



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 206/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Preso d'atto della Decisione della Commissione europea C(2017)7520 final del 10 novembre 2017 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria"

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 607 del 11/12/2017);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	12/12/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	13/12/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 13/12/2017

Normativa comunitaria

- Regolamento (CE) del 17 dicembre 2013 n. 1310 pag. 4
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014
- Regolamento (CE) del 17 dicembre 2013 n. 1306 pag. 26
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
- Regolamento (CE) del 17 dicembre 2013 n. 1305 pag. 128
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
- Regolamento (CE) del 17 dicembre 2013 n. 1303 pag. 217
Regolamento n. 1303/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale , sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento di esecuzione dell' 8 agosto 2014 n. 908 pag. 367
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza
- Regolamento di esecuzione (UE) del 17 luglio 2014 n. 808 pag. 419
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza
- Regolamento Delegato (UE) dell' 11 marzo 2014 n. 807 pag. 470
Regolamento delegato(UE) che integra talune disposizioni del regolamento(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo

sviluppo rurale(FEASR)e che introduce disposizioni transitorie

Normativa nazionale

Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 n.8 pag. 487

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 28 gennaio 2015 Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 - Presa d'atto.

Delibera CIPE del 18 aprile 2014 n. 18 pag. 490

Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato.

Normativa regionale

Legge regionale 12 ottobre 2016 n.30 pag. 498

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione

Delibera Giunta regione Calabria del 14 luglio 2014 n. 289 pag. 499

Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo 2014-2020 cofinanziato dal FEASR e inoltre alla Commissione europea.

Delibera Giunta regione Calabria del 18 marzo 2014 n. 110 pag. 505

Programmazione PSR Calabria 2014-2020-fondo FEASR- Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Delibera Consiglio regionale del 26 ottobre 2017 n.246 pag. 511

Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2017)7520 final del 10 novembre 2017 di modifica del Programma di sviluppo Rurale 2014-2020(FEASR) della Regione

Delibera del Consiglio regionale del 21 luglio 2014 n. 405 pag. 1736

Approvazione del Programma di sviluppo Rurale per il periodo 2014/2020-cofinanziato dal FEASR- e inoltre alla Commissione Europea

Delibera del Consiglio regionale del 23 febbraio 2016 n. 99 pag. 1740

Presa d'atto della Decisione della Commissione europea di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020(FEASR) della Regione Calabria e istituzione del Comitato di sorveglianza

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1310/2013 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

⁽²⁾ Il presente regolamento è entrato in vigore il 20 dicembre 2013.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare l'[articolo 42](#) e l'[articolo 43](#), paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, stabilisce le norme che disciplinano il sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale ed abroga il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio ⁽⁵⁾, fermo restando il proseguimento dell'applicazione dei regolamenti di esecuzione di detto regolamento fino alla loro abrogazione. Per agevolare la transizione dai regimi di sostegno esistenti a norma del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) al nuovo quadro giuridico, relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2014 ("nuovo periodo di programmazione"), è opportuno adottare norme transitorie onde evitare qualsiasi ritardo o difficoltà nell'applicazione del sostegno allo sviluppo rurale che potrebbero verificarsi in conseguenza della data di adozione dei nuovi programmi di sostegno allo sviluppo rurale. Per tale motivo si dovrebbe consentire agli Stati membri di continuare ad assumere impegni giuridici nell'ambito degli attuali programmi di sviluppo rurale nel 2014 in relazione ad alcune misure e le spese che ne derivano dovrebbero beneficiare di un sostegno nel corso del nuovo periodo di programmazione.

(2) In considerazione della sostanziale modifica che si propone di apportare nel nuovo periodo di programmazione al metodo di delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali importanti,

l'obbligo imposto all'agricoltore di proseguire l'attività agricola nella zona per cinque anni non si dovrebbe applicare ai nuovi impegni giuridici assunti nel 2014.

(3) Allo scopo di garantire la certezza del diritto durante la fase di transizione, talune spese sostenute ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) dovrebbero poter beneficiare di un contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel corso del nuovo periodo di programmazione, qualora restino da effettuare dei pagamenti. Ciò dovrebbe includere anche taluni impegni a lungo termine nell'ambito di misure simili previste dal regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio ⁽⁶⁾, dal regolamento (CEE) n. 2080/1992 del Consiglio ⁽⁷⁾ e dal [regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#) del Consiglio ⁽⁸⁾ se dette misure hanno ricevuto sostegno ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) e nel 2014 vi sono ancora pagamenti da effettuare. Ai fini di una corretta gestione finanziaria e di un'efficace attuazione del programma, è opportuno che tali spese siano chiaramente definite nei programmi di sviluppo rurale e nell'insieme dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri. Onde evitare un'inutile complessità della gestione finanziaria dei programmi di sviluppo rurale nel corso del nuovo periodo di programmazione, alle spese transitorie si dovrebbero applicare i tassi di cofinanziamento del nuovo periodo di programmazione.

(4) Tenuto conto delle gravi difficoltà in cui diversi Stati membri tuttora si trovano per quanto riguarda la propria stabilità finanziaria e allo scopo, durante la transizione fra l'attuale e il nuovo periodo di programmazione, di limitare le conseguenze negative derivanti da tali difficoltà autorizzando l'utilizzo massimo dei fondi disponibili del FEASR, è necessario prorogare la durata della deroga che maggiora i tassi massimi di contributo del FEASR di cui all'articolo 70, paragrafo 4 quater, del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) fino alla data finale di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013, vale a dire il 31 dicembre 2015.

(5) Il [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, che istituisce nuovi regimi di sostegno, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio ⁽¹⁰⁾ continua pertanto a costituire la base su cui sarà concesso sostegno al reddito degli agricoltori per l'anno civile 2014, ma si dovrebbe tenere in debita considerazione il [regolamento \(UE\) n. 1311/2013](#) del Consiglio ⁽¹¹⁾. Al fine di garantire la coerenza nell'applicazione delle disposizioni relative alla condizionalità e il rispetto delle norme richieste per talune misure, è opportuno che le pertinenti disposizioni, in vigore nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 continuino ad essere applicate fino all'entrata in vigore del nuovo quadro legislativo. Per le stesse ragioni, è opportuno che le disposizioni relative ai pagamenti diretti nazionali complementari per la Croazia che si applicano nel 2013 continuino ad essere applicate.

(6) Il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾ conferisce agli Stati membri la facoltà di versare anticipi sui pagamenti diretti. A norma del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#), spetta alla Commissione autorizzare l'esercizio di tale facoltà. L'esperienza acquisita nell'applicazione dei regimi di sostegno diretto ha dimostrato che è opportuno consentire agli agricoltori di ricevere anticipi. Per quanto riguarda le domande presentate nel 2014, è opportuno che tali anticipi siano limitati al 50% dei regimi di sostegno elencati nell'*allegato I* del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) ed all'80% dei pagamenti per le carni bovine.

(7) Al fine di rispettare il [regolamento \(UE\) n. 1311/2013](#), in particolare il livellamento dell'importo disponibile per la concessione del sostegno diretto agli agricoltori, nonché il meccanismo di

convergenza esterna, è necessario modificare i massimali nazionali stabiliti nell'allegato VIII del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) per il 2014. La modifica dei massimali nazionali inciderà inevitabilmente sugli importi che i singoli agricoltori potranno ricevere come pagamenti diretti nel 2014. È opportuno pertanto definire in che modo tale modifica si ripercuoterà sul valore dei diritti all'aiuto e sul livello degli altri pagamenti diretti. Al fine di tener conto della situazione dei piccoli agricoltori, specialmente poiché nel 2014 non sarà applicabile alcuna modulazione o meccanismo di aggiustamento, compresa in particolare l'esenzione dei pagamenti diretti fino a 5 000 EUR da tale meccanismo, dovrebbe essere consentito di non ridurre il valore di tutti i diritti all'aiuto agli Stati membri che non accordano un pagamento redistributivo e non optano per il trasferimento dei fondi al sostegno per lo sviluppo rurale tramite il meccanismo di flessibilità.

(8) Talune disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#), in particolare per quanto riguarda gli elementi sui quali vertono le cifre di cui all'allegato VIII del suddetto regolamento ed il nesso con la possibilità offerta agli Stati membri di attingere agli stanziamenti rimasti inutilizzati nell'ambito del regime di pagamento unico per finanziare il sostegno specifico, dovrebbero essere chiarite sulla base dell'esperienza acquisita nell'esecuzione finanziaria di tale regolamento.

(9) Ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#), gli Stati membri potevano decidere di utilizzare una determinata percentuale del loro massimale nazionale in modo da apportare un sostegno specifico ai propri agricoltori e di riesaminare una decisione presa anteriormente decidendo di modificare tale sostegno o di mettervi fine. È opportuno prevedere un ulteriore riesame di tali decisioni con effetto dall'anno civile 2014. Al tempo stesso, è necessario prorogare di un anno le condizioni particolari di cui all'[articolo 69, paragrafo 5, del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) a norma delle quali è erogato il sostegno specifico in taluni Stati membri, condizioni destinate a scadere nel 2013, onde evitare un'interruzione del livello di sostegno. Considerata l'introduzione del sostegno accoppiato facoltativo, disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2015 per taluni settori o regioni in casi chiaramente definiti, è opportuno consentire agli Stati membri di aumentare nel 2014 al 6,5% il livello di taluni tipi di sostegno specifico ai sensi dell'[articolo 68 del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#).

(10) Il sostegno unitario agli agricoltori aventi aziende di dimensioni più piccole dovrebbe essere sufficiente per conseguire efficacemente l'obiettivo di sostegno al reddito. Poiché nel 2014 non sarà applicabile nessuna modulazione o meccanismo di aggiustamento, compresa in particolare l'esenzione dei pagamenti diretti da tale meccanismo fino a 5 000 EUR, è opportuno che già nel 2014 gli Stati membri possano redistribuire il sostegno diretto tra gli agricoltori concedendo loro un pagamento supplementare per i primi ettari.

(11) Il regime di pagamento unico previsto dal [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) riveste carattere transitorio ed era destinato a terminare il 31 dicembre 2013. Nel contesto della riforma della politica agricola comune ("PAC") è stato deciso che gli Stati membri che applicano tale regime dovrebbero avere la facoltà di applicarlo ai fini della concessione del pagamento di base per un ulteriore periodo transitorio fino alla fine del 2020 al più tardi. È pertanto opportuno prorogare di un anno il periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui al [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#). Inoltre, allo scopo di tenere conto della ristrutturazione delle terre in corso ed a fini di semplificazione, la superficie agricola ammissibile in tali Stati membri dovrebbe includere anche le superfici ammissibili che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, come avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai sensi del regolamento (UE) n. 1307 /2013.

(12) Conformemente all'[articolo 133 bis del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#), i nuovi Stati membri, diversi dalla Bulgaria e dalla Romania, che applicano il regime di pagamento unico per superficie hanno la possibilità di concedere aiuti nazionali transitori agli agricoltori nel 2013. In considerazione della proroga, per l'anno 2014, del regime di pagamento unico per superficie, tali Stati membri dovrebbero mantenere tale possibilità nel 2014. Tenuto conto del livello, per Bulgaria e Romania, dei pagamenti diretti nazionali integrativi di cui all'[articolo 132 del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) per il 2014, tali Stati membri dovrebbero poter optare, nel 2014, per gli aiuti nazionali transitori anziché concedere pagamenti diretti nazionali integrativi.

(13) Gli aiuti nazionali transitori devono essere concessi alle medesime condizioni applicate nel 2013 a tali aiuti o, per la Bulgaria e la Romania, alle medesime condizioni applicate nel 2013 ai pagamenti diretti nazionali integrativi. Tuttavia, al fine di semplificare la gestione degli aiuti nazionali transitori nel 2014, non si dovrebbero applicare le limitazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 2, in combinato disposto con gli [articoli 7 e 10 del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#). Inoltre, al fine di assicurare che gli aiuti nazionali transitori siano coerenti con il meccanismo di convergenza, il livello massimo degli aiuti per settore dovrebbe essere limitato ad una determinata percentuale. Tenuto conto della difficile situazione finanziaria di Cipro, è opportuno prevedere taluni adeguamenti per tale Stato membro.

(14) Per consentire agli Stati membri di rispondere alle esigenze del loro settore agricolo o di rafforzare la propria politica di sviluppo rurale in modo più flessibile, è opportuno offrire loro la possibilità di trasferire fondi dai massimali applicabili ai pagamenti diretti al sostegno assegnato allo sviluppo rurale e viceversa. Allo stesso tempo, è opportuno consentire agli Stati membri il cui il livello di sostegno diretto permane inferiore al 90% del livello medio dell'Unione di trasferire fondi supplementari dal sostegno assegnato allo sviluppo rurale ai massimali applicabili ai pagamenti diretti. Tali decisioni dovrebbero essere operate, entro certi limiti, per l'intero periodo degli esercizi finanziari dal 2015 al 2020, prevedendo la possibilità di effettuare una revisione nel 2017, a condizione che ogni decisione basata su tale revisione non comporti alcuna diminuzione degli importi assegnati per lo sviluppo rurale.

(15) La [direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ ha previsto l'abrogazione della [direttiva 80/68/CEE](#) del Consiglio ⁽¹⁴⁾ a decorrere dal 22 dicembre 2013. Al fine di mantenere le stesse regole di condizionalità in materia di protezione delle acque sotterranee previste dalla [direttiva 80/68/CEE](#) fino all'ultimo giorno della sua validità, è opportuno adeguare la portata della condizionalità e definire una norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali che contempli i requisiti degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

(16) L'[articolo 83 del regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾ prevede che il riferimento all'[articolo 3 della direttiva 91/414/CEE](#) del Consiglio ⁽¹⁶⁾ che figura nell'allegato II del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) s'intenda fatto all'[articolo 55 del regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#). Tuttavia, nel regolamento (UE) n. 1306 /2013, tale riferimento è limitato, cosicché ora riguarda solo la prima e la seconda frase dell'[articolo 55 del regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#). Al fine di assicurare la coerenza tra le prescrizioni d'uso di prodotti fitosanitari nell'anno 2014 e negli anni seguenti, si dovrebbe modificare di conseguenza l'allegato II del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#).

(17) Il regolamento (UE) n. 1308 /2013 ⁽¹⁷⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio prevede l'integrazione del sostegno a favore dell'allevamento dei bachi da seta nel regime di sostegno diretto e, di conseguenza, la sua soppressione dal regolamento (UE) n. 1308 /2013. Considerato il ritardo nell'applicazione del nuovo regime di sostegno diretto, gli aiuti nel settore dei bachi da seta dovrebbero continuare ad essere erogati per un altro anno.

(18) La Finlandia è stata autorizzata a erogare un aiuto finanziario nazionale ad alcuni settori agricoli nella Finlandia meridionale, in conformità dell'articolo 141 dell'atto di adesione del 1994. Tenendo conto della tempistica della riforma della PAC e del fatto che la situazione economica del settore agricolo nella Finlandia meridionale è difficile e che pertanto i produttori hanno ancora bisogno di un aiuto specifico, è opportuno prevedere delle misure di integrazione in base alle quali la Finlandia possa, in conformità dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essere autorizzata dalla Commissione a concedere aiuti nazionali, a determinate condizioni, nella Finlandia meridionale. L'aiuto al reddito dovrebbe essere gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, entro il 2020, non dovrebbe essere superiore al 30% degli importi concessi nel 2013.

(19) È opportuno che le disposizioni relative al sistema di consulenza aziendale, al sistema integrato di gestione e di controllo e alla condizionalità previste, rispettivamente, nel titolo III, capo II del titolo V e nel titolo VI, del regolamento (UE) n. 1306 /2013 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(20) In seguito all'inserimento dell'articolo 136 bis nel [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#), occorre modificare i riferimenti all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307 /2013 nel regolamento (UE) n. 1305 /2013.

(21) È pertanto opportuno modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 73/2009, (UE) n. 1307 /2013, (UE) n. 1306 /2013, (UE) n. 1308 /2013 e (UE) n. 1305 /2013.

(22) Al fine di consentire la rapida attuazione delle disposizioni transitorie previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione ed applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014. Onde evitare sovrapposizioni delle norme relative alla flessibilità fra i pilastri stabilite dal [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) e dal regolamento (UE) n. 1307 /2013, modificati dal presente regolamento, tale particolare modifica del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) si dovrebbe applicare a decorrere dal 31 dicembre 2013 e le modifiche del regolamento (UE) n. 1307 /2013 si dovrebbero applicare dalla data di entrata in vigore di tale regolamento. Inoltre, le modifiche degli allegati II e III del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#), volte ad assicurare la continuazione delle regole di condizionalità vigenti, dovrebbero applicarsi dalla data dell'abrogazione della [direttiva 80/68/CEE](#), vale a dire dal 22 dicembre 2013.

(23) Tenendo conto della circostanza che il 2014 sarà un anno di transizione durante il quale gli Stati membri dovranno preparare la piena attuazione della riforma della PAC, è importante assicurare che l'onere amministrativo derivante dalle disposizioni transitorie stabilite nel presente regolamento sia mantenuto al minimo assoluto,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) [GU C 341 del 21.11.2013 pag. 71.](#)

(4) [Regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

(5) [Regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(6) [Regolamento \(CEE\) n. 2078/1992](#) del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85).

(7) [Regolamento \(CEE\) n. 2080/1992](#) del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96).

(8) [Regolamento \(CE\) n. 1257/1999, del 17 maggio 1999](#), sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(9) [Regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 637/2008](#) del Consiglio e il [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

(10) [Regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(11) [Regolamento \(UE\) n. 1311/2013](#) del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(12) [Regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

(13) [Direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(14) [Direttiva 80/68/CEE](#) del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43).

[\(15\) Regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

[\(16\) Direttiva 91/414/CEE](#) del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

[\(17\) Regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Cfr. pag. 671 della presente Gazzetta ufficiale)

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

Articolo 1 *Impegni giuridici assunti nel 2014 ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#)*

1. Fatto salvo l'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305 /2013, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'articolo 20, ad eccezione della lettera a), punto iii), della lettera c), punto i), e della lettera d), e all'[articolo 36 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

Fatti salvi il punto E dell'allegato VI dell'atto di adesione del 2012 e le disposizioni adottate sulla base di tale atto, la Croazia può continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'[articolo 171, paragrafo 2, lettere a\) e c\), del regolamento \(CE\) n. 718/2007](#) della Commissione ⁽³⁾, ai sensi dello strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD) adottato in base a detto regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie di detto programma, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del suo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

Le spese sostenute in base a tali impegni sono ammissibili conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

2. La condizione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino, del [regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#) non si applica ai nuovi impegni giuridici assunti dagli Stati membri nel 2014 ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti i) e ii), del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).

[\(3\) Regolamento \(CE\) n. 718/2007](#) della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il [regolamento \(CE\) n. 1085/2006](#) del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).

Articolo 2 *Proseguimento dell'applicazione degli articoli 50 bis e 51 del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#)*

Fatto salvo l'articolo [88 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), gli articoli 50 bis e 51 del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2014 alle operazioni selezionate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale del periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 1, lettere a\) e b\), del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), relativamente al premio annuale, e ai sensi degli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del suddetto regolamento.

Articolo 3 *Ammissibilità di alcuni tipi di spesa*

1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo [88 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell'ambito delle misure di cui agli articoli [20 e 36 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) e fatti salvi il punto E dell'allegato VI dell'atto di adesione del 2012 e le disposizioni adottate sulla base di tale atto, nel caso della Croazia, le misure di cui all'articolo [171, paragrafo 2, lettere a\) e c\), del regolamento \(CE\) n. 718/2007](#), sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 nei casi seguenti:

- a) per i pagamenti effettuati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 e, nel caso della Croazia, tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, se la dotazione finanziaria per la misura pertinente del rispettivo programma, adottato ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) o del [regolamento \(CE\) n. 718/2007](#), è già esaurita; e
- b) per i pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2015 e, nel caso della Croazia, dopo il 31 dicembre 2016.

Il presente paragrafo si applica anche agli impegni giuridici, nei confronti dei beneficiari, assunti nell'ambito delle corrispondenti misure di cui ai regolamenti (CE) n. 1257/1999, (CEE) n. 2078/92 e (CEE) n. 2080/92 che stiano ricevendo sostegno ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).

2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, alle seguenti condizioni:

- a) che tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;
- b) che si applichi il tasso di partecipazione del FEASR alla misura corrispondente così come fissata nell'allegato I del presente regolamento nell'ambito del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#); e
- c) che gli Stati membri assicurino che le corrispondenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo.
-

Articolo 4 *Applicazione di talune disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) nel 2014*

In deroga al [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), per l'anno 2014:

- a) agli [articoli 28, 29, 30 e 33 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), il riferimento al titolo VI, capo I, del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) si legge come riferimento agli [articoli 5 e 6 del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) e agli allegati II e III di quest'ultimo; ⁽³⁾
- b) all'[articolo 40, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), il riferimento all'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) si legge come riferimento all'[articolo 132 del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#);
- c) all'[articolo 40, paragrafo 2, lettera a\), del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), il riferimento all'[articolo 17 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) si legge come riferimento all'[articolo 121 del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#).
-

⁽³⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 1° marzo 2014, n. 61, Serie L.

CAPO II

MODIFICHE

Articolo 5 *Modifiche del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#)*

L'articolo 70, paragrafo 4 quater, del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) è così modificato:

- a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"4 quater. In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, il contributo del FEASR può essere innalzato fino a un massimo del 95% della spesa pubblica ammissibile per le regioni che possono ricevere finanziamenti nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", le regioni ultraperiferiche e le isole

minori del Mar Egeo, e dell'85% della spesa pubblica ammissibile per le altre regioni. Detti tassi si applicano alle spese ammissibili di nuova introduzione nelle dichiarazioni certificate di spesa, fino alla data finale di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013, ossia il 31 dicembre 2015, nel caso in cui lo Stato membro, alla data del 20 dicembre 2013, o successivamente, soddisfi una delle seguenti condizioni:";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Uno Stato membro che desideri avvalersi della deroga prevista nel primo comma presenta una domanda alla Commissione volta a modificare il proprio programma di sviluppo rurale di conseguenza. La deroga si applica a partire dall'approvazione, da parte della Commissione, della modifica del programma."

Articolo 6 *Modifiche del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#)*

Il [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) è così modificato:

1) all'articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2014, anticipi fino al 50% dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I per quanto riguarda le domande presentate nel 2014. Nel caso dei pagamenti per le carni bovine di cui al titolo IV, capo 1, sezione 11, gli Stati membri possono portare fino all'80% tale percentuale.";

2) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Articolo 40

Massimali nazionali

1. Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati, della riserva nazionale di cui all'articolo 41 e dei massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'articolo 69, paragrafo 3, e dell'articolo 72 ter non supera il relativo massimale nazionale stabilito nell'allegato VIII.

2. Se necessario, gli Stati membri attuano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto, o dell'importo della riserva nazionale di cui all'articolo 41° di entrambi al fine di assicurare il rispetto dei relativi massimali nazionali di cui all'allegato VIII.

Gli Stati membri che decidano di non attuare il titolo III, capo 5 bis, del presente regolamento e di non ricorrere alla possibilità di cui all'articolo 136 bis, paragrafo 1, possono decidere, al fine di ottenere la riduzione necessaria del valore dei diritti all'aiuto di cui al primo comma, di non ridurre i diritti all'aiuto attivati nel 2013 dagli agricoltori che, nel 2013, hanno chiesto un importo dei

pagamenti diretti inferiore a quello fissato dallo Stato membro interessato; tale importo non è superiore a 5 000 EUR.

3. Fatto salvo l'*articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio (*), gli importi dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro per l'anno civile 2014 a norma degli articoli 34, 52, 53 68 e 72 bis del presente regolamento e per gli aiuti nel settore dei bachi da seta a norma dell'*articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007* non sono superiori ai massimali fissati per il suddetto anno nell'allegato VIII del presente regolamento previa deduzione degli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 136 ter per l'anno civile 2014, come disposto dall'allegato VIII bis del presente regolamento.

Se necessario, e al fine di rispettare i massimali stabiliti all'allegato VIII del presente regolamento, previa deduzione degli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 136 ter del presente regolamento per l'anno civile 2014, come disposto dall'allegato VIII bis del presente regolamento, gli Stati membri attuano una riduzione lineare degli importi dei pagamenti diretti per l'anno civile 2014.

(*) *Regolamento (UE) n. 1306/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.);

3) all'articolo 41, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il valore totale di tutti i diritti all'aiuto assegnati e i massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'articolo 69, paragrafo 3, e dell'articolo 72 ter del presente regolamento.";

4) all'articolo 51, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Per il 2014, i massimali relativi ai pagamenti diretti di cui agli articoli 52 e 53 sono identici ai massimali stabiliti per il 2013, moltiplicati per un coefficiente da calcolare per ciascuno Stato membro interessato dividendo il massimale nazionale relativo al 2014 stabilito all'allegato VIII per il massimale nazionale relativo al 2013. Tale moltiplicazione si applica soltanto agli Stati membri per i quali il massimale nazionale stabilito all'allegato VIII per il 2014 è inferiore al massimale nazionale per il 2013.";

5) all'articolo 68, paragrafo 8, la fase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"8. Entro il 1° febbraio 2014, gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, possono riesaminare tale decisione e decidere, a partire dal 2014, di:";

6) l'articolo 69 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 1° agosto 2009, entro il 1° agosto 2010, entro il 1° agosto 2011, entro il 1° settembre 2012, entro la data di adesione nel caso della Croazia o entro il 1° febbraio 2014, gli Stati membri possono decidere di utilizzare, a partire dall'anno successivo a tale decisione, dal primo anno di applicazione del regime di pagamento unico nel caso della Croazia o, in caso di decisione adottata

entro il 1° febbraio 2014, a decorrere dal 2014, fino al 10% dei loro massimali nazionali di cui all'articolo 40 oppure, nel caso di Malta, l'importo di 2 000 000 EUR, a titolo del sostegno specifico previsto dall'articolo 68, paragrafo 1.";

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Al solo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti all'articolo 40, paragrafo 2, e di effettuare il calcolo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, gli importi utilizzati per concedere il sostegno di cui al l'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), sono dedotti dal massimale nazionale di cui all'articolo 40, paragrafo 1. Questi sono contabilizzati come diritti all'aiuto assegnati.";

c) al paragrafo 4, la percentuale "3,5%" è sostituita da "6,5%";

d) al paragrafo 5, prima frase, l'anno "2013" è sostituito da "2014";

e) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Al solo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti dall'articolo 40, paragrafo 2, e di effettuare il calcolo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, qualora uno Stato membro ricorra all'opzione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo, l'importo in questione non è contabilizzato come parte dei massimali fissati a norma del paragrafo 3 del presente articolo.";

7) nel titolo III è aggiunto il capo seguente:

"CAPO 5 bis

PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO PER IL 2014

Articolo 72 bis

Norme generali

1. Gli Stati membri possono decidere, entro il 1° marzo 2014, di concedere, per il 2014, un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico di cui ai capi 1, 2 e 3 ("pagamento redistributivo").

Entro il 1° marzo 2014, gli Stati membri notificano alla Commissione la loro decisione.

2. Gli Stati membri che hanno deciso di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale a norma dell'articolo 46 possono applicare il pagamento redistributivo a livello regionale.

3. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, delle riduzioni lineari di cui all'articolo 40, paragrafo 3, e l'applicazione degli articoli 21 e 23, il pagamento redistributivo è concesso dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

4. Il pagamento redistributivo è calcolato dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro, che non sia superiore al 65% del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro, per il numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore ha a norma dell'articolo 34. Il numero di tali diritti all'aiuto non è superiore a un massimo da fissare a cura degli Stati membri non superiore a 30 ettari o, se nello Stato membro interessato le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari, alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII ter.

5. A condizione che siano rispettati i limiti massimi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione nel numero di ettari fissato a norma di detto paragrafo che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.

6. Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al paragrafo 4 è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale di cui all'allegato VIII quater e al numero di ettari ammissibili dichiarati in conformità dell'articolo 34, paragrafo 2, nel 2014.

Il pagamento medio regionale per ettaro di cui al paragrafo 4 è stabilito dagli Stati membri prendendo una quota del massimale nazionale fissato nell'allegato VIII quater e il numero di ettari ammissibili dichiarati nella regione interessata in conformità dell'articolo 34, paragrafo 2, nel 2014. Tale quota è calcolata, per ciascuna regione, dividendo il rispettivo massimale regionale, stabilito in conformità dell'articolo 46, paragrafo 3, per il massimale nazionale stabilito in conformità dell'articolo 40 per il 2014.

7. Gli Stati membri provvedono affinché non sia concesso ai sensi del presente capo alcun beneficio agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, dopo il 18 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento redistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

Articolo 72 ter

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento redistributivo gli Stati membri possono decidere, entro il 1° marzo 2014, di usare fino al 30% del massimale nazionale annuo stabilito in conformità dell'articolo 40 per l'anno di domanda 2014. Entro tale data essi notificano l'eventuale decisione alla Commissione.

2. In base alla percentuale del massimale nazionale che deve essere utilizzata dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il corrispondente massimale per il pagamento redistributivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141 ter, paragrafo 2.";

8) all'articolo 90, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è stabilito moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

Bulgaria: 520,20 EUR

Grecia: 234,18 EUR

Spagna: 362,15 EUR

Portogallo: 228,00 EUR.";

9) all'articolo 122, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il regime di pagamento unico per superficie è disponibile fino al 31 dicembre 2014.";

10) all'articolo 124, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La superficie agricola di un nuovo Stato membro soggetta al regime di pagamento unico per superficie è la parte della sua superficie agricola utilizzata che è mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia o meno in produzione e, se del caso, è adeguata conformemente ai criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti da tale nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione.

Ai fini del presente titolo, per "superficie agricola utilizzata" si intende la superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, colture permanenti e orti, come stabilito a fini statistici dalla Commissione.

2. Ai fini della concessione dei pagamenti a titolo del regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41).

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle di cui al primo comma devono essere a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto.

La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti pagamenti è di 0,3 ha. Tuttavia, ciascun nuovo Stato membro ha la facoltà di decidere, in base a criteri oggettivi e previa approvazione della Commissione, di fissare la dimensione minima a un livello più elevato, purché non superiore a 1 ha.";

11) nel titolo V è inserito il capo seguente:

"CAPO 2 bis

PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO PER IL 2014

Articolo 125 bis

Norme generali

1. I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1° marzo 2014, di concedere, per il 2014, un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 2 ("pagamento redistributivo per i nuovi Stati membri").

Entro il 1° marzo 2014, i nuovi Stati membri interessati notificano alla Commissione la loro decisione.

2. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria e l'applicazione degli articoli 21 e 23, il pagamento redistributivo per i nuovi Stati membri assume la forma di un aumento degli importi per ettaro concessi nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.

3. Il pagamento redistributivo per i nuovi Stati membri è calcolato dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro, che non sia superiore al 65% del pagamento medio nazionale per ettaro, per il numero di ettari ammissibili per i quali sono concessi importi all'agricoltore nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. Il numero di tali ettari non è superiore a

un massimo da fissare a cura degli Stati membri non superiore a 30 o, se nel nuovo Stato membro interessato le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari, alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII ter.

4. A condizione che siano rispettati i limiti massimi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione nel numero di ettari fissato a norma di detto paragrafo che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.

5. Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al paragrafo 3 è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale di cui all'allegato VIII quater e al numero di ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2014.

6. I nuovi Stati membri provvedono affinché non sia concesso alcun beneficio previsto dal presente capo agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, dopo il 18 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento redistributivo per i nuovi Stati membri. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

Articolo 125 ter

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento redistributivo per i nuovi Stati membri, i nuovi Stati membri possono decidere, entro il 1° marzo 2014, di usare fino al 30% del massimale nazionale annuo di cui all'articolo 40 per l'anno di domanda 2014 o, per la Bulgaria e la Romania, degli importi di cui all'allegato VIII quinquies. Entro tale data essi notificano l'eventuale decisione alla Commissione.

La dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123 è ridotta dell'importo di cui al primo comma.

2. In base alla percentuale del massimale nazionale che deve essere utilizzata dai nuovi Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il corrispondente massimale per il pagamento redistributivo per i nuovi Stati membri e la corrispondente riduzione della dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141 ter, paragrafo 2.";

12) all'articolo 131, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1° agosto 2009, entro il 1° agosto 2010, entro il 1° agosto 2011, entro il 1° settembre 2012 o entro il 1° febbraio 2014 di utilizzare, a decorrere dall'anno successivo a tale decisione o, nel caso di una decisione adottata entro il 1° febbraio 2014, a decorrere dall'anno 2014, fino al 10% dei rispettivi massimali nazionali di cui all'articolo 40 per concedere un sostegno agli agricoltori come indicato all'articolo 68, paragrafo 1, e a norma del titolo III, capo 5, a seconda dei casi.";

13) all'articolo 133 bis, il titolo è sostituito dal seguente:

"Aiuti nazionali transitori nel 2013";

14) nel titolo V, capo 4, è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 133 ter

Aiuti nazionali transitori nel 2014

1. I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie conformemente all'articolo 122 hanno la facoltà di decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel 2014.

2. La Bulgaria e la Romania hanno la facoltà di concedere aiuti ai sensi del presente articolo soltanto se decidono entro 1° febbraio 2014 di non concedere nel 2014 i pagamenti diretti nazionali complementari di cui all'articolo 132.

3. Gli aiuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi agli agricoltori in settori per i quali sono stati concessi nel 2013 gli aiuti nazionali transitori ai sensi dell'articolo 133 bis o, nel caso della Bulgaria e della Romania, i pagamenti diretti nazionali complementari ai sensi dell'articolo 132.

4. Le condizioni per la concessione degli aiuti ai sensi del presente articolo sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2013 ai sensi degli articoli 132 o 133 bis, ad eccezione delle riduzioni dovute all'applicazione dell'articolo 132, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 7 e 10.

5. L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi agli agricoltori in ciascuno dei settori di cui al paragrafo 3 è limitato all'80% delle dotazioni finanziarie specifiche per settore per il 2013 autorizzate dalla Commissione in conformità dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, o, per la Bulgaria e la Romania, in conformità dell'articolo 132, paragrafo 7.

Per Cipro, le dotazioni finanziarie specifiche per settore sono indicate nell'allegato XVII bis.

6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano a Cipro.

7. I nuovi Stati membri notificano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 31 marzo 2014. La notificazione della decisione di cui al paragrafo 1 include i seguenti elementi:

a) la dotazione finanziaria per ciascun settore;

b) se del caso, il tasso massimo di aiuti nazionali transitori.

8. I nuovi Stati membri hanno la facoltà di decidere, in base a criteri oggettivi ed entro i limiti autorizzati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 5, gli importi degli aiuti nazionali transitori da concedere.";

15) nel titolo VI è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 136 bis

Flessibilità tra i pilastri

1. Entro il 31 dicembre 2013, gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, a titolo di sostegno supplementare a favore di misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo

rurale finanziate dal FEASR, come prevede il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio (*), fino al 15% dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2014 come prevede l'allegato VIII del presente regolamento e dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2015 al 2019 come prevede l'allegato II del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio (**). Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a tale comma, che può variare per anno civile.

Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma in relazione all'anno civile 2014 possono adottarla entro il 1° agosto 2014 in relazione agli anni civili dal 2015 al 2019. Essi notificano alla Commissione qualsiasi decisione di tale tipo entro la stessa data.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di rivedere la decisione di cui al presente paragrafo con effetto dall'anno civile 2018. Le decisioni basate su tale revisione non possono dar luogo a una diminuzione della percentuale notificata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi decisione di tale tipo entro il 1° agosto 2017.

2. Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15% o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, fino al 25% dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015- 2020, come specificato nel [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#). Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per misure di sostegno che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale.

La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a tale comma, che può variare per anno civile.

Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma per l'esercizio finanziario 2015 possono adottarla, per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2020, entro il 1° agosto 2014. Essi notificano alla Commissione qualsiasi decisione di tale tipo entro la stessa data.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di rivedere la decisione di cui al presente paragrafo con effetto per gli esercizi finanziari 2019 e 2020. Le decisioni basate su tale revisione non possono dar luogo ad un aumento della percentuale notificata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1° agosto 2017.

3. Per tener conto delle decisioni notificate dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 141 bis che adattino i massimali di cui all'allegato VIII.

(*) [Regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR) e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(**) [Regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 637/2008](#) del Consiglio e il [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).";

16) al titolo VI è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 136 ter

Trasferimento al FEASR

Gli Stati membri che, a norma dell'articolo 136, hanno deciso di rendere disponibile, a decorrere dall'esercizio 2011, un importo a favore del sostegno dell'Unione nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR, continuano a rendere disponibili gli importi di cui all'allegato VIII bis, per l'esercizio finanziario 2015, a favore dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR.";

17) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 140 bis

Delega di potere

Al fine di tener conto delle decisioni notificate dagli Stati membri conformemente all'articolo 136 bis, paragrafi 1 e 2, nonché di ogni altra modifica dei massimali nazionali stabiliti nell'allegato VIII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 141 bis, che adattino i massimali di cui all'allegato VIII quater.

Al fine di garantire l'applicazione ottimale della riduzione lineare di cui all'articolo 40, paragrafo 3, nel 2014, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 141 bis che stabiliscano norme per il calcolo della riduzione che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3.";

18) l'articolo 141 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 141 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 bis, all'articolo 136 bis, paragrafo 3, e all'articolo 140 bis è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2014.

3. La delega di potere di cui all'articolo 11 bis, all'articolo 136 bis, paragrafo 3, e all'articolo 140 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno

successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena ha adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 bis, dell'articolo 136 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 140 bis entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

19) gli allegati I, VIII e XVII bis sono modificati e i nuovi allegati VIII bis, VIII ter, VIII quater e VIII quinquies sono aggiunti conformemente all'allegato II, punti 1, 4, 5 e 6, del presente regolamento;

20) gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato II, punti 2 e 3, del presente regolamento.

Articolo 7 *Modifiche del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#)*

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

1) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per tener conto dell'evoluzione degli importi totali massimi che possono essere concessi a titolo di pagamenti diretti, ivi compresi quelli derivanti dalle decisioni adottate dagli Stati membri conformemente all'[articolo 136 bis del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) e all'articolo 14 del presente regolamento e quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 70 del presente regolamento, che adattino i massimali nazionali di cui all'allegato II del presente regolamento."

2) all'articolo 26, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini dei metodi di calcolo di cui al presente articolo, gli Stati membri possono tenere pienamente conto, a condizione che non sia applicato il pagamento redistributivo a norma dell'articolo 41, del sostegno concesso per l'anno civile 2014 a norma degli [articoli 72 bis e 125 bis del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#)."

3) all'articolo 36, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"Al fine di differenziare il regime di pagamento unico per superficie, gli Stati membri possono tenere pienamente conto, a condizione che non sia applicato il pagamento redistributivo a norma dell'articolo 41, del sostegno concesso per l'anno civile 2014 a norma dell'[articolo 125 bis del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#)."

4) all'articolo 72, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

"Tuttavia, esso continua ad essere applicato per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni che hanno inizio anteriormente al 1° gennaio 2015."

Articolo 8 Modifiche del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato:

1) all'articolo 119, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, l'[articolo 31 del regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2014 e gli [articoli 30 e 44 bis del regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle spese e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2013.";

2) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 119 bis

Deroga al [regolamento \(UE\) n. 966/2012](#)

In deroga alle disposizioni dell'[articolo 59, paragrafo 5, del regolamento \(UE\) n. 966/2012](#) e dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, il parere dell'organismo di certificazione per l'esercizio finanziario agricolo 2014 non è necessario al fine di accertare la legittimità e la regolarità delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione.";

3) all'articolo 121, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Si applicano tuttavia le disposizioni seguenti:

a) gli articoli 7, 8, 16, 25, 26 e 43, a decorrere dal 16 ottobre 2013;

b) l'articolo 52, il titolo III, il titolo V, capo II, e il titolo VI, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2:

a) gli articoli 9, 18, 40 e 51 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 16 ottobre 2013;

b) il titolo VII, capo IV, si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dall'esercizio finanziario agricolo 2014 in poi."

Articolo 9 Modifiche del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

1) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 214 bis

Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia

Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal 2014 al 2020, a concedere aiuti nazionali che, in base all'articolo 141 dell'atto di adesione del 1994, ha concesso nel 2013 ai produttori, purché:

- a) l'importo dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, nel 2020, non sia superiore al 30% dell'importo concesso nel 2013; e
- b) prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati.

La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento.";

2) all'articolo 230, paragrafo 1, sono inseriti i punti seguenti:

"b bis) l'articolo 111 fino al 31 marzo 2015";

"c bis) l'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 125 bis, paragrafo 2, e riguardo al settore ortofrutticolo, l'allegato XVI bis, fino alla data di applicazione delle relative norme da stabilirsi in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 173, paragrafo 1, lettere b) e i);";

"d bis) gli articoli 136, 138 e 140, insieme all'allegato XVIII ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle norme da stabilirsi in virtù degli atti di esecuzione di cui all'articolo 180 e all'articolo 183, lettera a), o fino al 30 giugno 2014, se precedente.".

Articolo 10 *Modifiche del [regolamento \(UE\) 1305/2013](#)*

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1) all'articolo 31, è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. La Croazia può, a norma della presente misura, concedere pagamenti ai beneficiari delle zone designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, anche nel caso in cui non sia stata completata l'analisi minuziosa di cui al terzo comma di detto paragrafo. L'analisi minuziosa è completata entro il 31 dicembre 2014 al più tardi. I beneficiari delle zone le quali non risultano più ammissibili al seguito del completamento dell'analisi minuziosa, non ricevono più indennità a norma della presente misura.";

2) all'articolo 58, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nella ripartizione annuale di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono inclusi anche i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'[articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) e dell'[articolo 7, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e le risorse trasferite al FEASR in applicazione degli [articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#), per quanto riguarda gli anni civili 2013 e 2014.";

3) all'articolo 59, paragrafo 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) al 100% per un importo di 100 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato all'Irlanda, per un importo 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro, a condizione che tali Stati membri beneficino dell'assistenza finanziaria conformemente agli [articoli 136](#) e [143](#) TFUE il 1° gennaio 2014 o successivamente, fino al 2016 quando l'applicazione di tale disposizione sarà riesaminata.".

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 *Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia:

- l'articolo 6, punti 15, 17 e 18, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- l'articolo 6, punto 20, si applica a decorrere dal 22 dicembre 2013; e
- l'articolo 8, punto 3, si applica dalle date di applicazione ivi stabilite.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 17 dicembre 2013.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 [\(3\)](#) [\(4\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

[\(2\)](#) Il presente regolamento è entrato in vigore il 20 dicembre 2013.

[\(3\)](#) Ad integrazione del presente Regolamento, per quanto riguarda le sanzioni da applicare nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, vedi il [Regolamento 13 marzo 2017, n. 2017/891/UE](#).

[\(4\)](#) Per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, vedi il [Regolamento 6 giugno 2014, n. 615/2014](#); per integrazione, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 640/2014](#); per modalità di applicazione, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, vedi il [Regolamento 17 luglio 2014, n. 809/2014](#); per integrazione, per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico, vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 906/2014](#); per integrazione, per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 907/2014](#); per le modalità di applicazione, per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza, vedi il [Regolamento 6 agosto 2014, n. 908/2014](#); per la fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al presente regolamento, per l'anno civile 2015, vedi il [Regolamento 8 luglio 2015, n. 2015/1146](#); per integrazione al presente regolamento, con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, vedi il [Regolamento 8 luglio 2015, n. 2015/1971](#); per la fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del presente regolamento per l'anno civile 2016, vedi il [Regolamento 14 luglio 2016, n. 2016/1153](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli, vedi il [Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1237](#); per l'adeguamento del tasso di adattamento dei pagamenti diretti, a norma del presente regolamento, per l'anno civile 2016, vedi il [Regolamento 7 novembre 2016, n. 2016/1948](#); per la fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del presente regolamento per l'anno civile 2017, vedi il [Regolamento 7 luglio 2017, n. 2017/1236/UE](#).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare l'[articolo 43](#), paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio ha esaminato le potenziali sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) del Consiglio. Dell'esperienza maturata nell'attuazione di tale regolamento emerge che occorre adattare alcuni elementi del meccanismo di finanziamento e di monitoraggio. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) e sostituirlo con un nuovo regolamento. Per quanto possibile è opportuno che la riforma armonizzi, razionalizzi e semplifichi le sue disposizioni.

(2) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, agli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo, alle misure da finanziare mediante il bilancio generale dell'Unione europea ("bilancio dell'Unione") nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico. Tale delega dovrebbe anche riguardare le deroghe alla non ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima o successivamente all'ultima data possibile e la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Inoltre, tale delega dovrebbe riguardare i metodi applicabili agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio .

La medesima delega dovrebbe riguardare inoltre il rinvio dei pagamenti mensili della Commissione agli Stati membri in relazione alle spese nell'ambito del FEAGA e le condizioni che disciplinano la riduzione o sospensione da parte della Commissione dei pagamenti intermedi agli Stati membri

nell'ambito del FEASR. In aggiunta, tale delega dovrebbe riguardare la sospensione dei pagamenti mensili o dei pagamenti intermedi per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in materia di controlli, i criteri e la metodologia per applicare rettifiche nel contesto della procedura di verifica di conformità, il recupero dei crediti. Tale delega dovrebbe altresì concernere i requisiti in materia di procedure doganali, le revoche degli aiuti e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola. Analogamente, tale delega dovrebbe riguardare le misure di mercato per le quali la Commissione può sospendere i pagamenti mensili, le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo nonché le misure escluse dal controllo delle operazioni. Inoltre, tale delega dovrebbe riguardare la modifica della somma delle entrate o dei pagamenti al di sotto della quale il documento commerciale delle imprese non dovrebbe di norma essere verificato ai sensi del presente regolamento, le sanzioni da applicare nell'ambito della condizionalità, le esigenze di controllo nel settore vitivinicolo, le disposizioni sul mantenimento dei pascoli permanenti. Infine, tale delega dovrebbe riguardare le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro, le misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale, il contenuto del quadro comune di monitoraggio e valutazione delle misure adottate nell'ambito della PAC e le misure transitorie.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3) La PAC comporta varie misure, tra cui misure attinenti allo sviluppo rurale, di cui occorre garantire il finanziamento per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune. Trattandosi di misure che presentano alcune similitudini ma anche talune differenze, è opportuno assoggettare il loro finanziamento ad un unico insieme di disposizioni. Ove necessario, tali disposizioni dovrebbero autorizzare trattamenti differenziati. Il [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) ha istituito due fondi agricoli europei: il FEAGA e il FEASR ("Fondi"). È opportuno mantenere tali due Fondi.

(4) È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applichino al presente regolamento. In particolare, il presente regolamento stabilisce disposizioni con riguardo alla gestione concorrente con gli Stati membri, basate sui principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, come anche disposizioni relative ai compiti degli organismi riconosciuti e ai principi di bilancio, che dovrebbero essere rispettate nel quadro del presente regolamento.

(5) Per assicurare la coerenza tra le prassi degli Stati membri e l'applicazione armonizzata della clausola di forza maggiore da parte degli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe prevedere, ove opportuno, deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali, nonché un elenco non esaustivo dei possibili casi di forza maggiore e di circostanze eccezionali che dovrebbero essere riconosciuti dalle autorità nazionali competenti. Tali autorità dovrebbero adottare decisioni sui casi

di forza maggiore o sulle circostanze eccezionali caso per caso, sulla base delle pertinenti prove, ed applicando il concetto di forza maggiore nell'ambito del diritto agrario dell'Unione alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.

(6) È opportuno che le spese della PAC, comprese le spese per lo sviluppo rurale, siano finanziate dal bilancio dell'Unione attraverso entrambi i Fondi, o direttamente, o in gestione concorrente con gli Stati membri. È opportuno precisare i tipi di misure che possono essere finanziate a titolo dei Fondi.

(7) È opportuno prevedere disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri, per l'attuazione di procedure che permettano di ottenere le dichiarazioni di gestione e per l'ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione e di controllo nonché per la certificazione dei conti annuali ad opera di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza dei controlli nazionali, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento e per ridurre gli audit e gli adempimenti amministrativi a carico della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro. Al fine di evitare costi superflui di riorganizzazione, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(8) È importante che gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore designino un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei Fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. L'organismo pubblico di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune e tenere la Commissione informata del seguito dato. Inoltre, tale organismo dovrebbe promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni e delle norme comuni.

(9) Solo quando vengono utilizzati gli organismi pagatori che sono stati riconosciuti dagli Stati membri esistono garanzie ragionevoli quanto all'effettiva realizzazione dei necessari controlli prima dell'erogazione degli aiuti dell'Unione ai beneficiari. È opportuno quindi prevedere espressamente nel presente regolamento che possano essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti.

(10) Per permettere ai beneficiari di conoscere meglio il nesso esistente tra le pratiche agricole e la gestione delle aziende, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro, è necessario per gli Stati membri che istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale dovrebbe comunque lasciare impregiudicati l'obbligo e le responsabilità dei beneficiari di rispettare tali norme. Gli Stati membri dovrebbero anche a garantire una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo.

(11) Il sistema di consulenza aziendale dovrebbe comprendere come minimo gli obblighi a livello di azienda derivanti dagli obblighi e dalle norme in materia di applicazione della condizionalità. Tale sistema dovrebbe comprendere anche le condizioni da rispettare per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente e il mantenimento della superficie agricola, previste dal [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché misure proposte dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità.

Tale sistema dovrebbe inoltre contemplare i requisiti imposti ai beneficiari dagli Stati membri per attuare disposizioni specifiche della [direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio e per attuare l'[articolo 55 del regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare requisiti concernenti l'osservanza dei principi generali di difesa integrata di cui all'[articolo 14 della direttiva 2009/128/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(12) È opportuno che l'adesione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale sia facoltativa. L'adesione al sistema dovrebbe essere aperta a tutti i beneficiari, anche agli agricoltori che non ricevono alcun sostegno nell'ambito della PAC, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri di priorità. Data la natura del sistema, è opportuno che sia garantita la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività di consulenza, tranne in caso di grave violazione del diritto unionale o nazionale. Per garantire l'efficacia del sistema è opportuno che i consulenti siano in possesso di adeguate qualifiche e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

(13) Per quanto riguarda il FEAGA, è opportuno che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese effettuate da tali organismi. Fino al versamento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, è opportuno che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. È opportuno che gli Stati membri e i beneficiari coinvolti nell'amministrazione della PAC sopportino ciascuno le proprie spese amministrative e per il personale.

(14) Il ricorso al sistema agrometeorologico e l'acquisizione e il perfezionamento di immagini satellitari dovrebbe fornire alla Commissione, in particolare, gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio delle spese agricole e monitorare le risorse agricole a medio e lungo termine. Inoltre, alla luce dell'esperienza maturata con l'applicazione del [regolamento \(CE\) n. 165/94](#) del Consiglio, è opportuno incorporare nel presente regolamento alcune delle sue disposizioni e abrogare pertanto il [regolamento \(CE\) n. 165/94](#).

(15) Nel rispetto della disciplina di bilancio è necessario definire il massimale annuo per le spese finanziate dal FEAGA tenendo conto dei massimali fissati per tale Fondo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio.

(16) La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. Di conseguenza, è necessario che il massimale nazionale per i pagamenti diretti fissato

per Stato membro dal [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti dello Stato membro interessato e che i rimborsi di tali pagamenti rispettino detto massimale. La disciplina di bilancio impone inoltre che tutti gli atti giuridici nel settore della PAC proposti dalla Commissione o adottati dall'Unione o dalla Commissione e che sono finanziati dal bilancio del FEAGA rispettino il massimale annuale delle spese finanziate dallo stesso Fondo.

(17) Per garantire che gli importi da finanziare nell'ambito della PAC rispettino i suddetti massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo finanziario previsto dal [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#), attraverso il quale il livello del sostegno diretto dovrebbe essere adattato. Nei casi in cui essi non siano stati fissati dal Parlamento europeo e dal Consiglio anteriormente al 30 giugno dell'anno civile al quale si applicano, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad effettuare tali adattamenti.

(18) Per sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli è opportuno istituire una riserva per le crisi mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria.

(19) L'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 stabilisce che gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo e che tale riporto può condurre soltanto a un pagamento supplementare a favore dei beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio precedente, l'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 25 del presente regolamento. Di conseguenza, qualora gli stanziamenti siano così riportati all'esercizio successivo, le amministrazioni nazionali dovrebbero procedere a pagamenti a due gruppi di beneficiari di pagamenti diretti in un unico esercizio: da un lato rimborsare, dall'importo inutilizzato della disciplina finanziaria riportato, agli agricoltori soggetti a disciplina finanziaria nel corso dell'esercizio precedente, dall'altro effettuare i pagamenti diretti nell'esercizio N agli agricoltori che li hanno richiesti. Per evitare un onere amministrativo eccessivo a carico delle amministrazioni nazionali è opportuno prevedere una deroga all'[articolo 169, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento \(UE\) n. 966/2012](#) che consenta alle amministrazioni nazionali di rimborsare l'importo riportato all'esercizio N agli agricoltori soggetti a disciplina finanziaria nell'anno N anziché agli agricoltori soggetti ad essa nell'anno N-1.

(20) Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria dei Fondi, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal TFUE. È quindi opportuno che tali misure si basino sugli importi di riferimento fissati in conformità dell'Accordo interistituzionale del 19 novembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria e del [regolamento \(CE/Euratom\) n. 1311/2013](#).

(21) La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della situazione finanziaria a medio termine. Per questo, all'atto della presentazione del progetto di bilancio di un dato anno, è opportuno che la Commissione presenti le proprie previsioni e analisi al Parlamento europeo e al Consiglio e proponga, se del caso, misure appropriate al legislatore. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Parlamento europeo e al

Consiglio, oppure al Consiglio, misure appropriate per risanare la situazione finanziaria. Se al termine di un esercizio finanziario le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuo, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prendere provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, misure per assicurare il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio finanziario successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento unionale per Stato membro, nonché la maniera in cui la compensazione dovrebbe essere divisa tra Stati membri in modo da poter rispettare l'importo fissato.

(22) Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di sorveglianza delle spese agricole, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora tali misure risultino insufficienti, di proporre altre misure. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione periodica che raffronti l'andamento delle spese effettuate con le stime delle spese fino alla data della relazione e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio finanziario.

(23) È opportuno che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nell'elaborazione dei documenti finanziari rifletta le ultime informazioni disponibili, tenendo conto del periodo che intercorre tra l'elaborazione dei documenti e la loro trasmissione.

(24) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce disposizioni che si applicano al sostegno finanziario concesso dai fondi ivi contemplati, compreso il FEASR. Tali norme riguardano anche l'ammissibilità delle spese, la gestione finanziaria e i sistemi di gestione e di controllo. Per quanto riguarda la gestione finanziaria del FEASR, ai fini della chiarezza del diritto e della coerenza tra i Fondi previsti dal presente regolamento, è opportuno fare riferimento alle pertinenti disposizioni relative agli impegni di bilancio, ai termini di pagamento e al disimpegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013.

(25) Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio dell'Unione in base ad impegni versati in rate annuali. È opportuno che gli Stati membri possano usare gli stanziamenti del bilancio dell'Unione non appena ha inizio l'attuazione dei loro programmi. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare di fondi, che permetta l'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari nei tempi dovuti, e fissare i limiti di una tale misura.

(26) Oltre al prefinanziamento, è necessario operare una distinzione tra i pagamenti effettuati dalla Commissione agli organismi pagatori riconosciuti, i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo e stabilire norme dettagliate sulle modalità del loro versamento. La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria. Le norme sui quadri nazionali degli Stati membri con programmi regionali previste nel [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio forniscono anche uno strumento per gli Stati membri per assicurare l'esecuzione e la sana gestione finanziaria. ⁽⁵⁾

(27) L'aiuto dell'Unione dovrebbe essere versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dal diritto dell'Unione potrebbe creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualità del bilancio unionale. Dovrebbero essere quindi escluse dal finanziamento concesso dall'Unione le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Il principio di proporzionalità di cui al [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) dovrebbe essere mantenuto e dovrebbe applicarsi ad entrambi i Fondi. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, la Commissione dovrebbe poter fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale.

(28) Il [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) prevede la possibilità di riduzioni e di sospensioni dei pagamenti mensili o intermedi per i Fondi. Nonostante la portata piuttosto ampia di tali disposizioni, nella prassi vi si fa ricorso sostanzialmente per ridurre i pagamenti in caso di mancata osservanza dei termini di pagamento, dei massimali e di simili problemi contabili che si possono agevolmente riscontrare nelle dichiarazioni di spesa. Tali disposizioni prevedono anche l'applicazione di riduzioni e sospensioni in caso di lacune gravi e persistenti nei sistemi nazionali di controllo. L'imposizione di tali riduzioni e sospensioni sono, tuttavia, subordinate a condizioni sostanziali piuttosto restrittive e prevedono una procedura speciale in due tappe. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ripetutamente chiesto alla Commissione di sospendere i pagamenti agli Stati membri inadempienti. Per tali ragioni è necessario chiarire il sistema previsto dal [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) per le riduzioni e le sospensioni e fondere in un articolo unico le norme relative alle riduzioni e alle sospensioni applicabili ad entrambi i Fondi. È opportuno che il sistema delle riduzioni per "problemi contabili" sia mantenuto in linea con le prassi amministrative in vigore. È opportuno che la possibilità di ridurre o sospendere i pagamenti in caso di lacune significative e persistenti nei sistemi di controllo nazionali sia rafforzata al fine di fornire alla Commissione la possibilità di sospendere rapidamente i pagamenti ove siano individuate lacune gravi. Tale possibilità dovrebbe inoltre essere estesa ai casi di negligenza nel sistema di recupero di pagamenti irregolari.

(29) La normativa agricola settoriale richiede agli Stati membri l'invio di informazioni sul numero di controlli effettuati e sui loro risultati entro determinati termini. Queste statistiche di controllo sono usate per determinare il livello di errore a livello di Stato membro e, più in generale, per la verifica della gestione dei Fondi. Le statistiche di controllo sono un'importante fonte di informazione a disposizione della Commissione affinché quest'ultima possa assicurarsi della corretta gestione dei Fondi e costituiscono un elemento fondamentale della dichiarazione annuale di affidabilità. Data l'estrema importanza delle statistiche di controllo e per far sì che gli Stati membri rispettino l'obbligo di inviarle entro i termini, è necessario stabilire una disposizione dissuasiva della trasmissione tardiva dei dati richiesti, proporzionata alla quantità di dati mancanti. È quindi opportuno prevedere disposizioni che permettano alla Commissione di sospendere una parte dei pagamenti mensili o intermedi nel caso in cui le statistiche richieste non siano state trasmesse entro i termini.

(30) Per permettere che le risorse dei Fondi possano essere riutilizzate, è necessario adottare norme circa la destinazione di importi specifici. È opportuno che l'elenco contenuto nel [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) sia completato aggiungendovi gli importi corrispondenti ai pagamenti tardivi e alle liquidazioni dei conti per quanto riguarda la spesa a titolo del FEAGA. Inoltre, il [regolamento](#)

[\(CEE\) n. 352/78](#) del Consiglio conteneva norme sulle destinazioni degli importi risultanti dall'incameramento delle cauzioni. È opportuno armonizzare tali norme e fonderle con le disposizioni in vigore in materia di entrate con destinazione specifica. Il [regolamento \(CEE\) n. 352/78](#) dovrebbe pertanto essere abrogato.

(31) Il [regolamento \(CE\) n. 814/2000](#) del Consiglio e le relative modalità di attuazione definiscono le misure di informazione relative alla PAC che possono essere finanziate a norma dell'[articolo 5, lettera c\)](#), del [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#). Il citato [regolamento \(CE\) n. 814/2000](#) contiene un elenco di tali misure e dei loro obiettivi e stabilisce le norme per il loro finanziamento e per l'attuazione dei relativi progetti. Dopo l'adozione di tale regolamento sono state adottate disposizioni in materia di sovvenzioni e appalti pubblici con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[FR]. È opportuno che le stesse disposizioni si applichino anche alle misure di informazione nell'ambito della PAC. Per motivi di semplificazione e coerenza è quindi opportuno abrogare il [regolamento \(CE\) n. 814/2000](#) e mantenerne le disposizioni specifiche relative alle finalità e ai tipi di misure da finanziare. Oltre che garantire l'efficace comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, tali misure dovrebbero tener conto anche dell'esigenza di rendere più efficiente la comunicazione al pubblico e di potenziare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte per iniziativa della Commissione. Per questo esse dovrebbero contemplare anche misure di informazione attinenti alla PAC nel quadro della comunicazione istituzionale, come indicato nella comunicazione della Commissione: Un bilancio per la strategia Europa 2020 ("comunicazione della Commissione relativa a un bilancio per la strategia Europa 2020") - Parte II: schede tematiche.

(32) Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla verifica della corretta gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura delle verifiche che la Commissione deve effettuare e precisare le condizioni che le consentono di assumersi le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

(33) Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali e a prescindere dei controlli eseguiti dagli Stati membri, è opportuno prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione ad intervenire per suo conto e la facoltà, per queste ultime, di chiedere assistenza agli Stati membri.

(34) È necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione dovrebbe poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.

(35) Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi (liquidazione finanziaria dei conti). È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con il diritto dell'Unione.

(36) La Commissione ha il compito di dare esecuzione al bilancio dell'Unione europea in cooperazione con gli Stati membri ai sensi dell'articolo 317 TFUE. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di tale bilancio, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di decidere, mediante atti di esecuzione, in merito alla conformità delle spese effettuate dagli Stati membri con il diritto dell'Unione. È opportuno conferire agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese effettuate in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide quali sono le conseguenze finanziarie della mancata osservanza. È opportuno che la procedura della verifica di conformità sia stabilita, per quanto riguarda il FEASR, in linea con le disposizioni sulle rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione, stabilite nella parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(37) In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate a tale Fondo, se si tratta di spese non conformi al diritto dell'Unione e a cui non si ha diritto. Per dare il tempo sufficiente per svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari, inclusi i controlli interni, gli Stati membri dovrebbero chiedere al beneficiario la restituzione entro 18 mesi dalla data alla quale l'organismo pagatore o l'ente incaricato del recupero ha adottato e, se del caso, ricevuto una relazione di controllo o un documento analogo che indica che si è verificata un'irregolarità. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l'intero importo. A tale riguardo è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio dell'Unione, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. In taluni casi di negligenza da parte dello Stato membro, è anche corretto imputare l'intera somma a tale Stato membro. Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri nell'ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire equamente l'onere finanziario tra l'Unione e lo Stato membro. È opportuno che le stesse norme si applichino per il FEASR, sottoposto, tuttavia, alla condizione che le somme recuperate o cancellate in seguito a irregolarità devono restare a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro interessato in quanto si tratta di somme che sono state assegnate a tale Stato. È altresì opportuno stabilire disposizioni sugli obblighi di comunicazione fatti agli Stati membri.

(38) Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri di porre fine alle procedure di recupero.

(39) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite. È altresì opportuno che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine è opportuno applicare il [regolamento \(CE/Euratom\) n. 2988/95](#) del Consiglio. È opportuno che gli Stati membri impongano sanzioni nazionali efficaci, dissuasive e proporzionate

in caso di violazione della legislazione settoriale agricola, qualora gli atti giuridici dell'Unione non prevedano norme particolareggiate sulle sanzioni amministrative.

(40) È opportuno evitare il finanziamento a titolo della PAC di attività che generano costi aggiuntivi in altre aree di intervento comprese nel bilancio generale dell'Unione europea, in particolare l'ambiente e la sanità pubblica. Inoltre, l'introduzione di nuovi regimi di pagamento e dei connessi sistemi di controllo e di sanzionamento non dovrebbe determinare procedure amministrative e oneri burocratici aggiuntivi non necessari.

(41) Diversi regolamenti settoriali agricoli contengono disposizioni recanti i principi generali in materia di controlli, revoche di pagamenti indebiti e l'imposizione di sanzioni. È opportuno raccogliere tutte queste disposizioni nello stesso quadro legislativo di portata orizzontale. Esse dovrebbero riguardare gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli amministrativi e di controlli in loco, il cui scopo è verificare la conformità alle disposizioni delle misure della PAC, nonché le norme sul recupero, la riduzione e l'esclusione dell'aiuto. È opportuno anche stabilire norme relative ai controlli di obblighi non necessariamente legati al pagamento di un aiuto.

(42) Diverse disposizioni di regolamenti settoriali agricoli impongono il deposito di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma in caso di mancato adempimento di un obbligo. Al fine di rendere più rigoroso il dispositivo delle cauzioni, è opportuno che a tutte queste disposizioni si applichi un'unica norma orizzontale.

(43) È opportuno che negli Stati membri sia istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e dal [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#). Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integrato per altri regimi di sostegno unionali.

(44) È opportuno che i principali elementi costitutivi del sistema integrato - in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto o di pagamento e a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto - siano mantenuti tenendo conto dell'evoluzione della politica, dell'introduzione del pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e dei vantaggi ecologici degli elementi caratteristici del paesaggio. Gli Stati membri dovrebbero fare un uso appropriato della tecnologia al momento di istituire tali sistemi, al fine di ridurre l'onere amministrativo e garantire controlli efficaci ed efficienti.

(45) Al fine di creare un livello di riferimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole adattato alle aree di interesse ecologico, gli Stati membri dovrebbero poter tener conto di eventuali informazioni specifiche richieste agli agricoltori nelle loro domande relative agli anni dal 2015 al 2017, quali l'identificazione degli elementi caratteristici del paesaggio o di altre aree che potrebbero essere riconosciute come aree di interesse ecologico e, ove necessario, la dimensione di tali elementi e altre aree.

(46) Le autorità nazionali competenti dovrebbero versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno coperti dal sistema integrato entro i termini prescritti e integralmente, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal presente regolamento. Per rendere la

gestione dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno permettere agli Stati membri di effettuare i pagamenti coperti dal sistema integrato in non più di due rate annuali.

(47) Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debtrici può costituire un efficacissimo mezzo di sorveglianza delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAGA. Le disposizioni sul controllo dei documenti commerciali sono stabilite dal [regolamento \(CE\) n. 485/2008](#) del Consiglio . Tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri. Inoltre, tale regolamento non incide sulle disposizioni nazionali che prevedano controlli di portata più ampia di quelli ivi previsti.

(48) A norma del [regolamento \(CE\) n. 485/2008](#), gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, in particolare allo scopo di accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA. A fini di chiarezza e razionalità è opportuno integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. È opportuno pertanto abrogare il [regolamento \(CE\) n. 485/2008](#).

(49) I documenti in base ai quali è effettuato il controllo di cui sopra dovrebbero essere scelti in modo da consentire una verifica completa. È opportuno che la selezione delle aziende da controllare sia effettuata tenendo conto in particolare della natura delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione per settore delle imprese beneficiarie o debtrici di pagamenti, a seconda della loro importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA.

(50) Si dovrebbero definire le competenze degli agenti incaricati dei controlli, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato nonché di fornire loro le informazioni che richiedono. Dovrebbe essere possibile prevedere disposizioni che autorizzino il sequestro dei documenti commerciali in determinati casi.

(51) Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debtrici stabilite in paesi terzi.

(52) Se l'adozione dei programmi di controllo spetta innanzi tutto agli Stati membri, è necessario tuttavia che tali programmi siano comunicati alla Commissione perché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, in modo da garantire che i programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati e che il controllo si concentri sui settori o sulle imprese ad alto rischio di frode. È indispensabile che ogni Stato membro disponga di un servizio speciale incaricato di monitorare e di coordinare il controllo dei documenti commerciali previsto dal presente regolamento. Tali servizi speciali dovrebbero essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento. Le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli dei documenti commerciali dovrebbero essere coperte dal segreto professionale.

(53) Il [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) del Consiglio , che è stato sostituito dal [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#), ha sancito il principio secondo cui il pagamento dell'intero ammontare di un sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme relative alla gestione dei terreni, alla produzione e alle attività agricole. Tale principio è stato successivamente

integrato anche nel [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio e nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio .

Nell'ambito del risultante meccanismo della condizionalità, gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni sotto forma di riduzione o di esclusione di tutto o parte del sostegno ricevuto nel quadro della PAC.

(54) Il meccanismo della condizionalità incorpora nella PAC alcune norme fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali. Il meccanismo della condizionalità intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Intende inoltre contribuire a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società grazie attraverso un miglioramento della coerenza con le politiche in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali. Il meccanismo della condizionalità è parte integrante della PAC e dovrebbe pertanto essere mantenuto. Tuttavia è opportuno snellirne l'ambito di applicazione, che attualmente è costituito da elenchi distinti di criteri di gestione obbligatori e di requisiti per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, in modo che la coerenza del meccanismo della condizionalità sia garantita e resa più visibile. Per questo motivo è opportuno redigere un unico elenco di requisiti e criteri raggruppandoli per settori e temi. L'esperienza ha anche dimostrato che determinati requisiti previsti dalla condizionalità non sono sufficientemente pertinenti per l'attività agricola o per la superficie dell'azienda oppure riguardano le autorità nazionali anziché i beneficiari. Di conseguenza, è opportuno definire meglio tale ambito di applicazione. È opportuno inoltre prevedere disposizioni per il mantenimento dei pascoli permanenti nel 2015 e nel 2016.

(55) Perché i criteri di gestione obbligatori diventino pienamente operativi a livello di azienda agricola è necessario che gli Stati membri li attuino integralmente e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori.

(56) In virtù dell'[articolo 22 della direttiva 2000/60/CE](#), la [direttiva 80/68/CEE](#) del Consiglio deve essere abrogata il 23 dicembre 2013. Per mantenere le medesime regole di condizionalità connesse alla protezione delle acque sotterranee stabilite nella [direttiva 80/68/CEE](#), come esistenti l'ultimo giorno della validità di tale direttiva, è opportuno adeguare la portata della condizionalità e definire una norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali che comprenda i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

(57) Il meccanismo della condizionalità comporta una serie di oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle amministrazioni nazionali, perché devono essere tenuti registri, effettuati controlli e, se necessario, applicate sanzioni. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive. È opportuno che tali sanzioni lascino impregiudicate quelle previste dal diritto unionale o nazionale. Per coerenza è appropriato fondere in un unico strumento legislativo le pertinenti disposizioni dell'Unione. Per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) si può ritenere che l'impegno che sarebbe richiesto loro nell'ambito del meccanismo della condizionalità sia superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale meccanismo. Per semplicità è quindi opportuno esentare tali agricoltori

dagli obblighi imposti dalla condizionalità, in particolare dal suo sistema di controllo e dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, tuttavia, dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo di rispettare le disposizioni in vigore della normativa settoriale e la possibilità di essere controllati e di subire sanzioni in virtù di tale normativa.

(58) Il [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) ha istituito un quadro di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, nell'ambito del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme nazionali che tengano conto delle specifiche caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso (utilizzo del suolo, rotazione delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali. Le finalità delle norme relative al mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni sono contribuire a prevenire l'erosione, mantenere i livelli di sostanza organica e la struttura del suolo, garantire un livello minimo di manutenzione, evitare il deterioramento degli habitat, salvaguardare e gestire le risorse idriche. L'estensione della portata della condizionalità prevista dal presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere un quadro all'interno del quale gli Stati membri sono chiamati ad adottare norme nazionali relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali. È opportuno che tale quadro unionale comprenda anche norme per gestire in modo migliore le risorse idriche, i suoli, lo stock di carbonio, alla biodiversità e ai paesaggi, nonché a un livello minimo di manutenzione dei terreni.

(59) È opportuno che i beneficiari capiscano chiaramente i loro obblighi in materia di condizionalità. A tal fine tutti i requisiti e tutte le norme che fanno parte di tale quadro dovrebbero essere comunicati dagli Stati membri in maniera esaustiva, comprensibile e esplicativa, anche, se possibile, con mezzi elettronici.

(60) L'efficace attuazione della condizionalità presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di non applicare una riduzione o un'esclusione se il suo importo è inferiore a 100 EUR, l'autorità di controllo competente dovrebbe essere tenuta a verificare, l'anno seguente, su un campione di beneficiari, l'avvenuto rispetto dell'obbligo.

(61) Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della politica agricola comune e, in particolare, permettere alla Commissione di monitorare la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcune informazioni o le conservino a disposizione della stessa.

(62) Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, occorre stabilire appropriate disposizioni relative alla presentazione dei dati, alla loro trasmissione e ai termini di comunicazione.

(63) Poiché nel contesto dell'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità possono essere comunicati dati personali o segreti commerciali, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.

(64) Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, nel rispetto della parità di trattamento a livello sia degli Stati membri che dei beneficiari, è opportuno precisare le regole relative all'utilizzazione dell'euro.

(65) Il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale può subire modifiche nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione. Per questo motivo è opportuno stabilire il tasso applicabile agli importi in questione tenendo conto del fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione. Il tasso di cambio da utilizzare dovrebbe dunque essere quello del giorno in cui tale fatto ha luogo. È necessario precisare tale fatto generatore, ovvero derogarvi, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapidità di ripercussione dei movimenti monetari. Queste disposizioni sono previste dal [regolamento \(CE\) n. 2799/98](#) del Consiglio e completano disposizioni analoghe contenute nel [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#). A fini di chiarezza e razionalità è opportuno integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. È opportuno pertanto abrogare il [regolamento \(CE\) n. 2799/98](#).

(66) È opportuno stabilire norme particolari per affrontare situazioni monetarie eccezionali che dovessero prodursi nell'Unione o sul mercato mondiale, tali da esigere una reazione immediata a tutela del corretto funzionamento dei regimi instaurati nell'ambito della politica agricola comune.

(67) È opportuno dare agli Stati membri che non hanno adottato l'euro la possibilità di pagare le spese connesse alla normativa della PAC in euro anziché in valuta nazionale. Di conseguenza è opportuno adottare norme specifiche per garantire che tale possibilità non generi vantaggi ingiustificati per chi effettua i pagamenti o ne beneficia.

(68) È opportuno sottoporre a monitoraggio e valutazione tutte le misure della PAC allo scopo di migliorarne la qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo contesto è opportuno che la Commissione adotti una lista di indicatori e valuti le prestazioni della politica agricola comune con riferimento agli obiettivi strategici di una produzione alimentare sostenibile, della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'azione per il clima, nonché di uno sviluppo equilibrato del territorio. Nel valutare, in particolare, le prestazioni della PAC in relazione all'obiettivo di una produzione alimentare sostenibile, è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compreso l'andamento dei prezzi dei mezzi di produzione. È opportuno che la Commissione crei un quadro per un sistema comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, tra l'altro, la disponibilità immediata dei dati pertinenti, comprese le informazioni provenienti dagli Stati membri. Nel farlo la Commissione dovrebbe tener conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati. Inoltre, nella parte II della comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" si afferma che dovrebbe essere aumentata almeno fino al 20% la spesa del bilancio dell'Unione legata al clima, con la partecipazione delle varie politiche. È perciò opportuno che la Commissione sia in grado di valutare l'impatto del sostegno unionale agli obiettivi connessi al clima nel quadro della PAC.

(69) Si applica il diritto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la [direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio e il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio .

(70) La sentenza della Corte di giustizia, del 9 novembre 2010 nelle cause riunite C-92/09 e 93/09 Volker und Markus Schecke ed Eifert / v Land Hessen, ha dichiarato invalide le disposizioni

dell'articolo 42, punto 8 ter, e dell'*articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005* e il *regolamento (CE) n. 259/2008* della Commissione nella parte in cui, con riguardo a persone fisiche beneficiarie di finanziamenti dei Fondi, tali disposizioni imponevano la pubblicazione di dati personali relativi ad ogni beneficiario, senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi durante i quali esse hanno percepito simili aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l'entità di questi ultimi.

(71) In seguito a tale sentenza e in attesa dell'adozione di nuove regole che tengano conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia, il *regolamento (CE) n. 259/2008* è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione per stabilire espressamente che l'obbligo gravante sui beneficiari di pubblicazione delle informazioni non si applica alle persone fisiche.

(72) Nel settembre 2011 la Commissione ha organizzato una consultazione delle parti interessate con rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e commerciali, rappresentanti dell'industria e dei lavoratori del settore alimentare e esponenti della società civile e delle istituzioni dell'Unione. In quell'occasione sono state presentate varie opzioni relativamente alla pubblicazione di dati riguardanti le persone fisiche beneficiarie di stanziamenti agricoli dell'Unione e relativamente al rispetto del principio di proporzionalità all'atto della pubblicazione delle informazioni pertinenti. In tale conferenza si è discussa la necessità di pubblicare il nome delle persone fisiche per rispondere all'obiettivo di una migliore protezione degli interessi finanziari dell'Unione, di una maggiore trasparenza e della valorizzazione di quanto realizzato dai beneficiari nel fornire beni pubblici, assicurando al contempo che tale pubblicazione non vada al di là di quanto necessario per raggiungere queste legittime finalità.

(73) Nella sentenza *Volker und Markus Schecke GbR and Hartmut Eifert / Land Hessen* la Corte non ha contestato la legittimità dell'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti dei Fondi. Tuttavia ha sottolineato la necessità di prendere in considerazione modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari interessati che siano conformi all'obiettivo di tale pubblicazione pur essendo meno lesive del diritto di detti beneficiari al rispetto della loro vita privata, in generale, e alla protezione dei loro dati personali, in particolare.

(74) È opportuno analizzare l'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari alla luce del nuovo quadro di gestione e di controllo che sarà applicato dal 1° gennaio 2014 e alla luce dell'esperienza acquisita negli Stati membri. In tale nuovo quadro, non è possibile che i controlli da parte delle amministrazioni nazionali siano esaustivi, in particolare in quanto per quasi tutti i regimi può essere sottoposta a controlli in loco solo una piccola parte della popolazione. Inoltre tale nuovo quadro consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di ridurre il numero dei controlli in loco.

Un aumento significativo dei tassi minimi di controllo comporterebbe in questo contesto oneri finanziari ed amministrativi supplementari per le amministrazioni nazionali tali da risultare impossibili da sopportare.

(75) In tale contesto, la pubblicazione dei nomi dei beneficiari dei Fondi fornisce un mezzo per rafforzare il controllo pubblico dell'utilizzo dei Fondi e quindi è un utile complemento al quadro esistente di gestione e di controllo, necessario per garantire un adeguato livello di protezione degli

interessi finanziari dell'Unione. Ciò si ottiene in parte avvalendosi dell'effetto preventivo e deterrente nei confronti di tale pubblicazione, in parte scoraggiando comportamenti irregolari da parte di singoli beneficiari e in parte rafforzando la responsabilità personale degli agricoltori per l'utilizzo degli stanziamenti pubblici ricevuti.

(76) In tale contesto dovrebbe essere adeguatamente riconosciuto il ruolo svolto dalla società civile, compresi i media e le organizzazioni non governative, e il loro contributo al rafforzamento del quadro di controllo delle amministrazioni contro le frodi e ogni altro uso scorretto degli stanziamenti pubblici.

(77) La pubblicazione delle informazioni pertinenti è inoltre coerente con l'approccio di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(78) In alternativa, l'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari potrebbe essere conseguito richiedendo agli Stati membri di assicurare il pubblico accesso alle informazioni pertinenti su richiesta, senza pubblicazione. Questa alternativa sarebbe tuttavia meno efficace e rischierebbe di creare divergenze indesiderate nell'applicazione. Alle autorità nazionali dovrebbe pertanto essere consentito di affidarsi al controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari attraverso la pubblicazione dei loro nominativi e altri dati pertinenti.

(79) Se si intende conseguire l'obiettivo del controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti dei Fondi, devono essere pubblicate alcune informazioni sui beneficiari. Tali informazioni dovrebbero comprendere dati sull'identità del beneficiario, l'importo concessogli e il Fondo a carico del quale è concesso, oltre alla finalità e alla natura della misura considerata. È opportuno che tali informazioni siano pubblicate in modo da avere un'ingerenza minima nel diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e al loro diritto alla protezione dei dati personali in particolare, entrambi diritti riconosciuti dagli [articoli 7 e 8](#) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(80) Per assicurare che il presente regolamento sia conforme al principio di proporzionalità, il legislatore ha esplorato tutti i metodi alternativi per conseguire l'obiettivo del controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti dei Fondi, analizzati in un memorandum di cui all'allegato del documento 6370/13 del Consiglio, e ha scelto quello che determinerebbe la minore interferenza con i diritti individuali interessati.

(81) La pubblicazione di dettagli relativi alla misura che permette all'agricoltore di beneficiare dell'aiuto o del sostegno, oltre che alla natura e alla finalità dell'aiuto o del sostegno, fornisce al pubblico informazioni concrete sull'attività che beneficia di un sussidio e sulla finalità per cui l'aiuto o il sostegno è stato concesso. Ciò contribuisce anche a rafforzare l'effetto preventivo e deterrente del controllo pubblico ai fini della protezione degli interessi finanziari.

(82) Per rispettare un certo equilibrio tra, da un lato, l'obiettivo del controllo pubblico dell'utilizzo degli stanziamenti dei Fondi e, dall'altro, il diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, è opportuno tener conto dell'entità dell'aiuto. Da un'analisi approfondita e dalla consultazione delle parti interessate è emerso che per rafforzare l'efficacia di tale pubblicazione e limitare l'ingerenza nei diritti dei beneficiari, è

necessario stabilire una soglia espressa in relazione all'importo dell'aiuto percepito, al di sotto della quale il nome del beneficiario non deve essere pubblicato.

(83) È opportuno che tale soglia sia di tipo "de minimis", e che rifletta il livello dei regimi di sostegno istituiti nel quadro della PAC e sia basata su tale livello. Poiché le strutture delle economie agricole degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono scostarsi in misura significativa dalla struttura media unionale delle aziende agricole, è opportuno ammettere l'applicazione di soglie minime diverse che riflettano la situazione particolare degli Stati membri. Il [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) istituisce un regime semplice e specifico per le piccole aziende agricole. L'articolo 63 di tale regolamento stabilisce i criteri di calcolo dell'importo dell'aiuto. Per ragioni di coerenza, nel caso degli Stati membri che applicano il regime, la soglia da prendere in considerazione dovrebbe essere stabilita allo stesso livello degli importi fissati dallo Stato membro di cui all'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 63, paragrafo 2, (UE) n. 1307/2013 secondo comma, del regolamento. Nel caso di Stati membri che decidano di non applicare il suddetto regime, la soglia da prendere in considerazione dovrebbe essere stabilita allo stesso livello dell'importo massimo di aiuto possibile nell'ambito del regime, come stabilito nell'[articolo 63 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#). Al di sotto di ogni soglia specifica la pubblicazione dovrebbe contenere tutte le informazioni pertinenti, tranne il nome, in modo da permettere ai contribuenti di avere un'immagine precisa della PAC.

(84) Rendere accessibili al pubblico tali informazioni, unitamente alle informazioni generali al pubblico previste dal presente regolamento, rafforza la trasparenza in merito all'uso dei finanziamenti unionali della PAC contribuendo in questo modo a una maggiore visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Inoltre ciò porta all'attenzione dei cittadini esempi concreti della fornitura di "beni pubblici" da parte dell'agricoltura, sostenendo in tal modo la legittimità degli aiuti statali al settore agricolo.

(85) È pertanto necessario considerare che prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti non vada al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, alla luce della necessità di protezione degli interessi finanziari dell'Unione nonché dell'estrema importanza dell'obiettivo del controllo pubblico dell'uso degli stanziamenti dei Fondi.

(86) Al fine di osservare gli obblighi in materia di protezione dei dati è opportuno informare i beneficiari dei Fondi della pubblicazione dei dati che li riguardano prima della pubblicazione. Essi devono essere inoltre informati del fatto che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. È opportuno inoltre informare i beneficiari dei diritti loro conferiti dalla [direttiva 95/46/CE](#) e delle procedure applicabili per esercitarli.

(87) Di conseguenza, in seguito ad un'analisi approfondita e ad una valutazione del modo più indicato per osservare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali, anche sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione nel corso dei negoziati del presente regolamento, è opportuno stabilire nuove norme in materia di pubblicazione delle informazioni riguardanti tutti i beneficiari di stanziamenti dei Fondi definiti nel presente regolamento.

(88) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.

(89) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti: le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento e per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori; le norme concernenti le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione dell'organismo pagatore, il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la comunicazione alla Commissione delle informazioni da parte di detto organismo di coordinamento; le norme concernenti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli, nonché i certificati e le relazioni che devono redigere e i relativi documenti di accompagnamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio .

(90) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare anche i principi degli audit su cui si fondano i pareri degli organismi di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni e il livello degli elementi probatori di audit richiesto, le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, per formulare i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilità di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori.

(91) Esse dovrebbero riguardare anche: norme per la uniforme attuazione del sistema di consulenza aziendale, la determinazione dei pagamenti mensili del FEAGA agli Stati membri; la fissazione degli importi per il finanziamento delle misure di intervento pubblico; le norme concernenti il finanziamento dell'acquisizione, da parte della Commissione, delle immagini satellitari necessarie per i controlli e le misure adottate dalla Commissione attraverso applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole; la procedura per la conduzione dell'acquisizione da parte della Commissione di dette immagini satellitari e il monitoraggio delle risorse agricole, il quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.

(92) Esse dovrebbero riguardare altresì, nel contesto della procedura della disciplina finanziaria, il tasso di adattamento dei pagamenti diretti, il relativo adeguamento e le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, allo scopo di finanziare i pagamenti diretti; nel contesto della procedura della disciplina di bilancio, la fissazione provvisoria dell'importo dei pagamenti e la distribuzione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri.

(93) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: la fissazione del periodo entro il quale gli organismi pagatori riconosciuti devono elaborare e trasmettere le dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale della Commissione. la riduzione o sospensione dei pagamenti mensili o intermedi agli Stati membri; i dettagli relativi alla contabilità separata degli organismi pagatori; le condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori; le norme concernenti il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese

finanziate dai Fondi, le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico, la procedura e gli altri adempimenti per il corretto funzionamento della sospensione dei pagamenti da parte della Commissione agli Stati membri in caso di presentazione tardiva delle informazioni da parte degli Stati membri.

(94) Inoltre, le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare altresì. le procedure riguardanti gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli, le procedure concernenti gli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per quanto riguarda i controlli in loco da parte della Commissione e l'accesso alle informazioni; le procedure e agli altri adempimenti relativi all'obbligo di segnalare irregolarità e frodi, le condizioni per la conservazione dei documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e dei documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dal diritto dell'Unione; la liquidazione dei conti e la verifica di conformità, l'esclusione dai finanziamenti dell'Unione degli importi posti a carico del bilancio dell'Unione, le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e dei relativi interessi e la forma delle notifiche e delle comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito alle irregolarità.

(95) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare anche le norme intese a conseguire un'applicazione uniforme degli obblighi spettanti agli Stati membri in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, le disposizioni necessarie a conseguire un'applicazione uniforme dei sistemi di controllo nell'Unione, l'applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale dei pagamenti o dei diritti all'aiuto; il recupero dei pagamenti indebiti e delle multe, quali le sanzioni e i diritti all'aiuto indebitamente assegnati e l'applicazione degli interessi. Esse dovrebbero riguardare anche l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative, le norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza, le norme che individuano i casi in cui, a causa della natura delle sanzioni, gli Stati membri possono trattenere le sanzioni recuperate; e la sospensione dei pagamenti mensili in casi specifici contemplati dal [*regolamento \(UE\) n. 1308/2013*](#).

(96) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare la forma delle cauzioni da costituire e la procedura per il deposito delle cauzioni, per la loro accettazione e per la sostituzione delle cauzioni originarie; le procedure per lo svincolo delle cauzioni e la comunicazione che incombe agli Stati membri o alla Commissione nel contesto delle cauzioni. Esse dovrebbero riguardare anche le norme necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi specifici concernenti i termini di pagamento e il pagamento di anticipi; norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi.

(97) Analogamente, le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare anche norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco, le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del sistema integrato di gestione e di controllo; norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi

all'ammissibilità dell'aiuto di cui trattasi; e norme sul pagamento degli anticipi. Esse dovrebbero inoltre riguardare le norme intese ad assicurare un'applicazione uniforme delle norme sul controllo dei documenti commerciali, le procedure riguardanti le banche dati degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi; le procedure relative alla cooperazione e all'assistenza tra autorità e organismi di controllo, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione cui si applicano tali controlli.

(98) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero, inoltre, riguardare il contesto dei controlli relativi alla denominazione di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette, le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione; le norme relative all'autorità competente per la verifica del rispetto del disciplinare, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo, le azioni che gli Stati membri devono attuare per impedire l'uso non corretto di denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e menzioni tradizionali protette, i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Esse dovrebbero inoltre riguardare norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi di condizionalità; norme procedurali e tecniche dettagliate concernenti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la mancata osservanza dei requisiti di condizionalità; norme riguardanti la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni di cui all'articolo 104e misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale.

(99) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero altresì riguardare la serie di indicatori specifici per il monitoraggio e la valutazione della PAC; le norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai fini del monitoraggio e della valutazione della PAC; le norme concernenti la forma e il calendario della pubblicazione dei beneficiari dei Fondi, l'applicazione uniforme dell'obbligo di informazione trasmessa ai beneficiari sul fatto che i loro dati saranno resi pubblici e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nel contesto della pubblicazione dei beneficiari dei Fondi.

(100) Per l'adozione di determinati atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione che comportano il calcolo di importi da parte della Commissione, la procedura consultiva permette alla Commissione stessa di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e persegue lo scopo di una maggiore efficienza, prevedibilità e rapidità, tenendo conto dei limiti temporali e delle procedure di bilancio. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione relativi ai pagamenti agli Stati membri e il funzionamento della procedura di liquidazione dei conti, la procedura consultiva permette alla Commissione di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e di verificare i conti annuali degli organismi pagatori nazionali prima di accettarli, oppure, in caso di spese non effettuate in conformità delle norme dell'Unione, di escludere tali spese dai finanziamenti concessi dall'Unione. In altri casi, per l'adozione di atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura di esame.

(101) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione senza applicare il [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) riguardanti la fissazione del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e il versamento di pagamenti supplementari ovvero l'applicazione di deduzioni nel contesto delle modalità per i pagamenti mensili.

(102) Poiché il passaggio dal sistema di cui ai regolamenti abrogati dal presente regolamento al sistema previsto dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà pratiche e specifiche, è opportuno consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie e debitamente giustificate.

(103) Data l'urgenza di preparare la corretta attuazione delle misure contemplate, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(104) Poiché il periodo di programmazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati in virtù del presente regolamento inizia il 1° gennaio 2014, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. Tuttavia, poiché l'esercizio finanziario agricolo copre la spesa sostenuta e l'entrata ricevuta ed iscritta nei conti del bilancio dei Fondi dagli organismi pagatori rispetto all'esercizio finanziario "N" che inizia il 16 ottobre dell'anno "N-1" e finisce il 15 ottobre dell'anno "N", le disposizioni relative all'accreditamento e alla revoca dell'accreditamento degli organismi pagatori e dei pertinenti poteri della Commissione nella gestione finanziaria dei Fondi, quali il massimale di bilancio, la riserva per la crisi nel settore agricolo, la disciplina finanziaria e l'assegnazione dell'entrate dovrebbero applicarsi a decorrere da una data anteriore, corrispondente all'inizio dell'esercizio finanziario 2014, vale a dire il 16 ottobre 2013. Per la stessa ragione, le disposizioni relative alla procedura per i pagamenti mensili effettuati dalla Commissione agli Stati membri e il rispetto da parte degli organismi pagatori delle scadenze di pagamento dovrebbe applicarsi alle spese effettuate a partire dall'esercizio finanziario 2014, vale a dire il 16 ottobre 2013.

(105) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere .

(106) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione delle sue interconnessioni con gli altri strumenti della PAC e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata ma, attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall'Unione e onde focalizzarsi sulle relative priorità, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

[\(5\)](#) Considerando così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 *Ambito di applicazione*

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili:

- a) al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale;
 - b) al sistema di consulenza aziendale;
 - c) ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;
 - d) al regime della condizionalità;
 - e) alla liquidazione dei conti.
-

Articolo 2 *Termini usati nel presente regolamento*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "agricoltore": un agricoltore ai sensi dell'[articolo 4 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);
- b) "attività agricola": un'attività agricola ai sensi dell'[articolo 4 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);
- c) "superficie agricola": una superficie agricola ai sensi dell'[articolo 4 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);
- d) "azienda": un'azienda ai sensi dell'[articolo 4 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) salvo quanto previsto dall'articolo 91, paragrafo 3;
- e) "pagamenti diretti": i pagamenti diretti ai sensi dell'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);
- f) "legislazione agricola settoriale": le disposizioni adottate in base all'articolo 43 TFUE nel quadro della PAC nonché, se del caso, gli atti delegati o atti di esecuzione adottati in base a tali disposizioni, nonché la parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella misura in cui si applica al FEASR;
- g) "irregolarità": un'irregolarità ai sensi dell'[articolo 1, paragrafo 2, del regolamento \(CE/Euratom\) n. 2988/95](#).

2. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
-

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI

CAPO I

Fondi agricoli

Articolo 3 *Fondi per il finanziamento delle spese agricole*

1. Per conseguire gli obiettivi della PAC stabiliti dal TFUE, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso:

- a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
- b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Il FEAGA e il FEASR ("Fondi") sono parti del bilancio generale dell'Unione europea (bilancio dell'Unione).

Articolo 4 *Spese del FEAGA*

1. Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia le seguenti spese, che devono essere effettuate in conformità del diritto dell'Unione:

- a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
- b) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC;
- c) il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 5;
- d) il contributo finanziario dell'Unione alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'[articolo 220 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#). ⁽⁶⁾

2. Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti, in conformità del diritto dell'Unione:

- a) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;
- b) le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
- c) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;
- d) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

⁽⁶⁾ Lettera corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall'[art. 2, paragrafo 1, Regolamento 11 maggio 2016, n. 2016/791](#), a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, paragrafo 2 del medesimo [Regolamento 2016/791](#).

Articolo 5 *Spese del FEASR*

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità del diritto dell'Unione sul sostegno allo sviluppo rurale.

Articolo 6 *Altre spese compresa l'assistenza tecnica*

I Fondi possono finanziare direttamente ciascun Fondo per quanto di competenza, su iniziativa della Commissione e/o di propria iniziativa, le attività di preparazione, monitoraggio, supporto amministrativo e tecnico, nonché le misure di valutazione, revisione e ispezione necessarie per l'attuazione della PAC. Queste azioni comprendono in particolare:

- a) le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della PAC, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;
- b) l'acquisizione da parte della Commissione delle immagini satellitari necessarie per i controlli di cui all'articolo 21;
- c) le misure adottate dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità dell'articolo 22;
- d) le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della PAC;
- e) la trasmissione di informazioni sulla PAC in conformità dell'articolo 45;
- f) gli studi della PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pertinenti prassi applicate;
- g) ove rilevante, l'istituzione di agenzie esecutive istituite a norma del [regolamento \(CE\) n. 58/2003](#) del Consiglio, che operano nell'ambito della PAC;
- h) le misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, adottate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;
- i) le misure per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei logo nell'ambito delle politiche unionali della qualità e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.
-

CAPO II

Organismi pagatori e altri organismi

Articolo 7 *Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento*

1. Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5. Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata.
2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento riguardo all'ambiente

interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a). In funzione del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti ad un massimo di uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, di uno per regione. Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo livello o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali. In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima di 20 dicembre 2013. Prima della fine del 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema degli organismi pagatori nell'Unione corredata, se del caso, di proposte legislative.

3. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il soggetto incaricato dell'organismo pagatore riconosciuto redige:

- a) i conti annuali delle spese effettuate in conformità dei compiti affidati agli organismi pagatori riconosciuti, corredata delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità dell'articolo 51;
- b) una dichiarazione di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, secondo criteri oggettivi, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni;
- c) una sintesi annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi, nonché le azioni correttive da intraprendere o pianificate.

La Commissione può, a titolo eccezionale, prorogare il termine del 15 febbraio al massimo fino al 1° marzo, su richiesta dello Stato membro interessato.

4. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo pubblico di coordinamento ("organismo di coordinamento"), incaricato di:

- a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
- b) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;
- c) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a) del primo comma, l'organismo di coordinamento è soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri.

5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della

Commissione, revoca tale riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

6. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.

Articolo 8 *Poteri della Commissione*

1. Per garantire il corretto funzionamento del sistema previsto all'articolo 7, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 111 riguardanti:

- a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori e per i organismi di coordinamento di cui all'articolo 7, rispettivamente, paragrafi 2 e 4;
- b) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

- a) le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;
- b) le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori;
- c) il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 9 *Organismi di certificazione*

1. L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. Esso esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e

la correttezza delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione. Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione. ⁽⁷⁾

L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria. Esso è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere. In vista della necessità di massimizzare l'efficienza degli audit sulle operazioni e del giudizio professionale degli auditor, con riguardo ad un approccio integrato, gli atti di esecuzione stabiliscono altresì:

a) i principi degli audit su cui si fondano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni ed il livello richiesto degli elementi probatori di audit;

b) le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, ogni qualvolta formulano i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilità di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

⁽⁷⁾ Testo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 10 *Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori*

Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 possono beneficiare di un finanziamento unionale solo se sono state eseguite da organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 11 *Pagamento integrale ai beneficiari*

Salvo esplicita disposizione contraria prevista dal diritto dell'Unione, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari.

TITOLO III

SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE

Articolo 12 *Principio e ambito d'applicazione*

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione del terreno e dell'azienda ("sistema di consulenza aziendale"). Tale sistema di consulenza è gestito da organismi pubblici designati e/o organismi privati selezionati.

2. Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo:

a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;

b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);

c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;

d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'[articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE](#);

e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'[articolo 55 del regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#), in particolare l'obbligo di cui all'[articolo 14 della direttiva 2009/128/CE](#).

3. Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare in particolare:

a) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;

b) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;

c) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3, e all'[articolo 29, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#);

d) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 13 *Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale*

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti che operano nel sistema di consulenza aziendale siano in possesso delle qualifiche adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.
 2. Gli Stati membri garantiscono una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo. A tale riguardo e senza pregiudizio delle disposizioni normative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi selezionati e designati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.
 3. L'autorità nazionale interessata fornisce al potenziale beneficiario, principalmente con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi selezionati e designati di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
-

Articolo 14 *Accesso al sistema di consulenza aziendale*

I beneficiari e gli agricoltori che non percepiscono un sostegno nell'ambito della PAC possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.

Fatto salvo l'articolo 99, paragrafo 2, quarto comma, gli Stati membri possono tuttavia stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale, comprese le reti che operano con mezzi limitati ai sensi degli [articoli 53, 55 e 56 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

In tali casi, gli Stati membri assicurano che sia data la priorità agli agricoltori il cui accesso ai sistemi di consulenza diversi dal sistema di consulenza aziendale è il più limitato.

Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.

Articolo 15 *Poteri della Commissione*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme sull'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale onde renderlo pienamente operativo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

CAPO I

FEAGA

Sezione 1

Finanziamento delle spese

Articolo 16 *Massimale di bilancio*

1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
 2. Qualora il diritto dell'Unione preveda che sugli importi di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni o aumenti, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 116, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati nel diritto dell'Unione.
-

Articolo 17 *Pagamenti mensili*

1. Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di pagamenti mensili, calcolati in base alle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.
 2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilitano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.
-

Articolo 18 *Modalità relative ai pagamenti mensili*

1. La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatta salva l'applicazione degli articoli 51 e 52, per le spese effettuate nel corso del mese di riferimento dagli organismi pagatori riconosciuti.
2. I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese. Le spese effettuate dagli Stati membri dal 1° al 15 ottobre sono considerate come effettuate nel mese di ottobre. Le spese effettuate dal 16 al 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti l'importo dei pagamenti mensili da versare in base a una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 41 o di eventuali altre correzioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2. ⁽⁸⁾
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 116 che determinino pagamenti supplementari ovvero di applicare deduzioni. In tal caso, il comitato di cui all'articolo 116, paragrafo 1 ne è informato nel corso della riunione successiva.

⁽⁸⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 19 *Spese amministrative e di personale*

Le spese connesse ai costi amministrativi e di personale effettuate dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

Articolo 20 *Spese connesse all'intervento pubblico*

1. Se nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico, il FEAGA finanzia tale misura in base ad importi forfettari uniformi per tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.
2. Per garantire il finanziamento delle spese di intervento pubblico da parte del FEAGA, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardanti:

- a) il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;
- b) le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola settoriale.
3. Ai fini di una gestione corretta degli stanziamenti iscritti per il FEAGA nel bilancio dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 recanti norme riguardanti il valore da attribuire alle operazioni riguardanti l'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare gli importi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2. ⁽⁹⁾

⁽⁹⁾ In attuazione del presente paragrafo vedi il [Reg. \(CE\) 12 ottobre 2016, n. 2016/1808](#).

Articolo 21 *Acquisizione di immagini satellitari*

L'elenco delle immagini satellitari necessarie a fini di controllo è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità delle specifiche elaborate da ogni Stato membro.

La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.

La Commissione resta la proprietaria delle immagini satellitari e le recupera al termine dei lavori. Essa può anche prevedere l'esecuzione di lavori miranti a perfezionare le tecniche e i metodi di lavoro con riferimento all'ispezione delle superfici agricole mediante telerilevamento.

Articolo 22 *Monitoraggio delle risorse agricole*

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per l'effettuazione delle seguenti attività:

- a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;

- b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agroambientale dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare riguardanti le rese e la produzione agricola;
- c) condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali;
- d) contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali; e
- e) garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio della sanità dei suoli e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.

Articolo 23 *Competenze di esecuzione*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:

- a) le norme relative al finanziamento previsto all'articolo 6, lettere b) e c),
- b) modalità d'esecuzione delle misure di cui agli articoli 21 e 22 per raggiungere gli obiettivi prefissati,
- c) un quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Sezione 2

Disciplina di bilancio

Articolo 24 *Rispetto del massimale*

1. In qualsiasi fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare l'importo di cui all'articolo 16. Tutti gli strumenti legislativi proposti dalla Commissione e adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione rispettano l'importo di cui all'articolo 16 se hanno un'incidenza sul bilancio del FEAGA.
 2. Qualora il diritto dell'Unione preveda un massimale finanziario in euro delle spese agricole per un dato Stato membro, tali spese sono rimborsate al medesimo Stato nel limite di tale massimale fissato in euro, in caso di applicazione dell'articolo 41, fatti salvi gli eventuali adattamenti necessari.
 3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'*articolo 7 del regolamento (UE) n. 1307/2013*, corretti alla luce degli adattamenti di cui all'articolo 26 del presente regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.
-

Articolo 25 *Riserva per le crisi nel settore agricolo*

È istituita una riserva per le crisi nel settore agricolo intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli ("riserva per le crisi nel settore agricolo") mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26.

L'importo globale della riserva è pari a 2.800 milioni di EUR frazionato in rate annue uguali di 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) per il periodo 2014-2020 e rientra nella rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Articolo 26 *Disciplina finanziaria*

1. Al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.
2. Entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante il tasso di adattamento.

3. Qualora entro il 30 giugno di un dato anno il Parlamento europeo e il Consiglio non abbiano fissato il tasso di adattamento, la Commissione procede alla sua fissazione mediante atti di esecuzione e ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio. Tali atti di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.
4. Entro il 1° dicembre la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare il tasso di adattamento fissato conformemente ai paragrafi 2 o 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.
5. In deroga all'articolo 169, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ai beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, l'adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il rimborso di cui al primo comma si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui si applica la disciplina finanziaria nell'esercizio precedente. ⁽¹⁰⁾
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.
7. Al momento dell'applicazione del presente articolo l'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 è incluso nella determinazione del tasso di adattamento. Gli importi che, entro la fine dell'esercizio finanziario, non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi sono versati in conformità del paragrafo 5 del presente articolo.

⁽¹⁰⁾ Per il rimborso, a norma del presente paragrafo, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2014, vedi il [Regolamento 24 novembre 2014, n. 1259/2014](#); per gli stanziamenti riportati dall'esercizio 2015, vedi il [Regolamento 19 novembre 2015, n. 2015/2094](#); e, per gli stanziamenti riportati dall'esercizio 2016, vedi il [Reg. 23 novembre 2016, n. 2016/2073](#).

Articolo 27 *Procedura della disciplina di bilancio*

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N - 1, N e N + 1.
2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.

3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 16, senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Nel caso in cui la base giuridica della misura pertinente sia l'[articolo 43](#), paragrafo 3, TFUE tali misure sono adottate dal Consiglio. Nel caso in cui la base giuridica della misura pertinente è l'[articolo 43](#), paragrafo 2, TFUE, tale misura è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

4. Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all'articolo 16, la Commissione:

a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e adotta atti di esecuzione che fissano in maniera provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;

b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento unionale relativo all'esercizio precedente;

c) adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'importo globale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento, nei limiti del bilancio che era disponibile per i pagamenti mensili;

d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N + 1, all'eventuale pagamento delle compensazioni tra Stati membri.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma, lettere a) e c), sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

Articolo 28 *Sistema di allarme e di monitoraggio*

Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all'articolo 16 non sia superato, la Commissione adotta un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.

A tal fine, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione determina le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti.

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che comporta una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.

Articolo 29 *Tasso di cambio di riferimento*

1. Quando adotta il progetto di bilancio, oppure una lettera rettificativa del progetto di bilancio che riguarda le spese agricole, la Commissione utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio medio tra euro e dollaro statunitense rilevato sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima dell'adozione del documento di bilancio da parte della Commissione stessa.

2. Quando adotta un progetto di bilancio rettificativo e suppletivo, oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardino gli stanziamenti relativi alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la Commissione utilizza:

a) il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1° agosto dell'esercizio finanziario precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;

b) il tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio, in previsione per l'esercizio restante.

CAPO II**Feasr****Sezione 1****Disposizioni generali relative al FEASR****Articolo 30** *Divieto di doppio finanziamento*

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

Articolo 31 *Disposizioni comuni per tutti i pagamenti*

1. In conformità dell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i pagamenti dei contributi del FEASR di cui all'articolo 5 del presente Regolamento effettuati dalla Commissione

non superano gli impegni di bilancio.
Tali pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.

2. Si applica l'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Sezione 2

Finanziamento dei programmi di sviluppo rurale

Articolo 32 *Partecipazione finanziaria del FEASR*

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è stabilita per ciascun programma, nei limiti dei massimali fissati dal diritto dell'Unione in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articolo 33 *Impegni di bilancio*

Per quanto riguarda gli impegni del bilancio dell'Unione per i programmi di sviluppo rurale, si applica l'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Sezione 3

Contributo finanziario ai programmi di sviluppo rurale

Articolo 34 *Disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale*

1. Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di cui all'articolo 5 sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione.

2. Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95% del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale. Al raggiungimento del massimale del 95% gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.

Articolo 35 *Versamento del prefinanziamento*

1. Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a) nel 2014: l'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli [articoli 122 e 143](#) TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli [articoli 136 e 143](#) TFUE;

b) nel 2015: l'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli [articoli 122 e 143](#) TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli [articoli 136 e 143](#) TFUE;

c) nel 2016: l'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma di sviluppo rurale adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

2. Alla Commissione è rimborsato l'intero importo del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata effettuata alcuna spesa né sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale.

3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.

4. La liquidazione contabile dell'intero importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 51 del presente regolamento prima della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.

Articolo 36 *Pagamenti intermedi*

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna misura alle spese pubbliche effettuate per tale misura di cui all'[articolo 59 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).
 2. La Commissione effettua pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni applicate ai sensi dell'articolo 41, per rimborsare le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti per l'esecuzione dei programmi.
 3. La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c);
 - b) sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni misura per l'intero periodo coperto dal programma interessato;
 - c) le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale di esecuzione del programma di sviluppo rurale.
 4. Nel caso in cui non sia rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione ne informa immediatamente l'organismo pagatore riconosciuto o l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile.
 5. Fatta salva l'applicazione degli articoli 51 e 52, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
 6. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale, secondo una periodicità fissata dalla Commissione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i periodi nei quali gli organismi pagatori riconosciuti inoltrano tali dichiarazioni di spesa intermedie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3. Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Tuttavia, nei casi in cui le spese di cui all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013 non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del programma non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso di periodi successivi. Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese effettuate a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.
 7. Si applica l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
-

Articolo 37 *Versamento del saldo e chiusura del programma*

1. La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e riguardano le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.
 2. Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 5, dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati.
 3. La mancata trasmissione alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 38.
-

Articolo 38 *Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale*

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.
2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.
3. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1° al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N + 3.
4. Non sono prese in considerazione nel calcolo del disimpegno automatico:

- a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 3;
- b) la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio per quanto riguarda gli importi dichiarati entro la fine dell'anno precedente.

5. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro se esiste il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o per presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.

6. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta per approvazione alla Commissione un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra le misure. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati ad ogni misura.

CAPO III

Disposizioni comuni

Articolo 39 *Esercizio finanziario agricolo*

Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 46, paragrafo 6, lettera a), l'esercizio finanziario agricolo comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio dei Fondi dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.

Articolo 40 *Rispetto dei termini di pagamento*

Qualora il diritto dell'Unione fissi termini di pagamento, qualsiasi pagamento eseguito dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l'ultima data possibile per l'esecuzione del pagamento comporta l'inammissibilità dei pagamenti al finanziamento unionale, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati in base al principio di proporzionalità.

Al fine di rendere eligibili al finanziamento unionale le spese effettuate anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile stabilita per l'esecuzione del pagamento, limitando nel contempo il relativo impatto finanziario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 115, deroganti alla norma contenuta nel primo comma. ⁽¹¹⁾

⁽¹¹⁾ Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 41 *Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi*

1. Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 permettano alla Commissione di stabilire che le spese sono state effettuate da organismi diversi dagli organismi pagatori riconosciuti, che i periodi previsti per il pagamento o i massimali finanziari fissati dal diritto dell'Unione non sono stati rispettati, oppure che la spesa non è stata altrimenti effettuata in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 non le permettano di concludere che le spese sono state effettuate in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione invita lo Stato membro di cui si tratta a fornirle informazioni supplementari e a presentare le sue osservazioni entro un termine che non è inferiore a 30 giorni. In assenza di risposta dello Stato membro entro il periodo prestabilito, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o dimostra che le spese non sono state effettuate in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 36.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che riducano o sospendano i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi ad uno Stato membro se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate, oppure se esistono analoghe gravi lacune nel sistema per il recupero dei pagamenti irregolari e se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

- a) se le lacune di cui al primo comma hanno per loro natura carattere continuativo e hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell'articolo 52 mediante i quali la spesa dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa dal finanziamento unionale oppure
- b) se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure correttive necessarie a breve termine, in conformità di un piano d'azione contenente chiari indicatori dei progressi, da stabilire in consultazione con la Commissione.

La riduzione o la sospensione si applica alle spese corrispondenti effettuate dall'organismo pagatore nel quale sono state riscontrate le lacune, per un periodo da determinare mediante gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo, non superiore a 12 mesi. Se persistono le condizioni per la riduzione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino tale periodo per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi in totale. La riduzione e la sospensione non sono prorogate se cessano di sussistere tali condizioni. Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116 paragrafo 2. Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo, la Commissione comunica la propria intenzione allo Stato membro e lo invita a reagire entro un termine non inferiore a 30 giorni. Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure ai pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente paragrafo.

3. Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo si applicano in conformità del principio di proporzionalità e non pregiudicano l'applicazione degli articoli 51 e 52.

4. Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicati gli articoli 19, 22 e 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le sospensioni di cui agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applicano secondo la procedura fissata al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 42 *Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva*

Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati a norma dell'articolo 59 e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, a condizione che la Commissione abbia messo a disposizione degli Stati membri in tempo utile prima dell'inizio del periodo di riferimento tutte le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari alla compilazione di dette statistiche. L'importo da sospendere non supera l'1,5% delle spese per le quali non sono state presentate in tempo le pertinenti statistiche. Nell'applicare la sospensione, la Commissione agisce nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto dell'entità del ritardo. In particolare, si prende in considerazione se la presentazione tardiva delle informazioni

metta a rischio il meccanismo annuale di discarico del bilancio. Prima di sospendere i pagamenti mensili la Commissione ne dà comunicazione scritta allo Stato membro interessato. La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve le informazioni statistiche dagli Stati membri interessati, a condizione che le date delle ricevute non siano posteriori al 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 43 *Entrate a destinazione specifica*

1. Sono entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012:

a) gli importi che, in applicazione dell'articolo 40 e dell'articolo 51 per quanto riguarda le spese del FEAGA e degli articoli 52 e 54, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi;

b) gli importi riscossi o recuperati in applicazione della parte II, titolo I, capo III, sezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c) gli importi riscossi in seguito all'imposizione di sanzioni in conformità delle norme specifiche previste dalla legislazione agricola settoriale, tranne ove tale legislazione preveda espressamente che detti importi possono essere trattenuti dagli Stati membri;

d) gli importi corrispondenti a sanzioni applicate in conformità delle regole di condizionalità stabilite nel titolo VI, capo II, per quanto riguarda la spesa del FEAGA;

e) gli importi corrispondenti a incameramenti di cauzioni, di fideiussioni o di garanzie costituite a norma del diritto dell'Unione adottato nel quadro della PAC, escluso lo sviluppo rurale, e in seguito incamerate. Tuttavia le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri. ⁽¹²⁾

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzo, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR.

3. Il presente regolamento si applica mutatis mutandis alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1.

4. Per quanto riguarda il FEAGA, alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica contemplate dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 170 e 171 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

⁽¹²⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 44 *Contabilità separata*

Ogni organismo pagatore tiene una contabilità separata degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per i Fondi.

Articolo 45 *Misure di informazione*

1. La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 6, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo. Le informazioni fornite devono essere coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire un quadro generale fedele della PAC.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:

- a) programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;
- b) attività intraprese su iniziativa della Commissione.

Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione. Per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera b) la Commissione può essere assistita da esperti esterni.

Le misure di cui al primo comma contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione pubblica un invito presentare proposte alle condizioni definite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4. Le misure previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all'articolo 116, paragrafo 1.

5. La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 46 *Poteri della Commissione*

1. Per tener conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione all'atto della realizzazione dei pagamenti in base alle dichiarazioni di spese trasmesse dagli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 relativi alle condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito dei Fondi.
2. Ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 del presente regolamento in merito al metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.
3. Per verificare la coerenza dei dati comunicati dagli Stati membri in merito alle spese o di altre informazioni previste dal presente regolamento, in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicare informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 102, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 sul rinvio dei pagamenti mensili agli Stati membri di cui all'articolo 42 in relazione alle spese nell'ambito del FEAGA e sulle condizioni che disciplinano la riduzione o sospensione da parte della Commissione dei pagamenti intermedi agli Stati membri nell'ambito del FEASR di cui a tale articolo.
4. Nell'applicazione dell'articolo 42, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 recanti norme riguardanti:
 - a) l'elenco di misure a cui si applica l'articolo 42;
 - b) il tasso di sospensione dei pagamenti di cui allo stesso articolo.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano ulteriori particolari circa l'obbligo stabilito dall'articolo 44, insieme alle condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:
 - a) il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dai Fondi;
 - b) le condizioni e le modalità di esecuzione della procedura di disimpegno automatico;
 - c) la procedura e altri dettagli pratici per il corretto funzionamento del meccanismo previsto nell'articolo 42.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

CAPO IV

Liquidazione contabile

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 47 Controlli effettuati in loco dalla Commissione

1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o dell'[articolo 287](#) TFUE, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'[articolo 322](#) TFUE o in base al regolamento (Euratom,CE) n. 2185/96 del Consiglio , la Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare:

- a) la conformità delle prassi amministrative alle norme dell'Unione;
- b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;
- c) le modalità secondo le quali sono realizzate e controllate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;
- d) il rispetto, da parte di un organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la corretta applicazione da parte dello Stato membro delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5.

Le persone autorizzate dalla Commissione dell'esecuzione per suo conto dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di effettuare controlli in loco non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dal diritto nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (Euratom, CE) n. 2185/96, le persone autorizzate dalla Commissione ad intervenire per suo conto non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi del diritto dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo, tenendo conto dell'onere dell'organizzazione dei controlli sugli organismi pagatori sotto il profilo amministrativo. A tali controlli possono

partecipare agenti dello Stato membro interessato. Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa autorizzate a intervenire per suo conto. Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.

Articolo 48 *Accesso alle informazioni*

1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento dei Fondi e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento unionale, compresi i controlli in loco.
 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti giuridici dell'Unione inerenti alla PAC, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.
 3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi ai sensi della sezione III del presente capo.
-

Articolo 49 *Accesso ai documenti*

Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dal diritto dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione. Tali documenti giustificativi possono essere conservati elettronicamente alle condizioni stabilite dalla Commissione in base all'articolo 50, paragrafo 2.

Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'autorizzazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

Articolo 50 *Poteri della Commissione*

1. Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti i controlli in loco e l'accesso ai documenti e all'informazione di cui al presente capo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 intesi a integrare gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare a norma del presente capo.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:

- a) le procedure relative agli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli previsti dal presente capo;
- b) le procedure relative agli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli articoli 47 e 48;
- c) le procedure e le altre modalità pratiche relative all'obbligo di notifica di cui all'articolo 48, paragrafo 3;
- d) le condizioni applicabili alla conservazione dei documenti giustificativi di cui all'articolo 49, compresa la forma e la durata dell'archiviazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Sezione II**Liquidazione****Articolo 51** *Liquidazione contabile*

Anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti. Tali atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 52.

Essi sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

Articolo 52 *Verifica di conformità*

1. Qualora constati che le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 non sono state eseguite in conformità del diritto dell'Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all'articolo 85 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento unionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità della non conformità constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo di infrazione, nonché del danno finanziario causato all'Unione. Essa basa l'esclusione sull'identificazione di importi indebitamente spesi e, se questi non possono essere identificati se non con uno sforzo sproporzionato, può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie. Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando, date le caratteristiche del caso o perché lo Stato membro non ha fornito alla Commissione le informazioni necessarie, non sia possibile mediante uno sforzo proporzionato identificare con maggiore precisione il danno finanziario causato all'Unione.

3. Prima dell'adozione di una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato formano oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. A questo punto della procedura agli Stati membri è data la possibilità di dimostrare che la portata reale dell'inosservanza è inferiore alla valutazione della Commissione. In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti. L'esito di tale procedura forma oggetto di una relazione presentata alla Commissione. La Commissione tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento e motiva la sua eventuale decisione di non seguire tali raccomandazioni.

4. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

a) le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;

b) le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'articolo 5, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;

c) le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 5, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato i risultati delle proprie ispezioni.

5. Il paragrafo 4 non si applica in caso di:

- a) irregolarità di cui alla sezione III del presente capo;
 - b) aiuti nazionali per i quali è stata avviata dalla Commissione la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE o infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro interessato una lettera di costituzione in mora in conformità dell'articolo 258 TFUE;
 - c) mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo V, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro i risultati delle proprie ispezioni entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.
-
-

Articolo 53 *Poteri della Commissione*

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti l'attuazione:

- a) della liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare;
- b) della verifica di conformità di cui all'articolo 52 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell'organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro.

2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

3. Per consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire l'applicazione efficace delle disposizioni relative alla verifica di conformità di cui all'articolo 52, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 115, i criteri e la metodologia per applicare rettifiche.

Sezione III

Irregolarità

Articolo 54 *Disposizioni comuni*

1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

2. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50% delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato e il 50% è a carico del bilancio dell'Unione, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 58. Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara ai Fondi, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma. Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà del termine originario.

3. Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se:

i) l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 EUR; o

ii) l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 150 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.

b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Qualora la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell'Unione.

4. Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv). La Commissione ne verifica la corretta

applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti a seguito dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 51.

5. Purché abbia seguito la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti di esecuzione che escludano dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell'Unione europea nei seguenti casi: [\(13\)](#)

- a) se lo Stato membro non ha rispettato il termine di cui al paragrafo 1;
- b) se ritiene che la decisione di non portare avanti il procedimento di recupero adottata da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 non sia giustificata;
- c) se ritiene che una irregolarità o il mancato recupero siano imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un altro servizio od organismo dello Stato membro.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

[\(13\)](#) Testo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 55 *Disposizioni specifiche per il FEAGA*

Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il 20% a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

Articolo 56 *Disposizioni specifiche per il FEASR*

Ove siano rilevate irregolarità o negligenze nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare

i fondi dell'Unione esclusi o recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria. Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell'Unione.

Articolo 57 *Poteri della Commissione*

1. Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti le condizioni per il recupero dei pagamenti indebiti e dei relativi interessi, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 115, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

- a) le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e degli interessi di cui alla presente sezione e per tenere la Commissione informata dei recuperi pendenti;
- b) la forma delle notifiche e delle comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui alla presente sezione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

TITOLO V

SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI

CAPO I

Norme generali

Articolo 58 *Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*

1. Gli Stati membri adottano, nell'ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di:

- a) accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi;

- b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;
- c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
- d) imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in sua mancanza, alla normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
- e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2. Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle regole dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo con riguardo a quanto segue:

- a) le procedure, i termini e lo scambio di informazioni in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2;
- b) le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui al paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 59 *Principi generali dei controlli*

1. Salvo se altrimenti previsto, il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 58, paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco.

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte scelta in modo casuale al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che miri ai settori in cui il rischio di errori è più elevato.

3. L'autorità responsabile redige una relazione su ciascun controllo in loco.
 4. Se del caso, tutti i controlli in loco previsti dalle regole dell'Unione riguardo all'aiuto fornito nel settore dell'agricoltura e al sostegno allo sviluppo rurale sono eseguiti nello stesso momento.
 5. Gli Stati membri garantiscono un livello minimo di controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi, aumentando tale livello, se necessario. Gli Stati membri possono ridurre tale livello minimo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e qualora i tassi di errore si mantengano a un livello accettabile.
 6. Le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente, in conformità delle norme di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera h).
 7. Salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.
-
-

Articolo 60 *Clausola di elusione*

Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

Articolo 61 *Compatibilità dei regimi di sostegno ai fini dei controlli nel settore vitivinicolo*

Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda i seguenti elementi:

- a) la banca dati informatizzata;
- b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- c) i controlli amministrativi.

Le procedure permettono il funzionamento comune o lo scambio di dati con il sistema integrato.

Articolo 62 *Competenze della Commissione in materia di controlli*

1. Per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 115, che stabiliscano, laddove lo richieda la corretta gestione del sistema, requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali e in particolare a quelle definite dal [regolamento \(CE\) n. 952/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio .

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo e, in particolare:

- a) norme sui controlli amministrativi e i controlli in loco che gli Stati membri sono tenuti a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione;
- b) norme sul livello minimo dei controlli in loco e l'obbligo di aumentarli o la possibilità di ridurli di cui all'articolo 59, paragrafo 5;
- c) norme e metodi applicabili alla notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati;
- d) le autorità competenti dell'esecuzione dei controlli di conformità, nonché il contenuto, la frequenza e la fase di commercializzazione a cui si devono applicare i controlli medesimi;
- e) per la canapa di cui all'articolo 32 del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo; ⁽¹⁴⁾
- f) per il cotone di cui all'articolo 56 del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;
- g) nel settore vitivinicolo di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;
- h) i casi in cui le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione, come previsto all'articolo 59, paragrafo 6;
- i) le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato, nonché il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

(14) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 63 *Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative*

1. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto di cui all'*articolo 21 del regolamento (UE) n. 1307/2013* non sono assegnati o sono revocati.

2. Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli Stati membri impongono sanzioni amministrative, conformemente alle norme stabilite negli articoli 64 e 77. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni di cui agli articoli da 91 a 101 del titolo VI.

3. Fatto salvo l'articolo 54, paragrafo 3, gli importi, inclusi i relativi interessi, e i diritti all'aiuto corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1° alle sanzioni di cui al paragrafo 2 sono integralmente recuperati.

4. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 115 che stabiliscono le condizioni della revoca parziale o totale di cui al paragrafo 1.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche particolareggiate riguardanti:

- a) l'applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale di cui al paragrafo 1;
- b) il recupero dei pagamenti indebiti e delle sanzioni e i diritti all'aiuto indebitamente assegnati e l'applicazione degli interessi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 64 *Applicazione di sanzioni amministrative*

1. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di mancata osservanza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola, ad eccezione di quelli di cui agli articoli da 67 a 78 del capo II del presente titolo e agli articoli da 91 a 101 del titolo VI e di quelli soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 89, paragrafi 3 e 4.

2. Non sono imposte sanzioni amministrative:

- a) se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;
- b) se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6;
- c) se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;
- d) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza agli obblighi di cui al paragrafo 1° se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;
- e) se l'inadempienza è di scarsa entità, anche qualora sia espressa sotto forma di soglia, che deve essere fissata dalla Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b);
- f) altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non è appropriata, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 6, lettera b).

3. Le sanzioni amministrative possono essere applicate al beneficiario dell'aiuto o del sostegno e ad altre persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi stabiliti nelle norme di cui al paragrafo 1.

4. Le sanzioni amministrative possono assumere una delle seguenti forme:

- a) riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento interessata dall'inadempienza o ad ulteriori domande; tuttavia per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, ciò lascia impregiudicata la possibilità di sospendere l'aiuto o il sostegno se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro un termine ragionevole;
- b) pagamento di un importo calcolato sulla base dell'ammontare e/o del periodo di tempo interessato dall'inadempienza o entrambi;
- c) sospensione o revoca di un'approvazione, di un riconoscimento o di un'autorizzazione;
- d) mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno oppure ad un'altra misura in questione o del diritto di beneficiarne.

5. Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:

- a) l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a) non supera il 200% dell'importo della domanda di aiuto o della domanda di pagamento;
- b) in deroga alla lettera a), per quanto riguarda lo sviluppo rurale, l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il 100% dell'importo ammissibile;
- c) l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera b), non supera un importo paragonabile alla percentuale di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

d) la sospensione, la revoca o l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), possono essere fissate per un massimo di tre anni consecutivi, rinnovabili in caso di nuova inadempienza.

6. Al fine di tenere conto dell'effetto dissuasivo di oneri e sanzioni da imporre, da un lato, e delle caratteristiche specifiche di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno contemplata nella legislazione settoriale agricola, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 che:

a) identifichino dall'elenco di cui al paragrafo 4 ed entro i limiti stabiliti nel paragrafo 5, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, la sanzione amministrativa e il tasso specifico che devono imporre gli Stati membri, anche in casi di inadempienza non quantificabile;

b) identifichino i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).

7. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche dettagliate per l'attuazione uniforme del presente articolo e, in particolare:

a) norme sull'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative;

b) norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza, compresa la fissazione di una soglia quantitativa espressa come valore nominale o percentuale dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che tuttavia non può essere inferiore all'1%; per quanto riguarda l'aiuto o il sostegno allo sviluppo rurale, tale soglia non è inferiore al 3%;

c) le norme che individuano i casi in cui, a causa della natura delle sanzioni, gli Stati membri possono trattenere le sanzioni recuperate.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 65 *Sospensione dei pagamenti agli Stati membri in casi specifici contemplati dal [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#)*

1. Nei casi in cui il [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro un termine predeterminato, informazioni specifiche e gli Stati membri non trasmettano informazioni, non le trasmettano entro tale termine o trasmettano informazioni inesatte, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18 a condizione che abbia messo a disposizione degli Stati membri in tempo utile le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari. L'importo da sospendere è correlato alle spese per le misure di mercato per le quali l'informazione richiesta non è stata presentata, non è stata presentata nei termini oppure non è corretta.

2. Per rispettare il principio di proporzionalità nell'applicazione del paragrafo 1, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardo alle misure di mercato che rientrano nella sospensione e il tasso e il periodo di sospensione dei pagamenti di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate riguardanti la procedura e altre disposizioni di natura pratica per il corretto funzionamento della sospensione dei pagamenti mensili di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 66 *Cauzioni*

1. Qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia che, in caso di mancato rispetto di un particolare obbligo previsto da tale legislazione settoriale agricola, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata.

2. Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, in caso di mancata esecuzione o di esecuzione parziale di un determinato obbligo.

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 115 che stabiliscano norme che garantiscono un trattamento non discriminatorio, la parità e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione e:

- a) che specifichino il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo;
- b) che individuino le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione;
- c) che stabiliscano le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore e le condizioni di deposito e di svincolo della cauzione;
- d) che stabiliscano le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione in relazione al pagamento di anticipi;
- e) che stabiliscano le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione è stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l'incameramento delle cauzioni, il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche e nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l'obbligo è stato violato, dell'entità del superamento del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui è stata fornita la prova che l'obbligo è stato rispettato.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:

- a) la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria;
- b) le procedure per lo svincolo della cauzione;
- c) le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

CAPO II

Sistema integrato di gestione e di controllo

Articolo 67 *Ambito di applicazione e termini usati*

1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato").
2. Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'*allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013* e al sostegno concesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 28 a 31, *33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013* e, ove applicabile, dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il presente capo non si applica, tuttavia, alle misure di cui all'*articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013*, né alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.
3. Nella misura necessaria, il sistema integrato si applica anche al controllo della condizionalità di cui al titolo VI.
4. Ai fini del presente capo si intende per:
 - a) "parcella agricola": una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del *regolamento (UE) n. 1307/2013* è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata; fermi restando criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri;
 - b) "pagamento diretto per superficie": il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie e il pagamento redistributivo di cui al titolo III, capo 1 e 2 del *regolamento (UE) n. 1307/2013*, il pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3 del *regolamento (UE) n. 1307/2013*, il pagamento per zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4 del *regolamento (UE) n. 1307/2013*, il pagamento per i giovani

agricoltori di cui al titolo III, capo 5 del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, dove il sostegno è versato per ettaro, il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2, il regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui al capo IV del [regolamento \(UE\) n. 228/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dove il sostegno è versato per ettaro, e misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo IV del [regolamento \(UE\) n. 228/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dove il sostegno è versato per ettaro. ⁽¹⁵⁾

⁽¹⁵⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 68 *Elementi del sistema integrato*

1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

- a) una banca dati informatizzata;
- b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
- d) domande di aiuto e domande di pagamento;
- e) un sistema integrato di controllo;
- f) un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento.

2. Laddove applicabile, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e del [regolamento \(CE\) n. 21/2004](#) del Consiglio.

3. Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli richiesti a norma del presente regolamento.

Articolo 69 *Banca dati informatizzata*

1. Nella banca dati informatizzata ("la banca dati") sono registrati, per ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, i dati ricavati dalle domande di aiuto e di pagamento. La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione in corso, nonché ai dieci anni precedenti. Laddove il livello di sostegno degli agricoltori è determinato in base a dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 2000, la banca dati consente anche la consultazione di dati relativi a tali anni. Essa consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi e, per i dati relativi alle "superfici a pascolo permanente" quali definite nell'[articolo 2, lettera c\), del regolamento \(CE\) n. 1120/2009](#) della Commissione, nella sua versione originale e, per i dati relativi ai "prati e pascoli permanenti" quali definiti nell'[articolo 4, lettera h\), del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), essa consente la consultazione diretta e immediata dalla banca dati almeno in relazione agli ultimi cinque anni civili consecutivi. In deroga al secondo comma, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 o successivamente sono tenuti ad assicurare la consultazione dei dati soltanto a decorrere dall'anno della loro adesione.

2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili al fine di consentire verifiche incrociate.

Articolo 70 *Sistema di identificazione delle parcelle agricole*

1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe, documenti catastali o altri riferimenti cartografici. Le tecniche utilizzate si basano su un sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10.000 e, dal 2016, su scala 1:5.000, tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella. Ciò è stabilito conformemente alle norme esistenti dell'Unione. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono continuare a fare ricorso a queste tecniche, comprese le ortoimmagini aeree o spaziali; si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10.000 a partire dal 2016 ove siano state acquisite in base a contratti a lungo termine concordati prima del novembre 2012.

2. Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole contenga un livello di riferimento per contemplare le aree di interesse ecologico. Tale livello di riferimento comprende in particolare i pertinenti impegni specifici e/o i regimi di certificazione ambientale di

cui all'articolo [43, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) equivalenti alle prassi di cui all'articolo 46 di tale regolamento, prima che i moduli di domanda di cui all'articolo 72 del presente regolamento per i pagamenti per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui agli da 43 a 46 del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) siano forniti per l'anno di domanda 2018 al più tardi.

Articolo 71 *Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto*

1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
 2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.
-

Articolo 72 *Domande di aiuto e domande di pagamento*

1. Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali, che indica, a seconda dei casi:
 - a) tutte le parcelle agricole dell'azienda, nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2;
 - b) i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;
 - c) ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l'attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti per superficie, ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto. Tale dimensione minima non supera tuttavia 0,3 ettari. ⁽¹⁶⁾

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono decidere che le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, posto che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione.

3. Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse.

Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto e le domande di pagamento:

- a) siano valide se il beneficiario conferma l'assenza di modifiche rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento dell'anno precedente;
- b) indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento presentate per l'anno precedente.

Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati.

4. Gli Stati membri possono disporre che una domanda unica copra più o tutti i regimi di sostegno e più o tutte le misure di sostegno di cui all'articolo 67 o altri regimi di sostegno e misure.

5. In deroga al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, il calcolo della data per la presentazione o la modifica di una domanda di aiuto, di una domanda di pagamento o di qualsiasi documento giustificativo, contratto o dichiarazione di cui al presente capo è adeguato ai requisiti specifici del sistema integrato. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardo alle norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l'ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica.

[\(16\)](#) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 73 *Sistema di identificazione dei beneficiari*

Il sistema unico per la registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, garantisce l'identificazione di tutte le domande di aiuto e di pagamento presentate dallo stesso beneficiario.

Articolo 74 *Verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni*

1. In conformità dell'articolo 59, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi autorizzati a intervenire per proprio conto, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.

2. Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari.
 3. Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).
 4. In caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità si applica l'articolo 63.
-
-

Articolo 75 *Pagamento ai beneficiari*

1. I pagamenti nell'ambito dei regimi e delle misure di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo. Tali pagamenti sono versati in un massimo di due rate nel corso di tale periodo. In deroga al primo e al secondo comma, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e fino al 75% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2. ⁽¹⁷⁾ Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il presente paragrafo si applica nel rispetto delle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2018, tranne per quanto riguarda il versamento di anticipi fino al 75% previsto nel terzo comma del presente paragrafo.
 2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 74. ⁽¹⁸⁾ In deroga al primo comma, gli anticipi per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, possono essere versati una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 59, paragrafo 1.
 3. In casi di emergenza, la Commissione adotta atti di esecuzione per risolvere problemi specifici in relazione all'applicazione del presente articolo, purché essi siano necessari e giustificabili. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
-

⁽¹⁷⁾ Per una deroga al presente comma, vedi l'[art. 1, paragrafo 1, Regolamento 30 settembre 2015, n. 2015/1748](#); e l'[art. 1, par. 1, Regolamento 8 settembre 2016, n. 2016/1617](#).

⁽¹⁸⁾ Per una deroga al presente comma, vedi l'[art. 2, paragrafo 1, Regolamento 30 settembre 2015, n. 2015/1748](#); e l'[art. 2, par. 1, Regolamento 8 settembre 2016, n. 2016/1617](#).

Articolo 76 *Poteri delegati*

1. Per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardanti:

a) le definizioni specifiche necessarie per garantire un'attuazione armonizzata del sistema integrato oltre a quelle previste nel [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e nel [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#);

b) riguardo agli articoli da 67 a 75, norme in merito a ulteriori misure necessarie per garantire la conformità alle esigenze di controllo stabilite nel presente regolamento o nella legislazione agricola settoriale che gli Stati membri debbano adottare nei confronti di produttori, servizi, organismi, organizzazioni o altri operatori, quali macelli o associazioni coinvolte nella procedura di concessione degli aiuti, se il presente regolamento non prevede pertinenti sanzioni amministrative; tali misure seguono per quanto possibile, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di sanzioni stabilite nell'articolo 77.

2. Per garantire una corretta distribuzione dei fondi connessi alle domande di aiuto di cui all'articolo 72 ai beneficiari che ne hanno diritto e per permettere di accertare che i medesimi abbiano rispettato i relativi obblighi, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115, riguardanti:

a) le caratteristiche di base, le norme tecniche, comprese quelle per l'aggiornamento delle parcelle di riferimento, i margini di tolleranza adeguati tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella, comprese norme sull'inclusione degli elementi caratteristici del paesaggio situati in prossimità di una parcella, e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 e per l'identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 73;

b) gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 71;

c) norme per la definizione della base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi; tali norme consentono agli Stati membri, per le superfici investite a pascolo permanente, di considerare che gli elementi caratteristici del paesaggio e gli alberi sparsi, la cui superficie totale non superi una determinata percentuale della parcella di riferimento, fanno automaticamente parte della superficie ammissibile senza il requisito di effettuare una loro mappatura a tal fine.

Articolo 77 *Applicazione di sanzioni amministrative*

1. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di inadempienza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione delle norme sul sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

2. Non sono imposte sanzioni amministrative:

a) se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;

b) se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6;

c) se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

d) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo 1° se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;

e) se l'inadempienza è di scarsa entità, anche qualora espressi sotto forma di soglia, secondo la definizione che verrà adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b);

f) altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non è appropriata, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b).

3. Si possono imporre sanzioni amministrative al beneficiario dell'aiuto o del sostegno, compresi i gruppi o le associazioni degli stessi, vincolati dagli obblighi stabiliti nelle norme di cui al paragrafo 1.

4. Le sanzioni amministrative possono assumere le seguenti forme:

a) riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno versato o da versare in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento interessate dall'inadempienza e/o in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento per gli anni precedenti o successivi;

b) pagamento di un importo calcolato sulla base della quantità e/o del tempo interessati dall'inadempienza;

c) mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione.

5. Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:

a) l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il 100% degli importi delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

b) l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera b) non supera il 100% dell'importo delle domande di aiuto o delle domande di pagamento cui si applica la sanzione;

c) l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettera c) può essere fissata per un massimo di tre anni consecutivi, applicabili nuovamente in caso di nuova inadempienza.

6. Nonostante i paragrafi 4 e 5, per quanto riguarda il pagamento di cui al titolo III, capo 3 del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), le sanzioni amministrative assumono la forma di una riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regolamento. Le sanzioni amministrative di cui al presente paragrafo sono proporzionali e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati. L'importo di tali sanzioni amministrative per un certo anno non supera lo 0% per i primi due anni di applicazione del titolo III, capo 3, del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) (anni di domanda 2015 e 2016), il 20% per il terzo anno di applicazione (anno di domanda 2017) e il 25% a partire dal quarto anno di applicazione (anno di domanda 2018), dell'importo del pagamento di cui al titolo III, capo 3, del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento.

7. Per tenere conto dell'effetto dissuasivo delle sanzioni da imporre, da un lato, e delle caratteristiche specifiche di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 che:

a) identificano, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, la sanzione amministrativa dall'elenco di cui al paragrafo 4 e nei limiti di cui ai paragrafi 5 e 6, e determinano il tasso specifico che devono imporre gli Stati membri, anche in casi di inadempienza non quantificabile; ⁽¹⁹⁾

b) identificano i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).

8. Al fine di armonizzare l'attuazione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche dettagliate in merito a:

a) l'applicazione e il calcolo di tali sanzioni amministrative;

b) le norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza ritenuta di scarsa rilevanza compreso per quanto riguarda la fissazione di una soglia quantitativa, espressa come valore nominale e/o come percentuale dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che non può essere inferiore allo 0,5%.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

⁽¹⁹⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 78 *Competenze di esecuzione*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

- a) gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 69;
- b) norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento di cui all'articolo 72, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi;
- c) norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco;
- d) le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del presente capo;
- e) norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi all'ammissibilità dell'aiuto di cui trattati;
- f) norme sul pagamento degli anticipi di cui all'articolo 75.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

CAPO III**Controllo delle operazioni****Articolo 79** *Ambito di applicazione e definizioni*

1. Il presente capo stabilisce norme specifiche sul controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti ("imprese").
2. Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel sistema integrato di cui al capo II del presente titolo. Per rispondere ai cambiamenti nella normativa settoriale agricola e assicurare l'efficienza del sistema delle verifiche ex post previste dal presente capo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 intesi a stabilire l'elenco delle misure che, a causa delle loro caratteristiche ed esigenze di controllo non sono adatte

a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non devono essere soggette a tali controlli a norma del presente capo.

3. Ai fini del presente capo si intende per:

a) "documento commerciale": il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all'attività professionale dell'impresa, nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;

b) "terzi": ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.

Articolo 80 *Controlli ad opera degli Stati membri*

1. Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto, tra l'altro, dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio.

2. In casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 81.

3. I controlli effettuati in applicazione del presente capo non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli articoli 47 e 48.

Articolo 81 *Obiettivi dei controlli*

1. L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:

a) raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;

b) se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;

- c) raffronto con la contabilità dei flussi finanziari determinati o derivanti dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA e
- d) verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.
2. In particolare, qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità di disposizioni unionali o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, nei casi appropriati, il raffronto della stessa con i documenti commerciali e, se del caso, con le quantità detenute in magazzino.
3. Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio.
-

Articolo 82 *Accesso ai documenti commerciali*

1. I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.
2. Gli agenti incaricati del controllo o le persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.
3. Qualora, nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente capo, i documenti commerciali conservati dall'impresa siano giudicati inadeguati a fini ispettivi, è richiesto all'impresa di tenere in futuro i documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore interessato. Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti. Qualora tutti i documenti commerciali, o parte di essi, da verificare ai sensi del presente capo si trovino presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata come l'impresa controllata, sia all'interno che al di fuori del territorio dell'Unione, l'impresa controllata mette tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo e a una data definiti dagli Stati membri responsabili dell'esecuzione del controllo.
4. Gli Stati membri si assicurano che gli agenti incaricati dei controlli abbiano il diritto di sequestrare o di far sequestrare i documenti commerciali. Questo diritto è esercitato nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia e non pregiudica l'applicazione delle regole di procedura penale in materia di sequestro dei documenti.
-

Articolo 83 *Assistenza reciproca*

1. Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:

- a) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;
- b) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.

La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri.

2. Durante i primi tre mesi successivi all'esercizio finanziario FEAGA in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.

3. Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'articolo 80 richieda informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all'articolo 81, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta. Si dà seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.

Articolo 84 *Programmazione*

1. Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che intendono effettuare conformemente all'articolo 80 nel periodo di controllo successivo.

2. Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:

- a) il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;
- b) i criteri seguiti nell'elaborazione del programma.

3. I programmi stabiliti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.
 4. Il paragrafo 3 si applica *mutatis mutandis* alle modifiche del programma effettuate dagli Stati membri.
 5. La Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l'inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno Stato membro.
 6. Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40.000 EUR sono controllate in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto al paragrafo 1, o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma. Per tener conto degli sviluppi economici, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 intesi a modificare il limite di 40.000 EUR.
-

Articolo 85 *Servizi speciali*

1. In ciascuno Stato membro un servizio speciale è incaricato di seguire l'applicazione del presente capo. Tale servizio è competente in particolare:
 - a) dell'esecuzione dei controlli previsti nel presente capo a cura di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio o
 - b) del coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.
 - Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente capo siano ripartiti fra il servizio speciale e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.
 2. Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono.
 3. Per garantire la corretta applicazione del presente capo, il servizio speciale di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie ed è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui al presente capo.
 4. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti dal presente capo.
-

Articolo 86 *Relazioni*

1. Anteriormente al 1° gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione del presente capo.
 2. Gli Stati membri e la Commissione intrattengono un regolare scambio di opinioni in merito all'applicazione del presente capo.
-

Articolo 87 *Accesso all'informazione e controlli della Commissione*

1. Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente capo, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.
 2. I controlli di cui all'articolo 80 sono effettuati da agenti dello Stato membro. Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali. Tuttavia essi hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.
 3. Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all'articolo 83, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare, con il consenso dello Stato membro richiesto, ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro. Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto sono, in qualsiasi momento, in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.
 4. Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3 si astengono dal partecipare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservano ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro interessato. Hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.
-

Articolo 88 *Poteri della Commissione*

Laddove necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme per l'applicazione uniforme nell'Unione del presente capo, in particolare con riferimento a quanto segue: ⁽²⁰⁾

- a) l'esecuzione del controllo di cui all'articolo 80 per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario di controllo;
- b) la conservazione dei documenti commerciali e i tipi di documenti da tenere o i dati da registrare;
- c) l'esecuzione e il coordinamento delle azioni congiunte di cui all'articolo 83, paragrafo 1;
- d) dettagli e specifiche concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentazione delle domande, il contenuto, la forma e i mezzi di comunicazione, presentazione e scambio delle informazioni nell'ambito del presente capo;
- e) le condizioni e i mezzi di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione, da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri, delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento;
- f) le responsabilità del servizio speciale di cui all'articolo 85;
- g) il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 86.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

⁽²⁰⁾ Testo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

CAPO IV

Altre disposizioni su controlli e sanzioni

Articolo 89 *Altri controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione*

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti atti a garantire che i prodotti di cui all'[articolo 119, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) non etichettati in conformità delle disposizioni di tale regolamento non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato. ⁽²¹⁾
2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione, le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'[articolo 189, paragrafo 1, lettere a\) e b\), del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), sono sottoposte a controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte.
3. Gli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, per verificare la conformità dei prodotti di cui all'[allegato I del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) alle norme di cui alla parte II,

titolo II, capo I, sezione I, del medesimo regolamento e applicano, se del caso, sanzioni amministrative.

4. Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati sulla base dell'articolo 64, in caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive. Tali sanzioni non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, e se l'inadempienza è di scarsa entità.

5. Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 115 recanti:

a) norme per la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri;

b) norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;

c) norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri;

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie per:

a) le procedure riguardanti le banche dati degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi;

b) le procedure riguardanti la cooperazione e assistenza tra autorità e organismi di controllo;

c) in relazione all'obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione cui tali controlli si devono applicare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

[\(21\)](#) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 90 *Controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#).

2. Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di effettuare i controlli dell'adempimento degli obblighi stabiliti nella parte II, titolo II, capo I, sezione II, del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio e garantiscono il diritto degli operatori che soddisfano tali obblighi ad essere coperti da un sistema di controlli.

3. All'interno dell'Unione la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata dalla competente autorità di cui al paragrafo 2, oppure da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:

- a) le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.
- b) norme sull'autorità responsabile della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, anche nei casi in cui la zona geografica è situata in un paese terzo;
- c) le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette;
- d) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

TITOLO VI

CONDIZIONALITÀ

CAPO I

Ambito di applicazione

Articolo 91 *Principio generale*

1. Al beneficiario di cui all'articolo 92 che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall'articolo 93 è applicata una sanzione amministrativa.
2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:
 - a) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario;
 - b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, tale sanzione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli [articoli 30 e 34 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

3. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) "azienda": tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui all'articolo 92, situate all'interno del territorio dello stesso Stato membro;
- b) "criterio": ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione citate nell'allegato II per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.

Articolo 92 *Beneficiari interessati*

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) pagamenti ai sensi degli [articoli 46 e 47 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) e i premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli [articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#). La sanzione prevista in tale articolo non si applica inoltre al sostegno di cui all'[articolo 28, paragrafo 9, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

Articolo 93 *Regole di condizionalità*

1. Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:

- a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali.
- c) benessere degli animali.

2. Gli atti giuridici di cui all'allegato II riguardante i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri.

3. Inoltre, per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione il 1° gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. Gli Stati membri che sono diventati membri dell'Unione nel 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Croazia provvede affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° luglio 2013 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

4. Per tener conto del paragrafo 3, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 recanti norme riguardanti il mantenimento dei pascoli permanenti, in particolare dirette a garantire l'adozione di misure per il mantenimento dei pascoli permanenti a livello degli agricoltori, compresi gli obblighi individuali da rispettare, come l'obbligo di riconvertire le superfici in pascoli permanenti qualora si constati una diminuzione della percentuale di terre investite a pascoli permanenti. Al fine di assicurare una corretta applicazione degli obblighi degli Stati membri da un lato e dei singoli agricoltori dall'altro, per quanto riguarda il mantenimento dei pascoli permanenti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 per stabilire le condizioni e i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere.

5. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, si intende per "pascolo permanente" il pascolo quale definito all'[articolo 2, lettera c\) del regolamento \(CE\) n. 1120/2009](#) nella sua versione originale.

Articolo 94 *Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali*

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.

Gli Stati membri non possono definire criteri minimi che non siano previsti nell'allegato II.

Articolo 95 *Informazione dei beneficiari*

Gli Stati membri forniscono ai beneficiari interessati, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco dei criteri e delle norme da applicare a livello di azienda e informazioni chiare e precise al riguardo.

CAPO II**Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità****Articolo 96** *Controlli della condizionalità*

1. Gli Stati membri si avvalgono, se del caso, del sistema integrato stabilito dal titolo V, capo II, e in particolare dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) ed f). Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità. Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della [direttiva 2008/71/CE](#) del Consiglio e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il sistema integrato di cui al titolo V, capo II, del presente regolamento.

2. A seconda dei criteri, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono decidere di svolgere alcuni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell'ambito dei sistemi di controllo che si applicano al criterio, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione.

3. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo, comprese le norme necessarie perché l'analisi dei rischi tenga conto dei seguenti fattori:

- a) partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale previsto al titolo III del presente regolamento;
- b) partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione qualora questo copra i requisiti e le norme in questione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 97 *Applicazione della sanzione amministrativa*

1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile ("anno civile considerato") le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato. Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis ai beneficiari per i quali si constata che non hanno rispettato le regole di condizionalità in qualsiasi momento nei tre anni successivi al 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nell'anno che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) ("anni considerati").

2. In caso di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto del paragrafo 1 si applica anche se l'inadempienza di cui si tratta è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona alla quale è direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la sanzione amministrativa si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 92 concessi o da concedere a tale persona. Ai fini del presente paragrafo, per "cessione" si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.

3. In deroga al paragrafo 1, e fatte salve le norme da adottare ai sensi dell'articolo 101, gli Stati membri possono decidere di non applicare sanzioni amministrative per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

4. L'applicazione di una sanzione amministrativa non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

Articolo 98 *Applicazione della sanzione amministrativa in Bulgaria, Croazia e Romania*

In Bulgaria e in Romania le sanzioni amministrative di cui all'articolo 91 si applicano al più tardi a partire dal 1° gennaio 2016 per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori in materia di benessere degli animali di cui all'allegato II.

In Croazia le sanzioni di cui all'articolo 91 si applicano secondo il seguente calendario per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori (CGO) di cui all'allegato II:

- a) dal 1° gennaio 2014 per i CGO da 1 a 3 e i CGO da 6 a 8;
 - b) dal 1° gennaio 2016 per i CGO 4, 5, 9 e 10;
 - c) dal 1° gennaio 2018 per i CGO da 11 a 13.
-
-

Articolo 99 *Calcolo della sanzione amministrativa*

1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.

2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%. Gli Stati membri possono istituire un sistema di allerta precoce applicabile ai casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravità, portata e durata, non determinano, in casi debitamente giustificati, una riduzione o un'esclusione. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi di questa opzione, l'autorità competente invia un'allerta precoce al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. Qualora in un controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali determinano sempre una riduzione o un'esclusione. Gli Stati membri possono accordare ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta precoce l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale.

3. In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.

4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 100 *Importi risultanti dalla condizionalità*

Gli Stati membri possono trattenere il 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 99.

Articolo 101 *Poteri della Commissione in relazione al calcolo e all'applicazione delle sanzioni amministrative*

1. Al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto e un'attuazione efficace, coerente e non discriminatoria della condizionalità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115:

a) che definiscono una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità di cui all'articolo 99 tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria;

b) che stabiliscono le condizioni per il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, anche in caso di inadempienza direttamente attribuibile al beneficiario interessato.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche particolareggiate concernenti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli da 97 a 99, anche per quanto riguarda i beneficiari che consistono in un gruppo di persone ai sensi degli [articoli 28 e 29 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

TITOLO VII**DISPOSIZIONI COMUNI****CAPO I****Comunicazioni**

Articolo 102 *Comunicazione di informazioni*

1. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:

i) l'atto di riconoscimento;

ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);

iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;

b) per gli organismi di certificazione:

i) la denominazione;

ii) l'indirizzo;

c) per le misure relative ad operazioni finanziate dai Fondi:

i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;

ii) la stima del fabbisogno finanziario per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;

iii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti;

iv) una sintesi annuale dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformità del calendario e alle modalità stabilite nelle specifiche norme settoriali.

I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, per ogni singolo programma.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate sulle misure adottate per l'attuazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e in merito al sistema di consulenza aziendale di cui al titolo III.

3. Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito all'applicazione del sistema integrato di cui al titolo V, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

Articolo 103 *Riservatezza*

1. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle ispezioni e della liquidazione dei conti effettuate in applicazione del presente regolamento. A tali informazioni si applicano le norme di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti giudiziari, le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel titolo V, capo III, sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni che svolgono negli Stati membri o nelle istituzioni dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.

Articolo 104 *Poteri della Commissione*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:

- a) la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:
 - i) le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica;
 - ii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori, nonché i risultati di tutti i controlli e di tutte le ispezioni disponibili;
 - iii) le relazioni di certificazione dei conti;
 - iv) i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione;
 - v) le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dai Fondi;
 - vi) le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità;
 - vii) le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 58;
- b) le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;
- c) la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché i termini e i metodi per la loro comunicazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

CAPO II

Uso dell'euro

Articolo 105 *Principi generali*

1. Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestata e certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.
 2. I prezzi e gli importi fissati nella legislazione settoriale agricola sono espressi in euro. Essi sono concessi e riscossi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.
-

Articolo 106 *Tasso di cambio e fatto generatore*

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro convertono in moneta nazionale i prezzi e gli importi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, attraverso un tasso di cambio.
2. Il fatto generatore del tasso di cambio è:
 - a) l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi;
 - b) il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.
3. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1° ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere, in casi debitamente giustificati, di effettuare la conversione in base al tasso di cambio medio stabilito dalla Banca centrale europea nel corso del mese precedente al 1° ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto. Gli Stati membri che scelgono tale opzione stabiliscono e pubblicano detto tasso medio prima del 1° dicembre dello stesso anno.

4. Per quanto riguarda il FEAGA, al momento di redigere le dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità delle disposizioni del presente capo.

5. Per specificare il fatto generatore di cui al paragrafo 2 o per fissarlo per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo di cui si tratta, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 recanti norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da utilizzare. Il fatto generatore specifico è determinato tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;
- b) analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili realizzate nell'ambito dell'organizzazione di mercato;
- c) concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti l'organizzazione di mercato;
- d) realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.

6. Per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari, da un lato, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115, recanti norme sul tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni delle spese e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.

Articolo 107 *Misure di salvaguardia e deroghe*

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali atti di esecuzione possono, se necessario, derogare alle norme in vigore unicamente per un periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.

2. Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione del diritto dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 per derogare alla presente sezione, in particolare nei casi in cui un paese:

- a) ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;
 - b) abbia una moneta che non è quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.
-
-

Articolo 108 *Uso dell'euro da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro*

1. Uno Stato membro che non abbia ha adottato l'euro, qualora decida di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, adotta le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.
 2. Lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che intende adottare prima che le stesse entrino in vigore. Esso non può applicarle senza l'accordo previo della Commissione.
-
-

CAPO III

Relazioni e valutazione

Articolo 109 *Relazione finanziaria annuale*

Entro la fine di settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione dei Fondi con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 110 *Monitoraggio e valutazione della PAC*

1. È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della PAC, in particolare:
 - a) dei pagamenti diretti di cui al [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);
 - b) delle misure di mercato di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#),

- c) delle misure di sviluppo rurale di cui al [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) e
- d) delle disposizioni del presente regolamento.

La Commissione monitora tali misure politiche in base alle relazioni degli Stati membri in conformità delle norme stabilite nei regolamenti di cui al primo comma. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede lo svolgimento di valutazioni periodiche di strumenti specifici. Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune.

2. I risultati delle misure della PAC di cui al paragrafo 1 sono misurati in relazione ai seguenti obiettivi:

- a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
- b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;
- c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3. Gli indicatori sono correlati alla struttura e agli obiettivi della politica e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica con riguardo agli obiettivi.

3. Il quadro comune di monitoraggio e di valutazione rispecchia la struttura della PAC nel modo seguente:

- a) per i pagamenti diretti di cui al [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), le misure di mercato di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) OCM e le disposizioni del presente regolamento, la Commissione provvede al monitoraggio di tali strumenti in base alle relazioni degli Stati membri in conformità delle norme stabilite in detti regolamenti. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede valutazioni periodiche di strumenti specifici svolte sotto la responsabilità della Commissione. Le valutazioni sono svolte tempestivamente e da valutatori indipendenti.
- b) il monitoraggio e la valutazione degli interventi nell'ambito della politica di sviluppo rurale saranno effettuati conformemente agli [articoli da 67 a 79 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

La Commissione provvede affinché l'impatto combinato di tutti gli strumenti della PAC di cui al paragrafo 1 sia misurato e valutato con riferimento agli obiettivi comuni di cui al paragrafo 2. Le prestazioni della PAC sono misurate e valutate in base a indicatori comuni di impatto per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi comuni e in base a indicatori di risultato per quanto riguarda i relativi obiettivi specifici. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, in

particolare nelle valutazioni riguardanti i programmi di sviluppo rurale, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, la Commissione elabora relazioni sulla misurazione e valutazione delle prestazioni congiunte di tutti gli strumenti della PAC.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. Per quanto possibile, tali informazioni si basano su fonti di dati esistenti, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

5. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione iniziale sull'applicazione del presente articolo, in cui sono anche riportati i primi risultati per quanto riguarda le prestazioni della PAC. Una seconda relazione contenente una valutazione delle prestazioni della PAC è presentata entro il 31 dicembre 2021.

CAPO IV

Trasparenza

Articolo 111 *Pubblicazione dei beneficiari*

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei Fondi. La pubblicazione contiene:

a) fatto salvo l'articolo 112, primo comma, del presente regolamento, il nome del beneficiario come segue:

i) nome e cognome se si tratta di una persona fisica;

ii) la ragione sociale quale registrata, se si tratta di una persona giuridica dotata di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;

iii) nome completo dell'associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di un'associazione di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;

b) il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;

c) gli importi del pagamento corrispondente ad ogni misura finanziata dai Fondi percepito da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario considerato;

d) la natura e la descrizione delle misure finanziate dai Fondi, a titolo delle quali è concesso il pagamento di cui alla lettera c).

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

2. Per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti alle misure finanziate dal FEASR di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, compresi sia i contributi nazionali che unionali.

Articolo 112 *Soglia*

Gli Stati membri non pubblicano il nome dei beneficiari secondo le modalità previste dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma del presente regolamento nei seguenti casi:

- a) per gli Stati membri che istituiscono il regime per i piccoli agricoltori previsto al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore all'importo fissato dallo Stato membro di cui all'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento;
- b) per gli Stati membri che non istituiscono il regime per piccoli agricoltori previsto al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1.250 EUR.

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), gli importi fissati dagli Stati membri in applicazione dell'[articolo 63 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e comunicati alla Commissione in applicazione di detto regolamento sono pubblicati dalla Commissione stessa in conformità delle norme adottate in virtù dell'articolo 114.

Quando applicano il disposto del primo comma del presente articolo gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e il beneficiario è identificato da un codice. Gli Stati membri decidono la forma di tale codice.

Articolo 113 *Informazione dei beneficiari*

Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

In conformità delle prescrizioni della [direttiva 95/46/CE](#), in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.

Articolo 114 *Poteri della Commissione*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

- a) norme relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura, e al calendario della pubblicazione prevista dagli articoli 111 e 112;
- b) norme per l'applicazione uniforme dell'articolo 113;
- c) norme relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 115 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati, di cui agli articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 120, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare g atti delegati, di cui agli articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 120, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui agli articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 120 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli

effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 120 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 116 *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal "comitato dei Fondi agricoli". Esso è un comitato ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#). Ai fini degli articoli 15, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 77, 78, 89, 90, 96, 101 e 104, per quanto riguarda le questioni concernenti i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale e/o l'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli, dal comitato per i pagamenti diretti, dal comitato per lo sviluppo rurale e/o dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituiti rispettivamente dal presente regolamento, dal [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), dal [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) e dal [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#). Tali comitati sono comitati ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'[articolo 4 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'[articolo 5 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#). Riguardo agli atti di cui all'articolo 8, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'[articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

Articolo 117 *Trattamento e protezione dei dati personali*

1. Gli Stati membri e la Commissione raccolgono e trattano i dati personali unicamente al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo audit, nonché monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, gli obblighi di cui al titolo II, capo II, al titolo III, al titolo IV, capi III e IV, ai titoli V e VI ed al titolo VII, capo III, nonché a fini statistici, e non sottopongono tali dati ad un trattamento incompatibile con tale finalità.
 2. Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, capo III, nonché a fini statistici, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.
 3. I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla [direttiva 95/46/CE](#) e al [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#). In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.
 4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la [direttiva 95/46/CE](#) ed il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#).
 5. Il presente articolo è subordinato agli articoli da 111 a 114.
-

Articolo 118 *Livello di attuazione*

Gli Stati membri sono competenti per l'attuazione dei programmi e l'esecuzione dei rispettivi compiti nel quadro del presente regolamento al livello che ritengono adeguato, conformemente al loro quadro istituzionale, giuridico e finanziario e subordinatamente all'osservanza del presente regolamento e di altre normative pertinenti dell'Unione.

Articolo 119 *Abrogazione*

1. I regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, sono abrogati. Tuttavia, l'[articolo 31 del regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2014 e gli [articoli 30 e 44 bis del regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle spese e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2013. ⁽²²⁾

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

[\(22\)](#) Comma così sostituito dall'art. 8, paragrafo 1, punto 1), [Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1310/2013](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, paragrafo 2 del medesimo [Regolamento 1310/2013](#).

Articolo 119 bis *Deroga al [regolamento \(UE\) n. 966/2012](#)* ⁽²³⁾

In deroga alle disposizioni dell'[articolo 59, paragrafo 5, del regolamento \(UE\) n. 966/2012](#) e dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, il parere dell'organismo di certificazione per l'esercizio finanziario agricolo 2014 non è necessario al fine di accertare la legittimità e la regolarità delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione.

[\(23\)](#) Articolo inserito dall'art. 8, paragrafo 1, punto 2), [Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1310/2013](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, paragrafo 2 del medesimo [Regolamento 1310/2013](#).

Articolo 120 *Disposizioni transitorie* ⁽²⁴⁾

Per garantire la transizione ordinata dai regimi previsti nei regolamenti abrogati di cui all'articolo 119 a quelli stabiliti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardo ai casi in cui possono essere applicate deroghe e aggiunte alle norme previste nel presente regolamento.

[\(24\)](#) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 121 *Entrata in vigore e applicazione*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Tuttavia, le seguenti disposizioni si applicano:

- a) gli articoli 7, 8, 16, 25, 26 e 43 a decorrere dal 16 ottobre 2013;
- b) b) l'articolo 52, il titolo III, il titolo V, capo II, e il titolo VI, a decorrere dal 1° gennaio 2015. ⁽²⁵⁾

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2:

- a) gli articoli 9, 18, 40 e 51 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 16 ottobre 2013;
- b) il titolo VII, capo IV, si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dall'esercizio finanziario agricolo 2014 in poi. ⁽²⁶⁾

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto	a	Bruxelles,	il	17	dicembre	2013
Per		il		Parlamento		europeo
Il						presidente
M.						SCHULZ
Per			il			Consiglio
Il						presidente
V. JUKNA						

⁽²⁵⁾ Paragrafo così sostituito dall'art. 8, paragrafo 1, punto 3), [Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1310/2013](#), con la decorrenza prevista dall'art. 11, paragrafo 3, terzo trattino del medesimo [Regolamento 1310/2013](#).

⁽²⁶⁾ Paragrafo aggiunto dall'art. 8, paragrafo 1, punto 3), [Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1310/2013](#), con la decorrenza prevista dall'art. 11, paragrafo 3, terzo trattino del medesimo [Regolamento 1310/2013](#).

Allegato I
Informazione nei settori della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, della biodiversità e della protezione delle risorse idriche, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera d)

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

- Informazioni sugli impatti previsti dei cambiamenti climatici nelle rispettive regioni, delle emissioni di gas serra delle relative pratiche agricole e del contributo del settore agricolo alla mitigazione di tali impatti attraverso migliori pratiche agricole e agroforestali e attraverso lo sviluppo di progetti di energie rinnovabili in azienda e il miglioramento dell'efficienza energetica dell'azienda agricola.
- Informazioni che aiutino gli agricoltori a pianificare il modo migliore di investire in sistemi agricoli "a prova di clima" e a individuare i fondi dell'Unione che possono utilizzare a tal fine e in

particolare, informazioni sull'adattamento dei terreni agricoli alle fluttuazioni climatiche e ai cambiamenti a lungo termine, nonché informazioni sulle modalità di adozione di misure agronomiche pratiche finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi agricoli alle inondazioni e ai periodi di siccità e a migliorare e ottimizzare i livelli di carbonio nel suolo.

Biodiversità

- Informazioni sulla correlazione positiva tra biodiversità e resilienza dell'agro-ecosistema, sulla diversificazione del rischio e sul collegamento tra monoculture e rischi di perdita o danni al raccolto a causa di parassiti ed eventi climatici estremi

- Informazioni su come prevenire nel modo migliore la diffusione di specie esotiche invasive e sul motivo per cui questo è importante per un funzionamento e una resilienza efficaci dell'ecosistema nei confronti del cambiamento climatico, ivi comprese informazioni in materia di accesso ai finanziamenti per i programmi di eradicazione che comportano costi aggiuntivi

Protezione delle risorse idriche

- Informazioni su sistemi di irrigazione sostenibili e a basso volume e sulle modalità per ottimizzare i sistemi pluviali per promuovere l'uso efficiente dell'acqua.

- Informazioni sulla riduzione dell'uso dell'acqua in agricoltura, compresa la scelta delle colture, sul miglioramento dell'humus del terreno per aumentare la ritenzione idrica e sulla riduzione della necessità di irrigare.

Aspetti generali

- Scambio di migliori prassi, formazione e creazione di capacità (applicabile alla mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle risorse idriche precedentemente citati nel presente allegato).

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#).

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

[\(2\)](#) Il presente regolamento è entrato in vigore il 20 dicembre 2013.

[\(3\)](#) Per integrazione a talune disposizioni del presente regolamento, vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 807/2014](#); e, per modalità di applicazione sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), vedi il [Regolamento 17 luglio 2014, n. 808/2014](#).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare l'[articolo 42](#) e l'[articolo 43](#), paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune ("PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio ⁽⁴⁾. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2) Dovrebbe essere stabilita una politica dello sviluppo rurale per accompagnare e integrare i pagamenti diretti e le misure di mercato della PAC, contribuendo così al conseguimento degli

obiettivi di tale politica enunciati dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE"). Tale politica di sviluppo rurale dovrebbe inoltre incorporare i principali obiettivi strategici enunciati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" ("la strategia Europa 2020") e dovrebbe essere coerente con gli obiettivi generali della coesione economica e sociale stabiliti dal TFUE.

(3) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè lo sviluppo rurale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra le varie zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, ma a motivo della garanzia pluriennale dei fondi dell'Unione e concentrandosi sulle sue priorità, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(4) Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali, concernenti il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, il benessere degli animali, la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste, la promozione dell'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio nel settore agroalimentare e forestale, nonché l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. In questo contesto è opportuno tener conto della varietà di situazioni cui sono confrontate le zone rurali con caratteristiche diverse o con differenti categorie di potenziali beneficiari, nonché di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. La mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe consistere sia nel limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel salvaguardare i depositi di carbonio e potenziare il sequestro del carbonio in relazione all'uso del suolo, nel cambiamento della destinazione d'uso del suolo e nella silvicoltura. La priorità dell'Unione concernente il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali dovrebbe applicarsi trasversalmente alle altre priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

(5) Le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale dovrebbero essere perseguite nel quadro dello sviluppo sostenibile e nell'ottica della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo della tutela e del miglioramento dell'ambiente, in conformità all'[articolo 11](#) TFUE, secondo il principio "chi inquina paga". Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul contributo che essi recano alla realizzazione degli obiettivi climatici, in vista del traguardo ambizioso di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a tal fine, secondo una metodologia adottata dalla Commissione.

(6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("il FEASR") e gli interventi da esso cofinanziati dovrebbero essere coerenti e compatibili con il sostegno fornito dagli altri strumenti della PAC.

(7) Ai fini di un avvio immediato e di un'attuazione efficiente dei programmi di sviluppo rurale, il sostegno del FEASR dovrebbe poggiare su idonee condizioni quadro d'ordine amministrativo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto verificare l'applicabilità e il rispetto di talune precondizioni. Ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma nazionale di sviluppo rurale per l'insieme del loro territorio, o una serie di programmi regionali, oppure sia un programma nazionale che una serie di programmi regionali. Ciascun programma dovrebbe definire una strategia atta a realizzare obiettivi concreti che siano in rapporto con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, nonché una serie di misure. La programmazione dovrebbe essere conforme alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e, nel contempo, essere adattata ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica dei mercati agricoli, quella di coesione e la politica comune della pesca. Gli Stati membri che scelgono di presentare una serie di programmi regionali dovrebbero inoltre elaborare una disciplina nazionale, senza stanziamento di bilancio distinto, per agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale.

(8) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze in zone di particolare importanza. I sottoprogrammi tematici dovrebbero riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, le piccole aziende, le zone montane, la creazione di filiere corte, le donne nelle zone rurali, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e la biodiversità. Essi dovrebbero anche contemplare la possibilità di contribuire alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli che hanno un forte impatto sullo sviluppo delle zone rurali. Al fine di rendere più incisivo il contributo di alcuni sottoprogrammi tematici, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare aliquote di sostegno più elevate per taluni interventi previsti da tali sottoprogrammi tematici.

(9) I programmi di sviluppo rurale dovrebbero individuare i bisogni della zona interessata e descrivere una strategia coerente per soddisfarli, alla luce delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Tale strategia dovrebbe basarsi su obiettivi quantificati. Occorre stabilire le correlazioni tra i bisogni identificati, gli obiettivi fissati e le misure selezionate per realizzarli. I programmi di sviluppo rurale dovrebbero inoltre contenere tutte le informazioni necessarie per valutarne la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

(10) Gli obiettivi quantificati vanno fissati in riferimento a un insieme di indicatori comuni di obiettivi validi per tutti gli Stati membri e, qualora necessario, in riferimento a specifici indicatori programmatici. Per facilitare questa operazione occorre delimitare le zone coperte dagli indicatori, in linea con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. In considerazione dell'applicazione trasversale della priorità dell'Unione relativa al trasferimento di conoscenze in campo agricolo e forestale, gli interventi connessi a questa priorità sono da considerarsi determinanti per gli indicatori di obiettivi definiti in relazione alle altre priorità dell'Unione.

(11) È necessario stabilire talune regole per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale. Occorre prevedere una procedura semplificata per le revisioni che non alterano la strategia dei programmi né incidono sulla partecipazione finanziaria dell'Unione.

(12) L'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché le particolari sfide che si pongono alle microimprese e alle piccole e medie imprese ("PMI") nelle zone rurali richiedono un livello adeguato di formazione tecnico-economica e migliori possibilità di fruizione e di scambio delle conoscenze e delle informazioni, anche tramite la diffusione delle migliori prassi di produzione agricole e silvicole. Il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione non dovrebbero limitarsi ai classici corsi di formazione, ma dovrebbero anche assumere forme più confacenti alle esigenze degli operatori rurali. Dovrebbero pertanto essere promossi laboratori, coaching, attività dimostrative, azioni di informazione, come pure programmi di scambi o di visite interaziendali

e forestali di breve durata. Le conoscenze e le informazioni acquisite dovrebbero permettere ad agricoltori e silvicoltori, operatori agroalimentari e PMI rurali di migliorare, in particolare, la loro competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo nel contempo a rendere sostenibile l'economia rurale. Nel sostenere le PMI, gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità a quelle connesse ai settori agricolo e forestale. Affinché il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione possano produrre efficacemente tali risultati, è necessario che i prestatori di questo tipo di servizi possiedano le competenze e le qualifiche richieste.

(13) I servizi di consulenza aziendale aiutano gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni globali della loro azienda o attività economica. Occorre pertanto incoraggiare sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso ad essi da parte di agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori, altri gestori del territorio e PMI. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza prestata, occorre disporre le qualifiche minime che devono possedere i consulenti e la formazione che essi devono ricevere regolarmente. I servizi di consulenza aziendale di cui al [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ dovrebbero aiutare gli agricoltori a valutare le prestazioni della propria azienda e a individuare le necessarie migliorie da apportare per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche e ambientali, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, nonché le misure previste nei programmi di sviluppo rurale per l'ammodernamento delle aziende, il perseguimento della competitività,

l'integrazione di filiera, l'innovazione, l'orientamento al mercato e la promozione dell'imprenditorialità. I servizi di consulenza aziendale dovrebbero inoltre aiutare gli agricoltori a individuare le necessarie migliorie da apportare per quanto riguarda i requisiti stabiliti per l'attuazione dell'[articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ ("direttiva quadro sulle acque") nonché i requisiti per l'attuazione dell'[articolo 55 del regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e dell'[articolo 14 della direttiva 2009/128/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, in particolare in relazione al rispetto dei principi generali di difesa integrata. Se pertinente, la consulenza dovrebbe anche vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro o sulle norme di sicurezza connesse all'azienda agricola, nonché sulla consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta. Possono essere oggetto di consulenza anche l'insediamento dei giovani agricoltori, lo sviluppo sostenibile delle attività economiche dell'azienda agricola e le questioni inerenti alla trasformazione e commercializzazione a livello locale connesse alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola o dell'impresa. Consulenza specifica

può essere fornita anche in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi, biodiversità, protezione delle acque, sviluppo di filiere corte, agricoltura biologica e aspetti sanitari delle pratiche zootecniche. Nel sostenere le PMI, gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità alle PMI connesse ai settori agricolo e forestale. I servizi di gestione aziendale e di sostituzione dovrebbero aiutare gli agricoltori a migliorare e agevolare la gestione della propria azienda.

(14) I regimi unionali o nazionali di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, offrono al consumatore garanzie circa la qualità e le caratteristiche del prodotto o del procedimento di produzione, grazie alla partecipazione degli agricoltori a tali regimi, aggiungono valore ai prodotti interessati e ne ampliano gli sbocchi di mercato. Occorre pertanto incoraggiare gli agricoltori e le associazioni di agricoltori a partecipare a tali regimi. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività quali definiti all'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) Poiché al momento dell'adesione ai regimi in parola e nei primi anni della partecipazione gli agricoltori non sono sufficientemente compensati dal mercato per i costi aggiuntivi e per i vincoli imposti loro da tale partecipazione, il sostegno dovrebbe essere previsto per le nuove adesioni e non protrarsi per più di cinque anni. Date le peculiarità del cotone in quanto prodotto agricolo, è opportuno disciplinare anche i regimi di qualità per il cotone. Dovrebbe essere previsto sostegno anche per attività di informazione e promozione relative ai prodotti rientranti nei sistemi di qualità e certificazione che ricevono sostegno a norma del presente regolamento.

(15) Al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, di rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, anche creando strutture per la trasformazione e la commercializzazione su piccola scala nel contesto di filiere corte e di mercati locali, di realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura e di sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali, è opportuno accordare un sostegno finanziario agli investimenti materiali che concorrono a questi fini. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse aree di intervento. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, la maggior parte dei tipi di investimenti materiali dovrebbero essere raggruppati in un'unica misura. È opportuno che gli Stati membri orientino tale sostegno alle aziende agricole ammissibili agli aiuti per gli investimenti destinati a sostenere la redditività aziendale, sulla base dei risultati dell'analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi (analisi SWOT), che permette di rendere più mirati tali aiuti. Al fine di facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori, può essere concesso loro un periodo supplementare di ammissibilità per gli investimenti destinati a conformarsi alle norme dell'Unione. Al fine di promuovere l'attuazione delle nuove norme dell'Unione, gli investimenti connessi all'osservanza di tali standards dovrebbero essere ammissibili per un periodo supplementare dopo che queste sono diventate obbligatorie per l'azienda agricola.

(16) Il settore agricolo subisce, più di altri settori, i danni arrecati al potenziale produttivo da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Per sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole di fronte a tali disastri o eventi, è necessario offrire agli agricoltori un sostegno per il ripristino del potenziale agricolo che è stato danneggiato. Gli Stati

membri dovrebbero inoltre garantire che non si verifichi alcuna sovracompensazione dei danni per effetto di un possibile cumulo di diversi regimi di risarcimento unionali (in particolare la misura di gestione dei rischi di cui al presente regolamento), nazionali e privati.

(17) Per lo sviluppo delle aree rurali, la creazione e lo sviluppo di una nuova attività economica sotto forma di nuove aziende agricole, la diversificazione verso attività extra-agricole, compresa la fornitura di servizi all'agricoltura e alla silvicoltura, le attività connesse all'assistenza sanitaria e all'integrazione sociale e le attività turistiche sono essenziali. La diversificazione verso attività extra-agricole può anche riguardare la gestione sostenibile delle risorse cinegetiche. Una misura finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento. Inoltre, andrebbe promossa la diversificazione degli imprenditori agricoli verso attività extra-agricole, nonché la costituzione e lo sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone rurali. Tale misura dovrebbe anche incoraggiare l'imprenditorialità delle donne nelle zone rurali. Si dovrebbe incentivare inoltre lo sviluppo delle piccole aziende agricole potenzialmente redditizie. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche promosse da tale misura, è opportuno che il sostegno sia condizionato alla presentazione di un piano aziendale. Il sostegno all'avviamento delle imprese dovrebbe essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, le rate non dovrebbero protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare la ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno accordare un sostegno, sotto forma di pagamenti annuali o una tantum, agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) ("regime a favore dei piccoli agricoltori") che si impegnano a cedere la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore.

Per rispondere ai problemi dei giovani agricoltori per quanto riguarda l'accesso ai terreni, gli Stati membri possono anche offrire questo sostegno in combinazione con altre forme di sostegno, ad esempio mediante l'uso di strumenti finanziari.

(18) Le PMI sono la colonna vertebrale dell'economia rurale dell'Unione. Lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese extra-agricole dovrebbe essere finalizzato alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali, al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell'occupazione, allo sviluppo di comparti extra-agricoli e dell'industria di trasformazione agroalimentare. Esso, allo stesso tempo, dovrebbe sostenere la promozione dell'integrazione tra le imprese e delle relazioni intersettoriali a livello locale. Dovrebbero essere incoraggiati i progetti che combinano allo stesso tempo agricoltura e turismo rurale mediante la promozione del turismo sostenibile e responsabile nelle zone rurali, patrimonio naturale e culturale, come pure gli investimenti nelle energie rinnovabili.

(19) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e dei servizi di base nelle zone rurali, compresi i servizi culturali e ricreativi, il rinnovamento dei villaggi e le attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale e culturale dei villaggi e del paesaggio rurale rappresentano elementi essenziali di qualsiasi impegno teso a realizzare le potenzialità di crescita delle zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre pertanto concedere un sostegno agli interventi preordinati a tal fine, tra cui quelli intesi a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la diffusione della banda larga veloce e ultraveloce. In linea con tali obiettivi,

dovrebbe essere incoraggiato lo sviluppo di servizi e infrastrutture atti a promuovere l'inclusione sociale e ad invertire le tendenze al declino socioeconomico e allo spopolamento delle zone rurali. Al fine di rendere tale sostegno il più efficace possibile, gli interventi finanziati dovrebbero essere attuati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, elaborati da uno o più comuni rurali. Per creare sinergie e migliorare la cooperazione, gli interventi dovrebbero anche, se del caso, promuovere i collegamenti tra zone urbane e rurali. Gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità agli investimenti da parte di partenariati per lo sviluppo locale guidati dalla comunità e ai progetti gestiti da organizzazioni locali.

(20) La silvicoltura forma parte integrante dello sviluppo rurale e il sostegno a un'utilizzazione del suolo che sia sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe includere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste. Durante il periodo di programmazione 2007- 2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse tipologie di sostegno a favore degli investimenti e della gestione forestali. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli investimenti e alla gestione nel settore forestale dovrebbero essere raggruppati in un'unica misura. Tale misura dovrebbe comprendere il potenziamento e il miglioramento delle risorse forestali mediante l'imboschimento di terreni e la creazione di sistemi agroforestali che abbinino agricoltura estensiva e silvicoltura. Essa dovrebbe altresì comprendere il ripristino delle foreste danneggiate dagli incendi o da altre calamità naturali ed eventi catastrofici e le pertinenti misure di prevenzione, investimenti nelle tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, onde migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende silvicole, nonché investimenti non remunerativi diretti ad accrescere la resilienza ecosistemica e climatica e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Il sostegno a questo settore non dovrebbe falsare la concorrenza, né influenzare il mercato. Di conseguenza, occorre fissare limiti quanto alle dimensioni e alla natura giuridica dei beneficiari. Gli interventi di prevenzione degli incendi dovrebbero essere intrapresi nelle zone classificate dagli Stati membri a rischio medio o alto di incendi. Tutti gli interventi preventivi dovrebbero essere inquadrati in piani di protezione delle foreste. Nel caso degli interventi intrapresi per il ripristino del potenziale forestale danneggiato, l'esistenza di una calamità naturale dovrebbe essere formalmente riconosciuta da un organismo scientifico pubblico.

La misura a favore del settore forestale dovrebbe tener conto degli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri in sede internazionale e basarsi sui piani forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati agli impegni contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Tale misura dovrebbe contribuire all'attuazione della strategia forestale dell'Unione, in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, intitolata "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale"

(21) Le associazioni e le organizzazioni di produttori consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide poste dall'inasprirsi della concorrenza e dalla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per lo smercio dei loro prodotti, anche sui mercati locali. La costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori dovrebbe essere pertanto incoraggiata. Per garantire che le limitate risorse finanziarie siano utilizzate al meglio, il sostegno dovrebbe essere limitato alle sole

associazioni e organizzazioni di produttori che si qualificano come PMI. Gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità alle associazioni e organizzazioni di produttori relative ai prodotti di qualità di cui alle misure sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del presente regolamento. Per assicurare che l'associazione o l'organizzazione di produttori diventi un'entità vitale, la concessione di un sostegno da parte dello Stato membro dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un piano aziendale. Affinché il sostegno non si trasformi in aiuto al funzionamento ma conservi la sua funzione d'incentivo, occorre limitarne la durata ad un massimo di cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione di produttori in base al suo piano aziendale.

(22) I pagamenti agro-climatico-ambientali dovrebbero continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Essi dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o il mantenimento di pratiche agricole che contribuiscano a mitigare i cambiamenti climatici o che favoriscano l'adattamento ad essi e che siano compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e alle ulteriori esigenze dei sistemi agricoli ad alto valore naturalistico. I pagamenti dovrebbero contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori, secondo il principio "chi inquina paga". Gli Stati membri dovrebbero altresì

provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento, a norma sia del presente regolamento che del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#). In molte occasioni le sinergie risultanti da impegni assunti in comune da un'associazione di agricoltori moltiplicano i benefici ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni collettive comportano costi di transazione supplementari che vanno adeguatamente compensati. Inoltre, affinché gli agricoltori e altri gestori del territorio siano in grado di realizzare debitamente gli impegni assunti, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per consentire loro di acquisire le necessarie competenze e conoscenze.

Gli Stati membri dovrebbero mantenere il livello degli sforzi effettuati durante il periodo di programmazione 2007-2013 e dovrebbero spendere almeno il 30% del contributo totale del FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, nonché dei problemi di natura ambientale. Tale spesa dovrebbe essere realizzata avvalendosi delle indennità per il settore agro-climatico- ambientale e dell'agricoltura biologica e delle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, avvalendosi delle indennità forestali, delle indennità a favore delle zone Natura 2000, nonché del sostegno agli investimenti in materia di clima e ambiente.

(23) I pagamenti agli agricoltori per la conversione all'agricoltura biologica o per il suo mantenimento dovrebbero incoraggiare loro a partecipare a tali iniziative, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili e la rigorosa tutela del benessere degli animali. Per stimolare le sinergie per la biodiversità, è opportuno promuovere che i benefici derivanti dalla misura per l'agricoltura biologica, i contratti collettivi o la cooperazione tra

agricoltori, coprano aree adiacenti più vaste. Per evitare il ritorno massiccio all'agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell'agricoltura biologica. I pagamenti dovrebbero contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento a norma sia del presente regolamento che del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#). Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività quali definiti all'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

(24) È opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della [direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ e della [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio ⁽¹¹⁾, e al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva quadro sulle acque. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nel programma di sviluppo rurale, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento ai sensi del presente regolamento e del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#). Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell'impostazione generale dei programmi di sviluppo rurale.

(25) Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici dovrebbero incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Per garantire un sostegno efficiente, le indennità dovrebbero compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti allo svantaggio della zona interessata. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività ai sensi dell'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

(26) Per garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione e la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, occorre definire le zone montane e le altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in base a criteri oggettivi. Nel caso delle zone soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di parametri biofisici suffragati da fondate prove scientifiche. È opportuno adottare disposizioni transitorie per agevolare la graduale soppressione delle indennità nelle zone che, secondo l'applicazione di tali criteri, non sono più da considerarsi come zone soggette a vincoli naturali.

(27) È necessario continuare ad incoraggiare gli agricoltori a praticare condizioni ottimali di benessere degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si impegnano ad adottare metodi di allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività ai sensi dell'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

(28) È opportuno continuare a indennizzare i silvicoltori che prestano servizi rispettosi dell'ambiente o di salvaguardia della foresta rispettosi del clima assumendo impegni per il potenziamento della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio e il rafforzamento delle loro capacità di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, nonché il consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico e alle calamità naturali. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse genetiche forestali. Dovrebbero essere concessi pagamenti per compensare gli impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale.

(29) Durante il periodo di programmazione 2007-2013 l'unico tipo di cooperazione espressamente finanziato nell'ambito della politica di sviluppo rurale era la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale. Il sostegno a tale tipo di cooperazione risulta tuttora necessario, ma dovrebbe essere adattato alle nuove esigenze dell'economia basata sulla conoscenza. In tale contesto, dovrebbe essere prevista la possibilità di finanziare, nell'ambito di tale misura, i progetti presentati da singoli operatori a condizione che ne vengano divulgati i risultati, ai fini della diffusione di nuove pratiche o di nuovi processi o prodotti. Appare chiaro, inoltre, che si possono realizzare meglio gli obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenendo una gamma molto più ampia di forme di cooperazione e di beneficiari, dagli operatori più piccoli ai più grandi, in quanto una simile impostazione aiuta gli operatori delle zone rurali a superare gli svantaggi economici, ambientali e di ogni altro genere derivanti dalla frammentazione. La misura va quindi ampliata. Grazie al sostegno ricevuto per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, l'attività dei piccoli operatori può diventare economicamente redditizia malgrado la sua scala ridotta. Il sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, nonché ad attività promozionali a raggio locale dovrebbe catalizzare lo sviluppo economicamente razionale delle filiere corte, dei mercati locali e delle catene di distribuzione di prodotti alimentari su scala locale. La promozione di approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali dovrebbe produrre benefici ambientali e climatici più incisivi e coerenti di quelli che possono ottenere singoli operatori senza alcun collegamento gli uni con gli altri (ad esempio mediante pratiche applicate su superfici di terra più vaste e ininterrotte).

Tale sostegno dovrebbe essere fornito in varie forme. I poli e le reti sono particolarmente utili per condividere esperienze e sviluppare capacità, servizi e prodotti nuovi e specializzati. I progetti pilota si rivelano importanti strumenti di verifica dell'applicabilità commerciale di tecnologie, tecniche e pratiche in diversi contesti, consentendone l'eventuale adattamento. I gruppi operativi rappresentano un elemento cardine del partenariato europeo per l'innovazione ("PEI") in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Un altro valido strumento è costituito dalle strategie di sviluppo locale operanti al di fuori del quadro di LEADER, con la partecipazione di attori pubblici e privati delle zone rurali e urbane. A differenza dell'approccio LEADER, tali partenariati e strategie possono limitarsi ad un unico settore e/o a obiettivi di sviluppo relativamente specifici, tra cui quelli summenzionati. Gli Stati membri hanno la possibilità riservare la priorità alla cooperazione tra entità che includono i produttori primari. Anche le organizzazioni interprofessionali dovrebbero potere beneficiare di un sostegno nell'ambito di questa misura. Tale sostegno dovrebbe essere limitato a una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali e climatiche collettive in casi debitamente giustificati.

(30) Oggigiorno gli agricoltori sono esposti a rischi economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi. In tale contesto, un'efficace gestione dei rischi riveste particolare importanza per gli agricoltori. Di conseguenza, è necessario istituire una misura per aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi che incontrano più sovente. Tale misura dovrebbe pertanto aiutare gli agricoltori a pagare i premi che essi versano per assicurare il raccolto, gli animali e le colture, nonché aiutare con la costituzione di fondi di mutualizzazione che risarciscono gli agricoltori delle perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, avversità fitosanitarie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali. Tale misura dovrebbe comprendere anche uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente in un fondo di mutualizzazione destinato ad aiutare gli agricoltori che subiscono un drastico calo dei redditi. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza e il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, la concessione di queste forme di sostegno dovrebbe essere subordinata a determinate condizioni. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività ai sensi dell'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

(31) L'approccio LEADER allo sviluppo locale si è dimostrato, nel corso degli anni, un efficace strumento di promozione dello sviluppo delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno grazie alla sua impostazione "dal basso verso l'alto" (bottom-up). È quindi opportuno che LEADER sia mantenuto in futuro e che la sua applicazione resti obbligatoria per tutti i programmi di sviluppo rurale a livello nazionale e/o regionale.

(32) Il contributo del FEASR allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER dovrebbe riguardare anche progetti di cooperazione interterritoriale tra gruppi all'interno di uno Stato membro o progetti di cooperazione transnazionale gruppi in più Stati membri o progetti di cooperazione tra gruppi all'interno degli Stati membri e in paesi terzi.

(33) Per consentire ai partner delle zone rurali che ancora non applicano LEADER di provare e di prepararsi a elaborare e a mettere in atto una strategia di sviluppo locale, è opportuno finanziare anche un "kit di avviamento LEADER". L'aiuto non dovrebbe essere condizionato alla presentazione di una strategia di sviluppo locale.

(34) Gli investimenti sono comuni a molte delle misure di sviluppo rurale di cui al presente regolamento e possono riguardare interventi di vario tipo. A fini di chiarezza sulla realizzazione di tali interventi, occorre stabilire alcune norme comuni per tutti gli investimenti. Dette norme comuni dovrebbero definire i tipi di spese che possono essere considerate investimenti e assicurare che ricevano sostegno solo gli investimenti che creano nuovo valore nel settore agricolo. Per agevolare l'attuazione dei progetti d'investimento gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità versare anticipi. Affinché il sostegno da parte del FEASR sia efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, occorre adottare disposizioni che garantiscano che gli investimenti connessi agli interventi siano durevoli e che i contributi del FEASR non siano utilizzati per falsare la concorrenza.

(35) Dovrebbe essere possibile per il FEASR finanziare investimenti in materia di irrigazione per apportare benefici economici e ambientali, a condizione che la sostenibilità dell'irrigazione in questione sia assicurata. Di conseguenza, in ciascun caso, il sostegno dovrebbe essere accordato solo se esiste un piano di gestione del bacino idrografico come prescritto dalla direttiva quadro sulle

acque e se la misurazione dell'acqua è già effettuata a livello dell'investimento o è prevista nell'ambito dell'investimento. Gli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture o degli impianti di irrigazione dovrebbero comportare un guadagno minimo in termini di efficienza idrica, espresso come risparmio idrico potenziale. Se in base al quadro analitico stabilito dalla direttiva quadro sulle acque il corpo idrico interessato dall'investimento è sotto stress per motivi connessi alla quantità di acqua, metà di tale guadagno in termini di efficienza idrica dovrebbe essere tradotto in una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento finanziato, al fine di ridurre lo stress a carico del corpo idrico interessato. Dovrebbero essere previsti alcuni casi in cui l'obbligo di risparmio idrico potenziale o effettivo non è possibile o non è necessario, anche in relazione agli investimenti in materia di riciclaggio o riutilizzo dell'acqua. Oltre a sostenere gli investimenti volti a migliorare gli impianti esistenti, si dovrebbe prevedere che il FEASR sostenga gli investimenti in nuovi progetti di irrigazione sulla base dei risultati di un'analisi ambientale. Tuttavia, con alcune eccezioni, non dovrebbe essere accordato alcun sostegno per nuovi impianti di irrigazione quando il corpo idrico è già sotto stress, dato il rischio molto elevato che la concessione di aiuti in tali circostanze peggiori i problemi ambientali esistenti.

(36) Alcune misure legate alla superficie, previste nel presente regolamento, richiedono che i beneficiari si impegnino per almeno cinque anni. È possibile che la situazione dell'azienda o del beneficiario possa mutare nel corso di detto periodo. Occorre pertanto stabilire delle regole su cosa debba accadere in tali casi.

(37) Alcune misure di cui al presente regolamento condizionano la concessione del sostegno all'assunzione da parte dei beneficiari di impegni che vadano oltre certe esigenze minime rappresentate dai pertinenti criteri o requisiti obbligatori. Nell'eventualità che durante il periodo di validità degli impegni sopravvengano modifiche alla normativa aventi per effetto una variazione delle esigenze minime, occorre prevedere che si proceda alla revisione dei contratti in questione affinché la suddetta condizione continui ad essere soddisfatta.

(38) Affinché le risorse finanziarie destinate allo sviluppo rurale siano utilizzate al meglio e le misure previste nei programmi di sviluppo rurale coincidano con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e affinché venga garantita la parità di trattamento dei richiedenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire appositi criteri per la selezione dei progetti. Devono fare eccezione a questa regola soltanto i pagamenti nel quadro delle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica, di Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque, nonché le misure a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, per il benessere degli animali, per i servizi silvo-climatico-ambientali e le misure connesse alla gestione dei rischi. Nell'applicare i criteri di selezione si terrà conto della dimensione degli interventi, nel rispetto del principio di proporzionalità.

(39) È opportuno che il FEASR sovvenzioni, a titolo di assistenza tecnica, azioni per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale, tra cui le spese relative alla protezione dei simboli e delle sigle inerenti ai regimi di qualità dell'Unione, per la partecipazione ai quali può essere concesso un sostegno ai sensi del presente regolamento, nonché le spese sostenute dagli Stati membri per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali.

(40) È stato dimostrato che il collegamento in rete tra le reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali coinvolte nelle varie fasi dell'attuazione dei programmi, organizzato nell'ambito della Rete europea per lo sviluppo rurale, è altamente efficace nel migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale stimolando la partecipazione dei portatori d'interesse alla governance dello sviluppo rurale, nonché nell'informare il pubblico sui suoi vantaggi. È quindi opportuno che esso venga finanziato a livello unionale a titolo di assistenza tecnica. In considerazione delle specifiche esigenze valutative, si dovrebbe istituire una capacità europea di valutazione per lo sviluppo rurale, nel quadro della rete europea per lo sviluppo rurale, che raggruppi tutti i soggetti interessati e favorisca in tal modo gli scambi di esperienze in materia.

(41) Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È importante che raggruppi tutti i soggetti coinvolti a livello unionale, nazionale regionale, offrendo agli Stati membri nuovi spunti su come razionalizzare, semplificare e coordinare meglio iniziative e strumenti esistenti integrandoli all'occorrenza con nuove attività.

(42) Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, occorre istituire una rete PEI che riunisca i gruppi operativi, i servizi di consulenza e i ricercatori che partecipano ad azioni finalizzate all'innovazione nel settore agricolo. Tale rete dovrebbe essere finanziata a livello unionale a titolo di assistenza tecnica.

(43) Gli Stati membri dovrebbero riservare una quota dello stanziamento globale destinato all'assistenza tecnica nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale al fine di finanziare la costituzione e l'esercizio di una rete rurale nazionale che raggruppi le organizzazioni e le amministrazioni implicate nello sviluppo rurale, anche a livello di PEI, al fine di consolidare il loro coinvolgimento nell'attuazione del programma e migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale. A tal fine, le reti rurali nazionali dovrebbero elaborare e attuare un piano d'azione.

(44) I programmi di sviluppo rurale dovrebbero prevedere azioni innovative che promuovano l'uso efficiente delle risorse, la produttività e la riduzione delle emissioni nel settore agricolo, con l'appoggio del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. L'obiettivo del PEI dovrebbe essere quello di far sì che le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi. Il PEI dovrebbe creare valore aggiunto promuovendo il ricorso agli strumenti al servizio dell'innovazione e potenziandone l'efficacia e le sinergie. Esso dovrebbe anche colmare le lacune esistenti favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola.

(45) La realizzazione di progetti innovativi sotto l'egida del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura dovrebbe essere affidata a gruppi operativi composti di agricoltori, gestori forestali, comunità rurali, ricercatori, ONG, consulenti, imprenditori e altri soggetti interessati all'innovazione nel settore agricolo. Affinché tali progetti possano giovare all'insieme del settore, tali risultati in materia di innovazione e scambi di conoscenze all'interno dell'Unione e con i paesi terzi dovrebbero essere divulgati. ⁽¹⁸⁾

(46) Occorre provvedere alla fissazione dell'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Gli stanziamenti disponibili dovrebbero essere indicizzati forfettariamente per la programmazione.

(47) Per agevolare la gestione delle risorse del FEASR occorre fissare un tasso unico di partecipazione per sostenere il FEASR nella programmazione dello sviluppo rurale in base alla spesa pubblica degli Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, in considerazione della loro particolare importanza o delle loro caratteristiche, è opportuno fissare tassi di partecipazione specifici. È opportuno fissare un apposito tasso di partecipazione del FEASR per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche menzionate nel TFUE e le isole minori del Mar Egeo, nonché le regioni in transizione al fine di attenuare i particolari vincoli dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento e all'insularità di queste regioni.

(48) Gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che le misure di sviluppo rurale siano verificabili e controllabili, nonché prevedere disposizioni adeguate. A tal fine, l'autorità di gestione e l'organismo pagatore dovrebbe presentare una valutazione ex ante e impegnarsi a valutare le misure durante l'intero ciclo di attuazione del programma. Le misure che non soddisfano tale condizione dovrebbero essere riviste.

(49) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire una sana gestione dei programmi di sviluppo rurale. A questo proposito, la Commissione dovrebbe intraprendere misure e verifiche adeguate e gli Stati membri dovrebbero provvedere al corretto funzionamento del loro sistema di gestione.

(50) Un'unica autorità di gestione dovrebbe essere responsabile della gestione e dell'attuazione di ciascun programma di sviluppo rurale. Le sue attribuzioni dovrebbero essere specificate nel presente regolamento. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di delegare una parte delle proprie competenze, pur rimanendo responsabile dell'efficienza e della correttezza della gestione. Quando un programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici, l'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di designare un altro ente incaricato della gestione e dell'attuazione di ciascun sottoprogramma, nei limiti della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel programma, pur facendosi carico della sana gestione finanziaria di tali sottoprogrammi. Quando uno Stato membro ha più di un programma da gestire, può essere istituito un organo di coordinamento per garantire la coerenza.

(51) Ciascun programma di sviluppo rurale dovrebbe essere oggetto di regolare monitoraggio del suo stato di attuazione e i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del programma stesso. Poiché il fatto di poter dimostrare e migliorare l'impatto e l'efficacia delle azioni finanziate dal FEASR dipende anche da un'oculata valutazione durante le fasi di elaborazione e attuazione del programma, nonché dopo la sua conclusione, occorre che la Commissione e gli Stati membri istituiscano congiuntamente un sistema di monitoraggio e valutazione allo scopo di dimostrare i progressi compiuti e di valutare l'impatto e l'efficienza della politica di sviluppo rurale attuata.

(52) Per consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione, occorre che tale sistema di monitoraggio e valutazione sia dotato di un insieme di indicatori comuni. Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale vanno registrate, conservate e aggiornate elettronicamente in modo da consentire facilmente l'aggregazione dei dati. I beneficiari dovrebbero quindi essere tenuti a fornire un minimo di informazioni necessarie a fini di monitoraggio e valutazione.

(53) La competenza per il monitoraggio del programma dovrebbe essere condivisa dall'autorità di gestione e da un comitato di monitoraggio appositamente costituito a questo scopo. Il comitato di monitoraggio dovrebbe essere responsabile di monitorare l'efficacia dell'attuazione del programma. A tal fine occorre precisarne le attribuzioni.

(54) Il monitoraggio del programma dovrebbe comportare la stesura di una relazione annuale sulla sua attuazione da trasmettere alla Commissione.

(55) Al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti, ciascun programma di sviluppo rurale dovrebbe essere oggetto di valutazione.

(56) Gli [articoli 107, 108 e 109](#) TFUE si applicano al sostegno a favore delle misure di sviluppo rurale di cui al presente regolamento. Tuttavia, viste le caratteristiche specifiche del settore agricolo, tali disposizioni del TFUE non dovrebbero applicarsi alle misure di sviluppo rurale concernenti interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'[articolo 42](#) TFUE, che sono realizzati in forza e in conformità del presente regolamento, né ai pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che rientrano nel campo di applicazione dell'[articolo 42](#) TFUE.

(57) Inoltre, al fine di assicurare la coerenza con le misure di sviluppo rurale ammissibili al sostegno dell'Unione e per semplificare le procedure, i pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che rientrano nel campo di applicazione dell'[articolo 42](#) TFUE dovrebbero essere inclusi nel programma di sviluppo rurale per valutazione e approvazione conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Per evitare l'esecuzione di finanziamenti nazionali integrativi non autorizzati dalla Commissione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere preclusa la possibilità di dare esecuzione ai finanziamenti integrativi proposti a favore dello sviluppo rurale finché non siano stati approvati. I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che non rientrano nel campo di applicazione dell'[articolo 42](#) TFUE dovrebbero essere notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 TFUE, tranne se formano oggetto di un regolamento adottato ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 994/98](#) ⁽¹²⁾ del Consiglio, e agli Stati membri dovrebbe essere preclusa la possibilità di dar loro effetto prima che tale procedura di notifica si sia conclusa con l'approvazione definitiva da parte della Commissione.

(58) Al fine di offrire uno scambio efficiente e sicuro di dati di interesse comune e per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione, è opportuno predisporre un sistema d'informazione elettronico.

(59) Dovrebbe applicarsi il diritto dell'Unione in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la [direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ e il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾.

(60) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'[articolo](#)

[290](#) TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(61) La delega di potere dovrebbe riguardare: le condizioni alle quali le persone giuridiche sono considerate giovani agricoltori e la fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze, la durata e il contenuto dei programmi di scambi interaziendali nel settore agricolo e forestale e delle visite di aziende agricole e forestali. Dovrebbe inoltre riguardare: gli specifici regimi dell'Unione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), e le caratteristiche delle associazioni di produttori e le tipologie di interventi che possono essere sovvenzionate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, nonché la definizione di condizioni per prevenire le distorsioni della concorrenza e la discriminazione verso i prodotti, e per escludere i marchi commerciali dal sostegno. ⁽¹⁸⁾

(62) Inoltre, la delega di potere dovrebbe riguardare: il contenuto minimo dei piani aziendali e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 4; la definizione e i requisiti ambientali minimi per la forestazione e l'imboschimento; le condizioni applicabili agli impegni agro-climatico-ambientali concernenti l'estensivazione dell'allevamento, l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono o la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, nonché la definizione degli interventi ammissibili per la conservazione e per l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche. Dovrebbe inoltre riguardare: il metodo di calcolo da utilizzare per impedire il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'[articolo 43 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) per le misure agro-climatico-ambientale, le misure sull'agricoltura biologica, le misure nell'ambito di Natura 2000 e le misure nell'ambito della direttiva quadro sulle acque; la definizione degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione; il tipo di interventi sovvenzionabili per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, la definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno nell'ambito della misura di cooperazione, nonché le condizioni per la concessione di sostegno a favore dei tipi di interventi elencati in tale misura;

(63) Inoltre, la delega di potere dovrebbe riguardare: la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione ai sensi della misura di gestione del rischio di cui al presente regolamento; le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili per l'investimento le spese connesse ai contratti di leasing o al materiale d'occasione, nonché la definizione dei tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili ammissibili per l'investimento; le condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34, nonché la definizione delle altre situazioni in cui non dovrebbe essere richiesto il rimborso dell'aiuto. Esso riguarda altresì: il riesame dei massimali di cui all'allegato I, le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, tra l'altro per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post, al fine di favorire un'agevole transizione dal sistema previsto dal [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) a quello istituito dal presente regolamento. Al fine di tenere conto del trattato di adesione della Repubblica di Croazia tali atti

delegati dovrebbero riguardare anche, per la Croazia, la transizione relativa al sostegno allo sviluppo rurale previsto dal [regolamento \(CE\) n. 1085/2006](#) del Consiglio ⁽¹⁵⁾, ove necessario.

(64) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti il contenuto dei programmi di sviluppo rurale e della disciplina nazionale, l'approvazione dei programmi e delle relative modifiche, le procedure e le scadenze per l'approvazione dei programmi, le procedure e le scadenze per l'approvazione delle modifiche del programma e della disciplina nazionale, compresa l'entrata in vigore e la frequenza di presentazione, le norme in materia di metodi di pagamento delle spese dei partecipanti per il trasferimento di conoscenze, le condizioni specifiche per l'attuazione delle misure di sviluppo rurale, la struttura e il funzionamento delle reti istituite dal presente regolamento, i requisiti in materia di informazione e di pubblicità, l'adozione del sistema di monitoraggio e valutazione e le modalità di funzionamento del sistema d'informazione e le norme concernenti le modalità di presentazione delle relazioni annuali di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾.

(65) Il Garante europeo per la protezione dei dati é stato consultato e ha espresso un parere il 14 dicembre 2011 ⁽¹⁷⁾,

(66) Data l'urgenza di preparare la corretta attuazione delle misure contemplate, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(67) Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente regolamento sostituisce il regime di sostegno di cui al [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#). Il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) dovrebbe pertanto essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4) [Regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(5) [Regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale)

(6) [Regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 637/2008](#) del Consiglio e il [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

(7) [Direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

[\(8\) Regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

[\(9\) Direttiva 2009/128/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

[\(10\) Direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

[\(11\) Direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

[\(12\) Regolamento \(CE\) n. 994/98](#) del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

[\(13\) Direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

[\(14\) Regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento alla protezione dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari e alla libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

[\(15\) Regolamento \(CE\) n. 1085/2006](#) del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).

[\(16\) Regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[\(17\)](#) GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.

[\(18\)](#) Considerando così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

TITOLO I

OBIETTIVI E STRATEGIA

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR") e istituito dal [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#). Esso definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Esso delinea il contesto strategico della politica di sviluppo rurale e definisce le misure da adottare al fine di attuare la politica di sviluppo rurale. Inoltre, esso stabilisce norme concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione e norme che assicurano il coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell'Unione.

2. Il presente regolamento integra le disposizioni della parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di "programma", "intervento", "beneficiario", "strategia di sviluppo locale guidato dalla comunità", "spesa pubblica", "PMI", "intervento ultimato", e "strumenti finanziari" di cui all'articolo 2 e di "regioni meno sviluppate" e "regioni in transizione" come stabilite all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento delle parti interessate, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

b) "regione": unità territoriale corrispondente al livello 1° 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1059/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;

- c) "misura": una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- d) "aliquota di sostegno": l'aliquota del contributo pubblico al finanziamento di un intervento;
- e) "costo di transazione" un costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, che sono compensati direttamente e che può essere calcolato sulla base di un costo standard;
- f) "superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'[articolo 4 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);
- g) "perdita economica": qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in conseguenza di misure eccezionali da lui prese per ridurre l'offerta sul mercato in questione o qualsiasi calo consistente della produzione;
- h) "avversità atmosferica": un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
- i) "epizoozie": malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della [decisione 2009/470/CE](#) del Consiglio ⁽⁶⁾;
- j) "emergenza ambientale": un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, ma che non comprende i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico;
- k) "calamità naturale": un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;
- l) "evento catastrofico": un evento impreveduto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;
- m) "filiera corta": una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;
- n) "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
- o) "obiettivi tematici": gli obiettivi tematici definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- p) "quadro strategico comune" ("QSC"): il quadro strategico comune di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

q) "polo": un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start-up", piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;

r) "foresta": un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10%, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2.

2. Uno Stato membro o una regione può scegliere di applicare una definizione di foresta diversa rispetto a quella di cui al paragrafo 1, lettera r), basata sul diritto nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente. Gli Stati membri o le regioni forniscono tale definizione nel programma di sviluppo rurale;

3. Al fine di assicurare un approccio coerente nel trattamento dei beneficiari e di tener conto della necessità di un periodo di adattamento, per quanto riguarda la definizione di giovane agricoltore stabilita al paragrafo 1, lettera n), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori e alla fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali.

[\(5\) Regolamento \(CE\) n. 1059/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

[\(6\) Decisione 2009/470/CE](#) del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

CAPO II

Missione, obiettivi e priorità

Articolo 3 *Missione*

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo. Esso contribuisce, altresì allo sviluppo di territori rurali.

Articolo 4 *Obiettivi*

Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale, comprese le attività nel settore alimentare e non alimentare, nonché forestale, contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) stimolare la competitività del settore agricolo;
 - b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
 - c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.
-
-

Articolo 5 *Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale*

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:

- 1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;
 - b) rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;
 - c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;
- 2) potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
 - b) favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;

3) promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

b) sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;

4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;

b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Tutte le priorità su elencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. I programmi possono riguardare meno di sei priorità se giustificato in base all'analisi della situazione

in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e a una valutazione ex ante. Ciascun programma riguarderà almeno quattro priorità. Quando uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, quello nazionale può riguardare meno di quattro priorità.

Altri aspetti specifici possono essere inclusi nei programmi al fine di perseguire una delle priorità, se ciò è giustificato e misurabile.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Contenuto della programmazione

Articolo 6 *Programmi di sviluppo rurale*

1. Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III. Il sostegno del FEASR è volto alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo rurale perseguiti attraverso le priorità dell'Unione.
 2. Uno Stato membro può presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio o una serie di programmi regionali. In alternativa, esso può presentare, in casi debitamente motivati, un programma nazionale e una serie di programmi regionali. Se uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, le misure e/o i tipi di interventi sono programmati a livello nazionale o regionale, ed è garantita la coerenza tra le strategie dei programmi nazionali e regionali.
 3. Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare, per approvazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto. Discipline nazionali di Stati membri che presentano programmi regionali possono anche contenere una tabella che riassume, per regione e per anno, il contributo totale del FEASR allo Stato membro interessato per l'intero periodo di programmazione.
-

Articolo 7 *Sottoprogrammi tematici*

1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze. Tali sottoprogrammi tematici possono riguardare, tra l'altro:

- a) i giovani agricoltori;
- b) le piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 2, terzo comma;
- c) le zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
- d) le filiere corte;
- e) le donne nelle zone rurali;
- f) la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la biodiversità.

Nell'allegato IV figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.

2. I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale.

3. Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici concernenti le piccole aziende agricole e le filiere corte, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la biodiversità, le aliquote di sostegno di cui all'allegato II possono essere maggiorate di un ulteriore 10%. Per i giovani agricoltori e le zone montane, le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto nell'allegato II. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

Articolo 8 *Contenuto dei programmi di sviluppo rurale*

1. Oltre agli elementi di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ciascun programma di sviluppo rurale comprende:

- a) la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) un'analisi SWOT della situazione e un'identificazione dei bisogni che il programma intende soddisfare nella zona geografica coperta dal programma.

L'analisi è strutturata intorno alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Le specifiche esigenze relative all'innovazione, all'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi sono determinate trasversalmente alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, in modo da individuare risposte adeguate in questi tre campi a livello di ciascuna priorità;

- c) una descrizione della strategia che dimostri:
- i) la fissazione di obiettivi appropriati per ciascuno degli aspetti specifici delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, basati sugli indicatori comuni di cui all'articolo 69 e, ove necessario, di indicatori specifici del programma;
 - ii) la selezione di un pertinente assortimento di misure in relazione a ciascuno degli aspetti specifici delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, fondate su un'oculata logica d'intervento sostenuta dalla valutazione ex ante di cui alla lettera a) e dall'analisi di cui alla lettera b);
 - iii) che la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure del programma è giustificata e idonea a realizzare gli obiettivi prefissati;
 - iv) che le particolari esigenze connesse a specifiche condizioni a livello regionale o subregionale sono prese in considerazione e concretamente affrontate mediante insiemi di misure appositamente concepiti o sottoprogrammi tematici;
 - v) che il programma contiene un approccio appropriato all'innovazione nell'intento di realizzare le priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale, incluso il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, all'ambiente, comprese le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi;
 - vi) che sono state prese disposizioni per assicurare una sufficiente capacità di consulenza sui requisiti normativi e su azioni connesse all'innovazione;
- d) per ciascuna preconditione stabilita in conformità dell'articolo 19 dell'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per le condizioni generali e in conformità all'allegato V del presente regolamento, una valutazione di quali condizioni siano applicabili al programma e di quali di esse siano soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma. Qualora le condizioni applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle misure da adottare, degli organismi competenti e un calendario di tali misure conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;
- e) una descrizione del quadro di riferimento dei risultati elaborato ai fini dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f) una descrizione di ciascuna delle misure selezionate;
- g) il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri forniscono risorse sufficienti a soddisfare i bisogni che sono stati individuati e ad assicurare un monitoraggio e una valutazione appropriati;
- h) un piano di finanziamento comprendente:
- i) una tabella recante, secondo il disposto dell'articolo 58, paragrafo 4, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, all'interno di questo contributo globale vanno distinti gli stanziamenti destinati alle regioni meno sviluppate e i fondi trasferiti al FEASR in

applicazione dell'*articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013*. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con il quadro finanziario pluriennale;

ii) una tabella recante, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR e per l'assistenza tecnica, il contributo totale dell'Unione preventivato e l'aliquota di sostegno applicabile. Se del caso, l'aliquota di sostegno del FEASR è scomposta tra le regioni meno sviluppate e le altre regioni;

i) un piano di indicatori suddiviso per aspetti specifici che indichi gli obiettivi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i) nonché i prodotti previsti e le spese preventivate di ciascuna misura di sviluppo prescelta in relazione a un corrispondente aspetto specifico;

j) se del caso, una tabella relativa ai finanziamenti nazionali integrativi per misura ai sensi dell'articolo 82;

k) se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 88, paragrafo 1, che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi;

l) informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, e dai Fondi strutturali e d'investimento europei ("ESI");

m) le modalità di attuazione del programma, segnatamente:

i) la designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e, per informazione, una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo di ciascuna di esse;

ii) una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione del comitato di monitoraggio;

iii) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente attraverso la rete rurale nazionale di cui all'articolo 54;

iv) una descrizione dell'approccio che stabilisce i principi per l'introduzione dei criteri di selezione degli interventi e delle strategie di sviluppo locale e che tiene conto dei pertinenti obiettivi; in tale contesto, gli Stati membri possono dare priorità alle PMI connesse al settore agricolo e forestale;

v) in materia di sviluppo locale, ove appropriato, una descrizione dei meccanismi volti a garantire la coerenza tra le attività previste nel quadro delle strategie di sviluppo locale, la misura di cooperazione di cui all'articolo 35 e la misura "servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" di cui all'articolo 20, che include i collegamenti tra città e campagna;

n) le iniziative intraprese per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e una sintesi dei risultati delle consultazioni con i partner stessi;

o) se del caso, la struttura della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 3 e le disposizioni per la gestione della rete stessa, che costituiscono la base del piano d'azione annuale.

2. Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici, ciascuno di questi comprende:

- a) una specifica analisi della situazione basata sulla metodologia SWOT e un'identificazione dei bisogni che il sottoprogramma intende soddisfare;
- b) gli obiettivi specifici perseguiti a livello di sottoprogramma e una selezione di misure basata su una definizione precisa della logica d'intervento del sottoprogramma e corredata di una valutazione del contributo auspicato di tali misure al conseguimento degli obiettivi;
- c) un piano di indicatori specifico e distinto, recante i prodotti previsti e le spese preventivate di ciascuna misura di sviluppo rurale prescelta in relazione a un corrispondente aspetto specifico.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei programmi di sviluppo rurale e norme relative al contenuto delle discipline nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

CAPO II

Preparazione, approvazione e modifica dei programmi di sviluppo rurale

Articolo 9 *Precondizioni*

Oltre alle precondizioni generali di cui all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le precondizioni di cui all'allegato V del presente regolamento si applicano alla programmazione del FEASR se pertinenti ed applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma.

Articolo 10 *Approvazione dei programmi di sviluppo rurale*

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 8.
 2. Ciascun programma di sviluppo rurale è approvato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.
-
-

Articolo 11 *Modifica dei programmi di sviluppo rurale*

Le richieste degli Stati membri di modifica dei programmi sono approvate conformemente alle procedure seguenti:

a) La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, sulla richiesta di modifica dei programmi concernenti:

i) un cambiamento nella strategia di programma con modifica superiore al 50% dell'obiettivo quantificato legato ad un aspetto specifico;

ii) una variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure;

iii) una variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma;

b) La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, le richieste di modifica dei programmi in tutti gli altri casi. Queste riguardano, in particolare:

i) l'introduzione o la revoca di misure o di interventi;

ii) le modifiche della descrizione delle misure e delle condizioni di ammissibilità;

iii) uno storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR;

Tuttavia, per le finalità di cui alla lettera b), punti i) e ii) e alla lettera b), punto iii), laddove il trasferimento di fondi riguarda meno del 20% della dotazione di una misura e meno del 5% del totale del contributo FEASR al programma, l'approvazione è ritenuta concessa se la Commissione non ha preso una decisione riguardo alla richiesta dopo che sono trascorsi 42 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Tale termine non include il periodo a decorrere dal giorno seguente alla data in cui la Commissione ha inviato le proprie osservazioni allo Stato membro e finisce il giorno in cui lo Stato membro ha risposto alle osservazioni.

c) L'approvazione della Commissione non è richiesta per le correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali modifiche.

Articolo 12 *Procedure e scadenze*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti le procedure e le scadenze per:

a) l'approvazione dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali;

b) la presentazione e l'approvazione delle proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale e delle proposte di modifica delle discipline nazionali, compresa l'entrata in vigore e la frequenza con la quale devono essere presentate durante il periodo di programmazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

TITOLO III

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

CAPO I

Misure

Articolo 13 *Misure*

Ciascuna misura di sviluppo rurale è programmata per contribuire specificamente alla realizzazione di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Nell'allegato VI è riportato un elenco indicativo di misure di particolare rilevanza per le priorità dell'Unione.

Articolo 14 *Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching. Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché le visite di aziende agricole e forestali.

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali. I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione.

3. Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore. Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono

delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

4. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario.

5. Al fine di garantire una chiara distinzione tra programmi di scambi e visite nel settore agricolo e forestale e altre iniziative analoghe previste da altri regimi dell'Unione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 per quanto riguarda la durata e i contenuti dei programmi di scambi interaziendali nel settore agricolo e forestale e delle visite di aziende agricole e forestali.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti le modalità di pagamento delle spese dei partecipanti, anche mediante il ricorso ad attestazioni o ad altre forme analoghe.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

Articolo 15 *Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di:

a) aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento;

b) promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli [articoli 12, 13 e 14 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#);

c) promuovere la formazione dei consulenti.

2. Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.

3. Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei

settori in cui prestano consulenza. I beneficiari nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interesse. Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'[articolo 13, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

4. La consulenza prestata a singoli agricoltori, ai giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, e ad altri gestori del territorio è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

- a) gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#);
- b) se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);
- c) le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- d) i requisiti definiti dagli Stati membri, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
- e) i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'[articolo 55 del regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#), in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'[articolo 14 della direttiva 2009/128/CE](#); oppure
- f) se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni e, in particolare, le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'[allegato I del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), oppure questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche. ⁽⁵⁾

5. La consulenza prestata ai silvicoltori verte, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

6. La consulenza prestata alle PMI può verte su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.

7. Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

8. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato II. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione.

[\(5\)](#) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 16 *Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a:

a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:

i) [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;

ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽⁷⁾;

iii) [regolamento \(CE\) n. 110/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾;

iv) regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio ⁽⁹⁾;

v) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

b) regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

- caratteristiche specifiche del prodotto,

- particolari metodi di produzione, oppure

- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii) il regime è aperto a tutti i produttori;

iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; oppure

c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni. Ai fini del presente paragrafo, per "costi fissi" si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari. Ai fini del presente articolo, per "agricoltore" s'intende un agricoltore in attività ai sensi dell'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

4. Il sostegno è limitato alle aliquote di sostegno e agli importi nell'allegato II.

5. Al fine di tener conto di nuove normative dell'Unione che potrebbero pregiudicare il sostegno nell'ambito della presente misura e di garantire la coerenza con altri strumenti dell'Unione relativi alla promozione di misure agricole e prevenire distorsioni della concorrenza, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 che concernono gli specifici regimi dell'Unione rientranti nel disposto del paragrafo 1, lettera a) e le caratteristiche delle associazioni di produttori e delle tipologie di interventi che possono ricevere un sostegno a norma del paragrafo 2, le condizioni che impediscano la distorsione della concorrenza e prevenano la discriminazione nei confronti di taluni prodotti e le condizioni sulla base delle quali marchi commerciali devono essere esclusi dal sostegno.

[\(6\) Regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

[\(7\) Regolamento \(CE\) n. 834/2007](#) del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

[\(8\) Regolamento \(CE\) n. 110/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(9) Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1).

Articolo 17 *Investimenti in immobilizzazioni materiali*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:

- a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;
- b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I;
- c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; oppure
- d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori.

Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, gli Stati membri indirizzano il sostegno alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale "potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste".

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato II. Per i giovani agricoltori, dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per gli investimenti collettivi, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori, e per i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32, per gli investimenti collegati agli interventi di cui agli articoli 28 e 29 e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato II. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) è soggetto alle aliquote di sostegno indicate nell'allegato II.
 5. Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento.
 6. Qualora il diritto dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi, il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda agricola.
-

Articolo 18 *Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
 - a) investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
 - b) investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici.
 2. Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori. Può essere concesso anche a enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.
 3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla [direttiva 2000/29/CE](#) del Consiglio ⁽⁶⁾ per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato.
 4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.
 5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) è limitato alle aliquote di sostegno massime di cui all'allegato II.
-

[\(6\) Direttiva 2000/29/CE](#) del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

Articolo 19 *Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a) aiuti all'avviamento di imprese per:

i) i giovani agricoltori;

ii) attività extra-agricole nelle zone rurali;

iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole;

b) investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra- agricole;

c) pagamenti annuali o pagamenti una tantum agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) ("il regime per i piccoli agricoltori") e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore;

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori. Il sostegno di cui del paragrafo 1, la lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o a microimprese e piccole imprese nonché a persone fisiche nelle zone rurali. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso alle microimprese e piccole imprese, nonché a persone fisiche nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c) è concesso agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, siano ammissibili al detto regime da almeno un anno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020 o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum.

3. Può essere considerata "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione

con cui si concede l'aiuto. Per i giovani agricoltori che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori siano conformi all'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) entro 18 mesi dalla data di insediamento. Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

5. Il sostegno di cui alla lettera a) del paragrafo 1 è erogato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.

6. L'importo massimo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è indicato nell'allegato I. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.

7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120% del pagamento annuale che il beneficiario può percepire in virtù del regime per i piccoli agricoltori.

8. Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 che stabiliscono il contenuto minimo dei piani aziendali e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 20 *Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:

a) la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;

b) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico;

c) l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

- d) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;
 - e) investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;
 - f) studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;
 - g) investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.
2. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.
3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Articolo 21 *Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda:
- a) forestazione e imboscamento;
 - b) allestimento di sistemi agroforestali;
 - c) prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;
 - d) investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
 - e) investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

2. Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da 22 a 26 non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 229/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e delle regioni ultraperiferiche francesi. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. ⁽⁷⁾

⁽⁶⁾ [Regolamento \(UE\) n. 229/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1405/2006](#) del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

⁽⁷⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 22 *Forestazione e imboschimento*

1. Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a gestori fondiari pubblici e privati, nonché a loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune. Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto. ⁽⁷⁾

2. La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfare requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

3. Al fine di assicurare che l'imboschimento di terreni agricoli sia in linea con gli obiettivi della politica ambientale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo alla definizione dei requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

⁽⁷⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 23 *Allestimento di sistemi agroforestali*

1. Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a gestori fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni. ⁽⁸⁾
2. Ai fini del presente articolo, per "sistema agroforestale" si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.
3. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

⁽⁸⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 24 *Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*

1. Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), è concesso a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:
 - a) creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
 - b) interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;
 - c) installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione; nonché
 - d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici.
2. Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, il programma recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità. Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei

rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 indicante gli obiettivi di prevenzione. Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d) è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla [direttiva 2000/29/CE](#) per eradicare o circoscrivere una fitopatìa o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale interessato.

4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

Articolo 25 *Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*

1. Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), è concesso a persone fisiche, silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi.

2. Gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Articolo 26 *Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste*

1. Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), è concesso a silvicoltori privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e

commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 229/2013](#) e delle regioni ultraperiferiche francesi, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI. ⁽⁹⁾

2. Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono motivati in relazione ai previsti miglioramenti delle foreste in una o più aziende e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.
3. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
4. Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'allegato II.

⁽⁹⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 27 *Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:
 - a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;
 - b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
 - c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché
 - d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.
2. Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI. Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.
3. Il sostegno è concesso sulla base di un piano aziendale sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori ed è decrescente. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione o organizzazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni o organizzazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

4. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

5. Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) ⁽¹⁰⁾.

(10) [Regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del, 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del consiglio. (Cfr. pag. 671 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 28 *Pagamenti agro-climatico-ambientali*

1. Gli Stati membri, ai sensi della presente disposizione, rendono il sostegno disponibile nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali. Questa misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima. Il suo inserimento nei programmi di sviluppo rurale è obbligatorio a livello nazionale e/o regionale.

2. Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.

4. Gli Stati membri si adoperano per garantire che alle persone che realizzano interventi nell'ambito della presente misura siano fornite le conoscenze e le informazioni necessarie per l'esecuzione di

tali interventi. Essi possono perseguire tale intento, tra l'altro, mediante consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o possono subordinare la concessione del sostegno nell'ambito della presente misura a un'adeguata formazione.

5. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.

6. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori o da associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio, il massimale è del 30%. Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'[articolo 43 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).⁽¹⁰⁾

In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso forfettariamente o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale delle superfici, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

7. Se necessario, al fine di garantire l'efficiente applicazione della misura gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per selezionare i beneficiari.

8. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato II. Il sostegno nell'ambito della presente misura non può essere concesso per impegni che beneficiano della misura "agricoltura biologica".

9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2.

10. Affinché gli impegni agro-climatico-ambientali siano conformi alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo:

- a) alle condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione dell'allevamento;
- b) alle condizioni applicabili agli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica; e
- c) alla definizione degli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9.

11. Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 6, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 83 che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, anche in caso di misure equivalenti previste dall'[articolo 43 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).⁽¹¹⁾

[\(10\)](#) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

[\(11\)](#) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 29 *Agricoltura biologica*

1. Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

2. Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.⁽¹²⁾

3. Gli impegni assunti nell'ambito della presente disposizione hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per la conversione all'agricoltura biologica, gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni riguardanti il mantenimento e direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.

4. I pagamenti sono erogati annualmente e compensano, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30%. Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'[articolo 43 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

5. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

6. Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83, che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare.

[\(12\)](#) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 30 *Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua*

1. Il sostegno previsto dalla presente misura è erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della [direttiva 92/43/CEE](#) e della [direttiva 2009/147/CE](#) e della direttiva quadro sulle acque. Nel calcolare il sostegno previsto dalla presente misura, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'[articolo 43 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

2. Il sostegno è concesso agli agricoltori e ai silvicoltori privati nonché alle associazioni di silvicoltori privati. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio.

3. Il sostegno agli agricoltori in relazione alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è concesso unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Consiglio e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

4. Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva quadro sulle acque è concesso unicamente per specifici requisiti che:

a) sono stati introdotti dalla direttiva quadro sulle acque, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare le altre normative dell'Unione in materia di protezione delle acque;

b) vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) nonché dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);

c) vanno al di là del livello di protezione offerto dal diritto dell'Unione vigente al momento dell'adozione della direttiva quadro sulle acque, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva, nonché

d) richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.

5. I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono specificati nel programma.

6. Le indennità sono concesse per le seguenti zone:

- a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- b) altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'[articolo 10 della direttiva 92/43/CEE](#), a condizione che tali aree non superino, per programma di sviluppo rurale, il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio;
- c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva quadro sulle acque.

7. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato II.

8. Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 1, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare.

Articolo 31 *Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici*

1. Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 4, del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).⁽¹³⁾

Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, diversificare il livello dei pagamenti tenendo conto:

- della gravità del vincolo permanente identificato che pregiudica le attività agricole;
- del sistema agricolo.

2. Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimo e massimo di cui all'allegato I. Detti importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenendo conto di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

4. Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda da definirsi nel programma salvo se l'indennità riguarda soltanto il pagamento minimo annuale per ettaro di cui all'allegato II. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la degressività delle indennità al livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni a condizione che:

a) il diritto nazionale preveda che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale; e

b) tali singoli membri abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

5. Oltre alle indennità di cui al paragrafo 2, tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) durante il periodo di programmazione 2007-2013. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni. Tale periodo decorre dalla data di completamento della delimitazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, e comunque al più tardi nel 2018. Tali pagamenti iniziano, dall'80% al massimo dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013 conformemente all'articolo 36, lettera a), punto ii) del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), fino ad arrivare a non oltre il 20% al più tardi nel 2020. Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a questo livello fino al termine del periodo di graduale soppressione. Una volta completata la delimitazione, i beneficiari delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura.

6. La Croazia può, a norma della presente misura, concedere pagamenti ai beneficiari delle zone designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, anche nel caso in cui non sia stata completata l'analisi minuziosa di cui al terzo comma di detto paragrafo. L'analisi minuziosa è completata entro il 31 dicembre 2014 al più tardi. I beneficiari delle zone le quali non risultano più ammissibili a seguito del completamento dell'analisi minuziosa, non ricevono più indennità a norma della presente misura.

[\(13\)](#) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 32 *Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici*

1. Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 classificandole come segue:

- a) zone montane;
- b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, nonché
- c) altre zone soggette a vincoli specifici.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 31, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone limitrofe sono considerate zone montane.

3. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 31, le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 60% della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al valore soglia indicato. Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2) o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa distinta. Quando delimitano le zone di cui al presente paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

4. Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera. ⁽¹⁴⁾

Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10% della superficie dello Stato membro interessato.

Sono inoltre ammissibili alle indennità di cui al presente paragrafo le zone in cui:

- almeno il 60% della superficie agricola soddisfa almeno due dei criteri elencati nell'allegato III, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20% del valore soglia indicato, oppure
- almeno il 60% della superficie agricola è costituito da zone che soddisfano almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al valore soglia indicato, e da altre zone che soddisfano almeno due dei

criteri elencati nell'allegato III, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20% del valore soglia indicato.

Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello LAU 2 o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa definibile. Quando delimitano le zone di cui al presente comma, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa descritta all'articolo 32, paragrafo 3. Per calcolare il limite del 10% di cui al secondo comma si tiene conto delle zone considerate ammissibili ai sensi del presente comma.

In deroga a quanto precede, il secondo comma non si applica agli Stati membri il cui intero territorio è stato considerato zona soggetta a svantaggi specifici a norma dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (CE) n. 1257/1999. ⁽¹⁴⁾

5. Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale:

- a) la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2 e 4;
- b) la nuova delimitazione delle zone di cui al paragrafo 3.

⁽¹⁴⁾ Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 33 *Benessere degli animali*

1. I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e di altri pertinenti requisiti obbligatori. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

I suddetti impegni hanno una durata da uno a sette anni, rinnovabile.

3. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per l'impegno. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.

4. Affinché gli impegni per il benessere degli animali siano conformi alla politica generale dell'Unione in materia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo alla definizione degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali devono introdurre criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione.

Articolo 34 *Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori pubblici e privati e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali e climatici. Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune. Per le aziende forestali al di sopra di una determinata soglia di dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
 2. I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni.
 3. I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato II. In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.
 4. Può essere concesso un sostegno a soggetti pubblici e privati per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, per interventi non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3.
 5. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo ai tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.
-

Articolo 35 *Cooperazione*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:

- a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;
- b) la creazione di poli e di reti;
- c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:

- a) progetti pilota;
- b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale;
- c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;
- d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
- e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
- f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
- g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;
- h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali;
- i) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- j) stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
- k) diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Il sostegno per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

4. I risultati dei progetti pilota di cui al paragrafo 2, lettera a), e degli interventi di cui al paragrafo 2, lettera b), realizzati da singoli operatori secondo il disposto del paragrafo 3 sono divulgati.

5. Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1:

a) il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) il costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56. Nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

c) i costi di esercizio della cooperazione;

d) i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;

e) i costi delle attività promozionali.

6. In caso di attuazione di un piano aziendale o di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti. Qualora il sostegno sia versato in forma di importo globale e il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno.

7. Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi.

8. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.

9. La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.

10. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di interventi elencati al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 36 *Gestione del rischio*

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a) i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

b) i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito.

2. Ai fini del presente articolo, per "agricoltore" s'intende un agricoltore in attività ai sensi dell'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

3. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), per "fondo di mutualizzazione" si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo del reddito.

4. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

5. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo alla durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 39, paragrafo 4.

La Commissione presenta entro il 31 dicembre 2018 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 37 *Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante*

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della [direttiva 2000/29/CE](#) per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno. La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

a) indici biologici (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure

b) indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

2. Il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria o il verificarsi di un'emergenza ambientale devono essere formalmente riconosciuti come tali dall'autorità competente dello Stato membro interessato. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.

3. Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della [decisione 2009/470/CE](#).

4. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura. Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali.

5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato II.

Articolo 38 *Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali*

1. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:

- a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
- b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
- c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

2. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità degli agricoltori in caso di crisi, nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'agricoltore. Il verificarsi degli eventi menzionati all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

3. I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:

- a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
- b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.

Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della [direttiva 2000/29/CE](#) per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno. Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

4. Per quanto riguarda le epizootie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), possono essere concesse per le malattie citate nell'elenco delle epizootie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della [decisione 2009/470/CE](#).

5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato II. Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando:

- a) massimali per fondo;
 - b) massimali unitari adeguati.
-
-

Articolo 39 *Strumento di stabilizzazione del reddito*

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

2. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:

- a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
- b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
- c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

3. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare, per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'agricoltore.

4. I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto:

- a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
- b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi. Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Articolo 40 *Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia*

1. Può essere concesso un sostegno agli agricoltori ammissibili al beneficio di pagamenti diretti nazionali integrativi ai sensi dell'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013*. Le condizioni stabilite da tale articolo si applicano anche al sostegno da concedere in virtù del presente articolo.
 2. Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2014, 2015 e 2016 non supera la differenza tra:
 - a) il livello dei pagamenti diretti applicabile in Croazia nell'anno considerato in conformità all'*articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013*, nonché
 - b) il 45% del livello corrispondente dei pagamenti diretti applicato a decorrere dal 2022.
 3. Il contributo dell'Unione al sostegno concesso in virtù del presente articolo in Croazia negli anni 2014, 2015 e 2016 non supera il 20% della dotazione totale annua del FEASR per tale paese.
 4. Il tasso del contributo del FEASR ai pagamenti diretti integrativi non supera l'80%.
-

Articolo 41 *Modalità di attuazione delle misure*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, in particolare per quanto riguarda:

- a) le procedure di selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza aziendale e forestale e servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché la degressività degli aiuti per la misura relativa ai servizi di consulenza di cui all'articolo 15;
- b) la valutazione da parte degli Stati membri dello stato di attuazione dei piani aziendali, le modalità di pagamento e le possibilità di accesso ad altre misure a favore dei giovani agricoltori nell'ambito della misura relativa allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese di cui all'articolo 19;
- c) la conversione in unità diverse da quelle che figurano nell'allegato II e i tassi di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34;
- d) la possibilità di utilizzare ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno per le misure di cui agli articoli da 28 a 31, 33 e 34 e i relativi parametri di calcolo;
- e) il calcolo dell'importo del sostegno per gli interventi sovvenzionabili a titolo di più misure.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84. LEADER

Articolo 42 *Gruppi di azione locale LEADER*

1. Oltre ai compiti menzionati all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore.
 2. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.
-

Articolo 43 *Kit di avviamento LEADER*

Il sostegno allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER può comprendere anche un "kit di avviamento LEADER" per le comunità locali che non hanno attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013. Il "kit di avviamento LEADER" comporta il sostegno al potenziamento delle capacità e ai progetti pilota su piccola scala. Il sostegno a titolo del kit di avviamento LEADER non è subordinato alla presentazione di una strategia di sviluppo locale nell'ambito di LEADER.

Articolo 44 *Attività di cooperazione LEADER*

1. Il sostegno di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è concesso per:
 - a) progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale);
 - b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

2. I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale:

- a) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;
- b) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai gruppi di azione locale, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale. I progetti di cooperazione sono approvati dall'autorità competente non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

CAPO II

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 45 *Investimenti*

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

2. Sono ammissibili a beneficiare del sostegno FEASR unicamente le seguenti voci di spesa:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

e) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

3. Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.

4. I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

5. Il capitale di esercizio accessorio e collegato a un nuovo investimento nel settore agricolo o forestale, che riceve il sostegno del FEASR tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore al 30% dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento. La relativa domanda deve essere debitamente motivata.

6. Per tener conto delle caratteristiche specifiche di taluni tipi di investimenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 che stabiliscono le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione e che specificano i tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili che possono beneficiare di un sostegno.

Articolo 46 *Investimenti nell'irrigazione*

1. Fatto salvo l'articolo 45 del presente regolamento, in caso di irrigazione di superfici irrigate nuove ed esistenti, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che soddisfano le condizioni stabilite al presente articolo.

2. Un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva quadro sulle acque, è stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 della direttiva quadro sulle acque che sono pertinenti per il settore agricolo sono state precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

3. I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell'investimento;

4. Qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione, esso, in base ad una valutazione ex ante, risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5% e il 25% secondo i parametri

tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente. Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

- a) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e
- b) in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 4 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

5. Un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata che colpisce un dato corpo di terreno o di acque di superficie è ammissibile solo se:

- a) lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché
- b) un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente.

Le superfici stabilite e giustificate nel programma che non sono irrigate, ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata.

6. In deroga al paragrafo 5, lettera a), un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se:

- a) l'investimento è associato ad un investimento in un impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5% e il 25% secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente; e
- b) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione.

Inoltre, la condizione di cui al paragrafo 5, lettera a), non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva quadro sulle acque;
 - al 31 ottobre 2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;
 - tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque; nonché
 - l'investimento in questione non comporta estrazioni al di là del limite massimo in vigore al 31 ottobre 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31 ottobre 2013.
-
-

Articolo 47 *Norme sui pagamenti basati sulla superficie*

1. Il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 28, 29 e 34 può variare da un anno all'altro se:
 - a) questa possibilità è prevista nei programmi di sviluppo rurale;
 - b) l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi, nonché
 - c) non è compromessa la finalità dell'impegno.
2. Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
3. Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
4. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'[articolo 2 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).
5. Il paragrafo 2, in caso di cessione totale dell'azienda, e il paragrafo 4 si applicano anche agli impegni di cui all'articolo 33.

6. Al fine di garantire un'efficiente attuazione delle misure legate alla superficie e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce le condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 e specifica gli altri casi in cui non è richiesto il rimborso dell'aiuto.

Articolo 48 *Clausola di revisione*

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'[articolo 43 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Articolo 49 *Selezione degli interventi*

1. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi.

2. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui agli articoli da 28 a 31, da 33 a 34 e da 36 a 39, siano selezionati conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.

3. Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica e ambientale.

Articolo 50 *Definizione di zona rurale*

Ai fini del presente regolamento, l'autorità di gestione definisce la "zona rurale" a livello di programma. Se debitamente giustificato, gli Stati membri possono stabilire tale definizione per una misura o un tipo di intervento.

CAPO III

Assistenza tecnica e reti

Articolo 51 *Finanziamento dell'assistenza tecnica*

1. Ai sensi dell'*articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013*, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 del presente regolamento e della rete PEI di cui all'articolo 53 del presente regolamento. Di questo importo, 30 567 000 EUR a prezzi correnti sono assegnati al programma di sostegno alle riforme strutturali istituito dal regolamento (EU) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del programma stesso. ⁽¹⁸⁾ Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui all'*articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾ in relazione alle indicazioni e ai simboli dei regimi di qualità dell'Unione. Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'articolo 58 del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾ e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue disposizioni attuative applicabile a questa forma di esecuzione del bilancio.

2. Fino al 4% dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1303/2013, nonché per finanziare i lavori preparatori in vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32. Non sono ammissibili ai sensi del presente paragrafo le spese relative all'organismo di certificazione di cui all'*articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013*.

Nel suddetto limite del 4%, un determinato importo è riservato per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54.

3. Nel caso di programmi di sviluppo rurale riguardanti sia le regioni meno sviluppate sia altre regioni, il tasso di partecipazione del FEASR per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 59, paragrafo 3, può essere determinato tenendo conto del tipo predominante di regioni nel programma, determinato dal loro numero.

[\(15\) Regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

[\(16\) Regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il [regolamento \(CE/Euratom\) n. 1605/2002](#) (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

[\(17\) Regolamento \(UE\) 2017/825](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

[\(18\) Comma inizialmente corretto da Rettifica](#) pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L; successivamente così sostituito dall'[art. 19 del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE](#), a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, par. 1 del medesimo [Regolamento n. 2017/825/UE](#).

Articolo 52 *Rete europea per lo sviluppo rurale*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.

2. Il collegamento in rete attraverso la Rete europea per lo sviluppo rurale persegue le seguenti finalità:

- a) stimolare la partecipazione di tutti i portatori d'interesse, soprattutto in campo agricolo e forestale e di altri portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale, all'attuazione di tale sviluppo;
- b) migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale;
- c) contribuire ad informare il pubblico sui vantaggi della politica di sviluppo rurale;
- d) sostenere la valutazione dei programmi di sviluppo rurale.

3. La rete svolge le seguenti attività:

- a) raccoglie, analizza e diffonde informazioni sulle azioni intraprese nel campo dello sviluppo rurale;
 - b) presta assistenza sulle procedure di valutazione e sulla raccolta e gestione dei dati;
 - c) accoglie, convalida e diffonde a livello unionale le buone pratiche in materia di sviluppo rurale, compresi i metodi e gli strumenti di valutazione;
 - d) costituisce e gestisce gruppi tematici e/o laboratori intesi a favorire gli scambi di esperienze e a supportare l'attuazione, il monitoraggio e l'ulteriore sviluppo della politica di sviluppo rurale;
 - e) informa sull'evoluzione delle zone rurali dell'Unione e dei paesi terzi;
 - f) organizza convegni e seminari a livello dell'Unione per le persone impegnate nello sviluppo rurale;
 - g) supporta le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale e sostiene lo scambio con reti di paesi terzi di esperienze riguardanti azioni in materia di sviluppo rurale;
 - h) specificamente per i gruppi di azione locale:
 - i) crea sinergie con le attività svolte a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli dalle rispettive reti, con particolare riguardo alle attività di potenziamento delle capacità e agli scambi di esperienze, nonché
 - ii) collabora con gli organismi preposti alle reti e all'assistenza tecnica in materia di sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.
-

Articolo 53 *Rete del partenariato europeo per l'innovazione*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 55. Essa consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori.
2. La rete PEI ha le seguenti finalità:
 - a) favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche;
 - b) stabilire un dialogo tra gli agricoltori e la comunità della ricerca e favorire la partecipazione di tutti i portatori d'interesse al processo di scambio delle conoscenze.

3. La rete PEI svolge le seguenti attività:

- a) funge da help desk e informa gli interessati sul PEI;
- b) incoraggia la formazione di gruppi operativi ed informa riguardo alle opportunità offerte dalle politiche dell'Unione;
- c) favorisce lo sviluppo di iniziative di poli e di progetti pilota e di dimostrazione che possono riguardare, tra l'altro, le seguenti questioni:
 - i) l'aumento della produttività, redditività economica, sostenibilità, del rendimento e dell'efficienza in termini di risorse nel settore agricolo;
 - ii) l'innovazione a sostegno della bioeconomia;
 - iii) la biodiversità, i servizi ecosistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche;
 - iv) prodotti e servizi innovativi per la filiera integrata;
 - v) apertura di nuove opportunità in termini di prodotti e mercati per i produttori primari;
 - vi) qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e una dieta sana;
 - vii) riduzione delle perdite post-raccolto e dei residui alimentari;
- d) raccoglie e diffonde informazioni nell'ambito di competenza del PEI, compresi i risultati della ricerca e le nuove tecnologie in materia d'innovazione e scambio di conoscenze e scambi con paesi terzi nel settore dell'innovazione.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e operativa della rete PEI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

Articolo 54 *Rete rurale nazionale*

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale. Fa parte della rete rurale nazionale anche il partenariato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.

2. Il collegamento in rete attraverso la rete rurale nazionale persegue le seguenti finalità:

- a) stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;

- b) migliorare la qualità dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale;
- c) informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e su eventuali possibilità di finanziamento;
- d) promuovere l'innovazione nel settore agricolo, nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali.
3. Il sostegno del FEASR di cui all'articolo 51, paragrafo 2, è utilizzato: [\(17\)](#)
- a) per le strutture necessarie al funzionamento della rete;
- b) per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione che copra almeno:
- i) le attività riguardanti la raccolta di esempi di progetti comprendenti tutte le priorità dei programmi di sviluppo rurale;
- ii) le attività riguardanti la promozione di scambi tematici ed analitici tra portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale, condivisione e diffusione dei risultati;
- iii) le attività riguardanti le attività di formazione e in rete per i gruppi di azione locale e in particolare assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale, promozione della cooperazione tra gruppi di azione locale e ricerca di partner per la misura di cui all'articolo 35;
- iv) le attività in rete destinate ai consulenti e ai servizi di sostegno all'innovazione;
- v) le attività riguardanti la condivisione e la diffusione di risultati del monitoraggio e della valutazione;
- (vi) un piano di comunicazione comprendente pubblicità e informazione sul programma di sviluppo rurale di concerto con le autorità di gestione, nonché attività di informazione e comunicazione destinate al grande pubblico;
- vii) le attività riguardanti la partecipazione e il contributo alle attività della Rete europea per lo sviluppo rurale.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali nazionali e il contenuto dei programmi specifici di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

[\(17\)](#) Frase introduttiva così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

TITOLO IV

PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA

Articolo 55 *Finalità*

1. Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agroecologici e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la silvicoltura;
 - b) contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi;
 - c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;
 - d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.
 2. Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura:
 - a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;
 - b) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; nonché
 - c) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.
 3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 35, i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 56 e la rete PEI di cui all'articolo 53.
-

Articolo 56 *Gruppi operativi*

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.
 2. I gruppi operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi.
 3. Gli Stati membri decidono nell'ambito dei rispettivi programmi l'entità del sostegno ai gruppi operativi.
-

Articolo 57 *Funzioni dei gruppi operativi*

1. I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi:
 - a) descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;
 - b) descrizione dei risultati attesi e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.
 2. Durante la realizzazione dei loro progetti innovativi, i gruppi operativi:
 - a) prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative; nonché
 - b) attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.
 3. I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.
-

TITOLO V**DISPOSIZIONI FINANZIARIE****Articolo 58** *Risorse e loro ripartizione*

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è di 84.936 milioni di EUR, a prezzi 2011, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
2. Lo 0,25% delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.
3. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2% annuo.
4. La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 è riportata nell'allegato I. 5 I fondi trasferiti da uno Stato membro ai sensi dell'[articolo 14, paragrafo 2 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) sono sottratti dagli importi assegnati a tale Stato membro conformemente al paragrafo 4.

5. I fondi trasferiti da uno Stato membro ai sensi dell'*articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013* sono sottratti dagli importi assegnati a tale Stato membro conformemente al paragrafo 4. ⁽¹⁹⁾

6. Nella ripartizione annuale di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono inclusi anche i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'*articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009* e dell'*articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013* e le risorse trasferite al FEASR in applicazione degli *articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009*, per quanto riguarda gli anni civili 2013 e 2014. ⁽¹⁸⁾

7. Ai fini dell'assegnazione della riserva di rendimento di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi dell'*articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013* e disponibili per il FEASR vengono aggiunte agli importi di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali entrate con destinazione specifica sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR.

⁽¹⁸⁾ Paragrafo così sostituito dall'art. 10, paragrafo 1, punto 2), *Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1310/2013*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, paragrafo 2 del medesimo *Regolamento 1310/2013*.

⁽¹⁹⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 59 *Partecipazione del Fondo*

1. La decisione che approva un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR al programma stesso. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni meno sviluppate.

2. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

3. I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/93, nonché per le regioni in transizione. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

a) all' 85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del *regolamento (UE) n. 229/2013*; ⁽²²⁾

b) al 75% della spesa pubblica ammissibile per tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 era inferiore al 75% della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75% del PIL medio dell'Unione a 27;

c) al 63% della spesa pubblica ammissibile per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

d) al 53% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni. ⁽²¹⁾

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20%.

4. In deroga al paragrafo 3, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

a) all'80% per le misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i). Tale tasso può essere aumentato al massimo fino al 90% per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche, delle isole minori dell'Egeo ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 229/2013](#) e delle regioni in transizione di cui al paragrafo 3, lettere b) e c); ⁽²²⁾

b) al 75% per gli interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34;

c) al 100% per gli strumenti finanziari a livello dell'Unione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013;

d) al tasso di partecipazione applicabile alla misura interessata maggiorato di un ulteriore 10% per i contributi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013;

e) al 100% per gli interventi finanziati tramite fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo [136 bis, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) e dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo [14, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#); ⁽²²⁾

f) al 100 % per un importo di 100 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato all'Irlanda, per un importo 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro, a condizione che tali Stati membri beneficino dell'assistenza finanziaria conformemente agli [articoli 136 e 143](#) TFUE il 1° gennaio 2014 o successivamente, fino al 2016 quando l'applicazione di tale disposizione sarà riesaminata; ⁽²⁰⁾

g) per gli Stati membri che beneficiano il 1° gennaio 2014 o successivamente dell'assistenza finanziaria conformemente agli [articoli 136 e 143](#) TFUE, l'aliquota di sostegno del FEASR risultante dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 può essere maggiorato di un massimo di un ulteriore 10% fino ad un massimo totale del 95% per le spese che gli Stati membri devono sostenere nei primi due anni di attuazione del programma di sviluppo rurale; Tuttavia per le spese pubbliche totali eseguite durante il periodo di programmazione è rispettata l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile senza tale deroga.

5. Almeno il 5%, e nel caso della Croazia almeno il 2,5%, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER.

6. Almeno il 30% del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato alle misure di cui all'articolo 17 per gli investimenti in materia di clima e ambiente, agli articoli 21, 28, 29 e 30 ad eccezione dei pagamenti relativi alla direttiva quadro sulle acque, e agli articoli 31, 32 e 34.

Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche e ai territori d'oltremare degli Stati membri.

7. Se uno Stato membro presenta sia un programma nazionale che una serie di programmi regionali, i paragrafi 5 e 6 non si applicano al programma nazionale. Il contributo del FEASR al programma nazionale è preso in considerazione al fine di calcolare la percentuale di cui ai paragrafi 5 e 6 per ciascun programma regionale in proporzione alla quota di tale programma regionale dell'assegnazione nazionale.

8. Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione.

9. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese rispetta i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

(20) Lettera così sostituita dall'art. 10, paragrafo 1, punto 2), [Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1310/2013](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, paragrafo 2 del medesimo [Regolamento 1310/2013](#).

(21) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(22) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 60 *Ammissibilità delle spese*

1. In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.

2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49. Ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'[articolo 42](#) TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente.

Gli Stati membri possono disporre nei programmi che siano considerate ammissibili soltanto le spese sostenute dopo l'approvazione della domanda di sostegno da parte dell'autorità competente.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'articolo 51, paragrafi 1 e 2.

4. I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 61 *Spese ammissibili*

1. Se le spese di gestione sono sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- a) spese di funzionamento;
- b) spese di personale;
- c) spese di formazione;
- d) spese di pubbliche relazioni;
- e) spese finanziarie;
- f) spese di rete.

2. Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.

3. I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 62 *Verificabilità e controllabilità delle misure*

1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere prendono in considerazione i

risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza.

2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.

Articolo 63 *Anticipi*

1. Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico. Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

2. La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

TITOLO VI

GESTIONE, CONTROLLO E PUBBLICITÀ

Articolo 64 *Competenze della Commissione*

La Commissione mette in atto le misure e i controlli previsti nel [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) al fine di assicurare, nel contesto della gestione concorrente, una sana gestione finanziaria ai sensi dell'[articolo 317](#) TFUE.

Articolo 65 *Responsabilità degli Stati membri*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità all'[articolo 58, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
 2. Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità:
 - a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;
 - b) l'organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'[articolo 7 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#);
 - c) c) l'organismo di certificazione ai sensi dell'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).
 3. Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione.
 4. Gli Stati membri definiscono chiaramente le attribuzioni dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei gruppi di azione locale LEADER con riguardo all'applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione e alla procedura di selezione dei progetti.
-

Articolo 66 *Autorità di gestione*

1. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, provvede in particolare:
 - a) ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;
 - b) a comunicare alla Commissione, entro il 31 gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno del programma, i dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari;
 - c) a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi:
 - i) siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento;

- ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
- d) a garantire che la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla Commissione;
- e) ad accertare che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che la valutazione ex post di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia effettuata entro i termini previsti nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio e alla Commissione;
- f) a trasmettere al comitato di monitoraggio le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;
- g) a redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio;
- h) ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
- i) a dare pubblicità al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.
2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale. L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di gestione provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico.
3. Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici ai sensi dell'articolo 7, l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, gruppi di azione locale od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'attuazione di tali sottoprogrammi. In tal caso si applica il paragrafo 2. L'autorità di gestione provvede affinché gli interventi e i prodotti del sottoprogramma tematico siano registrati separatamente ai fini del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 67.
4. Fatto salvo il ruolo degli organismi pagatori e di altri organismi di cui al [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), se uno Stato membro ha più di un programma, può essere designato un organismo di

coordinamento al fine di garantire la coerenza della gestione dei fondi e di creare un punto di contatto tra la Commissione e le autorità nazionali di gestione.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo 1, lettera i).

TITOLO VII

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Sezione 1

Istituzione e obiettivi del sistema di monitoraggio e valutazione

Articolo 67 *Sistema di monitoraggio e valutazione*

In applicazione del presente titolo è istituito, di concerto tra la Commissione e gli Stati membri, un sistema comune di monitoraggio e valutazione che è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

Articolo 68 *Obiettivi*

Il sistema di monitoraggio e valutazione persegue i seguenti obiettivi:

- a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;
 - b) contribuire ad un sostegno più mirato dello sviluppo rurale;
 - c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione.
-

Sezione 2

Disposizioni tecniche

Articolo 69 *Indicatori comuni*

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 67 contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.
 2. Gli indicatori comuni sono basati su dati disponibili e correlati alla struttura e agli obiettivi del quadro strategico per lo sviluppo rurale e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica di sviluppo rurale rispetto agli obiettivi generali e specifici di tale politica a livello unionale, nazionale e di programma. Gli indicatori comuni d'impatto sono basati su dati accessibili.
 3. Il valutatore quantifica l'impatto del programma misurato dagli indicatori d'incidenza. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, ivi comprese le valutazioni relative ai programmi di sviluppo rurale, la Commissione, con l'aiuto degli Stati membri, valuta l'effetto congiunto di tutti gli strumenti della PAC.
-
-

Articolo 70 *Sistema di informazione elettronico*

Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente.

Articolo 71 *Informazione*

I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

CAPO II

Monitoraggio

Articolo 72 *Procedure di monitoraggio*

1. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013 monitorano la qualità di attuazione del programma.
 2. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano ciascun programma di sviluppo rurale mediante indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi.
-

Articolo 73 *Comitato di monitoraggio*

Gli Stati membri con programmi regionali possono istituire un comitato di monitoraggio nazionale per coordinare l'attuazione di tali programmi in relazione alla disciplina nazionale e all'utilizzo delle risorse finanziarie.

Articolo 74 *Responsabilità del comitato di monitoraggio* ⁽²³⁾

Il comitato di monitoraggio si accerta delle prestazioni e dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A questo scopo, oltre a svolgere le funzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio:

- a) è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- b) esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;
- c) esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;
- d) partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma; e

e) esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.

[\(23\)](#) Rubrica così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 75 *Relazione annuale sull'attuazione*

1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2024 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.
 2. Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull'attuazione contiene, tra l'altro, informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura, nonché una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione.
 3. Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull'attuazione presentata nel 2017 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma.
 4. Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull'attuazione presentata nel 2019 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma e una valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.
 5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.
-

CAPO III

Valutazione

Articolo 76 *Disposizioni generali*

1. La Commissione può, adottare atti di esecuzione che specificano gli elementi che devono figurare nelle valutazioni ex ante ed ex post di cui agli articoli 55 e 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e stabiliscono i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 56 dello

stesso regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

2. Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi all'approccio comune in materia di valutazione concordato ai sensi dell'articolo 67, provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio.

3. Gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su internet e la Commissione le pubblica sul suo sito web.

Articolo 77 *Valutazione ex ante*

Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante sia coinvolto sin dalle prime fasi nell'iter di elaborazione del programma di sviluppo rurale, in particolare all'elaborazione dell'analisi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nella definizione della logica d'intervento e nella fissazione degli obiettivi del programma.

Articolo 78 *Valutazione ex post*

Nel 2024 gli Stati membri elaborano una relazione di valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 79 *Sintesi delle valutazioni*

Le sintesi delle valutazioni ex ante ed ex post a livello dell'Unione sono redatte sotto la responsabilità della Commissione.

Le sintesi delle valutazioni sono ultimate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle rispettive valutazioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA

Articolo 80 *Regole applicabili alle imprese*

Se il presente regolamento prevede un sostegno a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo a forme di cooperazione che rispettino le regole di concorrenza applicabili in virtù degli *articoli [da 206 a 210](#) del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#)* del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 81 *Aiuto di Stato*

1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli *articoli [107](#), [108](#) e [109](#)* TFUE.
 2. Gli *articoli [107](#), [108](#) e [109](#)* TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'*articolo [42](#)* TFUE.
-

Articolo 82 *Finanziamenti nazionali integrativi*

I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'*articolo [42](#)* TFUE sono inseriti dagli Stati membri nel programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera j) e, se sono conformi ai criteri previsti dal presente regolamento, sono approvati dalla Commissione.

TITOLO IX

POTERI DELLA COMMISSIONE E DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Poteri della Commissione

Articolo 83 *Esercizio della delega*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 7, e all'articolo 89, alle condizioni stabilite nel presente articolo. ⁽²⁴⁾

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 7, e all'articolo 89 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. ⁽²⁴⁾

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 7, e all'articolo 89 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. ⁽²⁴⁾

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 5, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 19, paragrafo 8, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 28, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 29, paragrafo 6, dell'articolo 30, paragrafo 8, dell'articolo 33, paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 5, dell'articolo 35, paragrafo 10, dell'articolo 36, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 7, e dell'articolo 89 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. ⁽²⁴⁾

[\(24\)](#) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 84 *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "Comitato per lo sviluppo rurale". Esso è un comitato ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'[articolo 5 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).
-

CAPO II

Disposizioni comuni

Articolo 85 *Scambio di informazioni e documenti*

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione che consente lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti il funzionamento di detto sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.
 2. La Commissione assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali delle relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.
-

Articolo 86 *Trattamento e protezione dei dati personali*

1. Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui ai titoli VI e VII, e trattano questi dati in modo non incompatibile con tale finalità.

2. Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, utilizzando il sistema elettronico sicuro di cui all'articolo 85, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.
3. I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla [direttiva 95/46/CE](#) e al [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#). In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.
4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la [direttiva 95/46/CE](#) ed il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#).
5. Gli articoli [da 111 a 114 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) si applicano al presente articolo.
-
-

Articolo 87 *Disposizioni generali sulla PAC*

Il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 88 [Regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#)

Il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) è abrogato.

Il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014.

Articolo 89 *Disposizioni transitorie*

Per agevolare la transizione dal sistema previsto dal [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) a quello istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, tra l'altro per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post. Tali atti delegati possono anche prevedere condizioni per la transizione dal sostegno allo sviluppo rurale per la Croazia previsto dal [regolamento \(CE\) n. 1085/2006](#) al sostegno previsto dal presente regolamento.

Articolo 90 *Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA

**REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013**

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visti i pareri del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

visti i pareri della Corte dei conti ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 TFUE prevede che l'Unione debba appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.
- (2) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di

sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione, con i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, in particolare le misure finanziate a norma della gestione concorrente nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si dovrebbero stabilire disposizioni comuni per tutti questi fondi (i "fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE"). Inoltre, il presente regolamento reca disposizioni generali che si applicano al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, ma che non si applicano però al FEASR e al FEAMP, nonché disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, ma che non si applicano al FEASR. Date le particolarità di ciascun fondo SIE, le norme specifiche applicabili a ciascun fondo SIE e all'obiettivo Cooperazione territoriale europea nel quadro del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti.

- (3) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione nonché riducendo le disparità regionali. I fondi SIE dovrebbero svolgere un ruolo significativo in termini di realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
- (4) Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), si sono già ottenute importanti sinergie grazie a regole di gestione e controllo uniformi e armonizzate per il primo pilastro (Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA) e il secondo pilastro (FEASR) della PAC. È pertanto opportuno preservare lo stretto legame tra FEAGA e FEASR e le strutture già in essere negli Stati membri dovrebbero essere conservate.
- (5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a tenere in considerazione la grande distanza, l'insularità, la situazione strutturale socioeconomica e a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'articolo 349 TFUE.
- (6) Le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi naturali o demografici gravi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.

⁽¹⁾ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 30, GU C 44 del 15.2.2013, pag. 76, e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.

⁽²⁾ GU C 225 del 27.7.2012, pag. 58, e GU C 17 del 19.1.2013, pag. 56.

⁽³⁾ GU C 47 del 17.2.2011, pag. 1, GU C 13 del 16.1.2013, pag. 1 e GU C 267 del 17.9.2013, pag. 1.

- (7) Per garantire l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari, è necessario definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento.
- (8) Il termine eventualmente fissato, conformemente al presente regolamento, per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione non dovrebbe includere il periodo compreso tra la data in cui la Commissione ha inviato le sue osservazioni allo Stato membro e quella in cui quest'ultimo risponde a tali osservazioni.
- (9) Il presente regolamento è strutturato in cinque parti: la prima stabilisce l'oggetto e le definizioni, la seconda comprende le regole applicabili a tutti i fondi SIE, la terza contiene le disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione (i "fondi") la quarta contiene le disposizioni applicabili solo ai Fondi e al FEAMP e la quinta contiene le disposizioni finali. Al fine di garantire un'uniformità di interpretazione delle diverse parti del presente regolamento nonché tra quest'ultimo e quelli specifici relativi ai singoli Fondi, è importante definire chiaramente le varie interrelazioni. Inoltre, norme specifiche contenute nella regolamentazione relativa ai singoli Fondi possono essere complementari, ma le deroghe alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere possibili solo se espressamente previste dal regolamento stesso.
- (10) Ai sensi dell'articolo 317 TFUE e nell'ambito della gestione concorrente è opportuno specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e precisare le competenze in materia di cooperazione con gli Stati membri. Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano i fondi SIE legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ (il "regolamento finanziario"). È opportuno che gli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario e gli organismi da essi designati a tal fine siano responsabili della preparazione e dell'attuazione dei programmi. Dette condizioni dovrebbero altresì garantire che si presti attenzione alla necessità di assicurare la complementarità e la coerenza dell'intervento pertinente dell'Unione, di rispettare il principio di proporzionalità e di tener conto dell'obiettivo complessivo di ridurre gli oneri amministrativi.
- (11) Ogni Stato membro dovrebbe organizzare, rispettivamente per l'accordo di partenariato e per ciascun

programma, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e altri organismi pertinenti che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, nonché, se del caso, le "organizzazioni ombrello" di tali autorità e organismi. L'obiettivo di tale partenariato è garantire il rispetto dei principi della governance a più livelli, come pure della sussidiarietà e della proporzionalità, e le specificità dei diversi quadri istituzionali e giuridici degli Stati membri, nonché garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che gli Stati membri individuino i partner pertinenti maggiormente rappresentativi. Tali partner dovrebbero comprendere istituzioni, organizzazioni e gruppi che possono influire sulla preparazione dei programmi o potrebbero essere interessati dalla loro preparazione e attuazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare, se del caso, come partner pertinenti le organizzazioni ombrello, che sono le associazioni, federazioni o confederazioni delle pertinenti autorità regionali, locali e cittadine o altri organismi conformemente al diritto e alla prassi nazionali in vigore.

Al fine di garantire il coinvolgimento costante dei partner pertinenti nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione degli accordi di partenariato e dei programmi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare un atto delegato recante un codice europeo di condotta sul partenariato per sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato. Tale atto delegato non dovrebbe in nessun caso avere, né essere interpretato come avente, effetto retroattivo e non dovrebbe fornire una base per irregolarità che portino a rettifiche finanziarie. L'atto delegato adottato non dovrebbe specificare una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione. L'atto delegato adottato dovrebbe consentire agli Stati membri di decidere le disposizioni dettagliate più adeguate per l'attuazione del partenariato conformemente ai loro quadri giuridici e istituzionali nonché alle loro competenze nazionali e regionali, a condizione che siano conseguiti gli obiettivi del medesimo quali stabiliti dal presente regolamento.

- (12) Le attività dei fondi SIE e le operazioni da essi finanziati dovrebbero essere conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e al relativo diritto nazionale che attua direttamente o indirettamente il presente regolamento e le norme specifiche dei fondi.

- (13) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei fondi SIE, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare l'ottica di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- orientamento sessuale, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), dall'articolo 10 TFUE e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare attenzione per l'accessibilità per le persone con disabilità, nonché dall'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
- (14) Gli obiettivi dei fondi SIE dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, conformemente al proposito di destinare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione a tali obiettivi, usando una metodologia basata sulle categorie di intervento, i settori prioritari o le misure adottate dalla Commissione mediante un atto di esecuzione che rifletta il principio di proporzionalità.
- (15) Al fine di contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, i fondi SIE dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei fondi SIE sia descritto nelle norme specifiche di ciascun fondo. Dovrebbe essere possibile circoscrivere detto ambito ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.
- (16) Al fine di massimizzare il contributo dei fondi SIE e di delineare principi guida strategici per facilitare il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni, è opportuno istituire un quadro strategico comune (il "QSC"). Il QSC dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali di diversi tipi di territori.
- (17) Il QSC dovrebbe definire le modalità con cui i fondi SIE devono contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, le disposizioni per promuovere un uso integrato dei fondi SIE, le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE, le disposizioni per affrontare le principali sfide territoriali e gli ambiti prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito dei fondi SIE.
- (18) Gli Stati membri e le regioni si trovano sempre più spesso ad affrontare sfide relative all'impatto della globalizzazione, a preoccupazioni in merito all'ambiente e all'energia, all'invecchiamento della popolazione e ai cambiamenti demografici, alla domanda di trasformazione tecnologica e innovazione e alla disuguaglianza sociale. In ragione della natura complessa e correlata di tali sfide, le soluzioni sostenute dai fondi SIE dovrebbero essere di carattere integrato, multisettoriale e multidimensionale. In tale contesto, e al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche, dovrebbe essere possibile combinare i fondi SIE in modo da creare pacchetti integrati personalizzati in funzione delle esigenze territoriali specifiche.
- (19) La diminuzione della popolazione attiva, unitamente all'aumento del numero di pensionati in seno alla popolazione in generale, nonché i problemi associati alla dispersione della popolazione si attende che continuino a mettere a dura prova, tra gli altri, i sistemi d'istruzione e di assistenza sociale degli Stati membri e quindi la competitività economica dell'Unione. L'adattamento a tali cambiamenti demografici costituisce una delle sfide principali che gli Stati membri e le regioni si troveranno ad affrontare nei prossimi anni, e come tale dovrebbe essere oggetto di una considerazione particolarmente elevata nei confronti delle regioni più colpite dai cambiamenti demografici.
- (20) In base al QSC, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un accordo di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. L'accordo di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel QSC nel contesto nazionale e stabilire solidi impegni per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi SIE. L'accordo di partenariato dovrebbe definire le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché con le missioni specifiche di ciascun Fondo, conformemente ai rispettivi obiettivi in virtù del trattato, le modalità per garantire un'efficace e efficiente attuazione dei Fondi SIE e le disposizioni relative all'applicazione del principio di partenariato nonché di un approccio integrato allo sviluppo territoriale. È opportuno distinguere tra gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati dallo Stato membro. Occorre prevedere specifici meccanismi per la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato nonché dei programmi in caso di posticipo (effettivo o previsto) dell'entrata in vigore di uno o più regolamenti specifici relativi a singoli Fondi. Ciò comporta l'introduzione di disposizioni volte a consentire la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato anche in assenza di determinati elementi relativi al fondo SIE o ai fondi SIE interessati dal posticipo, nonché la successiva presentazione di una versione rivista dell'accordo di partenariato in seguito all'entrata in vigore del regolamento o dei regolamenti specifici relativi a singoli Fondi oggetto di posticipo. Poiché in simili casi i

programmi cofinanziati dal fondo SIE interessato dal posticipo dovrebbero essere presentati e adottati soltanto dopo l'entrata in vigore del regolamento specifico relativo al Fondo stesso, è altresì opportuno stabilire appositi termini per la presentazione dei programmi coinvolti.

(21) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità *ex ante*, nonché una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione, per garantire che sussistano i prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione. A tal fine, una condizionalità *ex ante* dovrebbe applicarsi alla priorità di un determinato programma solo qualora presenti un nesso diretto e concreto ed effetti diretti in relazione al raggiungimento efficace ed efficiente di un obiettivo specifico relativo a una priorità di investimento o una priorità dell'Unione, laddove non tutti gli obiettivi specifici sono necessariamente collegati a una condizionalità *ex ante* prevista dalle norme specifiche di ciascun fondo. La valutazione dell'applicabilità di una condizionalità *ex ante* dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. Il rispetto delle condizionalità *ex ante* applicabili dovrebbe essere valutato dallo Stato membro nel contesto della elaborazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato. La Commissione dovrebbe valutare la consistenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dagli Stati membri. Nei casi in cui una condizionalità *ex ante* applicabile non venisse soddisfatta entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti intermedi a favore delle priorità pertinenti del programma, a precise condizioni prestabilite.

(22) Nel 2019 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dell'efficacia dell'attuazione sulla base di un apposito quadro di riferimento. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dovrebbe essere definito per ciascun programma, in modo da monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti per ciascuna priorità nel corso del periodo di programmazione 2014-2020 (il "periodo di programmazione"). Al fine di assicurare che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o utilizzato in modo non efficiente, qualora vi sia prova che una priorità non abbia conseguito i target intermedi relativi solo agli indicatori finanziari, agli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali, stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, a causa di debolezza nella attuazione chiaramente identificate e già comunicate dalla Commissione in precedenza senza che lo Stato membro abbia adottato le azioni correttive necessarie, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di sospendere i pagamenti al programma oppure di applicare rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione. In sede di applicazione di rettifiche finanziarie si dovrebbe tenere conto, con il debito rispetto del principio di proporzionalità, del grado di assorbimento e dei fattori esterni che hanno contribuito alla carenza attuativa. Le correzioni finanziarie non dovrebbero essere applicate nel caso in cui gli

obiettivi non siano raggiunti in conseguenza dell'impatto di fattori socio-economici o ambientali, di significativi cambiamenti delle condizioni economiche o ambientali di uno Stato membro ovvero per cause di forza maggiore che hanno inciso pesantemente sull'attuazione delle priorità in questione. Non si dovrebbe tenere conto degli indicatori di risultato ai fini dell'applicazione di sospensioni o rettifiche finanziarie.

(23) Al fine di agevolare l'orientamento ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è opportuno costituire per ciascuno Stato membro una riserva di efficacia dell'attuazione del 6 % per cento degli stanziamenti totali destinati all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente in conformità di un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario della politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2010 (il "regolamento FEAMP"). In considerazione dell'eterogeneità e del carattere che interessa una pluralità di paesi dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, per questi ultimi non dovrebbe sussistere alcuna riserva di efficacia dell'attuazione. Le risorse destinate all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), quali definite nel programma operativo conformemente al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (regolamento FSE), nonché all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, i trasferimenti dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i trasferimenti al FEASR in applicazione delle disposizioni in materia di regolazione volontaria dei pagamenti diretti nel 2013 e sui trasferimenti al FEASR di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽³⁾ relativi agli anni civili 2013 e 2014, i trasferimenti al meccanismo per collegare l'Europa dal Fondo di coesione, i trasferimenti al Fondo di aiuti europei alle persone indigenti, quale definito in un futuro atto giuridico dell'Unione, e le azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, dovrebbero essere esclusi dal calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione.

(24) Occorre stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione onde garantire che l'efficacia della spesa nell'ambito dei fondi SIE si fondi su politiche economiche sane e che i fondi SIE

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno nel quadro della politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 e il regolamento (CE) n. 73/2009 (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che uno Stato membro si trova ad affrontare. Nel contesto della prima parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, la Commissione dovrebbe poter chiedere modifiche dell'accordo di partenariato e dei programmi al fine di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio o di potenziare al massimo l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE disponibili quando gli Stati membri ricevono la corrispondente assistenza finanziaria. Si dovrebbe ricorrere alla riprogrammazione soltanto nei casi in cui essa potrebbe effettivamente avere un impatto diretto sulla correzione degli elementi problematici individuati nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio nel contesto dei meccanismi di governance economica al fine di evitare una riprogrammazione frequente che minerebbe la prevedibilità della gestione dei fondi. Nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, se uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe presentare una proposta al Consiglio intesa a sospendere, in parte o in tutto, gli impegni o i pagamenti destinati ai programmi in detto Stato membro. Occorre definire procedure diverse per la sospensione degli impegni e dei pagamenti. Comunque, in entrambi i casi, nel formulare una proposta di sospensione la Commissione dovrebbe tenere in conto ogni informazione pertinente e riservare debita considerazione a ogni elemento emerso o ai pareri espressi nell'ambito del dialogo strutturato con il Parlamento europeo.

L'ambito e il livello di una sospensione dovrebbero essere proporzionati ed efficaci e rispettare la parità di trattamento fra gli Stati membri. Inoltre, una sospensione dovrebbe tenere in conto la congiuntura economica e sociale dello Stato membro interessato nonché il possibile impatto economico generale su uno Stato membro risultante dalle diverse fasi di una procedura di disavanzo eccessivo e di una procedura per squilibri eccessivi.

- (25) In virtù del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord allegato al TUE e al TFUE, alcune disposizioni sul disavanzo pubblico eccessivo e sulle procedure relative non si applicano al Regno Unito. Le disposizioni sulla sospensione di tutti o parte dei pagamenti e degli impegni non dovrebbero pertanto applicarsi al Regno Unito.
- (26) Data l'estrema rilevanza del principio del cofinanziamento per l'attuazione dei fondi SIE, al fine di assicurare la responsabilità nell'attuazione delle politiche, e in linea con l'applicazione proporzionata delle sospensioni, ogni decisione o sospensione nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica dovrebbe tenere in conto i requisiti specifici applicabili allo Stato membro interessato per assicurare il cofinanziamento dei programmi finanziati dai fondi SIE. Le sospensioni dovrebbero essere
- revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.
- (27) I fondi SIE dovrebbero essere attuati attraverso programmi che coprano il periodo di programmazione conformemente all'accordo di partenariato. I programmi dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri basandosi su procedure che siano trasparenti e conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire il coordinamento e la coerenza delle modalità di programmazione dei fondi SIE. Poiché il contenuto dei programmi è strettamente interconnesso con quello dell'accordo di partenariato, i programmi dovrebbero essere presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. Si dovrebbe prevedere un termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per la presentazione dei programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea al fine di tenere conto del loro carattere plurinazionale. In particolare, è opportuno distinguere tra gli elementi centrali dell'accordo di partenariato e dei programmi, che dovrebbero essere soggetti a una decisione della Commissione e altri elementi che non sono contemplati dalla decisione della Commissione e che possono essere modificati sotto la responsabilità degli Stati membri. La programmazione dovrebbe garantire la coerenza con il QSC e l'accordo di partenariato, il coordinamento dei fondi SIE con gli altri strumenti di finanziamento esistenti e con l'intervento della Banca europea per gli investimenti, se del caso.
- (28) Al fine di assicurare la coerenza tra programmi sostenuti a titolo di diversi fondi SIE, in particolare per assicurare un contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire requisiti minimi comuni per quanto concerne il contenuto dei programmi, che può essere integrato da norme specifiche di ciascun fondo per tenere conto della natura specifica di ciascun fondo SIE.
- (29) Occorre stabilire procedure chiare per la valutazione, l'adozione e la modifica dei programmi da parte della Commissione. Per garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi si dovrebbe precisare che i programmi, ad eccezione dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, non possono essere approvati prima dell'adozione di una decisione da parte della Commissione che approva l'accordo di partenariato. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, qualsiasi approvazione di una modifica di determinati elementi di un programma da parte della Commissione dovrebbe tradursi automaticamente in una modifica dei pertinenti elementi dell'accordo di partenariato. La mobilitazione immediata delle risorse destinate all'IOG dovrebbe inoltre essere assicurata istituendo norme speciali per la procedura di presentazione e di approvazione dei programmi operativi dedicati all'IOG di cui al regolamento FSE.

- (30) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte attraverso il bilancio dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione, sarebbe opportuno ricercare sinergie in particolare tra l'operazione dei fondi SIE e Orizzonte 2020, stabilito nel regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, nel rispetto dei loro diversi obiettivi. I meccanismi fondamentali al fine di ottenere tali sinergie dovrebbero essere il riconoscimento dei tassi forfettari per i costi ammissibili a titolo di Orizzonte 2020 per un'operazione e un beneficiario simili e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione, fra cui i fondi SIE e Orizzonte 2020, evitando nel contempo il doppio finanziamento. Al fine di rafforzare le capacità di ricerca e innovazione degli attori nazionali e regionali e conseguire l'obiettivo di costruire una "scala verso l'eccellenza" nelle regioni meno sviluppate e negli Stati membri e nelle regioni a bassa efficacia di attuazione in ricerca, sviluppo e innovazione, è opportuno sviluppare strette sinergie tra i fondi SIE e Orizzonte 2020 in tutte le pertinenti priorità programmatiche.
- (31) Il TFUE ha aggiunto la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è necessario affrontare il ruolo delle città, delle aree geografiche funzionali e dei territori subregionali che hanno specifici problemi geografici o demografici. A tal fine, e per sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i fondi SIE. Le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero tenere in considerazione le esigenze e le potenzialità locali, nonché le pertinenti caratteristiche socioculturali. Un principio essenziale dovrebbe essere quello di assegnare ai gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Disposizioni dettagliate sulla definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie dello sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero essere stabilite nei relativi programmi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
- (32) Per facilitare un approccio agevole alla sua integrazione nel processo di programmazione, lo sviluppo locale di tipo partecipativo può svolgersi nell'ambito di un unico obiettivo tematico al fine di promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, o di promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori, sebbene le azioni finanziate nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo potrebbero contribuire a tutti gli altri obiettivi tematici.
- (33) Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, è opportuno che l'azione sostenuta dai fondi, che può essere integrata con un sostegno finanziario a titolo del FEASR o del FEAMP, sia effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo o di programmi operativi.
- (34) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui fondi SIE, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e poiché le forme di rotazione dei mezzi finanziari rendono tale sostegno più sostenibile a lungo termine.
- (35) Gli strumenti finanziari sostenuti dai fondi SIE dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, evitando di ridurre i finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di una valutazione ex ante che ha stabilito evidenza di fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e il valore stimato e l'ambito delle necessità di investimento pubblico. Gli elementi essenziali delle valutazioni ex ante dovrebbero essere chiaramente definiti nel presente regolamento. Vista l'articolazione dettagliata della valutazione ex ante, è opportuno definire disposizioni che consentano di eseguire la valutazione dell'attuazione ex ante per fasi e di procedere all'aggiornamento e alla valutazione ex ante nel corso dell'attuazione.
- (36) Gli strumenti finanziari dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole partecipazione degli investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile. Le autorità di gestione dovrebbero quindi decidere in merito alle forme di attuazione degli strumenti finanziari più appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie, conformemente agli obiettivi del programma interessato, ai risultati della valutazione ex ante e alle norme in vigore in materia di aiuti di Stato. Se del caso, detta flessibilità dovrebbe comprendere la possibilità di riutilizzare parte delle risorse rimborsate nel corso del periodo di ammissibilità al fine di fornire una remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. Una siffatta remunerazione preferenziale dovrebbe tenere in conto le norme di mercato e assicurare che ogni aiuto di Stato sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e sia limitato all'importo minimo necessario a compensare la mancanza di capitale privato disponibile, tenendo conto della carenze del mercato o delle condizioni di investimento non ottimali.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale).

- (37) Per tenere conto del carattere rimborsabile del sostegno fornito mediante gli strumenti finanziari e per allinearsi alle pratiche di mercato, il sostegno fornito dai fondi SIE ai destinatari finali sotto forma di investimenti azionari o quasi azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, dovrebbe poter riguardare la totalità dell'investimento effettuato dai destinatari finali, senza distinzione di costi relativi all'IVA. Di conseguenza, soltanto nei casi in cui gli strumenti finanziari siano abbinati a sovvenzioni, il modo in cui l'IVA viene presa in considerazione a livello del beneficiario finale dovrebbe essere rilevante ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa connessa alla sovvenzione.
- (38) Potrebbe risultare giustificato, nei casi in cui taluni elementi di un investimento non inneschino rendimenti finanziari diretti, combinare gli strumenti finanziari con sovvenzioni, nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, affinché i progetti siano economicamente sostenibili. Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino in questo caso il doppio finanziamento.
- (39) Al fine di garantire che le risorse assegnate agli strumenti finanziari in favore delle PMI raggiungano un reale massa critica efficace ed efficiente di nuovi finanziamenti del debito a favore delle PMI, dovrebbe essere possibile utilizzare tali risorse nell'intero territorio dello Stato membro interessato a prescindere dalle categorie cui appartengono le relative regioni. Tuttavia, nell'ambito della negoziazione dell'accordo di finanziamento tra lo Stato membro e la BEI dovrebbe altresì essere possibile un guadagno proporzionale a una regione o a un gruppo di regioni dello stesso Stato membro nel quadro di un unico programma nazionale dedicato mediante il contributo finanziario del FESR e del FEASR.
- (40) I contributi degli Stati membri dovrebbero essere distribuiti progressivamente nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 e l'ammontare dei versamenti dovuti dagli Stati membri alla BEI dovrebbe essere stabilito di conseguenza nell'accordo di finanziamento, in linea con le prassi bancarie standard e in un'ottica di ripartizione degli effetti agli stanziamenti di pagamento dei singoli anni.
- (41) In presenza di operazioni di cartolarizzazione è opportuno garantire, al momento della chiusura del programma, che sia stata utilizzata per l'obiettivo riguardante il sostegno alle PMI almeno la somma corrispondente al contributo dell'Unione, in linea con i principi applicabili agli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario.
- (42) Le autorità di gestione dovrebbero avere la flessibilità per fornire risorse dei programmi agli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, o agli strumenti istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la possibilità di attuare direttamente gli strumenti finanziari, attraverso fondi esistenti o creati ex novo o fondi di fondi.
- (43) Al fine di garantire dispositivi di controllo proporzionati e di salvaguardare il valore aggiunto degli strumenti finanziari, i destinatari finali non dovrebbero essere dissuasi da eccessivi oneri amministrativi. Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi dovrebbero, innanzi tutto, effettuare audit a livello delle autorità di gestione e degli organismi che applicano lo strumento finanziario, compresi fondi di fondi. Tuttavia, possono verificarsi circostanze specifiche in cui la documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione di tali audit non sia disponibile al livello delle autorità di gestione o al livello degli organismi che applicano lo strumento finanziario o i documenti non costituiscono una registrazione fedele ed esatta del sostegno fornito. In simili casi specifici è necessario stabilire talune disposizioni che consentano gli audit anche a livello dei destinatari finali.
- (44) L'ammontare delle risorse versate in qualsiasi momento dai fondi SIE agli strumenti finanziari dovrebbe corrispondere all'importo necessario per realizzare gli investimenti previsti e i pagamenti ai destinatari finali, compresi i costi e le spese di gestione. Pertanto, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere scaglionate. L'importo da versare come pagamento intermedio dovrebbe essere soggetto a un massimale del 25 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento, con i successivi pagamenti intermedi subordinati a una percentuale minima degli effettivi importi inseriti in precedenti domande di pagamento spesi in quanto spesa ammissibile.
- (45) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura di un programma, per garantire che le risorse versate dai fondi SIE, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti ai destinatari finali. Le norme dovrebbero essere abbastanza flessibili da rendere possibile il sostegno a strumenti azionari a vantaggio delle imprese destinatarie e, pertanto, dovrebbero tenere in conto talune caratteristiche specifiche degli strumenti azionari per le imprese, quali le pratiche di mercato in connessione con la concessione di finanziamenti di follow-up nel settore dei fondi di capitale di rischio. Conformemente alle condizioni enunciate nel presente regolamento, le imprese destinatarie dovrebbero poter beneficiare di un sostegno continuo dai fondi SIE per tali strumenti dopo il termine del periodo di ammissibilità.

- (46) È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità e stabilire ulteriori norme riguardanti l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la fine del periodo di ammissibilità.
- (47) Come norma generale, il sostegno dei fondi SIE non dovrebbe essere utilizzato per finanziare investimenti già materialmente completati o realizzati alla data della decisione di investimento. Tuttavia, per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, un determinato importo di sostegno potrebbe risultare necessario per riorganizzare il portafoglio di debiti collegati a componenti infrastrutturali di un nuovo investimento. In simili circostanze dovrebbe essere possibile utilizzare il sostegno dei fondi SIE per riorganizzare il portafoglio di debiti fino a non più del 20 % dell'importo totale del sostegno al programma dallo strumento finanziario all'investimento.
- (48) È opportuno che gli Stati membri provvedano al controllo dei programmi al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento dei loro obiettivi. A tal fine gli Stati membri, conformemente ai rispettivi ordinamenti istituzionali, giuridici e finanziari, dovrebbero istituire comitati di sorveglianza per i fondi SIE, definendone la composizione e le funzioni. Vista la natura specifica dei programmi a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, è opportuno definire norme specifiche per i comitati di sorveglianza di detti programmi. Si potrebbero istituire comitati di sorveglianza congiunti per agevolare il coordinamento tra i fondi SIE. Per garantire l'efficacia, un comitato di sorveglianza dovrebbe avere la facoltà di formulare osservazioni alle autorità di gestione circa l'attuazione e la valutazione del programma, comprese azioni per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, e di verificare i provvedimenti adottati in risposta a tali osservazioni.
- (49) L'allineamento delle disposizioni riguardanti la sorveglianza in materia di relazioni dei fondi SIE è necessario per semplificare i meccanismi di gestione a tutti i livelli. È importante garantire obblighi relativi alla predisposizione delle relazioni proporzionati, ma anche la disponibilità di informazioni esaustive sui progressi compiuti quando si effettuano le verifiche principali. È pertanto necessario che gli obblighi sulle relazioni riflettano le esigenze di informazione che emergono in determinati anni e siano in linea con la programmazione delle verifiche di efficacia dell'attuazione.
- (50) Ai fini della sorveglianza dell'andamento dei programmi, si dovrebbe svolgere ogni anno una riunione di riesame fra ciascuno Stato membro e la Commissione. Per evitare inutili oneri amministrativi, è tuttavia opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano decidere di non organizzare la riunione, salvo nel 2017 e 2019.
- (51) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai propri obiettivi basati sul trattato, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione degli accordi di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbe presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati. Al fine di provvedere a un dibattito politico e strategico regolare sul contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di migliorare la qualità della spesa e l'efficacia dell'azione politica alla luce del semestre europeo, le relazioni strategiche dovrebbero formare oggetto di discussione nel Consiglio. Sulla base di tale discussione, il Consiglio dovrebbe poter fornire un contributo alla valutazione effettuata nelle riunioni di primavera del Consiglio europeo sul ruolo di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione nel conseguimento di una crescita sostenibile generatrice di posti di lavoro nell'Unione.
- (52) È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai fondi SIE al fine di migliorare la qualità dell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e tenendo conto delle dimensioni del programma in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione della zona oggetto del programma, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.
- (53) Per migliorare la qualità dell'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che i suoi obiettivi e le sue finalità generali e specifici possano essere conseguiti, è opportuno effettuare una valutazione ex ante di ogni programma.
- (54) L'autorità di gestione o lo Stato membro dovrebbero preparare un piano di valutazione. Tale piano di valutazione dovrebbe poter riguardare più di un programma. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione dovrebbero garantire che siano effettuate valutazioni intese a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto di un programma. Il comitato di sorveglianza e la Commissione dovrebbero essere informati in merito ai risultati delle valutazioni cosicché le decisioni di gestione risultino agevolate.
- (55) Dovrebbero essere effettuate valutazioni ex post per esaminare l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro impatto rispetto agli obiettivi generali dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo in considerazione gli obiettivi definiti per detta strategia dell'Unione. Per ciascuno dei fondi SIE, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione di sintesi che illustri le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

- (56) È opportuno precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate come assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno dei fondi SIE.
- (57) Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione ed evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di operazioni generatrici di entrate nette dopo il completamento, dovrebbero essere utilizzati differenti metodi per determinare le entrate nette generate da tali operazioni, tra cui un approccio semplificato, basato su tassi forfettari per settori o sottosettori. I tassi forfettari dovrebbero basarsi sui dati storici a disposizione della Commissione, sul potenziale di recupero dei costi e sul principio "chi inquina paga", ove applicabile. Dovrebbe essere altresì prevista l'estensione dei tassi forfettari a nuovi settori, l'introduzione di sottosettori o la revisione dei tassi per le operazioni future, qualora siano disponibili nuovi dati, mediante un atto delegato. L'impiego dei tassi forfettari potrebbe essere particolarmente opportuno nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), della RSI, nonché dell'efficienza energetica. Inoltre, per garantire l'applicazione del principio di proporzionalità e per tenere conto di altre disposizioni regolamentari e contrattuali che potrebbero eventualmente applicarsi, è necessario stabilire le esenzioni a tali norme.
- (58) Occorre predisporre un approccio proporzionale ed evitare una duplicazione delle verifiche del fabbisogno di finanziamento in caso di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, che sono disciplinati anche dalle norme sugli aiuti di Stato, dato che tali norme prescrivono anche limiti sul sostegno che può essere concesso. Pertanto, in caso di aiuti de minimis, di aiuti di Stato compatibili alle PMI con applicazione di un'intensità o di limiti all'importo dell'aiuto, ovvero aiuti di Stato compatibili a grandi imprese con contestuale verifica specifica del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, non dovrebbero essere applicate le disposizioni che impongono il calcolo delle entrate nette. Gli Stati membri dovrebbero conservare tuttavia la facoltà di applicare i metodi di calcolo delle entrate nette previsto nelle norme nazionali.
- (59) I partenariati pubblico privato (i "PPP") possono essere un mezzo efficace per realizzare operazioni che garantiscono il conseguimento di obiettivi di politiche pubbliche riunendo forme diverse di risorse pubbliche e private. Per facilitare l'uso dei fondi SIE a sostegno delle operazioni strutturate come PPP, il presente regolamento dovrebbe tenere conto di talune caratteristiche specifiche dei PPP adeguando alcune disposizioni comuni dei fondi SIE.
- (60) Le date rispettivamente iniziale e finale di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa e uniforme applicabile all'attuazione dei fondi SIE in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi, è opportuno specificare che la data iniziale di ammissibilità della spesa può essere anteriore al 1° gennaio 2014 se lo Stato membro in questione presenta un programma prima di tale data. Tenendo conto dell'urgente necessità di mobilitare le risorse destinate all'IOG per sostenere la sua immediata attuazione, la data di inizio dell'ammissibilità della spesa dovrebbe essere eccezionalmente il 1° settembre 2013. Al fine di garantire un uso efficace dei fondi SIE e di ridurre i rischi per il bilancio dell'Unione, è necessario prevedere restrizioni al sostegno a operazioni concluse.
- (61) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, dal regolamento FSE, dal regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, dal regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e nel regolamento FEAMP, gli Stati membri dovrebbero adottare norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.
- (62) Per semplificare l'impiego dei fondi SIE e ridurre il rischio di errori prevedendo, ove necessario, una differenziazione per tenere conto delle specificità della politica, è opportuno definire le forme di sostegno, le condizioni armonizzate per il rimborso delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile dei finanziamenti a tasso forfettario, le norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile nonché le condizioni specifiche relative all'ammissibilità delle operazioni in funzione dell'ubicazione.
- (63) I fondi SIE dovrebbero poter offrire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile o strumenti finanziari, o anche in combinazione tra loro, in modo da permettere agli organismi responsabili di scegliere la forma di sostegno più adatta per far fronte alle esigenze individuate.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006 (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 281 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo a disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Cfr. pag. 259 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) 1698/2005 (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

- (64) Perché l'intervento dei fondi SIE sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle imprese e nelle infrastrutture e impediscano che i fondi SIE siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. L'esperienza ha dimostrato che un periodo di cinque anni è un periodo minimo appropriato da applicare, tranne nel caso in cui le norme sugli aiuti di Stato prevedano un periodo diverso. Tuttavia, in linea con il principio di proporzionalità, è possibile che un periodo più limitato, pari a tre anni, sia giustificato qualora l'investimento riguardi il mantenimento di investimenti o posti di lavoro creati da PMI. Nel caso di un'operazione che comporti investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi o quando il beneficiario non sia una PMI, il contributo fornito dai fondi SIE dovrebbe essere rimborsato se, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario l'unità produttiva è rilocalizzata al di fuori dell'Unione. È opportuno escludere dal requisito generale della durata nel tempo le azioni sostenute dal FSE e le azioni che non comportano un investimento produttivo o un investimento in infrastrutture, salvo che tale requisito derivi dalle norme applicabili sugli aiuti di Stato, come pure i contributi agli o dagli strumenti finanziari. Gli importi indebitamente pagati dovrebbero essere recuperati e soggetti alle procedure applicabili alle irregolarità.
- (65) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo dei fondi SIE. Dovrebbero pertanto essere specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei programmi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.
- (66) Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo delle operazioni dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione delle operazioni e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, dovrebbero essere precisate le funzioni dell'autorità di gestione.
- (67) È opportuno che gli Stati membri adempiano agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumano le responsabilità conseguenti, che sono indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, siano introdotte disposizioni efficaci per l'esame dei reclami concernenti i fondi SIE. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle rispettive modalità e informare la Commissione sull'esito degli esami su richiesta.
- (68) Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione con riferimento alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit e controlli sul posto mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di poter trarre conclusioni sull'efficacia dell'attuazione dei fondi SIE.
- (69) Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere assunti annualmente. Per garantire un'efficace gestione dei programmi è necessario stabilire norme comuni relative al prefinanziamento, alle richieste di pagamento intermedio e al pagamento del saldo finale, fatte salve le norme specifiche prescritte per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo.
- (70) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno fin dall'inizio dell'attuazione del programma, cosicché detti beneficiari ricevano gli anticipi eventualmente necessari al fine di effettuare gli investimenti pianificati e siano rimborsati rapidamente dopo la presentazione della richiesta di pagamento. Pertanto, nell'ambito dei fondi SIE si dovrebbero prevedere prefinanziamenti iniziali. Il prefinanziamento iniziale dovrebbe essere liquidato integralmente al momento della chiusura del programma.
- (71) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno prevedere misure che siano limitate nel tempo e che consentano all'ordinatore delegato di poter interrompere i pagamenti qualora emerga chiara evidenza che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti. La durata del periodo di interruzione dovrebbe essere pari a un periodo di sei mesi, con un possibile prolungamento di detto periodo a nove mesi con il consenso dello Stato membro onde consentire tempo sufficiente per porre rimedio alle cause dell'interruzione e quindi evitare l'applicazione di sospensioni.
- (72) Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, è possibile che sia necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le eventuali rettifiche finanziarie che la Commissione impone agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, tali rettifiche dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione del diritto applicabile dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione riguarda l'ammissibilità, la regolarità, la

gestione o il controllo delle operazioni e della spesa corrispondente dichiarata alla Commissione. Per garantire la proporzionalità, è opportuno che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione e la relativa incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione al momento di decidere l'importo di una rettifica finanziaria.

- (73) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata, nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una richiesta di pagamento ma per cui la scadenza del pagamento è stata interrotta o il pagamento sospeso.
- (74) La procedura di disimpegno risulta altresì un elemento indispensabile del meccanismo per la dotazione della riserva di efficacia dell'attuazione e in dette circostanze dovrebbe essere possibile ricostituire gli stanziamenti per il successivo impegno in altri programmi e priorità. Inoltre, se nell'attuazione di taluni strumenti finanziari specifici a favore delle PMI eventuali disimpegni derivano dall'interruzione della partecipazione di uno Stato membro a detti strumenti finanziari, occorre prevedere la successiva ricostituzione degli stanziamenti d'impegno in altri programmi. Dato che risulterà necessario introdurre nel regolamento finanziario disposizioni addizionali intese a consentire detta ricostituzione degli stanziamenti, tali procedure dovrebbero essere applicate soltanto con effetto dalla data in vigore della modifica corrispondente del regolamento finanziario.
- (75) Sono necessarie disposizioni generali supplementari riguardanti il funzionamento specifico dei fondi. In particolare, per accrescerne il valore aggiunto e per rafforzare il loro contributo alle priorità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche per ciascun fondo a norma dei relativi obiettivi basati sul trattato, il funzionamento dei fondi dovrebbe essere semplificato e concentrarsi sull'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
- (76) Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR e del FEAMP sono riportate nella normativa settoriale pertinente.
- (77) Al fine di promuovere gli obiettivi del TFUE in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media UE-27. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti del FESR e del FSE, consolidare lo sviluppo conseguito e stimolare la crescita economica e la coesione sociale delle regioni dell'Unione, le regioni il cui PIL pro capite nel periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75 % in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno il 60 % della loro assegnazione media annuale indicativa 2007-2013. L'assegnazione totale dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione per uno Stato membro dovrebbe essere pari ad almeno il 55 % della sua assegnazione specifica totale 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.
- (78) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, quale modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione⁽²⁾.
- (79) Per definire un quadro finanziario adeguato per i Fondi, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione, la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, al fine di indirizzare il sostegno verso le regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio. Al fine di tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, anche nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio⁽³⁾, nel 2016 la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni complessive di tutti gli Stati membri sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento procedendo, se vi è una divergenza complessiva superiore a / - il 5 %, ad adeguamenti delle dotazioni stesse. L'adeguamento necessario dovrebbe essere suddiviso in parti uguali per ciascun anno nell'arco del periodo 2017-2020.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione, del 1° febbraio 2007, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 39 del 10.2.2007, p. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

- (80) Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia nonché delle TIC in tutta l'Unione, è istituito un meccanismo per collegare l'Europa (CEF), conformemente al regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. È opportuno fornire sostegno a titolo del Fondo di coesione ai progetti di realizzazione delle reti principali oppure ai progetti e alle attività orizzontali di cui alla parte I dell'allegato di tale regolamento.
- (81) L'assegnazione a uno Stato membro degli stanziamenti annuali a titolo dei Fondi dovrebbe essere limitata a un massimale stabilito tenendo conto del PIL da parte dello Stato membro in questione.
- (82) È necessario fissare i limiti delle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Gli Stati membri dovrebbero concentrare il sostegno al fine di provvedere a che un investimento adeguato sia destinato all'occupazione giovanile, alla mobilità del lavoro, alla conoscenza, all'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà, assicurando che non sia inferiore al 23,1 % la quota del FSE in termini di percentuale delle risorse totali combinate dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione a livello dell'Unione, con esclusione del sostegno dal Fondo di coesione per infrastrutture di trasporto a titolo del CEF e il sostegno dai Fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti.
- (83) Data l'urgente priorità di affrontare il problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione, così come nell'Unione nel suo complesso, è istituita un'I OG ed è finanziata con fondi specifici e investimenti mirati del FSE per incrementare e rafforzare il considerevole sostegno già fornito tramite i fondi SIE. L'I OG dovrebbe mirare a sostenere giovani, in particolare coloro che sono disoccupati, che non seguono una formazione o un tirocinio e che risiedono nelle regioni ammissibili. È opportuno che l'I OG sia attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.
- (84) Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il Fondo europeo per l'aiuto alle persone indigenti al fine di promuovere l'inclusione sociale. È opportuno prevedere un meccanismo di trasferimento allo strumento in questione delle risorse dei fondi strutturali assegnate ai singoli Stati membri.
- (85) Tenuto conto delle attuali circostanze economiche, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro non dovrebbe risultare in assegnazioni per Stato membro superiori al 110 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.
- (86) Al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse dei fondi non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici. Tali trasferimenti non dovrebbero essere superiori al 3 % dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.
- (87) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei fondi non dovrebbero sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri ai sensi del presente regolamento. Inoltre, affinché il sostegno dei fondi tenga conto del contesto economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/1997 del Consiglio ⁽²⁾. La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15 % della popolazione, data l'entità delle risorse finanziarie a esse assegnata.
- (88) È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai fondi per rafforzare l'attenzione verso i risultati. In particolare, è necessario definire requisiti dettagliati per il contenuto dei programmi operativi. Ciò dovrebbe facilitare la presentazione di una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate, stabilire il quadro per la valutazione dei risultati e sostenere l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi. In generale, un asse prioritario dovrebbe coprire un obiettivo tematico, un fondo e una categoria di regioni. Ove opportuno e al fine di aumentare l'efficacia nel quadro di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario dovrebbe poter riguardare più di una categoria di regioni e combinare una o più priorità d'investimento complementari a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione nell'ambito di uno o più obiettivi tematici.
- (89) Nei casi in cui uno Stato membro elabora al massimo un programma operativo per ciascun Fondo, determinando una situazione in cui i programmi e l'accordo di partenariato sono entrambi elaborati a livello nazionale, dovrebbero essere stabilite modalità specifiche per assicurare la complementarità di tali documenti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

- (90) Al fine di conciliare la necessità di programmi operativi sintetici che definiscano chiaramente gli impegni dello Stato membro con quella di lasciare un margine di flessibilità che consenta di adeguarsi a circostanze in continua evoluzione, occorre distinguere tra gli elementi essenziali del programma operativo, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati da uno Stato membro. Dovrebbero quindi essere previste procedure che consentano di modificare detti elementi non essenziali dei programmi operativi a livello nazionale, senza decisioni da parte della Commissione.
- (91) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione e del FESR a quello erogato dal FSE nei programmi operativi comuni rientranti nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.
- (92) I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che le operazioni al di sopra di determinate soglie continuino a essere soggette a specifiche procedure di approvazione a norma del presente regolamento. La soglia dovrebbe essere stabilita in relazione ai costi ammissibili totali tenendo conto delle entrate nette attese; in considerazione della maggiore entità degli investimenti che solitamente caratterizza tale settore, la soglia per i progetti in materia di trasporti dovrebbe essere più elevata. Onde garantire la chiarezza è a tal fine opportuno definire il contenuto di una domanda relativa a un grande progetto. La domanda dovrebbe contenere le informazioni necessarie a garantire che il contributo finanziario dei Fondi non dia adito a una significativa perdita di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione.
- (93) Per promuovere la preparazione e l'attuazione di grandi progetti su una base economica e tecnica sana e per incoraggiare l'uso della consulenza di esperti allo stadio iniziale, in merito ai quali esperti indipendenti sostenuti dall'assistenza tecnica della Commissione o, di concerto con la Commissione, altri esperti indipendenti possono fornire dichiarazioni sulla fattibilità e sostenibilità economica di un grande progetto, la procedura di approvazione della Commissione dovrebbe essere resa più snella. La Commissione dovrebbe poter rifiutare l'approvazione del contributo finanziario soltanto se accerta una lacuna significativa nell'analisi qualitativa indipendente.
- (94) Se un'analisi qualitativa indipendente di un grande progetto non ha avuto luogo, lo Stato membro dovrebbe trasmettere tutte le informazioni richieste e la Commissione dovrebbe valutare il grande progetto onde determinare se sia giustificato il contributo finanziario richiesto.
- (95) Ai fini della continuità dell'attuazione, per evitare oneri amministrativi superflui e per allineare alla decisione della Commissione sugli orientamenti sulla chiusura del periodo di programmazione 2007-2013, sono stabilite disposizioni di scaglionamento per i grandi progetti approvati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio⁽¹⁾ il cui periodo di attuazione previsto si estende oltre il periodo di programmazione coperto dal presente regolamento. In determinate condizioni, è opportuno prevedere una procedura prioritaria per la notifica e l'approvazione di una seconda fase o fase successiva di un grande progetto per il quale la fase o le fasi precedenti sono state approvate dalla Commissione a titolo del periodo di programmazione 2007-2013. Ogni singola fase dell'operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del pertinente periodo di programmazione.
- (96) Per consentire agli Stati membri di attuare parte di un programma operativo utilizzando un approccio basato sui risultati, è utile prevedere un piano d'azione comune comprendente un progetto o un gruppo di progetti o che un beneficiario deve svolgere per contribuire agli obiettivi del programma operativo. Al fine di semplificare e rafforzare l'orientamento dei fondi verso i risultati, la gestione del piano d'azione comune dovrebbe basarsi esclusivamente sui target intermedi, sulle realizzazioni e sui risultati stabiliti in comune e definiti nella decisione della Commissione che adotta il piano d'azione comune. Anche le attività di controllo e di audit del piano d'azione comune dovrebbero essere limitate al conseguimento di tali target intermedi, realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è necessario stabilire norme concernenti la preparazione, il contenuto, l'adozione, la gestione finanziaria e il controllo di tali piani d'azione comuni.
- (97) È necessario adottare norme specifiche relativamente alle funzioni del comitato di sorveglianza e alle relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi sostenuti dai fondi. Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR sono riportate nella normativa settoriale pertinente.
- (98) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

- (99) Al fine di rafforzare la sorveglianza dei progressi relativi all'attuazione dei fondi e facilitare la gestione finanziaria, è necessario garantire tempestivamente la disponibilità di dati finanziari di base sui progressi dell'attuazione.
- (100) Ai sensi dell'articolo 175 TFUE, la Commissione è tenuta a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Occorre definire disposizioni concernenti il contenuto di detta relazione.
- (101) È importante informare il pubblico in merito ai risultati raggiunti dai Fondi sensibilizzando altresì in merito agli obiettivi della politica di coesione. I cittadini dovrebbero avere il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione che ai beneficiari come pure alle istituzioni dell'Unione e agli organismi consultivi. Per garantire una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e rafforzare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento dovrebbero altresì concorrere a finanziare la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui quest'ultime siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
- (102) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi delle operazioni finanziate nell'ambito di ciascun programma operativo.
- (103) Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull'attuazione dei fondi e sul ruolo dall'Unione in questo ambito, e per informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire nell'ambito del presente regolamento disposizioni dettagliate, tenendo conto delle dimensioni dei programmi operativi conformemente al principio di proporzionalità, in merito alle misure in materia di informazione e comunicazione e a talune caratteristiche tecniche di tali misure.
- (104) Al fine di assicurare che la dotazione di ciascun fondo sia mirata alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, risulta necessario fissare soglie per la dotazione destinata all'assistenza tecnica dello Stato membro. È inoltre necessario garantire che il quadro giuridico per la programmazione dell'assistenza tecnica
- faciliti la creazione di modalità di realizzazione semplificate in un contesto in cui gli Stati membri attuano più fondi in parallelo e dovrebbe essere possibile che tale quadro comprenda diverse categorie di regioni.
- (105) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare il tasso di cofinanziamento dei fondi agli assi prioritari, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata.
- (106) È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso gli Stati membri dovrebbero precisare le rispettive responsabilità e funzioni.
- (107) Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per i Fondi e il FEAMP nonché dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, è opportuno fissare disposizioni specifiche relative alla designazione delle autorità di gestione e di certificazione. Al fine di evitare oneri amministrativi superflui, la verifica ex ante della conformità ai criteri di designazione indicati nel presente regolamento dovrebbe limitarsi all'autorità di gestione e di certificazione, senza che siano necessarie attività di audit aggiuntive laddove il sistema sia essenzialmente lo stesso del periodo di programmazione 2007-2013, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento. La designazione non dovrebbe essere soggetta all'approvazione della Commissione. Tuttavia, ai fini di una maggiore certezza giuridica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasmettere alla Commissione, ove sussistano determinate condizioni stabilite nel presente regolamento, i documenti relativi alla designazione. La verifica della conformità ai criteri di designazione effettuata sulla base dei meccanismi di audit e controllo dovrebbe dare adito, laddove emerga una situazione di mancato rispetto dei criteri stessi, ad azioni correttive ed, eventualmente, porre fine alla designazione.
- (108) L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e del FEAMP e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Di conseguenza, le responsabilità e funzioni dell'autorità di gestione dovrebbero essere definite.

- (109) L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme dell'Unione e nazionali applicabili. Le responsabilità e funzioni dell'autorità di certificazione dovrebbero essere definite.
- (110) L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di operazioni e sui conti. Le responsabilità e le funzioni dell'autorità di audit dovrebbero essere definite. Gli audit delle spese dichiarate dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo di delle operazioni al fine di consentire risultati idonei a estrapolazione. Come norma generale, dovrebbe essere utilizzato un metodo di campionamento statistico mirato a fornire un campione rappresentativo attendibile. Le autorità di audit dovrebbero comunque poter utilizzare, in circostanze motivate, un metodo di campionamento non statistico purché nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.
- (111) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.
- (112) Oltre alle norme comuni in materia di gestione finanziaria per i fondi SIE, dovrebbero essere stabilite disposizioni supplementari per i fondi e il FEAMP. In particolare, al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima dell'accettazione dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90 % dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità stabilito nella decisione di adozione del programma operativo alla spesa ammissibile per la priorità in questione. Gli importi dovuti dovrebbero essere pagati agli Stati membri all'accettazione dei conti, purché la Commissione sia in grado di deliberare che i conti sono completi, esatti e veritieri.
- (113) I beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno completo entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento da parte del beneficiario, fatta salva la disponibilità di fondi dal prefinanziamento iniziale e annuale e dai pagamenti intermedi. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di sospendere le scadenze qualora i documenti giustificativi siano incompleti o qualora vi siano prove di irregolarità che esigono ulteriori indagini. Si dovrebbe ogni anno prevedere un prefinanziamento iniziale e annuale per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per attuare i programmi secondo dette modalità. Il prefinanziamento annuale dovrebbe essere liquidato ogni anno con l'accettazione dei conti.
- (114) Per ridurre il rischio di dichiarazione di spese irregolari, dovrebbe essere possibile per un'autorità di certificazione, senza necessità di una giustificazione aggiuntiva, includere gli importi che richiedono ulteriore verifica in una domanda di pagamento intermedio dopo il periodo contabile nel quale sono stati contabilizzati.
- (115) Per garantire l'applicazione corretta delle regole generali sul disimpegno, le regole stabilite per i fondi e il FEAMP dovrebbero specificare come si determinano le scadenze del disimpegno.
- (116) Ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario alla gestione finanziaria dei fondi e del FEAMP, risulta necessario istituire procedure per la preparazione, l'esame e l'accettazione dei conti tali da assicurare basi chiare e certezza giuridica per tali accordi. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di adempiere correttamente alle loro responsabilità, lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di escludere importi oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità.
- (117) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere previsti limiti per il periodo in cui le autorità di gestione sono tenute ad assicurare la disponibilità di documenti per operazioni dopo la presentazione delle spese o il completamento di un'operazione. Conformemente al principio di proporzionalità, il periodo per la conservazione dei documenti dovrebbe essere differenziato a seconda della spesa totale ammissibile di un'operazione.
- (118) Poiché i conti sono verificati e accettati ogni anno, dovrebbe essere introdotta una semplificazione significativa della procedura di chiusura. La chiusura finale del programma dovrebbe pertanto fare riferimento soltanto ai documenti concernenti il periodo contabile finale e la relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale, senza alcuna necessità di produrre documenti addizionali.
- (119) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero stabilire disposizioni che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di priorità o di programmi operativi.
- (120) Al fine di garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione riguardanti i fondi e il FEAMP conformemente al principio di proporzionalità.

(121) È necessario istituire un quadro giuridico che fornisca solidi sistemi di gestione e di controllo a livello nazionale e regionale e un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità nel contesto della gestione concorrente. È opportuno pertanto precisare e chiarire il ruolo della Commissione e stabilire norme proporzionate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione.

(122) La frequenza degli audit sulle operazioni dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi e il FEAMP. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un'operazione non superi i 200 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, i 150 000 EUR per l'FSE e i 100 000 EUR per il FEAMP. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare audit in qualsiasi momento laddove emergano prove di un'irregolarità o frode ovvero, in seguito alla chiusura di un'operazione completata, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di riesaminare la pista di controllo dell'autorità di audit oppure di prendere parte ai controlli sul posto di quest'ultima. La Commissione dovrebbe avere la possibilità, qualora non ottenga le necessarie garanzie in merito all'efficacia del funzionamento dell'autorità di audit con tali mezzi, di ripetere l'attività di audit laddove ammissibile in base ai principi internazionalmente riconosciuti in materia di audit. Affinché il livello degli audit effettuati dalla Commissione sia commisurato al rischio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, laddove non sussistano carenze significative o le autorità di audit siano affidabili, di ridurre le proprie attività di audit in relazione ai programmi operativi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere introdotte norme specifiche per la diminuzione del rischio di sovrapposizione tra audit di una stessa operazione da parte di diverse istituzioni, segnatamente la Corte dei conti europea, la Commissione e l'autorità di audit.

(123) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a un codice europeo di condotta sul partenariato, integrazioni e modifiche delle sezioni 4 e 7 del QSC, criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare, norme specifiche sull'acquisto di terreni e sulla combinazione di supporto tecnico con strumenti finanziari, il ruolo, le passività e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, la gestione e il controllo degli strumenti finanziari, la revoca dei pagamenti agli strumenti finanziari, l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli strumenti finanziari, le norme specifiche che definiscono i criteri per la determinazione dei costi di gestione e le commissioni sulla base delle prestazioni e delle soglie applicabili, nonché norme per il rimborso delle spese di gestione capitalizzate e le spese per gli strumenti di capitale e di microcredito,

l'adeguamento del piano tariffario per operazioni generatrici di entrate nette in settori specifici, nonché l'istituzione di una tariffa forfettaria per determinati settori o sottosectori nei settori delle TIC, ricerca,

sviluppo e innovazione e l'efficienza energetica e l'aggiunta di settori o sottosectori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni nette che generano entrate, norme supplementari sulla sostituzione di un beneficiario nell'ambito di operazioni PPP, i requisiti minimi da inserire nei contratti di PPP che sono necessari per l'applicazione di una deroga riguardante l'ammissibilità delle spese, nonché la definizione di un tasso forfettario per taluni settori o sottosectori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni di generatori di entrate nette, alcuni aspetti specifici legati ai PPP, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti per le sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, la metodologia da utilizzare nello svolgimento del riesame della qualità di un grande progetto, i criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e le condizioni e le procedure da applicare per determinare se gli importi che risultano irrecuperabili sono rimborsati dalle responsabilità degli Stati membri, i dati che devono essere registrati e conservati in formato elettronico nei sistemi di controllo istituiti dalle autorità di gestione, i requisiti minimi per le piste di controllo, la portata e il contenuto dei controlli e la metodologia per il campionamento, l'uso dei dati raccolti durante i controlli, nonché i criteri per la determinazione di gravi carenze nel funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo, per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e per l'applicazione di tassi forfettari o di correzioni finanziarie estrapolate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(124) Per quanto riguarda tutti i fondi SIE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le decisioni di approvazione degli elementi degli accordi di partenariato e le loro modifiche, le decisioni di approvazione degli elementi dell'accordo di partenariato riveduto, le decisioni sui programmi e sulle priorità che hanno raggiunto i loro target intermedi e possono beneficiare dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, decisioni relative alla modifica dei programmi come conseguenza delle azioni correttive relative al trasferimento delle assegnazioni finanziarie ad altri programmi, decisioni sui piani annuali delle azioni da finanziare a titolo di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e, nel caso di disimpegno, le decisioni di modifica delle decisioni che adottano programmi, e per quanto riguarda il FESR, il FSE e il Fondo di coesione,

le decisioni che individuando le regioni e gli Stati membri che rispettano i criteri relativi all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni che definiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro allo SCE, le decisioni che fissano l'importo da trasferire dalla dotazione dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro all'aiuto agli indigenti, le decisioni che accettano trasferimenti di parti di stanziamenti

per l'obiettivo cooperazione territoriale europea all'obiettivo, investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni se effettuare o meno una rettifica finanziaria in caso di mancato rispetto dell'addizionalità, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni che rifiutano il contributo finanziario per un grande progetto, le decisioni relative alla approvazione di un contributo finanziario a un grande progetto selezionato e la proroga del termine per la realizzazione della condizione relativa alla approvazione dei grandi progetti e le decisioni sui piani d'azione congiunti; e per quanto riguarda il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, le decisioni relative alla non accettazione dei conti e l'importo esigibile se i conti non sono stati accettati, le decisioni di sospensione dei pagamenti intermedi e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

- (125) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al modello da utilizzare per la presentazione della relazione intermedia, al modello del programma operativo per i fondi, alla metodologia da usare nell'effettuare l'analisi costi-benefici dei grandi progetti, al formato delle informazioni sui grandi progetti, al modello per il piano d'azione comune, al modello della relazione annuale e della relazione di attuazione finale, alla frequenza della segnalazione delle irregolarità e al formato di relazione da utilizzare, al modello della dichiarazione di gestione e ai modelli per la strategia di audit, il parere e la relazione annuale di controllo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.
- (126) Al fine di provvedere al necessario apporto e al migliore coinvolgimento degli Stati membri, quando esercita le proprie competenze di esecuzione ai fini dell'attuazione del presente regolamento in determinati settori politici sensibili legati ai fondi SIE e per rafforzare il ruolo degli

Stati membri ai fini dell'adozione di condizioni uniformi in materia o per altre misure esecutive con incidenza sostanziale o con un'incidenza potenziale rilevante sull'economia nazionale, sul bilancio nazionale o sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione degli Stati membri, gli atti di esecuzione riguardanti la metodologia per produrre dati sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, le modalità volte a garantire un approccio coerente per determinare, nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, i target intermedi e finali per ogni priorità e per valutare il raggiungimento dei target intermedi e dei target finali, termini e condizioni standard per la sorveglianza degli strumenti finanziari, le modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi gestiti dagli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, un modello del contratto di finanziamento relativo alla garanzia illimitata congiunta e la cartolarizzazione di strumenti finanziari in favore delle PMI, i modelli da utilizzare al momento di presentare ulteriori informazioni sugli strumenti finanziari con le domande di pagamento alla Commissione e nel fare relazioni su strumenti finanziari alla Commissione, i termini e le condizioni per il sistema di scambio elettronico di dati per la gestione e il controllo, la nomenclatura sulla cui base possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario

nei programmi operativi; il formato della notifica del grande progetto selezionato, le caratteristiche tecniche di misure di informazione e comunicazione per l'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e la definizione dei colori standard; il modello da utilizzare per la presentazione dei dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza, le modalità di scambio di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, il modello per la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per le autorità di gestione e, se del caso, le autorità di certificazione, le specifiche tecniche del sistema di gestione e di controllo, i modelli per le domande di pagamento e per la contabilità, dovrebbero essere adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

- (127) Per l'adozione di taluni atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, l'impatto e le implicazioni potenziali sono talmente rilevanti per gli Stati membri da giustificare una deroga alla regola generale. Di conseguenza, in assenza di un parere del comitato, la Commissione non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione riguardano la definizione della metodologia per fornire informazioni sul sostegno a favore degli obiettivi in materia di cambiamento climatico; la determinazione della metodologia per i target intermedi e i target finali in relazione al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione; la fissazione dei termini e delle condizioni standard applicabili agli strumenti finanziari; la fissazione delle modalità per il trasferimento e la

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

gestione dei contributi del programma con riguardo a taluni strumenti finanziari; l'adozione del modello di accordo di finanziamento relativo agli strumenti finanziari di garanzia illimitata in solido e di cartolarizzazione a favore delle PMI; l'individuazione del modello da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari da presentare alla Commissione; la determinazione della nomenclatura in base alla quale possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario nei programmi operativi; la specificazione delle caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e definire i colori standard; la precisazione delle specifiche tecniche della registrazione e dell'archiviazione dei dati relativi al sistema di gestione e controllo. Agli atti di esecuzione in oggetto dovrebbe quindi applicarsi l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(128) Poiché il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1083/2006, è opportuno abrogare detto regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2013. Le domande presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbero rimanere valide. Norme transitorie speciali dovrebbero essere anche stabilite in deroga all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito a quando un'autorità di gestione può svolgere le funzioni dell'autorità di certificazione per programmi operativi, attuati nell'ambito del quadro normativo precedente, ai fini della valutazione della Commissione ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 in applicazione dell'articolo 123, paragrafo 5, del presente regolamento e relativamente alla procedura di approvazione dei grandi progetti di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

(129) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(130) Onde consentire l'immediata applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.

La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i "regolamenti specifici dei fondi") a norma del quinto comma del presente articolo:

- 1) regolamento (UE) n. 1301/2013 (il "regolamento FESR");
- 2) regolamento (UE) n. 1304/2013 (il "regolamento FSE");
- 3) regolamento (UE) n. 1300/2013 (il "regolamento Fondo di coesione");
- 4) regolamento (UE) n. 1299/2013 (il "regolamento CTE");
- 5) regolamento (UE) n. 1305/2013 (il "regolamento FEASR"); e

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

- 6) un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP").

La parte II del presente regolamento si applica a tutti i fondi SIE salvo ove essa espressamente consenta deroghe. Le parti III e IV del presente regolamento istituiscono norme complementari rispetto alla seconda parte, che sono applicate rispettivamente ai fondi e ai fondi e al FEAMP e possono consentire espressamente deroghe nelle norme specifiche dei Fondi interessati. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono introdurre normative complementari alla parte II del presente regolamento per i fondi SIE, alla parte III del presente regolamento per i fondi e alla parte IV del presente regolamento per i fondi e il FEAMP. Le normative complementari nelle norme specifiche di ciascun Fondo non sono in contraddizione con la seconda, la terza e la quarta parte del presente regolamento. In caso di dubbio in merito all'applicazione delle disposizioni, la parte seconda del presente regolamento prevale sulle norme specifiche di ciascun Fondo e la terza parte e la quarta parte del presente regolamento prevalgono sui regolamenti specifici di ciascun Fondo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 ⁽¹⁾ e nella decisione 2010/707/UE del Consiglio ⁽²⁾, e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;
- 2) "quadro politico strategico": un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;
- 3) "strategia di specializzazione intelligente": le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa;
- 4) "norme specifiche di ciascun fondo": le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'articolo 1, quarto comma;
- 5) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- 6) "programma": un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;
- 7) "area del programma": una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni;
- 8) "priorità": nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR;
- 9) "operazione": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;
- 10) "beneficiario": un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;
- 11) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;

⁽¹⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).

⁽²⁾ Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

- 12) "destinatario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;
- 13) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ⁽¹⁾, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione ⁽³⁾;
- 14) "operazione completata": un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;
- 15) "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;
- 16) "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;
- 17) "documento": un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;
- 18) "organismo intermedio": qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione Inei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- 19) "strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo": un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale;
- 20) "accordo di partenariato": un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato;
- 21) "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2;
- 22) "richiesta di pagamento": una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro;
- 23) "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;
- 24) "partenariati pubblico-privati" (PPP): forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale;
- 25) "operazione PPP": un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato;
- 26) "conto di garanzia": un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità, esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 64, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi;
- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).
- ⁽⁴⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
- ⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

- 27) "fondo di fondi": un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo;
- 28) "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾;
- 29) "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024;
- 30) "esercizio finanziario": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- 31) "strategia macroregionale": un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;
- 32) "strategia del bacino marittimo": un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;
- 33) "condizionalità ex ante applicabile": un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto;
- 34) "obiettivo specifico": il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità;
- 35) "raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE" e "raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE": le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi;
- 36) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.
- 37) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;
- 38) "irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- 39) "carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo": ai fini dell'attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Articolo 3

Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione

Ove, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, all'articolo 29, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, all'articolo 102, paragrafo 2, all'articolo 107, paragrafo 2, e all'articolo 108, paragrafo 3, è stabilito un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, tale termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non risponde alle osservazioni.

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

PARTE II**DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI SIE**

TITOLO I

PRINCIPI DI SOSTEGNO DELL'UNIONE PER I FONDI SIE

Articolo 4

Principi generali

1. I fondi SIE intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati Europa 2020 e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno dei fondi SIE sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e con le priorità dell'Unione ed è complementare agli altri strumenti dell'Unione.

3. Il sostegno dei fondi SIE è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.

4. Gli Stati membri, al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili della preparazione e dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, in partenariato con i partner pertinenti di cui all'articolo 5, conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Le modalità di attuazione e di impiego dei fondi SIE, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione di programmi, riguardanti la sorveglianza, la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi.

6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra i fondi SIE e tra i fondi SIE e altre politiche, altre strategie e altri strumenti pertinenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai fondi SIE è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento FESR, l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e il sostegno per la gestione diretta a titolo del regolamento FEAMP.

8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del regolamento finanziario.

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la preparazione e l'attuazione dei fondi SIE sia efficace nelle fasi di preparazione e di attuazione, per quanto riguarda la sorveglianza, predisposizione di relazioni e la valutazione.

10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai fondi SIE in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Articolo 5

Partenariato e governance a più livelli

1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:

a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

b) le parti economiche e sociali; e

c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi a norma dell'articolo 48.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice

europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi:

- a) i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale;
- b) i principi essenziali e le buone prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come stabilito al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione;
- c) le buone prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- d) i principali obiettivi e le buone prassi nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le buone prassi per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi sia una possibilità di partner pertinenti che siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- e) le aree di massima, le tematiche e le buone prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- f) il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi;
- g) i principi essenziali e le buone prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.

Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.

4. La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativo al codice europeo di condotta per il partenariato, entro il 18 aprile 2014. Tale atto delegato non indica una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione.

5. Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo non costituisce un'irregolarità che comporta una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 85.

6. Per ciascun fondo SIE la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione del sostegno dei fondi SIE e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Articolo 6

Conformità al diritto dell'Unione e nazionale

Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

Articolo 7

Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Articolo 8

Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP.

La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I

Obiettivi tematici per i fondi SIE e quadro strategico comune

Articolo 9

Obiettivi tematici

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:

- 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- 2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
- 3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- 6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- 8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
- 10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;
- 11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente;

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 10

Quadro strategico comune

1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, è stabilito un quadro strategico comune (il "QSC") di cui all'allegato I. Il QSC stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali delle varie tipologie di territorio.

2. Gli orientamenti strategici indicati nel QSC sono stabiliti in linea con le finalità e nell'ambito del sostegno fornito da ciascun fondo SIE, e in linea con le norme che disciplinano il funzionamento di ciascun fondo SIE definite nel presente regolamento e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Il QSC non impone agli Stati membri obblighi aggiuntivi oltre a quelli definiti nell'ambito delle pertinenti politiche settoriali dell'Unione.

3. Il QSC agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di coordinamento.

*Articolo 11***Contenuto**

Il QSC stabilisce:

- a) i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;
- b) le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;
- c) le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;
- d) i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE;
- e) le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE;
- f) i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macro-regionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

*Articolo 12***Revisione**

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione sociale ed economica dell'Unione o nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione può presentare una proposta di riesame del QSC, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o dell'articolo 241 TFUE, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 allo scopo di integrare o modificare le sezioni 4 e 7 dell'allegato I, ove sia necessario tener conto di eventuali modifiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione 4, ovvero di eventuali modifiche nelle attività di cooperazione di cui alla sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche, strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.

*Articolo 13***Orientamenti per i beneficiari**

1. La Commissione redige una guida che illustra modalità efficaci di accesso ai fondi SIE e per il loro utilizzo, nonché il modo per sfruttare la complementarità con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'Unione.
2. La guida è redatta entro il 30 giugno 2014 e fornisce, per ciascun obiettivo tematico, una panoramica degli strumenti pertinenti disponibili a livello dell'Unione, corredata di dettagliate fonti di informazione, esempi di buone prassi per combinare gli strumenti di finanziamento disponibili nello stesso settore o a livello intersettoriale, una descrizione delle autorità competenti e degli organismi partecipanti alla gestione di ciascuno strumento e un elenco di controllo per i potenziali beneficiari al fine di assisterli nell'individuazione delle risorse di finanziamento più idonee.
3. La guida è pubblicata sul sito internet delle pertinenti direzioni generali della Commissione. La Commissione e le autorità di gestione, in conformità delle disposizioni specifiche dei fondi e in cooperazione con il Comitato delle regioni, garantiscono la divulgazione della guida ai potenziali beneficiari.

*CAPO II***Accordo di partenariato***Articolo 14***Preparazione dell'accordo di partenariato**

1. Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. L'accordo di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato sulla base di procedure trasparenti per il pubblico e conformemente ai propri quadri istituzionali e giuridici.
3. L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi SIE nello Stato membro interessato.
4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione l'accordo di partenariato entro 22 aprile 2014.
5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico non entrino in vigore o non ne sia prevista l'entrata in vigore entro 22 febbraio 2014, l'accordo di partenariato presentato da uno Stato membro di cui al paragrafo 4 non deve contenere gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti ii), iii), iv) e vi), per il fondo SIE oggetto del differimento o dell'atteso differimento dell'entrata in vigore del corrispondente specifico regolamento.

*Articolo 15***Contenuto dell'accordo di partenariato**

1. L'accordo di partenariato stabilisce:
 - a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:
 - i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
 - ii) una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di partenariato qualora quest'ultima valutazione sia effettuata dallo Stato membro su propria iniziativa;
 - iii) gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE;
 - iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
 - v) l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE;
 - vi) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo SIE;
 - vii) dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per fondo SIE e, se del caso, per categoria di regioni, e agli importi esclusi ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 20;
 - b) disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:
 - i) disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
 - ii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III;
 - iii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato XI a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;
 - iv) la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'articolo 21;
 - v) una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo;
 - vi) una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
 - c) disposizioni per il principio di partenariato di cui all'articolo 5;
 - d) un elenco indicativo dei partner di cui all'articolo 5 e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'articolo 5 e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'articolo 52.
2. L'accordo di partenariato indica altresì:
 - a) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:
 - i) le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali, in particolare le modalità di applicazione degli articoli 32, 33 e 36, corredate dei principi per l'individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;

- ii) principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;
- iii) se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione;
- iv) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE;
- b) modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico dei dati.

Articolo 16

Adozione e modifica dell'accordo di partenariato

1. La Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con il presente regolamento tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, del relativo accordo di partenariato. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'accordo di partenariato.
2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva gli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dall'articolo 15, paragrafo 1, e quelli contemplati dall'articolo 15, paragrafo 2, qualora uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 96, paragrafo 8, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, entro quattro mesi dalla data di presentazione del proprio accordo di partenariato da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state adeguatamente recepite. L'accordo di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.
3. La Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato,

compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave, per ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è notificata contestualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4. Qualora uno Stato membro proponga una modifica degli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva la modifica entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di modifica da parte dello Stato membro.

5. Qualora uno Stato membro modifichi elementi dell'accordo di partenariato non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione di operare la modifica.

Articolo 17

Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo

1. Ove si applichi l'articolo 14, paragrafo 5, ogni Stato membro presenta alla Commissione un accordo di partenariato riveduto che include gli elementi mancanti dall'accordo di partenariato del fondo SIE in questione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento specifico del fondo che era stato oggetto del differimento.

2. La Commissione valuta la compatibilità dell'accordo di partenariato riveduto con il presente regolamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, intesa ad approvare l'accordo di partenariato riveduto a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.

CAPO III

Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati

Articolo 18

Concentrazione tematica

Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.

*Articolo 19***Condizionalità ex ante**

1. Gli Stati membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e nell'elaborare i programmi e, se del caso, nell'accordo di partenariato, che le condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo e le condizionalità ex-ante generali di cui alla parte II dell'allegato XI siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all'articolo 2, punto 33), in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all'articolo 2, punto 33), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e dalla parte II dell'allegato XI.

2. L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza di condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e per quelle che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 1, non siano soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. Ciascun programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascun fondo e delle condizionalità ex ante di cui alla parte II dell'allegato XI sono applicabili allo stesso e quali di esse, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione. Gli Stati membri adempiono a tali condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, o nella relazione sullo stato di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 52, paragrafo 2.

3. La Commissione valuta la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro sull'applicabilità delle condizionalità ex ante e sull'adempimento di dette condizionalità nell'ambito della sua valutazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato.

Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla parte II dell'allegato XI e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie.

4. In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex ante all'obiettivo specifico delle priorità di un programma o sul suo adempimento, la Commissione è tenuta a dimostrare sia l'applicabilità ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 33), sia l'inadempimento.

5. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità del programma in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni di cui al paragrafo 2, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è stata soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e dei relativi programmi, entro il termine fissato al paragrafo 2, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma. In entrambi i casi, l'ambito di applicazione della sospensione è proporzionato e tiene conto delle azioni da intraprendere e dei fondi a rischio.

6. Il paragrafo 5 non si applica in caso di accordo tra la Commissione e lo Stato membro sulla non applicabilità di una condizionalità ex ante o sul fatto che una condizionalità ex ante applicabile è stata soddisfatta, come indicato mediante l'approvazione del programma e dell'accordo di partenariato, ovvero in mancanza di osservazioni della Commissione entro 60 giorni dalla presentazione della pertinente relazione di cui al paragrafo 2.

7. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma interessato e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.

8. I paragrafi da 1 a 7 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

*Articolo 20***Riserva di efficacia dell'attuazione**

Il 6 % delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità specifiche conformemente all'articolo 22 del presente regolamento.

Le seguenti risorse sono escluse ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione:

- a) risorse destinate all'IOG come stabilito nel programma operativo conformemente all'articolo 18 del regolamento FSE;
- b) risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;
- c) risorse trasferite dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- d) trasferimenti al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio rispettivamente per le campagne 2013 e 2014;
- e) risorse trasferite al CEF dal Fondo di coesione conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento;
- f) risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti alimentari alle persone indigenti conformemente all'articolo 92, paragrafo 7, del presente regolamento;
- g) risorse destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile conformemente all'articolo 92, paragrafo 8, del presente regolamento.

Articolo 21

Verifica di efficacia dell'attuazione

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell'attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nei rispettivi programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è descritto nell'allegato II.

2. La verifica dell'efficacia dell'attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.

Articolo 22

Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1. La riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni priorità di un programma, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39. L'importo totale della riserva di efficacia dell'attuazione destinata per fondo SIE e categoria di regioni è pari al 6 %. Gli importi corrispondenti alla riserva di efficacia

dell'attuazione sono stabiliti nei programmi suddivisi per priorità e, se del caso, per fondo SIE e per categoria di regioni.

2. Sulla base della verifica dell'efficacia dell'attuazione, entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono stati conseguiti i target intermedi, disaggregando tali dati per fondo SIE e per categoria di regioni, ove una priorità copra più di un fondo SIE o categoria di regioni.

3. La riserva di efficacia dell'attuazione è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi. Se le priorità hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per la priorità è ritenuta definitivamente assegnata sulla base della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2.

4. Se le priorità non hanno conseguito i propri target intermedi, lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, nonché altre modifiche al programma risultanti dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione entro tre mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 2.

La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 30, paragrafi 3 e 4. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 5 e 6, la riserva di efficacia dell'attuazione per i programmi o le priorità interessati non viene assegnata ai programmi o priorità interessati.

5. La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione deve essere conforme ai requisiti di concentrazione tematica e alle assegnazioni minime stabiliti dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun Fondo. In via di deroga, se una o più delle priorità vincolate a requisiti di concentrazione tematica o assegnazioni minime non abbiano raggiunto i propri target intermedi, lo Stato membro può proporre una riassegnazione della riserva, che non deve attenersi ai requisiti di cui sopra e alle assegnazioni minime.

6. Qualora la verifica dell'efficacia dell'attuazione per una priorità dimostri che vi è stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi di detta priorità inerenti esclusivamente a indicatori finanziari e di output, nonché alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e che tale carenza è imputabile a debolezze nell'attuazione chiaramente identificabili che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tali debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi da tale comunicazione, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma secondo la procedura di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo.

La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorché lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Ove le misure correttive riguardino il trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica dello Stato membro.

7. Se la Commissione, sulla base dell'esame del rapporto finale di attuazione del programma, stabilisce una grave carenza nel raggiungimento dei target finali relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a causa di debolezze di attuazione chiaramente identificate, che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato e lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive necessarie per affrontare tali debolezze, la Commissione può, in deroga all'articolo 85, applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

Quando applica le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e di fattori esterni che contribuiscono alla carenza.

Le rettifiche finanziarie non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 149 per stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a determinare i target intermedi e finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target intermedi e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

CAPO IV

Misure collegate a una sana governance economica

Articolo 23

Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica

1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo contratto di partenariato

e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria.

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

- a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;
- b) a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macro-economici; o
- c) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE disponibili se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - i) a tale Stato è stata concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio ⁽²⁾;
 - ii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio ⁽³⁾;
 - iii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario che comporta un programma di riassetto macroeconomico a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ o che comporta una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Ai fini di cui al secondo comma, lettera b), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se l'assistenza è resa disponibile allo Stato membro prima o dopo 21 dicembre 2013 e resta a sua disposizione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

2. Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata con il riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni o di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE, se del caso, e precisa i programmi o le priorità che essa ritiene interessanti e le caratteristiche delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2015 o dopo il 2019 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

3. Lo Stato membro trasmette la sua risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, definendo le modifiche che considera necessarie nell'accordo di partenariato e nei programmi, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e precisando la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi SIE. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.

4. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dell'accordo di partenariato e dei programmi rilevanti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5. Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, essa adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti e in ogni caso entro tre mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 3.

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o dopo la presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessati. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha omesso di adottare un'azione effettiva. Quando formula la sua proposta la Commissione tiene in considerazione tutte le informazioni pertinenti e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso tramite il dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Il Consiglio decide su detta proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle richieste di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione.

7. L'ambito e il livello della sospensione dei pagamenti imposti a norma del paragrafo 6 sono proporzionati ed effettivi e rispettano la parità di trattamento tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. I programmi da sospendere sono determinati sulla base delle esigenze indicate nella richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2.

La sospensione dei pagamenti non supera il 50 % dei pagamenti per ognuno dei programmi interessati. La decisione può prevedere un aumento del livello della sospensione fino al 100 % dei pagamenti se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva come risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 6.

8. Se lo Stato membro ha proposto modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti come richiesto dalla Commissione, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide la revoca della sospensione dei pagamenti.

9. La Commissione rivolge al Consiglio una proposta di sospendere parzialmente o totalmente gli impegni o i pagamenti relativi ai programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

- a) se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;
- b) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;
- c) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 con cui accerta l'indebitamento dello Stato membro perché non ha adottato l'azione correttiva raccomandata;
- d) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 o al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;
- e) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richieste nella decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Quando formula la sua proposta la Commissione rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 11 e tiene in conto tutte le informazioni pertinenti in materia e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nel dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni: i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza. La sospensione dei pagamenti si applica alle richieste di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

10. Una proposta della Commissione a norma del paragrafo 9 concernente la sospensione degli impegni si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione. La sospensione degli impegni si applica agli impegni dai fondi SIE per lo Stato membro interessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 9 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sulla base del paragrafo 10 sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare per quanto riguarda il tasso di disoccupazione dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e l'impatto della sospensione sulla sua economia. L'impatto delle sospensioni sui programmi di importanza critica ai fini di affrontare condizioni difficili in campo economico o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

Nell'allegato III sono previste disposizioni dettagliate per stabilire l'ambito e il livello delle sospensioni.

La sospensione degli impegni è soggetta al più basso dei massimali seguenti:

- a) un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e il massimale del 25 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura di squilibrio eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Il livello della sospensione aumenta gradualmente fino al massimale del 100 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per disavanzo eccessivo e fino al 50 % degli impegni relativi

al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per squilibri eccessivi alla luce della gravità della non conformità;

- b) un massimale dello 0,5 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e un massimale dello 0,25 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Ove la non conformità legata alle azioni correttive di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) e c) persista, la percentuale di detto massimale del PIL è progressivamente incrementata fino a:

- un massimale dell'1 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettera a); e
- un massimale dello 0,5 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettere b) o c), in linea con la gravità della non conformità;

- c) un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE o un massimale dello 0,5 % del PIL nominale nel primo caso di non conformità di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere d) ed e).

Ai fini della determinazione del livello della sospensione e per decidere se sospendere impegni o pagamenti, si tiene conto della fase del programma con particolare attenzione per il periodo restante per l'utilizzazione dei fondi dopo la riscrizione in bilancio degli impegni sospesi.

12. Fatte salve le norme in materia di disimpegno di cui agli articoli da 86 a 88, la Commissione pone fine alla sospensione degli impegni senza indugio nei seguenti casi:

- a) se è sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio⁽¹⁾ o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

- b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;
- c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato misure adeguate per attuare il programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Quando revoca la sospensione degli impegni, la Commissione riscrive in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo 8 del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

13. I paragrafi da 6 a 12 non si applicano al Regno Unito qualora la sospensione degli impegni o dei pagamenti riguardi materie coperte dal paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), punto iii), o dal paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) o c).

14. Il presente articolo non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

15. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6 o al paragrafo 9, primo comma, lettere da a) ad e), la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette dati dettagliati sui fondi SIE e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni o di pagamenti.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, in particolare alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

Immediatamente dopo la relativa adozione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di sospensione di impegni o di pagamenti o la proposta di revoca di detta sospensione. Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.

16. Nel 2017 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

17. Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o 241 TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Articolo 24

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP. Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:

- a) se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;
- b) se è stato concesso allo Stato membro interessato un sostegno finanziario a medio termine ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;
- c) se è stato concesso un sostegno finanziario allo Stato membro interessato subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013.

Il presente comma non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

2. Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore alla spesa pubblica o all'importo massimo della partecipazione dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, al FSE e al Fondo di coesione o per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.

3. La Commissione esamina l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e presenta, entro il 30 giugno 2016, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con la sua valutazione e, se necessario, una proposta legislativa.

*Articolo 25***Gestione dell'assistenza tecnica per Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio**

1. Su richiesta di uno Stato membro con temporanee difficoltà di bilancio che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, una quota delle risorse previste all'articolo 59 e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo, può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera k), con gestione diretta o indiretta.

2. Le risorse di cui al paragrafo 1 sono addizionali rispetto agli importi stabiliti in conformità dei massimali fissati nelle norme specifiche di ciascun Fondo per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Se nelle norme specifiche di ciascun Fondo è fissato un massimale per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, ai fini del calcolo di detto massimale, nello stesso è compreso l'importo da trasferire.

3. Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 2 per l'anno di calendario in cui soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, entro il 31 gennaio dell'anno in cui è fatto il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione.

Se lo Stato membro soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, il 1° gennaio 2014, può trasmettere la richiesta per tale anno contestualmente alla presentazione dell'accordo di partenariato, che fissa l'importo totale da trasferire all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi SIE*Articolo 26***Preparazione dei programmi**

1. I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Gli Stati membri elaborano i programmi sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici.

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nella preparazione e nell'attuazione dei programmi relativi ai fondi SIE, compresi, se del caso, i programmi multi-fondo relativi ai fondi, tenendo conto del principio di proporzionalità.

4. I programmi sono presentati dagli Stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. I programmi di cooperazione territoriale europea sono presentati entro 22 settembre 2014. Tutti i programmi sono corredata della valutazione ex ante di cui all'articolo 55.

5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore entro un periodo fra 22 febbraio 2014 e 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato riveduto di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

6. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore oltre il 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico oggetto del differimento.

*Articolo 27***Contenuto dei programmi**

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il presente regolamento, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato.

Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi SIE e il corrispondente cofinanziamento nazionale, compresi gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione, che può essere pubblico o privato secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Qualora Stati membri e regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, il programma pertinente, conformemente alle esigenze dell'area interessata dal programma individuate dallo Stato membro, definisce il contributo degli interventi previsti a tali strategie.

4. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, al fine di

valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

- a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;
- b) indicatori di output relativi alle operazioni finanziate;
- c) indicatori di risultato relativi alla priorità interessata.

Per ciascun fondo SIE, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni relative a indicatori specifici per ciascun programma.

5. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo, delle azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 5, 7 e 8.

6. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, sulla base della metodologia di cui all'articolo 8.

7. Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 28

Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla BEI.

1. In deroga all'articolo 27, i programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono:

- a) gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, e ai, paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo per quanto riguarda i principi di cui all'articolo 5;
- b) un'identificazione degli organismi di cui agli articoli 125, 126 e 127 del presente regolamento e all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento FEASR ove pertinente per il Fondo interessato;
- c) per ogni condizionalità ex ante applicabile al programma, stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, una valutazione dell'ottemperanza della condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma e, qualora le condizionalità ex ante non siano

ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione in conformità della sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

2. In deroga all'articolo 55, la valutazione ex ante di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera a), è considerata una valutazione ex ante di detti programmi.

3. Ai fini dei programmi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento non si applicano l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 59, paragrafi 5 e 6, del regolamento FEASR. Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai programmi a titolo del FEASR si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere c), punto i), f), h), i), e m), punti da i) a iii), del regolamento FEASR.

Articolo 29

Procedura di adozione dei programmi

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento e con le norme specifiche di ciascun fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici selezionati e alle priorità dell'Unione per ciascun fondo SIE, nonché la coerenza con l'accordo di partenariato, tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione non è tenuta a valutare la coerenza dei programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b) del presente regolamento con l'accordo di partenariato se lo Stato membro ha omesso di presentare il proprio accordo di partenariato alla data di presentazione di tali programmi dedicati.

3. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.

4. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'accordo di partenariato.

In deroga al requisito di cui al primo comma, i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea possono essere approvati dalla Commissione prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato, i programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e i programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento possono essere approvati dalla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

Articolo 30

Modifica dei programmi

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun fondo, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 nonché dell'accordo di partenariato. Sono corredate del programma riveduto.

2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.

Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti iii), iv) e vi), l'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta allo stesso tempo l'approvazione della conseguente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato.

3. In deroga al paragrafo 2, ove la richiesta di modifica sia presentata alla Commissione allo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione dopo la verifica di efficacia dell'attuazione, la Commissione formula osservazioni soltanto se ritiene che la dotazione proposta non sia conforme con le norme applicabili, non sia coerente con le esigenze di sviluppo dello Stato membro o della regione oppure comporti il rischio significativo che gli obiettivi e i target esposti nella proposta non possano essere conseguiti. La Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro due mesi dalla presentazione della richiesta da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione. L'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta nel contempo un'approvazione della conseguente revisione dei dati nell'accordo di partenariato.

4. In deroga al paragrafo 2, le procedure specifiche per la modifica dei programmi operativi possono essere stabilite nel regolamento FEAMP.

Articolo 31

Partecipazione della BEI

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e PPP.

2. La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione dell'accordo di partenariato o dei programmi.

3. La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica, la sostenibilità economica e finanziaria, nonché la fattibilità dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.

4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contributi del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.

CAPO II

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 32

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP. Ai fini del presente capo, tali fondi sono di seguito denominati "fondi SIE interessati".

2. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

- a) concentrato su territori subregionali specifici;
- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

3. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo è coerente e coordinato tra i fondi SIE interessati. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati in particolare tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi impegnati nell'attività locale.

4. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda la partecipazione di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di gestione e di animazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere d) ed e), per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dai fondi SIE interessati è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma o dei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche del fondo SIE dei fondi SIE interessati.

Articolo 33

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

2. Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

3. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalla autorità o

dalle autorità di gestione responsabili e sono approvate dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili.

4. Il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Gli Stati membri possono selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

5. La decisione che approva una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilisce la dotazione di ciascun fondo SIE interessato. La decisione definisce inoltre le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La popolazione del territorio di cui al paragrafo 1, lettera a), non è inferiore a 10 000 abitanti né superiore a 150 000 abitanti. Tuttavia, in casi debitamente giustificati e in base a una proposta di uno Stato membro, la Commissione può adottare o modificare tali limiti di popolazione nella sua decisione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 o 3 rispettivamente di approvazione o modifica dell'accordo di partenariato nel caso di detto Stato membro, al fine di tener conto di aree scarsamente o densamente popolate o di garantire la coerenza territoriale delle aree rientranti nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Articolo 34

Gruppi di azione locale

1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;

- c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile.

Articolo 35

Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

- a) i costi del sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

- i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
- ii) studi dell'area interessata;
- iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;

- iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;

- v) sostegno a piccoli progetti pilota.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno;

- b) l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;
- d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g);
- e) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

2. Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

CAPO III

Sviluppo territoriale

Articolo 36

Investimenti territoriali integrati

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento del FSE richieda un approccio integrato che comporti investimenti del FSE, FESR o Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI").

Le azioni eseguite come un ITI possono essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR o dal FEAMP.

2. Se un ITI è sostenuto da un FSE, FESR o Fondo di coesione, il programma o i programmi operativi interessati descrivono l'approccio per l'uso dello strumento ITI e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Qualora un ITI sia integrato dal sostegno finanziario fornito dal FEASR o dal FEAMP, la dotazione finanziaria indicativa e le misure coperte sono definite nel programma o nei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e l'attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma o dei programmi preveda l'individuazione delle operazioni e delle realizzazioni di un asse prioritario o di una priorità che contribuiscono a un ITI.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 37

Strumenti finanziari

1. I fondi SIE possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità.

Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato. Nell'applicare il presente titolo, le autorità di gestione, gli organismi che attuano fondi di fondi e gli organismi che attuano strumenti finanziari si conformano al diritto applicabile, in particolare quello in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

2. Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:

- a) un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia delle migliori prassi disponibili;
- b) una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento

previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;

- c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità di remunerazione preferenziale, e del relativo livello, intesa ad attrarre risorse complementari da investitori privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale remunerazione preferenziale, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;
- d) una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;
- e) la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
- f) un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo;
- g) disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.

3. La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 può essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.

La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento.

La valutazione ex ante è presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati

o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti.

5. Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento.

6. Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, il sostegno può comprendere l'importo necessario a riorganizzare il portafoglio di debiti relativo a infrastrutture che rientrano nel nuovo investimento, fino a un massimo del 20 % dell'importo totale del sostegno di programma dallo strumento finanziario all'investimento.

7. Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia. Se il sostegno dei fondi SIE è fornito mediante strumenti finanziari combinati in una singola operazione con altre forme di sostegno direttamente collegate a strumenti finanziari che si rivolgono agli stessi destinatari finali, inclusi supporto tecnico, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tutte le forme di sostegno nell'ambito di tale operazione. In questi casi sono rispettate le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e si mantengono registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno.

8. I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità o un altro programma o da un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso si mantengono registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un'operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di intervento.

9. La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari di cui ai paragrafi 7 e 8 può, alle condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

10. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1.

11. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 7 e 8 del presente articolo, alla sovvenzione si applica l'articolo 69, paragrafo 3.

12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato sono quelle in vigore al momento in cui l'autorità di gestione o l'organismo che si occupa dell'attuazione del fondo o dei fondi assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma a uno strumento finanziario, o quando lo strumento finanziario assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma ai destinatari finali, se del caso.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari.

Articolo 38

Attuazione degli strumenti finanziari

1. In applicazione dell'articolo 37, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
- b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

2. I contributi dei fondi SIE destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi.

I contributi agli strumenti finanziari di cui al primo comma sono soggetti al presente regolamento, salvo che siano espressamente formulate eccezioni.

Il secondo comma non pregiudica le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai sensi del regolamento finanziario, a meno che tali norme non siano in conflitto con le norme del presente regolamento, nel qual caso prevale il presente regolamento.

3. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo;
- b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai termini e alle condizioni che gli strumenti finanziari devono soddisfare conformemente al primo comma della lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

- a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione; il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti a norma dell'articolo 37 e coerenti con gli obiettivi del presente regolamento;
- b) affidare compiti di esecuzione:
 - i) alla BEI;
 - ii) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica;
 - iii) a un organismo di diritto pubblico o privato; o

- c) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario quale definito all'articolo 2, punto 10).

Nello sviluppare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono rapporti commerciali con entità costituite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale e recepiscono tali obblighi nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 37. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

5. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), quando attuano fondi di fondi, possono inoltre affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali entità si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 140, paragrafi 1, 2, e 4, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi.

6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), ai quali sono affidati compiti di esecuzione possono aprire conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurare lo strumento finanziario come un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario. Nel caso di un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario, viene prodotta una contabilità distinta tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e su tali capitali separati sono gestite secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali e dispongono di adeguata liquidità.

7. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato III ai livelli seguenti:

- a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi; e

b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

8. Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera c), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico a norma dell'allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.

9. I contributi nazionali pubblici e privati, compresi, se del caso, i contributi in natura di cui all'articolo 37, paragrafo 10, possono essere forniti a livello di fondo dei fondi, di strumento finanziario o di destinatari finali, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 39

Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI

1. Ai fini del presente articolo, per "finanziamento del debito" si intendono prestiti, leasing o garanzie.

2. Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con funzioni di esecuzione conferite alla BEI a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e dell'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:

- a) garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento;
- b) cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 61), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, di uno dei seguenti elementi:
 - i) portafogli in essere per il finanziamento del debito per le PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

ii) nuovi portafogli per il finanziamento del debito per le PMI.

Il contributo finanziario di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo concorre alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli corrispondenti, purché l'intermediario finanziario interessato si assuma una quota sufficiente del rischio di portafoglio, almeno pari al requisito di mantenimento del rischio stabilito nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e nel regolamento (UE) n. 575/2013, onde assicurare un adeguato allineamento degli interessi. In caso di cartolarizzazione ai sensi del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'intermediario finanziario è obbligato a produrre nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento.

Ogni Stato membro che intenda partecipare a detti strumenti finanziari contribuisce per un importo allineato al fabbisogno di finanziamento del debito di detto Stato membro e alla domanda stimata di detto finanziamento del debito delle PMI, tenendo conto della valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), e comunque non superiore al 7 % della dotazione del FESR e del FEASR destinata allo Stato membro. Il contributo aggregato FESR e FEASR di tutti gli Stati membri partecipanti è soggetto a un massimale globale di 8 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011).

Qualora la Commissione, in consultazione con la BEI, ritenga che il contributo minimo aggregato allo strumento costituito dalla somma dei contributi di tutti gli Stati membri partecipanti sia insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), l'attuazione dello strumento finanziario ha termine e i contributi sono restituiti agli Stati membri.

Qualora lo Stato membro e la BEI non siano in grado di concordare le condizioni per l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassume il contributo ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

Qualora siano state soddisfatte le condizioni per la cessazione del contributo dello Stato membro allo strumento istituito con l'accordo di finanziamento tra lo Stato membro interessato e la BEI di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo restante ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

Qualora la partecipazione di uno Stato membro abbia termine, detto Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma. Qualora gli impegni non utilizzati siano disimpegnati, tali impegni disimpegnati sono resi nuovamente disponibili allo Stato membro interessato, per essere riprogrammati per altri programmi e priorità in conformità dei requisiti per la concentrazione tematica.

3. Le PMI che ricevono un nuovo finanziamento del debito a seguito della costituzione del nuovo portafoglio da parte dell'intermediario finanziario nel contesto dello strumento finanziario di cui al paragrafo 2 sono considerate destinatarie finali del contributo del FESR e del FEASR allo strumento finanziario in questione.

4. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è conforme alle condizioni seguenti:

a) in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione;

Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l'altro, un'analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI a livello dell'Unione, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI nonché un'indicazione del deficit di finanziamento delle PMI in ogni Stato membro, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI a livello di Stato membro, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forcella del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi nonché il valore aggiunto;

b) è fornito da ogni Stato membro partecipante in quanto elemento di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario dal FESR e dal FEASR a sostegno dell'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 3);

c) è subordinato alle condizioni fissate in un accordo di finanziamento concluso tra ogni singolo Stato membro partecipante e la BEI, comprendente, tra l'altro:

- i) impegni e obblighi della BEI, compresa la remunerazione;
- ii) il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2;
- iii) le condizioni per il nuovo finanziamento del debito;
- iv) le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione;

v) il calendario dei pagamenti;

vi) le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari;

vii) la selezione degli intermediari finanziari;

viii) la sorveglianza, le relazioni e la valutazione;

ix) la visibilità;

x) le condizioni per la risoluzione dell'accordo.

Ai fini dell'attuazione dello strumento, la BEI stipula accordi contrattuali con intermediari finanziari selezionati;

d) se l'accordo di finanziamento di cui alla lettera c) non è concluso entro i sei mesi successivi all'adozione del programma di cui alla lettera b), lo Stato membro ha la facoltà di riassegnare tale contributo ad altri programmi e priorità in conformità dei requisiti della concentrazione tematica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello dell'accordo di finanziamento di cui al primo comma, lettera c). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

5. In ogni Stato membro partecipante si consegue un coefficiente di leva minimo in corrispondenza dei target intermedi stabiliti nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), calcolato come rapporto tra il nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili generato dagli intermediari finanziari, e il corrispondente contributo del FESR e del FEASR proveniente dallo Stato membro in questione agli strumenti finanziari. Tale coefficiente di leva minimo può variare tra gli Stati membri partecipanti.

Se non consegue il coefficiente di leva minimo previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), l'intermediario finanziario è tenuto contrattualmente a versare penali a beneficio dello Stato membro partecipante, in conformità dei termini e delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento.

Il mancato conseguimento da parte dell'intermediario finanziario del coefficiente di leva minimo stabilito nell'accordo di finanziamento non incide né sulla garanzie rilasciate né sulle pertinenti operazioni di cartolarizzazione.

6. In deroga alla prima frase dell'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere depositati in conti separati per Stato membro, o, se due o più Stati membri partecipanti vi acconsentono, in un unico conto riguardante tutti questi Stati membri e utilizzato in conformità degli obiettivi specifici dei programmi da cui provengono i contributi.

7. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le richieste di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono effettuate sulla base del 100 % degli importi che lo Stato membro deve versare alla BEI in conformità del calendario definito nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali richieste di pagamento si basano sugli importi richiesti ritenuti necessari dalla BEI per coprire gli impegni per contratti di garanzia o operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti dagli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che gli impegni siano stipulati dalla BEI.

8. Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile equivale all'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:

- a) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 62, paragrafo 3, primo comma, lettera b);
- b) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all'importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle o a beneficio delle PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

9. Ai fini degli articoli 44 e 45, le garanzie non attivate e gli importi recuperati riguardanti rispettivamente le garanzie illimitate e le operazioni di cartolarizzazione sono considerati risorse restituite agli strumenti finanziari. All'atto della liquidazione degli strumenti finanziari, i proventi netti della liquidazione, previa deduzione di costi, commissioni e pagamenti legati a importi dovuti a creditori di rango superiore ai contributi del FESR e del FEASR, sono restituiti agli Stati membri interessati in percentuale dei loro rispettivi contributi allo strumento finanziario.

10. La relazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, comprende i seguenti elementi supplementari:

- a) l'importo totale del sostegno del FESR e del FEASR versato allo strumento finanziario in relazione alle garanzie illimitate o operazioni di cartolarizzazione, per programma e priorità o misura;
- b) i progressi verso la costituzione del nuovo finanziamento del debito in conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, per le PMI ammissibili.

11. In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, le risorse destinate agli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere utilizzate per originare nuovo finanziamento del debito per le PMI nell'intero territorio dello Stato membro a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente

previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c).

12. L'articolo 70 non si applica a programmi istituiti per attuare gli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

Articolo 40

Gestione e controllo degli strumenti finanziari

1. Gli organismi designati conformemente all'articolo 124 del presente regolamento per il FESR, il Fondo di coesione, il FSE e il FEAMP e all'articolo 72 del regolamento FEASR per il FEASR non effettuano verifiche sul posto delle operazioni che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a). Tali organismi designati ricevono relazioni di controllo periodiche dagli organismi incaricati dell'attuazione di detti strumenti finanziari.

2. Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano controlli sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e dei sistemi di gestione e di controllo relativi a tali strumenti finanziari. Tali organismi ricevono relazioni di controllo periodiche dai revisori dei conti designati negli accordi che istituiscono tali strumenti finanziari.

3. Gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit al livello dei destinatari finali soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

- a) i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che applicano gli strumenti finanziari;
- b) vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla gestione e al controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), inclusi i controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e degli organismi di audit, i dispositivi per la tenuta dei documenti giustificativi, gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi e gli accordi in materia di gestione e controllo nonché di audit. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

5. Gli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari hanno la responsabilità di provvedere a che i documenti giustificativi siano disponibili e non impongono ai destinatari finali obblighi di tenuta di documentazione che vadano oltre quanto sia necessario per adempiere alla propria responsabilità.

Articolo 41

Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati a norma dell'articolo 38 paragrafo 4, lettere a) e b), le applicazioni graduali per i pagamenti intermedi sono effettuate per contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2 (il "periodo di ammissibilità") in ottemperanza alle seguenti condizioni:

- a) l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25 % dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42;
- b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25 % dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 9, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;
- c) successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
 - i) per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
 - ii) per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
- d) ogni domanda di pagamento intermedio riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato allo strumento finanziario e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 42.

2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), le domande di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b).

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, riguardo alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e agli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo i modelli da utilizzare per la presentazione di informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari congiuntamente alle domande di pagamento alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 42

Spesa ammissibile alla chiusura

1. Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:

- a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;
- b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;
- c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;
- d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia, di cui al primo comma, lettera c).

2. In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano gli articoli 44 o 45, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

3. In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2017, che al termine del periodo di ammissibilità, hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali effettuati per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e adempiendo tutte le condizioni in appresso.

I fondi versati nel conto di garanzia:

- a) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori nei destinatari finali che hanno ricevuto investimenti azionari iniziali dallo strumento finanziario nel corso del periodo di ammissibilità, ancora in sospeso interamente o parzialmente;
- b) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori da effettuare conformemente alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti;
- c) non superano il 20 % della spesa ammissibile dello strumento su base azionaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite a detto strumento azionario durante il periodo di ammissibilità.

Eventuali importi versati nel conto di garanzia non utilizzati per investimenti in destinatari finali erogati nel periodo di cui al primo comma sono utilizzati a norma dell'articolo 45.

4. La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1 e 2 non supera l'ammontare:

- a) dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1 e 2; e

b) del corrispondente cofinanziamento nazionale.

5. I costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo possono essere riscossi dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a) e b), e non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono componenti del prezzo di costo diretti o indiretti rimborsati dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per i servizi resi definiti attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sui risultati.

I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria. Se le commissioni di istruttoria, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

I costi e le spese di commissioni, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 che fissa le norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito.

Articolo 43

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari

1. Il sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri e investito a titolo temporaneo conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.

2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario a norma dell'articolo 42, primo comma, paragrafo 1, lettera d), e le spese erogate a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del sostegno iniziale fornito dai fondi SIE o nell'ambito dello stesso strumento finanziario, o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità.

3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

Articolo 44

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità

1. Le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, nei limiti degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

- a) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;
- b) se del caso, remunerazione preferenziale degli investitori privati, o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali;
- c) se del caso, rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

La necessità e il livello della remunerazione preferenziale a norma del primo comma, lettera b), sono stabiliti nella valutazione ex ante. La remunerazione preferenziale non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati e non compensa in eccesso gli investitori privati o gli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti ed è eseguito secondo i normali criteri commerciali ed è compatibile con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

2. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate dell'uso delle risorse e delle plusvalenze di cui al paragrafo 1.

Articolo 45

Uso delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE

agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 37, siano utilizzati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

Articolo 46

Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale.

2. La relazione specifica di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

- a) l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;
- b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
- c) l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 6;
- d) l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;
- e) l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma e priorità o misura;
- f) i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi;
- g) gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44;
- h) i progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle partecipazioni;

- i) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;
- j) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere h) e j), possono essere incluse solo nell'allegato delle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di attuazione finale. Gli obblighi di relazione di cui al primo comma, lettere da a) a j), non si applicano al livello dei destinatari finali.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Ogni anno, a decorrere dal 2016, la Commissione fornisce, entro sei mesi dal termine di presentazione delle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 111, paragrafo 1, per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, all'articolo 75 del regolamento FEASR per il FEASR, e alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche dei fondi per il FEAMP, sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari inviati dalle autorità di gestione conformemente al presente articolo. Tali sintesi sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicate.

TITOLO V

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

CAPO I

Sorveglianza

Sezione I

Sorveglianza dei programmi

Articolo 47

Comitato di sorveglianza

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza").

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

3. Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito

dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Detto comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 48

Composizione del comitato di sorveglianza

1. La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto.

La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.

2. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.

3. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

4. Ove fornisca un contributo a un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

5. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

Articolo 49

Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.

2. Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione.

3. Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Articolo 50

Relazioni di attuazione

1. A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione di attuazione finale del programma per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e una relazione di attuazione annuale per il FEASR e il FEAMP entro il termine stabilito dalle norme specifiche a ciascun fondo.

2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dal relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma resi disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante.

3. In deroga al paragrafo 2, norme specifiche sui dati da trasmettere per il FES possono essere definite nel regolamento FES.

4. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi SIE a eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione di attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8 e il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'attuazione del programma e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

5. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle

informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

6. Per essere considerate ricevibili, le relazioni di attuazione annuali di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono contenere tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile.

7. La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione della stessa e in merito alla relazione di attuazione finale entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, le relazioni s'intendono accettate.

8. La Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

9. Sono rese pubbliche le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti.

Articolo 51

Riunione annuale di riesame

1. Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare i risultati di ciascun programma, tenendo conto della relazione di attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione, se del caso.

2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Quest'ultima, nel 2017 e nel 2019, copre tutti i programmi in atto nello Stato membro, tenendo conto inoltre delle relazioni sullo stato di attuazione presentate in tali anni dallo Stato membro conformemente all'articolo 52.

3. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.

4. La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

5. Lo Stato membro assicura che sia dato un seguito appropriato alle osservazioni della Commissione in seguito alla riunione annuale di riesame in merito ai problemi che influenzano in modo significativo l'attuazione del programma e, se del caso, informano la Commissione, entro tre mesi, relativamente alle misure adottate.

Sezione II

Progresso strategico

Articolo 52

Relazione sullo stato dei lavori

1. Entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.

2. La relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:

- a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'accordo di partenariato;
- b) progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, mediante il contributo dei fondi SIE agli obiettivi tematici selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascun programma e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
- c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione dell'accordo di partenariato. Tale punto si applica esclusivamente alla relazione sullo stato dei lavori da presentare nel il 2017;
- d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
- e) attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, o una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;
- f) se del caso, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi SIE;
- g) azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione dell'accordo di partenariato;

i) una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articolo 5, 7 e 8 e degli obiettivi politici per l'attuazione dei fondi SIE.

3. Qualora, entro due mesi dalla data di presentazione della relazione sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, tanto da incidere in maniera significativa sulla qualità e l'affidabilità della valutazione in questione, può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri, a condizione che tale richiesta non determini ritardi immotivati e fornendo motivazioni dell'asserita mancanza di qualità e affidabilità. Lo Stato membro fornisce le informazioni richieste alla Commissione entro tre mesi e, se del caso, rivede di conseguenza la relazione sullo stato dei lavori.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello da utilizzare per la presentazione della relazione sullo stato dei lavori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 53

Relazioni della Commissione e discussione sui fondi SIE

1. A partire dal 2016 la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi SIE basata sulle relazioni di attuazione annuali degli Stati membri presentate ai sensi dell'articolo 50, nonché una sintesi dei risultati delle valutazioni disponibili dei programmi. Nel 2017 e 2019 la relazione di sintesi forma parte integrante della relazione strategica di cui al paragrafo 2.

2. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione redige una relazione strategica che sintetizza le relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri, relazione che presenta rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e tali istituzioni sono invitate a tenere un dibattito in merito.

3. Il Consiglio discute la relazione strategica con particolare attenzione al contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ed è invitato ad apportare il suo contributo alla riunione di primavera del Consiglio europeo.

4. Su base biennale, a partire dal 2018, la Commissione include nella sua relazione annuale sullo stato dei lavori, presentata alla riunione di primavera del Consiglio europeo, una sezione che riassume le relazioni più recenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ponendo l'accento sul contributo dei fondi SIE ai progressi compiuti per la realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

CAPO II

Valutazione

Articolo 54

Disposizioni generali

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi SIE, in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenendo conto delle dimensioni del programma in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione nella zona del programma interessata, ove appropriato.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Tutte le valutazioni sono rese pubbliche.

Articolo 55

Valutazione ex ante

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.

2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di ciascun fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.

3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

- a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;
- b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
- c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
- d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC,

l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;

- e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;
- f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
- g) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE;
- h) la motivazione della forma di sostegno proposta;
- i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
- j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
- k) l'idoneità de target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
- l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;
- m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;
- n) le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

4. Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, tenendo conto delle esigenze in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Articolo 56

Valutazione durante il periodo di programmazione

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro redigono un piano di valutazione che può comprendere più di un programma. Esso viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

3. Nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.

4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Essa ne informa l'autorità di gestione e i risultati sono trasmessi all'autorità di gestione e messi a disposizione del comitato di sorveglianza interessato.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

Articolo 57

Valutazione ex post

1. Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione con la Commissione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione e conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Le valutazioni ex post sono completate entro il 31 dicembre 2024.

3. La valutazione ex post dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è effettuata dalla Commissione e completata entro il 31 dicembre 2019.

4. Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, la Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2025, un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

TITOLO VI

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 58

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, i fondi SIE possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone

diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento finanziario.

Le misure di cui al primo comma possono comprendere in particolare:

- a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;
- b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi SIE;
- c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi SIE e alla relazione sulla coesione;
- d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi SIE, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
- e) valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi SIE, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;
- f) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;
- g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;
- h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
- i) azioni relative all'audit;
- j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI;
- k) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 5 e le loro organizzazioni ombrello;
- l) misure per individuare, stabilire le priorità e attuare riforme strutturali e amministrative come reazione alle sfide economiche e sociali in atto negli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

Per ottenere una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico di grandi e più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle azioni di comunicazione ai sensi del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi del presente regolamento.

2. Ogni anno la Commissione definisce i suoi piani relativi ai tipi di azioni connesse alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo dai fondi SIE, mediante atti di esecuzione.

Articolo 59

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi. I fondi SIE possono anche essere utilizzati per sostenere azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

2. Le norme specifiche di ciascun fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.

TITOLO VII

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI SIE

CAPO I

Sostegno fornito dai fondi SIE

Articolo 60

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso o i tassi di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai fondi SIE conformemente alle norme specifiche relative a ciascun fondo.

2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

Articolo 61

Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento

1. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

2. La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.

3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:

- a) applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;
- b) calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai tassi forfettari per settori o sottosettori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sottosettori, compresi i sottosettori dei settori di cui all'allegato V, che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9, primo comma, e sostenuti dai fondi SIE.

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione.

Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuovi operazioni in relazione al settore o sottosettore interessato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

4. Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella richiesta di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali.

5. In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto al momento dell'adozione di un programma per una priorità o misura nell'ambito del quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno in virtù di tale priorità o misura potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso di cofinanziamento ridotto e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili delle operazioni.

6. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:

- a) alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;
- b) alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR,

- c) all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
- d) all'assistenza tecnica;
- e) al sostegno da o a strumenti finanziari;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
- g) alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
- h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR.

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR.

8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce:

- a) aiuti "de minimis";
- b) aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato;
- c) aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

In deroga al primo comma, un'autorità di gestione può applicare i paragrafi da 1 a 6 alle operazioni rientranti nel primo comma, lettere da a) a c), del presente paragrafo, purché ciò sia previsto dalla normativa nazionale.

CAPO II

Norme speciali sul sostegno dei fondi SIE ai PPP

Articolo 62

PPP

I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni PPP. Tali operazioni PPP sono conformi al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

Articolo 63

Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP

1. In relazione a operazioni PPP e in deroga all'articolo 2, punto 10), un beneficiario può essere:

- a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; o

b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione.

2. L'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione PPP può proporre che il partner privato, da selezionare previa approvazione dell'operazione, sia il beneficiario ai fini del sostegno dei fondi SIE. In tal caso, la decisione di approvazione è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner privato selezionato soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del presente regolamento.

3. Il partner privato selezionato per attuare l'operazione può essere sostituito come beneficiario durante l'attuazione ove ciò sia richiesto ai sensi dei termini e delle condizioni del PPP, ovvero dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione. In tal caso il partner privato o l'organismo di diritto pubblico subentrante diviene il beneficiario, previo accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner subentrante soddisfi e si assuma tutte i corrispondenti obblighi di un beneficiario, ai sensi del presente regolamento.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme aggiuntive in materia di sostituzione di un beneficiario e alle relative responsabilità.

5. La sostituzione di un beneficiario non è da considerarsi un cambio di proprietà ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), se tale sostituzione rispetta le condizioni applicabili definite al paragrafo 3 del presente articolo e in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 64

Sostegno alle operazioni PPP

1. Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una richiesta di pagamento alla Commissione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

- a) il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;
- b) l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

2. I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una richiesta di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti in un conto di garanzia aperto a tale scopo a nome del beneficiario.

3. I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per pagamenti conformemente all'accordo PPP, compreso ogni eventuale pagamento da effettuarsi in caso di cessazione dell'accordo PPP.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai requisiti minimi da includere negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell'accordo PPP e allo scopo di garantire una pista di controllo adeguata.

CAPO III

Ammissibilità delle spese e stabilità

Articolo 65

Ammissibilità

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi.

2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.

3. In deroga al paragrafo 2, le spese per l'IOG sono ammissibili dal 1° settembre 2013.

4. Nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.

5. In deroga al paragrafo 4, la data di inizio in relazione alle spese rimborsate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e c), per azioni a titolo dell'IOG è fissata al 1° settembre 2013.

6. Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

7. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 58.

8. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e ai quali non si applica l'articolo 61, paragrafi da 1 a 6.

Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.

Il presente paragrafo non si applica:

- a) all'assistenza tecnica;
- b) agli strumenti finanziari;
- c) all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;
- d) ai premi;
- e) alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfetarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- g) alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi di sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR; o
- i) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50 000 EUR.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione.

9. La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 96, paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma.

Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.

10. In deroga al paragrafo 9, le procedure specifiche relative alla data di inizio dell'ammissibilità possono essere stabilite nel regolamento FEASR.

11. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.

Articolo 66

Forme di sostegno

I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Articolo 67

Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfetarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;
- d) finanziamenti a tasso forfetario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni

2. In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento FEAMP.

3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

4. Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettera a). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.

5. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici o altre informazioni oggettive;
 - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
 - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
- c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.
- e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

6. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

Articolo 68

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile

1. Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- a) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

- b) tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati.

Articolo 69

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).

2. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3. Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
- c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Articolo 70

Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione

1. Le operazioni sostenute dai fondi SIE, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di ciascun fondo, sono ubicati nell'area del programma.

2. L'autorità di gestione può accettare che un'operazione si svolga al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;
- b) l'importo complessivo destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il 5 % del sostegno del FEASR a livello del programma;

c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;

d) le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziato l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.

3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o promozionali, è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e rispettati gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'operazione.

4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e i paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dal FSE.

Articolo 71

Stabilità delle operazioni

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

TITOLO VIII

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 72

Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8:

- a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
- e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

- h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Articolo 73

Responsabilità in caso di gestione concorrente

Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 74

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo.
2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace.
3. Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione, previa richiesta, dei risultati di tali esami.
4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modalità e condizioni alle quali detto sistema di scambio elettronico di dati debba conformarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

CAPO II

Poteri e responsabilità della Commissione

Articolo 75

Poteri e responsabilità della Commissione

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.

2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati a effettuare controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

TITOLO IX

GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 76

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del programma.

La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84

del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.

Nell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia di cui all'articolo 22, se le priorità non hanno conseguito i rispettivi target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i programmi la cui dotazione è incrementata in seguito a una modifica approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5.

Articolo 77

Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei fondi SIE a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del fondo in questione meno recente.

2. I pagamenti relativi a impegni della riserva di efficacia dell'attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione effettiva della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4.

3. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale.

4. Per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e agli articoli 68 e 69, i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.

Articolo 78

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

Le norme specifiche di ciascun fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

Articolo 79

Richieste di pagamento

1. La procedura specifica e le informazioni da presentare per le richieste di pagamento in relazione a ciascun fondo SIE sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. La richiesta di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Articolo 80

Uso dell'euro

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i bilanci e le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.

Articolo 81

Pagamento del prefinanziamento iniziale

1. A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. Il livello delle rate è definito nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Il prefinanziamento iniziale è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

Articolo 82

Liquidazione del prefinanziamento iniziale

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

Articolo 83

Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora:

- a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;
- b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;
- c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.

Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

2. L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, salvo qualora non sia possibile identificare la parte delle spese interessate. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

CAPO II

Esame e accettazione dei conti

Articolo 84

Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione

Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario, applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Articolo 85

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione.

2. Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;
- b) la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.

3. Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.

4. I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

CAPO IV

Disimpegno

Articolo 86

Principi

1. Tutti i programmi sono sottoposti a una procedura di disimpegno fondata sul principio che sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno che non sono coperti da un prefinanziamento o da una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni richiesta di pagamento interamente o parzialmente soggetta a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti.

2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.

3. Le norme specifiche di ciascun fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun fondo SIE.

4. La parte di impegni ancora aperti è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Gli impegni di bilancio riguardanti la riserva di efficacia dell'attuazione sono disciplinati unicamente dalla procedura di disimpegno di cui al paragrafo 4.

Articolo 87

Eccezioni al disimpegno

1. L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

- a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
- b) non è stato possibile eseguire una richiesta di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte.

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma.

Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 88

Procedura

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione della norma sul disimpegno ai sensi dell'articolo 86.

2. Sulla base delle informazioni che ha ricevuto al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.

3. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma tenendo conto, se del caso, della ripartizione per fondo e per categoria di regioni. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei fondi SIE per l'esercizio finanziario interessato. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra le singole priorità.

5. La Commissione modifica la decisione che adotta il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FONDO DI COESIONE

TITOLO I

OBIETTIVI E QUADRO FINANZIARIO

CAPO I

Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno

Articolo 89

Missione e obiettivi

1. I fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'articolo 174 TFUE.

Le azioni sostenute dai fondi contribuiscono inoltre alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Ai fini della missione di cui al paragrafo 1, si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) investimenti in favore della crescita e dell'occupazione negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti i fondi; e
- b) cooperazione territoriale europea, con il sostegno del FESR.

Articolo 90

Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. I fondi strutturali sostengono l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007.

2. Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

- a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
- b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 90 % della media del PIL dell'UE-27;
- c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27.

La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2008-2010, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che

soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

5. Nel 2016 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al sostegno a titolo del Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2012-2014. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, diventano nuovi Stati ammissibili al sostegno a titolo del Fondo di coesione e gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione e il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % perdono la propria ammissibilità e ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

CAPO II

Quadro finanziario

Articolo 91

Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 sono fissati a 325 145 694 739 EUR nei prezzi del 2011, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 322 145 694 739 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione e 3 000 000 000 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea la ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui rispettivamente agli allegati VII e VIII, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo o l'articolo 92, paragrafo 8.

3. Lo 0,35 % delle risorse globali previa deduzione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Articolo 92

Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea

1. Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,33 % delle risorse globali (vale a dire, in totale, 313 197 435 409 EUR) e sono così ripartite:

- a) il 52,45 % (vale a dire, in totale, 164 279 015 916 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

- b) il 10,24 % (vale a dire, in totale, 32 084 931 311 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
- c) il 15,67 % (vale a dire, in totale, 49 084 308 755 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
- d) il 21,19 % (vale a dire, in totale, 66 362 384 703 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
- e) lo 0,44 % (vale a dire, in totale, 1 386 794 724 EUR) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

2. Oltre agli importi di cui all'articolo 91 e al paragrafo 1 del presente articolo, negli anni 2014 e 2015 sono resi disponibili ulteriori importi pari a 94 200 000 EUR e 92 400 000 EUR rispettivamente nei termini previsti negli adeguamenti addizionali di cui all'allegato VII. Detti importi sono precisati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 91, paragrafo 2.

3. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 riesamina gli stanziamenti complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2017-2020, applicando il metodo di assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'allegato VII sulla base dei dati statistici più recenti disponibili nonché della comparazione, per gli Stati membri soggetti a massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato per lo stesso periodo stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10 dell'allegato VII. Qualora vi sia una divergenza cumulativa di oltre +/-5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4 000 000 000 EUR. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro.

4. Al fine di garantire che siano destinati investimenti sufficienti a favore dell'occupazione giovanile, della mobilità dei lavoratori, della conoscenza, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà, la quota di risorse dei fondi strutturali disponibile per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione assegnata al FSE in ciascuno Stato membro non è inferiore alla corrispondente quota di FSE per tale Stato membro come stabilito nei programmi operativi per gli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione per il periodo di programmazione 2007-2013. A tale quota è aggiunto un importo supplementare per ogni Stato membro, fissato secondo il metodo definito nell'allegato IX, al fine di

garantire che la quota del FSE in percentuale rispetto al totale delle risorse combinate per i Fondi a livello dell'Unione, esclusi il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del CEF di cui al paragrafo 6, e il sostegno dei fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti di cui al paragrafo 7, negli Stati membri non sia inferiore al 23,1 %. Ai fini del presente paragrafo, gli investimenti forniti dal FSE all'IOG sono considerati parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

5. Le risorse destinate all'IOG ammontano a 3 000 000 000 EUR della dotazione specifica per l'IOG e ad almeno 3 000 000 000 EUR degli investimenti mirati dell'FSE.

6. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al CEF ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto conformi al regolamento (UE) n. 1316/2013 esclusivamente in Stati membri ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione.

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione stabilendo l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al CEF e da determinare su base pro rata per l'intero periodo. Il Fondo di coesione assegnato a ciascuno Stato membro è ridotto di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del CEF a partire dall'esercizio finanziario 2014.

L'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui al primo comma è eseguito tramite l'invio di inviti specifici per progetti di attuazione delle reti principali o per progetti e attività orizzontali indicati nella parte I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Agli inviti specifici di cui al quarto comma si applicano le norme applicabili per il settore dei trasporti a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013. Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Dal 1° gennaio 2017 le risorse trasferite al CEF che non siano state stanziare per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nella parte I dell'allegato del

regolamento (UE) n. 1316/2013. Al fine di garantire il massimo assorbimento possibile delle risorse trasferite in tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, la Commissione può organizzare ulteriori inviti.

7. Il sostegno dei Fondi strutturali per gli aiuti agli indigenti nel quadro degli obiettivi Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di almeno 2 500 000 000 EUR e può essere incrementato fino a 1 000 000 000 EUR di sostegno supplementare deciso su basi volontarie dagli Stati membri.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo all'aiuto per gli indigenti. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza, sulla base di una riduzione pro rata per categoria di regioni.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio degli aiuti agli indigenti dall'esercizio finanziario 2014.

8. 330 000 000 EUR delle risorse dei Fondi strutturali destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono destinati alle azioni innovative sotto gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

9. Le risorse per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,75 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 (vale a dire, in totale, 8 948 259 330 EUR).

10. Ai fini del presente articolo, degli articoli 18, 91, 93, 95, 99, 120, dell'allegato I e dell'allegato X del presente regolamento, dell'articolo 4 del regolamento FESR, dell'articolo 4 e degli articoli da 16 a 23 del regolamento FSE, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento CTE, la regione ultraperiferica di Mayotte è considerata regione di livello NUTS 2, rientrando nella categoria delle regioni meno sviluppate. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 e 2, del regolamento CTE, Mayotte e Saint Martin sono considerate regioni di livello NUTS 3.

Articolo 93

Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione dell'accordo di partenariato, o, in circostanze debitamente motivate, al momento dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione ovvero nel contesto di una revisione globale dell'accordo

di partenariato, di trasferire fino al 3 % dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Articolo 94

Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea non sono trasferibili tra detti obiettivi.

2. In deroga al paragrafo 1, al fine di preservare il contributo effettivo del Fondo ai compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 3, mediante un atto di esecuzione, la Commissione può accogliere la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

3. La quota dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 2 non è inferiore al 35 % del totale assegnato a detto Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e l'obiettivo della cooperazione territoriale europea, e dopo il trasferimento non è inferiore al 25 % del totale.

Articolo 95

Addizionalità

1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato X, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "formazione lorda di capitale fisso": tutte le acquisizioni effettuate da produttori residenti, al netto delle cessioni, di capitale fisso durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali, quali definite nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio ⁽¹⁾;
- 2) "capitale fisso": tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;
- 3) "amministrazioni pubbliche": tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza;
- 4) "spese strutturali pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

2. Il sostegno dei fondi destinato all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, mediamente almeno pari, su base annua, al livello di riferimento stabilito nell'accordo di partenariato.

Nello stabilire il livello di riferimento di cui al primo comma, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, e dell'evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei fondi rispetto al periodo 2007-2013.

4. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15 % della popolazione complessiva.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate in ogni fase del processo di verifica.

5. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, è effettuata al momento della presentazione dell'accordo di partenariato (la "verifica ex ante"), nel 2018 (la "verifica intermedia") e nel 2022 (la "verifica ex post").

Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'allegato X, punto 2.

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, stabilito nell'accordo di partenariato conformemente all'allegato X, in relazione al grado di non conformità, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria con l'adozione di una decisione mediante un atto di esecuzione. Per determinare se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente

alla verifica intermedia. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato X, punto 3.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 96

Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'articolo 59, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario può:

- a) interessare più di una categoria di regioni;
- b) combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico;
- c) in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il massimo contributo di tale asse prioritario;
- d) per il FSE, combinare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.

Gli Stati membri possono combinare due o più delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

2. Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce:

- a) una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle

raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante conformemente all'articolo 55;

b) per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:

- i) le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;
- ii) al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;
- iii) una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere nell'ambito di ciascuna priorità di investimento e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i) compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati, dei tipi di beneficiari, il previsto impiego di strumenti finanziari e di grandi progetti;
- iv) gli indicatori di output, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento;
- v) identificazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato da utilizzare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'allegato II;
- vi) le categorie d'operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;
- vii) se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;

c) per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica:

- i) gli obiettivi specifici;
- ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;

iii) una descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i);

iv) gli indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento de risultati;

v) le categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate.

Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15 000 000 EUR;

d) un piano di finanziamento contenente le tabelle seguenti:

i) le tabelle che specificano, per ciascun anno, conformemente agli articoli 60, 120 e 121, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun fondo, che identificano gli importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione;

ii) le tabelle che specificano, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale, identificando gli importi collegati alla riserva di efficacia dell'attuazione. Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regioni, le tabelle specificano l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regioni.

Per gli assi prioritari che combinano priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei corrispondenti obiettivi tematici.

Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

e) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla nomenclatura di cui al primo comma, lettere b), punto vi) e c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

3. Considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, un programma operativo descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:

- a) l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;
- b) l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento FESR e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate;
- c) l'approccio all'uso dello strumento ITI nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;
- d) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
- e) qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo delle operazioni previste nell'ambito del programma di tali strategie.

4. In aggiunta, il programma operativo specifica quanto segue:

- a) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e per le persone con disabilità e, qualora sia rilevante, il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato;
- b) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze specifiche delle aree affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti di cui all'articolo 174 TFUE e il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato a tale scopo.

5. Il programma operativo individua:

- a) l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit;
- b) l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;

c) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 5 nella preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

6. Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri:

- a) meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al CSF;
- b) per ogni condizionalità ex ante stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, applicabile al programma operativo, una valutazione dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e un calendario per tali azioni conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;
- c) una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.

7. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, una descrizione di:

- a) le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni;
- b) le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;
- c) il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.

Gli Stati membri possono presentare un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui al primo comma, lettere b) e c), con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

8. Quando uno Stato membro prepara al massimo un programma operativo per ciascun fondo, gli elementi del programma operativo contemplati dal paragrafo 2, primo comma, lettera a), dal paragrafo 3, lettere a), c) e d), e dal paragrafo 3, dal paragrafo 4 e dal paragrafo 6 possono essere integrati unicamente nel quadro delle pertinenti disposizioni dell'accordo di partenariato.

9. Il programma operativo è preparato in conformità di un modello. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tale modello. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

10. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compreso qualunque suo futuro emendamento, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che ricadono nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettere b), punto vi), c), punto v), ed e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.

11. L'autorità di gestione informa la Commissione di ogni decisione che modifica gli elementi del programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 10 entro un mese dalla data di tale decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.

Articolo 97

Disposizioni specifiche per la programmazione del sostegno a strumenti comuni riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

A norma dell'articolo 28, i programmi operativi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono unicamente gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i), ii) e iv), e lettera d), all'articolo 96, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 6, lettera b).

Articolo 98

Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. I fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10 % di finanziamento dell'Unione per

ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Articolo 99

Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro.

I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

CAPO II

Grandi progetti

Articolo 100

Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50 000 000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 7), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75 000 000 EUR (il "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Articolo 101

Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:

- a) i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;
- b) una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;
- c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 61;
- d) studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;

- e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;
- f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;
- g) una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;
- h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;
- i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.
- a) i documenti di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), indicanti:
- i) l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;
- ii) una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati;
- iii) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 61;
- iv) il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;
- b) l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del grande progetto.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui al primo comma, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti ("analisi della qualità"). In altri casi, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena sono disponibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 102

Decisione relativa a un grande progetto

1. Qualora un grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, l'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:

Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

2. In casi diversi da quello di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, al fine di stabilire se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 101, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.

3. L'approvazione da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato, entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni.

4. Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.

5. I grandi progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 o presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo.

6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una richiesta di pagamento successivamente alla notifica di cui al paragrafo 1 o alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione è modificata di conseguenza.

Articolo 103

Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata

1. In deroga all'articolo 101, terzo comma, e all'articolo 102, paragrafi 1 e 2, le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a un'operazione che soddisfi le seguenti condizioni:

- a) l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006; oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1^o gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;
- b) la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 100;
- c) la domanda relativa al grande progetto e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;
- d) non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, del presente regolamento in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al grande progetto presentata a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;
- e) la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.

2. L'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, e presentare la notifica contenente tutti gli elementi di cui

all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), insieme alla conferma che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è soddisfatta. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.

3. Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al grande progetto entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), o dell'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.

4. L'articolo 102, paragrafi da 3 a 6, si applica alle decisioni sul grande progetto soggetto a una esecuzione scaglionata.

CAPO III

Piano d'azione comune

Articolo 104

Ambito di applicazione

1. Un piano d'azione comune è un'operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che deve conseguire. Comprende un progetto o un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra uno Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario di un piano di azione comune è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

2. La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 10 000 000 EUR o al 20 % del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore. Al fine di avviare un progetto pilota, la spesa pubblica minima in dotazione a un piano di azione comune per ciascun programma operativo può essere ridotta a 5 000 000 EUR.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell'IOG.

Articolo 105

Preparazione dei piani d'azione comuni

1. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 106.

2. Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune danno luogo a rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di approvazione del piano d'azione comune di cui all'articolo 107 e prima della fine del periodo di attuazione stabilito in detta decisione.

Articolo 106

Contenuto dei piani d'azione comuni

Un piano d'azione comune contiene:

- 1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che lo giustificano, tenendo conto degli obiettivi dei programmi operativi e, se applicabile, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
- 2) il quadro di riferimento che descrive il nesso fra gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nonché i progetti o i tipi di progetti previsti;
- 3) gli indicatori comuni e specifici usati per la verifica delle realizzazioni e dei risultati, se pertinente, per asse prioritario;
- 4) informazioni sulla sua copertura geografica e sui gruppi bersaglio;
- 5) il suo periodo di esecuzione;
- 6) un'analisi dei suoi effetti sulla promozione della parità tra uomini e donne e sulla prevenzione delle discriminazioni;
- 7) un'analisi dei suoi effetti sulla promozione dello sviluppo sostenibile, se del caso;
- 8) le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:
 - a) la designazione del beneficiario responsabile dell'esecuzione del piano d'azione comune, con garanzie in merito alla sua competenza nel settore interessato, nonché sulla sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
 - b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune conformemente all'articolo 108;

c) le sue modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;

d) le disposizioni per garantire la diffusione dell'informazione e la comunicazione relative al piano d'azione comune e ai fondi;

9) le sue disposizioni finanziarie, tra cui:

a) i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati di cui al punto 2), in base ai metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE;

b) un calendario indicativo dei pagamenti al beneficiario collegati ai target intermedi e finali;

c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 107

Decisione relativa al piano d'azione comune

1. La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'articolo 106, al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei fondi sia giustificato.

Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di valutazione di cui all'articolo 104, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

2. A condizione che le eventuali osservazioni siano propriamente recepite, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.

4. Qualora la Commissione, mediante un atto di esecuzione, rifiuti di autorizzare il sostegno dei fondi da assegnare a un piano d'azione comune, ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 108

Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dello stato di avanzamento dei lavori del piano d'azione comune, a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a).

La composizione del comitato direttivo è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto del principio di partenariato.

La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

2. Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:

- a) verifica i progressi verso il conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;
- b) esamina e approva, se del caso, eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.

3. Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro alla Commissione sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, su una richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Ove approvata, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

Articolo 109

Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune

1. I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari. Non si applica il massimale per gli importi forfettari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera c).

2. La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune.

3. Il beneficiario di un piano di azione comune e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi delle operazioni di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.

TITOLO III

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPO I

Sorveglianza e valutazione

Articolo 110

Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:
 - a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
 - b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
 - c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
 - d) l'esecuzione dei grandi progetti;
 - e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
 - f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
 - g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - h) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
 - i) gli strumenti finanziari.

2. In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
- c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;
- d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

Articolo 111

Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2023 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale conformemente all'articolo 50, paragrafo 1. La relazione presentata nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

2. Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.

3. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni su quanto segue:

- a) esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 50, paragrafo 2;
- b) progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.

4. Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 50, rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;
- b) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;

c) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, stabilire le informazioni e valutare le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo;
- b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi;
- c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;
- d) se del caso, i contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;
- e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni;
- f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;
- g) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;
- h) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate.

In deroga al primo e secondo comma, e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 50, paragrafo 3, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e h) del secondo comma del presente paragrafo nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo della relazione di attuazione annuale presentate nel 2017 e nel 2019, e della relazione di attuazione finale, fatto salvo l'articolo 110, paragrafo 2, lettera b).

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli per le relazioni di attuazione annuali e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 112

Trasmissione di dati finanziari

1. Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

- a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni selezionate per il sostegno;
- b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

2. Inoltre, la trasmissione effettuata entro il 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di operazione. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.

4. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il modello da utilizzare per presentare i dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 113

Relazione sulla coesione

La relazione della Commissione di cui all'articolo 175 TFUE comprende:

- a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità dell'Unione;
- b) un bilancio del ruolo dei fondi, il finanziamento della BEI e degli altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali sui progressi compiuti;

- c) se del caso, un'indicazione delle future misure dell'Unione e delle politiche necessarie per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nonché per realizzare le priorità dell'Unione.

Articolo 114

Valutazione

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione viene presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma operativo.

2. Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma operativo, una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal programma operativo, fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.

3. La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

CAPO II

Informazione e comunicazione

Articolo 115

Informazione e comunicazione

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

- a) elaborare strategie di comunicazione;
- b) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;
- c) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
- d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio in formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati.

L'elenco delle operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco delle operazioni sono specificate nell'allegato XII.

3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e comunicazione destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato XII.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 116

Strategia di comunicazione

1. Lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi. La strategia di comunicazione tiene conto dell'entità del programma o dei programmi operativi pertinenti conformemente al principio di proporzionalità.

La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato XII.

2. La strategia di comunicazione è presentata al comitato di sorveglianza per approvazione, a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei programmi operativi interessati.

Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di

sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di comunicazione nonché delle eventuali modifiche successive di tale strategia.

Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. La strategia di comunicazione modificata è trasmessa dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per approvazione a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d).

3. In deroga al paragrafo 2, terzo comma, l'autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati, nonché circa le informazioni pianificate e le attività di comunicazione da svolgersi nel corso dell'anno successivo. Il comitato di sorveglianza, ove lo ritenga opportuno, esprime un parere in merito alle attività pianificate per l'anno successivo.

Articolo 117

Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti

1. Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più fondi, compresi i programmi pertinenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, e ne informa la Commissione.

2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione è responsabile del coordinamento di una rete nazionale di comunicatori sui fondi, ove tale rete esista, della creazione e del mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato XII e di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello dello Stato membro.

3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione. Se del caso, è possibile designare una persona per diversi programmi operativi.

4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche.

TITOLO IV

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 118

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

I fondi, tenendo conto delle detrazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 3, possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35 % della loro rispettiva dotazione annua.

Articolo 119

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4 % dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.

La dotazione specifica dell'I OG può essere considerata da uno Stato membro per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

2. Ogni fondo può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi. Fatto salvo il paragrafo 1, la dotazione per l'assistenza tecnica destinata da un fondo non supera il 10 % della dotazione complessiva destinata da tale fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.

3. In deroga all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, le operazioni di assistenza tecnica possono essere attuate al di fuori dell'area interessata dal programma, ma all'interno dell'Unione, a condizione che le operazioni siano a vantaggio del programma operativo o, nel caso di un programma operativo di assistenza tecnica, per gli altri programmi interessati.

4. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica relativi a più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.

5. In deroga al paragrafo 1, qualora l'importo complessivo dei fondi destinati a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non supera 1 000 000 000 EUR, l'importo stanziato per l'assistenza tecnica può raggiungere il 6 % dell'importo totale o 50 000 000 EUR, se questo è inferiore.

6. L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico, o entrambi.

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

Articolo 120

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo

del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario. Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni o più di un fondo, ove opportuno, la decisione della Commissione fissa il tasso di cofinanziamento per categoria di regioni e fondo.

2. Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o

b) alla spesa pubblica ammissibile.

3. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non può superare:

a) l'85 % per il Fondo di coesione;

b) l'85 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85 % della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CTE;

c) l'80 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite usato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27, nonché per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1083/2006 che ricevono sostegno transitorio per il periodo di programmazione 2007-2013;

d) il 60 % per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c);

e) il 50 % per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera c).

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2017 il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non è superiore all'85 %.

La Commissione procede a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2017 e se del caso presenta una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.

Il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea non è superiore all'85 %

Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del primo comma, lettere b), c), d), ed e) è aumentato per ogni asse prioritario riguardante l'attuazione dell'IOG e nel caso in cui un asse prioritario è dedicato a un'innovazione sociale o a una cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe. Tale incremento è determinato in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), non supera il 50 % per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile.

7. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Quando è stabilito a tal fine un asse prioritario separato, il sostegno previsto nell'ambito di tale asse non può essere attuato con altri mezzi.

Articolo 121

Modulazione dei tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:

- 1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;
- 2) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";
- 3) tasso di mobilitazione di risorse private;
- 4) copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:
 - a) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
 - b) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
 - c) zone a bassa (ad esempio meno di 50 abitanti per km²) e bassissima (meno di 8 abitanti per km²) densità demografica;

d) inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE.

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI E AL FEAMP

TITOLO I

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 122

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli articoli 72, 73 e 74.

2. Gli Stati membri prevenono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo dei fondi e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:

- a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
- b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.

La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Il paragrafo 3 non si applica al FEAMP.

CAPO II

Autorità di gestione e controllo

Articolo 123

Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.

2. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.

3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che sia un'autorità o un organismo pubblico, affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.

4. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.

5. Per i fondi in relazione all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e nel caso del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.

Ove l'importo complessivo del sostegno dei Fondi al programma operativo supera 250 000 000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100 000 000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro, prima della data di adozione del programma operativo interessato, delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.

6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

8. Lo Stato membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.

9. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Articolo 124

Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

1. Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII. L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale. L'organismo di audit indipendente, qualora concluda che la parte del sistema di gestione e controllo relativa all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione è sostanzialmente identica a quella istituita per il precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di audit effettuate a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, dell'efficacia del suo funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit.

3. Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo superi 250 000 000 EUR o dal FEAMP superi 100 000 000 EUR, la Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi, tenendo conto di informazioni su variazioni sostanziali nelle funzioni e procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle istituite per il precedente periodo di programmazione e opportune prove dell'efficacia del loro funzionamento.

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma. Fatto salvo l'articolo 83, l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.

4. Qualora l'importo totale del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo o dal FEAMP superi rispettivamente 250 000 000 EUR e 100 000 000 EUR e vi siano significativi cambiamenti nelle funzioni e nelle procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle in essere per il precedente periodo di programmazione, lo Stato membro può, su propria iniziativa, presentare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, i documenti di cui al paragrafo 3. La Commissione formula osservazioni su tali documenti entro tre mesi dal loro ricevimento.

5. Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui

al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive.

Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione.

Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.

6. Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione.

7. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 125

Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;

b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

- c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
- d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.
3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:
- a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
- i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
- ii) siano non discriminatori e trasparenti;
- iii) tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;
- b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;
- c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;
- e) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- f) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
- g) stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.
4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:
- a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
- c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);
- e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.
- In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione.
5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:
- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche sul posto delle operazioni.
- La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.
6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.
7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, che stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 126

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;
- b) preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario;
- c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
- d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;

- e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
- f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
- g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
- h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Articolo 127

Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.

Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.

In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario.

Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

4. Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.

5. L'autorità di audit prepara:

- a) un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario;
- b) una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione.

CAPO III

Cooperazione con le autorità di audit

Articolo 128

Cooperazione con le autorità di audit

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.

2. Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi varie autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento.

3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA, PREPARAZIONE, ESAME, ACCETTAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 129

Norme comuni per i pagamenti

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi versato dalla Commissione allo Stato membro.

Articolo 130

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90 % dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'articolo 139.

2. Il contributo dei fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

- a) alla spesa pubblica ammissibile indicata nella domanda di pagamento per la priorità; o
- b) al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Articolo 131

Domande di pagamento

1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:

- a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;

b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione.

2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), all'articolo 68, all'articolo 69, paragrafo 1, e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

3. Nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 TFUE, si considera che il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento sia stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.

4. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

b) tali anticipi non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;

c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

5. Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 indica separatamente l'importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo, l'importo coperto dalle spese pagate dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo conformemente al paragrafo 4, lettera c), e l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che

stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 132

Pagamento ai beneficiari

1. In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.

Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

2. Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a);

b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.

Articolo 133

Uso dell'euro

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sul calendario per la conversione in euro.

3. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 134

Pagamento del prefinanziamento

1. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

- a) nel 2014: l'1 % dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;
- b) nel 2015: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;
- c) nel 2016: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

2. Negli anni dal 2016 al 2023, un importo di prefinanziamento annuale è pagato entro il 1° luglio. Esso è una percentuale dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione, come segue:

- nel 2016: il 2 %;
- nel 2017: il 2,625 %;
- nel 2018: il 2,75 %;
- nel 2019: il 2,875 %;
- dal 2020 al 2023: il 3 %.

3. Nel calcolare l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al paragrafo 1, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

Nel calcolare l'importo del prefinanziamento annuale di cui al paragrafo 2, fino al 2020 incluso, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

Articolo 135

Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'articolo 131, paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.
2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.
3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione a norma dell'articolo 124.
4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
5. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

Articolo 136

Disimpegno

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 131, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 135.

2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'articolo 141, paragrafo 1.

CAPO II

Preparazione, esame e accettazione dei conti, chiusura dei programmi operativi e sospensione dei pagamenti

Sezione I

Preparazione, esame e accettazione dei conti

Articolo 137

Preparazione dei conti

1. I conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di ragioni:

- a) l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 e dell'articolo 135, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1;
- b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli importi non recuperabili;
- c) gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 131, paragrafo 4;
- d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.

2. Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello dei conti di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 138

Presentazione di informazioni

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, i documenti di cui a detto articolo, vale a dire:

- a) i conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- b) la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- c) il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento per il precedente periodo contabile.

Articolo 139

Esame e accettazione dei conti

1. La Commissione procede a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 138. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato all'articolo 84.

2. La Commissione accetta i conti ove sia in grado di accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit non qualificato riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti.

3. La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito all'articolo 84, paragrafo 1.

4. Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui all'articolo 84, paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

5. Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatti salvi gli articoli 83 e 142.

6. Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:

- a) gli importi contabilizzati di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;
- b) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile costituiti da:
 - i) l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, e dell'articolo 24; e
 - ii) l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2.

7. A seguito del calcolo effettuato a norma del paragrafo 6, la Commissione effettua la liquidazione del rispettivo prefinanziamento annuale e versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 177, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

8. Qualora, previa applicazione della procedura di cui al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 6, l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi per l'esercizio contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi al programma operativo. Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 7.

9. L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 8 del presente articolo, lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli articoli 144 e 145.

10. Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli

adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli articoli 144 e 145.

Articolo 140

Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1 000 000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1 000 000 EUR la norma di cui al secondo comma.

Il periodo di tempo di cui al primo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2. L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo 1.

3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

4. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

5. La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

Sezione II

Chiusura di programmi operativi

Articolo 141

Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale

1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 138, per il periodo contabile dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.

2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.

Sezione III

Sospensione dei pagamenti

Articolo 142

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;
- b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;
- c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 83;
- d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;
- e) non siano portate a termine azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante secondo le condizioni fissate all'articolo 19;
- f) dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione secondo le condizioni fissate all'articolo 22.

Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per la sospensione dei pagamenti connessi alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che sono proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Sezione I

Rettifiche finanziarie effettuate dagli stati membri

Articolo 143

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

3. Il contributo dei fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo il paragrafo 4.

4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

5. Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri legate al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

Sezione II

Rettifiche finanziarie effettuate dalla commissione

Articolo 144

Criteri per le rettifiche finanziarie

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 85, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

- a) vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;
- b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 143 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
- c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2. Nel decidere una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità e tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.

3. Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.

4. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 7, qualora la Commissione, sulla base dell'esame della relazione di attuazione finale del programma operativo per i fondi o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP, riscontri una grave carenza nel raggiungimento dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, può applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate, mediante atti di esecuzione.

5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi a norma dell'articolo 95 la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei fondi strutturali a favore dello Stato membro interessato.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

7. Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per le correzioni finanziarie della Commissione connesse alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

Articolo 145

Procedura

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati conformemente all'articolo 143, paragrafo 3.

6. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

7. Se nell'espletamento delle sue prerogative di cui all'articolo 75 la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi al programma operativo.

Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

- a) siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure
- b) siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.

La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento di ei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.

Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:

- a) rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;
- b) ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'articolo 139, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2;
- c) tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.

8. Le norme specifiche per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui all'articolo 144, paragrafo 7.

Articolo 146

Obblighi degli Stati membri

Una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del presente

regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 147

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 73 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

TITOLO III

PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 148

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 200 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 150 000 EUR per il FSE o 100 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, posto che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

2. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 128, paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit sul posto per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di accettazione da parte della Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

3. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile, può concordare con la stessa di limitare gli audit sul posto della Commissione alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, a meno che vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione.

4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi alle operazioni qualora da una valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato e durante il periodo di cui all'articolo 140, paragrafo 1. La Commissione può, al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, esaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipare ai controlli sul posto dell'autorità di audit e può, ove necessario, conformemente agli standard internazionalmente riconosciuti, allo scopo di ottenere garanzie in merito all'efficace funzionamento dell'autorità di audit, effettuare audit relativi alle operazioni.

PARTE V

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 149

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articoli 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 63, paragrafo 4, e 64, paragrafo 4, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 63, paragrafo 4, e 64, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144,

paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 12, secondo comma, dell'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, dell'articolo 37, paragrafo 13, dell'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, dell'articolo 40, paragrafo 4, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 42, paragrafo 6, dell'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, dell'articolo 63, paragrafo 4, e dell'articolo 64, paragrafo 4, dell'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 101, quarto comma, dell'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, dell'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, dell'articolo 125, paragrafo 9, dell'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 144, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 150

Procedura di comitato

1. Nell'applicazione del presente regolamento, del regolamento FESR, del regolamento CTE, del regolamento FSE e del regolamento FC, la Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione in relazione ai poteri di esecuzione di cui all'articolo 8, terzo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, all'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 38, paragrafo 10, all'articolo 39, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 46, paragrafo 3, all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 115, paragrafo 4 e all'articolo 125, paragrafo 8, secondo comma, e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 151

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 177 TFUE.

Articolo 152

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l'assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.

2. Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 restano valide.

3. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 123, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l'autorità di gestione svolga le funzioni dell'autorità di certificazione in deroga all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006. La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall'autorità di audit. Qualora la Commissione

accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall'autorità di gestione che svolge le funzioni dell'autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta.

Articolo 153

Abrogazione

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, il regolamento (CE) n. 1083/2006 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014.

2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIV.

Articolo 154

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 20 a 24, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), gli articoli 58, 60, da 76 a 92, 118, 120, 121 e gli articoli da 129 a 147 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, seconda frase, e l'articolo 76, quinto comma, si applicano a decorrere dalla data in cui entra in vigore la modifica del regolamento finanziario relativa al disimpegno di stanziamenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS

ALLEGATO I

QUADRO STRATEGICO COMUNE

1. INTRODUZIONE

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equo e sostenibile dell'Unione e di massimizzare il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché la missione specifica di ciascun fondo SIE, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è necessario garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva siano sostenuti da investimenti tramite i fondi SIE e da altri strumenti dell'Unione. Pertanto, il quadro strategico comune (QSC), a norma dell'articolo 10 e in linea con le priorità e gli obiettivi definiti nei regolamenti specifici di ciascun fondo, fornisce orientamenti strategici al fine di conseguire un approccio di sviluppo integrato utilizzando i fondi SIE in coordinamento con altri strumenti e politiche dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici e con gli obiettivi principali della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, ove appropriato, con le iniziative faro, tenendo conto delle principali sfide a territoriali e degli specifici contesti nazionali, regionali e locali.

2. CONTRIBUTO DEI FONDI SIE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E COERENZA CON LA GOVERNANCE ECONOMICA DELL'UNIONE

1. Per sostenere un orientamento efficace verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli accordi di partenariato e nei programmi, il presente regolamento individua undici obiettivi tematici, definiti all'articolo 9, primo comma, corrispondenti alle priorità della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che riceveranno il sostegno dei fondi SIE.

2. In linea con tali obiettivi tematici stabiliti all'articolo 9, primo comma, gli Stati membri, al fine di assicurare la massa critica necessaria a generare crescita e occupazione, concentrano il sostegno conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e alle norme specifiche per ciascun fondo sulla concentrazione tematica e garantiscono l'efficacia della spesa. Gli Stati membri prestano particolare attenzione ad attribuire priorità a una spesa favorevole alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica e la spesa per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale, la gestione delle risorse naturali e l'azione per il clima, nonché per modernizzare la pubblica amministrazione. Essi prevedono altresì di mantenere o rafforzare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro al fine di contrastare la disoccupazione, con un'attenzione particolare a quella giovanile, affrontare le conseguenze sociali della crisi e promuovere l'inclusione sociale.

3. Al fine di assicurare la coerenza con le priorità stabilite nell'ambito del semestre europeo, nel predisporre gli accordi di partenariato, gli Stati membri pianificano l'uso dei fondi SIE tenendo conto dei programmi nazionali di riforma e, se del caso, delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE nonché delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri, se necessario, tengono inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico.

4. Al fine di determinare il modo in cui i fondi SIE possono contribuire più efficacemente alla strategia Europa dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e per tenere conto degli obiettivi del trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, gli Stati membri scelgono gli obiettivi tematici per l'uso pianificato dei fondi SIE nell'ambito degli appropriati contesti nazionali, regionali e locali.

3. APPROCCIO INTEGRATO E DISPOSIZIONI PER L'USO DEI FONDI SIE

3.1 Introduzione

1. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), l'accordo di partenariato indica un approccio integrato allo sviluppo territoriale. Gli Stati membri garantiscono che la selezione degli obiettivi tematici, degli investimenti e delle priorità dell'Unione tenga conto delle esigenze di sviluppo e delle sfide territoriali in modo integrato, in linea con l'analisi delineata nella sezione 6.4. Gli Stati membri cercano di sfruttare al massimo le possibilità di assicurare un'erogazione coordinata e integrata dei fondi SIE.

2. Gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni garantiscono che gli interventi finanziati attraverso i fondi SIE siano complementari e attuati in un modo coordinato nell'ottica di creare sinergie, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi a carico degli organismi di gestione e dei beneficiari conformemente agli articoli 4, 15 e 27.

3.2 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei fondi SIE collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dell'accordo di partenariato e dei programmi. In particolare, assicurano che siano realizzate le seguenti azioni:
 - a) individuazione dei settori di intervento in cui i fondi SIE possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento;
 - b) garanzia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'esistenza di disposizioni per l'efficace coordinamento dei fondi SIE, al fine di accrescere l'impatto e l'efficacia dei fondi anche, se del caso, attraverso l'uso di programmi multifondo per i fondi;
 - c) promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione responsabili di altri fondi SIE e dei ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni;
 - d) istituzione, se necessario, di comitati di controllo congiunti per i programmi di attuazione dei fondi SIE e sviluppo di altri sistemi di gestione e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei fondi SIE;
 - e) utilizzo delle soluzioni di e-governance comuni disponibili, che possano assistere i richiedenti e i beneficiari, e utilizzo più ampio possibile di "sportelli unici" di consulenza, anche sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei fondi SIE;
 - f) creazione di meccanismi di coordinamento delle attività di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati dai programmi dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
 - g) promozione di approcci comuni tra i fondi SIE in merito agli orientamenti concernenti lo sviluppo delle operazioni, gli inviti a presentare proposte e le procedure di selezione o altri meccanismi volti a facilitare l'accesso ai fondi per i progetti integrati;
 - h) promozione della cooperazione tra le autorità di gestione di diversi fondi SIE in materia di sorveglianza, valutazione, gestione e controllo, nonché audit.

3.3 Promozione di approcci integrati

1. Gli Stati membri, se del caso, combinano i fondi SIE in pacchetti integrati a livello locale, regionale o nazionale, pensati specificamente per affrontare sfide territoriali specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'accordo di partenariato e nei programmi. A tal fine si possono utilizzare ITT, operazioni integrate, piani d'azione comuni e lo sviluppo locale di tipo partecipativo.
2. Ai sensi dell'articolo 36, per conseguire un uso integrato degli obiettivi tematici, possono essere combinati nell'ambito di un ITI i finanziamenti di diversi assi prioritari o programmi operativi sostenuti dal FES, FESR o dal Fondo di coesione. Le azioni sostenute nell'ambito di un ITI possono essere integrate con un sostegno finanziario dai programmi a titolo, rispettivamente, del FEASR o del FEAMP.
3. Conformemente alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, per aumentare l'impatto e l'efficacia di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario può riguardare più di una categoria di regioni, combinare una o più priorità di investimento complementari del FESR, Fondo di coesione e FSE in un unico obiettivo tematico e, in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento di diversi obiettivi tematici al fine di massimizzare il loro contributo a tale asse prioritario.
4. Gli Stati membri promuovono, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico e all'articolo 32, lo sviluppo di approcci locali e subregionali. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle priorità definite a un livello più alto. Gli Stati membri definiscono dunque l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel FEASR e, se del caso, nel FESR, nel FSE o nel FEAMP ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, e indicare negli accordi di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per il FEASR e, ove appropriato, per il FESR, il FSE o il FEAMP nell'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.

4. COORDINAMENTO E SINERGIE TRA I FONDI SIE E ALTRE POLITICHE E ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE

Il coordinamento tra gli Stati membri quale previsto dalla presente sezione si applica nella misura in cui uno Stato membro intende avvalersi del sostegno dei fondi SIE e di altri strumenti dell'Unione nel settore strategico pertinente. I programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco esaustivo.

4.1 Introduzione

1. Gli Stati membri e la Commissione tengono conto, secondo le rispettive responsabilità, dell'impatto delle politiche dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale, economica, e territoriale, al fine di favorire le sinergie e un coordinamento efficace e individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi dell'Unione a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali. Gli Stati membri garantiscono inoltre la complementarità tra le politiche e gli strumenti dell'Unione e gli interventi nazionali, regionali e locali.
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono, a norma dell'articolo 46 e secondo le rispettive responsabilità, il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione a unione e nazionale. Essi adottano le misure opportune per garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli interventi finanziati dai fondi SIE e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti:
 - a) rafforzare le complementarità e le sinergie tra i diversi strumenti dell'Unione a livello unionale, nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
 - b) ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello unionale e nazionale, evitino la duplicazione degli sforzi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;
 - c) sfruttare le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singole operazioni e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello unionale e nazionale, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.

4.2 Coordinamento con la politica agricola comune e la politica comune della pesca

1. Il FEASR è parte integrante della politica agricola comune e integra le misure previste dal Fondo europeo agricolo di garanzia, che fornisce un sostegno diretto agli agricoltori e sostiene le misure di mercato. Gli Stati membri gestiscono quindi tali interventi insieme per massimizzare le sinergie e il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.
2. Il FEAMP mira a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata e della politica marittima integrata. Gli Stati membri utilizzano quindi il FEAMP a sostegno degli sforzi volti a migliorare la raccolta dei dati e a rafforzare i controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle zone costiere.

4.3 L'iniziativa Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti a livello centrale

1. Gli Stati membri e la Commissione prestano la dovuta attenzione a rafforzare il coordinamento, le sinergie e la complementarità tra i fondi SIE e Orizzonte 2020, il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) in conformità del regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e gli altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al contempo delimitano chiaramente le aree di intervento.
2. Gli Stati membri sviluppano strategie nazionali e/o regionali per una "specializzazione intelligente", in linea con il programma di riforma nazionale, se del caso. Tali strategie possono assumere la forma ovvero essere incluse in un quadro strategico di ricerca e innovazione nazionale o regionale per una "specializzazione intelligente". Le strategie di "specializzazione intelligente" sono sviluppate coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 sono strettamente associate a questo processo. Le strategie di "specializzazione intelligente" comprendono:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1287/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1639/2006/CE (Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale).

- a) le "azioni a monte" per preparare gli attori regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 ("scala verso l'eccellenza") sono elaborate, se del caso, mediante lo sviluppo delle capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei fondi SIE sono rafforzate;
- b) le "azioni a valle" forniscono i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente imprenditoriale e industriale favorevole all'innovazione anche per le PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente strategia di specializzazione intelligente.
3. Gli Stati membri sfruttano appieno le disposizioni del presente regolamento che consentono di combinare i fondi SIE con le risorse di Orizzonte 2020 nei programmi pertinenti utilizzati per attuare parti delle strategie di cui al punto 2. È necessario fornire un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone prassi e la formazione nelle diverse regioni.
4. Allo scopo di liberare le loro potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, in modo complementare e sinergico con Orizzonte 2020, in particolare attraverso finanziamenti congiunti, gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni tengono in considerazione ulteriori misure. Tali misure consistono nel:
- a) creare collegamenti tra istituzioni di ricerca di eccellenza e Stati membri e regioni meno sviluppati in materia di ricerca, sviluppo e innovazione al fine di istituire centri di eccellenza nuovi o aggiornare quelli esistenti nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
- b) creare collegamenti con le regioni meno sviluppate nonché meno efficienti negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tra i cluster innovativi di riconosciuta eccellenza;
- c) istituire "cattedre SER" per attirare accademici di alto livello, in particolare nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) favorire l'accesso alle reti internazionali dei ricercatori e degli innovatori che non sono adeguatamente coinvolti nello Spazio europeo della ricerca (SER) o provenienti dalle regioni meno sviluppate o da Stati membri e regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
- e) contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei per l'innovazione;
- f) preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); e
- g) partecipare in qualità di paese ospitante a programmi internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il cofinanziamento delle "azioni Marie Skłodowska-Curie".

Gli Stati membri si impegnano, ove opportuno e a norma dell'articolo 70, a fare uso della flessibilità per sostenere operazioni al di fuori dell'area interessata dal programma, con un livello di investimento sufficiente a conseguire una massa critica, al fine di attuare le misure di cui al primo comma nel modo più efficace possibile.

4.4 Finanziamento di progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300) ⁽¹⁾

Gli Stati membri assicurano che il finanziamento dai fondi SIE sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione.

⁽¹⁾ Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

4.5 Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) ⁽¹⁾ e l'acquis in materia di ambiente

1. Gli Stati membri e la Commissione, attraverso un accresciuto orientamento tematico nei programmi e l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8, cercano di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.
2. Gli Stati membri promuovono e, se del caso, a norma dell'articolo 4, garantiscono la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, della biodiversità, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento si realizza attraverso misure quali la promozione del finanziamento mediante i fondi SIE di attività che completino i progetti integrati nell'ambito di LIFE, nonché la promozione dell'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito di LIFE, compresi, tra l'altro, investimenti in infrastrutture verdi, efficienza energetica, ecoinnovazione, soluzioni basate sull'ecosistema, e l'adozione delle relative tecnologie innovative.
3. I piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di gestione dei rifiuti, la strategia di mitigazione o di adattamento) possono servire da quadro di coordinamento, qualora sia previsto il sostegno nei settori interessati.

4.6 ERASMUS+ ⁽²⁾

1. Gli Stati membri cercano di utilizzare i fondi SIE per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma Erasmus+ allo scopo di massimizzare l'impatto sociale ed economico dell'investimento sulle persone e, tra l'altro, dare impulso alle iniziative per i giovani e alle azioni dei cittadini.
2. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, un coordinamento efficace tra i fondi SIE e Erasmus+ a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri perseguono la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità.
3. Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma Erasmus+, favorendo in tal modo una comunicazione trasparente e accessibile nei confronti dei cittadini a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

4.7 Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) ⁽³⁾

1. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, un coordinamento efficace tra il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il sostegno fornito dai fondi SIE nel quadro degli obiettivi tematici Occupazione e inclusione sociale. Tale coordinamento efficace comprende il coordinamento del sostegno nell'ambito dell'asse EURES del programma EaSI con azioni a favore della mobilità transazionale dei lavoratori sostenute dal FSE, al fine di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e aumentare le possibilità di occupazione, nonché il coordinamento tra il sostegno dei fondi SIE per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese sociali e il sostegno dell'asse Microfinanza e imprenditorialità sociale del programma EaSI.
2. Gli Stati membri cercano di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo adottate nel quadro dell'asse Progress del programma EaSI, in particolare in materia di innovazione sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE.

4.8 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) ⁽⁴⁾

1. Per massimizzare il valore aggiunto europeo nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da assicurare la complementarità, evitare duplicazioni degli sforzi e garantire collegamenti ottimali di diversi tipi di infrastrutture a livello locale,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1293/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Cfr. pag. 185 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus +": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni nn 1719/2006/CE, 1720/2006/CE e 1298/2008/CE (Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1296/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale ("EaSI") e che modifica la decisione n. 283/2010/UE che istituisce che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (Cfr. pag. 238 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

regionale, nazionale e unionale. Si garantisce il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di finanziamento per i progetti con una dimensione unionale e di mercato interno, che presentano il massimo valore aggiunto europeo e promuovono la coesione sociale, economica e territoriale, e in particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto, al fine di costruire nuove infrastrutture e di ammodernare in maniera sostanziale quelle esistenti.

2. Nel settore dei trasporti, la pianificazione degli investimenti si basa sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto, in un approccio coerente, dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi principali assicurano che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.
 3. La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare quelli che fanno parte dei principali corridoi della rete TEN-T, è coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T.
 4. Gli Stati membri si concentrano sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e sull'investimento in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità, l'accessibilità e l'affidabilità dei servizi di trasporto per promuovere il trasporto pubblico. Una volta identificati, gli investimenti sono classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti, conformemente alla visione delineata nel Libro bianco intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", nel quale si sottolinea la necessità di ridurre considerevolmente le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. E' opportuno promuovere il contributo di progetti a una rete europea per il trasporto sostenibile delle merci attraverso lo sviluppo di vie d'acqua interne, sulla base di una preventiva valutazione del loro impatto ambientale.
 5. I fondi SIE finanziano la realizzazione delle infrastrutture locali e regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.
 6. Gli Stati membri e la Commissione istituiscono meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti dell'Unione (fondi SIE, fondi CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali. Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si considera il potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio, al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. Nell'ambito della valutazione delle domande di sostegno dei fondi SIE, gli Stati membri tengono conto delle valutazioni delle operazioni a questi connessi che sono stati presentati per il CEF ma non sono stati scelti, fatta salva la decisione di selezione finale da parte dell'autorità di gestione.
- 4.9 Strumento di assistenza preadesione, strumento europeo di vicinato e Fondo europeo di sviluppo
1. Gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive responsabilità, cercano di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni e fondi SIE al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di preadesione e lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti.
 2. Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri cercano di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto del potenziale offerto dai GECT.
5. PRINCIPI ORIZZONTALI DI CUI AGLI ARTICOLO 5, 7 E 8 E OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI
- 5.1 Partenariato e governance a più livelli
1. Conformemente all'articolo 5, il principio di partenariato e governance a più livelli è rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A fine di rispettare tale principi è necessaria un'azione coordinata, in particolare tra i diversi livelli di governance, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche mediante la cooperazione operativa istituzionalizzata, in relazione alla preparazione e all'attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi.

2. Gli Stati membri esaminano l'esigenza di rafforzare la capacità istituzionale dei partner al fine di sviluppare il loro potenziale contributo all'efficacia del partenariato.

5.2 Sviluppo sostenibile

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione, in tutte le fasi dell'attuazione, assicurano la piena integrazione dello sviluppo sostenibile dei fondi SIE, nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, nonché in conformità dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'articolo 11 TFUE e del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

Le autorità di gestione intraprendono azioni durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti. Le azioni da intraprendere possono comprendere quanto segue:

- a) orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;
 - b) evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;
 - c) adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;
 - d) ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".
2. Gli Stati membri tengono conto del potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi degli investimenti effettuati con il sostegno dei fondi SIE, a norma dell'articolo 8, e garantiscono che siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come a esempio maggiori rischi di inondazioni, siccità, le ondate di calore, gli incendi forestali e gli eventi meteorologici estremi.
 3. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchizzazione della gestione idrica in linea con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda. Le opzioni di fornitura alternative sono prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti integra gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare in relazione alla responsabilità dei produttori. Gli investimenti incoraggiano approcci innovativi in grado di promuovere elevati livelli di riciclaggio. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchia dei rifiuti stabilita a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Le spese legate alla biodiversità e alla tutela delle risorse naturali sono coerenti con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽³⁾.

5.3 Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

1. A norma dell'articolo 7, gli Stati membri e la Commissione perseguono l'obiettivo della parità fra uomini e donne e adottano le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai fondi SIE. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, gli Stati membri descrivono le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione delle operazioni, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri effettuano anche analisi di genere, se del caso. In particolare, azioni specifiche mirate sono sostenute mediante il FSE.
2. Gli Stati membri garantiscono, a norma degli articoli 5 e 7, la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e strutture adeguate, in linea con le prassi nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei fondi SIE.
3. Le autorità di gestione conducono valutazioni o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

4. Gli Stati membri soddisfano, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e facilitarne in tal modo la piena partecipazione alla società.

5.4 Accessibilità

1. Gli Stati membri e la Commissione intraprendono le azioni appropriate per prevenire ogni discriminazione basata sulla disabilità, a norma dell'articolo 7. Le autorità di gestione garantiscono, agendo durante l'interno ciclo di vita del programma, che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai fondi SIE siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità conformemente al diritto unionale e nazionale applicabile, contribuendo in tal modo alla creazione di un ambiente privo di barriere per le persone con disabilità e gli anziani. In particolare, è garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle TIC e della comunicazione, al fine di favorire l'inclusione dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. Le azioni da intraprendere possono includere l'orientamento degli investimenti verso l'accessibilità negli edifici esistenti e nei servizi istituiti.

5.5 Fronteggiare il cambiamento demografico

1. Si tiene conto a tutti i livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico, comprese, in particolare, quelle connesse a una popolazione lavorativa in calo, a una quota crescente nella popolazione totale di persone in pensione e allo spopolamento. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, ove tali strategie siano in essere, per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro di una società che invecchia.
2. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, per agevolare l'inclusione di tutte le fasce di età, anche attraverso un migliore accesso alle strutture educative e di sostegno sociale, nell'ottica di aumentare le opportunità di lavoro per le persone anziane e i giovani e con un'attenzione particolare per le regioni con tassi elevati di disoccupazione giovanile rispetto alla media dell'Unione. Gli investimenti in infrastrutture sanitarie sono intesi a garantire una vita lavorativa lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione.
3. Al fine di affrontare le sfide nelle regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri individuano, in particolare, misure intese a:
 - a) sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare;
 - b) stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca e innovazione;
 - c) concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione, della formazione e delle strutture di sostegno sociale nonché, se del caso, sull'efficienza dei sistemi di protezione sociale;
 - d) promuovere una prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture.

5.6 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

A norma dell'articolo 8, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi sono integrati nella preparazione e nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi.

6. MODALITÀ PER FRONTEGGIARE LE PRINCIPALI SFIDE TERRITORIALI

- 6.1 Gli Stati membri tengono conto delle caratteristiche geografiche o demografiche e adottare misure per affrontare le sfide territoriali specifiche di ciascuna regione al fine di sbloccare il loro potenziale di sviluppo, in tal modo aiutandole anche a ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel modo più efficace.
- 6.2 La scelta e la combinazione di obiettivi tematici, nonché la selezione degli investimenti e delle priorità dell'Unione corrispondenti e degli obiettivi specifici riflettono le esigenze e il potenziale di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di ciascuno Stato membro e di ciascuna regione.

- 6.3. Pertanto, nell'elaborazione degli accordi di partenariato e dei programmi gli Stati membri tengono conto del fatto che le principali sfide della società cui si trova oggi a far fronte l'Unione – globalizzazione, cambiamenti demografici, degrado ambientale, migrazione, cambiamenti climatici, uso dell'energia, conseguenze economiche e sociali della crisi – possono avere impatti differenti nelle diverse regioni.
- 6.4. Nell'ottica di un approccio territoriale integrato nell'affrontare le sfide territoriali, gli Stati membri assicurano che i programmi a titolo dei fondi SIE riflettono la diversità delle regioni europee, in termini di caratteristiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, interdipendenze tra diversi settori, modelli di pendolarismo, invecchiamento e cambiamenti demografici, caratteristiche culturali, paesaggistiche e del patrimonio, vulnerabilità e impatti dei cambiamenti climatici, destinazione del territorio e disponibilità limitata delle risorse, potenziale per un uso più sostenibile delle risorse comprese le fonti rinnovabili, dispositivi istituzionali e di governance, connettività e accessibilità e collegamenti tra zone rurali e urbane. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri e le regioni seguono pertanto il seguente iter al fine della redazione degli accordi di partenariato e dei programmi:
- a) analizzare le caratteristiche, il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nei programmi nazionali di riforma e, se del caso, nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
 - b) valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò costituisce la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;
 - c) valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
 - d) individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali, tenendo conto della scala territoriale e del contesto adeguati per la progettazione delle politiche nonché del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ai soggetti regionali e locali.
- 6.5. Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni garantiscono, in particolare, che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nelle aree interessate:
- a) rifletta il ruolo delle città, delle zone urbane e rurali e delle zone di pesca e costiere, nonché delle zone che presentano svantaggi geografici o demografici specifici;
 - b) tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;
 - c) si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di elevata qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

7. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

7.1 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri perseguono la complementarità tra le attività di cooperazione e altre azioni sostenute dai fondi SIE.
2. Gli Stati membri garantiscono che le attività di cooperazione diano un contributo effettivo agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che la cooperazione sia organizzata a sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive competenze, garantiscono la complementarità e il coordinamento con altri programmi o strumenti finanziati dall'Unione.

3. Per aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri cercano di coordinare e integrare i programmi nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea e dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in particolare per garantire una pianificazione coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala.
4. Gli Stati membri, se del caso, assicurano che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi rientrino nella pianificazione strategica globale, negli accordi di partenariato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, e nei programmi nelle regioni e negli Stati membri interessati, conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri cercano inoltre di garantire che laddove esistono strategie macroregionali e per i bacini marittimi, i fondi SIE ne sostengano l'attuazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo e in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Al fine di garantire un'attuazione efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati dall'Unione e con altri strumenti pertinenti.
5. Gli Stati membri, ove opportuno, sfruttano la possibilità di realizzare azioni interregionali e transnazionali i cui beneficiari siano situati in almeno un altro Stato membro, nel quadro dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, compresa l'attuazione delle pertinenti misure nel campo della ricerca e dell'innovazione derivanti dalle rispettive strategie di specializzazione intelligente.
6. Gli Stati membri e le regioni fanno il miglior uso possibile dei programmi di cooperazione territoriali per superare le barriere alla cooperazione oltre i confini amministrativi, contribuendo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In tale contesto, occorre riservare particolare attenzione alle regioni di cui all'articolo 349 TFUE.

7.2 Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell'ambito del FESR

1. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione per raggiungere una massa critica, tra l'altro nei settori delle TIC e della ricerca e innovazione, nonché per promuovere lo sviluppo di approcci comuni alla specializzazione intelligente e di partenariati tra istituti di istruzione. La cooperazione interregionale comprende, se del caso, la promozione della cooperazione tra cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e degli scambi tra istituti di ricerca tenendo conto dell'esperienza delle "regioni della conoscenza" e del "potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche" nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca.
2. Gli Stati membri e le regioni cercano, nelle zone interessate, di avvalersi della cooperazione transfrontaliera e transnazionale per:
 - a) assicurare che le zone che hanno in comune importanti elementi geografici (isole, laghi, fiumi, bacini marittimi o catene montuose) sostengano la gestione e promozione comuni delle loro risorse naturali;
 - b) sfruttare le economie di scala che possono essere realizzate, in particolare con riferimento ad investimenti relativi all'uso condiviso di servizi pubblici comuni;
 - c) promuovere la pianificazione e lo sviluppo coerenti di infrastrutture di rete transfrontaliere, in particolare dei collegamenti transfrontalieri mancanti, e di modalità di trasporto rispettose dell'ambiente e interoperabili nelle zone geografiche più estese;
 - d) raggiungere una massa critica, in particolare nei settori della ricerca e innovazione e delle TIC, dell'istruzione e in relazione alle misure volte a migliorare la competitività delle PMI;
 - e) rafforzare i servizi del mercato del lavoro transfrontaliero per favorire la mobilità dei lavori attraverso le frontiere;
 - f) migliorare la governance transfrontaliera.
3. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione incoraggiando lo scambio di esperienze tra regioni e città al fine di migliorare la progettazione e l'attuazione di programmi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

7.3 Contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi

1. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri cercano di assicurare un'efficace mobilitazione dei finanziamenti dell'Unione destinati alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Assicurare un'efficace mobilitazione può essere raggiunto, tra l'altro, privilegiando le operazioni derivanti da strategie macroregionali e per i bacini marittimi attraverso l'organizzazione di inviti specifici per i medesimi o dando la priorità a tali operazioni nel processo di selezione mediante l'individuazione di operazioni che possono essere finanziati congiuntamente da vari programmi.
2. Gli Stati membri valutano l'opportunità di avvalersi dei pertinenti programmi transnazionali come quadri di sostegno per l'insieme delle politiche e dei fondi necessari all'attuazione delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi.
3. Gli Stati membri promuovono, se del caso, il ricorso ai fondi SIE nel contesto delle strategie macroregionali per la creazione di corridoi di trasporto europei, compreso il sostegno alla modernizzazione delle dogane, la prevenzione, preparazione e risposta alle calamità naturali, la gestione dell'acqua a livello di bacino idrografico, le infrastrutture verdi, la cooperazione marittima integrata a livello transfrontaliero e intersettoriale, le reti di ricerca e innovazione e le reti TIC, la gestione delle risorse marine comuni nel bacino marittimo e la protezione della biodiversità marina.

7.4 Cooperazione transnazionale nell'ambito del FSE

1. Gli Stati membri cercano di affrontare le aree strategiche identificate nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio al fine di massimizzare l'apprendimento reciproco.
2. Gli Stati membri selezionano, se del caso, i temi delle attività transnazionali e stabiliscono adeguati meccanismi di attuazione in funzione delle loro esigenze specifiche.

ALLEGATO II

METODO PER DEFINIRE IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

1. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è costituito da target intermedi definiti per ciascuna priorità, a eccezione delle priorità relative all'assistenza tecnica e dei programmi dedicati agli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 39, per l'anno 2018 e da target finali fissati per il 2023. Target intermedi e target finali sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

Tabella 1: Formato standard per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Priorità	Indicatore e unità di misurazione, se del caso		Target intermedio per il 2018	Target finale per il 2023

2. I target intermedi sono obiettivi intermedi, direttamente connessi al conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano, se del caso, i progressi attesi verso il conseguimento dei target finali fissati per la fine del periodo. I target intermedi stabiliti per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di output e, se del caso, indicatori di risultato, che sono strettamente connessi con gli interventi promossi dalle politiche. Gli indicatori di risultato non sono presi in considerazione per le finalità di cui all'articolo 22, paragrafi 6, e 7. È possibile stabilire target intermedi anche per fasi di attuazione principali.
3. I target intermedi e i target finali sono:
- realistici, raggiungibili, pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità;
 - coerenti con la natura e il carattere degli obiettivi specifici della priorità;
 - trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, ove possibile, disponibili al pubblico;
 - verificabili, senza imporre oneri amministrativi eccessivi;
 - coerenti tra i vari programmi, se del caso.
4. I target finali per il 2023 per una determinata priorità sono stabiliti tenendo conto dell'ammontare della riserva di efficacia dell'attuazione connessa alla priorità.
5. In casi debitamente giustificati, come cambiamenti significativi delle condizioni economiche ambientali e relative al mercato del lavoro, in uno Stato membro o in una regione, e in aggiunta a modifiche risultanti da cambiamenti nella dotazione di una determinata proprietà, tale Stato membro può proporre la revisione dei target intermedi e dei target finali in conformità dell'articolo 30.

ALLEGATO III

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E DEL LIVELLO DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI O DEI PAGAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 11

1. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI

Il livello massimo di sospensione applicato ad uno Stato membro è stabilito in primo luogo tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 23, paragrafo 11, terzo comma, lettere da a) a c). Tale livello è ridotto se si applica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre due punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 15 %;
- b) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre cinque punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 25 %;
- c) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre otto punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 50 %;
- d) se la proporzione delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale nello Stato membro supera la media dell'Unione di oltre dieci punti percentuali nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20 %;
- e) se lo Stato membro presenta una contrazione del PIL reale per almeno due anni consecutivi precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20 %;
- f) se la sospensione riguarda gli impegni per gli anni 2018, 2019 o 2020, si applica una riduzione al livello risultante dall'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 11, come segue:
 - (i) per il 2018, il livello di sospensione è ridotto del 15 %;
 - (ii) per il 2019, il livello di sospensione è ridotto del 25 %;
 - (iii) per il 2020, il livello di sospensione è ridotto del 50 %.

La riduzione del livello di sospensione risultante dall'applicazione delle lettere da a) ad f) non supera in totale il 50 %.

Qualora la situazione descritta alle lettere b) o c) si verifichi contemporaneamente ad entrambe le condizioni di cui alle lettere d) ed e), l'effetto della sospensione è rinviato di un anno.

2. DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI E DELLE PRIORITÀ

La sospensione degli impegni applicata ad uno Stato membro riguarda in primo luogo in modo proporzionale tutti i programmi e le priorità.

Sono tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione i seguenti programmi e priorità:

- i) i programmi o le priorità già soggetti ad una decisione di sospensione adottata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6;
- ii) i programmi o le priorità le cui risorse devono essere aumentate in seguito ad una richiesta di riprogrammazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, nel corso dell'anno in cui si è verificato l'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9;
- iii) i programmi o le priorità le cui risorse sono state incrementate nei due anni precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, in seguito ad una decisione adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 5;

iv) i programmi o le priorità che hanno un'importanza decisiva per contrastare condizioni economiche o sociali avverse. Tali programmi o priorità coprono programmi o priorità che sostengono investimenti di particolare importanza per l'Unione in relazione all'IOG. I programmi o le priorità possono essere considerati di importanza decisiva quando sostengono investimenti correlati all'attuazione di raccomandazioni rivolte allo Stato membro interessato nel quadro del Semestre europeo e concernenti riforme strutturali o relative a priorità concernenti la riduzione della povertà o a strumenti finanziari per la competitività delle PMI.

3. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO FINALE DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI PER I PROGRAMMI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE

L'esclusione di una priorità nell'ambito di un programma è attuata riducendo gli impegni nell'ambito del programma proporzionalmente alla dotazione assegnata alla priorità.

Il livello di sospensione da applicare agli impegni nell'ambito dei programmi corrisponde al livello necessario a conseguire il livello aggregato di sospensione stabilito ai sensi del punto 1.

4. DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E IL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

I programmi e le priorità di cui al punto 2, punti da i) a iv), sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione dei pagamenti.

Il livello di sospensione da applicare non supera il 50 % dei pagamenti dei programmi e delle priorità.

ALLEGATO IV

ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI: ACCORDI DI FINANZIAMENTO

1. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, lettere a) e b), l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:
 - a) la strategia o la politica d'investimento compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
 - b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c);
 - c) i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;
 - d) le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la conformità con l'articolo 46;
 - e) i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di fondi), e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37, paragrafi 7 e 8, (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40;
 - f) i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scagionato previsto dal programma conformemente all'articolo 41 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 38, paragrafo 8;
 - g) i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 43, comprese le operazioni/ gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;
 - h) le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario;
 - i) le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44;
 - j) le disposizioni relative all'utilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 45 e le modalità di uscita del contributo dei fondi SIE dallo strumento finanziario;
 - k) le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, se del caso;
 - l) le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;
 - m) le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario.
- Inoltre, qualora gli strumenti finanziari siano organizzati mediante un fondo di fondi, l'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi prevede altresì la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di appalti pubblici.
2. I documenti di strategia di cui all'articolo 38, paragrafo 6, per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), comprendono almeno gli elementi seguenti:
 - a) la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari mirati e le azioni da sostenere;

- b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2;
 - c) l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45;
 - d) la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità con l'articolo 46.
-

ALLEGATO V

DEFINIZIONE DEI TASSI FORFETTARI PER PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE NETTE

	Settore	Tasso forfettario
1	STRADA	30 %
2	FERROVIA	20 %
3	TRASPORTO URBANO	20 %
4	ACQUA	25 %
5	RIFIUTI SOLIDI	20 %

ALLEGATO VI

RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO PER IL PERIODO 2014-2020

Profilo annuale rettificato (compreso reintegro per l'iniziativa per l'occupazione giovanile)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Prezzi in EUR, 2011	44 677 333 745	45 403 321 660	46 044 910 729	46 544 721 007	47 037 288 589	47 513 211 563	47 924 907 446	325 145 694 739

ALLEGATO VII

METODOLOGIA DI ASSEGNAZIONE

Metodo di assegnazione per le regioni meno sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a)

1. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:
 - a) determinazione di un importo assoluto (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in PPA, e il PIL medio pro capite dell'UE a -27 (in PPA);
 - b) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in PPA rispetto alla media dell'UE a -27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
 - i) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media dell'UE-27: 3,15 %
 - ii) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % e il 99 % della media dell'UE-27: 2,70 %
 - iii) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore al 99 % della media dell'UE-27: 1,65 %;
 - c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 300 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'Unione.

Metodo di assegnazione per le regioni in transizione ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera b)

2. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:
 - a) determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello di sostegno minimo è determinato dall'intensità media dell'aiuto pro capite per Stato membro, prima dell'applicazione della rete di sicurezza regionale, assegnata alle regioni più sviluppate di tale Stato membro. Se lo Stato membro non ha regioni più sviluppate, il livello minimo dell'aiuto corrisponde alla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 19,80 EUR pro capite e all'anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75 % della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito nel precedente paragrafo 1, lettere a) e b). Si tiene conto del 40 % dell'importo ottenuto applicando questo metodo;
 - b) calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (PPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite della regione raffrontato all'UE a 27;
 - c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 100 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate.

Il metodo di assegnazione per le regioni più sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera c)

3. La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 19,80 EUR per la popolazione ammissibile.
4. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili di livello NUTS-2, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:
 - a) popolazione totale della regione (ponderazione 25 %);

- b) numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);
- c) occupati aggiuntivi per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di un tasso di occupazione regionale (nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni) del 75 % (ponderazione 20 %);
- d) numero aggiuntivo di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con un livello di istruzione terziaria per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 40 % (ponderazione 12,5 %);
- e) numero di persone (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione o la formazione da sottrarre per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 10 % (ponderazione 12,5 %);
- f) differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in PPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5 %);
- g) popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km² (ponderazione 2,5 %).

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 90, paragrafo 3

5. La dotazione finanziaria teorica totale è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 48 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica corrisponde a una percentuale fondata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:
 - a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
 - b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (in PPA) per il periodo 2008-2010 che eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).
6. Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di trasporto e ambiente, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 o successivamente, la loro quota del Fondo di coesione sarà fissata ad un minimo di un terzo della dotazione finanziaria definitiva totale dopo il livellamento di cui ai paragrafi da 10 a 13 ricevuta in media sul periodo.
7. L'assegnazione dal Fondo di coesione per Stati membri di cui all'articolo 90, paragrafo 3, secondo comma, è decrescente nell'arco di sette anni. Il sostegno transitorio è pari a 48 EUR pro capite nel 2014, applicato alla popolazione totale dello Stato membro. Negli anni successivi gli importi sono espressi come percentuale dell'importo definito per il 2014, con percentuali pari al 71 % nel 2015, al 42 % nel 2016, al 21 % nel 2017, al 17 % nel 2018, al 13 % nel 2019 e all'8 % nel 2020.

Metodo di assegnazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 4 del regolamento CTE.

8. L'assegnazione di risorse per Stato membro, a copertura della cooperazione transfrontaliera e transnazionale, compreso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione è determinato come somma ponderata della quota di popolazione delle regioni frontaliere e quota della popolazione totale di ogni Stato membro. La ponderazione è determinata dalle rispettive quote delle componenti transfrontaliera e transnazionale. Le quote delle componenti della cooperazione transfrontaliera e transnazionale sono pari al 77,9 % e al 22,1 %.

Metodo di assegnazione del finanziamento supplementare per le regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera e).

9. Un'assegnazione speciale corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante all'anno è destinata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS-2 e alle regioni settentrionali a bassa densità di popolazione di livello NUTS-2. Tale assegnazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livello massimo di trasferimenti dai fondi che sostengono la coesione

10. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento è pari al 2,35 % del PIL dello Stato membro. Il massimale sarà applicato annualmente, con riserva delle modifiche necessarie per agevolare l'anticipazione del finanziamento dell'IOG, e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea) allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 2013 e la cui crescita media del PIL reale nel periodo 2008-2010 è stata inferiore a -1 %, il livello massimo del trasferimento sarà del 2,59 %.
11. I massimali di cui al paragrafo 10 comprendono i contributi del FESR al finanziamento alla componente transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione. Tali massimali non comprendono l'assegnazione specifica di 3 000 000 000 EUR all'IOG.
12. La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici disponibili nel maggio 2012. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2014-2020, previsti dalla Commissione nel maggio 2012, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.
13. Le norme di cui al paragrafo 10 non portano ad assegnazioni per Stato membro superiori al 110 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.

Disposizioni complementari

14. Per tutte le regioni il cui PIL pro capite (in PPA) è stato utilizzato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 ed è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media dell'UE a 27, il livello minimo del sostegno nel periodo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione corrisponderà ogni anno al 60 % della loro dotazione annuale media indicativa precedente a titolo della dotazione "convergenza", calcolata dalla Commissione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.
15. Le regioni in transizione, senza eccezione alcuna, non ricevono meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate. Al fine di determinare il livello di questa dotazione minima, a tutte le regioni aventi un PIL pro capite almeno pari al 75 % della media dell'UE a 27 sarà applicato il metodo di distribuzione delle dotazioni delle regioni più sviluppate.
16. La dotazione complessiva minima dei fondi per uno Stato membro corrisponde al 55 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2007-2013. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
17. Per far fronte alle conseguenze che la crisi economica in Stati membri all'interno della zona euro ha sul loro livello di prosperità e al fine di stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro in detti Stati membri, i fondi strutturali forniscono le dotazioni supplementari seguenti:
 - a) 1 375 000 000 EUR per le regioni più sviluppate della Grecia;
 - b) 1 000 000 000 EUR per il Portogallo, suddivisi come segue: 450 000 000 EUR per le regioni più sviluppate, di cui 150 000 000 EUR per Madera, 75 000 000 EUR per la regione di transizione e 475 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate;
 - c) 100 000 000 EUR per le regioni Border, Midland e Western in Irlanda;
 - d) 1 824 000 000 EUR per la Spagna, di cui 500 000 000 EUR per l'Extremadura, 1 051 000 000 EUR per le regioni di transizione e 273 000 000 EUR per le regioni più sviluppate;
 - e) 1 500 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate dell'Italia, di cui 500 000 000 EUR per le aree non urbane.
18. Tenuto conto delle sfide rappresentate dalla situazione degli Stati membri insulari e dalla perifericità di talune zone dell'Unione europea, Malta e Cipro ricevono, a seguito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al paragrafo 16, una dotazione aggiuntiva rispettivamente di 200 000 000 EUR e di 150 000 000 EUR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ripartiti nel modo seguente: un terzo per il Fondo di coesione e due terzi per i fondi strutturali.

Alle regioni spagnole di Ceuta e Melilla è assegnata una dotazione supplementare di 50 000 000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

Alla regione ultraperiferica di Mayotte è assegnata una dotazione totale di 200 000 000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

19. Per agevolare l'adeguamento di determinate regioni ai mutamenti del loro stato di ammissibilità ovvero agli effetti di lunga durata di recenti sviluppi nella loro economia, sono assegnate le dotazioni supplementari seguenti:
 - a) per il Belgio 133 000 000 EUR, di cui 66 500 000 EUR per la regione Limburg e 66 500 000 EUR per le regioni di transizione della Vallonia;
 - b) per la Germania 710 000 000 EUR, di cui 510 000 000 EUR per le precedenti regioni di convergenza nella categoria delle regioni di transizione e 200 000 000 EUR per la regione di Lipsia;
 - c) fatto salvo il paragrafo 10, dai fondi strutturali è assegnata una dotazione supplementare di 1 560 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate dell'Ungheria, una dotazione supplementare di 900 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate della Repubblica ceca e una dotazione supplementare di 75 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate della Slovenia.
20. Un importo totale di 150 000 000 EUR è assegnato al programma PEACE, di cui 106 500 000 EUR per il Regno Unito 43 500 000 EUR per l'Irlanda. Tale programma è attuato come programma di cooperazione transfrontaliera con la partecipazione dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda.

Adeguamenti supplementari in conformità dell'articolo 92, paragrafo 2

21. Oltre agli importi di cui agli articoli 91 e 92, Cipro beneficia di una dotazione supplementare pari a 94 200 000 EUR nel 2014 e 92 400 000 EUR nel 2015, da aggiungere alla sua dotazione a titolo dei fondi strutturali.

ALLEGATO VIII

METODOLOGIA APPLICATA ALLA DOTAZIONE SPECIFICA PER L'IOG DI CUI ALL'ARTICOLO 91

- I. La ripartizione della dotazione specifica per l'IOG è determinata come segue:
1. Il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2 di cui all'articolo 15 decies del regolamento FSE, segnatamente nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile per giovani di età compresa tra 15 e 24 anni superiori al 25 % nel 2012 e, per quanto riguarda gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30 % nel 2012, nelle regioni che hanno registrato tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20 % nel 2012 (le «regioni ammissibili»).
 2. La dotazione corrispondente a ciascuna regione ammissibile è calcolata sulla base del rapporto tra il numero di giovani disoccupati nella regione ammissibile e il numero totale dei giovani disoccupati di cui al punto 1 in tutte le regioni ammissibili.
 3. La dotazione per ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per ciascuna delle sue regioni ammissibili.
- II. La dotazione specifica per l'IOG non è presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme sui massimali stabilite nell'allegato VII in materia di assegnazione delle risorse globali.
- III. Ai fini della determinazione della dotazione specifica dall'IOG per Mayotte il tasso di disoccupazione giovanile e il numero dei giovani disoccupati è determinato sulla base degli ultimi dati disponibili a livello nazionale fino alla disponibilità dei dati Eurostat a livello NUTS 2.
- IV. Le risorse dell'iniziativa a favore dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom)n. 1311/2013. La ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive segue la stessa procedura della ripartizione iniziale, ma fa riferimento agli ultimi dati annuali disponibili.
-

ALLEGATO IX

METODOLOGIA PER DETERMINARE LA QUOTA MINIMA DELL'FSE

La quota percentuale supplementare da aggiungersi alla quota delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4, stanziata in uno Stato membro a favore del FSE, che corrisponde alla quota di detto Stato membro per il periodo di programmazione 2007-2013, è stabilita sulla base dei tassi di occupazione (per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni) dell'anno di riferimento 2012 secondo le seguenti modalità:

- se il tasso di occupazione è pari o inferiore al 65 %, la quota è incrementata di 1,7 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è compreso tra il 65 % e il 70 %, la quota è incrementata di 1,2 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è superiore al 70 % ma inferiore al 75 %, la quota è incrementata di 0,7 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è superiore al 75 % non è necessario alcun incremento.

La quota percentuale totale di uno Stato membro risultante dall'incremento non può superare il 52 % delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4.

Per la Croazia la quota delle risorse dei Fondi strutturali, esclusi gli obiettivi di cooperazione territoriale europea, stanziati per il FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 sono pari alla quota media delle regioni dell'obiettivo convergenza degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° gennaio 2004 o successivamente.

ALLEGATO X

ADDIZIONALITÀ

1. SPESE STRUTTURALI PUBBLICHE O ASSIMILABILI

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione, la cifra relativa agli investimenti fissi lordi indicata nei programmi di stabilità e convergenza preparati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1466/97 per presentare la loro strategia di bilancio a medio termine è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. La cifra da utilizzare è quella indicata nel quadro del saldo di bilancio e del debito delle amministrazioni pubbliche e relativa alle prospettive di bilancio delle stesse, ed è presentata come percentuale del PIL.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione, la cifra totale relativa agli investimenti fissi lordi nelle regioni meno sviluppate è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. Essa è indicata nello stesso formato stabilito al primo comma.

2. VERIFICA

Le verifiche dell'addizionalità a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, sono soggette alle seguenti disposizioni:

2.1 Verifica ex-ante

- a) Quando presenta un accordo di partenariato, uno Stato membro è tenuto a fornire informazioni sul profilo di spesa pianificato nel formato della tabella 1 che segue.

Tabella 1

Spese delle amministrazioni pubbliche come percentuale del PIL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
P51	X	X	X	X	X	X	X

- b) Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione sono tenuti a fornire altresì informazioni sul profilo di spesa pianificato nelle regioni meno sviluppate nel formato della tabella 2.

Tabella 2

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche nelle regioni meno sviluppate come percentuale del PIL	X	X	X	X	X	X	X

- c) Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui principali indicatori macroeconomici e sulle previsioni alla base del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili.
- d) Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione sono inoltre tenuti a fornire alla Commissione informazioni sul metodo utilizzato per stimare gli investimenti fissi lordi in tali regioni. A tal fine gli Stati membri utilizzano i dati sugli investimenti pubblici a livello regionale, se disponibili. Qualora non siano disponibili, o in altri casi debitamente giustificati, anche qualora uno Stato membro abbia modificato significativamente per il periodo 2014-2020 la ripartizione regionale definita nel regolamento (CE) n. 1059/2003, gli investimenti fissi lordi possono essere stimati rapportando gli indicatori di spesa pubblica a livello regionale o la popolazione regionale ai dati sugli investimenti pubblici a livello nazionale.
- e) Una volta raggiunto un accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la tabella 1 e, se del caso, la tabella 2 saranno inserite nell'accordo di partenariato dello Stato membro interessato come livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili da mantenere nel periodo 2014-2020.

2.2 Verifica intermedia

- a) Al momento della verifica intermedia, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2017 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.
- b) Dopo la verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili nell'accordo di partenariato se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa da quella stimata al momento dell'adozione dell'accordo.

2.3 Verifica ex post

Al momento della verifica ex post, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2020 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.

3. RETTIFICHE FINANZIARIE SUCCESSIVE ALLA VERIFICA EX POST

Ove la Commissione decida di apportare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, la percentuale di rettifica finanziaria si ottiene sottraendo il 3 % dalla differenza tra il livello di riferimento nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento, e dividendo il risultato per 10. La rettifica finanziaria è determinata applicando la percentuale di rettifica finanziaria al contributo dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.

Ove la differenza tra il livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato, sia pari o inferiore al 3 %, non si apportano rettifiche finanziarie.

La rettifica finanziaria non supera il 5 % della dotazione dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.

ALLEGATO XI

Condizionalità ex ante

PARTE I: Condizionalità tematiche ex ante

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
<p>1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione</p> <p>(obiettivo R&S)</p> <p>(articolo 9, primo comma, punto 1))</p>	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutte le priorità di investimento nel quadro dell'obiettivo tematico n. 1. 	<p>1.1. Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Disponibilità di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale che: <ul style="list-style-type: none"> — si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) o analisi analoghe per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione; — definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST; — preveda un meccanismo di controllo. — Adozione di un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione.
	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo. 	<p>1.2 Infrastruttura per la ricerca e l'innovazione. Esistenza di un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Adozione di un piano indicativo pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità dell'Unione e, se del caso, al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).
<p>2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga)</p> <p>(articolo 9, primo comma punto 2)</p>	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC. — rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health. 	<p>2.1. Crescita digitale: un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, per stimolare servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentare la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — La strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale prevede, ad esempio, un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> — programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT o analisi analoghe conformemente al quadro di valutazione dell'agenda digitale europea; — analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC);

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/439

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			<ul style="list-style-type: none"> — indicatori per misurare i progressi degli interventi in settori quali alfabetizzazione digitale, e-inclusione, e-accessibilità e sanità (e-health) nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE, conformi, ove opportuno, alle pertinenti strategie settoriali dell'Unione, nazionali o regionali esistenti; — valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.
	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale. 	<p>2.2. Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGN): esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGN che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti NGN che contenga: — un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tenga conto delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e degli investimenti programmati; — modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro; — misure per stimolare gli investimenti privati.
<p>3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) (articolo 9, primo comma, punto 3)</p>	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese; — sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione. 	<p>3.1. Realizzazione di azioni specifiche per sostenere la promozione dell'imprenditorialità tenendo conto dello Small Business Act (SBA).</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Le azioni specifiche sono: — misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			<ul style="list-style-type: none"> — un meccanismo posto in essere per verificare l'attuazione delle misure dello SBA adottate e valutare l'impatto della legislazione sulle PMI.
<p>4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;</p> <p>(articolo 9, primo comma, punto 4)</p>	<p>FESR+ Fondo di coesione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa. 	<p>4.1. Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Le azioni sono: <ul style="list-style-type: none"> — misure che garantiscono che siano posti in essere requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia conformemente agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); — misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conforme all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE; — misure volte a garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2); — misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che gli utenti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
	<p>FESR + Fondo di coesione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — promuovere l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile. 	<p>4.2. Realizzazione di azioni volte a promuovere la cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Le azioni sono: <ul style="list-style-type: none"> — il sostegno alla cogenerazione è basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/8/CE, gli Stati membri o gli organi competenti hanno valutato il quadro legislativo e regolamentare esistente in rapporto alle procedure di autorizzazione o alle altre procedure allo scopo di:

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/441

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			<p>a) favorire la progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile; e</p> <p>b) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione.</p>
	<p>FESR+Fondo di coesione:</p> <p>— promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili.</p>	<p>4.3. Realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili ⁽⁴⁾</p>	<p>— Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.</p> <p>— Adozione da parte dello Stato membro di un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.</p>
<p>5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi</p> <p>(obiettivo cambiamento climatico) (articolo 9, primo comma, punto 5)</p>	<p>FESR+Fondo di coesione:</p> <p>— promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi.</p>	<p>5.1. Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico</p>	<p>— Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi:</p> <p>— la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;</p> <p>— la descrizione di scenari monorischio e multirischio;</p> <p>— la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.</p>

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
<p>6. Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p> <p>(articolo 9, primo comma, punto 6)</p>	<p>FESR + Fondo di coesione:</p> <p>— investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi.</p>	<p>6.1. Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.</p>	<p>— Nei settori sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p> <p>— L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico conforme all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.</p>
	<p>FESR + Fondo di coesione:</p> <p>— investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi.</p>	<p>6.2. Settore dei rifiuti: promuovere investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti, in particolare, attraverso la definizione di piani di gestione dei rifiuti conformi alla direttiva 2008/98/CE ai rifiuti e alla gerarchia dei rifiuti.</p>	<p>— È stata presentata alla Commissione una relazione di attuazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2008/98/CE in merito ai progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE;</p> <p>— Esistenza di uno o più piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE;</p> <p>— Esistenza di programmi di prevenzione dei rifiuti, a norma dell'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE;</p> <p>— Adozione delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio entro il 2020 conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.</p>

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/443

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
<p>7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;</p> <p>(articolo 9, primo comma, punto 7)</p>	<p>FESR + Fondo di coesione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella rete transeuropea di trasporto (RTE-T). — sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore. — sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile; <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali. 	<p>7.1. Trasporti: esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti che soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definiscano: — il contributo allo spazio unico europeo dei trasporti conforme all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾, comprese le priorità per gli investimenti in materia di: — assi principali della rete RTE-T e rete globale in cui si prevedono investimenti del FESR e del Fondo di coesione; e — viabilità secondaria; — un piano realistico e maturo riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR e del Fondo di coesione; — misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.
	<p>FESR + Fondo di coesione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella RTE-T. — sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore. 	<p>7.2. Ferrovie: l'esistenza nell'ambito di uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica dedicata allo sviluppo delle ferrovie conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Esistenza di una sezione dedicata allo sviluppo della rete ferroviaria all'interno di uno o più piani o quadri di cui sopra che soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definiscano un piano di progetti realistici e maturi (compresi una tabella di marcia e un quadro di bilancio); — Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	<ul style="list-style-type: none"> — sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile. <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali. 		
	<p>FESR + Fondo di coesione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sostenere uno spazio multimodale unico di trasporto europeo, investendo nella rete RTE-T. — Sviluppare e riabilitare sistemi di trasporto ferroviario completi, di alta qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore. — sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile; <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali. 	<p>7.3. Altri modi di trasporto, tra cui la navigazione interna e il trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali: l'esistenza all'interno uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, sui porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, che contribuiscono a migliorare la connettività della rete l'accessibilità alla rete globale e centrale RTE-T e di promuovere una mobilità regionale e locale sostenibile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Esistenza di una sezione sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali nell'ambito di uno o più piani o di uno o più quadri dei trasporti che: <ul style="list-style-type: none"> — soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica; — definiscano un piano di progetti realistici e maturi (tra cui un calendario e quadro di bilancio); — Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.
	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili. 	<p>7.4 Sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia.</p> <p>Esistenza di piani generali per investimenti nell'ambito delle infrastrutture di sistemi intelligenti per l'energia e di misure normative, che contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Disponibilità di piani generali che descrivano le priorità per le infrastrutture energetiche nazionali: <ul style="list-style-type: none"> — a norma dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, ove applicabile, e

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/445

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			<ul style="list-style-type: none"> — conformemente ai piani di investimento regionali pertinenti a norma dell'articolo 12 e al piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, e — conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾; — Tali piani contengono: <ul style="list-style-type: none"> — un piano di progetti realistici e maturi riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR; — misure per il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica e di tutela dell'ambiente, in linea con l'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/73/CE; — misure per ottimizzare l'uso dell'energia e promuovere l'efficienza energetica, in linea con l'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE.
<p>8. promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;</p> <p>(obiettivo occupazione)</p> <p>(articolo 9, primo comma, punto 8)</p>	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> — accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, ivi compresi i disoccupati di lunga durata e chi si trova ai margini del mercato del lavoro, anche con iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori. 	<p>8.1. Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue: — servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, ivi comprese le persone appartenenti a comunità emarginate;

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			<ul style="list-style-type: none"> — informazioni esaustive e trasparenti su nuovi posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. — I servizi dell'occupazione hanno creato modalità di cooperazione formale o informale con le parti interessate.
	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese e le microimprese. <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sostenere lo sviluppo di incubatrici di imprese e il sostegno a investimenti per i lavoratori autonomi nonché la creazione di imprese e di microimprese. 	<p>8.2. Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese: esistenza di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Disponibilità di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese, recante i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> — misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e aree svantaggiati, o ad entrambi, ove necessario.
	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> — modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorare il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, comprese le azioni atte a migliorare la mobilità professionale transnazionale attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e le parti interessate. <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — investire in infrastrutture per i servizi per l'impiego. 	<p>8.3. Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione;</p> <p>riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> — servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, ivi comprese le persone appartenenti a comunità emarginate; — informazioni esaustive e trasparenti su nuovi posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/447

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			<ul style="list-style-type: none"> — La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti di cooperazione formale o informale con le parti interessate.
	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> — invecchiamento attivo e in buona salute. 	<p>8.4. Invecchiamento attivo e in buona salute: definizione di politiche per l'invecchiamento attivo alla luce degli orientamenti in materia di occupazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e nel follow-up delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo al fine di mantenere i lavoratori anziani nel mercato del lavoro e promuoverne l'occupazione; — Lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo.
	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> — adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento. 	<p>8.5. Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Disponibilità di strumenti per sostenere le parti sociali e le autorità pubbliche nello sviluppo e nella sorveglianza di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> — misure volte a promuovere l'anticipazione del cambiamento; — misure volte a promuovere la preparazione e gestione del processo di ristrutturazione;
	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> — integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani; 	<p>8.6. Esistenza di un quadro d'azione strategica per la promozione dell'occupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani.</p> <p>Questa condizionalità ex ante si applica solamente all'attuazione dell'IOG</p>	<ul style="list-style-type: none"> — L'esistenza di un quadro d'azione strategica per promuovere l'occupazione giovanile: <ul style="list-style-type: none"> — si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione e che costituiscono una base per elaborare politiche mirate e vigilare sugli sviluppi; — identifica l'autorità pubblica incaricata di gestire le misure a favore dell'occupazione giovanile e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori; — coinvolge le parti interessate competenti in materia di disoccupazione giovanile; — consente un intervento tempestivo e pronta attivazione;

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			<ul style="list-style-type: none"> — comprende provvedimenti a favore dell'accesso all'occupazione, del miglioramento delle competenze, della mobilità dei lavoratori e dell'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione.
<p>9. Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione</p> <p>(obiettivo povertà)</p> <p>(articolo 9, primo comma, punto 9)</p>	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> — inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità. <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuisce allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali. — fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali. 	<p>9.1. Esistenza e attuazione di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Disponibilità di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva che: — fornisca un supporto di dati di fatto sufficienti per elaborare politiche di riduzione della povertà e tenga sotto controllo gli sviluppi; — contenga misure a sostegno del conseguimento dell'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende la promozione di opportunità di occupazione sostenibili e di qualità per persone a più alto rischio di esclusione sociale, comprese le persone appartenenti a comunità emarginate; — coinvolga le parti interessate nel combattere la povertà; — in funzione delle esigenze individuate, comprenda misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio; — Su richiesta e ove motivato, le parti interessate riceveranno sostegno nella presentazione di proposte di progetti e nell'attuazione e gestione dei progetti selezionati.

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/449

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	<p>FSE:— integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom.</p> <p>FESR:</p> <p>— investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuisce allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso l'accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali.</p> <p>— fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali.</p> <p>— investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.</p>	<p>9.2. Esistenza di un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei Rom.</p>	<p>— Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom che:</p> <p>— stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio;</p> <p>— identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.);</p> <p>— comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia;</p> <p>— sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le autorità regionali e locali;</p> <p>— Su richiesta e ove motivato, fornitura di sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati.</p>
	<p>FSE:</p> <p>— miglioramento dell'accesso a servizi abordabili, sostenibili e di elevata qualità, compresi i servizi sociali e l'assistenza sanitaria d'interesse generale.</p>	<p>9.3. Sanità: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE che garantisca la sostenibilità economica.</p>	<p>— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che:</p> <p>— preveda misure coordinate per migliorare l'accesso ai servizi sanitari;</p>

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali. 		<ul style="list-style-type: none"> — preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore sanitario con l'introduzione di modelli di erogazione dei servizi e infrastrutture; — preveda un sistema di controllo e riesame. — Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea le risorse di bilancio disponibili a titolo indicativo e una concentrazione di risorse efficiente in termini di costi su bisogni identificati come prioritari per l'assistenza sanitaria.
<p>10. investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;</p> <p>(obiettivo istruzione)</p> <p>(articolo 9, primo comma, punto 10)</p>	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa. 	<p>10.1. Abbandono scolastico: esistenza di un quadro politico strategico inteso a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico ai livelli pertinenti, che: — fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e tenga sotto controllo gli sviluppi. — Esistenza di un quadro politico strategico sull'abbandono scolastico, che: — si basi su dati di fatto; — copra i settori pertinenti dell'istruzione, compreso lo sviluppo della prima infanzia, si occupi in particolare dei gruppi vulnerabili maggiormente a rischio di abbandono scolastico, compresi gli appartenenti a comunità emarginate, e tratti misure di prevenzione, intervento e compensazione; — coinvolga tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/451

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> — migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione terziaria e di livello equivalente nonché l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, soprattutto per i gruppi svantaggiati. <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa 	<p>10.2. Istruzione superiore: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria e per innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione terziaria nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'istruzione terziaria, recante i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> — ove necessario, misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati che: <ul style="list-style-type: none"> — aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati, con particolare riferimento ai gruppi svantaggiati, compresi gli appartenenti a comunità emarginate; — riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi; — incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei programmi; — misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che: <ul style="list-style-type: none"> — incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresa l'imprenditorialità nei pertinenti programmi di istruzione superiore; — riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e professionali.
	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite. 	<p>10.3. Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'apprendimento permanente che preveda: <ul style="list-style-type: none"> — misure a sostegno dello sviluppo e del collegamento di servizi per l'apprendimento permanente, compreso il miglioramento delle competenze (convalida, orientamento, istruzione e formazione) e che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati, delle parti interessate;

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa 		<ul style="list-style-type: none"> — misure per lo sviluppo delle competenze dei vari gruppi di destinatari qualora questi siano definiti prioritari nei quadri politici strategici nazionali o regionali (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare persone con disabilità); — misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso iniziative volte ad utilizzare efficacemente gli strumenti di trasparenza (per esempio il quadro europeo delle qualifiche, il quadro nazionale delle qualifiche, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale). — misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione al mercato del lavoro e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e lavoratori anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare persone con disabilità).
	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> — migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato. 	<p>10.4. esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE, che preveda i seguenti elementi:

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/453

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa 		<ul style="list-style-type: none"> — misure per migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione professionale al mercato del lavoro in stretta cooperazione con le parti interessate, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e il consolidamento dell'offerta di formazione basata sul lavoro nelle sue diverse forme; — misure per accrescere la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale, anche mediante la definizione di un approccio nazionale per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (ad esempio, conformemente al quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale) e l'utilizzo degli strumenti per la trasparenza e il riconoscimento, ad esempio il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (EC-VET).
<p>11. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente</p> <p>(articolo 9, primo comma, punto 11)</p>	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> — investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance. <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni attraverso azioni per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del FESR, affiancando le azioni a titolo del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione. 	<ul style="list-style-type: none"> — Esistenza di un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica. 	<ul style="list-style-type: none"> — È stato elaborato ed è in corso di attuazione un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa delle autorità pubbliche dello Stato membro e le loro capacità, recante i seguenti elementi: — analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, organizzativa e/o procedurale; — sviluppo di sistemi di gestione della qualità; — azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative; — sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti le principali carenze individuate in questo settore; — sviluppo di competenze a tutti i livelli della gerarchia professionale in seno alle autorità pubbliche;

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	Fondo di coesione: — potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni rafforzando la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del Fondo di coesione.		— sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione.

- (¹) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153, del 18.6.2010, pag. 13).
- (²) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
- (³) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
- (⁴) Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, del 27.4.2006, pag. 64).
- (⁵) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).
- (⁶) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).
- (⁷) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
- (⁸) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

PARTE II: Condizionalità tematiche ex ante

Area	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
1. Antidiscriminazione	Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE; — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.
2. Parità di genere	Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE; — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/455

Area	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
3. Disabilità	Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/EC del Consiglio ⁽¹⁾ .	<ul style="list-style-type: none"> — Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi; — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCPRD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno; — Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCPRD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.
4. Appalti pubblici	Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	<ul style="list-style-type: none"> — Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi; — Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti; — Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE; — Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.
5. Aiuti di Stato	Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	<ul style="list-style-type: none"> — Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato; — Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE; — Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)	Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	<ul style="list-style-type: none"> — Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (VAS); — Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS; — Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.

Area	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
7. Sistemi statistici e indicatori di risultato	<p>Esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi.</p> <p>Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Esistenza di dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> — l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica; — dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati; — Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: <ul style="list-style-type: none"> — la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma; — la fissazione di obiettivi per tali indicatori; — il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati; — Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.

(¹) Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

(²) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici (GU L 26, del 28.1.2012, p. 1).

(³) Direttiva 2001/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, del 21.7.2001, p. 30).

ALLEGATO XII

Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi

1. ELENCO DELLE OPERAZIONI

L'elenco delle operazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate persone fisiche);
- denominazione dell'operazione;
- sintesi dell'operazione;
- data di inizio dell'operazione;
- data di fine dell'operazione (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'operazione);
- spesa totale ammissibile assegnata all'operazione;
- tasso di cofinanziamento dell'Unione (per asse prioritario);
- codice postale dell'operazione; o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;
- paese;
- denominazione della categoria di operazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi);
- data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle operazioni.

I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

2. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER IL PUBBLICO

Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico sulle operazioni sostenute nel quadro di un programma operativo a norma del presente regolamento.

2.1. Responsabilità dello Stato membro e dell'autorità di gestione

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.
2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:
 - a) l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo o dei programmi operativi, anche prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;
 - b) l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti;
 - c) esporre l'emblema dell'Unione presso la sede di ogni autorità di gestione;

- d) la pubblicazione elettronica dell'elenco delle operazioni di cui al sezione 1 del presente allegato;
 - e) fornire esempi di operazioni, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
 - f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese, se del caso, le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.
3. L'autorità di gestione coinvolge, se del caso, in azioni di informazione e comunicazione, conformemente al diritto e prassi nazionali, i seguenti organismi:
- a) i partner di cui all'articolo 5;
 - b) centri di informazione sull'Europa, così come gli uffici di rappresentanza, e uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;
 - c) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono a un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 1.

2.2. Responsabilità dei beneficiari

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:
 - a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
 - b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

3. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.

4. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.

5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
- b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.

3. MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I BENEFICIARI EFFETTIVI

3.1. Azioni di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1. L'autorità di gestione assicura, conformemente alla strategia di comunicazione, che la strategia del programma operativo, gli obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte dal sostegno congiunto dell'Unione e dello Stato membro, vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai fondi in questione.

2. L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per taluni potenziali beneficiari, almeno sui seguenti punti:

- a) le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare domande;
- b) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;
- c) una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
- d) i criteri di selezione delle operazioni da sostenere;
- e) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;
- f) la responsabilità dei potenziali beneficiari che devono informare il pubblico circa lo scopo dell'operazione e il sostegno all'operazione da parte dei fondi, conformemente al punto 2.2. L'autorità di gestione può richiedere ai potenziali beneficiari di proporre, nelle domande, attività di comunicazione indicative, proporzionali alla dimensione dell'operazione.

3.2. Azioni di informazione rivolte ai beneficiari

1. L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2.

2. L'autorità di gestione fornisce, se del caso, informazioni e strumenti di comunicazione, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.

4. ELEMENTI DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi:

- a) una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e comunicazione che lo Stato membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 115;
- b) una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;
- c) una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;
- d) il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;

- e) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e comunicazione;
 - f) le modalità per le misure di informazione e comunicazione di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;
 - g) l'indicazione di come le misure di informazione e comunicazione debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, delle operazioni e del ruolo svolto dai fondi e dall'Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;
 - h) ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;
 - i) un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione da svolgere nell'anno successivo.
-

ALLEGATO XIII

CRITERI DI DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ DI GESTIONE E DELLE AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

1. AMBIENTE DI CONTROLLO INTERNO

- i) Esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle autorità di gestione e di certificazione e la ripartizione delle funzioni all'interno di tali autorità assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.
- ii) Quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione.
- iii) Procedure di rendicontazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
- iv) Piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per varie funzioni nell'organizzazione.

2. GESTIONE DEL RISCHIO

Tenuto conto del principio di proporzionalità, un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività.

3. ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO

A. Autorità di gestione

- i) Procedure riguardanti domande di sovvenzione, valutazione delle domande, selezione ai fini del finanziamento, ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici dei pertinenti assi prioritari.
- ii) Procedure per le verifiche di gestione, comprese le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni.
- iii) Procedure per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e l'autorizzazione dei pagamenti.
- iv) Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi, ove opportuno, i dati su singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori e per garantire che la sicurezza dei sistemi sia in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale.
- v) Procedure stabilite dall'autorità di gestione per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione.
- vi) Procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate.
- vii) Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati.
- viii) Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione, la relazione sui controlli effettuati e le carenze individuate e il riepilogo annuale degli audit e dei controlli finali.
- ix) Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione.

B. Autorità di certificazione

- i) Procedure per certificare le domande di pagamento intermedio alla Commissione.
- ii) Procedure per preparare i bilanci e certificare che sono veritieri, esatti e completi e che le spese sono conformi al diritto applicabile tenendo conto dei risultati di tutte le attività di audit.
- iii) Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo conservando i dati contabili ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascuna operazione in forma elettronica.
- iv) Procedure, se del caso, per garantire di aver ricevuto dall'autorità di certificazione informazioni adeguate in merito alle verifiche effettuate e ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità.

4. SORVEGLIANZA

A. Autorità di gestione

- i) Procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori.
- ii) Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali.

B. Autorità di certificazione

Procedure per l'adempimento delle responsabilità dell'autorità di certificazione in materia di sorveglianza dei risultati delle verifiche di gestione e dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità prima di trasmettere alla Commissione le domande di pagamento.

ALLEGATO XIV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articoli 3 e 4	Articolo 89
Articoli 5, 6 e 8	Articolo 90
Articolo 7	—
Articolo 9	Articoli 4 e 6
Articolo 10	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 11	Articolo 5
Articolo 12	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 13	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 14	Articoli 4, paragrafi 7 e 8, e 73
Articolo 15	Articolo 95
Articolo 16	Articolo 7
Articolo 17	Articolo 8
Articolo 18	Articolo 91
Articoli da 19 a 21	Articolo 92
Articolo 22	Articoli 93 e 94
Articolo 23	Articolo 92, paragrafo 6
Articolo 24	Articolo 91, paragrafo 3
Articolo 25	Articoli 10 e 11
Articolo 26	Articolo 12
Articolo 27	Articolo 15
Articolo 28	Articoli 14 e 16
Articolo 29	Articolo 52
Articolo 30	Articolo 53
Articolo 31	Articolo 113
Articolo 32	Articoli 26, 29 e 96, paragrafi 9 e 10
Articolo 33	Articoli 30 e 96, paragrafo 11
Articolo 34	Articolo 98
Articolo 35	Articolo 99
Articolo 36	Articolo 31
Articolo 37	Articoli 27 e 96, paragrafi da 1 a 8
Articolo 38	—

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 39	Articolo 100
Articolo 40	Articolo 101
Articolo 41	Articoli 102 e 103
Articolo 42	Articolo 123, paragrafo 7
Articolo 43	—
Articolo 43 bis	Articolo 67
Articolo 43 ter	Articolo 67
Articolo 44	Articoli da 37 a 46
Articolo 45	Articoli 58 e 118
Articolo 46	Articoli 59 e 119
Articolo 47	Articolo 54
Articolo 48	Articoli 55, 56, paragrafi da 1 a 3, articolo 57 e articolo 114, paragrafi 1 e 2
Articolo 49	Articoli 56, paragrafo 4, 57 e 114, paragrafo 3
Articolo 50	Articoli 20 e 22
Articolo 51	—
Articolo 52	Articolo 121
Articoli 53 and 54	Articoli 60 e 120
Articolo 55	Articolo 61
Articolo 56	Articoli da 65 a 70
Articolo 57	Articolo 71
Articolo 58	Articolo 73
Articolo 59	Articolo 123
Articolo 60	Articolo 125
Articolo 61	Articolo 126
Articolo 62	Articolo 127
Articolo 63	Articolo 47
Articolo 64	Articolo 48
Articolo 65	Articolo 110
Articolo 66	Articolo 49
Articolo 67	Articoli 50 e 111
Articolo 68	Articoli 51 e 112
Articolo 69	Articoli da 115 a 117
Articolo 70	Articoli 74 e 122
Articolo 71	Articolo 124
Articolo 72	Articolo 75

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/465

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 73	Articolo 128
Articolo 74	Articolo 148
Articolo 75	Articolo 76
Articolo 76	Articoli 77 e 129
Articolo 77	Articoli 78 e 130
Articoli 78 e 78 bis	Articolo 131
Articolo 79	—
Articolo 80	Articolo 132
Articolo 81	Articoli 80 e 133
Articolo 82	Articoli 81 e 134
Articolo 83	—
Articolo 84	Articolo 82
Articoli da 85 a 87	Articolo 135
Articolo 88	—
Articolo 89	Articolo 141
Articolo 90	Articolo 140
Articolo 91	Articolo 83
Articolo 92	Articolo 142
Articolo 93	Articoli 86 e 136
Articolo 94	—
Articolo 95	—
Articolo 96	Articolo 87
Articolo 97	Articolo 88
Articolo 98	Articolo 143
Articolo 99	Articoli 85 e 144
Articolo 100	Articolo 145
Articolo 101	Articolo 146
Articolo 102	Articolo 147
Articoli 103 e 104	Articolo 150
Articolo 105	Articolo 152
Articolo 105 bis	—
Articolo 106	Articolo 151
Articolo 107	Articolo 153
Articolo 108	Articolo 154

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67

Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamenti

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:

- i. degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;
- ii. degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1

Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:

- per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;
- l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;
- il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.

Reg. (CE) 6 agosto 2014, n. 908/2014 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 255.

[\(2\)](#) Il presente regolamento è entrato in vigore il 4 settembre 2014.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 [\(3\)](#), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 23, l'articolo 36, paragrafo 6, l'articolo 46, paragrafi 5 e 6, l'articolo 50, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 62, paragrafo 2, l'articolo 66, paragrafo 4 e gli articoli 88, 104 e 114,

considerando quanto segue:

(1) Il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) fissa le norme fondamentali sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, in particolare in merito al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, alle procedure di gestione finanziaria e di liquidazione dei conti, ai sistemi di controllo e alle sanzioni, compresi il controllo delle operazioni, le cauzioni e la trasparenza. Al fine di garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico stabilito da tale regolamento, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme in tali settori. È opportuno che le nuove norme sostituiscano le corrispondenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 601/94 [\(4\)](#), (CE) n. 4/2004 [\(5\)](#), (CE) n. 883/2006 [\(6\)](#), (CE) n. 884/2006 [\(7\)](#), (CE) n. 885/2006 [\(8\)](#), (CE) n. 259/2008 [\(9\)](#) della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 [\(10\)](#) della Commissione. I regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 sono stati abrogati dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione [\(11\)](#). A fini di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare con il presente regolamento i regolamenti (CE) n. 601/94, (CE) n. 4/2004 e (CE) n. 259/2008.

(2) Gli organismi pagatori possono essere riconosciuti solo se soddisfano determinati criteri minimi stabiliti a livello dell'Unione, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. Tali criteri di riconoscimento sono stabiliti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. Occorre stabilire le norme relative alle procedure per il rilascio, il riesame e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento.

(3) Gli Stati membri dovrebbero tenere gli organismi pagatori sotto supervisione costante. A tal fine essi dovrebbero istituire un sistema per lo scambio di informazioni per riferire e tenere informate le autorità competenti sui possibili casi di inadempienze. Per permettere agli Stati membri di gestire tali casi deve essere istituita una procedura che preveda l'obbligo di redigere un piano di interventi correttivi per rimediare alle carenze individuate entro un termine da stabilirsi. Per quanto riguarda la spesa effettuata dagli organismi pagatori il cui riconoscimento è mantenuto dagli Stati membri anche se non hanno attuato il piano di cui sopra entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere di perseguire le inadempienze attraverso la procedura di verifica di conformità di cui all'[articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

(4) A norma dell'[articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b\), del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) i soggetti incaricati dell'organismo pagatore riconosciuto devono redigere dichiarazioni di gestione riguardanti la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni. Occorre definire le regole per quanto riguarda il contenuto e il formato di tali dichiarazioni di gestione.

(5) Occorre stabilire le norme per il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui all'[articolo 7, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e i compiti degli organismi di certificazione di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento. Inoltre, al fine di garantire che le certificazioni e le relazioni redatte dagli organismi di certificazione siano utili alla Commissione nella procedura di liquidazione dei conti è necessario definirne il contenuto.

(6) Per garantire la corretta gestione degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (in seguito: «i fondi») è necessario che gli organismi pagatori tengano una contabilità separata, riservata esclusivamente ai pagamenti effettuati e alle entrate con destinazione specifica riscosse da ciascuno dei due fondi. A tale scopo, la contabilità tenuta dagli organismi pagatori deve indicare distintamente, per ciascuno dei due fondi, le spese sostenute e rispettivamente le entrate a destinazione specifica riscosse, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e degli [articoli 5 e 43 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), e permettere di collegare tali spese ed entrate con le risorse finanziarie messe a loro disposizione dal bilancio dell'Unione.

(7) La politica agricola comune è finanziata in euro, anche se gli Stati membri che non hanno adottato l'euro sono autorizzati a effettuare i pagamenti ai beneficiari nella loro moneta nazionale. Al fine di permettere il consolidamento delle spese e delle entrate, è quindi necessario prevedere che gli organismi pagatori interessati debbano essere in grado di fornire i dati relativi alle spese ed alle entrate sia in euro che nella moneta nella quale le stesse sono state sostenute o riscosse.

(8) Le spese cofinanziate dal bilancio unionale e dai bilanci nazionali per il sostegno dello sviluppo rurale nell'ambito del FEASR si basano su programmi stabiliti per misura, per tasso di contributo specifico e per aspetto specifico. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno che tali spese siano monitorate e contabilizzate su questa base in modo che tutte le operazioni possano essere identificate per programma, misura, tasso di contributo specifico e aspetto specifico. In questo modo può essere verificata la corrispondenza tra le spese effettuate e le risorse finanziarie con destinazione specifica. In questo contesto occorre specificare gli elementi di

cui devono tener conto gli organismi pagatori. In particolare, gli organismi pagatori devono indicare chiaramente nei conti l'origine delle risorse finanziarie, pubbliche e dell'Unione, con riferimento al finanziamento realizzato. Inoltre, gli importi che devono essere recuperati presso i beneficiari e gli importi già recuperati devono essere identificati e presentati con riferimento all'operazione originaria.

(9) Gli Stati membri mobilitano le risorse per finanziare le spese del FEAGA di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) prima che la Commissione finanzi tali spese sotto forma di rimborsi mensili delle spese sostenute. In alternativa, gli Stati membri ricevono pagamenti anticipati sulla spesa del FEASR, i quali vengono successivamente liquidati nell'ambito della liquidazione contabile annuale di cui all'[articolo 51 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#). Per garantire una corretta gestione dei flussi finanziari, è opportuno che gli Stati membri raccolgano, ai fini dei rimborsi mensili, le informazioni necessarie per dimostrare la completezza, l'esattezza e la veridicità delle spese effettuate e le tengano a disposizione della Commissione o le trasmettano periodicamente a quest'ultima man mano che si procede all'esecuzione delle spese e delle entrate suddette. Tali informazioni devono essere trasmesse da parte degli Stati membri alla Commissione secondo una periodicità adeguata alle modalità di gestione di ciascuno dei fondi. La trasmissione delle informazioni con questa periodicità lascia impregiudicato l'obbligo per gli Stati membri di tenere a disposizione della Commissione le informazioni complete raccolte in modo da permettere un controllo adeguato delle spese.

(10) Gli obblighi generali relativi alla tenuta dei conti degli organismi pagatori riguardano i dati necessari per la gestione e il monitoraggio dei fondi dell'Unione. Tuttavia, questi obblighi non coprono i requisiti relativi al rimborso delle spese, né i dati dettagliati che devono essere forniti alla Commissione per ottenere detti rimborsi. Occorre quindi precisare quali sono le informazioni e i dati relativi alle spese a carico dei fondi che devono essere trasmessi periodicamente alla Commissione. Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest'ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione dei conti dei fondi, nonché per i relativi pagamenti. Per raggiungere questo obiettivo occorre prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica.

(11) A norma dell'[articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c\), del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), per le misure relative ad operazioni finanziate dai fondi devono essere trasmesse alla Commissione le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, corredate delle informazioni richieste. Per permettere agli Stati membri e agli organismi pagatori di predisporre dette dichiarazioni di spesa secondo norme armonizzate e consentire alla Commissione di prendere in considerazione le domande di pagamento, occorre determinare le condizioni secondo cui dette spese possono essere imputate ai bilanci rispettivi del FEAGA e del FEASR. Tali condizioni devono specificare le norme applicabili alla contabilizzazione delle spese e delle entrate, in particolare delle entrate con destinazione specifica, e delle eventuali rettifiche da effettuare, nonché alla loro dichiarazione materiale.

(12) Quando, sulla base delle dichiarazioni di spesa ricevute dagli Stati membri nell'ambito del FEAGA, l'importo globale degli impegni anticipati che potrebbero essere autorizzati ai sensi dell'articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE\Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e

del Consiglio ⁽¹²⁾, supera il 75% del totale degli stanziamenti dell'esercizio in corso, la Commissione è tenuta a ridurre gli importi suddetti. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno ripartire tale riduzione in maniera proporzionale tra tutti gli Stati membri, sulla base delle dichiarazioni di spesa da essi trasmesse. Ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell'ambito del FEAGA siano ridotti di una percentuale, fissata per capitolo, delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che il saldo non utilizzato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell'ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili successivi.

(13) È opportuno che la Commissione, dopo avere deciso i pagamenti mensili, metta a disposizione degli Stati membri le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese a carico dei fondi, secondo modalità pratiche e condizioni che occorre determinare sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri e dei sistemi informatici istituiti dalla Commissione.

(14) Una condizione per ottenere il rimborso delle spese per l'intervento pubblico sostenute dagli organismi pagatori è che tali organismi inseriscano nelle dichiarazioni di spesa i valori e gli importi registrati nella contabilità nel corso del mese successivo al mese a cui si riferiscono le operazioni di ammasso pubblico. Per garantire il corretto svolgimento della procedura di rimborso occorre specificare in che modo devono essere trasmesse alla Commissione tali informazioni, che sono necessarie per calcolare i costi e le spese.

(15) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, la contabilità delle scorte pubbliche detenute nell'ambito dell'intervento deve permettere non solo di stabilire l'importo del finanziamento dell'Unione versato, ma anche di conoscere la reale situazione delle scorte di intervento. È opportuno prevedere a tal fine che gli organismi pagatori tengano una contabilità di magazzino distinta dai conti finanziari, comprensiva degli elementi necessari per il controllo delle scorte e per la gestione finanziaria delle spese e delle entrate generate dalle misure di intervento pubblico.

(16) Per quanto riguarda le misure relative all'ammasso pubblico, gli organismi pagatori hanno l'obbligo di contabilizzare gli elementi relativi ai quantitativi, ai valori e a determinate medie. Esistono tuttavia circostanze in cui determinate operazioni e spese non dovrebbero essere contabilizzate oppure dovrebbero esserlo in applicazione di norme specifiche. Per garantire parità di trattamento e assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione occorre precisare le suddette circostanze e, se del caso, le modalità di contabilizzazione delle operazioni e delle spese.

(17) La data di registrazione nella contabilità delle varie voci di spesa e di entrata inerenti alle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico dipende dalla natura delle operazioni a cui si riferiscono e può essere stabilita nell'ambito della normativa agricola settoriale pertinente. In questo contesto è necessario adottare una norma generale che specifica i vari elementi da contabilizzare alla data in cui ha luogo l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento e i casi particolari da prendere in considerazione.

(18) Conformemente al principio della sana gestione finanziaria è opportuno che gli Stati membri forniscano alla Commissione le previsioni degli importi che restano da finanziare dal FEASR per un dato esercizio finanziario agricolo e le stime del fabbisogno di finanziamento per l'esercizio

finanziario successivo. Per permettere alla Commissione di adempiere i suoi obblighi, è opportuno che tali informazioni le siano trasmesse con sufficiente anticipo e in ogni caso due volte all'anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto.

(19) In conformità all'[articolo 36, paragrafo 6, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) è necessario fissare i termini per la preparazione delle dichiarazioni di spesa relative a operazioni contemplate dal FEASR. Tenuto conto delle specificità delle norme contabili applicate per il FEASR, dell'utilizzo di un prefinanziamento e del finanziamento delle misure per anno civile, occorre adottare disposizioni perché le spese siano dichiarate secondo una periodicità adeguata a tali condizioni specifiche.

(20) Gli scambi di informazioni e di documenti tra gli Stati membri e la Commissione, nonché la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri avvengono di norma per via elettronica. Per migliorare e generalizzare tali scambi di informazioni relative ai fondi, in virtù del [regolamento \(CE\) n. 883/2006](#) sono stati istituiti sistemi informatici. È opportuno continuare a usare questi sistemi e perfezionarli dopo averne informato gli Stati membri attraverso il comitato dei fondi agricoli.

(21) Le modalità di trattamento delle informazioni mediante tali sistemi informatici nonché la forma ed il contenuto dei documenti da trasmettere in applicazione del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) richiedono adattamenti frequenti per tenere conto dell'evoluzione della normativa applicabile o delle esigenze legate alla gestione. È altresì necessario stabilire regole uniformi per la presentazione dei pertinenti documenti che devono essere forniti dagli Stati membri. Per conseguire tali obiettivi e al fine di semplificare le procedure e rendere immediatamente operativi i sistemi informatici di cui trattasi, è opportuno che la forma ed il contenuto dei documenti siano definiti sulla base di modelli e protocolli standardizzati, al cui adattamento e aggiornamento provvederà la Commissione previa informazione del comitato dei fondi agricoli.

(22) A norma dell'[articolo 58 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) gli Stati membri sono responsabili, attraverso i loro organismi pagatori, della gestione e del controllo delle spese dei fondi. I dati relativi alle operazioni finanziarie dovrebbero quindi essere comunicati o inseriti nei sistemi informatici ed essere aggiornati, sotto la responsabilità degli organismi pagatori, dagli stessi organismi pagatori o dagli organismi ai quali questa funzione è stata delegata, se necessario tramite l'organismo di coordinamento riconosciuto.

(23) Per alcuni documenti o alcune dichiarazioni, previsti dall'[articolo 102, paragrafo 1, primo comma, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), o per gli atti adottati dalla Commissione ai fini di tale articolo, è necessaria la firma di una persona autorizzata o l'accordo di una persona in una o più fasi della procedura. I sistemi informatici realizzati per la trasmissione di detti documenti dovrebbero in tali casi permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche nelle diverse fasi della procedura. Ciò dovrebbe essere garantito in particolare per le dichiarazioni di spesa e per la dichiarazione di gestione acclusa ai conti annuali, di cui all'[articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c\), punto iii\), del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), e per i documenti trasmessi per via elettronica nell'ambito di tali procedure.

(24) A norma dell'*articolo 58, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1306/2013* gli Stati membri sono responsabili, attraverso i loro organismi pagatori, del recupero dei pagamenti indebitamente versati, maggiorati di interessi. Per garantire un'applicazione efficace e corretta di tali disposizioni è opportuno stabilire norme armonizzate relative agli interessi applicabili al recupero delle somme indebitamente versate. Fatto salvo il disposto dell'*articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1306/2013* gli Stati membri possono adempiere in vari modi l'obbligo di recuperare gli importi indebitamente versati. Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, un metodo efficace e poco oneroso per procedere al recupero di crediti è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, una volta che il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale. Dovrebbe pertanto essere obbligatorio per gli Stati membri applicare questo metodo di recupero dei crediti e occorre stabilire condizioni comuni per la sua applicazione.

(25) Occorre disciplinare in dettaglio la procedura di liquidazione dei conti di cui all'*articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013* e la procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 52 dello stesso regolamento, introducendo un meccanismo in virtù del quale gli importi risultanti possano essere, a seconda dei casi, detratti dai o aggiunti ai pagamenti successivi versati dalla Commissione agli Stati membri.

(26) Per quanto riguarda la procedura di liquidazione contabile prevista dall'*articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013*, è necessario specificare il contenuto dei conti annuali degli organismi pagatori e stabilire una data per la trasmissione di detti conti e di altri documenti pertinenti alla Commissione. Deve inoltre essere precisato il periodo durante il quale gli organismi pagatori devono tenere a disposizione della Commissione i giustificativi relativi a tutte le spese e le entrate con destinazione specifica. È inoltre opportuno specificare che la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli organismi pagatori sono tenuti a trasmettere alla Commissione sono definiti da quest'ultima.

(27) Per garantire che nei casi ordinari la procedura di verifica di conformità si concluda entro un periodo di tempo ragionevole è opportuno fissare scadenze specifiche per le diverse fasi della procedura che devono essere rispettate sia dalla Commissione che dagli Stati membri. Nello stesso tempo, tuttavia, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prorogare dette scadenze se la proroga è resa necessaria dalla complessità del caso in esame. La procedura di verifica di conformità dovrebbe dare agli Stati membri il diritto al procedimento in contraddittorio e permettere una corretta valutazione delle informazioni necessarie per stabilire il rischio derivante per i fondi.

(28) In virtù dell'*articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013* gli Stati membri sono tenuti a garantire un livello minimo di controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione del rischio. Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati, sotto la loro responsabilità, a ridurre tale livello minimo di controlli in loco se hanno riscontrato il corretto funzionamento dei loro sistemi di gestione e di controllo e se i tassi di errore si mantengono a un livello accettabile. Se da una parte i livelli minimi necessari per i controlli in loco devono essere fissati dalla legislazione settoriale agricola, dall'altra occorre fissare norme orizzontali sulla possibilità di ridurre il livello minimo di controlli in loco applicabile a tutte le misure finanziate dai fondi, insieme alle condizioni

da rispettare. Oltre a tali norme orizzontali, la legislazione settoriale agricola può prevedere norme aggiuntive.

(29) È inoltre opportuno stabilire norme relative all'esecuzione, a cura degli Stati membri, dei controlli delle operazioni previsti all'[articolo 80 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), in particolare per quanto riguarda la selezione delle imprese, le percentuali e il calendario dei controlli.

(30) In conformità con il titolo V, capo III, del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) sul controllo delle operazioni, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una serie di comunicazioni. Poiché la standardizzazione della forma e del contenuto di tali comunicazioni ne agevola l'uso e garantisce un approccio uniforme, è opportuno adottare modalità di applicazione riguardo a tale forma e contenuto. Inoltre, occorre stabilire norme relative alla conservazione dei documenti commerciali, alle azioni comuni che richiedono un'assistenza reciproca previste dall'[articolo 83 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e ai servizi speciali di cui all'articolo 85 del medesimo regolamento.

(31) Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 stabilisce norme che integrano il quadro normativo applicabile alle cauzioni, in particolare in merito all'obbligo di costituire una cauzione, alle condizioni applicabili alle cauzioni, come pure in merito alla costituzione, allo svincolo e all'incameramento delle cauzioni. Per garantire un'applicazione uniforme di tali norme occorre adottare disposizioni relative alla forma e alle procedure di costituzione e di svincolo di una cauzione, come pure allo scambio di informazioni e alle comunicazioni necessarie a tal fine.

(32) In conformità con il titolo VII, capo IV, del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) sulla trasparenza, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare annualmente i beneficiari di stanziamenti dei fondi e, tra l'altro, gli importi percepiti da ciascun beneficiario nell'ambito di ciascuno dei due fondi. A tal fine e conformemente all'[articolo 111 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) occorre stabilire la forma di tale pubblicazione. Tale pubblicazione non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza perseguiti.

(33) La pubblicazione deve essere conforme alle informazioni detenute dagli organismi pagatori nei loro registri e deve riguardare i pagamenti percepiti nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Le informazioni devono essere presentate al pubblico in maniera chiara, armonizzata e interrogabile entro il 31 maggio.

(34) A norma dell'[articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera c\), del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) devono essere pubblicati gli importi dei pagamenti percepiti dal beneficiario corrispondenti ad ogni misura finanziata dai fondi. Tuttavia, per garantire il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 112 del medesimo regolamento, è necessario anche stabilire la soglia al di sotto della quale il nome dei beneficiari non sarà pubblicato.

(35) A norma dell'[articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera b\), del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) nella pubblicazione dei beneficiari dei fondi è necessario indicare il comune di residenza o di registrazione del beneficiario. Questa informazione deve essere disponibile anche per i beneficiari che sono persone fisiche e il cui nome non è pubblicato in applicazione dell'articolo 112 del medesimo regolamento. Tuttavia, per i casi in cui, a causa del numero limitato di beneficiari residenti o registrati in un dato comune, la pubblicazione del nome del comune avrebbe come

conseguenza l'identificazione della persona fisica del beneficiario, occorre prevedere disposizioni che consentano di evitare violazioni sproporzionate e non necessarie della vita privata.

(36) È opportuno che la pubblicazione delle informazioni sia realizzata su Internet per mezzo di uno strumento di ricerca in modo da dare ad un vasto pubblico la possibilità di consultarle. Lo strumento di ricerca dovrà permettere di compiere la ricerca in base a determinati criteri ed è opportuno che i risultati siano presentati in forma facilmente accessibile.

(37) Per rispettare gli obblighi vigenti in materia di protezione dei dati appare opportuno che i beneficiari dei fondi siano informati in anticipo della pubblicazione dei dati che li riguardano. Tale informazione deve essere fornita ai beneficiari tramite i moduli di domanda di aiuto oppure al momento della raccolta dei dati. Per quanto riguarda le spese sostenute negli esercizi finanziari 2014 e 2015, nella misura in cui le informazioni relative ai beneficiari non siano disponibili al momento della raccolta dei dati personali è comunque necessario che i beneficiari siano informati entro un periodo di tempo ragionevole prima dell'effettiva pubblicazione dei loro dati.

(38) Per facilitare l'accesso del pubblico ai dati pubblicati è opportuno che gli Stati membri creino siti Internet contenenti le informazioni relative ai beneficiari dei fondi e le soglie di cui all'[articolo 112 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#). Tenendo conto delle diverse strutture organizzative negli Stati membri, è opportuno che i medesimi provvedano alla designazione degli organismi a cui affidano il compito di creare e gestire il sito Internet unico e di pubblicare i dati. È opportuno che la Commissione crei un sito Internet contenente i link ai siti degli Stati membri.

(39) È opportuno che l'articolo 10 del presente regolamento si applichi alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2014 in modo da consentire di proseguire le comunicazioni da trasmettere nello stesso esercizio finanziario.

(40) Per garantire la coerenza del trattamento delle procedure di verifica di conformità in corso, le scadenze fissate all'articolo 34, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle procedure con riferimento alle quali la comunicazione di cui all'[articolo 11, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 885/2006](#) è trasmessa anteriormente al 1° gennaio 2015.

(41) Poiché il titolo VII, capo IV, del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) sulla trasparenza si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a tali pagamenti.

(42) Affinché gli Stati membri dispongano di un periodo sufficiente per l'attuazione, è opportuno che le informazioni trasmesse conformemente alle colonne V1 e V2 dell'allegato II siano fornite a partire dall'esercizio finanziario 2016.

(43) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) [GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.](#)

(4) [Regolamento \(CE\) n. 601/94](#) della Commissione, del 17 marzo 1994, recante modalità di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 165/94](#) del Consiglio, riguardo al cofinanziamento da parte

della Comunità dei controlli delle superfici agricole mediante telerilevamento (GU L 76 del 18.3.1994, pag. 20).

(5) [Regolamento \(CE\) n. 4/2004](#) della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del [regolamento \(CEE\) n. 4045/89](#) del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 3).

(6) [Regolamento \(CE\) n. 883/2006](#) della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1).

(7) [Regolamento \(CE\) n. 884/2006](#) della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35).

(8) [Regolamento \(CE\) n. 885/2006](#) della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).

(9) [Regolamento \(CE\) n. 259/2008](#) della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28).

(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).

(11) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).

(12) Regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPO I

ORGANISMI PAGATORI E ALTRI ORGANISMI

Articolo 1 Procedura per il riconoscimento degli organismi pagatori

1. Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per:

- a) il rilascio, il riesame e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori;
- b) l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo.

2. L'autorità competente decide con un atto formale in merito al rilascio o, previo riesame, alla revoca del riconoscimento di un organismo pagatore in esito all'esame dei criteri di riconoscimento figuranti nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 («i criteri di riconoscimento»). L'autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti o delle loro revocche.

3. L'autorità competente designa un organismo di audit e lo incarica di eseguire un esame (riesame pre-riconoscimento) prima della concessione del riconoscimento. L'organismo di audit è un'autorità di revisione contabile, oppure un altro organismo pubblico o privato, o un'unità organizzativa di un'autorità, in possesso delle qualifiche, competenze e capacità necessarie per effettuare revisioni. L'organismo di audit è indipendente dall'organismo pagatore oggetto del riconoscimento. L'esame (riesame pre-riconoscimento) che l'organismo di audit conduce comprende in particolare:

- a) le procedure e i sistemi posti in essere per l'autorizzazione e l'esecuzione dei pagamenti,
- b) la suddivisione delle mansioni e l'adeguatezza del controllo interno ed esterno per quanto riguarda le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in appresso denominati «i fondi»;
- c) in quale misura le procedure e i sistemi posti in essere sono idonei a tutelare il bilancio dell'Unione, incluse le misure antifrode basate sul rischio;
- d) la sicurezza dei sistemi informatici;
- e) la tenuta dei registri contabili.

L'organismo di audit elabora una relazione che descrive dettagliatamente il lavoro svolto e i relativi risultati e indica se a suo giudizio l'organismo pagatore soddisfa i criteri di riconoscimento. La relazione è consegnata all'autorità competente la quale rilascia l'atto di riconoscimento se ritiene che l'organismo pagatore soddisfi i criteri di riconoscimento.

4. Se ritiene che l'organismo pagatore non soddisfi i criteri per il riconoscimento, l'autorità competente lo informa delle specifiche condizioni che è tenuto a rispettare per ottenere il riconoscimento.

In attesa che vengano attuate le modifiche necessarie per soddisfare tali condizioni specifiche, il riconoscimento può essere accordato a titolo provvisorio per un periodo da fissare in funzione della gravità dei problemi riscontrati, ma comunque non superiore a 12 mesi. In casi debitamente

giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

5. Le informazioni di cui all'[articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a\)](#), del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) sono comunicate immediatamente dopo il primo riconoscimento dell'organismo pagatore e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai fondi. Tali informazioni sono corredate da dichiarazioni e documenti concernenti:

- a) le attribuzioni dell'organismo pagatore;
- b) la ripartizione delle responsabilità tra i dipartimenti dell'organismo pagatore;
- c) i rapporti dell'organismo pagatore con altri enti, pubblici o privati, responsabili dell'esecuzione delle misure in forza delle quali l'organismo pagatore imputa le spese ai fondi;
- d) le procedure di ricevimento, verifica e approvazione delle domande e di autorizzazione, pagamento e registrazione delle spese;
- e) le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi informatici;
- f) la relazione del riesame pre-riconoscimento effettuato dall'organismo di audit di cui al paragrafo 3.

6. La Commissione comunica al comitato dei fondi agricoli gli organismi pagatori riconosciuti in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 2 *Riesame del riconoscimento*

1. L'autorità competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità, in particolare sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dall'organismo di certificazione di cui all'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e tiene sotto sorveglianza le eventuali lacune constatate.

Ogni tre anni, l'autorità competente invia una relazione scritta alla Commissione sulle attività di supervisione degli organismi pagatori e sul monitoraggio delle loro attività. La relazione indica se gli organismi pagatori continuano a soddisfare i criteri per il riconoscimento e comprende una sintesi dei provvedimenti presi per porre rimedio alle carenze constatate. L'autorità competente conferma se un organismo pagatore che ricade sotto la sua responsabilità continua a soddisfare i criteri di riconoscimento.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire che ogni informazione indicante che un organismo pagatore non soddisfa i criteri di riconoscimento sia sollecitamente comunicata all'autorità competente.

3. Se ha accertato che un organismo pagatore non rispetta più uno o più criteri di riconoscimento di modo che ne risulta compromessa la capacità eseguire i compiti ad esso affidati in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, l'autorità competente sottopone immediatamente a verifica il riconoscimento dell'organismo pagatore. Detta autorità stabilisce un

piano che prevede interventi e scadenze per porre rimedio alle lacune accertate entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema, ma comunque non superiore a 12 mesi dalla data in cui il riconoscimento è sottoposto a verifica. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

4. L'autorità competente informa la Commissione della propria decisione di sottoporre a verifica il riconoscimento dell'organismo pagatore, del piano stabilito a norma del paragrafo 3 e, successivamente, dei progressi compiuti nell'attuazione del piano.

5. In caso di revoca del riconoscimento, l'autorità competente riconosce sollecitamente un altro organismo pagatore che soddisfa le condizioni previste dall'[articolo 7, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) per garantire che i pagamenti ai beneficiari non vengano interrotti.

6. Se ritiene che l'autorità competente non abbia ottemperato al proprio obbligo di stabilire un piano per porre rimedio alle lacune accertate, come previsto dal paragrafo 3, o che l'organismo pagatore continui a essere riconosciuto pur non avendo attuato integralmente tale piano entro il periodo previsto, la Commissione chiede all'autorità competente di revocare il riconoscimento a tale organismo pagatore a meno che non siano effettuate le modifiche necessarie entro un periodo che la Commissione stessa stabilisce in funzione della gravità del problema. In tali circostanze la Commissione può decidere di perseguire le lacune nell'ambito della verifica di conformità di cui all'[articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

Articolo 3 *Dichiarazione di gestione*

1. La dichiarazione di gestione di cui all'[articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b\), del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) è redatta entro un termine che permetta all'organismo di certificazione di esprimere il parere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La dichiarazione di gestione è presentata utilizzando il modello riportato nell'allegato I del presente regolamento e può essere corredata di riserve finalizzate a quantificare l'impatto finanziario potenziale. Se contiene riserve, la dichiarazione include un piano di azioni correttive corredata di un calendario preciso di attuazione.

2. La dichiarazione di gestione si basa su un'effettiva supervisione del sistema di gestione e di controllo messo in atto durante tutto l'anno.

Articolo 4 *Organismo di coordinamento*

1. L'organismo di coordinamento di cui all'[articolo 7, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato per tutte le questioni relative ai fondi per quanto riguarda:

a) la divulgazione delle informazioni e delle linee guida relative alle funzioni e alle operazioni degli organismi pagatori presso gli organismi pagatori stessi e gli altri organismi responsabili dell'attuazione di tali linee guida, come pure la promozione dell'applicazione armonizzata delle stesse;

b) la comunicazione alla Commissione delle informazioni di cui agli [articoli 7 e 102 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#);

c) la messa a disposizione della Commissione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo.

2. L'organismo pagatore può svolgere il ruolo di organismo di coordinamento, purché le due funzioni siano nettamente distinte.

3. Nell'espletamento dei suoi compiti l'organismo di coordinamento può avvalersi, a norma delle disposizioni nazionali, di altri organi o servizi amministrativi, in particolare a carattere contabile o tecnico.

4. La riservatezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati informatizzati in possesso dell'organismo di coordinamento sono garantite da misure adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all'ambiente tecnologico dei singoli organismi di coordinamento. L'impegno finanziario e tecnologico deve essere proporzionato ai rischi effettivi.

5. Le informazioni di cui all'[articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a\), del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) sono comunicate immediatamente dopo il primo riconoscimento dell'organismo di coordinamento e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai fondi. Esse sono corredate dell'atto di riconoscimento dell'organismo e di informazioni circa le modalità amministrative, contabili e di controllo interno relative al suo funzionamento.

Articolo 5 *Certificazione*

1. L'autorità competente designa l'organismo di certificazione di cui all'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

2. L'organismo di certificazione organizza i suoi lavori in modo efficace ed efficiente e svolge i controlli entro termini appropriati tenendo conto della natura e del calendario delle operazioni relative all'esercizio finanziario in esame.

3. Il parere che l'organismo di certificazione è tenuto a fornire in conformità dell'[articolo 9, paragrafo 1 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) è stilato ogni anno.

Tale parere è basato sull'attività di audit da svolgere in conformità degli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4. L'organismo di certificazione stende una relazione delle risultanze. Nella relazione sono prese in considerazione anche le funzioni delegate. La relazione indica se, nel periodo a cui essa si riferisce:

- a) l'organismo pagatore ha soddisfatto i criteri per il riconoscimento;
- b) le procedure applicate dall'organismo pagatore hanno offerto adeguate garanzie per quanto riguarda la conformità delle spese imputate ai fondi alle norme dell'Unione, garantendo la regolarità e la legalità delle operazioni sottostanti, e se sono state rispettate le raccomandazioni di migliorie eventualmente impartite;
- c) i conti annuali di cui all'articolo 29 del presente regolamento sono stati tenuti in conformità con i libri e registri contabili dell'organismo pagatore;
- d) le dichiarazioni di spesa e delle operazioni d'intervento sono state registrazioni veritiere, esatte e complete delle operazioni imputate ai fondi;
- e) gli interessi finanziari dell'Unione sono stati debitamente tutelati per quanto riguarda gli anticipi pagati, le garanzie ottenute, le scorte d'intervento e gli importi da percepire.

La relazione è corredata di informazioni sul numero e sulle qualifiche del personale che ha svolto l'audit, sul lavoro compiuto, sul numero di operazioni esaminate, sui livelli di rappresentatività e attendibilità ottenuti, sulle carenze riscontrate e sulle raccomandazioni di eventuali migliorie, nonché sulle operazioni svolte dall'organismo di certificazione e da altri organismi di revisione contabile, sia esterni che interni all'organismo pagatore, da cui l'organismo di certificazione abbia integralmente o parzialmente ricavato elementi di verifica in materia.

Articolo 6 *Principi di audit*

1. L'audit di certificazione è svolto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit.
2. L'organismo di certificazione predispone una strategia di audit che fissa il campo di applicazione, il calendario e la direzione dell'audit di certificazione, le metodologie di audit e di campionamento utilizzate. Per ogni esercizio finanziario esaminato è elaborato un piano di audit in base al rischio stimato per l'audit. L'organismo di certificazione trasmette alla Commissione, su sua richiesta, la strategia di audit e il piano di audit.
3. Il livello ragionevole di affidabilità dell'audit che le verifiche di audit devono raggiungere si ottiene valutando il sistema di controllo, incluse le verifiche sostanziali e di conformità delle spese, costituito da test di dettaglio e procedure analitiche.
4. La Commissione stabilisce orientamenti contenenti in particolare:
 - a) ulteriori chiarimenti e linee guida circa l'audit di certificazione da eseguire;

b) la determinazione del livello ragionevole di affidabilità dell'audit che le verifiche di audit devono raggiungere.

Articolo 7 *Metodologie di audit*

1. Le metodologie di audit pertinenti per l'audit di certificazione sono definite nella strategia di audit di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
2. Per realizzare gli obiettivi dell'audit e fornire il parere di cui all'[articolo 9, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), le tappe dell'audit comprendono audit dei sistemi, verifiche sostanziali e la verifica delle riconciliazioni delle dichiarazioni finanziarie e di gestione.
3. La verifica sostanziale delle spese comprende la verifica della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti a livello dei beneficiari finali. A tal fine l'organismo di certificazione può accompagnare l'organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco di secondo livello. L'organismo di certificazione non può accompagnare l'organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco iniziali, tranne nelle situazioni in cui sarebbe materialmente impossibile ri-verificare il controllo iniziale effettuato dall'organismo pagatore. Per quanto riguarda le verifiche sostanziali, gli organismi di certificazione possono usare un approccio integrato di campionamento.
4. La Commissione stabilisce ulteriori condizioni e linee guida per la definizione delle procedure di audit, l'integrazione dei campioni, la pianificazione e l'esecuzione delle ri-verifiche in loco delle operazioni nel quadro degli orientamenti previsti all'articolo 6, paragrafo 4.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8 *Contabilità degli organismi pagatori*

1. Ogni organismo pagatore tiene una contabilità riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e agli [articoli 5 e 43 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e all'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione per il pagamento delle spese corrispondenti. Tale contabilità permette di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari per il FEAGA e per il FEASR.
2. Gli organismi pagatori degli Stati membri che non hanno adottato l'euro tengono una contabilità in cui sono indicati gli importi espressi nella moneta nella quale le spese e le entrate sono state sostenute o rimosse. Tuttavia, per permettere il consolidamento del totale delle spese sostenute e delle entrate rimosse, essi devono essere in grado di fornire i dati corrispondenti in moneta nazionale e in euro.

3. Per quanto riguarda il FEASR, ogni organismo pagatore designato per un programma di sviluppo rurale tiene una contabilità che permette di identificare tutte le operazioni per programma e per misura. In tale contabilità figurano in particolare:

- a) l'importo della spesa pubblica e l'importo del contributo dell'Unione pagati per ogni operazione;
- b) gli importi da recuperare presso i beneficiari per le irregolarità o le negligenze constatate;
- c) gli importi recuperati, con identificazione dell'operazione di origine.

SEZIONE 2

CONTABILITÀ FEAGA

Articolo 9 Messa a disposizione delle informazioni da parte degli Stati membri

Gli Stati membri raccolgono e tengono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse ogni settimana, con le seguenti modalità:

- a) al più tardi il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, le informazioni riguardanti l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall'inizio del mese fino alla fine della settimana precedente;
- b) al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese, quando la settimana è a cavallo di due mesi, le informazioni riguardanti l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente.

Articolo 10 Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i) e ii), del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), per via elettronica, le informazioni e documenti seguenti, fatti salvi gli articoli 11 e 12 del presente regolamento:

- a) al più tardi il terzo giorno lavorativo di ogni mese, le informazioni riguardanti l'importo globale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente, sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici e tutte le informazioni atte a spiegare le differenze rilevanti tra le previsioni stabilite conformemente al paragrafo 2, lettera a), punto iii), del presente articolo e le spese sostenute o le entrate con destinazione specifica riscosse;
- b) al più tardi il dodicesimo giorno di ogni mese, la dichiarazione delle spese di cui all'[articolo 18, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#). Tuttavia, la comunicazione relativa alle spese

sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse tra il 1 o e il 15 ottobre è trasmessa al più tardi il giorno 27 dello stesso mese.

2. La dichiarazione delle spese di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende:

a) un rendiconto, redatto da ciascun organismo pagatore in base al modulo messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, recante i dati ripartiti secondo la nomenclatura del bilancio dell'Unione e per tipo di spesa e di entrata, secondo una nomenclatura dettagliata messa a disposizione degli Stati membri, riguardante:

i) le spese sostenute e le entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente,

ii) l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall'inizio dell'esercizio finanziario fino alla fine del mese precedente,

iii) le previsioni di spese e di entrate con destinazione specifica, riguardanti, a seconda dei casi:

- solamente il mese in corso e i due mesi successivi,

- il mese in corso, i due mesi successivi e il periodo fino alla fine dell'esercizio,

iv) dati aggiuntivi, se necessario;

b) un riepilogo, in base al modulo messo a disposizione dello Stato membro interessato dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, dei dati di cui alla lettera a), per tutti gli organismi pagatori di questo Stato membro;

c) i conti giustificativi delle uscite e delle entrate relative all'intervento pubblico, di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

3. Tutte le informazioni finanziarie richieste in applicazione del presente articolo sono comunicate in euro.

Articolo 11 *Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica*

1. Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti le dichiarazioni di entrate e le dichiarazioni di spesa relative all'ammasso pubblico di cui all'articolo 12, le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti ed agli incassi effettivamente realizzati nel corso di tale mese.

Tali spese ed entrate sono imputate al bilancio del FEAGA per un esercizio finanziario «N».

Tuttavia:

a) le spese che possono essere pagate prima che acquisti efficacia la disposizione in virtù della quale esse sono imputate, in tutto o in parte, al FEAGA, possono essere dichiarate esclusivamente:

- nel mese nel corso del quale acquista efficacia la disposizione suddetta

o

- nel mese successivo all'entrata in applicazione di tale disposizione;
 - b) le entrate con destinazione specifica di cui lo Stato membro è debitore verso la Commissione sono dichiarate nel mese durante il quale scade il termine di versamento delle somme corrispondenti, previsto dalla normativa dell'Unione;
 - c) le rettifiche decise dalla Commissione, nell'ambito della liquidazione dei conti e della verifica di conformità, sono detratte o aggiunte direttamente dalla Commissione ai pagamenti mensili di cui, a seconda dei casi, all'articolo 33, paragrafo 2 o all'articolo 34, paragrafo 8. Tuttavia gli Stati membri indicano gli importi relativi a tali rettifiche nella dichiarazione redatta per il mese per il quale sono effettuate dette rettifiche.
2. Le spese e le entrate con destinazione specifica sono prese in considerazione alla data in cui sono state addebitate o accreditate sul conto dell'organismo pagatore. Tuttavia, per i pagamenti, la data da prendere in considerazione può essere quella in cui l'organismo interessato ha emesso ed inviato ad un istituto finanziario o al beneficiario il titolo di pagamento. Gli organismi pagatori utilizzano lo stesso metodo durante tutto l'esercizio finanziario.
3. Le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate in conformità del paragrafo 1 possono comportare rettifiche dei dati dichiarati nei mesi precedenti dello stesso esercizio finanziario. Se le rettifiche delle entrate con destinazione specifica portano, al livello di un organismo pagatore, a dichiarare per una data linea di bilancio entrate con destinazione specifica negative, le rettifiche in eccesso sono riportate al mese successivo. Se del caso, esse sono regolarizzate al momento della liquidazione contabile dell'anno di cui trattasi.
4. Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati, sono contabilizzati come importi detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l'annullamento sono segnalati all'organismo pagatore.
5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 i pagamenti dovuti a titolo del FEAGA gravati da crediti si considerano integralmente realizzati:
- a) alla data del pagamento della somma dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata,
 - b) alla data della compensazione, se la spesa è inferiore o uguale al credito.
6. I dati cumulati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica imputabili a un dato esercizio finanziario, da trasmettere alla Commissione entro il 27 ottobre, possono essere rettificati unicamente nell'ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

Articolo 12 *Norme specifiche applicabili alla dichiarazione di spesa relativa all'ammasso pubblico*

1. Le operazioni da prendere in considerazione per la compilazione della dichiarazione di spesa relativa all'ammasso pubblico sono quelle, approvate alla fine di un dato mese nei conti dell'organismo pagatore, che si sono prodotte dall'inizio dell'esercizio contabile, definito all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, fino alla fine di tale mese.

2. Detta dichiarazione di spesa comprende i valori e gli importi, determinati in conformità degli articoli 17 e 18 del presente regolamento e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione ⁽³⁾, imputati dagli organismi pagatori nel corso del mese successivo a quello al quale si riferiscono le operazioni.

Tuttavia:

a) per le operazioni realizzate nel corso del mese di settembre, i valori e gli importi sono imputati dagli organismi pagatori al più tardi il 15 ottobre;

b) per gli importi globali del deprezzamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, gli importi sono imputati alla data fissata dalla decisione che li prevede.

(3) Regolamento delegato (UE) n. 906/2014., dell'11 marzo 2014, che integra il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spesa dell'intervento pubblico (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.).

Articolo 13 *Decisione di pagamento della Commissione*

1. Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, la Commissione decide di versare i pagamenti mensili a norma dell'[articolo 18, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), fatte salve le rettifiche che possono essere imposte in virtù di decisioni successive in conformità degli articolo 51 e 52 del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni decise in conformità dell'articolo 41 del medesimo regolamento.

2. Se il totale delle spese dichiarate dagli Stati membri, per l'esercizio finanziario successivo, supera i tre quarti della totalità degli stanziamenti dell'esercizio in corso, gli impegni anticipati di cui all'articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 ed i pagamenti mensili corrispondenti sono concessi in misura proporzionale alle dichiarazioni di spesa, nel limite del 75% degli stanziamenti dell'esercizio in corso. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.

Articolo 14 *Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari*

1. Con la decisione di versare i pagamenti mensili la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, sul conto aperto da ciascuno Stato membro, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare mediante il FEAGA, deducendo l'importo corrispondente alle entrate con destinazione specifica.

Quando i pagamenti che deve effettuare la Commissione, una volta dedotte le entrate con destinazione specifica, danno luogo in uno Stato membro ad un importo negativo, le deduzioni in eccesso sono riportate ai mesi successivi.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'intestazione e il numero del conto di cui al paragrafo 1 secondo il formato fornito loro dalla Commissione.

Articolo 15 *Comunicazione nell'ambito dell'intervento pubblico*

1. Gli organismi pagatori comunicano alla Commissione:

a) su richiesta della Commissione, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e le disposizioni amministrative nazionali complementari adottate ai fini dell'applicazione e della gestione delle misure di intervento;

b) entro il giorno previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, le informazioni relative all'ammasso pubblico in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici.

2. Per effettuare gli scambi di comunicazioni e di informazioni e redigere i documenti relativi alla spesa riguardante l'intervento pubblico si utilizzano i relativi sistemi informatici di cui all'articolo 24.

Articolo 16 *Contenuto della contabilità delle scorte pubbliche tenuta dagli organismi pagatori*

1. Nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 sono registrate separatamente le seguenti voci:

a) le quantità di prodotti registrate in entrata e in uscita dalle scorte, con o senza movimento fisico;

b) le quantità utilizzate ai fini della distribuzione gratuita agli indigenti nell'ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti e contabilizzate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, distinguendo quelle oggetto di un trasferimento a un altro Stato membro;

c) le quantità oggetto di prelievo di campioni, con indicazione distinta dei prelievi eseguiti dagli acquirenti;

- d) le quantità che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale o all'atto di un controllo dopo la presa in consegna all'intervento e che sono vendute mediante trattativa privata;
- e) le quantità mancanti per cause identificabili o non identificabili, comprese quelle corrispondenti alle tolleranze ammesse;
- f) le quantità deteriorate;
- g) le quantità in eccesso;
- h) le quantità mancanti che superano i limiti di tolleranza;
- i) le quantità entrate in magazzino che risultano non soddisfare i requisiti previsti, la cui presa in consegna è stata pertanto rifiutata;
- j) le quantità nette in giacenza alla fine di ogni mese o alla fine dell'esercizio contabile, che sono riportate al mese successivo o all'esercizio contabile successivo.

2. Nella contabilità finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 sono registrati:

- a) il valore delle quantità di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, indicando separatamente il valore delle quantità acquistate e delle quantità vendute;
- b) il valore contabile delle quantità utilizzate o imputate al regime di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;
- c) le spese finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
- d) le spese relative alle operazioni materiali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
- e) gli importi derivanti dai deprezzamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
- f) gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, diversi da quelli di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento;
- g) l'importo ottenuto dalle vendite mediante trattativa privata realizzate dopo l'inventario annuale o dopo i controlli successivi alla presa in consegna dei prodotti nelle scorte di intervento;
- h) le perdite e i ricavi sulle uscite di prodotti, tenendo conto dei deprezzamenti di cui alla lettera e) del presente paragrafo;
- i) gli altri elementi di credito o di debito, in particolare quelli corrispondenti ai quantitativi a cui si riferisce il disposto del paragrafo 1, lettere da c) a g) del presente articolo;
- j) il valore contabile medio, per tonnellata o per ettolitro a seconda dei casi.

Articolo 17 *Contabilizzazione relativa all'intervento pubblico*

1. Le voci di cui all'articolo 16 sono contabilizzate per i quantitativi, i valori, gli importi e le medie effettivamente registrati dagli organismi pagatori o per i valori e gli importi calcolati in base a forfait fissati dalla Commissione.
2. Le constatazioni e i calcoli di cui al paragrafo 1 si effettuano fatta salva l'applicazione delle regole seguenti:
 - a) le spese di uscita, relative a quantitativi mancanti o deteriorati, secondo le regole di cui agli allegati VI e VII del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, sono contabilizzate solo limitatamente alle quantità effettivamente vendute e uscite dai magazzini,
 - b) le quantità risultate mancanti in occasione di un trasferimento tra Stati membri non sono considerate entrate in magazzino nello Stato membro di destinazione e non beneficiano di spese forfettarie di entrata,
 - c) in caso di trasporto o di trasferimento, le spese di entrata e le spese di uscita fissate forfettariamente sono contabilizzate qualora, secondo la normativa dell'Unione, non siano considerate parte integrante delle spese di trasporto,
 - d) fatte salve disposizioni particolari della normativa dell'Unione, non sono contabilizzati nei libri contabili del FEAGA eventuali importi provenienti dalla vendita di prodotti deteriorati, né eventuali altri importi riscossi in questo contesto,
 - e) le quantità in eccesso eventualmente constatate sono contabilizzate in negativo nella situazione e nei movimenti delle scorte tra i quantitativi mancanti. Tali quantità entrano nella determinazione dei quantitativi che superano il limite di tolleranza;
 - f) i campioni diversi da quelli prelevati dagli acquirenti sono contabilizzati a norma dell'allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.
3. La Commissione informa il comitato dei fondi agricoli delle rettifiche apportate ai dati di cui all'articolo 16 dell'esercizio contabile in corso. Tali rettifiche possono essere comunicate agli Stati membri nell'ambito di una decisione di pagamento mensile o, in mancanza di essa, nell'ambito della decisione relativa alla liquidazione dei conti. Esse sono contabilizzate dagli organismi pagatori alle condizioni indicate in tale decisione.

Articolo 18 *Date di contabilizzazione delle spese, delle entrate e dei movimenti dei prodotti nei registri dell'intervento pubblico*

1. Le varie voci di spesa e di entrata sono contabilizzate alla data in cui avviene l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento usando il tasso di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014. Tuttavia, nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:

- a) la data di ricevimento, nel caso degli importi ricevuti o recuperati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento;
- b) la data del pagamento effettivo delle spese relative alle operazioni materiali se tali spese non sono coperte da importi forfettari.

2. Le varie voci relative ai movimenti fisici dei prodotti e alla gestione delle scorte sono contabilizzate alla data in cui avviene l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento.

Tuttavia, nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:

- a) la data della presa in consegna dei prodotti da parte dell'organismo pagatore, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, e dell'[articolo 33 del regolamento \(UE\) n. 1272/2009](#) della Commissione ⁽³⁾, per i quantitativi che entrano all'ammasso pubblico senza cambiamento di luogo di ammasso;
- b) la data di constatazione dei fatti per i quantitativi mancanti o deteriorati e per i quantitativi in eccesso;
- c) il giorno dell'uscita effettiva dei prodotti dal magazzino, per le vendite mediante trattativa privata di prodotti che restano in magazzino e che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale o all'atto di un controllo dopo la presa in consegna all'intervento;
- d) l'ultimo giorno dell'esercizio contabile per le eventuali perdite che superano il limite di tolleranza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

[\(3\) Regolamento \(UE\) n. 1272/2009](#) della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

Articolo 19 *Importi finanziati nell'ambito dell'intervento pubblico*

1. L'importo da finanziare per una misura di intervento contemplata all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 è determinato in base ai conti stabiliti e tenuti dagli organismi pagatori, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, nei quali sono addebitati o accreditati i vari elementi che compongono le spese o le entrate di cui all'articolo 16 del presente regolamento, prendendo in considerazione, se del caso, gli importi delle spese fissate dalla normativa agricola settoriale.

2. Gli organismi pagatori o, se del caso, gli organismi di coordinamento, trasmettono alla Commissione, ogni mese e ogni anno, per via elettronica, in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, le informazioni necessarie per il finanziamento delle spese di ammasso pubblico e i conti giustificativi delle spese e delle

entrate relative all'ammasso pubblico, in forma di tabelle (tabelle P-STO), entro il giorno previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), ed entro la data prevista dall'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 20 *Dichiarazioni delle spese e delle entrate nell'ambito dell'intervento pubblico*

1. Il finanziamento del FEAGA nel quadro delle misure di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall'organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e incluse dall'organismo pagatore nella propria dichiarazione delle spese compilata a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

2. Gli importi recuperati ai sensi dell'*articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013* e gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, rispondenti ai criteri di cui all'articolo 43 del medesimo regolamento, sono dichiarati nel bilancio del FEAGA alle condizioni stabilite dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

SEZIONE 3

CONTABILITÀ DEL FEASR

Articolo 21 *Previsione del fabbisogno finanziario*

Per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all'*articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del *regolamento (UE) n. 1306/2013*, gli Stati membri trasmettono alla Commissione due volte all'anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR nell'esercizio finanziario in corso. Inoltre, gli Stati membri trasmettono una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l'esercizio finanziario successivo.

Tali previsioni e la stima aggiornata sono trasmesse per mezzo di dati strutturati avvalendosi del sistema informatico SFC2014 di cui al capo I del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ *Regolamento (UE) n. 1305/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il *regolamento (CE) n. 1698/2005* del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del [regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 7).

Articolo 22 *Dichiarazioni di spesa*

1. Gli organismi pagatori redigono dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all'[articolo 6 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

Per ciascuna misura di sviluppo rurale, nella dichiarazione di spesa gli organismi pagatori specificano:

- a) l'importo della spesa pubblica ammissibile per la quale l'organismo pagatore ha effettivamente versato il contributo corrispondente del FEASR durante ciascuno dei periodi di riferimento indicati al paragrafo 2 del presente articolo,
- b) l'informazione aggiuntiva sugli strumenti finanziari di cui alla parte II, titolo IV, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,
- c) l'informazione aggiuntiva sugli anticipi versati ai beneficiari, di cui all'[articolo 75, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#),
- d) l'importo recuperato nel periodo in corso di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Dopo che la Commissione ha approvato un programma di sviluppo rurale, gli Stati membri le trasmettono, in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), le dichiarazioni di spesa rispettando i termini seguenti:

- a) entro il 30 aprile, per le spese del periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo;
- b) entro il 31 luglio, per le spese del periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno;
- c) entro il 10 novembre, per le spese del periodo che va dal 1° luglio al 15 ottobre;
- d) entro il 31 gennaio, per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre.

Tuttavia, tutte le spese versate dagli organismi pagatori ai beneficiari in conformità dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 fino alla fine dell'ultimo periodo, come specificato al primo comma, prima dell'approvazione di un programma di sviluppo rurale di cui all'[articolo 6 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), sono sostenute sotto la responsabilità degli Stati membri e devono essere dichiarate alla Commissione nella prima dichiarazione di spesa successiva all'approvazione del programma. La stessa regola si applica, mutatis mutandis, in caso di modifica

del programma di sviluppo rurale ai sensi dell'*articolo 11 del regolamento (UE) n. 1305/2013*, ad eccezione degli adattamenti del piano di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento. ⁽⁴⁾

3. Gli organismi pagatori presentano le dichiarazioni di spesa sotto forma di dati strutturati per i programmi di sviluppo rurale nel sistema informatico SFC2014 di cui al capo I del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/20014 della Commissione.

4. Fatto salvo l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso in cui l'ordinatore sottodelegato richiede ulteriori verifiche a causa di informazioni incomplete o non chiare o disaccordi, divergenze di interpretazione o qualsiasi altro tipo di incoerenza relativa a una dichiarazione di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del *regolamento (UE) n. 1305/2013* e degli atti della Commissione adottati ai sensi di tale regolamento, lo Stato membro interessato, su richiesta dell'ordinatore sottodelegato, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato in tale richiesta secondo la gravità del problema ⁽⁵⁾.

Il termine di esecuzione dei pagamenti intermedi di cui all'*articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013* può essere interrotto, per tutto l'importo oggetto della domanda di pagamento o per parte di esso, a decorrere dalla data di invio della richiesta di informazioni fino alla ricezione delle informazioni richieste, ma non al di là del periodo massimo fissato dall'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta di informazioni supplementari entro il termine ivi fissato, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o indica che la normativa applicabile non è stata rispettata o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti a norma dell'*articolo 41, del regolamento (UE) n. 1306/2013*.

5. Le spese dichiarate per un dato periodo possono comportare rettifiche dei dati dichiarati per periodi di dichiarazione precedenti dello stesso esercizio finanziario.

Le rettifiche delle spese e delle entrate con destinazione specifica imputabili all'esercizio finanziario non introdotte nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), possono essere effettuate unicamente nell'ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del *regolamento (UE) n. 1306/2013*.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il *regolamento (CE) n. 1083/2006* del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, n. 1), *Regolamento 13 aprile 2015, n. 2015/583*, a decorrere dal 17 aprile 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 1 del medesimo *Regolamento 2015/583*.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 1, paragrafo 1, Regolamento 7 ottobre 2016, n. 2016/1786*, a decorrere dal 15 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, paragrafo 1, del medesimo Regolamento 2016/1786*.

Articolo 23 *Calcolo dell'importo da pagare*

1. Il contributo dell'Unione da pagare per le spese pubbliche ammissibili è calcolato come segue:

- a) per i programmi di sviluppo rurale di cui all'*articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005*: per ciascun periodo di riferimento di cui all'*articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento*, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR per ciascun asse prioritario indicato nel piano di finanziamento in vigore il primo giorno di tale periodo;
- b) per i programmi di sviluppo rurale di cui all'*articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013*: per ciascun periodo di riferimento di cui all'*articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento*, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR e per l'assistenza tecnica indicato nel piano di finanziamento in vigore il primo giorno di tale periodo;

Il calcolo tiene conto delle rettifiche del contributo dell'Unione dichiarate nella dichiarazione di spesa per tale periodo.

In deroga al primo comma, per i programmi di sviluppo rurale modificati conformemente all'*articolo 70, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, il contributo dell'Unione è calcolato sulla base del tasso di partecipazione del FEASR per ciascun asse prioritario, indicato nel piano di finanziamento in vigore l'ultimo giorno del periodo di riferimento. ⁽⁵⁾

2. Fatto salvo il massimale di cui all'*articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013*, quando il cumulo del contributo dell'Unione da versare nell'ambito del programma di sviluppo rurale supera il totale programmato per una misura, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'*articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013*, o per un asse prioritario, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'*articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato per tale misura o per tale asse prioritario. Il contributo dell'Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia accettato. ⁽⁵⁾

3. Il contributo dell'Unione è versato dalla Commissione, in funzione delle disponibilità di bilancio, sul conto o sui conti aperti da ciascuno Stato membro.

Le intestazioni o i numeri dei conti sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, secondo il formato fornito dalla Commissione.

(5) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 1), Regolamento 1° dicembre 2015, n. 2015/2222*, a decorrere dal 9 dicembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, paragrafo 1, del medesimo Regolamento 2015/2222*.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI AL FEAGA E AL FEASR

Articolo 24 *Scambio elettronico di informazioni e documenti*

1. La Commissione definisce i sistemi informatici che permettono gli scambi di documenti e di informazioni per via elettronica con gli Stati membri, relativamente alle comunicazioni e alle richieste di informazioni di cui all'[articolo 102 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), e prevede la necessarie modalità per la loro applicazione. Essa informa gli Stati membri delle condizioni generali di attuazione di tali sistemi tramite il comitato dei fondi agricoli.

2. I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono in particolare trattare:

a) i dati necessari alle operazioni finanziarie, in particolare quelli relativi ai conti mensili ed annuali degli organismi pagatori, alle dichiarazioni delle spese e delle entrate ed alla trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e agli articoli 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23 e 29 del presente regolamento;

b) i documenti di comune interesse che permettono il controllo dei conti mensili e annuali e la consultazione delle informazioni e dei documenti che gli organismi pagatori devono mettere a disposizione della Commissione;

c) i testi dell'Unione e gli orientamenti della Commissione in materia di finanziamento della politica agricola comune da parte delle autorità autorizzate e designate in applicazione del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), nonché gli orientamenti relativi all'applicazione armonizzata delle normative pertinenti.

3. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri attraverso i sistemi informatici i modelli che presentano la forma e il contenuto dei documenti di cui agli articoli 10, 19, 20, 23 e all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Tali modelli sono adattati ed aggiornati dalla Commissione, previa informazione del comitato dei fondi agricoli.

4. I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono comprendere gli strumenti necessari che consentono alla Commissione di archiviare i dati e di gestire i conti dei fondi, nonché quelli necessari per calcolare le spese forfettarie o le spese che richiedono l'impiego di metodi uniformi, con particolare riguardo alle spese finanziarie e ai deprezzamenti.

5. I dati relativi alle operazioni finanziarie sono comunicati, introdotti ed aggiornati nei sistemi informatici di cui al paragrafo 1, sotto la responsabilità dell'organismo pagatore, dallo stesso organismo pagatore o dall'organismo al quale è stata delegata tale funzione, se del caso tramite gli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell'[articolo 7, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

6. Quando un documento o una procedura, previsti dal [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) o dagli atti adottati dalla Commissione a norma di tale regolamento, richiedono la firma di una persona autorizzata o l'accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti devono permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche

per le diverse fasi della procedura, in conformità della normativa unionale. Per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa e la dichiarazione di gestione unita ai conti annuali, di cui all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i) e iii), del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), i documenti trasmessi per via elettronica sono conservati, nella loro forma originale, dagli organismi pagatori o, se del caso, dagli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del suddetto regolamento.

7. La conservazione dei documenti elettronici e digitalizzati è garantita per tutto il periodo previsto dall'articolo 32.

8. In caso di disfunzione di un sistema informatico o di collegamento instabile, lo Stato membro può, con l'accordo preliminare della Commissione, inviare i documenti sotto un'altra forma, secondo modalità da essa determinate.

Articolo 25 *Sospensione del pagamento in caso di presentazione tardiva*

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'[articolo 18, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 36 del medesimo regolamento, tengono conto della sospensione dei pagamenti decisa a norma dell'articolo 42 del medesimo regolamento.

Articolo 26 *Acquisizione di immagini satellitari*

1. Ai fini dell'[articolo 21 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), ogni Stato membro comunica alla Commissione entro il 1° novembre di ogni anno:

- a) se desidera che la Commissione acquisisca le immagini satellitari necessarie per il proprio programma di controlli o per la valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- b) la superficie da controllare e il numero delle zone di controllo programmate.

2. Gli Stati membri che chiedono alla Commissione di fornire loro le immagini satellitari procedono alla finalizzazione, in cooperazione con la Commissione, entro il 15 gennaio successivo alla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, delle zone interessate e del calendario per l'ottenimento delle immagini.

3. La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari acquisite agli agenti autorizzati degli Stati membri. Detti agenti devono osservare le disposizioni riguardanti il diritto d'autore contenute nei contratti con i fornitori e restituiscono le immagini al termine dei lavori.

4. Se il totale delle richieste degli Stati membri supera il bilancio disponibile per l'applicazione dell'[articolo 21 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), la Commissione decide un limite delle immagini satellitari da fornire, nell'intento di fare l'uso più efficiente possibile delle risorse disponibili.

CAPO III

LIQUIDAZIONE DEI CONTI

SEZIONE 1

RECUPERO DEI CREDITI

Articolo 27 Interessi applicabili al recupero di pagamenti indebiti

1. Salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, gli interessi sui pagamenti indebitamente erogati da recuperare a seguito di irregolarità o negligenze sono calcolati per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento per il beneficiario indicato nell'ordine di recupero e la data del rimborso o della detrazione. Il termine di pagamento non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data dell'ordine di recupero.

2. Il tasso di interesse da applicare non è in ogni caso inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per il recupero di spese indebite comparabili o per la riscossione di crediti esigibili.

Articolo 28 Recupero mediante compensazione

Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario.

SEZIONE 2

LIQUIDAZIONE

Articolo 29 Contenuto dei conti annuali

I conti annuali di cui all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) includono:

- a) le entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 43 di tale regolamento;
- b) le spese del FEAGA previa deduzione dei pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell'esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera f) del presente articolo, inclusi i relativi interessi, ripartite in base alle pertinenti voci e sottovoci del bilancio dell'Unione;
- c) le spese del FEASR, ripartite per programma, misura e aliquota di contributo specifico. La dichiarazione annuale delle spese include anche le informazioni relative agli importi recuperati. Alla chiusura del programma, i pagamenti indebiti non recuperati diversi da quelli di cui alla lettera f) del presente articolo, inclusi i relativi interessi, sono dedotti dalla spesa dell'esercizio finanziario di cui trattasi;

- d) una tabella che illustri le differenze per voce e sottovoce o, nel caso del FEASR, per programma, misura, aliquota di contributo specifico e aspetto specifico, tra le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate, per il medesimo periodo, nei documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per il FEAGA e di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento per il FEASR, corredata di spiegazioni per ogni differenza;
- e) separatamente, gli importi a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato e dell'Unione, a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, e dell'[articolo 54, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#);
- f) la tabella dei pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario a seguito di irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽⁶⁾, incluse le sanzioni previste dalla normativa settoriale unionale applicabile, e i relativi interessi, secondo il modello riportato nell'allegato II del presente regolamento;
- g) un estratto, dal registro dei debitori, degli importi da recuperare e da accreditare al FEAGA o al FEASR diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e f), del presente articolo, incluse le sanzioni e i relativi interessi, secondo il modello riportato nell'allegato III del presente regolamento;
- h) un sommario delle operazioni di intervento, con l'indicazione dell'entità e dell'ubicazione delle scorte alla fine dell'esercizio finanziario;
- i) la conferma che le spese, le entrate con destinazione specifica e i dati dettagliati relativi a ogni singolo movimento nei magazzini di intervento sono conservati negli archivi e nella contabilità dell'organismo pagatore;
- j) il saldo di chiusura alla fine dell'esercizio finanziario degli anticipi cumulati non utilizzati o non liquidati, versati dagli Stati membri ai beneficiari, ripartito nel caso del FEAGA per misura e nel caso del FEASR per programma e comprensivo, per il FEASR, degli strumenti finanziari. Per gli strumenti finanziari, il saldo di chiusura riguarda gli importi pagati dalla Commissione che non sono stati usati dagli Stati membri per pagamenti ai destinatari finali né sono stati impegnati per contratti di garanzia a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

⁽⁶⁾ [Regolamento \(CE/Euratom\) n. 2988/95](#) del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

Articolo 30 *Trasmissione di informazioni*

1. Ai fini della liquidazione dei conti di cui all'[articolo 51 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

- a) gli elementi che compongono i conti annuali, secondo il disposto dell'articolo 29 del presente regolamento;

- b) il parere e le relazioni dell'organismo o degli organismi di certificazione, come indicato all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;
- c) la registrazione completa di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo;
- d) la dichiarazione di gestione a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

2. I documenti e le informazioni contabili di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. I documenti di cui alle lettere a), b) e d) del suddetto paragrafo sono inviati in un'unica copia, più una copia elettronica, secondo il formato e alle condizioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24.

3. Su richiesta della Commissione o su iniziativa dello Stato membro, altre informazioni relative alla liquidazione dei conti possono essere trasmesse alla Commissione entro un termine che quest'ultima stabilisce, tenendo conto della quantità di lavoro occorrente per raccogliere le informazioni. In mancanza di tali informazioni, la Commissione può effettuare la liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso.

4. La Commissione può accogliere le richieste di proroga del termine di trasmissione delle informazioni in casi debitamente giustificati e purché la richiesta le sia stata inoltrata prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 31 *Forma e contenuto delle informazioni contabili*

1. La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono stabiliti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013 della Commissione ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

2. Le informazioni contabili sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di:

a) svolgere le proprie funzioni nell'ambito della liquidazione dei conti ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#);

b) monitorare gli sviluppi e fornire previsioni nel settore agricolo.

La Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possono accedere a tali informazioni ai fini dell'esercizio delle loro funzioni.

3. I dati personali contenuti nelle informazioni contabili raccolte sono trattati esclusivamente per gli scopi indicati al paragrafo 2. In particolare, se utilizza le informazioni contabili per gli scopi indicati al paragrafo 2, primo comma, lettera b), la Commissione rende tali dati anonimi e li tratta esclusivamente in forma aggregata.

4. Eventuali richieste relative al trattamento dei propri dati personali sono indirizzate dalle persone interessate alla Commissione come indicato nell'allegato IV.

5. La Commissione garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni contabili.

[\(6\)](#) Regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013 della Commissione, del 15 ottobre 2013, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (GU L 275 del 16.10.2013, pag. 7).

[\(7\)](#) Per l'attuazione del presente paragrafo vedi l'[art. 1, paragrafo 1, Reg. \(CE\) 7 ottobre 2016, n. 2016/1813](#); e l'[art. 1 del Regolamento 27 settembre 2017, n. 2017/1758/UE](#).

Articolo 32 *Conservazione delle informazioni contabili*

1. I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere rimosse dal FEAGA sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui la Commissione liquida i conti per l'esercizio finanziario considerato, ai sensi dell'[articolo 51 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

2. I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere rimosse dal FEASR sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'organismo pagatore ha effettuato il pagamento definitivo.

3. Nei casi di irregolarità o negligenza, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui gli importi sono stati interamente recuperati dal beneficiario e accreditati ai fondi o a quello in cui le conseguenze finanziarie di un mancato recupero sono determinate ai sensi dell'[articolo 54, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

4. Nel caso della procedura di verifica di conformità di cui all'[articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura o, qualora la decisione sulla conformità formi oggetto di un procedimento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento.

5. I documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono tenuti a disposizione della Commissione in formato cartaceo e/o elettronico.

I documenti possono essere conservati in formato esclusivamente elettronico soltanto se la legislazione nazionale dello Stato membro in questione ammette i documenti in formato elettronico come elementi di prova delle relative operazioni nei procedimenti giudiziari nazionali.

Se i documenti sono conservati soltanto in formato elettronico, il sistema utilizzato è conforme all'allegato I, sezione 3, parte B), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Articolo 33 *Liquidazione dei conti*

1. La decisione della Commissione sulla liquidazione contabile di cui all'[articolo 51 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) determina l'ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione, che sono riconosciute imputabili ai fondi sulla base dei conti di cui all'articolo 29 del presente regolamento e delle eventuali riduzioni e sospensioni di cui all'[articolo 41 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

La decisione di liquidazione dei conti determina anche gli importi a carico dell'Unione e dello Stato membro interessato ai sensi dell'[articolo 54, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

Per quanto riguarda il FEASR, l'importo determinato nella decisione di liquidazione dei conti comprende i fondi che possono essere riutilizzati mediante riassegnazione da parte dello Stato membro interessato conformemente all'[articolo 56, secondo comma, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

2. Per quanto riguarda il FEAGA, l'importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o lo aggiunge agli stessi.

Per quanto riguarda il FEASR, l'importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1.

La Commissione detrae tale importo dal primo pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione di cui all'[articolo 51 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), o lo aggiunge allo stesso.

3. Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, la Commissione comunica allo Stato membro interessato i risultati delle proprie verifiche sulle informazioni trasmesse, nonché le eventuali modifiche proposte.

4. Qualora, per cause imputabili allo Stato membro, non possa liquidare i conti di uno Stato membro prima del 31 maggio dell'anno successivo, la Commissione notifica allo stesso Stato membro le indagini supplementari che intende effettuare a norma dell'[articolo 47 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'[articolo 43 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

Articolo 34 *Verifica di conformità*

1. Per stabilire gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione, qualora constati che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione, la Commissione usa le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni messe a sua disposizione dagli Stati membri, purché tali informazioni le siano fornite entro i termini da essa stabiliti nell'ambito della procedura di verifica di conformità svolta a norma dell'[articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e in conformità del presente articolo.

2. Qualora a seguito di un'indagine ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione, la Commissione comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato specificando i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza di tali norme e indica il livello provvisorio della rettifica finanziaria che in questa fase della procedura ritiene corrispondere alle proprie risultanze. Tale comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro quattro mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo.

Lo Stato membro è tenuto a rispondere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. Nella loro risposta gli Stati membri hanno la possibilità, in particolare, di:

- a) dimostrare alla Commissione che l'effettiva portata dell'inadempienza o il rischio per i fondi sono inferiori a quanto indicato dalla Commissione;
- b) informare la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare il rispetto delle norme dell'Unione e della data effettiva della loro attuazione.

In casi giustificati la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro interessato, può autorizzare una proroga di due mesi al massimo del suddetto termine di due mesi. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione prima della scadenza di tale periodo.

Se ritiene che la riunione bilaterale non sia necessaria, lo Stato membro ne informa la Commissione nella risposta alla comunicazione di cui sopra.

3. Nella riunione bilaterale entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, come pure sulla valutazione della gravità dell'inosservanza e del danno finanziario causato al bilancio dell'Unione.

Entro i 30 giorni lavorativi successivi alla riunione bilaterale la Commissione elabora il relativo verbale e lo trasmette agli Stati membri. Gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione le loro osservazioni entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del verbale.

Entro i sei mesi successivi alla trasmissione del verbale della riunione bilaterale la Commissione comunica formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito della procedura di verifica di conformità. La comunicazione contiene la valutazione delle spese da escludere dal finanziamento dell'Unione a norma dell'[articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. La comunicazione fa riferimento all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento.

4. Se lo Stato membro si è avvalso della procedura di conciliazione di cui all'articolo 40, la Commissione è tenuta a comunicargli le proprie conclusioni non oltre sei mesi:

- a) dal ricevimento della relazione dell'organo di conciliazione, o
- b) dal ricevimento di informazioni supplementari dallo Stato membro entro il termine stabilito a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, purché siano rispettate le condizioni stabilite al paragrafo 6 del presente articolo.

5. Per l'applicazione dei paragrafi 3 e 4 entro i rispettivi periodi ivi previsti, la Commissione deve disporre di tutte le informazioni pertinenti per la specifica fase della procedura. Ove ritenga che le manchino determinate informazioni la Commissione può, in qualsiasi momento nei periodi fissati ai paragrafi 3 e 4:

- a) chiedere informazioni supplementari allo Stato membro; a questa richiesta lo Stato membro è tenuto a rispondere entro due mesi dal ricevimento della comunicazione; e/o
- b) informare lo Stato membro che intende compiere una missione di audit supplementare per eseguire le verifiche necessarie.

In tal caso, i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 decorrono nuovamente a partire dal ricevimento, da parte della Commissione, delle informazioni supplementari richieste oppure dall'ultimo giorno della missione di audit supplementare.

6. Ai fini della valutazione della spesa da escludere dal finanziamento dell'Unione le informazioni trasmesse dagli Stati membri dopo la comunicazione formale della Commissione di cui al paragrafo 3, terzo comma, possono essere prese in considerazione soltanto:

- a) se ciò è necessario per evitare di sovrastimare il danno finanziario causato al bilancio dell'Unione e
- b) se la trasmissione tardiva delle informazioni è giustificata da fattori esterni e non compromette la tempestiva adozione, da parte della Commissione, della decisione ai sensi dell'[articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#). ⁽⁹⁾

7. La Commissione, dopo aver comunicato le proprie conclusioni agli Stati membri a norma dell'articolo 34, paragrafo 3 o paragrafo 4, del presente regolamento, adotta, se necessario, una o più decisioni a norma dell'[articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) per escludere dal finanziamento unionale la spesa interessata dall'inosservanza delle norme dell'Unione. La Commissione ha facoltà di portare avanti procedure consecutive di verifica di conformità fino a quando lo Stato membro abbia effettivamente attuato i provvedimenti correttivi.

8. Per quanto riguarda il FEAGA, le detrazioni dal finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione a norma dell'[articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

Per quanto riguarda il FEASR, le detrazioni dal finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sul pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione a norma dell'[articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

Tuttavia, la Commissione può adottare, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, una decisione che fissa una data diversa per le detrazioni, oppure ne autorizza il rimborso in una o più rate, se ciò è giustificato dall'entità delle detrazioni secondo

quanto previsto da un atto di esecuzione adottato a norma dell'[articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

8 bis. Per gli Stati membri beneficiari di un sostegno finanziario a norma dei regolamenti (CE) n. 332/2002 ⁽⁷⁾ e (UE) n. 407/2010 ⁽⁸⁾ del Consiglio e del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, adottare una decisione di esecuzione che rinvia, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di adozione, l'esecuzione delle decisioni adottate dopo il 1° maggio 2015 a norma dell'[articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) (“decisione di rinvio”).

La decisione di rinvio consente che le detrazioni siano effettuate dopo la fine del periodo di rinvio in tre rate annuali. Se l'importo totale oggetto della decisione di rinvio rappresenta più dello 0,02% del prodotto interno lordo dello Stato membro, la Commissione può autorizzare il rimborso in cinque rate annuali al massimo.

La Commissione può decidere, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, di prorogare una volta, per un periodo non superiore a 12 mesi, il periodo di rinvio di cui al primo comma.

Lo Stato membro beneficiario di una decisione di rinvio provvede a che le carenze all'origine delle detrazioni che persistono al momento dell'adozione della decisione di rinvio siano corrette in base ad un piano d'azione stabilito in consultazione con la Commissione, che preveda chiari indicatori di avanzamento. La Commissione modifica o revoca la decisione di rinvio, tenendo conto del principio di proporzionalità, in uno dei seguenti casi:

- a) lo Stato membro non effettua gli interventi necessari a correggere le carenze, come previsto nel piano d'azione;
- b) secondo gli indicatori di avanzamento i progressi degli interventi correttivi non sono sufficienti;
o
- c) il risultato di tali interventi non è soddisfacente. ⁽¹⁰⁾

8 ter. Le decisioni di esecuzione di cui ai paragrafi 8 e 8 bis sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'[articolo 116, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#). ⁽¹⁰⁾

9. In casi debitamente giustificati comunicati allo Stato membro interessato la Commissione può prorogare i periodi fissati ai paragrafi 3, 4 e 5. ⁽¹¹⁾

10. I paragrafi da 1 a 9 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'[articolo 43 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

11. Quando includono una parte o la totalità del mese di agosto, i periodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono sospesi durante quel mese. ⁽¹²⁾

⁽⁷⁾ [Regolamento \(CE\) n. 332/2002, del 18 febbraio 2002](#), che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(8) [Regolamento \(UE\) n. 407/2010](#) del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(9) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 maggio 2015, n. 114, Serie L.

(10) Paragrafo inserito dall'[art. 1, paragrafo 1, Regolamento 18 maggio 2015, n. 2015/775](#), a decorrere dal 26 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 1 del medesimo [Regolamento 2015/775](#).

(11) Paragrafo così sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, n. 2), lett. a), [Regolamento 1° dicembre 2015, n. 2015/2222](#), a decorrere dal 9 dicembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 1, del medesimo [Regolamento 2015/2222](#).

(12) Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, n. 2), lett. b), [Regolamento 1° dicembre 2015, n. 2015/2222](#), a decorrere dal 9 dicembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 1, del medesimo [Regolamento 2015/2222](#).

Articolo 35 *Decisione di non avviare o di non proseguire un'indagine nell'ambito della verifica di conformità*

1. La Commissione può decidere di non avviare o di non portare avanti un'indagine di verifica di conformità a norma dell'[articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) se, a suo giudizio, la possibile rettifica finanziaria risultante dall'inosservanza emersa da un'indagine di cui all'articolo 34, paragrafo 2, non supera i 50.000 EUR e il 2 % della spesa interessata o degli importi da recuperare.
2. Se riduce i pagamenti mensili in applicazione dell'[articolo 41, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), la Commissione può decidere di non avviare o di non portare avanti un'indagine di verifica di conformità a norma dell'articolo 52 di tale regolamento purché lo Stato membro interessato non abbia sollevato obiezioni contro l'applicazione del presente paragrafo nell'ambito della procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Articolo 36 *Organo di conciliazione*

Ai fini della procedura di verifica di conformità di cui all'[articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), è costituito un organo di conciliazione. L'organo di conciliazione svolge i seguenti compiti:

- a) esamina i ricorsi presentati da uno Stato membro che ha ricevuto una comunicazione formale da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, compresa una valutazione della spesa che la Commissione intende escludere dal finanziamento dell'Unione;
- b) cerca di conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro interessato;

c) al termine della valutazione, redige una relazione sui risultati della sua opera di conciliazione, formulando le osservazioni che ritiene opportune nel caso in cui i punti controversi siano rimasti del tutto o in parte irrisolti.

Articolo 37 *Composizione dell'organo di conciliazione*

1. L'organo di conciliazione è composto da almeno cinque membri scelti tra personalità eminenti che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che siano altamente qualificate in materia di finanziamento della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale, o di pratiche di audit finanziario.

I membri devono essere cittadini di Stati membri diversi.

2. Il presidente, i membri e i membri supplenti sono nominati dalla Commissione per un primo mandato della durata di tre anni, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli.

Il mandato può essere rinnovato una sola volta per la durata di un anno, previa informazione del comitato dei fondi agricoli. Tuttavia, se il presidente da nominare è già membro dell'organo di conciliazione, il suo primo mandato come presidente ha durata di tre anni.

I nominativi del presidente, dei membri e dei membri supplenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

3. I membri dell'organo di conciliazione sono remunerati in funzione del tempo che dedicano a questo incarico. I costi sono compensati in conformità delle norme in vigore per il personale della Commissione.

4. Alla scadenza del loro mandato, il presidente e i membri restano in carica sino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

5. Previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, la Commissione può mettere fine al mandato di membri che non soddisfino più le condizioni richieste per l'espletamento dei loro compiti in seno all'organo di conciliazione o che, per qualunque ragione, non siano disponibili per un lasso di tempo indeterminato.

In questo caso il membro in questione è sostituito da un membro supplente per la durata residua del suo mandato, previa informazione del comitato dei fondi agricoli.

Se il mandato del presidente viene interrotto, la Commissione, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, nomina in tale carica un membro che svolge le funzioni di presidente per la durata residua del mandato per cui il presidente sollevato dall'incarico era stato originariamente nominato.

Articolo 38 *Indipendenza dell'organo di conciliazione*

1. I membri dell'organo di conciliazione svolgono le loro funzioni in tutta indipendenza, senza chiedere o accettare istruzioni né dalla Commissione né da qualsiasi governo o organismo.

I membri non possono partecipare ai lavori dell'organo di conciliazione o firmarne una relazione se, nel corso di precedenti incarichi, si sono occupati personalmente delle questioni in discussione.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato, i membri sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori dell'organo di conciliazione. Tali informazioni sono riservate e soggette all'obbligo del segreto professionale.

Articolo 39 *Modalità di lavoro*

1. Le riunioni dell'organo di conciliazione si tengono nelle sedi della Commissione. I lavori sono preparati e organizzati dal presidente. In sua assenza, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 5, primo comma, le riunioni sono presiedute dal membro più anziano.

Il segretariato dell'organo di conciliazione è assicurato dalla Commissione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, le relazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti. Il quorum è fissato a tre.

Le relazioni sono firmate dal presidente e dai membri che hanno preso parte alle deliberazioni e controfirmate dal segretariato.

Articolo 40 *Procedura di conciliazione*

1. Uno Stato membro può presentare ricorso all'organo di conciliazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale della Commissione di cui all'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, inviando al segretariato una richiesta motivata di conciliazione.

La procedura da seguire e l'indirizzo del segretariato sono comunicati agli Stati membri per il tramite del comitato dei fondi agricoli. ⁽¹³⁾

2. Una richiesta di conciliazione è ammissibile solo quando l'importo che si prevede di escludere dal finanziamento dell'Unione conformemente alla comunicazione della Commissione:

a) è superiore a 1 milione di EURO

b) rappresenta almeno il 25 % della spesa annua totale dello Stato membro nella voce di bilancio interessata.

Inoltre, se nel corso di precedenti discussioni lo Stato membro ha sostenuto e dimostrato che la questione di cui trattasi è una questione di principio relativa all'applicazione del diritto dell'Unione, il presidente dell'organo di conciliazione può dichiarare ammissibile la richiesta di conciliazione. La richiesta non è tuttavia ammissibile se riguarda esclusivamente un problema di interpretazione giuridica.

3. L'organo di conciliazione esegue le sue ricerche nel modo più sollecito e informale possibile, basandosi esclusivamente sulle informazioni di cui dispone la Commissione al momento della comunicazione formale delle sue conclusioni a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, e su un'audizione imparziale della Commissione e delle autorità nazionali interessate.

Se tuttavia lo Stato membro ritiene necessario presentare, nella sua richiesta di conciliazione, informazioni che non sono ancora state comunicate alla Commissione, l'organo di conciliazione può invitare la Commissione a valutare queste nuove informazioni solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 6. Tali informazioni sono comunicate alla Commissione entro i due mesi successivi alla trasmissione della relazione di cui all'articolo 36, lettera c).

4. Se, entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, l'organo di conciliazione non è stato in grado di conciliare le posizioni della Commissione e dello Stato membro, la procedura di conciliazione si considera fallita.

La relazione di cui all'articolo 36, lettera c), riporta i motivi per cui non è stato possibile conciliare le posizioni. Essa indica se, nel corso della procedura, sia stato raggiunto un accordo parziale e se l'organo di conciliazione invita la Commissione a valutare le nuove informazioni in conformità del paragrafo 3, secondo comma.

La relazione è inviata:

- a) allo Stato membro interessato;
- b) alla Commissione, affinché la esamini prima di comunicare le proprie conclusioni allo Stato membro;
- c) agli altri Stati membri nell'ambito del comitato dei fondi agricoli.

5. Quando includono una parte o la totalità del mese di agosto, i periodi di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono sospesi durante quel mese. ⁽¹⁴⁾

[\(13\)](#) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 maggio 2015, n. 114, Serie L.

[\(14\)](#) Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, n. 3), [Regolamento 1° dicembre 2015, n. 2015/2222](#), a decorrere dal 9 dicembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 1, del medesimo [Regolamento 2015/2222](#).

CAPO IV

REGOLE IN MATERIA DI CONTROLLI

SEZIONE 1

REGOLE GENERALI

Articolo 41 *Riduzione dei controlli in loco*

1. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il livello minimo dei controlli in loco, in applicazione dell'[articolo 59, paragrafo 5, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'organismo di certificazione ha espresso un parere, a norma dell'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), che conferma che il sistema di controllo interno funziona correttamente e che il tasso di errore relativo alla popolazione esaminata è inferiore alla soglia di rilevanza del 2,0 % per almeno gli ultimi due esercizi finanziari consecutivi che precedono l'esercizio in cui si intende applicare il tasso ridotto di controlli;
- b) la Commissione non ha informato lo Stato membro interessato di non poter accettare il parere di cui alla lettera a) del presente paragrafo espresso dall'organismo di certificazione nel contesto dell'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e

c) la Commissione:

i) non ha informato lo Stato membro interessato, a norma dell'[articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), di lacune nel sistema di controllo del singolo regime di sostegno o della singola misura esaminati, o

ii) è soddisfatta, nell'applicazione dell'articolo 34 del presente regolamento, dei provvedimenti correttivi attuati dallo Stato membro interessato dopo essere stato informato, in applicazione dell'[articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), di lacune nel suo sistema di controllo del singolo regime di sostegno o della singola misura esaminati e ne ha dato debita comunicazione a detto Stato membro.

2. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il livello minimo di controlli in loco in conformità ai livelli e, se del caso, alle condizioni supplementari stabilite nella legislazione specifica del settore.

Gli Stati membri informano la Commissione della decisione di ridurre il livello minimo di controlli in loco immediatamente dopo la sua adozione. Tale informazione indica quanto segue:

- a) il regime di sostegno o la misura in questione;
- b) il periodo di applicazione del livello minimo ridotto di controlli in loco;
- c) il livello minimo di controlli in loco ridotto da applicare.

3. Non appena non siano più soddisfatte le condizioni cumulative di cui al paragrafo 1 o qualsiasi altra condizione supplementare prevista dalla normativa specifica del settore, gli Stati membri sono tenuti a revocare immediatamente le decisioni di riduzione del livello minimo di controlli in loco e ad applicare, a partire dall'anno di domanda successivo, il livello minimo di controlli in loco fissato dalla normativa agricola settoriale.

SEZIONE 2

CONTROLLO DELLE OPERAZIONI

Articolo 42 *Controllo ad opera degli Stati membri*

1. Il controllo sistematico dei documenti commerciali delle imprese, di cui all'[articolo 80, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), si applica, per ciascuno dei periodi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a un numero di imprese che non può essere inferiore a metà delle imprese le cui entrate o i cui pagamenti, o la loro somma, nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA superano i 150.000 EUR per l'esercizio finanziario FEAGA precedente l'inizio del periodo di controllo in questione.

2. Per ogni periodo di controllo gli Stati membri selezionano le imprese da controllare, fermi restando i loro obblighi stabiliti dall'[articolo 80, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), in base a un'analisi di rischio per tutte le misure che si prestano a questo tipo di analisi. Gli Stati membri presentano alla Commissione la proposta di avvalersi dell'analisi di rischio con almeno 6

mesi di anticipo rispetto all'inizio del periodo di controllo. Tale proposta contiene tutte le informazioni pertinenti circa l'approccio, le tecniche e i dati utilizzati per l'analisi, nonché i criteri e i metodi previsti di attuazione delle verifiche da eseguire. La proposta è redatta in base all'allegato V del presente regolamento. Ogni Stato membro tiene conto delle osservazioni della Commissione in merito alla proposta di analisi di rischio, che sono formulate nelle otto settimane successive al ricevimento della proposta stessa.

3. Per le misure per le quali lo Stato membro ritiene che l'analisi del rischio non sia praticabile, devono obbligatoriamente essere controllate le imprese la cui somma delle entrate o dei pagamenti, ovvero la somma di questi due importi, nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA ha superato 350.000 EUR e che non sono state controllate ai sensi del presente regolamento e del titolo V, capo III, del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) durante uno dei due periodi di controllo precedenti.

4. Il periodo di controllo va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente. Il controllo si riferisce a un periodo di almeno dodici mesi con termine durante il periodo di controllo precedente; esso può essere esteso per periodi, che lo Stato membro determina, che precedono o seguono il periodo di dodici mesi.

Articolo 43 *Accesso ai documenti commerciali*

Le imprese conservano i documenti commerciali per almeno tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono stati redatti. Gli Stati membri possono prevedere un periodo più lungo per l'obbligo di conservare detti documenti.

Articolo 44 *Azioni congiunte*

La Commissione, di propria iniziativa o su proposta di uno Stato membro e con l'accordo degli Stati membri interessati, può decidere di coordinare azioni congiunte che implicano assistenza reciproca tra due o più Stati membri, conformemente all'[articolo 83, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

Articolo 45 *Assistenza reciproca*

1. Durante i primi tre mesi successivi all'esercizio finanziario FEAGA del pagamento, gli Stati membri comunicano un elenco delle imprese di cui all'[articolo 83, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) a ciascuno Stato membro in cui tali imprese sono stabilite. Detto elenco comprende tutti i dettagli che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo.

Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell'[articolo 80 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#). Una copia di ogni elenco è inviata alla Commissione.

Lo Stato membro in cui il pagamento è stato effettuato o percepito può chiedere allo Stato membro in cui l'impresa è stabilita di controllare alcune delle imprese di tale elenco a norma

dell'[articolo 80 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), indicando il motivo che giustifica tale richiesta e in particolare i rischi connessi. Lo Stato membro che riceve la richiesta tiene nel debito conto i rischi connessi con l'impresa che gli sono stati comunicati dallo Stato membro richiedente.

Lo Stato membro che riceve la richiesta informa lo Stato richiedente dell'esito della stessa. Lo Stato membro che ha effettuato il controllo di un'impresa inclusa in tale elenco informa dei risultati dello stesso lo Stato membro richiedente entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo.

Entro un mese dalla fine di ciascun trimestre è inviato alla Commissione un compendio trimestrale di tali richieste. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

L'elenco delle imprese di cui al primo comma è redatto secondo il modello riportato nell'allegato VI.

2. L'elenco delle imprese di cui all'[articolo 83, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) è redatto secondo il modello riportato nell'allegato VII del presente regolamento.

3. La richiesta, da parte di uno Stato membro, di un controllo su un'impresa in un altro Stato membro, come previsto al paragrafo 1, secondo comma e all'[articolo 83, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), è formulata secondo il modello riportato nell'allegato VIII del presente regolamento.

4. Le informazioni circa i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1, secondo comma e all'[articolo 83, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) sono trasmesse secondo il modello riportato nell'allegato IX del presente regolamento.

5. Il compendio delle richieste di cui al paragrafo 1, quinto comma e all'[articolo 83, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), insieme ai risultati dei controlli, è trasmesso secondo il modello riportato nell'allegato X del presente regolamento.

6. Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 sono comunicate in forma elettronica, secondo il formato prescritto nell'allegato II, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013 della Commissione.

Articolo 46 *Programmi e relazioni annuali*

1. Il programma annuale dei controlli di cui all'[articolo 84 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) è redatto secondo il modello riportato nell'allegato XI del presente regolamento.

2. La relazione annuale di cui all'[articolo 86, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) indica le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per superarle e contiene, se opportuno, suggerimenti di miglioramenti.

Essa contiene informazioni dettagliate su ciascuno degli aspetti dell'applicazione del titolo V, capo III, del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) elencati nell'allegato XII del presente regolamento, riportate in sezioni nettamente distinte secondo i capitoli indicati nello stesso allegato.

3. Le informazioni da comunicare a norma del presente articolo e dell'articolo 45 possono essere trasmesse in forma cartacea o in forma elettronica, in un formato da concordare tra il mittente e il destinatario.

4. La Commissione valuta annualmente i progressi realizzati nella sua relazione finanziaria annuale sull'amministrazione dei fondi, di cui all'[articolo 109 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

Articolo 47 *Servizi speciali*

1. I servizi speciali di cui all'[articolo 85 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) sono competenti, oltre che dei compiti precisati in detto articolo, di quanto segue:

a) della formazione degli agenti nazionali incaricati dei controlli di cui alla presente sezione, affinché acquisiscano le nozioni necessarie all'espletamento dei loro compiti;

b) della gestione delle relazioni di controllo e di tutta la documentazione relativa ai controlli effettuati e previsti dal titolo V, capo III, del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#);

c) della redazione e della comunicazione dei programmi di cui all'[articolo 84 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e delle relazioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

2. Gli Stati membri delegano ai servizi speciali tutti i poteri necessari per svolgere i compiti precisati al paragrafo 1.

Tali servizi sono composti da agenti il cui numero e la cui formazione sono adeguati all'espletamento dei suddetti compiti.

3. Gli Stati membri in cui il numero minimo di imprese da controllare è inferiore a 10 non sono tenuti a istituire un servizio speciale.

CAPO V

CAUZIONI

SEZIONE 1

PORTATA, TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, FORZA MAGGIORE

Articolo 48 *Portata*

Il presente capo si applica in tutti i casi in cui la normativa settoriale agricola prevede la costituzione di una cauzione, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato o no il termine «cauzione». Il presente capo non si applica alle cauzioni costituite a garanzia del pagamento di dazi all'importazione o all'esportazione di cui al [regolamento \(CEE\) n. 2913/92](#) del Consiglio ⁽¹⁵⁾.

[\(15\) Regolamento \(CEE\) n. 2913/92](#) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 49 *Amministrazione elettronica*

Le comunicazioni, i documenti e le cauzioni possono essere prodotti, processati e gestiti utilizzando le tecnologie dell'informazione (IT) a condizione che i sistemi applicabili siano gestiti secondo protocolli di sicurezza e di qualità ufficialmente riconosciuti idonei per tali sistemi.

Se le autorità competenti non possono accedere ai documenti richiesti per l'esecuzione di verifiche a causa di differenze nei sistemi IT, è necessario che tali documenti siano stampati e autenticati dall'autorità competente della gestione di tali sistemi IT («l'autorità di emissione») oppure da un'autorità competente delle autenticazioni di documenti.

Le stampe di tali documenti possono essere sostituite da un messaggio elettronico dell'autorità di emissione al beneficiario o all'autorità competente, purché l'autorità di emissione sia in grado di fornire un protocollo di certificazione ufficialmente riconosciuto che garantisce l'autenticità del messaggio.

Articolo 50 *Limiti di tempo per la forza maggiore*

1. Il presente articolo si applica ogni volta che un regolamento vi rinvia.
2. Le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore non sono ammissibili se pervengono all'autorità competente oltre 30 giorni di calendario:
 - a) dopo la data alla quale l'operatore è stato informato dall'autorità competente dell'accertato mancato rispetto del relativo obbligo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, dopo la scadenza del termine per il soddisfacimento del relativo obbligo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento oppure dopo la scadenza del termine per la presentazione della prova del soddisfacimento del relativo obbligo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento;
 - b) dopo la chiusura dei termini di presentazione di offerte in un paese terzo se l'offerta è connessa alla fissazione anticipata di un titolo di restituzione all'esportazione.
3. Gli operatori forniscono la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, delle circostanze che a loro giudizio costituiscono un caso di forza maggiore entro 181 giorni di calendario dalla scadenza del termine entro il quale l'obbligo doveva essere interamente soddisfatto. Gli operatori possono beneficiare di una proroga se sono nell'incapacità di fornire la prova richiesta entro il termine suddetto sebbene si siano fatti parte diligente per ottenerla e inoltrarla.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di forza maggiore che hanno riconosciuto, insieme alle relative informazioni per ciascun caso.

SEZIONE 2

FORMA DELLE CAUZIONI

Articolo 51 *Forma*

1. La cauzione può essere costituita nelle seguenti forme:
 - a) in contanti, a norma dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; e/o
 - b) mediante il ricorso a un fideiussore quale definito all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
2. L'autorità competente può autorizzare la costituzione della garanzia nelle seguenti forme:
 - a) deposito bancario;
 - b) credito riconosciuto nei confronti di un ente pubblico o di un fondo pubblico, validamente esigibile ed avente precedenza su qualsiasi altro; e/o
 - c) collaterali negoziabili nello Stato membro interessato, a condizione che siano emessi o garantiti dallo Stato membro stesso.
3. Le autorità competenti possono stabilire condizioni supplementari per l'accettazione di cauzioni dei tipi elencati al paragrafo 2.

Articolo 52 *Collaterali negoziabili*

1. Al momento della costituzione della garanzia, i collaterali negoziabili di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettera c), devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115% del valore della garanzia prescritta.
2. L'autorità competente può accettare le garanzie di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettera c), soltanto se l'interessato si impegna per iscritto a costituire una garanzia complementare o a sostituire la garanzia originaria ove il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di tre mesi, inferiore al 105% del valore della garanzia prescritta. Tale impegno scritto non è necessario qualora così disponga la legislazione nazionale. L'autorità competente rivede periodicamente il valore di tale garanzia.
3. Il valore realizzabile delle garanzie di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettera c), è calcolato dall'autorità competente tenendo conto delle spese di realizzo previste.
4. Il valore realizzabile delle garanzie deve essere calcolato in base all'ultima quotazione disponibile.
5. Su richiesta dell'autorità competente, la persona che costituisce la garanzia deve comprovare il valore realizzabile della garanzia.

Articolo 53 *Sostituzione e destinazione*

1. Ogni forma di garanzia può essere sostituita da un'altra garanzia. Tuttavia, la sostituzione della garanzia è subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente qualora:

- a) la garanzia originaria sia divenuta escutibile, ma non sia ancora stata incamerata o
- b) la garanzia sostitutiva rientri in uno dei tipi di garanzia elencati all'articolo 51, paragrafo 2.

2. La garanzia cumulativa può essere sostituita da un'altra garanzia cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della garanzia cumulativa originaria destinata, al momento della sostituzione, a garantire l'adempimento degli obblighi in essere.

3. Non appena una parte della garanzia cumulativa sia stata destinata ad un determinato obbligo, va annotato il saldo disponibile.

SEZIONE 3**SVINCOLO E INCAMERAMENTO****Articolo 54** *Svincolo parziale*

Ove specifiche norme dell'Unione non prevedano alcun quantitativo minimo, l'autorità competente può limitare il numero degli svincoli parziali ammessi per ogni singola garanzia o fissare un importo minimo per gli svincoli parziali. Prima di svincolare interamente o parzialmente la garanzia, l'autorità competente può esigere che sia presentata domanda scritta di svincolo. Nel caso di garanzie che coprano più del 100% dell'importo da garantire, la parte della garanzia eccedente il 100% è svincolata quando la parte restante è definitivamente svincolata o escussa.

Articolo 55 *Incameramento*

1. Quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto titolare dell'obbligo il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda. Se il pagamento non viene eseguito entro tale termine, l'autorità competente:

- a) incassa senza indugio definitivamente la garanzia di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a);
- b) chiede senza indugio il pagamento al fideiussore di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda di pagamento;
- c) adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché:
 - i) le garanzie di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettere b) e c), siano convertite in denaro sufficiente per recuperare l'importo dovuto;
 - ii) i depositi bancari di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettera a), siano trasferiti sul proprio conto.

L'autorità competente può incassare definitivamente le garanzie del tipo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1:

- a) se l'escussione della garanzia è stata decisa, ma viene successivamente differita a seguito di un ricorso di diritto nazionale, l'interessato è tenuto a pagare gli interessi sull'importo effettivamente escutibile per il periodo che inizia 30 giorni dopo la data di ricezione della domanda di pagamento di cui al paragrafo 1 e che termina il giorno precedente il pagamento dell'importo effettivamente escutibile;
- b) se in seguito all'esito del ricorso viene chiesto all'interessato di pagare entro 30 giorni l'importo escutibile, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è effettuato il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta;
- c) il tasso d'interesse applicabile è calcolato in conformità del diritto nazionale e, in ogni caso, non è inferiore al tasso di interesse applicabile per la riscossione degli importi secondo le procedure nazionali;
- d) gli organismi pagatori detraggono gli interessi pagati dalla spesa a carico del FEAGA o del FEASR, in conformità al [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#);
- e) gli Stati membri possono chiedere periodicamente un'integrazione della garanzia per gli interessi applicabili.

3. Qualora la garanzia sia stata escussa e il suo importo sia stato accreditato ai fondi, ma debba, in seguito all'esito di un ricorso, essere interamente o parzialmente restituito, con gli interessi al tasso stabilito dalla legislazione nazionale, la restituzione è a carico dei fondi a meno che non sia imputabile a negligenza o errore grave delle autorità amministrative o di altri organismi degli Stati membri.

SEZIONE 4

INFORMAZIONE

Articolo 56 *Informazione sulle cauzioni incamerate, sui tipi di cauzioni e sui fideiussori*

1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun esercizio, i dati relativi al numero totale e all'importo totale delle garanzie divenute escutibili, indipendentemente dalla fase raggiunta dai procedimenti di cui all'articolo 55, indicando separatamente quelle accreditate ai bilanci nazionali e quelle accreditate al bilancio dell'Unione. I dati sono conservati per tutte le garanzie di importo superiore a 1 000 EUR divenute escutibili e per ciascuna disposizione dell'Unione che preveda la costituzione di una garanzia. I dati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati, sia quelle riscosse mediante realizzo della garanzia.

2. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione l'elenco:

- a) dei tipi di istituti abilitati a prestare fideiussioni, nonché dei requisiti necessari al riguardo;

b) dei tipi di garanzie accettate ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, nonché delle relative condizioni.

CAPO VI

TRASPARENZA

Articolo 57 *Contenuto della pubblicazione*

1. Le informazioni di cui all'*articolo [111, paragrafo 1, lettere c\) e d\)](#), del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) includono:*

- a) la ripartizione degli importi dei pagamenti di cui alla lettera c) di tale articolo per ogni misura elencata nell'allegato XIII del presente regolamento, e la somma di tali importi ricevuti da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario in questione;
- b) una descrizione delle misure finanziate dai fondi, in conformità della lettera d) di tale articolo, elencate nell'allegato XIII del presente regolamento, indicando la natura e l'obiettivo di ogni misura.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono espressi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.

3. Gli Stati membri possono pubblicare informazioni più dettagliate di quelle previste ai paragrafi 1 e 2, ferma restando le necessaria protezione della vita privata.

Articolo 58 *Pubblicazione del comune*

Quando la pubblicazione delle informazioni ai fini dell'*articolo [112, terzo comma](#), del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#)* permetta di identificare una persona fisica come beneficiario, a causa del numero limitato di beneficiari residenti o registrati in un dato comune, lo Stato membro pubblica, in quanto informazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del suddetto regolamento, il nome dell'entità amministrativa più ampia di cui fa parte il comune considerato.

Articolo 59 *Forma e data della pubblicazione*

1. Le informazioni da mettere a disposizione su un sito Internet unico, a norma dell'*articolo [111, paragrafo 1, secondo comma](#), del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#)*, sono accessibili attraverso uno strumento di ricerca che permette all'utente di cercare i beneficiari per nome o per comune, come previsto dall'articolo 58 del presente regolamento, oppure per importi percepiti o per misura o una combinazione di tali dati, e di estrarre le informazioni corrispondenti sotto forma di un insieme unico di dati. Tali informazioni sono fornite nella lingua o nelle lingue dello Stato membro e/o in una delle tre lingue di lavoro della Commissione.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
3. In conformità di detto articolo le informazioni restano disponibili sul sito Internet per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Articolo 60 *Informazione dei beneficiari*

L'informazione dei beneficiari, di cui all'[articolo 113 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), è fornita loro inserendola nei moduli di domanda di aiuto o di sostegno dei fondi, oppure in altro modo al momento della raccolta dei dati. In deroga al primo comma, per i dati relativi ai pagamenti percepiti nel corso degli esercizi finanziari 2014 e 2015, l'informazione è fornita ai beneficiari con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data della pubblicazione.

Articolo 61 *Pubblicazione delle soglie relative al regime dei piccoli agricoltori*

Gli importi comunicati dagli Stati membri in applicazione dell'[articolo 112, secondo comma, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), sono pubblicati sul sito dell'Unione di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 62 *Cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri*

1. La Commissione costituisce e gestisce un sito Internet dell'Unione a partire dall'indirizzo del proprio sito Internet centrale, con collegamenti ai siti degli Stati membri. La Commissione offre link aggiornati in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli indirizzi Internet dei propri siti non appena li hanno costituiti ed ogni ulteriore modifica che abbia incidenza sull'accessibilità ai medesimi a partire dal sito Internet dell'Unione.
3. Gli Stati membri designano l'organismo incaricato di costituire e gestire il sito unico di cui all'articolo 59, paragrafo 1. Essi comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo di tale organismo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63 *Abrogazioni*

Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 601/94, (CE) n. 4/2004 e (CE) n. 259/2008.

Tuttavia, il [regolamento \(CE\) n. 259/2008](#) continua ad applicarsi ai pagamenti effettuati per gli esercizi finanziari 2012 e 2013. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, le informazioni di cui a tale articolo restano disponibili sul sito Internet fino al 31 maggio 2015 o fino a quando siano pubblicate le informazioni riguardanti i pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario 2014 conformemente all'articolo 59, paragrafo 2, del presente regolamento. ⁽¹⁵⁾

⁽¹⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, n. 2), [Regolamento 13 aprile 2015, n. 2015/583](#), a decorrere dal 17 aprile 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 1 del medesimo [Regolamento 2015/583](#).

Articolo 64 *Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia:

- a) l'articolo 10 si applica alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2014;
- b) gli articoli da 34 a 40 si applicano a partire dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, i periodi di tempo previsti all'articolo 34, paragrafi 3 e 4, non si applicano alle indagini di verifica di conformità per le quali la comunicazione di cui all'[articolo 11, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 885/2006](#) è stata trasmessa anteriormente al 1° gennaio 2015;
- c) il capo VI si applica ai pagamenti effettuati a partire dall'esercizio finanziario 2014;
- d) le informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente alle colonne V1 e V2 dell'allegato II sono fornite a partire dall'esercizio finanziario 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2014****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 12, l'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 41, l'articolo 54, paragrafo 4, e l'articolo 66, paragrafo 5, l'articolo 67, l'articolo 75, paragrafo 5, e l'articolo 76, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1305/2013 reca norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che integrano le disposizioni comuni per i fondi strutturali e di investimento europei di cui alla parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Al fine di garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico disposto dai suddetti regolamenti, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme per la sua attuazione.
- (2) È opportuno precisare le modalità di presentazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale, in particolare sulla base dei requisiti dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Occorre altresì stabilire quali di queste norme in materia di presentazione si applicano anche ai programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla Banca europea per gli investimenti («BEI»), di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Occorre inoltre stabilire norme relative al contenuto delle discipline nazionali.
- (3) È opportuno stabilire le procedure e le scadenze per l'approvazione delle discipline nazionali.
- (4) Onde sistematizzare la modifica dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno stabilire norme relative alla loro presentazione nonché alla frequenza delle modifiche. Ciò dovrebbe consentire di ridurre il più possibile gli oneri amministrativi, lasciando nel contempo un margine di flessibilità per emergenze e situazioni specifiche chiaramente definite.
- (5) È opportuno stabilire norme per la modifica delle discipline nazionali, con riguardo anche alle scadenze e, in particolare, per facilitare la modifica delle discipline nazionali degli Stati membri che hanno optato per la presentazione di programmi regionali.
- (6) Al fine di garantire il buon uso delle risorse del FEASR è opportuno stabilire sistemi di buoni servizio o sistemi equivalenti per il pagamento ai partecipanti dei costi relativi al trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione, in modo da garantire che le spese rimborsate siano chiaramente collegate a un'azione di formazione o di trasferimento di conoscenze ammissibile fornita al partecipante.
- (7) Al fine di garantire che venga selezionato il prestatore di servizi economicamente più vantaggioso, la selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza dovrebbe seguire le norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.
- (8) Poiché i pagamenti finali dovrebbero essere concessi solo a condizione che i piani aziendali siano stati attuati correttamente, è opportuno istituire parametri comuni per valutare tale attuazione. Inoltre, al fine di favorire l'accesso dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta ad altre misure previste nell'ambito della misura a favore dello sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è opportuno stabilire norme relative all'inclusione di più misure nei piani aziendali nonché alla procedura di approvazione delle relative domande.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (9) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a calcolare il sostegno per gli impegni nel quadro delle misure agro-climatico-ambientali e delle misure a favore dell'agricoltura biologica e del benessere degli animali sulla base di unità diverse da quelle stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, in considerazione della specificità di tali impegni. È opportuno stabilire norme riguardanti il rispetto dei massimali autorizzati, l'eccezione per i pagamenti per unità di bestiame e i tassi di conversione di varie categorie di animali in unità di bestiame adulto.
- (10) Per garantire che il calcolo dei costi supplementari e del mancato guadagno connessi alle misure di cui agli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sia effettuato in modo trasparente e verificabile è opportuno stabilire alcuni elementi comuni di calcolo applicabili in tutti gli Stati membri.
- (11) Al fine di evitare sovracompensazioni e maggiori oneri amministrativi, è opportuno istituire norme per la combinazione di talune misure.
- (12) Occorre istituire norme relative all'avvio del funzionamento delle reti rurali nazionali e alla loro struttura, affinché esse possano operare in modo efficiente e tempestivo per accompagnare l'attuazione dei programmi.
- (13) Al fine di garantire l'informazione e la pubblicità sulle attività di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno del FEASR, il presente regolamento dovrebbe precisare le responsabilità che competono in proposito all'autorità di gestione. L'autorità di gestione dovrebbe sistematizzare i propri sforzi globali di informazione e pubblicità nell'ambito di una strategia e tramite la creazione di un sito o di un portale web unico che le consenta di far conoscere gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e rafforzare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento. Occorre inoltre adottare disposizioni relative alla responsabilità dei beneficiari di fornire informazioni in merito al contributo FEASR di cui hanno beneficiato i loro progetti.
- (14) Al fine di facilitare l'istituzione del sistema comune di monitoraggio e valutazione è opportuno definire gli elementi comuni di tale sistema, in particolare gli indicatori e il piano di valutazione.
- (15) È opportuno definire i principali elementi della relazione annuale sull'attuazione, di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché i requisiti minimi applicabili al piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda la presentazione dei programmi di sviluppo rurale, le procedure e le scadenze per l'approvazione e la modifica dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali, il contenuto delle discipline nazionali, l'informazione e la pubblicità relative ai programmi di sviluppo rurale, l'attuazione di determinate misure di sviluppo rurale, il monitoraggio, la valutazione e la presentazione di relazioni.

Articolo 2

Contenuto dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali

Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1305/2013, dei programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla Banca europea per gli investimenti («BEI») di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e delle discipline nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, rispetta la presentazione specificata all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Adozione di discipline nazionali

Le discipline nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono adottate in conformità all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 4

Modifica dei programmi di sviluppo rurale

1. Le proposte intese a modificare i programmi di sviluppo rurale e i programmi specifici per la costituzione e il funzionamento delle reti rurali nazionali contengono, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) il tipo di modifica proposta;
- b) le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;
- c) gli effetti previsti della modifica;
- d) l'impatto della modifica sugli indicatori;
- e) la relazione tra la modifica e l'accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Le modifiche dei programmi del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte non più di tre volte nel corso del periodo di programmazione.

Per tutti gli altri tipi di modifiche combinati può essere presentata un'unica proposta di modifica per anno civile e per programma, con l'eccezione dell'anno 2023, per il quale è ammessa la presentazione di più proposte per le modifiche che riguardano esclusivamente l'adattamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche da apportare al piano di indicatori.

Il primo e il secondo comma non si applicano:

- a) qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute a calamità naturali ed eventi catastrofici ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente, o
- b) qualora una modifica sia resa necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell'Unione, o
- c) a seguito della verifica di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013, o
- d) nel caso di una variazione del contributo del FEASR preventivato per ogni anno, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, a seguito degli sviluppi legati alla ripartizione annua per Stato membro di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del suddetto regolamento.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro ultima modifica del programma del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013 al massimo entro il 30 settembre 2020.

Le modifiche di altro tipo al programma possono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2023.

4. Quando la modifica di un programma interessa i dati che figurano nella tabella della disciplina nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'approvazione della modifica del programma costituisce approvazione della corrispondente revisione di detta tabella.

Articolo 5

Modifica di discipline nazionali

1. L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento si applicano *mutatis mutandis* alle modifiche delle discipline nazionali.

2. Gli Stati membri che hanno optato per la presentazione di discipline nazionali contenenti la tabella di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono presentare alla Commissione modifiche della disciplina nazionale relative a tale tabella, tenendo conto del grado di attuazione dei loro vari programmi.

3. La Commissione, dopo aver approvato le modifiche di cui al paragrafo 2, adegua alla tabella riveduta i piani di finanziamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1305/2013 relativi ai programmi interessati, a condizione che:

- a) resti immutato il contributo totale del FEASR per programma nell'arco dell'intero periodo di programmazione;
- b) resti immutata la dotazione globale del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;
- c) restino immutate le ripartizioni annuali per gli esercizi precedenti quello in cui è effettuata la revisione;
- d) sia rispettata la dotazione annua del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;
- e) sia rispettato il finanziamento totale del FEASR per le misure in materia di ambiente e clima di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

4. Salvo nel caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali o eventi catastrofici ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente e di modifiche del quadro giuridico, o conseguenti alla verifica di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le domande di modifica della disciplina nazionale di cui al paragrafo 2 possono essere presentate soltanto una volta per anno civile, anteriormente al 1° aprile. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, le modifiche dei programmi risultanti da tale revisione possono essere effettuate in aggiunta alla singola proposta di modifica presentata per lo stesso anno.

5. L'atto di esecuzione recante approvazione della modifica è adottato in tempo utile per permettere di modificare i rispettivi impegni di bilancio prima della fine dell'esercizio in cui la revisione è stata presentata.

Articolo 6

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di coprire i costi connessi alle spese di viaggio, soggiorno e diaria di quanti partecipano al trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché i costi connessi per la sostituzione degli agricoltori, tramite un sistema di buoni servizio o un altro sistema di effetto equivalente.
2. Per quanto riguarda i sistemi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:
 - a) provvedono affinché il periodo di validità del buono, o equivalente, non possa superare un anno;
 - b) stabiliscono norme per l'ottenimento dei buoni, o equivalenti, e dispongono in particolare che essi siano legati a un'azione specifica;
 - c) definiscono le condizioni specifiche di rimborso dei buoni ai prestatori di una formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.

Articolo 7

Selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza

Agli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applicano le norme unionali e nazionali in materia di appalti pubblici. Tali inviti tengono in dovuta considerazione il grado di conformità, da parte dei candidati, alle qualifiche di cui al suddetto articolo.

Articolo 8

Piani aziendali

1. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri valutano lo stato di avanzamento del piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del medesimo regolamento in caso di concessione del sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), dello stesso regolamento, in termini di corretta attuazione delle azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione ⁽¹⁾.
2. Nel caso del sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, se il piano aziendale fa riferimento al ricorso ad altre misure di sviluppo rurale a norma dello stesso regolamento, gli Stati membri possono disporre che l'approvazione della domanda di sostegno dia anche accesso al sostegno nell'ambito di tali misure. Lo Stato membro che si avvale di tale possibilità dispone che la domanda di sostegno fornisca le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità nell'ambito di tali misure.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

*Articolo 9***Conversione di unità**

1. Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono espressi in unità diverse da quelle di cui all'allegato II dello stesso regolamento, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno del FEASR indicati nello stesso allegato.
2. Ad eccezione dei pagamenti per gli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, di cui all'articolo 28, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, i pagamenti di cui agli articoli 28, 29 e 34 del suddetto regolamento non possono essere concessi per unità di bestiame adulto.

I tassi di conversione per le varie categorie di animali in unità di bestiame adulto figurano nell'allegato II.

*Articolo 10***Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno**

1. Gli Stati membri possono fissare l'importo dei pagamenti per le misure o i tipi di operazioni di cui agli articoli da 28 a 31 e agli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i calcoli e i relativi pagamenti di cui al paragrafo 1:
 - a) contengano unicamente elementi verificabili;
 - b) siano basati su valori associati mediante opportune perizie;
 - c) indichino chiaramente la fonte dei dati utilizzati;
 - d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, ove del caso;
 - e) non contengano elementi connessi ai costi di investimento.

*Articolo 11***Combinazione di impegni e combinazione di misure**

1. Vari impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 dello stesso regolamento, gli impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso regolamento e gli impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 dello stesso regolamento possono essere combinati a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. Gli Stati membri allegano ai propri programmi di sviluppo rurale l'elenco delle combinazioni ammesse.
2. Se vengono combinati misure o impegni diversi nell'ambito della stessa misura o di misure diverse di cui al paragrafo 1, nel determinare il livello di sostegno gli Stati membri tengono conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici risultanti dalla combinazione.
3. Se un'operazione rientra nell'ambito di due o più misure o di due o più tipi diversi di operazioni, gli Stati membri possono attribuire le spese alla misura o al tipo di operazione predominante. In tal caso si applica il tasso di contributo specifico relativo a tale misura o tipo di operazione predominante.

*Articolo 12***Rete rurale nazionale**

1. Gli Stati membri provvedono all'istituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'avvio del suo piano d'azione al massimo 12 mesi dopo l'approvazione, da parte della Commissione, del programma di sviluppo rurale o dal programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, a seconda dei casi.
2. La struttura necessaria al funzionamento della rete rurale nazionale è istituita all'interno delle autorità nazionali o regionali competenti o al loro esterno, mediante selezione tramite invito a presentare proposte, o attraverso una combinazione di entrambe le modalità. Tale struttura deve essere in grado di svolgere almeno le attività di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. Qualora uno Stato membro abbia optato per un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, tale programma comprende gli elementi di cui all'allegato I, parte 3, del presente regolamento.

Articolo 13

Informazione e pubblicità

1. L'autorità di gestione presenta una strategia di informazione e pubblicità nonché le relative modifiche al comitato di sorveglianza per l'informazione. La strategia è presentata non oltre sei mesi dopo l'adozione del programma di sviluppo rurale. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza almeno una volta all'anno in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della strategia di informazione e pubblicità e in merito all'analisi dei risultati, nonché in merito alle azioni di informazione e pubblicità da realizzare nel corso dell'anno successivo.

2. Le norme particolareggiate relative alle responsabilità dell'autorità di gestione e dei beneficiari in materia di informazione e pubblicità sono definite nell'allegato III.

Articolo 14

Sistema di monitoraggio e valutazione

1. Il sistema comune di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende i seguenti elementi:

- a) una logica di intervento che indichi le interazioni tra priorità, aspetti specifici e misure;
- b) un insieme di indicatori comuni di contesto, risultato e realizzazione, comprendente gli indicatori da utilizzare per la fissazione di obiettivi quantificati in relazione ad aspetti specifici dello sviluppo rurale e una serie di indicatori predefiniti per la verifica di efficacia dell'attuazione;
- c) un questionario valutativo comune, stabilito all'allegato V;
- d) la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati;
- e) relazioni periodiche sulle attività di monitoraggio e valutazione;
- f) il piano di valutazione;
- g) le valutazioni ex ante ed ex post nonché ogni altra attività di valutazione legata al programma di sviluppo rurale, comprese quelle necessarie a soddisfare i requisiti supplementari delle relazioni annuali sull'attuazione del 2017 e 2019 di cui all'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 75, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- h) un sostegno per consentire a tutti i soggetti responsabili del monitoraggio e della valutazione di adempiere ai propri obblighi.

2. L'insieme di indicatori comuni di contesto, risultato e prodotto per la politica di sviluppo rurale figura nell'allegato IV. Tale allegato identifica anche gli indicatori da utilizzare per la fissazione di obiettivi quantificati in relazione agli aspetti specifici dello sviluppo rurale. Ai fini della fissazione dei target intermedi e finali del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo Stato membro può utilizzare gli indicatori del quadro di riferimento per l'efficacia predefiniti di cui all'allegato IV, punto 5, del presente regolamento oppure sostituire e/o completare tali indicatori con altri indicatori di prodotto adeguati, definiti nel programma di sviluppo rurale.

3. I documenti di supporto tecnico di cui all'allegato VI fanno parte del sistema di monitoraggio e valutazione.

4. Per i tipi di operazioni in cui la tabella di cui al punto 11, lettera c), della parte 1 dell'allegato I del presente regolamento indica un potenziale contributo agli aspetti specifici di cui all'articolo 5, primo comma, punto 2, lettera a), punto 5, lettere da a) a d), e punto 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, la registrazione elettronica delle operazioni di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende contrassegni che segnalano i casi in cui l'operazione presenta una componente che contribuisce a uno o più di questi aspetti specifici.

Articolo 15

Relazione annuale sull'attuazione

La presentazione della relazione annuale sull'attuazione di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è definita nell'allegato VII del presente regolamento.

*Articolo 16***Piano di valutazione**

I requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono definiti all'allegato I, parte 1, punto 9, del presente regolamento.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

PARTE I

Presentazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale**1. Titolo del programma di sviluppo rurale (PSR)****2. Stato membro o regione amministrativa**

- a) Zona geografica interessata dal programma.
- b) Classificazione della regione.

3. Valutazione ex ante

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

- a) Descrizione del processo, compresi il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie, con riguardo alle principali fasi di sviluppo del PSR.
- b) Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.
- c) Il rapporto completo di valutazione ex ante (comprese le prescrizioni della valutazione ambientale strategica - VAS) deve essere allegato al PSR.

4. Punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi («analisi SWOT») e identificazione delle esigenze

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

- a) Analisi SWOT contenente le seguenti sezioni:
 - i) descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate;
 - ii) punti di forza individuati nella zona di programmazione;
 - iii) punti deboli individuati nella zona di programmazione;
 - iv) opportunità individuate nella zona di programmazione;
 - v) rischi individuati nella zona di programmazione;
 - vi) tabella strutturata contenente i dati per gli indicatori di contesto comuni e quelli specifici per programma.
- b) Valutazione delle esigenze, sulla base dei risultati dell'analisi SWOT, per ciascuna delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale (di seguito: «priorità»), per ciascun aspetto specifico e per i tre obiettivi trasversali (ambiente, incluse le esigenze specifiche delle zone Natura 2000 conformemente al quadro di azione prioritario⁽¹⁾, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, innovazione).

5. Descrizione della strategia

- a) Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- b) La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ Articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

- c) Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- d) Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indica le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate. La tabella riassuntiva è generata automaticamente a partire dalle informazioni di cui al punto 5, lettera b), e al punto 11, utilizzando le caratteristiche del sistema di scambio elettronico di dati («SFC2014») di cui all'articolo 4, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione ⁽¹⁾.
- e) Una descrizione delle capacità consultive atte garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

6. **Valutazione delle condizionalità ex ante, comprendente le seguenti tabelle strutturate:**

- a) Informazioni sulla valutazione dell'applicabilità delle condizionalità ex ante.
- b) Per ciascuna condizionalità ex ante applicabile, generale o connessa a una priorità, in una tabella:
 - i) valutazione dell'ottemperanza alla stessa e
 - ii) elenco delle priorità/degli aspetti specifici e delle misure a cui si applica la condizionalità. Un elenco indicativo delle priorità/degli aspetti specifici e delle misure di particolare rilevanza per ciascuna condizionalità ex ante figura nella parte 4;
 - iii) elenco dei criteri pertinenti nonché valutazione dell'ottemperanza agli stessi;
 - iv) riferimenti alle strategie, agli atti giuridici o ad altri documenti pertinenti, compresi i riferimenti alle sezioni o agli articoli pertinenti che documentano il rispetto di un determinato criterio.
- c) Due tabelle distinte, una per le condizionalità ex ante applicabili di carattere generale e una per quelle connesse a una priorità, totalmente o parzialmente non soddisfatte, per le quali devono essere fornite le seguenti informazioni:
 - i) identificazione dei criteri non soddisfatti;
 - ii) azioni da intraprendere per il soddisfacimento di ciascuno di tali criteri;
 - iii) scadenza fissata per le suddette azioni e
 - iv) organismi responsabili del soddisfacimento dei criteri.

7. **Descrizione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione**

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

- a) Se del caso, informazioni in merito alla selezione degli indicatori di cui all'articolo 14, paragrafo 2, ai target intermedi, alle fasi di attuazione principali nonché all'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione. La fissazione degli obiettivi deve essere giustificata nell'ambito della strategia, conformemente al punto 5, lettera a).
- b) Una tabella indicante, per ciascuna priorità, la ripartizione della riserva di efficacia dell'attuazione nonché, per ciascun indicatore:
 - i) i target finali per il 2023. Tali obiettivi non tengono conto dei finanziamenti nazionali integrativi di cui al punto 12 e degli aiuti di Stato sotto forma di finanziamenti nazionali integrativi di cui al punto 13;
 - ii) i target intermedi per il 2018, sulla base dei target finali.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 7).

Nel caso il cui l'importo totale del FEASR assegnato alla riserva di efficacia dell'attuazione differisca dalla ripartizione proporzionale⁽¹⁾ della dotazione totale nazionale della riserva di efficacia dell'attuazione del FEASR nell'accordo di partenariato per tutti i programmi nazionali e regionali, ad eccezione dei programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei programmi specifici per la creazione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013, indicare la giustificazione dell'importo assegnato alla suddetta riserva.

8. Descrizione delle misure selezionate

(1) Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, gli elementi di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ove del caso, al PSR è allegato l'elenco delle combinazioni di impegni autorizzate, di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

(2) Descrizione per misura, comprendente:

- a) base giuridica;
- b) descrizione generale della misura, compresa la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali;
- c) campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione;
- d) descrizione della verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di operazioni:
 - i) rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure e/o del tipo di operazioni;
 - ii) misure di attenuazione;
 - iii) valutazione generale della misura e/o del tipo di operazioni.

Per la misura di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la descrizione include una tabella che indica il rapporto tra gli impegni agro-climatico-ambientali e i metodi per la loro verifica o il loro controllo;

e) descrizione specifica di ogni singola misura e/o tipo di operazione come segue:

1. *Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
 - Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale;
 - definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.
2. *Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
 - Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza.
3. *Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
 - Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche.

⁽¹⁾ Utilizzando il contributo totale del FEASR per ciascuno dei programmi considerati.

4. *Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
 - Definizione di investimenti non produttivi;
 - definizione di investimenti collettivi;
 - definizione di progetti integrati;
 - definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili;
 - descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - ove del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
 - ove del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.
5. *Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
 - Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
 - informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
 - sintesi dei requisiti del piano aziendale;
 - ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure;
 - settori di diversificazione interessati.
6. *Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
 - Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili;
 - i requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
 - definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.
7. *Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articolo 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
 - Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente in linea con la gestione forestale sostenibile;
 - definizione della nozione di «strumento equivalente».

Forestazione e imboschimento

- Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento;
- definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Allestimento di sistemi agroforestali

- Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati.

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

- Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità;
- individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste;
- nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche.

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

- Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica.

8. *Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

- Descrizione della procedura per il riconoscimento ufficiale delle associazioni e delle organizzazioni.

9. *Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

- Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;
- tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio⁽³⁾ per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzino in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale;

(1) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(2) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(3) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(4) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

- una tabella che indichi la relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti, da una parte, e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento), dall'altra, ossia le buone condizioni agricole e ambientali e i criteri di gestione obbligatori, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, gli altri requisiti nazionali o regionali pertinenti e le attività minime;
- elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica;
- descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

10. *Agricoltura biologica (articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

- Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;
- descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

11. *Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA) (articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

- Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali;
- qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE;
- per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ (DQA);
- individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi includono le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

⁽¹⁾ Direttiva 2009/147/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽²⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

- indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE);
 - individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie;
 - descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 30, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tener conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento.
12. *Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
- Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità.

Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
 - Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone;
 - descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (*fine tuning*) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane.
13. *Benessere degli animali (articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
- Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto.
14. *Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
- Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente;
 - definizione della nozione di «strumento equivalente»;
 - individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili;
 - descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto.
15. *Cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
- Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali.

16. *Gestione del rischio (articoli 36, 37 e 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

- Descrizione dei meccanismi volti a garantire che non si verifichino sovracompenzazioni.

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

- Descrizione delle condizioni cui è subordinata la concessione di un sostegno per le polizze assicurative, che devono includere almeno:

- a) i rischi specifici assicurati;
- b) le perdite economiche specifiche coperte;

- metodo di calcolo della percentuale della produzione media annua di un agricoltore che è stata distrutta.

Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

- Principi che regolano i meccanismi di finanziamento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, che devono includere in particolare:

- a) l'elenco delle avversità atmosferiche, epizootie o fitopatie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali che possono dar luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori, precisando ove opportuno la copertura geografica;
- b) i criteri per stabilire se un dato evento dà luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori;
- c) i metodi di calcolo dei costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche;
- d) il calcolo dei costi amministrativi;
- e) il metodo di calcolo della percentuale della produzione media annua di un agricoltore che è stata distrutta;
- f) eventuali massimali per i costi ammissibili a un contributo finanziario;

- se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un mutuo commerciale, la durata minima e massima del mutuo commerciale.

Strumento di stabilizzazione del reddito

- Principi che regolano i meccanismi di finanziamento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione per la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori, che devono includere in particolare:

- a) il calcolo dei costi amministrativi;
- b) le norme per il calcolo della diminuzione del reddito;
- c) eventuali massimali per i costi ammissibili a un contributo finanziario;

- se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un mutuo commerciale, la durata minima e massima dei mutui commerciali.

17. *Sviluppo locale di tipo partecipativo (Leader) (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

- Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: «SLTP») di cui la misura Leader è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: «GAL»), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

- descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento Leader di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario;
- descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione Leader di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale;
- giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- coordinamento con gli altri fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: «i fondi SIE») per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio;
- eventuale possibilità di versamento di anticipi;
- definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di Leader, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda:
 - gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013,
 - gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e
 - la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato.

9. **Piano di valutazione, contenente le sezioni di seguito indicate**

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

(1) Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

(2) Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'esecuzione del PSR in termini di contenuto e tempi.

(3) Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende:

- a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

- b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL;
- c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

(4) Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. Identificazione delle fonti di dati da utilizzare, delle lacune in termini di dati, delle potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e delle soluzioni proposte. Questa sezione deve dimostrare che saranno operativi in tempo utile sistemi adeguati di gestione dei dati.

(5) Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili in tempo utile.

(6) Comunicazione

Descrizione del modo in cui le informazioni emerse dalla valutazione saranno rese note ai destinatari interessati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

(7) Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano di valutazione, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di IT. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

10. **Piano di finanziamento**, costituito da tabelle strutturate distinte che indicano:

a) **il contributo annuo del FEASR**

- i) per tutti i tipi di regioni di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- ii) per gli importi di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 1305/2013, e i fondi trasferiti al FEASR di cui all'articolo 58, paragrafo 6, del medesimo regolamento;
- iii) per le risorse assegnate alla riserva di efficacia ed efficienza in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) **il tasso di partecipazione unico del FEASR** per tutte le misure, ripartito per tipo di regione secondo quanto indicato all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c) **la ripartizione per misura o per tipo di operazione** con un tasso di partecipazione specifico del FEASR:

- i) partecipazione totale dell'Unione, tasso di partecipazione del FEASR e ripartizione indicativa del contributo totale dell'Unione per aspetto specifico ⁽¹⁾;
- ii) per le misure di cui agli articoli 17 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione dell'Unione riservata alle operazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del medesimo regolamento;
- iii) per l'assistenza tecnica, la partecipazione totale dell'Unione e il tasso di partecipazione del FEASR utilizzati in conformità dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- iv) per le spese relative agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari delle misure a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, che non hanno alcuna corrispondenza nel periodo di programmazione 2014-2020, la partecipazione totale dell'Unione e il tasso di partecipazione del FEASR.

⁽¹⁾ La ripartizione indicativa del contributo totale dell'Unione per aspetto specifico deve essere utilizzata nel contesto del contributo del programma di sviluppo rurale agli obiettivi tematici e agli obiettivi legati ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel contesto delle sospensioni di cui all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 22, paragrafo 6, dello stesso regolamento, nonché, ove del caso, per il calcolo degli importi che devono essere riservati a norma dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Quando una misura o un tipo di intervento con un tasso di partecipazione specifico del FEASR contribuisce agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la tabella indica separatamente le aliquote di partecipazione per gli strumenti finanziari e per altre operazioni, nonché un importo indicativo del FEASR corrispondente alla partecipazione prevista allo strumento finanziario.

Per la misura di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione del FEASR accantonata per operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del medesimo regolamento, corrisponde al contributo della misura alle priorità stabilite all'articolo 5, punti 4 e 5, del medesimo regolamento;

- d) **per ciascun sottoprogramma, una ripartizione indicativa per misura** della partecipazione totale dell'Unione per misura.

11. **Piano di indicatori**, costituito da tabelle strutturate distinte che indicano:

- a) per ciascun aspetto specifico, gli obiettivi quantificati, corredati dei risultati previsti e della spesa pubblica totale pianificata delle misure selezionate per trattare gli aspetti specifici;
- b) per l'agricoltura e la silvicoltura, il calcolo dettagliato degli obiettivi delle priorità stabilite all'articolo 5, punto 4, e all'articolo 5, punto 5, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- c) sul piano qualitativo, il contributo supplementare delle misure ad altri aspetti specifici.

12. **Finanziamento nazionale integrativo**

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sul finanziamento nazionale integrativo per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal medesimo regolamento.

13. **Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato**

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

14. **Informazioni relative alla complementarità**, contenenti le seguenti sezioni:

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

(1) Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

- altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune;
- se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi.

(2) Ove del caso, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

15. **Modalità di attuazione del programma**, contenenti le seguenti sezioni:

Per i programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applicano esclusivamente le lettere a), b) e c)

- a) Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera m), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) composizione prevista del comitato di sorveglianza;
- c) disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13;
- d) descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di Leader, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ai fondi SIE;
- e) descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f) descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

16. **Azioni adottate per coinvolgere i partner**

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Elenco delle azioni adottate per coinvolgere i partner, oggetto e sintesi degli esiti delle consultazioni corrispondenti.

17. **Rete rurale nazionale**

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei seguenti elementi:

- a) la procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (di seguito: «RRN»);
- b) l'organizzazione prevista della RRN, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete;
- c) una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma;
- d) le risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN.

18. Valutazione ex ante della verificabilità, della controllabilità e del rischio di errore

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

- Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR;
- dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito.

19. Disposizioni transitorie

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

- Descrizione delle condizioni transitorie per misura;
- tabella di riporto indicativa.

20. Sottoprogrammi tematici**20.1. Analisi SWOT e identificazione delle necessità**

- a) Analisi basata sulla metodologia SWOT contenente le seguenti sezioni:
 - i) descrizione generale ed esauriente del tema del sottoprogramma, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su informazioni qualitative;
 - ii) punti di forza identificati con riguardo al tema del sottoprogramma;
 - iii) punti deboli identificati con riguardo al tema del sottoprogramma;
 - iv) opportunità connesse al tema del sottoprogramma;
 - v) rischi connessi al tema del sottoprogramma;
- b) valutazione delle necessità, sulla base delle risultanze dell'analisi SWOT, per ciascuna priorità e aspetto specifico e per i tre obiettivi trasversali (ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, innovazione) ai quali contribuisce il sottoprogramma tematico.

20.2. Descrizione della strategia

- a) Qualora non tutte le necessità individuate al punto 20, paragrafo 1, lettera b), possano essere trattate mediante un sottoprogramma tematico, una giustificazione delle necessità da trattare selezionate e della scelta di obiettivi, priorità e aspetti specifici sulla base delle risultanze dell'analisi SWOT e della valutazione delle necessità;
- b) la combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici a cui i sottoprogrammi tematici contribuiscono, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie delle misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e, ove del caso, sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui alla lettera a);
- c) una descrizione del modo in cui saranno affrontati i temi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- d) una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il sottoprogramma, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate. La tabella riassuntiva è generata automaticamente a partire dalle informazioni di cui al punto 5, lettera b), e al punto 11, utilizzando le caratteristiche del sistema SFC2014.

20.3. **Piano di indicatori**, costituito da tabelle strutturate distinte che stabiliscono:

- a) per ciascun aspetto specifico, obiettivi quantificati corredati dei risultati previsti e della spesa pubblica totale pianificata delle misure selezionate per trattare gli aspetti specifici;
- b) per l'agricoltura e la silvicoltura, il calcolo dettagliato degli obiettivi delle priorità di cui all'articolo 5, punto 4, e all'articolo 5, punto 5, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

PARTE 2

Presentazione del contenuto delle discipline nazionali

1. Titolo della disciplina nazionale

2. Stato membro

- a) Zona geografica interessata dalla disciplina.
- b) Classificazione delle regioni.

3. Presentazione generale delle relazioni tra disciplina nazionale, accordo di partenariato e programmi di sviluppo rurale

4. Tabella riassuntiva, per regione e per anno, del contributo totale del FEASR allo Stato membro per l'intero periodo di programmazione

5. Descrizione delle misure

- (1) Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, le esigenze minime, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi.
- (2) Descrizione per misura, comprendente:
 - a) base giuridica;
 - b) descrizione generale della misura, compresi i principi generali relativi alla sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali;
 - c) campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione;
 - d) principi generali di verificabilità e controllabilità delle misure e, se del caso, metodo di calcolo dell'importo del sostegno;
 - e) se pertinente, descrizione specifica di ciascuna misura di cui al punto 8, paragrafo 2, della parte 1.

6. Se del caso, finanziamento nazionale integrativo

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sul finanziamento nazionale integrativo per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi la conformità con i criteri previsti dal medesimo regolamento.

7. Se del caso, elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo e i riferimenti del regime di aiuto, nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita dei programmi interessati.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Occorre allegare una dichiarazione che indichi se la misura/operazione beneficia di un aiuto di Stato nell'ambito della disciplina nazionale o dei programmi di sviluppo rurale interessati.

PARTE 3

Presentazione del contenuto del programma RRN (rete rurale nazionale)

1. Titolo del programma specifico RRN

2. Stato membro o regione amministrativa

a) Zona geografica interessata dal programma.

b) Classificazione della regione.

3. Valutazione ex ante

a) Descrizione del processo, compresi il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie, in riferimento alle principali fasi di sviluppo del programma RRN.

b) Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

c) Il rapporto completo di valutazione ex ante deve essere allegato al programma RRN.

4. Piano di valutazione contenente le seguenti sezioni:

(1) Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla conduzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del programma RRN.

(2) Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il programma RRN, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione di come le attività di valutazione sono legate all'esecuzione del programma RRN in termini di contenuto e tempi.

(3) Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti in relazione al programma RRN, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. La descrizione include le attività necessarie per valutare il contributo del programma agli obiettivi RRN, la valutazione dei valori degli indicatori di risultato e l'analisi degli effetti netti. Elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

(4) Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema di registrazione, conservazione, gestione e trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del programma RRN e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. Identificazione delle fonti di dati da utilizzare, delle lacune in termini di dati, delle potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e delle soluzioni proposte. Questa sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

(5) Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili in tempo utile.

(6) Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno rese note ai destinatari interessati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

(7) Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano di valutazione, compresa un'indicazione delle necessità in termini di capacità amministrative, dati, risorse finanziarie e mezzi informatici. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

5. Piano di finanziamento, che stabilisce:

- a) il contributo annuo del FEASR;
- b) il contributo totale dell'Unione e il tasso di partecipazione del FEASR.

6. Modalità di attuazione del programma, contenenti le seguenti sezioni:

- a) Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera m), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) composizione prevista del comitato di sorveglianza;
- c) descrizione del sistema di monitoraggio e valutazione.

7. RNR

Descrizione dei seguenti elementi:

- a) la procedura e il calendario per la costituzione della RNR;
- b) le modalità di creazione e funzionamento della RRN previste, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compreso il partenariato di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete.

Se uno Stato membro ha scelto di sostenere la RRN sulla base del programma specifico RRN e dei programmi regionali, le informazioni relative alla complementarità tra tali programmi;

- c) una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma;
- d) le risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN.

PARTE 4

Elenco indicativo delle priorità/degli aspetti specifici e delle misure di particolare rilevanza per le condizionalità ex ante (connesse alle priorità dello sviluppo rurale e generali) di cui al punto 6, lettera a), punto ii), della parte I

1. CONDIZIONALITÀ EX ANTE SPECIFICHE PER LO SVILUPPO RURALE

Priorità dell'UE per lo SR/ Obiettivo tematico (OT) dell'RDC	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento	Applicabilità a aspetti specifici, misure
Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	
<p>Priorità SR 3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura</p> <p>OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi</p>	<p>3.1. Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento ai cambiamenti climatici.</p>	<p>— Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi:</p> <p>— la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;</p> <p>— la descrizione di scenari monorischio e multirischio;</p> <p>— la considerazione di eventuali strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici.</p>	<p>Aspetto specifico: 3B</p> <p>Misure di cui agli articoli 18, 24 e da 36 a 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p>Priorità SR 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste</p> <p>OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi</p> <p>OT 6: preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p>	<p>4.1 Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013.</p>	<p>— Le BCAA sono definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi.</p>	<p>Aspetto/i specifico/i: 4 A, 4B, 4C</p> <p>Misure di cui agli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
	<p>4.2 Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>	<p>— i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono specificati nei programmi.</p>	<p>Aspetto/i specifico/i: 4 A, 4B, 4C</p> <p>Misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
	<p>4.3 Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>	<p>— i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi.</p>	<p>Aspetto/i specifico/i: 4 A, 4B, 4C</p> <p>Misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>

Priorità dell'UE per lo SR/ Obiettivo tematico (OT) dell'RDC	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento	Applicabilità a aspetti specifici, misure
Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	
<p>Priorità SR 5: incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale</p> <p>OT 4: incentivare il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori</p> <p>OT 6: preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p>	<p>5.1 Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.</p>	<p>— Le azioni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; — misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE; — misure per garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾; — misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui questo sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. 	<p>Aspetto/i specifico/i: 5B</p> <p>Misure di cui agli articoli 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
	<p>5.2 Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.</p>	<p>Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione;</p>	<p>Aspetto specifico: 5 A</p> <p>Misure di cui agli articoli 17 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>

⁽¹⁾ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153, del 18.6.2010, pag. 13).

⁽²⁾ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64).

31.7.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/43

Priorità dell'UE per lo SR/ Obiettivo tematico (OT) dell'RDC	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento	Applicabilità a aspetti specifici, misure
Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	
	5.3 Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili ⁽¹⁾ .	<ul style="list-style-type: none"> — Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE; — lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE. 	Aspetto specifico: 5C Misure di cui agli articoli 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Priorità SR 6: promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali OT 2: migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga)	6.1 Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.	<ul style="list-style-type: none"> — Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: <ul style="list-style-type: none"> — un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tenga conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati; — modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro; — misure per stimolare gli investimenti privati. 	Aspetto specifico: 6C Misure di cui agli articoli 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. CONDIZIONALITÀ EX ANTE GENERALI

Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento	Applicabilità ad aspetti specifici, misure
Conformemente all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013	Conformemente all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
1. Antidiscriminazione Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	<p>Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione. 	Aspetto specifico: 6B Misure di cui agli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, Leader.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento	Applicabilità ad aspetti specifici, misure
Conformemente all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013	Conformemente all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
<p>2. Parità di genere</p> <p>Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.</p> <p>— Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.</p>	<p>Aspetto/i specifico/i: 6 A, 6B</p> <p>Misure di cui agli articoli 14, 15, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, Leader.</p>
<p>3. Disabilità</p> <p>Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio ⁽¹⁾.</p>	<p>Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi.</p> <p>Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.</p> <p>— Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.</p>	<p>Aspetto/i specifico/i: 6 A, 6B</p> <p>Misure di cui agli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, Leader.</p>
<p>4. Appalti pubblici</p> <p>Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.</p> <p>Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.</p> <p>Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.</p> <p>— Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.</p>	<p>Aspetto/i specifico/i: 2 A, 5 A, 5B, 5C, 6B</p> <p>Misure di cui agli articoli 14, 15, 17, 19 e 20, articolo 21, lettera e), e articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, Leader.</p>
<p>5. Aiuti di Stato</p> <p>Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.</p> <p>Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.</p> <p>— Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.</p>	<p>Tutti gli aspetti specifici e tutte le misure, a condizione che le operazioni relative non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.</p>

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento	Applicabilità ad aspetti specifici, misure
Conformemente all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013	Conformemente all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
<p>6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)</p> <p>Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.</p>	<p>Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (VAS).</p> <p>Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS.</p> <p>— Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.</p>	<p>Aspetto/i specifico/i: 2 A, 3 A, 4 A, 4B, 4C, 5 A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6 A, 6C</p> <p>Misure di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 e agli articoli da 28 a 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013</p>
<p>7. Sistemi statistici e indicatori di risultato</p> <p>Esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi.</p> <p>Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.</p>	<p>Esistenza di dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi:</p> <p>l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica;</p> <p>dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati.</p> <p>Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda:</p> <p>la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma;</p> <p>la fissazione di obiettivi per tali indicatori;</p> <p>il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati.</p> <p>— Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.</p>	<p>È applicabile ma già soddisfatto, sistema comune di monitoraggio e valutazione (CMES)</p>

PARTE 5

Codici delle misure e delle sottomisure

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013	Codice della misura nell'ambito del presente regolamento	Sottomisura ai fini della programmazione	Codice della sottomisura nell'ambito del presente regolamento
Articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1 sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze	1.1
		sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	1.2

⁽¹⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013	Codice della misura nell'ambito del presente regolamento	Sottomisura ai fini della programmazione	Codice della sottomisura nell'ambito del presente regolamento	
		sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	1.3	
Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2	sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	2.1
			sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale	2.2
			sostegno alla formazione dei consulenti	2.3
Articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3	sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità	3.1
			sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	3.2
Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Investimenti in immobilizzazioni materiali	4	sostegno a investimenti nelle aziende agricole	4.1
			sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	4.2
			sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	4.3
			sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali	4.4
Articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	5	sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	5.1
			sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	5.2
Articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6	aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori	6.1
			aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali	6.2
			aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole aziende agricole	6.3

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013	Codice della misura nell'ambito del presente regolamento	Sottomisura ai fini della programmazione	Codice della sottomisura nell'ambito del presente regolamento	
		sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	6.4	
		pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore	6.5	
Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7	sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico	7.1
			sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	7.2
			sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online	7.3
			sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura	7.4
			sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala	7.5
			sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente	7.6
			sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato	7.7
			altri	7.8
Articolo 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8	sostegno alla forestazione/all'imboschimento	8.1
			sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali	8.2
			sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.3

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013	Codice della misura nell'ambito del presente regolamento	Sottomisura ai fini della programmazione	Codice della sottomisura nell'ambito del presente regolamento	
		sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.4	
		aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	8.5	
		sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	8.6	
Articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	9	costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	9
Articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Pagamenti agro-climatico-ambientali	10	pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	10.1
			sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura	10.2
Articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Agricoltura biologica	11	pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	11.1
			pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	11.2
Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	12	pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000	12.1
			pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000	12.2
			pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici	12.3
Articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13	pagamento compensativo per le zone montane	13.1
			pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi	13.2
			pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici	13.3
Articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Benessere degli animali	14	pagamento per il benessere degli animali	14
Articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste	15	pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima	15.1
			sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali	15.2

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013	Codice della misura nell'ambito del presente regolamento	Sottomisura ai fini della programmazione	Codice della sottomisura nell'ambito del presente regolamento	
Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Cooperazione	16	sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	16.1
			sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	16.2
			cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici	16.3
			sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	16.4
			sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso	16.5
			sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali	16.6
			sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo	16.7
			sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti	16.8
			sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	16.9
			altri	16.10
Articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Gestione del rischio	17	premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante	17.1
			fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali	17.2
			strumento di stabilizzazione del reddito	17.3
Articolo 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia	18	finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia	18

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013		Codice della misura nell'ambito del presente regolamento	Sottomisura ai fini della programmazione	Codice della sottomisura nell'ambito del presente regolamento
Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013	Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)	19	sostegno preparatorio	19.1
			sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP	19.2
			preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	19.3
			sostegno per i costi di gestione e animazione	19.4
Articoli da 51 a 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Assistenza tecnica	20	sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa la RRN)	20.1
			sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN	20.2

PARTE 6

Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e codici degli aspetti specifici

Priorità	Articolo del regolamento (CE) n. 1305/2013/Codice dell'aspetto specifico	Aspetto specifico
Priorità 1: promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali	Articolo 5, punto 1, lettera a) = aspetto specifico 1 A	Stimolare l'innovazione, la cooperazione, e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
	Articolo 5, punto 1, lettera b) = aspetto specifico 1B	Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
	Articolo 5, punto 1, lettera c) = aspetto specifico 1C	Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
Priorità 2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	Articolo 5, punto 2, lettera a) = aspetto specifico 2 A	Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
	Articolo 5, punto 2, lettera b) = aspetto specifico 2B	Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
Priorità 3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	Articolo 5, punto 3, lettera a) = aspetto specifico 3 A	Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
	Articolo 5, punto 3, lettera b) = aspetto specifico 3B	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	Articolo 5, punto 4, lettera a) = aspetto specifico 4 A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità (in particolare nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
	Articolo 5, punto 4, lettera b) = aspetto specifico 4B	Migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
	Articolo 5, punto 4, lettera c) = aspetto specifico 4C	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Priorità 5: incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	Articolo 5, punto 5, lettera a) = aspetto specifico 5 A	Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
	Articolo 5, punto 5, lettera b) = aspetto specifico 5B	Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare
	Articolo 5, punto 5, lettera c) = aspetto specifico 5C	Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
	Articolo 5, punto 5, lettera d) = aspetto specifico 5D	Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
	Articolo 5, punto 5, lettera e) = aspetto specifico 5E	Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
Priorità 6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	Articolo 5, punto 6, lettera a) = aspetto specifico 6 A	Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
	Articolo 5, punto 6, lettera b) = aspetto specifico 6B	Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
	Articolo 5, punto 6, lettera c) = aspetto specifico 6C	Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

ALLEGATO II

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 9, paragrafo 2

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame (*)	0,03 UBA

I tassi di conversione possono essere aumentati, tenendo conto di prove scientifiche che devono essere debitamente spiegate e giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

Eccezionalmente possono essere aggiunte altre categorie di animali. I tassi di conversione per tali categorie sono stabiliti tenendo conto di circostanze particolari e prove scientifiche che devono essere spiegate e debitamente giustificate nel PSR.

(*) Per questa categoria i tassi di conversione possono essere diminuiti, tenendo conto di prove scientifiche che devono essere debitamente spiegate e giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

ALLEGATO III

Informazione e pubblicità di cui all'articolo 13

PARTE 1

Azioni informative e pubblicitarie**1. Responsabilità dell'autorità di gestione****1.1. Strategia di informazione e pubblicità**

L'autorità di gestione provvede affinché le azioni informative e pubblicitarie siano realizzate conformemente alla propria strategia di informazione e pubblicità, che contiene almeno i seguenti elementi:

- a) gli obiettivi della strategia e il pubblico a cui è destinata;
- b) una descrizione del contenuto delle azioni informative e pubblicitarie;
- c) il bilancio indicativo della strategia;
- d) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle azioni informative e pubblicitarie;
- e) una descrizione del ruolo svolto dalla RRN e di come il suo piano di comunicazione, di cui all'articolo 54, paragrafo 3, punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013, contribuirà all'attuazione della strategia;
- f) un'indicazione di come le azioni informative e pubblicitarie saranno valutate in termini di visibilità del quadro strategico, dei programmi e delle operazioni, nonché del ruolo svolto dal FEASR e dall'Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;
- g) un aggiornamento annuale che riporti le attività informative e pubblicitarie da svolgere nell'anno successivo.

1.2. Informazioni per i potenziali beneficiari

L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per taluni potenziali beneficiari, almeno sui seguenti punti:

- a) le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare proposte nell'ambito del PSR;
- b) le procedure amministrative da seguire per poter beneficiare del finanziamento nell'ambito di un programma di sviluppo rurale;
- c) le procedure di esame delle domande di finanziamento;
- d) le condizioni di ammissibilità e/o i criteri di selezione e valutazione dei progetti sovvenzionabili;
- e) l'indicazione delle persone o dei contatti a livello nazionale, regionale o locale in grado di spiegare il funzionamento del PSR e i criteri per la selezione e la valutazione delle operazioni;
- f) la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa le finalità dell'intervento e il sostegno del FEASR al funzionamento conformemente al punto 2 della parte 1. L'autorità di gestione può chiedere ai potenziali beneficiari di proporre nelle domande attività di comunicazione indicative, commisurate alla dimensione degli interventi;
- g) le procedure per l'esame dei reclami a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

1.3. Informazione del pubblico

L'autorità di gestione informa il pubblico sul contenuto del PSR, sulla sua adozione da parte della Commissione e sui suoi aggiornamenti, sui principali risultati conseguiti nell'attuazione del programma e sulla sua chiusura, nonché sul contributo al conseguimento delle priorità dell'Unione stabilite nell'accordo di partenariato.

L'autorità di gestione garantisce la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca le informazioni di cui punti 1.1 e 1.2 e al primo capoverso del presente punto. La costituzione di un sito web unico non deve interferire con l'agevole attuazione del FEASR e non deve limitare l'accesso alle informazioni dei potenziali beneficiari e delle parti interessate. Le misure di informazione rivolte al pubblico comprendono gli elementi di cui alla parte 2, punto 1.

1.4. *Partecipazione di organismi che fungono da collegamento*

L'autorità di gestione garantisce, in particolare attraverso la RRN, che gli organismi che possono fungere da collegamento siano coinvolti nelle azioni di informazione destinate ai potenziali beneficiari, in particolare:

- a) i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) i centri di informazione sull'Europa, nonché gli uffici di rappresentanza della Commissione e gli uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;
- c) gli istituti di istruzione e di ricerca.

1.5. *Notifica dell'attribuzione di un aiuto*

L'autorità di gestione provvede a informare i beneficiari a cui notifica l'attribuzione dell'aiuto che l'azione fa parte di un programma cofinanziato dal FEASR e precisa loro la misura e la priorità del relativo programma di sviluppo rurale.

2. **Responsabilità dei beneficiari**

2.1. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione;
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Nel caso di un'azione informativa o pubblicitaria collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un Fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2.2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR, e in funzione dell'operazione sovvenzionata (ad esempio per le operazioni di cui all'articolo 20 sul rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzia il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;

- ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

PARTE 2

Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie

1. Logo e slogan

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

- b) per le misure e gli interventi finanziati da Leader, il logo di Leader:

++ Logo di Leader ++

2. Materiale di informazione e comunicazione

Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione dell'Unione nonché, qualora vi figurino anche un emblema nazionale o regionale, l'emblema dell'Unione. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l'organismo responsabile dell'informazione e l'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'aiuto del FEASR e/o nazionale in questione.

I criteri di cui al precedente paragrafo si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo.

I siti web relativi al FEASR devono:

- a) menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;
- b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

ALLEGATO IV

Insieme di indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all'articolo 14, paragrafo 2**1. Indicatori di contesto**

- C1. Popolazione
- C2. Struttura di età
- C3. Territorio
- C4. Densità di popolazione
- C5. Tasso di occupazione (*)
- C6. Tasso di lavoro autonomo
- C7. Tasso di disoccupazione
- C8. PIL pro capite (*)
- C9. Tasso di povertà (*)
- C10. Struttura dell'economia
- C11. Struttura dell'occupazione
- C12. Produttività del lavoro per settore di attività economica
- C13. Occupazione per attività economica
- C14. Produttività del lavoro nel settore agricolo
- C15. Produttività del lavoro nel settore forestale
- C16. Produttività del lavoro nell'industria alimentare
- C17. Aziende agricole (fattorie)
- C18. Superficie agricola
- C19. Superficie agricola investita a agricoltura biologica
- C20. Terreni irrigui
- C21. Capi di bestiame
- C22. Manodopera agricola
- C23. Struttura di età dei capi azienda
- C24. Formazione agraria dei capi azienda
- C25. Reddito dei fattori in agricoltura (*)
- C26. Reddito da impresa agricola (*)
- C27. Produttività totale dei fattori in agricoltura (*)

- C28. Investimenti fissi lordi nel settore agricolo
- C29. Foreste e altre superfici boschive (FOWL)
- C30. Infrastruttura turistica
- C31. Copertura del suolo
- C32. Zone svantaggiate
- C33. Agricoltura intensiva
- C34. Zone Natura 2000
- C35. Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI) (*)
- C36. Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)
- C37. Agricoltura ad elevata valenza naturale (*)
- C38. Foreste protette
- C39. Estrazione di acqua in agricoltura (*)
- C40. Qualità dell'acqua (*)
- C41. Materia organica del suolo nei seminativi (*)
- C42. Erosione del suolo per azione dell'acqua (*)
- C43. Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali
- C44. Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare
- C45. Emissioni agricole di gas (*)

(*) **Indicatori contestuali che incorporano gli indicatori di impatto della politica agricola comune («PAC»)**

2. Indicatori di risultato

- R1: *percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2 A)*
- R2: *cambiamento della produzione agricola nelle aziende agricole sovvenzionate/ULA (unità di lavoro annuo) (aspetto specifico 2 A) (*)*
- R3: *percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)*
- R4: *percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3 A)*
- R5: *percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)*
- R6: *percentuale di foreste o altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4 A)*
- R7: *percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4 A)*
- R8: *percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)*
- R9: *percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)*
- R10: *percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)*

- R11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)
- R12: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5 A)
- R13: aumento dell'efficienza nell'uso dell'acqua nel settore agricolo nell'ambito di progetti sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 5 A) (*)
- R14: aumento dell'efficienza nell'uso dell'energia nel settore agricolo e della trasformazione alimentare nell'ambito di progetti sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 5B) (*)
- R15: energia rinnovabile prodotta attraverso progetti sovvenzionati (aspetto specifico 5C) (*)
- R16: percentuale di UBA (unità di bestiame adulto) interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG (gas a effetto serra) e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)
- R17: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)
- R18: riduzione delle emissioni di metano e protossido di azoto (aspetto specifico 5D) (*)
- R19: ridurre le emissioni di ammoniaca (aspetto specifico 5D) (*)
- R20: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro o alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)
- R21: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6 A)
- R22: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)
- R23: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)
- R24: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (Leader) (aspetto specifico 6B)
- R25: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (tecnologie dell'informazione e della comunicazione - TIC) (aspetto specifico 6C)

Gli indicatori in corsivo costituiscono altresì indicatori di obiettivo quali elencati al punto 4.

(*) **Indicatori di risultato complementari**

3. Indicatori di prodotto dello SR

Numero	Indicatori di prodotto	Codici delle misure (articoli del regolamento (UE) n. 1305/2013 o del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.1	Spesa pubblica totale (*)	Tutte le misure
O.2	Investimenti totali	4 (articolo 17), 5 (articolo 18), 6.4 (articolo 19), da 7.2 a 7.8 (articolo 20), 8.5 e 8.6 (articolo 21) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.3	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	1 (articolo 14), 2 (articolo 15), 4 (articolo 17), 7 (articolo 20), 8.5 e 8.6 (articolo 21), 9 (articolo 27), 17.2 e 17.3 (articolo 36) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.4	Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	3 (articolo 16), 4.1 (articolo 17), 5 (articolo 18), 6 (articolo 19), 8.1 e 8.4 (articolo 21), 11 (articolo 29), 12 (articolo 30), 13 (articolo 31), 14 (articolo 33), 17.1 (articolo 36) (regolamento (UE) n. 1305/2013)

Numero	Indicatori di prodotto	Codici delle misure (articoli del regolamento (UE) n. 1305/2013 o del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.5	Superficie totale (ha)	4 (articolo 17), da 8.1 a 8.5 (articolo 21), 10 (articolo 28), 11 (articolo 29), 12 (articolo 30), 13 (articolo 31), 15 (articolo 34) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.6	Superficie fisica sovvenzionata (ha)	10 (articolo 28) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.7	Numero di contratti sovvenzionati	10 (articolo 28), 15 (articolo 34) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.8	Numero di unità di bestiame adulto (UBA) sovvenzionate	14 (articolo 33), 4 (articolo 17) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.9	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	9 (articolo 27), 16.4 (articolo 35), 17.2 e 17.3 (articolo 36) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.10	Numero di agricoltori che beneficiano di pagamenti	17.2 e 17.3 (articolo 36) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.11	Numero di giorni di formazione impartita	1 (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.12	Numero di partecipanti alla formazione	1 (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.13	Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2 (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.14	Numero di consulenti formati	2 (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.15	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	7 (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.16	Numero di gruppi PEI finanziati, numero di interventi PEI finanziati e numero e tipologia dei partner nei gruppi PEI	16 (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.17	Numero di azioni di cooperazione finanziate (diverse dal PEI)	16 (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.18	Popolazione coperta dai GAL	19 (articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.19	Numero di GAL selezionati	19 (articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.20	Numero di progetti Leader beneficiari di un sostegno	19 (articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.21	Numero di progetti di cooperazione beneficiari di un sostegno	19 (articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.22	Numero e tipologia dei promotori di progetti	19 (articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Numero	Indicatori di prodotto	Codici delle misure (articoli del regolamento (UE) n. 1305/2013 o del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.23	Numero unico del GAL che partecipa al progetto di cooperazione	19 (articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.24	Numero di scambi tematici e analitici istituiti con il sostegno della RRN	Collegamento in rete (articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.25	Numero di strumenti di comunicazione della RRN	Collegamento in rete (articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.26	Numero di attività della RESR alle quali ha partecipato la RRN	Collegamento in rete (articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

(*) Questo indicatore corrisponde all'indicatore del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 65).

4. Indicatori di obiettivo

- T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1 A)
- T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013) (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)
- T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)
- T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2 A)
- T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)
- T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3 A)
- T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)
- T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4 A)
- T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4 A)
- T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)
- T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)
- T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)
- T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)
- T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5 A)
- T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (aspetto specifico 5B)

- T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)
- T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)
- T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)
- T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)
- T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6 A)
- T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)
- T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)
- T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (Leader) (aspetto specifico 6B)
- T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)

5. Indicatori proposti per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

	Indicatori	Indicatore di prodotto collegato
Priorità 2 (P2)	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	O.1
	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2 A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	O.4
Priorità 3 (P3)	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	O.1
	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3 A)	O.4, O.9
	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	O.4, O.9
Priorità 4 (P4)	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	O.1
	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (aspetto specifico 4 A) + miglioramento della gestione idrica (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	O.5
Priorità 5 (P5)	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	O.1
	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	O.3
	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5 A)	O.5

	Indicatori	Indicatore di prodotto collegato
Priorità 6 (P6)	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	O.1
	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	O.3
	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	O.18

ALLEGATO V

Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale**Domande relative alla valutazione degli aspetti specifici**

Per ciascun aspetto specifico incluso nel PSR, la risposta alla domanda corrispondente deve essere fornita nelle relazioni annuali sull'attuazione (in appresso «RAE») presentate nel 2017 e nel 2019, nonché nella relazione di valutazione ex post.

1. Aspetto specifico 1 A: in che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno all'innovazione, alla cooperazione e allo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali?
2. Aspetto specifico 1B: in che misura gli interventi del PSR hanno rinsaldato i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali?
3. Aspetto specifico 1C: in che misura gli interventi del PSR hanno favorito l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale?
4. Aspetto specifico 2 A: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare i risultati economici, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole sovvenzionate, in particolare aumentandone la partecipazione al mercato e la diversificazione agricola?
5. Aspetto specifico 2B: in che misura gli interventi del PSR hanno favorito l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale?
6. Aspetto specifico 3 A: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali?
7. Aspetto specifico 3B: in che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno alla prevenzione e gestione dei rischi aziendali?
8. Aspetto specifico 4 A: in che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno al ripristino, alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità, segnatamente nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché all'assetto paesaggistico dell'Europa?
9. Aspetto specifico 4B: in che misura gli interventi del PSR hanno finanziato il miglioramento della gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi?
10. Aspetto specifico 4C: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito alla prevenzione dell'erosione dei suoli e a una migliore gestione degli stessi?
11. Aspetto specifico 5 A: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura?
12. Aspetto specifico 5B: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare?
13. Aspetto specifico 5C: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia?
14. Aspetto specifico 5D: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura?

15. Aspetto specifico 5E: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale?
16. Aspetto specifico 6 A: in che misura gli interventi del PSR hanno favorito la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione?
17. Aspetto specifico 6B: in che misura gli interventi del PSR hanno stimolato lo sviluppo locale nelle zone rurali?
18. Aspetto specifico 6C: in che misura gli interventi del PSR hanno promosso l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali?

Domande relative alla valutazione di altri aspetti del PSR

Le risposte alle seguenti domande devono essere fornite nelle RAE ampliate presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di valutazione ex post.

19. In che misura le sinergie tra priorità e aspetti specifici hanno rafforzato l'efficacia del PSR?
20. In che misura l'assistenza tecnica ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013?
21. In che misura la RRN ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013?

Domande relative alla valutazione degli obiettivi a livello dell'Unione

Le risposte alle seguenti domande devono essere fornite nella RAE ampliata presentata nel 2019 nonché nella relazione di valutazione ex post.

22. In che misura il PSR ha contribuito a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nel portare almeno al 75 % il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni?
23. In che misura il PSR ha contribuito a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nell'investire il 3 % del PIL dell'UE nella ricerca e sviluppo e nell'innovazione?
24. In che misura il PSR ha contribuito a mitigare i cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi nonché a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20 % rispetto ai livelli del 1990, oppure del 30 % se le condizioni sono favorevoli, nell'aumentare del 20 % la quota di energie rinnovabili nel consumo finale di energia nonché nel conseguire un aumento del 20 % dell'efficienza energetica?
25. In che misura il PSR ha contribuito a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nel ridurre il numero di cittadini europei che vivono al di sotto della soglia nazionale di povertà?
26. In che misura il PSR ha contribuito a migliorare l'ambiente e a conseguire l'obiettivo della strategia dell'UE per la biodiversità inteso ad arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici nonché a ripristinare questi ultimi?
27. In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo della PAC di promuovere la competitività del settore agricolo?
28. In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo della PAC di garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima?
29. In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo della PAC di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresa la creazione e il mantenimento dell'occupazione?
30. In che misura il PSR ha contribuito a stimolare l'innovazione?

ALLEGATO VI

Principali elementi dei documenti di supporto tecnico per il sistema di monitoraggio e valutazione

Uno degli elementi fondamentali del sistema di monitoraggio e valutazione per lo sviluppo rurale è il supporto tecnico fornito agli Stati membri, ai valutatori e ad altri soggetti interessati alla valutazione per creare una capacità di valutazione e migliorare la qualità e la coerenza delle attività svolte in quest'ambito. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora documenti di supporto tecnico che riguardano i seguenti argomenti:

1. Schede per ciascuno degli indicatori comuni, che includono una definizione dell'indicatore; il nesso con la logica d'intervento; l'unità di misura; il metodo usato per ottenere valori; i dati richiesti e le fonti dei dati; informazioni sulla raccolta di dati, incluso l'organismo responsabile e la frequenza della raccolta. i requisiti in materia di relazioni.
2. Orientamenti metodologici per aiutare Stati membri e valutatori a conformarsi ai requisiti del sistema di monitoraggio e valutazione, che includano i suoi diversi elementi, tra cui metodi e strategie di valutazione, nonché assistenza su questioni specifiche quali la valutazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo.
3. Orientamenti per la valutazione ex ante del PSR, che includano la finalità di tale valutazione, il processo e i ruoli degli attori coinvolti nonché la portata dell'esercizio di valutazione e forniscano un sostegno metodologico su metodi e approcci adeguati e una serie di modelli indicativi.
4. Orientamenti per l'elaborazione dei piani di valutazione che illustrino la finalità e i benefici di tali piani, gli elementi da includere nonché raccomandazioni sulle procedure adeguate per redigerli. Gli orientamenti includono considerazioni legate alla governance e all'attuazione nonché modelli indicativi per i vari aspetti dell'esercizio di valutazione.
5. Orientamenti sull'uso e l'introduzione di indicatori indiretti, rivolti in particolare ai PSR regionali, che descrivano le finalità e caratteristiche di tali indicatori e identifichino i dati e i metodi che potrebbero essere utilizzati quando è necessario farvi ricorso.
6. Orientamenti sul piano di indicatori che indichino gli elementi da includere, le norme da applicare e i modelli di tabelle.
7. Orientamenti sul monitoraggio che indichino gli elementi da includere nelle relazioni annuali sull'attuazione, le norme da applicare e i modelli di tabelle.
8. Orientamenti sulla valutazione dei valori per gli indicatori di risultato complementari, che includano l'identificazione della popolazione destinataria dei progetti, le strategie di campionamento, le metodologie adeguate, le fonti dei dati e le tecniche di valutazione.
9. Orientamenti sulla valutazione dell'impatto dei PSR, che includano le finalità e l'uso degli indicatori d'impatto, i collegamenti tra la politica di sviluppo rurale e altre politiche e i fattori che incidono sui valori degli indicatori di impatto, nonché i metodi proposti per stimare l'effetto netto degli interventi di sviluppo rurale.
10. Orientamenti sulle risposte da fornire al questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale, compresi i nessi con la logica di intervento e gli indicatori comuni, e proposta di ulteriori dati, criteri di giudizio e approcci possibili che potrebbero essere utilizzati per rispondere alle domande.
11. Orientamenti sulla valutazione ex post dei programmi di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 che indichino le finalità, le procedure e la portata dell'esercizio, fornendo un sostegno metodologico e individuando le buone pratiche, compresi modelli indicativi per i vari aspetti dell'esercizio di valutazione.

ALLEGATO VII

Struttura e contenuto delle relazioni annuali sull'attuazione (di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013)**1. Principali informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità****a) Dati finanziari**

Dati relativi all'esecuzione finanziaria che forniscano, per ciascuna misura e per ciascun aspetto specifico, una dichiarazione delle spese sostenute e dichiarate nelle dichiarazioni di spesa. Tali dati devono coprire il totale delle spese pubbliche nonché le rettifiche e i recuperi finanziari realizzati dagli Stati membri nel corso dell'anno civile precedente.

b) Indicatori comuni e specifici per programma e valori obiettivo quantificati

Informazioni sull'esecuzione del PSR quale misurata sulla base di indicatori comuni e specifici, nonché sui progressi compiuti in relazione agli obiettivi fissati per ciascun aspetto specifico e sui risultati realizzati rispetto a quelli pianificati secondo quanto indicato nel piano di indicatori. A partire dalla relazione annuale di attuazione da presentare nel 2017, i progressi realizzati con riguardo ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (tabella F). Ulteriori informazioni sulla fase di esecuzione del PSR sono fornite mediante i dati sugli impegni finanziari per misura e per aspetto specifico, insieme ai progressi previsti verso gli obiettivi.

Tabelle:

- Tabella A: Spese impegnate per misura e per aspetto specifico
- Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico
- Tabella C: Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del genere e/o dell'età
- Tabella D: Progressi verso gli obiettivi
- Tabella E: Monitoraggio delle misure transitorie
- Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

2. I progressi nell'attuazione del piano di valutazione devono essere presentati come segue:

- a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la loro giustificazione.
- b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione).*
- c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione).*
- d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online.
- e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni.
- f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).*
- g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).*

* Deve essere fatto riferimento al piano di valutazione, descrivendo le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

3. Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

Descrizione delle disposizioni adottate dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma, in particolare per quanto concerne i problemi incontrati nella gestione del programma e le eventuali misure correttive adottate, in particolare in risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione.

4. Misure adottate per il rispetto dei requisiti relativi all'assistenza tecnica e alla pubblicità

a) Qualora sia stato fatto ricorso all'assistenza tecnica prevista per l'istituzione e il funzionamento della RRN, la relazione descrive le azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione.

b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del presente regolamento).

5. Misure adottate per adempiere alle condizionalità ex ante (nel 2017 e nel 2016, ove del caso)

Descrizione delle azioni adottate per priorità/aspetto specifico/misura per ottemperare alle condizionalità ex ante generali e a quelle connesse a priorità che non siano soddisfatte o siano solo parzialmente soddisfatte al momento dell'adozione del PSR. Occorre fare riferimento ai criteri che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente rispettati, a qualsiasi strategia, atto legislativo o altro documento pertinente, compresi i riferimenti alle sezioni e agli articoli pertinenti, e agli organi responsabili dell'esecuzione. Ove del caso, gli Stati membri possono fornire chiarimenti o informazioni aggiuntive a complemento di tale descrizione.

6. Descrizione dell'attuazione dei sottoprogrammi

Le RAE presentate nel 2017 e nel 2019 contengono anche informazioni sull'attuazione misurata con indicatori comuni e specifici, in particolare sui progressi compiuti con riguardo agli obiettivi definiti nel piano di indicatori del sottoprogramma, nonché sui risultati ottenuti e sulle spese effettuate rispetto ai risultati e alle spese previsti nel sottoprogramma.

7. Valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma

Le RAE da presentare nel 2017 e 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni risultanti dalle attività di valutazione:

comunicazione e quantificazione dei risultati del programma, in particolare tramite una valutazione degli indicatori di risultato complementari nonché le risposte alle domande pertinenti del questionario valutativo.

Le RAE presentate nel 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni risultanti dalle attività di valutazione:

relazione sui progressi ottenuti in vista del conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tramite, tra l'altro, la valutazione del contributo netto del programma ai cambiamenti nei valori degli indicatori d'impatto della PAC, nonché le risposte alle domande pertinenti del questionario valutativo.

8. Attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Le RAE da presentare nel 2017 e 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni:

a) *Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione (articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013)*

Valutazione delle azioni intraprese affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

b) *Sviluppo sostenibile (articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013)*

Valutazione delle azioni intraprese affinché gli obiettivi dei fondi SIE e l'attuazione del FEASR siano perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 91, paragrafo 1, del trattato, tenendo conto del principio «chi inquina paga».

Sono inoltre fornite informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici (localizzazione cambiamenti climatici).

c) *Il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'attuazione del programma*

Valutazione delle azioni intraprese al fine di garantire che i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano coinvolti nella preparazione delle relazioni intermedie e durante tutta l'attuazione dei programmi, in particolare tramite la partecipazione ai comitati di sorveglianza per i programmi conformemente all'articolo 48 del medesimo regolamento e alle attività della RRN.

9. Progressi realizzati nel garantire un approccio integrato

Le RAE presentate nel 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni:

descrizione dei progressi realizzati nel garantire un approccio integrato all'uso del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.

10. Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Le RAE comprendono inoltre, in allegato:

una relazione specifica concernente le operazioni che comportano strumenti finanziari. Il contenuto di tale relazione è fissato all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e deve essere trasmesso tramite il modello previsto per i fondi SIE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 2, paragrafo 3, 14, paragrafo 5, 16, paragrafo 5, 19, paragrafo 8, 22, paragrafo 3, 28, paragrafo 10, 28, paragrafo 11, 29, paragrafo 6, 30, paragrafo 8, 33, paragrafo 4, 34, paragrafo 5, 35, paragrafo 10, 36, paragrafo 5, 45, paragrafo 6, 47, paragrafo 6, e l'articolo 89,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce norme di carattere generale che disciplinano il sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale (il FEASR), ad integrazione delle disposizioni comuni per i fondi strutturali e di investimento europei definite nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, parte II ⁽²⁾. Occorre prevedere norme complementari.
- (2) Gli Stati membri devono stabilire ed applicare condizioni specifiche che consentano l'accesso al sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui essi non si insedino nell'azienda come unici capi della medesima. Allo scopo di garantire pari trattamento ai beneficiari indipendentemente dalla forma giuridica che essi prescelgono per insediarsi in un'azienda agricola, occorre prevedere che le condizioni alle quali una persona giuridica può essere considerata «giovane agricoltore» siano equivalenti a quelle di una persona fisica. Occorre prevedere un periodo di grazia sufficientemente lungo da consentire ai giovani agricoltori di acquisire le necessarie qualificazioni.
- (3) Allo scopo di garantire che i programmi di scambi e di visite interaziendali nel settore agricolo e forestale finanziati dal FEASR siano nettamente definiti e demarcati in relazione ad azioni simili nell'ambito di altri regimi dell'Unione, tenendo conto, nel contempo, della diversità delle situazioni nazionali, gli Stati membri devono definire la durata e il contenuto di detti regimi e visite nei loro programmi di sviluppo rurale. Tale contenuto deve concentrarsi su talune aree, strettamente connesse al conseguimento delle priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale.
- (4) Occorre definire norme che precisino le caratteristiche delle associazioni dei produttori ed i tipi di azioni che possono ottenere un finanziamento nell'ambito della componente della promozione della misura relativa ai regimi di qualità, stabilendo condizioni atte a prevenire la concorrenza e la discriminazione contro taluni prodotti e ad escludere dal finanziamento le marche commerciali.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (5) I piani aziendali di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero fornire elementi sufficienti a consentire la valutazione del conseguimento degli obiettivi dell'operazione selezionata. Onde poter garantire la parità di trattamento ai beneficiari in tutto il territorio dell'Unione ed agevolare il monitoraggio, il criterio da adoperare per fissare le soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del suddetto regolamento dovrebbe essere il potenziale produttivo dell'azienda agricola.
- (6) I requisiti ambientali minimi da rispettare nella forestazione dei terreni agricoli devono essere definiti in modo da garantire che non si verifichi alcuna forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili, incluse le zone che rientrano in sistemi agricoli a elevata valenza naturale, e che si tenga conto della capacità di resistenza ai cambiamenti climatici. Sui siti designati come siti Natura 2000, la forestazione dovrebbe essere coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati. È opportuno conferire maggiore attenzione alle esigenze ambientali specifiche per siti particolari quali la prevenzione dell'erosione del suolo. Occorre introdurre norme più rigorose per le operazioni di forestazione che sfociano nella creazione di foreste più vaste in modo da tener conto dell'impatto o della portata di dette operazioni sugli ecosistemi e garantire che siano rispondenti agli obiettivi della nuova strategia forestale ⁽¹⁾ e della nuova strategia forestale dell'Unione europea ⁽²⁾.
- (7) Le condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivizzazione dell'allevamento, l'allevamento di razze locali minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica dovrebbero garantire che gli impegni siano definiti conformemente alle priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale e, in particolare, la necessità di garantire la tutela del paesaggio e le sue caratteristiche, delle risorse naturali, acqua compresa, del suolo e della diversità genetica.
- (8) Occorre definire le operazioni che possono essere ammissibili al sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile e allo sviluppo delle risorse genetiche nell'agricoltura e alla conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali.
- (9) Allo scopo di escludere il doppio finanziamento delle pratiche agricole propizie al clima e all'ambiente e delle pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, per evitare distorsioni della concorrenza fra gli agricoltori e garantire una corretta gestione finanziaria dei fondi del FEASR, è necessario detrarre i costi aggiuntivi e le perdite di reddito derivanti da tali pratiche dai corrispondenti pagamenti.
- (10) Occorre definire gli ambiti in cui gli impegni a favore del benessere degli animali introducono criteri superiori riguardo ai metodi di produzione. Nel far ciò, bisogna evitare che gli impegni per il benessere degli animali si sovrappongano alle pratiche agricole standard e, in particolare, alle vaccinazioni atte a prevenire le patologie.
- (11) Occorre definire con esattezza le filiere corte e i mercati locali in relazione ai quali è possibile concedere un sostegno. Per consentire di operare una distinzione netta fra i due concetti il numero degli intermediari deve essere assunto come criterio per definire le filiere corte mentre la distanza chilometrica dall'azienda agricola, tenuto conto delle particolari caratteristiche geografiche della zona di cui trattasi, dovrebbe essere il criterio per definire i mercati locali, a meno che non si riesca a presentare un criterio alternativo convincente. Sarebbe opportuno concentrare maggiormente la collaborazione fra i piccoli operatori sul superamento degli svantaggi generali provocati dalla frammentazione nelle zone rurali. Essa andrebbe pertanto limitata alle microimprese e alle persone fisiche in procinto di avviare una microimpresa al momento di fare domanda di finanziamento. Per garantire un approccio coerente nell'applicazione della misura di cooperazione è opportuno finanziare nell'ambito di tale misura soltanto le attività di promozione correlate alle filiere corte e ai mercati locali.
- (12) Allo scopo di garantire che i contributi connessi all'interesse dei prestiti commerciali assunti dai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 si mantengano ad un livello adeguato, la durata massima e minima di tali prestiti commerciali dovrebbe essere compresa fra uno e cinque anni.
- (13) Per garantire l'utilizzo efficiente delle risorse del FEASR è opportuno escludere dal finanziamento alcuni tipi di spesa connessi ai contratti di leasing, quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi e oneri assicurativi. Allo scopo di tener conto delle diverse condizioni finanziarie e di sviluppo del settore agricolo negli Stati membri, pur assicurando una sana gestione finanziaria delle risorse del FEASR, si chiede agli Stati

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa [COM(2013) 249 final].

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale» [COM(2013) 659 final].

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

membri di definire, nei propri programmi di sviluppo rurale, le condizioni alle quali le attrezzature di seconda mano possono essere ammissibili al finanziamento. Conformemente alle priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale, solo gli investimenti a favore delle energie rinnovabili ad altissima efficienza energetica e prestazione ambientale possono ottenere il finanziamento del FEASR. A tale scopo, gli Stati membri devono stabilire criteri minimi per l'efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i criteri di sostenibilità d'applicazione per la bioenergia siano rispettati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre appoggiare la transizione dai biocarburanti di prima generazione a quelli di seconda generazione e dovrebbero incoraggiare un aumento della produzione di biocarburanti avanzati che consentono elevati risparmi di gas serra con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non competono direttamente con le colture destinate all'alimentazione umana o animale.

- (14) Occorre stabilire le condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e definire i casi in cui il rimborso dell'aiuto non deve essere richiesto. La conversione o l'adeguamento degli impegni sono possibili soltanto se gli obiettivi ambientali dell'impegno sono tutelati o rafforzati.
- (15) Occorre adottare disposizioni per la transizione dal sostegno allo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾ o, nel caso della Croazia, a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 ⁽²⁾, al sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tenendo conto del fatto che un certo numero di disposizioni transitorie per lo sviluppo rurale è già stato introdotto dal regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali la spesa inerente alle misure di cui agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005 diventa ammissibile a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il presente regolamento deve adeguare le date per la presentazione delle valutazioni ex post dei programmi e della sintesi in appresso per tener conto delle misure transitorie relative all'applicazione dei programmi relativi al periodo di programmazione 2007-2013 nel 2014, introdotte dal regolamento (UE) n. 1310/2013, articolo 1.
- (16) Poiché il regolamento (UE) n. 1305/2013 sostituisce il regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno abrogare le norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilite dal regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione ⁽⁴⁾. Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (17) In considerazione del fatto che al momento della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il periodo di programmazione 2014-2020 avrà già avuto inizio, è necessario ridurre quanto più possibile il ritardo per la sua entrata in vigore. Esso deve pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione ed applicarsi a decorrere dal primo giorno del periodo di programmazione 2014-2020, il 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

1) disposizioni integrative del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda:

a) giovani agricoltori;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 17 dicembre 2013, recante fissazione di disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e recante modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione in merito all'anno 2014 e recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [OCM unica] per quanto riguarda la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15).

- b) programmi di scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale e visite;
 - c) regimi di qualità — promozione;
 - d) sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
 - e) forestazione e imboscamento;
 - f) misure agroambientali-climatiche;
 - g) conservazione delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;
 - h) esclusione del doppio finanziamento;
 - i) benessere degli animali;
 - j) collaborazione;
 - k) mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione;
 - l) investimenti;
 - m) conversione o adeguamento degli impegni;
 - n) impegni prorogati o nuovi;
- 2) norme transitorie specifiche che stabiliscono le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, o, nel caso della Croazia, a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006, possono essere integrate nel sostegno fornito a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, inclusivo, nel caso della Croazia, dell'assistenza tecnica.

CAPO II

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE NORME SULLE MISURE DI SVILUPPO RURALE

Articolo 2

Giovani agricoltori

1. Allorché un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa, gli Stati membri fissano ed applicano condizioni specifiche per l'accesso al finanziamento. Tali condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda.

2. Allorché la domanda di finanziamento riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori.

Laddove una persona giuridica sia da sola o congiuntamente controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti al primo comma si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.

3. Tutte le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 devono essere riunite al momento della domanda di finanziamento a norma del suddetto regolamento. Tuttavia, un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno può essere concesso al beneficiario in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale.

Articolo 3

Programmi di scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale e visite

Gli Stati membri definiscono la durata e il contenuto dei programmi di scambi e visite di breve durata nei settori agricolo e forestale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 nei loro programmi di sviluppo rurale. Tali programmi di scambi e visite si concentrano, in particolare, su pratiche e/o tecnologie agricole e silvicole sostenibili, sulla diversificazione agricola, sulla partecipazione delle aziende agricole alle filiere corte, sullo sviluppo di nuove

opportunità commerciali e nuove tecnologie nonché sul miglioramento della resilienza delle foreste.

Articolo 4

Regimi di qualità — promozione

1. Le associazioni di produttori che ricevono un finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono enti, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che comprendono gli operatori che aderiscono ai regimi di qualità per i prodotti agricoli, il cotone o i prodotti alimentari di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del suddetto regolamento, per uno specifico prodotto rientrante in uno dei regimi di cui sopra.
2. I tipi di azioni ammissibili al sostegno di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) sono intesi a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità per i prodotti agricoli, il cotone o i prodotti alimentari, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (la partecipazione a tale regime dà diritto a ricevere il finanziamento nell'ambito del programma di sviluppo rurale); e
 - b) attirano l'attenzione sulle caratteristiche precipue o i vantaggi dei prodotti in parola, segnatamente la qualità, i metodi specifici di produzione, l'elevato grado di benessere degli animali e di rispetto per l'ambiente, connessi al sistema di qualità di cui trattasi.
3. Le azioni ammissibili non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso dei prodotti inclusi nei regimi di qualità introdotti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II⁽¹⁾, dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, Capo III⁽²⁾, dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II, Capo III⁽³⁾, e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, parte II, Titolo II; Capo I, Sezione II⁽⁴⁾, per quanto riguarda il vino. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.
4. Non è concesso alcun finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti marchi commerciali.

Articolo 5

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

1. Il piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve descrivere almeno:
 - a) nel caso di aiuto all'avviamento a favore dei giovani agricoltori:
 - i) la situazione di partenza dell'azienda agricola;
 - ii) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
 - iii) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;
 - b) nel caso di aiuto all'avviamento per attività non agricole nelle zone rurali:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 251/2014, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche per le bevande aromatizzate a base di vino (GU L 84 del 20.3.2014, pag.14).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati nei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, del 20.12.2013, pag. 671).

- i) la situazione economica di partenza della persona o della micro — o piccola impresa che chiede il sostegno;
 - ii) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività dell'azienda agricola o della micro — o piccola impresa;
 - iii) i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o dell'azienda agricola o della micro — o piccola impresa, quali i particolari di investimenti, formazione e consulenza;
- c) nel caso di aiuto all'avviamento per lo sviluppo di piccole aziende agricole:
- i) la situazione di partenza dell'azienda agricola; e
 - ii) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, che potrebbero favorire il conseguimento della redditività, quali investimenti, formazione, collaborazione o qualsiasi altra azione.

2. Gli Stati membri definiscono i massimali di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 in termini di potenziale produttivo dell'azienda agricola, calcolato in base alla produzione standard, come prevede il regolamento (CE) n. 1242/2008 ⁽¹⁾, articolo 5 o equivalente.

Articolo 6

Forestazione e imboscamento

I seguenti requisiti minimi in materia ambientale si applicano nel contesto della misura di forestazione e di imboscamento di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- a) la selezione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare evita la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale. Sui siti designati come siti Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ è consentita soltanto la forestazione coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati ed approvati dalla competente autorità nazionale;
- b) la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi tiene conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie alle condizioni locali definite dagli Stati membri. Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere la foresta almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nell'interesse del futuro sviluppo delle foreste e il mantenimento dell'equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi. Per quanto riguarda le specie a crescita rapida, gli Stati membri stabiliscono gli intervalli minimi e massimi prima dell'abbattimento. L'intervallo minimo non può essere inferiore a 8 anni e quello massimo non può essere superiore a 20 anni;
- c) nei casi in cui, a causa delle difficili condizioni ambientali o climatiche, incluso il degrado ambientale, non ci si può aspettare che l'impianto di specie legnose perenni sfoci nella creazione di una vera e propria superficie forestale secondo la definizione della normativa nazionale d'applicazione, gli Stati membri possono consentire al beneficiario di creare una copertura di vegetazione arborea di altro tipo. Il beneficiario deve assicurare lo stesso livello di cura e protezione richiesto per le foreste;
- d) nel caso di operazioni di forestazione che sfociano nella creazione di foreste di dimensioni superiori ad un determinato limite, che gli Stati membri devono definire, l'operazione consiste:
 - i) nell'impianto esclusivo di specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona bio-geografica interessata, che, in base ad una valutazione d'impatto, non risultano tali da minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana; o

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3).

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

ii) in una mescolanza di specie arboree che includa o:

- almeno il 10 % di latifoglie per ogni zona, o
- un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10 % della zona.

Articolo 7

Misure agroambientali-clima

1. Gli impegni nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 concernenti l'estensivizzazione dell'allevamento devono essere rispondenti almeno ai seguenti requisiti:

- a) è interamente gestita e mantenuta la superficie foraggera dell'azienda in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo sia la sottoutilizzazione del pascolo;
- b) viene definita un'intensità di carico in relazione all'insieme degli animali dell'azienda allevati al pascolo, in caso di impegno tendente a limitare l'infiltrazione di sostanze nutrienti, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.

2. Gli impegni nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 concernenti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono o la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica richiedono che:

- a) si allevino razze autoctone geneticamente adattate ad uno o più sistemi produttivi tradizionali o ambienti nel paese, minacciate di abbandono; o
- b) si preservino risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica.

Le seguenti specie di animali d'allevamento sono ammissibili al sostegno:

- a) bovini;
- b) ovini;
- c) caprini;
- d) equini;
- e) suini;
- f) uccelli.

3. Le razze locali sono ritenute minacciate di abbandono se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate;
- b) che il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
- c) che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il libro genealogico della razza;
- d) che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

Le informazioni circa l'osservanza di tali condizioni devono essere incluse nel programma di sviluppo rurale.

4. Le risorse genetiche vegetali devono essere considerate come minacciate di erosione genetica purché nel programma siano incluse prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone/primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale.

5. Le attività che rientrano nel tipo di impegni agro-climatici-ambientali di cui al presente articolo, paragrafi 1-4, non sono ammissibili al sostegno previsto dal regolamento 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

*Articolo 8***Conservazione delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura**

1. Ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) per «conservazione in situ» in agricoltura si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
 - b) per «conservazione in situ» nel settore forestale si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
 - c) per «conservazione nell'azienda agricola o silvicola» si intende la conservazione in situ e lo sviluppo a livello di azienda agricola o silvicola;
 - d) per «conservazione ex situ» si intende la conservazione di materiale genetico per l'agricoltura e la silvicoltura al di fuori dell'habitat naturale;
 - e) per «collezione ex situ» si intende la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.
2. Le operazioni per la conservazione del materiale genetico nei settori agricolo e forestale ammissibili al sostegno di cui agli articoli 28, paragrafo 9, e 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 includono le seguenti azioni:
 - a) azioni mirate: azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
 - b) azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale dell'Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;
 - c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

*Articolo 9***Esclusione del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti**

1. Ai fini del sostegno di cui agli articoli 28, paragrafo 6, 29, paragrafo 4, e 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il calcolo di tali pagamenti deve tener conto soltanto dei costi aggiuntivi e/o delle perdite di reddito connessi agli impegni che vanno oltre le pertinenti pratiche obbligatorie di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Allorché un impegno agro-climatico ambientale ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le pratiche di cui ai punti 3 e 4 della Sezione I e al punto 7 della Sezione III dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per ulteriori pratiche aggiunte a tale allegato è notificato a norma dell'articolo 43, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in quanto equivalente ad una o più delle pratiche di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del suddetto regolamento, il pagamento per l'impegno agro-climatico ambientale a norma dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 va ridotto di una somma forfettaria corrispondente ad una parte del pagamento per l'ecosostenibilità nello Stato membro o nella regione per ciascuna pratica d'inverdimento come prevede l'articolo 43, paragrafo 12, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

*Articolo 10***Benessere degli animali**

Gli impegni per il benessere degli animali ammissibili al sostegno di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 forniscono criteri rigorosi circa i metodi di produzione in uno dei seguenti settori:

- a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;
- b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;

- c) accesso all'esterno;
- d) pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Articolo 11

Collaborazione

1. Il sostegno alla creazione e allo sviluppo delle filiere corte, come prevede l'articolo 35, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013, deve includere solo le filiere che non comportano più di un intermediario fra l'agricoltore e il consumatore.
2. Il sostegno alla creazione e allo sviluppo dei mercati locali, come prevede l'articolo 35, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve includere i mercati per i quali:
 - a) il programma di sviluppo rurale definisce un raggio espresso in chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto, nell'ambito del quale devono avere luogo le attività di elaborazione e di vendita al consumatore finale; o
 - b) il programma di sviluppo rurale stabilisce una definizione alternativa che sia convincente.
3. Ai fini delle operazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per «piccolo operatore» si intende una microimpresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE⁽¹⁾, o una persona fisica non impegnata in un'attività economica al momento della richiesta di finanziamento.
4. Le attività di promozione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili al sostegno soltanto relativamente alle filiere corte ed ai mercati locali rispondenti ai requisiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 12

Mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione

Allorché la fonte dei fondi per la compensazione finanziaria che i fondi di mutualizzazione devono versare come prevedono gli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è un mutuo commerciale, la durata del mutuo è compresa fra uno e cinque anni.

Articolo 13

Investimenti

Ai fini dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- a) nel caso del leasing, altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono una spesa ammissibile;
- b) gli Stati membri stabiliscono nei loro programmi di sviluppo rurale le condizioni alle quali l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere considerato una spesa ammissibile;
- c) gli Stati membri richiedono il rispetto dei criteri minimi per l'efficienza energetica per gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia, laddove tali criteri esistano a livello nazionale o internazionale;
- d) gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica che deve essere stabilita dagli Stati membri;
- e) gli Stati membri devono fissare le soglie per le proporzioni minime dei cereali ed altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose adoperate nella produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, per diversi tipi di impianti. Il sostegno a progetti bioenergetici si deve limitare a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾. In quel contesto, occorre includere una valutazione generale nella valutazione ambientale strategica del programma di sviluppo rurale.

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

*Articolo 14***Conversione o adeguamento degli impegni**

1. In corso di esecuzione dell'impegno gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno ai sensi degli articoli 28, 29, 33 o 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Un nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nella pertinente misura a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

2. Gli Stati membri possono autorizzare l'adeguamento degli impegni ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 durante il periodo per il quale viene fatta richiesta, sempre che il programma di sviluppo rurale approvato offra la possibilità di procedere ad un simile adeguamento e sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario.

Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario.

Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

*Articolo 15***Casi in cui non si richiede alcun rimborso**

1. Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

2. L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, di cui al paragrafo 1, è possibile solo alle seguenti condizioni:

- a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del restante periodo e dalla dimensione della superficie aggiuntiva;
- c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

3. Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come prevede il paragrafo 1 purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo di cui al pertinente articolo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE*Articolo 16***Ammissibilità della spesa**

1. La spesa connessa agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari durante il periodo di programmazione 2007-2013 nell'ambito delle misure di cui agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 per i pagamenti da eseguire:

- a) tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 è già stata esaurita;
 - b) successivamente al 31 dicembre 2015.
2. La spesa di cui al paragrafo 1 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 alle seguenti condizioni:
- a) tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;
 - b) si applichi il tasso di partecipazione FEASR alla corrispondente misura a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 come prevede l'allegato I del presente regolamento;
 - c) gli Stati membri garantiscano che le pertinenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate nei rispettivi sistemi di gestione e di controllo.

Articolo 17

Croazia

1. La spesa relativa agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari da parte della Croazia, nell'ambito del programma IPARD (Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale), per le operazioni nell'ambito delle misure di cui all'articolo 171, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4), lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 718/2007⁽¹⁾, è ammissibile al contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 per i pagamenti da eseguire:
- a) tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 718/2007 è già stata esaurita;
 - b) successivamente al 31 dicembre 2016.
2. La spesa di cui al paragrafo 1 è ammissibile al contributo FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 alle seguenti condizioni:
- a) tale spesa è prevista nel programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;
 - b) si applichi il tasso di partecipazione FEASR alla corrispondente misura a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 come prevede l'allegato II del presente regolamento;
 - c) la Croazia garantisce che le pertinenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate nei rispettivi sistemi di gestione e di controllo.
3. Le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2013 relative alle operazioni necessarie alla chiusura del programma IPARD e alla valutazione ex post di cui all'articolo 191 del regolamento (CE) n. 718/2007 sono ammissibili al sostegno previsto dal FEASR nell'ambito della componente «assistenza tecnica» del programma durante il periodo di programmazione 2014-2020, purché il programma preveda disposizioni al riguardo.

Articolo 18

Tavola di concordanza

1. La relazione di valutazione ex post di cui all'articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve essere presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.
2. La sintesi delle valutazioni ex post di cui all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2017.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è abrogato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).

Esso continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014.

Articolo 20

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Tavola di concordanza delle misure di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 e al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013

Misure di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici nel periodo di programmazione 2007-2013	Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013	Codici nel periodo di programmazione 2014-2020
Articolo 20, lettera a), punto i) e articolo 21: formazione professionale e informazione	111	Articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013	1
Articolo 20, lettera a), punto ii) e articolo 22: insediamento di giovani agricoltori	112	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013	6
Articolo 20, lettera a), punto iii) e articolo 23: prepensionamento	113	/	/
Articolo 20, lettera a), punto iv) e articolo 24: utilizzo di servizi di consulenza	114	Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013	2
Articolo 20, lettera a), punto v) e articolo 25: avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	115	Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013	2
Articolo 20, lettera b), punto i) e articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	121	Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013	4
Articolo 20, lettera b), punto ii) e articolo 27: accrescimento del valore economico delle foreste	122	Articoli 21, paragrafo 1, lettera d) e 21, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013	8
Articolo 20, lettera b), punto iii) e articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	123	Articoli 17, paragrafo 1, lettera b), e 21, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013	4 8
Articolo 20, lettera b), punto iv) e articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	124	Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013	16
Articolo 20, lettera b), punto v) e articolo 30: infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	125	Articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013	4
Articolo 20, lettera b), punto vi): misure di ripristino e di prevenzione	126	Articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013	5
Articolo 20, lettera c), punto i) e articolo 31: rispetto delle norme	131	/	/
Articolo 20, lettera c), punto ii) e articolo 32: sistemi di qualità alimentare	132	Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013	3

Misure di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici nel periodo di programmazione 2007-2013	Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013	Codici nel periodo di programmazione 2014-2020
Articolo 20, lettera c), punto iii) e articolo 33: informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare	133	Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013	3
Articolo 20, lettera d), punto i) e articolo 34: agricoltura di semisussistenza	141	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013	6
Articolo 20, lettera d), punto ii) e articolo 35: associazioni di produttori	142	Articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013	9
Articolo 36, lettera a), punto i): indennità a favore degli agricoltori delle zone montane	211	Articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013	13
Articolo 36, lettera a), punto ii): indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	212	Articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013	13
Articolo 36, lettera a), punto iii) e articolo 38: indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE	213	Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013	12
Articolo 36, lettera a), punto iv) e articolo 39: pagamenti agroambientali	214	Articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013	10 11
Articolo 36, lettera a), punto v) e articolo 40: pagamenti per il benessere degli animali	215	Articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013	14
Articolo 36, lettera a), punto vi) e articolo 41: investimenti non produttivi	216	Articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013	4
Articolo 36, lettera b), punto i) e articolo 43: imboschimento di terreni agricoli	221	Articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013	8
Articolo 36, lettera b), punto ii) e articolo 44: primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	222	Articolo 21, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013	8
Articolo 36, lettera b), punto iii) e articolo 45: imboschimento di superfici non agricole	223	Articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013	8
Articolo 36, lettera b), punto iv) e articolo 46: indennità Natura 2000	224	Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013	12
Articolo 36, lettera b), punto v) e articolo 47: pagamenti silvoambientali	225	Articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013	15
Articolo 36, lettera b), punto vi) e articolo 48: ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	226	Articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013	8

Misure di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici nel periodo di programmazione 2007-2013	Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013	Codici nel periodo di programmazione 2014-2020
Articolo 36, lettera b), punto vii) e articolo 49: sostegno agli investimenti non produttivi	227	Articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013	8
Articolo 52, lettera a), punto i) e articolo 53: diversificazione dell'economia rurale in attività non agricole	311	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e Articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013	6
Articolo 52, lettera a), punto ii) e articolo 54: creazione e sviluppo delle imprese	312	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013	6
Articolo 52, lettera a), punto iii) e articolo 55: incentivazione di attività turistiche	313	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii), Articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e Articoli 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013	6 6 7 16
Articolo 52, lettera b), punto i) e articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	321	Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013	7
Articolo 52, lettera b), punto ii): sviluppo e rinnovamento dei villaggi	322	Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013	7
Articolo 53, lettera b), punto iii) e articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	323	Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013	7
Articolo 52, lettera c) e articolo 58: formazione e informazione	331	Articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013	1
Articolo 52, lettera d) e articolo 59: acquisizione di competenze e animazione	341	/	/
Articolo 63, lettera a): strategie di sviluppo locale	41 (411, 412, 413)	Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013	19
Articolo 63, lettera b): realizzazione di progetti di cooperazione	421	Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013	19
Articolo 63, lettera c): gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio	431	Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013	19
Capo II del titolo IV: assistenza tecnica	511	Articoli 51-54 del regolamento (UE) n. 1305/2013: assistenza tecnica e reti	20
		Articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013: pagamenti annuali agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori	6

Misure di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici nel periodo di programmazione 2007-2013	Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013	Codici nel periodo di programmazione 2014-2020
		Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013: assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante	17
		Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013: fondi di mutualizzazione per condizioni climatiche avverse, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali	17
		Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013: strumento di stabilizzazione del reddito	17

ALLEGATO II

Tavola di concordanza delle misure di cui al regolamento (CE) n. 718/2007 e al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013

Misure di cui al regolamento (CE) n. 718/2007	Codici nel periodo di programmazione 2007-2013	Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013	Codici nel periodo di programmazione 2014-2020
Articolo 171, paragrafo 2, lettera a) e articolo 174: investimenti in aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie	101	Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013	4
Articolo 171, paragrafo 2, lettera c) e articolo 176: investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie	103	Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013	4
Articolo 171, paragrafo 3, lettera b) e articolo 178: elaborazione e attuazione di strategie di sviluppo rurale locale	202	Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013	19
Articolo 171, paragrafo 4, lettera a) e articolo 179: sviluppo e miglioramento delle infrastrutture locali	301	Articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1305/2013	7
Articolo 171, paragrafo 4, lettera b) e articolo 180: Diversificazione dell'economia rurale in attività non agricole	302	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e Articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013	6
Articolo 182: assistenza tecnica	501	Articoli 51-54 del regolamento (UE) n. 1305/2013: assistenza tecnica e reti	20

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 28 gennaio 2015

Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 - Presa d'atto. (Delibera n. 8/2015). (15A02948)

[\(GU Serie Generale n.94 del 23-04-2015\)](#)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per proficuo utilizzo dei flussi finanziari comunitari e nazionali;

Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti della stessa legge n. 183/1987 che istituiscono il Fondo di rotazione e disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio dell'Unione europea del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visti i regolamenti (UE) n. 1299, n. 1301, n. 1303, n. 1304 e n. 1305 del 17 dicembre 2013 e il Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, recanti disposizioni comuni e specifiche sui Fondi strutturali e di investimento europei - Fondi SIE;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014, recante modalita' di applicazione del richiamato regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il modello per la redazione dei Programmi operativi;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede tra l'altro l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e la ripartizione delle funzioni del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia;

Visto l'art. 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per l'anno 2014), il quale stabilisce che alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014 - 2020 a valere sulle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), concorre il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 16 aprile 2014 - repertorio atti n. 44/CU - concernente la proposta di accordo di partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (G.U. n. 122/2014), che conferisce al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega a esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto legge n. 78/2010, come convertito dalla citata legge n. 122/2010, prevedendo che, ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, lo stesso Sottosegretario si avvalga del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Considerata la nota della Direzione generale per la politica regionale e urbana della CE Rif. Ares (2013) n. 3779289 del 20 dicembre 2013 e in particolare le tavole allegate e considerata altresì la conseguente Decisione di esecuzione della Commissione del 3 aprile 2014 (2014/190/UE), notificata con il numero C(2014) 2082, che individuano le allocazioni finanziarie nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei tra le categorie di Regioni, secondo la classificazione prevista all'art. 90 del richiamato regolamento generale (UE) n. 1303/2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 (G.U. n. 15/2015) che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la delibera di questo Comitato 18 aprile 2014, n. 18 (G.U. n. 209/2014), con la quale è stata approvata la proposta di Accordo di partenariato concernente la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020 e contenente - ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;

Vista la proposta n. 5752 del 12 dicembre 2014, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale ha trasmesso, per la presa d'atto da parte di questo Comitato, l'Accordo di partenariato con l'Italia adottato in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a conclusione del relativo negoziato formale;

Considerato che il detto Accordo di partenariato individua un approccio integrato allo sviluppo territoriale da sostenere attraverso l'impiego di tutti i Fondi SIE, al fine di concorrere agli obiettivi della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, secondo gli indirizzi definiti nel Programma nazionale di riforma 2013 tenendo conto delle relative raccomandazioni specifiche formulate dal Consiglio europeo;

Considerato che l'Accordo prevede una significativa azione di rafforzamento delle strutture amministrative e tecniche responsabili per il coordinamento, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi quale pre-requisito per l'efficace impiego dei fondi;

Considerato altresì che l'Accordo di partenariato stabilisce la strategia di impiego dei Fondi SIE per il periodo di programmazione 2014-2020, definendo le priorità di investimento declinate negli undici obiettivi tematici (OT) previsti dal richiamato regolamento (UE) di disposizioni comuni n. 1303/2013 ed indicando, per ciascun obiettivo tematico, i risultati attesi, il quadro motivazionale delle priorità e delle azioni correlate e i metodi di intervento;

Considerato inoltre che l'Accordo di partenariato prevede la ripartizione indicativa tra gli 11 obiettivi tematici delle risorse UE complessivamente assegnate all'Italia per il periodo 2014 - 2020 a valere sui Fondi SIE (FESR, FSE, FEASR e FEAMP), per un importo complessivo pari a 42.085,7 milioni di euro, e da' conto delle ulteriori risorse per la cooperazione territoriale europea e per l'iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI);

Considerato che nell'odierna seduta di questo Comitato sono altresì definiti, con apposita delibera, i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 a carico del Fondo di rotazione di cui alla richiamata legge n. 183/1987 ed il relativo monitoraggio;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 422, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei

ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per la coesione territoriale;

Prende atto

ai sensi del punto 2 della propria delibera n. 18/2014 richiamata in premessa, dell'Accordo di partenariato concernente la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020 di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014 e acquisito agli atti della odierna seduta di questo Comitato.

Roma, 28 gennaio 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze
con funzioni di Presidente
Padoan

Il segretario: Lotti

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n.
819

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 18 aprile 2014**

Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato. (Delibera n. 18/2014). (14A06886) ([GU Serie Generale n.209 del 09-09-2014](#))

Visto il Regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio europeo del 2 dicembre 2013 concernente il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga altresì il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti in particolare gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di Partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del richiamato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il modello per la redazione dei Programmi operativi;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo EUCO 13/10 CO EUR 9 CONCL 2 del 17 giugno 2010 concernenti l'adozione della «Strategia Europa 2020 per la crescita sostenibile e l'occupazione», che individua i cinque obiettivi (occupazione, istruzione, ricerca e innovazione, inclusione sociale e riduzione della povertà, clima ed energia) e le sette iniziative prioritarie (innovazione, economia digitale, occupazione, giovani, politica industriale, povertà e uso efficiente delle risorse) da realizzare entro la fine del decennio;

Vista la raccomandazione specifica Paese 2013/C 217/11 del Consiglio europeo del 9 luglio 2013, sul Programma nazionale di riforma 2013 (PNR) dell'Italia e che formula un parere sul Programma di stabilità dell'Italia 2012-2017;

Visto il documento «Position Paper» dei servizi della Commissione sulla preparazione dell'«Accordo di partenariato e dei programmi in Italia per il periodo 2014-2020» Rif. Ares (2012) 1326063 del 9 novembre 2012 che ha declinato, per l'Italia, gli obiettivi tematici e le priorità di finanziamento necessarie per superare le criticità individuate nell'analisi di contesto;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari, sia nazionali;

Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti della predetta legge n. 183/1987 che istituiscono il Fondo di rotazione e disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (DPS) e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui al richiamato art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300/1999, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di contabilità e finanza pubblica, in conseguenza alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, emanato in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali vincolate nella destinazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, con il quale il Ministro per la coesione territoriale viene delegato, tra l'altro, all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7, commi 26, 27 e 28, del richiamato decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e visto in particolare l'art. 1, comma 3, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, il Ministro per la coesione territoriale si avvalga del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e visto in particolare l'art. 10, comma 1, dello stesso decreto legge, che, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'art.

119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede tra l'altro l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale, da sottoporre alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato;

Considerato altresì che l'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101/2013 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione - siano trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le risorse umane, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto in particolare l'art. 1, comma 240, della richiamata legge n. 147/2013 il quale stabilisce che, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 a valere sulle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei, concorre il Fondo di rotazione di cui alla richiamata legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi regionali, mentre la restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi e visto altresì il successivo comma 241 del medesimo art. 1 il quale prevede che il detto Fondo di rotazione concorra integralmente per gli interventi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato;

Considerato che lo schema di Accordo di partenariato corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire è stato trasmesso alle Camere, ai sensi del comma 246 del richiamato art. 1 della legge n. 147/2013, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia nel termine previsto dalla norma;

Considerato che il documento di economia e finanza (DEF) 2013, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 aprile 2013 e dal Parlamento il 7 maggio 2013 e successiva integrazione, in una prospettiva di medio-lungo termine, traccia gli impegni di finanza pubblica e gli indirizzi delle politiche pubbliche nel rispetto del Patto di stabilità e crescita europeo per il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e solidale come definiti nella Strategia «Europa 2020»;

Considerato che il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha predisposto un documento concernente «Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020», reso oggetto di informativa nella seduta del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2012;

Tenuto conto di quanto previsto dal «Quadro strategico comune 2014-2020: proposta di percorso di programmazione» della politica di coesione per il settennio 2014-2020, definito a partire dalle risultanze del negoziato istituzionale comunitario e dagli orientamenti assunti in sede nazionale recependo le osservazioni della Conferenza Stato-regioni trasmesse con nota del 25 gennaio 2013, nonché le risultanze del confronto sul documento «Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020»;

Considerato che, con la nota del Ministro per la coesione n. 1436 P del 19 dicembre 2013 inviata al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si dà atto dell'accordo intervenuto tra le regioni più sviluppate sul riparto delle risorse a valere sui Fondi Strutturali (FESR e FSE);

Considerato che, nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 16 gennaio 2014, è stata raggiunta l'intesa sul riparto dei fondi relativi allo sviluppo rurale (FEASR);

Considerato che, nella nota della Direzione generale per la politica regionale e urbana della CE Rif. Ares (2013) 3779289 del 20 dicembre 2013 e in particolare nelle tavole allegate, sono individuate le allocazioni finanziarie nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei tra le categorie di regioni secondo la classificazione prevista all'art. 90 del richiamato Regolamento generale (UE) n. 1303/2013;

Considerato che con la nota della Commissione europea, Direzione generale della politica regionale urbana, Ref. Ares (2014) 969811 del 28 marzo 2014, concernente i Piani di rafforzamento amministrativo nell'ambito della programmazione per il periodo 2014-2020, viene chiesta la definizione, nell'Accordo di partenariato, di una procedura di verifica delle competenze e delle capacità delle autorità di gestione e degli organismi intermedi;

Considerato che l'Accordo di partenariato recepisce gli impegni assunti dalle parti intervenute a livello nazionale e regionale nel percorso di dialogo avviato nel dicembre 2012 con la presentazione del documento «Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020» e con riferimento al «Position Paper» della Commissione europea che ha declinato per l'Italia le aree tematiche su cui intervenire;

Considerato che il detto Accordo individua un approccio integrato allo sviluppo territoriale da sostenere attraverso l'impiego di tutti i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), per concorrere agli obiettivi della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, secondo gli indirizzi definiti nel Programma nazionale di riforma 2013 tenendo conto delle relative raccomandazioni specifiche formulate dal Consiglio europeo;

Considerato che l'Accordo prevede una significativa azione di rafforzamento delle strutture amministrative e tecniche responsabili per il coordinamento, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi quale pre-requisito per l'efficace impiego dei fondi;

Tenuto conto dell'esame dell'argomento svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62) sulla base della documentazione trasmessa per le vie brevi dal DPS al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) in data 8 aprile 2014 e da quest'ultimo diramata a tutte le amministrazioni interessate;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 aprile 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, sulla proposta di Accordo di partenariato, con le richieste delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI di cui alle premesse e agli allegati della medesima intesa;

Visto il testo finale della proposta di Accordo di partenariato, acquisito agli atti della odierna seduta, al quale sono allegati i documenti concernenti i risultati attesi e le azioni, le condizionalità ex ante, gli elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020 e la tabella di correlazione tra le azioni previste dall'Accordo e quelle previste dalle Strategie EUSAIR e EUSALP;

Vista la odierna nota n. 1874-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Udita l'illustrazione della proposta svolta in seduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. E' approvata la proposta di Accordo di partenariato - di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 - nel testo acquisito agli atti della odierna seduta di questo Comitato concernente la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, e' autorizzato a trasmettere alla Commissione europea, entro il termine del 22 aprile 2014 previsto dal citato Regolamento n. 1303/2013, il detto documento per l'avvio del negoziato formale.

2. L'Accordo di partenariato, dopo la conclusione del negoziato formale e l'approvazione da parte della Commissione europea, sara' sottoposto all'esame di questo Comitato per la relativa presa d'atto.

3. I contenuti salienti dell'Accordo di partenariato all'odierno esame di questo Comitato sono indicati nei punti seguenti.

3.1 L'Accordo di partenariato stabilisce la strategia di impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 indicando le

priorita' di investimento declinate nei seguenti undici obiettivi tematici (OT) previsti dal richiamato Regolamento (UE) di disposizioni comuni n. 1303/2013:

OT1: rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

OT2: migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;

OT3: promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura;

OT4: sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

OT5: promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

OT6: tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

OT7: promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

OT8: promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;

OT9: promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione;

OT10: investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente;

OT11: rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholders e promuovere un'Amministrazione pubblica efficiente.

3.2 Nell'Accordo sono indicati, per ciascun obiettivo tematico, i risultati attesi, il quadro motivazionale delle priorità e delle azioni correlate e i metodi di intervento, sulla base degli orientamenti individuati nell'ambito del Quadro strategico comune richiamato in premessa.

4. La proposta di Accordo di partenariato prevede una ripartizione indicativa, tra gli 11 obiettivi tematici, delle risorse UE complessivamente assegnate all'Italia per il periodo 2014-2020 a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei FESR, FSE e FEASR, nonché sul FEAMP per il quale si è in attesa dell'approvazione del relativo regolamento comunitario anche ai fini della definitiva quantificazione delle relative risorse.

4.1 L'importo complessivo di tali risorse a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei FESR, FSE e FEASR, al netto del FEAMP, è pari a 41.548,4 milioni di euro per il periodo 2014-2020.

4.2 L'allocazione prevista a favore di ogni singolo obiettivo tematico a valere su ciascun Fondo è indicata nella tavola 1 allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

4.3 Nelle tavole 2, 3 e 4 allegate alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante, viene dettagliata la ripartizione già disponibile del FESR e del FSE, pari a complessivi 31.118,7 milioni di euro, articolata per obiettivo tematico rispettivamente a favore delle regioni più sviluppate, delle regioni in transizione e delle regioni meno sviluppate.

5. L'entità del cofinanziamento nazionale a favore di ciascun Programma operativo, da porre a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della richiamata legge n. 183/1987, sarà stabilito in occasione della definizione dei Programmi operativi, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato 1, commi 240 e successivi, della legge n. 147/2013.

6. L'Accordo di partenariato prevede la realizzazione dei Programmi nazionali/multiregionali da finanziare a carico del FESR e del FSE indicati nella allegata tabella 5, che costituisce parte integrante della presente delibera, articolati per obiettivo tematico e per categorie di regioni.

7. L'Accordo prevede altresì la realizzazione di due Programmi nazionali, da finanziare a carico del FEASR concernenti la «Rete rurale nazionale» e la «Gestione del rischio, le infrastrutture irrigue e la biodiversità animale» e di un Programma nazionale da finanziare a valere sulle risorse del FEAMP.

8. L'Accordo prevede infine la realizzazione, in tutte le regioni e province autonome, di Programmi regionali da finanziare a valere sul FESR e sul FSE e di Programmi di sviluppo rurale (PSR) a valere sulle risorse del FEASR.

9. Nelle successive fasi di negoziazione formale con la Commissione europea e di attuazione dell'Accordo di partenariato si dovrà tenere conto delle seguenti esigenze emerse nel corso dell'istruttoria svolta nell'ambito delle riunioni preparatorie di questo Comitato:

ricepimento delle puntualizzazioni e/o integrazioni relative alla definizione di alcuni degli obiettivi tematici; coerenza e integrazione tra i Programmi operativi e le programmazioni/strategie nazionali di settore, fra cui in particolare la «Strategia nazionale di specializzazione intelligente» con riferimento al settore della ricerca;

ricepimento, nella fase di predisposizione dei singoli Programmi, delle indicazioni volte a garantire la efficace realizzazione dei Programmi stessi, nel rispetto del principio della proficua gestione delle risorse;

coinvolgimento del Ministero dell'ambiente nelle fasi attuative dell'Accordo, a presidio delle politiche ambientali;

individuazione di adeguate soluzioni per garantire correttezza nella spesa delle risorse di cofinanziamento nazionale;

adozione e realizzazione, da parte delle Amministrazioni titolari dei Programmi operativi, di «Piani di rafforzamento amministrativo» (PRA) comprendenti le misure (normative, amministrative, organizzative e relativi cronoprogrammi di attuazione) volte a garantire una gestione efficiente degli stessi Programmi, nonché la qualità della regolazione, la semplificazione e la riduzione degli oneri regolatori.

10. Nella successiva fase di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo 2014-2020, alla luce di quanto altresì emerso nel corso della richiamata istruttoria svolta nell'ambito delle riunioni preparatorie di questo Comitato, si dovrà tenere conto:

dell'esigenza di riequilibrare il finanziamento a favore delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);

dell'esigenza di assicurare integrazione e complementarietà di strategie e obiettivi, rispetto alla programmazione comunitaria 2014-2020, con specifico riferimento al rafforzamento di azioni di interesse nazionale in materia ambientale (dissesto idrogeologico, bonifiche e infrastrutture idriche e ambientali strategiche).

Roma, 18 aprile 2014

Il Presidente

Renzi

Il segretario del CIPE

Martina

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2014

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n.

2749

Legge regionale 12 ottobre 2016 n. 30

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

Pubblicata nel B.U. Calabria 13 ottobre 2016, n. 100.

OMISSIS

CAPO IV

Programmazione europea e nazionale per le politiche di sviluppo e coesione

Art. 14 Programmazione regionale sulle politiche europee.

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee, partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale.
2. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche euro unitarie.
3. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio regionale, la Giunta assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione sull'elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2.
4. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 2 contiene gli indirizzi da seguire nel corso dell'attività di negoziato tra la Giunta regionale, lo Stato e la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
5. La Giunta riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
6. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
7. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 289 della seduta del 14/07/2014.

Oggetto: *Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo 2014-2020 – cofinanziato dal FEASR – e inoltrato alla Commissione Europea.*

Presidente o Assessore/i Proponente/i: **On. Michele Trematerra**

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: **Prof. Giuseppe Zimbalatti**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1		Presidente		
2	Antonella STASI	Vice Presidente		
3	Alfonso DATTOLO	Componente		
4.	Mario CALIGIURI	Componente		
5.	Luigi FEDELE	Componente		
6.	Demetrio ARENA	Componente		
7.	Giuseppe GENTILE	Componente		
8.	Giacomo MANCINI	Componente		
9.	Francesco PUGLIANO	Componente		
10.	Nazzareno SALERNO	Componente		
11.	Domenico TALLINI	Componente		
12.	Michele TREMATERRA	Componente		

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati.

Il Dirigente Autorità di Gestione
Alessandro Zanfino

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- il Trattato di Lisbona, del 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, nel modificare ed aggiornare il Trattato sull'Unione Europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE), dota l'Unione Europea di istituzioni moderne e di metodi di lavoro ottimizzati per rispondere in modo efficace ed efficiente alle sfide del mondo di oggi quali la globalizzazione dell'economia, i cambiamenti climatici, l'evoluzione demografica, lo sviluppo sostenibile, l'approvvigionamento energetico e la lotta contro la criminalità transfrontaliera internazionale;
- il Consiglio Europeo, in data 17 giugno 2010, ha approvato la Comunicazione della Commissione Europea del 3.3.2010 COM(2010) avente ad oggetto "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva". Europa 2020 è la strategia decennale per la crescita sviluppata dall'Unione europea. Essa non mira soltanto a uscire dalla crisi che continua ad affliggere l'economia di molti paesi, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, seguendo tre priorità che si rafforzano a vicenda:
 - crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
 - crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
 - crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale;
- i Servizi della Commissione Europea, in data 14.3.2012, hanno predisposto il documento di lavoro n. SWD (2012) 61 final, contenente gli "Elementi di un quadro strategico comune 2014 - 2020 per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo di Coesione, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca". Scopo del documento di lavoro dei servizi della Commissione è di determinare i principali elementi del QSC in quanto base di discussione con il Parlamento Europeo e il Consiglio. Essi comprendono:
 - per ciascuno degli obiettivi enunciati nella proposta di regolamento sulle disposizioni comuni, i principali obiettivi e principi della strategia Europa 2020, che dovrebbero essere trattati dagli Stati membri nei loro contratti di partnership, strettamente collegati ai loro programmi nazionali di riforma e le azioni fondamentali, corrispondenti alle priorità di investimento e alle priorità dell'Unione, che si spera abbiano il maggiore impatto sulla crescita, sull'occupazione e sulla sostenibilità durante l'esecuzione dei programmi;
 - i collegamenti con il processo di governance del Semestre europeo;
 - il coordinamento e l'integrazione dei Fondi coperti dal QSC;
 - i principi orizzontali e gli obiettivi politici per l'attuazione dei Fondi coperti dal QSC;
 - lo sviluppo di contratti di partnership e programmi per affrontare le sfide territoriali di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
 - le priorità in materia di attività di cooperazione.

In particolare per il FEASR, sono prese in considerazione le sei priorità che riguarderanno la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nei settori agricolo, alimentare e forestale e in generale nelle zone rurali. Esse comprendono: (1) il trasferimento delle conoscenze e (2) l'innovazione, (3) la competitività dell'agricoltura, (4) la gestione delle risorse naturali e (5) la lotta contro i cambiamenti climatici, nonché (6) lo sviluppo inclusivo delle regioni rurali;

- i Servizi della Commissione Europea con il documento denominato "Position Paper", rif. Ares (2012) 1326063, del 09/11/2012, hanno delineato il quadro del dialogo tra la Commissione e l'Italia sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020. Il Documento illustra le sfide specifiche per singolo paese e presenta i pareri preliminari dei Servizi della Commissione sulle principali priorità di finanziamento in Italia per favorire una spesa pubblica volta a promuovere la crescita. L'invito è quello di ottimizzare l'utilizzo dei Fondi QSC stabilendo un forte legame con le riforme atte a promuovere produttività e competitività, incentivando l'uso di risorse private e stimolando potenziali settori ad alta crescita e, al contempo, sottolineando l'esigenza di preservare la solidarietà all'interno dell'Unione e garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali per le generazioni future;
- il Ministero per lo Sviluppo Economico - Dipartimento Politiche di Sviluppo (DPS) - ha elaborato il documento denominato "Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014 - 2020", del

27 dicembre 2012, nel quale si propongono le innovazioni di metodo per orientare le decisioni circa il “*come spendere*” nella programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali e di investimento europei;

- la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con le note n. 13/002/CR6a/C3 e n. 13/003/CR6b/C3, del 25 gennaio 2013, ha illustrato la posizione delle Regioni italiane rispettivamente sul percorso partenariale del documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari” e sul “Position Paper” dei Servizi della Commissione Europea sullo Sviluppo dell’Accordo di Partenariato in Italia;
- il percorso di programmazione, per come emerge dalla regolamentazione comunitaria, è così articolato:
 - predisposizione del Quadro Strategico Comune (QSC) comprendente la declinazione degli 11 obiettivi della Politica di Coesione in azioni chiave e criteri per l’individuazione delle sfide territoriali, assicurando un uso integrato dei fondi per il raggiungimento degli obiettivi comuni;
 - elaborazione degli Accordi di Partenariato tra la Commissione Europea e i singoli Stati Membri per tradurre gli orientamenti definiti nel QSC in impegni strategici, attuativi e di risultato anche in coerenza con il Programma di Riforma Nazionale (PNR);
 - definizione dei Programmi Operativi Nazionali (PON), Programmi Operativi Regionali (POR) e Programmi di Sviluppo Rurale (PSR).

CONSIDERATO CHE

- il Ministero per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – ha trasmesso alla Commissione Europea, con nota prot. 14968 del 9 dicembre 2013, la Bozza di Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, contenente l’impianto strategico e la selezione degli obiettivi tematici, su cui si concentreranno gli interventi, ai fini dell’avvio del negoziato informale;
- in data 16 gennaio 2014, Rep.8/CSR, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome – è stata raggiunta l’intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020, che assegna alla Regione Calabria, nell’ambito dell’obiettivo convergenza, una dotazione finanziaria così ripartita:

Programma Obiettivo Convergenza	Spesa pubblica totale A	Partecipazione del FEASR B	Tasso FEASR C=B/A	Partecipazione Nazionale Stato + Regione D = A-B	Quota Stato E = D*70%	Tasso Stato F= E/A	Quota Regionale G = D*30%	Tasso Regionale H = G/A
CALABRIA	€ 1.103.562.000,00	€ 667.655.000,00	60,50%	€ 435.907.000,00	€ 305.134.900,00	27,65%	€ 130.772.100,00	11,85%

- il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con nota n. 4482 del 26 febbraio 2014, ha trasmesso la riclassificazione Rev. 5 della normativa, delle note esplicative e dei documenti di lavoro della DG Agri per la redazione dei PSR 2014 2020;
- in data 22 aprile 2014 il Ministero per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – ha trasmesso alla Commissione Europea la versione finale dell’Accordo di Partenariato mentre è attualmente in corso il negoziato per l’approvazione definitiva del suddetto documento da parte dell’organo comunitario.

VISTI

- Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), contenente il primo gruppo di regole per la transizione dello sviluppo rurale verso la programmazione 2014- 2020;
- Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. Il regolamento:
 - stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR") e istituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.
 - delinea il contesto strategico della politica di sviluppo rurale e definisce le misure da adottare al fine di attuare la politica di sviluppo rurale. Inoltre, esso stabilisce norme concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione e norme che assicurano il coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell'Unione;
 - integra le disposizioni della parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799. Il regolamento stabilisce le regole applicabili:
 - a) al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale;
 - b) al sistema di consulenza aziendale;
 - c) ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;
 - d) al regime della condizionalità;
 - e) alla liquidazione dei conti;
- Il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie (secondo gruppo di regole) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo;
- la Bozza di Regolamento delegato per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 – nota MIPAF n. 633 del 14 gennaio 2014 – testo in consultazione interservizi presso la Commissione Europea, contenente il terzo gruppo di regole per la transizione dello sviluppo rurale verso la nuova programmazione 2014 2020;
- Il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.1.2014, in GUUE n.74 del 14.03.2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione

dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- che la Regione Calabria attraverso l'Assessore all'Agricoltura, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 e il Dirigente dello Sviluppo Rurale, ha partecipato ai numerosi tavoli nazionali attivati dal Ministero Politiche Agricole e Forestali sulle scelte nazionali relative alle politiche di sviluppo rurale nonché a quelli afferenti la ripartizione delle risorse FEASR;
- che l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013, unitamente alla valutazione *ex-ante* ed alla *valutazione ambientale strategica*, ha attivato una serie di incontri partenariali, tavoli tematici sul territorio regionale e tavoli tecnici, destinati ad acquisire le indicazioni/fabbisogni da parte degli operatori e organizzazioni di settore, relativamente alle 6 priorità di cui all'art. 5 del Reg. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale per la Programmazione 2014-2020, per come di seguito indicate:
 1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.
 2. Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole;
 3. Incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo.
 4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste.
 5. Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.
 6. Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

CONSIDERATO

- che l'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007-2013 in forza della DGR n. 110 del 18.03.2014 ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Reg. 1303/2013, dall'art. 8 del Reg. 1305/2013 e dalla documentazione nazionale di programmazione, ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2020, cofinanziato dal fondo FEASR;
- che il programma dovrà essere presentato alla Commissione entro il 22 luglio 2014 per come indicato dall'art. 26 del Reg. 1303/2013 che al comma 4 precisa: "*I programmi sono presentati dagli stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato*";
- che il programma potrà essere oggetto di revisioni/integrazioni di natura tecnica in funzione dell'approvazione definitiva dell'accordo di partenariato da parte della Commissione Europea nonché sulla base delle osservazioni della stessa Commissione in fase di adozione del programma.

RITENUTO pertanto,

- di dover approvare il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo di programmazione 2014-2020. Il PSR Calabria 2014-2020 cofinanziato dal FEASR contribuirà alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuirà allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo. Esso contribuirà, altresì, allo sviluppo dei territori rurali;
- dover demandare all'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007-2013, quale soggetto deputato per la Programmazione 2014-2020 sullo Sviluppo Rurale, la predisposizione degli adempimenti necessari per l'inoltro alla Commissione Europea del PSR Calabria 2014-2020 attraverso il sistema informatico denominato SFC.

VISTI altresì,

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 521 del 12.07.2010 con la quale è stato rimodulato l'ordinamento generale delle Strutture Organizzative della Giunta Regionale;
- la Legge Regionale del 4.02.2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- la Legge Regionale del 05.01.2007, n. 3 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie delle politiche comunitarie";

Visto l'allegato in copia: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria – cofinanziato con il “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale”.

Su proposta dell'Assessore competente, On. Michele Trematerra, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:

- **approvare** il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria – cofinanziato con il “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale”, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **demandare** all'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007-2013, quale soggetto deputato per la Programmazione 2014-2020 sullo Sviluppo Rurale, la predisposizione degli adempimenti necessari per l'inoltro alla Commissione Europea del PSR Calabria 2014-2020 attraverso il sistema informatico denominato SFC;
- **prendere atto** che il programma potrà essere oggetto di revisioni/integrazioni di natura tecnica in funzione dell'approvazione definitiva dell'accordo di partenariato da parte della Commissione Europea nonché sulla base delle osservazioni della stessa Commissione in fase di adozione del programma;
- **provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 110 della seduta del 18/03/2014.

Oggetto: Programmazione PSR Calabria 2014-2020 - fondo FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		
2	Antonella STASI	Vice Presidente		
3	Alfonso DATTOLO	Componente		
4.	Mario CALIGIURI	Componente		
5.	Luigi FEDELE	Componente		
6.	Demetrio ARENA	Componente		
7.	Giuseppe GENTILE	Componente		
8.	Giacomo MANCINI	Componente		
9.	Francesco PUGLIANO	Componente		
10.	Nazzareno SALERNO	Componente		
11.	Domenico TALLINI	Componente		
12.	Michele TREMATERRA	Componente		

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati.

Il Dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- il Trattato di Lisbona, del 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, nel modificare ed aggiornare il Trattato sull'Unione Europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE), dota l'Unione Europea di istituzioni moderne e di metodi di lavoro ottimizzati per rispondere in modo efficace ed efficiente alle sfide del mondo di oggi quali la globalizzazione dell'economia, i cambiamenti climatici, l'evoluzione demografica, lo sviluppo sostenibile, l'approvvigionamento energetico e la lotta contro la criminalità transfrontaliera internazionale;
- il Consiglio Europeo, in data 17 giugno 2010, ha approvato la Comunicazione della Commissione Europea del 3.3.2010 COM(2010) avente ad oggetto "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva". Europa 2020 è la strategia decennale per la crescita sviluppata dall'Unione europea. Essa non mira soltanto a uscire dalla crisi che continua ad affliggere l'economia di molti paesi, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, seguendo tre priorità che si rafforzano a vicenda:
 - crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
 - crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
 - crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale;
- i Servizi della Commissione Europea, in data 14.3.2012, hanno predisposto il documento di lavoro n. SWD (2012) 61 final, contenente gli "Elementi di un quadro strategico comune 2014 - 2020 per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo di Coesione, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca". Scopo del documento di lavoro dei servizi della Commissione è di determinare i principali elementi del QSC in quanto base di discussione con il Parlamento Europeo e il Consiglio. Essi comprendono:
 - per ciascuno degli obiettivi enunciati nella proposta di regolamento sulle disposizioni comuni, i principali obiettivi e principi della strategia Europa 2020, che dovrebbero essere trattati dagli Stati membri nei loro contratti di partnership, strettamente collegati ai loro programmi nazionali di riforma e le azioni fondamentali, corrispondenti alle priorità di investimento e alle priorità dell'Unione, che si spera abbiano il maggiore impatto sulla crescita, sull'occupazione e sulla sostenibilità durante l'esecuzione dei programmi;
 - i collegamenti con il processo di governance del Semestre europeo;
 - il coordinamento e l'integrazione dei Fondi coperti dal QSC;
 - i principi orizzontali e gli obiettivi politici per l'attuazione dei Fondi coperti dal QSC;
 - lo sviluppo di contratti di partnership e programmi per affrontare le sfide territoriali di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
 - le priorità in materia di attività di cooperazione.In particolare per il FEASR, sono prese in considerazione le sei priorità che riguarderanno la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nei settori agricolo, alimentare e forestale e in generale nelle zone rurali. Esse comprendono: (1) il trasferimento delle conoscenze e (2) l'innovazione, (3) la competitività dell'agricoltura, (4) la gestione delle risorse naturali e (5) la lotta contro i cambiamenti climatici, nonché (6) lo sviluppo inclusivo delle regioni rurali;
- i Servizi della Commissione Europea con il documento denominato "Position Paper", rif. Ares (2012) 1326063, del 09/11/2012, hanno delineato il quadro del dialogo tra la Commissione e l'Italia sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020. Il Documento illustra le sfide specifiche per singolo paese e presenta i pareri preliminari dei Servizi della Commissione sulle principali priorità di finanziamento in Italia per favorire una spesa pubblica volta a promuovere la crescita. L'invito è quello di ottimizzare l'utilizzo dei Fondi QSC stabilendo un forte legame con le riforme atte a promuovere produttività e competitività, incentivando l'uso di risorse private e stimolando potenziali settori ad alta crescita e, al contempo, sottolineando l'esigenza di preservare la solidarietà all'interno dell'Unione e garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali per le generazioni future;
- il Ministero per lo Sviluppo Economico - Dipartimento Politiche di Sviluppo (DPS) - ha elaborato il documento denominato "Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014 - 2020", del 27 dicembre 2012, nel quale si propongono le innovazioni di metodo per orientare le decisioni circa il "come spendere" nella programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali e di investimento europei;

- la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con le note n. 13/002/CR6a/C3 e n. 13/003/CR6b/C3, del 25 gennaio 2013, ha illustrato la posizione delle Regioni italiane rispettivamente sul percorso partenariale del documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari” e sul “Position Paper” dei Servizi della Commissione Europea sullo Sviluppo dell’Accordo di Partenariato in Italia;
- il percorso di programmazione, per come emerge dalla regolamentazione comunitaria, è così articolato:
 - predisposizione del Quadro Strategico Comune (QSC) comprendente la declinazione degli 11 obiettivi della Politica di Coesione in azioni chiave e criteri per l’individuazione delle sfide territoriali, assicurando un uso integrato dei fondi per il raggiungimento degli obiettivi comuni;
 - elaborazione degli Accordi di Partenariato tra la Commissione Europea e i singoli Stati Membri per tradurre gli orientamenti definiti nel QSC in impegni strategici, attuativi e di risultato anche in coerenza con il Programma di Riforma Nazionale (PNR);
 - definizione dei Programmi Operativi Nazionali (PON), Programmi Operativi Regionali (POR) e Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

CONSIDERATO CHE

- il Ministero per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – ha trasmesso alla Commissione Europea, con nota prot. 14968 del 9 dicembre 2013, la Bozza di Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, contenente l’impianto strategico e la selezione degli obiettivi tematici, su cui si concentreranno gli interventi, ai fini dell’avvio del negoziato informale;
- in data 16 gennaio 2014, Rep.8/CSR, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome – è stata raggiunta l’intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 2014 2020, che assegna alla Regione Calabria, nell’ambito dell’obiettivo convergenza, una dotazione finanziaria così ripartita:

Programma Obiettivo Convergenza	Spesa pubblica totale A	Partecipazione del FEASR B	Tasso FEASR C=B/A	Partecipazione Nazionale Stato + Regione D = A-B	Quota Stato E = D*70%	Tasso Stato F= E/A	Quota Regionale G = D*30%	Tasso Regionale H = G/A
CALABRIA	€ 1.103.562.000,00	€ 667.655.000,00	60,50%	€ 435.907.000,00	€ 305.134.900,00	27,65%	€ 130.772.100,00	11,85%

- il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con nota n. 4482 del 26 febbraio 2014, ha trasmesso la riclassificazione Rev. 5 della normativa, delle note esplicative e dei documenti di lavoro della DG Agri per la redazione dei PSR 2014 2020;

VISTI

- Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), contenente il primo gruppo di regole per la transizione dello sviluppo rurale verso la programmazione 2014-2020;
- Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. Il regolamento:
 - stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell’Unione a favore dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (“FEASR”) e istituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale.
 - delinea il contesto strategico della politica di sviluppo rurale e definisce le misure da adottare al fine di attuare la politica di sviluppo rurale. Inoltre, esso stabilisce norme concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di responsabilità condivise tra gli

- Stati membri e la Commissione e norme che assicurano il coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell'Unione;
- integra le disposizioni della parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799. Il regolamento stabilisce le regole applicabili:
 - a) al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale;
 - b) al sistema di consulenza aziendale;
 - c) ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;
 - d) al regime della condizionalità;
 - e) alla liquidazione dei conti;
 - Il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
 - Il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
 - Il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie (secondo gruppo di regole) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo;
 - La Bozza di Regolamento delegato della Commissione del 7.1.2014, C(2013) 9651 final, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;
 - La Bozza di Regolamento delegato per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 – nota MIPAF n. 633 del 14 gennaio 2014 – testo in consultazione interservizi presso la Commissione Europea, contenete il terzo gruppo di regole per la transizione dello sviluppo rurale verso la nuova programmazione 2014 2020;
 - che la Regione Calabria attraverso l'Assessore all'Agricoltura, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 e il Dirigente dello Sviluppo Rurale, ha partecipato ai numerosi tavoli nazionali attivati dal Ministero Politiche Agricole e Forestali sulle scelte nazionali relative alle politiche di sviluppo rurale nonché a quelli afferenti la ripartizione delle risorse FEASR;
 - che l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 ha avviato, unitamente alla valutazione *ex-ante*, una serie di incontri partenariali e tavoli tematici sul territorio regionale, destinati ad acquisire le prime indicazioni/fabbisogni da parte degli operatori e organizzazioni di settore, relativamente alle 6 priorità di cui all'art. 5 del Reg. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale per la Programmazione 2014-2020, per come di seguito indicate:
 1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.
 2. Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole;
 3. Incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo.
 4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste.
 5. Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.
 6. Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali;

RITENUTO, pertanto,

- di dover prendere atto delle risorse assegnate alla Regione Calabria nell'ambito dell'intesa sul riparto delle risorse FEASR - Stato – Regione, per come definite nel corso della riunione della Conferenza Permanente Stato Regioni, tenuta il 16 gennaio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- dover demandare all'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007-2013, quale soggetto deputato per la Programmazione 2014-2020 sullo Sviluppo Rurale, di predisporre tutti gli atti necessari per la propria organizzazione interna e per l'avvio delle attività dirette alla programmazione e gestione del Programma 2014-2020 – fondo FEASR;

VISTI, altresì,

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 521 del 12.07.2010 con la quale è stato rimodulato l'ordinamento generale delle Strutture Organizzative della Giunta Regionale;
- la Legge Regionale del 4.02.2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- la Legge Regionale del 05.01.2007, n. 3 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie delle politiche comunitarie";

Visto l'allegato in copia: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le provincie autonome. Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020. Rep.8/CSR, del 16 gennaio 2014;

Su proposta dell'Assessore competente, Dr. Michele Trematerra, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:

- **prendere atto** delle risorse assegnate alla Regione Calabria nell'ambito dell'intesa sul riparto delle risorse FEASR - Stato – Regione, per come definite nel corso della riunione della Conferenza Permanente Stato Regioni, tenuta il 16 gennaio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito indicate:

Programma Obiettivo Convergenza	Spesa pubblica totale A	Partecipazione del FEASR B	Tasso FEASR C=B/A	Partecipazione Nazionale Stato + Regione D = A-B	Quota Stato E = D*70%	Tasso Stato F = E/A	Quota Regionale G = D*30%	Tasso Regionale H = G/A
CALABRIA	€ 1.103.562.000,00	€ 667.655.000,00	60,50%	€ 435.907.000,00	€ 305.134.900,00	27,65%	€ 130.772.100,00	11,85%

- **demandare** all'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007-2013, quale soggetto deputato per la Programmazione 2014-2020 sullo Sviluppo Rurale, di predisporre tutti gli atti necessari per la propria organizzazione interna e per l'avvio delle attività dirette alla programmazione e gestione del Programma 2014-2020 – fondo FEASR;
- **provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

**IL DIRIGENTE GENERALE
 DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al

Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA
41^a Seduta
Giovedì 26 ottobre 2017

Deliberazione n. 246 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2017)3559 final del 19 maggio 2017 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria.

Presidente: Vincenzo Cicone
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5

...omissis...

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo e, deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 16, astenuti 10 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"


...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Cicone

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 30 ottobre 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

*Consiglio Regionale della Calabria*

II CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 419 del 29 settembre 2017;

VISTE:

- la Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, con cui la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Delibera di Giunta regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 recante in oggetto "Preso d'atto della decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria e istituzione del Comitato di Sorveglianza";
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 99 del 23 febbraio 2016 avente oggetto: "Preso d'atto della decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria e istituzione del Comitato di Sorveglianza";

CONSIDERATO CHE a seguito di richiesta della Regione Calabria, la Commissione Europea, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 11, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1305/2013, con Decisione C(2017) 3559 final del 19 maggio 2017, ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria ai fini della concessione e successiva attivazione di un sostegno finanziario di garanzia da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che modifica la decisione di esecuzione C(2015)8314 della stessa Commissione;

VISTA la legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

*Consiglio Regionale della Calabria*

- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799;
- il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie (secondo gruppo di regole) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo;
- il Reg. (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
- il Reg. di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTI i seguenti allegati:

- Allegato A: Decisione C (2017) 3559 final, del 19 maggio 2017, di approvazione della modifica al PSR Calabria 2014-2020;
- Allegato B: Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2014-2020, che costituiscono parte integrante della deliberazione in oggetto;

CONSIDERATA l'importanza e la positività della Decisione della Commissione europea di modifica del PSR, grazie alla quale vengono previsti e introdotti strumenti finanziari sotto forma di Fondo di garanzia nell'ambito delle misure 4.1 e 4.2 e con l'inserimento di due nuove tipologie di intervento, 4.1.5 (strumenti finanziari per le aziende agricole) e 4.2.2 (Strumenti finanziari per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli); la modifica del testo è, inoltre, legata all'adesione della Regione Calabria alla Piattaforma di garanzia multi regionale AGRI che sarà gestito dal FEI e che, da una parte, dovrebbe garantire un importante effetto leva delle risorse finanziarie

*Consiglio Regionale della Calabria*

del PSR, dall'altra, dovrebbe facilitare la concessione del credito alle aziende agricole beneficiarie della misura 4, favorendo in tal modo un'attuazione completa e tempestiva degli investimenti;

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare ha approvato il provvedimento in oggetto nella seduta del 17 ottobre 2017;


DELIBERA

- di prendere atto della Decisione della Commissione Europea C(2017)3559 final del 19 maggio 2017 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014-2020 (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE
(Giuseppe Neri)

F.to: IL PRESIDENTE
(Vincenzo Ciconte)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 30 ottobre 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

Pervenuta il _____

Protocollo N° _____



COMMISSIONE
EUROPEA

allegato alla deliberazione
n° 419 del 29 SET. 2017

Bruxelles, 19.5.2017
C(2017) 3559 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.5.2017

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8314 della Commissione

CCI: 2014IT06RDRP018

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

IT



IT

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 19.5.2017**

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8314 della Commissione

CCI: 2014IT06RDRP018

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con la decisione di esecuzione C(2015) 8314 della Commissione del 20 novembre 2015.
- (2) Il 6 aprile 2017 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria, in conformità all'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'8 maggio 2017 è stata presentata una versione riveduta della richiesta di modifica.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente sostanziato e motivato la richiesta di modifica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione³.
- (5) La Commissione ha concluso che la modifica del programma di sviluppo rurale è coerente con il regolamento (UE) n. 1303/2013, con il regolamento (UE) n. 1305/2013 e con l'accordo di partenariato con l'Italia approvato con decisione della Commissione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che non sono stati ancora approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria, trasmessa alla Commissione nella sua versione definitiva l'8 maggio 2017, è approvata.

Articolo 2

La decisione di esecuzione C(2015) 8314 è così modificata:

la parte I dell'allegato è sostituita dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La spesa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 6 aprile 2017.

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19.5.2017

Per la Commissione

Jerzy PLEWA

Direttore generale

PER COPIA CONFORME

Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU

**Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA**



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Italy - Rural Development Programme (Regional) - Calabria

CCI	2014IT06RDRP018
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Calabria
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Autorità di gestione	Dipartimento Regionale Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Versione	2.1
Stato versione	Decisione OK
Data dell'ultima modifica	23/05/2017 - 12:10:38 CEST

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE	12
1.1. Modifica	12
1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013	12
1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP	12
1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):	12
1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	12
1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014.....	13
2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA	15
2.1. Zona geografica interessata dal programma	15
2.2. Classificazione della regione	17
3. VALUTAZIONE EX-ANTE.....	18
3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.	18
3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.	20
3.2.1. Aggiornamento/integrazione dell'analisi di benchmarking	23
3.2.2. Aree interne.....	23
3.2.3. Coerenza fra fabbisogni e logica di intervento	24
3.2.4. Completezza della tavola 4.1.6 del PSR relativa agli indicatori di contesto comun.....	24
3.2.5. Correlazione fra i fabbisogni e focus area	25
3.2.6. Correlazione fra i fabbisogni e obiettivi trasversali	26
3.2.7. Costi semplificati	26
3.2.8. Debolezza Mod. partenariati aree rurali adottato nelle precedenti programmazioni che ha dimostrato bassi livelli efficacia	27
3.2.9. Desertificazione	28
3.2.10. Indicatori Misura 02 Focus Area 5e.....	28
3.2.11. Indicatori Submisura 04.4	29
3.2.12. Indicatori Submisura 05.1	29
3.2.13. Indicatori Submisura 06.1	30
3.2.14. Indicatori Submisura 06.4	30
3.2.15. Indicatori Submisura 07.1	31
3.2.16. Indicatori Submisura 07.3	31
3.2.17. Indicatori Submisura 08.1	32
3.2.18. Indicatori Submisura 10.1 Focus Area 4a.....	32
3.2.19. Indicatori Submisura 10.1 Focus Area 4c.....	33

3.2.20. Indicatori Submisura 11.1	33
3.2.21. Indicatori Submisura 11.2	34
3.2.22. Indicatori Submisura 13.1	35
3.2.23. Indicatori Submisura 13.2	35
3.2.24. Indicatori Submisura 19.2	36
3.2.25. Indicatori Target per Focus Area	36
3.2.26. Integrazione dell'analisi di contesto per gli ICC 44 e 45	37
3.2.27. Interventi e risultati attesi priorità 4 e 5	37
3.2.28. Necessità di aggiornamento ed integrazione del quadro degli indicatori di contesto comuni e specifici	38
3.2.29. Obiettivi specifici collegati all'obiettivo strategico "Competitività del settore agricolo"	39
3.2.30. Obiettivi specifici collegati all'obiettivo strategico "Sostenibilità ed ambiente"	39
3.2.31. Obiettivi specifici collegati all'obiettivo strategico "Sviluppo territoriale equilibrato"	40
3.2.32. Procedure di selezione CLLD/LEADER	41
3.2.33. Punto di debolezza "Bassa apertura ai mercati e bassa incidenza delle esportazioni agroalimentari sul totale del PIL"	41
3.2.34. Punto di debolezza "Bassa capacità di valorizzare la posizione commerciale delle produzioni biologiche regionali"	42
3.2.35. Punto di debolezza "Difficoltà di accesso al credito"	42
3.2.36. Punto di debolezza "Mancato avvio operativo dei Distretti agroalimentari di Qualità (DAQ) e dei Distretti Rurali (DR)"	43
3.2.37. Rischio incendi.....	44
3.2.38. Significatività degli indicatori di contesto ICC 15, 24, 27, 45.....	44
3.2.39. Sintesi dell'analisi di contesto	45
3.2.40. Zone Vulnerabili ai Nitrati	46
3.3. Rapporto di valutazione ex-ante	47
4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI.....	48
4.1. Analisi SWOT.....	48
4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate.....	48
4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione	142
4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione	146
4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione.....	151
4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione.....	155
4.1.6. Indicatori comuni di contesto.....	159
4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma.....	172
4.2. Valutazione delle esigenze	184
4.2.1. F01-Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori rurali	187
4.2.2. F02-Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	188

4.2.3. F03-Rafforzare ruolo aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze rete PEI	189
4.2.4. F04-Agire su tutti i fattori produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende.....	191
4.2.5. F05-Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi.....	192
4.2.6. F06-Rafforzare qualità e accessibilità alle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e silvicole	193
4.2.7. F07-Sviluppare la nascita di “giovani aziende agricole” condotte da imprenditori agricoli professionali.....	194
4.2.8. F08-Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia	195
4.2.9. F09-Rafforzare partenariati filiera (PIF) favorendo il potenziamento della competitività all’interno delle filiere strategiche	197
4.2.10. F10-Qualificare e favorire la composizione dell’offerta all’interno delle filiere dei settori no food	198
4.2.11. F11-Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole	199
4.2.12. F12-Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole.....	200
4.2.13. F13-Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione e sviluppo integrati	201
4.2.14. F14-Rafforzare i processi in corso verso un’agricoltura di impronta “green” e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti.....	202
4.2.15. F15-Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche ...	204
4.2.16. F16-Efficienzare e rendere sostenibile l’uso delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo ed agroalimentare.....	205
4.2.17. F17-Contenere i fenomeni di perdita del suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica.....	206
4.2.18. F18-Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricolo ed agroalimentare	207
4.2.19. F19-Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali	208
4.2.20. F20-Migliorare la sostenibilità globale, l’estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale	209
4.2.21. F21-Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli	210
4.2.22. F22-Rafforzare il sistema economico extragricolo all’interno delle aree rurali	211
4.2.23. F23-Integrare gli interventi per l’allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali	212
4.2.24. F24-Migliorare la governance della progettazione integrata territoriale e rafforzare le strategie di sviluppo locale, anche CLLD.....	214
4.2.25. F25-Intervenire sulle infrastrutture banda ultra larga e la crescita digitale nelle aree rurali	214
4.2.26. F26-Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di sostegno a favore delle imprese.....	215
5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA	217

5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	217
5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1	232
5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.....	232
5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.....	236
5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.....	241
5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	246
5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	255
5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	264
5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	270
5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11).....	274
5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	276
6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE	280
6.1. Ulteriori informazioni	280
6.2. Condizionalità ex-ante	281
6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali.....	320
6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità.....	324
7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI.....	326
7.1. Indicatori.....	326

7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	330
7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	331
7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	332
7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	333
7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	335
7.2. Indicatori alternativi.....	337
7.2.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.....	338
7.2.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	339
7.3. Riserva	340
8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE.....	342
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013	342
8.2. Descrizione per misura.....	379
8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	379
8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	399
8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	412
8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	432
8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	537
8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	547
8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	588
8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	635
8.2.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	704
8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	875
8.2.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	928
8.2.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	947
8.2.13. M16 - Cooperazione (art. 35).....	991

8.2.14. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	1043
9. PIANO DI VALUTAZIONE.....	1081
9.1. Obiettivi e scopo	1081
9.2. Governance e coordinamento.....	1082
9.3. Temi e attività di valutazione.....	1085
9.4. Dati e informazioni	1088
9.5. Calendario	1090
9.6. Comunicazione	1094
9.7. Risorse.....	1095
10. PIANO DI FINANZIAMENTO	1098
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)	1098
10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013	1099
10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020).....	1100
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	1100
10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	1101
10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	1102
10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	1103
10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	1104
10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1105
10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	1106
10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	1107
10.3.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	1108
10.3.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	1109
10.3.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31).....	1110
10.3.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	1111
10.3.13. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1112
10.3.14. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	1113
10.3.15. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54).....	1114
10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma.....	1115
11. PIANO DI INDICATORI.....	1116
11.1. Piano di indicatori	1116
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.....	1116

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	1119
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	1122
11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	1125
11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	1130
11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	1136
11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)	1140
11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi.....	1143
11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici	1146
11.4.1. Terreni agricoli.....	1146
11.4.2. Aree forestali.....	1149
11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma	1150
12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO	1151
12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	1151
12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	1152
12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	1152
12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	1152
12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	1152
12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1152
12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	1152
12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	1153
12.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	1153
12.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	1153
12.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1153
12.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	1153
12.13. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1154
12.14. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	1154
12.15. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54).....	1154

13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO	1155
13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	1157
13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	1157
13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	1158
13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	1158
13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	1159
13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1160
13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	1160
13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	1161
13.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	1161
13.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	1162
13.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1162
13.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	1162
13.13. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1163
13.14. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	1163
14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ.....	1165
14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:	1165
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune	1165
14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi	1166
14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE	1167
15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	1170
15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.....	1170
15.1.1. Autorità	1170
15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami	1170
15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza.....	1177
15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014	1180

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE.....	1183
15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	1184
15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	1186
16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER	1188
16.1. I.T. Febb/Marzo2014 e I.T. Maggio 2014	1188
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1188
16.1.2. Sintesi dei risultati.....	1188
16.2. Incontri tecnici: 27 marzo 2014 e 23 maggio 2014	1188
16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1188
16.2.2. Sintesi dei risultati.....	1188
16.3. Sito Web.....	1188
16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1188
16.3.2. Sintesi dei risultati.....	1189
16.4. T. P.30 maggio 2014.....	1189
16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1189
16.4.2. Sintesi dei risultati.....	1189
16.5. T. T.(GAL) 19 giugno 2014.....	1189
16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1189
16.5.2. Sintesi dei risultati.....	1189
16.6. T.T. 15 aprile 2014.....	1190
16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1190
16.6.2. Sintesi dei risultati.....	1190
16.7. T.T.(OO.PP.) 19 giugno 2014.....	1190
16.7.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1190
16.7.2. Sintesi dei risultati.....	1190
16.8. Tavolo partenariale 27 nov 2013	1190
16.8.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1190
16.8.2. Sintesi dei risultati.....	1191
16.9. Tavolo tecnico (Leader) 13 marzo 2014.....	1191
16.9.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1191
16.9.2. Sintesi dei risultati.....	1191
16.10. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni	1191
17. RETE RURALE NAZIONALE	1198

17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN).	1198
17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete.	1198
17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma	1198
17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN	1198
18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE	1199
18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR	1199
18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno	1202
19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	1205
19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura	1205
19.2. Tabella di riporto indicativa	1209
20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI	1210
Documenti	1211

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Calabria

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

c. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera b)

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

- e. Strumenti finanziari

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

27-03-2017

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

La proposta di modifica è stata esaminata dal Comitato di Sorveglianza consultato con procedura scritta urgente avviata il 27 marzo 2017 e conclusa il 4 aprile 2017.

E' stato dato seguito ai commenti ed alle osservazioni presentate da alcuni componenti del CdS nel documento di chiusura del comitato stesso e quando opportuno nella definizione della proposta di modifica finale

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.5.1. Misure 4.1 e 4.2. Attivazione di uno strumento finanziario di garanzia.

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'esigenza di aggiornare il paragrafo sugli strumenti finanziari nasce essenzialmente dall'analisi contenuta nella valutazione ex-ante sugli strumenti finanziari.

Nella valutazione ex-ante, di cui sopra, è emersa, tra le altre cose, la necessità di attivare uno strumento finanziario sotto forma di Fondo di Garanzia. È emersa l'esigenza di aderire ad un Fondo di garanzia "uncapped", le cui caratteristiche sono descritte al paragrafo 8.1 - "Utilizzo di strumenti finanziari".

Inoltre è emersa l'opportunità di avvalersi del FEI/BEI per l'attuazione del Fondo di garanzia, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 38, comma 4, lettera b), punto i del Regolamento n. 1303/2013 .

Per l'attivazione dello strumento finanziario di garanzia sono state create due nuove operazioni nell'ambito delle sottomisure 4.1 e 4.2. La scelta di procedere con singole operazioni è finalizzata ad un migliore monitoraggio dello strumento e maggiore chiarezza sia nei confronti dei beneficiari che degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione dello strumento.

L'esigenza di aggiornare il paragrafo 10.3.4 "M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17), è motivata dal fatto di indicare quante risorse vengono destinate al Fondo di garanzia multiregionale. In particolare, la dotazione assegnata al fondo di garanzia è pari a 10.000.000,00 € di spesa pubblica (6.050.000,00 € FEASR).

Infine, il paragrafo 13 "Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto" è aggiornato per renderlo coerente con le disposizioni della nuova operazione 4.2.2 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli - strumenti finanziari".

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

Sulla base delle risultanze della valutazione ex ante sugli strumenti finanziari, l'adesione allo strumento di garanzia gestito dal FEI dovrebbe garantire un importante effetto leva delle risorse finanziarie del PSR.

Inoltre, lo strumento finanziario dovrebbe facilitare la concessione del credito alle aziende agricole beneficiarie della misura 4 e favorire sensibilmente un'attuazione completa e tempestiva degli investimenti. Questo rafforzamento dell'efficacia ed efficienza attuativa determina, a sua volta, una maggiore capacità del programma di raggiungere i target stabiliti per la priorità di sviluppo rurale su cui agisce la misura.

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non si prevede nessun impatto sugli indicatori.

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

L'Accordo di Partenariato menziona l'accesso al credito come fattore critico, in particolare per le imprese di minori dimensioni, nell'ambito dell'obiettivo tematico 3 che riguarda la competitività del settore produttivo. Il miglioramento dell'accesso al credito, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti finanziari, è indicato tra i risultati attesi per questo OT. La strategia regionale è, dunque, in linea con quanto previsto dall'AP.

2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA

2.1. Zona geografica interessata dal programma

Zona geografica:

Calabria

Descrizione:

La classificazione dei territori rurali italiani adottata dal Programma corrisponde a quanto esposto nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che ha classificato il territorio italiano in quattro classi: aree urbane e periurbane (A); aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B); aree rurali intermedie (C); aree rurali con problemi di sviluppo (D).

La classificazione delle aree rurali regionali viene riportata nella Fig 2.1, mentre la metodologia utilizzata per la loro individuazione è riportata nella sezione 8.1 del Programma.

In base a tale classificazione sono stati popolati gli indicatori comuni di contesto (ICC1, ICC3 e ICC4). In particolare, le corrispondenze utilizzate con la classificazione dell'Accordo di Partenariato sono le seguenti: le aree urbane dei tre ICC corrispondono alle aree "A" della classificazione di cui all'accordo di Partenariato, le aree intermedie corrispondono alle aree "B e C" e le aree rurali corrispondono alle aree "D".

In base ai dati osservati (ICC1) emerge come la popolazione regionale di 1.958.050 (2011), che rappresenta il 3% della popolazione italiana, è prevalentemente concentrata in area rurale (43,5% del totale) - Italia 13,9% -, l'area intermedia raccoglie un ulteriore 34,5% della popolazione regionale (Italia 56,5%), mentre risiede in area urbana il 22,1% della popolazione (Italia 29,6%).

Il territorio (ICC3) regionale mostra una concentrazione ancora più elevata all'interno delle aree rurali, dove ricade il 64,4% dei 15.222 Km² di superficie regionale (Italia 45,7%). Nelle aree intermedie ricade un ulteriore 31,5% (Italia 50,3%), mentre il 4,1% del territorio regionale ricade in area urbana (Italia 4,0%).

Nelle aree rurali regionali la densità abitativa è maggiore, rispetto al valore medio nazionale, dove raggiunge un valore di 86,9 abitanti/Km² (Italia 59,8%), mentre nelle aree urbane regionali la densità abitativa assume un valore di 128,7, inferiore al dato nazionale (Italia 196,8). (ICC4)




Fig. 2.1 Tipologie di aree rurali Regione Calabria

2.2. Classificazione della regione

Descrizione:

La Regione Calabria corrisponde al livello NUTS 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ed appartiene alla categoria di regione meno sviluppata di cui all'articolo 90(2)(a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

La Regione Calabria, secondo quanto previsto all'articolo 1 della decisione di esecuzione della Commissione n. 99 del 18/02/2014, ricade nell'ambito della categoria delle regioni meno sviluppate ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), per come indicate nell'Allegato I alla stessa decisione di esecuzione 99/2014.

Il PIL pro-capite della Regione Calabria (ICC8) è pari ad una valore di 16.400 euro (Eurostat, 2010) che si traduce in un valore di 65 dell'indice in Purchasing Power Standards – PPS- (EU2007=100).

3. VALUTAZIONE EX-ANTE

3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.

Le attività di valutazione ex-ante della proposta di PSR 2014-2020 della Regione Calabria rispondono alle disposizioni regolamentari che ne stabiliscono i requisiti (Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013) ed alle indicazioni rese dalla Commissione Europea nel documento "Guidelines for the ex ante evaluation of 2014-2020 RDPs" di agosto 2012. Il contenuto della VEA risponde al dettato regolamentare (art. 55) ed è strutturato secondo le indicazioni proposte da DG AGRI nelle Linee Guida.

Nel sistema di programmazione 2014-2020 la valutazione ex ante fa parte del processo di sviluppo e di redazione del PSR e come tale poggia su un processo d'interazione tra valutatore e programmatore concepito in fasi successive.

Per come disciplinate dalle regole e disposizioni comunitarie poste in essere per il 2014-2020, le attività di programmazione e quelle di valutazione ex ante sono fra loro incardinate, in un sistema di continua messa a punto del documento di programmazione, per arrivare infine alla trasmissione ai servizi della Commissione del Programma. In tal senso, le Linee Guida per la valutazione ex-ante descrivono il processo di valutazione ex ante diviso in tre fasi: Fase 1: L'analisi SWOT e la valutazione dei fabbisogni; Fase 2: La costruzione della logica d'intervento; Fase 3: La gestione e la governance.

Nello specifico, le attività di redazione della proposta di PSR Calabria 2014-2020 hanno impegnato il programmatore regionale per un lungo arco di tempo. Questo percorso è stato seguito con attenzione dal valutatore, che vi ha partecipato con proprie analisi e riflessioni, contribuendo con spirito dialettico alla formulazione di versioni via via più avanzate del documento programmatico.

Dalla concezione dinamica della valutazione ex ante ne discende che le sezioni del PSR Calabria 2014-2020 sono state prese in esame dal valutatore progressivamente, dando luogo ad una serie di riflessioni e raccomandazioni prese in conto dal programmatore regionale nella versione successiva del documento di programmazione. Rispetto al percorso teorico delineato dalle Linee Guida, si sono verificati come lecito attendersi degli accavallamenti fra la seconda e la terza fase, senza peraltro che la solidità degli scambi programmatore-valutatore ne risultasse compromessa.

Di questo percorso hanno fatto debitamente parte il Primo rapporto intermedio della valutazione ex-ante, che ha preso in esame il documento di lavoro n.8 "Lavori in bozza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - rev. 06/02/2014" ed è stato consegnato il 24 marzo 2014, ed il Secondo rapporto intermedio, che ha preso in esame il documento di lavoro n.8 "Lavori in bozza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - rev. 28/05/2014" ed è stato consegnato il 17 giugno 2014. Le analisi valutative hanno permesso la formulazione di una serie di rilievi e raccomandazioni, cui il programmatore ha dato riscontro nella versione successiva del PSR. Oltre a ciò, il valutatore ha partecipato al processo con contributi meno formali di costante confronto. Come dovuto, inoltre, il valutatore ha partecipato come osservatore ai numerosi incontri con il partenariato e gli stakeholders.

La tabella successiva ricapitola per ciascuna fase della valutazione: oggetto della valutazione e relativo rapporto di valutazione ex-ante; versione del PSR esaminata; versione del PSR sulla quale si è potuto

procedere ad analizzare i riscontri del programmatore regionale alle raccomandazioni del valutatore. La versione della proposta di Programma datata 11 luglio 2014 è stata inviata al valutatore dall'Autorità di Gestione al momento in cui la Regione ne iniziava il caricamento su SFC2014. Rispetto a questa versione, sono state successivamente apportate modifiche non significative, regolarmente riportate al valutatore.

La proposta di Programma inviata a mezzo SFC alla Commissione è stata oggetto di ulteriore valutazione, a seguito della trasmissione delle "Osservazioni" al Programma da parte dei Servizi della Commissione, ed ha concentrato la propria attenzione sul Piano degli Indicatori del Programma. I risultati della valutazione sono stati oggetto dell'Addendum al Rapporto finale, prodotto nel mese di maggio 2015.

3.2.1. Aggiornamento/integrazione dell'analisi di benchmarking

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Correttezza dei benchmark e loro significatività

Descrizione della raccomandazione

Il valutatore ha rilevato per taluni indicatori l'assenza di benchmark, raccomandando un aggiornamento delle tavole e dell'analisi per gli ICC27, ICC32, ICC36, ICC37, ICC39, ICC41, ICC42, ICC43, ICC45. Il valutatore ha inoltre richiamato l'attenzione del programmatore sulla bassa significatività dell'analisi di benchmarking per gli ICC15 (produttività del lavoro nel settore forestale), ICC 35 (Farmland Bird Index), ICC38 (aree boscate), ICC39 (consumo di acqua per irrigazione, in valore assoluto)

Riferimento: punto 3.2.2, pagina 37 del Rapporto finale della Valutazione ex ante "adeguatezza dell'analisi di benchmarking".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Sono stati [A1] inseriti i dati mancanti relativi agli indicatori comuni di contesto. L'indicatore del confronto con i relativi valori benchmark nazionale o europeo sono stati riportati nell'analisi di contesto nei casi in cui pertinenti per far emergere situazioni di specificità regionale. L'indicatore relativo alla produttività del lavoro forestale è stato ricalcolato attraverso l'utilizzo di una proxy che misura il valore aggiunto per addetto nell'anno 2011, restituendo la significatività anche al confronto col benchmark. Per permettere il confronto con il benchmark, il consumo di acqua per irrigazione è stato rapportato alla superficie irrigata ed alla SAU. Per l'ICC41 il programmatore ha inserito una proxy relativa all'utilizzo dell'indicatore "valori medi di carbonio organico negli strati superficiali del suolo 0-30 cm", declinato per le zone di montagna, pianura e torale (Fonte ISPRA)[EV2]

3.2.2. Aree interne

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 21/07/2014

Tema: Disposizioni per il Leader

Descrizione della raccomandazione

Il valutatore sottolinea l'assenza di un quadro a livello regionale, preso di concerto fra le AdG FEASR e FESR-FSE, che coniughi aree interne con aree rurali. Riferimento punto 5.4, pagina 92 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "valutazione delle disposizioni per Leader CLLD"

--

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

<p>Il programmatore, nell'ambito delle attività condotte a livello interdipartimentale sull'attuazione sul territorio regionale della "strategia aree interne" dell'Accordo di Partenariato ha concordato l'intervento FEASR nell'ambito delle strategie di sviluppo locale Leader, finalizzando l'intervento del FEASR all'interno delle aree rurali ammissibili all'approccio Leader. Il Programma trova tali riferimenti all'interno della sezione 8.1 ed all'interno della scheda di misura M19 del PSR.</p>
--

3.2.3. Coerenza fra fabbisogni e logica di intervento

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 17/06/2014

Tema: Associazione dei fabbisogni con più di un obiettivo strategico

Descrizione della raccomandazione

<p>Nella costruzione della logica di intervento, il programmatore ha proceduto associando ogni fabbisogno rilevato ad una focus area e ad uno dei tre obiettivi strategici. Tale univocità, che senz'altro permette una certa chiarezza nella costruzione generale della strategia, in alcuni casi risulta forzata (es. fabbisogno 4, 10), considerato che un fabbisogno può essere senz'altro perseguito con interventi che ricadono in più di una focus area/obiettivi strategici diversi. Si invita quindi il programmatore a considerare l'opportunità di rivedere le associazioni fabbisogni-obiettivi strategici.</p> <p>Riferimento punto 3.4.4, pagina 51, del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "pertinenza dei fabbisogni individuati rispetto all'analisi SWOT ed alle priorità e tre temi trasversali fissati per la politica dello sviluppo rurale".</p>

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

<p>Il programmatore ha rivisto i collegamenti fra fabbisogni ed obiettivi soprattutto in considerazione della trasversalità dei temi legati alla sostenibilità ed all'ambiente</p>
--

3.2.4. Completezza della tavola 4.1.6 del PSR relativa agli indicatori di contesto comun

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Completezza della raccolta dati per gli indicatori di contesto comuni (ICC)

Descrizione della raccomandazione

La tavola degli indicatori di contesto comuni (ICC) è incompleta per gli ICC 38, 40 e 43.

Riferimento punto 3.2.1, pagina 36 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante “completezza e correttezza degli indicatori del programma”.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La tavola è stata completata con gli indicatori mancanti.

3.2.5. Correlazione fra i fabbisogni e focus area

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Correlazione fra i fabbisogni individuati e (almeno) una focus area

Descrizione della raccomandazione

Sulla scorta dell'analisi valutativa, si è richiamata l'attenzione del programmatore su alcune relazioni aggiuntive rispetto a quelle individuate e, di converso, su altre relazioni ritenute dal programmatore e considerate non appropriate.

Riferimento punto 3.4.4, pagina 51 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante “pertinenza dei fabbisogni individuati rispetto all'analisi SWOT ed alle priorità e tre temi trasversali fissati per la politica della sviluppo rurale”.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore ha rivisto le relazioni fra fabbisogni e focus area, adottando all'interno della proposta di programma la matrice fabbisogni/focus area elaborata dal valutatore e rivedendo alcuni collegamenti anche sulla scorta dei suggerimenti dei Servizi della Commissione. I suggerimenti del valutatore sono stati accolti nella quasi totalità dei casi. Ognuno dei fabbisogni individuati risulta correlato ad almeno una focus area.

3.2.6. Correlazione fra i fabbisogni e obiettivi trasversali

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Correlazione fra i fabbisogni individuati e obiettivi trasversali

Descrizione della raccomandazione

Per quanto riguarda la rispondenza tra i 25 fabbisogni e l'obiettivo trasversale "mitigazione dei cambiamenti climatici", l'interpretazione del programmatore appare troppo estesa. Il valutatore raccomanda una revisione complessiva di tali relazioni che tenga in considerazione le indicazioni del regolamento n° 1305/2013 (considerandum 4, vedi nota a pagina 19) che restringono la portata dell'obiettivo a: limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, salvaguardare i depositi di carbonio e potenziare il sequestro del carbonio in relazione all'uso del suolo e cambiamento della destinazione d'uso del suolo e nella silvicoltura

Riferimento punto 3.4.4, pagina 51 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "pertinenza dei fabbisogni individuati rispetto all'analisi SWOT ed alle priorità e tre temi trasversali fissati per la politica della sviluppo rurale"

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore ha rivisto la correlazione fra l'obiettivo trasversale "mitigazione dei cambiamenti climatici" ed i fabbisogni individuati con una logica più stringente.

3.2.7. Costi semplificati

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 21/07/2014

Tema: Valutazione delle forme di sostegno

Descrizione della raccomandazione

Il valutatore invita [A1] il programmatore a prendere in considerazione, l'estensione dell'utilizzo dei costi standard alla submisura 3.2, alla submisura 4.1 limitatamente a investimenti di carattere, alla submisura 4.4, alla misura 7, alla misura 8 (escludendo submisura 8.1 poiché non sono ammissibili ai costi standard) e alla submisura 19.4 relativa ai costi di gestione e animazione. Si tratta di interventi per cui il relativo costo può essere predeterminato mediante parametri esatti, adeguati e verificabili in base alla esperienza pregressa della Regione. Dato che l'adozione dei costi standard richiede la messa a punto di strumenti specifici approvati o quanto meno validati dall'Autorità di Audit, il passaggio all'opzione costi standard potrebbe avvenire in modo progressivo per non rallentare l'avvio dell'attuazione, lanciando dapprima bandi a costi effettivi. Riferimento punto 5.5, pagine 99-100 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "valutazione

delle forme di sostegno”[EV2]

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il Programma è stato emendato nell’ambito della sezione 8.1, rilevando l’opportunità di utilizzare i costi standard. Tuttavia, non essendo stati certificati da organismo esterno, il PSR prevede l’opportunità di utilizzarli nel programma solo a seguito dell’ottenimento di tale certificazione. In alcuni specifici casi delle misure 1-3-8 è stata inserito l’utilizzo dei costi standard in quanto già calcolati e certificati da organismo esterno. Negli altri casi solo a seguito di certificazione si potrà procedere ad inserirli nel PSR attraverso una modifica del programma.

3.2.8. Debolezza Mod. partenariati aree rurali adottato nelle precedenti programmazioni che ha dimostrato bassi livelli efficacia

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Congruenza dell’analisi SWOT con l’analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

Il valutatore ha rilevato come il punto di debolezza “Modello dei partenariati locali nelle aree rurali adottato nelle precedenti programmazioni che ha dimostrato bassi livelli di efficacia” non trovi piena corrispondenza nel testo dell’analisi di contesto. Si è raccomandato pertanto di chiarire e circostanziare meglio nell’ambito dell’analisi di contesto le motivazioni alla base del giudizio.

Riferimento punto 3.4.1, pagina 41 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante “valutazione del grado di interconnessione fra l’analisi SWOT ed il quadro degli indicatori e l’analisi di contesto”

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore osserva qualitativamente come nel periodo 2007-2013 modelli di governance non adeguati non abbiano permesso il pieno raggiungimento degli obiettivi; per i PIAR e i PSL questa non sufficiente efficacia è stata rimarcata attraverso l’indicatore di contesto qualitativo QUALI9 esplicitato nella sezione 4.1.1 “Territorio”

3.2.9. Desertificazione

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Congruenza dell'analisi SWOT con altre analisi e valutazioni. Desertificazione

Descrizione della raccomandazione

Sulla scorta delle altre analisi, si è richiamata l'attenzione del programmatore sull'opportunità di far cenno nell'analisi di contesto al problema della desertificazione, ancorché non riguardi in egual misura tutto il territorio regionale.

Riferimento punto 3.3.5, pagina 47, Rapporto finale della Valutazione ex-ante "corrispondenza fra l'analisi SWOT ed altre analisi e valutazione del contesto regionale o sovraregionale".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Nell'analisi di contesto il fenomeno della desertificazione è stato correlato alla descrizione relativa al potenziale rischio erosione idrica, in quanto diretta conseguenza del fenomeno erosione idrica, quindi richiamato ed esplicitato nell'analisi SWOT al punto di debolezza "Rischi di perdita del suolo per erosione idrica".

3.2.10. Indicatori Misura 02 Focus Area 5e

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della misura 2 all'interno della Focus area 5E si osserva un importo medio della singola consulenza più elevato di quello applicato alle altre Focus area del programma che non sembra giustificato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'assestamento dell'indicatore di risultato della M02 nell'ambito della focus area 5E.

3.2.11. Indicatori Submisura 04.4

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 4.4 si osserva un importo medio del singolo intervento che sembrerebbe essere elevato in considerazione che questa submisura prevede interventi "leggeri". Di conseguenza il target potrebbe risultare un po' sottovalutato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

In considerazione delle diverse tipologie di investimenti sostenuti dalla submisura che comprende, oltre ad investimenti "leggeri", anche interventi di natura strutturale (terrazze e lunette) si ritiene che il costo medio utilizzato dal PSR per la stima del numero di operazioni che possono essere sostenute, possa ritenersi congruo.

3.2.12. Indicatori Submisura 05.1

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della Misura 5 si ipotizza che gli interventi finanziati si collochino al massimo della spesa ammissibile. E' verosimile che il valore medio

dell'intervento risulti inferiore e di conseguenza è possibile aumentare l'indicatore che misura il numero degli interventi sostenuti.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'asestamento dell'indicatore di risultato della M05.

3.2.13. Indicatori Submisura 06.1

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della Misura 6.1 l'indicatore di risultato corrisponde ad un'ipotesi che tre quarti dei beneficiari si trovi in territorio montano. Un dato verosimilmente troppo elevato. Il numero di beneficiari risulta di conseguenza sottostimato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'asestamento dell'indicatore di risultato della submisura 6.1.

3.2.14. Indicatori Submisura 06.4

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 6.4 attivata nella Focus area 5C

l'importo medio utilizzato risulta troppo basso – compatibile soltanto con tecnologie a combustione e piccolissimi impianti: sembrerebbe più ragionevole ridurre il target per renderlo compatibile con impianti più potenti ed efficienti.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'asestamento dell'indicatore di risultato della submisura 6.4 attivata nella FA 5C.

3.2.15. Indicatori Submisura 07.1

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato alla submisura 7.1 attivata nella focus area 6A il target potrebbe risultare piuttosto basso rispetto alla domanda potenziale che 350 comuni, seppure piccoli e molto piccoli possono esprimere.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'indicatore di risultato della submisura 7.1 attivata nella focus area 6A (intervento 7.1.1) si riferisce al numero di operazioni sostenute. Considerato che l'intervento è prioritizzato verso il sostegno a gruppi di comuni di piccole dimensioni che attuano l'intervento; il numero complessivo di beneficiari andrà sicuramente oltre al numero di operazioni. Si ritiene congruo l'indicatore numero di operazioni.

3.2.16. Indicatori Submisura 07.3

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

L'importo medio per operazione appare piuttosto elevato, in considerazione dell'esiguità dei costi impiantistici necessari. Il target può di conseguenza apparire sottostimato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'asestamento dell'indicatore di risultato dell'intervento 7.3.2.

3.2.17. Indicatori Submisura 08.1

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Il costo per ettaro ipotizzato per la stima dell'indicatore di risultato (ettari di superficie rimboschita) appare difficilmente giustificabile e risulterebbe essere sottostimato, in considerazione dei costi relativi all'investimento, cui si aggiungono i costi di manutenzione. Ciò comporterebbe una riduzione dell'indicatore di risultato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'asestamento dell'indicatore di risultato della submisura 8.1. Tuttavia in considerazione delle due categorie di beneficiari del sostegno dell'intervento (pubblico e privato) e che i costi di manutenzione sono riconosciuti solo per i beneficiari privati, il ridimensionamento dell'indicatore di risultato è stato inferiore a quello proposto dal valutatore.

3.2.18. Indicatori Submisura 10.1 Focus Area 4a

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 10.1 attivata nella focus area 4A, l'importo medio per ettaro, considerate tutte le azioni interessate ed il relativo peso, può essere stimato in misura inferiore a quello applicato dal programmatore. Pertanto il target potrebbe essere innalzato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'asestamento dell'indicatore di risultato della submisura 10.1 attivata nella focus area 4A.

3.2.19. Indicatori Submisura 10.1 Focus Area 4c

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 10.1 attivata nella focus area 4C, l'importo medio per ettaro, considerate tutte le azioni interessate ed il relativo peso, può essere stimato in misura inferiore a quello applicato dal programmatore. Pertanto il target potrebbe essere innalzato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'asestamento dell'indicatore di risultato della submisura 10.1 attivata nella focus area 4C.

3.2.20. Indicatori Submisura 11.1

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 11.1 l'importo medio per ettaro può essere stimato in misura superiore a quello applicato dal programmatore. Pertanto il target dovrebbe essere abbassato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'asestamento dell'indicatore di risultato della sub-misura 11.1 che è stata revisionata anche rispetto alla maggiore durata dell'impegno previsto per l'introduzione di pratiche biologiche (sette anni in due fasi: introduzione e mantenimento) ed al fatto che il valore del premio medio ad ettaro è più elevato nella prima fase e si riduce nella seconda fase. E' stato considerato, altresì l'effetto dell'applicazione della degressività del premio. Tali elementi hanno indotto il programmatore ad utilizzare un premio medio ad ettaro inferiore a quello suggerito dal valutatore, in quanto ragionevolmente più aderente alle previsioni sulla misura.

3.2.21. Indicatori Submisura 11.2

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 11.2 l'importo medio per ettaro può essere stimato in misura superiore a quello applicato dal programmatore. Pertanto il target dovrebbe essere abbassato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'asestamento dell'indicatore di risultato della sub-misura 11.2. La valutazione fatta sugli effetti dell'applicazione della degressività e sugli effetti del trascinarsi hanno indotto il programmatore ad utilizzare un premio medio ad ettaro inferiore a quello raccomandato dal valutatore, in quanto ragionevolmente più aderente alle previsioni sulla misura.

3.2.22. Indicatori Submisura 13.1

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 13.1 l'importo medio per ettaro può essere stimato in misura superiore a quello applicato dal programmatore. Pertanto il target dovrebbe essere abbassato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'asestamento dell'indicatore di risultato della submisura 13.1.

3.2.23. Indicatori Submisura 13.2

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 13.1 l'importo medio per ettaro può essere stimato in misura superiore a quello applicato dal programmatore. Pertanto il target dovrebbe essere abbassato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'asestamento dell'indicatore di risultato della submisura 13.2.

3.2.24. Indicatori Submisura 19.2

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 19.2 la stima sulla nuova occupazione sembra essere elevata. Pertanto il target dovrebbe essere abbassato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'asestamento dell'indicatore di risultato della submisura 19.2.

3.2.25. Indicatori Target per Focus Area

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

In considerazione delle osservazioni rilevate per i singoli indicatori di risultato alcuni indicatori target dovrebbero essere assestati di conseguenza, a parità di risorse finanziarie utilizzate. E' il caso del target T5 per il quale si dovrebbe considerare un incremento del suo valore. Dei target T9,T10,T11,T19 per i quali si dovrebbe considerare un decremento del loro valore.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'asestamento dell'indicatore di risultato della submisura 19.2.

3.2.26. Integrazione dell'analisi di contesto per gli ICC 44 e 45

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Integrazione dell'analisi di contesto per quanto riguarda il bilancio energetico e le emissioni di GHG

Descrizione della raccomandazione

La descrizione e l'interpretazione dei dati relativi agli ICC44 – intensità energetica del settore agro-industriale e ICC45 - emissioni GHG dell'agricoltura può essere migliorata

Riferimento punto 3.2.1, pagina 36 del Rapporto finale della valutazione ex-ante “completezza e correttezza degli indicatori del programma”.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il testo dell'analisi di contesto per la parte ambientale, e specificatamente anche per i due temi richiamati, è stato rivisto e completato, anche in base alle indicazioni ricevuto dai Servizi della Commissione.

3.2.27. Interventi e risultati attesi priorità 4 e 5

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema: Opportunità di rivedere il criterio di assegnazione prevalente ad una focus area dei risultati di alcune misure e submisure

Descrizione della raccomandazione

Per le priorità 4 e 5, ed in particolare la focus area 5D, il valutatore segnala come poco opportuna la scelta di assegnare ad una sola focus area i risultati di misure e submisure che hanno molteplici ricadute sul piano strategico. Vedi il della 5D, che sembra perseguire la riduzione di gas serra solo con azioni di formazione e consulenza, quando invece è evidente che gran parte degli impegni previsti dalla misura 10 svolgono un ruolo essenziale per questo obiettivo. Riferimento punto 5.2, pagina 83 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante “valutazione del contributo ai risultati attesi al conseguimento degli obiettivi”.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore, nella consapevolezza che gli impegni previsti da alcune misure come le M8-M10-M11 hanno un sicuro impatto trasversale sulle Focus Area della P4 e su alcune delle Focus Area della P5,

dovento applicare il principio di assegnare (finanziariamente) una singola tipologia di operazione ad una sola focus area, ha compilato il quadro degli indicatori di risultato delle Focus area senza poter fare emergere la trasversalità degli interventi delle misure elencate, mentre la trasversalità degli effetti degli interventi è stata evidenziata nella quantificazione dei target delle singole focus area.

3.2.28. Necessità di aggiornamento ed integrazione del quadro degli indicatori di contesto comuni e specifici

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Correttezza dei metodi di quantificazione degli indicatori e loro significatività

Descrizione della raccomandazione

Si è raccomandato di procedere ad una revisione guidata delle tavole di indicatori di contesto comuni e specifici (ICC e ICS), anche in base al rilascio dati da parte della Rete Rurale Nazionale (RRN) ed all'attesa zonizzazione delle aree rurali. Questo, per correggere/migliorare la significatività degli ICC nn. 20, 22, 25, 26, 28, 29, 35, 37, , 42, 43, 44, e degli ICS nn. 14, 30, 31. Oltre ad una serie di correzioni di importanza marginale, si è raccomandato di: procedere ad una lettura dinamica e disaggregata della forza lavoro in agricoltura (ICC22); rafforzare le informazioni relative alla copertura ed uso del suolo (ICC31); per il Farmland Bird Index (ICC35), considerata la variabilità dell'indicatore, assumere una media triennale anziché annuale; per il rischio da frane (ICS 31), di integrare le informazioni dell'indicatore per permetterne l'interpretazione.

Riferimento punto 3.2.1, pagina 36 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "completezza e correttezza degli indicatori del programma".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

I dati sono stati aggiornati ed integrati, anche in base alla nuova zonizzazione delle aree rurali. Si è ritenuto il dato Farmland Bird Index del 2012, ma nell'analisi di contesto l'indicatore è stato utilizzato con prudenza, viste le caratteristiche specifiche della costruzione e rilevazione dello stesso. L'ICS 30 è stato mantenuto in quanto, anche se datato, consente di mettere in luce l'estrema variabilità dell'indicatore stesso all'interno del territorio regionale. Per l'ICC37 (aree HNV), pur in presenza di un dato di fonte diretta regionale (approvazione con deliberazione di Giunta regionale della mappa delle aree HNV) è stato utilizzato il dato RRN in quanto il metodo di calcolo è conforme a quello utilizzato per tutto il territorio nazionale.

3.2.29. Obiettivi specifici collegati all'obiettivo strategico "Competitività del settore agricolo"

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 17/06/2014

Tema: Opportunità di semplificare la declinazione degli obiettivi specifici regionali

Descrizione della raccomandazione

I risultati dell'analisi valutativa mostrano l'opportunità di migliorare la coerenza complessiva della declinazione degli obiettivi, intervenendo su alcune sovrapposizioni: la qualità e la salubrità dei prodotti (obiettivi specifici 1.5, 1.6 e 1.7), il sostegno agli investimenti per migliorare l'accesso ai mercati (obiettivi specifici 1.9 e 1.13), la cooperazione in tema di innovazione (obiettivi specifici 1.2 e 2.10)

Riferimento punto 5.1.1, pagina 77 del Rapporto finale della valutazione ex-ante "analisi della coerenza interna".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore ha rivisto la declinazione degli obiettivi specifici correlati alla competitività, semplificando ed accorpando quanto ritenuto pleonastico o troppo vicino all'essere un intervento: da una logica strategica declinata in 16 obiettivi specifici si è passati ad un'articolazione in 10 obiettivi, più diretta, semplificata e misurabile.

3.2.30. Obiettivi specifici collegati all'obiettivo strategico "Sostenibilità ed ambiente"

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 17/06/2014

Tema: Opportunità di semplificare la declinazione degli obiettivi specifici regionali

Descrizione della raccomandazione

I risultati dell'analisi valutativa mostrano l'opportunità di migliorare la coerenza complessiva della declinazione degli obiettivi, intervenendo su alcune sovrapposizioni: l'efficienza nella gestione delle risorse da parte delle aziende agricole (obiettivi specifici 2.1, 2.8, 2.9 e 2.10), le attività di formazione, informazione e consulenza sui temi della sostenibilità (obiettivi specifici 2.1 e 2.2), la cooperazione in tema di innovazione (obiettivi specifici 1.2 e 2.10)

Riferimento punto 5.1.1, pagina 77 del Rapporto finale della valutazione ex-ante "analisi della coerenza interna".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore ha rivisto la declinazione degli obiettivi specifici correlati alla sostenibilità, semplificando ed accorpendo quanto ritenuto pleonastico o troppo vicino all'essere un intervento: da una logica strategica declinata in 15 obiettivi specifici si è passati ad un'articolazione in 8 obiettivi, più diretta, semplificata e misurabile

3.2.31. Obiettivi specifici collegati all'obiettivo strategico "Sviluppo territoriale equilibrato"

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 17/06/2014

Tema: Opportunità di semplificare la declinazione degli obiettivi specifici regionali

Descrizione della raccomandazione

I risultati dell'analisi valutativa mostrano l'opportunità di migliorare la coerenza complessiva della declinazione degli obiettivi, intervenendo su alcune sovrapposizioni / ripetizioni: in particolare, si richiama l'attenzione del programmatore sulla necessità di mantenere gli obiettivi specifici 3.5 "Favorire l'associazionismo forestale" e 3.9 "Favorire l'implementazione di strategie di sviluppo locale", meglio declinati in altri punti della logica di intervento.

Riferimento punto 5.1.1, pagina 77 del Rapporto finale della valutazione ex-ante "analisi della coerenza interna".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore ha condiviso l'osservazione ed ha eliminato gli obiettivi specifici in questione, razionalizzando la struttura degli obiettivi.



3.2.32. Procedure di selezione CLLD/LEADER

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 21/07/2014

Tema: Adeguatezza della capacità amministrativa

Descrizione della raccomandazione

Il valutatore invita il programmatore al chiarimento della scelta riguardo le procedure di selezione in ambito CLLD/Leader. L'approvazione dei criteri di selezione degli interventi dovrebbe essere competenza del Comitato di Sorveglianza così come indicato nel PSR stesso, che recita al sezione 15.2 "Il Comitato di Sorveglianza...esamina ed approva i criteri di selezione dei progetti...". Tuttavia, nella Scheda della Misura 19 "Leader sviluppo locale" viene precisato che i criteri di selezione stabiliti in ambito Leader "...dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte dell'AdG e dell'Organismo Pagatore nell'ambito dei compiti ad essi assegnati in tema di verificabilità e controllabilità delle misure".

Riferimento punto 7.1, pagina 116 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "valutazione dell'adeguatezza delle capacità amministrative per la gestione".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'attuazione dell'approccio Leader proposto dalla Regione è stato modificato anche ai fini di rendere coerente il PSR con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato. La scheda di misura M19 è stata modificata di conseguenza e sono state eliminate le prescrizioni rilevate dal Valutatore.

3.2.33. Punto di debolezza "Bassa apertura ai mercati e bassa incidenza delle esportazioni agroalimentari sul totale del PIL"

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Congruenza dell'analisi SWOT con l'analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

In relazione al punto di debolezza "Bassa apertura ai mercati e bassa incidenza delle esportazioni agroalimentari sul totale del PIL" si è rilevata la necessità di integrare l'analisi di contesto con altri elementi informativi e di giudizio a supporto, anche valorizzando informazioni e considerazioni già presenti in altre sezioni della bozza di PSR analizzata e/o negli altri documenti di analisi preliminari.

Riferimento punto 3.3.1, pagine 41, 42 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "valutazione del grado

di interconnessione fra l'analisi SWOT, il quadro degli indicatori e l'analisi di contesto”

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il punto di debolezza è stato argomentato in maniera più diretta nell'analisi di contesto, nell'ambito della descrizione dei canali di vendita

3.2.34. Punto di debolezza “Bassa capacità di valorizzare la posizione commerciale delle produzioni biologiche regionali”

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Congruenza dell'analisi SWOT con l'analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

In relazione al punto di debolezza “Bassa capacità di valorizzare la posizione commerciale delle produzioni biologiche regionali” si è rilevata la necessità di integrare l'analisi di contesto con altri elementi informativi e di giudizio a supporto.

Riferimento punto 3.3.1 pagine 41,42 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante “valutazione del grado di interconnessione fra l'analisi SWOT, il quadro degli indicatori e l'analisi di contesto”.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore ritiene di aver già argomentato e documentato quantitativamente che la quota di preparatori biologici è esigua rispetto ai produttori biologici. Sono state inserite informazioni relative al mercato del bio ed ai canali di commercializzazione dei prodotti biologici.

3.2.35. Punto di debolezza “Difficoltà di accesso al credito”

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Congruenza dell'analisi SWOT con l'analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

In relazione al punto di debolezza “Estrema difficoltà di accesso al credito” si è rilevata la necessità di integrare l'analisi di contesto con altri elementi informativi e di giudizio a supporto, anche valorizzando informazioni e considerazioni già presenti in altre sezioni della bozza di PSR analizzata e/o negli altri documenti di analisi preliminari elaborati dal programmatore.

Riferimento punto 3.3.1, pagine 41,42 del Rapporto finale della Valutazione ex –ante “valutazione del grado di interconnessione fra l'analisi SWOT, il quadro degli indicatori e l'analisi di contesto.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore ha proceduto all'inserimento ed alla descrizione dei dati significativi di riferimento nell'analisi di contesto, riportandone le informazioni quantitative nella tavola 4.1.7 degli indicatori di contesto specifici.

3.2.36. Punto di debolezza “Mancato avvio operativo dei Distretti agroalimentari di Qualità (DAQ) e dei Distretti Rurali (DR)”.

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Congruenza dell'analisi SWOT con l'analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

Il valutatore ha rilevato come il punto di debolezza “Mancato avvio operativo dei Distretti agroalimentari di Qualità (DAQ) e dei Distretti Rurali (DR)” non trovi piena corrispondenza nel testo dell'analisi di contesto. Si è raccomandato pertanto di chiarire e circostanziare meglio nell'ambito dell'analisi di contesto le motivazioni alla base del giudizio.

Riferimento punto 3.3.1, pagine 41-42 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante “valutazione del grado di interconnessione fra l'analisi SWOT, il quadro degli indicatori e l'analisi di contesto”.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La formulazione del punto di debolezza è stata rivista (basso grado di composizione dell'offerta agroalimentare), ampliando e rendendo più organici i contenuti secondo quanto emerso dall'analisi di

contesto. Tali indicazioni sono state rilevate attraverso l'indicatore qualitativo QUALI8

3.2.37. Rischio incendi

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Congruenza dell'analisi SWOT con altre analisi e valutazioni. Rischio incendi

Descrizione della raccomandazione

In fase di analisi preliminare (documento n.3), il programmatore ha rilevato l'emergenza ambientale rappresentata dal rischio di incendi boschivi, ma ne ha tralasciato l'inserimento nel documento finale. Cionondimeno, il fenomeno è considerato assai rilevante sia dal Documento di Orientamento Strategico che nelle riflessioni formulate dal valutatore intermedio del PSR 2007-2013. Si raccomanda pertanto di integrare l'analisi di contesto sintetica con gli elementi essenziali relativi a questo fenomeno, e quindi a valutare l'opportunità di assumerne le conclusioni all'interno degli elementi di SWOT sulla base di considerazioni di rilevanza.

Riferimento punto 3.3.5, pagine 46 e 47 del Rapporto finale di Valutazione ex-ante "corrispondenza fra l'analisi SWOT e altre analisi e valutazioni del contesto regionale e sovraregionale".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

E' stato riportato l'elemento all'interno della sintesi dell'analisi di contesto, il punto è stato richiamato ed esplicitato all'interno del punto di debolezza "concentrazione della popolazione in aree franose", in quanto ad esso correlabile in funzione del fatto che gli incendi indeboliscono le capacità strutturali del suolo. Il fattore è stato altresì ripreso nell'elemento di rischio T3, collegando l'aumento del rischio incendi quale impatto atteso dagli effetti dei cambiamenti climatici.

3.2.38. Significatività degli indicatori di contesto ICC 15, 24, 27, 45

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Correttezza dei metodi di quantificazione degli indicatori e loro significatività

Descrizione della raccomandazione

Si è richiamata l'attenzione del programmatore su quattro indicatori la cui quantificazione rischia di limitarne o fuorviarne l'interpretazione. Si tratta dell' ICC 15 (Produttività del lavoro nel settore forestale), il cui dato regionale di fonte Eurostat è reso inverosimilmente basso dalla contabilizzazione fra il numero di addetti complessivi degli addetti dell'agenzia regionale della forestazione (ex AFOR oggi Calabria Verde); dell'ICC 24 (Grado di formazione dei conduttori agricoli), i cui valori a livello regionale e nazionale sono inverosimilmente alti rispetto il benchmark UE27; dell'ICC27 (Produttività dell'agricoltura), per il quale viene riportato un dato nazionale non interpretabile e dell' ICC45 (Emissione gas serra) con dati incompleti.

Riferimento punto 3.2.1, pagina 36 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "completezza e correttezza degli indicatori del programma".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Per l'ICC15 è stato adottato come proxy il rapporto tra il valore aggiunto della branca silvicoltura ai prezzi di base (fonte ISTAT, 2011), ed il numero degli addetti delle imprese attive nel settore della silvicoltura ed utilizzo aree forestali - Divisione 2 Ateco 2007 (fonte ISTAT Censimento Industria e Servizi, 2011).

Per l'ICC24: sono stati inseriti maggiori dettagli. Ciò consente di esplicitare come, pur in presenza della specificità italiana e regionale rispetto al contesto EU27, la quota di capi azienda con formazione agricola completa è più bassa di quella registrata a livello europeo. Di conseguenza viene utilizzato con maggiore prudenza tale elemento conoscitivo nell'analisi SWOT (punto di forza S2).

L'ICC27 è stato calcolato usando come fonte il db RICA UE, con dati confrontabili a livello nazionale ed europeo.

Per l'ICC ICC45, sono stati acquisiti i dati aggiornati resi disponibili dalla Rete Rurale Nazionale.

3.2.39. Sintesi dell'analisi di contesto

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Sintesi ragionata dell'analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

L'analisi di contesto contenuta nella bozza di PSR analizzata deve essere ancora sensibilmente abbreviata, sino a raggiungere i 28 mila caratteri prescritti. Una raccomandazione preliminare per il programmatore è stata quella di mantenere le affermazioni e i concetti che rispecchiano le evidenze di maggior rilevanza.

Riferimento punto 3.3.1, pagina 40 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "valutazione del grado di

interconnessione tra l'analisi swot, il quadro degli indicatori e l'analisi di contesto".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

I contenuti della Tab 2 del Primo rapporto intermedio di valutazione ed in particolare le indicazioni rispetto al rating di rilevanza, così come i contenuti del punto 3.2 del Rapporto e le indicazioni ricevute dai Servizi della Commissione hanno guidato la redazione della versione finale dell'analisi di contesto.

Inoltre per esplicitare dati e situazioni specifiche richiamate nell'analisi di contesto sono state utilizzate figure esplicative, oltre che sono stati prodotti documenti su argomentazioni che richiedono un maggiore approfondimento (quali le tematiche di biodiversità, ambiente, natura 2000, acque) allegati al programma.

3.2.40. Zone Vulnerabili ai Nitrati

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Congruenza dell'analisi SWOT con altre analisi e valutazioni. Zone Vulnerabili ai Nitrati


Descrizione della raccomandazione

Si è rilevata l'assenza di trattazione della tematica relativa alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), che determina vincoli non trascurabili nelle aree interessate in riferimento alle pratiche agricole ed a determinate attività di trasformazione (frantoi, trasformazione agrumi). Si è pertanto raccomandato di riservare nell'analisi di contesto uno spazio idoneo a questo specifico argomento, e valutando altresì l'opportunità di integrare in tal senso l'analisi SWOT.

Riferimento punto 3.3.5, pagina 47 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "corrispondenza fra l'analisi SWOT ed altre analisi e valutazioni del contesto regionale e sovraregionale".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Nell'analisi di contesto il tema delle ZVN è stato correlato alla descrizione relativa all'utilizzo dei fertilizzanti, richiamato ed esplicitato nell'analisi SWOT nella minaccia "Mancanza di azioni di monitoraggio continuo dei singoli corpi idrici e del suolo", quale fattore che amplifica il rischio in specifiche e limitate aree del territorio regionale.



3.3. Rapporto di valutazione ex-ante

Cfr. documenti allegati

4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

4.1. Analisi SWOT

4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate

L'analisi è stata condotta utilizzando gli indicatori comuni di contesto (**ICC**), alcuni indicatori specifici per il programma (**ISP**), ed informazioni di natura più qualitativa (**QUALI**).

Il territorio e gli andamenti demografici

L'andamento demografico nel periodo 2001-2011 rileva una diminuzione della popolazione residente del -2,6%, ed un invecchiamento della stessa, con la classe di età 0-15 anni che si riduce del 17%. Nelle aree rurali "D" la riduzione della popolazione è più evidente: -3,4%. (**Fig. 4.1- 4.2**).

Nel 2012 (**ICC2**) la struttura demografica per età nella regione è la seguente: <15 anni (14%); 15-64 (66,9%), >64 (19,1%), valori allineati a quelli nazionali.

Il territorio regionale si ripartisce in 409 comuni, prevalentemente ricadenti in aree altimetriche di montagna, rimane residuale (9% del totale) la superficie di pianura. (**ISP1-ISP2 e Fig. 4.3**).

I comuni si concentrano nella classe dimensionale tra 1000-5000 abitanti mentre solo 21 hanno una popolazione superiore a 15mila abitanti. (**Fig.4.4**).

Gli impegni derivanti dalle politiche di finanza pubblica di taglio e razionalizzazione della spesa stanno ridimensionando l'azione degli enti locali territoriali quali fornitori di servizi pubblici locali di base e rappresentano un'evidente e progressiva situazione di rischio socioeconomico, più marcata proprio in quei comuni di piccola dimensione che ricadono nelle aree rurali più svantaggiate della regione (**QUALI1**).

È un elemento di opportunità il complesso di norme approvate negli ultimi anni che spingono i piccoli comuni verso soluzioni di gestione associata delle funzioni e di più efficace programmazione, anche attraverso il coinvolgimento del "terzo settore" (**QUALI2**).

La Strategia nazionale per le "aree interne" di cui all'Accordo di Partenariato fa emergere ulteriori riflessioni sul concetto di "marginalità". I comuni aree interne regionali, la cui metodologia di individuazione è riportata alla Sezione 8.1 del Programma, sono 323 (79% del totale) con una forte incidenza dei comuni periferici e ultraperiferici, che nella regione rappresentano il 40% del totale (**Fig. 4.5**). Tra gli elementi caratterizzanti le aree interne regionali si osservano: una consistente riduzione della popolazione residente, una maggiore importanza del settore agricolo che, tra l'altro viene confermata nel periodo 2001-2011 (**Fig. 4.6**).

Una lettura dell'esperienza della precedente programmazione impone una riflessione sui modelli di governance adottati per gli strumenti quali i PIAR ed i PSL, rispetto ai quali sono state registrate delle criticità: mancanza di un'adeguata azione di coordinamento, sia interna ai partenariati, sia relativa ai compiti di coordinamento ed indirizzo della Regione; presenza di eccessiva frammentazione degli interventi; non sufficiente capacità di posizionamento su fabbisogni/fattori emergenti delle specifiche "aree territoriali" governate e di costruzione di reti e progetti locali sui fabbisogni/fattori emergenti (**QUALI3**).

Gli indicatori socio economici

Gli indicatori del mercato del lavoro evidenziano una situazione di estrema debolezza regionale con lievi differenziazioni a livello territoriale (**Fig. 4.7**), aggravatasi negli ultimi anni di crisi economica, che ha portato ad un peggioramento di tutti gli indicatori. Il tasso di occupazione, per il 2012, si ferma al 41,6% (**ICC5**) e presenta un gap di 15 punti percentuali dal valore medio nazionale. Il gap di genere conferma una maggiore difficoltà di accesso al lavoro da parte delle donne (**ICC5**).

Il tasso di occupazione per la classe di età 20-64 anni si ferma su un valore del 45,5% (**ICC5**), mantenendosi lontano dal target 2020. Il tasso di lavoro autonomo è del 28,3%, leggermente superiore a quello medio nazionale, 22,4% (**ICC6**), anche se di poca significatività, in quanto il dato sul tasso di sviluppo delle imprese mostra un segno negativo (**ISP5**).

La disoccupazione, in particolare quella giovanile, è un fenomeno che caratterizza il territorio regionale (**ICC7**). Per l'anno 2012 essa è pari al 19,3% e presenta un valore quasi doppio rispetto al contesto nazionale (10,7%) ed europeo (10,5%). Il tasso di disoccupazione tra i più giovani, di età compresa tra i 15 ed i 24 anni, in Calabria rappresenta un fenomeno virulento, raggiungendo un valore del 53,4% (Italia: 35,3; EU27:22,8%).

Nella regione, con un PIL pro-capite di 16.400€ (Italia 25.200€), l'indicatore che misura il PIL pro-capite in PPS (EU27=100) si attesta su una proporzione di 65/100 rispetto al valore unionale (**ICC8**).

L'indice di povertà, misurato al 2011, rileva come il 46,5% della popolazione regionale (Italia: 28,2; EU27:24,2), vale a dire circa un milione di persone, sia a rischio povertà o esclusione sociale (**ICC9**).

In tale contesto di estrema debolezza, il prolungarsi della crisi economica internazionale che sta colpendo più duramente l'Italia (PIL -2,4% nel 2012 e -1,9% nel 2013) ed al suo interno la Calabria (PIL -0,9 nel 2011 e -3,1 nel 2012), rappresentano un serio rischio per i risultati delle policy rivolte al miglioramento degli indicatori di sviluppo (povertà e lavoro) di tali territori. (**QUALI4**).

La struttura regionale dell'economia si caratterizza per una maggiore terziarizzazione e per una forte rappresentatività del settore primario (**ICC10**). Nel 2011 il valore aggiunto regionale, stimato in 29,75 miliardi di euro, rappresenta il 2,10% del totale nazionale. Importante ed in crescita è il peso che assume il settore primario, arrivando a pesare il 4,12% sul totale (era il 3,8 nel 2010), un valore doppio che nel contesto nazionale (1,96%). Rimane sottodimensionato e, tra l'altro, in ridimensionamento, il settore industriale. Gli indicatori di importanza per settore di attività economica (**Fig. 4.8**) pongono in rilievo un uguale peso del comparto agricolo all'interno delle tre classificazioni delle aree rurali (B, C e D) ed una maggiore rappresentatività dell'agroalimentare e del turismo nelle aree "B".

I 566 mila occupati censiti al 2012 vengono assorbiti prevalentemente nel settore terziario (72,6%). Il settore industriale conferma la sua debolezza anche in termini di numero di occupati, rappresentando il 16,8% del totale. Si conferma di interesse il peso del settore primario che rappresenta, con 60mila occupati, l'11% del totale regionale (Italia: 3,7%) (**ICC11**).

Gli indicatori sulla produttività del lavoro (**ICC12** e **Fig. 4.9**), calcolati al 2011, fanno emergere una generale minore performance a livello regionale di tutti i settori produttivi, con il risultato peggiore in termini di distanza dal valore medio nazionale raggiunto proprio dal settore primario (**ICC12**). Nella **Fig. 4.10** vengono osservati i principali indicatori della struttura economica declinata per tipologia di aree rurali. Le aree "B" rappresentano la parte più dinamica del sistema agro-industriale regionale e si dislocano nelle

pianure calabresi: le piane di Sibari, Lamezia, Gioia Tauro ed il crotonese. In esse ricadono il 17% delle aziende agricole e della SAU regionale e vi si concentra la quota più elevata di SAU con coltivazioni legnose agrarie. Nelle aree “C” ricadono il 27,1% delle aziende agricole ed il 23,9% della SAU regionale; le colture più rappresentative sono le coltivazioni legnose agrarie (45,6%) ed i seminativi (37,5%). Le aree “D” si trovano prevalentemente in aree di montagna e collina, l’agricoltura è la principale attività associando anche un chiaro vantaggio di natura climatico-ambientale derivante dalla diffusione dell’agricoltura estensiva e la grande varietà di habitat naturali, che rappresentano poco meno del 24% delle superfici protette. In esse si concentra il 51,8% delle aziende agricole ed 54,7% della SAU. Si osserva una specializzazione della SAU in prati permanenti e pascoli (35,3% della SAU), che si traduce nella presenza di una zootecnia più estensiva e la presenza di pastorizia (propria delle aree montane della regione). Nelle stesse aree si concentra l’arboricoltura da legno annessa alle aziende agricole che rappresenta il 60% del totale regionale. Nelle aree “A” l’agricoltura, impegnando il 4,2% della SAU regionale, occupa territori di corona attorno ai pochi grandi centri urbani i quali rappresentano mercati di consumo a corto raggio potenzialmente capaci di assorbire le produzioni agricole e concentrano strutture di trasformazione e commercializzazione alimentare.

L’osservazione di specifici indicatori relativi alle dotazioni di servizi di base e infrastrutturazione economica e sociale, pur restituendo esclusivamente indicazioni quantitative, fa emergere molteplici debolezze strutturali del territorio regionale, ma anche performance positive o comunque situazioni di allineamento con i valori di riferimento nazionali (**ISP10 e Fig 4.12**).

La situazione deficitaria è rilevata sia per le infrastrutture economiche che sociali (**ISP7**) con lievi differenziazioni a livello territoriale. Un aspetto deficitario nella regione è relativo agli indicatori di R&S (**ISP6**): una spesa media regionale per innovazione delle imprese pari a 1,96€ per addetto (Italia: 4,0€).

Il sistema di “produzione e trasferimento di conoscenza” e di “trasferimento di competenze”, anche per effetto dell’azione della precedente programmazione, può contare su un fitto ma ancora non organico sistema di attori, tra cui i tre Atenei regionali, le strutture di ricerca del CRA, i 4 laboratori pubblici di ricerca “mission oriented” interfiliere, avviati con l’APQ “Ricerca”, il Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria, i Centri di Competenza Tecnologica, costituiti nell’ambito del PON Ricerca 2006-2009, i 27 laboratori di ricerca riconosciuti dal MIUR.

Sono opportunità esterne anche lo strumento di politica europea “Orizzonte 2020” e dall’avvio della Rete PEI; oltre l’avvenuto rafforzamento delle funzioni ed operatività dell’Agenzia Regionale per lo sviluppo agricolo, impegnata nel favorire l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale. (**QUALI5**).

Gli indicatori della “società dell’informazione” (**Fig ISP8**) evidenziano ancora una situazione deficitaria rispetto agli obiettivi della *Digital Agenda* “2020” in termini di diffusione dell’informatizzazione, nonostante importanti progressi registrati in termini infrastrutturali. Progressi sono stati conseguiti nel grado di diffusione della banda larga nella regione, osservati nel periodo 2005-2012. Rimane, d’altra parte deficitario, il grado di utilizzo delle tecnologie digitali nella regione: a dati 2012, i comuni con servizi pienamente interattivi rappresentano il 14% (Italia 18,9%), la disponibilità di wi-fi pubblico nei comuni è del 18% (Italia 27,7%), il grado di utilizzo di internet nelle imprese-industria e servizi è del 25,8% (Italia 36,6%).

Per quanto attiene specificamente alla penetrazione della banda ultralarga nella regione, è opportuno rilevare

che i dati relativi all'**ISP8**, aggiornati al 2013, non tengono conto dell'importante investimento in corso di realizzazione sul territorio regionale attraverso il quale sarà possibile raggiungere, entro il 31.12.2016, con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps tutti i comuni calabresi. In particolare attraverso l'APQ entro il 31.12.2016 tutti i comuni della regione sono coperti con un'infrastruttura in fibra ottica abilitante l'offerta di servizi almeno a 30 Megabit per secondo e viene attuata la realizzazione di sedi PAC/PAL (forze armate, Inail, Inps, Ministeri, Enti per la ricerca, amministrazioni locali, uffici comunali, plessi scolastici, polizia comunale, sanità) collegate in FTTH nei 405 comuni regionali interessati dall'Accordo di Programma. Ciò consentirà di sostenere la velocizzazione dell'attuale processo di crescita digitale già in atto nella regione. (**QUALI 6**).

Tra i deficit che l'economia regionale si trova ad affrontare un ruolo sempre più intenso è associabile alle difficoltà di accesso al credito che riscontrano le imprese. La regione si caratterizza per una bassa intensità creditizia, un elevato rischio dei finanziamenti ed un elevato differenziale tra i tassi attivi praticati nelle regioni del centro-nord. (**ISP9**).

Il credito agrario, nello specifico (dati ISMEA-SGFA), con circa 18mln di euro erogati nel 2012 fa registrare, nel quinquennio 2007-2012, la più forte contrazione osservata nelle regioni del mezzogiorno con un tasso di variazione medio annuo del -23% (Italia -3%).

Un'opportunità di natura esogena per migliorare la gestione dei flussi di cassa e degli equilibri finanziari dell'impresa è rappresentato dalle novità normative introdotte dall'art. 62 del D.Lgvo 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, attraverso il quale vengono introdotti elementi di maggiore trasparenza e certezza nei contratti commerciali dei prodotti agricoli, tra cui l'obbligo della forma scritta, l'indicazione della durata e della tempistica dei pagamenti. (**QUALI7**).

Gli indicatori settoriali delle aree rurali

I 566mila occupati rilevati nel 2012 nella regione presentano un elevato tasso di concentrazione all'interno dei settori agricolo, nel quale risulta occupato il 9,2% del totale occupati regionali (Italia 3,4%) e forestale, nel quale si concentra l'1,4% del totale regionale (Italia 0,2%). (**ICC13**)

Il peso occupazionale del comparto agricolo si traduce, tuttavia, in un uso che determina una bassa produttività del lavoro (**ICC14**), tanto da far prefigurare l'esistenza di un fenomeno di "disoccupazione nascosta" che è possibile rappresentare attraverso un eccesso di manodopera impiegata rispetto ai fabbisogni tecnici (**ICC17 e ISP19**) e che, pertanto, è sotto remunerata, essendo il proprio apporto alla produzione praticamente nullo.

Per il settore agricolo la produttività del lavoro, misurata come media di valori del periodo 2009-2011 del rapporto valore aggiunto/ULA, con € 13.354,4 €/ULA è pari al 64% del valore di riferimento nazionale (20.897,7 €/ULA). (**ICC14**). Mentre, attraverso l'uso di una proxy che ha alimentato l'ICC15, è stato stimato il valore della produttività del settore forestale, pari a 22.792€.

Un livello di produttività per addetto inferiore ai benchmark di riferimento si registra anche per il comparto dell'industria alimentare regionale (**ICC16**).

L'ultimo Censimento generale del 2010 rileva una superficie agricola totale (SAT) di 706.480,04 ettari ed una SAU di 549.250 ettari (**ICC18**). La regione rappresenta l'8,5% della SAT ed il 4,1% della SAU nazionale.

La situazione attuale è frutto di una progressiva riduzione delle superfici che ha interessato il territorio regionale nell'ultimo quarantennio (**Fig. 4.13 e 4.14**): la SAT regionale si è ridotta del 35% (-377.977,99 ettari), con contrazioni più intense in territori classificati di montagna, mentre la SAU si è ridotta del 23,9% (-172.522,31 ettari), con contrazioni più intense nel periodo 1982-2000. Nel periodo 2000-2010 la SAU è rimasta quasi invariata.

La contrazione dei suoli agricoli, registrata anche dalle variazioni dell'uso del suolo (**Fig. 4.71**), è da associare sia a fenomeni di consumo di suoli agricoli che vengono destinati ad altri usi, che all'abbandono delle aree agricole. In tal senso, un elemento di opportunità esogeno al programma è determinato dalla nuova sensibilità del legislatore nazionale che, con il DDL approvato dal Consiglio dei Ministri il 13.12.2013, ha inteso procedere a favore del contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. (**QUALI8**)

Nel dettaglio della SAU, nel periodo 1982-2010, la riduzione ha interessato, anche se con diversa intensità, tutte le principali colture regionali (**Fig. 4.15**). Le coltivazioni legnose agrarie sono quelle che fanno osservare una contrazione più contenuta, dimostrandosi anche l'unica coltivazione per la quale si osserva una variazione positiva nell'ultimo periodo intercensuario 2000/2010.

Le aziende agricole censite al 2010 sono 137.790 (**ICC17**). Il quadro evolutivo che emerge nel periodo intercensuario 2000-2010 (**Fig. 4.16**) mostra un'agricoltura caratterizzata da aziende diminuite nel numero (-21%) ma di dimensione leggermente maggiore (**Fig. 4.16**), anche se permane nella regione una dimensione media tra le più piccole tra le regioni italiane. Nello stesso periodo la struttura fondiaria è divenuta più flessibile (**ISP10**), con uno slittamento verso forme di superfici in affitto, anche se il processo è meno dinamico che nel resto dell'Italia. La gran parte delle aziende (84,7%) continua a possedere solo terreni di proprietà, nella misura del 64,4% della SAU.

Le aziende agricole regionali hanno a disposizione una SAU media di 4 ettari, pari alla metà di quella nazionale (7,9), mentre impegnano mediamente lo stesso numero di persone (2 unità) e poco meno dello stesso numero di ULA (0,5) (**ICC17**). Le aziende regionali presentano una maggiore concentrazione nelle classi di superficie di dimensioni inferiori, sono 57.882 aziende hanno una dimensione inferiore ad 1 ha (**ICC17**). Mentre è rispetto alle classi di superficie più estese che i dati regionali divergono in maniera più cospicua (**Fig. 4.18**).

Data anche la struttura fisica delle aziende agricole, la dimensione economica media delle stesse (misurata in euro di standard output) è di 14.277 (ICC 17, **Fig 4.19 e 4.86**), contro un valore medio nazionale di 30.514€ ed EU27 di 25.450€.

La diffusione di aziende di piccola dimensione (sia fisica che economica) è facilmente associabile ad un'ulteriore caratteristica strutturale rappresentata dal peso assunto dalle aziende con prevalente autoconsumo (totale o superiore al 50%) dei prodotti aziendali da parte dei membri della famiglia agricola, che arrivano a rappresentare il 62,3% (**ISP11**).

Le aziende regionali che si portano sul mercato, al 2010, sono 69.039 e rappresentano poco più della metà del totale (Italia: 64,0%). A differenza del contesto nazionale, il canale di vendita più praticato è la vendita diretta, che interessa 44.192 aziende (pari al 64% delle aziende che vendono i propri prodotti). Gli altri canali di vendita vengono utilizzati da 32.371 aziende regionali, che rappresentano il 47% delle aziende con vendita dei propri prodotti (Italia 85,0%). In particolare, nella regione il 6% delle aziende con vendita dei propri prodotti vende ad altre aziende agricole, l'11% ad imprese industriali, il 28% ad imprese commerciali,

mentre solo il 7% (Italia: 32%) vende o conferisce ad organismi associativi (**ISP12**)

L'informatizzazione delle aziende agricole in Italia si presenta fortemente deficitaria (solo il 3,8% delle aziende). Fenomeno ancora più ridotto in Calabria, dove le aziende regionali informatizzate sono poco più di un migliaio (1.391) e rappresentano l'1% del totale. Il commercio elettronico viene utilizzato da 520 aziende per gli acquisti e da un numero inferiore di aziende, pari a 348, per le vendite (**ISP13**).

La ancora limitata presenza sui mercati e la parcellizzazione dei sistemi di vendita, unita anche ad una mancata informatizzazione delle aziende, determina un elemento di rallentamento dell'apertura ai mercati (**Fig. 4.20**) che, nonostante i progressi conseguiti negli ultimi anni, fa rilevare ampi margini di miglioramento delle performance delle esportazioni regionali del settore agroalimentare.

Il ritardo può essere spiegato, almeno in parte, dalle difficoltà rispetto all'efficacia operativa di strumenti nati per favorire politiche di sviluppo integrato del settore agroalimentare, quali i Distretti Produttivi di Qualità (DAQ). Come anche dalla non sufficiente efficacia della modalità di governance adottati dai PIF nella precedente programmazione, i quali, pur essendo stati protagonisti dell'ammmodernamento di alcune importanti filiere regionali (33 PIF concentrati nei comparti regionali più rappresentativi: olivicolo, ortofrutticolo e zootecnico ed in comparti di "nicchia" di produzioni di qualità certificata, non hanno sempre determinato la nascita di "soggetti forti", ossia in grado di rappresentare efficacemente gli interessi dei produttori primari e di organizzare la composizione dell'offerta – sia orizzontale che verticale -, la valorizzazione, l'organizzazione logistica e commerciale delle produzioni agro-alimentari, l'accorciamento della filiera e il consolidamento della presenza delle produzioni sui mercati regionali, extra-regionali e nella grande distribuzione (**QUALI9**).

La crisi dei consumi alimentari interni nazionali e regionali, misurata dall'ISTAT nel periodo 2011-2012 dall'aumento della quota del numero di famiglie che dichiara di avere ridotto i propri consumi alimentari rispetto all'anno precedente (+8,7 punti percentuali, 62,3% nel 2012) e dalla quota di famiglie che fanno acquisti presso gli hard discount (+1,8 punti percentuali, 12,3% nel 2012) rappresenta un elemento esogeno di freno alla tenuta e rafforzamento del comparto agricolo ed alimentare (**QUALI 10**). Ed allo stesso tempo rende ancora più pressante rendere più efficiente la funzione commerciale ed ampliare il grado di presenza sui mercati extra-regionali del sistema alimentare regionale anche per poter cogliere le opportunità offerte dall'attesa espansione dei consumi alimentari mondiali (Agricultural Outlook 2013-2020 OECD-FAO) (**QUALI11**).

La composizione della SAU regionale rileva una forte specializzazione colturale rispetto alle coltivazioni legnose agrarie (**ISP14**), le quali coprono un'estensione di 250.983,71 ha pari a circa la metà della SAU regionale (45,7%). I seminativi utilizzano il 28,4% della SAU regionale, i prati permanenti ed i pascoli il 25,6%. (**Fig. 4.21**).

Tra le coltivazioni legnose agrarie (**Fig 4.22 e Fig. 4.23**) quella dell'olivo è la più rappresentativa sia in termini di aziende interessate, 113.307, che in termini di SAU impegnata, pari a 185.914 ha (74,5%) (**ISP14**). Il comparto olivicolo regionale assume un peso importante sulla produzione nazionale, sia in termini di superfici olivetate che rappresentano (17% della superficie olivetata nazionale), che in termini di produzione di olive (26,6% della produzione nazionale), e di olio a pressione prodotto (28% del totale nazionale).

Di rilievo è la coltivazione degli agrumi nell'ambito della quale sono presenti alcuni prodotti di elevata rappresentatività sulla produzione totale nazionale, quali le clementine, riconosciute da una IGP, e produzioni come il cedro ed il bergamotto, prodotti esclusivi nel contesto nazionale e presidio di

biodiversità, ad oggi a rischio scomparsa (**Fig. da 4.95 a 4.98**).

I fruttiferi sono presenti in 11.736 aziende agricole ed occupano il 7,4% della SAU delle coltivazioni legnose agrarie. La vite viene coltivata in 13.413 aziende ed occupa un ulteriore 4% della SAU delle coltivazioni in osservazione e registra negli ultimi anni una buona performance qualitativa anche per effetto del recupero di vitigni autoctoni.

La specializzazione viene confermata anche dalla produzione vendibile calabrese (PLV), pari a 2,059 miliardi di euro (media 2011-2012), di cui il 78% è riferita a quattro principali comparti tra cui tre riferiti a coltivazioni legnose agrarie: quello olivicolo (24,25%), quello agrumicolo (23,43%), l'ortofrutta (17,25%) cui si aggiunge la zootecnia sia da latte che da carne (12,44%) (**Fig. 4.24-4.25-4.26**).

Lo specifico contesto delle aree montane, anche per effetto dell'intervento del PSR, rileva una buona capacità di permanenza dell'economia agricola (**ISP21**) in tali aree, che contribuisce allo svolgimento di funzioni di presidio territoriale-ambientale e di resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, e consente la disponibilità di produzioni agricole ed alimentari, ivi inclusi i prodotti della zootecnia estensiva (pastorizia), che offrono un importante paniere di produzioni di qualità e di interesse per i mercati. Le 35.809 aziende agricole che ricadono in area montana (ISTAT) hanno un peso sul totale regionale del 13% (Italia 8%), essendo più rappresentative sia in termini di SAU, di giornate di lavoro ed anche di valore di produzione standard, che nella regione raggiunge l'8% del valore regionale (Italia 4%). (**Fig. da 4.28 a 4.35**).

Un elemento di forte caratterizzazione regionale, stimolato anche nei precedenti periodi di programmazione dello sviluppo rurale, è rappresentato dall'intensità di adozione di sistemi a conduzione biologica (**Fig. 4.36-4.37-4.38**). In Calabria sono censite 6.769 aziende con superficie e/o allevamenti biologici, che rappresentano una quota del 5% sul totale delle aziende regionali (Italia:2,7%). Di queste 6.690 destinano 97.149 ha di superficie a coltivazione di tipo biologico, mentre 669 adottano tale metodo di allevamento del bestiame.

La superficie che le aziende regionali destinano a metodi di produzione biologica è, pari al 17,7% della SAU regionale, rappresentando un vero primato sia nel contesto nazionale (6,1%) che in quello di riferimento unionale (3,7%) (**ICC19**). Dati aggiornati al 2013 forniti da SINAB, rilevano una superficie aumentata a 138.312 ha. Si tratta di un patrimonio ambientale, oltre che produttivo, destinato in via prevalente alla coltivazione dell'olivo per la produzione dell'olio e delle olive da tavola (45,9% delle superfici biologiche regionali), quindi ai cereali (18,5% della superficie bio) e prati permanenti e pascoli (15,8% della superficie bio). Mentre le 669 aziende zootecniche biologiche sono prevalentemente suinicole, con allevamenti bufalini e bovini (**ISP15**).

La regione Calabria, presenta, tuttavia, una situazione di debolezza nella commercializzazione del prodotto bio, che viene ancora largamente posizionato sui canali dei prodotti convenzionali o non viene valorizzato con la trasformazione. Nel 2011 (fonte SINAB) i 7.115 operatori biologici regionali, sono nella quasi totalità produttori primari esclusivi (91% del totale), il 3% è rappresentato da preparatori esclusivi, i quali includono le aziende che effettuano attività di vendita diretta (214 operatori), mentre la quota di produttori/preparatori rappresenta un ulteriore 6% (425 operatori) (**Fig. 4.38**). Data la destinazione prevalente all'olivicoltura delle aziende biologiche regionali, tale debolezza, in buona parte, può essere ricondotta all'estrema frammentazione della filiera olivicola olearia che rende difficile la valorizzazione della qualità del prodotto biologico che, tra l'altro, riscontra una difficoltà alla commercializzazione a livello regionale, dove minore è il ruolo della GDO e scarsissima la presenza di negozi specializzati nel biologico (Biobank, 2012). Ciò che riduce fortemente l'incentivo per le aziende regionali a certificare la produzione. (**QUALI12**)

La forte potenzialità di mercato dei prodotti biologici è tuttavia evidente. Nonostante la crisi economica, l'agricoltura biologica si mantiene in forte espansione a livello internazionale sia sul fronte della domanda che dell'offerta. Di pari passo con incrementi a livello strutturale, cresce anche il mercato mondiale dei prodotti biologici (+6,3% nel 2011), valutato in circa 48 miliardi di euro (SINAB 2012) e concentrato in gran parte in Nord America ed in Europa.

Lo stesso mercato italiano del bio è in crescita dal 2005 (ISMEA) confermando una dinamica positiva in atto da diversi anni. Nel primo semestre del 2013 gli acquisti domestici di biologico confezionato sono aumentati dell'8,8% in valore, mentre nello stesso periodo la spesa agroalimentare è risultata in flessione (-3,7%), con il bio che si conferma in netta controtendenza rispetto al settore food nel suo complesso (SINAB 2012) (**QUALI 13**).

Nella regione si rileva un basso grado di diffusione delle colture certificate: la SAU dedicata nella regione a produzioni certificate DOP/IGP è complessivamente pari a 8.777 ha, 1,6% della SAU regionale (**Fig. 4.36**). Nonostante il trend di crescita delle superfici certificate (**Fig. 4.40**) il dato regionale rimane sottodimensionato rispetto al contesto nazionale, dove la superficie a produzioni certificate rappresenta una quota del 3,6%, e la Calabria detenga 15 riconoscimenti regionali per i prodotti di qualità DOP/IGP, sui 245 complessivi italiani, (**Fig. 4.41-**) ed ulteriori 18 riconoscimenti per vini DOP-IGP (**Fig. 4.48**).

Nel 2011, gli operatori certificati in Calabria per i prodotti di qualità DOP/IGP sono 486, in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. Il settore ortofrutta rappresenta il maggior numero di operatori (228), seguito dall'olio extra-vergine di oliva (116). (**Fig. 4.42-4.43-4.44**). Lo stesso fatturato (anno 2010) dei prodotti di qualità regionali (ad esclusione dei vini) ha un peso trascurabile sulla produzione certificata e sui fatturati all'origine dei rispettivi settori di appartenenza nazionali, tuttavia, alcuni di essi mostrano risultati interessanti come la Cipolla Rossa di Tropea e le Clementine di Calabria (**Fig. 4.45-4.46-4.47**). Un rischio di natura esogena per le produzioni di qualità certificate del Made in Italy agroalimentare è rappresentato dai fenomeni di *italian sounding*, ossia imitazione/contraffazione di prodotti di qualità a forte riconoscimento nazionale, quale ad esempio l'olio per la regione Calabria, che determinano effetti negativi sulla concorrenza di mercato per tali prodotti (**QUALI14**).

L'analisi di dettaglio delle singole filiere regionali agroalimentari più rappresentative ha portato alla costruzione della Fig. 4.82, nella quale vengono messe in evidenza le priorità di intervento in ciascuno dei comparti indicandone anche la prioritarizzazione (intensità del fabbisogno di intervento), e della Fig. 4.83 in cui si rileva le focalizzazioni territoriali delle coltivazioni agricole di maggiore interesse regionale.

Le attività remunerative connesse a quelle di coltivazione ed allevamento (**Fig. 4.49**), attraverso le quale è possibile osservare il grado di diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole, vengono praticate da 2.344 aziende, vale a dire poco meno del 2% del totale, un valore sottodimensionato se confrontato con il dato medio nazionale, in cui le attività remunerative connesse vengono praticate da poco meno del 5% delle aziende (**ISP16**).

La gestione delle risorse idriche per uso irriguo coinvolge direttamente 32.326 aziende regionali (23% del totale regionale) che utilizzano sistemi di irrigazione (**ISP17**). La SAU complessivamente irrigata nella regione è pari a 74.710 ha e rappresenta il 13,6% della superficie totale (**ICC20**).

L'uso della risorsa irrigua nel contesto agricolo regionale rileva una propensione all'utilizzo delle potenzialità irrigue (superficie irrigata in percentuale della superficie irrigabile) del 72% (Italia 65,6%), mentre la propensione all'irrigazione (SAU irrigata in percentuale della SAU totale) è del 14,1% (Italia 19,3%). D'altra parte, il sistema agricolo di dimostra essere moderatamente idrovoro, con un volume di

acqua utilizzata per ettaro di superficie irrigata pari a 3604,29 m³ (Italia 4661,13 m³) (**ISP17**)

L'approvvigionamento della risorsa idrica da parte delle aziende agricole avviene prevalentemente da acque sotterranee all'interno o nelle vicinanze dell'azienda (37% delle aziende agricole che praticano l'irrigazione e 40,9% della superficie irrigata) (**Fig. 4.50-4.51**).

I sistemi di irrigazione adottati fanno rilevare una migliore performance dell'efficienza della dotazione impiantistica regionale rispetto al contesto nazionale. I sistemi meno efficienti, quali scorrimento superficiale in infiltrazione laterale e sommersione, servono il 26,6% della superficie irrigata; Italia 40%). Mentre la microirrigazione serve il 27,3% delle superfici irrigate regionali (Italia 17,5) e l'aspersione - a pioggia - il 39,4% (Italia 39,6%) (**Fig. 4.52 - 4.53**)

Il patrimonio zootecnico regionale, che interessa 10.189 aziende, osserva una consistenza di 147.720 unità di bestiame adulto (UBA), 1,5% delle UBA nazionali (**ICC21**). Rapportando le UBA complessivamente allevate alla SAU regionale, la Calabria fa registrare un carico di UBA/ha di 0,26, di molto inferiore al valore di riferimento nazionale (0,77) ed unionale (0,78) (**ISP18**). Le aziende regionali si concentrano nelle classi di UBA tra 2 e meno di 20 (67%) (Fig. 4.85), inoltre il 30,4% delle superfici pascolative sono aree a pascolo estensivo (**ICC33**).

La situazione della manodopera agricola che emerge dal Censimento 2010 fa registrare un impiego di 280.110 persone, pari a 51.610 ULA. In prevalenza si tratta di uomini (51,4%) anche se la regione si caratterizza per avere una quota più elevata di occupazione femminile, che è pari al 37,1% (Italia 33,2%; EU27:29,8%). Le aziende agricole calabresi, data anche la dimensione media, si caratterizzano per un uso più intensivo di manodopera prestata dal conduttore (49%) e fanno meno ricorso a manodopera extrafamiliare, occupando un numero di 14.530 persone esterne alla famiglia (5,2% del totale persone occupate) (**ICC22**).

Le giornate di lavoro standard pro-capite nella regione sono inferiori sia per la manodopera familiare, che con 259.488 unità arriva a prestare 41 giornate pro-capite, (Italia: 69), che per la manodopera non familiare, che con 99.327 unità, presta 50 giornate pro capite. (Italia: 53) (**ISP19**). Solo il 19,8% delle aziende regionali fa ricorso alla manodopera non familiare, mentre il 47,7% impiega meno di 50 giornate di lavoro familiare (Fig. da 4.87 a 4.89).

I capi azienda agricoli nella regione, al 2010, sono complessivamente 133.790, di cui oltre 7,3mila, con una percentuale del 5,5%, risultano avere un'età inferiore a 35 anni (**ICC23**). Un ambito di peculiarità sia regionale che nazionale rispetto al benchmark EU27 è nel grado di formazione agricola (conoscenze di base, esperienze pratiche, conoscenze specialistiche in campo agricolo) dei capi azienda regionali. I capi azienda calabresi nel 90% dei casi hanno conseguito almeno una formazione di base o specialistica (EU27:29,5%)(**ICC24**).

La formazione agricola dei capi azienda regionali è prevalentemente da associare ad una formazione di base (87,3%). Per i capi azienda di età inferiore a 35 anni il possesso di una formazione agricola completa è più consistente, mentre si rileva come negli ultimi dieci anni si sia assistito ad un processo di ricambio generazionale "qualitativo" nelle aziende, con i capi azienda senza un titolo di studio che passano dal 19,8% al 10%, mentre coloro che sono in possesso di una laurea, passano dal 3,2% al 6,2%. Significativo è il contributo alla nascita di nuove start up agricole condotte da giovani agricoltori apportato dall'intervento del PSR 2007/2013 che, alla data del 30/11/2014 ha avviato il sostegno per oltre 900 nuove aziende (**QUALI15**).

L'esame del reddito dei fattori agricoli (**ICC25**) è stato condotto, utilizzando il rapporto Farm Net Value Added (FNVA)/Annual Work Unit (AWU), confrontabile a livello RICA UE. Per la Calabria il valore dell'indicatore, calcolato come media 2010-2011, è pari a € 17.185 e presenta un gap di circa 6 mila € da quello nazionale, che raggiunge un valore di 22.254,5 €.

L'esame del reddito da impresa agricola (**ICC26**), anch'esso frutto di proxy, è stato condotto utilizzando il rapporto Family Farm Income (FFI)/Unpaid Annual Work Unit, indicatore confrontabile a livello RICA UE. Per la Calabria il valore dell'indicatore, pari a 16.868, si distacca da quello nazionale per 6 mila €, dove si assesta su un valore di 23.070 €.

La redditività del fattore terra, misurata dal rapporto RN/SAU, attestandosi per la regione Calabria su in valore di 2.141,52 €, risulta essere leggermente migliore del valore di riferimento nazionale (1.438,37 €) (**ISP20**).

Gli investimenti fissi lordi delle aziende agricole calabresi, rilevati dall'Istat nel 2011, sono pari a 317,3 milioni €, (3% a livello nazionale, 10.733 M€). Se rapportati al valore aggiunto delle produzioni agricoltura, silvicoltura e pesca, risultano rappresentare il 28,03%, contro un valore nazionale di che raggiunge il 40,7%. (**ICC28**), evidenziano una situazione di più lento rinnovamento del capitale fisico delle aziende agricole che rallenta il recupero di competitività e, almeno in parte, può spiegare la minore produttività dei fattori produttivi, che viene confermata dai principali indicatori patrimoniali (**Fig. da 4.90 a 4.93**). Il PSR 2007/2013 ha prestato il proprio contributo all'ammodernamento strutturale delle aziende agricole regionali sostenendo circa 1400 interventi, di cui oltre 800 finalizzati ad introdurre nuovi prodotti e/o nuove tecniche. Inoltre ha sostenuto programmi di cooperazione per l'innovazione che introducono nuovi prodotti e/o nuove tecniche che hanno coinvolto direttamente 23 aziende.

La superficie forestale ed altra superficie boschiva in Calabria si estende su 612.931 ettari e rappresenta il 40,64% della superficie totale regionale (Italia: 34,74%) (**ICC29**). La capacità delle aree forestali e boscate di svolgere funzioni di produzione legnosa (assenza di vincoli o limitazioni; convenienza economica del prelievo legnoso) viene stimata attraverso i dati dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoio Forestali di Carbonio (INFC) (**ISP22**).

Per la Calabria la superficie complessivamente disponibile per il prelievo legnoso è pari a 432.223 ha, di cui 396.869 ha di superficie boscata e 35.354 ha di "altre terre boscate" (**Fig. 4.55**). L'aliquota di superficie forestale potenzialmente utilizzabile per la produzione di legname nella regione è del 70,5%, valore inferiore a quello medio nazionale (81,3%).

Nel 2011 nella regione vengono prelevati 179 mila m³ di legname. A differenza di quanto accade a livello nazionale l'utilizzo del legname regionale è prevalentemente destinato a legname da lavoro, tanto da raggiungere la quota del 5,1% del totale di riferimento nazionale e posizionare la Calabria, quale terza regione italiana produttrice (**Fig. 4.56**). Il tasso di prelievo dei prodotti legnosi (rapporto tra prelievi e superficie forestale) per la Calabria è nettamente inferiore a quello medio nazionale. (**ISP22**). Gli elementi strutturali ed i fabbisogni di innovazione del sistema, per poter cogliere le potenzialità di sviluppo economico sostenibile delle foreste è messo in rilievo nella Fig. 4.81.

Il comparto dell'offerta turistica regionale, può contare, al 2012, su un numero di 195.141 posti letto, pari al 4% del totale posti letto nazionali..

La declinazione dei dati con maggiore dettaglio viene osservata attraverso gli indicatori **ISP23** e **ISP26**, attraverso i quali emerge un più contenuto grado di utilizzo delle strutture regionali rispetto ai valori

nazionali.

Dal lato della domanda turistica intercettata, nonostante i positivi progressi registrati, i valori regionali risultano essere ancora lontani dal benchmark nazionale (**Fig. 4.57**). L'indice di utilizzazione lordo colloca la regione tra gli ultimi posti della classifica nazionale, con un gap più consistente dal benchmark nazionale, per gli agriturismi e alloggi del turismo rurale (**ISP23**).

Le motivazioni alle forme di turismo di *heritage* (quali il turismo rurale, verde, sostenibile, enogastronomico, borghi, ecc.), sono, tuttavia, in continua espansione nell'ambito dei flussi turistici internazionali come dimostrano i trend crescenti di turisti stranieri che tra il 2011 ed il 2012 visitano località montane (+4,8 presenze), località collinari e di interesse vario (+4,6 presenze) (UNWTO). Tale fenomeno è registrato anche attraverso il trend positivo osservato per il periodo 2009/2011 dei flussi degli arrivi (+19,9) e delle presenze (+14,3) (ISTAT) negli agriturismi ed alloggi del turismo rurale in Italia e che trova conferma anche in Calabria (+18,8 arrivi, +5,4 presenze) (**QUALI 16**).

L'ambiente ed i fattori di mitigazione dei cambiamenti climatici

Il cambiamento climatico

In Italia, come rilevato nei documenti tecnico-scientifici della “Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici”, gli impatti attesi più rilevanti nei prossimi decenni potranno essere provocati da un innalzamento eccezionale delle temperature (soprattutto in estate), da un aumento della frequenza degli eventi meteorologici estremi (ondate di calore, siccità, episodi di precipitazioni piovose intense), da una riduzione delle precipitazioni annuali medie e dei flussi fluviali annui.

I risultati delle osservazioni contenute nel IX rapporto della serie “Gli indicatori del clima in Italia”, curato da ISPRA confermano nei fatti tali tendenze. Il Rapporto illustra l'andamento del clima nel corso del 2013 ed aggiorna la stima delle variazioni climatiche negli ultimi decenni in Italia. In esso si evidenzia come anche il 2013 è stato un anno più caldo della media climatologica, sia a livello globale che in Italia. La stima aggiornata del rateo di variazione della temperatura media in Italia dal 1981 al 2013 è di $+0.34 \pm 0.07^{\circ}\text{C} / 10$ anni a cui corrisponde, nello stesso periodo, un aumento di $1.09 \pm 0.22^{\circ}\text{C}$.

Nella **Fig. 4.59** vengono illustrate le anomalie della temperatura minima e massima annuali per l'anno 2013 rispetto al valore normale 1961-1990 sul territorio nazionale. Gli scostamenti dalla norma 1961-1990 della temperatura minima sono stati, in media, leggermente superiori a quelli della temperatura massima.

Le precipitazioni cumulate annuali del 2013 in Italia sono state complessivamente superiori alla media climatologica del 10% circa. Il valore medio di anomalia annuale non presenta forti differenze tra diverse aree del territorio italiano. La **Fig. 4.60** mostra la distribuzione spaziale della anomalia di precipitazione cumulata annuale del 2013 espressa come differenza in mm di precipitazione rispetto al valore climatologico 1951-1980.

La declinazione a livello di territorio regionale dei potenziali impatti attesi, messi in luce dalla “Strategia” mette in evidenza i seguenti possibili elementi di criticità sul sistema agro-forestale-rurale: pressione sulle risorse idriche, degrado del suolo e innalzamento del rischio erosione e desertificazione dei suoli; rischio incendi boschivi e siccità per le foreste; riduzione della produttività agricola-zootecnica; ripercussioni sulla salute dei gruppi più vulnerabili (anziani e neonati).

Fattori climatici, emissioni, energia

Nel 2010 il comparto agricolo della Calabria ha prodotto emissioni di gas serra (CH₄+N₂O) per un valore stimato di 565,1 1000t di CO₂ equivalenti ed ha pesato per il 2,48% sulla produzione di CO₂ equivalenti totale della regione (**ICC45**). L'osservazione dei trend consentono di rilevare come il comparto agricolo regionale, nel periodo 1990-2010 abbia fatto registrare una riduzione di emissioni di gas serra (CH₄+N₂O) di 354,6 1000t di CO₂ equivalenti, con una riduzione di emissioni di gas climalteranti del 38,6%. Contribuendo in questo modo, al conseguimento del target 2020, relativo all'obiettivo di riduzione di emissioni di gas ad effetto serra. Nello stesso arco temporale 1990-2010 il contributo del settore agricolo alle emissioni complessive di gas serra nella regione è passato dal 9,34% al 2,48%.

Elementi di contesto regionale che apportano il proprio contributo alla bilancia di CO₂ immessa in atmosfera sono gli interventi messi in atto nella precedente programmazione e che hanno riguardato il sistema forestale, la gestione biologica delle aree olivetate e la conversione colturale da seminativi a pascolo. In particolare, stime condotte dall'ARSSA Calabria, fanno osservare un contributo alla sottrazione di CO₂ dall'atmosfera quantificabile in 550.000 t/anno.

L'attuazione del PSR 2007/2013 ha consentito di effettuare un'importante azione finalizzata ad un'efficace gestione del territorio che ha contribuito agli obiettivi di cambiamento climatico, che ha interessato complessivamente oltre 210 mila ha di superficie agricola e più di 14 mila ha di superficie forestale.

Nel periodo 1990-2010 le emissioni di ammoniaca nell'atmosfera delle attività agricole regionali, (stime ISPRA) fanno registrare una riduzione del 38%, ciò che si traduce in un contributo netto del comparto regionale agli obiettivi nazionali fissati per il 2020, che prevedono un target di riduzione del 10% per tali emissioni (**Fig. 4.61**).

Con riferimento al tema energia, nella regione si rileva una produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili di 3813,6 GWh (ISTAT, 2012) pari al 34,7% del totale energia prodotta (Italia: 31,3), in netto miglioramento rispetto al 2010, quando la stessa quota era pari al 10,2%.

Tale produzione rappresenta (ISTAT 2012) il 58% dei consumi lordi interni di energia elettrica della regione (Italia: 26,9%).

In base alle ultime rilevazioni ENEA disponibili (**Fig. 4.62**), i consumi finali regionali energetici ammontano a complessivi 2.421 Ktep. Il settore agricoltura, silvicoltura e pesca della regione Calabria consuma 81 Ktep, circa il 3,3% dei consumi totali della regione. Degli 81 ktep il 71% si riferisce a consumi di petrolio, il 14% a consumi energia elettrica, il 6% a consumi di gas naturale. Rapportando gli 81 Ktep consumati al numero di ettari di SAU, si registra un consumo in Kg di petrolio equivalente di 69,7 Kg, un valore di molto inferiore al benchmark nazionale (133 Kg/ha) (**ICC44**).

I consumi di energia del settore dell'industria alimentare, bevande e tabacco, sono pari a 27 ktep (1,1% dei consumi totali regionali).

Utilizzando i dati ISTAT sui consumi (in GWh) di energia, nella serie 2001-2013 è possibile osservare come il comparto agricolo regionale abbia dato il proprio contributo positivo al target "2020" in tema di efficienza energetica, riducendo i consumi di energia elettrica da 132,4 a 131,8 GWh, in un contesto generale nazionale in cui gli stessi consumi sono passati da 5162,6 a 5677,1 GWh.

Pur non dimostrandosi il comparto agricolo un settore "energivoro", l'indisponibilità di dati specifici circa la

produzione di energia da fonti rinnovabili da parte dei settori agricoltura e foreste su scala regionale rappresenta un elemento di rischio per la corretta e mirata programmazione di policy di intervento. (QUALI17).

La produzione netta di energia elettrica attraverso biomasse nella Regione (**Fig. 4.63a e 4.63b**) risulta essere in netta crescita nel periodo di rilevazione (2000-2010). Gli stessi indicatori rilevano un netto incremento della potenza efficiente lorda in Calabria, che passa nel periodo di rilevazione (2000-2012) da 30,4 a 153,2 megawatt.

I dati del progetto di ricerca “Censimento potenziale energetico biomasse, metodo di indagine, atlante biomasse su WEB-GIS” (Report RSE/2009/16) realizzata nel 2009 dall’ENEA (**Fig. 4.64a, 4.64b, 4.64c, 4.64d**) rilevano per la Calabria un evidente potenziale espresso dalle potature, vista la specializzazione colturale regionale, che sono in grado di raggiungere un potenziale di 1.012,21 kton di potenziale di biomassa, che raggiunge i 438,19 kTEP. Complessivamente la regione raggiunge un potenziale annuo biogas di 40,40 kTEP.

Acqua

Il territorio della regione Calabria ricade interamente nell’ambito del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, il quale ha avuto approvato con DPCM del 10 aprile 2013 il Piano di Gestione del Distretto Idrografico, attualmente in fase di aggiornamento/riesame (ciclo 2015-2021).

Il Piano Gestione di Distretto ha individuato, ai sensi della Direttiva/60 e del DM 131/08 i corpi idrici superficiali per la Calabria: corsi d’acqua (614) di cui 195 bacini idrografici con estensione > 10 Km², 36 tipi, 383 corpi idrici; laghi e invasi (10) di cui 3 tipi e 7 corpi idrici e acque marino-costiere (72), di cui 5 tipi e 67 corpi idrici, (**Fig. 4.65**) e 27 corpi idrici sotterranei (**Fig. 4.66**). Vedasi Allegato **"Stato quantitativo dei bacini idrografici della Regione Calabria"**.

Dal Piano di Gestione di Distretto emerge che le pressioni sullo stato qualitativo della risorsa idrica nel territorio calabrese possono essere così descritte: nelle aree di piana a forte vocazione agricola, le pressioni sono rappresentate dal carico inquinante determinatosi a seguito delle attività agricole; nelle aree a forte antropizzazione, la pressioni sono rappresentate in prevalenza da pressioni di tipo puntuale conseguenti lo scarico di reflui. Per una prima valutazione delle pressioni da fonte diffusa il Piano di Gestione del Distretto ha elaborato i dati di uso del suolo, i cui risultati sono rappresentati nella **Fig. 4.67**.

Lo stato quantitativo dei corpi idrici regionali, determinato in base ai dati elaborati nel Piano di Tutela delle acque della Regione, fa osservare uno stato buono per la quasi totalità dei corpi idrici superficiali e per la totalità dei corpi idrici sotterranei. I dati di dettaglio sono riportati nell’allegato al programma “Stato quantitativo dei bacini idrografici della regione Calabria”.

Il fabbisogno idrico totale della Regione Calabria è stato stimato dal Piano di Gestione pari a 527 Mm³/anno, suddiviso per i diversi comparti come riportato di seguito: – fabbisogni idrici uso potabile: circa 235 Mm³/anno; – uso irriguo: circa 300 Mm³/anno; – uso industriale: circa 3 Mm³/anno.

Secondo i dati a copertura regionale (Ambiti Territoriali Ottimali - ATO), i volumi idrici complessivamente disponibili alle fonti (prelevati) per il comparto idropotabile sono pari a circa 393 Mm³ /anno. Di questi, circa 144 Mm³ /anno sono prodotti da risorse locali (afferiscono cioè a schemi comunali), mentre circa 249 Mm³ /anno sono acquisiti dagli schemi regionali.

Per quanto riguarda il bilancio irriguo, attraverso uno studio condotto da INEA (2009), per l'intero territorio regionale è stata stimata una disponibilità idrica di 819 Mm³ di risorsa idrica, decisamente superiore ai reali fabbisogni stimati in circa 300 Mm³ (**Fig. 4.54**).

Attualmente la tariffazione dell'acqua irrigua nella Regione è basata sull'ettarocultura standardizzato in funzione delle coltivazioni praticate e dichiarate nel contratto di fornitura irrigua. I soggetti gestori nello svolgimento del servizio irriguo aggravano la tariffa mano a mano che l'efficienza di distribuzione diminuisce.

L'attuazione della Misura 125 ha consentito di attuare attraverso un processo di ammodernamento ed efficientamento delle reti, sia attraverso l'impiego dell'informatica per sistemi di georeferenziazione, monitoraggio e telecontrollo che per la realizzazione di sistemi di distribuzione intelligenti con l'ausilio di contatori volumetrici assistiti da supporti informatici. Tale intervento ha permesso di realizzare aree pilota (Consorzio di bonifica dei bacini dello Jonio cosentino nell'ambito dello schema irriguo Sinni, dell'areale Corigliano-Rossano, dell'areale tra Crati e Saraceno) in cui è ora possibile una tariffazione a consumo della risorsa idrica.

La valutazione della qualità dell'acqua e dello stato quantitativo dei corpi idrici non dispone, a livello regionale, di dati aggiornati e completi. Tuttavia la Regione ha avviato le attività di monitoraggio per sopperire a tale ritardo e si è impegnata (Accordo di Partenariato 2014-2020) a concludere e rendere disponibili i dati di monitoraggio aggiornati e completi entro il 31.12.2015.

La SWOT del PSR Calabria sarà aggiornata una volta disponibili i dati di monitoraggio aggiornati e completi.

Tale contesto di indisponibilità temporanea di dati di monitoraggio aggiornati, considerato che il 14,72% del territorio (pari a 221.896 ettari) è stato stimato come potenzialmente vulnerabile ai nitrati di origine agricola, rappresenta un elemento di rischio per l'impossibilità di monitorare, almeno per il momento, in dettaglio la qualità dei corpi idrici regionali. Quale strumento mitigante il rischio la Regione Calabria si è dotata con Delibera di G.R. n. 817 del 23.09.2005 del Regolamento regionale recante: designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione. La **Fig. 4.68** riporta la mappatura delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, oggetto di osservazione ed aggiornamento nell'anno 2009. La rimappatura, conclusasi nel 2010, non presenta sostanziali differenze rispetto alla precedente ma consente una più puntuale rilevazione (**QUALI18**). La **Fig. 4.94** rileva le aree in cui si concentra l'agricoltura più intensiva.

Pur in presenza di tale criticità di natura esogena al Programma, è opportuno menzionare due importanti elementi strutturali che sono in grado di mitigare i potenziali rischi correlati alle fonti inquinanti delle attività agricole, quali: l'importante e crescente quota di coltivazioni/allevamenti condotti in regime biologico e le superfici sulle quali sono stati assunti impegni agro-climatico-ambientali. Una rilevante quota di SAU, pari al 46,6%, è condotta con metodi a bassa intensità di input (ICC3). Per quanto attiene agli aspetti relativi all'agricoltura "conservativa" è opportuno rilevare che nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/2013 sono stati oltre 199 mila gli ettari di suolo agricolo, cui si aggiungono ulteriori 5 mila ettari di superficie forestale, soggetti ad una gestione efficace del territorio per la qualità dell'acqua.

Riguardo alla distribuzione dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi), l'indicatore **ISP24** illustra come nel quinquennio 2006-2012 nella regione si sia registrata una netta riduzione dei fertilizzanti distribuiti (-47%), accompagnata da un trend negativo dei concimi minerali (-60%) ed un contestuale aumento dei fertilizzanti organici (+7%). Inoltre la Calabria si colloca tra le regioni italiane che presentano un basso

valore di elementi nutritivi per ettaro di superficie concimabile (**Fig. 4.69**). Elementi, questi, che fanno presumere una riduzione delle pressioni sulla qualità della risorsa idrica. Per quanto attiene specificatamente la distribuzione dei principi attivi dei prodotti fitosanitari per uso agricolo in relazione agli ettari di superficie trattabile, la **Fig. 4.70**, consente di osservare come la Calabria si collochi tra le regioni con un rapporto Kg/ha più basso e registra un trend in decrescita del valore dell'indicatore.

Suolo

La Calabria si caratterizza per una quota di superficie destinata all'uso agricolo che è pari al 48,93% del suolo disponibile (**ICC31**).

La quota di suolo occupata da foreste è pari al 36,61% cui si aggiunge il suolo occupato da terreni boschivi in fase di transizione, che coprono un ulteriore 4,16% della superficie totale. (**ICC31**).

La conformazione orografica e strutturale dei suoli regionali è un ulteriore elemento caratterizzante, tanto che i vincoli naturali presenti sul territorio regionale determinano la stima (SIAN 2012) (**ICC32**) della SAU complessivamente svantaggiata pari al 93,32% della SAU totale. La superficie svantaggiata ricade per il 46,84% in area di montagna e per il 46,48% in area svantaggiata per altri vincoli naturali. Ciò determina anche una maggiore difficoltà di accesso ai suoli agricoli e la necessità di potenziare e migliorare le infrastrutture a servizio delle aziende agricole (viabilità e elettrificazione).

Una caratteristica del suolo regionale è di essere soggetto ad un elevato rischio erosione a causa della forte aggressività climatica (erosività delle piogge), dell'elevata erodibilità del suolo e dell'elevata pendenza dei versanti. Le aree interessate da fenomeni erosivi sono i comprensori agricoli di collina ed in particolare i rilievi collinari del versante ionico destinate in prevalenza alla coltivazione del grano duro in monosuccessione e ad oliveto. I risultati cui è giunto il progetto SIAS, che ha interessato quasi tutte le regioni italiane, sono stati resi noti da ISPRA (2013) ed hanno consentito di armonizzare le metodologie utilizzate per la conoscenza del fenomeno. La **Fig. 4.73** illustra i risultati di tali attività, i quali confermano che la Calabria presenta importanti porzioni di territorio che si collocano nelle classi di perdita di suolo 10-20 e 20-40 ton/ha/anno.

La recente applicazione della metodologia ESA a scala nazionale (Perini ed al., 2008) utilizzata per la valutazione dello stato di desertificazione richieste dall'UNCCD (Rapporto 2012) fornisce il quadro conoscitivo della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (2014). La Calabria si colloca tra i territori "mediamente sensibili" (**Fig. 4.74-4.75**).

La quota di territorio regionale soggetta a tecniche ad alta intensità di uso di input interessa una percentuale del 12,1% della SAU, valori di molto inferiori al benchmark nazionale (23,7%) e EU27 (26,3%), la media intensità di uso di input interessa il 38,3% dei suoli, mentre sul 49,6% dei suoli agricoli vengono utilizzate tecniche a bassa intensità di uso di input. Per quanto riguarda specificamente l'intensità di bestiame, la quota di aree a pascolo estensivo (<1UBA/ha di superficie foraggera) è del 30,4%. (**ICC33**). Questo ultimo dato è sicuramente migliorabile se si pensa alle importanti opportunità di sviluppo del settore della zootecnia di montagna (pastorizia), in trend di crescita nella regione.

Il contenuto di carbonio organico (OC), secondo dato reso disponibile da ISPRA (2013) ed illustrato nella **Fig. 4.76** (% di carbonio organico relativa ai primi 30 cm di suolo), rileva come per il territorio calabrese il contenuto di sostanza organica varia sensibilmente a livello regionale: raggiunge valori maggiori del 3% nei rilievi interni dell'Aspromonte, del Pollino e della Sila mentre una situazione opposta si registra nelle aree a bassa quota (< 300 m s.l.m.). In tali zone, i valori sono inferiori allo 0,7% in quelle interessate da erosione

accelerata mentre, negli stessi ambienti, ma in aree con agricoltura più conservativa, il contenuto in sostanza organica si attesta su valori medi (1,5- 2,3%). La **Fig. 4.77** illustra il contenuto in ton/ettaro di CO negli orizzonti superficiali e la **Fig. 4.78** illustra i valori medi di carbonio organico negli strati più superficiali del suolo (0-30) declinati per territorio di montagna, di pianura e intero territorio, questi ultimi utilizzati quale proxy per popolare l'indicatore **ICC41**, quali risultati del progetto SIAS che prevede una copertura temporale 1998-2003-2014. I valori medi di contenuto di carbonio organico nella regione Calabria passano da 33 tonnellate/ha nei suoli di pianura a 59 ton/ha nei suoli di montagna, per un contenuto medio nell'interno territorio di 58/tonn/anno.

Per rilevare i rischi connessi ai cambiamenti climatico-ambientali è stato posto sotto osservazione anche il fattore rischio connesso ai fenomeni franosi che si ritiene possa raccogliere gli elementi di debolezza che caratterizzano il territorio (**ISP28**).

In tale classificazione il territorio della Calabria viene inserito insieme ad altre 3 regioni italiane (Liguria, Marche e Campania) tra quelli che raggiunge la classe più elevata (>5) di popolazione esposta a frane.

Tra gli elementi di rischio per la compromissione della struttura del territorio, nonostante i progressi conseguiti negli ultimi anni e l'attenzione prestata al fenomeno, rimane il fenomeno degli incendi boschivi che fa osservare, anche nell'ultima rilevazione disponibile (2011), una tra le più elevate incidenze della superficie boscata percorsa da incendi registrate nelle regioni italiane (Calabria: 2,4% - Italia: 0,7%) (**QUALI 19**).

Rimane inoltre da evidenziare che l'attuazione del PSR 2007/2013 ha consentito di effettuare un'importante azione finalizzata all'efficace gestione del territorio ed alla qualità del suolo che ha interessato complessivamente oltre 210.000 ha di superficie agricola e più di 18.000 ha di superficie forestale.

Biodiversità agricola ed ambiente

Con l'adozione della *Strategia Regionale per la Biodiversità* (2010) la Regione Calabria affronta tutti gli aspetti caratterizzanti le pressioni ed i rischi associati al mantenimento e ripristino della biodiversità. Nell'ambito del documento strategico, all'agricoltura ed alle foreste viene assegnato un ruolo attivo per il raggiungimento degli obiettivi 2020. Per l'aspetto specifico delle zone Natura 2000 la Regione ha elaborato nel 2015 il Quadro d'Azione Prioritario (PAF), attraverso il quale è stata condotta un'attenta ricognizione sugli aspetti salienti delle aree N2000 regionali ed è stato definito un quadro di intervento comune per il territorio della Calabria (**QUALI20**).

Nel contesto della strategia di tutela della biodiversità e dell'ambiente, nonché della capacità delle risorse forestali di contribuire alla resilienza ai cambiamenti climatici, un ruolo importante potrà essere determinato anche dalla recente adozione della legge regionale sulla gestione sostenibile delle foreste (L.R. 45/2012), dalla legge regionale di riorganizzazione dei compiti dell'Azienda Forestale della Regione Calabria, ora Calabria Verde, che hanno introdotto elementi di novità in termini di politiche strutturate, di piani ed obiettivi a medio-lungo termine (**QUALI21**).

Per una descrizione quanti-qualitativa di maggior dettaglio del sistema ambientale si rimanda al documento allegato al Programma, *Biodiversità agricola ed ambiente nella regione Calabria*, mentre di seguito vengono riportate le informazioni maggiormente caratterizzanti il sistema ambientale regionale.

In Calabria le aree naturali protette comprendono 3 Parchi Nazionali, 1 Parco Naturale Regionale, cui si aggiungono 6 ZPS individuate all'interno di 179 SIC. Le aree boscate con vincoli di tipo naturalistico

rappresentano una quota del 26,4% (Dato INFC2005). Mentre i dati relativi all'indicatore **(ICC38)** sono stati popolati attraverso una proxy che utilizza i dati registrati a livello nazionale e che rilevano una quota di foreste ricadenti in classe 1.2 del 15,1%, in classe 1.3 del 15,6% ed in classe 2 del 9,7%. Gli ecosistemi riconosciuti e protetti (Natura 2000) nella regione rappresentano una quota di superficie totale del 19%, valore allineato con il dato nazionale e superiore a quello EU27 (17,9%) **(ICC34)**. Attualmente risultano essere redatti ed adottati dalla Regione gli strumenti di pianificazione relativamente ai SIC, SIN e SIR, prodotti dalle cinque Amministrazioni Provinciali.

La quota Natura 2000 che ricade all'interno della SAU delle aziende agricole è del 14,1%, superiore di circa quattro punti percentuali rispetto ai valori benchmark nazionale ed EU (10,6%). Mentre una quota più elevata di superficie Natura 2000 regionale, pari al 24,6%, ricade all'interno delle aree forestali. **(ICC34)**

Informazioni puntuali sullo stato di habitat e specie presenti in Calabria possono essere tratte dal "Prioritized Action Framework" (PAF) redatto dal Dipartimento Ambiente della Regione ed inoltrato al Ministero dell'Ambiente nel mese di marzo 2015. Nel complesso tutti gli habitat si presentano in buono stato di conservazione **(Fig. 4.79)**.

Il Farmland Bird Index **(ICC35)** per la regione mostra un trend in netto miglioramento. Il FBI regionale ha avuto tra il 2000 ed il 2013 due fasi ben distinguibili: l'indicatore è rimasto pressochè costante tra il 2000 ed il 2006, iniziando successivamente una decisa crescita che ha portato quasi a raddoppiare il suo valore rispetto a quello iniziale. Nel 2013 la stima del FBI risulta pari a 189.91% di quella relativa al 2000.

La superficie forestale e altra superficie boschiva in Calabria si estende su 612.931 ettari e rappresenta il 40,64% della superficie totale regionale (tra le prime 4 regioni italiane a maggior indice di boscosità).

La superficie con vincoli di tipo naturalistico rappresenta una quota del 26,4% del totale, mentre è pari al 71,80% del totale la superficie con vincolo idrogeologico. Poco meno di un quarto delle zone Natura 2000 ricadono in superfici forestali.

Alla data dell'ultimo Inventario Nazionale (INFC2005) la maggior parte dei boschi regionali non presenta danni o patologie evidenti, salvo che per incendio soprassuolo e sottobosco, rispetto ai quali il dato regionale è elevato. Con riferimento alla pianificazione forestale (INFC2005) oltre l'83% della superficie forestale regionale è regolamentata da almeno una tra le tre forme di pianificazione forestale: regolamentazione derivata da Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF); pianificazione di orientamento e pianificazione di dettaglio). Le PMPF sono le più diffuse, mentre la pianificazione di orientamento copre lo 0,7% (4.104 ha) della superficie forestale, e la pianificazione di dettaglio lo 0,4% (2.612 ha).

Il grado di accessibilità, rilevato attraverso l'INFC2005, mette in evidenza come il 73,3% delle superfici forestali regionali risultano essere classificate come "accessibili" (Italia 87,5%). **(Fig. 4.80)**. L'analisi condotta sui 5 principali areali forestali della regione ha rilevato una densità viaria media di 14,17 mt/ha, inferiore a quella ritenuta ottimale secondo la bibliografia scientifica, che si attesta intorno ai 30 mt/ha. Inoltre le infrastrutture viarie forestali regionali hanno una larghezza inadeguata (minore di 3 mt) all'utilizzo delle moderne macchine operatrici forestali.

Di rilievo è il contributo che l'attuazione del PSR 2007/2013 ha apportato al mantenimento/miglioramento della biodiversità regionale attraverso il sostegno ad interventi ed impegni finalizzati ad un'efficace gestione del territorio, che ha interessato complessivamente oltre 385 mila ettari di superficie agricola e forestale (Rapporto di Valutazione in itinere, marzo 2015).

Il Woodland Bird Index regionale raggiunge, nel 2013 un valore pari al 212,99%. (Fonte: Rete Rurale Nazionale – LIPU).

La regione Calabria si è dotata nel 2014 della mappatura delle aree HNV regionali (DGR n. 73/2014). Lo studio dell'uso dei suoli ha portato a stimare le aree HNV regionali in 283.707 ha di superficie, pari al 18% della superficie regionale. La sovrapposizione dell'osservazione delle aree agricole HNV e quelle ricadenti in aree con forme di tutela "Natura 2000" hanno portato alla stima di una superficie di 64.800 ha, pari al 22,8% della superficie complessiva HNV regionale.

Di particolare interesse per il paesaggio agrario regionale solo le aree terrazzate individuate nella Fig. 4.84. Sono inoltre presenti specie agrarie (vegetali ed animali) di interesse per la biodiversità, oggi a rischio di scomparsa, i cui riferimenti sono indicati nelle Fig. da 4.95 a 4.98 e nella Fig. 4.99.

Fig. 4.1 – Principali indicatori per tipologia di area rurale – Classificazione Accordo di Partenariato 2014-2020
(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC1-ICC3-ICC4)

	N. comuni	Superficie Terr. (kmq)	Popolazione 2011	Densità 2011	Superficie rurale* (2010, % su totale)	% superficie in aree protette** 2010	Distribuzione % degli addetti 2011	
							Agroalimentare	Manifatturiero
Aree urbane e periurbane (A)	5	618	431.903	699	67,5	4,2	15,2	21,1
Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B)	24	1.589	309.873	195	81,6	1,7	22,9	18,9
Aree rurali intermedie (C)	106	3.211	365.494	114	80,2	7,1	22,5	20,7
Aree con problemi di sviluppo (D)	274	9.804	851.780	87	80,9	23,2	39,4	39,3
TOTALE	409	15.222	1.959.050	129	80,3	16,8	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT, Agrit-Populus, Tagliacarne

* La superficie rurale è data dal peso delle superfici agro-forestali. Per i dati sulle superfici agro-forestali si è fatto riferimento ad elaborazioni Sin-INEA su dati Agrit-Populus 2010 (Mipaaf).

** ISTAT-Elaborazioni su dato elenco ufficiale aree protette - 2010

Fig. 4.1 Principali indicatori per tipologia di area rurale

Fig. 4.2 Andamento demografico per tipologia di area rurale

Tipologia di aree	Popolazione (Δ% 2001-11)	Popolazione 0-15 anni (Δ% 2001-11)	Classi scuola primaria (Δ%)	Alunni scuola elementare (Δ% 2008-12)	Alunni scuola secondaria I grado (Δ% 2008-12)
Aree urbane e periurbane (A)	-2,4	-15,1	-9,7	-5,0	-3,1
Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B)	0,7	-13,5	-5,4	-2,7	0,4
Aree rurali intermedie (C)	-3,5	-18,3	-9,3	-4,3	-4,4
Aree con problemi di sviluppo (D)	-3,4	-19,0	-14,9	-7,2	-5,2
TOTALE	-2,6	-17,1	-11,4	-5,4	-3,6

Fonte: elaborazioni INEA su dati Ministero Istruzione, Ministero della Salute e ISTAT

Fig. 4.2 Andamento demografico per tipologia di area rurale

Fig. 4.3 – Superficie e numero di comuni per zona altimetrica
(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP 1)

	Superficie Km ² valori %				Numero comuni valori %				
	totale	di cui montagna	di cui collina	di cui pianura	totali	di cui totalmente montani	di cui parzialmente montani	di cui non montani	di cui litoranei
Calabria	15080,55	42%	49%	9%	409	53%	17%	30%	28%
Catanzaro	2391,35	32%	61%	7%	80	44%	24%	33%	31%
Cosenza	6649,96	54%	41%	5%	155	73%	10%	17%	24%
Crotone	1716,58	25%	38%	36%	27	48%	11%	41%	30%
Reggio Calabria	3183,19	40%	53%	7%	97	38%	29%	33%	38%
Vibo Valentia	1139,47	19%	81%	0%	50	40%	6%	54%	18%
Mezzogiorno	123024,98	28%	53%	18%	2557	46%	14%	40%	18%
Italia	301336	35%	42%	23%	8092	44%	8%	48%	8%

Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati ISTAT, anno 2011

Fig. 4.3 Superficie e numero di comuni per zona altimetrica

Fig. 4.4 - Dimensione demografica dei comuni (anno 2011)
(Riferimenti nell'analisi di contesto QUALII-QUALI2)

	Valori assoluti						Valori %					
	Fino a 1000 abitanti	Da 1001 a 5000 ab.	Da 5001 a 10000 ab.	Da 10001 a 15000 ab.	Da 15001 a 20000 ab.	Con più di 20000 abitanti	Fino a 1000 abitanti	Da 1001 a 5000 ab.	Da 5001 a 10000 ab.	Da 10001 a 15000 ab.	Da 15001 a 20000 ab.	Con più di 20000 abitanti
Calabria	73	254	49	12	10	11	18%	62%	12%	3%	2%	3%
Catanzaro	16	55	7	0	0	2	20%	69%	9%	0%	0%	3%
Cosenza	24	100	17	4	4	6	15%	65%	11%	3%	3%	4%
Crotone	3	15	5	1	2	1	11%	56%	19%	4%	7%	4%
Reggio Calabria	24	47	14	7	4	1	25%	48%	14%	7%	4%	1%
Vibo Valentia	6	37	6	0	0	1	12%	74%	12%	0%	0%	2%
Mezzogiorno	498	1239	368	170	69	213	19%	48%	14%	7%	3%	8%
Italia	1951	3751	1187	479	217	507	24%	46%	15%	6%	3%	6%

Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati ISTAT, anno 2011

Fig. 4.4 Dimensione demografica dei comuni

Fig. 4.5 Principali caratteristiche ed andamento demografico dei comuni calabresi classificati secondo la metodologia "aree interne" di cui all'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020

Principali caratteristiche dei comuni calabresi classificati secondo la strategia "aree interne" dell'Accordo di Partenariato 2014-2020								
	Comuni		Popolazione 2011		Superficie Km ²		Densità abitativa 2011	Popolazione e variazione % 2001/2011
	Numero	% sul totale regionale	Numero	% sul totale regionale	Km ²	% sul totale regionale		
Polo (A)	8	2,0%	531.114	27,11%	850	5,58%	625	-2,2%
Polo intercomunale (B)	4	1,0%	85.454	4,36%	518	3,40%	165	0,3%
Cintura (C)	74	18,1%	309.182	15,78%	1933	12,70%	160	0,4%
Tot. "centri" (A+B+C)	86	21,0%	925.750	47,26%	3301	21,69%	280	-1,1%
Intermedio (D)	161	39,4%	613.269	31,30%	5463	35,89%	112	-2,4%
Periferico (E)	140	34,2%	379.327	19,36%	5157	33,88%	74	-5,6%
Ultraperiferico (F)	22	5,4%	40.704	2,08%	1301	8,55%	31	-9,9%
Tot. "aree interne" (D+E+F)	323	79,0%	1.033.300	52,74%	11921	78,31%	87	-3,9%
TOTALE CALABRIA	409	100,0%	1.959.050	100,0%	15222	100,0%	129	-2,6%

Fonte: Elaborazioni su dati Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione, ISTAT

Fig. 4.5 Caratteristiche ed andamento demografico nei comuni aree interne della Regione

Fig. 4.6 Principali variabili demografiche e settoriali delle "aree interne" della Regione Calabria

	Calabria Aree Interne	Italia Aree Interne	Calabria (totale)	Italia (totale)
var. % popolazione totale tra il 1971 ed il 2011	-9,1	4,6	-1,5	9,8
var. % popolazione totale tra il 2001 ed il 2011	-3,9	2,3	-2,6	4,3
% di popolazione età 65+ (al 2011)	19,8	21,2	19,1	20,8
% di Superficie Agricola Utilizzata (SAU al 2010)	35,0	39,0	36,1	42,6
Var. % della SAU tra il 2000 e il 2010	-0,7	-3,0	-1,0	-2,5
% superficie aree protette	18,6	13,4	16,9	10,4
% superficie forestale	45,1	41,5	41,5	34,6
var. % del numero conduttori con attività lavorativa parzialmente svolta in azienda tra il 2000 e il 2010	-26,7	-37,9	-24,8	-38,2
indice di importanza del settore agricolo (2001)	2,3	2,0	1,7	1,0
indice importanza industria agroalimentare (2001)	0,6	1,0	0,6	1,0
indice importanza totale agroalimentare (2001)	1,8	1,7	1,4	1,0
indice di importanza del settore agricolo (2011)	2,6	2,1	1,9	1,0
indice importanza industria agroalimentare (2011)	0,8	1,1	0,7	1,0
indice importanza totale agroalimentare (2011)	2,0	1,8	1,5	1,0
Incidenza aziende con produzioni DOP e/o IGP (2011)	2,1	10,1	1,9	11,2

Fonte: Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione

Fig. 4.6 Principali variabili demografiche settoriali aree interne della Regione

Fig. 4.7 – Principali indicatori del mercato del lavoro per tipologia di area rurale Classificazione Accordo di Partenariato 2014-2020

Tipologia di area	Tasso attività (2011)	Tasso occupazione (2011)	Pop. in cerca di occupazione/forze di lavoro, 2011)	Quota non forze lavoro su pop. 15 anni e oltre (2011)
Aree urbane e periurbane (A)	46,6%	37,2%	20,2%	53,4%
Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (B)	47,3%	37,4%	20,9%	52,7%
Aree rurali intermedie (C)	45,9%	37,4%	18,6%	54,1%
Aree con problemi di sviluppo (D)	43,9%	35,6%	18,9%	56,1%

Fonte: elaborazioni AdG su dati ISTAT e dati Censimenti Generali Popolazione (2011), Agricoltura (2010), Industria e Servizi (2011)

Fig. 4.7 Principali indicatori mercato del lavoro per tipologie di area rurale

Fig. 4.8. Indicatori di importanza per settore di attività economica (*) e tipologia di area

	Indice di Importanza dell'agricoltura	Indice di importanza dell'agroalimentare	Indice di importanza del manifatturiero	Indice di Importanza del turismo	Addetti Agro-alimentare/addetti Manifatturiero	Δ% SAU	Manifatturiero (Δ%)	Reddito pro-capite p.c.
	2010	2011	2011	2010	2011	2010 - 2000	(2001-11)	2009
Aree urbane e periurbane (A)	0,2	0,7	1,0	0,2	21,5	4,0	-32,2	16.390,4
Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B)	1,3	1,4	1,2	1,7	36,2	19,0	7,1	11.386,7
Aree rurali intermedie (C)	1,3	1,2	1,1	1,4	32,5	-8,0	-16,2	12.740,3
Aree con problemi di sviluppo (D)	1,2	0,9	0,9	1,0	30,0	-3,3	-17,6	12.304,3
TOTALE	1,0	1,0	1,0	1,0	29,9	-1,0	-17,5	13.144,7

* L'indice di importanza dell'agricoltura è stato calcolato come rapporto tra giornate di lavoro agricole, per 1000 abitanti, a livello di area e la corrispondente quota regionale. Analogamente, l'indice di importanza dell'industria agroalimentare e manifatturiera è stato calcolato come rapporto tra addetti nel settore, per 1000 abitanti, a livello di area e la corrispondente quota regionale. L'indice di importanza del turismo è stato calcolato come rapporto tra posti letto negli esercizi alberghieri e complementari, per 1000 abitanti, a livello di area e la corrispondente quota regionale.

Fonte: Elaborazioni INEA

Fig. 4.8 Indicatori di importanza per settore attività economica e tipologia area rurale

Fig. 4.9 – Valore della produttività del lavoro: gap Calabria/Italia per settore produttivo (€/occupato) Anno 2011
(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC12)




Fig. 4.9 Valore della produttività del lavoro confronti tra Calabria e Italia

Fig. 4.10 – Indicatori della struttura economica regionale e tipologia di area

Tipologia di area	Imprese attive industria e servizi per ogni 1000 abitanti (2011)	Addetti imprese attive industria e servizi per ogni 1000 abitanti (2011)	Quota aziende agricole regionali (2010)	Quota regionale SAT (ettari, 2010)	Quota regionale SAU (ettari, 2010)	Quota seminativi su SAU corrispondente area (ettari, 2010)	Quota coltiv. legumi agrarie su SAU corrispondente area (ettari, 2010)	Quota prati permanenti e pascoli su SAU corrispondente area (ettari, 2010)	Quota regionale arboricoltura da legno ammessa aziende agr. (ettari, 2010) di SAT	Quota regionale boschi annessi ad aziende agr. (ettari di SAT, 2010)
Aree urbane e periurbane (A)	65,28	180,37	4,0%	4,2%	4,2%	44,8%	38,6%	16,2%	21,4%	2,8%
Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (B)	54,66	163,27	17,1%	14,8%	17,3%	32,6%	57,1%	10,2%	3,7%	4,0%
Aree rurali intermedie (C)	55,64	134,32	27,1%	23,1%	23,9%	37,6%	45,6%	16,3%	15,0%	17,9%
Aree con problemi di sviluppo (D)	52,31	114,34	51,8%	57,9%	54,7%	21,8%	42,7%	35,3%	60,0%	75,3%

Fonte: elaborazioni AdG su dati ISTAT e dati Censimenti Generali Popolazione (2011), Agricoltura (2010), Industria e Servizi (2011)

Fig. 4.10 Indicatori della struttura economica regionale e tipologia di area

Fig. 4.11 Indicatori delle politiche di sviluppo di rilievo per l'analisi socio-economica

(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP 7)

Tema ed indicatori delle politiche di sviluppo	Anno di riferimento	Unità di misura	Calabria	Italia
<i>Tema esclusione sociale</i>				
Giovani che abbandonano prematuramente gli studi	2012	%	17,3	17,8
Indice di criminalità minorile	2011	%	2,5	3,8
<i>Tema risorse idriche</i>				
Quota di popolazione equivalente servita da depurazione	2008	%	49,9	75,9
Utilizzo delle risorse idriche per il consumo umano	2008	%	66,9	67,9
Irregolarità nella distribuzione dell'acqua	2010	%	33,4	10,8
<i>Tema ricerca e innovazione</i>				
Incidenza della spesa pubblica in R&S	2010	%	0,4	0,5
Spesa media regionale per innovazione delle imprese	2010	€/addetto	1,9	4,0
Capacità innovativa	2010	%	0,5	1,3
<i>Tema turismo</i>				
Capacità di attrazione dei consumi turistici	2011	gg/abitante	4,4	6,5
<i>Tema beni culturali</i>				
Incidenza della spesa per ricreazione e cultura	2010	%	5,9	7,9
Volume di lavoro impiegato nel settore ricreazione e cultura	2010	%	1,2	1,7
<i>Tema Competitività</i>				
Capacità di sviluppo nei servizi alle imprese	2010	%	26,9	30,4
<i>Tema energia</i>				
Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili	2011	%	27,3	33,9
Energia prodotta da fonti rinnovabili	2010	%	29,4	25,9
<i>Tema rifiuti</i>				
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani	2010	%	12,4	35,3
Quantità di frazione umida trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità	2010	%	14,9	38,3
<i>Tema capitale sociale</i>				
Peso delle società cooperative	2010	%	4,0	4,1
Capacità di sviluppo dei servizi sociali	2010	%	9,1	12,8

Fonte: ISTAT

Fig. 4.11 Indicatori delle politiche di sviluppo analisi socioeconomica


Fig. 4.12 Indici di dotazione infrastrutturale (indicatore 2011 - Italia =100)*(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP 7)*

	Calabria	Catanzaro	Cosenza	Crotone	Reggio Calabria	Vibo Valentia	Mezzo giorno	Italia
Indice di dotazione della rete stradale	106,1	111,01	111,78	60,48	100,14	143,53	88,14	100,00
Indice di dotazione della rete ferroviaria	107,3	87,37	108,40	19,58	117,85	229,01	82,07	100,00
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza)	106,8	1,14	14,00	26,88	376,77	116,17	95,68	100,00
Indice di dotazione degli aeroporti (e bacini di utenza)	76,35	199,09	0,00	111,9	131,06	0,00	62,38	100,00
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (a)	58,77	103,09	48,19	44,57	54,68	48,88	67,03	100,00
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica	73,03	78,34	62,97	65,56	92,95	64,10	98,68	100,00
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (b)	58,47	66,31	52,21	40,77	71,45	58,37	65,12	100,00
Indice generale delle infrastrutture economiche	83,55	92,33	56,79	52,83	134,99	94,29	79,58	100,00
Indice generale delle infrastrutture economiche e sociali	78,65	88,14	59,94	51,32	115,48	81,39	79,99	100,00

(a) L'indice è costruito sulle seguenti variabili: impianti di depurazione acqua in esercizio, acqua immessa in rete, capacità serbatoi, superficie servita dal gas, abitanti serviti dal gas, totale estensione rete gas, consumo totale di energia elettrica, produzione diretta di energia elettrica, produzione totale di rifiuti urbani, produzione totale di rifiuti speciali, totale acqua erogata, feeders media di pressione gas, rete a bassa pressione gas, produzione totale di rifiuti raccolti in modo differenziato, quantità di raccolta urbana selettiva, rifiuti speciali trattati ai fini di recupero di energia totali.

(b) L'indice è composto sulle seguenti variabili: numero di uffici postali, numero di sportelli bancari, addetti manutenzione e riparazione macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, addetti servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, addetti consulenza amministrativo-gestionale, addetti collaudi ed analisi tecniche di prodotti, uffici postali con sportello filatelico, uffici postali con servizio fax, numero di apparecchiature di Pos attivi rete interaziendale, numero di apparecchiature Atm attivi.


Fig. 4.12 Indici di dotazione infrastrutturale

Fig. 4.13 – Superficie agricola totale Calabria – Censimenti Generali agricoltura*(Riferimenti nell'analisi di contesto QUALI 8)*

Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimenti Generali Agricoltura - Istat

Fig. 4.13 Superficie agricola totale confronti intercensuari

Fig. 4.14 – Superficie agricola utilizzata Calabria – Censimenti Generali agricoltura
(Riferimenti nell'analisi di contesto *QUALIS*)



Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimenti Generali Agricoltura – Istat

Fig. 4.14 Superficie agricola utilizzata confronti intercensuari

Fig. 4.15 - Superficie agricola utilizzata per principali coltivazioni:
variazioni intercensuarie 1982/2010

Coltivazioni	SAU (Ha)		Variazioni 2010/1982
	Anno 1982	Anno 2010	
Seminativi	275548,81	155975,84	-43,4%
Coltivazioni legnose agrarie	274773,64	250983,71	-8,7%
Orti familiari	729,14	1579,17	+116,6%
Prati permanenti e pascoli	170724,33	14714,92	-17,6%
Arboricoltura da legno	1661,07	7136,61	+329,6%
Boschi annessi alle aziende agricole	270648,89	110765,2	-59,1%
Superficie agricola non utilizzata	70674,28	8198,4	-66,8%
Altra superficie	19656,35	15802,89	-19,60

Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimenti Generali Agricoltura – Istat

Fig. 4.15 Superficie agricola utilizzata per principali coltivazioni confronti intercensuari

Fig. 4.16 -Numero di aziende agricole, SAT e SAU: confronti intertemporali*(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC17)*

Ripartizione geografica	Aziende			SAT			SAU		
	2010	2000	var. %	2010	2000	var. %	2010	2000	var. %
Calabria	137790	174391	-21,0%	706480,04	841306,06	-16,0%	549253,64	554794,21	-1,0%
Cosenza	50380	63890	-21,1%	294535,38	379807,19	-22,4%	212987,47	229781,92	-7,3%
Catanzaro	21411	30049	-28,7%	100966,96	130819,18	-22,8%	82139,81	86720,36	-5,3%
Reggio Cal.	38340	45200	-19,6%	149289,47	162764,34	-8,3%	119572,92	108269,36	10,4%
Crotone	14659	17212	-14,8%	115391,13	104920,9	10,0%	95492,2	84012,77	13,7%
Vibo Val.	15000	18040	-16,9%	46297,1	63194,47	-26,7%	39081,24	46029,8	-15,1%
Italia	1620884	2396274	-32,4%	17081099	18766895	-9,0%	12856048	13181859	-2,5%
% Calabria/Italia	8,5%	7,3%		4,1%	4,5%		4,3%	4,2%	

Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimenti Generali Agricoltura - Istat

Fig. 4.16 Numero aziende, SAT e SAU confronti 2000-2010

Fig. 4.17 - Dimensione media delle aziende per ettari di SAU*(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC17)*

Ripartizione geografica	2010	2000
Calabria	4,0	3,2
Cosenza	4,2	3,8
Catanzaro	3,8	2,9
Reggio Cal.	3,3	2,4
Crotone	6,5	4,9
Vibo Val.	2,6	2,6
Italia	7,9	5,5

Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale dell'agricoltura, 2000-2010

Fig. 4.17 Dimensione media aziende per ettari di SAU confronti

Fig. 4.18 - Aziende per classe di superficie agricola utilizzata (SAU) in % sul totale*(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC17)*


TERRITORIO	Classe di superficie agricola utilizzata									Totale
	CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA									
	Senza superficie	Fino a 0,99	1 - 1,99	2 - 4,99	5 - 9,99	10 - 19,99	20 - 49,99	50 - 99,99	100 ed oltre	
Cosenza	0,4%	42,6%	23,8%	19,0%	7,0%	3,7%	2,4%	0,7%	0,4%	100,0%
Crotone	0,1%	27,6%	22,3%	26,3%	12,0%	5,6%	3,8%	1,5%	0,9%	100,0%
Catanzaro	0,1%	46,6%	23,9%	16,7%	6,2%	3,2%	2,2%	0,8%	0,4%	100,0%
Vibo Valentia	0,1%	42,0%	27,2%	20,4%	6,1%	2,7%	1,3%	0,2%	0,1%	100,0%
Reggio di Calabria	0,5%	44,3%	24,4%	18,7%	6,5%	3,3%	1,6%	0,5%	0,2%	100,0%
CALABRIA	0,3%	42,0%	24,2%	19,5%	7,2%	3,6%	2,2%	0,7%	0,4%	100,0%
ITALIA	0,3%	30,4%	20,1%	22,1%	11,5%	7,4%	5,4%	1,8%	1,0%	100,0%

Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento 2010 - Istat

Fig. 4.18 Aziende per classe di superficie agricola utilizzata

**Fig. 4.19– Composizione percentuale delle aziende agricole per classe di standard output
(anno 2010)**

(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC 17)



Fonte: elaborazioni AdG su dati DG Agri

Fig. 4.19 Composizione aziende per classe standard output


Fig. 4.20 - Indicatori delle politiche di sviluppo di rilievo per l'analisi settoriale

(Riferimenti nell'analisi di contesto QUALI9)

Tema ed indicatori delle politiche di sviluppo	Anno di riferimento	Unità di misura	Calabria	Italia
<i>Tema internazionalizzazione</i>				
Peso dell'export del settore agroalimentare	2011	%	0,4	1,9
Capacità di esportare	2011	%	1,0	23,8
Grado di apertura dei mercati: importazioni	2011	%	1,7	25,4
Grado di dipendenza economica	2010	%	34,3	2,9

Fonte: ISTAT

Fig. 4.20 Indicatori delle politiche di sviluppo di rilievo per l'analisi settoriale

Fig. 4.21- Utilizzo della superficie agricola utilizzata SAU (%)*(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP 14)*

Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento 2010 - Istat

Fig. 4.21 Utilizzo della superficie agricola utilizzata

Fig. 4.22- Aziende con coltivazioni legnose agrarie (numero) 2010*(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP 14)*

TERRITOR I	Totale aziende	Vite	Olivo	Agrumi	Fruttiferi	Totale generale aziende
Cosenza	45.472	7.858	41.049	6.987	7.101	50380
Crotone	11.588	1.926	10.747	862	342	14659
Catanzaro Vibo	20.058	926	18.994	1.552	2.121	21411
Valentia	13.334	741	12.890	1.267	488	15000
Reggio di Calabria	34.250	1.980	30.227	10.306	1.684	36340
Calabria	124.702	13.431	113.907	20.974	11.736	137790
Italia	1.192.081	388.881	902.075	79.589	236.240	1620884

Fonte: Elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010


Fig. 4.22 Aziende con coltivazioni legnose agrarie

Fig. 4.23 - Superficie con coltivazioni legnose agrarie (%) 2010*(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP 14)*

TERRITORI	Coltivazioni legnose agrarie sul totale SAU	Vite su totale coltivazioni legnose agrarie	Olivo su totale coltivazioni legnose agrarie	Agrumi su totale coltivazioni legnose agrarie	Fruttiferi su coltivazioni legnose agrarie
Cosenza	39,4%	5,1%	66,6%	15,7%	12,5%
Crotone	30,0%	11,3%	81,0%	4,9%	2,8%
Catanzaro	57,6%	1,6%	81,3%	7,4%	9,7%
Vibo Valentia	54,5%	1,7%	85,9%	10,2%	2,2%
Reggio di Calabria	57,2%	2,0%	73,1%	21,7%	3,2%
Calabria	45,5%	4,0%	74,5%	14,1%	7,4%
Italia	18,2%	28,4%	48,0%	5,5%	18,1%

Fonte: Elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010


Fig. 4.23 Superficie con coltivazioni legnose agrarie

Fig. 4.24 – Calabria. Incidenza della produzione vendibile per i comparti più importanti (anni 2011-2012)

Fonte: Elaborazioni INEA su dati Istat, vari anni.

Fig. 4.24 Incidenza produzione vendibile per comparti


Fig. 4.25 – Calabria. Distribuzione % della Produzione lorda vendibile per tipo di coltura (media 2010-2011 a prezzi correnti) - Fonte: Istat, vari anni



Fonte: Elaborazioni INEA su dati Istat, vari anni.

Fig. 4.25 Distribuzione produzione lorda per tipo di coltura


Fig. 4.26 - Calabria. Distribuzione della Produzione lorda vendibile per gruppi di prodotti (euro, media 2010-2011 a prezzi correnti)- Fonte: Istat, vari anni



Fonte: Elaborazioni INEA su dati Istat, vari anni.

Fig. 4.26 Distribuzione produzione lorda per gruppi di prodotti


Fig. 4.27 - Calabria. Incidenza della PLV dei principali prodotti calabresi su totale prodotti italiani (Istat - media biennale 2010-2011).



Fonte: Elaborazioni INEA su dati Istat, vari anni.

Fig. 4.27 Incidenza PLV principali prodotti regionali su totale nazionale

Fig. 4.28 –Incidenza regionale sul totale di riferimento nazionale



Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.28 Incidenza agricoltura in area montana


Fig. 4.29 Dati strutturali aziende agricole per zona altimetrica. Censimento Agricoltura 2010

ZONA ALTIMETRICA	Aziende		SAU (ha)		gg di lavoro		Produzione standard (€)	
	Calabria	Italia	Calabria	Italia	Calabria	Italia	Calabria	Italia
Montagna	35809	275950	159506,6	2840388	4280661	47420669	448445840	5706338871
montagna interna	19358	246016	103783	2711915	2202166	43861535	265861739	5377243774
montagna litoranea	16451	29934	55723,66	128473,6	2078495	3559134	182584102	329095097,5
Collina	82746	833317	306449,6	5759015	8952117	114516205	1144646594	19353492819
Pianura	19235	511617	83297,44	4256645	2472673	88869166	347151284	24400498042
Totale	137790	1650818	549253,6	12856048	15705451	250806040	1940243718	49460329732

Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.29 Dati strutturali aziende agricole per zona altimetrica


Fig. 4.30 - Utilizzazione della SAU all'interno della zona altimetrica di montagna



Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.30 Utilizzazione SAU nelle aree montane


Fig. 4.31 - Utilizzazione della SAT diversa dalla superficie agricola utilizzata nella zona altimetrica di montagna



Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.31 Utilizzazione della SAT nelle aree montane


Fig. 4.32 – Superfici delle principali coltivazioni di seminativi nella zona altimetrica di montagna



Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.32 Superfici principali coltivazioni di seminativi in area montana

Fig. 4.33 – Superfici delle principali coltivazioni legnose agrarie nella zona altimetrica di montagna



Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.33 Superfici con principali coltivazioni agrarie zone montane

Tab. 4.34 – Aziende in zone altimetriche di montagna con allevamenti

	totale bovini	totale bufalini	totale equini	totale ovini	totale caprini	totale suini	totale avicoli	struzzi	totale conigli	tutte le voci tranne api e altri allevamenti	tutte le voci
Italia	45021	132	16869	19956	10733	6715	6644	33	2971	70171	72394
Calabria	1893	4	287	1716	1525	803	700	1	234	3961	4020

Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.34 Aziende in zona montana con allevamenti

Tab. 4.35 – Percentuale di aziende con allevamenti che ricadono in zona altimetrica di montagna

	totale bovini	totale bufalini	totale equini	totale ovini	totale caprini	totale suini	totale avicoli	struzzi	totale conigli	tutte le voci tranne api e altri allevamenti	tutte le voci
Italia	36%	5%	37%	39%	47%	26%	28%	14%	32%	34%	33%
Calabria	39%	25%	41%	44%	51%	37%	31%	20%	36%	40%	39%

Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.35 Percentuale aziende con allevamenti in zona montana

Fig. 4.36-Aziende con superfici biologiche e produzioni DOP-IGP. Censimento generale dell'agricoltura, 2010

(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC19-ISP15)

PROVINCE	PRODUZIONI BIOLOGICHE					PRODUZIONI DOP/IGP			
	AZIENDE CON SUPERFICIE BIOLOGICA			Aziende con allevamenti biologici certificati	Azienda con sup. biologica e/o allev. biologici	AZIENDE CON COLTIVAZIONI DOP e/o IGP			Aziende con allevamenti DOP e/o IGP
	N. aziende	Superficie (ha)	Sup. biologica per azienda (ha)			N. aziende	Superficie (ha)	Sup. DOP/IGP per azienda (ha)	
Cosenza	1.984	32.033	16,1	239	2.006	931	3.550	3,8	47
Catanzaro	834	14.902	17,9	68	847	111	835	7,5	10
Reggio di Calabria	1.919	20.906	10,9	158	1.948	211	1.046	5,0	6
Crotone	1.356	22.057	16,3	134	1.366	1.308	3.117	2,4	6
Vibo Valentia	597	7.250	12,1	70	602	46	230	5,0	6
Calabria	6.690	97.149	14,5	669	6.769	2.607	8.777	3,4	75
Italia	43.367	781.490	18,0	8.416	45.167	152.012	460.197	3,0	31.254

Fonte: Elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.36 Aziende con superfici BIO e produzioni DOP, IGP

Fig. 4.37 - Composizione % per tipologia di coltivazione delle superfici sulle quali si applica il metodo di produzione biologica. Censimento generale dell'agricoltura, 2010*(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC19-ISP15)*

TERRITORI	COLTIVAZIONI BIOLOGICHE							COLTIVAZIONI BIOLOGICHE					Superfici con metodo di produzione biologica su totale SAU	
	Cereali	Legumi secchi	Patata	Barbabietola da zucchero	Piante da semi oleosi	Ortive	Foraggiere avvicendate	Prati permanenti e pascoli	Vite	Olivo	Agrumi	Fruttiferi		Altre coltivazioni
Cosenza	21,6%	0,4%	0,5%	0,0%	0,0%	0,9%	7,3%	17,9%	2,0%	37,8%	8,9%	2,3%	0,2%	15,0%
Crotone	26,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	2,3%	2,3%	20,9%	3,8%	40,3%	2,7%	0,4%	0,1%	23,1%
Catanzaro	14,9%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	1,0%	2,5%	13,8%	0,2%	58,5%	5,0%	3,5%	0,2%	18,1%
Vibo Valentia	21,9%	1,6%	0,1%	0,0%	0,0%	2,2%	8,9%	2,8%	0,5%	51,9%	7,5%	0,9%	1,6%	18,6%
Reggio di Calabria	6,6%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	1,1%	0,8%	13,3%	1,4%	53,0%	20,3%	2,7%	0,2%	17,5%
Calabria	18,5%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	1,4%	4,2%	15,8%	1,9%	45,9%	9,3%	2,1%	0,3%	17,7%
Italia	28,6%	3,0%	0,2%	0,1%	1,0%	2,1%	10,6%	22,1%	5,6%	17,2%	3,0%	5,8%	0,9%	6,1%

Fonte: Elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2011

Fig. 4.37 Composizione superfici BIO per tipologia di coltivazione

Fig. 4.38 - Percentuale di aziende che applicano il metodo di produzione biologica per specie di bestiame Censimento generale dell'agricoltura, 2010*(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC19-ISP15)*

TERRITORI	Bovini	Bufalini	Equini	Ovini	Caprini	Suini	Avicoli
Cosenza	7,0%	0,0%	1,9%	5,5%	5,9%	14,2%	2,5%
Crotone	20,4%	0,0%	3,2%	12,4%	11,7%	38,8%	13,6%
Catanzaro	9,6%	50,0%	8,5%	6,8%	6,8%	12,2%	3,3%
Vibo Valentia	7,9%	0,0%	5,6%	7,2%	2,3%	19,1%	7,3%
Reggio di Calabria	7,7%	16,7%	1,8%	6,8%	6,4%	23,1%	6,1%
Calabria	8,8%	12,5%	2,5%	6,6%	6,4%	16,9%	3,6%
Italia	3,9%	1,3%	5,7%	6,1%	5,7%	2,3%	3,7%

Fonte: Elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010


Fig. 4.38 Percentuale aziende con metodo produzione biologica

Fig. 4.39- Numero operatori biologici, 2011

	Produttori esclusivi	Preparatori esclusivi	Importatori esclusivi	Produttori/preparatori	Prod/Imp Prep/imp Prod/Prep/Imp	Totale operatori	Totale al 2010	Var. % 2011/2010
Calabria	6471	214	1	425	4	7115	6749	5,4
Italia	37905	6165	63	3906	230	48269	47663	1,3

Fonte: SINAB

Fig. 4.39 Numero operatori biologici

Fig. 4.40 - Dinamica dei prodotti di qualità DOP E IGP in Calabria, superficie in ettari

Fonte: Istat, I prodotti agroalimentari di qualità, vari anni


Fig. 4.40 Dinamica dei prodotti di qualità DOP e IGP, superficie

Fig. 4.41 - Prodotti di qualità riconosciuti dalla normativa europea nella regione Calabria

Denominazione	Riconoscimento	Settore	Provincia
Alto Crotonese	DOP	Oli e grassi	Crotone
Bergamotto di Reggio Calabria	DOP	Olio essenziale	Reggio Calabria
Bruzio	DOP	Oli e grassi	Cosenza
Caciocavallo silano*	DOP	formaggi	Catanzaro, Cosenza
Capocollo di Calabria	DOP	prodotti a base di carne	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Cipolla rossa di Tropea	IGP	ortofruttilicoli e cereali	Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia
Clementine di Calabria	IGP	ortofruttilicoli e cereali	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Fichi di Cosenza	DOP	ortofruttilicoli e cereali	Cosenza
Lametia	DOP	Oli e grassi	Catanzaro
Limone di Rocca Imperiale	IGP	ortofruttilicoli e cereali	Cosenza
Liquirizia di Calabria	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del Trattato e prodotti di pasticceria e confetteria	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio, Vibo V.
Pancetta di Calabria	DOP	prodotti a base di carne	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio, Vibo V.
Patate della Sila	IGP	ortofruttilicoli e cereali	Cosenza e Catanzaro
Salsiccia di Calabria	DOP	prodotti a base di carne	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio, Vibo V.
Sopressata di Calabria	DOP	prodotti a base di carne	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio, Vibo V.
*Il caciocavallo silano è prodotto anche in Campania, Molise, Puglia e Basilicata			
Fonte: Mipaaf, elenco aggiornato all'8 novembre 2012.			

Fig. 4.41 Prodotti di qualità riconosciuti normativa europea nella Regione

Fig. 4.42 - Numero di DOP e IGP per prodotti di qualità in Calabria e in Italia per settori



In base allo specifico Regolamento comunitario la "Liquirizia di Calabria" è compresa sia nel settore prodotti di panetteria sia nel settore altri prodotti dell'allegato I, mentre nel totale dei prodotti è conteggiata una sola volta.
Fonte: Mipaaf, elenco aggiornato all'8 novembre 2012

Fig. 4.42 Numero di DOP e IGP per prodotti di qualità per settori

4.43 - Operatori nel settore dei prodotti di qualità DOP e IGP variazioni

	Operatori (1)				
	2010	2011	Comp. %	Variazioni	
				assolute	%
Calabria	449	486	0,6	37	8,2
Mezzogiorno	24.363	25.357	30,1	994	4,1
ITALIA	84.587	84.148	100,0	-439	-0,5

1) Un operatore può essere contemporaneamente produttore e trasformatore

Fonte: Elaborazioni INEA su Istat, I prodotti agroalimentari di qualità

Fig. 4.43 Operatori nel settore dei prodotti di qualità DOP e IGP

Fig. 4.44 - Operatori per settore prodotti di qualità DOP e IGP Anno 2011

Regione/Ripartizione	Trasformazione carni fresche	Preparazioni carni	Formaggi	Ortofrutta e cereali	Olio extra-vergine	Altri settori
Calabria	4	45	40	228	116	53
Mezzogiorno	4039	99	13636	3030	4193	360
Italia	7428	4674	32554	17178	21230	1084

Fonte: Elaborazioni INEA su dati Istat, I prodotti agroalimentari di qualità

Fig. 4.44 Operatori per settore e prodotti di qualità DOP e IGP

Fig. 4.45 Prodotti di qualità DOP, IGP regione Calabria

Valori economici dei prodotti Dop e IGP calabresi nel 2010												
	Oli essenziali	Ortofrutticoli e cereali			Oli e grassi			Formaggi	Prodotti a base di carne			
	Bergamotto di Reggio Calabria	Patata della Sila IGP	Clementine di Calabria IGP	Cipolla rossa di Tropea	Alto crotonese	Lametia DOP	Bruzio DOP	Caciocavallo silano	Salsiccia di Calabria	Sopressata di Calabria DOP	Pancetta di Calabria	Capocollo
Aziende agricole	30	34	81	64	8	16	71	128	29	4	29	29
Superficie (ettari e are)	223,16	253	594,57	578,33	34,9	400,91	803,97					
Trasformatori	nd	nd	73	68	2	5	33	25	21	9	20	21
Operatori	nd	nd	117	68	10	21	88	153	50	13	49	50
Produzione certificata (kg)	nd	nd	8.414.719	10.233.516	2.165	4.460	249.265	737.729	117.404	88.456	24.842	24.049
Fatturato all'origine (migliaia di euro)	nd	nd	2.187,83	5.858,69	8,39	16,28	805,13	7.615,82	1.003,80	823,97	132,28	213,84
Fatturato al consumo (migliaia di euro)	nd	nd	7.329,01	30.700,55	16,24	51,94	2.449,11	10.697,07	1.937,16	1.636,44	223,58	281,38
Quantità esportata (kg)	nd	nd	4.207.360	2.558,89	325,00	nd	49.853	22.132	5.870	4.423	1.242	1.202
Incidenza quantità sul totale prodotto	nd	nd	50%	25%	15%	nd	20%	3%	5%	5%	5%	5%
Fatturato export (migliaia di euro)	nd	nd	nd	3.325,89	1,36	nd	nd	221,32	11,38	84,48	11,92	14,61

Fonte: Ismea, Qualivita, Rapporto 2011 sulle produzioni agroalimentari italiane DOP, IGP, STG

Fig. 4.45 Prodotti di qualità DOP, IGP valori economici

Fig. 4.46 Andamento della produzione calabrese certificata (PCC)

Peso della produzione calabrese certificata (PCC) sul totale produzione nazionale certificata (PNC) per settore in quantità e valore (fatturato all'origine e al consumo) nel 2010 (%)			
	PCC/PNC		
	quantità certificata (PCC/PNC)	fatturato all'origine (PCC/PNC)	fatturato al consumo (PCC/PNC)
Prodotti DOP e IGP			
Bergamotto di Reggio Calabria DOP	nd	nd	nd
Patata della Sila IGP	nd	nd	nd
Clementine di Calabria IGP	1,66	0,68	1,54
Cipolla rossa di Tropea	2,01	1,83	6,46
Alto crotonese	0,02	0,01	0,02
Lametia DOP	0,04	0,02	0,07
Bruzio DOP	2,39	1,10	3,40
Caciocavallo silano	0,16	0,22	0,31
Salsiccia di Calabria	0,06	0,05	0,06
Sopressata di Calabria DOP	0,05	0,04	0,05
Pancetta di Calabria	0,01	0,01	0,01
Capocollo	0,01	0,01	0,01

Fonte: Ismea, Qualivita, Rapporto 2011 sulle produzioni agroalimentari italiane DOP, IGP, STG

Fig. 4.46 Andamento produzione regionale prodotti qualità certificata DOP e IGP

4.47 Produzione certificata e fatturato della cipolla rossa e delle clementine

Produzione certificata, fatturato all'origine e al consumo e esportazioni di cipolla rossa di Tropea e clementine di Calabria 2009-2011 (tonnellate e milioni di euro)										
Variabili economiche	Cipolla rossa di Tropea					Clementine di Calabria				
	2009	2010	2011	variazione 2010/2011	peso % su Italia* 2011	2009	2010	2011	variazione 2010/2011	peso % su Italia*
Produzione certificata	8.270	10.231	10.541	3,0	2,1	2.689	8.415	4.620	-45,1	0,9
Fatturato all'origine	5	6	6	0,0	1,7	nd	nd	nd	nd	nd
Fatturato al consumo	19	23	21	-8,7	4,5	nd	nd	nd	nd	nd
Volumi esportati	2.067	2.558	2.635	3,0	1,4	1.613	4.207	2.310	-45,1	1,2
Valore delle esportazioni	3	3	3	0,0	2,3	nd	nd	nd	nd	nd

*Totale nazionale prodotti ortofruttilicoli e cereali DOP, IGP, STG
Fonte: Ismea, Qualivita, Rapporto 2011 sulle produzioni agroalimentari italiane DOP, IGP, STG

Fig. 4.47 Produzione certificata e fatturato all'origine produzioni rappresentative

4.48 Le DOP/IGP dei vini calabresi

Le DOP/IGP calabresi	DOP	provincia	IGT	provincia
Bivongi		Reggio Calabria, Catanzaro	Argilla	Reggio Calabria
Cirò, denominazione accompagnata o no della sottosorta: Classico (Classico, Classico superiore, Classico superiore riserva solo per la tipologia Cirò rosso)		Catanzaro	Calabria	Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria
Greco di Bianco		Reggio Calabria	Costa Viola	Reggio Calabria
Lamezia		Catanzaro	Lipode	Crotone
Melissa		Catanzaro, Crotone	Loerde	Reggio Calabria
S.Anna di Isola Capo Rizzuto		Crotone	Pellizzi	Reggio Calabria
Savuto, denominazione accompagnata o no della sottosorta: Classico		Cosenza, Catanzaro	Pellaro	Reggio Calabria
Scavigna		Catanzaro	Scilla	Reggio Calabria
Terra di Cosenza, denominazione accompagnata o no della sottosorta: Condalio/Donnici/Sbaro/Pollino/San Vito di Luzzi/Calline del Crati/Verbicano		Cosenza	Valdamato Val di Neto	Catanzaro Crotone

Fonte: Mipaf, aggiornamento a novembre 2011.

Fig. 4.48 DOP e IGP dei vini calabresi


Fig. 4.49– Aziende con attività connesse per tipo di attività (% sul totale aziende con attività connesse)*(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP16)*

Fig. 4.49 Aziende con attività connesse e tipo di attività

Fig. 4.50- Aziende che praticano l'irrigazione per fonte di approvvigionamento

	Acque sotterranee all'interno o nelle vicinanze dell'azienda	Acque superficiali all'interno dell'azienda (bacini naturali ed artificiali)	Acque superficiali al di fuori dell'azienda (laghi, fiumi o corsi d'acqua)	Acquedotto, consorzio di irrigazioni e bonifica o altro ente irriguo con consegna a turno	Acquedotto, consorzio di irrigazioni e bonifica o altro ente irriguo con consegna a domanda	Altra fonte	Totale
Aziende in valore assoluto							
Calabria	11991	4103	4854	5168	3134	3076	32326
Italia	137491	24242	32312	112358	72366	20210	398979
Incidenza percentuale sul totale riga							
Calabria	37,1%	12,7%	15,0%	16,0%	9,7%	9,5%	100,0%
Italia	34,5%	6,1%	8,1%	28,2%	18,1%	5,1%	100,0%

Fonte: Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.50 Aziende che praticano l'irrigazione per fonte di approvvigionamento

Fig. 4.51 - Superficie irrigata per fonte di approvvigionamento

	Acque sotterranee all'interno o nelle vicinanze dell'azienda	Acque superficiali all'interno dell'azienda (bacini naturali ed artificiali)	Acque superficiali al di fuori dell'azienda (laghi, fiumi o corsi d'acqua)	Acquedotto, consorzio di irrigazioni e bonifica o altro ente irriguo con consegna a turno	Acquedotto, consorzio di irrigazioni e bonifica o altro ente irriguo con consegna a domanda	Altra fonte	Totale
Superfici in valore assoluto							
Calabria	30602,13	10499,28	7294,28	10688,73	9487,46	6184,64	74756,52
Italia	616329,59	123186,06	241436,48	803330,24	545075,88	89562,45	2418920,7
Incidenza percentuale sul totale riga							
Calabria	40,9%	14,0%	9,8%	14,3%	12,7%	8,3%	100,0%
Italia	25,5%	5,1%	10,0%	33,2%	22,5%	3,7%	100,0%

Fonte: Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.51 Superficie irrigata per fonte di approvvigionamento

Fig. 4.52 - Aziende che praticano l'irrigazione e relativa superficie irrigata per sistema di irrigazione

	Scorrimento superficiale in infiltrazione laterale	Sommersione	Aspersione (a pioggia)	Microirrigazione	Altro sistema	Totale
Superfici in ettaro						
Calabria	16046	286	9584	6010	2635	32326
Italia	118329	7720	167598	111960	21572	398979
Incidenza percentuale sul totale riga						
Calabria	49,6%	0,9%	29,6%	18,6%	8,2%	
Italia	29,7%	1,9%	42,0%	28,1%	5,4%	

Fonte: Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.52 Aziende che praticano l'irrigazione, superficie irrigata per sistema di irrigazione

Fig. 4.53 - Superficie irrigata per sistema di irrigazione

	Scorrimento superficiale in infiltrazione laterale	Sommersione	Aspersione (a pioggia)	Microirrigazione	Altro sistema	Totale
Superfici in ettaro						
Calabria	19075,88	933,11	29456,89	20430,36	4860,28	74756,52
Italia	748390,88	221024,76	958535,14	422534,39	68435,53	2418920,7
Incidenza percentuale sul totale riga						
Calabria	25,5%	1,2%	39,4%	27,3%	6,5%	
Italia	30,9%	9,1%	39,6%	17,5%	2,8%	

Fonte: Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.53 Superficie irrigata per sistema di irrigazione

Fig. 4.54 Disponibilità idrica e fabbisogni irrigui nella regione Calabria

Macro area	Disponibilità idrica (Mm ³)	Fabbisogni irrigui (Mm ³)
Macroarea settentrionale	473	112
Macroarea centrale	245	90
Macroarea meridionale	101	116
Totale regionale	819	303

Fonte: elaborazioni su dati INEA (2009)

Prendendo come unità di riferimento i Consorzi dislocati nelle tre macro aree della Calabria, la disponibilità idrica è stata determinata da un'indagine INEA in funzione delle portate medie prelevabili dai Consorzi durante la stagione irrigua, dalle sole fonti consortili.

I fabbisogni idrici sono stati calcolati per zone altimetriche omogenee attraverso la valutazione congiunta dell'evapotraspirazione, della pioggia utile, della riserva facilmente utilizzabile e gli eventuali apporti di falda secondo lo schema: DA=E_{TE}-P_U-R_{FU}-A_{df}

(DA: deficit agricolo; E_{TE}: evapotraspirazione effettiva; P_U: pioggia utile; R_{FU}: riserva facilmente utilizzabile; A_{df}=apporto di falda).

Fig. 4.54 Disponibilità idrica e fabbisogni irrigui nella Regione Calabria

Fig. 4.55- Estensione delle macrocategorie Bosco e Altre terre boscate, ripartite per disponibilità al prelievo legnoso (ettari)
(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP22)

	Bosco				Altre terre boscate			Totale altre terre boscate
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso	Superficie non disponibile per il prelievo legnoso	Superficie non classificata per la disp. al prelievo legnoso	Totale bosco	Superficie disponibile per il prelievo legnoso	Superficie non disponibile per il prelievo legnoso	Superficie non classificata per la disp. al prelievo legnoso	
Calabria	396869	47487	23795	468151	35354	24907	84520	144781
Italia	7741176	912017	106007	8759200	769922	536248	402163	1708333

Fonte: Elaborazioni AdG su dati INFC, 2005

Fig. 4.55 Estensione macrocategorie bosco per disponibilità al prelievo legnoso

Fig. 4.56 - Utilizzazioni legnose totali (in foresta e fuori foresta) per assortimento Anno 2011

(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP22)

	In metri cubi			In % sul totale	
	Legname da lavoro	Legna per combustibili	Totale	Legname da lavoro	Legna per combustibili
Calabria	120512	59316	179828	67%	33%
Italia	2355975	5388488	7744463	30%	70%
Quota Calabria su Italia	5,1%	1,1%	2,3%		

Fonte, Elaborazioni AdG su dati Istat

Fig. 4.56 Utilizzazioni legnose totali nelle aree forestali

Fig. 4.57 -Indicatori di ricettività e di turisticità: confronti Calabria-Italia, 2011

(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP26)

	Calabria			Italia		
	Esercizi alberghieri	Esercizi complementari	Agriturismi e alloggi turismo rurale	Esercizi alberghieri	Esercizi complementari	Agriturismi e alloggi turismo rurale
Indice di utilizzazione lorda	18,1	5,0	2,4	47,1	14,0	12,5
Tasso di ricettività	5321,5	4639,5	341,8	3790,2	4188,0	377,1
Densità ricettiva	6,9	6,0	0,4	7,5	8,3	0,7
Tasso di turisticità	3,51	0,85	0,03	6,51	2,14	0,17
Densità turistica	456,2	110,6	3,8	1283,9	421,4	34,0

Fonte, Elaborazioni AdG su dati Istat

Fig. 4.57 Indicatori di ricettività e turisticità

Fig. 4.58- Indicatori delle politiche di sviluppo di rilievo per l'analisi settoriale

Tema ed indicatori delle politiche di sviluppo	Anno di riferimento	Unità di misura	Calabria	Italia
<i>Tema turismo</i>				
Turismo nei mesi non estivi	2011	gg per abitante	1,1	2,9
<i>Tema dinamiche settoriali</i>				
Tasso di crescita dell'agricoltura	2011	var %	2,4	0,3

Fonte: ISTAT

Fig. 4.58 Indicatori politiche di sviluppo per l'analisi settoriale

Fig. 4.59 Anomalie della temperatura minima e massima annuali 2013 rispetto al valore normale 1961-1990 – ISPRA




Fig. 4.59 Anomalie della temperatura min. e max annualità 2013 rispetto valore normale 1961-1990

Fig. 4.60 Anomalia della precipitazione cumulata annuale 2013 espressa in mm, rispetto al valore normale 1951-1980 ISPRA




Fig. 4.60 Anomalia della precipitazione cumulata annuale 2013 rispetto valore normale 1951-1980

Fig. 4.61 - Emissioni annuali di NH₃ in Calabria

Macrosettore	NH ₃ (ton./anno)					Var % 2010/1990
	1990	1995	2000	2005	2010	
01) Produzione energia e trasf. combustibili	6,83	3,84	3,56	5	0	-100,00%
02) Combustione non industriale	16,51	20,43	24,49	14,85	24,75	49,91%
03) Combustione nell'industria	11,02	9,77	1,43	114,94	52,67	377,95%
04) Processi produttivi	0,49					-100,00%
05) Estrazione e distribuzione combustibili	-					-
06) Uso di solventi	-					-
07) Trasporti su strada	31,64	264,16	554,96	431,99	254,75	705,15%
08) Altre sorgenti mobili	0,77	0,81	0,92	0,95	0,88	14,29%
09) Trattamento e smaltimento rifiuti	272,93	284,82	298,31	331,35	237,44	-13,00%
10) Agricoltura	8.245,84	9.112,40	6.797,64	5.367,84	5.103,05	-38,11%
11) Altre sorgenti di emissione ed assorbimenti	20,98	10,8	105,78	5,03	20,15	-3,96%
Totale	8607,01	9707,03	7787,09	6271,95	5693,69	-33,85%

Fonte: ISPRA

Fig. 4.61 Emissioni annuali di NH₃ in Calabria

Fig 4.62 - Bilancio Energetico di sintesi della Regione Calabria – 2008

(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC44)

000 tonnellate equivalenti di petrolio (Ktep)	Combustibili solidi	Lignite	Petrolio	Gas naturale	Rinnovabili	Energia elettrica	Totale
Disponibilità interna	10	0	1301	269	360	481	2421
Consumi finali							
Industria	5	0	106	52	25	63	252
<i>di cui alimentari, bevande e tabacchi</i>	1	0	7	5	0	13	27
Trasporti	0	0	1044	0	0	16	1060
Residenziale	4	0	67	106	335	184	696
Terziario	0	0	20	105	0	207	332
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	0	0	0	64	5	11	81
Produzione di energia elettrica - GWh - Produzione di calore -PJ							
	0	0	0	10697	1601	0	12299

Fonte: Elaborazioni AdG su dati ENEA

Fig. 4.62 Bilancio energetico sintesi Calabria

Fig. 4.63a- Produzione energia

Produzione netta di energia elettrica attraverso biomasse
(inclusa la parte dei rifiuti non biodegradabili) in GWh

Ripartizioni geografiche	2000	2005	2010	2011	2012
Piemonte	105,6	252,3	420,5	752,9	857,3
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	0,0	2,2	5,6	5,8	7,7
Lombardia	562,7	1826,6	1779,5	2148,2	2699,3
Trentino-Alto Adige	53,9	77,4	133,0	146,8	185,6
- Bolzano/Bozen	17,3	30,9	122,9	133,7	160,6
- Trento	36,6	46,5	10,1	13,2	25,0
Veneto	223,6	353,3	347,2	652,3	1047,3
Friuli-Venezia Giulia	32,9	114,4	224,0	225,3	268,4
Liguria	21,0	22,4	108,7	117,5	119,3
Emilia-Romagna	293,4	844,6	1486,0	1443,7	1612,6
Toscana	109,4	268,3	354,5	348,7	331,1
Umbria	14,9	116,5	86,5	48,0	50,9
Marche	19,0	43,9	82,5	96,4	102,9
Lazio	71,5	342,7	296,5	503,5	481,9
Abruzzo	0,0	0,0	38,8	40,5	56,3
Molise	0,0	113,5	122,9	144,8	117,5
Campania	42,0	101,0	804,9	784,6	881,0
Puglia	115,1	406,2	1265,0	1373,6	1428,8
Basilicata	0,0	22,1	150,0	106,0	220,6
Calabria	4,8	672,2	532,9	492,6	490,3
Sicilia	20,0	75,0	145,4	103,8	64,5
Sardegna	54,6	64,4	522,4	579,0	610,1
Italia	1744,5	5719,0	8906,8	10113,9	11633,3

Fonte: ISTAT, Indicatori per le politiche di sviluppo

Fig. 4.63a Produzione energia elettrica da biomasse

Fig. 4.63b Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili: biomasse
(inclusa la parte dei rifiuti non biodegradabili) in megawatt

Ripartizioni geografiche	2000	2005	2010	2011	2012
Piemonte	28,8	54,2	119,9	175,4	284,2
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	0,0	0,8	0,9	0,9	2,3
Lombardia	216,2	342,9	525,1	655,4	887,3
Trentino-Alto Adige	12,3	16,1	47,5	70,6	94,5
- Bolzano/Bozen	5,9	7,9	45,8		
- Trento	6,4	8,2	1,7		
Veneto	72,7	106,9	142,3	209,7	342,0
Friuli-Venezia Giulia	52,5	21,1	23,1	76,3	122,7
Liguria	4,1	6,0	17,0	19,6	24,2
Emilia-Romagna	89,0	193,4	423,2	477,5	570,7
Toscana	66,2	71,8	125,3	134,2	182,3
Umbria	4,9	22,3	27,7	35,5	51,8
Marche	4,6	7,8	18,4	24,0	38,9
Lazio	23,0	67,2	128,0	160,2	189,0
Abruzzo	0,0	0,0	6,4	10,3	31,7
Molise	11,0	25,1	40,7	42,2	45,1
Campania	13,1	32,3	214,8	210,3	235,6
Puglia	23,8	69,9	220,6	228,6	296,1
Basilicata	7,2	7,2	32,2	32,7	79,5
Calabria	30,4	118,5	121,9	130,6	153,2
Sicilia	7,3	14,0	42,2	53,9	80,8
Sardegna	17,8	17,2	74,3	77,6	89,7
Italia	684,9	1194,7	2987,6	2825,5	3801,6

Fonte: ISTAT, Indicatori per le politiche di sviluppo

Fig. 4.63b Potenza efficiente lorda fonti rinnovabili biomasse

Fig. 4.64a - Potenziali biomassa

Riepilogo regionale dei potenziali della biomassa

Regioni	Paglie (Kton)	Potature (Kton)	Sanse+vinaccia (Kton)	Totale Foreste (kton)	Biogas (mln Nm ³)
Piemonte	2.478,63	110,21	48,47	256,57	337,87
Valle d'Aosta	0,20	1,70	0,30	1,09	12,16
Lombardia	3.616,85	40,01	16,98	242,13	723,31
Veneto	1.744,74	367,09	74,73	90,99	272,61
Trentino Alto Adige	1,52	64,63	12,95	34,99	67,66
Friuli Venezia Giulia	592,80	56,40	11,15	65,13	48,80
Liguria	4,23	19,36	5,38	96,47	43,91
Emilia Romagna	1.556,55	398,46	62,62	236,54	318,05
Toscana	724,08	237,67	63,76	365,07	127,68
Marche	539,23	57,86	16,96	32,32	56,47
Lazio	436,80	247,85	56,70	112,13	229,43
Umbria	430,10	101,89	13,73	67,15	43,78
Abruzzo	229,23	290,35	54,99	60,13	55,05
Molise	163,45	31,48	29,04	43,75	18,83
Campania	316,88	286,58	65,85	119,93	260,19
Basilicata	452,10	49,96	11,58	65,28	39,95
Puglia	1.219,42	813,88	369,64	46,43	136,87
Calabria	212,11	1.012,21	189,92	153,80	85,23
Sicilia	731,97	597,92	186,35	25,58	210,50
Sardegna	260,00	120,90	189,92	153,80	85,23
TOTALE	15.710,90	4.906,40	1.319,90	2.180,58	3.206,77

Fonte: Accordo di Programma MSE-ENEA, Rapporto finale 30 aprile 2009

Fig. 4.64a Potenziali biomassa regioni italiane

Fig. 4.64b Potenziale annuo biogas nelle regioni espresso in kTEP

Regioni	Biogas FORSU	Biogas Refluil	Biogas macelli	TOTALI da Biogas
Piemonte	40,38	120,39	2,29	163,06
Valle d'Aosta	1,07	4,83	0,02	5,91
Lombardia	78,55	262,89	8,57	350,01
Veneto	43,09	85,21	0,10	128,40
Trentino Alto Adige	8,39	24,21	1,91	34,51
Friuli Venezia Giulia	9,12	13,99	0,19	23,30
Liguria	18,04	2,03	0,02	20,09
Emilia Romagna	46,49	99,62	6,44	152,55
Toscana	46,37	11,99	0,54	58,90
Marche	16,67	9,35	0,60	26,61
Lazio	65,04	41,45	0,37	106,87
Umbria	10,83	9,21	1,08	21,12
Abruzzo	14,53	10,70	0,67	25,90
Molise	2,71	6,27	0,08	9,06
Campania	62,25	59,82	0,86	122,92
Basilicata	4,76	12,47	0,34	17,57
Puglia	41,03	22,59	0,11	63,73
Calabria	18,86	21,26	0,28	40,40
Sicilia	55,81	42,71	0,45	98,97
Sardegna	19,50	38,70	0,57	58,77
TOTALE	603,49	899,69	25,46	1.528,64

Fonte: Accordo di Programma MSE-ENEA, Rapporto finale 30 aprile 2009

Fig. 4.64b Potenziale annuo biogas regioni italiane in kTEP

Fig. 4.64c Potenziale annuo biomasse solide nelle regioni espresso in kTEP

Regioni	Paglie	Potature	Sanse+vinaccia	Totale Foreste
Piemonte	949,67	47,71	26,93	111,07
Valle d'Aosta	0,08	0,74	0,17	0,47
Lombardia	1.385,77	17,32	9,43	104,82
Veneto	668,48	158,91	41,52	39,39
Trentino Alto Adige	0,58	27,98	7,19	15,15
Friuli Venezia Giulia	227,13	24,41	6,20	28,19
Liguria	1,62	8,38	2,99	41,76
Emilia Romagna	596,38	172,49	34,79	102,40
Toscana	277,43	102,89	35,42	158,04
Marche	206,60	25,05	9,42	13,09
Lazio	167,36	170,29	31,50	48,63
Umbria	164,79	44,11	7,63	29,07
Abruzzo	87,83	125,69	30,55	26,03
Molise	62,62	13,63	16,13	18,94
Campania	121,41	124,06	36,59	51,87
Basilicata	173,22	21,63	6,43	28,26
Puglia	467,21	352,33	205,36	20,10
Calabria	81,27	438,19	105,51	66,58
Sicilia	280,45	258,84	103,53	11,07
Sardegna	99,62	52,34	15,99	28,14
TOTALE	6.019,50	2.123,98	733,28	943,97

Fonte: Accordo di Programma MSE-ENEA, Rapporto finale 30 aprile 2009

Fig. 4.64c Potenziale annuo biomasse solide regioni italiane

Fig. 4.64d Produzione potenziale da biomasse agricole nelle province calabresi (tonnellate anno di sostanza secca)

Province	Paglie	Potature	Vinaccia	Sansa	Totale residui agricoli
Cosenza	74.576	236.728	2.241	32.663	346.208
Catanzaro	25.257	132.641	673	27.684	186.255
Reggio Calabria	6.823	476.913	833	85.440	570.009
Crotone	83.970	78.750	2.263	25.234	190.217
Vibo Valentia	21.485	87.181	371	12.522	121.559

Fonte: Accordo di Programma MSE-ENEA, Rapporto finale 30 aprile 2009

Fig. 4.64d Produzione potenziale da biomasse agricole province calabresi

Fig. 4.65 Quadro di sintesi risultati del processo di tipizzazione e caratterizzazione corpi idrici significativi superficiali per la Calabria
(Piano di Gestione Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, 2010)

Corsi d'acqua	N.
Bacini idrografici con estensione >10 km ²	195
Tipi	36
Corpi idrici	383
Laghi ed invasi	
Tipi	3
Corpi idrici	7
Acque marino-costiere	
Tipi	5
Corpi idrici	67


Fig. 4.65 Quadro sintesi corpi idrici superficiali Calabria

Fig. 4.66 Quadro di sintesi risultati del processo di tipizzazione e caratterizzazione corpi idrici significativi sotterranei per la Calabria (Piano di Gestione Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, 2010)

Codice CISS	Denominazione	Tipologia prevalente di acquifero	Area (Km ²)
ASP	Aspromonte	Tipo F	764.23
CAC	Monte Caccia	Tipo A	46.40
CAR	Monte Caramolo	Tipo A	80.80
CAV	Monte Cava dell'Oro	Tipo A	4.31
COS	Catena Costiera	Tipo F	764.45
GAD	Monte Gada-Monte Ciagola-Timpone Garraino	Tipo A	99.80
LAU	Monte di Lauria (Regioni Basilicata e Calabria)	Tipo A	90.57
LIM	Cozzo la Limpa	Tipo A	56.45
MIN	Monte Montalto	Tipo A	9.82
MP	Monte la Mula – Cozzo del Pellegrino	Tipo A	94.40
MUL	Monte la Muletta	Tipo A	9.91
P-EUF	Piana di S. Eufemia	Tipo D	324.97
P-GTA	Piana di Gioia Tauro	Tipo D	522.87
P-KRO	Piana di Crotona	Tipo D	351.77
P-LAO	Piana del fiume Lao	Tipo D	60.53
P-MET	Piana del Metaponto (Regioni Basilicata a Calabria)	Tipo D	179.31
P-REC	Piana di Reggio Calabria	Tipo D	144.32
P-SIB	Piana di Sibari	Tipo D	1.195.13
PAL	Monte Palanuda	Tipo A	6.91
PAO	Monte Coppola di Paola	Tipo A	142.59
POL	Monte Pollino (Regioni Basilicata-Calabria)	Tipo A	113.25
SCI	Timpone Scifarello	Tipo A	99.37
SER	Le Serre	Tipo F	1.098.92
SIG	Sila Grande	Tipo F	2.246.04
SIP	Sila Piccola	Tipo F	697.23
VEL	Monte Velatro	Tipo A	45.34
VER	Monte Vernita	Tipo A	78.14

Fig. 4.66 Quadro sintesi corpi idrici sotterranei regione Calabria

**Fig. 4.67 Distribuzione delle pressioni sulla qualità delle acque da fonte diffusa
Per il territorio della Calabria
Piano di Gestione Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
2010**



Uso del suolo: fonte Corine Land Cover, 2000 – livello 2 di dettaglio

Fig. 4.67 Distribuzioni pressioni sulla qualità delle acque da fonti diffuse

Fig. 4.68 - Carta della vulnerabilità da nitrati di origine agricola della Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e Dipartimento Ambiente della Regione Calabria
ARSSA





Fig. 4.68 Carta vulnerabilità ai nitrati origine agricola della Regione Calabria


Fig. 4.69 - Elementi nutritivi per ettaro di superficie concimabile ripartiti per regione



Fonte Elaborazioni ISPRA su dati ISTAT (anno 2012)

Fig. 4.69 Elementi nutritivi per ettaro di superficie concimabile regione italiane

Fig. 4.70- Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo e per ettaro di superficie trattabile per regione in chilogrammi



Fonte Elaborazioni ISPRA su dati ISTAT

Fig. 4.70 Principi attivi contenuti prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo

**Fig. 4.71- Variazioni regionali in Km2 dell'uso del suolo dal 2000 al 2006
(1livello CORINE)**

Regioni	Classi				
	Superfici artificiali	Superfici agricole utilizzate	Territori boscati e ambienti semi-naturali	Zone umide	Corpi idrici
Abruzzo	9,21	-8,31	-1,06	0	0,16
Basilicata	7,58	-6,77	-10,46	-1,27	10,91
Calabria	22,85	-12,99	-12,73	-0,41	3,03
Campania	19,65	-17,99	-1,65	-0,96	0,96
Emilia Romagna	53,37	-38,58	-18	-0,1	3,31
Friuli Venezia G.	11,85	-14,63	2,98	0	-0,2
Lazio	35,77	-33,54	-2,29	0	0,07
Liguria	1,67	-1,52	0	0	-0,14
Lombardia	62,52	-35,66	-26,04	-0,2	-0,62
Marche	19,78	-18,94	-0,85	0	0
Molise	3,87	-3,96	-0,03	-0,84	0,96
Piemonte	38,26	-27,37	-7,86	0	-3,03
Puglia	33,94	-30,02	-3,5	-1,99	1,56
Sardegna	16,38	-16,55	-10,44	0,18	10,42
Sicilia	17,46	-12,01	-7,36	-0,41	2,32
Toscana	40,61	-38,68	-3,26	0,11	1,22
Trentino A.A.	1,85	-1,02	-0,83	0	0
Umbria	6,81	-5,85	-0,96	0	0
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0
Veneto	78,72	-78	-0,9	0	0,18

Fonte ISPRA

Fig. 4.71 Variazioni regionali in Km2 nell'uso del suolo 2000-2006 Calabria

Fig. 4.72 – Indicatore Erosione Progetto SIAS Regione Calabria




Fig. 4.72 Indicatore Erosione Progetto SIAS Regione Calabria

Fig. 4.73 – Valutazione della perdita di suolo per erosione idrica in Italia
Secondo i dati del progetto SIAS (2013)
Elaborazioni 1999 - 2004, 2014 (progetto SIAS 13 regioni)





Fig. 4.73 Valutazione della perdita suolo per erosione idrica


Fig. 4.74 – Distribuzione delle aree sensibili alla desertificazione secondo l'indice ESAI



Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati Perini et al., 2008 – Estratto Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, 2014


Fig. 4.74 Distribuzione delle aree sensibili alla desertificazione indice ESAI

Fig. 4.75 – Mappa dei comuni rurali “molto sensibili” alla desertificazione



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati Perini e al., 2008 – Estratto Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici


Fig. 4.75 Mappa dei comuni rurali molto sensibili alla desertificazione

Fig. 4.76 Contenuto in percentuale di CO negli orizzonti superficiali dei suoli italiani (1998-2003)

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATT e JRC, 2013

Fig. 4.76 Contenuto in percentuale di CO negli orizzonti superficiali suoli italiani


Fig. 4.77 Contenuto in tonnellate per ettaro di CO negli orizzonti superficiali dei suoli italiani (2013)



Fonte: ISPRA, 2013 – Progetto SIAS (orizzonte temporale 1998-2000-2014)

Fig. 4.77 Contenuto in tonnellate per ettaro di CO negli orizzonti superficiali dei suoli italiani

Fig. 4.78 Valori medi di carbonio organico negli strati più superficiali del suolo



Fonte: ISPRA, 2013 – Progetto SIAS (orizzonte temporale 1998-2000-2014)

Fig. 4.78 Valori medi di carbonio organico negli strati più superficiali del suolo

Fig. 4.79 - Tipologie di Habitat – Percentuale di superficie per habitat relativi ai parametri di valutazione del grado di conservazione. Fonte: Elaborazioni Dipartimento Ambiente Regione Calabria su database Formulari Standard. Anno 2013.

Tipologie Habitat	Classe "grado di valutazione"			
	A	B	C	NR
Habitat costieri e vegetazioni alofitiche	0,38	97,02	2,58	0,03
Dune marittime ed interne	2,04	63,22	34,51	0,24
Habitat d'acqua dolce	1,61	92,21	6,18	0,01
Lande e arbusteti temperati	10,89	86,67	2,45	0,00
Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral)	3,83	7,09	9,05	0,03
Formazioni erbose naturali e seminaturali	28,96	57,92	13,12	0,00
Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse	48,68	48,54	2,38	0,40
Habitat rocciosi e grotte	79,68	18,63	0,22	1,47
Foreste	41,52	55,69	2,47	0,33

Il "grado di conservazione" di un habitat fornisce una valutazione delle condizioni di ciascun habitat o specie presente in un singolo sito mediante l'ausilio di 3 classi: A(ottimo), B(buono) e C(media o ridotta); mentre le valutazioni per l'art. 17 riguardano lo stato di conservazione di una specie o di un habitat in tutta la regione biogeografica in cui sono presenti. Nel caso in cui l'habitat sia "poco rappresentato" nel sito, la valutazione del "grado di conservazione" non viene effettuata (classe NR).

Fig. 4.79 Grado di conservazione habitat aree Natura 2000

Fig. 4.80 - Estensione delle macrocategorie inventariali Bosco e Altre terre, ripartite per grado di accessibilità (Fonte INFC 2005)

	Ettari								
	Bosco			Altre terre boscate			Totale		
	Accessibile	Non accessibile	Totale Bosco	Accessibile	Non accessibile	Totale Bosco	Accessibile	Non accessibile	Totale
Calabria	409563	58587,8	468151	39714	105066	144781	449277	163653,8	612932
Italia	8014070	745131	8759200	1142715	565619	1708333	9156785	1310750	10467533
	%								
Calabria	87,49%	12,51%	100,00%	27,43%	72,57%	100,00%	73,30%	26,70%	100,00%
Italia	91,49%	8,51%	100,00%	66,89%	33,11%	100,00%	87,48%	12,52%	100,00%

Fig. 4.80 Grado di accessibilità bosco e altre terre boschive

Fig. 4.81 Fattori che caratterizzano la gestione economica sostenibile delle foreste regionali

Fattori che caratterizzano la gestione economica sostenibile delle foreste regionali
<i>Principali fattori strutturali</i>
Sfavorevole struttura orografica del territorio che determina difficoltà di accessibilità alle aree forestali, che determina minore disponibilità al prelievo legnoso e/o di prodotti silvicolo-forestali
Parcellizzazione topografica e limitate dimensioni medie dell'azienda forestale
Inadeguatezza delle infrastrutture viarie forestali (larghezza che non consente l'utilizzo delle moderne macchine operatrici forestali)
Scarsa incidenza delle aree forestali dotate di pianificazione per la gestione sostenibile (strumenti di pianificazione ed orientamento e pianificazione di dettaglio)
Prelievo legnoso inferiore alla capacità produttiva delle foreste (tasso di prelievo legnoso)
<i>Principali aree di intervento la valorizzazione economica delle foreste</i>
Adeguamento delle infrastrutture di accesso alle aree forestali
Diffusione dell'adozione degli strumenti di gestione forestale sostenibile
Specializzazione nelle produzioni autoctone di qualità
Meccanizzazione di tutti i segmenti della filiera (coltivazione, taglio, raccolta, movimentazione, prima lavorazione, commercializzazione)
Meccanizzazione per l'ottimizzazione dei processi di classificazione (automatici) del legno
Realizzazione di prodotti innovativi ingegnerizzati per l'edilizia (assemblati di semilavorati) e la bioedilizia
Formazione degli operatori forestali
Innovazione delle produzioni per ampliare e/o migliorare le funzioni d'uso delle produzioni forestali
Miglioramento qualitativamente e quantitativamente la risorsa forestale e il prodotto legno regionale
Attivazione di sinergie e progettualità, in un'ottica condivisa di distretti forestali

La presente figura rappresenta i dati di sintesi delle informazioni trattate nell'Allegato al Programma "Foreste, Natura e Biodiversità della Regione Calabria".

Fig. 4.81 Fattori che caratterizzano la gestione economica sostenibile delle foreste regionali

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2
Olio	<p>Meccanizzazione delle operazioni di raccolta; (●●●)</p> <p>Interventi finalizzati alla riduzione dei costi di produzione e che assicurino un minor impatto ambientale dell'olivicoltura; (●●●)</p> <p>Interventi che assicurino un'adeguata trasformazione e conservazione del prodotto certificato DOP, IGP, biologico; (●●●)</p> <p>Riconversione varietale nelle aree Dop o IGP, limitatamente ai suoli classificati adatti, per come individuati dalla carta di Attitudine all'olivicoltura derivata dalla Carta dei Suoli della Regione Calabria (DGR 363/2012). (●●●)</p> <p>Investimenti finalizzati alla produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW (●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>	<p>Miglioramento qualitativo dei prodotti nella fase di post-raccolta e trasformazione; (●●●)</p> <p>Ammodernamento/ristrutturazione dei frantoi finalizzati a alla realizzazione di linee di lavorazione e di imbottigliamento biologiche, DOP, IGP; (●●●)</p> <p>Interventi finalizzati alla concentrazione dell'offerta e allo stoccaggio; (●●●)</p> <p>Miglioramento della fase di distribuzione del prodotto ed aumento del contenuto di "servizio" al consumo (packaging); (●●)</p> <p>Recupero e utilizzo di materiale di scarto da destinare alla produzione di biomasse e/o produzione di concimi organici; (●)</p> <p>Produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività agricola e di trasformazione, fino ad una potenza di 1MW, finalizzati e commisurati al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa. (●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>

(●) intensità moderata - (●●) intensità alta - (●●●) intensità elevata

Fig. 4.82 pagina 1 Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2
Agrumi	<p>Riduzione dei costi di produzione; (●●)</p> <p>Razionalizzazione dei sistemi di irrigazione finalizzati al risparmio idrico; (●●)</p> <p>Riconversione varietale e realizzazione di nuovi impianti, nelle aree Dop o IGP, limitatamente ai suoli classificati adatti, per come individuati dalla carta di Attitudine all'agrumicoltura derivata dalla Carta dei Suoli della Regione Calabria (DGR 363/2012) utilizzando varietà che rispondono alle esigenze del mercato e garantiscono un ampliamento dei calendari di produzione e commercializzazione. (●●●)</p> <p>Produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW. (●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>	<p>Automazione dei processi di lavorazione e introduzione di innovazioni tecnologiche capaci di ottimizzare l'impiego della manodopera e preservare la qualità (●●)</p> <p>Concentrazione dell'offerta e stoccaggio con l'impiego di tecnologie che assicurano anche una ottimale conservazione dei prodotti; (●●●)</p> <p>Miglioramento della fase di distribuzione del prodotto ed aumento del contenuto di "servizio" al consumo; (●●●)</p> <p>Realizzazione di prodotti finiti innovativi ed in linea con le tendenze di mercato con priorità per le produzioni certificate IGP e/o biologiche; (●●)</p> <p>Produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività agricola e di trasformazione fino ad una potenza di 1MW, finalizzati e commisurati al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa. (●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>

(●) intensità moderata - (●●) intensità alta - (●●●) intensità elevata

Fig. 4.82 pagina 2 Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2
Ortofrutta	<p>Riconversione varietale delle specie poliennali, mediante reimpianto (●●●)</p> <p>Introduzione di nuove tecnologie nella fase di coltivazione con particolare riferimento alla fase della raccolta; (●●●)</p> <p>Razionalizzazione dei sistemi d'irrigazione finalizzati al risparmio idrico. (●●)</p> <p>Produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW. (●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p> <p>Per la realizzazione degli investimenti verrà accordata priorità territoriale per come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ortaggi: basso crotonese, fascia jonica catanzarese, piana di Lamezia compresi i comuni contigui di Vibo Valentia e Pizzo, Altopiano silano (patata e ortaggi estivi), Piana di Gioia Tauro compresa la Valle del Mesima (pianura contigua all'area di Rosarno), Piana di Sibari, Iocride, Valle del Crati e pianori Aspromontani; • Pesche e nettarine: Piana di Sibari, Piana di Gioia Tauro, Costa jonica catanzarese (Cropani, Sellia Marina, Simeri Crichi), Piana di S. Anna (KR); • Albicocco: Piana di Gioia Tauro, alto Jonio cosentino (Rocca Imperiale), fascia Jonica della provincia di Catanzaro, Piana di S. Anna (KR); • Susino: Piana di Gioia Tauro, Piana di Gioia Tauro, costa Jonica catanzarese (Cropani, Sellia Marina, Simeri Crichi), Piana di S. Anna (KR); • Actinidia: Piana di Gioia Tauro, compresa la Valle del Mesima (pianura contigua all'area di Rosarno). 	<p>Realizzazione di piattaforme logistiche finalizzate alla concentrazione dell'offerta con l'impiego di tecnologie che assicurano anche una ottimale conservazione dei prodotti (●●●)</p> <p>Introduzione di innovazioni di processo che assicurano il miglioramento delle condizioni di commercializzazione, il mantenimento della qualità e salubrità e la sicurezza alimentare dei prodotti; (●●●)</p> <p>Raggiungimento di risparmio idrico nei processi di lavorazione e riduzione dell'impatto ambientale; (●●)</p> <p>Investimenti che aumentano il contenuto di servizio al consumo dei prodotti e la realizzazione di prodotti innovativi; (●●)</p> <p>Produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività agricola e di trasformazione, fino ad una potenza di 1MW, finalizzati e commisurati al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa. (●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>

(●) intensità moderata - (●●) intensità alta - (●●●) intensità elevata

Fig. 4.82 pagina 3 Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2
Vitivinicolo	<p>Introduzione di nuove tecnologie nelle diverse operazioni colturali, con particolare riferimento alla fase di raccolta, in grado di assicurare il contenimento dei costi di produzione e di migliorare la qualità del prodotto finale; (●●●)</p> <p>Ammodernamento di cantine già esistenti. (●●)</p> <p>Interventi finalizzati alla commercializzazione del prodotto in azienda. (●●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p> <p>Investimenti finalizzati alla produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW. (●)</p>	<p>Introduzione di innovazioni tecnologiche nelle fasi di trasformazione e imbottigliamento. (●●●)</p> <p>Ammodernamento delle cantine finalizzato al risparmio energetico e al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie; (●●)</p> <p>Concentrazione dell'offerta, stoccaggio; valorizzazione e commercializzazione. (●●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p> <p>Produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività di trasformazione, fino ad una potenza di 1MW, finalizzati e commisurati al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa. (●)</p>

(●) intensità moderata - (●●) intensità alta - (●●●) intensità elevata

Fig. 4.82 pagina 4 Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2
Zootecnia	<p>Realizzazione di impianti e strutture finalizzati alla realizzazione di allevamenti estensivi; (●●●)</p> <p>Interventi aziendali finalizzati a favorire la creazione di filiere corte (industrie agrarie, punti vendita); (●●●)</p> <p>Recupero di strutture zootecniche lungo i tratturi della transumanza. (●●●)</p> <p>Realizzazione e l'ammodernamento di stalle. (●)</p> <p>Realizzazione di impianti e strutture per la gestione dei reflui; (●●)</p> <p>Incremento della produzione di latte alimentare di alta qualità e di latte alta qualità per le produzioni DOP (●●)</p> <p>Produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW. (●)</p> <p>Gestione informatica della fasi di allevamento e sviluppo dell'e-commerce (●●)</p>	<p>Ammodernamento/ristrutturazione finalizzati a ridurre i costi di lavorazione e a migliorare la qualità delle produzioni animali trasformate; (●●●)</p> <p>Recupero e utilizzo di materiale di scarto da destinare alla produzione di biomasse e/o produzione di concimi organici; (●●●)</p> <p>Riduzione dell'impatto ambientale dei reflui prodotti; (●●)</p> <p>Interventi finalizzati alla concentrazione dell'offerta, stoccaggio; valorizzazione e commercializzazione; (●●●)</p> <p>Investimenti che aumentano il contenuto di servizio al consumo dei prodotti e la realizzazione di prodotti innovativi; (●●)</p> <p>Produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività agricola e di trasformazione, fino ad una potenza di 1MW, finalizzati e commisurati al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa. (●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>

(●) intensità moderata - (●●) intensità alta - (●●●) intensità elevata

Fig. 4.82 pagina 5 Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2
Castagno	<p>Miglioramento e razionalizzazione di castagneti esistenti; (●●●)</p> <p>Realizzazione di nuovi impianti nelle aree individuate dalla carta di Atitudine alla castanicoltura derivata dalla Carta dei Suoli della Regione Calabria (DGR 363/2012), limitatamente ai suoli classificati adatti. (●●●)</p> <p>Meccanizzazione della fase di raccolta. (●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>	<p>Miglioramento delle fasi di lavorazione e conservazione delle castagne per il mercato fresco; (●●●)</p> <p>Concentrazione dell'offerta, stoccaggio; valorizzazione e commercializzazione (●●●)</p> <p>Realizzazione di prodotti finiti innovativi ed in linea con le tendenze di mercato con priorità per le produzioni biologiche; (●●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>
Orto-floro-vivaismo	<p>Automazione dei processi e introduzione di innovazioni tecnologiche per migliorare la sostenibilità ambientale; (●●●)</p> <p>Recupero delle acque d'irrigazione e fertirrigazione; (●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p> <p>Produzione di energia da rifiuti organici e biomasse di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW. (●)</p>	<p>Concentrazione dell'offerta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti orto-florovivaistici. (●●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>

(●) intensità moderata - (●●) intensità alta - (●●●) intensità elevata

Fig. 4.82 pagina 6 Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2
Apicoltura	<p>Miglioramento della qualità dei prodotti dell'alveare (miele, cera, polline, pappa reale, propoli); (●●●)</p> <p>Innovazione dei processi di lavorazione e primo confezionamento del prodotto. (●●●)</p> <p>Miglioramento della fase di allevamento (●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>	<p>Concentrazione e valorizzazione dell'offerta; (●●●)</p> <p>Introduzione di tecnologie innovative di prodotto e di processo che assicurano il miglioramento della qualità, salubrità e sicurezza alimentare in linea con le tendenze di mercato; (●●●)</p> <p>Introduzione di tecnologie innovative per la realizzazione di prodotti finiti in linea con le tendenze di mercato; (●●)</p> <p>Investimenti che aumentano il contenuto di servizio al consumo dei prodotti (●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>


(●) intensità moderata - (●●) intensità alta - (●●●) intensità elevata

Fig. 4.82 pagina 7 Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2
Prodotti a marchio riconosciuto DOP/IGP (Fico di Cosenza, Liquirizia di Calabria, Limone di Rocca Imperiale, Patata della Sila, Cipolla Rossa di Tropea)	<p>Interventi finalizzati all'incremento della produzione regionale e, per le colture arboree, miglioramento e razionalizzazione delle coltivazioni esistenti; (●●●)</p> <p>Meccanizzazione delle operazioni colturali finalizzate alla riduzione dei costi di produzione (●●)</p> <p>Miglioramento delle fasi di trasformazione e conservazione del prodotto a livello aziendale. (●●●)</p> <p>Razionalizzazione degli impianti di irrigazione finalizzati alla riduzione dei consumi (●●)</p>	<p>Ammodernamento di strutture per la trasformazione (●●●)</p> <p>Concentrazione dell'offerta, stoccaggio, valorizzazione e commercializzazione. (●●●)</p> <p>Introduzione di tecnologie innovative per la realizzazione di prodotti finiti in linea con le tendenze di mercato; (●●)</p> <p>Investimenti che aumentano il contenuto di servizio al consumo dei prodotti (●●)</p> <p>Produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività agricola e di trasformazione, fino ad una potenza di 1MW, finalizzati e commisurati al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa. (●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>
Cereali		<p>Ammodernamento/Ristrutturazione di mulini esistenti (●●●)</p> <p>Interventi finalizzati alla concentrazione dell'offerta e allo stoccaggio; (●●●)</p> <p>Realizzazione/ammodernamento di molini a pietra per la lavorazione di linee di produzione biologiche (●●●)</p> <p>Miglioramento della fase di distribuzione del prodotto ed aumento del contenuto di "servizio" al consumo (packaging); (●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>

(●) intensità moderata - (●●) intensità alta - (●●●) intensità elevata


Fig. 4.82 pagina 8 Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali



Caratteri funzionali e classi di attitudine dei suoli all'olivicultura

CARATTERI FUNZIONALI	SUOLI ADATTI	SUOLI NON ADATTI
Quota Altimetrica (m. slm).	100 - 600	<100 e >600
Pendenza	Da pianeggiante ad acclive	Da molto acclive a scoscieso
Profondità suolo (cm).	Da molto profondo a moderatamente profondo	Da sottile a molto sottile
Tessitura	F; FS; FAS; S; SF; FA; AS; FL; FAL; A.	L; AL.
Drenaggio interno	Da rapido a mediocre	Da lento a impedito
Profondità della falda (cm).	> 100	< 100


Fig. 4.83 Pagina 1 Priorità di intervento territoriale nei comparti agricoli (Carta Uso dei Suoli Regione Calabria)



Caratteri funzionali e classi di attitudine dei suoli all'agrumicoltura

CARATTERI FUNZIONALI	SUOLI ADATTI	SUOLI NON ADATTI
Profondità suolo (cm).	Da molto profondo a moderatamente profondo	Da sottile a molto sottile
Tessitura	F; FS; FAS; S; SF; FA; AS; FL; FAL.	L; A; AL.
Reazione (pH)	Da 5,6 a 7,8	<5,5; > 7,9
Calcare attivo (%)	< 10	> 10
Drenaggio interno	Da rapido a mediocre	Da lento a impedito
Profondità della falda (cm).	> 100	< 100


Fig. 4.83 Pagina 2 Priorità di intervento territoriale nei comparti agricoli (Carta Uso dei Suoli Regione Calabria)



Caratteri funzionali e classi di attitudine dei suoli alla castanicoltura

CARATTERI FUNZIONALI	SUOLI ADATTI	SUOLI NON ADATTI
Quota Altimetrica (m. s.l.m).	700 - 1200	<700 e >1200
Pendenza (%)	<50	>50
Profondità suolo (cm).	Da molto profondo a moderatamente profondo	Da sottile a molto sottile
Tessitura	F; FS; FAS; S; SF; FA; AS; FL	L; A; FAL; AL
Reazione (pH)	4,5 - 7,3	<4,5 ; >7,4
Drenaggio interno	Da rapido a mediocre	Da lento a impedito

Fig. 4.83 Pagina 3 Priorità di intervento territoriale nei comparti agricoli (Carta Uso dei Suoli Regione Calabria)



Caratteri funzionali e classi di attitudine dei suoli
alla coltivazione del Cedro e del Bergamotto

CARATTERI FUNZIONALI	SUOLI ADATTI	SUOLI NON ADATTI
Profondità suolo (cm).	Da molto profondo a moderatamente profondo	Da sottile a molto sottile
Tessitura	F; FS; FAS; S; SF; FA; AS; FL; FAL	L; A; AL
Reazione (pH)	Da 5,6 a 7,8	<5,5; >7,9
Calcare attivo (%)	< 10	> 10
Drenaggio interno	Da rapido a mediocre	Da lento a impedito
Profondità della falda (cm).	> 100	< 100

Fig. 4.83 Pagina 4 Priorità di intervento territoriale nei comparti agricoli (Carta Uso dei Suoli Regione Calabria)



La Costa Viola è individuata dalla fascia costiera lunga 20Km e larga 1 km situata all'estremità sud-occidentale della Calabria, con altitudine variabile tra 0-500 m slm e ricade nei comuni di Scilla, Bagnara Calabria e Seminara. Geograficamente è considerata una parte integrante dell'Aspromonte e ne rappresenta i versanti scoscesi che scendono rapidamente a mare. L'elemento identificativo del paesaggio della Costa Viola è rappresentato dall'articolato sistema di muretti a secco e di gradoni che incidono la roccia di cui alla ex L.R. 11 agosto 1986 n°34 sostituito con art 37 bis della L.R. 28. agosto 2000 n°14.

Fig. 4.84 Le aree terrazzate della Regione Calabria di interesse paesaggistico

Fig. 4.85 - Numero di aziende per classe di UBA (tutti gli allevamenti ad esclusione di api ed "altri allevamenti")

	Classe di UBA									totale
	fino a 1,99	2-4,99	5-9,99	10-14,99	15-19,99	20-49,99	50-99,99	100-499,99	500 e più	
	Valori assoluti									
Calabria	2804	1910	1686	1035	656	1370	299	113	15	9888
Italia	46982	36441	27104	16930	12186	34803	15563	13889	2910	206808
	Incidenza percentuale									
Calabria	28,36%	19,32%	17,05%	10,47%	6,63%	13,86%	3,02%	1,14%	0,15%	100,00%
Italia	22,72%	17,62%	13,11%	8,19%	5,89%	16,83%	7,53%	6,72%	1,41%	100,00%

Fonte: Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.85 Numero di aziende per classe di UBA

Fig. 4.86 - Caratteristiche strutturali agricoltura regione Calabria (Riferimento analisi di contesto ICC 17)

Indicatore	Dimensione economica (classe di Produzione Standard)									Totale
	<4	4 - <8	8 - <15	15 - <25	25 - <50	50 - <100	100 - <250	250 - <500	>=500	
	in valore assoluto									
Aziende (unità)	65666	29806	18320	9688	7620	3916	2048	497	229	127605
Superficie agricola utilizzata (ettari)	58203	53904	59744	53605	76272	81826	87623	42634	35442	453015
Giornate le lavoro (migliaia)	3369	2495,8	2210,9	1637,3	1397,9	1556,4	1322,9	604,39	570,9	15705,5
Produzione standard (mln di euro)	149,5	172,1	200,7	185,6	265,4	267,8	308,1	171,0	247,1	1610,6
	in composizione %									
Aziende (unità)	51,5%	23,4%	14,4%	7,6%	6,0%	3,1%	1,6%	0,4%	0,2%	100,0%
Superficie agricola utilizzata (ettari)	12,8%	11,9%	13,2%	11,8%	16,8%	18,1%	19,3%	9,4%	7,8%	100,0%
Giornate di lavoro (migliaia)	21,5%	15,9%	14,1%	10,4%	8,9%	9,9%	8,4%	3,8%	3,6%	100,0%
Produzione standard (mln di euro)	9,3%	10,7%	12,5%	11,5%	16,5%	16,6%	19,1%	10,6%	15,3%	100,0%

Fonte: Censimento generale agricoltura, 2010

Fig. 4.86 Caratteristiche strutturali agricoltura regione Calabria

Fig. 4.87 - Numero di aziende per manodopera aziendale compatibili con la funzione di capo azienda per classe di giornate di lavoro prestate

Tipologia di manodopera	Classe di giornate di lavoro prestate nell'azienda						Totale
	< 51 gg	51/100 gg	101/200 gg	201/250 gg	251/300 gg	301 e più gg	
Conduttore	95780	21629	10887	1703	2178	1496	133673
Altri familiari del conduttore che lav	718	252	127	11	7	9	1124
Parenti del conduttore che lavorano	492	100	47	9	4	2	654
Altra manodopera aziendale in form	236	136	179	40	74	50	715
Coniuge che lavora in azienda	1135	294	142	19	15	19	1624
Totale	82879	37893	11382	1782	2278	1576	137790
In % sul totale aziende regionali	60,1%	27,5%	8,3%	1,3%	1,7%	1,1%	100,0%

Fonte: Censimento generale agricoltura, 2010

Fig. 4.87 Numero aziende per manodopera aziendale familiare e classe di giornate

Fig. 4.88 - Aziende per classe di giornate di lavoro totale aziendale relativa alla manodopera aziendale familiare

	Classe di giornate di lavoro								Totale
	fino a 50 gg	51-100 gg	101-200 gg	201-300 gg	301-500 gg	501-1000 gg	1001- 2500 gg	2501 e più gg	
Numero di aziende	65728	30383	23039	8265	5848	2907	823	148	137141
in % sul totale aziende regionali	47,7%	22,1%	16,7%	6,0%	4,2%	2,1%	0,6%	0,1%	99,5%

Fonte: Censimento generale agricoltura, 2010

Fig. 4.88 Aziende per classe di giornate di lavoro totale della manodopera aziendale familiare

Fig. 4.89 - Aziende per classe di giornate di lavoro totale aziendale relativa alla manodopera aziendale non familiare

	Classe di giornate di lavoro								Totale
	fino a 50 gg	51-100 gg	101-200 gg	201-300 gg	301-500 gg	501-1000 gg	1001- 2500 gg	2501 e più gg	
Numero di aziende	4390	5202	7559	3549	3219	2385	858	185	27347
in % sul totale aziende regionali	3,2%	3,8%	5,5%	2,6%	2,3%	1,7%	0,6%	0,1%	19,8%

Fonte: Censimento generale agricoltura, 2010

Fig. 4.89 Aziende per classe di giornate di lavoro manodopera aziendale non familiare

Fig. 4.90 - Aggregati dello Stato Patrimoniale, valori medi aziendali in euro (Universo RICA)

Aggregati	2010	2011	2012	Media 2010-2012	Var. % 2012- 2011	Trend 2013
CALABRIA						
IMP - Totali impieghi	126118	138756	149738	138204	7,7	8,1
KF - Capitale fondiario	77087	79417	77574	78026	-2,3	1,2
KAF - Capitale Agrario fisso	6145	6277	5885	6102	-6,2	0,7
KAC - Capitale Agrario circolante	2926	3420	3813	3386	11,5	12,1
LQD - Liquidità differite	39	276	21	112	-92,5	350,2
LQI - Liquidità immediate	39921	49366	62445	50577	26,5	17,1
KTZ - Capitale di terzi	284	263	400	316	52,3	8,0
PC - Passività correnti	277	262	401	313	53,0	9,2
PCS - Passività consolidate	7	0	-1	2	-317,1	479,6
PNET - Patrimonio netto	125834	138493	149338	137888	7,8	8,1
INV - Nuovi investimenti	216	33	12	87	-62,9	-1033,8
ITALIA						
IMP - Totali impieghi	337983	357534	357509	351009	0,0	3,6
KF - Capitale fondiario	245800	244421	236421	242214	-3,3	-1,5
KAF - Capitale Agrario fisso	15641	16,705	17632	16659	5,6	5,8
KAC - Capitale Agrario circolante	10490	10808	9761	10353	-9,7	-1,4
LQD - Liquidità differite	3208	3114	2224	2849	-28,6	-16,2
LQI - Liquidità immediate	62842	82487	91470	78933	10,9	17,6
KTZ - Capitale di terzi	5993	6560	7474	6676	13,9	9,1
PC - Passività correnti	3602	4277	4581	4153	7,1	12,0
PCS - Passività consolidate	2392	2284	2894	2523	16,7	4,5
PNET - Patrimonio netto	331990	350974	350034	344333	-0,3	3,5

Fonte: Progetto RICA - INEA

Fig. 4.90 Aggregati Stato Patrimoniale aziende Universo RICA

Fig. 4.91 - Indici e quozienti patrimoniali (Universo RICA)

Indicatori	Unità di misura	2010	2011	2012	Media 2010/2011	Var. % 2012-2011	Trend 2013
CALABRIA							
KF/ULT (capitalizzazione fondiaria)	€	59710	64706	61458	61958	-5,0	3,7
KF/SAU (intensità fondiaria)	€	10325	10581	11012	10639	4,1	2,9
KAT/SAU (intensità agraria)	€	1215	1292	1377	1295	6,6	5,8
KAT/ULT (capitalizzazione agraria)	€	7026	7900	7684	7537	-2,7	6,6
KAT/VA (indice efficienza del capitale agrario)	numero	0,35	0,39	0,39	0,38	-1,81	6,5
PNET/FON (autonomia finanziaria)	%	99,775	99,811	99,733	99,773	-0,1	0,0
INV/SAU (dinamicità aziendale)	€	28,9	4,5	1,8	11,7	-60,5	-973,9
ITALIA							
KF/ULT (capitalizzazione fondiaria)	€	199509	197899	196,12	197,843	-0,9	-0,8
KF/SAU (intensità fondiaria)	€	15418	15536	15,452	15469	-0,5	0,3
KAT/SAU (intensità agraria)	€	1639	1749	1,79	1726	2,4	4,9
KAT/ULT (capitalizzazione agraria)	€	21210	22276	22,724	22070	2	3,8
KAT/VA (indice efficienza del capitale agrario)	numero	0,74	0,78	0,79	0,77	1,4	4,2
PNET/FON (autonomia finanziaria)	%	98,227	98,165	97,909	98,1	-0,3	-0,1
INV/SAU (dinamicità aziendale)	€	159,0	216,2	179,9	185,1	-16,8	14,5

Fonte: Progetto RICA - INEA

KAT: totale capitale agrario; FON: totale fonti; VA: valore aggiunto; ULT: unità di lavoro totali

Fig. 4.91 Indici e quozienti patrimoniali aziende Universo RICA

Fig. 4.92 - Indici economici, valori medi aziendali (Universo RICA)

Indicatori	Unità di misura	2010	2011	2012	Media 2010-2012	Var. % 2012-2011	Trend 2013
CALABRIA							
RTA/ULT - Produttività del lavoro	€	24502	25642	25610	25251	-0,1	2,9
PLV/ULT - Produttività agricola del lavoro	€	24477	25620	25594	25230	-0,1	2,9
VA/ULT - Produttività del lavoro	€	19960	20093	19901	19985	-1	0,1
MOL/ULT - produttività netta del lavoro	€	14050	13721	13628	13800	-0,7	-1,8
RTA/SAU - Produttività totale della terra	€	4237	4193	4589	4340	9,4	2,2
PLV/SAU - Produttività agricola della terra	€	4232	4190	4586	4336	9,5	2,3
VA/SAU - Produttività netta della terra	€	3451	3286	3566	3434	8,5	-0,5
CC/RTA - Incidenza costi correnti	%	18,5	21,6	22,3	20,8	3	10,3
CP/RTA - Incidenza dei costi pluriennali	%	5,9	6,3	6,1	6,1	-3,9	3,1
PLV/RTA - Incidenza delle attività agricole	%	99,9	99,9	99,9	99,9	0	0
AP/RN - Incidenza degli aiuti pubblici	%	23,8	27,9	30,8	27,5	10,2	12,1
ITALIA							
RTA/ULT - Produttività del lavoro	€	45172	46491	48366	46676	4	3,1
PLV/ULT - Produttività agricola del lavoro	€	43629	44944	46546	45050	3,6	3
VA/ULT - Produttività del lavoro	€	28716	28429	28589	28578	0,6	-0,5
MOL/ULT - produttività netta del lavoro	€	23095	22812	22844	22930	0,3	-0,7
RTA/SAU - Produttività totale della terra	€	3491	3650	3811	3650	4,4	4,2
PLV/SAU - Produttività agricola della terra	€	3372	3528	3667	3522	3,9	4,1
VA/SAU - Produttività netta della terra	€	2219	2232	2252	2234	0,9	0,7
CC/RTA - Incidenza costi correnti	%	36,4	38,9	40,9	38,7	5,2	5,6
CP/RTA - Incidenza dei costi pluriennali	%	8,2	8	8,1	8,1	1,3	-1,7
PLV/RTA - Incidenza delle attività agricole	%	96,6	96,7	96,2	96,5	-0,5	-0,1
AP/RN - Incidenza degli aiuti pubblici	%	26,2	27,3	29,2	27,6	6,7	4,7

Fig. 4.92 Indici economici, valori medi aziendali (Universo RICA)

Fig. 4.93 - Indici di redditività, valori medi aziendali (Universo RICA)

Indicatori	Unità di misura	2010	2011	2012	Media 2010-2012	Var. % 2012-2011	Trend 2013
CALABRIA							
RN/ULT - Redditività netta del lavoro	€	12519	12637	12226	12461	-3,3	-0,5
RN/ULF - redditività lavoro familiare	€	18782	19478	18310	18857	-6	0,4
RO/ULT - Redditività lorda del lavoro	€	12420	11942	11903	12089	-0,3	-2,8
FNVA/ULT - Valore aggiunto del lavoro	€	19132	19363	19343	19279	-0,1	0,8
FNVA/SAU - Valore aggiunto netto della terra	€	3308	3166	3466	3313	9,5	0,2
RN/SAU - Redditività netta della terra	€	2165	2067	2191	2141	6	-1,1
RO/SAU - Redditività lorda della terra	€	2148	1953	2133	2078	9,2	-3,3
PN/RTA - Redditività dei ricavi aziendali	%	75,55	72,04	71,63	73,07	-0,6	-3,5
RN/RO - Indice della gestione straordinaria	nr.	1,01	1,06	1,03	1,03	-2,9	2,3
ROI - Redditività del capitale investito	nr.	0,13	0,11	0,1	0,11	-5	-16,1
ROE - Redditività del capitale netto	nr.	0,15	0,12	0,11	0,13	-5,8	-18,0
ITALIA							
RN/ULT - Redditività netta del lavoro	€	18830	18348	18001	18393	-1,9	-2,4
RN/ULF - redditività lavoro familiare	€	24107	23324	22764	23398	-2,4	-3,1
RO/ULT - Redditività lorda del lavoro	€	18390	18120	17900	18137	-1,2	-1,4
FNVA/ULT - Valore aggiunto del lavoro	€	26351	26323	26506	26363	1,0	0,0
FNVA/SAU - Valore aggiunto netto della terra	€	2036	2059	2088	2061	1,4	1,2
RN/SAU - Redditività netta della terra	€	1455	1440	1418	1438	-1,5	-1,2
RO/SAU - Redditività lorda della terra	€	1421	1423	1410	1418	-0,9	-0,2
PN/RTA - Redditività dei ricavi aziendali	%	55,34	53,17	51,03	53,18	-4	-4,2
RN/RO - Indice della gestione straordinaria	nr.	1,02	1,01	1,01	1,01	-0,7	-1,0
ROI - Redditività del capitale investito	nr.	0,07	0,06	0,06	0,06	-0,36	-6,1
ROE - Redditività del capitale netto	nr.	0,07	0,07	0,07	0,07	-3,7	-6,6

Fig. 4.93 Indici di redditività valori medi aziendali (Universo RICA)



Fig. 4.94 – Territorio regionale con pendenza $\leq 10\%$

Il territorio della Regione Calabria con pendenza inferiore o uguale al 10% corrisponde a circa 233.000 ha, pari al 43% della SAU regionale. In tale territorio si concentra l'agricoltura intensiva a maggiore impatto ambientale e vi ricadono le aree sensibili ZVN (aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola e ai prodotti fitosanitari).

Fig. 4.94 Mappatura territorio regionale pendenza inferiore 10%


Fig. 4.95 - Andamento superfici coltivate a cedro
(Fonte Consorzio del Cedro di Calabria)

Fig. 4.95 Andamento superfici coltivate a cedro

**Fig. 4.96 - Andamento produzione Cedro
(Fonte Consorzio del Cedro di Calabria)**




Fig. 4.96 Andamento produzione di cedro

**Fig. 4.97 - Andamento superfici coltivate a bergamotto in Calabria
(Fonte Consorzio del Bergamotto)**




Fig. 4.97 Andamento superfici coltiva a bergamotto

**Fig. 4.98 - Andamento produzione bergamotto in Calabria
(Fonte Consorzio del Bergamotto)**




Fig. 4.98 Andamento produzione bergamotto

Fig. 4.99 - Razze autoctone della Regione Calabria minacciate di abbandono

Specie	Razza	Femmine riproduttrici numero	Fonte del dato di consistenza delle fattrici	Categoria (ConSDABI)
bovina	Podolica	3.328	Libro genealogico di razza	Rara
suina	Apulo-calabrese	465	Registro Anagrafico di razza	Danneggiata
caprina	Nicastrese	4.541	Registro Anagrafico di razza	Vulnerabile
equina	Ragusana	1.256	Registro Anagrafico di razza	Vulnerabile
equina	Martina Franca	309	Registro Anagrafico di razza	Danneggiata

Fig. 4.99 Razze autoctone della Regione Calabria minacciate di abbandono

4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione

S1. Specializzazione produttiva sia in termini di aziende che di SAU che adottano sistemi di conduzione biologica (sia in agricoltura che in zootecnia).

Punto di forza di natura sia **competitivo** che **climatico-ambientale**. Il patrimonio economico ed ambientale dell'agricoltura-zootecnia condotto in regime biologico è rappresentato da 97.149 ettari di SAU (17,7% della SAU regionale) ed interessa 6.679 aziende (5% delle aziende regionali) con coltivazioni ed allevamenti condotti in regime biologico. La coltura con maggiori superfici biologiche è quella dell'olivo, fortemente rappresentativa (sia in termini di volumi di produzioni che di Produzione Lorda Vendibile) del sistema agroalimentare regionale. Particolarmente significativa è la ricaduta di tale specializzazione sulla competitività e sul valore aggiunto dei prodotti, i quali possono certificare qualità, presso i consumatori e possono essere più competitivi e maggiormente remunerati.

L'agricoltura-zootecnia biologica è altresì un presidio della produttività e fertilità futura dei suoli, contribuendo a mantenere o ripristinare la qualità dei suoli agricoli.

Altrettanto importante è la ricaduta positiva di tale specializzazione in termini di impatto sull'ambiente, sul contributo al presidio della biodiversità ed in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici (emissioni) e di adattamento e maggiore resilienza rispetto agli effetti del cambiamento climatico. La conduzione agricola-zootecnica biologica, infatti, impatta positivamente sulle emissioni di CO₂, attraverso l'adozione di tecniche "zero-tillage"; sulla qualità delle acque, diminuendo la pressione sulla qualità delle risorse idriche (fertilizzanti, pesticidi); ed impatta sulla qualità dei suoli (tecniche conservative, zero tillage, ecc.) i quali possono così meglio adattarsi ed essere resilienti ai fenomeni dei cambiamenti climatici, che sempre più frequentemente il territorio regionale sta osservando, quali gli eventi atmosferici estremi e le ondate di calore. In tale direzione il presidio offerto dall'agricoltura biologica è in grado di contribuire a determinare un più efficiente uso del suolo, contrastando il rischio erosione e favorendo il mantenimento/ripristino di Carbonio Organico nei suoli, contrastando il rischio desertificazione ed il rischio idrogeologico, tutti settori d'azione per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC19-ISP15-ISP24.

S2. Formazione di base e specialistica su tematiche agricole da parte del capo azienda, giovani capi azienda con formazione agricola completa.

In un contesto UE27 nel quale una quota maggioritaria (70%) dei capi azienda è in possesso esclusivamente di "esperienza pratica" in tema agricolo, i contesti italiano e regionale si caratterizzano per avere capi azienda i quali sono in possesso di una formazione agricola di base e completa. L'approfondimento qualitativo del dato rileva, tuttavia, come i capi azienda regionali siano prevalentemente in possesso di una formazione agricola di base.

Alla luce delle considerazioni quali-quantitative emerse dall'analisi rileva la presenza di capi azienda, anche quelli in possesso di contenuti formativi di base, i quali si sono comunque approcciati alla formazione in

ambito delle tematiche agricole. A questo deve aggiungersi come tra i capi azienda regionali più giovani (<35 anni) l'accesso ad una formazione agricola è significativamente più diffusa (il 9,35% dei giovani agricoltori hanno conseguito una formazione completa (5,31% per la classe di età tra 35 e 54 anni e 1,62% per la classe di età 55 e oltre). D'altra parte nel periodo intercensuario 2000-2010 si è assistito ad un ricambio generazionale "qualitativo" dei capi azienda, con capi azienda senza titolo di studio che passano dal 19,8% al 10%, mentre coloro che sono in possesso di una laurea passano dal 3,2% al 6,2%. Condizioni come quelle enunciate evidenziando la presenza diffusa tra i capi azienda del possesso di contenuti formativi in tema agricolo, almeno di base, che possono utilmente essere stimolati attraverso l'azione di formazione e di prestazione dei servizi di consulenza, avviati dall'attuazione del PSR.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC24.

S3. Positivo processo di concentrazione della superficie agricola e maggiore flessibilità della struttura fondiaria.

Punto di forza di natura sia **competitiva** che climatico-ambientale riferito ad un fenomeno di natura strutturale che può accompagnare lo sviluppo della competitività delle aziende agricole ed allo stesso tempo la rimessa in produzione di suoli agricoli, favorendo, allo stesso tempo, l'ingresso di nuovi giovani agricoltori. Nel periodo intercensuario 2000-2010 si registrano, in tal senso, due fenomeni: una maggiore flessibilità della struttura fondiaria ed un progresso nella concentrazione fondiaria.

La concentrazione fondiaria viene misurata attraverso una riduzione maggiore del numero di aziende rispetto alla riduzione della SAU e ad una contestuale riduzione del numero di aziende di dimensione inferiore ai 10 ha, contro un aumento del numero di aziende di dimensioni superiori a 30 ha. Contestualmente si registra il passaggio ad struttura fondiaria più flessibile misurata da un maggiore ricorso alla disponibilità del suolo agricolo in forme diverse dalla proprietà. Nel 2000 le aziende detenevano nella quasi totalità dei casi (92,4%) terreni di proprietà, percentuale che scende all'84,7% nel 2010. Nello stesso periodo intercensuario la superficie detenuta in proprietà passa dall'83,2% al 64,4%.

Tali fenomeni vengono intesi positivamente in quanto sembrano prefigurare un nuovo percorso che, se opportunamente incoraggiato, potrà determinare un aumento delle superfici medie aziendali e la messa in produzione di suoli agricoli oggi non usati o sottoutilizzati. Soprattutto il fenomeno della maggiore flessibilità fondiaria potrà determinare una crescente disponibilità di terreni agricoli che potranno essere messi in produzione da aziende più strutturate o da giovani agricoltori che si affacciano per la prima volta all'attività agricola.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP10-ICC17

S4. Marcata e crescente specializzazione produttiva delle aziende e della SAU nelle coltivazioni legnose agrarie che maggiormente rispecchiano l'attitudine (vocazione) del territorio e dei suoli agricoli.

Punto di forza **competitivo** che valorizza le attitudini colturali del territorio (olivo, agrumi, fruttiferi). La specializzazione culturale nelle coltivazioni legnose agrarie è netta ed in progressiva crescita nel periodo intercensuario. La Calabria è la seconda regione italiana per produzione di olio di oliva; la prima regione italiana per la produzione di clementine; unica produttrice di cedro e bergamotto. Importanti sono inoltre i

risultati ottenuti in ambito viticolo anche attraverso il recupero di vitigni autoctoni e nel settore della frutticoltura. La composizione delle attitudini dei suoli agricoli può pertanto fungere da veicolo per l'affermazione di filiere di qualità per posizionarsi in maniera efficiente sui mercati. La specializzazione produttiva regionale, oltre che rappresentare un vantaggio in termini di qualità/varietà delle produzioni che possono essere portate sui mercati, determina un ulteriore **vantaggio di natura climatico-ambientale**, correlato a due specifici aspetti: da un lato, al fatto che le colture arboree risultano essere, per loro natura, tra quelle a minore intensità di utilizzo di risorse idriche; dall'altro, al fatto che la pratica di coltivazioni che rispettino l'attitudine dei suoli è in grado di favorire il mantenimento della qualità, della fertilità e della produttività dei suoli stessi ed contenuti di carbonio organico, con vantaggi per l'assorbimento di CO₂ e minori pressioni dei processi agricoli sulla risorsa idrica, sia dal punto di vista qualitativo (uso di fertilizzanti/pesticidi) che quantitativo (minore apporto idrico).

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP14-ISP17

S5. Buona rappresentatività dell'agricoltura e della zootecnia in area montana in cui si concentra il 26% delle aziende regionali ed il 29% della SAU.

Punto di forza di natura **competitivo, ambientale e di sviluppo locale** in grado di mantenere il presidio nelle aree montane. La Calabria è una tra le 5 regioni italiane ad avere porzioni di territorio classificate (zone altimetriche ISTAT) come montagna litoranea, che per condizioni pedoclimatiche sono in grado di sostenere la presenza di un'agricoltura maggiormente diversificata. Rappresenta un chiaro vantaggio anche in funzione dell'attenzione che la politica agricola comunitaria sta prestando ai "prodotti di montagna", anche attraverso il riconoscimento e l'adozione di regimi di qualità distintivi per tali prodotti. Il presidio economico dei territori di montagna che viene garantito dalle aziende agricole/zootecniche esprime anche le potenzialità intrinseche di sviluppo che possono essere rappresentate dalla silvicoltura e dalla gestione economica sostenibile delle superfici forestali, ma anche dalla zootecnia estensiva (pastorizia) che ricadono prevalentemente in tali territori, sostenendo lo sviluppo economico nelle aree rurali soggette a maggiori svantaggi. Il vantaggio climatico-ambientale è insito nel contributo che la presenza di attività agricole nelle aree montane può dare, altresì, in termini presidio della biodiversità ambientale (aree Parco, zone Natura 2000) e dei sistemi agroforestali, di cui sono ricche tali aree della Regione. Inoltre, il presidio di tali aree consente di mitigare i rischi correlati ai cambiamenti climatici, quale il dissesto idrogeologico ed il rischio incendi.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP21

S6. Buona rappresentatività della SAU occupata da colture a bassa intensità di uso di input e pascoli estensivi.

Nella regione è evidente la prevalenza di quote di SAU (49,6%) coltivate con metodi a bassa intensità di uso di input e la presenza di una buona quota di pascoli a bassa intensità di bestiame (aree a pascolo estensivo) 30,4%.

I risultati della buona performance sull'intensità di uso di input (fertilizzanti, pesticidi e mangimi acquistati dalle aziende) sono in larga parte da ricondurre alle importanti politiche di intervento dello sviluppo rurale

adottate nei precedenti periodi di programmazione a sostegno del biologico e dell'agricoltura conservativa.

La presenza di una buona quota di pascoli estensivi è principalmente da associare al contributo fornito dalla presenza della zootecnica estensiva praticata nelle aziende regionali di montagna.

Viene indicato quale punto di forza di natura **climatico-ambientale** che rileva come l'agricoltura regionale sia caratterizzata da un maggiore peso dell'agricoltura conservativa-estensiva. L'agricoltura estensiva è riconosciuta come a minore impatto ambientale e presidio della biodiversità agricola, in grado di valorizzare gli ecosistemi agricoli e contribuire al mantenimento qualitativo dei suoli (contenuto di sostanza organica, minore rischio erosione) e all'assorbimento di CO₂.

Viene indicato quale punto di forza di natura climatico-ambientale in quanto, essendo in grado di presidiare la qualità dei suoli mantenendo un buon stato di inerbimento e di umidità, contribuisce ad aumentare l'adattabilità e la resilienza degli ecosistemi agricoli a quelli che sono i rischi insiti ai cambiamenti climatici che già si manifestano nella regione, quali gli eventi atmosferici intensi e l'estendersi di periodi siccitosi.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC33-ICC19-ISP17-ISP21.

S7. Sensibile riduzione delle emissioni complessive di gas serra (GHG) dovute all'agricoltura.

Punto di forza di natura **climatico-ambientale** che rileva un sostanziale miglioramento delle prestazioni ambientali del comparto agricolo regionale ed il presidio dello stesso comparto rispetto agli obiettivi 2020 in termini di emissioni complessive di gas serra.

Utilizzando le stime ISPRA, declinate a livello regionale è possibile osservare come nel periodo 1990-2010 si assiste ad un contenimento del 38,6% delle emissioni di gas effetto serra (CH₄, N₂O), mentre la quota delle emissioni di GHG dell'agricoltura sul totale delle emissioni regionali passa dal 9,34% al 2,48%.

La riduzione della pressione delle attività agricole sull'ambiente viene anche confermato attraverso l'osservazione delle emissioni di ammoniaca, che nel periodo 1990-2010 registrano una riduzione del 38%.

Le migliorate condizioni di pressione dell'agricoltura appena descritte determinano anche un ruolo diretto sui fattori che contribuiscono ai cambiamenti climatici, determinati appunto dalle emissioni in atmosfera.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC45

S8. Basso carico di bestiame per ettaro (UBA/ha) e riduzione emissioni ammoniaca

Punto di forza di natura **climatico-ambientale**, rileva come la conformazione attuale della zootecnica regionale (principalmente allevamenti caprini ed ovini e buona presenza degli allevamenti biologici), eserciti una pressione ridotta sull'ambiente; carico UBA/ ha pari a 0,26, concentrazione delle aziende zootecniche nelle classi di UBA 2- fino a 20 UBA, presenza di pascoli estensivi e progressiva riduzione di emissioni di ammoniaca. L'elemento si presenta di chiaro vantaggio, in quanto può facilmente tradursi, opportunamente stimolato, in un punto di forza di chiara natura **competitiva**, facendo leva sulla qualità e sostenibilità delle produzioni e sul benessere animale caratteristiche richieste con sempre maggiore intensità e frequenza dai mercati e dai consumatori. Viene indicato, altresì, quale punto di forza climatico ambientale

in quanto contribuisce a contenere le pressioni in termini di emissioni delle zootecnia

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC33, ISP18, Fig. 4.61, Fig. 4.85.

4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione

W1. Bassa intensità di impiego del lavoro agricolo (gg/persona/anno) e presenza di fenomeni di “disoccupazione nascosta” con eccesso di manodopera rispetto ai fabbisogni tecnici e saggi di salario bassi sia nel settore agricolo che silvicolo.

Punto di debolezza riferibile sia ad elementi di natura **competitiva** (dal punto di vista dell'impresa) in termini di raggiungimento di indicatori di produttività bassi; sia di natura **socioeconomica** (dal punto di vista del lavoratore) in termini di minori redditi da lavoro percepiti. Rileva la bassa produttività del lavoro in agricoltura, associato ad una dimensione media di unità di lavoro e di ULA sovradimensionate rispetto alla dimensione media delle aziende agricole e di un più contenuto numero di giornate di lavoro standard pro-capite della manodopera agricola.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC14-ICC17-ISP19-

W2. Basso grado di composizione dell'offerta agroalimentare.

Punto di debolezza di natura **competitiva**, che rileva una situazione generale di ritardo nella composizione ed organizzazione della funzione commerciale dei prodotti alimentari, che si traduce in una perdita di valore aggiunto per i produttori primari, e di come, nonostante la regione si sia dotata degli strumenti legislativi e programmatici per avviare la composizione ed il rafforzamento di modelli di governance “bottom up” delle aree territoriali “potenzialmente più forti” del sistema agroalimentare regionale, quali i Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ), ed abbia sostenuto gli stessi Progetti Integrati di Filiera (PIF) attraverso il PSR, non risulta ancora essersi dispiegato a pieno il potenziale effetto atteso sui territori e sui comparti interessati. In particolare, considerata anche la piccola dimensione (sia strutturale che economica) delle aziende agricole, l'offerta risulta ancora particolarmente frammentata. Il canale di vendita più diffuso tra le aziende agricole che si portano sul mercato è quello diretto, mentre il conferimento o la vendita ad organismi associativi rimane del tutto marginale (solo il 7% delle aziende agricole che vendono i propri prodotti vende o conferisce ad organismi associativi).

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP12-QUALI9

W3. Bassa incidenza in termini di SAU dedicata a produzioni certificate DOP/IGP

Punto di debolezza di natura **competitiva** che rileva il ritardo nella valorizzazione economica delle produzioni certificate DOP/IGP che interessano, tra l'altro, la produzione olivicola (oli extravergine di oliva), quella agrumicola (clementine, limone di Rocca Imperiale) e quella zootecnica, osservate di particolare peso per la regione. La SAU interessata è pari a 8.777 ha (1,6% della SAU regionale). Nonostante la Calabria detenga 15 riconoscimenti regionali, gli operatori certificati, anche se in crescita, rappresentano ancora un numero poco rappresentativo anche in termini di fatturati raggiunti, considerate le potenzialità di sviluppo sia dei prodotti certificati all'interno di comparti più rappresentativi per la regione (oli di oliva, clementine, prodotti zootecnici), ma anche nell'ambito delle produzioni certificate di "nicchia". Il punto di debolezza segnala la mancata valorizzazione delle importanti opportunità di mercato determinate dall'appartenenza di un prodotto alimentare ad una produzione certificata di qualità. L'inadeguata organizzazione, composizione e valorizzazione commerciale delle produzioni di qualità certificata determinano una minore propensione alla certificazione da parte degli operatori agro-alimentari.

Riferimenti nell'analisi di contesto: Fig. 4.36-4.41-4.42-4.43-4.44-4.45-4.46-4.47-4.48

W4. Basso grado di diffusione delle aziende che praticano attività remunerative connesse a quelle di coltivazione e di allevamento.

Punto di debolezza riferibile sia ad elementi di natura **competitiva** (dal punto di vista dell'impresa) in termini di produzione di maggiore Produzione Lorda Vendibile (PVL), ma anche di natura **socioeconomica**, in termini di recupero di una maggiore produttività dell'utilizzo del lavoro agricolo. Le aziende che praticano attività remunerative connesse a quelle di coltivazione e di allevamento arrivano a pesare per meno del 2% sul totale aziende regionale, contro un valore di riferimento nazionale che è poco meno del 5%.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP16

W5. Bassa incidenza degli investimenti fissi lordi del comparto agricolo rapportati al valore aggiunto del settore.

Punto di debolezza riferibile ad elementi di natura **competitiva** e di capacità innovativa che evidenzia il minore tasso di reimpiego (rispetto al benchmark nazionale) della ricchezza prodotta per gli investimenti fissi lordi rivolti al potenziamento e miglioramento del capitale strutturale. Il rapporto investimenti fissi lordi/valore aggiunto del settore nella regione si ferma al 28,03% (Italia 40,7%).

Esso evidenzia un più lento processo di rinnovamento del capitale fisico e tecnologico delle aziende agricole regionali e, quindi, un minore tasso di reinvestimento per l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'innovazione. Fattori che agisce da freno all'aumento della competitività delle aziende agricole.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC28-ICC25-ICC26-Figure da 4.90 a 4.93

W6. Bassa apertura dei mercati e bassa incidenza delle esportazioni agroalimentari sul totale del PIL.

Punto di debolezza riferibile ad elementi di natura **competitiva** che evidenzia, in generale una bassa apertura ai mercati delle aziende regionali e una quasi inesistente apertura ai mercati esteri (valore delle importazioni di merci sul PIL regionale 1,7% - Italia 25,4%; valore delle esportazioni di merci sul PIL regionale 1% - Italia 23,8%). Esso rileva, nello specifico una bassa apertura ai mercati delle aziende agricole regionali e, più in generale, una minore performance delle esportazioni regionali del settore agroalimentare misurata attraverso la percentuale del valore delle esportazioni sul valore del PIL, che non supera lo 0,4% - Italia 1,9%). Il punto esprime, altresì, la debolezza della struttura commerciale e di vendita dei prodotti agricoli, oggi basata ancora su un'estrema frammentazione e dal mancato utilizzo delle infrastrutture leggere (informatiche) per avviare i canali commerciali, rappresentata da una mancata informatizzazione delle aziende.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP12-ISP13-Fig. 4.20

W7. Difficoltà di accesso al mercato del credito.

Punto di debolezza riferibile ad elementi di natura **competitiva** che rileva come nella regione tutti gli indicatori relativi al mercato del credito risultano essere fortemente penalizzanti, creando, di fatto una situazione di "blocco" del mercato stesso.

Gli impieghi bancari in percentuale del PIL evidenziano un tasso di impegno regionale del 25,8% (Italia 62%). Il rischio dei finanziamenti, misurato dal tasso di decadimento dei finanziamenti per cassa, nella regione (4,5) è quasi doppio rispetto al valore di riferimento nazionale (2,3). La capacità di finanziamento, misurata dal differenziale dei tassi attivi sui finanziamenti per cassa con il centro-nord, nella regione è pari a 1,2 punti (0,1 punti per l'Italia nel suo complesso).

Il credito agrario, nello specifico (dati ISMEA-SGFA), con circa 18mln di euro erogati nel 2012 fa registrare, nel quinquennio 2007-2012, la più forte contrazione osservata nelle regioni del mezzogiorno (-23%). Se rapportato in valore percentuale rispetto agli investimenti fissi lordi del settore agro silvicolo, è evidente il ritardo rispetto al contesto nazionale: mentre in Italia il rapporto è del 24,6% in Calabria scende all'8,4%.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP9

W8. Basso tasso di utilizzazione delle strutture ricettive, ivi incluse le strutture tipicamente "rurali"

Punto di debolezza riferibile ad elementi di natura **competitiva** che evidenziano una forte sottoutilizzazione delle strutture ricettive regionali. Fenomeno che viene osservato anche all'interno delle strutture ricettive tipicamente rurali (agriturismi e alloggi turismo rurale) e spiegabile, almeno in parte, dall'elevata stagionalità dei flussi turistici intercettati dal territorio regionale e da una più bassa permanenza media.

L'indice di utilizzazione lordo, misurato dal rapporto tra le presenze registrate ed il numero di giornate letto potenziali (posti letto per 365 giorni, inclusi i giorni di chiusura), colloca la regione tra gli ultimi posti della classifica nazionale, fermandosi ad un valore di 18,1 per gli esercizi alberghieri (Italia: 47,1), di 5,0 per gli esercizi complementari (Italia: 14,0) e su valori di 2,4, con un gap più consistente dal benchmark nazionale,

per gli agriturismi e alloggi del turismo rurale.

Il tasso di turisticità, misurato attraverso il rapporto tra il numero di turisti presenti ogni 100.000 abitanti, si ferma su valori che sono meno della metà del valore benchmark, mentre il gap più rilevante dal benchmark nazionale si registra per l'indice di densità turistica, misurato dal rapporto tra il numero di presenze e la superficie del territorio.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP23-Fig. 4.57-4.58

W9. Bassa capacità di valorizzare la posizione commerciale delle produzioni biologiche regionali.

Punto di debolezza di natura **competitiva** che rileva come, nonostante la Regione detenga un vero e proprio primato in termini di numero di produttori (primari) biologici e di superfici agricole dedicate, gli operatori i volumi di prodotto certificato che vengono portati sui mercati sono nettamente incrementabili. A ciò si aggiunge che i produttori regionali impegnati nella fase a valle della produzione primaria, come preparatori (quindi in grado di favorire la creazione di valore aggiunto per tali prodotti) sono presenti in numero esiguo. Su 6749 operatori "bio" totali della regione, solo 214 (3%) sono preparatori esclusivi, ed ulteriori 425 (6%) sono produttori/preparatori.

Questi dati, se si tiene in considerazione la prevalente piccola dimensione (fisica-economica) delle aziende agricole regionali, presumono una debolezza del sistema di commercializzazione dei prodotti "bio" regionali, i quali, ancora in larga parte, vengono commercializzati sui mercati del prodotto fresco convenzionale, ed in ogni caso scarsamente valorizzati con processi di preparazione, in grado di aumentare il valore aggiunto del prodotto. Le ragioni di tale debolezza possono, almeno in parte, essere associate alla mancata organizzazione/implementazione di "filiera" bio (sia di natura orizzontale ma anche di natura trasversale) in grado di concentrare anche le piccole produzioni aziendali dei biologici, con adeguati canali di vendita, ed incoraggiando, in questo modo anche la certificazione delle produzioni di piccole produzioni aziendali. In particolare, considerando la destinazione prevalente all'olivicoltura delle aziende regionali biologiche, tale debolezza può essere ricondotta all'estrema frammentazione della filiera olivico-olearia che rende difficile la valorizzazione della qualità del prodotto biologico che, tra l'altro, riscontra una difficoltà alla commercializzazione a livello regionale, dove minore è il ruolo della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e scarsissima la presenza di negozi specializzati nel biologico.

Riferimenti nell'analisi di contesto: Fig.4.39-ICC17-ISP12

W10. Oltre la metà dei suoli agricoli regionali è affetta da rischi potenziali di perdita del suolo anche a causa di sempre più ricorrenti fenomeni di forte aggressività climatica.

Punto di debolezza di natura **climatico ambientale** in grado di tradursi anche in un punto di debolezza di natura **competitiva**.

Le osservazioni condotte rilevano come il 40% di suolo agricolo siano interessati da fenomeni di erosione idrica con grado di rischio classificato da "moderato" a "catastrofico", il 12,4% classificato come "leggero"; il rimanente 48,2% interessato da erosione "nulla" o "trascurabile".

Descrive l'elevato grado potenziale di rischio del territorio regionale ad essere soggetto ai fenomeni di cambiamento climatico e le ricadute sulla produttività dei suoli e sul mantenimento qualitativo degli stessi.

Esso pone in evidenza come la stabilità della qualità del suolo agricolo si trovi ad essere condizionata dalla forte aggressività climatica che caratterizza la Regione, con eventi piovosi molto intensi, concentrati in pochi giorni piovosi durante l'anno, e periodo molto lunghi di siccità.

Il fenomeno in descrizione è strettamente connesso ai processi di desertificazione che, per il territorio regionale, si concentrano in alcune aree delimitate in cui vengono registrati fenomeni di "desertificazione" o di progressiva "desertificazione".

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC42-ISP25-Fig.-- 4.72 – 4.73 -4.74 – 4.75

W11. elevato tasso di concentrazione della popolazione all'interno di territori esposti a fenomeni franosi e di esondazione.

Punto di debolezza di natura **climatico-ambientale** che pone in rilievo la potenziale fragilità del territorio regionale rispetto agli eventi che vengono a determinarsi, con sempre maggiore aggressività, come conseguenza dei cambiamenti climatici.

Esso mette in rilievo il potenziale elevato grado di rischio, stimato in termini incolumità delle persone (sia della vita umana che per danni ai beni immobili in cui risiede), e delle infrastrutture e strutture economiche, che caratterizza il territorio regionale. Esso, inoltre, rileva i potenziali rischi derivanti dai cambiamenti della copertura ed uso del suolo che, come si è avuto modo di osservare, nella regione, hanno fatto registrare nel periodo di osservazione 2000/2006 un incremento generalizzato delle superfici artificiali, principalmente a discapito delle superfici agricole.

Il punto rileva, altresì, la stretta correlazione di causa-effetto tra l'intensità del fenomeno degli incendi boschivi, che colpisce il territorio regionale, e l'aumento del rischio in descrizione, determinato dal fatto che gli incendi indeboliscono "a monte" le capacità di risposta/difesa strutturale del suolo.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP28-

W12. Elevato indice di povertà della popolazione e concentrazione in aree interne

Punto di debolezza della struttura **socioeconomica**, sintetizza l'estrema debolezza economica della regione, caratterizzata da bassi livelli di PIL procapite, fenomeni di "disoccupazione nascosta" ed elevati tassi di disoccupazione. La metà della popolazione regionale (1 milione di persone) è a rischio povertà.

Nella Regione, d'altra parte, è evidente la debolezza oggettiva strutturale del territorio ed anche del grado di diffusione dell'infrastrutturazione sul territorio. Le "aree interne" individuate e classificate dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 rappresentano l'80% dei comuni calabresi, con una forte incidenza al loro interno dei comuni periferici ed ultraperiferici, ossia "distanti" dai centri di prestazione di servizi essenziali (scuola, sanità, ferrovie) che nella regione arrivano a rappresentare il 40% del totale.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC9-Fig. 4.5, Fig. 4.6.

W13. Modello di governance dei partenariati locali che ha dimostrato bassi livelli di efficacia.

Punto di debolezza che segnala la necessità di rinnovare i modelli di governance dei partenariati locali adottati nelle precedenti programmazioni, per renderli soggetti ai quali affidare strumenti maggiormente efficaci ed efficienti per l'infrastrutturazione e lo sviluppo di specifici ambienti territoriali e/o di comparto produttivo. In termini generali si rileva come si siano rivelati elementi di freno all'esplicarsi dei potenziali di impatto della progettazione integrata (PIAR) e dello sviluppo locale (PSL) i seguenti: lo scarso coordinamento interno della programmazione degli interventi e la frammentazione dell'intervento; la mancata focalizzazione su emergenze (forza e debolezza) caratterizzanti i territori e/o i comparti interessati attraverso progetti di chiaro interesse locale

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI3

W14. Ritardi nel raggiungimento degli obiettivi Agenda Digitale 2020.

Il punto di debolezza rileva come, nonostante gli importanti progressi già conseguiti ed in atto di completamento che fanno della regione Calabria una tra le regioni italiane più virtuose in termini di dotazione infrastrutturale (banda ultra – larga 30 Megabit) e, in misura minore, di progressivo sviluppo della crescita digitale, la regione, come l'intero territorio nazionale è ancora in ritardo rispetto agli obiettivi dell'Agenda Digitale "2020". In particolare i target relativi all'infrastrutturazione banda ultra-larga (100 Megabit) devono essere innalzati e la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie informatiche presso la pubblica amministrazione, le imprese e le famiglie – popolazione, devono essere adeguatamente innalzate.

Specificatamente per la crescita digitale i miglioramenti ottenuti in termini di diffusione dell'informatizzazione, rilevano ancora una situazione deficitaria che il Programma ha misurato attraverso l'ISP8: basso tasso di comuni con servizi pienamente interattivi; basso grado di diffusione di internet nelle famiglie; basso indice di utilizzo di internet nelle imprese industria e servizi, e dall'indicatore ISP13: quasi nullo utilizzo di internet nelle aziende agricole.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP8-ISP13

4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione

O1 Progressivo potenziamento del sistema regionale di "produzione" e divulgazione" della ricerca e della conoscenza in ambito agricolo ed agroalimentare

L'opportunità è correlata ad un significativo processo di potenziamento del sistema della ricerca e sviluppo regionale che negli ultimi anni è stata anche oggetto dell'azione del POR FESR regionale nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione. In particolare, nel campo specifico del settore agricolo un vantaggio viene offerto anche dalla recente riforma dei servizi regionali per lo Sviluppo Agricolo dalla quale si attende una maggiore "managerizzazione" dei servizi in questione ed una migliore e più coordinata finalizzazione degli stessi. In tal senso la riforma dell'Agenzia può svolgere un'importante funzione di leva sui processi di sviluppo della conoscenza, ammodernamento e di recupero di competitività e di sostenibilità del comparto agroalimentare e silvicolo della regione, anche attraverso la composizione di un'offerta di servizi più rispondente alle esigenze di sviluppo del comparto agricolo.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI5

O2 Novità legislative a livello centrale in tema di transazioni trasparenti con contratti scritti e termini di pagamenti perentori per la cessione di prodotti agricoli.

L'attenzione posta dal legislatore nazionale in termini di maggiore trasparenza e certezza nei contratti commerciali dei prodotti agricoli, contenuta nel "Decreto liberalizzazioni" di cui all'art. 62 del D.L. 1/2012, convertito con Legge n. 27/2012, è un'importante opportunità offerta al sistema dei produttori agricoli per contribuire a mitigare la loro debolezza contrattuale, da cui ci si attende un recupero di valore aggiunto e migliore gestione dei flussi di cassa da parte delle aziende agricole.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI7

O3 Trend in aumento dei consumi interni e delle esportazioni di prodotti biologici.

L'attuale tendenza verso una sempre maggiore attenzione da parte del consumatore, come anche del legislatore europeo, alla salubrità ed alla qualità delle produzioni alimentari ha determinato, pur nell'attuale momento di crisi economica, una tenuta dei consumi di prodotti biologici.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI13

O4 Tenuta della domanda internazionale di prodotti agroalimentari.

Secondo le proiezioni dell'Agricultural Outlook 2013/2022 (OECD-FAO) a domanda mondiale di prodotti alimentari è attesa in crescita in relazione sia all'aumento di popolazione, sia a trend crescenti di consumi pro-capite che si osservano nei Paesi emergenti ed in via di sviluppo, generando opportunità derivanti dall'inserimento in nuovi mercati e rispetto a nuovi target di consumatori. La produzione agricola mondiale di commodities crescerà nel periodo preso in esame dell'1,5% all'anno (rispetto al +2,1% della decade precedente). Il rallentamento è dovuto alla crescita dei costi, alla riduzione delle risorse e delle superfici coltivabili.

Cresceranno maggiormente i Paesi di più recente industrializzazione che potranno sfruttare gli investimenti realizzati negli ultimi anni per migliorare la produttività del loro settore agricolo. E continuerà a crescere anche la loro quota di mercato a livello mondiale.

In decisa crescita anche i consumi mondiali di tutti i principali prodotti agricoli. La popolazione è sempre più numerosa, cresce il potere d'acquisto in molti Paesi in via di sviluppo, si modificano le abitudini alimentari e si impongono nuovi modelli di consumo anche a causa della sempre più spinta urbanizzazione. Il consumo pro capite aumenterà in particolare nell'Europa dell'Est e nell'Asia centrale. A seguire l'America Latina e il resto dell'Asia. La popolazione mondiale crescerà in media dell'1% i prossimi 10 anni.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI11

O5 Aumento delle quote di flussi turistici che si rivolgono a forme di turismo rurale.

La domanda mondiale ed europea di turismo che si rivolge a filoni “rurali” collegati alla possibilità di soggiornare e conoscere luoghi ed ambienti di interesse naturalistico-ambientale, di praticare sport ed attività ricreative e salutistiche collegate con la fruizione del paesaggio rurale, prodotti agricoli ed enogastronomia di qualità è in aumento. A ciò deve aggiungersi come anche il fenomeno di progressiva riduzione del budget medio che può essere impegnato dalle famiglie (e dal singolo) per le proprie vacanze fa propendere per forme di turismo meno costose, come possono essere quelle praticate in ambienti rurali.

Le tendenze in atto si presentano come opportunità che gli ambiti rurali possono cogliere per favorire lo sviluppo locale e la diversificazione delle attività economiche in ambito prettamente rurale.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI16**O6** Disponibilità di risorse finanziarie per la ricerca in agricoltura nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”.

L'attenzione prestata dal Programma europeo di ricerca alle tematiche della competitività del settore agricolo ed agroalimentare ed alla salubrità degli alimenti, correlata alle opportunità offerte dalla costituzione della rete PEI dello Sviluppo Rurale, è un sicuro elemento di vantaggio che può essere da traino per un sistema della Ricerca e Innovazione di carattere europeo e consentite il trasferimento delle innovazioni e dei risultati della ricerca anche alle regioni più periferiche e svantaggiate.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI5**O7** Recente adozione della Strategia regionale per la biodiversità e del Quadro d'Azione Prioritario (PAF) per le aree Natura 2000

L'adozione della Strategia regionale per la biodiversità consente di collocare l'azione ed il contributo del comparto agricolo a favore della biodiversità all'interno di un più ampio e complesso sistema d'intervento che mette in relazione l'intero sistema economico-ambientale del territorio regionale, amplificandone gli effetti positivi. Allo stesso tempo la redazione del Quadro di Azione Prioritario (PAF) per le aree Natura 2000 della Regione consente, oltre che avere uno strumento conoscitivo dello stato qualitativo di tali aree, che si è dimostrato essere buono, di avere a disposizione un quadro generale di indirizzo degli interventi prioritari da implementare in tali aree, nell'ambito dei quali collocare il contributo del PSR in complementarietà con gli ulteriori strumenti programmatori e di intervento regionale.

Di rilievo sono i risultati positivi in tema di biodiversità agricola e forestale osservati negli ultimi anni per gli indici regionali Farmland Bird Index (FBI) ed il Woodland Bird Index i quali hanno rilevato importanti progressi nel periodo 2000-2013.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI20-ICC35**O8** Recente emissione della legge di riforma dell'Azienda regionale per la forestazione e politiche della montagna e della legge regionale di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.

Le novità introdotte dalla recente normativa regionale restituiscono un assetto della gestione delle risorse forestali più efficiente ed in grado di consentirne un uso produttivo capace di generare nuova ricchezza sostenibile. Le norme adottate manifestano una nuova sensibilità legislativa verso un utilizzo produttivo sostenibile delle risorse forestali rappresentando un'opportunità per lo sviluppo di forme innovative di gestione del patrimonio forestale sia pubblico che privato.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI21

O9 Novità legislative a livello centrale in tema di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Con il Disegno di Legge in materia di contenimento e consumo del suolo e riuso del suolo edificato approvato dal Consiglio dei Ministri il 12.12.2013, il legislatore nazionale ha inteso segnare un nuovo indirizzo rispetto dando centralità al risparmio del suolo agricolo.

Il 3 febbraio 2014 è stato presentato al Parlamento il Disegno di Legge n. 2039 "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato". Il disegno di legge persegue la finalità di contenere il consumo del suolo, di valorizzare il suolo non edificato, di promuovere l'attività agricola che sullo stesso si svolge o potrebbe svolgersi, nonché gli obiettivi del prioritario riuso del suolo edificato e della rigenerazione urbana rispetto all'ulteriore consumo del suolo ineditato, al fine complessivo di impedire che lo stesso venga eccessivamente « eroso » e « consumato » dall'urbanizzazione. Esso promuove la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica che assumono un obiettivo di primaria importanza, soprattutto alla luce dei dati statistici acquisiti, dai quali risulta la progressiva « cementificazione » della superficie agricola nazionale.

La crescente sensibilità legislativa verso il contenimento del consumo del suolo ed il riuso del suolo edificato rappresenta un'opportunità per salvaguardare gli utilizzi agricoli dei suoli ed il contenimento dei fenomeni di progressiva erosione urbanistica ed urbana dei sistemi agro ambientali ed agroforestali, nonché della capacità di produrre beni alimentari. E' un'opportunità da cogliere sia dal punto di vista ambientale che produttivo/economica da parte degli operatori agricoli e, più in generale, rurali.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI8

O10 Processo di aggregazione Enti locali minori (<5.000 abitanti), attraverso le Unioni di comuni o la gestione associata delle funzioni rilevanti.

Il processo legislativo-procedurale ("Patto di stabilità interno" ed altre disposizioni quali D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con L. n. 122 del 30/07/2010; D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito con L. n. 111 del 15/07/2011; D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con L. n. 148 del 14/09/2011) in atto a livello nazionale e finalizzato a conseguire l'aggregazione degli enti locali territoriali minori (che si concentrano prevalentemente nelle aree rurali) è un'opportunità da cogliere per avviare nuovi modelli di cooperazione sui territori rurali in grado di migliorare le condizioni dell'offerta strutturale e della qualità della vita delle popolazioni e delle imprese.

L'aggregazione rappresenta uno strumento efficace per conseguire maggiori economie di scala mantenendo e rafforzando il sistema dei servizi pubblici locali, sia quelli essenziali che quelli più ampiamente correlati

alla qualità della vita delle popolazioni.

D'altra parte, la Strategia Aree interne adottata dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, rappresenta un'opportunità anche a livello regionale, per poter incidere nelle aree rurali in cui sono più complesse le problematiche correlate al grado di "perifericità" che, di fatto, sono bloccanti rispetto ad uno sviluppo socioeconomico più equilibrato sui territori regionali.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI2

O11. Positivo processo di adeguamento in tema "banda ultra larga" e "crescita digitale"

Rileva gli importanti progressi già conseguiti ed in atto in termini di dotazione infrastrutturale della Regione. Gli investimenti realizzati hanno consentito un forte recupero nel tasso di diffusione della banda larga nelle amministrazioni locali, per le quali, difatto, nel 2012 ha visto colmare il gap regionale nell'ambito del contesto nazionale: il grado di diffusione della banda larga nelle amministrazioni locali è passato dal 46,7% del 2005 al 94,7% del 2012. Stesso recupero si è registrato nell'indice di diffusione della banda larga nelle imprese che passa dal 45,2% del 2005 al 94,1% nel 2012.

La dotazione infrastrutturale, inoltre, è oggetto di ampliamento e di miglioramento attraverso l'Accordo di Programma Quadro "Accordo per lo sviluppo della banda larga nel territorio della regione Calabria" sottoscritto il 26.03.2013 tra la Regione Calabria ed il Ministero dello Sviluppo Economico – POR FESR 2007/2013 – che prevede che entro il 31.12.2016 tutti i comuni della Regione vengano coperti con un'infrastruttura in fibra ottica abilitante l'offerta di servizi almeno a 30 Megabit per secondo e la realizzazione di sedi PAC/PAL collegate in FTTH in tutti i comuni interessati dall'Accordo (405 su 409 comuni). Tali investimenti infrastrutturali rappresentano un sicuro veicolo per stimolare la crescita digitale nelle aree rurali della regione.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP8 - QUALI6

4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione

T1 Perdurare della recessione dell'economia europea.

Tra i rischi più elevati che possono condizionare la riuscita del Programma si colloca l'incertezza che deriva dall'attuale perdurare della crisi economica che ha colpito con durezza l'Italia e con ancora maggiore intensità le regioni in ritardo di sviluppo come la Calabria. Esse, nel periodo di crisi, hanno visto annullarsi i progressi che erano riuscite a conseguire nel periodo pre-crisi, arrivando a far registrare indicatori socioeconomici fortemente deficitari. Il perdurare della crisi è un elemento che contribuisce a determinare il grado di impatto delle policy di sviluppo rurale poste in essere dal Programma.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI4**T2** Contrazione dei consumi alimentari delle famiglie italiane e regionali.

Per una regione come la Calabria che fa registrare un basso grado di apertura ai mercati esteri rimane determinante, per la composizione della domanda dei propri prodotti alimentari, quanto accade a livello nazionale e regionale. In tal senso il perdurare della crisi economica ed il progressivo aumento delle fasce di popolazione che vivono sotto la soglia di povertà sta agendo negativamente sui consumi alimentari, portando ad una contrazione della domanda degli stessi beni.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI10**T3** Impatti attesi dai cambiamenti climatici

Con l'adozione della Strategia Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'Italia si è dotata di uno strumento conoscitivo e programmatico per affrontare gli impatti attesi dai cambiamenti climatici e le principali vulnerabilità agli stessi.

Le situazioni nazionali più critiche per l'Italia sono state rilevate per: le risorse idriche e le aree a rischio desertificazione; l'erosione e l'inondazione delle zone costiere e l'alterazione degli ecosistemi marini; la regione alpina e gli ecosistemi montani, con la perdita di ghiacciai e di copertura nevosa; la salute, benessere e sicurezza della popolazione; le aree soggette a rischio idrogeologico; casi speciali di emergenza, quali l'area idrografica del fiume Po e i bacini idrografici del distretto dell'Appennino centrale, dove sono insediati i grandi invasi di regolazione delle acque.

La declinazione dei potenziali impatti attesi dei cambiamenti climatici (pg. 17 delle Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici) mette in evidenza le principali vulnerabilità rispetto alle quali di seguito vengono riportate quelle per le quali sembra più pertinente un potenziale impatto sul territorio regionale:

- possibile peggioramento delle condizioni di pressione sulle risorse idriche;
- possibile degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e desertificazione del terreno;
- maggior rischio di incendi boschivi e siccità per le foreste italiane;
- maggior rischio di perdita di biodiversità e di ecosistemi naturali, soprattutto negli ecosistemi montani;
- maggiore rischio di inondazione ed erosione delle zone costiere;
- potenziale riduzione della produttività agricola soprattutto per le colture di frumento ma anche di frutta e verdura;
- sono possibili ripercussioni sulla salute umana, specialmente per i gruppi più vulnerabili della popolazione;
- potenziali danni per l'economia nel suo complesso, dovuti principalmente alla possibilità di un ridotto potenziale di produzione di energia idroelettrica; ad un'offerta turistica invernale ridotta e una minore attrattività turistica della stagione estiva; ad un calo di produttività nel settore dell'agricoltura e della pesca; ad effetti sulle infrastrutture urbane e rurali.

Riferimenti nell'analisi di contesto: l'ambiente, i fattori climatici e gli effetti dei cambiamenti climatici

T4 Contraffazione merceologica delle produzioni agroalimentari del *Made in Italy* ed *italian sounding* (imitazioni)

I fenomeni di contraffazione merceologica delle produzioni del *Made in Italy* e dell'*italian sounding*, come è stato possibile verificare, interessano potenzialmente tra le più importanti produzioni regionali, come l'olio extravergine di oliva, alcuni preparati di carne ed alcuni prodotti agricoli certificati. Tali fenomeni interessano prioritariamente le produzioni di qualità e le produzioni certificate. Essi danneggiano i produttori regionali ed i territori di provenienza, agendo sui prezzi di mercato con perdite di valore aggiunto; e danneggiano i consumatori i quali sono indotti in errore rispetto alla provenienza ed alla qualità del prodotto alimentare che trovano sul mercato.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI14

T5 Mancanza di azione di monitoraggio continuo dei singoli corpi idrici

Il territorio regionale manca di azioni di monitoraggio continuo dei singoli corpi idrici, determinando un gap di conoscenza rispetto alle pressioni antropiche/climatiche/atmosferiche ed alla localizzazione delle stesse sul territorio. Il rischio è determinato dalla mancanza di dati di monitoraggio continuativi utili a predisporre azioni ed interventi organici e prioritari sul territorio. Il rischio rilevato viene amplificato dalla necessità di avere a disposizione uno strumento che consenta un'azione di presidio delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. E' bene rilevare a tale proposito, che tale rischio è di natura momentanea in quanto la Regione Calabria ha in corso il piano di intervento che consentirà entro il 31.12.2015 di mettere a disposizione i dati di monitoraggio aggiornati e completi, a sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE "Direttiva Quadro sulle Acque", i quali confluiranno nel Piano di Gestione dell'Autorità di Bacino, periodo 2015-2021, in redazione.

Come argomentato nell'analisi di contesto, le pressioni del comparto agricolo sullo stato qualitativo dei corpi idrici è risultato essere stato molto mitigato nel corso degli ultimi anni. Questo in quanto come rilevato dall'indicatore ISP24 risultano essere significativamente ridotti (2006-2012) l'uso complessivo di forte sostituzione di concimi minerali a favore di fertilizzanti organici. Così come è nettamente al di sotto dei valori medi nazionali la distribuzione (Kg/ha/anno di superficie concimabile) di azoto, anidride fosforica e ossido di potassio. Dati confermati dallo stesso indicatore ICC33 in termini di percentuale di suoli utilizzati con basso grado di intensità si input. A ciò deve, inoltre essere aggiunto, che l'attuazione del PSR 2007/2013 ha attuato il sostegno (interventi ed impegni) per una gestione efficace del territorio con obiettivi di qualità dell'acqua su più di 199 mila ettari di superficie agricole ed ulteriori 5 mila ettari di superficie forestale

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC33-ISP24-

T6 Mancanza di rilevazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili del settore agricolo e silvicolo

Un sistema di rilevazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili da natura agricola e silvicola è

un elemento conoscitivo che può essere dirimente per una corretta programmazione delle politiche energetiche di fonte rinnovabile nazionali, regionali e locali coinvolte nel processo autorizzativo. La mancanza di dati di monitoraggio rappresenta un rischio per un'efficiente programmazione del settore che ha portato, per esempio, fino all'avvento di una nuova sensibilità del legislatore nazionale, ad un indiscriminato consumo del suolo agricolo utilizzato per le attività di produzione di energia.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI17

T7 Riduzione della spesa centrale per servizi di natura sociale e welfare e ridotta capacità di spesa degli Enti locali territoriali e vincoli di bilancio

L'attuale momento di contenimento della spesa pubblica ed i sempre più pressanti vincoli di bilancio dello stato e degli enti territoriali minori porta ad un progressivo indebolimento (in termini di quantità e di qualità) del sistema infrastrutturale e dei servizi di base essenziali che colpisce con maggiore intensità le aree rurali, per loro natura e struttura più deboli. Il rischio è rappresentato da una progressiva regressione delle infrastrutture di base a servizio delle imprese e delle popolazioni rurali ed il contestuale depauperamento qualitativo e minore diffusione dei servizi di natura sociale e di welfare disponibili per le popolazioni rurali.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI1

4.1.6. Indicatori comuni di contesto

4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma

II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.07	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - aziende con caprini	6.4	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.02	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - totale	6.6	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.10.02	Struttura fondiaria aziende agricole - aziende che possiedono solo terreni in proprietà	84.7	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.08.06	Società dell'informazione - Grado di diffusione internet nelle famiglie	47.1	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.27.04	Classi di contenuto della sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo a seminativo (0-30 cm) - elevata	7.5	%	2005
Comment: <i>Serv. Agropedologia Regione Calabria</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.02.04	Classificazione dei comuni per zona altimetrica - non montani	30	%	2011
Comment: <i>elaborazioni dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.08.03	Società dell'informazione - Copertura con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps	1.3	%	2013
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.25.01	Grado del rischio del suolo interessato da fenomeni di erosione idrica (t/ha) - grado di rischio <0,5	26.1	% 2006-2007	2007
Comment: <i>ARSSA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.03.03	Dimensione demografica dei comuni - da 5.001 a 10.000	12	%	2011
Comment: <i>elaborazioni dati istat</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.19.02	Giornate di lavoro standard pro-capite - manodopera non familiare	50	GG/pro capite	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.23.06	Agriturismo e turismo rurale - indice di densità turistica	3.8	numero di presenze turistiche/superficie territoriale	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi	II.22.06	Utilizzo superficie forestale ed altra superficie boschiva - tasso prelievo prodotti legnosi sulla superficie forestale	0.29	m c/ha	2011

settoriale					
Comment: <i>INFC-ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.25.06	Grado del rischio del suolo interessato da fenomeni di erosione idrica (t/ha) - grado di rischio > 200	0.4	% 2006-2007	2007
Comment: <i>ARSSA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.08.05	Società dell'informazione - Disponibilità wi-fi pubblico nei comuni	18	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.08.04	Società dell'informazione - Copertura con banda ultralarga a 100 Mbps	0	%	2013
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.11.2	Aziende agricole con autoconsumo su totale aziende - aziende che auto consumano oltre il 50% della produzione	19.2	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.13.01	Informatizzazione delle aziende agricole - aziende informatizzate	1391	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.24.04	Distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti e degli elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti - azoto	18.25	Kg/ha anno di superficie concimabile	2012
Comment: <i>ISPRA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.09.02	Credito - rischio dei finanziamenti	6.7	tasso decadimento dei finanziamenti per cassa	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.01	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - totale	669	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.09.04	Credito - credito agrario	17835714	€	2012
Comment: <i>SGFA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.21.08	Agricoltura nelle aree montane - produzione standard delle aziende agricole in aree montane	23	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.16.02	Aziende con attività remunerative connesse all'agricoltura e alla zootecnia - totale	1.7	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.07.05	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali	58.77	Italia=100	2011

Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	1.09.06	Credito - credito agrario rapportato agli investimenti fissi lordi	8.4	credito in % inv. fissi lordi agricoli e silvicoli	2011
Comment: <i>Elaborazioni dati SGFA-ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	1.08.07	Società dell'informazione - Indice di diffusione della banda larga nelle imprese	94.1	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.13.03	Informatizzazione delle aziende agricole - aziende che utilizzano rete internet	585	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.20.01	Redditività del fattore terra - Reddito Netto/SAU	2141.52	€	2011
Comment: <i>RICA-ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	1.07.07	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari	58.47	Italia=100	2011
Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.02	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - aziende con vendita dei propri prodotti	50.1	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.21.02	Agricoltura nelle aree montane - SAU delle aziende agricole in aree montane	159506.63	ha	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.25.05	Grado del rischio del suolo interessato da fenomeni di erosione idrica (t/ha) - grado di rischio 50,01-200	12.7	% 2006-2007	2007
Comment: <i>ARSSA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	1.07.04	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione degli aeroporti	76.35	italia=100	2011
Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.21.07	Agricoltura nelle aree montane - giornate di lavoro prestate nelle aziende agricole aree montane	27	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.22.07	Utilizzo superficie forestale ed altra superficie boschiva - tasso prelievo prodotti legnosi sulla superficie forestale disponibile al prelievo legnoso	0.4	mc/ha	2011
Comment: <i>INFC-ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	1.07.09	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione delle infrastrutture economiche e sociali	78.65	Italia=100	2011

Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.13.05	Informatizzazione delle aziende agricole - aziende che utilizzano commercio elettronico per gli acquisti	348	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.24.06	Distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti e degli elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti - ossido di potassio	7.46	Kg/ha anno di superficie concimabile	2012
Comment: <i>ISPRA</i>					
III Ambiente/clima	III.24.01	Distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti e degli elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti - totale fertilizzanti	-47	variazione % 2006-2012	2012
Comment: <i>ISPRA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.03.02	Dimensione demografica dei comuni - da 1001 a 5000 abitanti	62	%	2011
Comment: <i>elaborazione dati istat</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.04	SAU con coltivazioni legnose agrarie - SAU con coltivazione olivo	74.5	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.09.07	Credito - credito agrario per "gestione"	0	%	2012
Comment: <i>SGFA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.03.01	Dimensione demografica dei comuni - fino a 1000 abitanti	18	%	2011
Comment: <i>Elaborazioni dati ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.16.03	Aziende con attività remunerative connesse all'agricoltura e alla zootecnia - aziende con contoterzismo attivo	37.1	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.21.04	Agricoltura nelle aree montane - produzione standard delle aziende agricole in aree montane	12523	€/Azienda	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.23.01	Agriturismo e turismo rurale - posti letto in agriturismi e alloggi per il turismo rurale	6696	numero	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.26.05	Contenuto di sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo (0-30 cm) tonn/ha/anno - classe 65,41 t/ha/anno	37.2	%	2005
Comment: <i>Servizio Agropedologia Regione Calabria</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.04	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - vendita attraverso canale diretto	64	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					

II Agricoltura/Analisi settoriale	II.23.04	Agriturismo e turismo rurale - indice di utilizzazione lorda	2.4	presenze/posti letto potenziali 365 gg	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.03	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - vendita attraverso canale diretto	44192	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.25.04	Grado del rischio del suolo interessato da fenomeni di erosione idrica (t/ha) - grado di rischio 15,01-50	32.9	%2006-2007	2007
Comment: <i>ARSSA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.09.05	Credito - trend evoluzione credito agrario	-23	Tasso Variazione Medio Annuo (TVMA) 2007-2012	2012
Comment: <i>SGFA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.17.02	Utilizzo acqua di irrigazione - % di superficie irrigata su quella irrigabile	72	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.02.01	Classificazione dei comuni per zona altimetrica - unità territoriali comunali	409	Nr	2011
Comment: <i>Elaborazioni dati Istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.03.06	Dimensione demografica dei comuni - con più di 20.000 abitanti	3	%	2011
Comment: <i>elaborazioni dati istat</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.23.02	Agriturismo e turismo rurale - tasso di ricettività in agriturismi e alloggi turismo rurale	341.8	posti letto per ogni 100mila ab.	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.23.05	Agriturismo e turismo rurale - tasso di turisticità	0.03	numero turisti presenti ogni 1000 abitanti	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.21.05	Agricoltura nelle aree montane - aziende agricole in aree montane	26	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.01.01	Classificazione della superficie per zona altimetrica - montagna	42	%	2011
Comment: <i>Elaborazioni dati ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.16.01	Aziende con attività remunerative connesse all'agricoltura e alla zootecnia - totale	2344	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					

I Situazione socioeconomica e rurale	I.07.08	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione delle infrastrutture economiche	83.55	Italia=100	2011
Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.21.03	Agricoltura nelle aree montane - giornate di lavoro prestate nelle aziende agricole aree montane	4.2	milioni di giornate	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.21.06	Agricoltura nelle aree montane - SAU delle aziende agricole in aree montane	29	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.24.02	Distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti e degli elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti - totale concimi minerali	-60	% variazione 2006-2012	2012
Comment: <i>ISPRA</i>					
III Ambiente/clima	III.26.03	Contenuto di sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo (0-30 cm) tonn/ha/anno - classe > 32,71-50,14 t/ha/anno	24.5	%	2005
Comment: <i>Servizio Agropedologia Regione Calabria</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.07	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - vendita ad altre aziende agricole	6	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.10.04	Struttura fondiaria aziende agricole - SAU posseduta in proprietà	64.4	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.04.02	Distribuzione della popolazione per classe demografica dei comuni - da 1.001 a 5.000 abitanti	31	%	2011
Comment: <i>elaborazioni dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.08.02	Società dell'informazione - Comuni con servizi pienamente interattivi	14	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.04	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - aziende con bufalini	12.5	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.01.03	Classificazione della superficie per zona altimetrica - pianura	9	%	2011
Comment: <i>Elaborazione Istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.02.05	Classificazione dei comuni per zona altimetrica - litoranei	28	%	2011
Comment: <i>Elaborazioni dati ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.07.06	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica	73.03	Italia=100	2011

rurale					
Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.17.04	Utilizzo acqua di irrigazione - volumi irrigui m3/ha per superficie irrigata	3604.29	mc/ha	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.06.02	ricerca e innovazione - spesa per attività di R&S intra muros della P.A., dell'Università e delle imprese pubbliche e private sul PIL regionale	0.5	%	2010
Comment: <i>elaborazione dati istat</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.02	SAU con coltivazioni legnose agrarie - totale	45.7	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.09.09	Credito - credito agrario per "ristrutturazione"	14	%	2012
Comment: <i>SGFA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.09	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - vendita ad imprese commerciali	28	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.26.02	Contenuto di sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo (0-30 cm) tonn/ha/anno - classe > 21,81-32,7 t/ha/anno	19	%	2005
Comment: <i>Servizio Agropedologia Regione Calabria</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.16.04	Aziende con attività remunerative connesse all'agricoltura e alla zootecnia - aziende con agriturismo	20.8	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.22.01	Utilizzo superficie forestale ed altra superficie boschiva - superficie disponibile per il prelievo legnoso	432223	ha	2005
Comment: <i>INFC</i>					
III Ambiente/clima	III.26.04	Contenuto di sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo (0-30 cm) tonn/ha/anno - classe > 32,71-50,14 t/ha/anno	8.2	%	2005
Comment: <i>Servizio Agropedologia Regione Calabria</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.10	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - vendita/conferimento ad organismi associativi	7	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.22.05	Utilizzo superficie forestale ed altra superficie boschiva - utilizzazione legnosa per combustibili	59316	metri cubi	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.08	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - vendita ad imprese industriali	11	%	2010

Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.25.03	Grado del rischio del suolo interessato da fenomeni di erosione idrica (t/ha) - grado di rischio 5,01-15	15	% 2006-2007	2007
Comment: <i>ARSSA</i>					
III Ambiente/clima	III.27.03	Classi di contenuto della sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo a seminativo (0-30 cm) - media	20.8	%	2005
Comment: <i>Serv. Agropedologia Regione Calabria</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.05	SAU con coltivazioni legnose agrarie - SAU con coltivazione agrumi	14.1	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.22.02	Utilizzo superficie forestale ed altra superficie boschiva - superficie disponibile per il prelievo legnoso	70.5	%	2005
Comment: <i>INFC</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	1.07.01	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione della rete stradale	106.13	Italia=100	2011
Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.13.02	Informatizzazione delle aziende agricole - aziende informatizzate	1	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	1.09.08	Credito - credito agrario per "investimento"	86	%	2012
Comment: <i>SGFA</i>					
III Ambiente/clima	III.24.07	Distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti e degli elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti - sostanza organica	29.05	Kg/ha anno di superficie concimabile	2012
Comment: <i>ISPRA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	1.03.04	Dimensione demografica dei comuni - da 10.001 a 15.000 abitanti	7	%	2011
Comment: <i>elaborazioni dati istat</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.22.04	Utilizzo superficie forestale ed altra superficie boschiva - utilizzazione legnosa legname da lavoro	120512	metri cubi	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.19.01	Giornate di lavoro standard pro-capite - manodopera familiare	41	GG/pro capite	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.26.01	Contenuto di sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo (0-30 cm) tonn/ha/anno - classe > 21,8 t/ha/anno	11	%	2005
Comment: <i>Servizio Agropedologia Regione Calabria</i>					

II Agricoltura/Analisi settoriale	II.16.05	Aziende con attività remunerative connesse all'agricoltura e alla zootecnia - aziende con trasformazione prodotti vegetali e animali	14	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.02.02	Classificazione dei comuni per zona altimetrica - Totalmente montani	53	%	2011
Comment: <i>Elaborazione dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.09.03	Credito - capacità di finanziamento	1.4	differenza tassi attivi su fin. per cassa con il centro-nord	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.13.04	Informatizzazione delle aziende agricole - aziende che utilizzano commercio elettronico per la vendita dei prodotti	520	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.25.02	Grado del rischio del suolo interessato da fenomeni di erosione idrica (t/ha) - grado di rischio 0,51-5	12.9	% 2006-2007	2007
Comment: <i>ARSSA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.09	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - aziende con avicoli	3.6	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.01	SAU con coltivazioni legnose agrarie - totale	250983.71	ettari	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.08.01	Società dell'informazione - Grado di diffusione della banda larga nelle amministrazioni locali	94.7	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.04.04	Distribuzione della popolazione per classe demografica dei comuni - da 10.001 a 15.000 abitanti	7	%	2011
Comment: <i>elaborazione dati istat</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.01	Carico di UBA per ettaro	0.26	UBA/ha	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.06	SAU con coltivazioni legnose agrarie - SAU con coltivazione fruttiferi	7.4	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.05	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - aziende con vendita attraverso altri canali	32371	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					

II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.03	% di superficie irrigata su quella irrigabile - % di superficie irrigata su SAU totale	14.1	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.04.03	Distribuzione della popolazione per classe demografica dei comuni - da 5.001 a 10.000 abitanti	17	%	2011
Comment: <i>elaborazioni dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.08.08	Società dell'informazione - Grado di utilizzo di internet nelle imprese	15.2	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.27.02	Classi di contenuto della sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo a seminativo (0-30 cm) - scarsa	44.2	%	2005
Comment: <i>Serv. Agropedologia Regione Calabria</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.04.01	Distribuzione della popolazione per classe demografica dei comuni - fino a 1.000 abitanti	3	%	2011
Comment: <i>elaborazione dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.03.05	Dimensione demografica dei comuni - da 15.001 a 20.000 abitanti	2	%	2011
Comment: <i>elaborazioni dati istat</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.22.03	Utilizzo superficie forestale ed altra superficie boschiva - utilizzazione legnosa totale	179828	metri cubi	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.24.03	Distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti e degli elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti - totale fertilizzanti organici	7	% variazione 2006-2012	2012
Comment: <i>ISPRA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.11.01	Aziende agricole con autoconsumo su totale aziende - aziende che auto consumano tutto il valore della produzione	43.1	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.01	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - aziende con vendita dei propri prodotti	69039	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.23.03	Agriturismo e turismo rurale - densità ricettiva in agriturismi e alloggi turismo rurale	0.4	posti letto per kmq di superficie	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.03	SAU con coltivazioni legnose agrarie - SAU con coltivazione vite	4	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.27.01	Classi di contenuto della sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo a seminativo (0-30 cm) - molto scarsa	6	%	2005

Comment: <i>Serv. Agropedologia Regione Calabria</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.10.01	Struttura fondiaria aziende agricole - aziende che possiedono solo terreni in proprietà	92.4	%	2000
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.08	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - aziende con suini	16.9	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.04.05	Distribuzione della popolazione per classe demografica dei comuni - da 15.001 a 20.000 abitanti	9	%	2011
Comment: <i>elaborazioni dati istat</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.17.01	Utilizzo acqua di irrigazione - aziende che utilizzano sistemi di irrigazione	32326	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.06	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - aziende con vendita attraverso altri canali	47	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.07.02	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione della rete ferroviaria	107.38	italia=100	2011
Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.05	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - aziende con equini	2.5	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.06.01	Ricerca e innovazione - spesa media regionale per innovazione delle imprese	1.9	€/addetto	2010
Comment: <i>elaborazione dati istat</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.10.03	Struttura fondiaria aziende agricole - SAU posseduta in proprietà	83.2	%	2000
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.21.01	Agricoltura nelle aree montane - aziende agricole in aree montane	35809	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.03	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - aziende con bovini	8.8	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.06	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - aziende con ovini	6.6	%	2010

Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	1.01.02	Classificazione della superficie per zona altimetrica - Collina	49	%	2011
Comment: <i>Elaborazioni dati ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.27.05	Classi di contenuto della sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo a seminativo (0-30 cm) - molto elevata	21.4	%	2005
Comment: <i>Serv. Agropedologia Regione Calabria</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.11.03	Aziende agricole con autoconsumo su totale aziende - aziende senza autoconsumo	6	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.24.05	Distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti e degli elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti - anidride fosforica	9.25	Kg/ha anno di superficie concimabile	2012
Comment: <i>ISPRA</i>					
III Ambiente/clima	III.28.01	Popolazione a rischio frana - densità di popolazione esposta a frane in base all'appartenenza alle classi di popolazione a rischio frane (la densità di popolazione viene classificata a livello regionale in 5 classi : <0,5%; 0,5-2; 2,01-3,5; 3,51-5; >5)	5.01	classe di popolazione	2006
Comment: <i>ISPRA-ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	1.05.01	Tasso di sviluppo delle imprese - tasso di natalità-tasso di mortalità delle imprese per ogni 100 imprese	-0.5	%	2012
Comment: <i>elaborazione dati infocamere</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	1.04.06	Distribuzione della popolazione per classe demografica dei comuni - con più di 20.000 abitanti	33	%	2011
Comment: <i>elaborazione dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	1.09.01	Credito - intensità creditizia	25.8	impieghi bancari in % del PIL	2009
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	1.07.03	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza)	106.82	italia=100	2011
Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	1.02.03	Classificazione dei comuni per zona altimetrica - parzialmente montani	17	%	2011
Comment: <i>Elaborazione dati istat</i>					

4.2.1. F01-Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori rurali

Priorità/aspetti specifici

--

Obiettivi trasversali

--

--

puntuale ed in continuo aggiornamento.

Il fabbisogno, in tale contesto, registra la necessità di rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori, che deve contribuire a metterli in grado di incidere positivamente sull'ammodernamento/innovazione e lo sviluppo socioeconomico della regione e, più in particolare, delle aree rurali. E presidiare la sostenibilità ambientale delle attività agricole, ivi inclusa la conoscenza e la corretta attuazione dell'uso dei prodotti fitosanitari per come regolamentata dal Piano Nazionale sull'uso sostenibile dei pesticidi, che recepisce la Direttiva 2009/128/CE.

Quale fabbisogno di natura trasversale all'efficacia dell'attuazione del Programma, si ritiene strategico intervenire su tutti i temi e gli obiettivi delle Priorità dello sviluppo rurale, intervenendo per rafforzare i punti di forza ed incidere sulle debolezze di sistema.

Il rafforzamento dello stato delle conoscenze deve essere mirato a garantire che le tematiche affrontate e le modalità di trasferimento della conoscenza siano pertinenti ai fabbisogni locali ed alla dinamica evolutiva dei processi di ricerca e innovazione (R&I), dove l'innovazione è intesa in senso quanto più ampio possibile (non solo soluzioni tecniche e tecnologiche ma anche modelli innovativi per la governance di tutti i fattori dello sviluppo rurale) e deve prestare particolare interesse all'”ecoinnovazione”

SWOT : S1-S2- S4-S5-S6-W2--W3-W4-W6-W8-W9-W10-O1-O5-O6-O7-O11-T3-T4.

4.2.2. F02-Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Le nuove sfide e gli obiettivi proposti dalla “Strategia Europa 2020” richiedono il contributo consapevole di tutti gli operatori locali. In particolare, per le politiche di sviluppo rurale, gli obiettivi di competitività del settore agricolo, di gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima e di sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali, richiedono un’azione individuale e consapevole di tutti gli operatori rurali, che gli consenta di muoversi verso gli obiettivi strategici Europa 2020.

Il fabbisogno evidenzia la necessità di sostenere un processo di accompagnamento diretto agli operatori locali, attraverso servizi di consulenza mirati ad affrontare specifiche problematiche, collocati nell’ambito di un più ampio progetto di sviluppo economico e sostenibile della Regione.

Elementi SWOT con cui interagisce: S1-S4-S5-S6-W1-W2-W3-W4-W8-W9-W10-O1-O6-O7-O11-T3

4.2.3. F03-Rafforzare ruolo aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze rete PEI

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la

ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il territorio regionale presenta una struttura all'interno della quale le attività di ricerca, data anche la prevalente piccola dimensione delle imprese del tessuto produttivo, è delegata nella quasi interezza al settore pubblico, ciò che ha contribuito a determinare una lontananza e scollamento tra i fabbisogni e l'offerta di R&I.

La prevalente piccola dimensione delle aziende agricole e forestali, d'altra parte, è da ostacolo per strutturare e far emergere la domanda latente di innovazione del sistema produttivo del relativo comparto regionale. Da qui la necessità di sostenere i processi di cooperazione finalizzati alla ricerca di soluzioni innovative ed allo studio ed al trasferimento di conoscenze applicative. Ed allo stesso tempo rafforzare il ruolo delle imprese all'interno di processi di cooperazione con gli operatori della di ricerca e sviluppo e gli operatori impegnati nella diffusione della conoscenza, cogliendo anche l'opportunità offerta dalla costituzione della Rete PEI del Gruppi Operativi. Avvicinare l'attività di ricerca ai fabbisogni specifici delle aziende agricole, può consentire di sviluppare processi positivi di innovazione e/o di ecoinnovazione maggiormente in grado di far sì che la ricerca innovativa sfoci più rapidamente in applicazioni commerciali.

Di rilievo, nel contesto del presente fabbisogno, è la definizione adottata dal Piano d'Azione per l'ecoinnovazione (COM(2011) 899 definitivo: "l'ecoinnovazione è qualsiasi forma di innovazione che si traduce o mira a tradursi in progressi significativi e dimostrabili verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, riducendo le incidenze negative sull'ambiente, aumentando la resistenza alle pressioni ambientali o

conseguendo un uso più efficace e responsabile delle risorse naturali”.

Elementi SWOT con cui interagisce: S1-S4-S5-S6-W1-W3-W5-W9-O1-O6-T3-T4.

4.2.4. F04-Agire su tutti i fattori produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'analisi SWOT restituisce una situazione di debolezza degli indicatori che misurano la capacità di produrre valore aggiunto del comparto agricolo e silvicolo, ed evidenzia importanti specificità "positive" (punti di forza) che caratterizzano il contesto regionale, rispetto ai quali è richiesto un intervento mitigante, nel caso delle debolezze, e valorizzante, nel caso dei punti di forza.

Per quanto attiene alle debolezze, vengono rilevati fattori interni ed esterni all'azienda, tra l'altro amplificati da un periodo di crisi economica perdurante. L'inefficiente impiego del capitale umano, il basso tasso di ricambio degli investimenti, la scarsa diffusione della diversificazione delle fonti di reddito, la frammentazione dell'offerta e la bassa apertura al mercato, il basso grado di informatizzazione, sono tra i principali fattori interni di debolezza, cui si aggiungono alcuni fattori di sistema esterni all'azienda quali l'accesso al credito, la decrescita della domanda interna di prodotti e la volatilità dei prezzi.

Dall'altra parte, la caratterizzazione qualitativa delle produzioni rappresentata da una quota rilevante di produzioni biologiche, la marcata e crescente specializzazione produttiva delle aziende e della SAU nelle coltivazioni legnose agrarie, e la presenza di produzioni "di nicchia", la maggiore rappresentatività dell'agricoltura delle aree montane e la presenza di una zootecnia con caratteristiche strutturali "non intensive", sono elementi di forza rispetto ai quali impostare le linee di sviluppo dell'agricoltura regionale.

Il fabbisogno manifesta l'esigenza di programmare linee di intervento mirate alle diverse tipologie di operatori, per sostenere il recupero di competitività dei fattori produttivi delle aziende agricole, favorendone l'accesso al mercato, in una logica generale di rafforzare, contestualmente, gli effetti di sostenibilità delle stesse aziende, favorendo una gestione attenta della biodiversità agricola (vegetale e animale), delle risorse non rinnovabili o scarse (suolo, risorsa idrica, energia) e di adattamento ai cambiamenti climatici.

SWOT: S1-S3-S4-S5 -W1-W2-W3-W4 -W7-W8-W9-W10-W13-O1-O3-O4-O5-O8-T1-T2-T3-T6

4.2.5. F05-Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti

agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

L'esame del contesto di Programma restituisce una situazione strutturale in cui, nonostante i primi progressi registrati nell'ultimo decennio intercensuario in termini di composizione e di maggiore flessibilità della struttura fondiaria, le imprese agricole sono ancora concentrate all'interno delle classi di superficie e delle classi economiche di dimensioni inferiori. Un'importante quota di aziende, inoltre, risulta non rivolgersi al mercato, esercitando comunque un'importante funzione di autoconsumo e di presidio degli ambienti agricoli e forestali del territorio.

In tale contesto, il fabbisogno in descrizione descrive la necessità di implementare e diffondere forme di cooperazione innovative (orizzontale e/o verticale) tra i piccoli imprenditori agricoli che consentano di determinare una più efficiente gestione delle loro funzioni produttive e degli stessi fattori produttivi e della promozione collettiva di piccole produzioni tradizionali.

Elementi SWOT con cui interagisce: S3- W1-W2-W5-W6-W7-W13.

4.2.6. F06-Rafforzare qualità e accessibilità alle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e silvicole

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Obiettivi trasversali

- Ambiente

- Innovazione

Descrizione

L'esame del contesto di Programma restituisce una situazione in cui i sempre più stringenti vincoli di bilancio e riduzione della spesa pubblica centrale e locale fanno emergere un progressivo depauperamento quantitativo e qualitativo delle infrastrutture di base a servizio delle aziende agricole e silvicole, ciò che determina un fattore di rischio per la perdita di competitività di tutte le aziende, qualsiasi sia la loro dimensione e/o il loro comparto di produzione. A ciò deve aggiungersi che una quota rilevante del territorio regionale presenta svantaggi naturali e basso grado di accessibilità dei territori, sia per i territori agricolo che forestali, i quali rappresentano dei veri e propri vincoli strutturali allo sviluppo delle attività agro-forestali ed allo stesso tempo amplificano alcuni rischi, quale, ad esempio il rischio incendi, ovvero, per i suoli agricoli, il rischio abbandono. D'altra parte il ricorso alla realizzazione di infrastrutture di accesso ai territori agro-forestali, realizzati in conformità ai principi della ecosostenibilità o alla definizione di "infrastrutture verdi", è in grado di agire anche quale effetto di rafforzamento delle capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici.

Il fabbisogno in descrizione rileva come sia necessario agire sulle infrastrutture locali, stimolando l'approccio collettivo e concentrandosi su quelle infrastrutture che implementano/migliorano la dotazione infrastrutturale che riesce ad intercettare il più elevato numero di aziende (interventi collettivi/interterritoriali) e quelle strategiche per i collegamenti (materiali ed immateriali) tra le aree rurali e quelle urbane, e che sono maggiormente in grado di esprimere progettazioni e modelli di governance innovativi.

Il rileva anche la necessità di migliorare i modelli di governance attuati nel periodo di programmazione 2007/2013 attraverso i quali è stato attuato l'intervento integrato per il miglioramento dell'infrastrutturazione del territorio (PIAR).

Elementi SWOT con cui interagisce: W1-W10-W13-T3-T7-O10.

4.2.7. F07-Sviluppare la nascita di "giovani aziende agricole" condotte da imprenditori agricoli professionali

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Nonostante nel territorio regionale si stia registrando, anche per mezzo dei risultati ottenuti con la precedente programmazione 2007/2013, un incremento della quota di imprese condotte da giovani capi azienda, il peso detenuto dagli stessi è ancora esiguo.

Il fabbisogno in descrizione rileva la necessità di procedere all'accelerazione ed all'intensificazione del ricambio generazionale all'interno del settore agricolo, sfruttando anche il processo di spostamento verso una maggiore flessibilità della struttura fondiaria regionale, ed allo stesso tempo per favorire l'emersione, attraverso la creazione di nuove giovani aziende agricole, della manodopera familiare in eccesso, potendo puntare anche sulla maggiore disponibilità di accedere al suolo agricolo, per come emersa dall'analisi di contesto (maggiore accesso al fitto di terreni).

Il fabbisogno si completa con la necessità di agire direttamente sul capitale umano, ovvero i nuovi giovani capi azienda, assistendoli attraverso azioni di formazione/informazione ed azioni di consulenza, finalizzati a gestire efficacemente le funzioni correlate alle tematiche strategiche quali: innovazione, ambiente e cambiamenti climatici, mercati di fornitura e mercati di sbocco.

Elementi SWOT con cui interagisce: S2-S3-S4- W1-W4-W5-W7-O3-O4-O5.

4.2.8. F08-Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti

agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione


Dall'analisi SWOT il sistema regionale si caratterizza per un netto deficit della capacità di commercializzare, utilizzando i canali di vendita dedicati e specializzati, le produzioni biologiche e le produzioni di qualità certificata. Questo determina una perdita di valore aggiunto conseguibile per le aziende agricole e/o zootecniche che optano per sistemi di conduzione/produzione biologica e di qualità certificata, fenomeno facilmente estendibile alle produzioni di nicchia a forte riconoscibilità territoriale presenti sul territorio.

In particolare tale deficit è evidente per le imprese con produzioni BIO.

Il fabbisogno mette in evidenza la necessità di recuperare il valore aggiunto prodotto a favore delle aziende agricole, agendo sull'integrazione orizzontale e/o verticale della filiera per consentire lo sviluppo di nuove preparazioni e nuovi prodotti lavorati *“fatto tutto in Calabria”* e commercializzati in circuiti di filiera corta specializzata. Ed allo stesso tempo, creare i presupposti per agire sulla gestione sostenibile della biodiversità agricola, sulla gestione efficace delle risorse idriche, dell'energia e dei suoli, e per questi ultimi anche sulla capacità di fornire servizi ecosistemici (assorbimento di CO₂).

Trattandosi di filiere potenzialmente a forte *“riconoscibilità”* territoriale e di *“filiera corta”* il fabbisogno si declina anche con la necessità di agire sulla leva del binomio territorio/produzioni agricole-agroalimentari, ampliando la filiera anche agli operatori del comparto del turismo rurale e della piccola trasformazione/commercializzazione/vendita locale.

Elementi SWOT con cui interagisce: S1-S5-S8-W2-W3-W4-W6-W7-W9-W10-O3-O4-T4



4.2.9. F09-Rafforzare partenariati filiera (PIF) favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere strategiche

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La conformazione morfologica regionale ha determinato una varietà di attitudini del suolo agricolo ed una variabilità delle produzioni, che si manifesta attraverso una gamma di produzioni agricole ed agroalimentari di interesse regionale, sia per livelli di qualità raggiunti che per peso rappresentato sul comparto agricolo della regione.

Le filiere strategiche regionali sono molteplici e sono soggette a variabilità nel tempo, consentita e giustificata proprio dall'attitudine dei suoli e dei territori e stimolata dai cambiamenti di mercato.

Rispetto a tali indicazioni si rileva il fabbisogno di proseguire e rafforzare l'azione di sostegno al miglioramento qualitativo dei prodotti ed alla ristrutturazione e rafforzamento delle filiere strategiche regionali, in grado di conseguire la centralità del comparto agricolo e che tenga conto del rapporto produzioni/attitudini del territorio e che siano quindi localizzate in punti strategici e/o che abbiano potere aggregante.

Il fabbisogno, trattandosi di filiere a maggiore radicamento (in termini di presenza storica e/o di peso produttivo), evidenzia la necessità di intervenire sulla competitività della filiera favorendo la ristrutturazione

(per i settori maturi), l'innovazione, l'ammodernamento tecnico e tecnologico della trasformazione, commercializzazione e vendita, per consentire l'aggregazione dell'offerta e l'adeguamento delle produzioni ai mercati, e la nascita di "soggetti forti" (rappresentativi di quote di produzione di singoli comparti e/o di quote di prodotto agroalimentare regionale) nell'ambito dei quali sia garantita la piena partecipazione dei produttori primari e che siano in grado di gestire unitariamente le funzioni connesse alla logistica, commercializzazione e vendita delle produzioni agroalimentari. Il fabbisogno rileva la necessità di rendere più dinamici ed efficienti/efficaci gli attuali modelli di governance adottati dai progetti integrati di filiera, attraverso il rafforzamento dei contenuti e degli impegni dei "contratti di filiera" e la valutazione dei "piani commerciali" degli stessi PIF, ai quali deve fare seguito anche il rafforzamento della capacità amministrativa della Regione per una selezione più qualitativa ed un monitoraggio più puntuale dei progetti integrati.

SWOT: S4-W2-W4-W6-W7-W9-O2-O4-T3-T4.

4.2.10. F10-Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno delle filiere dei settori no food

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La composizione di tali filiere *no food* favorisce il rafforzamento delle aziende agricole e silvicole, che possono così gestire efficacemente ed economicamente le attività di prelievo legnoso e gli scarti e/o eccedenze delle coltivazioni/allevamenti/lavorazioni agricole ed agroalimentari (agricole e zootecniche). Così come possono favorire il rafforzamento e la diversificazione della struttura economica delle aree rurali, attraverso la creazione di nuove imprese extragricole impegnate nella produzione di energia da fonti rinnovabili, nella lavorazione del legno di provenienza locale, nella produzione di materiale per la bioedilizia.

Sotto la spinta di un'azione di trasferimento delle competenze e di innovazione, la filiera delle energie rinnovabili (biomasse agro-forestali e biogas) e la filiera bosco/legno (mobili di pregio e bioedilizia), possono acquisire importanti recuperi di competitività e di crescita della ricchezza prodotta.

Il fabbisogno indicato, pertanto, evidenzia la necessità rilevata di comporre la filiera bosco-legno, nella quale oggi la componente agro-silvicola necessita di essere innovata e composta, al fine di mettersi a sistema con i settori "a valle" della trasformazione/lavorazione e commercializzazione, anche attraverso azioni di qualificazione, selezione e certificazione delle materie prime. Così come di rafforzare il processo di composizione della filiera delle energie rinnovabili, oggi frutto di una crescita spontaneistica, poco integrata e non ancora in grado di esprimere tutte le proprie potenzialità, che per come emerso dall'analisi di contesto presentano buone opportunità derivanti dallo sfruttamento delle biomasse prodotte dalla potatura delle coltivazioni legnose agrarie regionali. Lo sviluppo della filiera agro-energia può contribuire alla sostituzione del consumo di energia prodotta da fonti fossili, con energia prodotta da fonti rinnovabili, quali le biomasse.

Elementi SWOT con cui interagisce: S4-W1-W4-W13-O8-T3

4.2.11. F11-Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

- Innovazione

Descrizione

Tra i fabbisogni si colloca quello correlato alla valorizzazione dei regimi di qualità certificata rispetto alla quale l'analisi di contesto ha fatto emergere notevoli margini di miglioramento, associabili ad alcuni punti di debolezza descritti dalla SWOT, quali il basso grado di composizione dell'offerta agroalimentare, la bassa incidenza delle superfici dedicate alla produzione delle DOP/IGP e, più in generale, alla scarsa capacità di valorizzare e posizionare sui mercati specializzati le produzioni biologiche.

I risultati ottenuti nei precedenti periodi di programmazione dello sviluppo rurale portano a rilevare come sia necessario proseguire nel sostegno al sistema produttivo agricolo ed agroalimentare per diffondere e rafforzare l'adozione di regimi di qualità ed avviare azioni di cooperazione tra gli operatori agricoli ed agroalimentari e quelli della ricerca rivolti a tracciare le relazioni tra ambiente (suolo e clima in primo luogo) e le caratteristiche organolettiche e tradizionali dei prodotti; i contenuti di natura genetica e/o organolettica, biochimica delle produzioni soggette a regimi di qualità (ovvero a nuovi prodotti/produzioni da sottoporre a regimi di qualità) in grado di essere comunicati al consumatore.

Per il settore zootecnico, in particolare, è necessario proseguire l'azione di miglioramento delle produzioni attraverso il sostegno al miglioramento del benessere animale.

Il tal senso il fabbisogno si esprime attraverso la necessità di diffondere tra le imprese l'adozione dei regimi di qualità e promuoverne e comunicarne i contenuti sui mercati e direttamente ai consumatori.

A ciò si associa un fabbisogno di natura complementare che rileva come sia necessario avviare programmi di cooperazione tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa rivolti a tracciare specifiche caratteristiche di natura genetica e/o organolettica e biochimica da utilizzare per la realizzazione di nuovi prodotti trasformati e per le politiche di comunicazione verso i consumatori e nei mercati di riferimento.

SWOT: S1-S4-S5-W2-W3-W6-W9- O3-T3-T4.

4.2.12. F12-Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

- Innovazione

Descrizione

Il rischio correlato ai cambiamenti climatici e connesso all'instabilità dei mercati e dei prezzi, è un elemento che sta assumendo sempre maggiore importanza nell'ambito dell'efficiente gestione economica dell'azienda agricola. Esso determina la necessità di aumentare la consapevolezza di tali rischi tra gli operatori agricoli, sviluppare le opportune conoscenze e competenze per un'adeguata gestione degli stessi, predisporre strumenti che sostengano l'adozione di una corretta gestione del rischio da parte delle aziende.

Per rispondere a tale fabbisogno il Programma interviene in affiancamento al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), il quale sostiene gli strumenti di gestione del rischio, al fine di favorire la conoscenza rispetto a quelli che sono i rischi aziendali, ed in particolare quelli correlati ai cambiamenti climatici, quindi, sostenendo l'adozione di azioni di prevenzione e diffondere soluzioni adattative, anche attraverso investimenti mirati di natura consortile.

Elementi SWOT con cui interagisce: W5-W7-W10-W11-O1-O2-T3.

4.2.13. F13-Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione e sviluppo integrati

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il territorio regionale è caratterizzato dalla presenza di un'importante patrimonio naturalistico-ambientale che ricade all'interno dei sistemi e forestali (indice di boscosità 40,64%) nell'ambito del quale è localizzata, tra l'altro, una rilevante quota delle superfici protette e delle aree Natura 2000 e di pascoli.

Tale patrimonio, vista anche la prevalente localizzazione in aree di montagna, necessita della dovuta attenzione al fine di consentirgli di mantenere e sviluppare le proprie potenzialità in termini di salvaguardia e miglioramento della biodiversità regionale, ivi inclusa la gestione sostenibile e corretta delle aree Natura 2000, di fornitura di servizi ecosistemici, ivi inclusa la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli impatti degli stessi (quali l'assorbimento di CO₂, più efficace gestione delle acque, prevenzione rischio incendi e rischio idrogeologico) e di valorizzazione economica sostenibile, sia in termini di produzione di materie prime che di servizi ricreativi ed ambientali (maggiore attrattività per lo sviluppo sostenibile del turismo ambientale), al fine di contribuire allo sviluppo economico della regione.

In tale contesto diventa essenziale sostenere la gestione sostenibile delle foreste regionali nell'ambito di quelli che sono gli obiettivi fissati dalla Strategia Forestale per l'Unione Europea (COM/2013/659), il Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) e la stessa legge regionale 45/2012.

D'altra parte, gli impatti attesi dei cambiamenti climatici e le principali vulnerabilità ad essi associabili, richiedono un impegno aggiuntivo e rappresentano una nuova e rinnovata sfida per il settore forestale il quale ha importanti potenzialità sia nella mitigazione che nella capacità di adattamento.

Da qui il fabbisogno di sollecitare, anzitutto l'adozione e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e gestione forestale, presupposto essenziale per la gestione sostenibile, quindi interventi che attuino soluzioni moderne e sostenibili, anche attraverso il sostegno a strategie di sviluppo che privilegino forme di gestione integrata delle aree forestali.

Elementi SWOT con cui interagisce: S5-S6-W1-W4-W8-O7-O8

4.2.14. F14-Rafforzare i processi in corso verso un'agricoltura di impronta "green" e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e

innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il territorio regionale si caratterizza per una crescente impronta “green” dell’agricoltura, il cui risultato è da ascrivere, almeno in larga parte, ai risultati ottenuti nei precedenti periodi di programmazione della PAC, ma anche alla sensibilità dimostrata dagli operatori del territorio.

Tale caratterizzazione può rappresentare un elemento strategico sul quale focalizzare le linee di sviluppo futuro, rispondendo al fabbisogno di prodotti alimentari la cui qualità garantisce un’alimentazione sempre più sana e sicura ed i metodi di produzione/lavorazione perseguono l’obiettivo di non intaccare lo stato (**quantità e qualità**) delle risorse non riproducibili, quali acque, suolo, biodiversità agricola e, in particolare, il patrimonio rappresentato dalle aree Natura 2000. Processo che può essere efficacemente alimentato dai risultati della ricerca disseminati dalla Rete PEI

D’altra parte, gli impatti attesi dei cambiamenti climatici indicano il comparto agricolo tra le principali vulnerabilità, i cui impatti possono essere determinati da un innalzamento eccezionale delle temperature (soprattutto nel periodo estivo), dall’aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi (ondate di calore, siccità, episodi di precipitazioni piovose intense); da una riduzione delle precipitazioni annuali medie dei flussi fluviali annui.

Rispetto a tali indicazioni si manifesta la necessità di proseguire nell’azione di stimolo e sostegno a favore degli operatori agricoli del territorio, che conduca il sistema verso un’agricoltura sempre più sostenibile e “riproducibile” (nel senso di non intaccare la capacità produttiva) ed in grado produrre risorse alimentari sufficienti, servizi ambientali di custodia, di presidio e ripristino della biodiversità agricola e forestale e delle aree Natura 2000, di custodia dell’ambiente rurale e di rafforzamento della capacità di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il fabbisogno descrive altresì la necessità di adottare strategie finalizzate a conservare sistemi agricoli tradizionali di grande valenza ambientale ed attualmente interessati dal concreto rischio di abbandono e di contribuire a salvaguardare e ripristinare gli habitat ed il patrimonio

floro-faunistico delle aree Natura 2000

Elementi SWOT con cui interagisce: S4-S5-S6-S8-W10-W11-O6-O7-T3.

4.2.15. F15-Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'analisi del contesto ha fatto emergere una situazione in cui il bilancio idrico della regione e, specificatamente del comparto agricolo, risulta essere attualmente soddisfatto. Risulta, invece essere inefficiente, per cause legate principalmente all'obsolescenza, il sistema delle reti di distribuzione; mentre rimane ancora bassa la quota di risorse idriche utilizzate per l'irrigazione approvigionata attraverso i Consorzi di Bonifica.

Inoltre, nonostante, i progressi ottenuti attraverso il sostegno a progetti pilota, attuati attraverso del PSR 2007/2013 su specifiche aree dei distretti consortili regionali, aventi ad oggetto l'introduzione di "sistemi di distribuzione intelligenti" (realizzati attraverso l'impiego dell'informatica per sistemi di georeferenziazione, monitoraggio e telecontrollo) ampi sono gli spazi di miglioramento per una gestione più efficiente della risorsa irrigua.

A ciò deve aggiungersi che l'aumento della pressione sulle risorse idriche è uno degli aspetti di principale vulnerabilità attesi dai cambiamenti climatici.

Il fabbisogno in tale contesto di azione, esprime la necessità di intervenire sulle pressioni quantitative esercitate dall'agricoltura sulle risorse idriche, agendo attraverso approcci collettivi sull'ammodernamento dei bacini e delle reti di distribuzione e sull'introduzione e diffusione di "sistemi di gestione e di distribuzione intelligenti" presso le aziende agricole. Dall'introduzione delle "reti intelligenti", d'altra parte, si attende un importante contributo sul recupero di produttività (irrigazione mirata) delle colture agricole;

sulla facilitazione al rispetto degli impegni agro-climatico-ambientali, sulla riduzione dei costi aziendali connessi alle operazioni di irrigazione.

Il PSR, in considerazione del rischio T5, assume come pre-condizione per l'azione a favore dell'efficientamento nell'utilizzo delle risorse idriche del comparto agricolo, la determinazione dello stato dei corpi idrici (sotterranei e superficiali) nella Regione.

Nella direzione di rispondere a tale fabbisogno, interviene anche il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, pertanto il PSR assume il compito di intervenire in complementarietà con lo stesso.

Elementi SWOT con cui interagisce: S1-S4- W1-O11-T3-T5.

4.2.16. F16-Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo ed agroalimentare

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

L'ammodernamento del comparto agricolo deve passare per un'azione di uso sostenibile della risorsa idrica, che deve interessare sia gli aspetti quantitativi (i consumi) che gli aspetti qualitativi (pressioni sulla qualità delle acque).

Dal punto di vista quantitativo, il recupero di efficienza nella gestione dell'acqua, oltre che a contribuire all'impatto globale su una risorsa scarsa, serve a recuperi di produttività (minori costi) a mitigare gli effetti dei fenomeni di temporanea siccità che si registrano sul territorio. Inoltre contribuisce a ridurre le pressioni su un fattore (la risorsa idrica) che risulta vulnerabile agli impatti attesi dai cambiamenti climatici.

Dal punto di vista qualitativo, pur in presenza di importanti risultati ottenuti in termini di riduzione delle pressioni esercitate sulla qualità delle risorse idriche da parte del settore agricolo, attraverso un processo di riduzione delle fonti inquinanti (utilizzo fertilizzanti), l'attenzione delle pressioni sullo stato qualitativo delle acque deve essere sostanziale, anche in ragione alle risposte attese dal Piano di Gestione del Bacino

Idrografico di competenza e dei contenuti ed impegni della Direttiva Acqua.

Il fabbisogno si esplicita nella necessità di introdurre all'interno delle aziende tecniche e/o tecnologie che consentano una riduzione dei consumi di acqua, la misurazione ed il monitoraggio ed interventi di sostegno per l'adozione di soluzioni culturali, tecniche e tecnologiche (quali gli impegni agro-climatico-ambientali, l'agricoltura biologica) in grado di abbassare le pressioni sulla risorsa. Lo stesso fabbisogno si completa con la necessità di rendere consapevoli gli operatori, e prioritariamente gli agricoltori e le imprese agroindustriali, rispetto all'importanza della gestione efficiente delle risorse idriche e delle innovazioni.

Il PSR, in considerazione del rischio T5, assume come pre-condizione per l'azione a favore dell'efficientamento nell'utilizzo delle risorse idriche per finalità irrigue, la determinazione dello stato dei corpi idrici (sotterranei e superficiali) nella Regione.

Per le aziende agricole, è necessario adottare modelli gestionali delle risorse idriche basati sulla razionale definizione dei fabbisogni irrigui nelle situazioni sito-specifiche (colture – suolo – clima).

SWOT: S6-T3-T5.

4.2.17. F17-Contenere i fenomeni di perdita del suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'analisi del contesto regionale ha fatto emergere come il territorio si trovi ad essere soggetto a fenomeni di rischio di perdita del suolo per erosione idrica a causa sia di condizioni geomorfologiche che dei fenomeni di forte aggressività climatica, che si manifestano con l'alternanza di lunghi periodi di siccità e di precipitazioni intense, determinando anche un maggior grado di vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici.

Tale situazione richiede una forte attenzione che viene segnalata attraverso il fabbisogno per sostenere

processi innovativi di adeguamento all'interno delle imprese rispetto ad una gestione sostenibile dei suoli agricoli (anche attraverso l'agricoltura conservativa) e forestali ed al mantenimento della fertilità degli stessi e per sostenere il presidio e la custodia dei terreni più marginali soggetti a vincoli naturali, attraverso il mantenimento in produzione degli stessi.

In tal senso il fabbisogno rilevato assume importanza in termini di sostegno alle aziende per favorire l'introduzione e/o il ripristino di tecniche colturali che siano scientificamente e tecnicamente in grado di mitigare i fenomeni di rischio perdita del suolo, stimolando prioritariamente tecniche colturali che consentano il presidio dei suoli lungo tutto l'arco dell'anno; limitare il consumo del suolo agricolo; rispettare l'attitudine (vocazione) dei suoli. Ed anche in termini di mantenimento in produzione dei suoli agricoli più marginali, quali i suoli montani e con scarso grado di accessibilità. La carta del rischio di erosione idrica della Calabria può costituire un utile riferimento di carattere scientifico per indirizzare le risposte al fabbisogno.

Elementi SWOT con cui interagisce: W10-O9-T3.

4.2.18. F18-Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricolo ed agroalimentare

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno rileva la necessità di rafforzare l'impronta "green" dell'agricoltura regionale sia in relazione alla funzione ambientale e di mitigazione dei fattori che determinano i cambiamenti climatici, ma anche in relazione all'opportunità offerta dall'utilizzo di specifici "marchi ambientali", "marchi di sostenibilità" e dalle "etichette ecologiche" che possono essere utilizzati, per esempio, per certificare la qualità ambientale dei prodotti in termini di basso consumo di energia. Il fabbisogno si determina nel sostegno all'introduzione di soluzioni in grado di ridurre i consumi di energia per unità di prodotto. Lo stesso fabbisogno si completa con la necessità di responsabilizzare e rendere consapevoli gli agricoltori e le imprese agroindustriali, rispetto all'importanza della gestione efficiente dell'energia di processo.

Elementi SWOT con cui interagisce: S7-W5-O6-T3

4.2.19. F19-Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno rileva la necessità di avviare un processo di superamento dell'attuale sistema troppo spontaneistico e disconnesso dal sistema locale di domanda-offerta, della produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili all'interno delle aree rurali e, più in generale, la diffusione delle nuove tecnologie per la produzione di energia e calore.

L'analisi SWOT ha fatto emergere, in particolare, quale fattore di rischio la mancanza di un sistema di monitoraggio statistico a livello nazionale-regionale per le energie rinnovabili prodotte dal sistema agro-

forestale, non consentendo di fatto di poter accedere a un sistema di dati strutturati da utilizzare per la programmazione del settore.

Da qui la necessità di sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili sia per l'autoconsumo che destinata alla vendita, utilizzando le più moderne tecnologie disponibili e facendo leva prioritariamente sulle biomasse (scarti) agro/forestali disponibili nel territorio regionale. Ed allo stesso tempo, anche attraverso il sostegno a strategie di sviluppo locale, stimolare un processo attraverso il quale rimanga forte il collegamento tra la produzione di energia ed il suo consumo. Finalità che può essere ottenuta attraverso il coinvolgimento degli operatori agricoli/silvicoli/agroindustriali (materia prima) e gli enti territoriali locali, che vengono sollecitati ad avviare azioni di cooperazione per sperimentare modelli di intervento e di gestione anche pubblico/privato ed il rafforzamento delle infrastrutture di piccola scala per la produzione di energia da consumare attraverso reti locali (energia/teleriscaldamento).

Elementi SWOT con cui interagisce: S7-W4-O8-T3.

4.2.20. F20-Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

L'analisi del contesto regionale ha restituito l'immagine di una zootecnia che, vista anche la propria conformazione tipologica degli allevamenti, si presenta in grado di sostenere un più ampio processo innovativo rivolto alla sostenibilità ed alla costruzione di un'economia a basse emissioni (CO₂ e ammoniaca). Gli elementi di sostenibilità, chiaramente utilizzabili per il raggiungimento di elevati livelli di qualità delle produzioni, possono essere riassunti in una buona rappresentatività degli allevamenti biologici, una presenza ancora consistente della "pastorizia" (intesa come zootecnia estensiva) che fa registrare una quota che va oltre il 30% di pascolamento estensivo (ICC33), il mantenimento di una buona rappresentatività degli allevamenti in aree montane, per loro natura potenzialmente meno impattanti in termini di emissioni e di pressioni sulla qualità dei suoli e che svolgono un ruolo di presidio del territorio anche contro la diffusione di incendi. Tali tratti caratteristici devono essere sostenuti in ragione del loro apporto al presidio del territorio ed al mantenimento di un'economia a basse emissioni di CO₂, anche in funzione degli impatti negativi che l'abbandono di tali tecniche/pratiche potrebbero comportare in termini di biodiversità, perdita della qualità dei suoli e maggiore vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

D'altra parte, la richiesta da parte di mercati di prodotti zootecnici di elevata qualità e la necessità di fare fronte a quelle che sono le maggiori vulnerabilità ai cambiamenti climatici rispetto al settore zootecnico (ondate di calore e malattie degli animali), richiedono un intervento strutturato a favore delle imprese zootecniche concentrandosi su quelle con numero di UBA maggiori, che rappresentano il target in cui è più complessa la gestione della qualità delle produzioni, per consentire loro di presidiare la loro sostenibilità globale ed il benessere degli animali, al fine di determinare la loro permanenza in attività ed il miglioramento della competitività sui mercati.

Elementi SWOT con cui interagisce: S5-S6-S7-S8-O1-T3- T5.

4.2.21. F21-Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000

e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

L'analisi di contesto e la SWOT di programma hanno fatto emergere una situazione di ampia differenziazione territoriale rispetto ai contenuti di sostanza organica nei suoli. Alcune aree territoriali, in particolare, sono affette da bassi contenuti di sostanza organica o sono soggette, data la presenza di vincoli naturali, al rischio di abbandono delle coltivazioni. Altre aree, quali quelle forestali, sono sottoposte a rischio incendio e, pertanto, richiedono azioni di prevenzione ed in specifici casi azioni di ripristino. Altre ancora sono sottoposte a rischio desertificazione o sono interessate dal rischio nitrati.

Tale considerazione di stato richiede un intervento mirato di presidio sui suoli la cui qualità è deficitaria o a rischio e su quei suoli forestali per i quali il rischio incendio può incidere negativamente sulla qualità degli stessi, da qui la declinazione del fabbisogno che viene rilevato su specifici areali opportunamente individuati dagli strumenti scientifici conoscitivi adottati quali strumenti di programmazione da parte della Regione Calabria (Carte dei suoli).

Elementi SWOT con cui interagisce: W10-O6-T3.

4.2.22. F22-Rafforzare il sistema economico extragricolo all'interno delle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'analisi di contesto e la SWOT hanno fatto emergere una grave situazione di povertà diffusa tra le famiglie e la popolazione regionale e tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile, che registrano una situazione altrettanto grave. A questo deve aggiungersi un evidente fenomeno di "disoccupazione nascosta" con bassi saggi di produttività (e quindi di salario) che caratterizzano il settore agricolo e quello silvicolo.

Da qui la necessità di agire a favore del rafforzamento del mercato del lavoro nelle aree rurali, stimolando l'emersione della "disoccupazione nascosta" e la creazione di nuove opportunità di lavoro nei settori extra-agricoli.

Data la portata dell'intervento che deve essere messo in atto, determinata dalla gravità della situazione regionale, al fabbisogno rispondono sia il PSR ma anche gli altri fondi FESR, FSE, FEAMP oltre che risorse nazionali e regionali ordinarie. In tale contesto il FEASR si concentra prioritariamente nel sostegno della diversificazione dell'attività agricola e nella creazione di imprese fornitrici di prodotti/servizi innovativi, che dimostrino di saper rispondere ai fabbisogni delle aree rurali con maggiore ritardo.

Il fabbisogno, pertanto, si manifesta nella necessità di sostenere la diversificazione del reddito e la multifunzionalità all'interno delle aziende agricole e silvicole; la creazione di piccole aziende nei settori extragricoli, la cooperazione tra piccoli operatori, anche utilizzando le nuove opportunità offerte dallo sviluppo delle tecnologie informatiche, per lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi servizi e nuovi prodotti in grado di meglio rispondere ai fabbisogni di innovazione delle aree rurali e contribuire a gestire l'adattamento ai cambiamenti climatici. Lo stesso fabbisogno si completa con la necessità di accompagnare, attraverso opportuni e mirati interventi di formazione ed informazione, i processi di diversificazione e multifunzionalità all'interno delle aziende agricole e silvicole ed i processi di start up delle nuove imprese.

Elementi SWOT con cui interagisce: -W1-W8-W9-W12-O5-O11-T3-T7.

4.2.23. F23-Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché

dell'occupazione

- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

L'analisi di contesto evidenzia come l'attuale situazione relativa all'offerta di servizi pubblici di base si registra come elemento di blocco per il potenziale sviluppo "diffuso" del sistema economico delle aree rurali, ed innalzamento (o mantenimento) della qualità della vita all'interno delle aree rurali, prioritariamente quelle più interne e montane.

Data la portata del fabbisogno e degli interventi richiesti, il FEASR opera in coordinamento e complementarietà con il FESR, concentrando il proprio intervento nelle aree rurali più svantaggiate e nell'ambito delle infrastrutture di piccola scala. Nell'ambito del fabbisogno interviene anche la strategia "aree interne" dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per come declinata a livello regionale, coinvolgendo con un'azione integrata i Fondi SIE ed alla quale il FEASR partecipa a sostegno delle aree interne ricadenti nelle aree rurali con maggiori svantaggi (aree C e D), nell'ambito dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale LEADER.

Il fabbisogno rileva la necessità di intervenire attraverso un'azione che stimoli l'"integrazione" degli interventi in termini di accompagnamento dei processi di aggregazione e di cooperazione degli enti territoriali locali nella realizzazione di infrastrutture di "piccola scala" e nell'allestimento dei servizi pubblici di base e rafforzamento della collaborazione con il settore privato, per garantire la sostenibilità economica e finanziaria duratura dei servizi.

Lo stesso può, pertanto, essere declinato nella necessità di sostenere azioni integrate e piani di sviluppo dei comuni, anche attraverso il sostegno a strategie di sviluppo locale, per superare i problemi di accessibilità fisica ai servizi attraverso l'utilizzo delle tecnologie ICT oggi non ancora efficacemente utilizzate, per il miglioramento delle infrastrutture su piccola scala, in grado di agire efficacemente sulla qualità della vita delle popolazioni delle aree rurali più svantaggiate. Il fabbisogno si completa con la necessità di agire a favore della concentrazione degli interventi, favorendo l'avvio di progetti su scala locale e piani di cooperazione tra i comuni di piccola dimensione, imprese del settore agricolo/silvicolo e imprese del terzo settore, per la gestione associata di servizi alle popolazioni.

SWOT: W1-W8- W14-O5-O10-O12-T7

4.2.24. F24-Migliorare la governance della progettazione integrata territoriale e rafforzare le strategie di sviluppo locale, anche CLLD

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

L'esperienza della passata programmazione relativa all'approccio territoriale integrato (PIAR e) e dello sviluppo locale (PSL) ha posto in evidenza la necessità di rivedere la governance generale di tali strumenti, per consentire agli stessi di poter esplicare tutte le loro potenzialità intrinseche che gli vengono riconosciute. Gli elementi e le condizioni di governance che si sono dimostrate essere deboli e che sono migliorabili sono principalmente riconducibili ad un'elevata frammentazione e parcellizzazione dell'intervento, alla bassa capacità di agire su poche ma significative emergenze (positive/negative) caratterizzanti i territori/comparti "governati" e, di conseguenza, di intervenire con progetti su scala locale finalizzati al "fare rete" sul territorio e, in alcuni casi, anche alla sovrapposizione dell'intervento tra più strumenti. Ulteriore elemento che necessita di essere migliorato è la composizione dei partenariati locali rendendo più coerente la composizione quanti-qualitativa degli stessi rispetto agli specifici obiettivi della strategia di intervento e, nel caso specifico del PIAR, la natura giuridica da assegnare agli stessi soggetti di governance, che deve garantire la coerenza e l'unitarietà dell'azione proposta. Mentre per l'approccio Leader viene rilevata la necessità di adottare gli opportuni aggiustamenti anche della governance regionale dello strumento, che deve garantire il più ampio grado di coerenza e sinergia dell'azione all'interno dei diversi territori Leader e di sussidiarietà rispetto all'intervento regionale, attraverso una maggiore finalizzazione del processo di valutazione delle strategie presentate attraverso i Piani di Sviluppo Locale, il monitoraggio e la valutazione continui.

D'altra parte le nuove sfide poste dall'attuazione della strategia "aree interne" dell'Accordo di Partenariato 2014-2020, devono essere poste a sistema con le attuali strategie di sviluppo locale (LEADER), al fine di garantirne il coordinamento, l'integrazione e l'ottimale finalizzazione.

Elementi SWOT con cui interagisce: W13.

4.2.25. F25-Intervenire sulle infrastrutture banda ultra larga e la crescita digitale nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la

ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno, in funzione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea e dei conseguenti obiettivi declinati a livello nazionale nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, nella Strategia Italiana per la banda ultralarga e nella Strategia per la crescita digitale 2014-2020, rileva la necessità di intervenire sul territorio regionale, in complementarietà con l'intervento del fondo FESR secondo quanto indicato nell'Accordo di Partenariato, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione strategica europea e nazionale.

In particolare il fabbisogno registra l'opportunità di intervenire sia sul potenziamento dell'infrastruttura banda ultralarga che sullo sviluppo ed affermazione della "crescita digitale", rispetto alla quale nella regione si registrano i maggiori ritardi.

Elementi SWOT con cui interagisce: W1- W2-W4-W6-W9-W14- O4-O5- O12-T7.

4.2.26. F26-Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di sostegno a favore delle imprese

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché

dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno pone nella dovuta rilevanza le criticità dell'accesso al credito che, di fatto, si registra essere uno tra i principali elementi che bloccano la realizzazione di investimenti rivolti al miglioramento della competitività, sostenibilità ed ammodernamento del sistema produttivo rurale e ne rallenta l'iter di esecuzione. Esso determina la necessità di agire a sostegno delle imprese anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari e di combinazioni di strumenti di aiuto, anche al fine di consentire un più equilibrata gestione finanziaria dei programmi di investimento sostenuti attraverso il PSR, rivolti alla competitività, ma anche al miglioramento delle prestazioni ambientali e della sostenibilità globale.

Elementi SWOT con cui interagisce: W1-W4-W5-O3-O4-O5-T1.

5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il processo metodologico per la definizione della strategia di intervento è frutto di un processo logico articolato in fasi consequenziali, inserito nel contesto programmatico delle Priorità dello sviluppo rurale e degli obiettivi trasversali, tenendo conto dei contenuti degli Obiettivi Tematici (OT) individuati dall'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020:

1. individuazione dei fabbisogni del Programma, attraverso l'analisi di indicatori comuni di contesto, indicatori specifici del programma, risultati del precedente periodo di programmazione, discussione sul territorio e con il Partenariato;
2. individuazione delle correlazioni dei fabbisogni con le Priorità e le Focus Area dello sviluppo rurale e con gli obiettivi trasversali, condivise con il Partenariato;
3. individuazione degli obiettivi strategici del Programma (OB), condivise con il Partenariato.

Tale processo garantisce la coerenza degli OB del Programma con le Priorità dello sviluppo rurale e con gli obiettivi trasversali, oltre che con gli obiettivi tematici (OT) dell'Accordo di Partenariato.

Il processo osservazione delle correlazioni incrociate (Fabbisogni/Focus Area) ha portato all'individuazione di 4 obiettivi strategici per il programma (**OB**): **innovazione e sviluppo delle conoscenze e competenze (OB1)** che si rivolge allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze degli operatori e la disseminazione e diffusione delle innovazioni e dei risultati della ricerca; **competitività del sistema agricolo (OB2)**, che si rivolge allo sviluppo della competitività e della sostenibilità delle aziende agricole, della cooperazione e l'integrazione di filiera per un migliore posizionamento sui mercati dei prodotti agricoli ed alimentari ed una corretta gestione dei rischi; **sostenibilità, ambiente e cambiamenti climatici (OB3)**, che si rivolge alla gestione sostenibile di tutti i fattori della produzione ed in particolare: presidio, custodia e ripristino della biodiversità (ivi inclusa la biodiversità delle aree Natura 2000); suoli e acqua, attraverso il contenimento delle pressioni quali-quantitative; ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici ed allo sviluppo della capacità adattiva e di resilienza agli impatti attesi dagli stessi; **sviluppo territoriale equilibrato (OB4)**, che viene perseguito nell'ambito dei territori rurali, attraverso l'innovazione dei processi di governance dello sviluppo locale, la creazione di nuove opportunità di lavoro mediante processi di diversificazione dell'economia rurale.

Ciascun OB è quantificato attraverso uno o più valori target (T) delle Focus Area ad esso associate, come osservabili nella tabella 5.4 e nella sezione 11 del programma, fissato per ciascuna delle focus aree attivate dal PSR.

I quattro obiettivi strategici mantengono una stretta interrelazione tra di loro e sono rappresentativi e vanno a toccare tutti i fabbisogni descritti al precedente punto 4.2, essi, inoltre, vengono associati alle Priorità mediante le relative Focus Area di riferimento, nell'ambito della logica evidenziata nelle **Fig. 5.1.1a-5.1.1b-5.1.1c-5.1.1d**.

I fabbisogni, vengono classificati in base alla loro natura e portata ed al potenziale apporto che gli stessi

possono ricevere dal PSR, in fabbisogni *trasversali* (la cui natura e portata è trasversale rispetto all'azione complessiva del PSR e che possono ricevere un contributo diretto dall'attuazione del programma); fabbisogni *mirati* (la cui natura è legata ad esigenze peculiari del contesto socio-economico rurale e rispetto ai quali il programma è in grado di agire in maniera diretta, mirata e preponderante rispetto ad altri strumenti di intervento); fabbisogni *di sistema* (la cui natura è legata ad esigenze più generali del contesto socio-economico regionale e rispetto ai quali il Programma è in grado di agire in complementarità con altri strumenti di intervento), secondo quanto riportato nelle **Fig. 5.1.2a, 5.1.2b, 5.2.1c**. I fabbisogni *trasversali* si caratterizzano per rilevare esigenze comuni a tutti gli specifici aspetti della strategia di intervento del Programma (Focus Area attivate) , quindi devono essere opportunamente modulati in termini di target attesi e di relative risorse finanziarie impegnate nell'ambito delle rispettive focus area del Programma. I fabbisogni *mirati* rappresentano i punti focali della strategia del Programma e sulla risposta agli stessi, attraverso l'attivazione di Focus area, di misure/submisure/interventi del PSR e dotazione finanziaria, si basa la capacità di impatto che ci si attende dall'attuazione del PSR. I fabbisogni *di sistema*, potendo contare su un intervento di natura più sistemico (fondi SIE, Piano di Sviluppo Rurale Nazionale – PSRN-) richiedono un intervento del PSR la cui azione sia impostata in complementarità con altri strumenti che agiscono sul territorio regionale.

Il processo logico di classificazione dei fabbisogni appena descritto ha portato, altresì, alla “prioritarizzazione” dei singoli fabbisogni del Programma, attraverso una rappresentazione del *grado di intensità del fabbisogno*, che viene illustrata nella **Fig. 5.1.3**.

Data anche la trasversalità che assume l'obiettivo OB3, interessando le tematiche della sostenibilità ambientale e della mitigazione, adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, in taluni casi alcuni fabbisogni possono essere affrontati anche sotto il duplice aspetto della competitività e dell'azione climatico-ambientale.

OB1) Innovazione e sviluppo delle competenze:

- OB1S1, sostenere programmi formativi, interventi informativi e di trasferimento delle conoscenze e servizi di consulenza qualificati, in coerenza con i principali fabbisogni del PSR;
- OB1S2, sostenere la cooperazione, anche tra il sistema della ricerca e innovazione e quello dei settori agricolo, agroalimentare e della silvicoltura, rafforzando il ruolo delle aziende nell'individuazione dei fabbisogni di innovazione;
- OB1S3, sostenere la nascita e l'operatività dei Gruppi Operativi PEI e la loro partecipazione alla Rete PEI nazionale ed europea.

Gli obiettivi strategici nell'ambito dell'OB1 del PSR sono associati agli obiettivi target delle Focus area 1A -1B e 1C ed assumono una natura trasversale al PSR. In base a quanto rilevato nella **Fig. 5.1.1** sostengono i fabbisogni del programma in termini di rafforzamento dello stato delle conoscenze, l'accesso alla consulenza da parte degli operatori ed il rafforzamento del ruolo delle imprese all'interno dei processi di cooperazione con il comparto della ricerca e innovazione (R&I), per consentire una più efficace corrispondenza tra i fabbisogni di innovazione delle imprese regionali e le attività di R&I, ivi incluso per i processi di cooperazione nell'ambito della rete PEI europea.

OB2) Competitività del settore agricolo:

- OB2S1, sostenere le aziende agricole per migliorare la gestione economica di tutti i fattori e la gestione dei rischi;
- OB2S2, sostenere interventi/azioni di ammodernamento aziendale finalizzati al miglioramento delle

prestazioni economiche e contribuiscono a migliorare la sostenibilità ambientale delle aziende agricole e forestali, la riduzione delle pressioni sui cambiamenti climatici e una migliore adattabilità delle principali vulnerabilità agli impatti dei cambiamenti climatici;

- OB2S3, sviluppare la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole;
- OB2S4, sostenere il ricambio generazione attraverso il sostegno all'insediamento di "giovani agricoltori";
- OB2S5, sostenere l'ammodernamento delle funzioni di trasformazione, logistica, commercializzazione e vendita, finalizzato alla crescita del valore aggiunto delle produzioni ed una più equilibrata distribuzione del valore aggiunto alle aziende agricole;
- OB2S6, favorire il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e zootecnici e la certificazione delle produzioni e la promozione degli stessi sui mercati interni;
- OB2S7, favorire il miglioramento delle condizioni di accesso e di permanenza sui mercati delle aziende e delle produzioni agricole/forestali e agroalimentari;
- OB2S8, favorire lo sviluppo di reti di impresa per la realizzazione di investimenti collettivi e programmi di cooperazione tra piccole imprese agricole per l'utilizzo in comune ("sharing") di risorse e fattori produttivi;
- OB2S9, potenziare e migliorare l'offerta di infrastrutture a servizio dello sviluppo delle aziende agricole e silvicole.

Gli obiettivi strategici nell'ambito dell'OB2 del PSR sono associati agli obiettivi target delle Focus area 2A -2B – 3A – 3B .

Tale categoria di obiettivi strategico/specifici viene associata alle FA 1A e 1C per quanto riguarda l'accompagnamento formativo/informativo e di consulenza per attuazione ed implementazione di programmi di ristrutturazione/ammodernamento/diversificazione e start up aziendale; alla 1B in riferimento al trasferimento delle conoscenze dalla rete PEI ed il rafforzamento della cooperazione, anche attraverso programmi di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare, la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali.

Alle FA 2A e 2B per quanto attiene al recupero di competitività e crescita del valore aggiunto delle imprese agricole, di sostenibilità e di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici ed all'innovazione delle singole aziende agricole, all'ingresso di giovani agricoltori qualificati e la diversificazione e multifunzionalità delle aziende agricole.

Alla FA 3A per quanto riguarda le azioni di composizione, ristrutturazione, ammodernamento ed innovazione delle filiere agroalimentari per la creazione di valore aggiunto, anche attraverso lo sviluppo di produzioni di qualità e certificate, ed al rafforzamento del settore primario all'interno delle specifiche filiere di appartenenza; alla composizione ed "accorciamento" delle filiere e promozione dei prodotti sui mercati locali ed i mercati interni.

Alla FA 3B per quanto riguarda le azioni di prevenzione del rischio attraverso azioni di formazione/informazione ed azioni di consulenza, nonché investimenti per la prevenzione dei rischi in agricoltura.

OB3) Sostenibilità e ambiente:

- OB3S1, promuovere l'informazione e la diffusione delle conoscenze per la gestione efficiente delle risorse scarse o non rinnovabili e delle aree Natura 2000 e per contenere le pressioni qualitative e quantitative sulle stesse (biodiversità, suolo, acqua, energia);

- OB3S2, sostenere la diffusione di comportamenti, soluzioni e pratiche agro-climatico ambientali finalizzata ad una corretta gestione dei territori per il presidio sulla biodiversità (agricola, silvicola e ambientale), e per l'applicazione della Direttiva Quadro sulle acque e degli obiettivi, dei programmi e delle misure del Piano di Bacino del Distretto idrografico di riferimento della Regione per conseguire gli obiettivi ambientali dei singoli corpi idrici;
- OB3S3, sostenere azioni ed investimenti non produttivi per il presidio, il ripristino ed il miglioramento dello stato degli habitat e delle specie nelle aree protette e aree Natura 2000, in coerenza con il Prioritized Action Framework (PAF) della Regione Calabria;
- OB3S4, promuovere l'informazione e la diffusione delle conoscenze sui fattori di pressione sui cambiamenti climatici, sui potenziali impatti dei cambiamenti climatici, sui maggiori fattori di vulnerabilità e sull'adattabilità agli effetti dei cambiamenti climatici;
- OB3S5, sostenere investimenti per il contenimento delle emissioni in atmosfera del settore agricolo, di gas climalteranti prodotti dal comparto agroalimentare e di ammoniaca prodotta dall'agricoltura;
- OB3S6, sostenere la diffusione di comportamenti, soluzioni e pratiche agro-climatico ambientali in grado di migliorare l'adattabilità alle principali vulnerabilità del territorio regionale (risorse idriche, qualità dei suoli agricoli e siccità, dissesto idrogeologico, rischio incendi), agli effetti dei cambiamenti climatici, ivi inclusa la mitigazione del rischio erosione, attraverso la trasposizione operativa della Direttiva Alluvioni e del Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto Idrografico di riferimento della Regione;
- OB3S7, sostenere il presidio attivo dei territori soggetti a vincoli naturali per contenere i rischi connessi al loro abbandono;
- OB3S8, favorire la diffusione della gestione sostenibile delle foreste;
- OB3S9, favorire e sostenere il presidio delle aree forestali attraverso azioni ed interventi di prevenzione incendio (nelle aree a maggiore rischio incendi), disastri naturali e catastrofi e di ripristino di ambienti danneggiati.

Gli obiettivi strategici nell'ambito dell'OB3 del PSR sono associati agli obiettivi target delle Focus area 4A -4B – 4C – 5A-5C-5D e 5E .

Tale categoria di obiettivi viene associata alle FA 1A e 1C in quanto mirata ad affiancare gli imprenditori agricoli, le PMI delle aree rurali ed altri gestori del territorio, con attività di trasferimento delle conoscenze e consulenza anche di natura normativa. E' associata alla 1B in quanto promuove la gestione sostenibile delle foreste.

E' associata alle FA 4A, 4B e 4C nei termini in cui sostiene interventi non produttivi, azioni agro-climatico-ambientali, modelli agronomici e zootecnici più sostenibili, l'adozione di metodi biologici ed il presidio di aree soggette a vincoli naturali finalizzate a preservare e ripristinare la biodiversità, migliorare la gestione e la qualità delle acque, ivi inclusa la gestione delle fonti inquinanti, migliorare la gestione e la qualità dei suoli, presidiare la gestione e la qualità delle aree Natura 2000, aumentare la capacità di adattamento agli impatti attesi dai cambiamenti climatici.

E' associata alla FA 5A in quanto rivolta a sostenere interventi ed approcci collettivi/cooperativi nella protezione/gestione/distribuzione delle risorse idriche ed a sostenere processi di ristrutturazione ed azioni finalizzate a conseguire un uso più efficiente della risorsa idrica nelle aziende agricole.

Si associa alla FA, 5C nella misura in cui viene finalizzata all'implementazione di migliori possibilità di accesso, anche attraverso reti locali, all'energia da fonti rinnovabili mediante il sostegno all'auto-provvigionamento ed alla composizione della filiera delle energie rinnovabili.

Si associa alla FA 5D nei termini in cui sostiene impegni agro climatico ambientali, finalizzati alla riduzione delle emissioni del settore agricolo, anche attraverso la diffusione di pratiche ed operazioni colturali di “non lavorazione” e di contenimenti delle emissioni di ammoniaca.

Si associa alla FA 5E in quanto rivolta a perseguire la gestione sostenibile delle superfici forestali ed agricole finalizzata al presidio della qualità dei suoli (contenuto di Soil Organic Carbon – SOC) in grado di determinare un potenziamento delle capacità di sequestro di CO₂ con effetti mitiganti sul cambiamento climatico e migliorativi sull’adattabilità e sulla resilienza agli stessi cambiamenti climatici.

OB4) Sviluppo socioeconomico equilibrato:

- OB4S1, sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove piccole e micro imprese extragricole nei settori innovativi e la nascita di nuova occupazione nelle aree rurali;
- OB4S2, favorire e sostenere la realizzazione di infrastrutture su piccola scala per l’allestimento di servizi alle popolazioni delle aree rurali;
- OB4S3, contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea e della Strategia Nazionale banda ultralarga e Strategia crescita digitale, in termini di copertura per la banda ultralarga (100 Mbps) e servizi per crescita digitale nelle aree rurali, in complementarietà con il FESR;
- OB4S4, migliorare la governance delle strategie di sviluppo locale Leader;
- OB4S5, sostenere la strategia nazionale “aree interne” nell’ambito ed in coordinamento con la strategia di sviluppo locale Leader;
- OB4S6, favorire la nascita di nuova occupazione nei settori extra agricoli, anche attraverso l’implementazione di strategie di sviluppo locale;
- OB4S7, favorire lo sviluppo dei servizi e-government sui territori rurali;
- OB4S8, favorire la composizione di reti di offerta territoriale di ospitalità rurale nell’ambito di strategie di sviluppo locale ed il miglioramento del tasso di utilizzazione delle strutture di ospitalità turistica.

Gli obiettivi strategici nell’ambito dell’OB4 del PSR sono associati agli obiettivi target delle Focus area 6A -6B – 6C.

La categoria di obiettivi è associata alla FA 1C in quanto finalizzata ad attuare un sistema formativo/informativo in grado di sostenere il processo di sviluppo e diversificazione delle attività economiche nelle aree rurali anche mantenendo interazioni con gli ecosistemi agricoli e forestali. E’ associata alla FA 6A in quanto finalizzata a rafforzare i presupposti strutturali e di contesto ed il sostegno diretto alla creazione di nuova imprenditorialità nei settori più innovativi; ed a migliorare la qualità della vita delle popolazioni, contribuendo a fermare la fuoriuscita di popolazione dalle aree rurali. Inoltre è associata alla FA 6B nei termini in cui persegue il rafforzamento dell’economia rurale attraverso strategie di sviluppo locale in grado di valorizzare l’elemento *territorio*, quale fattore di attrattività, riconoscibilità e creazione di valore e di occupazione e di contribuire ad attuare, la strategia “aree interne” dell’Accordo di Partenariato 2014-2020.

E’ associata alla FA 6C in quanto rivolta a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea e degli obiettivi della Strategia Italiana 2014-2020 banda ultra larga e Strategia Crescita digitale.

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI
1A (stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali)	F1. Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
1B (rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, e ricerca ed innovazione)	F2. Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
1C (incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo)	F1. Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F2. Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole e forestali all'interno dei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F1. Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F2. Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali

Fig. 5.1.1 a – OB1 (innovazione e sviluppo delle competenze): Focus Area e fabbisogni associati

Fig. 5.1.1b parte 1 OB2 Focus Area e fabbisogni associati.jpg

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI
2A (migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole)	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole e forestali all'interno dei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F4 Agire sui fattori produttivi per ottimizzarne l'impiego in funzione di una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole
	F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi
	F6 Rafforzare la qualità e accessibilità alle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e silvicole
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia
	F9 Rafforzare i partenariati di filiera favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere regionali strategiche
	F10 Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno delle filiere dei settori no-food
	F12 Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrati
	F15 Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche
	F16 Efficientare e rendere sostenibile l'uso e il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo ed agroalimentare
	F17 Contenere i fenomeni di perdita del suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica
	F18 Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricolo ed agroalimentare
	F19 Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere degli animali
	F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli
	F22 Rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali
	F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali
F24 Migliorare la governance della progettazione integrata territoriale e rafforzare le strategie di sviluppo locale, comprese strategie CLLD	
F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultralarga e per la crescita digitale	
F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di aiuto a favore delle imprese per mitigare le problematiche connesse alla difficile situazione di accesso al credito	
2B (ingresso agricoltori qualificati e ricambio generazionale)	F7 Sviluppare la nascita di giovani imprese agricole condotte da imprenditori agricoli professionali
	F4 Agire su tutti i fattori produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per l'orientamento al mercato delle aziende agricole
	F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di aiuto a favore delle imprese per mitigare le problematiche connesse alla difficile situazione di accesso al credito

Fig. 5.1.1b parte 1 - OB2 (competitività del settore agricolo): Focus Area e fabbisogni associati

Fig. 5.1.1b parte 1 OB2 Focus Area e fabbisogni associati

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI
3A (competitività produttori primari e composizione filiera agroalimentare)	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole e forestali all'interno dei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per l'orientamento al mercato delle aziende agricole
	F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia
	F9 Rafforzare i partenariati di filiera favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere regionali strategiche
	F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere degli animali
	F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultralarga e per la crescita digitale
3B (prevenzione e gestione dei rischi aziendali)	F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di aiuto a favore delle imprese per mitigare le problematiche connesse alla difficile situazione di accesso al credito
	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F12 Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole
	F17 Contenere i fenomeni di perdita di suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica
	F4 Agire sui fattori produttivi per ottimizzarne l'impiego in funzione di una maggiore competitività e sostenibilità delle aziende agricole che si rivolgono al mercato
	F6 Rafforzare qualità ed accessibilità alle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e forestali
F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale	

Fig. 5.1.1b parte 2– OB2 (competitività del settore agricolo): Focus Area e fabbisogni associati

Fig. 5.1.1b parte 2 OB2 Focus Area e fabbisogni associati

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI
4A (biodiversità)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per l'orientamento al mercato delle aziende agricole
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia
	F12 Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole
	F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole
	F13 Implementare la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo integrati per la gestione sostenibile del patrimonio forestale
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
	F17 Contenere i fenomeni di perdita del suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale
F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli	
4B (migliore gestione risorse idriche, fertilizzanti e pesticidi)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F4 Agire sui fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per l'orientamento al mercato delle aziende agricole
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrati
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
	F15 Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche
	F16 Efficientare il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo ed agroalimentare
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale
	F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli
4C (prevenzione erosione dei suoli)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F4 Agire sui fattori produttivi per ottimizzare l'impiego in funzione di una maggiore competitività e sostenibilità delle aziende agricole che si rivolgono al mercato
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
	F17 Contenere i fenomeni di perdita di suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale
	F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli

Fig. 5.1.1c parte 1– OB3 (sostenibilità, ambiente e cambiamenti climatici): Focus Area e fabbisogni associati

Fig. 5.1.1c parte 1 OB3 Focus Area e fabbisogni associati

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI
5A (uso più efficiente dell'acqua in agricoltura)	F4 Agire sui fattori produttivi per ottimizzarne l'impiego in funzione di una maggiore competitività e sostenibilità delle aziende agricole che si rivolgono al mercato
	F15 Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche
	F16 Efficientare e rendere sostenibile l'uso e il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo e agroalimentare
5C (approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F4 Agire sui fattori produttivi per ottimizzarne l'impiego in funzione di una maggiore competitività e sostenibilità delle aziende agricole che si rivolgono al mercato
	F10 Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno delle filiere dei settori no-food
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrati
	FA 19 Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali
5D (ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia
	F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
	F18 Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricolo ed agroalimentare
5E (conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrati
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
	F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli

Fig. 5.1.1c parte 2 – OB3 (sostenibilità, ambiente e cambiamenti climatici): Focus Area e fabbisogni associati

Fig. 5.1.1c parte 2 OB3 Focus Area e fabbisogni associati

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI
6A (diversificazione, creazione e sviluppo PMI, occupazione)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia
	F10 Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno delle filiere dei settori no-food
	F11 Rafforzate e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
	FA 19 Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali
	F22 Rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali
	F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali
	F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultra larga e la crescita digitale nelle aree rurali
	F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di aiuto a favore delle imprese per mitigare le problematiche connesse alla difficile situazione di accesso al credito
FA 6B (sviluppo locale nelle zone rurali)	F22 Rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali
	F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione efficiente dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali
	F24 Migliorare la governance della progettazione integrata territoriale e delle strategie di sviluppo locale, comprese strategie CLLD
FA 6C (promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie TIC)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole
	F22 Rafforzare il sistema economico extragricolo all'interno delle aree rurali
	F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali
	F25 Intervenire sulla banda ultralarga e sulla crescita digitale

Fig. 5.1.1d – OB4 (sviluppo territoriale equilibrato): Focus Area e fabbisogni associati

Fig. 5.1.1d OB4 Focus Area e fabbisogni associati

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	Capacità del PSR di incidere sull'esigenza
F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	Diretta
F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	Diretta
F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento di conoscenza	Diretta

Fig. 5.1.2a –Classificazione dei fabbisogni: fabbisogni di natura trasversale

Fig. 5.1.2a - Classificazione dei fabbisogni di natura trasversale

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	Capacità del PSR di incidere sull'esigenza
F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per l'orientamento al mercato delle aziende agricole	Diretta
F6 Rafforzare qualità ed accessibilità alle infrastrutture a servizio delle aziende agricole	Diretta
F7 Sviluppare la nascita di "giovani aziende agricole" condotte da imprenditori agricoli professionali	Diretta
F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia	Diretta
F9 Rafforzare i partenariati di filiera (PIF) favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere strategiche	Diretta
F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole	Diretta
F12 Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole	Diretta in complementarietà con il PSRN
F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrati	Diretta
F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura green e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici	Diretta, in complementarietà con il PSRN e PAF
F15 Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche	Diretta in complementarietà con il PSRN
F16 Efficientare e rendere sostenibile l'uso ed il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo ed agroalimentare	Diretta
F17 Contenere i fenomeni di perdita del suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica	Diretta
F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere degli animali	Diretta

Fig. 5.1.2b –Classificazione dei fabbisogni: fabbisogni mirati

Fig. 5.1.2b - Classificazione fabbisogni mirati

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	Capacità del PSR di incidere sull'esigenza
F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi	Diretta
F10 Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno dei settori no food	Diretta in complementarietà con il FESR
F18 Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricoli e forestali	Diretta
F19 Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali	Diretta in complementarietà con il FESR
F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli	Diretta
F22 Rafforzare il sistema economico extragricolo nelle aree rurali	Diretta in complementarietà con il FESR
F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali	Diretta in complementarietà con il FESR
F24 Migliorare la governance della progettazione integrata territoriale e delle strategie di sviluppo locale, compreso CLLD	Diretta
F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultra larga e per la crescita digitale	Diretta in complementarietà con il FESR
F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di sostegno a favore delle imprese	Diretta

Fig. 5.1.2c –Classificazione dei fabbisogni: fabbisogni di sistema

Fig. 5.1.2c - Classificazione fabbisogni di sistema

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	Intensità del fabbisogno
F1 Rafforzare lo stato di conoscenze degli operatori	(**)
F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	(***)
F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze	(•)
F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per l'orientamento al mercato delle imprese agricole	(***)
F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi	(**)
F6 Rafforzare qualità ed accessibilità alla infrastrutture a servizio delle aziende agricole e forestali	(**)
F7 Sviluppare la nascita di "giovani aziende agricole" condotte da imprenditori agricoli professionali	(***)
F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia	(***)
F9 Rafforzare i partenariati di filiera (PIF) favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere strategiche	(***)
F10 Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno dei settori "no food"	(**)
F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole	(***)
F12 Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole	(**)
F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrati	(***)
F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici	(***)
F15 Introdurre approcci collettivi per la gestione efficiente delle risorse idriche	(**)
F16 Efficientare e rendere sostenibile l'uso ed il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo ed agroalimentare	(**)
F17 Contenere i fenomeni di perdita del suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica	(***)
F18 Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricolo ed agroalimentare	(•)
F19 Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali	(**)
F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia e il benessere animale	(***)
F21Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli	(**)
F22 Rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali	(**)
F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali	(**)
F24 Migliorare la governance della progettazione integrata territoriale e rafforzare le strategie di sviluppo locale, comprese strategie CLLD	(**)
F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultra-larga e la crescita digitale	(***)
F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti finanziari a favore delle imprese	(•)

(***) intensità elevata
(**) intensità alta
(•) intensità media
Fig. 5.1.3 Intensità dei fabbisogni del Programma

Fig. 5.1.3 Intensità dei fabbisogni del programma

5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1

5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

5.2.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

5.2.1.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Per soddisfare i fabbisogni connessi alla diffusione dell'innovazione, cooperazione e sviluppo delle conoscenze nelle aree rurali regionali, è previsto il sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi (GO) PEI nell'ambito del contesto regionale ed alla partecipazione degli stessi G.O. alla rete europea "Partenariato europeo in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (M16).

I Gruppi Operativi sono soggetti cardine per la disseminazione delle innovazioni nelle aree rurali e possono essere i recettori dei fabbisogni di R&I da parte degli operatori territoriali.

Fattori chiave per guidare e sostenere il processo innovativo sono, inoltre l'accesso alla conoscenza ed all'innovazione ai quali contribuiscono le misure M1 e M2 del PSR.

L'attivazione di meccanismi di cooperazione tra, da una parte, i vari soggetti del sistema della R&I e della conoscenza e, dall'altra, gli operatori agricoli e agroalimentari, consente di rispondere ai fabbisogni strategici per l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli impatti attesi dagli stessi cambiamenti climatici, la competitività ed il riequilibrio territoriale (M16).

Le azioni di sviluppo della conoscenza e di informazione promosse all'interno della Focus Area sono interventi trasversali che concorrono in modo diretto o indiretto a tutte le 6 Priorità dello sviluppo rurale attivate dal PSR, contribuendo anche in maniera determinante agli obiettivi trasversali ambiente, cambiamenti climatici ed innovazione.

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA1A (di natura diretta e indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.1.

La FA 1A si alimenta finanziariamente attraverso il contributo delle misure 1-2-16 del PSR a tutte le priorità

e focus area del programma diverse dalla P1, tale contributo finanziario viene rilevato nell'ambito delle rispettive focus area delle Priorità 2-3-4-5-6 del PSR.

Le risorse impegnate per le tre misure M1-M2-M16, pari complessivamente a 44.047.100,00 (3,99%) della spesa pubblica totale, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori delle M1-M2-M16 che dei target T2 (130 operazioni di cooperazione) e T3 (10.365 utenti della formazione) del programma.

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
1A (stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 16 (art. 35)	16.1.1
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1

Fig. 5.2.1 Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 1A

Fig. 5.2.1 Combinazione misure ed interventi FA1A

5.2.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

5.2.1.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Uno degli aspetti caratterizzanti l'efficacia delle azioni di trasferimento delle conoscenze è senza quello cooperativo. In particolare, la strategia di intervento della FA 1B prevede di intervenire a favore del rafforzamento delle interconnessioni tra il settore R&I e trasferimento conoscenze ed i diretti fruitori della stessa, rafforzando il ruolo dei diretti fruitori. Ciò è stato rilevato necessario in ragione di una situazione attuale in cui l'offerta di "conoscenza" presente nella Regione risulta essere frammentario e spesso in scollamento con i reali fabbisogni delle imprese.

Il sostegno alla cooperazione è pertanto un fattore ritenuto determinante per la produzione di innovazioni in grado di rispondere ai fabbisogni specifici regionali. L'innovazione deve, altresì, poter essere declinata in modo quanto più ampio ed estensivo, potendo riguardare lo sviluppo di nuovi prodotti, nuove pratiche e

processi agro-forestali, la cooperazione tra piccoli operatori, la creazione di filiere corte, la gestione sostenibile delle risorse forestali, le azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la diversificazione delle aziende agricole a sostegno dello sviluppo dell'agricoltura sociale.

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA1B (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.2.

In considerazione del fatto che la FA 1B si alimenta finanziariamente attraverso il contributo delle misure 1-2-16 del PSR a tutte le priorità e focus area del programma diverse dalla Priorità 1, tale contributo finanziario viene rilevato nell'ambito delle rispettive focus area delle Priorità 2-3-4-5-6 del PSR.

Le risorse impegnate per la M16, pari complessivamente a 17.700.000 (sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in termini di G.O. selezionati (9) e di progetti di cooperazione sostenuti (121).

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
1B (rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura e ricerca e innovazione)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole e forestali all'interno dei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze	x		Misura 16 (art. 35)	16.1

Fig. 5.2.2 Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 1B

Fig. 5.2.2 Combinazione di misure ed interventi FA1B

5.2.1.3. 1C) *Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale*

5.2.1.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

5.2.1.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Le sfide che caratterizzano la nuova politica di sviluppo rurale, rilevata anche attraverso i tre obiettivi trasversali, la quantità di nuove conoscenze disponibili e la velocità dei cambiamenti in atto, richiedono un

continuo aggiornamento delle conoscenze da parte degli operatori, che interessano sia gli aspetti più propri della gestione economica dell'azienda, ma anche aspetti quali l'interrelazione settoriale, la gestione dei rischi, la gestione sostenibile dei fattori della produzione, la tutela dell'ambiente e del territorio anche quale elemento di sviluppo economico, gli impatti attesi dagli effetti dei cambiamenti climatici.

La strategia adottata dal PSR è pertanto quella di sostenere il rafforzamento dello stato delle conoscenze degli operatori delle aree rurali.

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA1C (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.3.

In considerazione del fatto che la FA 1C si alimenta finanziariamente attraverso il contributo della misura 1 del PSR a tutte le priorità e focus area del programma diverse dalla Priorità 1, tale contributo finanziario viene rilevato nell'ambito delle rispettive focus area delle Priorità 2-3-4-5-6 del PSR.

Le risorse impegnate per la M1, pari complessivamente a 8.000.000,00 euro, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori che del target T3 (10.365 utenti della formazione) del PSR.

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
IC (incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1 -1.2.1

Fig. 5.2.3 Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area IC

Fig. 5.2.3 Combinazione di misure ed interventi FA1C

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

5.2.2.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA intercetta un'ampia categoria di obiettivi rivolti a rendere più competitive e sostenibili le aziende agricole, sostenere il loro ingresso e rafforzamento sui mercati, la diversificazione e la multifunzionalità. Indirettamente contribuisce alle tematiche ambiente e clima del PSR.

Essa attiva:

le misure dedicate al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del capitale umano (M1) e servizi di consulenza aziendale (M2).

gli investimenti nelle aziende agricole (M4) per rispondere alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione per sviluppare la competitività ed il migliore accesso ai mercati.

gli investimenti per sostenere l'utilizzo economico sostenibile delle foreste regionali (M08).

gli investimenti per sostenere la diversificazione e lo sviluppo della multifunzionalità (M06).

gli investimenti di diversificazione e sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole (M6) per migliorare la gestione economica e sviluppare i servizi alle popolazioni ed ai visitatori/turisti all'interno alle aree rurali, attraverso l'"agricoltura sociale".

gli investimenti infrastrutturali degli enti territoriali (M4), per migliorare la dotazione delle infrastrutture facilitanti l'accessibilità delle aziende agro/forestali.

la cooperazione finalizzata alla creazione e sviluppo dei G.O. PEI, e la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche processi e tecnologie (M16).

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA2A (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.4a.

La FA ha una dotazione di risorse pubbliche di € 173.402.343 pari al 16,07% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza per l'assistenza tecnica, pari al 62% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 2. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.4b.

Le risorse impegnate sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma.

Le risorse della M4, consentono di raggiungere il target T4 del PSR (1692 aziende agricole) il cui numero è stato stimato in continuità con la programmazione 07/13, puntando a target coerenti con la situazione regionale, e in funzione dell'intervento complementare sulle aziende agricole di cui alla priorità P5.

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
2A (migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole)	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole e nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze anche rete PEI	x		Misura 16 (art. 35)	16.1-16.2-16.8
	F4 Agire su tutti i fattori produttivi per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
		x		Misura 4 (art. 17)	4.1.1-4.1.2
	F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi	x		Misura 4 (art. 17)	4.1.1
	F6 Rafforzare qualità e accessibilità alle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e silvicole	x		Misura 4 (art. 17)	4.1.3
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia		x		
	F9 Rafforzare i partenariati di filiera favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere regionali strategiche		x		
	F10 Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno delle filiere dei settori no-food		x		
	F12 Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole	x			
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrata		x		
	F15 Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche		x		
	F16 Efficientare e rendere sostenibile l'uso ed il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo ed agroalimentare		x		
	F17 Contenere i fenomeni di perdita del suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica		x		
	F18 Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricolo ed agroalimentare	x		Misura 4 (art. 17)	4.1.1
	F19 Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali		x		
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia ed il benessere animali	x		Misura 4 (art. 17)	4.1.1
	F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli		x		
	F22 Rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali	x		Misura 6 (art. 19)	6.4.1-6.4.2
	F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali	x		Misura 6 (art. 19)	6.4.1
F24 Migliorare la governance della progettazione integrata territoriale e rafforzare le strategie di sviluppo locale, comprese strategie CLLD		x			
F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultralarga e per la crescita digitale		x			
F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di aiuto a favore delle imprese per mitigare le problematiche connesse alla difficile situazione di accesso al credito		x			

Fig. 5.2.4a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 2A

Fig. 5.2.4a Combinazione di misure ed interventi FA2A

FOCUS AREA	COMBINAZIONE DI MISURE	Risorse pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto assistenza tecnica)
2A (migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole)	Misura 1 (art. 14)	1.740.000	0,16%
	Misura 2 (art. 15)	2.568.600	0,24%
	Misura 4 (art. 17)	130.777.033	12,12%
	Misura 6 (art. 19)	5.000.000	0,46%
	Misura 8 (art. 21)	25.616.710	2,37%
	Misura 16 (art. 35)	7.700.000	0,71%
TOTALE FA 2A		173.402.343,00	16,07%

Fig. 5.2.4b Combinazione di misure FA2A e impegno finanziario

Fig. 5.2.4b Combinazione di misure FA2A e impegno finanziario

5.2.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

5.2.2.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

5.2.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA attiva la misura relativa allo start up di impresa a favore delle aziende agricole condotte da giovani imprenditori professionalizzati, in risposta diretta al fabbisogno F7 del PSR (M6) .

Il PSR adotta quale approccio strategico di intervenire a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori attraverso l'approccio integrato "pacchetto giovani" che prevede l'attuazione congiunta della M4 e della M6.

Data la pertinenza di mettere a disposizione dei giovani imprenditori agricoli strumenti di trasferimento di conoscenze che assistano la fase di "start-up" la FA attiva anche le misure M1 e M2.

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA2B (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.5a.

Complessivamente la FA2B prevede l'utilizzo di una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 107.482.917, pari ad una quota del 9,96% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza destinata all'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 38% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 2 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.5b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori che del target T5 (950 nuove giovani aziende che attivano il "pacchetto giovani") del PSR.

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
2B (favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale)	F7 Sviluppare la nascita di giovani imprese agricole condotte da imprenditori professionalizzati	x		Misura 6 (art. 19)	6.1.1
		x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole	x		Misura 4 (art. 17)	4.1.1
	F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di aiuto a favore delle imprese per mitigare le problematiche connesse alla difficile situazione di accesso al credito		x		

Fig. 5.2.5a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 2B

Fig. 5.2.5a Combinazione di misure ed interventi FA2B

FOCUS AREA	COMBINAZIONE DI MISURE	Risorse pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto assistenza tecnica)
2B (ingresso agricoltori qualificati e ricambio generazionale)	Misura 1 (art.14)	1.260.000	0,12%
	Misura 2 (art. 15)	1.284.294	0,12%
	Misura 4 (art. 17)	65.506.243	6,07%
	Misura 6 (art. 19)	39.432.380	3,66%
TOTALE FA 2B		107.482.917,00	9,96%

Fig. 5.2.5b Combinazione misure FA 2B e impegno finanziario

Fig. 5.2.5b Combinazione misure FA2B e impegno finanziario

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

5.2.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

5.2.3.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M14 - Benessere degli animali (articolo 33)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA è orientata allo sviluppo ed al rafforzamento della filiera agroalimentare, contribuendo a superare la frammentarietà dell'offerta regionale, intervenendo sulle funzioni della trasformazione, della logistica, della commercializzazione e della vendita e dell'innovazione, al fine di aumentare il valore aggiunto del comparto alimentare e una più equilibrata distribuzione del valore aggiunto agli operatori agricoli.

Attiva la misura che sostiene gli investimenti materiali ed immateriali nelle aziende agroalimentari (M4) ivi inclusi gli investimenti all'interno di Progetti Integrati di filiera.

Per favorire il miglioramento della qualità delle produzioni zootecniche, attiva l'intervento a favore del benessere degli animali (M14). Per migliorare il posizionamento sui mercati delle produzioni agroalimentari di qualità certificata attiva gli interventi a favore della diffusione dei regimi di qualità (M3) e, coerentemente ai fabbisogni emersi, un importante intervento a favore delle attività di promozione e informazione degli stessi (M3).

Sostiene approcci cooperativi nel campo dello sviluppo di filiere corte e promozione a raggio locale. (sub misura 16.2). Sostiene l'attivazione della misura per la formazione/informazione (M1) e per la consulenza aziendale (M2).

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA3A (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.6a.

La FA3A ha una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 151.011.960, pari al 14,00% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza per all'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 94% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 3 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.6b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e il raggiungimento sia degli indicatori che del target T6 del PSR (1206 aziende agricole con sostegno per regimi di qualità e cooperazione per filiere corte e mercati locali). In coerenza con i risultati 07/13 si prevede di sostenere il miglioramento del benessere animale in 1.000 aziende e l'ammodernamento e sviluppo di 400 aziende del comparto alimentare.

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
3A (competitività produttori primari e composizione filiera agroalimentare)	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 14)	2.1.1
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole e forestali all'interno dei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze	x		Misura 16 (art. 35)	16.2.1
	F4 Agire su tutti i fattori produttivi per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole		x		
	F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi		x		
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 4 (art. 17)	4.1.2
		x		Misura 3 (art. 19)	3.1.1-3.1.2
		x		Misura 16 (art. 35)	16.4.1
	F9 Rafforzare i partenariati di filiera favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere regionali strategiche	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 4 (art. 17)	4.1.2
		x		Misura 16 (art. 35)	16.1.2
	F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 3 (art. 16)	3.1.1-3.1.2
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia ed il benessere animali	x		Misura 14 (art. 33)	14.1.1
F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultra larga e crescita digitale nelle aree rurali		x			
F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di aiuto a favore delle imprese per mitigare le problematiche connesse alla difficile situazione di accesso al credito		x			

Fig. 5.2.6a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 3A

Fig. 5.2.6a Combinazione di misure e interventi per FA3A

FOCUS AREA	COMBINAZIONE DI MISURE	Risorse pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto assistenza tecnica)
3A (competitività produttori primari e composizione filiera agroalimentare)	Misura 1 (art. 14)	1.020.000	0,09%
	Misura 2 (art. 15)	1.284.300	0,12%
	Misura 3 (art. 16)	25.800.000	2,39%
	Misura 4 (art. 17)	90.560.550	8,39%
	Misura 14 (art. 33)	28.347.110	2,63%
	Misura 16 (art. 35)	4.000.000	0,37%
TOTALE FA3A		151.011.960,00	14,00%

Fig. 5.2.6b Combinazione di misure FA3A e impegno finanziario

Fig. 5.2.6b Combinazione di misure FA3A e impegno finanziario

5.2.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

5.2.3.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

5.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La gestione del rischio in agricoltura è un fattore rispetto al quale il PSR ha indicato specifici fabbisogni di intervento (F12), più in particolare vengono rilevati i rischi in relazione alla volatilità dei prezzi agricoli e di quelli associati alla rischiosità dei territori derivanti da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Si rileva che gli impatti attesi dai cambiamenti climatici evidenziano una vulnerabilità attesa per il settore agro-forestale che inasprisce tali rischi.

In considerazione che il PSRN nazionale attiva gli strumenti di “gestione del rischio” e che il FESR, interviene sui fattori di rischio determinati dai cambiamenti climatici nei comparti diversi da quello agricolo, tra cui quello correlato alla salute; la FA finalizza la sua azione all’aumento della consapevolezza della natura e della portata dei rischi in agricoltura ed alla prevenzione dei rischi connessi alle alluvioni, eventi che si manifestano con sempre maggiore intensità nella regione e determinano perdite di produttività agricola.

In tale contesto strategico, la FA attiva gli interventi di formazione ed informazione (M1), non previsti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, ed interventi di prevenzione dei rischi (M5), gestiti a livello comprensoriale, per aumentare le capacità degli operatori di gestire efficacemente i rischi

aziendali attraverso interventi che migliorano il grado di adattabilità agli impatti dei cambiamenti climatici e più specificatamente le alluvioni

L'insieme degli effetti sui fabbisogni della FA3B e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.7a.

La FA3B ha una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 10.240.000 pari ad una quota dello 0,95% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza destinata all'assistenza tecnica, che corrisponde al 6% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 3 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.7b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento degli indicatori e del target (aggiuntivo al PSR) relativo alla superficie agricola interessata da investimenti di prevenzione del rischio alluvione.

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
3B (prevenzione e gestione dei rischi aziendali)	F12 Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole	x		Misura 2 (art.15)	2.1.1
		x		Misura 5 (art. 18)	5.1.1
		x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
	F17 Contenere i fenomeni di perdita di suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica		x		
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole		x		
	F6 Rafforzare qualità e accessibilità alle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e silvicole		x		
F20 Migliorare la sostenibilità globale e l'estensivizzazione della zootecnia regionale			x		

Fig. 5.2.7a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 3B

Fig. 5.2.7a Combinazione misure ed interventi FA3B

FOCUS AREA	COMBINAZIONE DI MISURE	Risorse pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto assistenza tecnica)
3B (prevenzione e gestione dei rischi aziendali)	Misura 1 (art. 14)	240.000	0,02%
	Misura 5 (art. 18)	10.000.000	0,93%
TOTALE 3B		10.240.000,00	0,95%

Fig. 5.2.7b Combinazione di misure FA 3B e impegno finanziario

Fig. 5.2.7b Combinazioni di misure FA3B e impegno finanziario

5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

5.2.4.1. 4A) *Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa*

5.2.4.1.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.1.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.1.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA 4A, interviene a favore della gestione efficiente dei territori agroforestali finalizzata al miglioramento degli aspetti della biodiversità.

La FA prevede il sostegno per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di Gestione aree Natura 2000 (M7).

Per favorire la salvaguardia ed il miglioramento della biodiversità agricola (animale e vegetale) della regione, sostiene impegni agro-climatico ambientali (M10). Con l'obiettivo di favorire la protezione di habitat e specie nell'ambito delle aree Natura 2000 ricadenti in territorio agricolo, prevede il sostegno agli investimenti non produttivi (M4) e il sostegno ad impegni agro-climatico-ambientali (M10).

La FA prevede interventi di rafforzamento delle conoscenze degli operatori agricoli, forestali ed altri gestori del territorio, ivi inclusi gli enti gestori di siti Natura 2000 (M1) e delle competenze individuali degli stessi operatori (M2).

L'intervento delle misure attivate all'interno della FA4A è in grado di apportare effetti benefici anche sugli obiettivi delle FA4B e 4C, oltre che sulla FA 5E del Programma.

Allo stesso tempo gli obiettivi della FA4A beneficiano dell'intervento delle misure M8, M10, M11 attuate nell'ambito delle focus area FA 4B, FA4C e FA5E del programma.

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA4A (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.8a.

La FA4A ha una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 20.151.180, pari all'1,87% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza per l'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 5% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 4 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.8b.

Le risorse impegnate nel PSR nella P4, dati gli effetti trasversali delle misure attivate, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento dei target T8 (141245 ettari di superficie agricola – 25,72%) e T9 (5.367,41 di superficie forestale 0,88%) oggetto di impegni a sostegno della biodiversità.

A favore della tutela delle zone Natura 2000 sostiene la redazione di piani di gestione dei siti (40 operazioni), investimenti non produttivi (82 operazioni).

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
4A (biodiversità)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.1.2
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze		x		
	F4 Agire sui fattori produttivi per ottimizzarne l'impiego in funzione di una maggiore competitività e sostenibilità delle aziende agricole e forestali		x		
	F8 Rafforzare le filiere bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia		x		
	F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole		x		
	F12 Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole		x		
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrata	x		Misura 7 (art. 20)	7.1.2
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici	x		Misura 1 (art. 14)	1.1-1.2-1.3
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
		x		Misura 7 (art. 20)	7.1.2
		x		Misura 10 (art. 28)	10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.8-10.1.9-10.1.10
		x		Misura 8 (art. 21-24)	8.3.1
		x		Misura 4 (art. 17)	4.4.1-4.4.2
	F17 Contenere i fenomeni di perdita del suolo agricolo soggetto a rischio erosione idrica		x		
F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale ed il benessere animale		x			
F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli		x			

Fig. 5.2.8a Combinazione di misure ed interventi FA4A

Fig. 5.2.8a Combinazione misure ed interventi FA4A

FOCUS AREA	COMBINAZIONE DI MISURE	Risorse pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto assistenza tecnica)
4A (biodiversità)	Misura 1 (art. 14)	433.000	0,04%
	Misura 2 (art. 15)	2.018.180	0,19%
	Misura 4 (art. 17)	3.200.000	0,30%
	Misura 7 (art. 20)	1.000.000	0,09%
	Misura 10 (art. 28)	13.500.000	1,25%
		20.151.180,00	1,87%

Fig. 5.2.8b Combinazione misure FA4A e impegno finanziario

Fig. 5.2.8b Combinazione misure FA4A e impegno finanziario

5.2.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

5.2.4.2.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.2.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

(art. 15)

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.2.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

In funzione dell'azione trasversale esercitata dalle Misure attivate nell'ambito della P4, ossia di agire contemporaneamente sui diversi aspetti della valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (biodiversità, acqua e suoli), la FA4B, in una logica di assegnare ciascun intervento del programma ad una sola FA dello stesso, prioritarizza il proprio contributo sulla gestione delle pressioni sulla qualità delle acque (e contemporaneamente anche sullo stato della biodiversità e della qualità dei suoli agricoli). Nell'ambito di tale obiettivo strategico la FA attiva gli interventi a sostegno dell'introduzione e del mantenimento delle pratiche biologiche (M11) e prevede, altresì, il sostegno allo sviluppo di opportune conoscenze (M1) e l'accesso a servizi di consulenza (M2) da parte degli operatori agricoli e forestali.

Si rileva come l'intervento delle misure attivate all'interno della FA4B è in grado di apportare effetti benefici anche sulle FA4A, 4C, 5D e 5E del Programma.

Allo stesso tempo gli obiettivi della FA4B beneficiano dell'intervento delle misure M8 e M10 attuate nell'ambito delle focus area FA 4A, FA4C e FA5E del programma.

Gli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA4B (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.9a.

Complessivamente la FA4B prevede l'utilizzo di una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 243.753.660,00 pari ad una quota del 22,60% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza destinata all'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 56% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 4 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.9b.

Le risorse impegnate nella P4, dati gli effetti trasversali delle misure attivate, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori che dei target T10 (141.245,38 ettari di superficie agricola e T11(5.367,41 di superficie forestale oggetto di impegni a sostegno della migliore gestione delle risorse idriche).

La M11 è dimensionata per sostenere il mantenimento della superficie attualmente sotto impegno (110.000 ettari) e la conversione di oltre 5.000 nuovi ettari.

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
4B (migliore gestione risorse idriche, fertilizzanti e pesticidi)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze		x		
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole		x		
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrata		x		
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
		x		Misura 11 (art. 29)	11.1.1-11.2.1
	F15 Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche		x		
	F16 Efficientare e rendere sostenibile l'uso ed il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo e agroalimentare		x		
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale		x		
F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli		x			

Fig. 5.2.9a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 4B

Fig. 5.2.9a Combinazione misure ed interventi FA4B

FOCUS AREA	COMBINAZIONE DI MISURE	Risorse pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto assistenza tecnica)
4B (migliore gestione risorse idriche, fertilizzanti e pesticidi)	Misura 1 (art. 14)	433.000	0,04%
	Misura 2 (art. 15)	3.485.950	0,32%
	Misura 11 (art. 29)	239.834.710	22,23%
TOTALE 4B		243.753.660,00	22,60%

Fig. 5.2.9b Combinazione misure FA4B e impegno finanziario

Fig. 5.2.9b Combinazione misure FA4B e impegno finanziario



5.2.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5.2.4.3.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.3.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.3.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA sostiene gli impegni agro-climatico-ambientali (M10); la gestione sostenibile dei suoli forestali, sia attraverso il sostegno all'adozione dei piani di gestione o strumenti equivalenti (M8) che avviando forme collaborative (M16); attraverso interventi di prevenzione incendi e di ripristino delle foreste ed interventi di prevenzione rispetto ad altre calamità nelle aree forestali (M8); la gestione attiva dei territori agricoli soggetti a vincoli naturali (M13).

La FA, riconoscendo inoltre l'importanza strategica dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze nella gestione efficace dei suoli agroforestali e, soprattutto della gestione degli impegni agro-climatico-ambientali, prevede interventi di rafforzamento delle conoscenze degli operatori (M1) e delle competenze individuali degli operatori agricoli e forestali (M2).

Si rileva come l'intervento delle misure attivate all'interno della FA4C è in grado di apportare effetti benefici anche sugli obiettivi delle FA4A, 5D e 5E del Programma.

Allo stesso tempo gli obiettivi della FA4C beneficiano dell'intervento delle misure M8, M10, M11 attuate nell'ambito delle focus area FA 4A, 4B, e FA5E del programma.

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA4C (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.10a.

Complessivamente la FA4C prevede l'utilizzo di una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 170.663.130,00 pari ad una quota del 15,82% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza destinata all'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 39% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 4 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.10b.

Le risorse impegnate nella P4, dati gli effetti trasversali delle misure attivate, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori che dei target T12 (141.245 ettari di superficie agricola -25,72%) e T13 (5.367,41 ettari di superficie forestale - 0,88%) oggetto di impegni a sostegno della migliore gestione dei suoli .

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
4C (prevenzione erosione dei suoli)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.1.2
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F4 Agire su tutti i fattori produttivi per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole		x		
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia		x		
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrati	x		Misura 16 (art. 35)	16.8.1
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e migliorare capacità di adattamento ai cambiamenti climatici	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.1.2
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
		x		Misura 10 (art. 28)	10.1.1-10.1.2
		x		Misura 13 (art. 31)	13.1.1-13.1.2
	F17 Contenere i fenomeni di perdita di suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.1.2
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
		x		Misura 10 (art. 28)	10.1.1-10.1.2
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale		x		
			x		
		x			
F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli	x		Misura 8 (art. 21)	8.3.1-8.4.1	

Fig. 5.2.10a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 4C

Fig. 5.2.10a Combinazione misure e interventi FA4C

FOCUS AREA	COMBINAZIONE DI MISURE	Risorse pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto assistenza tecnica)
4C (prevenzione erosione dei suoli)	Misura 1 (art. 14)	434.000	0,04%
	Misura 2 (art. 15)	3.485.950	0,32%
	Misura 8 (art. 21)	31.857.230	2,95%
	Misura 10 (art. 28)	59.185.950	5,49%
	Misura 13 (art. 31)	74.700.000	6,92%
	Misura 16 (art. 35)	1.000.000	0,09%
		170.663.130,00	15,82%

Fig. 5.2.10b Combinazione misure FA4C e impegno finanziario

Fig. 5.2.10b Combinazioni misure FA4C e impegno finanziario

5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5.2.5.1. 5A) *Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura*

5.2.5.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

5.2.5.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA si rivolge a contribuire a conseguire, in complementarità con l'intervento del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), l'obiettivo di riduzione dei consumi aziendali della risorsa consumata a fini irrigui, attraverso il conseguimento di una maggiore efficienza sia nella fase di adduzione che nella fase di

distribuzione.

Per l'attuazione della FA5A vengono previsti interventi di efficientamento dell'uso dell'acqua a livello consortile per favorire la distribuzione irrigua consortile, il miglioramento della gestione ed il controllo dei prelievi delle acque e l'introduzione di sistemi di gestione, controllo e misurazione dei prelievi delle acque e di informatizzazione dei prelievi e dei consumi irrigui (M4).

La FA, prevede interventi di efficientamento presso la singola azienda dei sistemi di adduzione e dei sistemi di irrigazione, che consentano il risparmio del consumo irriguo e l'introduzione di apparecchiature e sistemi informatici per la di misurazione dell'acqua ed allo stesso tempo una migliore gestione dell'acqua nei periodi di siccità prolungata (M4).

Data anche la necessità di migliorare e rafforzare le conoscenze e le competenze degli operatori agricoli la FA prevede l'attivazione di azioni di formazione/informazione (M1) e di accesso alla consulenza individuale (M2).

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA5A (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.11a.

La FA5A ha una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 20.441.160,00 pari all'1,89% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza per l'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 23% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 5 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.11b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori che del target T14 (5.388 ettari di terreni irrigui che passano a sistemi più efficienti – 6,74% terreni irrigui regionali), in considerazione del fatto che sugli obiettivi della FA 5A interviene anche in Programma di Sviluppo Rurale Nazionale

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
5A (uso più efficiente dell'acqua in agricoltura)	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per ottimizzarne l'impiego in funzione di una maggiore competitività e sostenibilità delle aziende agricole che si rivolgono al mercato	x		Misura 4 (art. 17)	4.1.3
	F15 Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 4 (art. 17)	4.3.2
	F16 Efficientare e rendere sostenibile l'uso ed il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo e agroalimentare	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
		x		Misura 4 (art. 17)	4.1.3

Fig. 5.2.11a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 5A.

Fig. 5.2.11a Combinazione misure e interventi FA5A

FOCUS AREA	COMBINAZIONE DI MISURE	Risorse pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto assistenza tecnica)
5A (uso più efficiente dell'acqua in agricoltura)	Misura 1 (art. 14)	340.000	0,03%
	Misura 2 (art. 15)	1.100.826	0,10%
	Misura 4 (art. 17)	19.000.334	1,76%
TOTALE 5A		20.441.160,00	1,89%

Fig, 5.2.11b Combinazioni di misure FA5A e impegno finanziario

Fig. 5.2.11b Combinazione misure FA5A e impegno finanziario

5.2.5.2. 5B) *Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare*

5.2.5.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La Focus area 5B non viene attivata nel Programma.

5.2.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

5.2.5.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

5.2.5.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La Regione Calabria risulta essere una regione virtuosa in termini di energia prodotta da fonti di energia rinnovabili, che arriva a rappresentare il 58% dei consumi lordi interni di energia elettrica della regione.

I margini di miglioramento delle energie rinnovabili, che possono conseguirsi con la gestione sostenibile delle risorse forestali, attraverso lo sviluppo della filiera agro-energetica, e il potenziale espresso dalle potature, vista la specializzazione colturale della regione, determinano anche la strategia dello sviluppo delle energie da fonti rinnovabili del PSR.

La FA, per tali ragioni, prevede l'attivazione di una combinazione di misure finalizzata ad aumentare le conoscenze/competenze degli operatori per recepire le novità tecnologiche e legislative (che si susseguono con grande velocità), che comprendono la formazione, anche attraverso la creazione di specifiche professionalità in campo agricolo e silvicolo e l'informazione (M1) e la consulenza (M2).

La FA sostiene gli investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di energia per l'autoconsumo (M4), gli interventi in ambito dello sviluppo della filiera forestale della bioenergia (M8) e gli interventi per la realizzazione di impianti di piccola dimensione per la produzione e distribuzione di energia e calore (reti intelligenti di distribuzione) (M7). La FA interviene, altresì a sostegno della diversificazione delle aziende agricole, quali produttrici di energia da fonti rinnovabili (M6).

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA5C (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.12a.

La FA5C ha una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 17.656.430, pari all'1,64% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza per l'assistenza tecnica, che corrisponde al 20% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 5 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.13b.

Le risorse complessive (pubbliche+private) impegnate per le misure attivate nella FA, (26,8 milioni di investimenti totali) sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma il raggiungimento degli indicatori del PSR (1.058 operazioni sostenute).

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
5C (approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art.15)	2.1.1
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze		x		
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione i per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole		x		
	F10 Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno delle filiere dei settori no-food	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
			x	x	
	FA13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrati		x		
	FA 19 Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali	x		Misura 7 (art. 20)	7.2.1
		x		Misura 6 (art. 19)	6.4.2
	F22 Rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali		x		

Fig. 5.2.12a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 5C

Fig. 5.2.12a Combinazione misure e interventi FA5C

FOCUS AREA	COMBINAZIONE DI MISURE	Risorse pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto assistenza tecnica)
5C (approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili)	Misura 1 (art. 14)	340.000	0,03%
	Misura 2 (art. 15)	550.410	0,05%
	Misura 4 (art. 17)	5.816.020	0,54%
	Misura 6 (art. 19)	3.000.000	0,28%
	Misura 7 (art. 20)	7.950.000	0,74%
TOTALE 5C		17.656.430,00	1,64%

Fig. 5.2.12b Combinazione di misure FA5C e impegno finanziario

Fig. 5.2.12b Combinazione misure FA 5C e impegno finanziario



5.2.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5.2.5.4.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

5.2.5.4.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'osservazione del contesto regionale ha fatto emergere una buona performance in termini di contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotta dall'agricoltura.

Nell'ambito della strategia complessiva del PSR gli obiettivi assegnati alla FA5D traggono beneficio anche dall'attuazione delle misure M10 e M11 attivate nella priorità P4, nei termini in cui queste stesse misure sono in grado di agire con effetti mitiganti sulle emissioni di gas climalteranti e ammoniaca in quanto sostengono l'adozione di tecniche colturali e soluzioni a bassa intensità di input e di lavorazione. Gli obiettivi della FA5D traggono, altresì beneficio, dall'azione della FA5C (M6-M6-M7) in quanto in grado di contribuire alla sostituzione del consumo di energia da fonti tradizionali con energia prodotta da fonti rinnovabili, contribuendo alla riduzione delle pressioni in termini di emissioni di gas climalteranti del settore energetico.

La programmazione della FA5D, nello specifico, è finalizzata al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli operatori (M1 e M2) per diffondere la consapevolezza e la corretta gestione dei fattori che incidono sulla produzione delle emissioni del settore agricolo. L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA5D (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.13a.

Complessivamente la FA5D prevede l'utilizzo di una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 950.410,00 pari ad una quota dello 0,09% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza destinata all'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota dell'1% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 5 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.13b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento degli indicatori della FA5D. Concorrono al target T18 (137.970 ettari di superficie agricola – 25,12% - oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca) le superfici oggetto di sostegno finanziario nell'ambito della P4 (M10-M11) che contribuiscono, contestualmente, al raggiungimento del target T8 del PSR.

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
5D (ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.1.2.1
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per l'orientamento al mercato delle aziende agricole	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F8 Rafforzare le filiere bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia		x		
	F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole		x		
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici		x		
	F18 Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricolo ed agroalimentare		x		
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale		x		

Fig. 5.2.13a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 5D

Fig. 5.2.13a Combinazione misure e interventi FA5D

FOCUS AREA	COMBINAZIONE DI MISURE	Risorse pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto assistenza tecnica)
5D (ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura)	Misura 1 (art. 14)	400.000	0,04%
	Misura 2 (art. 15)	550.410	0,05%
TOTALE 5D		950.410	0,09%

Fig. 5.2.13b Combinazioni misure FA 5D e impegno finanziario

Fig. 5.2.13b Combinazioni misure FA 5D e impegno finanziario

5.2.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

5.2.5.5.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

5.2.5.5.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Un suolo gestito in maniera sostenibile svolge una funzione essenziale nel processo di mitigazione del cambiamento climatico: è in grado di immagazzinare il carbonio, diminuendo così le emissioni di gas serra nell'atmosfera. Nella strategia complessiva del PSR, gli obiettivi della FA5E traggono beneficio anche dall'azione delle misure M8, M10 e M11 attivate nell'ambito della priorità P4 del programma, in quanto beneficia del rafforzamento delle funzioni di conservazione e sequestro del carbonio dei sistemi agricoli e forestali (gestione biologica aree olivetate; conversione colturale da seminativi a pascolo, prato pascolo, altri impegni di agricoltura conservativa, miglioramento strutturale ed imboschimento delle aree forestali).

La FA 5D del PSR interviene sulle aree agricole, con il sostegno ad impegni agro-climatico-ambientali (M10). Interviene sulle aree forestali con il sostegno all'imboschimento (M8.1) ed interventi finalizzati ad incrementare, con il miglioramento strutturale, la capacità di sequestro di carbonio atmosferico nei suoli e nelle piante all'interno delle aree forestali (M8.5).

La FA, combina interventi di formazione/consulenza ai possessori pubblici e privati di superfici forestali ed agli operatori agricoli (M1) e per l'accesso ai servizi di consulenza (M2).

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA5E (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.14a.

La FA5E ha una dotazione finanziaria pubblica di € 49.831.530 pari ad una quota del 4,62% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza destinata all'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 56% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 5 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.14b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori che del target T19 (149.470 ettari di terreni agricoli e forestali - 12,86% - gestiti per la promozione del sequestro e la conservazione del carbonio).

All'attuazione della sub-misura 8.5 sono destinati 20 milioni di € (stima 4.000 ettari di superficie forestale interessata dall'intervento).

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
5E (conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	x		Misura 1(art.14)	1.1.1-1.2.1
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze		x		
	F8 Rafforzare le filiere bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia		x		
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrata	x		Misura 8 (art. 21)	8.1.1-8.5.1
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici	x		Misura 1(art.14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
		x		Misura 8 (art. 21)	8.1.1-8.5.1
F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli	x		Misura 10 (art. 28)	10.1.5	

Fig. 5.2.14a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 5E

Fig. 5.2.14a Combinazione misure ed interventi FA5E

FOCUS AREA	COMBINAZIONE DI MISURE	Risorse pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto assistenza tecnica)
5E (conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale)	Misura 1(art.14)	360.000	0,03%
	Misura 2 (art. 15)	1.284.300	0,12%
	Misura 8 (art. 21)	43.187.230	4,00%
	Misura 10 (art. 28)	5.000.000	0,46%
TOTALE 5E		49.831.530,00	4,62%

Fig. 5.2.14b Combinazione di misure FA 5E e impegno finanziario

Fig. 5.2.14b Combinazione di misure e impegno finanziario FA5E

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

5.2.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

5.2.6.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.6.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nell'ambito della strategia generale di intervento del PSR la FA6A è finalizzata a contribuire allo sviluppo di nuova imprenditorialità nei settori extragricoli e nella creazione di nuova occupazione all'interno delle aree rurali della regione.

La FA6A, per consentire il più proficuo esplicarsi degli impatti attesi dallo sviluppo dei comparti extragricoli, avvia interventi di formazione/informazione (M1) e di consulenza (M2) rivolta alle PMI delle aree rurali con la finalità di promuovere nuova imprenditorialità o migliorare/ammodernare/sviluppare il tessuto economico extragricolo delle aree rurali regionali.

Per contribuire ad innovare il sistema economico rurale, la FA prevede un intervento di sostegno per lo start-up alle piccole, medie e micro imprese innovative (innovazione dei servizi e dei prodotti, ivi inclusi prodotti servizi in grado di migliorare la sostenibilità ambientale e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici delle aree rurali) (M6.2.1).

Con l'obiettivo di favorire il permanere delle popolazioni nelle aree rurali più svantaggiate, ivi compresi i giovani, presupposto per lo sviluppo equilibrato del territorio, la focus area interviene sullo sviluppo di servizi alle popolazioni locali (M7).

La FA6A interviene a favore della cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo di prodotti turistici (M16) ed a favore di processi cooperativi per la diversificazione dell'economia rurale e per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi (ivi inclusi i servizi che utilizzano le ICT) (M16).

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA6A (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.15a.

La FA6A ha una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 22.793.880, pari al 2,11% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza per l'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 20% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 6 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.15b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori che del target T20 (200 nuovi posti di lavoro) del PSR.

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
6A (diversificazione, creazione e sviluppo PMI, occupazione)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi	x		Misura 16 (art. 35)	16.3.1
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia		x		
	F10 Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno delle filiere dei settori no-food	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-2.1
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici		x		
	F19 Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali		x		
	F22 Rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 6 (art. 19)	6.2.1
		x		Misura 16 (art. 35)	16.9.1
	F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali		x		
	F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultralarga e la crescita digitale nelle aree rurali		x		
	F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di aiuto a favore delle imprese per mitigare le problematiche connesse alla difficile situazione di accesso al credito		x		

Fig. 5.2.15a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 6A

Fig. 5.2.15a Combinazione misure e interventi FA 6A

FOCUS AREA	COMBINAZIONE DI MISURE	Risorse pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto assistenza tecnica)
6A (diversificazione, creazione e sviluppo PMI, occupazione)	Misura 1 (art. 14)	560.000	0,05%
	Misura 2 (art. 15)	733.880	0,07%
	Misura 6 (art. 19)	5.000.000	0,46%
	Misura 7 (art. 20)	11.500.000	1,07%
	Misura 16 (art. 35)	5.000.000	0,46%
TOTALE 6A		22.793.880,00	2,11%

Fig. 5.2.15b Combinazione di misure FA6A e impegno finanziario

Fig. 5.2.15b Combinazione misure FA6A e impegno finanziario

5.2.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

5.2.6.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

5.2.6.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La Focus Area incentra la sua azione sul sostegno alle strategie di sviluppo locale (SSL) nell'ambito dell'approccio CLLD che, nel caso di specie, viene attivato nella Regione, attraverso un'azione monofondo (FEASR) (M19).

Nell'ambito dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale (Leader), il PSR garantisce il proprio contributo alla strategia "aree interne" dell'Accordo di Partenariato ed alla strategia aree interne regionale, garantendo il coordinamento del FEASR con gli altri Fondi SIE che operano nell'ambito del territorio regionale. In particolare il PSR sostiene la strategia "aree interne" all'interno dei territori rurali classificati dal Programma di Sviluppo Rurale come "C" e "D" nell'ambito dei quali viene attivata una strategia di sviluppo locale secondo l'approccio Leader.

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA6B (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.16a.

Complessivamente la FA6B prevede l'utilizzo di una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 66.350.000 pari ad una quota del 6,15% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza destinata all'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 59% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 6 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig.

5.2.16b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori che dei target T21 (53,18% popolazione in aree rurali interessate da Leader) e T23 (250 nuovi posti di lavoro creati attraverso l'attuazione delle strategie Leader).

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
FA 6B (sviluppo locale nelle zone rurali)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	x		Misura 19 (art. 42-44)	19.2
	F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole	x		Misura 19 (art. 42-44)	19.2
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici	x		Misura 19 (art. 42-44)	19.2
	F22 Rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali	x			
	F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali	x			
	F24 Migliorare la governance della progettazione integrata territoriale e rafforzare le strategie di sviluppo locale, compreso CLLD	x		Misura 19 (art. 42-44)	19.1-19.2-19.3.19.4

Fig. 5.2.16a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 6B

Fig. 5.2.16a Combinazione di misure e interventi FA6B

FOCUS AREA	COMBINAZIONE DI MISURE	Risorse pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto assistenza tecnica)
FA 6B (sviluppo locale nelle zone rurali)	Misura 19 (art. 42-44)	66.350.000	6,15%
TOTALE 6B		66.350.000,00	6,15%

Fig. 5.2.16b Combinazione di misure FA6B e impegno finanziario

Fig. 5.2.16b Combinazioni di misure e impegno finanziario FA6B

5.2.6.3. 6C) *Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali*

5.2.6.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

5.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nell'ambito della strategia generale di intervento del PSR la FA6C assume il ruolo di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea 2020, per come recepita in Italia attraverso la Strategia nazionale per la banda ultra larga e la Strategia per la crescita digitale 2014-2020. Gli obiettivi che si pone il nuovo quadro nazionale per l'attuazione dell'Agenda digitale europea, fissano al 2020 l'obiettivo di una copertura di almeno il 50% (e fino all'85%) della popolazione con una connettività almeno di 100 Mbps e la totalità della popolazione coperta ad almeno 30 Mbps.

Con la finalità di prestare appieno il proprio contributo agli obiettivi di diffusione della banda ultralarga e di miglioramento delle connessioni e della crescita digitale, il FEASR, in complementarità con il FESR, prevede interventi finalizzati a migliorare e sviluppare l'accesso alla banda ultralarga nelle aree rurali C e D per come classificate dal Programma (M7) e di contribuire allo sviluppo della crescita digitale, sia attraverso interventi mirati al miglioramento degli indicatori relativi alla "società dell'informazione", che azioni formative/informative a favore delle aziende agricole, PMI delle aree rurali e altri gestori del territorio rurale (ISP 8 del PSR) (M7) e (M1).

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA6C (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.17a.

Complessivamente la FA6C prevede l'utilizzo di una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 24.040.000,00 pari al 2,23% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza destinata all'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 21% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 6 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.17b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento degli indicatori..

Le risorse pubbliche destinate agli investimenti infrastrutturali banda larga e ultra-larga sono pari ad € 18.600.000,00 e sono congrui per un intervento in grado di coprire una percentuale di popolazione in area rurale (aree C e D del Programma) del 60% pari a 730.364 abitanti (T24).

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
FA 6C	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori rurali	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole		x		
	F22 Rafforzare il sistema economico extragricolo nelle aree rurali		x		
	F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali		x	Misura 7 (art. 20)	7.3.2
	F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultra larga e la crescita digitale	x		Misura 7 (art. 20)	7.3.1-7.3.2

Fig. 5.2.17a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 6C

Fig. 5.2.17a Combinazione di misure e interventi FA6C

FOCUS AREA	COMBINAZIONE DI MISURE	Risorse pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto assistenza tecnica)
FA 6C	Misura 1 (art. 14)	440.000	0,04%
	Misura 7 (art. 20)	23.600.000	2,19%
TOTALE 6C		24.040.000,00	2,23%
TOTALE PRIORITA' 6		113.183.880	10,49%

Fig. 5.2.17b Combinazione di misure FA6C e impegno finanziario

Fig. 5.2.17b Combinazione di misure e impegno finanziario FA 6C

5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La strategia di intervento del Programma, per come descritta ai punti precedenti, agisce all'interno delle sei Priorità dello sviluppo rurale ed è in grado di interessare i tre temi trasversali dello sviluppo rurale.

Di seguito viene illustrato come l'intervento programmato è in grado di interessare i tre temi trasversali dello sviluppo rurale attraverso l'azione delle Focus Area del Programma e delle relative misure in esse programmate.

Ambiente.

Il programma riserva una particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente sia attraverso il sostegno ad interventi/impegni che hanno come finalità "primaria e prevalente" un obiettivo ambientale (Priorità 4 e 5 del PSR), sia introducendo meccanismi di premialità, nella selezione degli interventi da sostenere, la cui finalità primaria non è di natura ambientale (Priorità 2-3-6 del PSR), ma anche attraverso la finalizzazione degli interventi in base alla estrema diversificazione territoriale delle esigenze ambientali, emerse nell'ambito delle attività di studio che hanno portato alla costruzione delle "Carte dei suoli della Regione Calabria", indicate tra gli strumenti conoscitivi adottati dal Programma e descritte alla sezione 8.1 del PSR.

Le tematiche ambientali vengono interessate direttamente nell'attuazione delle priorità P4 e P5 del PSR e nello specifico.

Esse sono in grado di incidere direttamente sulla salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità e del paesaggio nei sistemi agroforestali regionali, e, nello specifico, sulla biodiversità e lo stato qualitativo degli habitat, della flora e della fauna, all'interno delle aree Natura 2000. In questa direzione agiscono attraverso investimenti "non produttivi in area agricola" (M4), il sostegno alla redazione dei piani di gestione dei siti (M7), i pagamenti agro-climatico ambientali finalizzati direttamente alla salvaguardia e/o ripristino dello stato qualitativo dei siti (M10), il sostegno all'agricoltura biologica (M11), in coerenza con il Quadro d'Azione Prioritario (PAF) Natura 2000 regionale. Sono in grado di incidere positivamente sulla migliore gestione qualitativa delle risorse idriche e, in particolare, sulla riduzione degli input di lavorazione (fertilizzanti e pesticidi) (M10 e M11) e sulla migliore gestione del ciclo delle acque all'interno delle aree forestali (M8). Sono in grado di incidere sulla qualità dell'aria attraverso interventi che sostengono impegni degli agricoltori che determinano una riduzione delle emissioni, attraverso una minore intensità di lavorazioni del suolo ed un minore utilizzo di fertilizzanti azotati (M10-M11) ed interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi (M8).

Sono in grado di incidere sul mantenimento e ripristino della qualità dei suoli agricoli e forestali regionali attraverso il sostegno ad impegni/interventi la cui finalità è il contenimento dei fenomeni di perdita di suolo agricolo soggetto a rischio erosione, attraverso il pagamento di impegni agro-climatico-ambientali per l'adozione di sistemi di conduzione di agricoltura conservativa (M10) ed il sostegno all'agricoltura biologica (M11), ambedue in grado di influenzare positivamente i contenuti di sostanza organica nei suoli agricoli, e la prevenzione del rischio incendi (M8-M13).

Il tema ambiente viene interessato, in maniera indiretta, nell'ambito della FA 2A attraverso il sostegno ad investimenti di ammodernamento/sviluppo/ristrutturazione aziendale, ammodernamento del parco macchine agricole, risparmio energetico (M4), nei termini in cui sono in grado di contribuire alla riduzione delle

pressioni quali-quantitative sulle risorse ambientali (biodiversità agricola, acqua, suolo, aria).

Il tema ambiente è interessato indirettamente anche all'interno della FA3A del PSR. Nella misura in cui attraverso il sostegno e la promozione del vantaggio economico derivante del passaggio da regimi di produzione "convenzionali" a regimi di produzione di qualità (submisure 3.1 e 3.2 del PSR) ed anche attraverso il sostegno al miglioramento della qualità delle produzioni zootecniche (M14), stimola il comparto agroalimentare regionale ad adottare con sempre maggiore intensità disciplinari di qualità/impegni che vanno oltre alle baseline di riferimento normativo, che, per loro specifica natura, attenzionano gli aspetti della sostenibilità dei prodotti stessi.

In linea generale, si rileva che il Programma assume quale principio di intervento strategico il risparmio dell'uso del suolo.

Mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Il tema cambiamenti climatici ed adattamento ad essi è anch'esso trasversale a tutte le Priorità del PSR e viene affrontato sia con interventi/impegni che determinano effetti direttamente funzionali al tema, sia anche introducendo meccanismi di premialità nella selezione degli interventi da sostenere, la cui finalità primaria non è di natura climatica. Il tema è pertinente sotto un duplice aspetto: l'aspetto delle pressioni/mitigazioni sui cambiamenti climatici (emissioni di gas climalteranti e ammoniaca e conservazione e sequestro di CO₂); l'aspetto delle principali vulnerabilità agli impatti attesi nella regione dai cambiamenti climatici, quali: risorse idriche, alterazioni del regime idro-geologico, degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e desertificazione del terreno, maggiore incidenza di eventi meteorologici estremi, ondate di calore, potenziale riduzione della produttività agricola e zootecnica).

In particolare il tema viene interessato dall'attuazione delle misure M1 e M2 in quanto sia gli interventi di informazione/formazione (M1), sia gli interventi di consulenza (M2), sia anche gli interventi rivolti alla cooperazione (M16) sono rivolti allo sviluppo delle tematiche relative alle pressioni sui cambiamenti climatici ed allo sviluppo delle capacità di adattamento e resilienza agli impatti attesi dagli stessi cambiamenti, nella logica di implementare, a livello regionale, la Strategia italiana per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Nell'ambito della priorità P2, attraverso un contributo di natura indiretta, in ragione del fatto che sarà data priorità ad interventi di ammodernamento aziendale (M4) in grado di dimostrare anche il loro apporto in tema di mitigazione delle pressioni sui cambiamenti climatici (emissioni di gas climalteranti e di ammoniaca) e di capacità di adattamento agli impatti attesi dei cambiamenti climatici. Più in particolare, la M4 sostiene interventi di efficientamento energetico delle aziende agricole ed agroindustriali e la riduzione delle emissioni di ammoniaca delle aziende agricole/zootecniche.

Nell'ambito della P3, focus area 3B, in quanto gli interventi di informazione/consulenza (M1 e M2) contribuiscono ad una più corretta conoscenza e, quindi, prevenzione dei rischi associati agli impatti attesi dai cambiamenti climatici ed inoltre gli interventi di prevenzione previsti (M5) sono in grado di contribuire a migliorare il grado di adattamento dei territori agricoli agli impatti attesi in termini di rischio alluvioni.

Il tema è oggetto di attenzione attraverso un'azione integrata e sinergica delle Priorità 4 e 5 del programma in quanto le misure in esse attivate sono in grado di agire, sia dal lato della mitigazione delle pressioni sui cambiamenti climatici, che dal lato della capacità di conseguire un migliore adattamento e una maggiore resilienza agli effetti degli stessi per come sono stati rilevati di maggiore rilievo per la regione.

Più in particolare esse agiscono prioritariamente sulla capacità di adattamento e resilienza della biodiversità

regionale (M4, M7, M10) e, in particolare all'interno delle aree Natura 2000 della Regione; delle risorse idriche (sicché e riduzione delle precipitazioni annuali medie e dei flussi fluviali annui) (M4, M10, M11), della qualità/fertilità/produktività dei suoli agricoli e forestali (contenuti di sostanza organica, rischio erosione idrica, rischio desertificazione, rischio incendi, rischio alluvioni) (M10, M11, M13), della produttività degli allevamenti zootecnici (M4-M14).

Esse agiscono, altresì, sulla mitigazione delle pressioni che determinano i cambiamenti climatici, nei termini in cui intervengono sulla riduzione delle emissioni di gas climalteranti per effetto dell'efficientamento energetico (M4), dell'assunzione e mantenimento di impegni agro-climatico-ambientali (M10) e dell'introduzione e/o mantenimento di tecniche di produzione biologica (M11) che determinano una minore intensità di operazioni meccaniche; per effetto della sostituzione di energia consumata prodotta da fonti tradizionali con energia prodotta da fonti rinnovabili (M4), riducendo le emissioni di gas climalteranti da parte del settore energetico.

Un contributo diretto al tema da parte del PSR proviene, inoltre, nei termini in cui sostiene interventi sui suoli agricoli e forestali finalizzati al miglioramento delle capacità di conservazione e sequestro di carbonio presente in atmosfera (M7-M8-M10).

In linea generale, si rileva che il Programma assume quale principio di intervento strategico il risparmio dell'uso del suolo.

Innovazione.

In coerenza con i contenuti dell'iniziativa faro "Unione dell'innovazione" il PSR si pone l'obiettivo di contribuire a che *"le idee innovative si trasformino in prodotti e servizi in grado di stimolare la crescita e l'occupazione e di affrontare importanti problematiche sociali in Europa"*.

Più in particolare, in una logica di sistema dell'azione del PSR, il programma presta particolare attenzione agli aspetti dell'"ecoinnovazione", ossia a quelle forme di innovazione che si traducono o mirano a tradursi in progressi significativi e dimostrabili verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, riducendo le incidenze negative sull'ambiente, aumentando la resistenza alle pressioni ambientali o conseguendo un uso più efficace e responsabile delle risorse naturali.

Il tema innovazione viene interessato dal PSR nei termini in cui è in grado di diffondere all'interno del sistema socioeconomico delle aree rurali l'adozione di prodotti/servizi/modelli organizzativi/soluzioni operative "innovativi", che possono determinare alternativamente o congiuntamente: recupero di produttività e competitività in funzione dell'adozione di nuove soluzioni tecniche e tecnologiche, nuovi prodotti, diversificazione dei prodotti e delle attività; miglioramenti nella gestione delle risorse "non riproducibili", quali biodiversità, acqua e suoli; miglioramenti rispetto alle pressioni (emissioni) esercitate sui cambiamenti climatici e miglioramento nella capacità di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici; miglioramento delle soluzioni adottate per affrontare le disparità delle aree meno sviluppate.

In tale direzione l'azione "innovativa" viene sostenuta attraverso l'attuazione della misura (M16) che sostiene la creazione ed il funzionamento dei Gruppi Operativi PEI nella Regione, i quali si pongono l'obiettivo di agire a favore del miglioramento della sostenibilità e della competitività delle aziende agricole, potendo utilmente ed efficacemente interagire nell'ambito della rete dei Gruppi Operativi PEI. L'azione innovativa è altresì sostenuta attraverso l'attuazione di interventi di formazione/informazione (M1) e di consulenza (M2), attraverso i quali si intende garantire il trasferimento delle conoscenze e delle competenze agli operatori agricoli e forestali, alle PMI delle aree rurali e ad altri gestori del territorio delle aree rurali.

Il tema innovazione viene interessato attraverso un'azione diretta nell'ambito dell'attuazione della misura M16 in ragione del fatto che la stessa sostiene la cooperazione finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e silvicolo e, più in generale, l'adozione di modelli cooperativi nuovi ed in grado di sviluppare l'adozione di soluzioni operative migliorative rispetto agli standard presenti sul territorio regionale. Il tema viene, altresì, sollecitato nell'ambito della focus area FA5A in quanto attraverso la stessa il programma sostiene l'innovazione nel campo della gestione delle risorse idriche e della risorsa energetica (M4). Viene sollecitato nell'ambito dell'attuazione della FA6A in quanto sostiene lo start-up di aziende innovative nei comparti economici extragricoli (M6), anche sfruttando le opportunità innovative offerte dall'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Il tema innovazione è centrale nella FA6C in quanto interviene a favore del miglioramento dell'accesso alla banda ultralarga e della crescita digitale (M7), con tutto ciò che ne consegue per il potenziamento degli impatti attesi su tutte le FA del Programma, consentendo di spostare il contesto socioeconomico delle aree rurali su una funzione di sviluppo basata su un maggiore grado di innovazione.

Un'interpretazione estensiva del tema innovazione, nei termini in cui può rappresentare l'introduzione e la diffusione di cambiamenti dei modelli gestionali e relazionali, mette in evidenza il ruolo che l'attuazione della FA 6B può assumere sostenendo modelli innovativi di sviluppo locale attraverso l'approccio Leader (M19).

In linea generale, si rileva che il Programma assume quale principio di intervento strategico la premialità verso azioni/interventi in grado di migliorare ed innovare prodotti/pratiche/processi.

5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)

5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La Regione Calabria assegna un'importanza strategica agli aspetti di efficacia e di efficienza della programmazione 2014-2020.

Per conseguire una sempre più elevata capacità di efficace ed efficiente implementazione del programma la Regione Calabria assume alcune scelte che si ritengono di importanza strategica e che riguardano sia azioni di natura "esterna", sia azioni di natura "interna, quali:

- l'attivazione della specifica misura di riferimento del PSR per la consulenza agli agricoltori e, più in generale, ai soggetti potenziali beneficiari dell'intervento del Programma, con la finalità di accompagnare i beneficiari alla conoscenza ed al rispetto di tutte le normative di riferimento ed all'accesso alle diverse misure del PSR;
- l'attivazione della specifica misura di riferimento del PSR per il sostegno alla costituzione dei Gruppi Operativi PEI e della misura della cooperazione finalizzata alle attività di sviluppo operativo dei progressi innovativi della ricerca;
- l'utilizzo delle opportunità offerte dall'assistenza tecnica, non solo nell'ottica di rendere disponibili i servizi che l'Autorità di gestione ritiene opportuno acquisire ma, più in generale, con l'intento di innalzare le competenze e le conoscenze del personale interno all'Amministrazione regionale ed agli enti delegati che dovranno occuparsi del PSR e per rivedere e migliorare organizzazione e modalità operative, attraverso la messa a disposizione di strumenti/attività, quali:
 - stesura ed aggiornamento di documenti procedurali e manuali da utilizzare per una migliore implementazione delle azioni di mitigazione individuate nell'ambito della valutazione ex ante ed in itinere dei rischi di valutabilità e verificabilità delle misure, con particolare riguardo alla verifica sui requisiti normativi e con la finalità di dare seguito ai risultati degli audit svolti presso l'Organismo pagatore regionale riguardo alla riduzione delle cause alla base del tasso di errore;
 - stesura ed aggiornamento di documenti di rilevazione per azioni di monitoraggio e valutazione continua delle strategie di sviluppo locale e dei progetti integrati attivati sul territorio regionale ed attività di accompagnamento diretto all'esecuzione delle attività di monitoraggio e valutazione continua;
 - attività di consulenza mirata sulle azioni connesse all'innovazione, comprese quelle volte a rafforzare la capacità di pianificare, gestire, realizzare e monitorare le azioni TIC del Programma;
 - attività di assistenza mirata sui temi quali le Next Generation Networking (NGN), l'interoperabilità, il cloud e gli open data;
- l'utilizzo del sito web istituzionale del PSR, da usare anche quale strumento per la diffusione dei risultati ottenuti dai G.O. PEI .

Per quanto attiene alle **attività di natura esterna** si tratta di agire sul fronte esterno dei beneficiari del PSR, al fine di garantire loro un supporto da parte di soggetti competenti opportunamente selezionati.

Attraverso il servizio di consulenza (M2 del PSR) sarà data attuazione al sistema di consulenza aziendale

in agricoltura di cui all'art. 1ter, comma 5 del D.L. 24 giugno n. 91 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014), attraverso il quale è stato istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, provvedendo alla selezione, mediante procedura pubblica, nel rispetto delle normative europee e nazionali di riferimento per gli appalti pubblici ed in particolare del Codice degli appalti di cui al Decreto Ministeriale 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, di appositi organismi adeguati, per competenze e risorse, a fornire consulenza su un'ampia gamma di tematiche, garantendo che agli agricoltori che partecipano a misure agro-climatico-ambientali siano offerte le conoscenze e le informazioni necessarie al rispetto e mantenimento degli impegni assunti. Ai fini di adempiere alle indicazioni di cui all'articolo 28(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, la Regione Calabria, per garantire che alle persone che realizzano interventi nell'ambito della misura 10 del PSR (impegni agro-climatico-ambientali) siano fornite le conoscenze e le informazioni necessarie per la corretta esecuzione degli stessi impegni, attiva, in aggiunta alle misure 1 e 2 del PSR, attività di consulenza e di informazione, direttamente o attraverso propri enti delegati che svolgono statutariamente tali funzioni.

L'attenzione posta dal Programma all'implementazione della Rete PEI, attraverso il sostegno alla costituzione ed alla gestione dei Gruppi Operativi PEI (M16) è un ulteriore elemento che può contribuire al miglioramento della capacità dei soggetti esterni, per una più efficace ed efficiente attuazione degli interventi più in generale per la diffusione delle innovazioni. In particolare le Misure 1 e 2 del PSR richiedono l'interrelazione tra i servizi di consulenza e di formazione/informazione ed i G.O., prevedendo che i risultati e le soluzioni elaborate da quest'ultimi, siano oggetto delle attività di consulenza/formazione/informazione. Ciò che può essere utilmente sollecitato attraverso la messa a disposizione sul sito del PSR Calabria di materiale informativo, consultabile e/o scaricabile in formato elettronico, di relazioni periodiche redatte dai G.O., e la realizzazione di incontri informativi tematici, da svolgersi nell'ambito delle attività istituzionali di comunicazione dell'Autorità di gestione del Programma, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti gli organismi di consulenza regionali, i cui contenuti e le tematiche trattate dovranno essere tenute in debita considerazione da parte degli organismi di consulenza regionali nell'ambito delle loro attività. Inoltre nell'ambito degli interventi attuati attraverso il sostegno delle submisure 16.1 e 16.2 vengono previste attività di disseminazione dei risultati per il trasferimento di conoscenze.

Alla consulenza diretta presso i soggetti beneficiari si affiancherà un'attività di comunicazione ed animazione attivata direttamente dalla Regione. Saranno promossi incontri ed altre iniziative rivolte ai potenziali beneficiari su tutto il territorio regionale al fine di stimolare la progettualità ed innalzarne la qualità ed il grado di innovazione verso i tre obiettivi dello sviluppo rurale ed i tre temi ad esso trasversali, clima, ambiente e innovazione, questo per garantire che i potenziali beneficiari siano messi al corrente delle opportunità offerte dalle misure del PSR

In continuità con quanto già fatto con successo nel precedente periodo di programmazione e di costruzione del PSR 2014-2020, un importante strumento "veicolo" per avvicinare tutti i potenziali soggetti interessati al PSR sarà rappresentato dal sito web istituzionale del PSR www.calabriapsr.it.

Il sito sarà utilizzato per veicolare le informazioni che riguardano il Programma, ma sarà strutturato anche per offrire informazioni di natura dinamica, quali le modalità di accesso al programma, compresa una sezione FAQ, e potrà ospitare anche casi di buone pratiche e collegamenti a link esterni di interesse per il mondo rurale.

Nell'ambito dell'attuazione delle misure del Programma la Regione ha previsto l'implementazione di una

nuova sezione del sito istituzionale dedicata al PSR che dovrà accogliere, catalogare e tenere aggiornata una “finestra” sul sistema della produzione della conoscenza e della formazione di interesse rurale attivata nella regione.

Il coinvolgimento del partenariato, che ha caratterizzato la predisposizione del programma, continuerà anche nel corso della sua attuazione, per coglierne rinnovate esigenze e nuove emergenze (positive/negative) di interesse per il contesto rurale regionale.

Le attività di natura interna, riguardano invece il fronte interno dell’Amministrazione. L’azione, facendo tesoro dell’esperienza già maturata, dovrà riguardare non solo l’innalzamento delle competenze, ma soprattutto aspetti che riguardano l’organizzazione, le scelte operative, l’orientamento al risultato (per come meglio dettagliato al capitolo 9 del PSR, in termini di attività e specifici temi di valutazione del PSR) ed il coordinamento delle funzioni e delle responsabilità dei diversi soggetti impegnati nell’attuazione del Programma, per come meglio dettagliate al capitolo 15 del PSR. In tal senso, il processo di costruzione del Programma 2014-2020, svoltosi attraverso la sinergia dei diversi Uffici del Dipartimento Agricoltura, l’Autorità di gestione e l’Autorità di pagamento regionale, ha posto le basi ad una generale sensibilizzazione rispetto alle novità introdotte dai nuovi Regolamenti e dalle strategie sottese al PSR 14-20, anche in correlazione con i contenuti del I Pilastro della PAC.

L’innalzamento delle competenze interne restano un aspetto centrale sul quale si agirà con determinazione fin dall’avvio del programma, non solo riguardo al personale interno dell’Amministrazione regionale, ma anche con riferimento al personale dei soggetti delegati che svolgono un ruolo determinante nella gestione del programma. È importante che tutte le novità contenute nella nuova programmazione 2014-2020 siano correttamente recepite ed applicate in modo omogeneo da tutti i soggetti interessati all’attuazione e su tutto il territorio regionale.

L’innovazione che dovrà caratterizzare il programma può essere stimolata dall’Amministrazione attraverso la selezione di progetti di qualità. Per questo motivo, all’interno dei criteri di selezione viene previsto l’utilizzo del punteggio minimo di accesso alle risorse pubbliche, proprio per scongiurare che vengano selezionati progetti di basso livello qualitativo o poco rispondenti alle strategie ed agli obiettivi del programma. Per tali attività è necessario garantire coerenza, terzietà e uniformità da parte delle commissioni di valutazione, anche attraverso la redazione di specifici documenti di orientamento e/o riunioni di coordinamento e, per bandi relativi ad iniziative particolarmente innovative (p. es. Gruppi Operativi PEI, progetti di cooperazione per lo sviluppo di prodotti, ecc.) si potrà fare anche ricorso ad esperti esterni.

La selezione di progetti di maggiore qualità è anche un elemento in grado di evitare l’effetto inerziale e di spiazzamento, consentendo di meglio indirizzare l’aiuto a progetti per i quali vi è maggiore bisogno di sostegno pubblico e che sono in grado di apportare valore aggiunto. Un contributo all’effetto inerziale viene dato anche attraverso la targettizzazione dei beneficiari, adottata per meglio finalizzare il sostegno alle aziende agricole, e, più in generale attraverso l’adozione di criteri di selezione che tengano conto e valorizzino i fabbisogni del sistema socioeconomico regionale.

La progettazione integrata territoriale (PIAR) e di settore (PIF) e la strategia di sviluppo locale Leader (approccio CLLD) oltre a richiedere una definizione più chiara delle condizioni di accesso al sostegno pubblico, che viene descritta nelle relative schede di misura M4 (per i PIF agroalimentari e PIAR) e M8 (per i PIF del comparto “no food”) e M19 (approccio Leader) del PSR, e che garantisce anche rispetto ai rischi dell’effetto inerziale e di spiazzamento, richiede un intervento di rafforzamento delle capacità

amministrative dell'AG e della Regione, i cui contenuti vengono descritti nella Sezione 9 del PSR.

Per quanto attiene specificatamente allo stato di avanzamento e diffusione delle ITC a livello regionale, risulta strategico garantire implementare e garantire il coordinamento con le autorità nazionali competenti ed in particolare con l'Agenzia Nazionale per l'Agenda Digitale, sui temi quali l'interoperabilità, il cloud, gli open data, nonché tutti i servizi avanzati dell'ITC, finalizzati all'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale.

Un supporto al miglioramento della capacità amministrativa e gestionale sarà dato dalla Rete Rurale Nazionale tramite le attività di supporto e coordinamento che saranno promosse e realizzate.

Al fine di dare seguito ai risultati degli audit recentemente svolti presso l'organismo pagatore regionale (ARCEA) e per garantire la verificabilità e controllabilità delle misure, in particolare riguardo alla riduzione delle cause alla base del tasso di errore, la valutazione ex-ante effettuata nel programma da parte di AdG e OP, sarà oggetto di esame per verificarne l'efficacia, durante tutto il periodo di programmazione. Inoltre, appena disponibili i criteri di selezione delle operazioni, essi saranno oggetto di valutazione ex-ante e valutazione in itinere.

6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE

6.1. Ulteriori informazioni

non previste

6.2. Condizionalità ex-ante

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali

6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

7.1.1.1. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 2.642,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 13%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 343,46

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Applicable: Sì


Valore obiettivo 2023 (a): 280.885.260,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 13%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 36.515.083,80

Giustificazione per la definizione del target intermedio:



7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 161.251.960,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 12%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 19.350.235,20

Giustificazione per la definizione del target intermedio:



7.1.2.2. Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 1.206,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 30%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 361,80

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

7.1.2.3. Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 0,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c):

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 0,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 434.567.970,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 40%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 173.827.188,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

7.1.3.2. Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 138.386,96

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 80%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 110.709,57

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

7.1.4.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 88.879.530,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 12%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 10.665.543,60

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

7.1.4.2. Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 13.263,41

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 50%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 6.631,71

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

7.1.4.3. Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 133,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 12%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 15,96

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.1.5.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 113.183.880,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 8%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 9.054.710,40

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

7.1.5.2. Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 144,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 12%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 17,28

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

7.1.5.3. Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 1.069.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 100%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 1.069.000,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

--

7.2. Indicatori alternativi

7.2.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

7.2.1.1. O.4 Numero di aziende agricole beneficiarie del sostegno per investimenti (aspetto specifico 2A+aspetto specifico 2B della sub-misura 4.1)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 2.642,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 13%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 343,46

Giustificazione per la definizione del target intermedio:



7.2.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.2.2.1. O.4 Numero di aziende beneficiarie di un sostegno per la realizzazione di investimenti di cui alla sub misura 4.2

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 400,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 11%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 44,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

--

7.3. Riserva

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione di zone rurali

La lettura ed interpretazione del territorio regionale, al fine di classificarlo in base al grado di ruralità, è stata condotta conformemente alla metodologia prevista nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020.

Il percorso di analisi seguito conferma sostanzialmente l'approccio adottato nell'ambito del PSR 2007-2013, con l'unica variante di aver tenuto conto, nella quantificazione della superficie rurale, della superficie forestale, che non veniva considerata nel calcolo del periodo 2007/2013. La superficie rurale, pertanto, è classificata come la somma tra la superficie agricola e quella forestale.

Rispetto al passato l'analisi si è arricchita tenendo conto delle aree forestali, una variabile importante per la definizione del rurale che ha consentito di migliorarne la stima.

L'aggiornamento delle aree si è svolto in fasi: come per il passato, sono stati isolati dall'analisi i comuni-capoluogo di provincia con densità oltre 150 ab./kmq e con una superficie rurale (in % della superficie complessiva) inferiore al 75%, che possono rappresentare i maggiori centri urbani, dove si concentra una buona parte dei fenomeni di urbanizzazione e le maggiori attività extra-agricole (nello specifico sono stati esclusi i comuni di Cosenza, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia e Reggio di Calabria). Questo gruppo è stato escluso dalle successive elaborazioni, volte a individuare una più spinta articolazione del rurale, così da evitare eccessive distorsioni nelle valutazioni della sua reale entità.

I rimanenti comuni sono stati riclassificati, in ciascuna zona altimetrica provinciale, sulla base di indicatori di densità abitativa e di peso delle superfici agro-forestali (superficie rurale) sulla superficie territoriale totale, individuando come rurali i comuni con valori di densità sotto i 150 ab./kmq o di superficie rurale (cioè agricola+forestale) sopra i due terzi della superficie territoriale totale. Sono stati quindi identificati:

- comuni prevalentemente urbani (con popolazione comuni rurali < 15% popolazione totale);
- comuni rurali urbanizzati (popolazione comuni rurali > 15% e < 50%; popolazione dei centri superiori a 150 ab./kmq > 50% della popolazione totale), così detti per la presenza di centri densamente popolati. In questa fascia rientrano, ad esempio, zone che presentano un'agricoltura forte. Inoltre, sono stati inclusi nel gruppo "rurale urbanizzato" anche quei centri urbani-capoluogo di provincia, qualora la superficie rurale occupi un peso assolutamente rilevante nel territorio (oltre il 75% della superficie territoriale totale);
- comuni significativamente rurali (popolazione comuni rurali > 15% e < 50% popolazione totale; popolazione dei centri superiori a 150 ab./Kmq < 50% della popolazione totale) per l'assenza di centri densamente popolati;

comuni prevalentemente rurali (popolazione comuni rurali > 50% popolazione totale).

Il calcolo dell'incidenza della popolazione dei comuni rurali sulla popolazione totale è stato

effettuato non a livello provinciale (come nella metodologia OCSE), bensì per zona altimetrica in ciascuna provincia (pianura, collina o montagna), il che rende più precisa la quantificazione del grado di ruralità perché si lavora ad un livello di maggiore dettaglio di quanto non faccia l'OCSE.

Dal processo di classificazione così condotto risultano 12 tipi di aree, derivanti dall'incrocio delle tre zone altimetriche (montagna, collina e pianura) per le quattro categorie di base:

- prevalentemente urbane;
- rurali urbanizzate;
- significativamente rurali;
- prevalentemente rurali.

Le 12 categorie di aree così ottenute sono state riaggregate, così come nella precedente programmazione, a livello sub-provinciale in base alla fascia altimetrica ISTAT seguendo la procedura seguente:

1. Aree urbane e periurbane: includono i capoluoghi di provincia che sono urbani in senso stretto e i gruppi di comuni con una popolazione rurale inferiore al 15% della popolazione totale;
2. Aree rurali ad agricoltura intensiva: includono i comuni rurali (siano essi rurali urbanizzati, significativamente o prevalentemente rurali) collocati in prevalenza nelle aree di pianura del paese, dove, sebbene in alcuni casi la densità media sia elevata, la superficie rurale appare sempre avere un peso rilevante (superiore ai 2/3 del totale)
3. Aree rurali intermedie: includono i comuni rurali di collina e montagna a più alta densità di popolazione e sede di uno sviluppo intermedio (urbanizzati di collina e di montagna, significativamente e prevalentemente rurali di collina centro-settentrionale, relativamente rurali di montagna);
4. Aree rurali con problemi di sviluppo: includono i comuni rurali di collina meridionale (significativamente e prevalentemente rurali) e quelli rurali di montagna a più bassa densità di popolazione in tutte le regioni.

In base alla nuova classificazione adottata, i comuni classificati "aree urbane e periurbane" (classe "A") passano da 6 a 5 e coincidono con le cinque città capoluogo di provincia (Cosenza, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia e Reggio di Calabria), mentre la superficie delle stesse aree urbane passa da 462 Km² a 618 Km². Nella classificazione adottata per il precedente periodo di programmazione 2007/2013, nei comuni area "A" ricadevano 3 dei 5 capoluoghi di provincia (Cosenza, Catanzaro e Reggio di Calabria), mentre rientravano nella stessa classificazione i comuni di Castrolibero, Rende e Villa San Giovanni, i quali raggiungono una superficie territoriale ed una popolazione inferiore a quella dei due capoluoghi di provincia (Crotona e Vibo Valentia), classificati in area "A" nella programmazione 2014-2020. Tali cambiamenti intercorsi determinano la riduzione del numero di comuni ricadenti in "aree urbane e periurbane" ed un contestuale aumento della superficie e popolazione che ricadono nella stessa classe.

Le variazioni intervenute nell'ambito delle tre classi di aree rurali regionali (B, C e D) sono da addebitare al fatto che la nuova metodologia di classificazione ha quantificato come "superficie rurale" anche la superficie forestale, oltre che a quella agricola. Ciò che determina una maggiore superficie rurale nei comuni regionali e, di conseguenza, un aumento dei comuni che ricadono in aree in cui la popolazione rurale ha un peso più

rilevante sul totale della popolazione (che corrispondono alle aree rurali “D”).

Tale processo di riclassificazione ha portato ad una riduzione dei comuni ricadenti in area “B” di 33 unità, con una conseguente riduzione della superficie ricadente in area “B” del 43,5%, rispetto al precedente periodo di programmazione. Un’ulteriore riduzione dei comuni di classe “C” di 15 unità, con una conseguente riduzione della superficie ricadente in classe “C” del 33,8%. Ed un aumento del numero di comuni in classe “D”, che crescono di 49 unità, con un conseguente aumento della superficie ricadente nella relativa classe del 40,8%.

Definizione “aree interne”

L’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 ha adottato la *Strategia nazionale per le Aree interne* (SNAI) cui il PSR intende contribuire nell’ambito di interventi a favore delle aree rurali. La Regione Calabria, parallelamente alla partecipazione alla SNAI, attuerà una propria Strategia per le Aree interne, in aderenza ai principi ed agli obiettivi di quella nazionale e in coerenza con gli interventi di sviluppo rurale, focalizzata su quattro ambiti di intervento: tutela del territorio; servizi essenziali e comunità locali; valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; mobilità sostenibile; “saper fare” e Artigianato e Sistemi agro-alimentari. La classificazione adottata dalla Regione Calabria per la SNAI e per la Strategia regionale per le aree interne è univoca e corrisponde a quanto contenuto nell’Accordo di partenariato.

La classificazione adottata per la SNAI e per la Strategia regionale per le aree interne è univoca e corrisponde a quanto contenuto nell’Accordo di Partenariato.

L’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 individua come “interne” quelle aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), ricche di importanti risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per natura e a seguito di secolari processi di antropizzazione. L’individuazione delle Aree interne del Paese parte da una lettura policentrica del territorio italiano, cioè un territorio caratterizzato da una rete di comuni o aggregazioni di comuni (centri di offerta di servizi) attorno ai quali gravitano aree caratterizzate da diversi livelli di perifericità spaziale.

Il carattere di “centro di offerta di servizi” è riservato solo ed esclusivamente a quei comuni, o aggregati di comuni confinanti, in grado di offrire simultaneamente tre servizi essenziali (scuole secondarie superiori – tutti i tipi -; almeno 1 ospedale sede di DEA – Dipartimento di Emergenza e Accettazione; stazione ferroviaria di tipo almeno *Silver*). L’ipotesi portante è dunque quella che identifica in prima istanza la natura di Area interna nella “lontananza” dai servizi essenziali.

La metodologia utilizzata per la classificazione si sostanzia in due fasi principali:

1. individuazione dei poli (poli di attrazione urbani e poli di attrazione inter-comunali), secondo un criterio di capacità di offerta di alcuni servizi essenziali;
2. classificazione dei restanti comuni in 4 fasce sulla base di un indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti di percorrenza (t) rispetto al polo più prossimo:
 1. aree di cintura ($t < 20$ minuti);
 2. aree intermedie ($20 \text{ minuti} > t < 40$ minuti);
 3. aree periferiche ($40 \text{ minuti} < t < 75$ minuti) ;
 4. aree ultra periferiche ($t > 75$ minuti).

In base a tale classificazione vengono individuate 6 categorie di comuni: A) poli; B) poli intercomunali; C) cintura; D) intermedie; E) periferiche; D) ultraperiferiche. Compongono la macro categoria “Centri”: i comuni classificati come poli, poli intercomunali e cintura. Compongono la macro categoria “Aree interne” i

comuni intermedi, periferici e ultraperiferici.

Come illustrato nella Fig. 8.1.2, in base alla classificazione adottata dalla SNAI sono complessivamente 323 (80% dei 409 comuni calabresi) i comuni della Regione Calabria classificati come comuni “interni” (intermedio, periferico e ultraperiferico). Dall’incrocio con la classificazione delle aree rurali adottata dal PSR Calabria si rileva che tutti i comuni “interni” ricadono in una delle tre classi di area rurale regionale, concentrandosi all’interno delle aree rurali con problemi di sviluppo (D), nell’ambito delle quali ricadono 233 comuni, i quali rappresentano una superficie territoriale di 8.625 Km² ed in cui risiede una popolazione di 664.085 abitanti.

Nell’ambito della “Strategia nazionale per le aree interne” e della “Strategia regionale per le aree interne” il FEASR interviene esclusivamente nei comuni cd i cui alla classificazione delle aree rurali classificate come “aree rurali intermedie” (C) e “aree rurali con problemi di sviluppo” (D). Il Programma di sviluppo rurale attua la Strategia aree interne nell’ambito dell’approccio LEADER di cui alla Misura 19 del PSR, pertanto il FEASR partecipa alla “strategia aree interne” esclusivamente nei territorio regionali in cui viene attuata una strategia di sviluppo locale Leader e limitatamente nei territori rurali classificati come “C e D”.

Requisiti generali

Appalti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici deve essere garantito il rispetto delle norme dell’UE sugli appalti pubblici ed in particolare:

- le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, così come trasposte nel diritto nazionale;
- le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, così come trasposte nel diritto nazionale;
- le direttive 89/665/CEE e 92/3/CEE così come trasposte nel diritto nazionale;
- i principi generali che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici relativi al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e delle disposizioni contenute nell’Accordo di Partenariato

In particolare, per quanto riguarda i contratti in-house, devono sussistere le due seguenti condizioni cumulative:

- che l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul fornitore “interno” un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, e
- che l’entità in-house svolga la parte più importante delle proprie attività sotto il controllo dell’amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, conformemente all’Accordo di partenariato, la scelta di preferire un’entità in – house sarà presa dopo un’attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di mercato. L’offerta garantita dagli organismi “interni” dovrà garantire una competenza specifica e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti dovranno essere verificabili attraverso l’individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante opportuni indicatori.

In particolare, sarà garantita un'applicazione rigorosa e restrittiva delle possibilità offerte dalla Direttiva servizi e dalle norme nazionali di applicazione, in materia di rinnovi/estensioni di contratti in essere a seguito di precedenti procedure di appalti pubblici.

Valutazione di impatto ambientale (art. 45 Regolamento UE 1305/2013)

Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale.

Ammissibilità delle operazioni secondo l'ubicazione (art.70 Regolamento UE 1303/3013)

Le operazioni ammissibili a finanziamento devono essere ubicate nell'ambito della Regione Calabria. Potranno, tuttavia, essere finanziate operazioni che si svolgono al di fuori della Regione, ma sempre all'interno dell'Unione Europea, nel caso in cui:

- le operazioni siano a vantaggio dell'area del programma;
- l'importo complessivo di tali operazioni non superi il 5% del sostegno del FEASR
- il Comitato di Sorveglianza abbia approvato il tipo di operazioni interessate.

Per le operazioni relative l'assistenza tecnica e la promozione sarà possibile sostenere delle spese fuori dall'Unione europea, solo se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 70(2) del Regolamento (UE) 1305/2013..

Stabilità delle operazioni (art. 71 Regolamento UE 1303/2013)

Il periodo di stabilità degli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi previsto al paragrafo 1 dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013 è fissato in almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, se indica una durata superiore.

Ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese è regolamentata in base a quanto disposto agli art. dal 65 al 70 – Capo III del Reg. (UE) 1303/2013, fatte salve norme specifiche previste dal Regolamento (UE) 1305/2013.

Se non diversamente specificato nelle schede di misura/sub misura/operazione, sono ammissibili al contributo le spese che:

1. sono sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto e, comunque, relative a lavori o attività iniziate dopo la presentazione della domanda di aiuto, per come espressamente previsto all'art. 65(6) del regolamento (UE) 1303/2013;
2. sono sostenute, per come previsto all'art. 60(2) del Regolamento (UE) 1305/2013, per interventi decisi dall'autorità di gestione del Programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione in rispetto all'art. 49 del Reg. 1305/2013. In particolare, fatto salvo l'articolo 30(3)(d) del Reg. 1303/2013, l'autorità di gestione del programma definisce una serie di criteri di selezione degli interventi, previa consultazione del comitato di monitoraggio, di cui all'articolo 49(1) del

Regolamento (UE) 1305/2013 e del Comitato di Sorveglianza.

I punti *a)* e *b)* non si applicano all'assistenza tecnica.

Ai sensi dell'articolo 60 del Reg. (UE) 1305/2013, in deroga a quanto previsto all'art. 65(9) del Reg. (UE) 1303/2013 possono essere ritenute ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto nei seguenti casi:

- calamità naturale;
- spese generali di cui all'art. 45(2)(c).

Per quanto riguarda **gli investimenti**, le voci di spesa ammissibili sono quelle indicate all'art. 45 del regolamento (UE) 1305/2013 ed all'art. 13 del regolamento delegato (UE) 807/2014 che specifica l'ammissibilità delle spese per taluni tipi di investimento.

In particolare (art. 45 Reg. 1305/13) sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
- i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

Le spese generali sono ammesse a contributo nel limite massimo del 9% dell'importo complessivo dell'investimento, secondo i limiti e le condizioni che vengono esplicitate per ciascuna tipologia di operazione. Tali spese sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.

L'acquisto di immobili e di terreni è ammissibile purchè sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione e previsto tra le tipologie ammissibili nelle singole schede operazioni.

Nel caso di irrigazione, possono essere considerate spese ammissibili soltanto gli investimenti che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 46 del Reg. 1305/2013.

In ogni caso, valgono le condizioni specificate dalle singole misure/sottomisure/operazioni del Programma.

Non sono, comunque ammissibili al sostegno:

1. Nel caso di investimenti agricoli, le spese relative a: acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora.

2. I semplici investimenti di sostituzione. Vengono definiti *investimenti di sostituzione*, quegli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione o senza modificare sostanzialmente la natura del ciclo di produzione o della tecnologia utilizzata. Non rientra tra gli investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'impresa che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati a maggiore efficienza energetica, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta ad almeno il 50% del valore del nuovo fabbricato.
3. Gli interessi passivi, salvo quanto disposto all'articolo 69(3)(a) del regolamento (UE) 1303/2013;
4. L'acquisto di materiale usato;
5. L'acquisto di beni immobili che abbiano usufruito di finanziamento pubblico;
6. L'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata.

L'IVA non è ammissibile, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente (art. 69(3) Reg. 1303/2013).

Per le misure ad investimento, possono rientrare tra le spese ammissibili i **contributi in natura** sotto forma di forniture di opere, beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, a condizione che risultino soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 69 del Reg. (UE) 1303/2013 e fermo restando le specifiche limitazioni contenute nelle schede di misura. Tali spese sono ammissibili a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1. il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
2. il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
3. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
4. nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti (per esempio, salario di lavoratori agricoli o forestali) e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia.

Non saranno riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edilizie.

Ai sensi dell'art. 67 del Reg. 1303/2013 le sovvenzioni rimborsabili possono assumere la forma di tabelle standard di costi unitari, applicabili solo per le seguenti misure: M10-M11-intervento 8.1.1 del PSR.

Per quanto riguarda le **spese di gestione** (art. 61 del regolamento (UE) 1305/2013) quando sono sovvenzionabili, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

1. spese di funzionamento;
2. spese per il personale;
3. spese di formazione;
4. spese per pubbliche relazioni;
5. spese finanziarie;

6. spese di rete.

Gli studi sono ammissibili solo se correlati ad uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.

Per quanto attiene agli **interventi che generano entrate**, le disposizioni e gli indirizzi procedurali definiranno le modalità di applicazione di quanto stabilito per le operazioni che generano entrate, in rispetto di quanto disposto agli articoli 61 e 65(8) del regolamento (UE) 1303/2013.

Pagamento di anticipi

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento

Ai sensi dell'articolo 42(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 i gruppi di azione locale LEADER possono richiedere il versamento di un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

Il versamento di anticipi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 63(1) del Reg. (UE) 1305/2013, è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alla regione e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico. Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia richiesta a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

La garanzia bancaria o garanzia equivalente è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che le spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

Strumenti finanziari

Per la descrizione degli strumenti finanziari adottati dalla Regione Calabria si rimanda al testo contenuto nella figura 8.1_Strumenti_Finanziari

Modalità di attuazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) e Progetti Integrati per le Aree Rurali (PIAR)

L'approccio collettivo di filiera e per le aree rurali è caratterizzato dalla presenza di un progetto integrato collettivo che interessa più misure e coinvolge più soggetti beneficiari. L'insieme dei soggetti e delle misure attivate vengono coordinati ed integrati attraverso un "Progetto di filiera" o "Progetto per le Aree Rurali".

I progetti sono costruiti attorno ad un Piano di sviluppo integrato in cui sono individuate le strategie per raggiungere gli obiettivi fissati, nonché i soggetti coinvolti e le modalità che si intendono adottare per concretizzare le azioni scelte. I progetti presentati nell'ambito dei PIF e dei PIAR e relativi beneficiari per poter essere finanziati devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e le altre condizioni stabilite nelle rispettive schede di misura, compreso la sottomissione ad un processo rigoroso di selezione (che consenta di avere una qualità analoga non inferiore a quella dei progetti individuali non inseriti nei progetti di filiera, in concorrenza con altri beneficiari) e il superamento del punteggio minimo previsto nelle misure.

La selezione dei PIF e dei PIAR avverrà con bando pubblico sulla base di criteri di selezione (oltre a quelli applicabili alla singole misure/beneficiari come indicato sopra).

Il Progetto Integrato di Filiera viene riservato prioritariamente al potenziamento della presenza sui mercati degli specifici comparti agroalimentari regionali che si ritengono maggiormente in grado di affrontare i mercati extraregionali e rappresentare le vocazioni attitudinali del territorio regionale, secondo quanto emerso nell'analisi di contesto e riportato a sintesi nella Figura 4.82 del paragrafo 4.1.1 del PSR (per i settori "food"). Ed, per i settori "no food", a migliorare la gestione economica sostenibile del patrimonio forestale regionale, sostenendo il superamento delle principali criticità rilevate dall'analisi di contesto e portate a sintesi nella Figura 4.82 del paragrafo 4.1.1 del PSR.

Nell'ambito del PIF dovranno essere previste le diverse fasi del processo produttivo (produzione, trasformazione, promozione, commercializzazione).

Sono elementi fondanti del PIF: la rappresentatività del soggetto proponente (in termini di quantità di materia prima trattata sul totale regionale del comparto della filiera interessata); il contratto che stabilisce i rapporti tra le diverse categorie di soggetti aderenti, e tra i produttori primari e le imprese di trasformatori e/o le imprese di commercializzazione; il piano di sviluppo e commercializzazione.

Il PIAR viene riservato al potenziamento e miglioramento dell'offerta infrastrutturale a livello locale per creare migliori condizioni di accompagnamento allo sviluppo del comparto agricolo/forestale ed al mantenimento delle popolazioni all'interno delle aree più marginali, intervenendo sulle infrastrutture a servizio dell'agricoltura e/o sui servizi comunali di base.

Il Progetto Integrato per le Aree Rurali (PIAR) è presentato da gruppi di soggetti pubblici, appartenenti allo stesso territorio rurale di interesse, che predispongono, in maniera coordinata un piano di sviluppo aggregato del territorio rurale.

Sono elementi fondanti del PIAR: un partenariato di progetto tra soggetti pubblici che si costituisce in una delle forme previste dalla legge; il piano di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di base.

Osservanza delle regole di condizionalità e baseline

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione di più Misure, sub-misure e operazioni di sviluppo rurale a partire dal 2015 corrispondono a quelle definite dall'art. 93 e dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013 e disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015.

Dal 1° gennaio 2015, con l'entrata in vigore della PAC 2014-2020, la *baseline* per le misure "Forestazione e imboschimento" (art. 21(a) regolamento (UE) 1305/2013); "Pagamenti agro-climatico-ambientali" (art. 28 regolamento (UE) 1305/2013); "Agricoltura biologica" (art. 29 regolamento (UE) 1305/2013); "Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici" (art. 31 e 32 regolamento (UE) 1305/2013); "Benessere degli animali" (art. 33 regolamento (UE) 1305/2013); varia a seconda della misura considerata in funzione delle seguenti componenti:

1. requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del Titolo VI, capo I del Regolamento (UE) 1306/2013 per come recepiti a livello nazionale dal Decreto Ministeriale nr. 180 del 23.01.2015 e, a livello regionale, dalla Deliberazione di Giunta Regionale nr. 257 del 04/08/2015;
2. pertinenti criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) 1307/2013;
3. requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

4. altri requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Il regime di condizionalità (Regolamento (UE) 1306/2013, articoli 91 e seguenti) dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili in tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno; sanità pubblica e salute degli animali e delle piante; benessere degli animali. Gli obblighi di condizionalità che l'agricoltore dovrà rispettare per ricevere i premi del I Pilastro della PAC, rappresentano il primo livello della baseline dei pagamenti agro-climatico-ambientali, dei pagamenti sull'agricoltura biologica, dei pagamenti dell'indennità compensativa per le zone svantaggiate, del benessere degli animali. Nelle Figure da 8.1.3a fino a 8.1.3h sono riportate le regole di condizionalità pertinenti per il Programma, per come recepite a livello nazionale dal D.M. nr. 180 del 23.01.2015 e, a livello regionale, dalla Deliberazione di Giunta Regionale nr. 257 del 04/08/2015.

Il secondo livello delle baseline è rappresentato dall'attività minima di cui all'art. 4 del Regolamento (UE) 1307/2013, che stabilisce che l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima sulle stesse superfici. L'attività minima è stata individuata all'art. 2 "definizioni" di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 6513 del 18/11/2014 e successivo Decreto Ministeriale n. 1420 del 26.02.2015 contenente disposizioni modificative ed integrative al Decreto Ministeriale n. 6513 del 18/11/2014.

Il terzo livello delle baseline è rappresentato dai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale (Allegato 7 al Decreto Ministeriale del 23.01.2015) e comunitaria. Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie di impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Il Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". Tali norme individuano i seguenti requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale
- Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai

“Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.

- Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

La Regione Calabria annualmente provvede al recepimento delle direttive nazionali e comunitarie con apposita Delibera di Giunta Regionale, recependo ed aggiornando le regole di Condizionalità valevoli su tutto il territorio nazionale.

Il Programma, in ogni caso, terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni delle misure agro-climatico-ambientali occorre tenere in conto anche della cosiddetta *componente inverdimento* del pagamento diretto o *greening*. Questa componente, percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.

La Regione garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi pagamenti (per impegni che ottemperano al *greening* e contemporaneamente ad un impegno agro-climatico-ambientale).

La Regione per evitare il rischio del doppio finanziamento ha già valutato a livello di singola tipologia di operazione del Programma l’effettiva presenza del rischio di doppio finanziamento, dandone precisa informazione sulle singole schede operazioni di pertinenza. In particolare, per quanto riguarda le misure Agro-climatico-ambientali (ACA) è stata redatta la Tabella di complementarietà impegni, riportata nel presente paragrafo, che illustra la complementarietà (in termini di impegni) tra i singoli interventi della misura 10 e tra questi e la misura 11. Questo consente all’amministrazione di controllare il rischio “doppio finanziamento”. Nel caso del “greening” essendo lo stesso baseline per le misure ACA, gli impegni previsti nei vari interventi vanno oltre le pratiche comuni “greening” e, pertanto, non vi è rischio di doppio finanziamento. L’Amministrazione ritiene comunque opportuno che per le tipologie di interventi in cui viene rilevato il rischio “doppio finanziamento”, nella fase applicativa del Programma, al momento di pagamento del sostegno attraverso le misure del PSR, di procedere, per singola domanda di pagamento ed attraverso il sistema informativo regionale dei pagamenti in utilizzo presso l’Organismo pagatore regionale (ARCEA), alla verifica di eventuali pagamenti già ottenuti dal singolo soggetto beneficiario e, automaticamente, a detrarre tale importo dal sostegno assegnato attraverso il PSR.

Al fine di migliorarne le performance ambientali e nel rispetto dei massimali di premio stabiliti all’Allegato II del Regolamento 1305/2013, gli impegni degli interventi della Mis. 10 e delle sub misure Mis. 11.1 e 11.2 possono essere rafforzati, quando compatibili, mediante la combinazione con uno degli altri interventi/sub misure.

Le combinazioni possibili sono quelle riportate nella tabella “Tavola di complementarietà degli impegni” riportata a seguire nel presente paragrafo.

Strumenti conoscitivi di natura scientifica adottati dalla Regione

I documenti frutto di attività di ricerca e studio, adottati come strumenti programmatori da parte della Regione, vengono illustrati in un apposito allegato al Programma. L'applicazione di tali strumenti viene esplicitato, se del caso, nelle singole tipologie di operazione in cui il Programma prevede l'utilizzazione.

Il Programma, qualora dovessero realizzarsi aggiornamenti dei lavori scientifici o adottarne ai fini programmatori di nuovi, sanno utilizzati nell'attuazione del Programma. Gli strumenti conoscitivi disponibili sono: 1) Carta dei suoli e carte derivate (reazione, contenuto in carbonati totali, contenuto in sostanza organica, tessitura), adottata con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 363 del 30/07/2012; 2) Carta del rischio erosione, adottata con DGR 363 del 30/07/2012; 3) Carta dei fabbisogni irrigui, adottata con DGR 363 del 30/07/2012; 4) Carta del rischio potenziale di incendio boschivo, adottata con DGR 339 del 30/07/2012; 5) Carta della vulnerabilità da nitrati di origine agricola, adottata con DGR 63 del 08/03/2013; 6) Carta di attitudine dei suoli allo spargimento dei reflui oleari, adottata con DGR 17/2006; 7) Carta del rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari, adottata con DGR 232 del 23/04/2006; 8) Carta delle aree HNV della Regione Calabria, adottata con DGR 73 del 28/02/2014; 9) Land capability classification.

Fig. 8.1.1 – Principali indicatori per tipologia di area rurale

Tipologia di aree	Classificazione PSR 2014-2020 (*)				Classificazione PSR 2007/2013				Variazioni periodi di programmazione 07/13-14-20			
	Nr. comuni	Superficie Km ² (2001)	Popolazione ISTAT (2011)	Densità abitativa (Ab/Km ²)	Nr. comuni	Superficie Km ² (2001)	Popolazione ISTAT (2001)	Densità abitativa (Ab/Km ²)	Variazione assoluta numero di comuni	Variazione % popolazione	Variazione % superficie	Variazione assoluta densità
Aree urbane e periurbane (A)	5	618	431.903	699	6	462	406.184	879	-1	6,3%	33,8%	-180
Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B)	24	1589	309.873	195	57	2811	483.452	172	-33	-35,9%	-43,5%	23
Aree rurali intermedie (C)	106	3211	365.494	114	121	4851	474.736	98	-15	-23,0%	-33,8%	16
Aree con problemi di sviluppo (D)	274	9804	851.780	87	225	6961	645.092	93	49	32,0%	40,8%	-6
	409	15222	1.959.050	129	409	15085	2.009.464	133				

(*) Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT, Agrit-Populus, Tagliacarne

Fig. 8.1.1 Principali indicatori per tipologia di area rurale

Fig. 8.1.2 Aree interne della Calabria: principali caratteristiche per tipologia di area rurale

Tipologie di aree rurali	Nr. di comuni			Superficie, 2011				Popolazione, 2011				
	Intermedio	Periferico	Ultraperiferico	Totale	Intermedio	Periferico	Ultraperiferico	Totale	Intermedio	Periferico	Ultraperiferico	Totale
Aree rurali ad agricoltura specializzata (B)	15	1	0	16	866	9	0	875	155283	549	0	155832
Aree rurali intermedie (C)	43	26	5	74	1302	915	204	2421	151259	58500	3624	213383
Aree rurali con problemi di sviluppo (D)	103	113	17	233	3294	4233	1098	8625	306727	320278	37080	664085
TOTALI	161	140	22	323	5462	5157	1302	11921	613269	379327	40704	1033300

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e Strategia Aree interne Regione Calabria

Fig. 8.1.2 Aree interne della Calabria

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato di nitrati provenienti da fonti agricole (Gazzetta Ufficiale L.375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d), ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)	In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi di Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati : A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. A fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo" di cui al decreto del MIPAAF del 7 aprile, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la norma prevede: – il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua; – la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita". Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni: <i>a) divieti di fertilizzazioni.</i> E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'articolo 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione del CGO 1 e, nel caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni degli animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione al presente impegno. <i>b) costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.</i> Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D.Lgs 152/2006, i cui aspetti di dettaglio sono definiti nel DM del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 131/2008 e nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260. L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale delle stesse.

Fig. 8.1.3a (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Acque.**

Fig. 8.1.3a pagina1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme	Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCA A 1	Introduzione di fasce tampone e lungo i corsi d'acqua	<div data-bbox="718 414 1197 571" style="text-align: center;"> <p>Il diagramma mostra un alveo inciso in un terreno. Una fascia inerbita è indicata con una freccia che punta verso la sponda sinistra. Il ciglio di sponda è indicato con una freccia che punta verso il bordo superiore della sponda destra.</p> </div> <p>Ai fini della norma, si intende per:</p> <p>“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata .</p> <p>“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente di deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.</p> <p>“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.</p> <p>“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.</p> <p>Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.</p> <p><i>Scoline e fossi collettori</i> (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta ed al coinvolgimento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.</p> <p><i>Adduttori d'acqua per l'irrigazione</i>: rappresentati da corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.</p> <p><i>Pensili</i>: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.</p> <p><i>Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.</i></p> <p>Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso , è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.</p> <p>Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2015, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.</p> <p>Deroghe</p> <p>La deroga agli impegni di cui alle lettere a) e b) precedenti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008, n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme di recepimento.</p> <p>La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.; 2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare; 3. oliveti; 4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 5 del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2015).

Fig. 8.1.3a (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Acque.**

Fig. 8.1.3a pagina 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito o oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma viene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure, qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Fig. 8.1.3a (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni:
Acque.

Fig. 8.1.3a pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	<p>Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCCAA 3 sono riferiti a :</p> <ul style="list-style-type: none"> – obblighi e divieti validi per tutte le aziende: <ol style="list-style-type: none"> 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; – obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: <ol style="list-style-type: none"> 1. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti; 2. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione. <p>Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore di acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.</p> <p>Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie .</p> <p>Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lettere a), b), c) provenienti da imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; – dedite all'allevamento di bestiame; – dedite alle attività di cui ai punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia, a qualunque titolo disponibilità. <p>Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo, in conformità alle prescrizioni fissate. E' sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee del sottosuolo. (art. 104).</p> <p>Al fine del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.</p>

Fig. 8.1.3a (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni:
Acque.

Fig. 8.1.3a pagina 4

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA4		<p>Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'art. 3, comma 5, lettera b) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p>	<p>Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:</p> <p>a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;</p> <p>b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzibili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). <p>Deroghe</p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera a) sono ammesse le seguenti deroghe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la pratica del sovescio, in presenza di sovescio a piante biocide; 2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotipi; 3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002; 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione degli interventi di miglioramento fondiario; 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione; 6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria. <p>Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.</p>

Fig. 8.1.3b (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio**.

Fig. 8.1.3b pagina 1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitarne l'erosione	l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015. per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati: a) la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgombrò delle acque. Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione di suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata. Deroghe In relazione all'impegno di cui alla lettera a) , le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, via siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione. In tali casi, è necessario attuare gli impegni previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia. In relazione all'impegno di cui alla lettera c): <ul style="list-style-type: none"> – sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE; – in presenza di drenaggio sotterraneo; – in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Fig. 8.1.3b (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio.**

Fig. 8.1.3b pagina 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Superfici a seminativo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione di habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.</p> <p>E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.</p> <p>Deroghe.</p> <p>La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per le superfici investite a riso, salva diversa prescrizione dell'autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione 2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competenze autorità di gestione, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC); 3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. <p>La deroga di cui al punto 3 non sia applica comunque alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).</p>

Fig. 8.1.3b (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio.**

Fig. 8.1.3b pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.01.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b, articolo 4 paragrafi 1,2 e 4.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3 , comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	Recepimento Legge 11 febbraio 1992, n. 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 bis , 5 e 5 bis. DPR 8 settembre 1997. n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni). Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000" – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSCF) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni. Le Regioni e le Province autonome, a norma dell'art. 22, comma 1 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. L 206 del 22.07.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3 , comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) ricadenti nei SIC/ZPS del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Fig. 8.1.3c Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Biodiversità**.

Fig. 8.1.3c

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppo, isolati, margini dei campi, terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Deroghe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti. 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità 3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad esempio alianto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad. Es. rovo) 5. In relazione alle sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente. <p>Le deroghe di cui al punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, comunque, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.</p>

Fig. 8.1.3d (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Livello minimo di mantenimento dei paesaggi.**

Fig. 8.1.3d pagina 1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppo, isolati, margini dei campi, terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Deroghe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti. 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità 3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad esempio alianto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad. Es. rovo) 5. In relazione alle sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente. <p>Le deroghe di cui al punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, comunque, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.</p>

Fig. 8.1.3d (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Livello minimo di mantenimento dei paesaggi.**

Fig. 8.1.3d pagina 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività in funzione del processo produttivo realizzato.</p> <p>A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produzioni animali - Produzioni vegetali - Produzione di latte crudo - Produzione di uova - Produzione di mangimi o alimenti per gli animali. <p><i>Produzioni animali – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>1.a. curare il corretto stoccaggio e la manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;</p> <p>1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti;</p> <p>1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;</p> <p>1.d. tenere opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali; ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali; iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana; iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale. <p>1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;</p> <p>1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.</p> <p><i>Produzioni vegetali– impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014</p> <p>2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma</p> <p>2.c. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari (tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo); ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia <ul style="list-style-type: none"> i. animali sotto trattamento medico ii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati

Fig. 8.1.3e (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Fig. 8.1.3e pagina 1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione</p> <p>2.e. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari così come previsto dalla norma</p> <p>2.f. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari; ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana. <p><i>Produzione latte crudo – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>3.a. assicurare che il latte provenga da animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare le contaminazioni del latte ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione della produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competenze. iv. <p>3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo. <p>3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. lavaggio della mammella prima della mungitura ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati <p>3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte; ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Fig. 8.1.3e (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Fig. 8.1.3e pagina 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p><i>Produzione di uova – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e all'esposizione diretta alla luce solare, protetta dagli urti in maniera efficace</p> <p><i>Produzione di mangimi o alimenti animali – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del reg (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività</p> <p>5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o dei mangimi stessi</p> <p>5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi</p> <p>5.d. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi ii. l'uso di semente geneticamente modificata iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Fig. 8.1.3e (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Fig. 8.1.3e pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CE (G.U. del 23.05.1996, pag. 3. Articolo 3, lettere a), b), d) ed e); ed articoli 4, 5 e 7.	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuto nel decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.</p> <p>In particolare gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina dall'allevamento e/o produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di somministrazione agli animali di azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestacena, di stilbeni e di sostanze beta-antagoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono, tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico veterinario ad animali chiaramente identificati - divieto di destino alla commercializzazione di animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati, per qualsiasi via o metodo, medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-antagoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-antagoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006 (uso terapeutico, zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Fig. 8.1.3e (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Fig. 8.1.3e pagina 4

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L2013 del 08.08.2008, pag. 31) Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti suinicoli	<p>Descrizione degli impegni:</p> <p>A. Comunicazione dell'azienda agricola alla ASL per la registrazione dell'azienda</p> <p>A.1 richiesta al servizio veterinario competente del codice aziendali entro 2 giorni dall'inizio attività;</p> <p>A.2 comunicazione al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni</p> <p>B. Tenuta del registro aziendale e comunicazione delle consistenze dell'allegamento dell'azienda agricola</p> <p>B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni</p> <p>B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilavata entro il 31 marzo in banca Dati Nazionale (BDN)</p> <p>B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro carico e scarico ed al 31 marzo di ciascun anno in BDN-</p> <p>Movimentazione dei capi tramite Modello 4, ovvero dichiarazione di provenienza dell'animale, riportando il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dell'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.</p> <p>C. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>C1 obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e, comunque, prima dall'uscita del capo dall'azienda</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Fig. 8.1.3f pagina 1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e del prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.08.2000, pagina 1) Articoli 4 e 7	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini e/o bufalini	Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere A. Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali: – direttamente nella BDN con accesso tramite smart card – tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato A.4 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda. B. Identificazione e registrazione degli animali B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente dalla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1° gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000 B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa, se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registrata direttamente su BDN) B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN B.8. Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato B.9 Comunicazioni al servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti B.10 nel caso i capi vengano acquistati da Paesi terzi, consegna al Servizio veterinario competente per territorio o altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'impostazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione all'anagrafe.

Fig. 8.1.3f (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Fig. 8.1.3f pagina 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.08.2000, pagina 1) Articoli 4 e 7	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini e/o bufalini	Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere (segue) C. Registro aziendale C.1 corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni) D. Movimentazione dei capi: nascite, ingresso in azienda, decesso D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazione in ingresso D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni D.3 Nel caso di capo acquistato/scambiato con altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe D.4 Per bovini introdotti in allevamento; annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo al ritiro del passaporto dal Servizio veterinario E. movimentazione dei capi: uscita dall'azienda E.1 compilazione modello 4 E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato

Fig. 8.1.3f (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Fig. 8.1.3f pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 82/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 dl 9.01.2004, pagina 8) Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti ovi-caprini	<p>Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere</p> <p>A. Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN</p> <p>A.1 Richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività</p> <p>A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttamente nella BDN con accesso tramite smart card - tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato <p>A.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.</p> <p>B. Registro aziendale e BDN</p> <p>B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta all'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati alla macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera soddisfatta (nota ministeriale n. 4618 del 08.03.2012)</p> <p>B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e di relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN</p> <p>B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo di registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente</p> <p>B.4 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita), decesso, movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni)</p> <p>C. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale</p> <p>C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate da altri allevamenti</p> <p>C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante univo marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).</p> <p>Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura se non lasciano l'allevamento prima.</p> <p>Per i capi dopo il 31.12.2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Fig. 8.1.3f pagina 4

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/111/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pagina 1) Articoli 7,11, 12, 13 e 15	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini	Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento (CE) 1292/05, allegato IV, par. II, devono rispettare: a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi b) Divieto di somministrazione agli animali dall'allevamento di : – Proteine animali trasformate – Gelatina ricavata da ruminanti – Prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate – Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale – Mangimi contenenti le proteine di cui sopra c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L309 del 24.11.2009, pagina 1) Articoli 55 prima e seconda fase	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015	Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e dal decreto Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Fig. 8.1.3g Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Malattie degli animali**

Fig. 8.1.3g

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L10 del 15.01.2009, pagina 7) Articoli 3 e 4	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini/bufalini	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119(CE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, Supplemento ordinario)
Benessere degli animali	Benessere degli Animali	CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18/02.2009, pagina 5) Articolo 4	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti suinicoli	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120(CE) che stabilisce le norme minime per protezione dei suini (G.U. n. 178 del 2 agosto 2011, Supplemento ordinario)

Fig. 8.1.3h Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore **Benessere degli animali**

Fig. 8.1.3h

Tavola di complementarietà degli impegni

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture Permanenti 10.1.2	Colture a Perdere 10.1.3	Conv Culturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Bergamotto 10.1.6	Cedro 10.1.7	Agricoltura biologica 11.1 - 11.2			
10.1.1	Agricoltura integrata	B	A	A	B	B	A	A	B			
10.1.2	Colture Permanenti	A	B	B	B	B	B	B	A			
10.1.3	Colture a Perdere	A	A	B	A	A	A	A	A			
10.1.4	Conv Culturale	A	B	A	B	B	B	B	A			
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	B	B	B	A			
10.1.6	Bergamotto	A	B	A	B	B	B	B	A			
10.1.7	Cedro	A	B	A	B	B	B	B	A			
11.1-11.2	Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	B			

LEGENDA

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni delle sub misure pertanto i premi sono cumulabili sempre nei limiti previsti dall'allegato II del Reg (UE) n. 1305/2013

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni delle sub corrispondenti pertanto i premi non sono cumulabili

Tavola di complementarietà degli impegni

Strumenti finanziari

L'analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale ha condotto ad individuare tra i fabbisogni prioritari di intervento quello di sostenere l'accesso al credito per i beneficiari del Programma (Fabbisogno F26 "Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di sostegno a favore delle imprese"), in particolare nell'ambito nelle Focus Area 2A e 3A.

Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento possa avvenire, dal punto di vista finanziario, attraverso diverse modalità anche combinabili tra loro.

In questo senso, la base giuridica di riferimento è costituita dalle disposizioni previste dai regolamenti (UE) n.1303/13 (artt. da 37 a 46) e n. 480/2014.

Il Programma di Sviluppo Rurale ha previsto di mettere a disposizione dei beneficiari forme di supporto anche attraverso strumenti finanziari che si prevede di utilizzare, almeno inizialmente, nelle sottomisure 4.1 e 4.2.

L'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del programma offre alcuni vantaggi quali:

- *maggior leva finanziaria con conseguente miglior impatto del programma;*
- *migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato.*

A questo fine è stata elaborata un'analisi ex ante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per verificare l'esistenza di un fallimento di mercato e/o situazioni di investimento subottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, per individuare – anche sulla base delle lezioni apprese da esperienze pregresse – il livello ottimale di supporto pubblico e gli strumenti finanziari più appropriati in base agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale.

Le risultanze dell'analisi ex ante hanno portato alle seguenti conclusioni:

- *le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità di liquidità del sistema bancario, di tassi di interesse bassi, e di forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari, rendono lo strumento del Fondo di garanzia particolarmente appropriato per supportare le misure del PSR;*
- *le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata, rendono in particolare la garanzia "uncapped" o verticale, senza limite di portafoglio, lo strumento più adatto da introdurre – in una fase ancora sperimentale ed iniziale – come forma di supporto da parte del PSR;*
- *l'obiettivo di massimizzare la "leva" finanziaria dell'impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende prioritario l'obiettivo di individuare investitori privati istituzionali, o investitori pubblici che operino secondo il principio dell'economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR;*
- *la natura ancora sperimentale di forme di supporto da parte del PSR attraverso strumenti finanziari ha portato alla individuazione delle seguenti misure da supportare anche attraverso uno strumento finanziario di garanzia: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli";*

Figura-8.1_1_Strumenti_Finanziari-1

Il Programma contribuirà pertanto al seguente strumento finanziario:

- *Un fondo di garanzia “uncapped” gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite (“cap”) per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).*

Le caratteristiche del Fondo di garanzia “uncapped” sono le seguenti:

- *Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell’articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell’articolo 38 (4) b.i.*
- *Le misure nell’ambito delle quali il supporto viene fornito attraverso il Fondo di garanzia sono: 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende” e 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”*
- *Il Fondo di garanzia supporterà, nell’ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse.*
- *Il periodo di inclusione di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Regolamento (UE) no. 1303/2013 all’articolo 65.*
- *L’ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno oggetto di definizione nell’ambito di un accordo di finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il FEI.*
- *I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti – a valere sul Fondo – ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 480/2014, in particolare agli artt. 12 e 13 e dal Regolamento (UE) n. 1303/2013.*
- *In ottemperanza a quanto previsto all’articolo 2.10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la selezione da parte dell’autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei beneficiari finali percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia sarà dunque delegata dall’autorità di gestione agli intermediari finanziari che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva ai sensi dell’articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare: i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari finali; ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari finali.*
- *Le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre la selezione dei beneficiari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità, a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall’intermediario in base al merito di credito e a una valutazione della qualità delle operazioni proposte.*

Figura-8.1_1_Strumenti_Finanziari-2

- *I beneficiari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell'ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate.*
- *I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell'ammontare dell'investimento eleggibile e potranno essere erogati anche in assenza di altre forme di supporto e cioè per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte da dell'Autorità di gestione.*
- *I prestiti supportati dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari. Tale ESL non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dalla misura, per le attività di produzione primaria e per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.*
- *I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell'Autorità di gestione. In questo caso il prestito garantito potrà essere erogato soltanto a condizione che l'intensità di aiuto (ESL) collegata al prestito, sommata all'intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito (che dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da parte del percettore del prestito all'intermediario finanziario), rimanga entro i limiti massimi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per quell'investimento e/o per quel beneficiario. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un beneficiario eleggibile per un'operazione eleggibile e per spese eleggibili, non comporterebbe alcun obbligo di estinzione/e restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.*
- *L'allocazione delle risorse al Fondo di garanzia non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.*
- *L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'ambito dell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta.*

Nel paragrafo 8.2.4 è inserito un nuovo tipo di operazione con riferimento alla sottomisura 4.1 ed uno con riferimento alla sottomisura 4.2.

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 1 è l'Art. 14 del Reg. 1305/2013.

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura, nello specifico contesto regionale, è mirata all'implementazione di un sistema formativo/informativo a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in aree rurali. Tale sistema dovrà essere strutturato, organico e di qualità. Un sistema strutturato è necessario per superare l'estrema frammentarietà dell'offerta formativa e di trasferimento di conoscenze e limitare la debolezza intrinseca che la frammentarietà e lo spontaneismo può generare. L'organicità si presenta come elemento necessario per consentire che tutti gli operatori economici delle aree rurali possano accedere agli stessi contenuti di conoscenza e di informazione. La qualità è elemento che deve includere l'effettiva corrispondenza tra domanda ed offerta formativa e discende sia dall'avvio di un sistema strutturato ed organico, sia dalla definizione più puntuale di standard minimi qualitativi e di professionalità impegnata che gli operatori della formazione/informazione devono possedere.

All'interno di tale obiettivo generale la misura agisce direttamente sul fabbisogno F1 del PSR e, per i suoi specifici contenuti di attuazione, agisce sulla quasi totalità dei fabbisogni, quali F4-F5-F7-F8-F9-F10-F11-F12-F14-F16-F17-F18-F20-F21-F22-F25-F26.

Essa, difatti, agisce trasversalmente, potendo apportare il proprio contributo allo sviluppo generale delle competenze e conoscenze (utilizzabili sia da parte dei soggetti direttamente beneficiari del Programma che degli altri soggetti potenzialmente interessati) e guidare specifici interventi previsti dal PSR. Riguardo a questi ultimi, la misura assume un ruolo determinante per trasferire le conoscenze e le competenze per una corretta ed efficace applicazione dei tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, clima e innovazione); la corretta e consapevole applicazione degli impegni agro-climatico-ambientali di cui alla M10 del PSR e degli impegni di benessere degli animali di cui alla M14 del PSR; lo start-up di giovani aziende agricole e lo start-up di aziende nei settori extragricoli; l'alfabetizzazione informatica e la crescita digitale nei settori agricolo, forestale e alimentare e delle PMI nelle aree rurali.

Un ruolo importante della misura è rappresentato dal contributo che essa può apportare all'implementazione, a livello regionale, dei principi e degli obiettivi generali della "Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici", predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014), la misura adotta quale approccio trasversale quello di concorrere agli obiettivi della

“Strategia”.

Il trasferimento della conoscenza e le azioni di informazione possono essere attuate attraverso molteplici strumenti, quali: i corsi di formazione ed i workshop, attività dimostrative ed azioni di informazione.

Data la varietà degli strumenti disponibili e dei contenuti da trattare, il sistema formativo/informativo regionale agricolo/forestale/rurale, deve avere precise connotazioni in grado di rispondere ai diversi target di destinatari finali delle attività formative/informative a seconda delle diverse modalità di trasferimento della conoscenza attuate e dei contenuti specifici delle operazioni poste in essere, per garantire organicità e qualità dell'azione.

La Misura assume un ruolo strategico orizzontale rispetto a tutte le Priorità dello sviluppo rurale ed a tutte le Focus Area attivate dal Programma:

Priorità 1 – FA 1A-1C. *Promuovere il trasferimento di conoscenze, e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali*, le Focus Area 1A e 1C la Misura sostiene la diffusione delle conoscenze ed aumenta la consapevolezza delle scelte nell'ambito dei processi di ammodernamento, di ristrutturazione, di diversificazione e di innovazione all'interno delle aziende agricole già attive e quelle di nuova costituzione, ivi inclusi i giovani agricoltori professionalizzati.

Priorità 2 – FA 2A-2B *“Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere le tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”*, la Misura sostiene la diffusione delle conoscenze ed aumenta la consapevolezza delle scelte nell'ambito dei processi di ammodernamento, di ristrutturazione, di diversificazione e di innovazione all'interno delle aziende agricole già attive e quelle di nuova costituzione, ivi inclusi i giovani agricoltori professionalizzati.

Priorità 3 - FA 3A- 3B *“Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricolo, il benessere degli animali e la gestione del rischio nel settore agricolo*, la Misura sostiene la diffusione delle conoscenze rispetto alle funzioni di valorizzazione delle produzioni agricole sui mercati, ivi inclusa la trasformazione dei prodotti agricoli, la commercializzazione e la vendita. In questi termini la Misura è finalizzata ad accompagnare e sostenere i processi di trasferimento di conoscenza per lo sviluppo e l'innovazione dei prodotti in termini di migliore e maggiore qualità (certificazione, nuove funzioni d'uso, nuove caratteristiche organolettiche, nuovo packaging) e la valorizzazione qualitativa dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli attraverso l'organizzazione dei canali di vendita. La Misura sostiene anche la diffusione della consapevolezza e della conoscenza dei rischi intrinseci al settore agricolo e degli strumenti attuabili per mitigarne gli impatti sul capitale fisico-agrario e sull'attività economica dell'impresa (gestione del rischio in agricoltura), in complementarietà e non sovrapposizione con l'azione del Piano di Sviluppo Rurale nazionale.

Priorità 4 – FA 4A-4B-4C *“Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura”*, la Misura è in grado di sviluppare negli operatori economici dei settori specificatamente interessati (addetti dei settori agricolo e forestale, gestori del territorio operanti in zone rurali) la consapevolezza del ruolo del settore agricolo/forestale in termini di esternalità positive/negative sull'ambiente ed allo stesso tempo incidere sulla diffusione delle conoscenze specifiche rispetto alle prerogative delle attività agricole, zootecniche, silvicole quale presidio della biodiversità. Ed allo stesso tempo informare circa le possibilità di riconoscimento ed utilizzo economico delle stesse prerogative, per impostare, in maniera diffusa sul territorio, pratiche e processi attenti e consapevoli per la gestione delle risorse scarse

(suolo e risorse idriche) e del presidio della biodiversità.

Priorità 5 – FA 5A-5C-5D-5E, “*Incentivare l’uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale*”, la Misura accompagna, attraverso il trasferimento delle conoscenze ed azioni di informazione, all’ammodernamento, ristrutturazione ed innovazione dei processi produttivi dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, verso un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche e della risorsa energetica, e verso la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti e, più in generale verso un’economia agricola e forestale più adattabile e resiliente ai cambiamenti climatici.

Priorità 6 – FA 6A “*Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali*”, la Misura accompagna i processi di nascita e sviluppo dell’imprenditorialità e auto-imprenditorialità nel settore dei servizi, del turismo rurale, della produzione e commercializzazione dei prodotti non agricoli, e sostiene, più in generale, i trasferimenti di conoscenza finalizzati ai processi di diversificazione extragricola nelle aree rurali;

Priorità 6 – FA 6C “*Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle zone rurali*”, la misura accompagna e rafforza i processi di alfabetizzazione informatica delle aziende agricole, degli operatori forestali, delle PMI delle aree rurali e dei gestori del territorio delle aree rurali.

La misura agisce trasversalmente a tutte le Focus Area attivate dal Programma.

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **ambiente** in quanto si pone l’obiettivo di trasferire le adeguate conoscenze ed aumentare le competenze in ordine all’esigenza di rendere più sostenibile la gestione delle risorse scarse e non rinnovabili (suolo e risorse idriche) e di contribuire alla salvaguardia e custodia della biodiversità. Inoltre, la misura si pone l’obiettivo di rafforzare conoscenze e competenze relative al tema ambientale, orientando comportamenti e soluzioni tecniche, tecnologiche ed organizzative migliorative.

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **clima** in quanto, si pone l’obiettivo di trasferire adeguate conoscenze ed aumentare le competenze che possono condurre verso un sistema socioeconomico consapevole dei rischi correlati al cambiamento climatico e dei fattori/comportamenti scatenanti; in grado di determinare un più ridotto impatto sui fattori che determinano i cambiamenti climatici (emissioni); una maggiore capacità di discernere gli impatti dei cambiamenti climatici ed attuare azioni di adattamento e miglioramento della resilienza. In tal senso la misura si pone l’obiettivo di rafforzare conoscenze e competenze relative al tema clima, declinato rispetto a tutti i temi e le Priorità dello sviluppo rurale, orientando comportamenti e soluzioni tecniche, tecnologiche ed organizzative.

La Misura ha un effetto determinante rispetto all’obiettivo trasversale **innovazione** essendo lo strumento principale attraverso il quale far conoscere e trasferire i risultati applicati della ricerca, favorendo l’adozione delle migliori tecniche, tecnologie e modelli innovativi oggi disponibili. Un apporto importante dell’attuazione della misure è atteso a favore della conoscenza dei contenuti delle “ecoinnovazioni”(per come definite nella COM(2011) 899 definitivo “Innovazione per un futuro sostenibile – Piano d’azione per l’ecoinnovazione”).

L’intervento della Misura si articola attraverso l’azione di due sub-misure declinate in tipologie di intervento:

Sub-misura 1.1 – sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle

competenze.

1.1.1 Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione delle competenze

Sub-misura 1.2 – sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione.

1.2.1 Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione.

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. 01.01.01 Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione di competenze

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento attiva il trasferimento di competenze attraverso l'avvio di sessioni specifiche rivolte a raggiungere obiettivi formativi concreti per diversi gruppi target. Gli strumenti metodologici attivabili attraverso la misura sono i seguenti:

- corsi di formazione, ad esclusione dei corsi di istruzione o di formazione che fanno parte di un programma o cicli normali dell'insegnamento a livello secondario o superiore;
- workshop, che consistono in incontri tematici o forum per affrontare specifiche questioni.

Formazione

La logica di intervento della Misura, che prevede un'azione trasversale rispetto a tutte le Priorità dello sviluppo rurale, declina le tematiche di interesse in funzione delle focus aree attivate dal PSR e del Catalogo dei Fabbisogni Formativi (redatto in declinazione dei fabbisogni del Programma) e, in particolare:

- aspetti connessi e di accompagnamento al recupero di "competitività delle aziende agricole", come declinati nell'ambito della focus area 2A, con particolare riguardo all'agricoltura biologica; target di riferimento: agricoltori e lavoratori delle aziende agricole;
- aspetti connessi e di accompagnamento al "ricambio generazionale in agricoltura", come declinati nell'ambito della focus area 2B; target di riferimento giovani agricoltori che avviano una nuova azienda agricola;
- aspetti connessi e di accompagnamento alla "promozione della filiera alimentare", come declinati nell'ambito della focus area 3A, con particolare riferimento alla filiera corta e vendita diretta ed al benessere animale; target di riferimento: agricoltori e lavoratori agricoli e zootecnici, operatori e lavoratori del settore agroalimentare;

- aspetti connessi alla conoscenza e prevenzione di rischi specifici correlati alle caratteristiche/emergenze territoriali della regione, come declinati nell'ambito della focus area 3B; target di riferimento: agricoltori;
- aspetti connessi e di accompagnamento al “presidio, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura e le aree Natura 2000”, ivi inclusi gli impegni agro-climatico-ambientali (ACA) attivati dal programma, come declinati nell'ambito della focus area 4A; target di riferimento: agricoltori e operai agricoli e forestali, conduttori superfici forestali, gestori del territorio in zone rurali;
- aspetti connessi e di accompagnamento alla migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, ivi inclusi gli impegni agro-climatico-ambientali (ACA) attivati dal programma, per come declinati nell'ambito della focus area 4B; target di riferimento: agricoltori e operai agricoli;
- aspetti connessi e di accompagnamento alla prevenzione dell'erosione dei suoli, ivi inclusi gli impegni agro-climatico-ambientali (ACA) attivati dal programma, per come declinati nell'ambito della focus area 4C; target di riferimento: agricoltori e operai agricoli e forestali;
- aspetti connessi e di accompagnamento ad un uso più efficiente della risorse idrica in agricoltura, per come declinati nell'ambito della focus area 5A; target di riferimento: agricoltori e operai agricoli, gestori del territorio in zone rurali;
- aspetti connessi e di accompagnamento ad un uso più efficiente dell'energia nel comparto agricolo ed alimentare; target di riferimento: agricoltori e conduttori di superfici forestali, operai agricoli e forestali, PMI operanti in zone rurali ;
- aspetti connessi e di accompagnamento all'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, per come declinati nella focus area 5C; target di riferimento: agricoltori e conduttori di superfici forestali, operai agricoli e forestali; PMI nelle zone rurali del comparto agroenergie e energie rinnovabili;
- aspetti connessi e di accompagnamento per la riduzione delle emissioni ed in particolare di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura, per come declinati nella focus area 5D; target di riferimento agricoltori, operai agricoli e zootecnici; PMI comparto agroalimentare; gestori del territorio in zone rurali;
- aspetti connessi e di accompagnamento alla promozione della conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, per come declinati nella focus area 5E; target di riferimento: agricoltori, gestori del territorio forestale, operai agricoli zootecnici e forestali; PMI in zone rurali operanti nella filiera forestale (produzione forestale, prima trasformazione).
- aspetti connessi e di accompagnamento alla diversificazione delle attività agricole e dell'economia rurale, per come declinati nella focus area 6A; target di riferimento: agricoltori, operai agricoli, PMI in zone rurali;
- aspetti connessi alla diffusione delle tecnologie ITC e dell'uso delle stesse, anche attraverso l'alfabetizzazione informatica, in sostegno agli obiettivi della focus area 6C; target di riferimento: agricoltori, addetti del settore agricolo, imprese ed addetti settore alimentare; PMI in zone rurali; gestori del territorio in zone rurali.

Ad eccezione delle attività formative per l'acquisizione delle qualifiche e competenze professionali richieste ai “giovani agricoltori” che si insediano in azienda, per le quali è prevista una durata di 150 ore, tutte le altre attività formative avranno una durata massima di 40 ore.

Per i workshop:

La logica di intervento della Misura, che prevede un'azione trasversale rispetto a tutte le Priorità dello

sviluppo rurale, utilizza per la modalità di workshop una declinazione delle tematiche di interesse orientata, ai seguenti tematismi:

- discussione e disseminazione di innovazioni di prodotto/processo/organizzative, aperti a tutte le imprese rurali;
- ambiente e sviluppo rurale, ivi incluse le tematiche relative alla gestione delle aree Natura 2000, aperti agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI operanti nelle zone rurali;
- cambiamenti climatici e sviluppo rurale, aperti agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI operanti nelle rurali;
- innovazione e sviluppo rurale, aperti agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI operanti nelle zone rurali,
- gestione del rischio, fondi mutualistici”, aperti alle aziende agricole;
- composizione delle filiere produttive, aperti alle aziende agricole ed agroalimentari, ed alle PMI operanti nelle zone rurali del commercio e turismo;
- conoscenza dei mercati delle produzioni agroalimentari e sviluppo funzioni commerciali, logistiche e di vendita, aperti alle aziende agricole a agroalimentari ed alle PMI operanti nelle zone rurali;
- strumenti di sostegno all’iniziativa di impresa extragricola, aperti alle aziende agricole, alle PMI operanti nelle zone rurali, ivi incluse le aziende della filiera forestale (produzione forestale, prima trasformazione),
- multifunzionalità delle aziende agricole e diversificazione extra-agricola dell’economia rurale, aperti alle aziende agricole e forestali e PMI operanti nelle zone rurali;
- certificazione dei prodotti alimentari, regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari e benessere animale; aperti alle aziende agricole ed agroalimentari ed alle PMI operanti nelle zone rurali;
- sistemi di implementazione della filiera corta, associazionismo dei produttori primari; aperti alle aziende agricole ed agroalimentari ed alla PMI operanti nelle zone rurali;
- accesso ai bandi e procedure di attuazione, monitoraggio e controllo ed obblighi derivanti dall’attuazione interventi del Programma di Sviluppo Rurale, aperti alle aziende agricole, alimentari e forestali, ai gestori del territorio ed alle PMI operanti nelle zone rurali.

L’intervento, nella logica generale del Programma, sostiene direttamente il fabbisogno F1 e contribuisce indirettamente a tutti i fabbisogni individuati dal PSR. Esso interviene a sostegno diretto degli obiettivi delle focus area 1A e 1C dello sviluppo rurale e indirettamente sugli obiettivi delle Priorità 2-4-5-6.

L’intervento agisce nell’ambito dei tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale.

Le attività formative attuate nell’ambito della tematica “gestione del rischio in agricoltura” sono attuati in complementarità con il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale PSRN.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale calcolato sulle spese ammissibili

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Regolamento (EU) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Decreto Legislativo 163/2006, Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni

“Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014).

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 18 e s.m.i. “Ordinamento della formazione professionale in Calabria.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

Ente o organismo di diritto pubblico o privato che possiede fini istituzionali/statutari nel campo della formazione, accreditato.

I beneficiari sono selezionati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49 del regolamento UE n. 1305/2013, secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata alla quale possono accedere tutti i soggetti operanti in ambito europeo (bando di gara).

La procedura di accreditamento è aperta con procedura di bando pubblico a tutti i potenziali beneficiari e rimane aperta durante tutto il periodo di programmazione.

Nel caso di operatori pubblici la selezione avverrà nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici.

Nell’esecuzione degli interventi, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le

procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione dei servizi.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:

- a. attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
- b. attività di docenza e di tutoraggio (personale, trasferte del personale docente e di tutoraggio);
- c. noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative;
- d. pubblicizzazione riferita alla specifica iniziativa promossa dal beneficiario nei confronti dei
- e. potenziali destinatari;
- f. acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
- g. affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;
- h. altre spese di funzionamento, direttamente collegate all'intervento (energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, acqua, telefono, spese postali, forniture per ufficio, ecc.)

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità di almeno 5 anni, in funzione degli obiettivi del Progetto formativo presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate di almeno 3 anni, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Il beneficiario deve dimostrare la formazione regolare del personale docente.

Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Il piano formativo definisce la tematica e l'argomento da sviluppare, le conoscenze di partenza dell'utente e gli obiettivi da raggiungere, il programma formativo e didattico e la tempistica di realizzazione delle attività.

L'accreditamento degli organismi di formazione richiede il possesso di specifici requisiti (adeguata sede operativa, dotazione finanziaria, dotazione di risorse umane e strumentali, esperienza nel settore). Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari, i quali possono accedervi in qualsiasi

momento durante tutto il periodo di programmazione.

Il mantenimento dei requisiti di accreditamento viene periodicamente verificato dalla Regione.

I docenti devono dimostrare il possesso di specifici titoli di studio e di comprovata esperienza.

La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un piano di intervento che illustri e consenta di valutare almeno i seguenti elementi:

- l'esperienza del soggetto proponente con specifico riferimento alle tematiche oggetto delle attività formative/workshop per le quali si concorre;
- il gruppo di lavoro e le specifiche competenze delle professionalità impegnate nell'esecuzione dell'intervento;
- il piano di attuazione dell'intervento, con riferimento agli argomenti, alle metodologie, alle modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, alla coerenza con i fabbisogni del PSR e con i contenuti della presente submisura.
- la quantificazione del costo dell'intervento.

8.2.1.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per la Misura in descrizione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus area nella quale è stata programmata;
- all'utilizzo di sistemi di valutazione che premino la competenza del soggetto proponente e la composizione in termini di competenza ed esperienza delle professionalità impegnate nell'esecuzione;
- alla capacità del piano di intervento di trattare le tematiche relative al cambiamento climatico;
- ai piani di intervento che hanno ad oggetto risultati e soluzioni in termini di "ecoinnovazione".

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

Nell'assegnazione dei punteggi sarà data priorità alla capacità del piano di intervento di trattare le tematiche relative al cambiamento climatico.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per l'attuazione dell'intervento vengono fissati massimali di spesa determinati in base a quanto osservato

nel periodo di programmazione 2007/2013 ed in grado di garantire un efficiente rapporto costo/durata dell'attività formativa. In base a tali osservazioni, i massimali di spesa ammissibili per ciascun intervento formativo sono declinati come segue.

Per le attività formative:

- a. 20.000€ per corsi di formazione di breve durata (40) ore ed un numero minimo di 25 partecipanti;
- b. 75.000€ per corsi di formazione della durata di 150 ore, ed un numero minimo di 25 partecipanti.

Per i workshop: 5.000€ per singola attività.

L'aliquota di sostegno è pari al 90% dei costi ammissibili.

Per le attività formative svolte a favore delle piccole e medie imprese (PMI) nelle zone rurali il sostegno è concesso in applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

8.2.1.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

8.2.1.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la sub misura/operazione

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Lo staff impegnato nell'erogazione dell'attività di trasferimento delle competenze deve possedere, alternativamente:

- laurea nell'ambito della specifica disciplina oggetto degli argomenti trattati ed un numero minimo di anni di attività professionale nel campo della formazione e nello specifico ambito della disciplina oggetto degli argomenti trattati che verranno espressamente indicati nei bandi di selezione;
- almeno 10 anni di attività professionale, sia pubblica che privata, nel campo dello studio/ricerca/divulgazione nello specifico ambito della disciplina degli argomenti trattati.

Specificazione della qualifica minima di organismi che forniscono servizi di trasferimento di conoscenze:

Organismo di formazione: deve essere accreditato al sistema regionale per lo svolgimento delle attività di formazione. Il sistema di accreditamento regionale è aperto con continuità per tutto il periodo di programmazione a tutti gli operatori che possiedono i requisiti richiesti e codifica gli elementi strutturali e qualitativi che devono essere posseduti dal soggetto per l'iscrizione a detto sistema di accreditamento.

L'organismo di formazione è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto formativo presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea).

I requisiti su cui si basa il sistema di accreditamento devono rispondere ai seguenti criteri:

- a. Affidabilità economica finanziaria;
- b. Capacità gestionale e risorse professionali;
- c. Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate;
- d. Interrelazione maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio;
- e. Disponibilità ed adeguatezza della sede operativa in termini di infrastrutture disponibili e logistiche.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Intervento non attivato dal PSR. L'informazione non è pertinente.

8.2.1.3.2. 01.02.01 - Sostegno per progetti dimostrativi ed azioni di informazione

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sostiene iniziative di informazione e dimostrazione principalmente rivolte alla divulgazione dell'innovazione su temi inerenti le focus area richiamate nella strategia del Programma e dai fabbisogni individuati nello stesso, attuate a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare, forestale, dei gestori del territorio e delle PMI operanti in zone rurali.

I temi principali, che riguarderanno dette iniziative sono:

- cambiamenti climatici (mitigazione, adattamento e resilienza);
- ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste (biodiversità e funzioni ecosistemiche);
- gestione aree Natura 2000;
- gestione manageriale di tutti i fattori della produzione (capitale umano, capitale fisico, capitale finanziario, gestione del rischio agricolo);
- conoscenza dei mercati e sviluppo nuovi prodotti e nuovi servizi;
- approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto;
- migliori tecniche disponibili e innovative applicabili all'allevamento;
- conservazione e sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale;
- sostenibilità e miglioramento delle prestazioni globali dell'azienda, riduzione impatto ambientale, riduzione delle emissioni e qualità dell'aria;
- diversificazione e attività extra-agricole;
- crescita digitale,.

Gli interventi possono essere attivati anche nell'ambito di pacchetti di misure con approccio integrato di filiera, aziendale o di progetti volti allo sviluppo della cooperazione.

Nel caso di attività informative e dimostrative che abbiano ad oggetto i risultati ottenuti nell'ambito delle attività dei Gruppi Operativi PEI, le attività sostenute dal presente intervento devono essere diverse dalle attività di disseminazione proprie dei Gruppi Operativi che sono sostenute nell'ambito della Misura 16 del Programma.

Le attività di informazione, anche a carattere divulgativo, possono essere attivate mediante incontri, sportelli, forum e possono essere veicolate tramite informazioni a mezzo stampa (pubblicazioni, opuscoli, brochure, bollettini) ed a mezzo di supporti audiovisivi e informatici (filmati, documentari, pagine web, newsletter, app) con l'obiettivo di diffondere informazioni e novità in ambiti specifici di interesse per il programma e per i destinatari dell'intervento.

Le attività dimostrative prevedono sessioni pratiche per illustrare innovazioni tecnologiche, nuovi sviluppi delle funzioni d'uso delle macchine agricole e/o della trasformazione agroindustriale, nuovi sviluppi nell'utilizzo delle TIC; nuove coltivazioni e/o nuovi metodi di consumo e, in generale tutto ciò che afferisce alla pratica dimostrativa/divulgativa sul campo di specifiche innovazioni. Le attività possono essere eseguite all'interno di un'azienda e/o in altri posti come centri di ricerca e/o aree

espositive.

Le prove di macchine agricole, agroalimentari e silvicole riguardano esclusivamente “macchine nuove o macchine esistenti ma sostanzialmente migliorate”. Nell’ambito della strategia del PSR, l’intervento agisce direttamente sul fabbisogno F1 e determina la sua azione trasversale rispetto a tutti i fabbisogni del Programma. Allo stesso tempo è direttamente funzionale agli obiettivi della FA 1A ed agisce trasversalmente su tutte le focus area del Programma. Determina, altresì, il proprio contributo sui tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione).

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale calcolato sulle spese ammissibili.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, disposizioni comuni ai Fondi, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Decreto Legislativo 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 18 e s.m.i. “Ordinamento della formazione professionale in Calabria”.

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

Regione Calabria e operatori in-house.

Ente o organismo di diritto pubblico o privato che possiede fini istituzionali/statutari nel campo della formazione in campo agricolo, agroalimentare e forestale;

Ente o organismo di diritto pubblico o privato che possiede fini statutari nel campo dell’informazione/divulgazione in campo agricolo, agroalimentare e forestale.

Gli enti/organismi che operano nel campo della formazione devono risultare accreditati.

Nell'esecuzione degli interventi, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione dei servizi.

In presenza di un operatore in-house, si applicano tutte le condizioni indicate al paragrafo 8.1 del Programma e deve essere nel di ricorso a contratti in house.

La procedura di accreditamento è aperta con procedura di bando pubblico a tutti i potenziali beneficiari e rimane aperta durante tutto il periodo di programmazione.

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:

- a. attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative e personale amministrativo;
- b. pubblicizzazione degli interventi riferita alla specifica iniziativa promossa dal beneficiario nei confronti dei potenziali destinatari;
- c. personale tecnico-scientifico (relatori, divulgatori scientifici, esperti tecnici, ecc.);
- d. noleggio di attrezzature e acquisto di materiale divulgativo a supporto delle iniziative;
- e. acquisto di materiale di consumo per attività dimostrative;
- f. affitto e noleggio di sale, strutture per attività seminariale e convegnistica;
- g. produzione di supporti divulgativi a mezzo stampa (pubblicazioni, opuscoli, brochure, bollettini) e a mezzo di supporti audiovisivi e informatici (filmati, documentari, pagine e siti web, news-letter, app);
- h. altre spese di funzionamento, direttamente collegate all'intervento (energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, acqua, telefono, spese postali, forniture per ufficio, ecc.).

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il Beneficiario è tenuto a dotarsi di personale in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto di attività presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo relatore, divulgatore scientifico o esperto/tecnico (diploma o laurea).

La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito

del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisito dall'organismo beneficiario e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Il beneficiario deve dimostrare la formazione regolare del personale impegnato nelle attività di trasferimento di conoscenze.

Presentazione di un Piano di attività articolato in base alle tematiche ammissibili e alla tipologia di iniziative che si intendono attivare (di informazione e/o dimostrazione).

Il Piano deve illustrare e consentire di valutare almeno i seguenti elementi:

- a. l'esperienza del soggetto proponente con specifico riferimento alle tematiche oggetto delle attività informative/dimostrative per le quali si concorre;
- b. il gruppo di lavoro e le specifiche competenze delle professionalità impegnate nell'esecuzione dell'intervento;
- c. il piano di attuazione dell'intervento, con riferimento agli argomenti, alle metodologie, alle modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, alla coerenza con i fabbisogni individuati dal Programma ;
- d. la quantificazione del costo dell'intervento.

Per iniziative di dimostrazione sono ammesse le seguenti tipologie: sessioni pratiche per illustrare nuove tecnologie. Possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per verificare in campo i risultati applicativi della ricerca, promuovere la fattibilità e la validità tecnica ed economica delle innovazioni proposte. Le attività possono svolgersi anche presso un'impresa, centri di ricerca, aree dimostrative.

Le prove di macchine agricole, agroalimentari e silvicole riguardano esclusivamente "macchine nuove o macchine esistenti ma sostanzialmente migliorate".

Per iniziative di informazione sono ammesse le seguenti tipologie: incontri, sportelli, forum, presentazioni, informazioni a mezzo stampa e supporti audiovisivo o informatici per disseminare in modo mirato conoscenze e novità rilevanti su specifiche tematiche.

E' esclusa la possibilità di promozione o pubblicizzazione di determinati prodotti o produttori. Inoltre tali attività non possono riguardare le informazioni inerenti la PAC o le misure dello sviluppo rurale, in quanto di esclusiva competenza della Misura 20 "assistenza tecnica".

Inoltre, sia gli interventi di informazione che di dimostrazione presentati nell'ambito di progetti integrati di filiera o aziendali o di progetti volti allo sviluppo della cooperazione devono essere strettamente correlati agli obiettivi del progetto.

Qualora il beneficiario sia un ente/organismo di formazione è richiesto l'accreditamento al sistema regionale, il quale richiede il possesso di specifici requisiti (adeguata sede operativa, dotazione finanziaria, dotazione di risorse umane e strumentali, esperienza nel settore). Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari i quali possono accedervi in qualsiasi momento durante tutto il periodo di programmazione. Il mantenimento dei requisiti di accreditamento viene periodicamente verificato dalla Regione.

8.2.1.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- all'utilizzo di sistemi di valutazione che premiano la competenza del soggetto proponente e la composizione in termini di competenza ed esperienza delle professionalità impegnate nell'esecuzione;
- al soddisfacimento della proposta progettuale alle priorità di intervento settoriali, territoriali, tematiche e di target di destinatari, per come emergenti dall'analisi dei fabbisogni del Programma;
- alla trattazione di tematiche climatico-ambientali e l'ecoinnovazione.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

Se il beneficiario è la Regione o un operatore in-house con affidamento senza selezione, in base all'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, la selezione dei progetti/interventi avverrà in ogni caso con gli stessi parametri e criteri utilizzati per i privati, compreso il punteggio minimo di accesso agli aiuti.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è pari al 90%.

Per le attività dimostrative ed azioni di dimostrazione svolte a favore delle piccole e medie imprese (PMI) nelle zone rurali il sostegno è concesso in applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

8.2.1.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

--

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la Misura

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

<p><u>Progetti dimostrativi e azioni di informazione.</u></p> <p>Lo staff impegnato nell'erogazione delle attività di trasferimento di conoscenze deve possedere, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • laurea nell'ambito della specifica disciplina oggetto degli argomenti trattati ed un numero minimo di anni di attività professionale nel campo dell'informazione e/o della divulgazione nello specifico ambito della disciplina oggetto degli argomenti trattati che verranno espressamente indicati nei bandi di selezione; • almeno 10 anni di attività professionale, sia pubblica che privata, nel campo dello studio/ricerca/divulgazione nello specifico ambito della disciplina degli argomenti trattati. <p><u>Quando il beneficiario è un organismo di formazione:</u> esso deve essere accreditato al sistema regionale per lo svolgimento delle attività di formazione.</p> <p>Il sistema di accreditamento codifica gli elementi strutturali e qualitativi che devono essere posseduti dal soggetto per l'iscrizione a detto sistema di accreditamento.</p> <p>Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari i quali possono accedervi in qualsiasi momento durante tutto il periodo di programmazione.</p>
--

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non attivato dalla misura. Informazione non pertinente.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio moderato associabile all'utilizzo di un "piano di attività" attraverso il quale valutare l'ammissibilità dell'intervento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto ai metodi di controllo relativi ad alcune condizioni previste dalla misura, quali: il mantenimento dei requisiti di accreditamento degli enti di formazione/informazione (ECR3), il controllo sull'effettivo svolgimento delle attività svolte, e, limitatamente alle attività formative, al controllo della effettiva corrispondenza del profilo degli utenti con quello delle categorie di utenti ammissibili dalla submisura (ECR3).
3. Un rischio moderato associabile alla ragionevolezza dei costi che potrebbe determinare inammissibilità delle spese, in particolare le spese di natura operativa (ECR2)

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato nell'ambito della predisposizione dei bandi di selezione delle relative procedure operative, attraverso la predisposizione di un formulario di progetto, i cui campi delle informazioni da produrre siano chiusi e ben dettagliati. Il bando pubblico di selezione dovrà, altresì riportare un elenco della documentazione obbligatoria da produrre in allegato al "piano" atta a dimostrare i requisiti di ammissibilità richiesti dalla M1.
2. Il rischio ECR3 connesso ai controlli sull'effettiva esecuzione delle attività possono essere mitigati, disponendo attività di visita, a campione e senza preavviso, da eseguire nel corso di esecuzione delle attività formative/informative e, nel caso specifico delle attività informative, prevedendo l'utilizzazione di registri per l'esecuzione delle attività, nell'ambito dei quali registrare le informazioni su luogo e data di svolgimento dell'attività, oggetto dell'attività formativa/informativa e firme di presenza, preventivamente vidimati dalla Regione Calabria o da un funzionario pubblico. Specificatamente per la verifica degli utenti delle attività formative, sarà richiesto ai beneficiari di acquisire e mantenere la documentazione attestante il profilo degli utenti, un controllo sul profilo degli utenti sarà fatto prima dell'avvio delle attività (elenco utenti). A campione saranno condotte attività di controllo sulla tenuta delle documentazione presso i beneficiari. Il rischio ECR3 relativo al permanere dei requisiti di accreditamento può

essere mitigato prevedendo d'ufficio la verifica periodica (almeno annuale) dell'elenco dei soggetti accreditati al sistema informativo/formativo della Regione Calabria ed incrociandolo con i soggetti che hanno in corso programmi di formazione/informazione.

3. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso l'adozione di una check-list e relative linee guida in cui, per ciascuna categoria di spesa prevista, vengono indicati i documenti da acquisire e le modalità di esame da condurre sugli stessi, le annotazioni da apportare.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla tempestività ed efficacia delle comunicazioni con i soggetti attuatori dei servizi con conseguente diminuzione delle riduzioni e sanzioni applicate;
- sul miglioramento delle domande di pagamento e sulla maggior ragionevolezza dei costi.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante l'intervento risulta verificabile e controllabile. Verrà, in ogni caso, fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di selezione.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la Misura

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Informazione descritta a livello di singolo intervento.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La misura non prevede l'attivazione di operazioni relative a programmi di scambi e visite interaziendali e

forestali.

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente per la misura.

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 2 è l'Art. 15 del Reg. 1305/2013.

Specifiche previsioni sono contenute all'art. 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014.

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura è destinata all'implementazione di un sistema di servizi di consulenza a favore di agricoltori, giovani agricoltori, possessori di superfici forestali, altri gestori del territorio e PMI insediate nelle zone rurali e persegue l'obiettivo di contribuire a conseguire migliori condizioni di competitività delle imprese regionali, nell'ambito dell'obiettivo generale di miglioramento della sostenibilità delle stesse imprese.

Nell'ambito della strategia generale del Programma, la Misura assume anche un ruolo determinante nella diffusione delle opportune conoscenze e competenze per contribuire ad implementare a livello regionale i principi e gli obiettivi generali della "Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici", predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014), la misura adotta quale approccio trasversale quello di concorrere agli obiettivi della "Strategia".

L'erogazione dei servizi di consulenza sostenuta dalla Misura viene declinata per tipologia di destinatario del servizio e per Priorità dello sviluppo rurale secondo i punti di cui alle seguenti lettere a), b) e c):

- a. i servizi prestati **agli agricoltori e giovani agricoltori** devono essere correlati con almeno uno dei seguenti elementi:
1. gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 1306/2013;
 2. le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento UE n. 1307/2013 ed il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento,
 3. le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale nell'ambito della FA 2A e 2B volti allo start up, all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività ed al posizionamento sui mercati (in questi due casi l'attività di consulenza non deve riguardare la redazione del business plan per l'accesso al sostegno del PSR); della FA 3A volti all'integrazione di filiera, allo sviluppo della filiera corta, alla diffusione di regimi di qualità;
 4. i requisiti definiti dagli Stati membri, per attuare l'art. 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;

5. i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
6. le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
7. la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

In aggiunta ad uno o più elementi di cui ai punti precedenti, possono essere oggetto di consulenza anche:

1. le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento;
2. le informazioni connesse alla biodiversità ed alla protezione delle acque di cui al regolamento (UE) 1307/2013;
3. le questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda agricola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni agro-climatico-ambientali, e gli aspetti relativi alla competitività;
4. lo sviluppo di filiere corte;
5. l'agricoltura biologica;
6. gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

b. i servizi di consulenza prestati a **possessori di superfici forestali**, vertono, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque.

In aggiunta ad uno o più elementi di cui al punto precedente, possono essere oggetto di consulenza anche:

- le questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda silvicola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni connessi alla forestazione e imboschimento ed allestimento di sistemi agroforestali, alla prevenzione dei rischi incendio, calamità naturale ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;
- le questioni inerenti l'accrescimento della resilienza, del pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
- le questioni inerenti le tecnologie silvicole e della trasformazione e mobilitazione dei prodotti delle foreste.

c. i servizi di consulenza prestati alle PMI delle aree rurali possono vertere su questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'impresa ed in particolare:

- sull'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche;
- sulla competitività e produttività aziendale;
- sull'accesso ai mercati e filiere corte.

I prestatori dei servizi di consulenza vengono selezionati mediante procedura pubblica (processo di accreditamento) nel rispetto delle normative europee e nazionali di riferimento per gli appalti pubblici, in base alle loro caratteristiche in termini di adeguatezza delle capacità economiche, delle dotazioni strutturali e tecnologiche, delle risorse umane impegnate e dell'esperienza nel campo della consulenza rispetto alle tematiche trattate, mediante bando pubblico finalizzato ad accreditare i fornitori dei servizi di consulenza per il periodo di programmazione 2014-2020. La procedura del processo di accreditamento è obiettiva e deve escludere i candidati con conflitti di interesse.

L'intervento della Misura si articola attraverso l'azione di una sub-misura ed un tipologia di intervento:

Sub-misura 2.1 – erogazione di servizi di consulenza

2.1.1 Erogazione servizi di consulenza alle aziende.

La misura è direttamente rivolta ad intervenire sul fabbisogno F2 del Programma, ed agisce sulla quasi totalità dei fabbisogni, quali F4-F5-F7-F8-F9-F10-F11-F12-F14-F16-F17-F18-F20-F21-F22-F25-F26. Essa, difatti, agisce trasversalmente su tutti i fabbisogni individuati dal Programma, potendo apportare il proprio contributo allo sviluppo generale delle competenze e conoscenze (utilizzabili sia da parte dei soggetti direttamente beneficiari del Programma che degli altri soggetti potenzialmente interessati) e guidare specifici interventi previsti dal PSR. Riguardo a questi ultimi, la misura assume un ruolo determinante per rafforzare le competenze degli operatori rurali per una corretta ed efficace applicazione dei tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, clima e innovazione); la corretta e consapevole applicazione degli impegni agro-climatico-ambientali di cui alla M10 del PSR e degli impegni di benessere degli animali di cui alla M14 del PSR; lo start-up di giovani aziende agricole e lo start-up di aziende nei settori extragricoli.

La Misura assume un ruolo strategico orizzontale a tutte le Priorità dello sviluppo rurale ed a molteplici Focus Area attivate dal Programma, la consulenza prestata, in nessun caso può vertere sulla redazione del piano di impresa prodotto per la presentazione di domande di sostegno sul PSR :

Priorità 1 – FA 1A *Promuovere il trasferimento di conoscenze, e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali*, la misura accompagna i processi di disseminazione delle conoscenze;

Priorità 2 – FA 2A-2B *“Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere le tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”*, la Misura assiste direttamente le aziende agricole rispetto a specifiche problematiche relative ai processi di ammodernamento, di ristrutturazione e di innovazione all'interno delle aziende agricole già attive e quelle di nuova costituzione e sviluppa nuova consapevolezza economica ed ambientale della gestione sostenibile delle foreste;

Priorità 3 - FA 3A – *“Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricolo, il benessere degli animali e la gestione del rischio nel settore agricolo* la Misura sostiene le scelte aziendali delle imprese agricole ed agroalimentari rivolte allo sviluppo di prodotti e produzioni sostenibili; l'adozione di sistemi di qualità; la costruzione di filiere corte. In questi termini dalla Misura si attende un importante contributo per lo sviluppo e la risoluzione di specifiche problematiche connesse all'innovazione dei prodotti in termini di migliore e maggiore qualità e la valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici anche attraverso l'organizzazione dei canali di vendita e l'accesso a nuovi mercati.

Priorità 4 – FA 4A-4B-4C- *“Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura”*, nei termini in cui sostiene la diffusione di soluzioni sostenibili all'interno delle attività agricole e forestali. L'adozione di soluzioni specifiche rispetto al presidio della biodiversità nei sistemi agricoli e forestali, la gestione efficiente delle risorse idriche, la gestione sostenibile dei suoli agricoli e forestali, la gestione sostenibile delle aree Natura 2000. Di rilievo il contributo atteso per l'efficiente attuazione delle misure agro-climatico-ambientali del PSR.

Priorità 5 – FA 5A-5D-5E, *“Incentivare l'uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad un'economia*

a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”, la Misura accompagna, attraverso il trasferimento di soluzioni pratiche ed operative adeguate alla specifica realtà di impresa, ad ammodernare, ristrutturare ed innovare i processi produttivi dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, attraverso un uso più efficiente e mirato delle risorse idriche e della risorsa energetica e verso la riduzione dei gas climalteranti e, più in generale, verso un’economia agricola e forestale con maggiori capacità di adattamento e migliore resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici

Priorità 6 – FA 6A- *“Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali”*, la Misura accompagna i processi di sviluppo dell’imprenditorialità e auto-imprenditorialità nei settori diversi da quello agricolo e forestale, anche stimolando e guidando l’utilizzo economico sostenibile delle foreste.

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **ambiente**, agendo trasversalmente sull’attuazione del PSR, favorendo azioni di accompagnamento per l’introduzione e la gestione di soluzioni operative, tecniche e tecnologiche all’interno delle imprese dei comparti economici del settore primario, del settore forestale e delle micro e piccole imprese delle aree rurali, in grado di rendere più sostenibile la gestione delle risorse scarse (suolo e risorse idriche), di contribuire alla salvaguardia ed al rinnovo della biodiversità ed una corretta gestione delle aree Natura 2000.

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **clima**, agendo trasversalmente sull’attuazione del PSR, con azioni di rafforzamento delle competenze e delle conoscenze in tema di cambiamenti climatici, per adeguare i comportamenti degli attori locali e per introdurre la gestione di pratiche, tecniche, tecnologie e soluzioni in ordine all’obiettivo del miglioramento delle prestazioni climatiche dei soggetti economici ed istituzionali, verso un’economia a basse emissioni di carbonio e più adattabile e resiliente ai cambiamenti climatici. La Misura ha un effetto determinante rispetto all’obiettivo trasversale **innovazione** essendo lo strumento attraverso il quale trasferire, adottare e gestire i risultati applicati della ricerca e le nuove conoscenze acquisite, introducendo nelle aziende l’adozione delle migliori tecniche, tecnologie e modelli innovativi oggi disponibili, con particolare riferimento alle “ecoinnovazioni”

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.2.3.1. 02.01.01 - Erogazione di servizi di consulenza

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sovvenziona l'erogazione di servizi di consulenza agli operatori economici delle aree rurali, quali gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle aree rurali, con la finalità di accompagnare, attraverso l'impegno di tecnici e professionisti specializzati, il processo di innovazione verso un'economia rurale più sostenibile, più competitiva, meno impattante sui cambiamenti climatici e con maggiori capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, maggiormente in grado di gestire efficacemente la biodiversità, ivi inclusa la gestione delle aree Natura 2000.

I servizi di consulenza si distinguono per essere mirati a contingenti e specifici fabbisogni delle singole aziende/soggetti che vengono assistiti e, pertanto, devono essere prestati attraverso un sistema trasparente che preveda la redazione di schede di ingresso, per la verifica dei fabbisogni dell'azienda/soggetto assistito, e piani di consulenza (numero di ore, professionalità utilizzate, attività eseguite) che programmano il piano di assistenza aziendale, accompagnati da schede di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Al fine di cogliere appieno le opportunità dell'implementazione della Rete PEI europea e della creazione gestione del Gruppi Operativi attuata dal PSR (M16), gli organismi di consulenza tengono in debito conto anche dei risultati e le soluzioni implementate e raggiunte dai Gruppi Operativi regionali e dell'intera Rete PEI.

Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo, peraltro, in debito conto della situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

Al fine di consentire un maggiore impatto nell'utilizzo delle risorse disponibili, vengono definite le caratteristiche minime di alcune categorie di beneficiari per ricevere i servizi di consulenza:

- agricoltori e giovani agricoltori: aziende condotte da un "agricoltore in attività" per come definito ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013, ed iscritte alla Camera di Commercio di competenza territoriale;
- imprese delle aree rurali: medie e piccole imprese per come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE.

L'intervento, data la natura trasversale delle attività di consulenza, agisce a favore di tutte le Priorità del Programma, tuttavia focalizza la sua attenzione, sulle tematiche degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente-clima-innovazione) intercettando, prioritariamente, il fabbisogno dello sviluppo di competenze e conoscenze nell'ambito dell'attuazione delle azioni e degli impegni agro-climatico-ambientali (M10), dell'agricoltura biologica (M11), della gestione forestale sostenibile (M8) e dello start up della giovane impresa agricola ed extra-agricola (interventi 6.1.1 e 6.1.2 del PSR) nell'ambito dell'esecuzione del PSR.

I servizi di consulenza devono essere progettati, attuati e monitorati attraverso la redazione di un Piano individuale/di gruppo, il cui stato di attuazione sia controllabile in qualsiasi momento.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1303 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Reg. (UE) 1306 del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

Reg. delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013

Reg. esecuzione (UE) 808/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1305/2013

D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, forniture e servizi in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni

Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

“Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014).

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Enti o organismi fornitori di servizi di consulenza, accreditati.

Nell’esecuzione degli interventi, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione dei servizi.

La procedura di accreditamento è aperta con procedura di bando pubblico a tutti i potenziali beneficiari e rimane aperta durante tutto il periodo di programmazione.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Costo della consulenza fornita: spese sostenute dall’organismo di consulenza per la fornitura del servizio

(inclusi gli stipendi dei dipendenti, i viaggi, i materiali ed altri costi connessi alla consulenza stessa come risultante dall'offerta unitaria presentata nella apposita gara pubblica, riferite direttamente al servizio fornito.

Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai destinatari finali (utenti) del servizio di consulenza.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il fornitore di consulenza deve dimostrare di possedere i requisiti minimi per l'attuazione della Misura, attraverso la partecipazione ad un processo di accreditamento dei fornitori di consulenza. I principi di base che dovranno guidare la definizione dell'ammissibilità devono essere riferiti, almeno:

- alla capacità economica, alla dotazione infrastrutturale e tecnologica,
- all'esperienza e competenza del soggetto erogatore del servizio nell'ambito delle attività di prestazione di servizi di consulenza ,
- all'adeguatezza quali/quantitativa della composizione dello staff di consulenti rispetto ai servizi che si intendono erogare ed alle tematiche che si intendono affrontare .

Il fornitore del servizio di consulenza deve garantire la formazione regolare e le attività di aggiornamento professionale delle professionalità impegnate nello staff tecnico.

Nell'esercizio dell'attività, i fornitori del servizio di consulenza devono rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del Reg. 1303/2013, ossia non svelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.

Il fornitore di consulenza deve garantire la selezione trasparente dei partecipanti all'attività di consulenza.

L'Organismo/Ente ed i relativi collaboratori devono essere privi di incompatibilità e/o conflitto d'interessi.

Nell'esecuzione delle attività, i fornitori dei servizi di consulenza devono rispettare i dettami di cui all'art. 13 del Reg. (UE) 1306/2013 in ordine alla tenuta della riservatezza dei dati trattati.

Sono esclusi, quali prestatori di servizi di consulenza:

- i soggetti che svolgono funzioni di controllo finalizzate all'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura, ai sensi dell'art. 1 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e s. m. i.;

- i soggetti dipendenti del beneficiario a favore del quale viene reso il servizio di consulenza.

La proposta di servizio deve essere presentata attraverso un Piano di consulenza nell'ambito del quale vengono descritti, almeno, i seguenti elementi:

- descrizione delle competenze e delle esperienze dell'organismo fornitore di consulenza specificatamente rispetto agli ambiti di consulenza sui quali si interviene;
- descrizione dello staff di consulenza, professionalità, titoli di studio ed esperienze di lavoro, formazione regolare, garanzie di partecipazione al sistema nazionale di formazione continua;
- descrizione dei fabbisogni regionali individuati dal PSR sui quali si interviene;
- descrizione dell'ambito di consulenza (selezionato all'interno di quelli indicati dalla presente Misura) e degli specifici target di beneficiari individuati per ciascun servizio avviato;
- descrizione delle modalità previste per la selezione dei beneficiari delle attività di consulenza, nell'ambito delle prescrizioni contenute nella presente Misura ed in coerenza con i fabbisogni e le priorità individuati dal PSR;
- descrizione delle modalità di verifica degli specifici fabbisogni aziendali, di redazione dei piani individuali e/o di gruppo di prestazione dei servizi, di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
- descrizione delle modalità con cui verranno affrontare le tematiche trasversali dello sviluppo rurali, ambiente, clima, innovazione.
- piano annuale delle attività di formazione professionale continua eseguite dai consulenti impegnati nella fornitura dei servizi.

8.2.2.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge all'interno della specifica Focus area nella quale è programmata;
- all'utilizzo di sistemi di valutazione che premiano la competenza del soggetto proponente e la composizione in termini di competenza ed esperienza delle professionalità impegnate nell'esecuzione del Piano proposto;
- al maggior soddisfacimento della proposta progettuale delle priorità di intervento settoriali, territoriali, tematiche e di target di destinatari, delle priorità e dei fabbisogni e delle priorità del Programma;
- al maggior numero di consulenze (soggetti destinatari) erogate;
- al maggior numero di ambiti tematici di consulenza trattati;
- alla trattazione di tematiche inerenti i tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente-clima-innovazione).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati

previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

Nell'ambito dell'assegnazione dei punteggi sarà data priorità alla trattazione di tematiche inerenti i tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale e la gestione delle misure agro-climatico-ambientali.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo di contributo per ciascuna consulenza (destinatario) è di 1.500€ per anno. Con l'obiettivo di ampliare la platea delle imprese regionali coinvolte in processi di consulenza e di coprire il fabbisogno di consulenza delle aziende (determinato anche dagli impegni previsti per l'attuazione della Misura 10 del PSR), il singolo destinatario (impresa) dei servizi di consulenza non potrà usufruire del servizio per più di tre volte nell'ambito dello stesso periodo di programmazione del PSR.

L'aliquota di sostegno è del 90%.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.2.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.2.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

L'informazione viene riportata e descritta a livello di misura

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazione non rilevante per la submisura/operazione

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

L'informazione viene descritta e riportata a livello di misura

8.2.2.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio moderato associabile all'utilizzo di un "piano di attività" attraverso il quale valutare l'ammissibilità dell'intervento (ECR1).
2. Un rischio moderato relativo alla correttezza delle domande di pagamento presentate, dovendo il beneficiario (ente di consulenza) rendicontare le singole consulenze (ECR8).
3. Un rischio moderato relativo al controllo dell'effettività della realizzazione del servizio di consulenza (ECR3).
4. Un rischio moderato relativo al controllo del numero massimo di ripetizioni di consulenze di cui può beneficiare il singolo destinatario della consulenza (utente) (ECR 9).
5. Un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle procedure sugli appalti pubblici e del rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (ECR4).

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di

attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato nell'ambito della predisposizione dei bandi di selezione delle relative procedure operative, attraverso la predisposizione di un formulario di progetto, i cui campi delle informazioni da produrre siano chiusi e ben dettagliati. Il bando pubblico di selezione dovrà, altresì riportare un elenco della documentazione obbligatoria da produrre in allegato al "piano" atta a dimostrare i requisiti di ammissibilità richiesti dalla M2.
2. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo, in base anche ai risultati della attività di audit condotte, di un manuale procedurale specifico per la presentazione delle domande di pagamento.
3. Il rischio ECR3 connesso ai controlli sull'effettiva esecuzione delle attività possono essere mitigati, indicando con precisione nei bandi di gara le modalità di prestazione del servizio di consulenza (nr. di ore, nr. di visite in azienda, nr. di tematiche affrontate dal servizio di consulenza) ed il controllo, a campione, periodico sulla effettiva e corretta tenuta dei registri delle attività svolte a favore dei singoli destinatari del servizio.
4. Il rischio ECR9 può essere mitigato attraverso l'implementazione, presso l'Autorità di gestione e presso l'Organismo pagatore, di un registro informatico attraverso il quale annotare gli estremi (codice fiscale) di tutti i soggetti beneficiari (utenti) del servizio di consulenza.
5. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo, per recepire tutte le novità normative, di un manuale procedurale specifico per l'applicazione della normativa europea e nazionale sui contratti pubblici.

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla tempestività ed efficacia delle comunicazioni con i soggetti attuatori dei servizi con conseguente diminuzione delle riduzioni e sanzioni applicate;
- sul miglioramento delle domande di pagamento e sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla riduzione degli errori commessi nell'applicazione delle procedure per l'aggiudicazione degli appalti pubblici.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la sub misura/operazione.

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

L'esperienza e la competenza dei singoli consulenti e l'adeguatezza quali-quantitativa dello staff impegnato nella progettazione ed erogazione dei servizi di consulenza rappresentano uno dei principi cardine rispetto ai quali sarà valutata l'ammissibilità del soggetto proponente.

La partecipazione ininterrotta al sistema nazionale della formazione professionale continua è uno dei principi cardine rispetto ai quali sarà valutata l'ammissibilità della proposta del piano di consulenza.

L'organismo di consulenza deve disporre di un adeguato personale tecnico da impiegare per l'erogazione del servizio di consulenza, costituito da figure professionali in possesso di curriculum dal quale risultino titolo di studio ed esperienza professionale nelle materie per le quali viene svolto il ruolo di consulente. In merito, si precisa che i titoli di studio e le esperienze professionali devono essere posseduti prima della richiesta di riconoscimento.

Lo staff impegnato nell'erogazione delle attività di trasferimento di conoscenze deve possedere, alternativamente:

- laurea nell'ambito della specifica disciplina oggetto degli argomenti trattati ed un numero minimo di 2 anni di attività professionale nel campo della consulenza e nello specifico ambito della disciplina oggetto degli argomenti trattati che verranno espressamente indicati nei bandi di selezione;
- almeno 10 anni di attività professionale, sia pubblica che privata, nel campo dello studio/ricerca/divulgazione nello specifico ambito della disciplina degli argomenti trattati.

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 3 è l'Art. 16 del Reg. 1305/2013.

Definizioni rilevanti:

“agricoltore in attività” : art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013.

Specifiche previsioni sono contenute all'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014.

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Come emerso dall'analisi di contesto la regione Calabria si caratterizza per un importante patrimonio di produzioni agricole biologiche e di riconoscimenti di regimi di qualità certificati che, ad oggi, presentano ampie opportunità di valorizzazione sui mercati regionali ed extra-regionali.

In particolare, la rilevata bassa capacità di commercializzare le produzioni agricole biologiche, richiede un intervento di sostegno all'organizzazione della filiera “bio”, rilevato nei fabbisogni di programma F8 e F9, che passa anche attraverso il sostegno alla certificazione e promozione sui mercati di tali produzioni, al fine di conseguire il beneficio, in termini di valore aggiunto, che può essere acquisito attraverso la certificazione del prodotto.

Allo stesso tempo, sempre nell'ambito dell'analisi di contesto la Calabria si caratterizza per avere un numero interessante di riconoscimenti DOP/IGP, ad oggi pari complessivamente a 15 prodotti (6% dei 245 riconoscimenti a livello nazionale). Tuttavia le quote di SAU dedicata a tali produzioni e lo stesso valore aggiunto dei prodotti certificati, rapportato al valore complessivo del comparto di appartenenza, può essere notevolmente ampliato e migliorato.

Nell'ambito di tale contesto regionale la Misura fornisce il proprio contributo diretto al fabbisogno F11 del programma, agendo a favore della tracciabilità della qualità dei prodotti regionali, ed allo stesso tempo, intercede in maniera trasversale sulla competitività delle imprese e sullo sviluppo e composizione delle filiere agroalimentari (F4-F8-F9-F20) e sullo sviluppo della cooperazione tra piccole aziende agricole (F5). La Misura sostiene i processi di miglioramento qualitativo delle produzioni agricole ed alimentari regionali, attraverso la sollecitazione alla diffusione da parte delle aziende agricole, dei regimi di qualità e di certificazione delle aziende agricole, e la comunicazione, da parte di associazioni di produttori, delle caratteristiche identificative della qualità dei prodotti certificati, nell'ambito del mercato interno.

La logica di intervento della Misura si muove lungo due direttrici: la prima, prevede un'azione di sostegno alle associazioni di agricoltori, che agiscono per conto ed a favore degli agricoltori associati che partecipano per la prima volta a regimi di qualità, limitata nel tempo e finalizzata all'adozione del regime

di qualità o alla certificazione dell'azienda agricola; la seconda, prevede un'azione di sostegno a favore di associazioni di produttori finalizzata a migliorare la conoscenza ed il posizionamento sui mercati delle produzioni certificate che rientrano tra quelle espressamente indicate all'articolo 16 del Regolamento 1305/2013 e che sono elencate nella descrizione dell'operazione di cui alla sub-misura 3.1 del programma.

Il vantaggio offerto dall'attuazione della Misura è pertanto duplice, da un lato sostiene il miglioramento qualitativo delle produzioni e la definizione di parametri e caratteristiche "universalmente" riconosciute nei mercati interni come portatrici di qualità degli alimenti, nonché di processi produttivi più sostenibili relativi a prodotti agricoli ed agroalimentari; dall'altro determina la possibilità di comunicare tali caratteristiche sui mercati e verso consumatori sempre più attenti alla qualità della propria alimentazione.

La Misura favorisce il recupero di competitività delle produzioni e, quindi, delle imprese, e punta alla costruzione di una catena del valore che sia in grado di remunerare in maniera più equilibrata ed adeguata la fascia dei prodotti alimentari che aderiscono a regimi di qualità.

La Misura, anche alla luce delle novità normative introdotte con l'adozione del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 che completa il Reg. (UE) n. 1151/2012, si propone di favorire il sostegno alla partecipazione, per la prima volta, ai prodotti che saranno contrassegnati dall'indicazione facoltativa di qualità "prodotti di montagna", da istituirsi nell'arco del periodo di programmazione.

La Misura concede aiuti alle associazioni di agricoltori, che agiscono a favore e per conto dei propri agricoltori associati che partecipano per la prima volta a:

- a. regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:
 - i. regolamento (UE) n. 1151/2013, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (Denominazione di Origine Protetta, Indicazione Geografica Protetta, Specialità Tradizionali Garantite, indicazione facoltativa prodotti di montagna);
 - ii. regolamento (CE) n. 834/2007, produzione biologica;
 - iii. regolamento (CE) n. 110/2008, indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
 - iv. regolamento (UE) 251/2014 (che abroga il regolamento (CE) 1601/91), vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
 - v. parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 1308/2013, denominazione di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vinicolo;
- b. regimi di qualità, compresi regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai criteri previsti all'art. 16(1)(b) del Reg. (UE) 1305/2013 quali, il Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia ed il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI);
- c. regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli e alimentari.

La Misura, qualora istituite nuove "indicazioni facoltative di qualità" ai sensi del Titolo IV del Reg. (UE) 1151/2012, sostiene l'adozione di tali indicazioni.

La Misura concede aiuti ad associazioni di produttori per attività di informazione e promozione svolte nel mercato interno e relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi dell'art. 16(1) del Reg. (UE) 1305/2013, quali i regimi di qualità riportati e descritti ai punti a) e b) precedenti.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Priorità 3 ed in particolare della seguente FA:

FA 3A *“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali”*, la Misura, sostenendo la diffusione dell’adozione di regimi di qualità tra le imprese agricole e la comunicazione ai mercati ed ai consumatori degli elementi qualitativi che le caratterizzano, contribuisce alla creazione di valore aggiunto dei prodotti agricoli ed agroalimentari ed il raggiungimento di un migliore posizionamento delle produzioni sui mercati interni, attraverso la promozione della conoscenza delle precipue caratteristiche di qualità e sostenibilità delle produzioni certificate. Importante è il ruolo che può assumere la misura a favore della certificazione e della promozione delle produzioni biologiche regionali.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce indirettamente al perseguimento degli obiettivi e della finalità della Focus Area:

FA 2A – *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”*, la Misura, agendo positivamente sul miglioramento del valore aggiunto delle produzioni e la migliore collocazione dei prodotti sui mercati, sostiene indirettamente il miglioramento delle prestazioni economiche e può determinare miglioramenti nell’orientamento al mercato delle aziende agricole, in particolare quelle di più piccola dimensione.

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **ambiente** in quanto, agendo sulla diffusione dei regimi di qualità certificata, ai quali sono sottesi disciplinari che regolamentano la sostenibilità ambientale delle produzioni, primo fra tutti il regime biologico, è in grado di stimolare ed estendere una conduzione più sostenibile delle attività agricole.

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **clima** in quanto, agendo sulla diffusione di regimi di qualità certificata e sulla diffusione di sistemi di certificazione di prodotto, che per loro natura sono basati su vincoli ed impegni clima friendly, contribuisce alla riduzione emissioni climalteranti ed all’assorbimento di CO₂ ed altresì a migliorare la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici.

La Misura si articola attraverso l’azione di due sub-misure, declinate in tipologie di intervento:

Sub-misura 3.1 – sostegno ad associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità:

3.1.1 sostegno ad associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità.

Sub-misura 3.2 – aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni:

3.2.1 attività di informazione e promozione dei gruppi di produttori sui mercati interni.

8.2.3.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.3.3.1. 03.01.01 - Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Per l'attuazione dell'intervento, al fine di cogliere e superare le criticità di attuazione registratesi nel precedente periodo di programmazione per l'intervento di sostegno all'adozione di regimi di qualità da parte delle aziende agricole, che nei fatti è stato determinato da un forte peso della gestione amministrativa da parte del singolo beneficiario (nella regione in larga parte di piccola dimensione), si ritiene opportuno attuare l'intervento a favore delle associazioni di agricoltori. Il meccanismo di attuazione dell'intervento prevede domande di sostegno uniche presentate da associazioni di agricoltori, a favore dei singoli associati che rispettano le condizioni di ammissibilità richieste per l'intervento. L'intervento agisce sui fabbisogni F4 e F11 del Programma, in quanto sostiene l'adozione dei regimi di certificazione dei prodotti di qualità del territorio regionale e, di conseguenza, il rafforzamento, in termini di conseguimento di un maggiore valore aggiunto sui mercati. Essendo prevista l'attuazione dell'intervento in modalità cooperativa, a livello di associazione di produttori, essa interviene altresì sul fabbisogno F5 del Programma. In particolare, l'intervento è in grado di contribuire alla valorizzazione commerciale della filiera "bio" regionale, portando il proprio apporto ai fabbisogni F8 e F9 del Programma.

Contribuisce agli obiettivi della FA 3A dello sviluppo rurale ed agli obiettivi trasversali clima e ambiente.

L'operazione prevede l'erogazione di un sostegno alle associazioni di agricoltori, che agiscono per conto ed a favore di propri singoli associati i quali, individualmente, partecipano per la prima volta a regimi di qualità elencati all'articolo 16(1) (a)(b)(c) del Reg. (UE) 1305/2013 per come ripresi e dettagliati nella presente scheda della Misura 3.

Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, per un periodo massimo di 5 anni.

Per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali le indicazioni geografiche protette (IGP), le denominazioni di origine protette (DOP) e le specialità tradizionali garantite (STG), il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>.

Per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali quelli di indicazione di origine e geografica nel settore del vino, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE.

Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>.

Per i prodotti etichettati come "prodotto di montagna", e per eventuali altri regimi istituiti ai sensi dell'art.

30 del Reg. (UE) 1151/2012, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 1151/2012, secondo quanto disposto con Regolamento delegato (UE) 665/2014, ed ai rispettivi atti delegati ancora da adottare.

Per i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all'art. 16(1)(b) (i)(ii)(iii)(iv) del Reg. (UE) 1305/2013. In Italia, i prodotti che hanno ottenuto tale riconoscimento in quanto rispettano tutte le prescrizioni previste dalla normativa comunitaria corrispondono: al Sistema di Qualità Nazionale (SQN) Zootecnia; il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)

Per i regimi di qualità “facoltativi” dei prodotti agricoli, il sostegno può essere concesso se i regimi di qualità riconosciuti dallo Stato membro soddisfano le linee guida di “best practice” dell’Unione, consultabili su:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0005:0011:EN:PDF>

Per le indicazioni geografiche istituite per le “bevande spiritose” a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati nel registro UE, consultabile su:

<http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>

Per le denominazioni geografiche istituite per i vini aromatizzati a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti che sono elencati all’Allegato II del Reg. (CEE) n. 1601/91.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Sovvenzioni a fondo perduto concessi a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento delegato (UE) n. 665/2014, che completa il Reg. 1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla

definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

Regolamento UE 251/2014, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ed abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234 del Consiglio.

Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, "istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, "Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica".

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Associazioni di agricoltori che agiscono per conto ed a favore di propri singoli agricoltori associati che partecipano per la prima volta a regimi di qualità elencati all'articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Gli agricoltori a favore dei quali viene richiesto il sostegno devono corrispondere alla definizione di "agricoltore in attività" ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1307/2013.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono considerati costi ammissibili i "costi fissi" occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati.

Per costi fissi si intendono:

- a. le spese di iscrizione al regime di qualità;
- b. le spese per il contributo annuo di partecipazione al regime di qualità;
- c. le spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei relativi disciplinari.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le associazioni di agricoltori sono ammissibili al sostegno se possiedono i seguenti requisiti:

- avere tra i propri soci “agricoltori in attività” per come definiti all’art. 9 del Reg (UE) 1307/2013 che partecipano per la prima volta ad un regime di qualità sostenuto dall’intervento ed indicato nella domanda di aiuto.

Per prima partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati si intende la prima iscrizione dell’agricoltore al regime di qualità. L’iscrizione al regime di qualità deve avvenire dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Il sostegno alle spese per l’iscrizione al regime di qualità è concesso alla singola azienda agricola per una sola volta per lo stesso regime.

I soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare, per la prima volta, ad uno dei regimi di qualità sostenuti dall’intervento, e cioè:

1. ad un regime di qualità istituito a norma di regolamenti e disposizioni unionali:

- a. DOP/IGP/STG/prodotto di montagna; registrati nello specifico registro dell’Unione (Reg. 1151/2012 e relativo Regolamento delegato 665/2014);
- b. Produzione biologica, prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007;
- c. Indicazione geografica delle bevande spiritose (Reg. (CE) 110/2008)
- d. IG, Indicazioni geografiche delle bevande spiritose, prodotti registrati ai sensi del Regolamento (UE) 251/2014;
- e. Denominazione di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vinicolo (parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE)1308/2013.

2. ad un regime di qualità nazionale riconosciuto nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 16, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013:

- a. Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia, prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
- b. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), prodotti ottenuti in conformità al DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari»

Oppure partecipare ad uno dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli, quali:

- a. Rintracciabilità di filiera ISO 22005;
- b. Carbon footprint di prodotto (CFP) ISO/TS 14067.

8.2.3.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione della domanda di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento che l'operazione si prefigge all'interno della Focus Area 3A nella quale viene programmata;
- al riferirsi ad un prodotto alimentare, cioè un prodotto derivante dalla trasformazione del prodotto agricolo, al fine di contribuire con maggiore efficacia alla composizione delle filiere – F8 e F9 del programma;
- al riferirsi ad un prodotto appartenente ai regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti e disposizioni unionali, quali le produzioni biologiche e le produzioni DOP/IGP, al fine di contribuire con maggiore efficacia a recuperare i margini di recupero di valore aggiunto conseguibili attraverso tali certificazioni emersi dall'analisi di contesto;
- al maggiore numero di agricoltori aderenti al regime di qualità;
- all'adesione di beneficiari a progetti integrati di filiera (questo principio non dovrà concorrere al raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'intervento quale soglia di accesso alle risorse pubbliche).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti per la partecipazione al regime di qualità ammesso, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 per azienda per un massimo di 5 anni.

Il massimale annuo di € 3.000,00 è stato fissato, in coerenza con l'esperienza maturata nel precedente periodo di programmazione, e previa analisi dei costi medi a livello nazionale e regionale.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'informazione viene riportata a livello di misura.

--

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'informazione viene riportata a livello di misura.

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'informazione viene riportata a livello di misura.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità ammissibili di cui all'art. 16(1)(b) del Regolamento (UE) 1305/2013, riconosciuti in quanto conformi ai criteri dettati all'art. 16, comma 1, lettera b) del Regolamento 1305/2013, sono i seguenti: Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia, prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), prodotti ottenuti in conformità al DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni
--

in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari».

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

I regimi facoltativi ammissibili di certificazione di cui all'art. 16(1)(c) del Regolamento (UE) 1305/2013 sono i seguenti:

Rintracciabilità di filiera ISO 22005;

Carbon footprint di prodotto (CFP) ISO/TS 14067.

8.2.3.3.2. 03.02.01 – Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede l'erogazione di un sostegno ai gruppi di produttori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto riconosciuto da regimi di qualità elencati all'articolo 16(1) (a)(b) del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione di azioni di informazione e promozione sui mercati interni al fine di promuovere, anche con azioni dirette verso i consumatori, l'acquisto ed il consumo di prodotti agricoli ed alimentari tutelati dai regimi di qualità dell'Unione ovvero i regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri.

L'intervento agisce sui fabbisogni F8, F9 e F11 del Programma, in quanto consente di rafforzare sui mercati la conoscenza delle caratteristiche peculiari dei prodotti certificati regionali, contribuendo indirettamente sul rafforzamento della competitività delle singole aziende agricole (F4). Contribuisce agli obiettivi della FA 3A dello sviluppo rurale ed agli obiettivi trasversali clima e ambiente.

Le attività di informazione e promozione sostenute dall'intervento possono riguardare soltanto i prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato nell'ambito dell'intervento 3.1.1, per come declinati nella sezione "informazioni specifiche per l'intervento" del presente intervento.

Il sostegno è, pertanto concesso, per azioni di informazione e promozione che abbiano ad oggetto un prodotto riconosciuto nell'ambito dei seguenti regimi di qualità:

- per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali le indicazioni geografiche protette (IGP), le denominazioni di origine protette (DOP) e le specialità tradizionali garantite (STG), il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>;
- per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali quelli di indicazione di origine e geografica nel settore del vino, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>;
- per i prodotti etichettati come "prodotto di montagna", e per eventuali altri regimi istituiti ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) 1151/2012, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 1151/2012 ed ai successivi atti delegati.
- per i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all'art. 16(1)(b) (i)(ii)(iii)(iv) del Reg. (UE) 1305/2013.
- per le indicazioni geografiche istituite per le "bevande spiritose" a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati nel registro UE, consultabile su: <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>.
- per le denominazioni geografiche istituite per i vini aromatizzati a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti che sono elencati all'Allegato II del

Reg. (CEE) n. 1601/91.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale calcolato sulle spese ammissibili.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento delegato (UE) 665/2014, che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

Regolamento (UE) 251/2014, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991 .

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234 del Consiglio.

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, “istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, “Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica”.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

Associazioni di produttori.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono considerati costi ammissibili i costi occasionati dall’attuazione di un’azione di informazione e/o promozione ammissibile alla presente operazione ed in particolare quelli generati da:

- spese per l’organizzazione e/o la partecipazione a fiere e mostre e attività similari di pubbliche relazioni;
- spese per la realizzazione di esposizioni temporanee di prodotti;
- costi per la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità;
- costi per pubblicazioni, prodotti multimediali, realizzazione e sviluppo di siti web;
- costi per cartellonistica;
- realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
- costi per la realizzazione di campagne promozionali, incluse attività svolte nei punti vendita e nel canale Ho.Re.Ca.;
- costi per la realizzazione di incontri con i consumatori e workshop con operatori economici;
- costi per l’acquisto di spazi pubblicitari.
- Spese per il coordinamento e l’organizzazione delle attività entro il limite massimo del 5% dell’importo totale della spesa.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall’Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I gruppi di produttori che beneficiano del sostegno devono essere soggetti, a prescindere dalla loro forma giuridica, che mettono assieme gli operatori che partecipano ad un sistema di qualità per i prodotti agricoli ed alimentari, per un prodotto specifico certificato da uno dei regimi di cui all’art. 16(1) del Reg. (UE) 1305/2013.

Sono ammissibili le attività di promozione e informazione relative ai regimi ammissibili al sostegno di cui all’intervento 3.1.1, fatta esclusione per i regimi volontari di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri di cui all’art. 16(1)(c) del Regolamento (UE) 1305/2013, per i quali è

stato emanato almeno un avviso pubblico per l'accesso al sostegno di cui all'intervento 3.1.1, anche se lo stesso avviso pubblico risultasse andare deserto.

Il progetto delle attività presentato deve avere per oggetto uno o più dei seguenti regimi di qualità.

1. Un regime di qualità istituito a norma di regolamenti e disposizioni unionali (art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 1305/2013) ammissibili all'intervento 3.1.1, cui si rimanda.
2. Un regime di qualità nazionale riconosciuto nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 16, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013 per come individuati nella sezione "informazioni specifiche" del presente intervento, cui si rimanda.

Tutto il materiale di informazione e di promozione elaborato nell'ambito delle attività sovvenzionate deve essere conforme alla normativa UE e nazionale in vigore.

Per come indicato all'art. 4(2) del Regolamento di attuazione (UE) 807/2014 i tipi di azioni ammissibili devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a. essere progettate per indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che rientrano nei regimi di qualità dei prodotti agricoli, e dei prodotti alimentari, che riceve sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale;
- b. attirare l'attenzione sulle specifiche caratteristiche o vantaggi dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i metodi di produzione specifici, gli standard elevati di benessere degli animali ed il rispetto per l'ambiente legati al sistema di qualità di cui trattasi.

Non sono ammissibili all'aiuto le azioni che prevedono di stimolare il consumatore all'acquisto utilizzando l'origine territoriale specifica del prodotto, salvo per azioni che si riferiscono a prodotti coperti di regimi di qualità quali:

- a. quelli introdotti dal Titolo II del Regolamento (UE) 1151/2012, quali i prodotti DOP e IGP;
- b. quelli introdotti dal capo III del Regolamento (CE) 110/2008, quali le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
- c. quelli introdotti dal capo III del Regolamento (UE) 251/2014, quali le indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- d. quelli introdotti alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) 1308/2013, quali le denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzione tradizionale nel settore vinicolo.

In questi casi l'origine del prodotto può essere indicata, a condizione che la menzione di origine sia secondaria al messaggio principale.

Il supporto non è concedibile per azioni di informazione e promozione che si riferiscano a specifici marchi commerciali.

L'attuazione dell'operazione deve garantire la complementarità ed escludere il doppio finanziamento con la nuova politica orizzontale di informazione e promozione dei prodotti agricoli (COM (2013) 812 fin) e con le attività di promozione sul mercato interno attivate nell'ambito del programma di sostegno

nazionale sui mercati interni nel settore del vino (art. 45(1)(a) del Reg. (UE) 1308/2013). Le condizioni di complementarità da rispettare devono essere coerenti ai contenuti del capitolo 14 del PSR, cui si rimanda.

8.2.3.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione della domanda di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione sono riferiti:

- al riferirsi ad un prodotto alimentare, cioè un prodotto derivante dalla trasformazione del prodotto agricolo, questo per agire con maggiore efficacia sulla composizione delle filiere alimentari di qualità;
- al riferirsi ad un prodotto appartenente al regime di qualità istituiti a norma del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, produzioni biologiche, per agire con maggiore efficacia sul recupero posizione di mercato e di incremento di valore aggiunto conseguibile dallo specifico comparto, assegnando maggiore priorità alle produzioni biologiche con un chiaro e riconoscibile legame con un dato territorio;
- al riferirsi a specifiche produzioni regionali maggiormente rappresentative in termini di produzione e/o di valore aggiunto;
- alla rappresentatività del soggetto proponente in termini di valore aggiunto rappresentato e/o di quota sulle imprese regionali certificate per il medesimo regime di qualità);
- all'adesione contemporanea all'intervento 3.1.1
- all'appartenere a progetti integrati di filiera (questo principio non dovrà concorrere al raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'intervento quale soglia di accesso alle risorse pubbliche).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Tasso di sostegno: 70% della spesa ammissibile

Con la finalità di evitare la "polverizzazione degli interventi" e di garantire una buona efficacia degli stessi, ed allo stesso tempo di modulare i programmi di intervento alle diverse dimensioni che assumono le produzioni regionali certificate attraverso regimi di qualità, viene fissata una soglia minima e massima di spesa ammissibile.

I progetti presentati devono avere una dimensione di spesa compresa tra un minimo di € 30.000,00 ed un

massimo di € 500.000,00.

Per prodotti non compresi nell'allegato 1 del Trattato si applica il Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.3.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.3.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per l'intervento.

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità ammissibili di cui all'art. 16(1)(b) del Regolamento (UE) 1305/2013, riconosciuti in quanto conformi ai criteri indicati all'articolo 16, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013 sono i seguenti:

Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia, prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011.

Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), prodotti ottenuti in conformità al DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari».

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Non pertinente per l'intervento.

8.2.3.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Per l'intervento della sub-misura 3.1, un rischio moderato associabile alla difficoltà di verificare un doppio finanziamento di agricoltori nelle associazioni beneficiarie del sostegno, che potrebbero aver già partecipato a regimi di qualità (ECR10).
2. Per l'intervento della sub-misura 3.2, un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi dei piani di informazione e promozione che, data la loro natura prevalentemente immateriale sono più complessi da valutare (ECR2).
3. Per l'intervento della sub-misura 3.2, un rischio basso viene rilevato in merito al sostegno ad attività per la promozione di marchi commerciali e/o che incoraggino i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua particolare origine (ECR 3).

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR10 può essere mitigato attraverso la raccolta e messa a sistema periodico di dati provenienti

da enti ed istituzioni competenti per la tenuta degli elenchi delle imprese certificate, anche solo attraverso la trasmissione del CUA identificativo dell'azienda.

2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore, in particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida di utilizzo, che il valutatore dovrà utilizzare nell'analisi della congruità dei costi esposti in domanda di aiuto e della documentazione probatoria da acquisire in fase di esame della domanda di pagamento.

3. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso l'utilizzo di un formulario (appositamente predisposto dalla Regione) da far utilizzare in sede di presentazione della domanda di sostegno, in cui devono essere illustrate in maniera chiara e dettagliata le singole attività e le modalità di esecuzione del piano di informazione/promozione presentato a valere sull'intervento della submisura 3.2. Inoltre, in sede di valutazione del piano/programma di informazione promozione presentato per il sostegno, il valutatore sarà dotato di una check-list dettagliata attraverso la quale controllare il rispetto di tutte le condizioni indicate all'articolo 4 del regolamento delegato 807/2014. Nella fase di verifica e controllo delle spese e delle attività sostenute, in relazione ai pagamenti per stato di avanzamento ed a collaudo finale, viene previsto un attento esame della congruenza tra le attività eseguite e le modalità di attuazione e quelle oggetto del programma approvato.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sull'utilizzo di sistemi di comunicazione con enti ed istituzioni esterne per la raccolta e messa a sistema di informazioni utili alla valutazione dell'ammissibilità del soggetto beneficiario.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la sub misura/operazione.

--

8.2.3.6. *Informazioni specifiche della misura*

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento.

8.2.3.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Regimi di qualità di cui all'art. 16(1)(a) del Reg. (UE) 1305/2013 riconosciuti nella regione Calabria:

- Prodotti ottenuti con metodo biologico, Reg. (CE) n. 834/2007
- Prodotti DOP e IGP, Reg. (CE) 834/2007:
 - salumi di Calabria DOP (salsiccia, sopressata, pancetta e capocollo);
 - caciocavallo silano DOP;
 - olio Bruzio DOP, olio di Lamezia DOP, Olio Alto Crotonese DOP;
 - olio essenziale di bergamotto DOP;
 - clementine di Calabria IGP;
 - cipolla rossa di Tropea Calabria IGP;
 - patate della Sila IGP;
 - fichi di Cosenza DOP;
 - liquirizia di Calabria DOP;
 - limoni di Rocca Imperiale IGP;
 - pecorino crotonese DOP
 - ricotta affumicata crotonese DOP.
- Vini DOP (e DOC): Cirò, Melissa, S. Anna di Isola Capo Rizzuto, Savuto, Lamezia, Scavigna, Greco di Bianco, Bivongi, Terre di Cosenza.
- Vini IGP (e IGT): Arghillà, Costa Viola, Condoleo, Calabria, Esaro, Lipuda, Locride, Palizzi, Pellaro, Scilla, Val di Neto, Valdamato, Valle del Crati.

- Indicazioni facoltative di qualità, istituiti e da istituirsi nell'ambito del Reg. (UE) 1151/2012 ed in particolare i "prodotti di montagna" per come definiti nel Regolamento delegato (UE) n. 665/2014.

Regimi di qualità di cui all'art. 16(1)(b) del Reg. (UE) 1305/2013 ammissibili:

- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4.
- Sistema di qualità nazionale zootecnia di cui al Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011.

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 4 è l'Art. 17 del Reg. 1305/2013.

L'art. 45 del Regolamento (UE) 1305/2013 si applica agli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente.

L'art. 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 si applica agli investimenti nell'irrigazione.

Regolamento 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, la base giuridica è rappresentata dal Regolamento (UE) 1303/2013 e dal Regolamento (UE) 480/2014.

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura è rivolta a sostenere i processi di miglioramento delle prestazioni economiche e di sostenibilità climatico-ambientali delle imprese agricole e di quelle che operano nella trasformazione, commercializzazione e vendita e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca.

In ragione di questa duplice finalità (competitiva e climatico-ambientale) essa interviene su diversi fabbisogni individuati dal Programma e, per questo motivo, ad essa viene riservata un'importante quota finanziaria del Programma. Il peso finanziario assegnato alla misura, d'altra parte, è da ricondurre all'importanza strategica che occupa il settore primario all'interno della struttura economica ed occupazionale della Regione.

Al fine di acquisire nell'ambito del PSR i principi e gli obiettivi generali della "Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici" predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014), la misura adotta quale approccio trasversale quello di concorrere agli obiettivi della "Strategia".

Nella consapevolezza che l'intervento programmato attraverso la misura è in grado di concorrere congiuntamente sia sui fabbisogni di natura competitiva (assegnando priorità alle soluzioni/tecniche/tecnologiche e di prodotto), che sui fabbisogni di natura climatico-ambientale (determinando soluzioni più equilibrate costi/benefici), è possibile ricondurre le singole tipologie di intervento in cui si articola la misura prevalentemente ad uno od all'altro aspetto, sulla base dei principali obiettivi delle operazioni e la natura delle spese ammissibili, collocandole all'interno delle focus area direttamente interessate.

Per quanto attiene specificatamente alle finalità correlate alla competitività delle aziende agricole e, più in

generale, del sistema agroalimentare, essa interviene sul fabbisogno F4, sostenendo gli investimenti aziendali per conseguire una maggiore competitività ed orientamento al mercato; sul fabbisogno F7, sostenendo il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori professionalizzati; sul fabbisogno F6, sostenendo l'ammodernamento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e forestali; sui fabbisogni F8 e F9 sostenendo la strutturazione della filiera del settore agroalimentare al fine di favorire la partecipazione e l'accesso al mercato da parte di tutte le aziende agricole e la creazione di maggiore valore aggiunto.

Per quanto attiene alle finalità correlate all'ambiente ed al clima essa contribuisce al fabbisogno F14, nella misura in cui interviene positivamente sulla biodiversità agricola (sia attraverso investimenti produttivi che investimenti non produttivi) e sulle emissioni climalteranti; sul fabbisogno F18 del Programma, sostenendo l'efficientamento energetico del comparto agroalimentare ed il consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili; sui fabbisogni F15, F16 sostenendo l'uso efficiente delle risorse idriche e, di conseguenza, sviluppando una maggiore adattabilità dell'agricoltura regionale agli effetti attesi dai cambiamenti climatici.

La misura contribuisce, altresì, attraverso la prioritizzazione degli investimenti sostenuti, ad intervenire sui fabbisogni F17, F20 e F21, al fine di mitigare il rischio erosione idrica dei suoli agricoli regionali, per migliorare la sostenibilità della zootecnia riducendone le pressioni sull'ambiente, e per mantenere la produttività dei suoli agricoli. La misura, in tal senso, è in grado di esercitare il proprio contributo sia sui fattori scatenanti il cambiamento climatico (emissioni) che sulla capacità di adattamento agli stessi (gestione risorsa idrica, qualità dei suoli, qualità dell'aria).

L'obiettivo strategico di competitività associato alla misura è di aumentare l'orientamento al mercato delle aziende agricole, posizionare e garantire la permanenza dei prodotti regionali su mercati di riferimento specializzati, al fine di migliorare la catena di produzione del valore e la migliore distribuzione dello stesso lungo la filiera.

L'obiettivo strategico climatico-ambientale è di contribuire a migliorare le prestazioni ambientali del comparto agricolo, aumentando la capacità di utilizzare in maniera sostenibile i servizi ecosistemici (fertilità, fotosintesi, impollinazione, controllo biologico dei parassiti, ciclo dei nutrienti, servizi idrologici) e, allo stesso tempo, sviluppando servizi ecosistemici (regolazione del suolo e delle acque, sequestro di carbonio e servizi culturali).

La Misura assegna un ruolo centrale allo sviluppo delle produzioni e delle lavorazioni biologiche e viene mirata a rafforzare e diffondere le produzioni di origine autoctona ed il recupero della biodiversità animale e vegetale, maggiormente in grado di adattarsi alle tipologie dei suoli e del microclima, esercitando, così minori pressioni su suolo e risorsa idrica ed allo stesso tempo mitigando il rischio erosione idrica. Essa non sostiene interventi agronomici per colture impiantate su areali che non presentino le opportune condizioni attitudinali dei suoli, individuate attraverso l'uso della Carta dei suoli della Regione Calabria o attraverso strumenti e studi di valore scientifico, adottate quale strumento programmatico da parte della Regione Calabria (per come indicate al paragrafo 8.1 del Programma).

La Misura interviene prioritariamente, all'interno dei settori "strategici" per l'economia agricola regionale, che vengono individuati come quelli che *a)* registrano i volumi più consistenti di Produzione Lorda Vendibile -PLV- (olivicoltura, agrumicoltura, viticoltura, frutticoltura, zootecnia, cerealicoltura); *b)* quelli che, pur registrando minori volumi di PLV, presentano forti caratterizzazioni e legami prodotto/territorio o rappresentano produzioni di "nicchia" o da cui si attende un futuro sviluppo (prodotti

di montagna, apicoltura, castanicoltura, corilicoltura).

Può sostenere anche interventi per altri settori che riguardano prodotti di nicchia che abbiano una ridotta rilevanza economica purché siano corredate da un'analisi di filiera che evidenzi le criticità, i bisogni e gli interventi prioritari. In tal caso le analisi di filiera presentate per settori non prioritari, che risultino rispondenti a tutti i requisiti richiesti, saranno rese pubbliche al fine di dare la possibilità di presentare domanda per il sostegno agli investimenti in quella filiera.

La Misura sostiene la concentrazione degli investimenti che riguardano l'infrastrutturazione a servizio dell'agricoltura e della silvicoltura, assumendo come prioritari gli ambiti di rilevante concentrazione dell'attività agricola e forestale.

La Misura sostiene, altresì, l'intervento su specifiche aree individuate sul territorio regionale, assegnano priorità alle aree protette e aree Natura 2000, finalizzati a ripristinare e restaurare le caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale, per restituirne la loro visibilità ed il loro mantenimento, consentire la salvaguardia della biodiversità e renderli maggiormente resilienti ai rischi derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici.

La Misura potrà essere attivata attraverso i seguenti approcci progettuali:

- a. investimenti presentati da imprese singole e/o associate, per programmi di sviluppo aziendale;
- b. investimenti inseriti all'interno di progetti integrati di filiera (PIF) o progetti integrati per le aree rurali (PIAR) la cui modalità di attuazione è descritta nella sezione 8.1 del PSR;
- c. investimenti collettivi, come definiti dalla presente Misura;
- d. investimenti inseriti in un "pacchetto di misure", ossia bandi multimisura, attraverso i quali il singolo beneficiario potrà accedere con una sola domanda di aiuto a più di una misura del PSR.

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità delle Priorità 2-3-4-5 ed in particolare delle seguenti FA:

FA 2A *"Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione"*, la misura sostiene gli investimenti materiali ed immateriali all'interno delle aziende agricole per il miglioramento delle prestazioni economiche delle stesse, sia all'interno di programmi di innovazione-ammmodernamento-ristrutturazione dell'azienda che in termini di innovazione e/o miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali e migliore capacità di collocare sui mercati gli stessi prodotti (prevalentemente attraverso la submisura 4.1); la misura sostiene, altresì, gli investimenti infrastrutturali strategici in grado di determinare un ambiente più favorevole allo sviluppo ed alla

nascita di nuove attività agricole ed il potenziamento delle infrastrutture e a servizio dello sviluppo economico sostenibile delle foreste (prevalentemente attraverso la submisura 4.3).

FA 2B *"Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale"*, la misura sostiene gli investimenti aziendali presentati da nuovi "giovani imprenditori agricoli qualificati" che si insediano per la prima volta in azienda (pacchetto giovani del PSR), attraverso la submisura 4.1.

FA 3A *"Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la*

promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali”, la misura sostiene gli investimenti delle aziende agricole e delle aziende agroalimentari con la finalità di migliorare ed incrementare il valore aggiunto delle produzioni agricole ed agroalimentari ed posizionamento sui mercati; incrementare il valore aggiunto delle produzioni e mantenere e/o produrre nuova occupazione, anche attraverso i Progetti Integrati di Filiera (PIF), gli investimenti collettivi e creazione e sviluppo della filiera corta (prevalentemente attraverso la submisura 4.2).

FA 4A “*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli naturali specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell’assetto paesaggistico dell’Europa*” la misura sostiene investimenti non produttivi, prioritariamente nelle aree Natura 2000, che hanno la finalità di salvaguardare e migliorare la biodiversità e di ripristinare e salvaguardare elementi tipici/storici del paesaggio agrario e rurale regionale (prevalentemente attraverso la submisura 4.4), essa, inoltre, prioritarizza l’intervento verso investimenti produttivi in grado di presidiare e/o di reintrodurre elementi del patrimonio e della biodiversità agricola regionale.

FA 4C “*Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi*” la misura adotta due principi fondamentali in grado di incidere sulla qualità dei suoli e della loro capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, quali: priorità agli investimenti che non determinano consumo di suolo agricolo; gli investimenti agronomici devono essere sostenuti in coerenza con lo stato delle conoscenze scientifiche acquisite in ordine all’attitudine dei suoli agricoli (no impianti colturali su areali con attitudini non adeguate alle coltivazioni impiantate) e devono essere selezionati e sostenuti, prioritariamente, in funzione della loro capacità/attenzione all’adattamento ai cambiamenti climatici (attraverso un’azione trasversale della misura, con adozione di principi di criteri di selezione pertinenti).

FA 5A “*Rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura*”, la misura sostiene investimenti innovativi nelle infrastrutture di approvvigionamento, gestione ed utilizzo delle risorse idriche in agricoltura ed investimenti innovativi realizzati nelle aziende agricole, rivolti alla riduzione dei consumi idrici attraverso l’ammodernamento infrastrutturale, la definizione dei fabbisogni ottimali, il monitoraggio ed all’uso efficiente della risorsa idrica utilizzata dall’agricoltura (attraverso le submisure 4.1 e 4.3).

FA 5C “*Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili*”, la misura sostiene gli investimenti nelle aziende agricole e nelle imprese del comparto agroalimentare finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, agevolando la sostituzione di energia consumata che proviene da fonti “fossili” con energia consumata proveniente da fonti rinnovabili (prevalentemente attraverso le submisure 4.1 e 4.2);

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **ambiente** agendo sia direttamente (investimenti non produttivi) che indirettamente (prioritarizzando gli investimenti produttivi) sulla P4 dello sviluppo rurale. In particolare essa contribuisce alla salvaguardia e miglioramento della biodiversità agricola ed ambientale (anche nella aree Natura 2000 e altre aree protette) e, attraverso l’adozione dei principi “nullo consumo del suolo” e “no nuovi impianti colturali in areali agricoli senza adeguate attitudini”, è in grado di agire a favore della qualità dei suoli agricoli e della riduzione delle pressioni sulla qualità delle risorse idriche e dell’aria (minori input inquinanti e minore consumo di risorsa), inoltre, sostenendo l’ammodernamento del parco macchine e delle tecnologie utilizzate nelle aziende e, più in generale, l’efficientamento energetico, è in grado di ridurre le pressioni sulla qualità dell’aria (minori emissioni).

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **clima** sia direttamente (investimenti a prevalente finalità climatica) sulla P5 dello sviluppo rurale, che indirettamente (prioritarizzando gli investimenti con prevalente finalità produttiva) determinando un effetto positivo rispetto all'obiettivo di migliorare le prestazioni verso un'economia a basse emissioni di carbonio (uso più efficiente energia di processo, minori emissioni di gas ad effetto serra ed ammoniaca). Essa è altresì in grado di agire sul grado di adattabilità e di resilienza ai cambiamenti climatici, ponendosi l'obiettivo di rendere più efficiente (quantità) la gestione delle risorse idriche e proteggere e migliorare la qualità e la produttività dei suoli agricoli.

La Misura ha un effetto determinante rispetto all'obiettivo trasversale **innovazione** in quanto risulta essere lo strumento principale, sostenendo gli investimenti innovativi materiali ed immateriali nel comparto agroalimentare, attraverso il quale spingere il sistema economico del comparto agroalimentare delle aree rurali regionali ad adottare le migliori tecniche, tecnologie e modelli innovativi oggi disponibili sul mercato.

L'intervento della Misura si articola attraverso l'azione di quattro sub-misure, a loro volta declinate in tipologie di operazioni:

Sub-misura 4.1 – investimenti nelle aziende agricole che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende:

- 4.1.1 Investimenti nelle aziende agricole
- 4.1.2 Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore
- 4.1.3 Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole
- 4.1.4 Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole
- 4.1.5 Strumenti finanziari per le aziende agricole

Sub-misura 4.2 – investimenti che riguardino la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca:

- 4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli approccio di filiera (PIF) ed approccio individuale
- 4.2.2 Strumenti finanziari per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli

Sub-misura 4.3 – investimenti che riguardino l'infrastrutturazione necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento dell'agricoltura e della silvicoltura:

4.3.1 Miglioramento, sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura e della silvicoltura

4.3.2 Infrastrutturazione per la gestione efficiente delle risorse idriche

Sub-misura 4.4 - investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali dello sviluppo rurale:

4.4.1 Restauro di paesaggi e caratteristiche tipiche in ambiente agricolo

4.4.2 Acquisto attrezzature a difesa della biodiversità nei siti Natura 2000 ed aree protette.

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.4.3.1. 4.1.1 – Investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è attivabile su tutto il territorio regionale, essa sostiene gli investimenti di ammodernamento, ristrutturazione ed innovazione all'interno delle aziende agricole finalizzati al miglioramento della competitività e della sostenibilità aziendale.

L'intervento risponde direttamente ai fabbisogni F4, F8 e F9 del PSR, in quanto finalizzato a migliorare la competitività delle imprese agricole ed il miglioramento qualitativo delle produzioni regionali. Essa agisce, altresì, a favore dei fabbisogni che declinano obiettivi climatico ambientali, quali F14, F17, F18 e F20 del PSR, nei termini in cui è in grado di favorire la gestione sostenibile dei suoli e della biodiversità agricola e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed ammoniacca.

L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area 2A dello sviluppo rurale e produce effetti indiretti sulle focus area 4A, 4B,4C e 5D.

Esso interviene a sostegno dei processi di ammodernamento ed innovazione delle aziende agricole agendo sugli elementi strutturali, colturali ed agronomici, tecnologici, logistici e commerciali con la finalità di migliorare le prestazioni economiche e la competitività e di migliorare la sostenibilità globale dei processi delle aziende attraverso investimenti per:

- la razionalizzazione e l'efficientamento nell'utilizzo fattori produttivi, ivi inclusi i fattori infrastrutturali e strutturali;
- l'uso sostenibile dei suoli;
- l'introduzione di miglioramenti fondiari, tecnologici e di colture e pratiche agronomiche migliorative;
- il miglioramento delle condizioni fitosanitarie delle colture arboree attraverso l'uso di materiale

certificato prodotto in ambiente controllato;

- l'introduzione di miglioramenti strutturali, tecnologici e logistici per il mantenimento qualitativo del prodotto e trasformazione e per la commercializzazione e vendita del prodotto aziendale;
- il miglioramento della qualità delle produzioni agricole.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi.

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013

Regolamento 1308/2013 (OCM), recante Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli.

Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni che regola i "Contratti di Rete" tra imprese.

"Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici", predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014)

Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle acque.

Direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Decreto 24 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia di ambiente" e successive modifiche e integrazioni.

Decreto Legislativo n. 163/06, Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni, e successive modifiche ed

integrazioni.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Normativa relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali: D.Lgs n. 387/2003; Decreto MiSE del 10/09/2010; D.Lgs n. 28/2011; provvedimenti amministrativi che regolamentano l'erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con Decreto MiSE 6 luglio 2012.

Decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014. Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/20/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori o associazioni di agricoltori.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013 e si riferiscono ad investimenti per:

1. miglioramento fondiario collegato alla produzione, alla conservazione del suolo, alla protezione delle colture, alla protezione degli allevamenti, e delle dotazioni aziendali;
2. costruzione, acquisizione, ristrutturazione/miglioramento/ampliamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale;
3. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;
4. realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale, comprese le strutture realizzate con tecnologie in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
5. acquisizione di hardware finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico (e-commerce);
6. attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la

conservazione del suolo (agricoltura conservativa) e la salvaguardia della biodiversità agricola/zootecnica;

7. adozione di sistemi di difesa volti a proteggere le coltivazioni dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori;
8. impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione aziendale;
9. l'efficientamento energetico (isolamento termico, degli edifici, razionalizzazione/efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice e illuminazione, impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici);
10. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da *a)* fino ad *i)*, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato
11. acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico (e-commerce);

Le spese di nuova costruzione di cui al punto 2) precedente devono essere strettamente correlate al programma di sviluppo dell'azienda agricola e derivare dalla mancanza di soluzioni alternative di riuso di immobili ricadenti nella disponibilità dell'azienda agricola, ambedue queste condizioni devono essere chiaramente giustificate nell'ambito del programma di investimenti presentato. Tali spese, non possono comunque eccedere il 40% del valore complessivo dell'investimento ammissibile, ad esclusione delle spese generali.

L'acquisto di immobili di cui al punto 2) precedente è ammissibile alle seguenti condizioni:

- è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- è soggetto ad una trasformazione sostanziale, ossia a condizione che il fabbricato acquistato sia oggetto di ristrutturazione per non meno del 65% del costo di acquisto;
- è finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
- costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente e rappresenta massimo il 20% del valore dell'investimento complessivo programmato;
- il prezzo di acquisto non deve essere superiore alla costruzione ex-novo e al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico;
- l'immobile è conforme alla normativa urbanistica o sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolazione.

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione può essere riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra-aziendale, a condizione che le quantità di prodotti extra-aziendali non superi 1/3 (33%) del totale dei prodotti lavorati.

Il presente intervento non finanzia investimenti nell'irrigazione e non finanzia interventi nel campo delle energie rinnovabili.

Ulteriori condizioni di ammissibilità che si applicano al presente intervento sono elencate nelle informazioni specifiche della Misura 4 nella sezione "Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione o dell'attuazione della misura" cui si rimanda.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da imprese agricole, in forma singola o associata in possesso dei seguenti requisiti:

1. deve essere regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio competente e deve possedere: una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o di coltivatore diretto (CD) o di datore di lavoro agricolo.
2. nel caso specifico di domande di aiuto relative ad "investimenti collettivi" ciascuna delle imprese che presenta la domanda di aiuto collettivo deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 1 e l'investimento realizzato deve essere usato in comune, secondo quanto indicato nelle "informazioni specifiche dell'intervento", cui si rimanda.

L'azienda agricola, alla data di presentazione della domanda, deve avere una dimensione economica aziendale, minima, maggiore o uguale a 12.000 euro di Produzione Standard in zone soggette a svantaggi naturali e maggiore o uguale a 15.000 euro di Produzione Standard nelle altre aree. Limitatamente ai programmi di investimento che prevedono variazioni nell'assetto produttivo (cambio dell'orientamento tecnico economico - OTE -), la dimensione economica aziendale minima per l'accesso al sostegno può essere verificata in funzione dei risultati del programma di investimento, se debitamente giustificato attraverso il piano di sviluppo aziendale. In questo caso è condizione di ammissibilità che il piano di sviluppo aziendale attesti che la realizzazione del programma di investimenti è in grado di determinare una dimensione economica in Produzione Standard pari almeno al doppio di quella prevista quale soglia minima all'intervento (ossia almeno 24.000 euro per le zone soggette a svantaggi naturali ed almeno 30.000 euro per le altre aree).

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Sono ammessi gli investimenti che soddisfano i seguenti obiettivi: miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, ivi inclusa la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato a condizione che il prodotto finale rientri nell'ambito dei prodotti dell'allegato I del trattato.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di

presentazione della domanda di aiuto.

Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che dimostri il raggiungimento del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- mantenere i requisiti soggettivi e la dimensione economica in Produzione Standard previste per l'accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non modificare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 10 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale di contributo concesso per la realizzazione dell'intervento.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.4.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- al maggiore incremento della dimensione economica in Standard output dell'azienda agricola proponente;
- al maggiore valore aggiunto prodotto, all'innovazione di prodotto o di funzione d'uso del prodotto e alla maggiore redditività di impresa;
- alla maggiore coerenza dell'investimento con le principali indicazioni (targettizzazione dell'intervento del PSR) emerse nell'analisi di contesto, per come richiamate nelle informazioni specifiche dell'intervento "focalizzazione del sostegno verso aziende agricole in linea con l'analisi SWOT, cui si rimanda;
- all'appartenenza dell'impresa proponente ad una fascia di dimensione economica più piccola (targettizzazione dell'azienda agricola riportata nelle informazioni specifiche dell'intervento "focalizzazione del sostegno verso aziende agricole in linea con l'analisi SWOT");
- agli investimenti che non consumano suolo agricolo;
- agli investimenti che si dimostrano maggiormente in grado di determinare effetti positivi multipli sulle tematiche ambientali di maggiore rilievo per la Calabria (biodiversità agricola, qualità dei suoli, qualità delle acque, qualità dell'aria, emissioni gas ad effetto serra);
- agli investimenti che si dimostrano maggiormente in grado di migliorare l'adattabilità e la capacità di resilienza dell'attività agricola ai cambiamenti climatici in termini di rischio erosione suoli;

- alla localizzazione dell'iniziativa in territorio svantaggiato (importanza decrescente: zone di montagna di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, aree rurali classificate dal Programma come aree "D" e "C");
- all'interesse del piano di intervento verso i prodotti di qualità certificata (prodotti di cui agli interventi 3.1.1 e 3.1.2 del PSR), assegnano priorità più elevata ai prodotti biologici;
- all'appartenenza del soggetto proponente ad un Progetto Integrato di Filiera, quale impresa agricola conferitrice di prodotto (questo principio dovrà avere un peso minore e non dovrà concorrere al raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'intervento quale soglia di accesso alle risorse pubbliche);
- all'efficienza della spesa ed alla capacità del soggetto proponente di fare fronte al cofinanziamento del programma di spesa misurata attraverso un indice che mette in rapporto il valore finanziario dell'investimento con la dimensione economica (in standard output) dell'impresa proponente;
- alle aziende che hanno stipulato o si impegnano a stipulare assicurazioni sul rischio agricolo.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

I criteri di selezione saranno determinati per consentire di assegnare maggiore priorità agli interventi che meglio agiscono rispetto ai tre temi trasversali dello sviluppo rurale, ambiente (biodiversità, qualità dei suoli e qualità delle acque), clima (riduzione emissioni, mitigazione rischio erosione) e innovazione (innovazione di prodotto e di funzioni d'uso del prodotto), assegnando precedenza alle tematiche clima e ambiente.


8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del:

- 55% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da agricoltori nelle zone di cui all'art. 32 lettera a) (zone montane) del Reg. (UE) 1305/2013;
- 45% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da agricoltori nelle altre zone.

Le aliquote di sostegno di cui ai punti precedenti sono maggiorate del 10% nel caso di sostegno ad investimenti collettivi, per come definiti dalla Misura 4 del PSR.

Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca, il sostegno è del 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato. Per tali investimenti non viene applicata la maggiorazione del 10%.



8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione degli interventi sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare il rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio e impegni da rispettare in termini di "stabilità dell'intervento" (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -"controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. Un rischio basso viene rilevato rispetto all'applicazione del principio del criterio di selezione relativo "all'efficienza della spesa ed alla capacità del soggetto proponente di fare fronte al cofinanziamento del programma" (ECR 11).

8.2.4.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengono esplicitati con chiarezza le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti, in sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale .

2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura", viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezziario regionale".
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
4. Le categorie di rischio ECR3 possono essere mitigate attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
5. Il rischio ECR11 viene mitigato attraverso la costruzione di un algoritmo, i cui contenuti e logica di calcolo vengono condivisi in sede di Comitato di Sorveglianza, che viene messo a disposizione al momento dell'emissione del bando di selezione. L'algoritmo è opportunamente bilanciato per evitare l'effetto "spiazzamento" e prevede un funzionamento "automatico" la cui immissione dei dati restituisce il punteggio assegnato.

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;

- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Informazione non pertinente per la sub-misura/operazione.

Definizione di investimenti collettivi

Vengono definiti come investimenti collettivi gli investimenti realizzati da gruppi di aziende quando ricorrono contestualmente le seguenti tre situazioni:

- stipulano e registrano un accordo di collaborazione in una delle forme consentite dalle norme vigenti ed in cui individuano un soggetto capofila mandatario;
- vengono programmati in base ad un piano di sviluppo elaborato in comune e presentano un'unica domanda di aiuto che si riferisce ad uno o più interventi sostenuti da un'unica misura (un solo investimento);
- vengono realizzati a favore di più di un'impresa, per migliorare le prestazioni globali delle aziende che presentano congiuntamente la domanda di aiuto per un solo investimento e solo per uso comune (lo stesso investimento viene utilizzato per uso comune in più aziende).

Definizione di progetti integrati

Informazione non pertinente per l'intervento.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Informazione non pertinente per l'intervento.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Considerata la situazione di contesto del comparto agricolo regionale nel quale rappresentano una quota molto significativa le aziende agricole che, di fatto, anche per la loro ridotta dimensione fisica ed economica (in standard output), non si rivolgono al mercato, ma svolgono esclusivamente o prevalentemente funzioni di autoconsumo (circa 60.000 aziende (43,1% delle aziende regionali), dato ISTAT, Censimento 2010). Considerato, altresì, che la struttura agricola regionale si presenta particolarmente variegata e complessa, occorre finalizzare l'intervento al fine di indirizzare le risorse verso le aziende ed i fabbisogni dei comparti produttivi, maggiormente in grado di cogliere le opportunità offerte dal sostegno pubblico.

Targettizzazione delle aziende agricole beneficiarie

Con la finalità di indirizzare il sostegno verso le aziende che sono potenzialmente in grado di raggiungere livelli di competitività e livelli di reddito tali da consentire almeno un'adeguata remunerazione del lavoro dell'agricoltore e della famiglia agricola, il programma sostiene le imprese con una dimensione economica, espressa in Standard Output, non inferiore a 12.000 euro nelle aree svantaggiate e non inferiore a 15.000 euro nelle altre aree.

Con la finalità di mirare ulteriormente l'intervento verso le aziende agricole "attive" e cioè quelle strutturate come "imprese", individuate nella Regione in quelle che utilizzano e valorizzano il fattore lavoro (dell'agricoltore e/o dei membri della famiglia agricola e/o degli operai agricoli) e, quindi, che hanno una propensione più elevata a portarsi sui mercati e produrre reddito (sono, cioè rivolte al recupero di competitività), il Programma sostiene le imprese che utilizzano il fattore lavoro, sia esso proveniente da manodopera familiare che da lavoro dipendente (Imprenditore Agricolo Professionale, Coltivatore Diretto, datore di lavoro agricolo).

Al fine di evitare l'"effetto peso morto" o inerziale è necessario attribuire una priorità alle aziende agricole in funzione della loro dimensione economica. In sostanza è necessario sostenere prioritariamente le imprese che più delle altre possono essere sollecitate dall'effetto incentivante del sostegno pubblico. Tali aziende, in relazione alla struttura del settore agricolo regionale, possono essere ricomprese tra le classi economiche da 15.000 euro di Produzione Standard totale e fino a 250.000 euro di Produzione Standard totale. Alle aziende ricadenti all'interno di questa dimensione economica è attribuita una priorità decrescente, al crescere della classe di dimensione economica di appartenenza con un punteggio sostanzialmente più elevato per le aziende di dimensione più piccola.

Le aziende agricole, d'altra parte, per affrontare il mercato spesso scontano difficoltà legate alla loro

ubicazione territoriale. Si tratta di fattori (svantaggi naturali del territorio, difficili condizioni morfologiche, difficili condizioni climatiche, perifericità rispetto ai mercati ed ai consumatori) che determinano per le stesse aziende la necessità di effettuare investimenti “aggiuntivi” rispetto alle altre aziende regionali, che dipendono dalla loro ubicazione. E’ il caso dei territori montani, ma anche delle aree rurali classificate come “D” e “C” dal PSR, nei quali il contesto strutturale presenta maggiori difficoltà per le aziende agricole che vi operano. Per cui diventa strategico privilegiare anche l’aspetto territoriale nella definizione del target di aziende beneficiarie del sostegno.

Targettizzazione degli interventi

Le aziende agricole calabresi, come emerso dall’analisi di contesto, operano in molteplici settori produttivi fra quelli che caratterizzano l’agricoltura regionale.

Questa loro multisettorialità fa sì che le scelte imprenditoriali legate a cogliere le nuove sfide del mercato possono essere diverse in funzione del settore, e, ancora di più, delle specifiche problematiche insite al singolo settore, che le aziende si trovano ad affrontare per mantenere o migliorare la loro competitività e redditività. Una risposta a tali esigenze si può dare, rendendo prioritari gli interventi che maggiormente rispondono alle specifiche esigenze dei comparti agricoli regionali.

In particolare, questo principio trova esecuzione assegnando priorità agli interventi maggiormente coerenti con i risultati emersi dall’analisi SWOT sulla caratterizzazione regionale dei settori produttivi e sugli specifici fabbisogni/esigenze all’interno dei singoli settori, i cui contenuti di sintesi sono riportati nella figura 4.82 del paragrafo 4.1.1 del PSR.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell’Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura non prevede il sostegno ad operazioni/interventi finalizzati all’adeguamento dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell’Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell’art. 17(6) del Regolamento (UE) 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l’intervento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all’articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

8.2.4.3.2. 4.1.2 – Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è attivabile su tutto il territorio regionale, essa sostiene il ricambio generazionale nella conduzione delle aziende agricole.

L'intervento è attivato attraverso il "pacchetto giovani", per come descritto nell'ambito delle informazioni specifiche dell'intervento "definizione di progetti integrati", cui si rimanda, che riconosce al giovane agricoltore che si insedia per la prima volta, la possibilità di accedere, a seguito di bando, alla submisura 4.1 del PSR, unitamente al riconoscimento di un sostegno per l'avvio della propria attività imprenditoriale (6.1).

Le finalità e le tipologie di investimento che vengono sostenute attraverso il presente tipo di operazione sono descritte nell'operazione 4.1.1 (investimenti per il miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole) cui si rinvia.

L'intervento risponde direttamente al fabbisogno F7 del PSR, favorendo l'ingresso di nuovi giovani agricoltori qualificati ed indirettamente al fabbisogno F4, contribuendo a migliorare la competitività delle imprese agricole. Essa agisce, altresì, a favore dei fabbisogni che declinano obiettivi climatico ambientali, quali F14, F17, F18 e F20 del PSR, nei termini in cui è in grado di favorire la gestione sostenibile dei suoli e della biodiversità agricola e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed ammoniaca e del fabbisogno F16 nei termini in cui sostiene dell'utilizzo sostenibile della risorsa irrigua da parte delle aziende (in termini di qualità delle acque).

L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area 2B dello sviluppo rurale e produce effetti indiretti sulle focus area 2A, 4A, 4C, e 5D.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi.

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013.

Regolamento 1308/2013, Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM), recante Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli.

Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE

“Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014)

Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle acque.

Direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Decreto 24 gennaio 2014 “Piano di Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.

Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia di ambiente” e successive modifiche e integrazioni.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014. Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Giovani agricoltori come definiti all’art. 2(n) del Regolamento (UE) 1305/2013, e cioè una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013 e si riferiscono ad investimenti per

1. miglioramento fondiario collegato alla produzione, alla conservazione del suolo, alla protezione delle colture, alla protezione degli allevamenti e delle dotazioni aziendali;
2. costruzione, acquisizione, ristrutturazione/miglioramento/ampliamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale;
3. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e per la trasformazione/lavorazione/commercializzazione delle produzioni aziendali;
4. realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale, comprese le strutture realizzate con tecnologie in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
5. acquisizione di hardware finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico (e-commerce);
6. attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa) e la salvaguardia della biodiversità agricola/zootecnica;
7. impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione aziendale;
8. l'efficientamento energetico (isolamento termico degli edifici, razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice ed illuminazione, impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici);
9. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da *a)* fino a *h)*, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato;
10. acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico (e-commerce);
11. acquisto di terreni nella misura massima del 10% del valore complessivo dell'investimento ammissibile, ad esclusione del costo di acquisto del terreno e delle spese generali di cui alla precedente lettera *i)*.

Le spese di nuova costruzione di cui alla lettera *b)* precedente devono essere strettamente correlate al programma di sviluppo dell'azienda agricola e derivare dalla mancanza di soluzioni alternative di riuso di immobili ricadenti nella disponibilità dell'azienda agricola, ambedue queste condizioni devono essere chiaramente giustificate nell'ambito del programma di investimenti presentato. Tali spese, non possono comunque eccedere il 40% del valore complessivo dell'investimento ammissibile, ad esclusione del costo

di acquisto del terreno e delle spese generali.

L'acquisto di immobili di cui alla lettera *b)* precedente è ammissibile alle seguenti condizioni:

- è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- è soggetto ad una trasformazione sostanziale, ossia a condizione che il fabbricato acquistato sia oggetto di ristrutturazione per non meno del 65% del costo di acquisto;
- è finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
- costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente e rappresenta massimo il 20% del valore dell'investimento complessivo programmato;
- il prezzo di acquisto non deve essere superiore alla costruzione ex-novo e al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico.
- l'immobile è conforme alla normativa urbanistica o sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione.

Il presente intervento non finanzia investimenti nell'irrigazione e non finanzia interventi nel campo delle energie rinnovabili.

Ulteriori condizioni di ammissibilità che si applicano al presente intervento sono elencate nelle informazioni specifiche della Misura 4 nella sezione "Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione o dell'attuazione della misura", cui si rimanda.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di aiuto deve essere presentata da un "giovane agricoltore" nell'ambito del "pacchetto giovani" per come descritto alla sezione "*definizioni di progetti integrati*" delle informazioni specifiche dell'intervento. Nello specifico valgono le condizioni di ammissibilità ed il periodo di grazia concesso per l'acquisizione dei requisiti di ammissibilità richiesti, per come indicati nell'intervento 6.1.1 del PSR. Sono ammessi gli investimenti che soddisfano i seguenti obiettivi miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, ivi inclusa la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato a condizione che il prodotto finale rientri nell'ambito dei prodotti dell'allegato I del trattato.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto. Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che dimostri il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 2B in cui viene attivata.

Costituiscono impegni in fase di attuazione del beneficiario:

- mantenere i requisiti soggettivi e la dimensione economica in Produzione Standard previste per l'accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non modificare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 10 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale di contributo concesso per la realizzazione dell'intervento.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.4.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alle maggiori competenze (di studio o professionali) in campo agricolo di cui è in possesso il giovane agricoltore;
- al maggior incremento della dimensione economica in Standard output dell'azienda agricola proponente;
- al maggior valore aggiunto prodotto, l'innovazione di prodotto o di funzione d'uso del prodotto e la redditività di impresa;
- alla coerenza dell'investimento con le principali indicazioni (targettizzazione dell'intervento del PSR) emerse nell'analisi di contesto, per come richiamate nelle informazioni specifiche dell'intervento "focalizzazione del sostegno verso aziende agricole in linea con l'analisi SWOT", cui si rimanda;
- all'appartenenza dell'impresa proponente ad una fascia di dimensione economica più piccola (targettizzazione dell'azienda agricola riportata nelle informazioni specifiche dell'intervento "focalizzazione del sostegno verso aziende agricole in linea con l'analisi SWOT");
- agli investimenti che non consumano suolo agricolo;
- agli investimenti che si dimostrano maggiormente in grado di determinare effetti positivi multipli sulle tematiche ambientali di maggiore rilievo per la Calabria (biodiversità agricola, qualità dei suoli, qualità delle acque, qualità dell'aria, emissioni di gas effetto serra);
- agli investimenti che si dimostrano maggiormente in grado di migliorare l'adattabilità e la capacità di resilienza dell'attività agricola agli effetti dei cambiamenti climatici in termini di rischio erosione suoli;
- alla localizzazione dell'iniziativa in territorio svantaggiato (importanza decrescente: zone di montagna di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, aree rurali classificate dal Programma come aree "D" e "C");

- all'interesse del piano di intervento verso i prodotti di qualità certificata (prodotti di cui agli interventi 3.1.1 e 3.1.2 del PSR);
- all'efficienza della spesa ed alla capacità del soggetto proponente di fare fronte al cofinanziamento del programma di spesa misurata attraverso un indice che mette in rapporto il valore finanziario dell'investimento con la dimensione economica (in standard output) dell'impresa proponente;
- alle aziende che hanno stipulato o sui impegnano a stipulare assicurazioni sul rischio agricolo.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato.

I criteri di selezione saranno determinati per consentire di assegnare maggiore priorità agli interventi che meglio agiscono rispetto ai tre temi trasversali dello sviluppo rurale, ambiente (biodiversità agricola, qualità dei suoli e qualità delle acque), clima (riduzione emissioni, mitigazione rischio erosione dei suoli) e innovazione (innovazione di prodotto e di funzioni d'uso del prodotto), assegnando precedenza alle tematiche clima e ambiente.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del:

- 70% del costo dell'investimento ammissibile, nelle zone di cui all'art. 32 lettera a) - zone montane - del Reg. (UE) 1305/2013;
- 60% del costo dell'investimento ammissibile, nelle altre zone.

Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato, il sostegno è del 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato.

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).

2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare il rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio e di impegni assunti in sede di presentazione della domanda di aiuto (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -"controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. Un rischio basso viene rilevato rispetto all'applicazione del principio del criterio di selezione relativo "all'efficienza della spesa ed alla capacità del soggetto proponente di fare fronte al cofinanziamento del programma" (ECR 11).

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengono esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti, in sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se l'intervento ricade tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida di utilizzo che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura" viene previsto di far optare per tale modalità al momento della presentazione della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa esposta che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento" e l'utilizzo di costi standard.
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domanda di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati, le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di

controllo e di audit.

4. Le categorie di rischio ECR3 possono essere mitigate attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio "controllo dei controllori" la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto on continuo aggiornamento.
5. Il rischio ECR11 viene mitigato attraverso la costruzione di un algoritmo, i cui contenuti e logica di calcolo vengono condivisi in sede di Comitato di Sorveglianza, che viene messo a disposizione al momento dell'emissione del bando di selezione. L'algoritmo è opportunamente bilanciato per evitare l'effetto "spiazzamento" e prevede un funzionamento "automatico", consente ai partecipanti al bando ed al valutatore di conoscere, la cui immissione dei dati restituisce il punteggio assegnato.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazione non pertinente per l'intervento.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Informazione non pertinente per l'intervento.

Definizione di investimenti collettivi

Informazione non pertinente per l'intervento.

Definizione di progetti integrati

Ai fini del presente intervento è definito progetto integrato il “Pacchetto giovani imprese agricole”

Il “Pacchetto giovani imprese agricole”:

Un unico beneficiario attiva congiuntamente 2 o più misure del PSR, tra cui obbligatoriamente: la submisura 6.1 per richiedere lo start – up per la giovane impresa agricola e la submisura 4.1 per attuare il piano degli investimenti aziendali.

Le domande di aiuto che sono inserite nel “Pacchetto giovani” saranno valutate singolarmente, secondo quanto espressamente indicato nelle condizioni di ammissibilità, nei costi ammissibili e nel tasso di sostegno delle misure/sub-misure/interventi in cui ricadono le stesse domande di sostegno. A tal fine la domanda di finanziamento fornisce le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità di tutte le misure inserite nel “pacchetto”, con le stesse modalità e gli stessi criteri di ammissibilità e di selezione di cui alle norme e disposizioni delle misure in questione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Informazione non pertinente per l'intervento.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Targettizzazione delle aziende agricole beneficiarie

Con la finalità di indirizzare il sostegno verso le aziende che sono potenzialmente in grado di raggiungere livelli di competitività e livelli di reddito tali da consentire almeno un'adeguata remunerazione del lavoro dell'agricoltore e della famiglia agricola, il programma sostiene le imprese con una dimensione economica, espressa in Standard Output, non inferiore a 12.000 euro nelle aree svantaggiate e non inferiore a 15.000

euro.

Al fine di evitare l'”effetto peso morto” o inerziale è necessario attribuire una priorità alle aziende agricole in funzione della loro dimensione economica. In sostanza è necessario sostenere prioritariamente le imprese che più delle altre possono essere sollecitate dall'effetto incentivante del sostegno pubblico. Tali aziende, in relazione alla struttura del settore agricolo regionale, possono essere ricomprese tra le classi economiche da 15.000 euro di Produzione Standard totale e fino a 250.000 euro di Produzione Standard totale. Per le aziende ricadenti all'interno di questa dimensione economica, inoltre, è attribuita una priorità decrescente, al crescere della classe di dimensione economica di appartenenza, con punteggio sostanzialmente più elevato per le aziende di dimensione più piccola.

Le aziende agricole, d'altra parte, per affrontare il mercato spesso scontano difficoltà legate alla loro ubicazione territoriale. Si tratta di fattori (svantaggi naturali del territorio, difficili condizioni morfologiche, difficili condizioni climatiche, perifericità rispetto ai mercati ed ai consumatori) che determinano per le stesse aziende la necessità di effettuare investimenti “aggiuntivi” rispetto alle altre aziende regionali, che dipendono dalla loro ubicazione. E' il caso dei territori montani, ma anche delle aree rurali classificate come “D” e “C” dal PSR, nei quali il contesto strutturale presenta maggiori difficoltà per le aziende agricole che vi operano. Tali aziende, d'altra parte, rappresentano un universo importante per le funzioni che possono svolgere in termini di presidio (socioeconomico) dei territori agricoli regionali “più difficili” e di mantenimento delle popolazioni nelle aree rurali più periferiche. Per cui diventa strategico privilegiare anche l'aspetto territoriale nella definizione del target di aziende beneficiarie del sostegno. Per tali ragioni, necessita attribuire una priorità a quelle aziende che sono localizzate in tali territori, la priorità sarà assegnata in ordine decrescente per: zone di montagna, aree rurali D, aree rurali C.

Il processo di targettizzazione delle aziende adottato dal PSR per il presente intervento consente, pertanto, di indirizzare al sostegno a quelle realtà che si rivolgono al mercato, quindi più dinamiche e maggiormente in grado di affrontare le sfide dei mercati, e che, data la propria dimensione economica e la propria localizzazione territoriale di svantaggio relativo, possono trarre maggiore beneficio dal sostegno pubblico.

Targettizzazione degli interventi

Le aziende agricole calabresi, come emerso dall'analisi di contesto, operano in molteplici settori produttivi fra quelli che caratterizzano l'agricoltura regionale.

Questa loro multisettorialità fa sì che le scelte imprenditoriali legate a cogliere le nuove sfide del mercato possono essere diverse in funzione del settore, e, ancora di più, delle specifiche problematiche insite al singolo settore, che le aziende si trovano ad affrontare per mantenere o migliorare la loro competitività e redditività. Una risposta a tali esigenze si può dare, rendendo prioritari gli interventi che maggiormente rispondono alle specifiche esigenze dei comparti agricoli regionali.

Per raggiungere questo risultato, il sostegno del PSR deve privilegiare gli interventi maggiormente rispondenti al *targetting* settoriale ed alla relativa prioritarizzazione (intensità) delle esigenze all'interno dei singoli settori. In particolare, questo principio trova esecuzione assegnando priorità agli interventi maggiormente coerenti con i risultati emersi dall'analisi SWOT sulla caratterizzazione regionale dei settori produttivi e sugli specifici fabbisogni/esigenze all'interno dei singoli settori, i cui contenuti di sintesi sono riportati nella figura 4.82 del paragrafo 4.1.1 del PSR.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura non prevede il sostegno ad operazioni/interventi finalizzati all'adeguamento ai nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'art. 17(6) del Regolamento (UE) 1305/2013.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

8.2.4.3.3. 4.1.3 – Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è attivabile su tutto il territorio regionale, essa sostiene gli investimenti a livello aziendale finalizzati a rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura, attraverso interventi che incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e di irrigazione. L'intervento concorre:

- alla razionalizzazione ed al controllo dell'uso della risorsa idrica a fini irrigui;
- a migliorare l'adattamento degli effetti dei cambiamenti climatici nell'utilizzo della risorsa idrica.

L'intervento risponde direttamente ai fabbisogni F16 ed F14 del PSR, in quanto sostiene l'uso più efficiente della risorsa idrica utilizzata a scopi irrigui (sia in termini di fonti e sistemi di approvvigionamento che di riduzione dei consumi), ed allo stesso tempo, aumenta la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito degli impatti attesi sulla gestione delle risorse idriche.

L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area, 5A dello sviluppo rurale e produce effetti indiretti sulle focus area 2A e 2B.

Gli investimenti nell'irrigazione saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°160 del 10 luglio 2013), notificato alla Commissione europea, in fase di aggiornamento/riesame (Piano di Gestione Acque ciclo 2015-2021).

Gli investimenti non dovranno implicare un aumento della superficie irrigua e non dovranno insistere su corpi idrici in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi.

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013.

Regolamento 1308/2013, Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM) recante Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli.

Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE.

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni che regolamenta i “Contratti di Rete” tra imprese.

“Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014).

Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle acque.

Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia di ambiente” e successive modifiche e integrazioni.

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori o associazioni di agricoltori.

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all’art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili si riferiscono ad investimenti per :

- a. modalità alternative di approvvigionamento idrico rispetto al prelievo di acque sotterranee, con conseguente risparmio di risorsa irrigua;
- b. razionalizzare l’uso della risorsa irrigua ed il conseguente risparmio della stessa (raccolta e stoccaggio delle acque, ripristino elementi strutturali per miglioramento efficienza e funzionalità e sicurezza dei sistemi, recupero e trattamento acque reflue aziendali, reti aziendali per la distribuzione e l’utilizzazione dell’acqua, ivi inclusi i nuovi impianti di irrigazione e miglioramento degli esistenti, sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l’automazione);
- c. acquisizione di hardware finalizzati all’adozione di tecnologie dell’informazione e comunicazione

- (TIC) strettamente connessi alla gestione della risorsa idrica utilizzata per fini irrigui;
- d. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da *a)* fino a *c)*, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato
- e. acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC) strettamente connessi alla gestione efficiente ed al risparmio della risorsa idrica utilizzata per fini irrigui.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate alla sezione 8.1 del PSR.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiaria del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Sono escluse le spese per:

- impianti ed attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari obbligatori;
- investimenti che comportano un aumento della superficie irrigata.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da imprese agricole, in forma singola o associata in possesso dei seguenti requisiti:

1. deve essere regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio competente, e deve possedere una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o coltivatore diretto (CD) o datore di lavoro agricolo.
2. nel caso di domande di aiuto relative ad "investimenti collettivi" ciascuna delle imprese aderenti deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 1 e l'investimento deve rispettare le condizioni indicate nella sezione "definizioni di investimenti collettivi" della misura.

Il beneficiario del sostegno deve essere in possesso di un permesso/autorizzazione all'estrazione della risorsa irrigua che sia preesistente alla presentazione della domanda.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da un "giovane agricoltore" nell'ambito del "pacchetto giovani" valgono le condizioni di ammissibilità ed il periodo di grazia concesso per l'acquisizione dei requisiti di

ammissibilità richiesti, per come indicato nell'intervento 6.1.1 del PSR.

Non sono ammissibili al sostegno programmi di sviluppo aziendale di cui al "pacchetto giovani" che prevedono esclusivamente interventi di cui all'operazione 4.1.3. Gli interventi di cui all'operazione 4.1.3 devono risultare complementari e secondari rispetto all'attivazione dell'intervento 4.1.2.

La domanda di aiuto deve riferirsi a programmi non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto. Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che dimostri il conseguimento di un più efficiente uso dell'acqua. Il piano di sviluppo aziendale, redatto da un tecnico abilitato, deve riportare indicazioni tecniche precise sulla situazione ex-ante e sulla situazione ex-post dei consumi idrici dell'azienda e deve dimostrare l'entità della riduzione delle risorse idriche che il programma di investimenti è in grado di determinare.

Nel caso di realizzazione di invasi aziendali, questi devono avere una capacità utile superiore a 5.000 m³ e massima inferiore a 250.000 m³, coerentemente con la demarcazione contenuta nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Sono finanziabili le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale.

Gli investimenti nell'irrigazione saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, in cui ricade l'intero territorio della Regione Calabria.

Gli investimenti per il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed a quanto contenuto nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, alle seguenti condizioni:

- sono presenti o vengono installati attraverso apposito investimento, i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
- gli interventi di miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti devono garantire, in base ad una valutazione ex ante, un risparmio idrico potenziale secondo i parametri di seguito indicati.

Nel caso di ammodernamento di impianti:

1. un risparmio minimo superiore al 5% nel caso di investimenti di ammodernamento di sistemi/impianti già efficienti (impianti a basso volume);
2. un risparmio minimo superiore al 15% nel caso di ammodernamento dei sistemi irrigui per aspersione.

Nel caso di riconversione irrigua:

1. risparmio minimo superiore al 25% nel caso di riconversione da sommersione, infiltrazione laterale, scorrimento, verso sistemi ad aspersione;
2. risparmio minimo superiore al 25% nel caso di riconversione da sistemi di aspersione verso sistemi di irrigazione localizzata a basso volume.

Non sono ammissibili interventi che riguardano corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni

non buone nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per motivi inerenti la quantità d'acqua.

E' condizione di ammissibilità per tutti gli interventi realizzati nell'ambito della presente operazione la determinazione dello stato dei corpi idrici sotterranei e dei corpi idrici superficiali in cui ricade la localizzazione dell'investimento.

Costituiscono impegni in fase di attuazione del beneficiario:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni decorrenza dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento.

8.2.4.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla maggiore riduzione dei consumi di risorsa idrica ai fini irrigui che va oltre i parametri minimi indicati dall'operazione; (tale principio dovrà assumere una maggiore priorità nella definizione dei criteri di selezione);
- agli investimenti proposti in forma collettiva per uso collettivo;
- alla localizzazione dell'iniziativa in territorio soggetto ad un rischio desertificazione più elevato, da individuarsi mediante l'utilizzo degli strumenti conoscitivi adottati dal Programma per come descritti al paragrafo 8.1 del PSR (Carta dei fabbisogni irrigui della Regione Calabria).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato o di un progetto di filiera.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del:

a. Per i giovani agricoltori al primo insediamento di cui all'art. 2(n) del Regolamento 1305/2013 (pacchetto giovani del PSR)

- 70% del costo dell'investimento ammissibile, nelle zone di cui all'art. 32 lettera a) - zone montane - del Reg. (UE) 1305/2013;
- 60% del costo dell'investimento ammissibile, nelle altre zone.

b. Per le imprese agricole diverse da quelle di cui al punto a) precedente:

- 55% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'art.

32 lettera a) (zone montane) del Reg. (UE) 1305/2013;

- 45% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle altre zone.

Le aliquote di sostegno di cui ai punti precedenti della lettera b), sono maggiorate del 10% nel caso di sostegno ad investimenti collettivi, per come definiti dalla Misura 4 del PSR. La maggiorazione del 10% non è applicabile alle aliquote di sostegno di cui alla lettera a) precedente.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi inclusa la condizione richiesta agli interventi di conseguire il risparmio della risorsa idrica e il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare del rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio e di impegni assunti in sede di presentazione della domanda di aiuto (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco – “controllo dei controllori” in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.4.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengano esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti. In particolare il rischio relativo alla valutazione dell'effettiva capacità dell'intervento di determinare una riduzione del consumo di risorsa idrica e dell'entità della riduzione, può essere mitigato attraverso l'indicazione nei bandi di selezione di un modello di

calcolo chiaro ed esaustivo (documentazione, formula di calcolo, ecc.) attraverso il quale misurare il risparmio di risorsa idrica atteso. In sede di valutazione dell'investimento sarà verificato se gli interventi previsti ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.

2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura", viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa esposta che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezziario regionale di riferimento".
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire e gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
4. Le categorie di rischi ECR3 possono essere mitigate attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;

- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Definizione di investimenti collettivi

Vengono definiti come investimenti collettivi gli investimenti realizzati da gruppi di aziende quando ricorrono contestualmente le seguenti tre situazioni:

- stipulano e registrano un accordo di collaborazione in una delle forme consentite dalle norme vigenti ed in cui individuano un soggetto capofila mandatario;
- vengono programmati in base ad un piano di sviluppo elaborato in comune e presentano un'unica domanda di aiuto che si riferisce ad uno o più interventi sostenuti da un'unica misura (un solo investimento);
- vengono realizzati a favore di più di un'impresa, per migliorare le prestazioni globali delle aziende che presentano congiuntamente la domanda di aiuto per un solo investimento e solo per uso comune (lo stesso investimento viene utilizzato per uso comune in più aziende).

Definizione di progetti integrati

Ai fini del presente intervento è definito progetto integrato il "Pacchetto giovani imprese agricole"

Il "Pacchetto giovani imprese agricole":

Un unico beneficiario attiva congiuntamente 2 o più misure del PSR, tra cui obbligatoriamente: la submisura 6.1 per richiedere lo start – up per la giovane impresa agricola e la submisura 4.1 per attuare il piano degli investimenti aziendali.

Le domande di aiuto che sono inserite nel “Pacchetto giovani” saranno valutate singolarmente, secondo quanto espressamente indicato nelle condizioni di ammissibilità, nei costi ammissibili e nel tasso di sostegno delle misure/sub-misure/interventi in cui ricadono le stesse domande di sostegno. A tal fine la domanda di finanziamento fornisce le informazioni necessarie per valutare l’ammissibilità di tutte le misure inserite nel “pacchetto”, con le stesse modalità e gli stessi criteri di ammissibilità e di selezione di cui alle norme e disposizioni delle misure in questione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell’Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura non prevede il sostegno ad operazioni/interventi finalizzati all’adeguamento dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell’Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell’art. 17(6) del Regolamento (UE) 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all’articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

8.2.4.3.4. 4.1.4 – Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è attivabile su tutto il territorio regionale ed è mirata a ridurre il ricorso alle fonti fossili nell'ambito del fabbisogno energetico del settore agricolo regionale mediante il sostegno alla realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale dell'azienda, combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda e di reti aziendali per la distribuzione dell'energia.

L'intervento risponde direttamente al fabbisogno F4 del PSR, in quanto finalizzato a migliorare la sostenibilità globale delle imprese agricole, ed al fabbisogno F14 in quanto contribuisce a mitigare le pressioni esercitate dall'agricoltura sul cambiamento climatico, attraverso la riduzione del ricorso alle fonti fossili per la copertura del fabbisogno energetico del settore primario regionale. L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area 5C dello sviluppo rurale e produce effetti indiretti sulle focus area 2A-2B e 5D.

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi.

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013.

Regolamento 1308/2013 Organizzazione Comune dei Prodotti agricoli (OCM), recante Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli.

Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato

interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni che regolamenta i “Contratti di Rete” tra imprese.

“Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014)

Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia di ambiente” e successive modifiche e integrazioni.

Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle acque.

Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale approvato con Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°160 del 10 luglio 2013) e successive modifiche ed integrazioni.

Normativa relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali: D.Lgs n. 387/2003; Decreto Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) del 10/09/2010; D.Lgs n. 28/2011; provvedimenti amministrativi che regolamentano l’erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con Decreto MiSE 6 luglio 2012.

Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014. Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

Agricoltori o associazioni di agricoltori.

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all’art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili si riferiscono ad investimenti per:

- a. impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomassa, biogas derivante da effluenti di allevamento, idroelettrica, solare e fotovoltaica);
- b. interventi per reti aziendali per la distribuzione dell’energia;
- c. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da *a)* fino a *b)*, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell’intervento agevolato;
- d. acquisizione di programmi informatici finalizzati all’adozione di tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC), strettamente correlati agli investimenti di cui ai punti *a)* e *b)* precedenti.

Sono escluse le spese per:

- impianti ed attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari obbligatori;
- investimenti di semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici collocati a terra.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiaria del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da imprese agricole, in forma singola o associata, in possesso dei seguenti requisiti:

1. deve essere regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio competente, e deve possedere una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o di coltivatore diretto (CD) o di datore di lavoro agricolo.
2. nel caso specifico di domande di aiuto relative ad "investimenti collettivi" ciascuna delle imprese che presenta la domanda di aiuto collettivo deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 1 e l'investimento deve rispettare le condizioni indicate nelle informazioni specifiche dell'intervento nella sezione "definizioni di investimenti collettivi", cui si rimanda.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da un "giovane agricoltore" nell'ambito del "pacchetto giovani" valgono le condizioni di ammissibilità ed il periodo di grazia concesso per l'acquisizione dei requisiti di ammissibilità richiesti, per come indicato nell'intervento 6.1.1 del PSR.

Nell'ambito del "pacchetto giovani" non sono ammissibili al sostegno programmi di sviluppo aziendale che prevedono esclusivamente interventi di cui all'operazione 4.1.4. Gli interventi di cui all'operazione 4.1.4 deve, comunque, essere complementare e secondaria rispetto all'attivazione dell'intervento 4.1.2.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto. Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un

correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che dimostri il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 5C in cui viene attivata, ossia deve dimostrare la sostituzione di energia consumata proveniente da fonti fossili con energia consumata proveniente da fonti rinnovabili.

Sono ammesse le spese di investimento per gli impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che rispettano le seguenti condizioni:

- l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e che sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale dell'azienda compreso quello familiare, combinato di energia termica ed elettrica. Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto";
- rispettano i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente per come specificati nelle informazioni specifiche dell'intervento "requisiti minimi in materia di efficienza energetica" cui si rimanda;
- per quanto riguarda gli investimenti in energia idroelettrica solo se non portano ad una riduzione dello stato quantitativo dei corpi idrici e rispettano le condizioni previste all'articolo 4(7) della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque).

Costituiscono impegni in fase di attuazione del beneficiario:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non modificare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 10 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale di contributo concesso per la realizzazione dell'intervento.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi. In particolare, nel caso in cui l'operazione implichi investimenti che insistono su un bacino (energia idroelettrica), tutti i potenziali progetti che insistono su tale bacino verranno considerati collettivamente e sottoposti a una valutazione di impatto ambientale e alla valutazione prevista all'art. 4(7) della Direttiva Acque 2000/60/CE per evitare un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico.

L'operazione non sostiene interventi che comportano l'utilizzo del suolo per la produzione di energia da biomasse

8.2.4.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5C nella quale è programmata;
- agli investimenti proposti in forma collettiva per uso collettivo;
- all'entità del fabbisogno energetico complessivo dell'impresa (priorità ai comparti maggiormente energivori);
- all'utilizzo di criteri specifici di progettazione che garantiscono maggiore efficienza energetica e minori emissioni rispetto a quelle minime previste dalla normativa vigente e riportate come condizioni di ammissibilità dell'intervento, quali tra gli standard minimi di efficienza energetica da rispettare;
- alla presenza di una rete intelligente oppure un piano d'azione energetico comunale, al fine di evitare lo spreco per sovrapproduzione.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato o un progetto di filiera.

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è il seguente:

- a. Per i giovani agricoltori al primo insediamento di cui all'art. 2(n) del Regolamento 1305/2013 (pacchetto giovani del PSR)
 - 70% del costo dell'investimento ammissibile, nelle zone di cui all'art. 32 lettera a) - zone montane - del Reg. (UE) 1305/2013;
 - 60% del costo dell'investimento ammissibile, nelle altre zone.
- a. Per le imprese agricole diverse da quelle di cui al punto a) precedente:
 - 55% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'art. 32 lettera a) (zone montane) del Reg. (UE) 1305/2013;
 - 45% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle altre zone.

Le aliquote di sostegno di cui ai punti precedenti della lettera b) sono maggiorate del 10% nel caso di sostegno ad investimenti collettivi, per come definiti dalla Misura 4 del PSR. La maggiorazione del 10% non è applicabile per le aliquote di sostegno di cui al punto a) precedente.

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare del rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco – “controllo dei controllori” in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.4.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengano esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti. In particolare, per la verifica dei consumi energetici dell'azienda (in base alla quale si determina la soglia di autoconsumo per l'impianto di produzione ammissibile al sostegno) deve essere acquisita una perizia tecnica di stima corredata da documentazione probatoria (bollette energetiche, gas, fatture acquisto carburanti). In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del “prezzario regionale di riferimento”.
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della

documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. In particolare, una specifica attività di controllo da effettuare è relativa alla compatibilità del sostegno con altri benefici pubblici previsti dalla legislazione nazionale a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel caso specifico, il rischio è mitigato attraverso l'incrocio dei dati disponibili presso il Gestore Servizi Energetici (GSE) per verificare eventuali sovrapposizioni di sostegno. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.

4. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione

Definizione di investimenti collettivi

Vengono definiti come investimenti collettivi gli investimenti realizzati da gruppi di aziende quando ricorrono contestualmente le seguenti tre situazioni:

- stipulano e registrano un accordo di collaborazione in una delle forme consentite dalle norme vigenti ed in cui individuano un soggetto capofila mandatario;
- vengono programmati in base ad un piano di sviluppo elaborato in comune e presentano un'unica domanda di aiuto che si riferisce ad uno o più interventi sostenuti da un'unica misura (un solo investimento);
- vengono realizzati a favore di più di un'impresa, per migliorare le prestazioni globali delle aziende che presentano congiuntamente la domanda di aiuto per un solo investimento e solo per uso comune (lo stesso investimento viene utilizzato per uso comune in più aziende).

Definizione di progetti integrati

Ai fini del presente intervento è definito progetto integrato il “Pacchetto giovani imprese agricole”

Il “Pacchetto giovani imprese agricole”:

Un unico beneficiario attiva congiuntamente 2 o più misure del PSR, tra cui obbligatoriamente: la submisura 6.1 per richiedere lo start – up per la giovane impresa agricola e la submisura 4.1 per attuare il piano degli investimenti aziendali.

Le domande di aiuto che sono inserite nel “Pacchetto giovani” saranno valutate singolarmente, secondo quanto espressamente indicato nelle condizioni di ammissibilità, nei costi ammissibili e nel tasso di sostegno delle misure/sub-misure/interventi in cui ricadono le stesse domande di sostegno. A tal fine la domanda di finanziamento fornisce le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità di tutte le misure inserite nel “pacchetto”, con le stesse modalità e gli stessi criteri di ammissibilità e di selezione di cui alle norme e disposizioni delle misure in questione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Riguardo alle condizioni di ammissibilità per investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, gli stessi sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo);
- l'impianto non venga alimentato con bio-combustibili o biomassa derivante da colture dedicate, ma solo da biomasse di scarto di produzione aziendale e, in ogni caso, solo per autoconsumo;
- rendimento minimo dell'impianto in termini di MWh/anno termiche pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del Decreto legislativo n. 152/2006, art. 272, comma 1;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa (per solo autoconsumo aziendale) deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
- l'impianto per la produzione di biogas deve prevedere il compostaggio del digestato per la produzione di ammendante organico;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per la misura.



8.2.4.3.5. 4.1.5 - Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – strumenti finanziari

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agricole che consentano di migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale, le infrastrutture necessarie allo sviluppo e all'ammodernamento, l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il miglioramento fondiario l'approvvigionamento e il risparmio di energia.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Strumento finanziario di garanzia

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

NON PERTINENTE

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

I beneficiari sono gli intermediari finanziari ed i destinatari finali sono gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione della legge nazionale.

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

o Sono ammesse le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento.

o Non sono comunque ammissibili gli investimenti inerenti la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

8.2.4.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia, la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il prestito supportato dalla garanzia può finanziare fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti; l'ESL, così calcolata, deve essere complessivamente inferiore o pari al tasso massimo d'aiuto consentito, ovvero inferiore o pari a quello previsto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari alla percentuale massima prevista dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

NON PERTINENTE

Definizione di investimenti collettivi

NON PERTINENTE

Definizione di progetti integrati

NON PERTINENTE

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

NON PERTINENTE

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.6. 4.2.1 – Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è attivabile su tutto il territorio regionale.

L'operazione interviene nelle fasi della trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, sostenendo l'innovazione tecnologica, organizzativa e logistica dei cicli di lavoro. In un quadro generale di miglioramento delle performance ambientali e della sostenibilità del sistema di produzione alimentare, l'obiettivo dell'operazione è quello di sviluppare il miglioramento e l'innovazione del prodotto e del packaging, dell'ampliamento delle funzioni d'uso, lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle gamme di prodotto posizionate sui mercati locali e sui mercati extraregionali, nell'ambito di un obiettivo generale di "accorciamento della filiera agroalimentare" e di recupero di competitività del settore primario.

Nell'ambito di tale logica di azione, l'intervento risponde ai fabbisogni F8 ed F9 del PSR, favorendo la composizione dell'offerta agroalimentare puntando su due prevalenti tipologie di canali distributivi: lo sviluppo della "filiera corta", prioritariamente nell'ambito di un'azione di miglioramento del posizionamento di mercato delle produzioni biologiche, dei prodotti "di montagna" e dei prodotti di "nicchia" con forti interrelazioni prodotto/territorio; lo sviluppo di canali GDO e "specializzato", nell'ambito delle produzioni dei comparti con quantitativi di PLV più consistente. Essa è, altresì, in grado di sostenere indirettamente il fabbisogno F11, in quanto consente di rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agroalimentari regionali.

L'operazione interviene nelle fasi della composizione ed organizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli ed agroalimentari promuovendo investimenti rivolti ad integrare le funzioni logistiche e commerciali delle singole imprese per consentire l'accesso ed il posizionamento ai canali distributivi della grande distribuzione e degli "specializzati", anche attraverso la creazione e/o l'ammodernamento di reti di raccolta locali, di reti di stoccaggio, di reti di condizionamento, di reti di cernita e di imballaggio. Essa agisce sia sull'integrazione "orizzontale" dei prodotti di una sola filiera, sia sull'integrazione "verticale" o "trasversale" di più filiere.

L'operazione sostiene il perseguimento delle migliori performance ambientali da parte delle imprese del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Essa si rivolge specificatamente a migliorare la gestione delle acque reflue aziendali, attraverso l'introduzione di sistemi impiantistici all'avanguardia per il trattamento delle stesse e riutilizzo nell'ambito dei cicli di lavorazione agroindustriali.

Per le stesse finalità ambientali sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo nell'ambito dei processi di trasformazione commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli

L'intervento può essere attivato sia attraverso un approccio di domanda di sostegno singola, che nell'ambito di Progetti Integrati di Filiera (PIF), per come descritti nelle informazioni specifiche di cui al presente intervento. L'attuazione dell'intervento deve, in ogni caso, essere coerente con quanto previsto dall'Accordo

di Partenariato, garantendo l'equilibrio tra lo sviluppo della filiera corta e la filiera ordinaria.

L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della Focus area 3A.

Indirettamente concorre agli obiettivi di cui alla Focus area 5C del Programma.

L'intervento concorre all'obiettivo trasversale ambiente nella misura in cui contribuisce ad una gestione più sostenibile delle imprese agroalimentari, principalmente nella migliore gestione delle acque reflue di lavorazione e riduzione delle emissioni in atmosfera; all'obiettivo trasversale cambiamenti climatici in quanto concorre all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, sostituendo consumi energetici da fonti fossili con consumi da fonti rinnovabili; all'obiettivo innovazione in quanto sostiene l'innovazione di processo, prodotto e funzioni d'uso nell'ambito del comparto alimentare regionale.

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi pubblici in conto capitale calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento 1308/2013 (OCM). La Misura sarà attivata nel rispetto della demarcazione con il sostegno concedibile attraverso gli aiuti previsti dall'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE.

Normativa relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e successive modifiche e integrazioni delle seguenti:

- D.Lgs n. 387/2003;
- Decreto MiSE del 10/09/2010;
- D.Lgs n. 28/2011;
- provvedimenti amministrativi che regolamentano l'erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con Decreto MiSE 6 luglio 2012.

8.2.4.3.6.4. Beneficiari

Imprese operanti nella trasformazione, commercializzazione, vendita dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca, in forma singola o associata.

Possono accedere al sostegno anche le imprese che sono produttori agricoli, qualora la materia prima da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale in misura non inferiore ai 2/3 (67%) di quella complessivamente lavorata/commercializzata.

8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili si riferiscono ad investimenti per:

- a. acquisto, costruzione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di beni immobili utilizzati per la lavorazione, condizionamento, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento di prodotti agricoli, ivi inclusi i costi di ammodernamento degli impianti per la gestione sostenibile della risorsa idrica nei processi di lavorazione aziendale;
- b. realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo aziendale;
- c. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature ed hardware;
- d. l'efficientamento energetico (isolamento termico degli edifici, razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice ed illuminazione, impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici);
- e. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere *a)* e *d)*, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato;
- f. acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico (e-commerce).

Le spese di nuova costruzione di cui alla lettera *a)* precedente devono essere strettamente correlate al programma di sviluppo dell'impresa e derivare dalla mancanza di soluzioni alternative di riuso di immobili ricadenti nella disponibilità dell'impresa, ambedue queste condizioni devono essere chiaramente giustificate nell'ambito del programma di investimenti presentato. Tali spese, non possono comunque eccedere il 40% del valore complessivo dell'investimento ammissibile, ad esclusione delle spese generali.

L'acquisto di immobili di cui alla lettera *b)* precedente è ammissibile alle seguenti condizioni:

- è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- è soggetto ad una trasformazione sostanziale, ossia a condizione che il fabbricato acquistato sia oggetto di ristrutturazione per non meno del 65% del costo di acquisto;
- è finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi

dell'operazione;

- costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente e rappresenti massimo il 20% del valore dell'investimento complessivo programmato;
- il prezzo di acquisto non deve essere superiore alla costruzione ex-novo e al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico.
- l'immobile è conforme alla normativa urbanistica o sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. acquisti di impianti ed attrezzature usate;
- b. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- c. investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature presenti in azienda;
- d. investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici collocati a terra;
- e. investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di aiuto può essere presentata da un'impresa che possiede i seguenti requisiti:

- a. alla data di presentazione della domanda l'impresa, se costituita, deve essere iscritta alla Camera di Commercio ed avere nell'oggetto sociale o nella propria posizione di attribuzione della Partita Iva l'attività di impresa per cui si presenta la domanda di aiuto. Nel caso di impresa non ancora costituita tali requisiti devono essere dimostrati contestualmente all'accettazione del contributo pubblico concesso.
- b. nel caso specifico dell'azienda agricola essa deve essere regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio competente, deve possedere una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o coltivatore diretto (CD) o datore di lavoro agricolo, e la materia prima di provenienza extra-aziendale non deve essere inferiore ai 2/3 (67%) dei volumi totali di materia prima lavorata/trasformata/commercializzata.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti organico e funzionale che dimostri il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 3A in cui viene attivata, ossia la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli regionali.

Sono ammessi al sostegno gli investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili,

che rispettino i seguenti requisiti:

- l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e che sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale dell'azienda, compreso quello familiare, combinato di energia termica ed elettrica. Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto";
- rispettano criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente per come specificati nelle informazioni specifiche dell'intervento "requisiti minimi in materia di efficienza energetica" cui si rimanda.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- mantenere i requisiti soggettivi previsti per l'accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non variare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 10 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- per i primi 5 anni successivi all'avviamento dell'impianto di lavorazione (che viene fatto coincidere con l'ultimo titolo di spesa), la materia prima da trasformare, commercializzare, vendere deve provenire per almeno il 67% da aziende agricole attive nella produzione primaria.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

L'operazione non sostiene interventi che comportano l'utilizzo del suolo per la produzione di energia da biomasse.

8.2.4.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 3A nella quale è programmata;
- alla maggiore percentuale di materia prima lavorata e/o commercializzata proveniente da produttori primari (imprese agricole) rispetto a quanto previsto nelle condizioni di ammissibilità;

- alla capacità dell'intervento di generare un maggiore incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli;
- alla coerenza dell'investimento con le principali indicazioni (targettizzazione dell'intervento del PSR) emerse nell'analisi di contesto, per come definite nella figura 4.82 del paragrafo 4.1.1 (analisi di contesto) del PSR, cui si rimanda;
- agli investimenti che non prevedono consumo di suolo;
- alla maggiore capacità di generare nuova occupazione;
- alla presenza di investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo che presentano caratteristiche di progettazione in grado di determinare un minore impatto ambientale e migliorare l'efficienza energetica degli impianti;
- agli investimenti che adottano soluzioni progettuali e tecniche in grado di conseguire il miglioramento della gestione sostenibile delle acque reflue di lavorazione aziendale e la riduzione delle emissioni;
- al possesso da parte del proponente di certificazioni ambientali o dell'impegno a conseguirle;
- all'interesse del piano di intervento verso i prodotti di qualità certificata di cui agli interventi 3.1.1 e 3.1.2 del PSR;
- alla capacità dell'intervento di intercettare nuovi mercati di sbocco delle produzioni agricole trasformate.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del 50% del valore delle spese ammissibili.

8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali (ECR2).

3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'oggetto, del metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare del rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio o comunque fatto insorgere obblighi (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco – “controllo dei controllori” in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.4.3.6.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengano esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti. In particolare, per la verifica dei consumi energetici dell'azienda (in base alla quale si determina la soglia di autoconsumo per l'impianto di produzione ammissibile al sostegno) deve essere acquisita una perizia tecnica di stima corredata da documentazione probatoria (bollette energetiche, gas, fatture acquisto carburanti, altra documentazione). In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una della check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del “prezziario regionale di riferimento” .
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. In particolare, una specifica attività di controllo da effettuare è relativa alla compatibilità del sostegno con altri benefici pubblici previsti dalla legislazione nazionale a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel caso specifico, il rischio è mitigato attraverso l'incrocio dei dati disponibili presso il Gestore Servizi Energetici (GSE) per verificare eventuali sovrapposizioni

di sostegno. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.

4. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per l'intervento.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per l'intervento

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per l'intervento

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per l'intervento.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Considerata la situazione di contesto del comparto agricolo regionale nel quale rappresentano una quota molto significativa le aziende agricole che, di fatto, anche per la loro ridotta dimensione fisica ed economica (in standard output), non si rivolgono al mercato, ma svolgono esclusivamente o prevalentemente funzioni di autoconsumo (circa 60.000 aziende (43,1% delle aziende regionali), dato ISTAT, Censimento 2010). Considerato, altresì, che la struttura agricola regionale si presenta particolarmente variegata e complessa per la numerosità di produzioni di interesse per i mercati e di produzioni di qualità (multisetorialità), occorre finalizzare l'intervento del PSR al fine di indirizzare le risorse disponibili verso le aziende ed i fabbisogni dei comparti produttivi, maggiormente in grado di cogliere le opportunità offerte dall'utilizzo del sostegno del PSR e svolgere effetti benefici sullo sviluppo della competitività e della capacità di rafforzarsi sui mercati dell'intero settore primario regionale.

Targettizzazione delle aziende agricole beneficiarie

Con la finalità di mirare l'intervento verso le aziende agricole "attive" e cioè quelle strutturate come "imprese", individuate nella Regione in quelle che utilizzano e valorizzano il fattore lavoro (dell'agricoltore e/o dei membri della famiglia agricola e/o degli operai agricoli) e, quindi, che hanno una propensione più elevata a portarsi sui mercati e produrre reddito (sono, cioè rivolte al recupero di competitività), il Programma sostiene le imprese che utilizzano il fattore lavoro, sia esso proveniente da manodopera familiare che da lavoro dipendente (Imprenditore Agricolo Professionale, Coltivatore Diretto, datore di lavoro agricolo).

Targettizzazione degli interventi

Le aziende agricole calabresi, come emerso dall'analisi di contesto, operano in molteplici settori produttivi fra quelli che caratterizzano l'agricoltura regionale.

Questa loro multisetorialità fa sì che le scelte imprenditoriali legate a cogliere le nuove sfide del mercato possono essere diverse in funzione del settore, e, ancora di più, delle specifiche problematiche insite al singolo settore, che le aziende si trovano ad affrontare per mantenere o migliorare la loro competitività e

redditività. Una risposta a tali esigenze si può dare, rendendo prioritari gli interventi che maggiormente rispondono alle specifiche esigenze dei comparti agricoli regionali.

Per raggiungere questo risultato, il sostegno del PSR deve privilegiare gli interventi maggiormente rispondenti al *targetting* settoriale ed alla relativa prioritarizzazione (intensità) delle esigenze all'interno dei singoli settori. In particolare, questo principio trova esecuzione assegnando priorità agli interventi maggiormente coerenti con i risultati emersi dall'analisi SWOT sulla caratterizzazione regionale dei settori produttivi e sugli specifici fabbisogni/esigenze all'interno dei singoli settori, i cui contenuti di sintesi sono riportati nella figura 4.82 del paragrafo 4.1.1 del PSR.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura non prevede il sostegno ad operazioni/interventi finalizzati all'adeguamento dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'art. 17(6) del Regolamento (UE) 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Riguardo alle condizioni di ammissibilità per investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, gli stessi sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo);
- l'impianto non venga alimentato con bio-combustibili o biomassa derivante da colture dedicate, ma solo da biomasse di scarto aziendale e, in ogni caso, solo per autoconsumo;
- rendimento minimo dell'impianto in termini di MWh/anno termico pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del Decreto legislativo N. 152/2006, art. 272, comma 1;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa (solo per autoconsumo aziendale) deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto;
- l'impianto per la produzione di biogas deve prevedere il compostaggio del digestato per la produzione di ammendante organico;
- per quanto riguarda gli investimenti in energia idroelettrica essi sono ammissibili solo se non portano ad una riduzione dello stato quantitativo dei corpi idrici e rispettano le condizioni di cui all'articolo 4(7) della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle acque);

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

8.2.4.3.7. 4.2.2 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli - strumenti finanziari

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al Trattato.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 3A.

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Strumento finanziario di garanzia.

8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

NON PERTINENTE

8.2.4.3.7.4. Beneficiari

I Beneficiari sono gli intermediari finanziari ed i destinatari finali sono:

- o Micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca.
- o Imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra - aziendale.

8.2.4.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammesse le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento.

o Non sono comunque ammissibili gli investimenti inerenti la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui.

8.2.4.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Nel processo di trasformazione il prodotto in uscita può essere anche un prodotto non appartenente all'Allegato I del Trattato. In questo caso l'aiuto in termini di ESL è concesso alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013. Il "De minimis" si applica agli interventi per la commercializzazione quando gli stessi sono riferiti a prodotti agricoli che, tutti o in parte, non appartengono all'Allegato I del Trattato.

8.2.4.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia, la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

--

8.2.4.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il prestito supportato dalla garanzia può finanziare fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti. L'ESL, così calcolata, deve essere complessivamente inferiore o pari al tasso massimo d'aiuto consentito, ovvero inferiore o pari a quello previsto dall'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari alla percentuale massima prevista dall'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione

8.2.4.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.7.9.2. Misure di attenuazione

NON PERTINENTE

8.2.4.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

NON PERTINENTE

8.2.4.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

8.2.4.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

NON PERTINENTE

Definizione di investimenti collettivi

NON PERTINENTE

Definizione di progetti integrati

NON PERTINENTE

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

NON PERTINENTE

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.8. 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si propone di agire direttamente nei confronti del fabbisogno F6 del Programma, sostenendo il miglioramento/adeguamento delle infrastrutture di base a servizio delle aziende agricole e silvicole e di agire, in maniera indiretta, sul fabbisogno F4, sostenendo il miglioramento della competitività delle aziende agricole, e su fabbisogno F13, contribuendo a sviluppare una gestione economica sostenibile delle foreste.

Essa inoltre è facilitante rispetto agli obiettivi sottesi al fabbisogno F10, rappresentando uno fra i presupposti necessari allo sviluppo della filiera regionale "no food" bosco-legno. Come emerso dall'analisi di contesto, la densità viaria media nelle aree forestali regionali è di 14,17 mt/ha, inferiore ai 30 mt/ha indicati come ottimali secondo la bibliografia scientifica di riferimento. Inoltre le infrastrutture viarie forestali regionali, hanno una larghezza inadeguata (minore di 3 mt di larghezza) all'utilizzo delle moderne macchine operatrici forestali.

Nell'ambito della strategia di azione prefigurata, l'intervento, contribuisce agli obiettivi della focus area 2A in quanto sostiene, attraverso il miglioramento delle infrastrutture di base, il miglioramento della competitività delle aziende agricole e silvicole (attraverso una riduzione dei costi aziendali e migliori condizioni di accesso ai mercati) ed all'obiettivo trasversale cambiamenti climatici in quanto, il miglioramento dell'accessibilità ai suoli agricoli e forestali, contribuisce a mitigare alcuni rischi (rischio incendio, rischio idrogeologico) che sono stati indicati dalla Strategia nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, tra quelli rispetto ai quali si attendono gli impatti dei cambiamenti climatici.

L'operazione interviene sulle infrastrutture che svolgono un ruolo strategico per il miglioramento delle condizioni di accesso e di lavoro all'interno dei comparti agricolo e silvicolo, rafforzando quegli elementi strutturali in grado di migliorare la competitività delle aziende agricole e degli operatori forestali.

L'operazione è prioritizzata e si concentra sugli interventi "strategici" maggiormente in grado di determinare un impatto positivo sul sistema agricolo e forestale regionale. All'interno dell'operazione, pertanto, vengono sollecitati gli investimenti integrati del settore pubblico nelle aree a più elevata densità di imprese agro-forestali o nelle aree soggette a rischi specifici di isolamento, in grado di sviluppare una programmazione di area vasta dell'infrastrutturazione a servizio del settore agricolo e forestale.

Al fine di supportare, attraverso idonee infrastrutture, i processi di sviluppo ed ammodernamento delle aziende agricole e silvicole, il sostegno previsto dal presente intervento è riconducibile:

- a. alla realizzazione/ristrutturazione/ampliamento, messa in sicurezza, miglioramento della rete viaria agro-silvo-pastorale, necessaria all'accesso e coltivazione dei fondi agricoli e forestali e di altre strutture forestali, purché di libero accesso; attraverso, tra l'altro: realizzazione di opere di regimazione delle acque, tombini, cunette di attraversamento, guadi, ponti in legno, rimodellamento di scarpate stradali, realizzazione di muri di sostegno delle scarpate, adeguamenti e rettifiche dei tracciati;

b. all'elettificazione dei comprensori agricoli e forestali.

Gli investimenti oggetto del sostegno saranno, pertanto finalizzati:

- alla viabilità per l'accesso alle superfici agro-forestali (strade interpoderali, strade forestali, piste forestali carrabili) e di collegamento alla viabilità pubblica asfaltata;
- viabilità forestale infrastrutturale finalizzata a facilitare le operazioni selvicolturali e la gestione delle superfici forestali;
- elettificazione delle aree agricole e forestali;
- realizzazione di opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e di opere accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi (infrastrutture verdi).

L'intervento può essere attivato anche attraverso i progetti integrati territoriali (PIAR).

8.2.4.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (EU) 1307/2013, disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale.

Decreto legislativo n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni.

Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, Testo Unico degli Enti Locali.

Programma Quadro per il settore Forestale.

Legge Regione Calabria n. 45/2012 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”.

Piano Antincendi boschivi della Regione Calabria.

8.2.4.3.8.4. Beneficiari

Enti locali in forma singola o associata.

Consorzi di bonifica.

Possessori pubblici di superfici forestali e loro associazioni.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono relativi ad investimenti per:

- a. costruzione e/o miglioramento di infrastrutture di accesso alle aree agricole ed alle aree forestali, ivi incluse le spese accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi (infrastrutture verdi);
- b. costruzione e/o miglioramento di infrastrutture per l'elettrificazione di aree agricole;
- c. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e valutazione costi/benefici degli interventi. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e la valutazione costi/benefici, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato.

Non sono spese ammissibili:

- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli interventi a carico di viabilità e di elettrificazione non collegati all'uso agricolo e forestale.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella Sezione 8.1 del PSR.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Sono condizione di ammissibilità al sostegno:

- che gli investimenti di viabilità realizzati prevedano esclusivamente la realizzazione di strade di libero accesso aperte al pubblico ed al servizio di una moltitudine di utenti;
- che gli investimenti di elettrificazione siano posizionati all'esterno dell'azienda agricola/forestale, siano collegati all'uso agricolo e forestale e siano a servizio di una moltitudine di aziende agricole/forestali.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.4.3.8.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 2A nella quale è programmata;
- agli investimenti orientati a minimizzare il consumo di suolo, ritenendo prioritari gli investimenti di ammodernamento e/o recupero di strutture esistenti;
- al maggiore bacino di utenza in termini di numero di aziende agricole e numero di operatori forestali serviti/raggiunti dall'intervento;
- alla localizzazione delle infrastrutture in territori svantaggiati, le aree rurali classificate come aree "D" dal programma e le aree montane per come individuate dall'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- alla maggiore capacità di agire a favore dell'adattabilità e resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, favorendo le soluzioni progettuali e costruttive delle "infrastrutture verdi";
- per quanto riguarda le infrastrutture viarie a servizio delle aree forestali alla localizzazione in aree in cui la densità viaria è minore;
- all'impegno all'utilizzo del Green Public Procurement (GPP).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato per le aree rurali.

8.2.4.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del 100% della spesa ammissibile sostenuta.

8.2.4.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda per quanto riguarda il criterio richiesto alle opere realizzate di essere a servizio di una pluralità di soggetti e il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1)
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -“controllo dei controllori” – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici (ECR4).

8.2.4.3.8.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso l'indicazione nei bandi di selezione di un modello chiaro attraverso il quale individuare l'opera a servizio di una pluralità di soggetti. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se l'intervento ricade tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per

valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura" viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento".

3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
5. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.4.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;

- sulla riduzione del tasso di errore della spesa.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.4.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per l'intervento

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per l'intervento

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per l'intervento

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per l'intervento

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinenti per l'intervento

8.2.4.3.9. 4.3.2 Investimenti in infrastrutture per una gestione efficiente delle risorse irrigue

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato in Calabria abbondanza di risorse idriche, ma modalità di approvvigionamento ed utilizzo inefficienti. In complementarietà con l'intervento previsto dal Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), si propone di agire direttamente sul fabbisogno F15 del Programma, sostenendo approcci collettivi più moderni ed efficienti per la gestione sostenibile della risorsa idrica in coerenza con l'Accordo di Partenariato.

L'intervento si correla direttamente alla focus area 5A in quanto supporta interventi infrastrutturali per una gestione più efficiente dell'acqua al di là dei quantitativi previsti dall'articolo 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed ha effetti indiretti anche sulla focus area 2A in quanto determina uno dei presupposti per una migliore competitività delle aziende agricole, quale è la disponibilità adeguata e sufficiente della risorsa irrigua durante tutto il ciclo di coltivazione.

L'intervento contribuisce all'obiettivo trasversale ambiente, in quanto sostiene un approvvigionamento più sostenibile della risorsa idrica, ed agisce anche in termini di salvaguardia delle falde acquifere promuovendo una riduzione dell'uso della risorsa idrica oltre a quanto previsto dall'articolo 46 del Regolamento (UE) 1305/2013. Favorisce il perseguimento dell'obiettivo clima, in quanto contribuisce, attraverso una gestione più efficiente dell'acqua, a rendere il sistema agricolo regionale maggiormente in grado di adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici (quali i periodi di siccità e l'innalzamento delle temperature medie). Contribuisce altresì, all'obiettivo trasversale innovazione in quanto sostiene soluzioni innovative di gestione dell'acqua che favoriscono la razionalizzazione dei prelievi e della distribuzione, la misurazione dei consumi ed un appropriato controllo dei prelievi, in base a fabbisogni chiaramente determinati.

In tale direzione l'intervento viene finalizzato:

- a sostenere l'ammodernamento di reti e delle opportune apparecchiature per favorire la distribuzione irrigua consortile e la riduzione dell'uso della risorsa idrica;
- a migliorare la gestione ed il controllo dei prelievi delle acque, anche con l'introduzione di sistemi di controllo e di misura, l'informatizzazione delle reti irrigue al fine di individuare la totalità degli effettivi fruitori dei servizi ed il relativo fabbisogno idrico onde evitare il consumo irrazionale della risorsa ed ottenere la conseguente riduzione dell'uso della risorsa idrica.

In relazione alla tipologia di interventi ammessi al PSRN, l'intervento supporta solo investimenti di interesse regionale relativi a bacini di accumulo al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo, non contemplati nel PSRN:

- ammodernamento, per la riduzione dei consumi di risorsa idrica, di sistemi di adduzione (per il rifacimento dei tratti delle reti tubate - condotte forzate - deteriorate) collegati a bacini < 250.000 metri cubi;
- ammodernamento, per la riduzione dei consumi di risorsa idrica, di reti di distribuzione

(conversione, finalizzata al risparmio idrico, di canali a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite di evaporazione; rifacimento dei tratti delle reti tubate – condotte forzate - deteriorate) collegati a bacini < 250.000 metri cubi;

- l'installazione di sistemi di controllo e di misura collegati a bacini < 250.000 metri cubi;
- sistemi consortili “intelligenti” per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automazione dell'utilizzo delle risorse idriche, da installare fino alla porta della singola azienda agricola, collegati a bacini < 250.000 metri cubi.

In ogni caso sono esclusi gli interventi di manutenzione.

8.2.4.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle modalità indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.9.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE

Decreto Legislativo 152/2006

Decreto legislativo n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni.

8.2.4.3.9.4. Beneficiari

Enti pubblici e loro associazioni, enti pubblici economici.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.4.3.9.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto agli art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013

ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono relativi ad investimenti per:

- a. opere di ammodernamento di beni immobili quali bacini di accumulo al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo;
- b. acquisto di nuovi materiali, impianti, apparecchiature (con esclusione dei macchinari necessari alla realizzazione delle opere) necessari all'ammodernamento dei bacini di accumulo al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo;
- c. investimenti in hardware collegati all'intervento;
- d. spese generali collegate agli investimenti di cui alla lettera da *a)*, a *c)* come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e valutazione costi/benefici degli interventi. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e la valutazione costi/benefici, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato.
- e. acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), solo se collegati all'intervento.

Non sono spese ammissibili: le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1305/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Ai fini del presente intervento si applica quanto segue:

- a. Gli investimenti nell'irrigazione saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°160 del 10 luglio 2013), notificato alla Commissione europea, in fase di aggiornamento/riesame (Piano di Gestione Acque ciclo 2015-2021).
- b. Gli investimenti per il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed a quanto contenuto nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, alle seguenti condizioni:
 - gli interventi non devono comportare un aumento della superficie agricola irrigata;
 - sono presenti o vengono installati attraverso apposito investimento, i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
 - gli interventi di miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti devono garantire, in base ad una valutazione ex ante, un risparmio idrico potenziale secondo i parametri di seguito indicati:

1. in relazione allo stato delle infrastrutture esistenti in Calabria, gli investimenti di ammodernamento e di miglioramento che riguardano i sistemi di adduzione e le reti di distribuzione consortili devono garantire un risparmio idrico potenziale minimo, superiore al 15%, secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistenti;
2. gli investimenti non sono ammissibili se riguardano corpi idrici superficiali e sotterranei in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità dell'acqua;

c. Per gli investimenti di cui al punto *b)* precedente, deve essere prodotta una relazione tecnica che deve riportare indicazioni precise sulla situazione *ex-ante* e sulla situazione *ex-post* dei consumi idrici e deve dimostrare l'entità della riduzione delle risorse idriche che il programma di investimenti è in grado di determinare.

d. Il beneficiario del sostegno deve essere in possesso di un permesso/autorizzazione all'estrazione della risorsa irrigua che sia preesistente alla presentazione della domanda.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.4.3.9.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5A nella quale è programmata, anche in termini di indicatori di risultato e target;
- al maggiore bacino di utenza in termini di dimensionamento territoriale e di aziende agricole servite;
- alla localizzazione delle infrastrutture in aree a più elevato rischio di desertificazione secondo le indicazioni che emergono dagli strumenti conoscitivi individuati di pertinenza del PSR al paragrafo 8.1(Carta dei fabbisogni irrigui della Regione Calabria);
- alla localizzazione delle infrastrutture in bacini idrografici in cui è presente uno sbilanciamento della copertura dei fabbisogni idrici nei mesi estivi dell'anno;
- al maggiore risparmio idrico conseguibile rispetto alla percentuale minima richiesta dall'intervento quale condizione di ammissibilità (tale principio dovrà assumere una maggiore priorità nella definizione dei criteri di selezione);

- all'impegno all'utilizzo del Green Public Procurement (GPP).

8.2.4.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del 100% sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.9.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda per quanto riguarda il criterio richiesto agli interventi di conseguire il risparmio della risorsa idrica e il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1)
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -"controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici (ECR4).

8.2.4.3.9.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso l'indicazione nei bandi di selezione di un modello chiaro (documentazione, formula di calcolo, ecc.) attraverso il quale misurare il risparmio di risorsa idrica atteso/conseguito. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per

valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In sede di valutazione sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura" viene previsto di far optare per tale modalità al momento della presentazione della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento".

3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
4. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.4.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la sub misura/operazione

8.2.4.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la submisura/operazione

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la submisura/operazione

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la submisura/operazione

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la submisura/operazione

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la submisura/operazione

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la submisura/operazione

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la submisura/operazione

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la submisura/operazione

8.2.4.3.10. 4.4.1 - Investimenti non produttivi in ambiente agricolo

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.10.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento specifico risponde all'esigenza di promuovere investimenti non produttivi mirati al recupero e mantenimento della biodiversità vegetazionale e faunistica ed al recupero di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale.

In particolare l'intervento, coerentemente con Strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, la Strategia Nazionale per la biodiversità e con la Strategia regionale per la biodiversità, può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e nella conservazione della biodiversità floro-faunistica, ricreando e migliorando habitat naturali e creando le condizioni biologiche (cibo, rifugio) per il recupero di avifauna (coturnice, starna, fagiano,) e per il miglioramento della fornitura di servizi ecosistemici.

L'intervento, in coerenza con la Strategia UE sulle Infrastrutture verdi, si propone di ottenere benefici ecologici e sociali ricorrendo a soluzioni "naturali", nei termini in cui contribuisce alla protezione, conservazione e rafforzamento del capitale naturale regionale migliorando le aree ad elevato valore naturale negli spazi naturali. In tale direzione è in grado di contribuire alla conservazione di paesaggi agricoli, mantenimento e rafforzamento delle siepi, fasce tampone, terrazze, muretti a secco, considerati dalla Strategia validi strumenti di gestione della biodiversità agricola.

L'intervento, inoltre, agisce in coerenza con il Prioritised Action Framework (Paf) for Natura 2000, periodo 2014-2020, trasmesso al Ministero dell'Ambiente dalla Regione Calabria lo nel mese di marzo 2015, contribuendo al raggiungimento delle priorità individuate dal documento tecnico. In particolare esso interviene nell'ambito dell'attività "Misure per la gestione della conservazione – mantenimento e miglioramento di un buono stato di conservazione degli habitat e specie" nell'ambito degli Habitat e specie forestali e agricole.

Lo stesso intervento, per la finalità ad esso assegnato, interviene sul fabbisogno F14 del Programma, in ragione del fatto che è in grado di alimentare positivamente i processi verso un'agricoltura di impronta "green" nella regione.

Nello specifico la misura prevede l'incentivazione dei seguenti investimenti non produttivi:

- ripristino e/o creazione e/o ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, ciglionamenti, lunettamenti, con il duplice obiettivo di contribuire alla tutela e alla salvaguardia del territorio e delle coltivazioni tradizionali terrazzate e preservare la presenza di corridoi ecologici. Esso prevede esclusivamente il ripristino e/o l'ampliamento degli elementi strutturali con pietrame locale;
- investimenti su altri elementi tipici del paesaggio, quali abbeveratoi e fontane, sentieri per la transumanza;
- ripristino e/o creazione e/o ampliamento di corridoi ecologici (siepi, filari, fasce tampone, boschetti); per quanto riguarda le fasce tampone queste devono essere diverse dai 5 metri di fasce tampone lungo i corsi d'acqua previste dagli obblighi di condizionalità (l'intervento sostiene

- operazioni diverse da quelle derivanti dal rispetto degli obblighi di condizionalità).
- d. la creazione o il recupero di zone umide finalizzate alla conservazione della biodiversità;
 - e. la realizzazione di recinzioni o altre attrezzature per rendere compatibile, specialmente nelle aree protette e negli ecosistemi naturali o rinaturalizzati, l'attività agricola e di allevamento con la tutela della fauna selvatica (lupo e cinghiale), in particolare di quella a rischio estinzione;
 - f. realizzazione o ripristino di opere per la regimazione delle acque superficiali in eccesso e di laghetti per la raccolta dei deflussi superficiali, al fine di mantenere e ripopolare habitat di interesse ecologico, specie animali e vegetali di interesse ecologico; le opere devono caratterizzarsi come realizzazione/adeguamento della connessione idraulica con fossi, scoline, collettori aziendali o elementi all'interno del sistema di scolo aziendale, già presenti o di nuova costituzione, in cui è possibile la messa a dimora di una fascia riparia e/o di vegetazione acquatica in alveo, cui sono eventualmente connesse, fuori alveo, fasce tampone.

Viene assegnata priorità di intervento negli ambiti territoriali ed agli elementi del paesaggio interessati da vincoli di tutela della biodiversità all'interno della Misura 10 del Programma.

L'intervento sostiene investimenti non produttivi, come definiti nell'ambito della presente Misura, finalizzati alla salvaguardia e miglioramento della biodiversità, al ripristino di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale regionale che rappresentano elementi di tipicità in grado di essere valorizzati, a fornire servizi ecosistemici, anche al fine di aumentare l'attrattività turistica dello stesso paesaggio agrario.

Nell'ambito della logica del Programma, l'intervento agisce direttamente a sostegno degli obiettivi della focus area 4A e contribuisce in maniera indiretta agli obiettivi della Focus area 4C. Essa, inoltre, agisce favorevolmente sull'obiettivo trasversale ambiente, in quanto interviene a sostegno del mantenimento/miglioramento/ripristino della biodiversità degli ambienti agricoli regionali e degli elementi caratteristici del paesaggio rurale regionale; ed agisce favorevolmente sull'obiettivo clima, in quanto è in grado di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità (rischio frammentazione), contribuendo a mantenere e migliorare o ripristinare habitat a rischio.

8.2.4.3.10.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.10.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e

sematurali e della flora e della fauna selvatiche e successiva normativa nazionale di applicazione.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successiva normativa nazionale di applicazione.

Direttiva 2009/128/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Direttiva 2000/60/CE Direttiva Quadro Acque

Direttiva 91/676/Cee Direttiva Nitrati

Decreto legislativo 152/2006 Codice dell'Ambiente.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni.

Deliberazione di Consiglio della Regione Calabria nr. 300 del 22 aprile 2013 di adozione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria.

8.2.4.3.10.4. Beneficiari

Agricoltori, come definiti all'art. 4(1)(a) del Regolamento (UE) 1305/2013, singoli o associati.

Gestori di terreni agricoli singoli o associati

Enti pubblici gestori di terreni agricoli

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.4.3.10.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono relativi al investimenti non produttivi per :

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili finalizzati al ripristino e/o creazione e/o ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, ciglionamenti, lunettamenti; altri investimenti su elementi tipici del paesaggio (abbeveratoi, fontane, sentieri per la transumanza);
- b. ripristino e/o creazione e/o ampliamento di corridoi ecologici (siepi, filari, fasce tampone, boschetti); per quanto riguarda le fasce tampone queste devono essere diverse dai 5 metri di fasce tampone lungo i corsi d'acqua previste dagli obblighi di condizionalità (l'intervento sostiene operazioni diverse da quelle derivanti dal rispetto degli obblighi di condizionalità).

- c. interventi per la creazione e il recupero di zone umide;
- d. interventi per la realizzazione o ripristino di opere per la regimentazione delle acque superficiali in eccesso e di laghetti per la raccolta dei deflussi superficiali (realizzazione/adeguamento della connessione idraulica con fossi, scoline, collettori aziendali o elementi all'interno del sistema di scolo aziendale, già presenti o di nuova costituzione, in cui è possibile la messa a dimora di una fascia riparia e/o di vegetazione acquatica in alveo, cui sono eventualmente connesse, fuori alveo, fasce tampone);
- e. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da a), a d) come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e valutazione costi/benefici degli interventi. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e la valutazione costi/benefici, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato.

Non sono ammissibili interventi forestali.

Per quanto riguarda gli investimenti finalizzati al ripristino e/o creazione di terrazzamenti essi sono ammissibili solo in aree delimitate del territorio della regione in cui tali elementi sono riconosciuti anche per la loro valenza paesaggistica di interesse regionale. Tali aree, per come rilevato dall'analisi di contesto e riprodotte dalla mappatura della Figura 4.84 del paragrafo 4.1.1 del PSR, corrispondono con l'area denominata "i terrazzi della Costa Viola".

I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi previsti dalla presente tipologia di operazione sono ammissibili solo se realizzati nelle zone con divieto di caccia.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non produttivi, non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Deve essere prodotto un programma di intervento ed un correlato piano degli investimenti organico e funzionale che dimostri il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 4A in cui viene attivata, ossia deve dimostrare di contribuire alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità e/o dell'assetto paesaggistico delle aree agricole della regione Calabria.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiaria del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla

normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.4.3.10.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4A nella quale è programmata, anche in termini di indicatori di risultato e target;
- alla localizzazione dell'intervento in aree ricadenti nei siti Natura 2000 e altre aree protette, con priorità maggiore alle aree Natura 2000;
- agli interventi in grado di garantire continuità lineare degli interventi ed areali più vasti che beneficiano dell'intervento;
- alla maggiore estensione della superficie agricola interessata;
- alla maggiore capacità dell'intervento di conseguire obiettivi multipli, ossia migliorare la biodiversità, migliorare la ritenzione idrica e il ripristino di elementi del paesaggio tradizionale.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.4.3.10.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del 100% della spesa ammissibile .

8.2.4.3.10.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.10.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda ed in particolare del valore ambientale (non produttivo) del progetto e il rischio di impatto ambientale dell'investimento non produttivo (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio basso viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare, anche nel caso di piccoli interventi (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare l'effettività degli interventi (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -"controllo dei controllori" – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. Un rischio moderato viene rilevato, per i beneficiari di natura pubblica, della corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici (ECR4).

8.2.4.3.10.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di sostegno che individuino chiaramente le caratteristiche e ne richiedano la descrizione degli "investimenti non produttivi". In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se l'intervento ricade tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso l'adozione di una check-list che il valutatore dovrà utilizzare per procedere nella verifica della presenza della documentazione probatoria e nell'esame della stessa documentazione. Di rilievo è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento". Per quanto attiene ai "contributi in natura" viene previsto di far optare

per tale modalità al momento della presentazione della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.

3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento.
4. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico della presentazione di documentazione fotografica/filmata, di cui si attesti la data di realizzazione, dalla quale sia possibile evincere con chiarezza lo stato ex ante dell'intero sito oggetto di intervento. Contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli.
5. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.4.3.10.9.3. *Valutazione generale della misura*

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.10.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la sub misura/operazione.

8.2.4.3.10.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

In relazione all'art 17(d), del Reg. (UE) n 1305/2013 per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento diretto del reddito dell'impresa.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinenti per la submisura/operazione

Definizione di progetti integrati

Non pertinenti per la submisura/operazione

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

La Rete regionale Natura 2000, che comprende aree destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, è costituita da Siti di importanza Comunitaria (SIC) derivanti dalla Direttiva 92/43 CE "Habitat" e da Zone di Protezione Speciale (ZPS) costituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli selvatici".

Per quanto concerne l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000 si rimanda al seguente link:

http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=78

mentre, per quanto riguarda le altre aree ad alto valore naturalistico si rimanda alla cartografia riportata nel presente Programma ed approvata con Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 73 del 28/02/2014

recante “Approvazione della Carta Potenziale delle Aree Agricole e seminaturali al Alto Valore Naturalistico (HNV) della Regione Calabria e del relativo Report.

La suddetta lista può essere soggetta ad aggiornamenti.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinenti per la submisura/operazione

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinenti per la submisura/operazione

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinenti per la submisura/operazione

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinenti per la submisura/operazione

8.2.4.3.11. 4.4.2 - Attrezzature in difesa della biodiversità

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.11.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si propone di salvaguardare l'avifauna sia attraverso la creazione di luoghi di rifugio e riproduzione sia attraverso misure che limitano l'impatto delle macchine durante le operazioni colturali. L'operazione sostiene investimenti non produttivi per:

- acquisto e installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori e/o per insetti pronubi selvatici;
- acquisto e installazione di cassette nido per favorire la nidificazione dell'avifauna
- creazione di laghetti e pozze artificiali volti a favorire l'insediamento e la riproduzione di avifauna;
- acquisto dispositivi per la tutela dell'avifauna durante le operazioni colturali (dispositivi da applicare su barre falcianti, diffusori ad ultrasuoni).

L'operazione è attivabile all'interno delle aree protette della Regione e dei siti Natura 2000.

In particolare l'intervento, coerentemente con Strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, la Strategia Nazionale per la biodiversità e con la Strategia regionale per la biodiversità, può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e nella conservazione della biodiversità faunistica creando le condizioni biologiche (cibo, rifugio) per il contribuire al permanere ed al recupero di avifauna ormai a rischio (coturnice, starna, fagiano) e per la fornitura di servizi ecosistemici.

L'intervento, in coerenza con la con la Strategia UE sulle Infrastrutture verdi, si propone di contribuire alla protezione, conservazione e rafforzamento del capitale naturale regionale rappresentato dall'avifauna e dal paesaggio rurale, all'interno delle aree Natura 2000 ed alle altre aree protette del territorio regionale.

L'intervento, inoltre, agisce in coerenza con il Prioritised Action Framework (Paf) for Natura 2000, periodo 2014-2020, trasmesso al Ministero dell'Ambiente dalla Regione Calabria nel mese di marzo 2015, contribuendo al raggiungimento delle priorità individuate dal documento tecnico. In particolare esso interviene nell'ambito dell'attività "Misure per la gestione della conservazione – mantenimento e miglioramento di un buono stato di conservazione degli habitat e specie" nell'ambito degli Habitat e specie forestali e agricole.

Lo stesso intervento, per la finalità ad esso assegnato, interviene sul fabbisogno F14 del Programma, in ragione del fatto che è in grado di alimentare positivamente i processi verso un'agricoltura di impronta "green" nella regione.

Nell'ambito della logica del Programma, l'intervento interviene a sostegno degli obiettivi della focus area 4A. Essa, inoltre, agisce favorevolmente sull'obiettivo trasversale ambiente, per la sua potenzialità di agire sugli elementi caratteristici del paesaggio e sulla biodiversità e sull'obiettivo clima, in quanto è in grado di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità faunistica, contribuendo a mantenere o ripristinare specie a rischio.



8.2.4.3.11.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili. I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.11.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successiva normativa nazionale di applicazione.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successiva normativa nazionale di applicazione.

Direttiva 91/676/CEE Direttiva Nitrati

Direttiva 2009/128/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Direttiva 2000/60/CE Direttiva Quadro Acque

Decreto legislativo 152/2006 Codice dell'Ambiente.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni.

Deliberazione di Consiglio della Regione Calabria nr. 300 del 22 aprile 2013 di adozione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria.

8.2.4.3.11.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati.

Enti pubblici gestori di terreni agricoli.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme

con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.4.3.11.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto agli art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono relativi ad investimenti non produttivi per:

- a. opere per la realizzazione di laghetti, pozze artificiali volte a favorire l'insediamento e la riproduzione di avifauna;
- b. acquisto di dispositivi da applicare ad attrezzi utilizzati per le operazioni colturali ed attrezzature di dissuasione da e/o utilizzare durante le operazioni colturali, per tenere lontana l'avifauna;
- c. acquisto e installazione di attrezzi quali nidi artificiali e cassette nido da utilizzare per favorire l'insediamento e la nidificazione dell'avifauna;
- d. spese generali collegate agli investimenti di cui alla lettera da *a)* a *c)* come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e valutazione costi/benefici degli interventi. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e la valutazione costi/benefici, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato.

Non sono ammissibili interventi forestali.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.11.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi previsti dalla presente tipologia di operazione sono ammissibili solo se realizzati nelle zone con divieto di caccia.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Deve essere prodotto un programma di intervento ed un correlato piano degli investimenti organico e

funzionale che dimostri il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 4A in cui viene attivata, ossia deve corrispondere alla definizione di "investimento non produttivo" adottata dall'intervento e riportata nella sezione "informazioni specifiche dell'intervento" e deve essere mirata alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità nelle aree Natura 2000 e nelle altre aree protette dalla Regione Calabria.

8.2.4.3.11.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4A nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'intervento in aree con svantaggi naturali, quali le aree montane di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013 e alle aree rurali classificate come aree "D" dal programma di sviluppo rurale;
- agli investimenti proposti in forma associata, per favorire la continuità lineare dell'intervento e ridurre il rischio di frammentazione degli habitat;
- alla maggiore estensione della superficie agricola interessata;
- alla maggiore capacità dell'intervento di conseguire obiettivi multipli, ossia migliorare la biodiversità, la preservazione e/o il ripristino di elementi del paesaggio tradizionale.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.4.3.11.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del 100% della spesa ammissibile.

8.2.4.3.11.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.11.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni,

sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda ed in particolare del valore ambientale (non produttivo) del progetto e del rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi (ECR2).
3. Un rischio basso viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare, anche nel caso di piccoli interventi (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare l'effettività degli interventi (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -"controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. Un rischio moderato viene rilevato, per i beneficiari di natura pubblica, della corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici (ECR4).

8.2.4.3.11.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di sostegno che individuino chiaramente le caratteristiche e ne richiedano la descrizione degli "investimenti non produttivi". In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se l'intervento ricade tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
 2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso l'adozione di una check-list che il valutatore deve utilizzare per verificare la completezza della documentazione prodotta e per l'esame della stessa documentazione. Di rilievo è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento".
 3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento.
-
1. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico della presentazione di documentazione fotografica/filmata, di cui si attesti la data di realizzazione, dalla quale sia possibile evincere con chiarezza lo stato ex ante dell'intero sito oggetto di intervento. Contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa,

come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli.

1. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia

8.2.4.3.11.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.11.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la sub misura/operazione.

8.2.4.3.11.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

In relazione all'art 17(d), del Reg. (UE) n 1305/2013 per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento diretto del reddito dell'impresa.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la submisura/operazione

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la submisura/operazione

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

La Rete regionale Natura 2000, che comprende aree destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, è costituita da Siti di importanza Comunitaria (SIC) derivanti dalla Direttiva 92/43 CE "Habitat" e da Zone di Protezione Speciale (ZPS) costituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli selvatici".

Per quanto concerne l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000 si rimanda al seguente link:

http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=78

mentre, per quanto riguarda le altre aree ad alto valore naturalistico si rimanda alla cartografia riportata nel presente Programma ed approvata con Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 73 del 28/02/2014 recante "Approvazione della Carta Potenziale delle Aree Agricole e seminaturali al Alto Valore Naturalistico (HNV) della Regione Calabria e del relativo Report"

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la submisura/operazione

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la submisura/operazione

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la submisura/operazione

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la submisura/operazione

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento.

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento.

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la Misura.

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.

Definizione di progetti integrati

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura non prevede il sostegno ad operazioni/interventi finalizzati all'adeguamento dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'art. 17(6) del Regolamento (UE) 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per la Misura

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In aggiunta alle condizioni di ammissibilità delle spese indicate nei singoli interventi 4.1.1 e 4.1.2 del PSR, quelle riportate a seguire sono tutte ulteriori condizioni di ammissibilità che si applicano agli interventi 4.1.1 e 4.1.2.

Sono spese non ammissibili:

- impianti ed attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari obbligatori;
- investimenti di semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
- investimenti relativi alla realizzazione di opere di drenaggio con l'utilizzo di tubi interrati;
- investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, qualora il prodotto ottenuto non sia un prodotto indicato nello stesso Allegato;
- investimenti su immobili ad uso abitativo.

Non sono sovvenzionabili interventi rivolti alla "prima vendita", ossia il passaggio dal produttore primario al rivenditore o trasformatore, comprese tutte le attività di preparazione di tale prima vendita. La vendita dal produttore primario al consumatore finale può essere considerata commercializzazione qualora avvenga in locali separati e riservati a tale scopo.

Sono esclusi dal sostegno gli investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali cosiddette "colture dedicate", incluse le colture per la produzione di biomassa destinate alla produzione di biocombustibili.

Le spese di miglioramento fondiario relative alla realizzazione di nuovi impianti o riconversioni colturali sono ammissibili solo se relative ad interventi realizzati in coerenza con le caratteristiche attitudinali dei suoli agricoli regionali per come indicate dagli strumenti conoscitivi di pertinenza del PSR indicati nel paragrafo 8.1 del PSR (Carta dei Suoli della Calabria).

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione può essere riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra-aziendale, a condizione che le quantità di prodotti extra-aziendali non superi 1/3 (33%) del totale dei prodotti lavorati.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e

riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

8.2.5.1. *Base giuridica*

Base giuridica della Misura 5 è l'Art. 18 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.5.2. *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

Il settore agricolo subisce più degli altri settori economici, danneggiamenti al suo potenziale produttivo che vengono causati da avversità atmosferiche, quali sono le alluvioni, il cui manifestarsi è sempre più frequente e chiaramente riconducibile agli effetti dei cambiamenti climatici in atto.

Il territorio regionale che, come si è osservato dall'analisi di contesto, presenta una debolezza strutturale-climatica che viene interessata con sempre maggiore frequenza ed intensità da fenomeni di precipitazioni intense e concentrate in un breve arco temporale, presenta la necessità di un intervento volto a mitigare sia il rischio per la salute delle popolazioni locali (rispetto al quale interviene direttamente il FESR), che il rischio di perdita della capacità produttiva del comparto agricolo regionale, rispetto al quale interviene il PSR.

La Misura, in tale contesto, viene attivata per contribuire a rispondere a queste esigenze del territorio regionale, rilevate mediante i fabbisogni F14, F17 del programma, in termini di risposta alle esigenze di migliorare la capacità di adattamento del territorio agli effetti dei fenomeni correlati alle precipitazioni intense, riducendo il rischio alluvioni; e al fabbisogno F4 proteggendo il potenziale produttivo agricolo.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce direttamente al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della:

FA 3B "Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali" in quanto sostiene investimenti di prevenzione e favorisce il miglioramento della capacità di adattamento dei territori agricoli al rischio alluvioni.

La misura agisce altresì indirettamente al perseguimento degli obiettivi delle seguenti Focus Area:

FA 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione agricola"; la Misura, agendo positivamente sul mantenimento del potenziale produttivo dei comprensori agricoli e delle singole aziende, funge da fattore di stabilizzazione dei redditi agricoli.

FA 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi"; la Misura poiché favorisce la capacità di adattamento del territorio, ed in particolare il reticolo idrografico e le reti di scolo, contribuisce a mitigare gli effetti di potenziali eventi calamitosi derivanti da alluvioni sui suoli agricoli, mantenendone la produttività e qualità e riducendone il rischio erosione.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** in quanto, intervenendo a presidio del reticolo idrografico e delle reti di scolo è in grado di mitigare eventuali effetti negativi su ambiente, biodiversità e qualità dei suoli agricoli, che possono determinarsi con il manifestarsi di fenomeni climatici estremi che possono provocare alluvioni.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **clima** in quanto, agendo sulla prevenzione degli effetti attesi dai cambiamenti climatici, intercetta l'obiettivo di aumentare la capacità dei suoli agricole regionali e, più in generale, dei territori rurali regionali, di adattamento e di aumento della resilienza verso gli stessi fenomeni/effetti determinati dai cambiamenti climatici, che sono stati individuati nei fenomeni alluvionali.

L'attivazione della misura assume aspetti di complementarità con l'azione del Piano di Sviluppo Rurale nazionale (PSRN), rispetto alla gestione del rischio in agricoltura. In particolare il PSRN rappresenta uno strumento per salvaguardare i redditi ed il potenziale produttivo agricolo, nei casi del verificarsi di eventi alluvionali che compromettono il potenziale produttivo e/o la perdita di reddito, la misura attivata dal PSR agisce in termini di prevenzione, contribuendo a mitigare gli effetti alluvionali che possono determinarsi da eventi atmosferici intensi.

La misura agisce in coerenza con le indicazioni contenute nella Direttiva Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) e con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, in corso di adozione da parte del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, in cui ricade il territorio della regione Calabria.

Con l'obiettivo di preservare il potenziale produttivo agricolo, la misura interviene attraverso il sostegno alla prevenzione, utilizzando un approccio integrato da attuare a livello di compensorio agricolo, prevedendo interventi per migliorare l'adattabilità dei territori agricoli per ridurre gli effetti di probabili eventi alluvionali.

L'intervento della Misura si articola attraverso una sub-misura declinata, in una tipologia di operazione:

5.1 – Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, declinata in una sola tipologia di intervento:

5.1.1 - Investimenti di prevenzione per ridurre le conseguenze di probabili eventi alluvionali

8.2.5.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.5.3.1. 5.1.1 Investimenti di prevenzione per ridurre le conseguenze di probabili eventi alluvionali

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili

calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito degli obiettivi generali della misura 5, il presente intervento risponde all'esigenza di miglioramento delle condizioni ambientali del territorio agricolo regionale, contribuendo alla mitigazione dei problemi legati al dissesto idrogeologico ed all'erosione dei suoli, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di mantenimento del potenziale produttivo agricolo, nonché di accessibilità e fruibilità del territorio e di elevati costi di manutenzione e/o ripristino. Rispondendo, in questo modo, alle esigenze manifestate dai fabbisogni F14 e F17, in termini di sviluppare una maggiore capacità di adattamento del territorio agricolo regionale ai cambiamenti climatici, e dal fabbisogno F4, in termini di contribuire a ridurre il rischio di perdita di reddito delle aziende agricole e di perdita di potenziale produttivo.

Attraverso l'intervento si perseguono tutti gli obiettivi declinati a livello di misura in termini di contributo ai fabbisogni della SWOT ed alle diverse Focus Area già descritte. L'intervento, data la molteplicità dei fattori sui quali possono agire le azioni di prevenzione, agisce direttamente sugli obiettivi della FA3B, ed indirettamente sulla focus area FA 2A, per il contributo alla stabilizzazione dei redditi agricoli, ed alla FA 4C, in termini di mitigazione del rischio erosione idrica, che caratterizza una parte significativa del territorio regionale.

Gli investimenti sostengono il miglioramento della capacità di adattamento del reticolo idrografico e delle reti di scolo, i quali assumono particolare rilevanza per il loro contributo mitigante sugli effetti delle variazioni del regime delle precipitazioni atmosferiche, cui si è assistito negli ultimi anni, potendo contribuire alla tutela del potenziale produttivo agricolo da probabili eventi alluvionali.

Per conseguire risultati di portata più ampia ed amplificare le ricadute positive sul territorio e, di conseguenza sul potenziale agricolo regionale, l'intervento viene attuato con una logica comprensoriale/consortile, sostenendo i progetti più validi ed in grado di determinare il maggiore impatto positivo sul potenziale produttivo agricolo, presentati dai Consorzi di Bonifica, ai quali la legislazione regionale ha assegnato il ruolo di presidio attivo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale.

Gli interventi saranno realizzati, prioritariamente attraverso l'utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale, tipo ingegneria naturalistica e/o "infrastrutture verdi", in grado di favorire un'ottimale rinaturalizzazione dell'area di intervento, la mitigazione dell'impatto e mascheramento della parte strutturale, la conservazione e l'incremento della biodiversità.

Questa tipologia di operazione sarà sostenuta in coerenza con l'articolo 18(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 il quale prevede che per gli interventi attuati da soggetti pubblici deve sussistere il nesso tra l'investimento intrapreso ed il potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013

Regolamento delegato (UE) 807/2014

Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014

Decreto Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale)

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni. (Norme in materia ambientale)

Direttiva 2007/60/CE, Direttiva Alluvioni

Legge Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)

Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico approvato nel 2001 (PAI) e successivi aggiornamenti

Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni

Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. (Decreto condizionalità)

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

Consorzi di bonifica.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei

fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

L'art. 45, comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 definisce in via generale le spese ammissibili per gli investimenti.

Le categorie di spesa ammissibile per l'intervento riguardano i seguenti investimenti:

- a. sistemazione e risagomatura delle sezioni idrauliche dei canali e dei fossi in terra battuta, finalizzate a garantire il deflusso delle piene nelle aree di valle;
- b. realizzazione di investimenti per opere di regimentazione delle reti di scolo e smaltimento, finalizzate al contenimento del trasporto solido ed alla riduzione della velocità di deflusso delle piene nelle aree di monte (ad esclusione di interventi di drenaggio interrato);
- c. creazione di nuovi canali naturaliformi;
- d. realizzazione di arginature e opere di consolidamento spondale, finalizzate alla protezione delle aree agricole interessate dai corsi d'acqua;
- e. realizzazione e ripristino di casse di espansione;
- f. spese generali collegate alle spese di investimento di cui ai punti precedenti, nella misura massima del 9% del valore dell'investimento complessivo.

Non sono ammessi i lavori di manutenzione ordinaria ne straordinaria.

Sono escluse dal campo applicativo delle spese ammissibili i fossi e/o i canali di cui alla Norma 1 "Misura per la protezione del suolo" dello Standard 1.1 "Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche" del Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. (Decreto condizionalità), così come recepito a livello regionale.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

Consorzi di bonifica per come riconosciuti dalla legislazione regionale.

Ammissibilità della proposta

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve

riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati.

Deve essere prodotto un programma di intervento dal quale si possano evincere almeno i seguenti elementi:

- la situazione di rischio/pericolo attuale dell'area oggetto di intervento;
- la situazione di rischio/pericolo attuale del potenziale produttivo agricolo oggetto di intervento;
- la descrizione tecnica dell'intervento e le modalità di intervento;
- il nesso tra l'investimento proposto ed il potenziale produttivo agricolo;
- il quadro finanziario dell'intervento.

L'intervento sarà sostenuto in coerenza all'art. 18(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 il quale prevede che per gli interventi attuati da soggetti pubblici deve sussistere il nesso tra l'investimento intrapreso ed il potenziale produttivo agricolo.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.5.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 3B nella quale è programmata;
- alla territorialità, assegnando priorità ai territorio in cui è più elevato il rischio alluvioni;
- al maggiore potenziale produttivo agricolo interessato dall'intervento, assegnando priorità agli interventi che interessano un bacino di utenza in cui è più elevato il numero di aziende agricole presenti;
- alla presenza di soluzioni innovative maggiormente in grado di adattamento ai cambiamenti climatici;
- all'utilizzo di soluzioni tecniche a minore impatto ambientale e maggiormente in grado di preservare e mantenere la biodiversità dei sistemi agricoli.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L' aliquota di sostegno è pari al 100% del costo dell' investimento ammissibile.

Il sostegno è quantificato in funzione delle attività effettivamente realizzate per un massimale di € 500.000,00 per singolo piano di intervento.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall' Autorità di Gestione e dall' Organismo pagatore, in esito all' analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull' esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall' esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda in relazione al criterio di ammissibilità relativo alla presenza di un “nesso tra l' investimento intrapreso e il potenziale produttivo” ed al rischio di impatto ambientale dell' investimento (ECR1).
2. Un rischio basso viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento (ECR8).
4. Un rischio basso viene rilevato rispetto all' adeguatezza del metodo di controllo circa l' effettività dell' intervento e la manutenzione delle opere e rispetto all' efficacia dei controlli (controllo dei controllori) (ECR3)
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici (ECR4).

8.2.5.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di sostegno che individuino chiaramente le caratteristiche e ne

richiedano la descrizione dei “nessi tra l’investimento e il potenziale produttivo agricolo” in termini di rischi sul potenziale agricolo presenti sul territorio, soluzioni proposte per arginare i rischi individuati, superficie agricola interessata, numero di aziende agricole interessate. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale .

1. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull’ammissibilità ed il rimborso delle spese atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell’istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà usare nell’esame della documentazione giustificativa prodotta in allegato alla domanda di aiuto e della congruità dei costi esposti.
2. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l’indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
3. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso l’acquisizione, in sede di presentazione della domanda di sostegno, della documentazione fotografica/filmato, da cui risulti la data, che illustri lo stato dell’arte (ex-ante) dei luoghi oggetto di intervento. Contribuisce a mitigare il rischio “controllo dei controllori” la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, quando e come controllare) e registrare l’esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento. Per la verifica della effettiva manutenzione delle opere (stabilità delle operazioni finanziate) vengono previsti controlli in loco a campione, da svolgersi nell’arco di tempo che corrisponde alla durata dell’impegno.
4. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l’aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check list e relativo manuale di utilizzo che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l’iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L’aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Descritta a livello di singolo intervento.

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Descritta a livello di singolo intervento.

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

Descritta a livello di singolo intervento.

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente per la Misura.

8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.6.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 6 è l'Art. 19 del Reg. (UE) 1305/2013.

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi

Regolamento (UE) 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

All'interno della strategia generale di intervento del Programma, la Misura, mira a rispondere a diversi fabbisogni emersi nell'ambito dell'analisi di contesto ed in particolare ai gravi ritardi in termini di opportunità occupazionali e di disponibilità di reddito delle famiglie, attraverso il sostegno della nascita di nuove imprese (start-up), lo sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole, e la diversificazione delle attività economiche nelle aree rurali.

La misura, nella logica di creare nuove opportunità occupazionali e favorire il ricambio generazionale in agricoltura, risponde al fabbisogno F7, mediante il sostegno allo start up di giovani imprese agricole professionalizzate. Inoltre, prevedendo che il sostegno allo start-up alle nuove giovani aziende agricole sia abbinato all'attuazione di un pacchetto di misure (pacchetto giovani) del PSR, mira anche a sostenere il raggiungimento di una maggiore competitività e sostenibilità ed orientamento al mercato delle aziende agricole regionali (fabbisogno F4). (submisura 6.1)

La misura, nella logica di creare nuove opportunità occupazionali, di contribuire ad innovare il sistema economico regionale delle aree rurali, di sostenere lo start-up di idee imprenditoriali innovative e cogliere le nuove opportunità offerte dagli interventi infrastrutturali sulla banda larga e banda ultra-larga, risponde direttamente al fabbisogno F22, e, indirettamente, contribuisce al fabbisogno F25. (submisura 6.2)

In risposta ai fabbisogni F4 e F23 del Programma e nella logica di rafforzare la capacità delle aziende

agricole di generare maggiore valore aggiunto e contribuire a creare nuove opportunità occupazionali, la misura interviene attraverso il sostegno allo sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole, che dall'analisi di contesto è emersa essere poco diffusa nella regione. (submisura 6.4)

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità delle Priorità 2, 5 e 6 ed in particolare alle seguenti FA.

La Misura contribuisce direttamente agli obiettivi delle seguenti focus-area:

FA 2A *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato, nonché la diversificazione*, la misura sostiene gli investimenti per la diversificazione delle attività e delle fonti di reddito nelle aziende agricole e di multifunzionalità, migliorando le prestazioni economiche dei fattori produttivi, ivi incluso il lavoro, e favorisce modalità di valorizzazione commerciale delle produzioni aziendali, attraverso il consumo diretto in azienda e di servizi didattico/ambientali/ricreativi (principalmente attraverso la submisura 6.4)

FA 2B *“ Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale”*, la misura sostiene piani di sviluppo aziendali di inserimento di “giovani agricoltori” professionalizzati attraverso la concessione di un sostegno allo star-up dell’azienda agricola, contribuendo così al ricambio generazionale “qualitativo” dell’agricoltura regionale (attraverso la submisura 6.1, nell’ambito del “pacchetto giovani”).

FA 5C *“Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia”*, la misura sostiene la diversificazione delle attività agricole mediante la creazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (submisura 6.4).

FA 6A *“Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché l’occupazione”* la misura sostiene il rafforzamento di nuova imprenditorialità ed autoimpiego (attraverso lo start-up) attraverso il sostegno a programmi di investimento di natura innovativa nei settori extra-agricoli, prefiggendosi di contribuire alla creazione di nuova occupazione qualificata e la disseminazione di soluzioni economico-produttive innovative all’interno delle aree rurali (submisura 6.2).

La misura contribuisce indirettamente agli obiettivi della focus area:

FA 6C *“Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali”*. La misura, prefiggendosi, tra l’altro, l’obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese che utilizzano le tecnologie digitali e sviluppano e producono nuovi prodotti/servizi digitali, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della diffusione dell’uso delle tecnologie digitale nelle aree rurali e contribuisce all’utilizzo degli investimenti infrastrutturali sulla banda ultra-larga (submisura 6.2).

La misura contribuisce agli obiettivi trasversali **innovazione e ambiente e clima** in ragione del fatto che il sostegno di start-up di impresa (sia agricolo che extra-agricolo) viene prioritizzato verso i piani di sviluppo aziendali che si dimostrano maggiormente in grado di prestare attenzione ed adottare soluzioni in relazione ai temi dell’innovazione e delle problematiche climatico-ambientali di interesse per la regione Calabria (sia in termini di tecniche/tecnologie/soluzioni organizzative – submisura 6.1 – che di prodotto/servizi portati sul mercato – submisura 6.2). Ed inoltre il sostegno della multifunzionalità è rivolto prioritariamente allo sviluppo di nuovi servizi sociali innovativi (agricoltura sociale) e allo sviluppo di nuovi

prodotti non agricoli (non compresi nell'allegato 1 del Trattato) dai contenuti e dalle funzioni innovative, ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

La misura contribuisce inoltre all'obiettivo trasversale **clima** in quanto, sostenendo la produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzando le tecnologie più efficienti ed a minore impatto ambientale, contribuisce in questo modo a ridurre le emissioni climalteranti del settore energetico, sostituendo consumi di energia da fonti fossili con consumo di energia da fonti rinnovabili.

L'intervento della Misura 6 si articola attraverso l'azione di 3 sub-misure:

Sub-misura 6.1 – aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori, declinata in una tipologia di intervento:

6.1.1 aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori;

Sub-misura 6.2 – aiuto all'avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali:

6.2.1 Start-up innovative

Sub-misura 6.4 - supporto agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, declinata in due tipologie di intervento:

6.4.1 sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole

6.4.2 sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aziende agricole

8.2.6.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.6.3.1. 06.01.01 – Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è attivabile su tutto il territorio regionale, esso prevede la concessione di un aiuto per l'avviamento di nuove imprese agricole condotte da "giovani agricoltori" come definiti all'art. 2(n) Regolamento (UE) 1305/2013 i quali sono tenuti a presentare un piano aziendale.

L'intervento risponde ai fabbisogni rilevati nell'analisi swot (F7) e, in particolare, è rivolto a sostenere il ricambio generazionale nel comparto agricolo, attraverso il sostegno all'inserimento nel settore di nuovi giovani agricoltori professionalizzati.

Questi ultimi, data proprio la più giovane età e, soprattutto, la professionalizzazione, sono maggiormente in

grado di sostenere gli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale in termini di sostenibilità ambientale, innovazione e cambiamento climatico (sia in termini di fattori determinanti che di capacità di adattamento e maggiore resilienza).

L'intervento contribuisce direttamente alla FA 2B del PSR ed indirettamente alla FA2A. Agisce a favore dei tre obiettivi trasversali innovazione, ambiente e cambiamenti climatici, in quanto assegna priorità ai piani di sviluppo aziendali che affrontano con maggiore attenzione gli aspetti (anche con azioni di formazione e consulenza) e le tematiche correlate agli stessi tre obiettivi trasversali (innovazione, ambiente, clima).

La sottomisura 6.1 viene attuata nella modalità "Pacchetto giovani".

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per l'insediamento ed è erogato in due rate decrescenti. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale. L'erogazione dell'ultima rata deve avvenire entro 4 anni dalla data di decisione con cui si concede l'aiuto.

L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data di decisione con cui si concede l'aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Tale durata, sulla base dell'esperienza del passato periodo di programmazione risulta proporzionato alle esigenze del comparto agricolo della regione Calabria e risulta sufficiente ed idoneo a concludere la corretta attuazione del piano aziendale.

Nel "pacchetto giovani" oltre all'intervento 6.1.1 è obbligatorio attivare almeno l'intervento 4.1.1 (sostegno agli investimenti nelle imprese agricole). Nell'ambito del "pacchetto giovani" saranno applicate le percentuali di sostegno previste per gli interventi attivati. Nell'ambito del "pacchetto giovani" si applica il disposto dell'art.8(2) del Regolamento di esecuzione 808/2014, il quale prevede che l'approvazione della domanda di sostegno dell'intervento 6.1 comporta il finanziamento anche delle altre misure previste nel pacchetto. A tal fine la domanda di sostegno reca le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità nell'ambito di tali misure. Ciascun intervento afferente a diverse misure/submisure/operazioni del pacchetto giovani viene comunque valutato e selezionato in base ai criteri di ammissibilità e di selezione previsti dalla misura/submisura/intervento di riferimento, ivi incluso il raggiungimento del punteggio minimo.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi

Regolamento (EU) 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014, 808/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Persone o gruppi di persone che corrispondono alla definizione di “giovane agricoltore” di cui all’art. 2(n) del Regolamento (EU) 1305/2013. E’ definito giovane agricoltore: una persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda.

Specifiche condizioni di ammissibilità per il giovane agricoltore che non si insedia come unico capo dell’azienda sono riportate nella sezione “informazioni specifiche della misura” del presente intervento, cui si rimanda.

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente per l’intervento.

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da un “giovane agricoltore”, come definito all’art.2(1)(n) del Regolamento (UE) 1305/2013, in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità.

1. Età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non compiuti al momento di presentazione della domanda.
2. Avere frequentato la scuola dell’obbligo.
3. Possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. La competenza professionale è dimostrata mediante:
 - o titolo di studio attinente le materie agrarie; o
 - o frequenza di un corso di formazione (150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche nella gestione di un’impresa agricola e nelle pratiche agricole rispettose dell’ambiente; o

- svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo per un periodo di 2 anni, anche non continuativi, attestata da idonea documentazione (certificazioni fiscali e/o previdenziali).
4. Insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) 807/2014. La condizione di insediamento può essere antecedente a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno e, solo per il primo bando sul PSR 2014-2020, la condizione di insediamento può essere antecedente a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

La condizione di primo insediamento è un processo che inizia con l'acquisizione, per la prima volta, della Partita IVA come azienda agricola.

L'insediamento si ritiene concluso al momento in cui il giovane acquisisce le competenze professionali ed ha completato la corretta attuazione del piano aziendale e, comunque, non oltre 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Al fine del diritto al premio l'inizio dell'insediamento non può avvenire oltre 6 mesi prima dalla presentazione della domanda (12 mesi per il primo bando emesso PSR 2014-2020).

All'atto della domanda di aiuto il giovane deve avere iniziato il processo di insediamento (con l'apertura della partita IVA) ed il processo di insediamento deve essere ancora in corso e non ancora completato.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità all'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1305/2013, l'azienda in cui il giovane agricoltore si insedia deve avere una dimensione economica, espressa in Standard Output, non inferiore a 12.000 euro nelle zone con vincoli naturali e ad euro 15.000,00 nelle altre zone. La dimensione economica dell'azienda, espressa in Standard Output, non può essere superiore a 200.000,00 euro.

Il sostegno è comunque limitato alle aziende che rientrano nella definizione di micro impresa o di piccola impresa come definite all'allegato I del Regolamento (UE) 702/2014.

L'insediamento deve avvenire sulla base di un piano aziendale che deve descrivere, ai sensi di quanto indicato all'art. 5 del Regolamento delegato (UE) 807/2014:

- la situazione di partenza dell'azienda agricola;
- le tappe essenziali (intermedie e finali) e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali: investimenti, formazione, consulenza.

Il piano aziendale, inoltre, contiene tutte le informazioni atte a consentire la valutazione del programma di investimenti di cui al "pacchetto giovani", per come indicate e previste dagli specifici interventi del PSR che vengono attivati.

L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione in cui si concede l'aiuto e deve essere ultimata entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Le condizioni di ammissibilità per il giovane agricoltore che non si insedia come unico capo

dell'azienda sono riportate nella sezione "informazioni specifiche della misura" del presente intervento.

Non sono ammissibili:

- la costituzione della nuova azienda da un frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare;
- il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per la quota, tra coniugi.

Costituiscono ulteriori impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- essere conforme alla definizione di "agricoltore attivo" di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di primo insediamento;
- acquisire, entro un periodo massimo di 36 mesi dalla data di avviamento del piano aziendale, e comunque entro la data di completamento dello stesso piano, se antecedente, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ed impegnarsi a mantenerla, per almeno 5 anni decorrenti dalla data di acquisizione della qualifica stessa.

8.2.6.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra il piano di sviluppo aziendale e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 2B nella quale è programmata;
- alla maggiore capacità dell'intervento di generare un incremento della dimensione economica dell'azienda agricola proponente;
- alle domande di sostegno presentate da un soggetto che al momento di presentazione domanda già assolve le condizioni di competenza e conoscenze previste come condizione di ammissibilità;
- alla localizzazione dell'iniziativa in territorio svantaggiato, privilegiando, con priorità decrescente le aree montane (art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013), quindi, le aree rurali classificate come aree "D" del PSR;
- alla presenza di un impegno ad aderire, durante il periodo di implementazione del piano, ad azioni di formazione e/o consulenza, anche attraverso le submisure 1.1,1.2 e/i 2.1 del PSR, che vadano al di là dei contenuti minimi per acquisire la professionalità di base richiesta quale requisito di ammissibilità al sostegno;
- alla maggiore attenzione del piano di sviluppo alle tematiche della sostenibilità ambientale (biodiversità, gestione della qualità dei suoli, gestione delle qualità risorse idriche, qualità dell'aria) e delle pressioni sui cambiamenti climatici (emissioni gas climalteranti e ammoniaca, energie rinnovabili dall'uso di scarti agricoli) e degli effetti attesi dai cambiamenti climatici –

(gestione efficiente delle risorse idriche);

- alla maggiore attenzione del piano di sviluppo alle tematiche dell'innovazione (utilizzo di tecniche e tecnologie innovative, qualità dei prodotti aziendali, nuove funzioni d'uso dei prodotti aziendali).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato.

Costituiranno fattore prioritario nell'assegnazione dei punteggi, gli elementi correlati ai principi "sostenibilità climatico ambientale ed innovazione" del piano di sviluppo aziendale.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal beneficiario con età minore.

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio all'insediamento, determinato sulla base delle indicazioni contenute nella seguente sezione del presente intervento "metodo per il calcolo dell'importo", viene fissato in € 50.000,00 per le aziende localizzate nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32(1)(a) del Regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane) ed in € 40.000,00 nelle altre zone e viene erogato secondo la seguente modalità:

- 60% dell'importo, a seguito dell'atto di assegnazione, previa costituzione della polizza fideiussoria, pari al 100% del valore dell'anticipo;
- 40% dell'importo, a saldo, dopo la verifica della corretta attuazione del piano aziendale. L'erogazione dell'ultima rata a saldo dovrà avvenire non oltre 4 anni dalla data della decisione in cui si concede l'aiuto.

L'aiuto relativo alle altre misure/submisure attivate nel "pacchetto giovani" viene erogato secondo le modalità previste nelle specifiche schede di submisura/intervento.

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda in

relazione alla valutazione del piano di sviluppo aziendale (ECR1).

2. Un rischio basso viene rilevato rispetto al metodo di controllo relativo alla corretta e completa attuazione del piano di sviluppo aziendale ed in particolare l'effettivo insediamento del giovane agricoltore (che l'insediamento non sia fittizio o che non sussista la creazione di condizioni artificiali), al rispetto degli impegni in fase di attuazione ed all'efficacia dei controlli, sia amministrativi che in loco (controllo dei controllori) (ECR3).

8.2.6.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. I rischi ECR1 possono essere mitigati attraverso la predisposizione di un modello per la redazione del piano aziendale che consenta la compilazione guidata da parte del beneficiario, con la finalità di consentire al beneficiario di presentare un documento completo e chiaro per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere, le azioni/attività/investimenti da intraprendere, gli step attraverso i quali raggiungere gli obiettivi prefissi, e la loro misurazione; ed all'istruttore di giudicarne la validità (in fase di ammissione) e l'effettiva attuazione (in fase di verifica finale).
2. I rischi ECR3 relativi alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale ed all'efficacia dei controlli (controllo dei controllori) possono essere mitigati, sia attraverso l'utilizzo del modello di piano aziendale descritto al punto precedente, che renderanno più chiare al controllore le condizioni da andare a verificare; sia attraverso la definizione di un apposito format e relativo manuale d'uso dettagliato, da utilizzare per la conduzione dei controlli amministrativi e dei controlli "in loco", che descrivono per ciascuna delle condizioni da verificare: i documenti da acquisire, i controlli su banche dati pubbliche da effettuare, le verifiche in loco da effettuare, le annotazioni da registrare. L'effettivo raggiungimento della professionalità e dell'insediamento in azienda può essere verificato attraverso l'acquisizione del requisito di imprenditore agricolo professionale (che presuppone che l'agricoltore svolga in via prevalente l'attività agricola, requisito che viene controllato in maniera incrociata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dalle Camere di Commercio). L'effettivo insediamento può essere altresì controllato attraverso l'acquisizione di documentazione contabile (registri IVA e/o, ove obbligatori per legge, dei bilanci di impresa) da cui risulti l'effettivo svolgimento di attività dell'azienda agricola. Gli impegni ex-post previsti (mantenimento per 5 anni della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e dell'attività) sono tutti verificabili con controlli amministrativi, attraverso l'acquisizione di opportuna documentazione probatoria (contabile/fiscale/attestazioni da enti terzi), e viene previsto siano oggetto di specifici controlli in loco "a campione" da effettuarsi nell'arco del periodo di mantenimento dell'impegno e in prossimità con la data di scadenza degli impegni.

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questo intervento in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla concessione del sostegno pubblico.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del premio forfettario è stato determinato con la finalità di consentire al giovane imprenditore di poter sostenere l'esecuzione del piano di sviluppo aziendale nella fase di start up (36 mesi), quale "costo opportunità" della scelta di avviare un'impresa agricola, ed è stato parametrato in funzione del reddito complessivo annuo del contribuente mediano della regione Calabria.

Il differenziale del premio per le aree montane è utilizzato per consentire di coprire i maggiori costi connessi all'avviamento dell'azienda agricola in tali aree. Tali costi aggiuntivi sono determinati da una maggiore complessità, anche in termini di formazione e consulenza e di investimenti, del piano di sviluppo, il quale deve affrontare, in aggiunta a quanto necessario nelle altre aree, anche le problematiche derivanti dagli svantaggi (fisici/pedologico/climatico), e socio economici (maggiore grado di perifericità) che sono proprie di tali contesti.

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'intervento non viene attivato nella misura.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per risultare ammissibile, ai sensi dell'art. 19(1)(i) del Regolamento (UE) 1305/2013 l'azienda agricola, al

momento della presentazione della domanda, deve risultare di dimensione economica espressa in Standard Output, non inferiore a 12.000 € nelle zone con vincoli naturali e non inferiore a 15.000 euro nelle altre zone. Detta dimensione economica non deve risultare, altresì, superiore ad euro 200.000,00.

Tali soglie sono state determinate in funzione di prevedere un intervento a favore di imprese agricole di piccola e media dimensione, ma comunque in grado di portarsi sul mercato e di cogliere le sfide della competitività, ritenendo che queste ultime necessitino più che le aziende di più grande dimensione di essere sostenute attraverso l'intervento pubblico. La soglia minima, in particolare, tiene conto della dimensione economica media delle aziende regionali (€ 14.277) che corrisponde anche ad una dimensione minima per affrontare le sfide della "competitività", e modula la soglia in funzione delle condizioni di svantaggio territoriale dell'ubicazione dell'impresa; mentre quella massima, data la struttura delle aziende regionali per classe economica, consente di isolare le imprese di più grande dimensione.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi in qualità di unico capo azienda sono previste le seguenti condizioni:

- in caso di insediamenti in società di persone, la responsabilità per la gestione ordinaria e straordinaria, quale risultante dall'atto societario, dovrà essere in capo al/ai soci giovani agricoltori, in modo tale da garantire che le decisioni siano in capo ai giovani agricoltori;
- in caso di insediamenti in società di capitali, incluse le società cooperative, il/i giovani agricoltori dovranno rivestire la qualifica di socio, rappresentando la maggioranza del capitale societario, ed un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa (amministratore unico o amministratore delegato, oppure rappresentare la maggioranza del consiglio di amministrazione), tale per cui le decisioni siano in capo ai giovani agricoltori.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Qualora il giovane agricoltore non sia in possesso al momento della presentazione della domanda di aiuto delle adeguate qualifiche e competenze professionali, (richieste come condizioni di ammissibilità al sostegno) è previsto che possa maturare tale requisito entro il termine di 36 mesi dalla data di assunzione della decisione di concessione individuale del sostegno e, comunque, entro la data di attuazione del piano aziendale, qualora tale data risulti antecedente ai 36 mesi fissati.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano aziendale dovrà contenere tutte le informazioni che descrivono quanto richiesto dall'articolo 5 del Regolamento delegato n. 807/2014 e riportate nelle condizioni di ammissibilità del presente intervento. Esso, più specificatamente, dovrà sviluppare i seguenti punti:

- la situazione aziendale di partenza, da cui si rilevino gli elementi cardine specifici, inclusi il

mercato di riferimento, la strategia commerciale e l'organizzazione del ciclo produttivo ed aziendale nel suo complesso;

- il progetto imprenditoriale per lo sviluppo dell'azienda, con la definizione delle tappe intermedie e finali essenziali e degli obiettivi di sviluppo;
- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti al miglioramento della situazione ambientale e dell'efficienza delle risorse, occorrenti allo sviluppo dell'azienda, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - fabbisogno di formazione/consulenza, con particolare riferimento alle tematiche climatico-ambientali in particolare quelle specifiche per la situazione regionale; e, ove pertinente, nel caso in cui il giovane agricoltore non sia in possesso dei requisiti di professionalità, il piano dovrà contenere la previsione delle attività necessarie al conseguimento di detta capacità;
 - se del caso, le tappe per raggiungere entro i 18 mesi previsti, l'adeguamento alla definizione di "agricoltore in attività";
 - investimenti previsti;
- ogni altra azione/attività per conseguire lo sviluppo aziendale;
- le previsioni economico-finanziarie, idonee ad evidenziare la sostenibilità di mercato, economica e finanziaria delle azioni previste;
- ogni altra informazione necessaria a verificare il soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità per l'accesso alle operazioni della submisura 4.1 (4.1.1-4.1.3-4.1.4), nell'ambito del "pacchetto giovani".

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Si prevede la possibilità, nell'ambito del "pacchetto giovani", di abbinare la domanda di aiuto allo start-up (premio) ad una domanda di aiuto sulla misura 4 del PSR: almeno all'intervento 4.1.1 del PSR e , in aggiunta, agli interventi 4.1.3-4.1.4 del PSR.

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente per l'intervento.

8.2.6.3.2. 6.2.1 – Aiuto all'avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali.

Sottomisura:

- 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

In un contesto quale è quello regionale in cui, come emerso dall'analisi SWOT, si registrano elevati tassi di disoccupazione (19% del tasso di disoccupazione totale e 53% del tasso di disoccupazione giovanile) ed in cui è di estrema difficoltà la situazione socioeconomica delle famiglie, riscontrandosi un alto indice di povertà (indicatore di contesto ICC 9: 46,5%). L'intervento si propone di dare il proprio contributo al fabbisogno F22 (rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali), puntando sulla creazione di nuova imprenditorialità innovativa, che si ritiene possa essere maggiormente attrattiva per i giovani laureati, contribuendo a mantenerli nelle aree rurali regionali, perseguendo, contestualmente, l'innovazione della struttura socio-economica in tali aree.

L'intervento, si propone di intervenire a favore degli obiettivi della focus area 6A, contribuendo al sostegno dell'imprenditorialità e nuova occupazione qualificata nelle aree rurali della regione. Esso, inoltre, ponendosi, tra l'altro, l'obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese che utilizzano le tecnologie digitali e sviluppano e producono nuovi prodotti/servizi digitali, ivi inclusi i servizi alla persona, contribuisce, indirettamente, al raggiungimento degli obiettivi della focus area 6C.

Data la sua caratterizzazione, l'intervento è in grado di agire a favore dell'obiettivo trasversale "innovazione" sostenendo direttamente l'adozione di soluzioni innovative di processo/prodotto/servizio all'interno delle aree rurali. Inoltre, favorendo il sostegno allo sviluppo di prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni ambientali/cambiamenti climatici è in grado di agire a favore dell'obiettivo trasversale ambiente e di quello cambiamenti climatici.

L'intervento sostiene lo start-up per nuove imprese innovative, nell'ambito delle attività economiche extra-agricole che si insediano nelle aree rurali della Regione (aree B, C, e D della classificazione adottata dal Programma), assegnando priorità alle aree rurali meno sviluppate (C e D), questo per favorire il processo di rafforzamento dell'economia e dell'occupazione nelle aree più deboli della regione, in coerenza con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato.

E' escluso, pertanto, il sostegno ad imprese agricole e della pesca e alle imprese di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, qualora il prodotto della trasformazione rimanga un prodotto elencato nell'allegato I.

La finalità dell'intervento è quella di sostenere, attraverso un premio forfettario di start-up, la nascita di nuove imprese, che corrispondono alla definizione di micro e piccola impresa di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 702/2014, che presentano piani di sviluppo aziendali caratterizzati:

- da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
- mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o
- finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, e/o
- mirati allo sviluppo di servizi alla persona.

I piani di sviluppo aziendale di cui alla lettera *a)* del punto precedente si caratterizzano in quanto:

- i. prevedono l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di riferimento dell'impresa proponente, anche in chiave di riduzione dell'impatto ambientale, oppure;
- ii. sono funzionali all'ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerto, rispetto al bacino attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi nel medesimo mercato di riferimento e/o nel medesimo settore, oppure
- iii. prevedono lo sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei clienti e/o destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a innovative combinazioni prodotto-servizio/mercato, oppure
- iv. propongono l'adozione di modelli di business orientati all'innovazione sociale, anche attraverso l'offerta di prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni sociali, ambientali o di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici ed adattamento agli stessi.

I piani di sviluppo aziendale di cui alla lettera *b)* del punto precedente si caratterizzano in quanto sono orientati a sviluppare e/o produrre servizi/prodotti digitali, oppure adottare tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi e/o modelli di business con conseguente miglioramento dell'efficienza gestionale, organizzativa e/o produttiva, in combinazione con gli investimenti infrastrutturali nella banda larga e banda ultra-larga.

I piani di sviluppo aziendale di cui alla lettera *c)* del punto precedente si caratterizzano in quanto orientati alla valorizzazione economica:

1. degli esiti di progetti/studi/ricerche brevettati, oppure che risultino da un progetto/studio/ricerca, effettuati da soggetti (pubblici o privati) in possesso di titoli e/o qualifiche idonei. In particolare, in assenza di risultati brevettati, dovrà darsi evidenza che si tratti di risultati di attività di analisi e/o di lavori sperimentali e/o di indagini pianificate, miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, e che tali attività siano state svolte da soggetti normalmente operanti nel "sistema della ricerca" (università, centri di ricerca, funzioni R&D di aziende, ricercatori operanti in dette organizzazioni). I risultati delle attività di analisi, dei lavori sperimentali, delle indagini pianificate e/o di invenzioni brevettate, devono essere legittimamente sfruttabili, per titolarità o in virtù di accordi, da parte del soggetto proponente;
2. del know-how e/o delle conoscenze tecniche, scientifiche e tecnologiche, maturate dal proponente nell'ambito del "sistema della ricerca" così come sopra definito, opportunamente documentati e dimostrabili.

I piani di sviluppo aziendale di cui alla lettera *d)* del punto precedente si caratterizzano per essere orientati all'attivazione di servizi alla persona in grado di rispondere a specifiche esigenze delle popolazioni delle aree meno sviluppate della regione e per proporre nuove soluzioni operative/organizzative.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per lo start up aziendale ed è erogato in due rate

decrementi. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale. Il pagamento a saldo dell'ultima rata verrà erogato entro 4 anni dalla data della decisione in cui si concede l'aiuto.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi

Regolamento delegato (UE) 807/2014, 807/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Regolamento delegato (UE) 808/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, per l'individuazione delle "start-up innovative"

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando nuove attività extra-agricole in area rurale.

Microimprese e piccole imprese che avviano nuove attività extra-agricole, nelle aree rurali.

Persone fisiche nelle zone rurali che avviano nuove attività extra-agricole, nelle aree rurali.

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Non pertinente per l'intervento

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da:

- a. agricoltori che avviano una nuova impresa extra-agricola in area rurale;
- b. coadiuvanti familiari di aziende agricole che avviano una nuova impresa extra-agricola in area rurale. Ai sensi dell'articolo 19(3) del Regolamento (UE) 1305/2013, è definito "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche e giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.
- c. persone fisiche, che avviano una nuova impresa extra-agricola in area rurale
- d. microimprese e piccole imprese che avviano una nuova attività extra-agricola in area rurale.

L'attività di sviluppo aziendale non deve risultare avviata prima della presentazione della domanda di aiuto.

Il sostegno è comunque limitato alle imprese che rientrano nella definizione di micro impresa e piccola impresa come definite all'allegato I del Regolamento (UE) 702/2014.

Lo start up di impresa deve avvenire sulla base di un piano aziendale che deve descrivere, ai sensi di quanto indicato all'art. 5 del Regolamento delegato (UE) 807/2014:

1. la situazione di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il sostegno;
2. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo della nuova attività della micro o piccola impresa che chiede il sostegno;
3. i particolari delle azioni richieste, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività della persona o dell'azienda agricola o della micro- o piccola impresa, quali i particolari di investimenti, formazione, consulenza.

e deve corrispondere a quanto specificato nella sezione "informazioni specifiche della misura" (Sintesi dei requisiti del piano aziendale) del presente intervento, cui si rimanda.

L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro 9 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno e deve concludersi entro 24 mesi.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- che l'impresa risulti essere regolarmente costituita ed iscritta ai registri della Camera di Commercio, al momento di accettazione dell'atto di concessione del sostegno;
- che l'impresa rimanga attiva per almeno 2 anni decorrenti dalla data di conclusione del piano aziendale;
- che l'impresa sia in grado di attivare almeno un ULA di lavoro entro la data di conclusione del piano aziendale;
- che l'impresa aderisca, durante il periodo di attuazione del piano, ad azioni di formazione di cui alle submisure 1.1 o 1.2 del PSR, o comunque, che partecipi ad altre attività di formazione pertinenti per la propria attività di impresa.

8.2.6.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata;
- alla presenza di un impegno ad iscriversi ai registri nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012 (start-up innovativa);
- alla pertinenza rispetto all'oggetto dell'attività economica nella nuova start-up del percorso di studi conseguito da parte del/dei soggetti proponente/i l'iniziativa di impresa;
- all'appartenenza dell'oggetto della nuova start-up ad attività di impresa che propongono soluzioni e prodotti/servizi volti ad intercettare bisogni ambientali o di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici ed adattamento agli stessi;
- alla maggiore capacità della nuova start-up di intercettare le opportunità offerte dagli interventi infrastrutturali sulla banda ultra-larga;
- alla maggiore capacità dell'intervento di generare nuova occupazione;
- alla localizzazione dell'iniziativa in aree rurali meno sviluppate, assegnando priorità decrescente, alle aree rurali classificate come aree rurali "D" del programma, alle aree montane di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013;
- alla maggiore capacità di valorizzazione delle risorse (materie prime, tecniche di lavorazione, prodotti finali) legate a storia e tradizioni locali della regione Calabria.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio allo start up di impresa è fissato in 50.000,00 euro.

Il premio viene erogato secondo la seguente modalità:

- 60% dell'importo, a seguito dell'atto di assegnazione, previa costituzione di polizza fideiussoria, pari al 100% del valore dell'anticipo;
- 40% dell'importo, a saldo, dopo la verifica della corretta attuazione del piano aziendale.
L'erogazione della seconda quota, a saldo, deve avvenire entro 4 anni dalla data della decisione in cui si concede l'aiuto

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni,

sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda in relazione alla valutazione del piano aziendale ed al carattere di "innovatività" dell'attività di impresa sostenuta (ECR1).
2. Un rischio basso viene rilevato rispetto al metodo di controllo relativo alla corretta e completa attuazione del piano di sviluppo aziendale, al rispetto degli impegni in fase di attuazione ed all'efficacia dei controlli, sia amministrativi che in loco (controllo dei controllori) (ECR3) .

8.2.6.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso l'utilizzo di un modello per la redazione del piano aziendale che consenta la compilazione guidata da parte del beneficiario, con la finalità di consentire al beneficiario di presentare un documento completo e chiaro per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere le azioni/attività/investimenti da intraprendere, gli step attraverso i quali raggiungere gli obiettivi prefissati e la loro misurazione; ed all'istruttore di giudicarne la validità (in fase di ammissione) e l'effettiva attuazione (in fase di verifica finale). Per quanto attiene specificatamente alla valutazione (in fase di ammissione) dell'innovatività dell'iniziativa di impresa, il rischio può essere mitigato attraverso l'inserimento nella/e commissioni di valutazione di uno o più esperti con competenze specifiche (docenti, ricercatori, ecc.) e dell'indicazione chiara degli elementi da valutare e delle relative modalità da utilizzare.
2. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso l'utilizzo del modello di piano aziendale descritto al punto precedente, il quale rappresenta un valido strumento per la valutazione dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi dall'utilizzo del sostegno. I rischi ECR3 (controllo dei controllori) possono essere mitigati anche con la definizione di un apposito format e relativo manuale d'uso dettagliato, da utilizzare per la conduzione dei controlli amministrativi e dei controlli "in loco" che descrivono per ciascuna delle condizioni da verificare: i documenti da acquisire, i controlli su banche dati pubbliche da effettuare, gli elementi "materiali" di cui verificare l'effettiva presenza. Gli impegni ex-post previsti (mantenimento per 2 anni della attività avviata con lo start-up) sono tutti verificabili con controlli amministrativi, attraverso l'acquisizione di opportuna documentazione probatoria (contabile/fiscale/attestazioni da enti terzi), e viene previsto siano oggetto di specifici controlli in loco "a campione" da effettuarsi nell'arco del periodo di mantenimento dell'impegno e in prossimità con la data di scadenza degli impegni.

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo è fissato al fine di consentire un sufficiente sostegno economico al beneficiario nella fase iniziale di avviamento della micro o piccola impresa.

Ai fini del calcolo dell'importo, è stato considerato l'importo del reddito medio imponibile da lavoro autonomo nella regione Calabria. Il reddito medio imponibile è di € 28.870 (fonte Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze e si riferisce al periodo di imposta 2013, dichiarazioni dei redditi 2014). Mentre la durata della fase iniziale di avviamento della micro o piccola impresa è fissata in 2 anni.

Il premio forfettario di 50.000,00 euro viene ritenuto pertanto congruo per sostenere il beneficiario nei due anni di avviamento della nuova impresa.

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per l'intervento.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano aziendale dovrà contenere tutte le informazioni che descrivono quanto richiesto dall'articolo 5 del Regolamento delegato n. 807/2014 e riportate nelle condizioni di ammissibilità del presente intervento. Esso, più specificatamente dovrà sviluppare, almeno, i seguenti punti:

- la situazione economica di partenza della persona/persone o della micro o piccola impresa che chiede il sostegno;
- profilo del soggetto proponente in termini di percorso di studi e conoscenze specifiche rispetto all'attività di impresa che si intende avviare ;
- descrizione dell'attività proposta, comprensivo della declinazione del carattere innovativo dell'attività proposta, progetto imprenditoriale per lo sviluppo dell'azienda, con la definizione delle tappe essenziali intermedie e finale necessarie allo sviluppo della nuova attività di impresa e degli obiettivi che si intendono conseguire;
- analisi del mercato e relative strategie dell'azienda, fabbisogni che si intendono soddisfare;
- aspetti tecnici-tecnologici del processo produttivo dei beni/servizi;
- aspetti di sostenibilità ambientale della nuova attività di impresa;
- aspetti economico-finanziari del piano aziendale ed obiettivi di redditività della nuova impresa.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non prevista per l'intervento.

Settori di diversificazione interessati

Il sostegno, nell'ambito del rispetto delle condizioni di "innovatività" dell'attività di impresa richieste per l'intervento, può interessare le attività di produzione di beni e servizi, nei seguenti settori:

- ambiente e green economy: attività produttive basate sull'utilizzo dei prodotti forestali, attività di riuso, riduzione degli sprechi e dei consumi energetici e per il riciclo dei materiali e dei prodotti non agricoli;
- soluzioni innovative per la riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio: attività produttive finalizzate alla produzione di beni e servizi in grado di ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici (uso dell'acqua, emissioni nell'aria, servizi di monitoraggio del territorio, servizi progettazione climatico-sostenibile);
- bioeconomia: attività produttive basate sull'utilizzazione sostenibile di risorse naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione in beni e servizi finali o intermedi;
- bioedilizia: attività produttive basate sulla produzione di beni intermedi "ecosostenibili" utilizzati per l'edilizia ;
- servizi TIC: sviluppo di software e servizi digitali, adozione di tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi e/o modelli di business in grado di migliorare l'utilizzo delle TIC negli enti pubblici, nelle imprese e nelle famiglie dei territori rurali;
- servizi sociali: servizi alla persona in grado di rispondere a specifiche esigenze delle popolazioni delle aree meno sviluppate della regione e per proporre nuove soluzioni operative/organizzative nell'erogazione del servizio;
- artigianato e manifattura innovativi: attività artigianali e manifatturiere finalizzate ad innovare funzioni d'uso dei prodotti, materiali e prodotti.

Sono escluse le attività inerenti:

- il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
- il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato 1 al TFUE, della pesca e dell'acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale della trasformazione ricada tra i prodotti di cui all'allegato 1 al TFUE;
- le attività di contoterzismo.

Il sostegno non può essere altresì concesso ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

8.2.6.3.3. 6.4.1 - Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento agisce sul fabbisogno F4, in quanto contribuisce ad aumentare la competitività e redditività globale e l'orientamento al mercato delle aziende agricole attraverso la diversificazione delle attività e lo sviluppo della multifunzionalità.

L'intervento, per il proprio contributo che può apportare all'affermarsi delle attività legate all'agricoltura sociale (servizi sociali, socio-sanitari, servizi educativi), contribuisce al rafforzamento del sistema economico relativo ai servizi all'interno delle aree rurali, agendo contemporaneamente a favore del fabbisogno F22 (diversificazione del sistema produttivo rurale) e F23 (allestimento e migliore gestione dei servizi pubblici locali).

In coerenza con i contenuti e gli obiettivi dell'Accordo di Partenariato, l'intervento sostiene lo sviluppo sul territorio regionale dell'agricoltura sociale (attività che è oggi scarsamente presente e diffusa).

Con l'obiettivo di sviluppare nuovi prodotti e nuove funzioni d'uso, l'intervento sostiene la trasformazione e/o vendita di prodotti non appartenenti ai prodotti di cui all'allegato I del Trattato (prodotti per la cura del corpo, compost, resine, coloranti naturali, prodotti forestali).

L'intervento sostiene anche il miglioramento e l'innovazione dei servizi al turismo rurale, al fine di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dal mercato in termini di trend crescenti di specifiche tematiche del turismo rurale (turismo eco-sostenibile, enogastronomico, enologico, ambientale, didattico, culturale, sportivo, esperienziale, benessere e cura del corpo con prodotti naturali ottenuti in azienda) e di migliorare la capacità di risposta alle esigenze del "nuovo turista".

Con l'obiettivo di sfruttare le opportunità offerte dagli investimenti infrastrutturali nella banda larga e ultra-larga il sostegno è concentrato verso quelle attività (sia nella produzione di beni che di servizi) che sviluppino o utilizzino soluzioni ITC, ossia adottano tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi produttivi di beni e/o servizi.

L'intervento sostiene gli obiettivi della Focus Area 2A, in quanto favorisce lo sviluppo della multifunzionalità aziendale quale fattore che consente di aumentare la competitività e la redditività globali delle aziende agricole ed il migliore posizionamento sul mercato delle stesse, ampliandone la gamma di servizi/prodotti offerti. Allo stesso tempo, considerando l'importanza strategica dell'agricoltura sociale sui territori rurali, contribuisce indirettamente agli obiettivi della Focus Area 6A, nei termini in cui è grado di aumentare la diversificazione economica delle aree rurali ed aumentare le occasioni di lavoro in tali aree.

Con riferimento ai temi trasversali dello sviluppo rurale, essa è in grado di contribuire all'obiettivo **ambiente** in funzione della sua potenzialità di sviluppare e diffondere, principalmente attraverso i servizi didattici/educativi, una cultura rispettosa dell'ambiente, della biodiversità e dei territori. E' inoltre in grado di agire positivamente sull'**innovazione** delle aree rurali, in quanto in grado di stimolare e sostenere lo sviluppo di formule innovative di cooperazione tra il settore agricolo e le pubbliche

amministrazioni, per la fornitura di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.. Ed allo stesso tempo sostiene la produzione/commercializzazione di nuovi prodotti “non agricoli” ad elevato contenuto di innovazione in termini di funzioni d’uso e di utilizzo di nuove materie prime (coloranti naturali, resine naturali, prodotti naturali per la cura del corpo, prodotti forestali). E, prioritizzando gli interventi verso quelli che sono maggiormente in grado di sviluppare usi nuovi delle tecnologie ITC, è in grado di contribuire alla diffusione dell’utilizzo di tali tecnologie nelle aree rurali.

Per tali finalità, essa sostiene lo sviluppo di attività remunerative connesse alle attività agricole dell’azienda, quali:

- a. fattorie sociali (agricoltura sociale);
- b. fattorie didattiche (servizi educativi);
- c. piccoli impianti di trasformazione e/o spazi aziendali per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato (a prescindere dall’input).
- d. agriturismi.

Le tipologie di investimento che vengono sostenute sono le seguenti:

- investimenti per l’allestimento di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria (assistenza all’infanzia, agriturismo, assistenza agli anziani, assistenza sanitaria e alle persone con disabilità, fattorie didattiche)
- investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato (a prescindere dall’input);
- Investimenti nell’azienda agricola volti a qualificare l’offerta turistica finalizzata ad ottenere un aumento della qualità dei servizi offerti ed un miglioramento della capacità delle aziende di aumentare il numero degli ospiti e soprattutto la loro permanenza;
- Investimenti nell’azienda agricola finalizzati ad arricchire la proposta di ospitalità rurale con particolare riguardo alla conoscenza sotto il profilo turistico, del mondo agricolo e del territorio rurale, proponendo la scoperta e la riscoperta della cultura enogastronomica regionale, delle bellezze ambientali del territorio del patrimonio storico ed architettonico locale.

Sono esclusi gli investimenti inerenti l’attività di contoterzismo.

8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi pubblici in conto capitale calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all’art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all’articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma di legge 5 marzo 2001, n. 57.

D. Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”.

Regolamento (UE) 1407/2013 (*de minimis*).

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori

8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all’art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono i seguenti:

- a. investimenti per il miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;
- c. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell’intervento agevolato;
- d. investimenti immateriali per l’acquisizione di programmi informatici strettamente collegati all’intervento.

I “contributi in natura” sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all’articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR .

Non sono ammissibili spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono esclusi gli investimenti inerenti l’attività di contoterzismo.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall’Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e

stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da un'impresa agricola in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente;
- nel caso di imprese agricole costituite in forma di società di capitali, l'attività agricola deve essere esercitata, per come risultante dall'atto societario, in forma esclusiva.

Non sono ammissibili gli interventi aventi ad oggetto beni immobili di pertinenza dell'attività agricola ricadenti in aree diverse da quelle a destinazione agricola.

Costituiscono impegni in fase di attuazione, da parte dell'impresa agricola beneficiaria:

- essere iscritto alla Camera di Commercio competente, per la specifica attività oggetto del programma di investimenti presentato (agriturismo, fattoria didattica, fattoria sociale), entro la data di chiusura del programma di investimenti agevolato;

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale o business plan ed un correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che illustri ed argomenti, almeno:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola;
- la descrizione dell'attività proposta e del progetto imprenditoriale per lo sviluppo dell'attività di impresa, con la definizione delle tappe essenziali e degli obiettivi di sviluppo;
- i nuovi prodotti/servizi implementati ed offerti;
- l'analisi del mercato e relative strategie di intervento;
- gli aspetti tecnici;
- gli aspetti di sostenibilità ambientale;
- gli aspetti economico-finanziari.

Per garantire la coerenza con quanto indicato nell'Accordo di Partenariato, l'intervento viene attivato nelle aree rurali classificate come "C" e "D" dal Programma.

Costituiscono impegni in fase di attuazione del beneficiario:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non modificare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 10 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere

effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.6.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 2A nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'intervento nelle aree rurali classificate come "D" dal Programma;
- alla tipologia di intervento, sarà data priorità agli interventi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura sociale ed alla produzione/vendita di beni non compresi nell'allegato 1 del trattato che dimostrano il maggiore collegamento con gli investimenti infrastrutturali banda larga e banda ultra-larga (attraverso l'adozione di tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi) e l'innovazione del servizio/prodotto, in termini di nuove funzioni d'uso/nuove modalità di erogazione (tale principio assumerà un peso più consistente).
- alla maggiore creazione di valore aggiunto;
- alla maggiore creazione di nuovi posti di lavoro;
- specificatamente per gli investimenti per la creazione e lo sviluppo dell'ospitalità agrituristica, ivi compreso l'agricampeggio, alla localizzazione dell'iniziativa in aree a maggiore attrattività turistica, aree Natura 2000, aree protette, aree ad elevato valore naturalistico, individuate come prioritarie dagli strumenti programmatori adottati dalla Regione Calabria;
- specificatamente per gli investimenti per l'allestimento di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria, alla presenza di accordi di collaborazione per la costituzione di reti di servizi locali che coinvolgono servizi socio-sanitari, istituzioni scolastiche e terzo settore.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto sarà concesso in regime "*de minimis*" - Regolamento (UE) 1407/2013 nella misura percentuale del 50% sulle spese ammissibili sostenute.

8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e

dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda ivi incluso il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare il rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio, (maggiore valore aggiunto, maggiore occupazione) nonché gli adempimenti destinati a garantire la stabilità degli investimenti (destinazione d'uso degli immobili oggetto di intervento) ed all'efficacia dei controlli "in loco" per la verifica dell'effettiva realizzazione degli investimenti (controllo dei controllori) (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -"controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.6.3.3.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengono esplicitati con chiarezza le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una chek-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare

nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura", viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.

3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.

1. Le categorie di rischio ECR3 possono essere mitigate attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale d'uso dettagliato, da utilizzare per la conduzione dei controlli in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento. Per quanto attiene specificatamente il controllo degli impegni da rispettare a seguito della realizzazione dell'intervento sostenuto con l'aiuto pubblico (valore aggiunto, occupazione, stabilità dell'intervento), essi sono garantiti da controlli in loco "a campione" nell'arco del periodo dell'impegno e/o in concomitanza con lo scadere dell'impegno stesso.

8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.6.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.6.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente per l'intervento.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente per l'intervento.

Settori di diversificazione interessati

Ai fini dell'attuazione del presente intervento, i settori di diversificazione dell'attività agricola sono i seguenti:

- agricoltura sociale,
- fattorie didattiche,
- piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell'allegato I del Trattato (a prescindere dall'input)
- agriturismo..

8.2.6.3.4. 6.4.2 - Diversificazione delle attività agricole attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

In un contesto evolutivo regionale in cui sono stati raggiunti importanti risultati in termini di quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e di elevato valore del rapporto tra la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili ed il consumo di energia elettrica regionale, l'intervento si propone di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, agendo direttamente sul fabbisogno F19. E, in complementarità con l'intervento del fondo Fesr, che opera a sostegno delle piccole e medie imprese sul comparto agroenergetico e delle *green economy* di tutto il territorio regionale, concentra il proprio sostegno a favore della produzione di energia destinata alla vendita da parte delle aziende agricole.

In via indiretta, l'intervento favorisce anche lo sviluppo della competitività generale delle aziende agricole agendo, così, sul fabbisogno F4 del programma, e, più in generale allo sviluppo della diversificazione del sistema delle fonti di reddito provenienti da attività non agricole, stimolando la "green economy" (F22).

In linea più generale, poiché l'intervento sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuisce anche a rafforzare l'impronta "green" dell'agricoltura regionale, agendo sulla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e, di conseguenza, sul fabbisogno F14 del Programma.

L'intervento sostiene direttamente gli obiettivi della Focus Area 5C in quanto destinato a sostenere investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata alla vendita. Indirettamente sostiene gli obiettivi della Focus Area 2A, in quanto sviluppa la multifunzionalità delle aziende agricole quale fattore in grado di aumentare la competitività e la redditività delle stesse ed il migliore posizionamento sul mercato, ampliandone la gamma di servizi/prodotti offerti. Allo stesso tempo, considerando che la sostituzione di energia prodotta attraverso l'utilizzo di fonti fossili, con energia prodotta da fonti rinnovabili, contribuisce alla riduzione delle emissioni climalteranti da parte del settore energetico, l'intervento determina effetti positivi indiretti anche sulla Focus Area 5D.

Con riferimento ai temi trasversali dello sviluppo rurale, essa è in grado di contribuire all'obiettivo **ambiente** in quanto è in grado di agire sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, riducendo le pressioni sull'ambiente. Inoltre agisce direttamente sull'obiettivo **clima** in quanto è in grado di mitigare le cause dei cambiamenti climatici (emissioni gas climalteranti).

L'intervento sostiene la realizzazione di impianti per la produzione, trasporto e vendita di energia e/o calore quali:

- centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets (potenza massima 3 Mwt);
- impianti per la produzione di biogas (potenza massima 3 Mwt) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica (compresa cogenerazione) e solo utilizzando prodotti di scarto agricoli e/o forestali;
- impianti per la produzione di energia eolica (minieolico, potenza massima fino a 200 KW);

- impianti per la produzione di energia solare (potenza massima di 1 Mwe, con esclusione degli impianti a terra);
- impianti per la produzione di energia idrica (piccoli salti – potenza massima di 1 Mwe);
- piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei micro impianti realizzati in attuazione del presente tipo di operazione, nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed a condizione che tale rete/impianto sia di proprietà del beneficiario del sostegno pubblico.

8.2.6.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.6.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013 ai fini della complementarietà con il FESR.

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE.

D.Lgs 28/2011 e provvedimenti amministrativi che regolano l'erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica.

D.Lgs 152/2006 relativo a Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni, per la definizione di biomassa.

Piano energetico regionale.

Strategia Energetica Nazionale (SEN), 2013

D.Lgs 115/08, come modificato dal decreto legislativo 56/10. Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"

D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma di legge 5

marzo 2001, n. 57.

D. Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Regolamento (UE) 1407/2013 (*de minimis*).

8.2.6.3.4.4. Beneficiari

Agricoltori

8.2.6.3.4.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto agli articoli 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono i seguenti:

- a. costruzione, ristrutturazione ed adeguamento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti di produzione;
- b. opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;
- c. nuovi impianti, macchinari ed attrezzature per la produzione di energia;
- d. acquisto di hardware;
- e. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da a) ad h) precedenti, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell’intervento agevolato;
- f. investimenti immateriali per l’acquisizione di programmi informatici, strettamente connessi all’intervento.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall’Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.6.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da un’impresa agricola in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente;
- nel caso di imprese agricole costituite in forma di società di capitali, l’attività agricola deve essere esercitata, per come risultante dall’atto societario, in forma esclusiva.

L’impianto deve essere dimensionato per produrre energia elettrica e/o calorica prevalentemente destinata

alla vendita.

L'intervento sostiene la realizzazione di impianti per la produzione, trasporto e vendita di energia e/o calore con le seguenti limitazioni:

- centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets (potenza massima 3 Mwt);
- impianti per la produzione di biogas (potenza massima 3 Mwt) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica (compresa cogenerazione) e solo utilizzando prodotti di scarto agricoli e/o forestali;
- impianti per la produzione di energia eolica (minieolico, potenza massima fino a 200 KW);
- impianti per la produzione di energia solare (potenza massima di 1 Mwe, con esclusione degli impianti a terra);
- impianti per la produzione di energia idrica (piccoli salti – potenza massima di 1 Mwe);
- piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei micro impianti realizzati in attuazione del presente tipo di operazione, nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed a condizione che tale rete/impianto sia di proprietà del beneficiario del sostegno pubblico.

Sono sempre esclusi gli impianti che prevedono il consumo di suolo e gli impianti alimentati con colture dedicate.

I contributi erogati per la produzione di energia dovranno rispettare le norme che regolano la cumulabilità con l'incentivazione al funzionamento dei medesimi erogati a livello statale (D.Lgs n. 28/2011) e successive modifiche ed integrazioni.

L'intervento è ammissibile al sostegno se rispetta i seguenti criteri minimi di efficienza energetica :

- l'impianto per la produzione di energia da biomassa, deve essere alimentato con sottoprodotti o scarti di produzioni agricole - zootecniche, forestali o agroalimentari senza attivazione e utilizzo di colture agricole dedicate o bio-combustibili;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
- il rendimento minimo dell'impianto in termini di MW/h/anno termico pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del Decreto legislativo n. 152/2006, art. 272, comma 1;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa da scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale generata dall'impianto;
- l'impianto per la produzione di biogas deve prevedere il compostaggio del digestato per la

produzione di ammendante organico;

- per quanto riguarda gli investimenti in energia idroelettrica gli investimenti sono ammissibili solo se non portano ad una riduzione dello stato quantitativo dei corpi idrici e se rispettano la condizioni previste all'articolo 4(7) della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque).

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati e a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Gli ulteriori impegni in fase di attuazione, da parte del beneficiario sono riportati nella sezione Altre osservazioni rilevanti della misura 6.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi. In particolare, nel caso in cui l'operazione implichi investimenti che insistono su un bacino (energia idroelettrica), tutti i potenziali progetti che insistono su tale bacino verranno considerati collettivamente e sottoposti a una valutazione di impatto ambientale e alla valutazione prevista all'art. 4(7) della Direttiva Acque 2000/60/CE per evitare un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico.

8.2.6.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5C nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'iniziativa in aree rurali classificate come aree "D" dal programma ;
- alla maggiore creazione di valore aggiunto;
- alla maggiore creazione di posti di lavoro;
- a progetti che dimostrano di coprire direttamente da parte dell'azienda le fasi di produzione (sottoprodotto o scarti aziendali), trasformazione e vendita dell'energia;
- a progetti che recuperano ed utilizzano una percentuale più alta di energia termica rispetto al minimo fissato quale condizione di ammissibilità.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.6.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto sarà concesso in regime "de minimis" - Regolamento (UE) 1407/2013 nella misura percentuale del 50%

8.2.6.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rispetto dei criteri minimi di efficienza energetica e il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare del rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio, ivi inclusa la cumulabilità del sostegno con l'incentivazione al funzionamento prevista da norme nazionali (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -"controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.6.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengano esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti e prevedere il rilascio di una relazione tecnica di dettaglio sulle caratteristiche tecniche e le prestazioni dell'impianto. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà

verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale .

1. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida di utilizzo che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa. Di sostegno alla mitigazione del rischio di valutazione della ragionevolezza dei costi è anche l'aggiornamento del "prezziario regionale".
2. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
3. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Particolare attenzione sarà prestata per la valutazione del rispetto dei criteri minimi di efficienza e della cumulabilità con incentivi al funzionamento previsti da norme nazionali, attraverso l'acquisizione di informazioni e dati presso il Gestore Servizi Energetici (GSE). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.6.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.6.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.6.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente per l'intervento.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente per l'intervento.

Settori di diversificazione interessati

Ai fini dell'attuazione del presente intervento, i settori di diversificazione dell'attività agricola sono i seguenti: produzione combinata di energia e calore.

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura.

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per la Misura.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

Settori di diversificazione interessati

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Con riferimento all'operazione 6.4.2, della presente misura, costituiscono impegni in fase di attuazione, da parte del beneficiario:

- essere iscritto alla Camera di Commercio competente, per la specifica attività oggetto del programma di investimenti presentato (officina meccanica), entro la data di chiusura del programma di investimenti agevolato;
- essere in possesso di tutte le iscrizioni ed avere effettuato tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per la messa in produzione dell'impianto, entro la data del pagamento dell'ultimo rateo del contributo pubblico.

8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

8.2.7.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 7 è l'Art. 20 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La regione Calabria, come viene rilevato dalla SWOT, presenta diversi aspetti strutturali e socioeconomici che rilevano la debolezza e l'isolamento delle aree rurali meno sviluppate. Il processo di erosione demografica cui si assiste, letto assieme alla sempre più difficile situazione economica ed occupazionale ed alla scarsità di risorse finanziarie disponibili da parte degli enti territoriali, determina la riduzione qualitativa dei servizi alle popolazioni ricadenti in tali aree.

Diversi sono i fabbisogni rispetto ai quali la misura riesce a portare il proprio apporto. Contribuisce al fabbisogno F23 in quanto, in complementarietà con gli altri Fondi sostiene l'allestimento e favorisce una migliore gestione dei servizi pubblici locali e di base, concentrando il proprio intervento nelle infrastrutture "su piccola scala". Al fabbisogno F25 in quanto consente di arginare e superare l'isolamento "fisico" e contribuisce a mantenere le popolazioni e le imprese nelle meno sviluppate della regione, attraverso la diffusione delle infrastrutture delle tecnologie digitali e l'utilizzo delle stesse da parte delle pubbliche amministrazioni. Contribuisce al fabbisogno F19, in quanto sostiene la creazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da destinare a servizio ed uso degli edifici pubblici. Contribuisce, altresì, a tutelare e presidiare le aree Natura 2000, attraverso il sostegno alla redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000.

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità delle Priorità 4-5-6 ed in particolare alle seguenti FA:

FA 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell'assetto paesaggistico dell'Europa, la Misura, sostiene la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000, contribuendo al mantenimento della biodiversità, e anche alla gestione eco-sostenibile delle aree agricole e forestali che ricadono in tali aree (submisura 7.1).

FA 5C "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili", la Misura sostiene gli investimenti rivolti alla creazione, al miglioramento ed all'espansione di infrastrutture pubbliche per la produzione di energia da fonti rinnovabili associata al teleriscaldamento, da destinare al consumo degli edifici pubblici (submisura 7.2).

FA 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché dell'occupazione", la Misura favorisce il miglioramento e l'ottimizzazione della programmazione dell'offerta di infrastrutture, strutture e servizi di base a livello locale, attraverso il sostegno alla stesura ed all'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e piani di sviluppo di area vasta ed il sostegno agli

investimenti per lo sviluppo di servizi di base a livello locale, quale fattore di presupposto alla permanenza e sviluppo delle popolazioni e, quindi, delle attività economiche in tali aree (submisura 7.1)

FA 6C “Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle zone rurali”, la Misura sostiene interventi per il superamento del *digital divide* nelle aree rurali ed il miglioramento dei servizi attraverso l’applicazione delle ICT ai servizi pubblici o di pubblica utilità (e-government) (submisura 7.3).

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **ambiente** in quanto agendo sulla FA 5C, contribuisce alla costruzione di reti di produzione e consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Intervendendo sulla progettazione delle misure agro-climatico-ambientali consente lo sviluppo di consapevolezza sugli strumenti più adatti, a livello locale, per conseguire la sostenibilità ambientale delle attività agricole. Intervendendo a sostegno dell’adozione dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000, contribuisce al presidio della biodiversità ed alla gestione compatibile delle aree agricole ricadenti in tali ambiti.

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **clima** in quanto agendo sulla FA 5C con la finalità di realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili combinata alla produzione di calore, contribuisce all’obiettivo di un’economia a basse emissioni di carbonio e più resiliente al clima. La misura, inoltre, prioritarizzando il sostegno alla stesura e/o aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni più attenti agli aspetti del cambiamento climatico, contribuisce all’adozione di documenti di programmazione del territorio maggiormente in grado di affrontare l’“adattamento” ai cambiamenti climatici da parte degli enti locali territoriali e stimolare l’adozione di azioni *climate proof* nella realizzazione delle infrastrutture.

Intervenendo a sostegno dell’adozione dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000, contribuisce alla definizione delle azioni di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, per il presidio della biodiversità in tali aree.

La Misura ha un effetto rispetto all’obiettivo trasversale **innovazione** in quanto agendo sulla FA 6C a favore del superamento del *digital divide* territoriale ed un migliore accesso alle tecnologie ICT, incoraggia l’adozione delle nuove tecnologie di informazione sia nell’ambito dell’allestimento ed erogazione dei servizi pubblici di base, sia nell’ambito dell’utilizzo delle reti da parte del sistema economico locale, sostenendo soluzioni innovative.

Le problematiche presenti nel territorio regionale, data la loro entità e diffusione, vengono, naturalmente, affrontate a livello di sistema, attraverso l’utilizzo di tutti i fondi SIE e delle risorse ordinarie dello Stato e della Regione. Motivo per cui l’azione della misura, nel rispetto degli ambiti di intervento fissati dai Regolamenti, viene rivolta, in coerenza con il principio di concentrazione delle risorse su obiettivi specifici, su alcune tematiche che si ritiene possano contribuire, con maggiore incisività, ad uno sviluppo più equilibrato delle aree rurali meno sviluppate, quali sono le aree classificate come “C” e “D” dal programma.

Il contesto di intervento del PSR si caratterizza per la presenza di un numero preponderante di comuni rurali, numerosi dei quali di piccola dimensione e che ricadono in territorio montano, all’interno dei quali la debolezza dell’offerta infrastrutturale e dei servizi locali di base è più evidente. Essi rappresentano, tuttavia, un patrimonio economico, sociale e culturale, di “presidio del territorio”, rispetto ai quali l’intervento del PSR deve favorire l’adozione di strumenti di programmazione locale sia a livello di singolo comune che a livello di associazione di comuni, anche in ragione dell’attuale processo nazionale di aggregazione delle funzioni all’interno dei piccoli comuni, mirando a diffondere soluzioni che tengano in dovuto conto il tema dell’adattabilità ai cambiamenti climatici.

Per favorire il processo di definizione di strategie locali di sviluppo di servizi di base, la Misura sostiene la stesura e l'aggiornamento di Piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di base e favorisce, ove tale modalità risulti essere di maggiore vantaggio, la predisposizione di Piani di sviluppo associati tra più comuni.

Il territorio regionale, d'altra parte, possiede un importante patrimonio di biodiversità rappresentato dalle aree ad elevato valore naturalistico e, nella parte più preponderante dalla rete Natura 2000. Rispetto alle aree Natura 2000, l'analisi di contesto ha rilevato ritardi nell'elaborazione ed adozione dei Piani di gestione, ed allo stesso tempo necessità di aggiornamento degli stessi, anche rispetto ai contenuti della Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e del "*Prioritised Action Framework (Paf) fon Natura 2000*", di recente predisposto dalla Regione Calabria.

In un contesto di progressivo ridimensionamento dell'offerta quali-quantitativa dei servizi locali di base, e dato il livello di perifericità dei comuni rurali, la Misura si propone di intervenire nelle zone rurali, mediante il sostegno all'ampliamento/ammodernamento dei servizi di base a livello locale, attraverso investimenti materiali ed immateriali finalizzati allo sviluppo dell'offerta di servizi in grado di ridurre il grado di isolamento delle popolazioni residenti nelle zone rurali più svantaggiate e migliorare la qualità della vita delle stesse.

Utilizzando la deroga di cui all'articolo 20(2) del Regolamento (UE) 1305/2013, la misura intende sopperire al gap nell'utilizzo delle tecnologie informatiche nelle zone rurali "C" e "D" a deficit di mercato, da parte delle popolazioni locali, imprese e pubblica amministrazione, rilevata dalla SWOT, attraverso il miglioramento dell'offerta di infrastrutture a banda ultra-larga. Contribuendo, così, in complementarietà con il FESR, al raggiungimento nella regione Calabria degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, nell'ambito degli obiettivi fissati dalla Strategia italiana banda ultra larga. Ed attraverso il sostegno allo sviluppo dell'implementazione di servizi digitali da parte delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito della Strategia italiana per la crescita digitale 2014-2020.

Inoltre, sempre in funzione della stessa deroga, la misura si propone di intervenire sulla capacità di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili da parte delle pubbliche amministrazioni locali nelle zone rurali, attraverso la valorizzazione economica delle risorse forestali pubbliche e private.

L'intervento della Misura si articola attraverso l'azione di 4 sub-misure, a loro volta declinate in tipologie di intervento per come di seguito riportato:

Sub-misura 7.1 – sostegno alla stesura ed all'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi e dei servizi comunali di base, nonché piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

7.1.1 sostegno alla stesura ed all'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni nelle zone rurali

7.1.2 sostegno alla stesura ed aggiornamento dei piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 nelle zone rurali

Sub-misura 7.2 – investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli interventi nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

7.2.1 sostegno alla creazione di impianti di produzione e distribuzione di energia, gas e calore, da fonti rinnovabili attraverso l'utilizzo delle biomasse forestali nelle zone rurali

Sub-misura 7.3 – installazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione on line;

7.3.1 Accessibilità alla banda ultra-larga nelle zone rurali

7.3.2 Interventi per la crescita digitale nelle zone rurali

Sub-misura 7.4 – investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali, ricreative e della relativa infrastruttura

7.4.1 investimenti finalizzati allo sviluppo di servizi locali di base per ridurre l'isolamento nelle zone rurali

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. 7.1.1 - Redazione e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali nelle zone rurali

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

In un contesto quale è quello di riferimento del Programma in cui è presente di un numero consistente di comuni di piccola e piccolissima dimensione, (l'80% dei comuni ha una dimensione demografica fino a 5000 abitanti) molti dei quali ricadenti nelle aree rurali più svantaggiate (aree D), ed alla luce dell'importante contributo che l'adozione di efficaci principi di programmazione, anche in forma associata tra comuni può apportare in termini di miglioramento della capacità di *governance* locale, l'intervento si propone la finalità di sostenere e rafforzare i processi di programmazione all'interno dei comuni in cui sono più evidenti le difficoltà di programmazione ed è maggiormente richiesta una visione di sviluppo dei servizi comunali di base di natura associata.

Inoltre, come si è potuto registrare nel precedente periodo di programmazione 2007/2013, attraverso l'attuazione del Progetti Integrati per le Aree Rurali (PIAR), proprio la mancanza di una visione e progettazione coordinata dello sviluppo dei servizi locali, è stata una delle debolezze nell'attuazione degli interventi PIAR, i quali non sempre si sono dimostrati in grado di intervenire in una logica di prioritizzazione degli interventi rispetto a fabbisogni identificati.

Per le motivazioni sopra indicate, l'intervento in proposta, rappresenta uno strumento operativo per intervenire sulla capacità degli enti territoriali di classificare i fabbisogni locali e di intervenire

coerentemente, contribuendo, così, al fabbisogno F23, consentendo una coerente integrazione degli interventi sull'offerta di servizi alle popolazioni locali, ed al fabbisogno F24, contribuendo alla razionalizzazione della progettazione integrata.

Nella logica di azione dell'intervento, esso contribuisce direttamente agli obiettivi della Focus Area 6A ed indirettamente alla Focus area 6C, in quanto è in grado di guidare un processo di implementazione dei servizi di base, anche attraverso l'utilizzo delle ICT.,

L'intervento contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** in quanto una corretta programmazione delle infrastrutture e dei servizi locali è in grado di determinare un più corretto uso del suolo. Ed all'obiettivo trasversale **clima** in quanto i piani di sviluppo comunale saranno selezionati in base alla loro capacità di tenere esplicitamente conto delle variabili di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento, al fine di concentrare le risorse solo sui soggetti istituzionali che vivono maggiori condizioni di debolezza oggettiva, viene attuato nell'ambito delle aree rurali C e D della Regione.

L'intervento, anche al fine di accompagnare i processi di aggregazione degli enti locali territoriali (unioni, fusioni) ed i processi di gestione associata di determinate funzioni, sostiene la stesura e l'aggiornamento di Piani di sviluppo di comuni situati nelle zone rurali (C-D) e di servizi comunali proposti da aggregazioni di comuni contigui.

L'intervento si concretizza nel sostegno all'acquisizione di attività di consulenza mirata all'elaborazione o aggiornamento dei Piani di sviluppo comunali o di piani di sviluppo proposti da aggregazioni di comuni contigui, dei servizi di base. In particolare vengono sostenute azioni di indagini preliminari e sopralluoghi finalizzati alla definizione del quadro conoscitivo, compresa la stesura degli elaborati definitivi per la predisposizione dei piani.

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico Enti Locali – e successive modifiche ed integrazioni (per l'individuazione delle forme associative tra pubbliche amministrazioni).

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267 Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 165, comma 7 del d. lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 13, comma 3 del d. lgs 170/2006 (per la definizione dei Piani di sviluppo dei comuni).

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Comuni, associazioni di Comuni, partenariati di Comuni contigui.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili al presente intervento:

- Servizi di consulenza tecnico-scientifica che fanno riferimento a prestazioni di carattere tecnico-scientifico utilizzate esclusivamente per l'attività di progetto rese da professionisti (persone fisiche o imprese);
- Elaborazione e produzione di dati, testi regolamentari e tecnico/scientifici;
- Elaborazioni di cartografie;
- Redazione dei piani di sviluppo dei comuni e dei servizi locali di base, nelle zone rurali.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono considerati beneficiari dell'aiuto concesso attraverso il presente intervento:

- i Comuni con una popolazione inferiore od uguale a 5.000 abitanti ricadenti nelle aree rurali C e D del PSR;
- le associazioni costituite a norma di legge, o i partenariati di comuni a condizione che ogni singolo comune abbia una popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti ed i quali raggiungono una popolazione complessivamente aggregata non superiore a 15.000 abitanti. Tutti i comuni associati devono ricadere nelle aree rurali C e D del PSR.

La domanda di aiuto sarà corredata, almeno, dalla seguente documentazione:

- relazione illustrativa che descriva:
 - lo stato attuale degli atti amministrativi adottati per la programmazione del territorio comunale o dei territori dell'aggregazione di comuni contigui;
 - le motivazioni che inducono all'adozione del Piano;
 - le fasi attuative per la stesura/aggiornamento del Piano;
 - le tematiche programmatiche oggetto di esame da parte del Piano;
 - il piano finanziario dell'intervento;

- utilizzo ai fini programmatori del Piano
- la coerenza del percorso di costruzione del piano con gli altri strumenti programmatori del territorio, i piani e le strategie di sviluppo locale (inclusi quelli di natura sovracomunale) già elaborati e di interesse per l'area territoriale oggetto del Piano
- deliberazione dell'Ente con cui si approva la relazione illustrativa di cui al punto precedente.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- l'approvazione e l'adozione da parte del Consiglio comunale del comune beneficiario (in caso di piano di sviluppo per singolo comune) del piano di sviluppo elaborato mediante l'intervento quale strumento di programmazione; l'approvazione e l'adozione da parte dei Consigli comunali di ciascuno dei comuni associati/in partenariato (in caso di piano di sviluppo proposto dall'aggregazione di comuni contigui), quale strumento di programmazione.

8.2.7.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata;
- all'assegnazione di preferenza alle domande di sostegno presentate da associazioni e partenariati di Comuni;
- al grado di marginalità del territorio rurale interessato, con priorità ai territori ricadenti nelle aree rurali "D" per come classificate dal programma;
- alla minore densità abitativa del territorio interessato;
- alle tematiche valutate dal piano di sviluppo comunale o del piano di sviluppo associato in termini di adattabilità ai cambiamenti climatici ed agli aspetti ambientali.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato per le aree rurali.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Spesa massima ammissibile 15.000€

100% del valore delle spese ammissibili



8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma è stato rilevato un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione dei servizi (ECR4).

8.2.7.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Il rischio rilevato può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale sulla corretta applicazione delle norme sull'affidamento dei contratti pubblici da parte della pubblica amministrazione.

In particolare, si prevede l'adozione di una check-list già che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.7.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una

valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione non è pertinente per l'intervento

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.2. 7.1.2 - Redazione e aggiornamento di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 nelle aree rurali.

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La regione Calabria, come emerso nell'analisi swot del Programma presenta un importante patrimonio di biodiversità che ricade nelle sue aree protette, nei siti Natura 2000 e nelle sue aree agricole ad elevato valore naturalistico alle quali la Regione ha dato un riconoscimento formale (la mappatura di tali aree è stata di recente – anno 2014 – adottata con delibera di Giunta regionale), cui si associano anche aree forestali di elevato pregio naturalistico.

L'azione regionale, inoltre, ha mostrato la propria sensibilità rispetto al valore della biodiversità ed alla necessità di intervenire a presidio ed a tutela della stessa, adottando la propria Strategia Regionale della biodiversità.

L'intervento previsto dal PSR, come già fatto nella precedente programmazione, ha inteso dare un forte impulso del comparto agricolo-forestale al presidio della biodiversità, adottando un importante e consistente intervento a favore della biodiversità. Intervento che si esplica chiaramente con la misura agro-climatico-ambientale, ma anche il attraverso il sostegno all'agricoltura biologica ed agli interventi previsti sulle aree forestali.

In tale contesto di “attenzione e sensibilità” un deficit che tuttavia emerge all'interno della regione, segnalato anche all'interno del documento tecnico del “*Prioritised Action Framework (Paf) for Natura 2000*”, elaborato dalla Regione Calabria, è la mancata adozione del Piani di tutela e gestione dei siti N2000. Il *Paf*, difatti segnala come per il 63% dei siti i piani sono stati completati, mentre per il 14% dei siti gli stessi piani sono in preparazione. Sono ancora il 23% dei siti ad essere senza piani. Inoltre, se si aggiunge a ciò la pressante necessità di aggiornare i piani già esistenti, al fine di tenere in debito conto i contenuti della Strategia regionale della Biodiversità, adottata a seguito della redazione di numerosi dei piani esistenti, e di tenere in conto dei contenuti della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, risulta ancora più evidente l'opportunità di sostenere la stesura e l'aggiornamento dei piani.

Nell'ambito della strategia di azione del PSR, l'intervento è in grado di sostenere la gestione sostenibile delle attività agricole e forestali nelle aree N2000 delle aree rurali, che, senza atti di indirizzo per la tutela e la gestione degli stessi, risulta essere, nei fatti, bloccata e può, inconsapevolmente, generare rischi. Per questi motivi esso risponde al fabbisogno F14 del PSR e, integrandosi con l'intervento della misura 8 del PSR, che sostiene l'adozione dei piani di gestione forestale sostenibile, rafforza l'azione a favore del fabbisogno F13 del PSR.

Per la sua specifica natura l'intervento concorre agli obiettivi della FA4A dello sviluppo rurale ed all'obiettivo trasversale **ambiente**. Essa, inoltre, in funzione del ruolo che può assumere la pianificazione quale strumento di conoscenza per un migliore adattamento ai cambiamenti climatici di tali ecosistemi che possono essere particolarmente sensibili, oltre che vulnerabili, contribuisce anche all'obiettivo trasversale “clima”,

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013.

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle aree protette”

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica” e successive modifiche e integrazioni.

Legge regionale n. 10 /2003 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di aree protette” i siti SIC e ZPS individuati nella Regione Calabria sono iscritti nel Registro Ufficiale della aree protette della Regione Calabria.

Delibera n° 759 del 30-09-2003 recante: “Esecutivo Progetto Integrato Strategico della Rete Ecologica Regionale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10” - pubblicato nel BURC del 09-10-2003, ss n. 4 al n. 18 del 01-10-2003.

DDG n: 1554 del 16-02-2005 di approvazione, sulla scorta del DM del 03-09-2002, del documento guida alla redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000.

DGR n. 15 del 16-01-2014 sono stati ripermetrati i SIC (Siti di Importanza Comunitaria) individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, codificati in Calabria, ma sconfinanti nel territorio della Basilicata

DGR n. 117 del 08-04-2014 è stata approvata la proposta di perimetrazione relativa alla revisione del sistema regionale delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267, Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

Soggetti gestori dei siti Natura 2000 .

Nell'esecuzione degli interventi, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili al presente intervento:

- Servizi di consulenza tecnico-scientifica che fanno riferimento a prestazioni di carattere tecnico-scientifico utilizzate esclusivamente per l'attività di progetto rese da professionisti (persone fisiche o imprese);
- Elaborazione e produzione di dati, testi regolamentari e tecnico/scientifici;
- Elaborazioni di cartografie.
- Elaborazione dei piani di gestione siti Natura 2000 nelle aree rurali.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Costituiscono attività ammissibili al sostegno la redazione o l'aggiornamento dei piani di gestione per i siti N2000, ricadenti nella aree rurali della regione, per come classificate dal programma.

Il Piano di Gestione dovrà essere redatto sulla base dei contenuti e dei criteri stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale ("Linee guida per la gestione dei siti N2000" – Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 e "Manuale per la gestione dei siti N2000" redatto dal Ministero dell'Ambiente) e regionale di riferimento.

8.2.7.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di

raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4A nella quale è programmata;

- al riferirsi a siti per cui la redazione del Piano è specificatamente prescritta da parte di atti regionali;
- al riferirsi ai siti per i quali il “*Prioritised Action Framework (Paf) for Natura 2000*” 2014-2020 della Regione Calabria, ha individuato specifiche criticità;
- al riferirsi a siti all'interno dei quali ricade un più elevato numero di ettari di SAU o di superficie forestale;
- al riferirsi a siti nei quali ricade il più elevato quantitativo di superficie ricadente nelle aree rurali “D” per come definite dal Programma.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Spesa massima ammissibile 25.000€

100% del valore delle spese ammissibili.

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici (ECR4).

8.2.7.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Il rischio rilevato può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale sulla corretta applicazione delle norme sull'affidamento dei contratti pubblici da parte della pubblica amministrazione.

In particolare, si prevede l'adozione di una check-list già che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le

diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.3. 7.2.1 - Investimenti per la creazione di impianti per la produzione di energia e calore da fonti rinnovabili nelle aree rurali

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto ha confermato come il territorio calabrese, con una superficie forestale di circa 613 mila ettari, sia uno tra i territori delle regioni italiane a più elevato indice di boscosità. (l'ICC29, registra un indice di boscosità del 40,64%). Una quota pari al 18% superficie forestale è di proprietà dei comuni ed un ulteriore 11% di proprietà di Stato e Regione.

Il dato sulla disponibilità al prelievo legnoso e sul tasso di prelievo di prodotti legnosi sulla superficie forestale totale e su quella disponibile al prelievo, d'altra parte rileva come nella regione esistano margini di estensione dell'utilizzo sostenibile delle risorse legnose.

Ragione per cui esistono i margini per agire sul fabbisogno F19 in ragione del fatto che è possibile contribuire a sostenere gli enti pubblici nel processo di sviluppo dell'approvvigionamento di energia prodotta da fonti rinnovabili, sostituendo il consumo di energia prodotta da fonti fossili, facendo leva sulle biomasse forestali ed agricole (secondarie, cioè provenienti esclusivamente da scarti e non da colture dedicate).

A ciò deve aggiungersi che i costi di approvvigionamento dell'energia/calore risultano essere in Italia particolarmente elevati, rappresentando un costo rilevante per le pubbliche amministrazioni, per cui la produzione per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili consentirebbe una gestione più efficiente dei costi e contribuire a liberare risorse pubbliche da impegnare nel rafforzamento dei servizi locali (F23).

Rispetto a tale logica di azione dell'intervento, esso agisce direttamente a favore degli obiettivi della Focus area 5C del programma e, indirettamente rispetto agli obiettivi della Focus area 6A.

Esso determina effetti positivi sull'obiettivo ambiente in quanto è in grado di favorire la gestione sostenibile attiva delle aree forestali, con ricadute positive anche sull'obiettivo cambiamenti climatici nella misura in cui la pianificazione e la conseguente gestione sostenibile delle foreste pubbliche, sono in grado di mitigare il rischio incendi. La sostituzione di consumi di energia da fonti fossili con energia da fonti rinnovabili contribuisce inoltre alla riduzione delle emissioni del settore energetico, con effetti benefici sui fattori scatenanti il cambiamento climatico.

L'intervento agisce in stretto coordinamento con gli obiettivi dell'intervento della Misura 8, attraverso la quale il Programma sostiene la redazione dei piani di gestione forestale.

In tale logica l'operazione viene rivolta a sostenere la creazione di una rete di piccoli impianti di produzione e di distribuzione di energia e calore, per utilizzo negli edifici pubblici, prodotta da fonti rinnovabili che utilizzano biomassa legnosa localizzati nelle aree rurali meno sviluppate (aree C e D della Regione) nelle quali, tra l'altro, si concentrano le superfici forestali regionali.

Gli interventi ammissibili al sostegno consistono nelle opere necessarie alla realizzazione di impianti per la produzione di calore e/o energia e attrezzature funzionalmente connesse, da destinare a strutture di fruizione a valenza pubblica e/o collettiva a servizio dell'ambito territoriale dell'impianto (teleriscaldamento o distribuzione del calore a più fabbricati).

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi in conto capitale su spese ammissibili sostenute.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1301/2013, disposizioni relative al FESR.

Regolamento (UE) 1303/2013, disposizioni comuni ai Fondi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267 (Codice Contratti Pubblici) e successive modifiche ed integrazioni.

Piano Energetico Regionale.

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Comuni e altri Enti pubblici proprietari o detentori di superfici forestali.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

I beneficiari pubblici sono selezionati attraverso bando pubblico e, nell'esecuzione degli interventi che beneficiano del sostegno pubblico, devono rispettare tutte le condizioni previste dagli "aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" di riferimento per la tipologia di intervento di cui alla presente operazione.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

Sono ammissibili i costi di:

- a. opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse all'installazione ed al funzionamento dell'impianto;
- b. macchinari ed attrezzature connesse;
- c. acquisto di componenti tecniche-tecnologiche necessari alla realizzazione ed al funzionamento dell'impianto;
- d. fornitura e installazione di soluzioni per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- e. installazione e posa in opera dell'impianto;
- f. le spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettera da *a)* ad *e)* di cui ai punti precedenti, come, onorari per professionisti e consulenti, compensi in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Possono presentare domanda di aiuto:

Comuni e altri Enti Pubblici in forma singola o associata proprietari o detentori di superfici forestali, solo se possessori di edifici o infrastrutture pubbliche presso i quali viene consumata l'energia e/o il calore prodotti attraverso l'impianto oggetto del sostegno.

I progetti, per essere ammissibili al sostegno, dovranno:

- essere localizzati nelle aree rurali C e D;
- presentare una spesa ammissibile non superiore a 500.000 €;
- avere una potenza massima degli impianti pari ad 1 Megawatt elettrico (Mwe) o 3 Megawatt termico (Mwt) a seconda della tipologia di energia prodotta;
- essere corredati da un piano di approvvigionamento della biomassa legnosa;
- essere corredati da idonea documentazione atta a dimostrare che tutte le superfici boschive da cui provengono le biomasse legnose, siano assoggettate ad un piano di gestione forestale o di altro strumento equivalente, come identificato nell'ambito della Misura 8 del PSR.

Per rispettare i requisiti minimi di cui all'articolo 13 (c) del Regolamento delegato (UE) 807/2014 devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia da biomassa, deve essere alimentato con sottoprodotti o scarti di produzioni agricole - zootecniche, forestali o agroalimentari senza attivazione e utilizzo di colture agricole dedicate o bio-combustibili;

- il rendimento minimo dell'impianto in termini di MW/h/anno termico deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione,
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del Decreto legislativo n. 152/2006, art. 272, comma 1 ed essere adottate le migliori tecniche disponibili per ridurre le emissioni di PM10, NO_x, COV;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa da scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale generata dall'impianto.

L'impianto deve essere alimentato solo con prodotti di scarto e non può essere alimentato con colture dedicate.

Nel rispetto dell'articolo 20(3) del Regolamento 1305/2013, gli investimenti sono ammissibili se gli interventi cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del soggetto beneficiario: il mantenimento in funzione dell'impianto per almeno 10 anni dalla data di entrata in funzione dello stesso. Tale data viene fatta coincidere con l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni alla messa in produzione dell'impianto, richieste dalla normativa vigente.

Nel rispetto dell'articolo 45 del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

L'operazione non sostiene interventi che comportano l'utilizzo del suolo per la produzione di energia da biomasse

8.2.7.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5C nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'iniziativa in aree rurali con maggiori problemi di sviluppo, aree "D" del programma;
- alla localizzazione dell'iniziativa in aree in cui sono presenti reti intelligenti o un piano d'azione energetico comunale;
- al minore raggio di approvvigionamento della biomassa utilizzata nell'impianto;
- alla maggiore utenza pubblica servita;
- alla presentazione della domanda di sostegno da un maggiore numero di enti pubblici associati;

- alla prevalenza di biomassa approvvigionata da superfici forestali di proprietà pubblica.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le infrastrutture finalizzate alla produzione e distribuzione di energia e calore, utilizzando la deroga prevista all'art. 20 (2) del Reg. (UE) 1305/2013, la spesa massima ammissibile viene fissata in € 500.000,00.

Intensità dell'aiuto 100% della spesa ammissibile.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rispetto dei criteri minimi di efficienza energetica, il rischio di valutazione dell'impatto ambientale ed il rischio che gli interventi possano non essere coerenti con i piani di sviluppo comunali/regionali/dei villaggi rurali o con qualsiasi strategia di sviluppo locale pertinente e che l'infrastruttura sia sviluppata in modo non coerente e sincronizzato (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per

verificare il rispetto degli impegni (ex post), stabilità dell'intervento, o di condizioni da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio, ivi inclusa la cumulabilità del sostegno con l'incentivazione al funzionamento prevista da norme nazionali (ECR3).

5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti sugli appalti pubblici (ECR4).

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengano esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti, ivi inclusi gli elementi di coerenza con piani di sviluppo e/o strategie di sviluppo locale. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale e sarà verificata la presenza di strumenti pianificatori nell'area in cui ricadono gli investimenti e la coerenza tra gli investimenti per i quali si richiede il sostegno e gli stessi strumenti pianificatori.

2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare viene prevista l'adozione di una check-list e relative linee guida, che il valutatore dovrà usare nell'analisi dell'esame della documentazione giustificativa prodotta in allegato alla domanda di aiuto e delle modalità per eseguire la verifica della congruità dei costi esposti e della documentazione probatoria da acquisire in fase di esame della domanda di pagamento per ciascuna delle categorie di spesa.

3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.

4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Attenzione sarà prestata per la valutazione del rispetto dei criteri minimi di efficienza e della cumulabilità con incentivi al funzionamento previsti da norme nazionali. Inoltre, il rischio sull'efficacia dei controlli può essere mitigato attraverso la definizione di un apposito format e relativo manuale d'uso dettagliato, da

utilizzare per la conduzione dei controlli amministrativi e dei controlli “in loco” che descrivono per ciascuna delle condizioni da verificare: i documenti da acquisire, i controlli su banche dati pubbliche da effettuare, i controlli e le modalità da effettuare sui beni.

5. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici. In particolare, si prevede l'adozione di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa comunitaria e nazionale degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Le infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili vengono realizzate utilizzando la deroga di cui all'art. 20(2) del Regolamento (UE) 1305/2013.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Utilizzando la deroga prevista all'art. 20(2) del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di assicurare la sostenibilità tecnica, economica ed amministrativa, l'investimento di cui al presente intervento verrà attivato su "grande scala".

Pertanto la soglia finanziaria di intervento, fissata dal programma per definire le infrastrutture su piccola scala, non si applica al presente intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Per rispettare i requisiti minimi di cui all'articolo 13 (c) del Regolamento delegato (UE) 807/2014, devono ricorrere tutte le seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia da biomassa, deve essere alimentato con sottoprodotti o scarti di produzioni agricole - zootecniche, forestali o agroalimentari senza attivazione e utilizzo di colture agricole dedicate o bio-combustibili;
- il rendimento minimo dell'impianto in termini di MW/h/anno termico deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione,
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del Decreto legislativo n. 152/2006, art. 272, comma 1 ed essere adottate le migliori tecniche disponibili per ridurre le emissioni di PM10, NOx, COV;

- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa da scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale generata dall'impianto.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.4. 7.3.1 - Investimenti di accesso alla banda larga e ultra-larga nelle aree rurali

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, in Italia sono stati recepiti attraverso l'elaborazione della Strategia nazionale per la banda ultra larga e la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 rilasciate lo scorso 3 marzo 2015. Gli obiettivi che si pone il nuovo quadro nazionale per l'attuazione dell'Agenda digitale europea, fissano al 2020 l'obiettivo di una copertura di almeno il 50% (e fino all'85%) della popolazione con una connettività almeno di 100 Mbps e la totalità della popolazione coperta ad almeno 30 Mbps.

All'interno degli obiettivi disegnati dalla Strategia nazionale banda ultralarga, e nell'ambito della strategia generale di intervento del programma, l'intervento agisce sul fabbisogno F25, in quanto consente di completare (copertura) e migliorare (qualità) la connettività alla banda larga ed ultra larga nelle aree rurali della regione.

L'intervento agisce direttamente sugli obiettivi della Focus Area 6C dello sviluppo rurale e indirettamente sulla focus area 2A e 6A, migliorando le infrastrutture di servizio delle aziende agricole, dell'economia rurale, delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini. Esso agisce sull'obiettivo trasversale innovazione, in quanto in grado di determinare ed alimentare processi innovativi nelle aree rurali regionali e sostenere importanti cambiamenti nella pubblica amministrazione e nell'accessibilità ai servizi pubblici locali da parte degli operatori economici, sociali e delle famiglie rurali.

In particolare, in coerenza con la Strategia nazionale per la banda ultralarga che prevede una copertura di almeno 30 Mbps nelle aree a fallimento di mercato che sono zone C e D eligibili per il FEASR, il programma interviene prioritariamente nei comuni di piccole e medie dimensioni a più bassa densità abitativa.

Gli interventi FEASR sono attuati in complementarietà con l'azione dei fondi FESR.

Il Fondo FESR della Regione Calabria 2014-2020 finalizza il proprio intervento sulle infrastrutture digitali attraverso il grande progetto "Sistema regionale banda larga e ultra-larga Calabria 100Mbps". Gli interventi previsti sono riconducibili:

- 1) al completamento degli investimenti avviati nella programmazione 2007/2013 per completare l'infrastrutturazione banda larga BUL 30 Mbps su tutto il territorio regionale;
- 2) promuovere un intervento per la creazione di una BUL ad almeno 100 Mbps che raggiunga almeno i principali centri abitati e nuclei industriali;
- 3) promuovere progetti tesi a potenziare le condizioni di funzionamento della rete disponibile.

Gli interventi FEASR, pertanto, verranno realizzati nelle zone rurali "C" e "D" del programma in cui

sono chiare le condizioni di carenza infrastrutturale e di assenza di connessione, anche utilizzando l'indagine del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi in zone in cui l'infrastruttura di ultimo miglio a banda ultra larga è assente o inadeguata, dove c'è carenza del servizio in termini qualitativi (velocità) e quantitativi (copertura) e zone in cui non è previsto nell'immediato una infrastruttura analoga da parte di investitori privati.

Gli investimenti finanziabili attraverso l'intervento sono i seguenti:

- A. creazione di nuove infrastrutture di proprietà pubblica, necessaria per lo sviluppo della banda ultra larga (minimo 100 Mbps) nelle aree rurali C e D;
- B. accesso alla rete a banda larga attraverso terminali utente aspecifici. Nelle aree rurali più remote, dove la scarsissima densità abitativa e le difficili condizioni geomorfologiche rendono economicamente non sostenibile l'investimento in infrastrutture terrestri a banda larga, l'intervento pubblico è volto a sostenere tecnologie alternative in grado di contribuire ad abbattere il divario digitale, con una velocità, comunque, non inferiore alla soglia che definisce un collegamento a larga banda, pari a 30 Mbps.

Infrastrutture di banda larga possono essere realizzate attraverso:

- interventi sulla rete di dorsale (*backhaul* o *middle mile*) sostituendo l'attuale cavo in rame utilizzato per la telefonia fissa con un cavo in fibra ottica
- interventi sulla rete di accesso, e in particolare sulle connessioni tra centrale e utenti (ultimo miglio).

Nel contesto dell'ultimo miglio le architetture di accesso a banda larga possono basarsi su:

- la preesistente rete di accesso telefonica in rame, in particolare il "doppino telefonico" attraverso le tecnologie DSL. Tra queste tecnologie rientra l'ADSL; si ricorda poi lo sviluppo, da ultimo, della tecnologia VDSL2 vectoring che aumenta considerevolmente la capacità dei tradizionali accessi, fino a 100 Mbps,
- l'utilizzo di rilegamenti in fibra ottica fino alla sede del cliente o fino all'edificio o ancora fino agli "armadi" della rete di distribuzione;
- l'utilizzo di frequenze radio tra cui rientrano le reti WI-FI, WI-MAX, i collegamenti via satellite, la telefonia di terza generazione UMTS e la TV digitale terrestre e, da ultimo, il segnale LTE (Long Term Evolution, o 4G) per le reti wireless.

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi in conto capitale su spese ammissibili sostenute.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il

versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1301/2013, disposizioni relative al FESR.

Regime di aiuto n. SA 34199 concernente il "Piano strategico Banda Ultra Larga" approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012. Alla scadenza di validità di tali Aiuti notificati si procederà in base a una nuova comunicazione ai sensi dell'art.52 del Reg.UE 651/2014.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267, Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

Per gli investimenti di cui alla lettera *A*) dell'intervento: Enti e amministrazioni pubbliche

Per gli investimenti di cui alla lettera *B*) dell'intervento: imprese, soggetti privati, .

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

Sono spese ammissibili per gli investimenti di cui alla lettera *A*) del presente intervento:

- a. opere di ingegneria civile, quali condotti o altri elementi della rete, anche in sinergia con altre infrastrutture, come previsto dalla direttiva 2014/61/CE;
- b. realizzazione di nuove infrastrutture e adeguamento di infrastrutture esistenti di banda larga e ultra larga incluse attrezzature di backhaul;
- c. installazione di elementi della rete e dei relativi servizi;
- d. attrezzature tecnologiche;
- e. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da *a*) a *d*) di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, nella misura massima del 9% del valore

complessivo dell'investimento ammissibile;

Le regole per calcolare i costi indiretti sono indicate all'art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Ai richiedenti il sostegno è richiesta, in sede di istruttoria, l'effettuazione del calcolo delle eventuali entrate nette in riferimento all'art. 61 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Sono spese ammissibili per gli investimenti di cui alla lettera B) del presente intervento:

- a. attrezzature per la connessione web a banda larga (modem, parabole e satellitari, altre tecnologie wireless).

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti di cui alla lettera A) del presente intervento sono attuati direttamente dalla Regione Calabria nelle aree rurali C e D in digital divide individuate come "aree bianche" nella quali cioè i servizi di banda larga e banda ultra larga per imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni non esistono, oppure sono insufficientemente diffusi o presentano capacità di connessione insufficiente.

Per individuare le "aree bianche" oltre a consultare l'indagine del Ministero dello Sviluppo Economico, sarà indetta, preliminarmente alla realizzazione delle infrastrutture, una consultazione pubblica rivolta agli operatori di mercato (compresi i satellitari) volta a verificare e/o aggiornare l'elenco delle aree rurali bianche candidate alla realizzazione degli interventi, nonché al fine di acquisire il potenziale interesse degli operatori economici a fornire nelle stesse aree il servizio di banda larga/ultra larga.

I costi ammissibili per gli investimenti sulle infrastrutture a banda larga sono quelli definiti nella "Guida agli investimenti per la banda larga (Report finale settembre 2011)".

Gli investimenti di cui alla lettera B) del presente intervento verrà attivato nelle aree rurali C e D ultra periferiche residuali in complementarietà con gli investimenti di cui alla lettera A).

Tutti gli interventi dovranno rientrare nella "Strategia italiana per la banda ultralarga", approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015 e fare riferimento alla relativa decisione che sarà approvata dalla Commissione europea.

Nel rispetto dell'articolo 45 del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Nel rispetto dell'articolo 20(3) del Regolamento 1305/2013, gli investimenti sono ammissibili se gli interventi cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- per gli investimenti di cui alla lettera A) il beneficiario deve impegnarsi a mantenere attivo e

disponibile il servizio di accessibilità alla rete oggetto del contributo per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento finale;

- per gli investimenti di cui alla lettera *B*) il beneficiario deve impegnarsi a non alienare il bene acquisito con il contributo pubblico per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento finale del contributo

8.2.7.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6C nella quale è programmata;

Inoltre per gli investimenti di cui alla lettera *A*) saranno considerati:

- grado di efficienza dell'investimento misurato dal rapporto spesa/utenti raggiungibili;
- localizzazione in aree a minore densità abitativa ed a maggiore fallimento di mercato.

Inoltre per gli investimenti di cui alla lettera *B*) saranno considerati:

- grado di perifericità della localizzazione dell'utente.

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intensità di aiuto: 100% sulla spesa ammissibile.

Per gli investimenti di cui alla lettera *B* del presente intervento si applica la definizione di "piccola scala" che limita il tetto massimo dell'investimento in 150.000,00 euro, mentre per gli interventi di cui alla lettera *A* del presente intervento, si applica la deroga di cui al comma 2 art. 20 del Reg UE 1305/2013 in quanto investimenti nella banda larga e banda ultra larga

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati:

1. un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere (ECR4).
2. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda che gli interventi possano non essere coerenti con i piani di sviluppo comunali/regionali/dei villaggi rurali o con qualsiasi strategia di sviluppo locale pertinente e che l'infrastruttura sia sviluppata in modo non coerente e sincronizzato (ECR1).

8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati possono essere mitigati:

1. Il rischio ECR4 attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale sulla corretta applicazione delle norme sull'affidamento dei contratti pubblici da parte della pubblica amministrazione. In particolare, si prevede l'adozione di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.
2. Per il rischio ECR1 in sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificata la presenza di strumenti pianificatori nell'area in cui ricadono gli investimenti e la coerenza tra gli investimenti per i quali si richiede il sostegno e gli stessi strumenti pianificatori.

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La definizione di infrastruttura su piccola scala, si applica agli investimenti di cui alla lettera B) del presente intervento.

Per infrastruttura su piccola scala si intende un investimento materiale entro una dimensione di valore economico non superiore a 150.000 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto.

Tale valore, sulla base dell'esperienza del passato periodo di programmazione, risulta proporzionato alle esigenze dei territori rurali della regione Calabria e risulta sufficiente ed idoneo a realizzare gli investimenti sostenuti con il presente intervento che sono i seguenti: tecnologie alternative agli investimenti infrastrutturali per lo sviluppo della banda larga e banda ultra-larga in grado di contribuire ad abbattere il divario digitale, con una velocità, comunque, non inferiore alla soglia che definisce un collegamento a larga banda, pari a 30 Mbps (attrezzature per la connessione web a banda larga (modem, parabole e satellitari, altre tecnologie wireless).

Il massimale di spesa che definisce l'infrastruttura "su piccola scala", si applica per singola infrastruttura, sia per investimenti singoli che all'interno di investimenti collettivi o di progettazione integrata.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Utilizzando la deroga prevista all'art. 20(2) del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di assicurare la sostenibilità tecnica, economica ed amministrativa, l'investimento di cui alla lettera A) del presente intervento verrà attivato su "grande scala".

Pertanto la soglia finanziaria di intervento, fissata dal programma per definire le infrastrutture su piccola scala, non si applica al presente intervento.

L'investimento di cui alla lettera B) del presente intervento sarà attivato nel rispetto della definizione adottata dal programma per l'infrastruttura su piccola scala.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Informazione non pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.5. 7.3.2 Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto del Programma ha rilevato un forte e diffuso ritardo dell'utilizzo delle tecnologie informatiche nella regione Calabria. Gli indicatori descrittivi della "società dell'informazione" evidenziano, nonostante gli importanti risultati conseguiti negli ultimi anni un chiaro ritardo. L'intervento in tale contesto si propone di agire direttamente sul fabbisogno F25 del Programma, sostenendo l'accesso alla banda larga e ultra larga ed ai servizi di pubblica amministrazione on line.

L'intervento contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi della FA 6C del Programma. Contribuisce, altresì, indirettamente al sostegno alla competitività delle imprese, FA2A, riducendo i tempi di risposta e migliorando l'interattività tra le imprese e la Pubblica Amministrazione ed al miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali, agendo indirettamente anche a favore della FA6A. L'intervento contribuisce, inoltre, all'obiettivo trasversale innovazione, sostenendo i processi di innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni.

In questa direzione l'intervento è finalizzato a sostenere, all'interno delle aree rurali C e D del territorio regionale, l'implementazione delle tecnologie informatiche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e l'ampliamento della capacità di fruizione dei servizi digitali da parte dei cittadini, e favorire l'accesso alla fornitura di servizi pubblici on line.

L'intervento si propone due finalità: velocizzare e rendere trasparenti i processi amministrativi delle pubbliche amministrazioni e sostenere la piena interattività dei siti web della stessa, aumentandone i servizi fruibili a qualificando quelli presenti; rendere più facilmente accessibile al cittadino le tecnologie digitali. Per perseguire tali obiettivi è prevista l'attivazione dei seguenti interventi:

- A. Investimenti per l'ampliamento del servizio di wi-fi pubblico Comunale (hot spot WIFI nei luoghi pubblici di maggiore frequentazione);
- B. Investimenti per rendere pienamente interattivi i siti web delle pubbliche amministrazioni ed aumentare il numero e la qualità dei servizi di e-government offerti (Open Data; servizi per la mobilità; servizi per il turismo; sicurezza urbana; pagamenti elettronici).

8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi in conto capitale.

8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1301/2013, disposizioni relative al FESR.

Regolamento (UE) 1303/2013, disposizioni comuni ai Fondi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267, Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.7.3.5.4. Beneficiari

Enti pubblici e amministrazioni pubbliche.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

Sono spese ammissibili del presente intervento:

- a. opere/attrezzature comprensivi di hardware;
- b. kit per la connessione satellitare nel caso di strutture in zona bianca non coperta da alcuna rete di banda larga, minimo a 30 Mbit
- c. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da *a)* e *b)* di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;
- d. investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici, solo se collegati all'intervento.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento viene attivato nelle aree rurali C e D. Gli interventi devono corrispondere alla definizione di investimento su piccola scala adottati dal programma. Per infrastruttura su piccola scala di intende la

realizzazione di un bene immobile costituito da opere, impianti e installazioni permanenti, per il quale sono previsti investimenti materiali entro una dimensione di valore economico non superiore a 150.000 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto.

Il massimale di spesa che definisce l'infrastruttura "su piccola scala", si applica per singola infrastruttura, sia per investimenti singoli che all'interno di investimenti collettivi o di progettazione integrata.

Nel rispetto dell'articolo 20(3) del Regolamento 1305/2013, gli investimenti sono ammissibili se gli interventi cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

8.2.7.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6C nella quale è programmata;
- priorità a comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- localizzazione in aree a minore densità abitativa;
- localizzazione in aree rurali D;
- maggiore dimensione del territorio e delle utenze servite dall'intervento;
- all'impegno da parte del beneficiario all'utilizzo del Green Public Procurement (GPP).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato per le aree rurali.

8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intensità di aiuto: 100% sulla spesa ammissibile.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati:

1. un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere (ECR4).
2. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda che gli interventi possano non essere coerenti con i piani di sviluppo comunali/regionali/dei villaggi rurali o con qualsiasi strategia di sviluppo locale pertinente e che l'infrastruttura sia sviluppata in modo non coerente e sincronizzato (ECR1).

8.2.7.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati possono essere mitigati:

1. Il rischio ECR4 attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale sulla corretta applicazione delle norme sull'affidamento dei contratti pubblici da parte della pubblica amministrazione. In particolare, si prevede l'adozione di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.
2. Per il rischio ECR1 in sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificata la presenza di strumenti pianificatori nell'area in cui ricadono gli investimenti e la coerenza tra gli investimenti per i quali si richiede il sostegno e gli stessi strumenti pianificatori.

8.2.7.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello

di rischio basso per questa Misura

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento

8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per infrastruttura su piccola scala si intende un investimento materiale entro una dimensione di valore economico non superiore a 150.000 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto.

Tale valore, sulla base dell'esperienza del passato periodo di programmazione, risulta proporzionato alle esigenze dei territori rurali della regione Calabria e risulta sufficiente ed idoneo a realizzare gli investimenti sostenuti con il presente intervento che sono i seguenti: investimenti per l'ampliamento del servizio di wi-fi pubblico Comunale (hot spot WIFI nei luoghi pubblici di maggiore frequentazione); investimenti per rendere pienamente interattivi i siti web delle pubbliche amministrazioni ed aumentare il numero e la qualità dei servizi di e-government offerti (Open Data; servizi per la mobilità; servizi per il turismo; sicurezza urbana; pagamenti elettronici).

Il massimale di spesa che definisce l'infrastruttura "su piccola scala", si applica per singola infrastruttura, sia per investimenti singoli che all'interno di investimenti collettivi o di progettazione integrata.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.6. 7.4.1 - Investimenti per l'introduzione, il miglioramento o l'espansione di servizi di base a livello locale

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

8.2.7.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La situazione socio economica delle aree rurali regionali, mostra un quadro di estrema debolezza in termini di territorio e popolazione concentrata nelle aree rurali con maggiori problemi di sviluppo.

In tali territori regionali si registra un elevato livello di perifericità rispetto alla rete dei servizi essenziali, che si concentra nei centri urbani, e che si traduce in una minore qualità della vita dei cittadini e del loro livello di inclusione sociale.

Un contesto come quello appena descritto, unitamente alle variabili socio economiche rilevate dall'analisi di contesto, attraversano trasversalmente i fabbisogni del programma, anche, se per la programmazione del presente intervento, si focalizza sul fabbisogno F23 del Programma, concentrando il proprio intervento nelle aree rurali C e D per come individuate dal programma.

L'intervento agisce rispetto agli obiettivi della focus area 6A in quanto persegue un più elevato standard della qualità della vita e dei servizi all'interno delle aree rurali, contribuendo a mantenere le popolazioni e le attività economiche all'interno dei territori rurali più periferici. Esso contribuisce all'obiettivo trasversale innovazione in quanto il sostegno viene finalizzato, assegnando priorità agli interventi che sono maggiormente in grado di introdurre forme innovative di prestazione di servizi alle popolazioni locali, anche attraverso forme di gestione e/o cogestione pubblico/privato economicamente sostenibile.

L'intervento si propone di agire attraverso tre tipologie di azioni, dalle quali ci si attende una riduzione del grado di isolamento delle popolazioni rurali dai "centri di offerta di servizi", l'invecchiamento attivo della popolazione, il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni che risiedono nelle zone rurali.

Gli interventi sostenuti, pertanto, sono relativi ad investimenti per l'allestimento e la fornitura di servizi innovativi (nuovi servizi per rispondere a fabbisogni emergenti, nuove modalità di erogazione, nuove modalità di gestione pubblico/privato) nei seguenti campi :

- l'uso di mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico;
- l'invecchiamento attivo;
- i servizi alla persona.

8.2.7.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi in conto capitale su spese ammissibili sostenute.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.7.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1301/2013, disposizioni relative al FESR.

Regolamento (UE) 1303/2013, disposizioni comuni ai Fondi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267, Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.7.3.6.4. Beneficiari

Enti pubblici (in forma singola o associata).

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.6.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art.65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

Sono costi ammissibili:

- a. adeguamento funzionale beni immobili di proprietà pubblica;
- b. attrezzature e strumentazioni strettamente connesse ai contenuti dell'investimento;
- c. mezzi per la mobilità;
- d. hardware;
- e. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da *a)* a *d)* di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile.
- f. investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici, solo se collegati

all'intervento.

8.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi sostenuti devono ricadere all'interno dei comuni classificati dal programma come aree rurali "C e D".

Gli enti locali in forma associata, dovranno essere associati in una delle forme previste dalla normativa vigente. E' possibile la presentazione della domanda di aiuto quale costituenda associazione, da parte di un ente capofila, espressamente nominato dai rispettivi enti locali associandi, fatta salva la costituzione dell'associazione, prima dell'accettazione dell'eventuale contributo concesso.

Nel rispetto dell'articolo 20(3) del Regolamento 1305/2013, gli investimenti sono ammissibili se gli interventi cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

L'intervento deve corrispondere alla definizione di infrastruttura "su piccola scala". Per infrastruttura su piccola scala si intende la realizzazione di un investimento materiale entro una dimensione di valore economico non superiore a 150.000 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto.

Il massimale di spesa che definisce l'infrastruttura "su piccola scala", si applica per singola infrastruttura, sia per investimenti singoli che all'interno di investimenti collettivi o di progettazione integrata.

Il progetto presentato deve essere accompagnato da un piano di gestione del servizio oggetto del programma di investimenti, pari almeno alla durata del periodo in cui vige l'obbligo di mantenimento del servizio.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- garantire che gli immobili adeguati saranno destinati per almeno 10 anni all'erogazione di servizi pubblici, dalla data di erogazione del saldo del contributo pubblico concesso (solo se ricorre un intervento di adeguamento di immobile);
- garantire il mantenimento attivo del servizio implementato per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo pubblico concesso.

8.2.7.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013

in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata;
- alla localizzazione nei territori classificati come comuni rurali di area "D" del programma;
- alla maggiore utenza servita;
- al maggiore numero di soggetti pubblici associati;
- alla maggiore sostenibilità gestionale dell'iniziativa, privilegiando le forme gestionali in cui è coinvolto il "terzo settore";
- all'impegno all'utilizzo del Green Public Procurement (GPP).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato per le aree rurali.

8.2.7.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intensità di aiuto: 100% sulla spesa ammissibile.

8.2.7.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati:

1. un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere (ECR4).
2. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda che gli interventi possano non essere coerenti con i piani di sviluppo comunali/regionali/dei villaggi rurali o con qualsiasi strategia di sviluppo locale pertinente e che l'infrastruttura sia sviluppata in modo non coerente e sincronizzato (ECR1).

8.2.7.3.6.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati possono essere mitigati:

1. Il rischio ECR4 attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale sulla corretta applicazione delle norme sull'affidamento dei contratti pubblici da parte della pubblica amministrazione. In particolare, si prevede l'adozione di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.
2. Per il rischio ECR1 in sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificata la presenza di strumenti pianificatori nell'area in cui ricadono gli investimenti e la coerenza tra gli investimenti per i quali si richiede il sostegno e gli stessi strumenti pianificatori.

8.2.7.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per infrastruttura su piccola scala si intende un investimento materiale entro una dimensione di valore economico non superiore a 150.000 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto.

Tale valore, sulla base dell'esperienza del passato periodo di programmazione, risulta proporzionato alle esigenze dei territori rurali della regione Calabria e risulta sufficiente ed idoneo a realizzare gli investimenti sostenuti con il presente intervento che sono i seguenti: investimenti per l'allestimento e la fornitura di servizi innovativi nei seguenti campi: uso di mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico; invecchiamento attivo; servizi alla persona.

Il massimale di spesa che definisce l'infrastruttura "su piccola scala", si applica per singola infrastruttura, sia per investimenti singoli che all'interno di investimenti collettivi o di progettazione integrata.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per la misura.

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora in esso pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora in esso pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora in esso pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora in esso pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora in esso pertinente.

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non necessarie.

8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.8.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 8 sono gli articoli 21-22-23-24-25-26 del Reg. 1305/2013.

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Per come emerso dall'analisi SWOT del PSR, la superficie forestale e altra superficie boschiva in Calabria, estendendosi su 612.931 ettari, rappresenta il 40,64% della superficie totale regionale, ciò che colloca la regione tra le prime 4 regioni italiane a maggiore indice di boscosità. In funzione della rappresentatività della superficie boschiva all'interno del territorio regionale e dei principali rischi (incendio, idrogeologico) ed opportunità ad essa connessi sia in termini di fornitura di servizi ecosistemici e multifunzionali (sequestro del carbonio e assorbimento di CO₂, regolazione della biodiversità e tutela dell'ambiente, deflusso delle acque meteoriche, funzioni ricreativo/sportivo) che economici (filiera bosco-legno, filiera agroenergetica), la misura agisce direttamente sui fabbisogni del Programma F4 e F10. Essa agisce in termini di sostegno alla competitività delle aziende agricole ed alla qualificazione e composizione delle filiere "no food", ivi inclusa la filiera agro-energetica rilevata di interesse regionale nel fabbisogno F19 e F13, nei termini in cui, anche attraverso la stesura di piani di gestione delle foreste o strumenti equivalenti, sostiene e sviluppa la gestione sostenibile delle aree forestali. A favore dei fabbisogni F17 e F21 in quanto agisce, per mezzo del presidio della qualità dei suoli (rischio incendi e rischio idrogeologico), sul rischio erosione idrica del territorio regionale e sui contenuti di sostanza organica degli stessi suoli. A favore del fabbisogno F14, in quanto contribuisce all'adattamento ai cambiamenti climatici e tutela della biodiversità forestale, ivi inclusi gli habitat e le specie all'interno delle aree Natura 2000. A favore del fabbisogno F16 in quanto contribuisce all'efficiente svolgimento del "ciclo delle acque".

La Regione Calabria adotterà il Piano di Protezione Forestale entro il 31.12.2016 per come riportato anche nella scheda 6.2 capitolo 6 del PSR.

Il contributo erogato ai beneficiari è corrisposto al netto dei proventi derivanti dall'investimento.

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e

delle finalità delle Priorità 2-4-5 ed in particolare delle seguenti FA:

FA 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione” la misura si pone l’obiettivo della valorizzazione economica sostenibile delle foreste, sostenendo gli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali, fatta esclusione del comparto agro-energetico e prioritariamente nell’ambito dello sviluppo della filiera bosco/legno (submisura 8.6).

FA 4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico”, la Misura contribuisce alla salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della biodiversità in ambito forestale, anche attraverso imboschimenti sostenibili, azioni di ripristino e miglioramento del pregio ambientale (submisure 8.1- 8.3-8.4-8.5).

FA 4B “Migliorare la gestione sostenibile delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”, la Misura sostiene interventi in grado di agire positivamente sul ciclo delle acque (processi favoriti: di intercettazione delle piogge, che si manifesta a livello di soprassuolo; di infiltrazione, che si sviluppa a livello del suolo; di evapotraspirazione che coinvolge sia il soprassuolo che il suolo). (submisure 8.1-8.4-8.5)

FA 4C “Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi” la misura sostiene interventi di prevenzione rispetto ai principali rischi di depauperamento e/o di perdita cui le aree forestali sono più esposte, quali incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici ed azioni di ripristino delle superfici boschive danneggiate, determinando un effetto preventivo e, ove necessario, di ripristino della qualità dei suoli, di mitigazione del rischio erosione dei suoli e di resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici (submisure 8.3-8.4).

FA 5E “Promuovere la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale” la Misura sostiene lo sviluppo delle aree forestali attraverso l’imboschimento e la creazione di aree boscate (submisura 8.1) e l’accrescimento della resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali, attraverso investimenti di tutela ambientale, miglioramento dell’efficienza ecologica, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. (submisura 8.5)

La misura agisce indirettamente anche sugli obiettivi della focus area:

FA 5C “Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materia grezze non alimentari ai fini della bioeconomia” la misura sostiene gli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali nell’ambito dello sviluppo della filiera agro energetica. (submisura 8.6)

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **ambiente** agendo a favore dell’obiettivo di salvaguardare, ripristinare e migliorare la biodiversità dei sistemi forestali e ponendosi l’obiettivo di migliorare e/o mantenere la qualità dei suoli, favorire un efficiente ciclo delle acque e di mitigare il rischio erosione, il rischio incendi ed il rischio idrogeologico, attraverso azioni di prevenzione ed azioni

di ripristino del patrimonio boschivo danneggiato.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **clima**, agendo a favore della mitigazione dei rischi correlati ai cambiamenti climatici (rischio incendi, rischio idrogeologico, rischio diffusione parassiti nocivi), e dello sviluppo delle funzioni di assorbimento di CO₂ che svolgono le foreste e contribuendo a mitigare gli effetti di pressione sulla risorsa idrica derivanti dai cambiamenti climatici (ciclo delle acque).

La misura contribuisce all'obiettivo trasversale **innovazione** agendo a favore del miglioramento della tecnologia e della meccanizzazione utilizzata per la gestione sostenibile delle foreste, ed in particolare delle operazioni di raccolta e della prima trasformazione dei prodotti selvicolturali.

La Misura esplica la propria azione in coerenza con la Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999, aggiornata e sostituita con la Strategia della Commissione COM(2013) 659 final del 20/09/2013) e delle priorità definite nel Forest Action Plan (GU C56 del 26.2.1999), già recepite a livello nazionale nel Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).

La Misura è attuata in linea con i principi di gestione sostenibile e tutela attiva del patrimonio forestale recepiti nella normativa nazionale con il Decreto Legislativo n. 227/2001 del 18/05/2001, Orientamento e modernizzazione del settore forestale ed applica le Linee Guida di programmazione forestale di cui al Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio del 16 giugno 2005.

La Misura esplica la propria azione in coerenza alla Strategia UE sulle Infrastrutture verdi (COM(2013) 249 final del 6.5.2013) nei termini in cui contribuisce agli obiettivi di protezione, conservazione e rafforzamento del capitale naturale rappresentato dalle foreste regionali.

La Misura è attuata in linea con gli obiettivi della Legge Forestale Regionale (L.R. 45/2012) ed agli atti di programmazione regionale (Delibera di Giunta regionale n. 701 del 9/11/2007, Piano Regionale Forestale 2007/2013, e successive modifiche ed integrazioni; Delibera di Giunta regionale n. 282 del 08/07/2014, Piano Antincendio Boschivo 2014-2016 e successive modifiche ed integrazioni) ed ai regolamenti autorizzativi (Delibera di Giunta regionale n. 218 del 20/05/2011 - Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale -PMPF-) e successive modifiche ed integrazioni.

La Misura è finalizzata a sostenere un'azione di mantenimento e sviluppo sostenibile delle risorse forestali regionali, la multifunzionalità e la fornitura di servizi ecosistemici, cui possono essere associati, anche obiettivi di natura economica, nell'ambito di una strategia di gestione sostenibile delle risorse e di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici.

In tale contesto, agisce rispetto a due macro obiettivi: *a)* mantenere e sviluppare le superfici forestali, (anche mediante l'introduzione degli strumenti di pianificazione, in una logica di sostenibilità e di adattamento e resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, per finalità preminentemente ambientali; *b)* innovare l'intero comparto delle tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, compresi i prodotti delle sugherete, per contribuire all'incremento del valore economico delle foreste e dei prodotti silvo-forestali.

La Misura sostiene l'imboschimento delle aree non agricole nell'ambito dei terreni siti in aree idonee definite sulla base della carta d'uso dei suoli della Regione Calabria (Delibera di Giunta Regionale n. 636 del 30/07/2012, recante "Adozione Studi carta dei suoli della regione Calabria, sul rischio erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui"), indicata al paragrafo 8.1 tra gli strumenti conoscitivi utilizzati dal PSR.

L'azione a favore dell'imboschimento viene svolta nell'ambito delle prescrizioni in termini di requisiti minimi in materia ambientale previsti all'art. 6 del regolamento delegato (UE) 807/2014, i cui contenuti vengono esplicitati nella relativa scheda di intervento di riferimento (8.1.1)

Con la finalità di preservare il patrimonio forestale regionale e la qualità dei suoli, mitigare il rischio erosione degli stessi e favorire i processi che incidono positivamente sul "ciclo delle acque", la Misura interviene con azioni di prevenzione sui principali rischi di depauperamento e/o di perdita cui le aree sono più esposte, quali incendi e calamità naturali ed operazioni di ripristino del potenziale eco-forestale.

La Misura sostiene, inoltre, investimenti finalizzati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali attraverso un'azione rivolta al perseguimento di impegni di tutela ambientale, miglioramento dell'efficienza climatico-ambientale degli ecosistemi forestali, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici e di offerta di servizi eco sistemici.

Compito della Misura è inoltre quello di sostenere il valore economico delle foreste e dei prodotti silvo-forestali e l'innovazione dell'intero sistema delle tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali, con la finalità di migliorare la selezione e la qualità delle produzioni, conseguire un maggiore valore aggiunto e la composizione delle filiere dei prodotti delle foreste. In tale direzione, la Misura agisce prioritariamente rispetto alla composizione e lo sviluppo della filiera bosco/legno anche con la finalità, attraverso l'ammodernamento dei processi di lavorazione, di incoraggiare la diffusione della certificazione di sostenibilità climatico-ambientale dei processi produttivi e della qualità dei semilavorati.

Vengono definiti come investimenti collettivi, ai fini della presente Misura gli investimenti realizzati da gruppi di soggetti beneficiari della M8, diversi dagli enti locali, quando ricorrono contestualmente le seguenti tre situazioni:

- stipulano e registrano un accordo di collaborazione in una delle forme consentite dalle norme vigenti ed in cui individuano un soggetto capofila mandatario;
- vengono programmati in base ad un piano di sviluppo elaborato in comune e presentano un'unica domanda di aiuto che si riferisce ad una o più operazioni sostenute da un'unica misura per l'uso in comune dell'investimento realizzato
- vengono realizzati a favore di più imprese, per migliorare le prestazioni globali dei soggetti che presentano congiuntamente la domanda di aiuto.

Un progetto collettivo deve essere presentato con una sola domanda di aiuto e deve essere valutato unitariamente.

Vengono definiti progetti integrati per la filiera forestale quei progetti che attivano una combinazione di Misure da parte di soggetti beneficiari diversi, tra cui almeno la Misura 8 ed una o più Misure del programma di sviluppo rurale.

Un progetto integrato è composto da più domande di aiuto e viene valutato unitariamente per quanto attiene le condizioni di ammissibilità, le strategie di intervento ed i risultati attesi. Ciascuna delle domande di aiuto viene valutata singolarmente nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e criteri di selezione stabiliti da ciascuna misura attivata, ivi incluso il raggiungimento del punteggio minimo. Il processo di definizione del Progetto Integrato di filiera viene illustrato nelle informazioni specifiche della Misura al punto "*Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della*

misura”, cui si rimanda.

Il Progetto Integrato di Filiera viene riservato al potenziamento della presenza sui mercati degli specifici prodotti forestali. Prioritariamente viene individuato il settore bosco/legno.

La misura viene attivata attraverso bandi di selezione che, per ciascuna submisura/operazione, prevedono l'attivazione di tutte le tipologie di intervento previste dalla submisura/operazione in questione, e sono aperti a tutte le tipologie di beneficiari previsti per la submisura/operazione in questione (non è prevista l'attivazione di bandi separati per tipologia di beneficiario o per tipologia di intervento).

Si precisa, altresì, nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, che ove gli interventi rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

La definizione di foresta adottata ai fini della Misura corrisponde con la definizione di bosco riportata al comma 2 dell'art. 4 della Legge Regionale 45/2012, art. 4, che si riporta integralmente:

comma 1) Ai fini della presente legge i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

comma 2) Con la **definizione di «bosco»** si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea superiore al 20 per cento ai sensi del d.lgs. 227/2001. Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà.

comma 3) Ai soli fini statistici, di inventario e monitoraggio è adottata la definizione di bosco usata dall'ISTAT e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

comma 4) Sono assimilati a bosco:

- a. i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b. le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
- c. le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;
- d. i castagneti da frutto abbandonati in fase di rinaturalizzazione;
- e. le sugherete;
- f. gli ericeti;
- g. la macchia mediterranea.

comma 5) La definizione di bosco di cui ai commi 2 e 4 si applica anche ai fini dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

comma 6) Non sono considerate bosco le Short rotation forestry, le coltivazioni di alberi di natale, i

ginestreti, i cisteti, i parchi urbani, i filari di piante, i frutteti e i castagneti da frutto.

Ai fini dell'attuazione della presente misura, la densità minima di impianto è fissata in 320 piante per ettaro.

Il PSR, per consentire una più ampia portata dei risultati attesi dall'attuazione della Misura, prevede l'attivazione di programmi di formazione e informazione (M1) e di consulenza (M2) su tematiche inerenti la più efficace attuazione degli interventi forestali.

Il PSR sostiene, altresì, la pianificazione forestale integrata e sostenibile, attraverso l'attuazione della submisura 16.8, e la realizzazione di progetti innovativi presentati nell'ambito degli interventi di cooperazione (submisura 16.2)

L'intervento della Misura si articola attraverso l'azione di cinque sub-misure, a sua volta declinate in tipologie di operazioni:

Sub-misura 8.1 – imboscamento e creazione di aree boscate:

8.1.1 Imboscamento terreni non agricoli

Sub-misura 8.3 – prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali.

8.3.1 Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali.

Sub-misura 8.4 – ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici:

8.4.1 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali.

Sub-misura 8.5 – investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale ed il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali:

8.5.1 investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale ed il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

Sub-misura 8.6 – investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste:

8.6.1 investimenti nelle filiere bosco-legno e agro-energie

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1. 8.1.1 Imboscamento e creazione di aree boscate

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento, con la finalità di sviluppare le aree forestali secondo i più avanzati e moderni criteri di sostenibilità ambientale e resilienza ai cambiamenti climatici, sostiene l'imboschimento delle aree non agricole, definite idonee sulla base della carta d'uso dei suoli della Regione Calabria (Delibera di Giunta Regionale n. 636 del 30/07/2012, recante "Adozione Studi carta dei suoli della regione Calabria, sul rischio erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui"), individuata come strumento conoscitivo di riferimento per il PSR al paragrafo 8.1.

La sub-misura/operazione può prevedere investimenti relativi alle seguenti fattispecie:

Imboschimento permanente di terreni non agricoli: cioè, costituzione di boschi permanenti con specie forestali arboree e/o arbustive, con prevalenti finalità climatico - ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali.

Imboschimento temporaneo di terreni non agricoli, a ciclo medio – lungo: cioè: costituzione di colture legnose forestali specializzate, pure o miste, monocicliche o policicliche, anche potenzialmente permanenti, con finalità multiple, nonché con funzione di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il turno per l'abbattimento dovrà essere superiore a 20 anni.

Imboschimento temporaneo di terreni non agricoli, a ciclo breve: cioè, costituzione di colture legnose forestali specializzate, pure o miste, monocicliche o policicliche, con finalità multiple, nonché con funzione di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il turno per l'abbattimento dovrà essere superiore a 8 anni e inferiore o uguale a 20 anni.

Per gli imboschimenti dei terreni vengono sostenute:

- finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali che non escludono interventi di gestione, utilizzazione e reimpianto a fini anche produttivi, utilizzando specie forestali arboree e/o arbustive autoctone.

Nel caso l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Nel caso di interventi che possano avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, dovrà essere valutata l'applicazione dell'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" che introduce la valutazione d'incidenza quale procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito) della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Nell'ambito della strategia di intervento del Programma l'intervento agisce direttamente sui fabbisogni F13 ed F14, contribuendo ad applicare nei nuovi impianti forestali i contenuti della gestione sostenibile

del patrimonio forestale regionale ed a rafforzare la gestione “green” e l’adattabilità ai cambiamenti climatici della silvicoltura regionale, rappresentando, tra l’altro, un esempio di applicazione delle “infrastrutture verdi” sul capitale naturale regionale. Ciò in quanto è in grado di garantire impatti ambientali positivi per la difesa del territorio e del suolo, la prevenzione dei rischi naturali e degli incendi, la depurazione e regimentazione delle acque, la depurazione dell’aria, la tutela e conservazione della biodiversità, l’adattamento ai cambiamenti climatici. Tali interventi, inoltre, possono contribuire alla transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio, alla necessità di valorizzare gli ecosistemi, alla fornitura di servizi ecosistemici diffusi, all’incremento della fruibilità turistico-ricreativa del territorio rurale e al restauro-riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei paesaggi rurali.

Per le stesse motivazioni l’intervento agisce sugli obiettivi della focus area 5E ed esplica i suoi effetti indiretti sulle FA 4A-4B-4C. Esplica, altresì, il proprio contributo all’interno degli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale a copertura dei costi di impianto.

Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione e per un periodo massimo di 5 anni solo per le superfici forestali di proprietà privata e per il rimboschimento a ciclo medio-lungo (superiore a 20 anni). Per le superfici forestali di proprietà pubblica e per il rimboschimento a “ciclo breve” (ciclo superiore a 8 anni e inferiore o uguale a 20 anni) è previsto esclusivamente il contributo in conto capitale sulle spese sostenute per l’impianto.

I beneficiari del sostegno agli investimenti per l’impianto, conformemente alle disposizioni previste all’articolo 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all’articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi fondi.

Art. 46 e art. 4(2)(c) Regolamento (UE) 1307/2013 (Pagamenti diretti).

Regolamento (UE) 639/2014 (Regolamento Delegato sui pagamenti diretti).

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013.

Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA).

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Legge Regionale nr. 45/2012 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale - Legge forestale regionale).

Strategia Forestale per l'Unione Europea (COM/2013/659).

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Proprietari terrieri pubblici e privati, nonché loro consorzi.

Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto che gestisce le superfici forestali è un ente privato o un comune.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013

ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

In particolare, sono costi ammissibili all'operazione:

1. *Costi di impianto e materiale di propagazione.*
 - a. acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme;
 - b. lavori di impianto e altre operazioni connesse alla messa a dimora delle piante, come analisi fisico-chimiche del suolo, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del terreno, squadratura, tracciamento filari, acquisto trasporto e collocazione di paleria e tutori;
 - c. altre operazioni correlate all'impianto, come concimazioni, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei e operazioni necessarie alla protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, protezioni individuali dai danni della fauna selvatica, recinzioni contro il pascolo e la brucatura);
 - d. oneri per consulenti, progettisti, direttore dei lavori, ivi inclusi gli oneri per la progettazione del piano di imboscamento, nella misura massima del 9% delle spese ammissibili di cui ai precedenti punti.

Per quanto attiene specificatamente i costi relativi agli oneri di progettazione del piano di imboscamento, tali spese sono ammissibili solo se il piano di imboscamento è redatto in conformità alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

1. *Premio annuale ad ettaro per copertura dei costi di manutenzione per un periodo fino a 5 anni:*
 - a. Interventi di sostituzione e risarcimento delle fallanze (a partire dall'inverno successivo alla prima stagione vegetativa), manutenzioni e altre operazioni colturali necessarie a garantire la buona riuscita dell'impianto nel tempo in termini qualitativi e quantitativi: controllo della vegetazione infestante, (tramite fresatura, erpicatura, sfalcio, trinciatura), eventuali irrigazioni, potature, diradamenti), ivi inclusa la manutenzione precoce e tardiva.

I contributi in natura sotto forma di apporto di opere, beni e servizi per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Per i beneficiari di natura pubblica e per specie a rapido accrescimento (ciclo breve: inferiore a 20 anni) non è riconosciuto il premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi e beneficiari decisi dall'Autorità di Gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'investimento deve essere realizzato esclusivamente in terreni non agricoli e deve ricadere all'interno

dei terreni siti in aree idonee definite sulla base della *Carta d'uso dei suoli della Regione Calabria*, individuata tra gli strumenti conoscitivi di riferimento per l'attuazione del PSR descritti al paragrafo 8.1 del PSR.

Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto che gestisce tali terreni è un ente privato o un Comune.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Per la realizzazione degli interventi il sostegno è subordinato alla presentazione di informazioni desumibili da un piano di imboscamento redatto in conformità alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

L'intervento di imboscamento deve garantire il rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale prescritti all'art. 6 del Regolamento delegato 807/2014 e riportati puntualmente alla sezione sulle informazioni specifiche dell'intervento, cui si rimanda, e che in particolare riguardano:

- a. l'identificazione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili, nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, e delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione;
- b. l'obbligo in capo al beneficiario di curare e proteggere la foresta almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di manutenzione;
- c. nel caso di operazioni di imboscamento che sfociano nella creazione di foreste di dimensioni superiori ad un determinato limite, stabilito per il PSR in 10 ettari, l'operazione deve consistere:
 - nell'impianto esclusivo di specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica interessata, che, in base ad una valutazione d'impatto, non risultano tali da minacciare la biodiversità ed i servizi biosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana; o
 - in una mescolanza di specie arboree che includa:
 - almeno il 10% di latifoglie per ogni zona, o
 - un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% della zona.

Le specie utilizzate dovranno essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona ed a soddisfare requisiti ambientali minimi. Sono ammissibili solo le specie autoctone il cui elenco è riportato nella pertinente sezione "informazioni specifiche della misura" del presente intervento, cui si rimanda. L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme al D.Lgs 386/2003 (di attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) ed al Decreto legislativo n. 214/2005 (di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

In linea con l'art. 22(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno non è concesso per boschi cedui a

rotazione rapida, abeti natalizi o specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Sui siti designati come Natura 2000, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è consentita soltanto la forestazione coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati ed approvati dalla competente autorità nazionale.

8.2.8.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione possono essere riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5E nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'intervento in aree sensibili dal punto di vista ambientale (rischio erosione dei suoli, rischio desertificazione, rischio alluvioni) dove maggiore può essere il contributo all'adattamento e resilienza agli impatti attesi dai cambiamenti climatici;
- alla tipologia dell'intervento e durata del ciclo colturale, favorendo gli interventi con una più ampia composizione di specie ed i cicli colturali più lunghi di quelli minimi fissati dalla misura.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto per i costi di impianto è la seguente:

- 75% del costo dell'investimento ammissibile per i costi di impianto.

Le spese relative ai costi di impianto sono ammesse sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro i seguenti importi massimi di investimento:

- Imboschimento permanente di terreni non agricoli: euro 9.000/ettaro per come esplicitato nella (Tab.1 sez.A)

- Imboschimento temporaneo (impianti di arboricoltura da legno) di terreni non agricoli a ciclo medio-lungo (superiore a 20 anni): euro 8.500/ettaro per come esplicitato nella (Tab.1 sez.B)

- Imboschimento temporaneo (impianti arborei a rapido accrescimento) di terreni non agricoli a ciclo breve (superiore a 8 anni e inferiore o uguale a 20 anni): euro 6.500/ettaro per come esplicitato nella (Tab.1 sez.C)

Per i costi di impianto e materiale di propagazione è riconosciuto un sostegno pari al 75% dei costi ammissibili sostenuti dal beneficiario .

Per i costi di manutenzione è riconosciuto un premio annuale unitario ad ettaro per un periodo fino a 5 anni sui costi di manutenzione definiti sulla base delle fonti e della metodologia adottata nel calcolo dei premi e riportata in maniera dettagliata nel relativo paragrafo del documento allegato al PSR 2014 – 2020 *“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21,28,29,31 e 33 del Reg (UE) 1305/2013”*.

- € 500,00 ad ettaro per i primi due anni;
- € 250,00 ad ettaro per il 3°, 4° ed il 5° anno.

Gli importi sopra citati essendo stati ricavati da costi legati a cure colturali, gli stessi non variano in funzione della tipologia di imboschimento

Tab.1 sez.A

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO
MISURA 8.1 – Sostegno per i costi d’impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all’imboschimento

Realizzazione di imboschimento permanente di terreni non agricoli

Impianto misto sesto a quadrato 3,0x3,0 pari a 1.100 piante per ettaro
SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>PREZZO UNIT. €</i>		<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>QUANTITA'</i>	<i>PREZZO TOTALE €</i>
	A) INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO					
01.A	Decespugliamento meccanico...	400,00		ha	1	400,00
02.A	Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento superficiale...	600,00		ha	1	600,00
03.A	Lavorazione meccanica andante...	800,00		ha	1	800,00
04.A	Fertilizzazione di fondo...	300,00		ha	1	300,00
05.A	Frangizzollatura meccanica del terreno...	250,00		ha	1	250,00
06.A	Apertura di buche...	0,50		n.	1.100	550,00
	Totale Costi Lavorazione Terreno (A)					2.900,00
	B) INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE					
07.A	Squadro del terreno...	250,00		ha	1	250,00
08.A	Acquisto e trasporto piante - radice nuda...	1,50		n.	550	825,00
09.A	Acquisto e trasporto piante - contenitore...	2,30		n.	550	1.265,00
10.A	Messa a dimora piantine a radice nuda...	0,80		n.	550	440,00
11.A	Messa a dimora piantine in contenitore...	1,30		n.	550	715,00
	Totale Costi Messa a Dimora Pianta (B)					3.495,00
	C) ALTRI INTERVENTI					
12.A	Acquisto canne di bambù (tutore)...	1,20		n.	1.100	1.320,00
13.A	Trasporto e messa a dimora di canne di bambù...	0,80		n.	1.100	880,00
14.A	Irrigazione di impianto/soccorso...	0,75		n.	1.100	825,00
	Totale Altri Interventi (C)					3.025,00
	Sommano(A)+(B)+(C)					9.420,00
	Importo max ammissibile					9.000,00

Misura_8.1-Tabella_1-Sez.A

Tab.1 sez.B

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO
MISURA 8.1 – Sostegno per i costi d’impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all’imboschimento
Realizzazione di imboschimento temporaneo (impianti di arboricoltura da legno) di terreni non agricoli
a ciclo medio – lungo (superiore a 20 anni)

Impianto misto sesto a quadrato 3x3 pari a 1.100 piante per ettaro
SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>PREZZO UNIT. €</i>		<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>QUAN TITA'</i>	<i>PREZZO TOTALE €</i>
	<i>A) INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO</i>					
01.B	Decespugliamento meccanico...	400,00		ha	1	400,00
02.B	Rippatura incrociata...	540,00		ha	1	540,00
03.B	Fertilizzazione di fondo...	300,00		ha	1	300,00
04.B	Seconda lavorazione del terreno...	230,00		ha	1	230,00
05.B	Apertura di buche...	0,50		n.	1.100	550,00
	<i>Totale Costi Lavorazione Terreno (A)</i>					<i>2.240,00</i>
	<i>B) INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE</i>					
06.B	Squadro del terreno...	250,00		ha	1	250,00
07.B	Acquisto e trasporto piante - radice nuda...	1,50		n.	550	825,00
08.B	Acquisto e trasporto piante - contenitore...	2,30		n.	550	1.265,00
09.B	Messa a dimora piantine a radice nuda...	0,80		n.	550	440,00
10.B	Messa a dimora piantine in contenitore...	1,30		n.	550	715,00
	<i>Totale Costi Messa A Dimora Pianta (B)</i>					<i>3.495,00</i>
	<i>C) ALTRI INTERVENTI</i>					
11.B	Acquisto canne di bambù (tutore)...	1,20		n.	1.100	1.320,00
12.B	Trasporto e messa a dimora di canne di bambù...	0,80		n.	1.100	880,00
13.B	Irrigazione di impianto/soccorso...	0,75		n.	1.100	825,00
	<i>Totale Altri Interventi (B)</i>					<i>3.025,00</i>
	<i>Sommario(A)+(B)+(C)</i>					<i>8.760,00</i>
	<i>Importo max ammissibile</i>					<i>8.500,00</i>

Misura_8.1-Tabella_1-Sez.B

Tab.1 sez.C

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO
MISURA 8.1 – Sostegno per i costi d’impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all’imboschimento

Realizzazione di imboschimento temporaneo (impianti arborei a rapido accrescimento) di terreni non agricoli a ciclo breve (superiore a 8 anni e inferiore o uguale a 20 anni)

Impianto misto sesto a settonce 6,0x6,0 pari a 320 piante per ettaro
SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>PREZZO UNIT. €</i>		<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>QUANTITA'</i>	<i>PREZZO TOTALE €</i>
	<i>A) INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO</i>					
01.C	Livellamento leggero del terreno...	290,00		ha	1	290,00
02.C	Rippatura incrociata...	540,00		ha	1	540,00
03.C	Seconda lavorazione del terreno...	400,00		ha	1	400,00
04.C	Fornitura e spandimento di ammendante...	230,00		ha	1	230,00
05.C	Fresatura o erpicatura incrociata...	800,00		ha	1	800,00
	<i>Totale Costi Lavorazione Terreno (A)</i>					2.260,00
06.C	<i>B) INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE</i>					
07.C	Squadro del terreno per impianto di 320 piante/ha	291,20		ha	1	291,20
08.C	Apertura di buche con trivella...	2,35		n.	320	752,00
09.C	Acquisto piante ...	3,50		n.	320	1.120,00
10.C	Trasporto e messa a dimora piante...	3,65		n.	320	1.168,00
	<i>Totale Costi Messa A Dimora Pianta (B)</i>					3.331,20
	<i>C) ALTRI INTERVENTI</i>					
11.C	Irrigazione di soccorso...	1,80		n.	320	576,00
12.C	Trattamento antiparassitario...	1,80		n.	320	576,00
	<i>Totale Altri Interventi (C)</i>					1.152,00
	<i>Sommano(A)+(B)+(C)</i>					6,743,2
	<i>Importo max ammissibile</i>					6.500,00

Misura_8.1-Tabella_1-Sez.C

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura/intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda relativo alla verifica del rischi di impatto ambientale dell'investimento (ECR1)
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi, ivi inclusi i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'adeguatezza del metodo di controllo del rispetto dei requisiti per l'erogazione del sostegno correlato all'esecuzione delle attività di cura del bosco e rispetto all'efficacia dei controlli in loco ("controllo dei controllori") in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
4. Un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme e delle procedure sugli appalti pubblici (ECR4).

8.2.8.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 viene mitigato prevedendo che, in sede di valutazione della domanda di aiuto, sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura", viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, correlando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa, che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture e ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria, il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo in conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.
3. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso visite in loco, a campione, presso i beneficiari (ed almeno una visita nell'arco del periodo di versamento del sostegno), inoltre, per rendere più

efficace e rispondente alle esigenze di controllo della spesa e delle modalità con cui operano i controllori impegnati, contribuisce a mitigare il rischio segnalato la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso l'operazione, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

4. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la predisposizione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici. In particolare, sarà codificata una check list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per come riportato in dettaglio nel documento *“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21,28,29,31 e 33 del Reg (UE) 1305/2013”*, i costi relativi alle cure colturali sono stati stimati in maniera distinta e separata per i primi due anni successivi all'impianto e per i tre anni seguenti e ciò per tener conto delle diverse operazioni che è necessario prevedere nei due periodi presi in considerazione.

Nei primi due anni vengono eseguiti i risarcimenti delle fallanze, ossia la sostituzione delle piantine che, per motivi diversi, risultano non attecchite, e delle necessarie cure colturali.

A partire dal terzo anno si considerano invece solo i costi relativi alle normali operazioni colturali necessarie, questa volta, a favorire lo sviluppo delle giovani piante. Tali cure colturali consistono essenzialmente in lavorazioni meccaniche e manuali del terreno volte a contrastare lo sviluppo delle

infestanti.

Il dettaglio del calcolo dei costi relativi alle cure colturali è contenuto nell'Allegato al Programma “*La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21,28,29,31 e 33 del Reg (UE) 1305/2013*”, insieme alle relative fonti.

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie arboree forestali autoctone utilizzabili per nuovi impianti di forestazione e imboschimento in Calabria sono state identificate nel corso dell'attività di ricerca svolte in Calabria dall'Unità di Ricerca per la Selvicoltura in Ambiente Mediterraneo (CRA-SAM) del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'economia agraria (CRA-SAM) e corrispondono alle seguenti specie, suddivise per fasce altimetriche:

fascia 0-400 metri sul livello del mare

- leccio (*Quercus ilex* L.)
- sughera (*Quercus suber* L.)
- pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Mill.)
- roverella (*Quercus pubescens* Willd.)

fascia 400-800 metri sul livello del mare

- leccio (*Quercus ilex* L.)
- pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Mill.)
- acero campestre (*Acer campestre* L.)
- carpino bianco (*Carpinus betulus* L.)

- rovere (*Quercus petraea* Liebl.)
- farnetto (*Quercus conferta* Kit.)
- ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel.)
- castagno (*Castanea sativa* Mill.)
- sorbo domestico (*Sorbus domestica* L.)
- noce (*Juglans regia* L.),

fascia 800-1200 metri sul livello del mare

- cerro (*Quercus cerris* L.),
- abete bianco (*Abies alba* Mill.),
- pino laricio (*Pinus nigra* Arnold ssp *calabriaca* (Land) E.Murray),
- castagno (*Castanea sativa* Mill.),
- acero montano (*Acer pseudoplatanus* L.),
- acero napoletano (*Acer opalus* Mill.),
- ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel.),
- farnetto (*Quercus frainetto* Ten.),
- frassino maggiore (*Fraxinus excelsior* L.),
- tiglio (*Tilia cordata* Mill.),
- ciliegio (*Prunus avium* L.),
- noce (*Juglans regia* L.),
- pioppo bianco (*Populus alba* L.),
- carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.),
- ciavardello (*Sorbus torminalis* L.)
- nocciolo (*Corylus avellana* L.),

fascia 1200-1600 metri sul livello del mare

- faggio (*Fagus sylvatica* L.),
- pino loricato (*Pinus leucodermis* Ant.) (Pollino),
- abete bianco (*Abies alba* Mill.),
- pino laricio (*Pinus nigra* Arnold ssp *calabriaca* (Land) E.Murray),
- pioppo tremulo (*Populus tremula* L.),
- ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel.),
- acero montano (*Acer pseudoplatanus* L.),
- acero di Lobelius (*Acer lobelii* Ten.),
- acero di riccio (*Acer platanoides* L.),
- maggiociondolo (*Laburnum anagyroides* Medik.),
- frassini minori (*Fraxinus ornus* L. e *Fraxinus angustifolia* Vahl.),

fascia 1600-2000 metri sul livello del mare

- pino loricato (*Pinus leucodermis* Ant.) Pollino
- faggio (*Fagus sylvatica* L.)
- abete bianco (*Abies alba* Mill.)
- pino laricio (*Pinus nigra* Arnorl ssp *calabrica* (Land) E. Murray).

Il rispetto delle condizioni indicate all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 807/2014 ed in particolare l'identificazione delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inadeguata, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche locali delle zone in cui è prevista la forestazione, viene garantita dalla Regione Calabria attraverso il sostegno esclusivo ad investimenti in aree non agricole che ricadono all'interno dei terreni siti in aree idonee, definite sulla base della *Carta d'uso dei suoli della Regione Calabria*, individuata tra gli strumenti conoscitivi di riferimento per l'attuazione del PSR descritti al paragrafo 8.1 del PSR, e dall'utilizzo esclusivo di specie forestali autoctone.

I dati che hanno consentito di fare una valutazione più approfondita, affrontando le caratteristiche stazionali in maniera più completa, sono quelli derivanti dalle elaborazioni dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio (INFC – 2006), come riportati nell'allegato "Definizione della stazione standard della Regione Calabria"

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

I seguenti requisiti minimi in materia ambientale si applicano nel contesto della presente operazione:

- la selezione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare deve rispettare quanto indicato nella precedente sezione delle informazioni specifiche del presente intervento “Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inadeguata”;
- la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi tiene conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali, nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie alle condizioni locali;
- il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere la foresta almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nell'interesse del futuro sviluppo delle foreste e il mantenimento dell'equilibrio con la vegetazione erbacea, nonché il prevenire della formazione di sottobosco, che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.
- per quanto riguarda le specie a crescita rapida l'intervallo minimo non può essere inferiore a 8 anni e quello massimo non può essere superiore a 20 anni.

Nel caso di operazioni di imboscamento che sfociano nella creazione di foreste di dimensioni superiori ad un determinato limite, stabilito per il PSR in 10 ettari, l'operazione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 6(d) del Regolamento Delegato (UE) 807/2014 e cioè deve consistere:

- a. nell'impianto esclusivo di specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica interessata, che, in base ad una valutazione d'impatto, non risultano tali da minacciare la biodiversità ed i servizi biosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana; o
- b. in una mescolanza di specie arboree che includa:
 - almeno il 10% di latifoglie per ogni zona, o
 - un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il

10% della zona.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Informazione non pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Informazione non pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

I Informazione non pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Informazione non pertinente per l'intervento.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Informazione non pertinente per l'intervento.

8.2.8.3.2. 8.3.1 Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali.

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito della strategia generale del Programma, l'intervento agisce direttamente sui fabbisogni F17-F16 - F21 ed indirettamente sui fabbisogni F13 ed F14, potendo esplicitare la sua azione sia rispetto agli obiettivi di mantenimento della qualità dei suoli, qualità delle acque sotterranee, e riduzione del rischio erosione; che di presidio della biodiversità forestale e della capacità di fornire servizi ecosistemi, ivi inclusa la mitigazione dei rischi determinati dai cambiamenti climatici e la riduzione dei fattori di pressione sugli stessi (assorbimento di CO₂).

In tal senso l'intervento agisce a favore del conseguimento degli obiettivi della focus area 4C dello sviluppo rurale ed indirettamente sulle focus area 4A, 4B e 5E. Esso contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un sostegno a copertura di costi di intervento, una tantum, finalizzati alla prevenzione da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (rischi abiotici e biotici) sostenuti per:

1. la creazione di infrastrutture di protezione;
2. interventi di prevenzione degli incendi boschivi o di altre calamità naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;
3. l'installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione;
4. elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti, solo se collegati ad investimenti ammessi a finanziamento.

Gli interventi sostenuti contribuiscono a preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità.

Gli interventi, in particolare, contribuiscono ad attuare la Strategia UE "infrastrutture verdi" in quanto adottano soluzioni in grado di contribuire a determinare la conservazione ed il miglioramento degli elementi e delle funzioni naturali nelle aree boschive regionali, ivi inclusa la funzione di ritenzione idrica esercitata dalle foreste regionali.

Per quanto concerne i rischi di tipo abiotico, la presente tipologia di intervento è finalizzata:

- all'esecuzione di interventi preventivi contro gli incendi;
- all'esecuzione di interventi preventivi per il miglioramento della funzione di protezione idrogeologica svolta dalle foreste, in aree a rischio di frana o a monte di aree suscettibili di inondazioni.

Mentre per quanto riguarda i rischi di tipo biotico, la presente tipologia di intervento è finalizzata alla realizzazione di interventi preventivi delle fitopatie la cui presenza è accertata con provvedimenti dello Stato italiano e/o da Decisioni comunitarie, e che possono determinare una calamità. L'elenco di tali

fitopatie viene riportato nella sezione “informazioni specifiche della misura” del presente intervento, cui si rimanda.

Nel caso di interventi di prevenzione che riguardano rischi di tipo biotico, il rischio si basa sulle analisi e monitoraggio e sulle relative disposizioni conseguenti emanate da un organismo scientifico pubblico, che nella regione Calabria corrisponde con il Servizio fitosanitario regionale.

Sono ammissibili al sostegno relativo alle azioni di prevenzione degli incendi boschivi solo le superfici a medio e alto rischio di incendi boschivi. In base alla classificazione utilizzata dalla “Carta del Rischio potenziale di incendio boschivo nella Regione Calabria” adottata con Delibera di Giunta Regionale n. 339 del 30/07/2012 ed individuata alla sezione 8.1 del PSR tra gli strumenti conoscitivi di pertinenza del Programma, le superfici ad alto rischio, utilizzate ai fini del presente intervento corrispondono alle classificazioni “elevato” ed “estremamente elevato” della “Carta del Rischio”, mentre le superfici a medio rischio corrispondono alla classe “moderato” individuata dalla “Carta dei Rischio”.

Gli interventi sostenuti devono essere coerenti con il Piano Regionale di lotta contro gli incendi boschivi, approvato con Delibera di Giunta Regionale 282 del 08.07.2014 e successive modifiche e integrazioni.

L'intervento prevede investimenti relativi alle seguenti fattispecie:

1. Infrastrutture di protezione contro rischi di tipo abiotico, con interventi di:

- a. realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali (consolidamento dei versanti, esecuzione di opere paramassi, realizzazione/adequamento di sezioni di deflusso, consolidamento e adeguamento del reticolo idraulico) in aree a rischio di instabilità idrogeologica e/o erosione;
- b. realizzazione di infrastrutture verdi finalizzate a sviluppare/migliorare le funzioni protettive delle foreste, quali azione regimante delle acque, difesa dall'erosione, difesa dalle frane;
- c. realizzazione e ripristino di opere a supporto dell'antincendio boschivo quali fasce tagliafuoco e punti di approvvigionamento idrico.

In linea generale sono esclusi gli interventi di manutenzione, che possono essere sostenuti solo per quanto riguarda le fasce parafuoco.

Gli interventi di ripristino non devono riferirsi ad opere di ordinaria o straordinaria manutenzione e devono comportare modifiche sostanziali all'infrastruttura oggetto di intervento.

2. Interventi di prevenzione su scala locale contro rischi di tipo abiotico e biotico , con interventi di:

- a. acquisto di attrezzature necessarie ad interventi di prevenzione degli incendi, con esclusione dei presidi obbligatori previsti dalla normativa vigente e delle macchine e attrezzature per la lotta attiva;
- b. interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, quali: tagli colturali, ripuliture dalla vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, potature, sfolli, diradamenti, eliminazione di essenze alloctone, conversione, diversificazione e disetaneizzazione, rinfoltimenti o sottopiantagioni, creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, tagli raso, biotriturazione o asportazione della biomassa; gli interventi selvicolturali possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;
- c. interventi selvicolturali di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali giustificate da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici (per le modalità di riconoscimento si rimanda alla

sezione “Informazioni specifiche” del presente intervento), consistenti nell’esecuzione di interventi selvicolturali e di diversificazione specifica, di trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale, nell’uso di antagonisti naturali, nell’installazione di trappole fitosanitarie; gli interventi selvicolturali possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell’arco del periodo di programmazione;

d. interventi finalizzati ad usare il pascolo nelle aree boschive per interventi di pascolo a prevenzione del rischio incendi;

e. interventi per la ripulitura delle aree a rischio e nelle fasce parafuoco, ricolonizzate da vegetazione forestale legnosa e/o arbustiva, in fase di successione ecologica; questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell’arco del periodo di programmazione ;

3. Interventi di prevenzione volti alla creazione e ripristino dei sistemi di monitoraggio e degli strumenti di comunicazione contro incendi boschivi nonché avversità fitopatologiche e parassitarie, con azioni di:

a. installazione e ammodernamento di attrezzature e di apparecchiature di comunicazione (torri ed attrezzature fisse di avvistamento e comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi e/o altri rischi di origine abiotica e biotica.

Gli interventi di ripristino non devono riferirsi ad opere di ordinaria o straordinaria manutenzione e devono comportare modifiche sostanziali all’infrastruttura oggetto di intervento.

4. Elaborazione di piani di gestione o strumenti equivalenti, solo se collegati ad altri investimenti ammessi a finanziamento.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all’art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all’articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nella sezione 8.1 del PSR.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.

D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, Codice Contratti Pubblici.

D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale.

Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659).

Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008.

Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici, predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha ricevuto il parere favorevole da parte della Conferenza unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014).

Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA).

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Legge 21.11.2000 n. 353. (Legge – Quadro in materia di incendi boschivi).

Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale).

Delibera di Giunta Regionale nr. 282 del 08.07.2014 (Piano antincendio boschivi della Regione Calabria) e successive modifiche e integrazioni.

“Carta del Rischio potenziale di incendio boschivo nella Regione Calabria” adottata con Delibera di Giunta Regionale n. 339 del 30/07/2012.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

Regione Calabria, altri Enti pubblici, altri soggetti di diritto pubblico e privato e loro rispettive associazioni proprietari, possessori e /o titolari della gestione di superfici forestali.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013

ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili comprendono:

- a. costruzione o ammodernamento di beni immobili (costruzione e ripristino di torrette di avvistamento; consolidamento dei versanti, esecuzione di opere paramassi, realizzazione/adeguamento di sezioni di deflusso, consolidamento e adeguamento del reticolo idraulico; costruzione e ammodernamento di strutture antincendio per attrezzature, magazzini, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua; lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali, e rii); realizzazione e ammodernamento di opere di regimazione idraulico-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti; drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti).
- b. investimenti strutturali di prevenzione degli incendi, quali le fasce di protezione antincendio e ed interventi di pascolo a prevenzione del rischio incendi;
- c. investimenti selvicolturali (solo una tantum) finalizzati alla prevenzione del rischio incendio ed alla prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali giustificate da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici;
- d. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di protezione, controllo e monitoraggio degli incendi e di altre calamità, solo se strettamente collegati e funzionali alla finalità dell'intervento;
- e. acquisto di hardware solo se strettamente collegati e funzionali alla finalità dell'intervento;
- f. piste forestali, solo se direttamente funzionali alla realizzazione del programma di investimenti, collegati con altri investimenti ammessi a finanziamento e funzionali ad interventi per la prevenzione da danni abiotici o biotici;
- g. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da a) a f) di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e analisi costi/benefici, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;
- h. investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici, solo se strettamente collegati e funzionali alla finalità all'intervento;
- i. costi per la redazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti (per come definiti dal presente intervento), solo se collegati ad altri investimenti ammessi a finanziamento e se includono tutti i dettagli necessari a descrivere e valutare i rischi di tipo biotico e abiotico che sono pertinenti per l'area interessata e rispetto ai quali l'intervento è programmato.

Gli interventi di ripristino non devono riferirsi ad opere di ordinaria o straordinaria manutenzione e devono comportare modifiche sostanziali all'infrastruttura oggetto di intervento.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Nel caso di utilizzo degli animali per il pascolo, il sostegno deve essere calcolato sui costi reali e addizionali dovuti al trasporto/spostamento di animali nella superficie forestale ed ai costi relativi al mantenimento nella zona prima/durante la stagione a più alto rischio di incendio (costi per la realizzazione di punti d'acqua, recinzioni mobili, mangiatoie). Gli animali utilizzati devono essere

domestici e non selvatici. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

- a. le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria a straordinaria;
- b. elicotteri, aerei e automezzi;
- c. i costi diretti di operazioni di spegnimento incendi e investimenti per la lotta attiva;
- d. l'acquisto di animali da destinare al pascolo

Il contributo viene erogato al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi e beneficiari decisi dall'Autorità di Gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le operazioni sostenute devono essere coerenti con la Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659), al Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008, alla Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici ed al Piano Regionale Forestale.

Gli interventi di prevenzione sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale, così come definiti all'art. 4 della L.R. 45/2012 i cui contenuti sono descritti nella parte generale della Misura 8, cui si rimanda. Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche su terreni non boscati (quali punti e reti di raccolta e approvvigionamento di acqua, punti di controllo, strutture ed attrezzature per il monitoraggio e comunicazione) che devono, comunque, essere a servizio del bosco. Gli interventi per la prevenzione incendi sono ammissibili se eseguiti in aree comprese in territori classificati come ad alto e medio rischio di incendi, come descritti nella descrizione generale della Misura 8, cui si rimanda.

Tutte le azioni per prevenzione degli incendi boschivi devono essere coerenti con il Piano Antincendio Boschivo (AIB) della Regione Calabria. Allo stesso modo i parassiti individuati al fine della prevenzione delle malattie devono essere coerenti con i rispettivi piani nazionali e/o regionali di protezione delle foreste. Gli interventi di prevenzione delle fitopatie che possono causare disastri sono ammissibili a contributo solo se realizzati nelle aree interessate dai parassiti individuati dal Servizio Fitosanitario regionale secondo quanto indicato nelle informazioni specifiche della misura al punto "Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatologie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche", cui si rimanda.

Per i beneficiari con superfici boscate accorpate di proprietà pubblica e privata di estensione uguale o superiore a 100 ettari e per i beneficiari di superfici boscate accorpate di proprietà privata superiore a 50 ettari il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente. Per la definizione di strumento equivalente si rimanda a quanto riportato nel paragrafo "Definizione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente" delle informazioni specifiche della misura, cui si rimanda.

Gli investimenti selvicolture sostenuti dall'intervento hanno carattere "una tantum", pertanto questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Nel caso di interventi per le fasce parafuoco, il sostegno non può essere concesso per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.8.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione possono essere riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4C nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'intervento in aree in cui sono più elevati i rischi considerati di maggiore gravità nella Regione, quali il rischio incendio, il rischio idrogeologico, il rischio erosione;
- alla localizzazione dell'intervento in aree sensibili dal punto di vista ambientale (Rete Natura 2000, parchi ed aree protette, aree ad alto valore naturalistico);
- agli svantaggi orografici e strutturali del territorio, considerando prioritarie le aree soggette a vincoli naturali, in particolare le aree montane;
- alla tipologia del beneficiario, dando priorità agli interventi presentati da soggetti in forma associata, per conseguire uno sviluppo lineare dell'intervento (al fine di favorire interventi contigui).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è fissata al 75% della spesa sostenuta con un massimale di spesa di € 500.000,00 per intervento. Il massimale di spesa viene introdotto in funzione di quelle che sono le lezioni apprese dalla precedente programmazione, nella quale si è avuto modo di verificare come la soglia dei 500.000€ rispecchia un valore al di sotto del quale gli interventi selezionati sono stati portati a termine con un maggiore grado di tempestività (efficacia della spesa), ciò può portare a ritenere che tale soglia corrisponda ad un valore target che i soggetti proprietari/gestori sono in grado di sostenere in quanto dimensionata alle loro capacità tecnico/economiche.

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per il presente Programma ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nei seguenti casi:

- tutte le aziende pubbliche e private con superficie boscata accorpata superiore o uguale a 100 ettari;
- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari.

Nell'ambito di quanto disposto nella L.R. 45/2012 i Piani poliennali di taglio sono individuati dal

Programma come “strumenti equivalenti”, in quanto essi sono coerenti, per pertinenza e contenuto, alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Inoltre, sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali e regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura, conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Nella regione Calabria, l'obbligo di possedere un Piano di gestione o uno “strumento equivalente”, riguarda:

- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari, che, come emerso dall'analisi di contesto (Allegato Foreste, Natura e Biodiversità nella Regione Calabria) posseggono una superficie complessiva di 64.509,71 ettari, pari al 10,5% della superficie forestale regionale;
- i boschi facenti parte del beni del patrimonio forestale della Regione Calabria che sono 57.000 ettari, e rappresentano un'ulteriore 9,3% della superficie forestale regionale;
- i boschi di proprietà comunale, con superficie boscata accorpata uguale o superiore a 100 ettari, la cui superficie è stata stimata in 300.000 ettari, che rappresentano un ulteriore 49% della superficie forestale regionale;
- le superfici di interesse forestale comprese nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) che sono 161.843 ettari, e che, almeno in parte si sovrappongono ai precedenti.

In Calabria una superficie di 357.000 mila ettari (boschi facenti parte del patrimonio forestale della Regione Calabria ed i boschi di proprietà comunale con superficie accorpata uguale o superiore a 100 ettari), pari al 58,3% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di un piano di gestione forestale.

Un'ulteriore superficie di 64.509,71 (superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari delle aziende agricole), pari al 10,5% della superficie forestale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di uno strumento equivalente (piano dei tagli) come identificato nella sezione successiva “definizione della nozione di “strumento equivalente””.

Pertanto ne deriva che una quota complessiva del 68% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di presentazione di un Piano di gestione o di uno strumento equivalente, come definito alla sezione successiva “definizione della nozione di “strumento equivalente””.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per il PSR della Regione Calabria ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n.

1305/2013, sono considerati strumenti equivalenti ai Piani di gestione per come regolamentati dalla L.R. 45/2012 (Legge Forestale della Calabria) e s.m.i., anche i Piani poliennali di taglio per come regolamentati dalla stessa L.R. 45/2012.

I Piani dei tagli redatti ai sensi della citata Legge forestale della regione Calabria (L.R. 45/2012) sono redatti in coerenza e nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993..

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura conformi ai criteri di gestione forestale sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati

avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Ai fini degli interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie di seguito viene riportato l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante forestali che possono provocare una calamità, per come redatto dal Servizio fitosanitario regionale della Regione Calabria, e che vengono elencate citando i provvedimenti dello Stato italiano e/o delle Decisioni comunitarie che ne hanno attestato il rischio ed i cui riferimenti informativi vengono riportati a seguire:

- Tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*), Decisione 2012/138/UE, provvedimento di recepimento da parte delle autorità italiane del 12.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 25/01/2012, n. 21;
- Cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*), Decisione 2006/464/CE, provvedimento di recepimento delle autorità italiane del 30/10/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/02/2008, n. 42;
- Nematode del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*), Decisione 2012/535/UE, in corso di recepimento da parte delle autorità italiane;
- *Phytophthora ramorum*, Decisione 2002/757/CE – Decisione 2004/426/CE – Decisione 2007/201/CE – Decisione 2013/782/UE, provvedimento di recepimento da parte delle autorità italiane del 28/11/2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22/01/2003 n. 17;
- Cancro resinoso del pino (*Gibberella circinata*), Decisione 2007/433/CE;
- Processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*), riconoscimento da parte delle autorità italiane del 30/10/2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13/02/2008, n. 40;
- Cocciniglia greca del pino (*marchalina hellenica*), riconoscimento da parte delle autorità italiane del 27/03/1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05/04/1996, n. 81;
- Cocciniglia della corteccia del Pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*), riconoscimento da parte delle autorità italiane del 22/11/1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5/12/1996, n. 285;
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*) riconoscimento da parte delle autorità italiane del 29/02/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/04/2012, n. 100.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

La Regione Calabria è dotata della “Carta del Rischio Potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria” (ARPACAL-ARSSA)”, mediante la quale viene classificato l’intero territorio regionale rispetto alle categorie di rischio.

Attualmente è operativo il Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2014-2016 http://217.58.108.240/index.php?option=com_content&task=view&id=883&Itemid=211

La Regione Calabria è dotata della “Carta del Rischio Potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria” (ARPACAL-ARSSA)” mediante la quale viene classificato l’intero territorio regionale rispetto

alle categorie di rischio. In particolare, ai fini dell'attuazione del PSR, le aree a medio rischio di incendio, corrispondono a quelle identificate con "rischio moderato" nella "Carta Regionale", mentre le aree ad alto rischio incendio, corrispondono a quelle identificate con rischio "elevato" ed "estremamente elevato" della "Carta Regionale".

La Carta del Rischio Potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria viene adottata quale strumento conoscitivo di pertinenza del Programma, per come indicato al paragrafo 8.1 del PSR ed allegata al Programma stesso.

Attualmente è operativo il Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2014-2016 http://217.58.108.240/index.php?option=com_content&task=view&id=883&Itemid=211

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Ai sensi di quanto previsto al secondo comma dall'articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli interventi per la prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, sono possibili solo se il rischio è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Nel caso della Regione Calabria l'organismo scientifico pubblico che riconosce il rischio è Servizio Fitosanitario Regionale.

Ai sensi del D.lgs n. 214/2005, in Calabria, al Servizio Fitosanitario Regionale compete il monitoraggio sulla diffusione di organismi nocivi.

Su segnalazione del Servizio sanitario della Regione Calabria, con deliberazione di Giunta regionale della Calabria numero 10748 del 22 luglio 2010, è stato approvato il documento "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* – ed approvazione nuove prescrizioni fitosanitarie volte al contenimento del Cinipide Galligeno del castagno".

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.8.3.3. 8.4.1 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito della strategia generale del Programma, l'intervento agisce direttamente sui fabbisogni F17-F21 ed indirettamente sui fabbisogni F13 ed F14, potendo esplicare la sua azione di ripristino del capitale naturale e delle funzioni ecologiche dei boschi regionali, sia rispetto agli obiettivi di mantenimento della qualità dei suoli e riduzione del rischio erosione; che di presidio della biodiversità forestale e della capacità di fornire servizi ecosistemi, ivi inclusa la mitigazione dei rischi determinati dai cambiamenti climatico-ambientali, la riduzione dei fattori di pressione sugli stessi (assorbimento di CO₂), la protezione della qualità delle risorse idriche e il ripristino della funzione protettiva di ritenzione idrica esercitata dalle foreste.

Gli interventi, in particolare, contribuiscono ad attuare la Strategia UE "infrastrutture verdi" in quanto adottano soluzioni in grado di contribuire a determinare il ripristino degli elementi e delle funzioni naturali nelle aree boschive regionali, ivi incluso il valore ecologico delle foreste e la funzione di ritenzione idrica esercitata dalle foreste regionali.

In tal senso l'intervento agisce a favore del conseguimento degli obiettivi della focus area 4C dello sviluppo rurale ed indirettamente sulle focus area 4A, 4B e 5E. Esso contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un sostegno, a copertura dei costi sostenuti per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi o altre calamità naturali, tra cui le avversità metereologiche, fitopatologiche e parassitarie, nonché eventi catastrofici ed eventi climatici con il fine di ricostituire la funzionalità e permettere lo svolgimento di tutte le funzioni cui erano destinate, principalmente protezione del suolo dall'erosione, protezione della qualità delle risorse idriche, fissazione e stoccaggio di CO₂, nonché garantire la pubblica incolumità.

Gli interventi sostenuti devono essere coerenti con il Piano Regionale di lotta contro gli incendi boschivi, approvato con Delibera di Giunta Regionale 282 del 08.07.2014 e successive modifiche e integrazioni.

L'intervento sostiene le seguenti tipologie di investimento finalizzate al ripristino dei danni delle foreste:

1. ricostituzione del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica o abiotica, mediante:
 - a. investimenti selvicolturali per la ricostituzione del potenziale forestale finalizzati al ripristino dell'efficienza ecologica dei soprassuoli colpiti da danni causati da incendi boschivi o altre calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche anche legate al cambiamento climatico, alluvioni), quali potature, rivitalizzazione delle ceppaie tramite succisione o tramarratura, diradamenti ed altri interventi di taglio per l'eliminazione di piante morte o in deperimento; tali interventi selvicolturali rivestono un carattere "una tantum" e sono ammissibili

una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

1. ricostituzione di aree forestali in cui si sono verificati incendi e fenomeni di dissesto idrogeologico (frane e smottamenti) attraverso:
 - a. infrastrutture verdi, tecniche di ingegneria naturalistica di piccola entità, opere di consolidamento e difesa vegetale, fascinate, gabbionate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive autoctone per il consolidamento localizzato di versante; questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;
 - b. interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e delle opere di difesa di sponda in o in alveo danneggiate ; questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;
 - c. interventi di ripristino, delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo e monitoraggio, degli incendi e di altre calamità (quali viabilità forestale di servizio esistente e a fondo naturale, infrastrutture antincendio boschivo, reti di monitoraggio) danneggiate.

Il sostegno dell'operazione è subordinato al riconoscimento formale, da parte di una pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2009/26/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un attacco parassitario hanno causato una distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale interessato. Tale soglia deve essere giustificata da un parere scientifico fornito dalle autorità pubbliche competenti e accreditate presso la regione (Servizio fitosanitario regionale, Corpo Forestale dello Stato, Enti di ricerca e università). La Regione Calabria garantisce che le autorità pubbliche competenti indicate per il riconoscimento formale di calamità naturale non abbiano conflitti di interesse e, quindi, non possono essere beneficiarie del sostegno previsto dalla presente operazione.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del Programma.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti del settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.

D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, Codice Contratti Pubblici.

D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale.

Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659).

Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA).

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008.

Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Legge 21.11.2000 n. 353. (Legge – Quadro in materia di incendi boschivi).

Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale).

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

Regione Calabria, altri Enti pubblici, altri soggetti di diritto pubblico e privati e loro rispettive associazioni proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, anche collettive.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013

ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili comprendono:

- a. costruzione o ripristino di beni immobili, ivi incluse opere selvicolturali per la ricostituzione del potenziale forestale finalizzati al ripristino dell'efficienza ecologica dei soprassuoli per favorire la ripresa vegetativa, lo sviluppo e la selezione della vegetazione forestale autoctona nelle aree boscate distrutte da calamità (taglio piante o ceppaie morte o irrecuperabili, potature di recupero, eliminazione di specie infestanti, interventi fitosanitari); opere di consolidamento e difesa vegetale, fascinate, gabbionate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive autoctone per il consolidamento localizzato di versante; opere di ripristino, delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo e monitoraggio, degli incendi e di altre calamità (fasce spartifuoco, torrette ecc);
- b. piste forestali, solo se direttamente funzionali alla realizzazione del programma di investimenti, collegati con altri investimenti ammessi a finanziamento e funzionali ad interventi per la ricostituzione del potenziale forestale e la ricostruzione della funzionalità dell'area danneggiata;
- c. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature e di hardware, solo per il ripristino di strutture e infrastrutture di protezione, controllo e monitoraggio degli incendi e di altre calamità, danneggiati dalla calamità;
- d. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da a) a c) di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e analisi costi/benefici, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;
- e. costi per la realizzazione di piani di gestione forestali o strumenti equivalenti, solo se collegati ad altri investimenti ammessi a finanziamento e se includono tutti i dettagli necessari a descrivere e valutare gli interventi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato.

Non sono ammissibili le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Le opere di ripristino devono comportare modifiche sostanziali all'infrastruttura oggetto di intervento.

I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Il contributo viene erogato al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi e beneficiari decisi dall'Autorità di Gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Le operazioni sostenute devono essere coerenti con la Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659), al Programma Quadro

per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008, alla Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici ed al Piano Regionale Forestale.

Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale, così come definiti all'art. 4 della L.R. 45/2012, il cui contenuto è riportato nella descrizione generale della misura, cui si rimanda. Fanno eccezione gli interventi di ripristino su strutture lineari o di prevenzione quali strade, sentieri, punti raccolta acqua punti di controllo che, purché siano a servizio delle aree boscate, possono essere posti anche al di fuori dal bosco o dalle aree forestali.

Per i beneficiari con superfici boscate accorpate di proprietà pubblica e privata di estensione uguale o superiore a 100 ettari e per i beneficiari di superfici boscate accorpate di proprietà privata superiore a 50 ettari il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente. Per la definizione di strumento equivalente si rimanda a quanto riportato nel paragrafo "Definizione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente" delle informazioni specifiche della misura, cui si rimanda.

Gli investimenti selvicolturali sostenuti dall'intervento hanno carattere "una tantum", pertanto questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Gli investimenti di ricostruzione del potenziale forestale causato da danni biotici o abiotici sono subordinati al riconoscimento formale, in base alla normativa nazionale, da parte della pubblica autorità competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatologia o un'infestazione hanno causato una distruzione di non meno del 20% del potenziale interessato.

Il danno si definisce come percentuale di perdita di numero di piante per ettaro distrutte rispetto a quella precedentemente presente nel bosco, desumibile dal piano di riassetto o dallo stato dei boschi adiacenti.

Gli investimenti di ricostituzione di aree forestali in cui si siano verificati fenomeni di dissesto idrogeologico, devono interessare un'area che ricada per più del 50% del bosco interessato.

L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme al D.Lgs 386/2003 (di attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) ed al Decreto legislativo n. 214/2005 (di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

Nell'ambito del presente intervento non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.8.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione possono essere riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4C nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'intervento in aree in cui sono più elevati il rischio erosione dei suoli ed il rischio idrogeologico; alla localizzazione dell'intervento in aree sensibili dal punto di vista ambientale (Rete Natura 2000, parchi ed aree protette, aree ad alto valore naturalistico);
- agli svantaggi orografici e strutturali del territorio, considerando prioritarie le aree soggette a vincoli naturali, in particolare le aree montane
- alla tipologia/qualifica del beneficiario, prioritarizzando interventi presentati da soggetti in forma associata, per conseguire uno sviluppo lineare dell'intervento.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è fissata nel 75% della spesa sostenuta con un massimale di spesa di € 500.000,00.

Il massimale di spesa viene introdotto in funzione di quelle che sono le lezioni apprese dalla precedente programmazione, nella quale si è avuto modo di verificare come la soglia dei 500.000€ rispecchia un valore al di sotto del quale gli interventi selezionati sono stati portati a termine con un maggiore grado di tempestività (efficacia della spesa), ciò può portare a ritenere che tale soglia corrisponda ad un valore target che i soggetti proprietari/gestori regionali sono in grado di sostenere in quanto dimensionata alle loro capacità tecnico/economiche.

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per il presente Programma ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nei seguenti casi:

- tutte le aziende pubbliche e private con superficie boscata accorpata superiore o uguale a 100 ettari;
- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari.

Nell'ambito di quanto disposto nella L.R. 45/2012 i Piani poliennali di taglio sono individuati dal Programma come "strumenti equivalenti", in quanto essi sono coerenti, per pertinenza e contenuto, alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Inoltre, sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali e regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura, conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Nella regione Calabria, l'obbligo di possedere un Piano di gestione o uno "strumento equivalente", riguarda:

- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari, che, come emerso

dall'analisi di contesto (Allegato Foreste, Natura e Biodiversità nella Regione Calabria) posseggono una superficie complessiva di 64.509,71 ettari, pari al 10,5% della superficie forestale regionale;

- i boschi facenti parte del beni del patrimonio forestale della Regione Calabria che sono 57.000 ettari, e rappresentano un'ulteriore 9,3% della superficie forestale regionale;
- i boschi di proprietà comunale, con superficie boscata accorpata uguale o superiore a 100 ettari, la cui superficie è stata stimata in 300.000 ettari, che rappresentano un ulteriore 49% della superficie forestale regionale;
- le superfici di interesse forestale comprese nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) che sono 161.843 ettari, e che, almeno in parte si sovrappongono ai precedenti.

In Calabria una superficie di 357.000 mila ettari (boschi facenti parte del patrimonio forestale della Regione Calabria ed i boschi di proprietà comunale con superficie accorpata uguale o superiore a 100 ettari), pari al 58,3% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di un piano di gestione forestale.

Un'ulteriore superficie di 64.509,71 (superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari delle aziende agricole), pari al 10,5% della superficie forestale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di uno strumento equivalente (piano dei tagli) come identificato nella sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Pertanto ne deriva che una quota complessiva del 68% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di presentazione di un Piano di gestione o di uno strumento equivalente, come definito alla sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per il PSR della Regione Calabria ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono considerati strumenti equivalenti ai Piani di gestione per come regolamentati dalla L.R. 45/2012 (Legge Forestale della Calabria) e s.m.i., anche i Piani poliennali di taglio per come regolamentati dalla stessa L.R. 45/2012.

I Piani dei tagli redatti ai sensi della citata Legge forestale della regione Calabria (L.R. 45/2012) sono redatti in coerenza e nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente per l'intervento.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Ai fini degli interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie di seguito viene riportato l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante forestali che possono provocare una calamità, per come redatto dal Servizio fitosanitario regionale della Regione Calabria, e che vengono elencate citando i provvedimenti dello Stato italiano e/o delle Decisioni comunitarie che ne hanno attestato il rischio ed i cui riferimenti informativi vengono riportati a seguire:

- Tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*), Decisione 2012/138/UE, provvedimento di recepimento da parte delle autorità italiane del 12.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 25/01/2012, n. 21;
- Cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*), Decisione 2006/464/CE, provvedimento di recepimento delle autorità italiane del 30/10/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/02/2008, n. 42;

- Nematode del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*, Decisione 2012/535/UE, in corso di recepimento da parte delle autorità italiane;
- *Phytophthora ramorum*, Decisione 2002/757/CE – Decisione 2004/426/CE – Decisione 2007/201/CE – Decisione 2013/782/UE, provvedimento di recepimento da parte delle autorità italiane del 28/11/2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22/01/2003 n. 17;
- Cancro resinoso del pino (*Gibberella circinata*), Decisione 2007/433/CE;
- Processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*), riconoscimento da parte delle autorità italiane del 30/10/2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13/02/2008, n. 40;
- Cocciniglia greca del pino (*marchalina hellenica*), riconoscimento da parte delle autorità italiane del 27/03/1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05/04/1996, n. 81;
- Cocciniglia della corteccia del Pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*), riconoscimento da parte delle autorità italiane del 22/11/1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5/12/1996, n. 285;
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*) riconoscimento da parte delle autorità italiane del 29/02/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/04/2012, n. 100.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

La Regione Calabria è dotata della “Carta del Rischio Potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria” (ARPACAL-ARSSA)” mediante la quale viene classificato l’intero territorio regionale rispetto alle categorie di rischio. In particolare, ai fini dell’attuazione del PSR, le aree a medio rischio di incendio, corrispondono a quelle identificate con “rischio moderato” nella “Carta Regionale”, mentre le aree ad alto rischio incendio, corrispondono a quelle identificate con rischio “elevato” ed “estremamente elevato” della “Carta Regionale”.

La Carta del Rischio Potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria viene adottata quale strumento conoscitivo di pertinenza del Programma, per come indicato al paragrafo 8.1 del PSR ed allegata al Programma stesso.

Attualmente è operativo il Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2014-2016 http://217.58.108.240/index.php?option=com_content&task=view&id=883&Itemid=211

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Ai sensi di quanto previsto al secondo comma dall’articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli interventi per la prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, sono possibili solo se il rischio è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Nel caso della Regione Calabria l’organismo scientifico pubblico che riconosce il rischio è Servizio Fitosanitario

Regionale.

Ai sensi del D.lgs n. 214/2005, in Calabria, al Servizio Fitosanitario Regionale compete il monitoraggio sulla diffusione di organismi nocivi.

Su segnalazione del Servizio sanitario della Regione Calabria, con D.G.R. n. 115329 del 12 agosto 2009, sono state definite le zone delimitate ai sensi del decreto ministeriale del 30 ottobre 2007 “*Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus*” riconoscendo ufficialmente la presenza del patogeno anche in Calabria. Successivamente, con altri atti ufficiali, D.D.G. n.10748 del 22 luglio 2010, D.G.R. n.453 del 14 ottobre 2011 e D.G.R. n.516 del 6 dicembre 2012, sono state identificate e delimitate altre zone interessate e, inoltre, sono state approvate nuove prescrizioni fitosanitarie volte al contenimento del *Cinipide Galligeno* del castagno.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Informazione non pertinente per l'intervento.

8.2.8.3.4. 8.5.1 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Nella strategia generale del Programma, l'intervento agisce direttamente sul fabbisogno F14 e indirettamente sui fabbisogni F17-F21. Essa sostiene gli obiettivi della focus area 5E ed agisce indirettamente sugli obiettivi delle Focus area 4A, 4B, 4C, intervenendo positivamente sugli obiettivi trasversali ambiente e cambiamento climatico.

L'operazione prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti realizzati su superfici forestali, finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, e volti all'offerta di servizi eco sistemici. La scelta di concentrare l'intervento all'interno delle aree protette e ricadenti nella Rete Natura 2000 trova fondamento nella necessità strategica di agire sul valore ecologico-ambientale della porzione di aree forestali regionali a maggiore pregio ambientale e paesaggistico e, quindi, anche più vulnerabile rispetto a quelli che sono i potenziali rischi dei cambiamenti climatici.

Con tale finalità, l'intervento sostiene:

- a. investimenti "*una tantum*" volti al perseguimento di impegni di tutela ambientale e al miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali attraverso:
 - investimenti per la realizzazione di "infrastrutture verdi" e di rinaturalizzazione degli impianti artificiali di conifere, conservazione e valorizzazione degli habitat forestali e delle aree forestali, ad esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno per l'utilizzazione finale, quali: realizzazione o ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neocolonizzazione, di muretti a secco, di piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, anche al fine della creazione di microambienti per la salvaguardia di specie rupestri; interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone; realizzazione, ripristino di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali, per evitare la frammentazione degli habitat e preservare la presenza delle specie floro-faunistiche;
 - investimenti per il mantenimento del valore naturalistico dei boschi, quali: interventi di selezione delle specie forestali finalizzati alla conservazione e diffusione di specie forestali nobili, rare, sporadiche e gli alberi monumentali;
 - investimenti sugli habitat e specie minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale;
 - investimenti per eliminazione di specie alloctone e invasive;
 - investimenti selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;
- b. investimenti "*una tantum*" di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici attraverso:

- investimenti finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, alla protezione del suolo dall'erosione, al miglioramento della funzione di assorbimento di CO2 incrementando - attraverso interventi selvicolturali finalizzati al miglioramento delle condizioni vegetative con conseguente aumento della biomassa epigea ed ipogea (ripulitura da specie alloctone o infestanti, spalcatura, cippatura del materiale di risulta con distribuzione sul terreno dei residui vegetali macinati) - le capacità di stoccaggio di anidride carbonica del soprassuolo e del suolo forestale attraverso operazioni di ringiovanimento del soprassuolo forestale;
 - investimenti per introduzione in aree sensibili, di specie forestali tolleranti alla siccità e/o resistenti al calore, valorizzando strutture diversificate e non monoplane.
- c. redazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti.

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del Programma.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, Codice Contratti Pubblici.

D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale.

Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA).

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659).

Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del

18/12/2008.

Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale).

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

Legge Regionale nr. 10/2003 sulle aree protette.

Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

Regione Calabria, altri enti pubblici, altri soggetti di diritto pubblico e privati, proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili comprendono:

- a. costi dei materiali e dei servizi necessari alla realizzazione degli investimenti volti a migliorare il valore ambientale della superficie forestale e l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali;
- b. acquisto di materiale di propagazione forestale, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto;
- c. interventi selvicolturali volti a migliorare il valore ambientale, l'efficienza ecologica e la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici della superficie forestale interessata dall'intervento;
- d. piste forestali, solo se direttamente funzionali alla realizzazione del programma di investimenti,

collegati con altri investimenti ammessi a finanziamento e finalizzati e funzionali ad interventi per il perseguimento di impegni di tutela ambientale o per interventi finalizzati alla mitigazione ai cambiamenti climatici;

- e. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da *a)* a *d)* di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e analisi costi/benefici, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;
- f. costi per la realizzazione di piani di gestione forestali o strumenti equivalenti.
- g. investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici, solo se collegati all'intervento.

Non sono ammissibili le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria a straordinaria.

Gli investimenti selvicolturali sostenuti dall'intervento hanno carattere "una tantum", pertanto questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Il contributo viene erogato al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi e beneficiari decisi dall'Autorità di Gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale, così come definiti all'art. 4 della L.R. 45/2012 e richiamati nella descrizione generale della misura 8.

Le operazioni sostenute devono essere coerenti con la Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659), al Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008, alla Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici ed al Piano Regionale Forestale.

Per i beneficiari con superfici boscate accorpate di proprietà pubblica e privata di estensione uguale o superiore a 100 ettari e per i beneficiari di superfici boscate accorpate di proprietà privata superiore a 50 ettari il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente. Per la definizione di strumento equivalente si rimanda a quanto riportato nel paragrafo "Definizione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente" delle informazioni specifiche della misura, cui si rimanda.

Gli investimenti devono garantire che l'uso del materiale vegetale di propagazione sia conforme al D.Lgs 386/2003 (di attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali

forestali di moltiplicazione) ed al Decreto legislativo 214/2005 (di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e l'uso esclusivo di specie autoctone.

Gli interventi di rigenerazione forestale sono ammissibili al sostegno solo se effettuati con l'utilizzo di specie diverse da quelle in sito.

Gli investimenti selvicolturali sostenuti dall'intervento hanno carattere "una tantum", pertanto questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Gli interventi finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive dovranno essere accessibili ed servizio di una moltitudine di cittadini.

Il sostegno nell'ambito del presente intervento non deve portare ad un aumento sostanziale del valore o del profitto dell'azienda forestale ma è finalizzato all'aumento del valore ambientale, della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e della pubblica utilità degli ecosistemi forestali.

Per dimostrare l'aumento del valore climatico-ambientale e della pubblica utilità degli interventi previsti, il beneficiario deve produrre una relazione tecnica descrittiva, redatta da un tecnico abilitato, attraverso la quale deve essere giustificata la finalità climatico ambientale dell'investimento e del contributo a tali obiettivi dei singoli interventi previsti.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.8.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione possono essere riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5E nella quale è programmata;
- al ricadere dell'intervento in siti Natura 2000 o in aree forestali protette (questo principio di selezione dovrà assumere un peso più rilevante e, in ordine, decrescente, dovrà assegnare un punteggio maggiore per le aree Natura 2000, quindi per le altre aree protette);
- agli svantaggi orografici e strutturali del territorio, rendendo prioritarie le aree soggette a svantaggi naturali, ed in particolare quelle montane;
- alla classificazione delle aree secondo la "Carta del Rischio potenziale di incendio boschivo nella Regione Calabria" e la "Carta del rischio desertificazione della Regione Calabria, prioritizzando la localizzazione che ricade in aree in cui sono più elevati il rischio incendi, il rischio desertificazione, il rischio idrogeologico;
- al possesso od all'impegno a conseguirle, da parte dei beneficiari, di certificazioni ispirate alla

gestione forestale sostenibile;

- alla localizzazione in aree in cui sono rilevati specifici rischi per la biodiversità forestale, per come emergenti da documentazione scientifica e dal Piano d'Azione Prioritario (PAF) della Regione Calabria;
- alla maggiore capacità dell'intervento di conseguire obiettivi multipli, ossia migliorare la biodiversità, migliorare la ritenzione idrica del suolo ed il ripristino di elementi del paesaggio tradizionale della regione.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è pari al 75% della spesa sostenuta con un massimale di spesa di € 200.000,00.

L'utilizzo di un massimale di spesa, viene introdotto per consentire la partecipazione di un numero più ampio di beneficiari, ciò che ci si aspetta possa determinare un numero maggiore di siti Natura 2000 e di relativi habitat interessati dagli interventi della submisura. Considerato che per la valenza climatico-ambientale dell'operazione è strategicamente più finalizzato che gli interventi siano diffusi e capillari sul territorio (interventi di piccola scala diffusi sul territorio regionale), arrivando ad interessare il maggiore numero possibile di siti.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per il presente Programma ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nei seguenti casi:

- tutte le aziende pubbliche e private con superficie boscata accorpata superiore o uguale a 100 ettari;
- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari.

Nell'ambito di quanto disposto nella L.R. 45/2012 i Piani poliennali di taglio sono individuati dal Programma come "strumenti equivalenti", in quanto essi sono coerenti, per pertinenza e contenuto, alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Inoltre, sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali e regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura, conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Nella regione Calabria, l'obbligo di possedere un Piano di gestione o uno "strumento equivalente", riguarda:

- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari, che, come emerso dall'analisi di contesto (Allegato Foreste, Natura e Biodiversità nella Regione Calabria) posseggono una superficie complessiva di 64.509,71 ettari, pari al 10,5% della superficie forestale regionale;
- i boschi facenti parte del beni del patrimonio forestale della Regione Calabria che sono 57.000 ettari, e rappresentano un'ulteriore 9,3% della superficie forestale regionale;

- i boschi di proprietà comunale, con superficie boscata accorpata uguale o superiore a 100 ettari, la cui superficie è stata stimata in 300.000 ettari, che rappresentano un ulteriore 49% della superficie forestale regionale;
- le superfici di interesse forestale comprese nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) che sono 161.843 ettari, e che, almeno in parte si sovrappongono ai precedenti.

In Calabria una superficie di 357.000 mila ettari (boschi facenti parte del patrimonio forestale della Regione Calabria ed i boschi di proprietà comunale con superficie accorpata uguale o superiore a 100 ettari), pari al 58,3% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di un piano di gestione forestale.

Un'ulteriore superficie di 64.509,71 (superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari delle aziende agricole), pari al 10,5% della superficie forestale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di uno strumento equivalente (piano dei tagli) come identificato nella sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Pertanto ne deriva che una quota complessiva del 68% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di presentazione di un Piano di gestione o di uno strumento equivalente, come definito alla sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per il PSR della Regione Calabria ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono considerati strumenti equivalenti ai Piani di gestione per come regolamentati dalla L.R. 45/2012 (Legge Forestale della Calabria) e s.m.i., anche i Piani poliennali di taglio per come regolamentati dalla stessa L.R. 45/2012.

I Piani dei tagli redatti ai sensi della citata Legge forestale della regione Calabria (L.R. 45/2012) sono redatti in coerenza e nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura conformi gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati

avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Per il dettaglio delle tipologie di investimenti ammissibili al sostegno si rimanda alla descrizione generale della sub misura 8.5.

Gli effetti attesi sono riconducibili ai seguenti obiettivi prioritari del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF 2009):

- salvaguardare l'integrità territoriale, la superficie, la struttura e la salute del patrimonio forestale nazionale (infrastrutture verdi, investimenti di rinaturalizzazione degli impianti artificiali di conifere, conservazione e valorizzazione degli habitat forestali e delle aree forestali, interventi di sostegno alla redazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti);
- contribuire alla mitigazione e adattamenti agli effetti dei cambiamenti climatici, migliorando il contributo forestale al ciclo del "C" (investimenti per il miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, investimenti in aree sensibili di specie resistenti al calore, valorizzando le strutture diversificate e non monoplane);
- tutelare la biodiversità e la complessità paesaggistica degli ecosistemi forestali (l'intervento è prioritizzato all'interno dei siti Natura 2000 e altre aree protette, e prevede interventi protettivi e di miglioramento su un habitat di grande pregio ambientale e paesaggistico: realizzazione e ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neocolonizzazione di muretti a secco, di piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque anche al fine di creazione di micro-ambienti per la salvaguardia delle specie rupestri; interventi di ricostituzione ripariale volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione di specie ripariali autoctone; realizzazione, ripristino di stagni laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali, per evitare la frammentazione degli habitat e preservare la presenza di specie floro-faunistiche; investimenti sugli habitat minacciato da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici; investimenti per eliminazione di specie alloctone e invasive);
- mantenere e valorizzare la funzione di difesa delle formazioni forestali (interventi finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale del soprassuolo);
- favorire l'uso ricreativo responsabile ed il turismo sostenibile delle foreste (interventi di ripristino

e restauro degli ecosistemi forestali degradati da un punto di vista ambientale; investimenti per il mantenimento del valore naturalistico dei boschi, quali interventi di selezione delle specie forestali finalizzati alla conservazione e diffusione di specie forestali finalizzati alla conservazione e diffusione di specie vegetali nobili, rare, sporadiche e gli alberi monumentali);

- valorizzare e riconoscere i servizi di interesse pubblico e sociale forniti dalla corretta gestione forestale (interventi di sostegno per la stesura dei piani di gestione forestale).

8.2.8.3.5. 8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si propone finalità prevalentemente economiche in quanto rivolto ad incrementare il valore economico delle foreste e dei prodotti forestali, in un contesto regionale che, come emerso dall'analisi di contesto, presenta ampi spazi di miglioramento in termini di utilizzo attivo a fini economici della risorsa forestale. Rispetto alle finalità assegnate all'intervento, esso agisce direttamente sui fabbisogni del PSR F10-F11- F19, apportando il proprio contributo alla composizione e sviluppo del comparto bosco-legno e agro-energie, consentendo anche, attraverso il sostegno ad investimenti di ammodernamento ed innovazione dei cicli di lavorazione, di migliorare la qualità dei prodotti forestali, ed indirettamente sui fabbisogni F13 e F14 per la capacità di intervenire a favore di una gestione attiva sostenibile delle aree forestali.

Nell'ambito della strategia complessiva del Programma, l'intervento agisce direttamente sulla focus area 2A ed apporta indirettamente il proprio contributo alla FA5C, contribuendo allo sviluppo della filiera agro-energetica. L'intervento agisce a favore dell'obiettivo trasversale innovazione, attraverso il sostegno ad una gestione economica sostenibile ed innovativa delle foreste.

L'intervento prevede un sostegno per investimenti finalizzati ad incrementare il potenziale economico forestale, a ridurre i costi di produzione, a migliorare la sicurezza delle operazioni "in bosco" e ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso investimenti materiali ed immateriali per l'ammodernamento ed il miglioramento delle pratiche forestali e dell'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali, anche tramite azioni di filiera (Progetto Integrato di filiera forestale).

In tale logica l'operazione sostiene investimenti finalizzati all'innovazione di processo ed alla meccanizzazione delle operazioni condotte "in bosco", oltre che l'innovazione dei processi e delle tecnologie utilizzate per la trasformazione, la mobilitazione, la commercializzazione dei prodotti forestali ed il miglioramento qualitativo dei prodotti forestali e dei semilavorati.

L'intervento sostiene le seguenti tipologie di investimento:

1. Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, con azioni di:
 - a. adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla raccolta, lavorazione, e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi che precedono la trasformazione e lavorazione industriale o l'utilizzo agro-energetico;
 - b. realizzazione e adeguamento delle infrastrutture logistiche e di servizio (piazze di deposito/stoccaggio, piazzali di movimentazione macchine in bosco, piattaforme logistiche per la mobilitazione dei prodotti forestali, ricoveri, teleferiche mobili ad uso temporaneo, piste forestali che garantiscono l'accesso al prelievo dei prodotti forestali) necessarie alla mobilitazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi, precedenti la

- trasformazione e lavorazione industriale;
- c. acquisizione di know-how e di software finalizzati alla migliore gestione delle fasi del ciclo di lavorazione (raccolta, lavorazione, prima trasformazione, commercializzazione);
- d. spese generali: spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori, studi di fattibilità, acquisto di brevetti/licenze ecc., connessi col progetto presentato;
2. Elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti.

8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'articolo 63 del Regolamento (UE) 1303/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013 possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale.

Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659).

Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA).

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008.

Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale).

Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).



8.2.8.3.5.4. Beneficiari

Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) definite ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE operanti nella gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti, in forma singola o associata.

Proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, in forma singola o associata.

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili comprendono:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili per la realizzazione/ammodernamento di infrastrutture logistiche e di servizio (piazze di deposito/stoccaggio, piazzali di movimentazione macchine in bosco, piattaforme logistiche per la mobilitazione dei prodotti forestali, ricoveri, teleferiche mobili ad uso temporaneo, piste forestali che garantiscono l'accesso al prelievo dei prodotti forestali);
- b. macchinari ed attrezzature per le attività di gestione boschiva e di prima lavorazione del legname ;
- c. attrezzature per il taglio, l'allestimento ed esbosco e per il trattamento del legname (esboscatrici skidder – forwarder – grup a cavo- harvester);
- d. macchinari ed attrezzature per la selezione e per la classificazione a macchina (automatica) dei materiali, per l'essiccazione del legname, per la realizzazione dei prodotti incollati;
- e. attrezzature per l'essiccazione del legname;
- f. hardware il cui uso è connesso agli investimenti di cui ai precedenti punti;
- g. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da a) a h) di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e analisi costi/benefici, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;
- h. costi per la realizzazione di piani di gestione forestali o strumenti equivalenti;
- i. investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici, solo se collegati all'intervento.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

- a. spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria a straordinaria;
- b. investimenti di trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli mobili;
- c. spese per l'acquisto di macchinari ed attrezzature usate
- d. beni ed attrezzature non durevoli (quali attrezzature di protezione personale e indumenti di

lavoro)

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi e beneficiari decisi dall'Autorità di Gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

Al fine di assicurare che le macchine e le attrezzature ammissibili al sostegno siano congrui con il concetto di "lavorazioni precedenti la trasformazione industriale", la loro massima capacità dovrebbe essere quella di macchine fisse o mobili su piccola scala (p.e. segatrici, macchine per la produzione di pellet, cippatrici, ecc.), idealmente di 5000 m³ all'anno e comunque con un limite di 10.000 m³ input di legname.

Gli investimenti devono comportare un aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali, ciò deve essere dimostrato attraverso la presentazione di un business plan che dimostri l'accrescimento del valore economico di una o più aziende forestali,, attestando il valore dell'azienda forestale o delle aziende forestali sia prima che dopo l'investimento sostenuto.

Il business plan, fermo restando che è finalizzato a dimostrare l'incremento del valore economico della/e azienda/e interessate dall'investimento, deve dimostrare la sussistenza, nell'ambito dell'investimento proposto, di uno o più dei seguenti aspetti:

- la diversificazione della produzione delle aziende forestali;
- il rafforzamento delle aziende forestali sul mercato bosco-legno e/o delle energie rinnovabili;
- la competitività delle aziende forestali.

La relazione dovrà trattare, in ogni caso, gli aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il supporto di cui al presente intervento può essere concesso anche ai detentori di aree forestali che con i macchinari acquistati forniranno servizi di gestione delle foreste ad altri imprenditori forestali, oltre alla propria azienda. In tali casi, l'investimento in macchinari rivolto alla fornitura di un servizio di gestione per diverse superfici forestali, verrà chiaramente definito nella domanda di sostegno.

Il supporto può essere altresì concesso anche ad imprese fornitrici di servizi. In tali casi di investimento in macchinari rivolto alla fornitura di un servizio di gestione per diverse superfici forestali, verrà chiaramente definito nella domanda di sostegno.

Per i beneficiari con superfici boscate accorpate di proprietà pubblica e privata di estensione uguale o superiore a 100 ettari e per i beneficiari di superfici boscate accorpate di proprietà privata superiore a 50 ettari il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente. Per la definizione di strumento equivalente si rimanda a quanto riportato nel paragrafo

“Definizione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente” delle informazioni specifiche della misura, cui si rimanda.

Per gli investimenti relativi ai prodotti forestali diversi dal legno, i castagneti da frutto e le castagne provenienti da tali frutteti non sono ammissibili al sostegno.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.8.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione possono essere riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 2A nella quale è programmata;
- al possesso od all'impegno a conseguire, di certificazioni ispirate alla gestione forestale sostenibile;
- agli interventi presentati con approccio associativo, assumendo prioritari gli investimenti collettivi, ossia che prevedono l'uso comune degli investimenti nell'ambito di più di una azienda forestale,
- alla tipologia di intervento, assumendo prioritari gli investimenti finalizzati ad incrementare la qualità e la migliore rispondenza al mercato dei prodotti forestali;
- alla localizzazione nelle aree svantaggiate, aree di montagna ed aree rurali classificate come “aree D” del programma.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

50% della spesa sostenuta con un massimale di spesa di € 600.000,00 per beneficiario.

Il massimale di spesa trova giustificazione nelle dimensioni medie delle aziende forestali regionali.

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

L'informazione non è pertinente per l'intervento

8.2.8.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

La valutazione complessiva viene descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per il presente Programma ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nei seguenti casi:

- tutte le aziende pubbliche e private con superficie boscata accorpata superiore o uguale a 100 ettari;
- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari.

Nell'ambito di quanto disposto nella L.R. 45/2012 i Piani poliennali di taglio sono individuati dal

Programma come “strumenti equivalenti”, in quanto essi sono coerenti, per pertinenza e contenuto, alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Inoltre, sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali e regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura, conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Nella regione Calabria, l'obbligo di possedere un Piano di gestione o uno “strumento equivalente”, riguarda:

- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari, che, come emerso dall'analisi di contesto (Allegato Foreste, Natura e Biodiversità nella Regione Calabria) posseggono una superficie complessiva di 64.509,71 ettari, pari al 10,5% della superficie forestale regionale;
- i boschi facenti parte del beni del patrimonio forestale della Regione Calabria che sono 57.000 ettari, e rappresentano un'ulteriore 9,3% della superficie forestale regionale;
- i boschi di proprietà comunale, con superficie boscata accorpata uguale o superiore a 100 ettari, la cui superficie è stata stimata in 300.000 ettari, che rappresentano un ulteriore 49% della superficie forestale regionale;
- le superfici di interesse forestale comprese nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) che sono 161.843 ettari, e che, almeno in parte si sovrappongono ai precedenti.

In Calabria una superficie di 357.000 mila ettari (boschi facenti parte del patrimonio forestale della Regione Calabria ed i boschi di proprietà comunale con superficie accorpata uguale o superiore a 100 ettari), pari al 58,3% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di un piano di gestione forestale.

Un'ulteriore superficie di 64.509,71 (superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari delle aziende agricole), pari al 10,5% della superficie forestale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di uno strumento equivalente (piano dei tagli) come identificato nella sezione successiva “definizione della nozione di “strumento equivalente””.

Pertanto ne deriva che una quota complessiva del 68% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di presentazione di un Piano di gestione o di uno strumento equivalente, come definito alla sezione successiva “definizione della nozione di “strumento equivalente””.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per il PSR della Regione Calabria ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n.

1305/2013, sono considerati strumenti equivalenti ai Piani di gestione per come regolamentati dalla L.R. 45/2012 (Legge Forestale della Calabria) e s.m.i., anche i Piani poliennali di taglio per come regolamentati dalla stessa L.R. 45/2012.

I Piani dei tagli redatti ai sensi della citata Legge forestale della regione Calabria (L.R. 45/2012) sono redatti in coerenza e nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati

avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

L'informazione non è pertinente per l'intervento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura/intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La valutazione degli interventi 8.3.1-8.4.1-8.5.1-8.6.1 viene descritta congiuntamente in quanto gli elementi emersi risultano essere applicabili a ciascuna di esse o comuni a più tipologie di operazione.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio moderato connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda ed in particolare del valore ambientale (non produttivo) del progetto, per quanto riguarda

l'operazione della submisura 8.5, ed il valore economico (produttivo) per quanto riguarda l'operazione 8.6 (ECR1).

2. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda relativo al rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1)
3. Un rischio basso viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi e per i contributi in natura (ECR2).
4. Un rischio basso viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare, anche nel caso di piccoli interventi (ECR8).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare l'effettività degli interventi e rispetto all'efficacia dei controlli in loco – “controllo dei controllori” rispetto all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3);
6. Un rischio moderato viene rilevato, per i beneficiari di natura pubblica, della corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici (ECR4).

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di sostegno che individuino chiaramente le caratteristiche e ne richiedano la descrizione dei “benefici climatico-ambientali” attesi (per l'intervento 8.5.1) e dei benefici economici (per l'intervento 8.6.1). In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. Sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai “contributi in natura, viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto della capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione dei rischi rispetto alla verifica della congruità dei costi è l'aggiornamento del “prezzario regionale di riferimento per i lavori forestali”.
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul

sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.

4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico della presentazione di documentazione fotografica/filmata, di cui si attesti la data di realizzazione, dalla quale sia possibile evincere con chiarezza lo stato ex ante dell'intero sito oggetto di intervento inoltre, per rendere più efficace e rispondente alle esigenze di controllo della spesa e delle modalità con cui operano i controllori impegnati, contribuisce a mitigare il rischio segnalato la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
5. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Giustificazione e metodologia di calcolo dei premi sono riportati nel documento allegato: "Giustificazione e

baseline premi misure a superficie/capo” relativi alla tipologia di intervento 8.1.1

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

L'informazione è riportata nelle singole tipologie di intervento della Misura 8 per la quale assume pertinenza.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

L'informazione è riportata nelle singole tipologie di intervento della Misura 8 per la quale assume pertinenza.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

L'informazione è riportata nella tipologie di intervento della 8.1.1 per la quale assume pertinenza..

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione è riportata nella tipologie di intervento della 8.1.1 per la quale assume pertinenza.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Il programma non prevede l'attivazione della submisura/operazione 8.2 per l'allestimento di sistemi agroforestali, pertanto l'informazione non è pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Il programma non prevede l'attivazione della submisura/operazione 8.2 per l'allestimento di sistemi agroforestali, pertanto l'informazione non è pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

L'informazione è riportata nelle tipologie di intervento della 8.3.1 e 8.4.1 per le quali assume pertinenza.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'informazione è riportata nelle tipologie di intervento della 8.3.1 e 8.4.1 per le quali assume pertinenza.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

L'informazione è riportata nelle tipologie di intervento della 8.3.1 e 8.4.1 per le quali assume pertinenza.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

L'informazione è riportata nelle tipologie di intervento della 8.5.1 per la quale assume pertinenza.

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.9.1. Base giuridica

Regolamento (UE) 1305/2013

Regolamento delegato (UE) 807/2014

Regolamento attuativo (UE) 808/2014

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura si propone di agire, prioritariamente, su alcuni dei fabbisogni individuati dal programma. In particolare, essa viene programmata per interagire con il F14, mirando al rafforzamento della sostenibilità delle attività agricole ed al sostegno della biodiversità e del mantenimento degli agrosistemi agricoli presenti sul territorio regionale.

La misura si propone altresì di dare risposte ad alcuni elementi di criticità rilevati dai fabbisogni F17 e F21, intervenendo sul mantenimento della qualità e produttività dei suoli, per arginare i fenomeni connessi all'erosione idrica, che l'analisi SWOT ha rilevato essere significativi nella regione, e per intervenire, di conseguenza, sul rafforzamento delle capacità di adattamento ai cambiamenti climatici ed aumento della resilienza degli stessi suoli, nel rispetto dei principali obiettivi enunciati dalla « Strategia Europa 2020 » e dalla « Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici ».

Data la portata in termini di impatti e risultati attesi dalla misura, nel quadro logico di intervento del Programma essa contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Priorità 4 e della Priorità 5 ed in particolare delle seguenti FA:

FA 4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell'assetto paesaggistico dell'Europa”, la misura promuove e sostiene l'adozione di impegni agro climatico ambientali di natura volontaria i quali sono finalizzati a preservare, ripristinare e diffondere sul territorio il presidio della biodiversità all'interno dei sistemi agro ambientali, essa sostiene, altresì, la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.

FA 4B “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi”, la Misura promuove l'adozione di impegni agro climatico ambientali di natura volontaria i quali, nella loro declinazione specifica, pur ponendosi obiettivi più mirati in ordine alla salvaguardia della biodiversità ed alla prevenzione dell'erosione dei suoli, agiscono indirettamente anche su una migliore gestione delle risorse idriche, dei fertilizzanti e dei pesticidi.

FA 4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”, la Misura sostiene l'adozione di impegni agro climatico ambientali di natura volontaria i quali sono finalizzati a favorire il mantenimento ed il ripristino della qualità dei suoli con l'obiettivo di mitigare il rischio erosione dei suoli e contenere le pressioni esercitate dalla zootecnia.
FA 5D “Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di

ammoniacca prodotte dall'agricoltura", la misura promuove e sostiene l'adozione di impegni agro climatico ambientali di natura volontaria che determinano l'adozione di tecniche di "non lavorazione" dei suoli ed contenimento nell'uso di fertilizzanti, contribuendo, così di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e, più in generale, contribuisce a mantenere una buona qualità dell'aria. Inoltre la riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti azotati contribuisce alle emissioni di ammoniaca

FA 5E "Promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale" la Misura promuove e sostiene l'adozione di impegni agro climatico ambientali di natura volontaria finalizzati al miglioramento ed al ripristino della qualità dei suoli agendo a favore dell'arricchimento dei contenuti di sostanza organica negli stessi, contribuendo, così, alle funzioni di sequestro di CO2 esercitata dai suoli stessi.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** in quanto, agendo sulla Priorità 4, si pone l'obiettivo di favorire il ripristino ed il mantenimento della biodiversità nei sistemi agricoli, il miglioramento della qualità dei suoli attraverso la gestione sostenibile degli stessi, la migliore gestione ed il presidio della qualità delle risorse idriche, anche attraverso la limitazione ed il uso di fertilizzanti e pesticidi ed una migliore qualità dell'aria attraverso la limitazione del numero di operazioni in campo ed il contenimento delle emissioni di ammoniaca derivanti dal contenimento dell'uso di fertilizzanti azotati.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **clima** in quanto, agendo sulle Priorità 4 e 5, si pone l'obiettivo di favorire una riduzione delle emissioni agricole sui suoli e nell'atmosfera e la promozione della conservazione e del sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, contribuendo, così, a spostare il comparto primario regionale verso un'economia a più basse emissioni e più resiliente al clima. Gli impegni definiti ed assunti attraverso la misura, data la loro natura, determinano effetti correlati e sovrapposti tra obiettivi ambientali e climatici consentendo, contestualmente di agire sul mantenimento/miglioramento della "qualità" dei suoli (contenuti di sostanza organica, minore uso di fertilizzanti, mitigazione del rischio erosione) e sull'adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici (sequestro di CO2, minori emissioni generate dall'uso di fertilizzanti).

In tale contesto, il sostegno della presente misura è finalizzato al raggiungimento del seguente obiettivo generale: conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima con riferimento specifico ai fabbisogni della Regione Calabria. La misura deve servire ad incoraggiare gli agricoltori, all'introduzione e allo sviluppo di pratiche agricole che concorrono a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e/o che favoriscono la resilienza e l'adattamento degli ecosistemi ad essi, rendendo così un servizio all'intera società

La misura si prefigge la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali e della biodiversità animale e vegetale.

Sono, inoltre, previsti anche interventi finalizzati al recupero ed alla conservazione di razze in via di estinzione e di specie vegetali a rischio di erosione genetica.

Gli impegni che vengono sostenuti hanno una durata di 7 anni ad eccezione dell'operazione 10.1.4 – Conversione colturale da seminativi a pascolo e a prato-pascolo, prato – per la quale è prevista una durata di 5 anni. La Misura ha un campo di applicazione su tutto il territorio regionale. Alcune operazioni vengono prioritarizzate o concentrate ad alcuni areali, opportunamente individuati nelle singole schede intervento, in funzione di specifiche caratterizzazioni e fabbisogni del territorio regionale, che richiedono un intervento più mirato.

I costi fissi non sono ammissibili ai sensi della presente misura. Nell'ambito di attuazione della Misura potranno essere autorizzati passaggi da un'operazione di cui alla presente Misura in un'altra operazione della medesima misura o della misura di cui all'agricoltura biologica (art. 29 del reg. (UE) 1305/2013) a condizione che siano rispettate tutte le seguenti condizioni :

- la conversione è di notevole beneficio per l'ambiente o per il benessere degli animali;
- l'impegno esistente è sostanzialmente rafforzato;
- gli impegni relativi all'intervento/misura da cui il beneficiario proviene e quelli dell'intervento/misura verso i quali il beneficiario effettua la conversione sono previsti dal presente Programma di Sviluppo Rurale. (Es. passaggio dall'intervento 10.1.1 sull'Agricoltura Integrata (intervento di provenienza) alla misura 11 sull'Agricoltura Biologica (intervento verso cui si attua la conversione)

A prescindere dal periodo svolto ai sensi del precedente impegno, il nuovo impegno dovrà essere svolto per tutta la durata per esso prevista. (per rifarsi all'esempio precedente. anche se gli impegni della misura 10.1.1 Agricoltura Integrata (intervento di provenienza) sono stati rispettati per 2 anni, gli impegni previsti dalla misura 11 (Agricoltura Biologica) verso cui si attua la conversione devono essere rispettati per i 7 anni successivi per come previsto dalla scheda di misura.

Agli impegni di cui agli artt. 28,29 del Reg (UE) 1305/2013 si applica integralmente quanto previsto ai commi da 1 a 5 del art 47 del Reg (UE) 1305/2013, recante "Norme sui pagamenti basati sulla superficie".

In particolare il beneficiario può procedere ad un aumento della superficie o dei capi assoggettati ad impegno a condizione che:

1. l'ampliamento comporti vantaggi certi dal punto di vista ambientale;
2. vi sia giustificazione riferita alla natura dell'impegno, alla durata del periodo restante ed alla dimensione della superficie/capo aggiuntivi. Sono consentiti ampliamenti non superiore al 40% di quanto già assoggettato ad impegno;
3. l'ampliamento non comprometta l'efficace verifica del rispetto dei requisiti stabiliti per la concessione dell'aiuto.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

Al fine di migliorarne le performance ambientali e nel rispetto dei massimali di premio stabiliti all'Allegato II del Regolamento 1305/2013, gli impegni degli interventi della Mis. 10 e delle sub misure Mis. 11.1 e 11.2 possono essere rafforzati, quando compatibili, mediante la combinazione con uno degli altri interventi/sub misure;

Le combinazioni possibili sono quelle riportate nella tabella "*Tabella complementarità tra le varie azioni della misura 10 e la misura 11*" ed indicate con la lettera A (la lettera B indica le combinazioni

escluse).

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014, per gli impegni facenti capo ai rispettivi interventi, è stato valutato il rischio di sovra compensazione conseguente alla possibilità di combinare gli aiuti di più interventi sulla medesima superficie. A questo riguardo si è provveduto ad effettuare specifiche valutazioni rispetto alle possibili combinazioni degli impegni.

Dalla valutazione della "cumulabilità" delle sub misure/interventi è emerso che gli impegni degli interventi/sub misure (la cui combinazione è contrassegnata con la lettera A) risultano essere diversi, sia dal punto di vista delle operazioni colturali da svolgere sia per le eventuali macchine da impiegare, e pertanto sulla stessa superficie non sussiste nessun rischio di sovrapposizione. Tali interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabella con la lettera A. Al contrario gli impegni di altri interventi/sub misure risultano essere simili ed in questo caso, allo scopo di evitare il rischio di sovrapposizione, gli stessi interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabella come "non combinabili" (lettera B). Si è proceduto, quindi, a un calcolo combinato (di cui al documento: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013") da cui risulta che gli importi per singolo intervento/sottomisura/operazione sono addizionali. Tuttavia, tali importi, ove superino i massimali regolamentari, sono ricondotti a questi ultimi.

Per migliorare il grado di conoscenza per l'esecuzione degli interventi è prevista l'attivazione del collegamento con la Misura di cui all'art. 14 del Regolamento 1305/2013 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" e la Misura di cui all'art. 15 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole".

In linea generale la Misura è destinata ad agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori che rientrano nella definizione di cui all'art. 9 del Reg.(UE) 1307/2013 e che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali (ACA) su terreni agricoli.

I beneficiari della misura si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza o di formazione, garantiti dall'Amministrazione pubblica o da altri soggetti.

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base, nel caso di singoli agricoltori
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi

La stima dei costi di transazione dovuti all'adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all'adempimento dei diversi impegni:

1. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
2. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di pagamento in ogni anno dell'impegno;
3. costo di gestione della pratica, inteso nell'impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;

4. costo dell'imprenditore agricolo per espletamento pratica;
5. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
6. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).
7. costi di tracciabilità degli impegni (non sono comprese le spese di registrazione).

In caso di premi cumulati, onde evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, verranno ridotti:

- del 5% nel caso di beneficiari singoli
- del 10% nel caso di beneficiari collettivi.

I beneficiari devono rispettare:

- le regole di condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui all'articolo 93 ed all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo di cui alla Gazzetta Ufficiale n.69 del 24 marzo 2015, per come dettagliato nella tabella riportata al paragrafo 8.1 del PSR;
- criteri di attività minime dell'attività agricola di cui all'art. 4, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) 1307/2013;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti (per quanto riguarda l'azoto Codice di Buona Pratica introdotto ai sensi della Direttiva 91/676/CEE per le ZVN – e l'inquinamento da fosforo e da prodotti fitosanitari – applicazione della Direttiva 2009/128/CE)
- requisiti in materia di licenza per il l'uso dei fitofarmaci, formazione adeguata, magazzinaggio in vicinanza di corpi idrici e altri siti sensibili;
- la legislazione ambientale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE), alla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) ed alla Valutazione di Incidenza (articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.,).

La misura "pagamenti agro-climatico-ambientali" comprende diverse tipologie di operazioni e di relativi impegni, individuati in risposta ai fabbisogni emersi dalle analisi si contesto, che contribuiscono in modo articolato e complementare, al raggiungimento delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e, più in particolare agli obiettivi trasversali "ambiente" e "cambiamenti climatici" dello sviluppo rurale.

L'intervento della Misura si articola attraverso una submisura e specifiche tipologie di operazioni:

Sub misura 10.01 - Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

- 10.01.01 Produzione integrata
- 10.01.02 Colture permanenti in aree ad elevata vulnerabilità ambientale
- 10.01.03 Preservazione della biodiversità: colture a perdere
- 10.01.04 Conversione colturale da seminativi a pascolo a prato-pascolo, prato
- 10.01.05 Difesa del suolo ed incremento sostanza organica
- 10.01.06 Preservazione della biodiversità: Cedro
- 10.01.07 Preservazione della biodiversità: Bergamotto
- 10.01.08 Salvaguardia della biodiversità animale

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato di nitrati provenienti da fonti agricole (Gazzetta Ufficiale L.375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d), ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)	In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi di Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati : A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. A fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo" di cui al decreto del MIPAAF del 7 aprile, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la norma prevede: – il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua; – la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita". Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni: <i>a) divieti di fertilizzazioni.</i> E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'articolo 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione del CGO 1 e, nel caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni degli animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione al presente impegno. <i>b) costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.</i> Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D.Lgs 152/2006, i cui aspetti di dettaglio sono definiti nel DM del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 131/2008 e nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260. L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale delle stesse.

Fig. 8.1.3a (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni:
Acque.

Fig. 8.1.3a pagina 1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme	Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCA A 1	Introduzione di fasce tamponi e lungo i corsi d'acqua	<div data-bbox="699 414 1173 571" style="text-align: center;"> <p>Il diagramma mostra un profilo di una sponda di un corso d'acqua. Una linea irregolare rappresenta il ciglio di sponda. Una fascia rettangolare adiacente alla sponda è etichettata "Fascia inerbita".</p> </div> <p>Ai fini della norma, si intende per:</p> <p>“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata .</p> <p>“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente di deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.</p> <p>“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.</p> <p>“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.</p> <p>Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.</p> <p><i>Scoline e fossi collettori</i> (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta ed al coinvolgimento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.</p> <p><i>Adduttori d'acqua per l'irrigazione</i>: rappresentati da corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.</p> <p><i>Pensili</i>: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.</p> <p><i>Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.</i></p> <p>Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso , è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.</p> <p>Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2015, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.</p> <p>Deroghe</p> <p>La deroga agli impegni di cui alle lettere a) e b) precedenti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008, n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme di recepimento.</p> <p>La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.; 2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare; 3. oliveti; 4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 5 del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2015).

Fig. 8.1.3a (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Acque.**

Fig. 8.1.3a pagina 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito o oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma viene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure, qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Fig. 8.1.3a (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Acque.**

Fig. 8.1.3a pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	<p>Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCCAA 3 sono riferiti a :</p> <ul style="list-style-type: none"> – obblighi e divieti validi per tutte le aziende: <ol style="list-style-type: none"> 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; – obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: <ol style="list-style-type: none"> 1. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti; 2. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione. <p>Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore di acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.</p> <p>Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie .</p> <p>Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lettere a), b), c) provenienti da imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; – dedite all'allevamento di bestiame; – dedite alle attività di cui ai punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia, a qualunque titolo disponibilità. <p>Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo, in conformità alle prescrizioni fissate. E' sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee del sottosuolo. (art. 104).</p> <p>Al fine del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.</p>

Fig. 8.1.3a (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Acque.**

Fig. 8.1.3a pagina 4

Settore	Tema principale	Condizioni e norme	Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA4	<p>Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'art. 3, comma 5, lettera b) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p>	<p>Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:</p> <p>a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;</p> <p>b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). <p>Deroghe</p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera a) sono ammesse le seguenti deroghe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la pratica del sovescio, in presenza di sovescio a piante biocide; 2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotipi; 3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002; 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione degli interventi di miglioramento fondiario; 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione; 6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria. <p>Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.</p>

Fig. 8.1.3b (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio**.

Fig. 8.1.3b pagina 1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitarne l'erosione	<p>l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p> <p>per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p>	<p>Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:</p> <p>a) la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.</p> <p>b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.</p> <p>c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgombrò delle acque.</p> <p>Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.</p> <p>Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione di suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.</p> <p>Deroghe</p> <p>In relazione all'impegno di cui alla lettera a) , le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, via siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione.</p> <p>In tali casi, è necessario attuare gli impegni previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.</p> <p>In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.</p> <p>In relazione all'impegno di cui alla lettera c):</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE; – in presenza di drenaggio sotterraneo; – in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Fig. 8.1.3b (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio.**

Fig. 8.1.3b pagina 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Superfici a seminativo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione di habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.</p> <p>E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.</p> <p>Deroghe.</p> <p>La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per le superfici investite a riso, salva diversa prescrizione dell'autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione 2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competenze autorità di gestione, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC); 3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. <p>La deroga di cui al punto 3 non sia applica comunque alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).</p>

Fig. 8.1.3b (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio.**

Fig. 8.1.3b pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.01.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b, articolo 4 paragrafi 1,2 e 4.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3 , comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	Recepimento Legge 11 febbraio 1992, n. 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 bis , 5 e 5 bis. DPR 8 settembre 1997. n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni). Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000" – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSCF) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni. Le Regioni e le Provincie autonome, a norma dell'art. 22, comma 1 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. L 206 del 22.07.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3 , comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) ricadenti nei SIC/ZPS del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Fig. 8.1.3c Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Biodiversità**.

Fig. 8.1.3c

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppo, isolati, margini dei campi, terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Deroghe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti. 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità 3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad esempio alianto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad. Es. rovo) 5. In relazione alle sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente. <p>Le deroghe di cui al punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, comunque, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.</p>

Fig. 8.1.3d (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Livello minimo di mantenimento dei paesaggi.**

Fig. 8.1.3d pagina 1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppo, isolati, margini dei campi, terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Deroghe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti. 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità 3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad esempio alianto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad. Es. rovo) 5. In relazione alle sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente. <p>Le deroghe di cui al punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, comunque, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.</p>

Fig. 8.1.3d (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Livello minimo di mantenimento dei paesaggi.**

Fig. 8.1.3d pagina 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività in funzione del processo produttivo realizzato.</p> <p>A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produzioni animali - Produzioni vegetali - Produzione di latte crudo - Produzione di uova - Produzione di mangimi o alimenti per gli animali. <p><i>Produzioni animali – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>1.a. curare il corretto stoccaggio e la manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;</p> <p>1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti;</p> <p>1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;</p> <p>1.d. tenere opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali; ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali; iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana; iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale. <p>1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;</p> <p>1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.</p> <p><i>Produzioni vegetali – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014</p> <p>2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma</p> <p>2.c. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari (tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo); ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia <ul style="list-style-type: none"> i. animali sotto trattamento medico ii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati

Fig. 8.1.3e (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Fig. 8.1.3e pagina 1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione</p> <p>2.e. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari così come previsto dalla norma</p> <p>2.f. tenera un'opportuna registrazione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> ogni uso di prodotti fitosanitari; i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana. <p><i>Produzione latte crudo – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>3.a. assicurare che il latte provenga da animali:</p> <ol style="list-style-type: none"> in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare le contaminazioni del latte ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione della produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competenze. <p>3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:</p> <ol style="list-style-type: none"> deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati i materiali, gli utensili, contenitori, superfici con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo. <p>3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:</p> <ol style="list-style-type: none"> lavaggio della mammella prima della mungitura scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati <p>3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte; per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Fig. 8.1.3e (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Fig. 8.1.3e pagina 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p><i>Produzione di uova – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e all'esposizione diretta alla luce solare, protetta dagli urti in maniera efficace</p> <p><i>Produzione di mangimi o alimenti animali – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del reg (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività</p> <p>5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o dei mangimi stessi</p> <p>5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi</p> <p>5.d. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi ii. l'uso di semente geneticamente modificata iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Fig. 8.1.3e (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Fig. 8.1.3e pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CE (G.U. del 23.05.1996, pag. 3. Articolo 3, lettere a), b), d) ed e); ed articoli 4, 5 e 7.	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuto nel decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.</p> <p>In particolare gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina dall'allevamento e/o produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di somministrazione agli animali di azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestacena, di stilbeni e di sostanze beta-antagoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono, tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico veterinario ad animali chiaramente identificati - divieto di destino alla commercializzazione di animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati, per qualsiasi via o metodo, medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-antagoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-antagoniste, estrogene, androgene e gestagene, effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006 (uso terapeutico, zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Fig. 8.1.3e (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Fig. 8.1.3e pagina 4

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L2013 del 08.08.2008, pag. 31) Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti suinicoli	<p>Descrizione degli impegni:</p> <p>A. Comunicazione dell'azienda agricola alla ASL per la registrazione dell'azienda</p> <p>A.1 richiesta al servizio veterinario competente del codice aziendali entro 2 giorni dall'inizio attività;</p> <p>A.2 comunicazione al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni</p> <p>B. Tenuta del registro aziendale e comunicazione delle consistenze dell'allegamento dell'azienda agricola</p> <p>B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni</p> <p>B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilavata entro il 31 marzo in banca Dati Nazionale (BDN)</p> <p>B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro carico e scarico ed al 31 marzo di ciascun anno in BDN-</p> <p>Movimentazione dei capi tramite Modello 4, ovvero dichiarazione di provenienza dell'animale, riportando il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dell'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.</p> <p>C. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>C1 obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e, comunque, prima dall'uscita del capo dall'azienda</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Fig. 8.1.3f pagina 1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e del prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.08.2000, pagina 1) Articoli 4 e 7	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini e/o bufalini	<p>Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere</p> <p>A. Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN</p> <p>A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività</p> <p>A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN</p> <p>A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – direttamente nella BDN con accesso tramite smart card – tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato <p>A.4 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.</p> <p>B. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi</p> <p>B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente dalla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali</p> <p>B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1° gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000</p> <p>B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa, se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN</p> <p>B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione</p> <p>B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registrata direttamente su BDN)</p> <p>B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN</p> <p>B.8. Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato</p> <p>B.9 Comunicazioni al servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti</p> <p>B.10 nel caso i capi vengano acquistati da Paesi terzi, consegna al Servizio veterinario competente per territorio o altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'impostazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione all'anagrafe.</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Fig. 8.1.3f pagina 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.08.2000, pagina 1) Articoli 4 e 7	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini e/o bufalini	Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere (segue) C. Registro aziendale C.1 corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni) D. Movimentazione dei capi: nascite, ingresso in azienda, decesso D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazione in ingresso D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni D.3 Nel caso di capo acquistato/scambiato con altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe D.4 Per bovini introdotti in allevamento; annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo al ritiro del passaporto dal Servizio veterinario E. movimentazione dei capi: uscita dall'azienda E.1 compilazione modello 4 E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato

Fig. 8.1.3f (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Fig. 8.1.3f pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 82/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 dl 9.01.2004, pagina 8) Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti ovi-caprini	<p>Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere</p> <p>A. Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN</p> <p>A.1 Richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività</p> <p>A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttamente nella BDN con accesso tramite smart card - tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato <p>A.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.</p> <p>B. Registro aziendale e BDN</p> <p>B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta all'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati alla macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera soddisfatta (nota ministeriale n. 4618 del 08.03.2012)</p> <p>B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e di relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN</p> <p>B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo di registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente</p> <p>B.4 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita), decesso, movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni)</p> <p>C. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale</p> <p>C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate da altri allevamenti</p> <p>C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante univo marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).</p> <p>Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura se non lasciano l'allevamento prima.</p> <p>Per i capi dopo il 31.12.2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Fig. 8.1.3f pagina 4

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/111/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pagina 1) Articoli 7, 11, 12, 13 e 15	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini	Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento (CE) 1292/05, allegato IV, par. II, devono rispettare: a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi b) Divieto di somministrazione agli animali dall'allevamento di : – Proteine animali trasformate – Gelatina ricavata da ruminanti – Prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate – Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale – Mangimi contenenti le proteine di cui sopra c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L309 del 24.11.2009, pagina 1) Articoli 55 prima e seconda fase	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015	Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e dal decreto Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Fig. 8.1.3g Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Malattie degli animali**

Fig. 8.1.3g

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L10 del 15.01.2009, pagina 7) Articoli 3 e 4	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini/bufalini	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119(CE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, Supplemento ordinario)
Benessere degli animali	Benessere degli Animali	CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18/02.2009, pagina 5) Articolo 4	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti suinicoli	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120(CE) che stabilisce le norme minime per protezione dei suini (G.U. n. 178 del 2 agosto 2011, Supplemento ordinario)

Fig. 8.1.3h Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore **Benessere degli animali**

Fig. 8.1.3h

Misura 10.1 – Azione 10.1: Produzione Integrata							
E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.							
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE di cui al D.M. 180 del 23/01/2015 (per la descrizione dettagliata delle bcaa e/o cgo vedi allegato 3 "tabella condizionalità")	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI ED MANCANTI REDDI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Gestione del suolo	Per le colture arboree, l'impegno prevede l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi e migliorare la fertilità del suolo;	BCAA 4 (ex standard 1.2) - Copertura minima del suolo. adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità" (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015)	Non pertinente	Usualmente in Calabria per le colture arboree l'ordinarietà consiste nelle lavorazioni tradizionali. (arature, erpicature, ecc)	Gli effetti positivi riguardano il mantenimento della fertilità dei terreni sia per l'incremento della sostanza organica dei suoli sia per il miglioramento della struttura. Si limita inoltre l'effetto lisciviazione dei nutrienti e di conseguenza il pericolo di inquinamento delle falde	L'esistenza dell'inerbimento delle colture arboree è riscontrabile nel Piano di Coltivazione, in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione. Il controllo in loco si effettua sul 5% del campione.	I costi aggiuntivi ed i mancati redditi derivanti dagli impegni relativi alla gestione del suolo, sono estremamente variabili a seconda delle diverse condizioni, pertanto non vengono presi in considerazione e nel calcolo del premio
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato.	Non pertinente	Utilizzo materiale C.A.C (Conformitas Agraria Communitatis) avente requisiti fitosanitari fenologici d'identità e purezza varietale come da DM 14/04/1997.	Il materiale certificato non è adottato ordinariamente in Calabria	Riduzione rischio fitosanitario. Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.	In caso di realizzazione di nuovi impianti all'interno del periodo di impegno verificare la	La scelta del materiale di moltiplicazione per gli impianti arborei, pur essendo un

tab-misura-10_1

						<p>disponibilità dei certificati fitosanitari (tracciabilità del materiale di moltiplicazione prodotto e presenza di Cartellini di certificazione (v.f. = virus free) o (v.t. = virus tested) a norma</p> <p>Decreto 24 luglio 2003)</p>	<p>impegno obbligatorio non viene preso in considerazione e nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata .</p>
Avvicendamento culturale	<p>L'impegno consiste nell'adozione di una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture principali e preveda al massimo due anni di monosuccessione per ogni coltura.</p> <p>E' fatto divieto di monosuccessione per la coltura del mais.</p>	<p><i>"Greening": diversificazione culturale:</i></p> <p>non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:</p> <p>aziende con meno di 10 ettari di seminativi;</p> <p>- aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari;</p> <p>- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari.</p> <p>Ai fini del rispetto della</p>	Non pertinente	<p>Nella normale pratica agricola, in Calabria, per le colture erbacee la successione culturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. mais).</p>	<p>L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.</p> <p>L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.</p> <p>Determina benefici ambientali e agronomici superiori al corrispondente vincolo "greening" di diversificazione culturale, per le seguenti ragioni:</p> <p>- esso si applica anche ad aziende esentate</p>	<p>L'avvicendamento , deve essere registrato nel Quaderno di Campagna Il confronto fra i diversi anni permette la verifica documentale</p> <p>Può essere effettuata la verifica in loco nel 5% del campione.</p> <p>Il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recita, infatti, che "Gli agricoltori entro la data di presentazione della domanda "UNICA", depositano nel fascicolo aziendale il piano culturale e sono impegnati a comunicare gli eventuali</p>	<p>L'avvicendamento essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione e nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata.</p> <p>Conseguentemente non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione culturale previsto dal Greening</p>

tab-misura-10_2

		diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse.			<p>dal vincolo "greening";</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiede che nel corso degli anni su un determinato terreno sia praticato l'avvicendamento delle colture, a differenza del vincolo "greening" che può essere soddisfatto anche coltivando le diverse colture in monosuccessione su diverse porzioni dell'azienda senza determinare i benefici della rotazione; - considera i cereali vernini (frumento, triticale, orzo, avena, ecc.) come una stessa coltura e quindi tali da non dare luogo ad avvicendamento, mentre il criterio di diversificazione li considera colture diverse in quanto appartenenti a generi botanici diversi; - determina, attraverso il limite di un solo ristoppio e quindi di coltivazione di una stessa coltura per non più di tre volte nel quinquennio, un'incidenza media della coltura principale pari al 60% , inferiore a quella consentita dal vincolo "greening" (75%), con 	aggiornamenti dello stesso piano". (Articolo 31)	
tab-misura-10_3							

					conseguente incremento delle colture meno redditizie, a beneficio della seconda e terza coltura		
Fertilizzazione	<p>L'impegno prevede l'adozione di un piano di fertilizzazione annuale per coltura redatto da un tecnico abilitato o da un consulente di cui alla misura 2.1 (i costi per il tecnico ed il consulente non sono presi in considerazione nel calcolo del premio) e basato sulle caratteristiche del terreno evidenziate attraverso un'analisi chimico-fisica da effettuare all'inizio dell'impegno</p> <p>Il Piano di fertilizzazione deve prevedere il rispetto dei limiti massimi per l'utilizzo di fertilizzanti come da disciplinare sulla produzione integrata. Le analisi hanno validità di 5 anni dalla loro effettuazione¹.</p> <p>Per le concimazioni azotate in presenza della coltura o in presemina, l'impegno prevede il</p>	<p>Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:</p> <p>A. obblighi amministrativi;</p> <p>B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.</p>	<p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:</p> <p>- obblighi amministrativi;</p> <p>- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p>	<p>Nella regione Calabria, nell'ordinarietà, non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale</p> <p>Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.</p> <p>Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.</p> <p>Nella pratica ordinaria nella regione Calabria, vengono utilizzati, anche in fase di pre-semina, concimi minerali di facile lisciviazione ed in</p>	<p>Il piano di fertilizzazione persegue l'obiettivo di garantire produzioni di elevata quantità e qualità, della salvaguardia ambientale, del mantenimento della fertilità e della prevenzione delle avversità.</p> <p>Le analisi del terreno e la valutazione del fabbisogno da parte delle colture, da effettuare all'inizio dell'impegno, sono elementi qualificanti dell'impegno base di misura ed aggiuntivi rispetto alla condizionalità ed ai requisiti minimi.</p> <p>Il piano di fertilizzazione si basa sulle previsioni di produzione, le caratteristiche pedologiche del terreno, le precessioni colturali, la piovosità invernale. Questo</p>	<p>Osservazione e controllo delle schede di fertilizzazioni e del Quaderno di Campagna.</p> <p>Registrazione delle fertilizzazioni nelle schede di coltura entro 15 giorni dall'intervento</p> <p>Verifica dei certificati delle analisi del suolo.</p> <p>Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite.</p>	<p>Il premio: <i>remunera tutti i lavori/ adempimenti propedeutici alla stesura del piano di fertilizzazione prelievo dei campioni, analisi degli stessi, acquisizione dei dati di asportazione dei macroelementi da parte delle differenti colture;</i></p> <p>non remunera <i>la stesura del piano di fertilizzazione stesso ed i costi per il tecnico o il consulente.</i></p>
<p>¹ I limiti previsti dal disciplinare sulla produzione integrata per l'uso dei fertilizzanti sono mediamente inferiori all'ordinarietà di circa il 25%. Tale riduzione non costituisce in sé, in ogni caso, un impegno agroambientale, ne tantomeno viene remunerato.</p>							

tab-misura-10_4

	<p>frazionamento della quota azotata che per dosi > 60 kg/ha e < 100 kg/ha deve essere fatta in almeno 2 somministrazioni, mentre per dosi > 100 kg/ha in 3 somministrazioni</p> <p>L'impegno prevede anche l'utilizzo di fertilizzanti a lenta cessione rispetto a quelli ordinari soprattutto per quanto riguarda quelli azotati (organici, misto organici, incapsulati, micro incapsulati)</p> <p>Le concimazioni azotate sono ammesse solo in presenza della coltura o al momento della semina.</p>	<p>Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) approvato con DGR n. 63/2013.</p> <p>All.1 Tab.2 Decreto Mipaf 7 aprile 2006 che stabilisce il carico massimo di UBA/ha/anno.</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:</p> <p>Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.</p> <p>Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui solo in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.</p> <p>DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità" (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015)</p>	<p>- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p>	<p>dosi medie di 70 kg/ha.</p>	<p>permette di garantire le rese/qualità riducendo le perdite (atmosfera, falde) e i fenomeni di eutrofizzazione delle acque superficiali.</p> <p>l'utilizzo di fertilizzanti organici, da preferire ai concimi minerali permette di ridurre il rischio di inquinamento, di migliorare la fertilità del suolo sia per un incremento del tenore di sostanza organica e quindi una maggiore attività microbiologica.</p>	<p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p>	
Irrigazione	<p>Determinazione di epoche e volumi irrigui tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue, (CARTA DEI FABBISOGNI della Regione Calabria, DGR 363/2012), servizi telematici, strumenti</p>	<p>BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</p> <p>Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella regione Calabria, nella pratica ordinaria, l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di</p>	<p>L'impiego della risorsa idrica deve il soddisfare il fabbisogno della coltura in modo razionale, senza mai superare la capacità di campo. Questo allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la</p>	<p>Controllo e verifica delle registrazioni sul Quaderno di Campagna relative agli interventi irrigui e del dato pluviometrico o della documentazione</p>	<p>L'impegno non viene preso in considerazione e nel calcolo del premio</p>

tab-misura-10_5

	<p>specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno. I dati agrometeo, le date e i volumi degli interventi irrigui devono essere registrati tranne che in caso di microirrigazione.</p> <p>Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione (fatta eccezione per il riso) e per scorrimento superficiale</p>	<p>autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.</p> <p>DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità" (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015)</p>		<p>vista ambientale o di riduzione degli sprechi.</p>	<p>lisciviazione dei nutrienti, il trasporto di particelle solide, e lo sviluppo di avversità.</p>	<p>relativa al piano di irrigazione.</p> <p>Il controllo in campo consente la verifica del metodo irriguo adottato (per es. assenza di irrigazione per scorrimento,</p>	
<p>Difesa integrata (volontaria)</p>	<p>L'impegno consiste nel giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie</p> <p>Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti i principi attivi classificati come tossici e molto tossici salvo i casi eccezionali debitamente autorizzati dal Servizio Fitopatologico Regionale</p>	<p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Include gli obblighi, per tutte le aziende, di: <ul style="list-style-type: none"> - registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; • presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente <p>Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) che fissa i principi della difesa integrata obbligatoria:</p>	<p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"</p> <p>Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:</p> <p>a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale</p> <p>b) Gli utilizzatori</p>	<p>La difesa delle colture, in Calabria, è basata prevalentemente su indicazioni preventive a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, dati meteorologici, ecc..</p>	<p>Gli impegni assunti determinano, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitari pari al 20% , numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente; in particolare si riduce od evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna.</p>	<p>Controllo e verifica delle Registrosi impieghi e parametri di giustificazione su registri colturali e registri di magazzino.</p> <p>Qualora nelle schede campo siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione, vengono verificate l'indicazione sulle schede dei parametri relativi.</p> <p>Quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici</p>	<p>Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture ed il diserbo.</p> <p>I maggiori costi sono parzialmente compensati dalle minori quantità di prodotti fitosanitari utilizzati</p> <p>Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio aziendale delle fitopatie e raccolta</p>

tab-misura-10_6

		<p>A) applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, infezioni e delle infestanti effettuate a livello comprensoriale e/o regionale</p> <p>B) utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti</p> <p>C) ricorso a pratiche agronomiche che agevolino la razionalizzazione delle tecniche di difesa</p> <p>D) uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente ;</p> <p>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).</p> <p>DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità" (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015) ai sensi del Reg.UE 1306 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale. (G.U. 69 del 24/03/2015)</p>	<p>professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.</p> <p>c)Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.</p> <p>d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.</p>			<p>strumenti (trappole, pluviometro, ecc.), verifica della presenza di tali dispositivi in campo.</p> <p>Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) dell'ammissibilità all'impiego</p> <p>dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità,</p> <p>Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni.</p> <p>È possibile a seconda del periodo il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari. Ciò in particolar modo risulta raccomandato nei</p>	<p>campioni</p> <p>Manodopera per registrazioni difesa integrata volontaria (catture trappole, esiti campionamenti visuali, ecc.)</p> <p>Eventuali minori redditi dovuti all'applicazione e della difesa integrata (minori rese e/o minore qualità)</p>
--	--	---	---	--	--	---	---

tab-misura-10_7

						<p>casi in cui , sulle schede, risultino non indicati i trattamenti ritenuti fondamentali per la coltura nella zona e/o nel periodo specifico</p>	
<p>Tenuta del Quaderno di campagna delle operazioni colturali e di magazzino</p>	<p>Tenuta del Quaderno di campagna delle operazioni colturali e di magazzino, cartaceo o informatizzato, dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio.</p> <p>. In particolare il registro contiene le seguenti schede dettagliate:</p> <p>anagrafica e dati dell'azienda pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc)</p> <p>fertilizzazioni</p> <p>irrigazione</p> <p>monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti</p> <p>trattamenti fitosanitari</p> <p>scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari</p>	<p>CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</p> <p>CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> <p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>D.Lgs 150/2012 che all'art.16 rende obbligatoria la registrazione dei trattamenti fitosanitari effettuati</p> <p>DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità" (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015)</p>	<p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.</p> <p>Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati</p>	<p>Nella normale pratica agricola, in Calabria, vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale.</p>	<p>Verifica della completezza e dei dati riportati nel Quaderno di campagna delle operazioni colturali e e nel Registro dei trattamenti e di Concimazione e di magazzino</p>	<p>Non remunerato</p>

tab-misura-10_8

Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari	L'impegno aggiuntivo, da effettuarsi ogni anno, consiste nello svolgere annualmente alcune delle regolazioni previste ogni 5 anni e precisamente i seguenti parametri: annuale dei - regolazione del volume di distribuzione - portata e direzione del ventilatore - altezza di lavoro della barra distributrice - erogazione in funzione della elocità di avanzamento Tale impegno si aggiunge ai controlli funzionali obbligatori previsti ogni 5 anni e alla regolazione delle macchine prevista ogni anno anch'essa obbligatoria .	CGO 10 All.7 D.M. 180/2015 che stabilisce l'obbligo di controllo funzionale delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari almeno una volta entro il 26 novembre 2016 e con intervallo tra i controlli non superiore ai 5 anni fino al 31 dicembre 2020 e 3 anni per le attrezzature controllate successivamente DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità" (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" L'art. 12 prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura certificata)		La regolazione strumentale aggiuntiva consente di mantenere alto il livello di efficienza delle macchine irroratrici determinandone un migliore impiego in funzione della tipologia e delle condizioni delle colture da trattare. Ciò determina una limitata dispersione nell'ambiente dei prodotti fitosanitari verso le superfici e le colture non bersaglio dell'intervento.	L'attuazione dell'impegno viene verificata mediante l'attestazione di avvenuta regolazione strumentale delle macchine irroratrici, rilasciata dal Centro Prova al termine dell'operazione.	Non remunerato
tab-misura-10_9							
			DM dell' 8 maggio 2014 attuativo dell'art. 2 comma 6 della legge. N. 4 del 3 febbraio 2011, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)				
tab-misura-10_10							

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE di cui al D.M. 180 del 23/01/2015	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMIC	VERIFICAZIONE METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI GREENING
E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempli anche adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013								
Misura 10.1 Operazione 10.1.2 - Colture Permanenti in aree ad elevata vulnerabilità ambientale								
<p>1) Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina. L'impegno è garantito dall'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree.</p> <p>2) Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali, larga almeno 3 metri, in cui è obbligatoria la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea. La funzione di detta striscia è esclusivamente per la prevenzione degli incendi</p> <p>3) Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree. In Calabria per le colture permanenti si effettua, nella prassi ordinaria, il diserbo chimico</p> <p>4) I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti</p>	<p>Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013</p> <p>D.M. 180 del 23/01/2015</p> <p>"Disciplina del regime di condizionalità" (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015)</p> <p>BCAA 4</p> <p>copertura minima del suolo.</p> <p>adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).</p> <p>BCAA 5</p> <p>Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione</p>	<p>Requisiti minimi all'uso dei prodotti fitosanitari Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015</p>	Non pertinente	Non Pertinente	<p>In Calabria la normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti non prevede l'inerbimento sotto la fila</p> <p>Ordinariamente in Calabria si effettuano lavorazioni meccaniche (aratura, frangizollatura, erpicatura) su tutta la superficie a colture permanenti.</p> <p>In Calabria la normale gestione delle superfici prevede lavorazioni meccaniche secondo le linee di massima pendenza</p> <p>In Calabria la normale gestione delle superfici prevede il ricorso al diserbo chimico per il contenimento delle erbe infestanti</p>	<p>L'inerbimento è una tecnica agronomica atta a contrastare i fenomeni erosivi, inoltre, l'obbligo di non eseguire lavorazioni meccaniche contribuisce a ridurre le emissioni di GHG nell'atmosfera ed a ridurre il rischio erosivo.</p> <p>Rispetto alle pratiche abituali l'impegno assicura una copertura vegetale continuativa durante tutto l'anno che contrasta i fenomeni erosivi e la mineralizzazione della sostanza organica.</p> <p>Inoltre nei terreni calcarei rappresenta una valida pratica agronomica che limita l'inconveniente della clorosi ferrea</p> <p>Il divieto di utilizzo dei diserbanti contribuisce a ridurre i rischi di inquinamento ambientale e preservare la biodiversità</p>	<p>Controllo in loco nel 5% del campione per tutti gli impegni ad esclusione del 4 su cui si effettua il controllo sul 100% dei beneficiari</p> <p>Impegno 3</p> <p>Verifica del quaderno di campagna per le operazioni colturali</p> <p>Verifica del registro dei trattamenti e del registro delle concimazioni. Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici</p> <p>Impegno 4:</p> <p>Verifica, sul 100% della domande di aiuto/pagamento, attraverso attestazione di avvenuta partecipazione ai corsi formativi/informativi.</p>	<p>I costi aggiuntivi per l'adozione dell'inerbimento permanente riguardano l'obbligo di lavorazione manuale con aumento dei costi di manodopera e inoltre con conseguente perdita di produzione, che si aggira intorno al 18%</p> <p>L'impegno a non effettuare il diserbo implica il contenimento della flora infestante con mezzi meccanici e pertanto con un aumento dei costi</p> <p>I costi per il controllo delle infestanti nella fascia perimetrale non sono presi in considerazione nel calcolo del premio.</p>

tabella-Baseline-10_1_2

Misura 10.1.3: Preservazione della Biodiversità: Colture a Perdere								
<p>1. Coltivare annualmente almeno 1 coltura a scelta tra gli erbai e le colture cerealicole, anche in consociazione, utilizzando per ciascuna di esse una densità di semina pari al 40% di quella utilizzata nella coltivazione a scopi produttivi; la superficie minima deve essere pari ad un ettaro e non può rappresentare più del 20% della SAU aziendale</p> <p>2. -Divieto di impiego di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci;</p> <p>3. I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti 2014 – 2020</p>	<p>Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013</p> <p>CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,</p> <p>concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L20 del 26.1.2010, pagò 7). Articolo 3 paragrafo 1,</p> <p>articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4</p> <p>CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli</p> <p>habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pagò 7)</p> <p>Articolo 6, paragrafi 1 e 2</p> <p>BCAA 7</p> <p>Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi,</p> <p>stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di</p> <p>potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p> <p>di cui al D.M. 180 del 23/01/2015</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non Pertinente</p>	<p>Nella normale pratica agricola in Calabria si procede alla raccolta e alla eliminazione dei residui colturali</p>	<p>L'intervento è finalizzato a favorire la stabilizzazione della presenza delle specie legate all'agricoltura, garantendo al contempo una fonte di alimentazione per la fauna ed il mantenimento e la protezione di aree agricole particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico</p>	<p>Impegno 1: Controllo in loco del 5% del campione da effettuarsi in presenza della coltura a perdere</p> <p>Impegno 2: Controllo in loco del 5% del campione ricorrendo alla verifica del registro dei trattamenti. Mediante ispezione degli appezzamenti con coltura in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici</p> <p>Impegno 3: Verifica, sul 100% della domande di aiuto/pagamento, attraverso attestazione di avvenuta partecipazione ai corsi formativi informativi.</p>	<p>Il premio rimborsa il mancato reddito dovuto alla perdita del raccolto che viene lasciato in campo a favore della fauna selvatica</p>

tabella-Baseline-10_1_3

	Per una descrizione in dettaglio delle BCAA e CGO vedere scheda misura e tabella " Condizionalità" riportata in allegato alla baseline							
Misura 10.1.4: Conversione culturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato.								
<p>1. conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato.</p> <p>2. non includere la superficie convertita nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda.</p> <p>3. effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita.</p> <p>4. mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame inferiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha ;</p> <p>5. I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti</p>	<p>Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013</p> <p>BCAA 5</p> <p>Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione</p> <p>CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L. 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5 di cui al D.M. 180 del 23/01/2015</p> <p>Per una descrizione in dettaglio delle BCAA e CGO vedere scheda misura e tabella " Condizionalità" riportata in allegato alla baseline</p> <p>Ai sensi della direttiva CE 676/91 e del Decr. MIPAAF 07/04/2006 il carico di UBA/ha massimo ammissibile è pari a 4 UBA/ha nelle zone non vulnerabili e 2 UBA/ha in quelle vulnerabili</p> <p>Articolo 45 del regolamento Pagamenti diretti - (GREENING) zone interessate dalle direttive habitat (92/43/CEE) o uccelli (2009/147/CE)</p>	Non pertinente	Non Pertinente	Non Pertinente	La normale pratica agricola in Calabria prevede la coltivazione, sovente in mono successione, di cereali secondo le tecniche dell'agricoltura intensiva	L'azione ha lo scopo di far passare da cereali in monocoltura con un forte impatto sulle risorse suolo e acqua, nonché sulla biodiversità, a pratiche estensive senza lavorazioni del terreno.	<p>Controllo in loco del 5% del campione su tutti gli impegni da 1 a 4</p> <p>Impegno 4 il controllo della condizione viene effettuata sulla base della superficie aziendale rapportata alla consistenza media annua rilevata dai registri di stalla</p> <p>Impegno 5: Verifica, sul 100% della domanda di anto/pagimento, attraverso attestazione di avvenuta partecipazione ai corsi formativi/informativi</p>	Il premio compensa le perdite di reddito dovuto al passaggio dai seminativi al pascolo o prato pascolo
tabella-Baseline-10_1_4								

Misura 10.1.5: Misura Difesa del suolo ed incremento sostanza organica.							
<p>Per i seminativi:</p> <p>lavorazione scegliendo una delle seguenti tecniche:</p> <p>a) minima lavorazione (minimum tillage: per minima lavorazione si intende la tecnica che ha lo scopo di lavorare il terreno per una zona superficiale di 10 – 15 cm. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per tale lavorazione);</p> <p>b) non lavorazione, ossia la cosiddetta semina su sodo (per non lavorazione si intende la tecnica per cui la semina viene effettuata direttamente sul terreno non lavorato, quindi senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta di 8 – 10 cm ed una profondità di 6 – 8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per tale lavorazione).</p> <p>Per le colture arboree:</p> <p>a) Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina. L'impegno è garantito dall'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree. Ordinariamente in Calabria si effettuano lavorazioni meccaniche (aratura, frangizollatura, erpicatura) su tutta la superficie a colture permanenti.</p> <p>b) Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falcatura, trincatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali, larga almeno 3 metri, in cui è obbligatoria la</p>	<p>Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013</p> <p>BCAA 5</p> <p>Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione</p> <p>CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5 di cui al D.M. 180 del 23/01/2015</p> <p>Per una descrizione in dettaglio delle BCAA e CGO vedere scheda misura e tabella " Condizionalità" riportata in allegato alla baseline</p> <p>articolo 45 del regolamento Pagamenti diretti - (GREENING) zone interessate dalle direttive habitat (92/43/CEE) o uccelli (2009/147/CE)</p>	Non pertinente	Non Pertinente	Non Pertinente	Le pratiche abituali in regione prevedono la lavorazione del terreno con inversione degli strati	<p>Rispetto alle pratiche abituali l'impegno introduce tecniche di minima lavorazione con limitazioni riguardo la profondità di lavorazione che favoriscono una maggiore salvaguardia della sostanza organica in conseguenza della minore esposizione all'aria degli strati profondi</p> <p>Controllo in loco del 5% del campione su tutti gli impegni escluso quello riguardante la formazione il cui controllo riguarderà il 100% dei beneficiari</p> <p>Impegni sui seminativi: Verifica in loco per i seminativi nel periodo delle lavorazioni</p> <p>Impegni per le colture arboree: Verifica del quaderno di campagna per le operazioni colturali Verifica del registro dei trattamenti e del registro delle concimazioni. Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici</p> <p>Verifica, sul 100% della domanda di ante pagamento, attraverso attestazione di</p>	<p>Il premio compensa le perdite di reddito dovuto al passaggio da tecniche di coltivazione di tipo tradizionale a tecniche di coltivazione di tipo conservativo.</p> <p>Compensa inoltre il maggior costo per il diserbo meccanico</p>
tabella-Baseline-10_1_5							

<p>lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea. La predetta fascia ha funzione esclusiva di prevenzione degli incendi.</p> <p>e) Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree. In Calabria per le colture permanenti si effettua, nella prassi ordinaria, il diserbo chimico</p> <p>I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti</p>							<p>avvenuta partecipazione ai corsi formativi/informativi</p>	
<p>Misura 10.1.6 – 10.1.7: Preservazione della biodiversità: Cedro e Bergamotto</p>								
<p>1. Coltivare per i 7 anni dell'impegno le cultivar autoctone</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cedro (Citrus medica) nella varietà Liscia diamante - Bergamotto (Citrus bergamia) nelle varietà Ferrunello, Castagnaro, <p>2. inerbimento naturale permanente dell'interfilare;</p> <p>3. controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici</p> <p>4. divieto di utilizzo del diserbo chimico su tutte le superfici aziendali a colture permanenti</p> <p>5. I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti</p>	<p>Nomativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013</p> <p>BCAA 4: copertura minima del suolo.</p> <p>BCAA 5: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione di cui al D.M. 180 del 23/01/2015</p> <p>Per una descrizione in dettaglio delle BCAA e CGO vedere scheda misura e tabella "Condizionalità" riportata in allegato alla baseline</p>	<p>Requisiti minimi all'uso dei prodotti fitosanitari Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non Pertinente</p>	<p>La normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti non prevede l'inerbimento sotto la fila in Calabria</p> <p>In Calabria la normale gestione delle superfici prevede lavorazioni meccaniche secondo le linee di massima pendenza</p>	<p>L'inerbimento è una tecnica agronomica atta a contrastare i fenomeni erosivi, inoltre, l'obbligo di non eseguire lavorazioni meccaniche contribuisce a ridurre le emissioni di GHG nell'atmosfera ed a ridurre il rischio erosivo.</p> <p>Rispetto alle pratiche abituali l'impegno assicura una copertura vegetale continuativa durante tutto l'anno che contrasta i fenomeni erosivi e la mineralizzazione della sostanza organica.</p> <p>Inoltre nei terreni calcarei rappresenta una valida pratica agronomica che limita l'insorgere della clorosi ferrea</p>	<p>Controllo in loco del 5% del campione su tutti gli impegni tranne quello sulla formazione</p> <p>Impegno 1: Verifica della presenza della coltivazione per i 7 anni dell'impegno e dell'inerbimento</p> <p>Impegno 2: Verifica del quaderno di campagna per le operazioni colturali Verifica del registro dei trattamenti e del registro delle concimazioni. Mediante ispezione degli appezzamenti con</p>	<p>I costi aggiuntivi per l'adozione dell'inerbimento permanente riguardano l'obbligo di lavorazioni manuali con aumento dei costi di manodopera e inoltre con conseguente perdita di produzione</p> <p>L'impegno a non effettuare il diserbo implica il contenimento della flora infestante con mezzi meccanici e pertanto con un aumento dei costi</p>

tabella-Baseline-10_1_6-10_1_7

							colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici	
							Impegno 5: Verifica, sul 100% della domande di aiuto pagamento, attraverso attestazione di avvenuta partecipazione ai corsi formativi/informa tivi	
<p>Operazione 10.1.8 - Preservazione della biodiversità: Razze Minacciate da erosione genetica: (Podolica, Nicasrese – Aspromontana – Rustica di Calabria, Gentile di Puglia, Apulo-calabrese, Ragusana, Asino Martina Franca)</p>								
<ul style="list-style-type: none"> sottoscrizione settimanale dell'impegno a partire dal primo pagamento, cioè dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale; effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di aiuto; gestione degli allevamenti oggetto di aiuto, con sistemi estensivi di allevamento (sembrado o brado); mantenere per 7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri; provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico individuate dal presente intervento. 	<p>CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli</p> <p>CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</p> <p>D. Lgs. n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"</p> <p>Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"</p> <p>DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013</p> <p>CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini</p> <p>D. Lgs. n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	<p>Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ibiditarie.</p> <p>Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.</p> <p>Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese;</p> <p>per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia;</p> <p>per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, al posto della Nicasrese</p> <p>per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da</p>	<p>Il recupero di razze autoctone adattive di sistemi di allevamento estensivi combinata con l'obbligatorietà di legare tale recupero all'adozione di sistemi di allevamento estensivi comporta la riduzione di emissioni di GHG nell'atmosfera e la riduzione del rischio erosivo.</p>	<p>Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)</p> <p>Controlli in loco effettuati dall'Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificazione degli animali appartenenti alle</p>	<p>Mancati redditi derivanti dalla bassa produttività e performances riproduttive medio basse.</p> <p>In alcuni casi (equini) maggiori costi riferiti alla gestione dei capi allevati come capi da reddito.</p> <p>Relativamente alla Razza Podolica il premio va decurtato del Premio sulle vacche nutrici</p>
<p>tabella-Baseline-10_1_8a</p>								

	<p>suini: Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali</p>				<p>latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della Charroloise.Limousine, ecc. ;</p> <p>introduzione dell'incrocio della razza podolica con razze specializzate da carne.</p>		<p>razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.</p> <p>Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).</p> <p>Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

tabella-Baseline-10_1_8b

Tabella complementarità tra le varie azioni della misura 10 e la misura 11

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture Permanenti 10.1.2	Colture a Perdere 10.1.3	Conv Colturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Bergamotto 10.1.6	Cedro 10.1.7	Salvaguardia Razze Autoctone 10.1.8	Agricoltura biologica 11.1 - 11.2
10.1.1	Agricoltura integrata	-	A	A	B	B	A	A	A	B
10.1.2	Colture Permanenti	A	-	B	B	B	B	B	A	A
10.1.3	Colture a Perdere	A	B	-	A	B	A	A	A	A
10.1.4	Conv Colturale	B	B	A	-	B	B	B	A	A
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	-	B	B	A	A
10.1.6	Bergamotto	A	B	A	B	B	-	B	A	A
10.1.7	Cedro	A	B	A	B	B	B	-	A	A
10.1.8	Salvaguardia Razze Autoctone	A	A	A	A	A	A	A	-	A
11.1-11.2	Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	A	-

Legenda:

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/sub misure pertanto le operazioni sono combinabili sempre nei limiti previsti dall'allegato II del Reg (UE) n. 1305/2013

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/sub misure corrispondenti pertanto le operazioni non sono combinabili

tabella-complementarieta_M10_M11

8.2.9.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.9.3.1. 10.01.01 - Produzione integrata

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento riveste un interesse di natura generale sulle tematiche ambiente e cambiamento climatico. Nello specifico esso viene programmato al fine di rispondere, in via prioritaria, ai fabbisogni rilevati nell'ambito del programma inerenti il mantenimento della qualità dei suoli e della capacità di adattamento e resilienza degli stessi per rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici (F17-F21).

L'intervento è in grado di contribuire, contestualmente, a diversi obiettivi climatico-ambientali dello

sviluppo rurale.

Effetti positivi sulla qualità dei suoli riguardano il contrasto all'erosione e alla perdita di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni sia per l'incremento della sostanza organica dei suoli sia per il miglioramento della struttura. Si limita inoltre l'effetto lisciviazione dei nutrienti e di conseguenza il pericolo di inquinamento delle falde. L'intervento, pertanto, contribuisce al conseguimento degli obiettivi della FA 4A, 4C, 4B, 5D e 5E.

L'intervento, attraverso l'obbligo all'utilizzo di varietà certificate, riduce il rischio fitosanitario ed offre maggiori garanzie sulle qualità agronomiche e varietali. Gli impegni previsti, permettono di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della FA 4A.

Nel rispetto di tali obiettivi, l'intervento, viene prioritariamente indirizzato verso le aree territoriali in cui i rischi oggetto di intervento sono più significativi (rischio erosione suoli e rischio vulnerabilità ai nitrati).

L'intervento prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende che adottano gli impegni aggiuntivi relativi ai metodi dell'agricoltura integrata oltre quelli obbligatori di cui al PAN.

L'azione prevede l'adozione degli impegni di seguito riportati e ulteriormente dettagliati nella tabella "Produzione Integrata" di cui all'Allegato 1 "*Impegni e Baseline delle Misure 10 – 11 – 14*" del documento: "*La Giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 31 e 33 del Reg (UE) 1305/2013*"

Risultati attesi

La descrizione dei risultati attesi e degli impegni previsti per l'intervento sono riportati nella seguente tabella Impegni Misura 10.01.01

Gli impegni sono altresì riportati in tabella Baseline Azione 10.1 - Produzione integrata, allegata alla sezione descrizione generale della Misura 10.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

Il calcolo dei premi (di cui al documento: "*La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi*"

aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013⁴) e le tabelle di confronto “Obblighi di baseline – impegni aggiuntivi” (di cui all’allegato 1 “Impegni e Baseline delle Misure 10 – 11 – 14” del medesimo documento) evidenziano che gli impegni presi in conto per la determinazione dell’aiuto sono diversi per ogni intervento/sub misura; pertanto dalla loro combinazione non c’è nessun rischio di doppio finanziamento.

Risultati attesi

Incentivazione delle produzioni integrate al fine di ridurre l'impatto delle coltivazioni sull'ambiente e contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. La riduzione degli input chimici, da una parte, consente di ridurre le emissioni di gas climalteranti nell'ambito dei processi produttivi e, dall'altra, di aumentare la resilienza delle coltivazioni ai cambiamenti climatici. Una fertilizzazione più equilibrata limita il vigore vegetativo e conseguentemente la vulnerabilità della coltura stessa agli stress idrici e termici.

Per gli interventi previsti la misura prevede l'adozione dei seguenti impegni:

Gestione del suolo

Allo scopo di contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi e migliorare nel contempo la fertilità dei suoli, l'impegno prevede, l'inerbimento, per le colture arboree, delle interfile nel periodo autunno-invernale.

I costi aggiuntivi derivanti dall'impegno non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio.

Scelta del materiale di moltiplicazione

Per la realizzazione di nuovi impianti arborei e per i reinnesti è fatto obbligo l'impiego di materiale di propagazione "certificato" virus esente o virus controllato e, se previsto, accompagnato da passaporto delle piante che garantisca la qualità fitosanitaria e l'identità varietale. In assenza di tale materiale dovrà essere impiegato materiale di categoria Conformità Agricola Comunitaria (CAC). Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM). *L'impegno, relativo alla scelta varietale certificata riguarda esclusivamente le colture arboree ed in questo caso non è preso in considerazione per il calcolo del premio.*

Avvicendamento colturale

L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture e contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici. L'impegno prevede la rotazione quinquennale di almeno tre colture diverse e al massimo due anni di monosuccessione per ogni coltura. Si specifica che per la coltura del mais non è consentita la monosuccessione.

Nella normale pratica agricola, in Calabria il ristoppio di alcune colture quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. mais).

L'impegno non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.

Fertilizzazione

L'obiettivo è favorire la riduzione degli input attraverso l'impegno ad adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura redatto da un tecnico con titolo di studio in campo agronomico abilitato alla professione o da un consulente di cui alla misura 2.1(i costi per il tecnico o il consulente non sono presi in considerazione nel calcolo del premio) che deve prevedere:

- l'impegno ad effettuare un'analisi chimico fisica del terreno per ogni area omogenea entro il primo anno di impegno. Per area omogenea si intende quella parte della superficie aziendale che dal punto di vista pedologico (tessitura, morfologia, colore, struttura) e agronomico (colture e pratiche colturali) abbia caratteristiche di omogeneità. Le analisi del terreno hanno validità per un periodo di cinque anni dalla loro effettuazione.
- l'impegno a tenere conto della asportazioni, delle disponibilità di macro elementi nel terreno, delle perdite dovute a percolazione ed evaporazione, dell'avvicendamento colturale e delle tecniche di coltivazione adottate e che preveda il rispetto dei limiti massimi per l'utilizzo di fertilizzanti come da disciplinare sulla produzione integrata¹. Le operazioni di fertilizzazioni devono essere registrate nelle schede di coltura, , entro 15 giorni dall'esecuzione dell'intervento.
- l'impegno all'utilizzo di fertilizzanti a lenta cessione rispetto a quelli ordinari soprattutto per quanto riguarda quelli azotati (organici, misto organici, incapsulati, microincapsulati)
- l'impegno di frazionamento della quota azotata che per dosi > 60 e < 100 deve essere fatta in almeno due somministrazioni, mentre per dosi > 100 in 3 somministrazioni. Le concimazioni azotate sono ammesse solo in presenza della coltura o al momento della semina.

Nella pratica ordinaria nella regione Calabria, vengono utilizzati, anche in fase di pre-semina, concimi minerali di facile lisciviazione ed in dosi medie di 70 kg/ha.

Ai beneficiari, al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione sopra indicati, è fatto obbligo di aderire ai servizi di formazione/informazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti.

Il premio:

- *remunera tutti i lavori/adempimenti propedeutici alla stesura del piano di fertilizzazione: prelievo dei campioni, analisi degli stessi, acquisizione dei dati di asportazione dei macroelementi da parte delle differenti colture;*
- *non remunera la stesura del piano di fertilizzazione stesso ed i costi per il tecnico o il consulente.*

Irrigazione

La gestione irrigua ha come fine il conseguimento del miglioramento della qualità dei prodotti e di tutela della risorsa idrica, con evidenti ricadute ambientali. Perché questo possa essere attuato nel rispetto dell'ambiente e realizzando il necessario risparmio di risorse idriche si è valutata l'irrigazione non come pratica a se stante ma bensì integrandola nei suoi effetti e limiti applicativi con le altre tecniche colturali, in particolare la difesa e la concimazione.

L'irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare con le somministrazioni idriche la capacità di campo. Questo allo scopo di contenere lo spreco d'acqua, la lisciviazione dei nutrienti e lo sviluppo di avversità. La carta dei fabbisogni irrigui della Regione

¹ I limiti previsti dal disciplinare sulla produzione integrata per l'uso dei fertilizzanti sono mediamente inferiori alla ordinarietà di circa il 25%. Tale riduzione non costituisce in se, in ogni caso, un impegno agroambientale, ne tantomeno viene remunerato.

Calabria (DGR 363/2012) costituisce lo strumento conoscitivo per la definizione dei suddetti parametri tecnici.

Per quanto riguarda i metodi di distribuzione è obbligatorio l'utilizzo di efficienti tecniche di distribuzione irrigua compatibili con le caratteristiche e le modalità di distribuzione dei sistemi irrigui collettivi presenti sul territorio escludendo sistemi di irrigazione per sommersione (eccetto il riso) o per scorrimento superficiale. Quando tecnicamente realizzabile è necessario adottare la pratica della fertirrigazione al fine di migliorare l'efficienza dei fertilizzanti e dell'acqua distribuita e ridurre i fenomeni di lisciviazione.

L'impegno non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.

Impiego e scelta dei prodotti fitosanitari (Difesa integrata volontaria)

L'impegno consiste nel giustificare i trattamenti sulla base dei **monitoraggi aziendali** delle fitopatie, e non solo quindi su base di monitoraggi comprensoriali per come previsto dal PAN (Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014) che prevede l'attivazione di iniziative per la realizzazione e l'applicazione di sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità (fitofagi e patogeni), da utilizzare a livello regionale.

L'impegno aggiuntivo implica l'utilizzo solo di principi attivi classificati come nocivi (Xn), irritanti (Xi) e non classificati (Nc) come da Reg(CE) 1272/2008. Sono pertanto vietati quelli classificati come molto tossici(T+) e tossici (T) esclusi i casi eccezionali debitamente autorizzati dal servizio fitopatologico regionale. Qualora i prodotti siano classificati secondo i nuovi parametri previsti al Reg (CE) 1272/08, si dovrà fare riferimento alla tabella di conversione di cui all'All VII del medesimo Reg (Tabella conversione secondo le DIR. 67/548/CEE – 1999/45/CE, alla relativa classificazione secondo il Reg (CE) 1272/08).

Questo determina normalmente, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitari pari al 20%, numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente; in particolare si riduce od evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna.

Gli interventi fitosanitari eseguiti (compreso il nome, la dose del presidio sanitario utilizzato e la giustificazione dell'intervento), vanno registrati in apposite schede.

Nel calcolo del premio sono presi in considerazione:

- **maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture e nel diserbo; Tali costi sono parzialmente compensati dalle minori quantità di prodotti fitosanitari utilizzati;**
- **i costi aggiuntivi di manodopera per il monitoraggio aziendale delle fitopatie e raccolta campioni;**
- **eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa integrata (minori rese e/o minore qualità);**

Regolazione delle macchine distributrici di prodotti fitosanitari

La baseline prevede una regolazione annuale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari (verifica di eventuali perdite della macchina, funzionalità del circuito idraulico, funzionalità ugelli, pulizia filtri e ugelli, verifica integrità della protezione della macchina)

La baseline inoltre prevede l'acquisizione di una certificazione di "regolazione o taratura" **strumentale** effettuata presso i centri prova autorizzati dalle Regioni, da effettuarsi ogni 5 anni, per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari.

L'impegno aggiuntivo, da effettuarsi ogni anno, impone ai beneficiari di svolgere annualmente alcune delle regolazioni previste ogni 5 anni secondo quanto indicato nella tabella "Baseline/Impegno aggiuntivo":

Tabella "Baseline/Impegno aggiuntivo"

Baseline	Impegno Aggiuntivo
Controlli funzionali ogni 5 anni:	Regolazione Strumentale annuale di precisione dei seguenti parametri:
Controllo funzionale di tutti i Sistemi di misura, comando e regolazione tra cui rientrano: <ul style="list-style-type: none"> - controllo funzionale del volume di distribuzione - controllo della portata e della direzione del ventilatore - controllo dell'erogazione in funzione della velocità di avanzamento 	<ul style="list-style-type: none"> - volume di distribuzione: il beneficiario si impegna a far controllare/regolare annualmente l'efficienza del sistema distribuzione dei prodotti fitosanitari in modo operare in funzione delle esigenze colturali. - portata e direzione del ventilatore: il beneficiario si impegna annualmente a far controllare/regolare l'efficienza della portata e della direzione del ventilatore al fine modulare la portata delle macchine e indirizzare il getto dei prodotti fitosanitari in maniera precisa sulle colture interessate. - erogazione in funzione della velocità di avanzamento: il beneficiario si impegna annualmente a controllare/regolare l'efficienza dell'erogazione dei prodotti fitosanitari in funzione della velocità di avanzamento della macchina al fine di evitare uno spandimento eccessivo in caso di avanzamento molto lento.
<ul style="list-style-type: none"> - Verifica funzionalità barra di distribuzione che comprende anche il controllo dell'altezza di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> - altezza di lavoro il beneficiario si impegna annualmente a controllare/regolare l'efficienza delle barra di distribuzione al fine di garantire la corretta altezza di lavoro in funzione della coltura interessata ed evitare l'effetto deriva

L'obiettivo degli impegni aggiuntivi è quello di evitare un'eccessiva irrorazione dei prodotti fitosanitari al fine di limitarne le contaminazioni alle specie ed alle superfici non bersaglio dell'intervento, inclusi gli antagonisti delle specie dannose, la microfauna del terreno, l'inquinamento delle acque di falda.

L'impegno non è remunerato e quindi non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.

Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di Magazzino

L'impegno prevede la tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino in formato cartaceo o digitale. Per ciascuna coltura richiesta a premio dovrà essere effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell'impegno.

In particolare il registro deve contenere le seguenti schede dettagliate:

- anagrafica e dati dell'azienda
- pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc)
- fertilizzazioni
- irrigazione
- monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti
- trattamenti fitosanitari
- scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

L'impegno non viene preso in considerazione per il calcolo del premio.

Adesione al sistema nazionale di produzione integrata

Obbligo di adesione al sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

L'impegno non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.

risultati-attesi_5

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 7 anni.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg. Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale", DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui; DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del

relativo report.

DGR 308/2015 - Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del piano di azione nazionale (pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

DGR 257/2015 - Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

Ai sensi dell'art 28(2) del Reg(UE) 1305/2013 sono *concessi pagamenti agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali.*

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno annuale del pagamento tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni, in confronto alle pratiche ordinarie nella regione Calabria, che rispettano le baseline che comprende il "greening", come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del Reg(UE) 1305/2013.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 1 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Le aziende con superficie compresa tra 0 e 1 ha sono, in Calabria, 57.882, per una SAU di 32.293,39 ettari pari al 6% del totale della SAU regionale. Queste aziende possono partecipare alla misura attraverso i beneficiari collettivi. Le aziende con una superficie aziendale utile minore di 0,5 ettari sono 5511 pari al 4% delle aziende regionali con una superficie pari allo 0.4% della SAU Regionale. Pertanto la soglia di ammissibilità stabilita in 0,5 ettari **consente la partecipazione alla misura del 96% delle aziende pari al 99,6% della SAU regionale**. (Dati ISTAT – INEA 2012, elaborazione Dipartimento Agricoltura).

Le colture ammissibili al sostegno sono le seguenti:

- Olivo
- Agrumi
- Drupacee
- Altri fruttiferi
- Actinidia
- Patata
- Vite
- Ortive in pieno campo
- Ortive in serra
- Seminativi, ad esclusione delle foraggere.

Le superfici indicate nella domanda di aiuto dovranno essere mantenute continuativamente ad impegno per l'intero periodo della durata settennale.

8.2.9.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La Regione, per meglio raggiungere gli obiettivi prefissi con l'attuazione dell'intervento ritiene necessario stabilire dei criteri di priorità attraverso cui effettuare la selezione dei beneficiari, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande di aiuto pervenute:

- aziende con pendenza inferiore al 10% su almeno il 75% della SAU aziendale (peso percentuale del criterio di selezione sul punteggio 80%) ;
- aziende ricadenti in aree HNV o Natura 2000 (peso percentuale del criterio di selezione sul punteggio 20%)

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto rispetto all'ordinarietà che rispetta la baseline e il greening. Il sostegno per ettaro per ciascuna coltura è riportato nella tabella **“Premi per Colture”**:

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base, nel caso di singoli agricoltori

- il 20% del premio base per i soggetti collettivi

La stima dei costi di transazione dovuti all'adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all'adempimento dei diversi impegni:

1. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
2. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di pagamento in ogni anno dell'impegno;
3. costo di gestione della pratica, intese nell'impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
4. costo dell'imprenditore agricolo per espletamento pratica;
5. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
6. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).
7. costi di tracciabilità degli impegni (sono esclusi i costi di registrazione)

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11 (sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per i beneficiari collettivi

I premi previsti dall'azione saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie presente in domanda di aiuto secondo le modalità riportate nella tabella "Degressività" sottostante:

Per i soggetti collettivi la degressività si applica a livello di singolo beneficiario.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

La definizione di soglie di degressività trova la sua giustificazione economica nelle economie di scala che si ottengono all'aumentare della superficie ammessa a premio su alcune delle voci di costo che incidono sulla determinazione del premio stesso (es. sui costi di manodopera, trattamenti fitosanitari, ecc.). Infatti all'aumentare dell'estensione degli appezzamenti agricoli alcune voci di costo diminuiscono riducendo di fatto il differenziale ad ettaro con la baseline, di conseguenza si è ritenuto opportuno ridurre il premio corrispondente onde evitare, di fatto, sovracompensazioni per i beneficiari che portano a premio superfici più estese.

I calcoli alla base delle definizioni delle soglie di degressività sono riportati in maniera dettagliata nell'allegato al PSR:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

“Premi per Colture”:

Colture	Un. Mis.	Importo Benef. Singoli	Importo Benef. Collettivi
Olivo	€/ha	350	382
Agrumi	€/ha	550	600
Drupacee	€/ha	550	600
Altri Fruttiferi	€/ha	400	436
Actinidia	€/ha	500	545
Patata	€/ha	400	436
Vite	€/ha	350	382
Ortive in pieno Campo	€/ha	400	436
Ortive in serra	€/ha	450	491
Seminativi (cereali autunno vernini da granella, leguminose da granella, ecc.; ad esclusione delle foraggere)	€/ha	250	273

Misura-10.1-3 premi-per-colture

Tabella “Degressività”

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
Sino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90 % del premio base
Oltre 100 ha	80 % del premio base

Misura-10.1-4 degressivita

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificazioni dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni,

sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Le verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta, per il 100% delle domande di aiuto/pagamento in fase di espletamento dei controlli amministrativi,

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

1. impegno, per le colture arboree, di inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale: possibili criticità in merito alla tempestività temporale dei controlli in campo; (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR)
2. scelta di materiale certificato per i nuovi impianti: possibili criticità nel rilevare i nuovi impianti per eseguire le verifiche documentali e/o in campo avvicendamento colturale: soddisfatto;
3. fertilizzazione: soddisfatto;
4. irrigazione: soddisfatto;
5. difesa integrata: soddisfatto;
6. tenuta del Quaderno di Campagna per le operazioni colturali, Registro dei Trattamenti, Registro delle Concimazioni e di magazzino cartaceo o informatizzato: soddisfatta;
7. acquisizione certificazione di "regolare taratura" macchine distributrici prodotti fitosanitari: soddisfatta ;
8. adesione al sistema nazionale di qualità produzione integrata: soddisfatta.

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Per i rischi ECR5:

- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum o check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo

Per i rischi ECR3

- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolte dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da

controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della “non conformità” e la corretta modalità di caricamento della “non conformità” nel sistema detenuto presso l’Organismo pagatore;

- - esecuzione di campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità.

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L’analisi di controllabilità e verificabilità dell’intervento si è conclusa con esito positivo. Sono presenti delle criticità che non compromettono l’esito del controllo e per le quali sono state individuate delle azioni di mitigazione.

I principi per l’individuazione dei criteri di selezione, ove verranno utilizzati, sono traducibili in criteri oggettivi e controllabili, i quali saranno oggetto di valutazione in itinere. In particolare la verifica della pendenza dei suoli per i quali viene richiesto il premio, viene effettuata attraverso la sovrapposizione delle mappe catastali aziendali con lo strato informativo delle pendenze che consente di evidenziare la pendenza delle superfici < o uguali al 10% nonché di calcolare l’estensione di tali aree.

8.2.9.3.1.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.1.9.4.1. IMP.01- Impegno, per le colture arboree, di inerbimento dell’interfila nel periodo autunno-invernale

8.2.9.3.1.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

L’esistenza dell’inerbimento delle colture arboree è riscontrabile, nel Piano di Coltivazione, in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari dell’anno, nelle aziende campione. Il controllo in loco si effettua sul 5% del campione.

8.2.9.3.1.9.4.2. IMP.02 - Scelta di materiale certificato per nuovi impianti

8.2.9.3.1.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

In caso di realizzazione di nuovi impianti, all’interno del periodo di impegno, viene verificata la disponibilità dei certificati fitosanitari (tracciabilità del materiale di moltiplicazione prodotto e presenza di Cartellini di certificazione (v.f.= virus free) o (v.t. virus tested) a norma del Decreto 24 luglio 2003

8.2.9.3.1.9.4.3. IMP.03 - Avvicendamento colturale

8.2.9.3.1.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

L'avvicendamento deve essere registrato nel Quaderno di Campagna. Il confronto fra diversi anni permette la verifica documentale. Può essere effettuata la verifica in loco sul 5% del campione.

8.2.9.3.1.9.4.4. IMP.04 - Fertilizzazione

8.2.9.3.1.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Osservazione e controllo delle schede di fertilizzazioni e del Quaderno di Campagna. Verifica dei certificati delle analisi del suolo. Verifica del registro di concimazione e di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti. Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite. Controllo magazzino per le scorte rimanenti.

8.2.9.3.1.9.4.5. IMP.05 - Irrigazione

8.2.9.3.1.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo e verifica delle registrazioni sul Quaderno di Campagna relative agli interventi irrigui e del dato pluviometrico e/o la documentazione relativa al piano di irrigazione.

Controllo in campo per la verifica del metodo irriguo adottato.

8.2.9.3.1.9.4.6. IMP.06 - Difesa integrata (volontaria)

8.2.9.3.1.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo e verifica delle registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri colturali e registri di magazzino. Qualora nei registri dei trattamenti siano indicati trattamenti fitosanitari per i quali è prevista una giustificazione, vengono verificate l'indicazione sulle schede dei parametri relativi.

Verifica, quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (trappole, pluviometro, ecc.), la presenza di tali dispositivi in campo.

Verifica dell'ammissibilità all'impiego dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni.

È possibile a seconda del periodo il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi

dei residui di prodotti fitosanitari. Ciò in particolar modo risulta raccomandato nei casi in cui sulle schede, risultino non indicati i trattamenti ritenuti fondamentali per la coltura nella zona e/o nel periodo specifico

8.2.9.3.1.9.4.7. IMP.07 - Tenuta del del Quaderno di Campagna e dei Registri di: Trattamenti, Concimazioni e Magazzino

8.2.9.3.1.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della completezza e delle registrazioni effettuate su: Quaderno di Campagna e Registro dei trattamenti e di Concimazione e di magazzino.

8.2.9.3.1.9.4.8. IMP.08 - Acquisizione certificazione di “regolare taratura” macchine distributrici prodotti fitosanitari

8.2.9.3.1.9.4.8.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della presenza dell’attestazione dell’avvenuta regolazione strumentale delle irroratrici rilasciata dal Centro Prova.

8.2.9.3.1.9.4.9. IMP.09 - Adesione al sistema nazionale di qualità produzione integrata

8.2.9.3.1.9.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica dell’avvenuta adesione al sistema nazionale di qualità di produzione integrata rilasciata dal competente organismo terzo di controllo

8.2.9.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

non pertinente per l'intervento

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La Regione Calabria garantisce che i calcoli e il relativo sostegno:

- a. contengano unicamente elementi verificabili;
- b. siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- c. indichino chiaramente la fonte dei dati;
- d. siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- e. per le misure di cui agli articoli 23, 28, 29, 31,32 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi.

Pertanto, per il calcolo del sostegno, sono state utilizzate sia fonti primarie (indagini e studi ad hoc) che secondarie (banche dati, o indagini già esistenti).

Nel primo caso si è fatto riferimento a conti colturali in aziende tipo selezionate sulla base di criteri di rappresentatività della realtà agricola e zootecnica calabrese, nel secondo caso invece sono state utilizzate delle banche dati ed informazioni statistiche a completamento dei dati rilevati in campo nel corso dell'indagine. In particolare sono state utilizzate le seguenti fonti:

- dati della R. I. C. A. (Rete Informatizzata di Contabilità Agraria) rilevati dall'INEA (Istituto

Nazionale di Economia Agraria) – Anno 2012;

- dati congiunturali dell'ISTAT, rilevati per la Regione Calabria, sulle rese degli ultimi tre anni (2010-2013);
- dati strutturali ISTAT della Regione Calabria per la zootecnia relativi all'anno 2010;
- specifiche tecniche relative all'agricoltura integrata e biologica e alla zootecnia definite da esperti di settore (Università Mediterranea di Reggio Calabria, Organizzazioni Professionali Regionali, Ordini Provinciali degli Agronomi della Regione Calabria);
- media degli ultimi tre anni dei prezzi dei fattori di produzione e prodotti finiti (indagini periodiche ISMEA 2014);
- costo orario della manodopera per le varie operazioni colturali è quello previsto dal Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Catanzaro (anno 2013);
- specifiche tecniche per la sostanza organica, l'erosione e l'inerbimento sono state tratte dal "Manuale di Agricoltura", HOEPLI, 2001;
- costo orario delle operazioni relative alle pratiche al punto precedente è stato tratto dal "Prontuario di Agricoltura", F. Ribaud, Edagricole, 2002;

Partendo dalle fonti sopra citate, si è proceduto all'elaborazione dei dati in modo differenziato in funzione della tipologia di intervento prevista, delle specificità delle singole misure o degli impegni in esse contenuti.

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione per ciascuna coltura ed allevamento della baseline e determinazione dei costi e ricavi per produrre in tali condizioni;
- individuazione e quantificazione dei risultati economici che si determinano per ciascuna coltura/allevamento a seguito dell'assunzione degli impegni;
- determinazione dell'aggravio di costo sostenuto dalle aziende per unità di superficie (ha) o di allevamento (UBA) a seguito dell'adozione degli impegni.

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni delle varie misure nelle aziende agricole o forestali, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione nelle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito delle misure/operazioni ed una condizione di adesione alle misure stesse, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti.

Pertanto sono stati portati a confronto gli oneri che le tecniche colturali dei vari impegni comportano rispetto alla gestione ordinaria tipica delle aziende regionali che non aderiscono alla misura in oggetto. Tali tecniche presentano per i beneficiari oneri non solo in termini di maggiori costi per interventi a seguito di lavorazioni meccaniche, di manodopera ma anche legate ai fattori della produzione, che risultano essere più costosi di quelli ordinari (es Concimi, prodotti fitosanitari, ecc.)

La giustificazione dettagliata ed il relativo importo per ogni singola coltura è riportata nell'allegato: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31, e 33 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.9.3.1.10.1. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.9.3.1.10.1.1. IMP.01- Impegno, per le colture arboree, di inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale

8.2.9.3.1.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 4 (ex standard 1.2) – copertura minima del suolo. Adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette agli impegni contenuti nel seguente schema: schema impegni 10.1.1 - IMP1

DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

Schema impegni 10.1.1 - IMP1

a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio successivo;
- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a) sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di sovescio a piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotipi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione degli interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

schema impegni - m10.1 -IMP1

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.2.9.3.1.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Usualmente, in Calabria, non vengono registrati sui quaderni di campagna informazioni sull'effettuazione delle operazioni di gestione del suolo

2.2.9.3.1.10.1.2. IMP.02 - Scelta di materiale certificato per nuovi impianti

8.2.9.3.1.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Utilizzo materiale C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) avente requisiti fitosanitari, d'identità e purezza varietale come da DM 14/04/1997.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.2.9.3.1.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Utilizzo materiale C.A.C. come da DM 14/04/1997. Il materiale certificato non è adottato ordinariamente in Calabria.

2.2.9.3.1.10.1.3. IMP.03 - Avvicendamento colturale

8.2.9.3.1.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Greening (diversificazione colturale): non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:

- aziende con meno di 10 ettari di seminativi
- aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari
- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari.

Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.9.3.1.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola, in Calabria, per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione. Si specifica che per la coltura del mais non è consentita la monosuccessione.

2.9.3.1.10.1.4. IMP.04 - Fertilizzazione

8.2.9.3.1.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) viene approvato con atto regionale (DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006) Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:

Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.

Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui solo in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella regione Calabria, di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale

Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.

Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.

8.2.9.3.1.10.1.5. IMP.05 - Irrigazione

8.2.9.3.1.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma viene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure, qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità" (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015)

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.2.9.3.1.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella regione Calabria, nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi

2.2.9.3.1.10.1.6. IMP.06 - Difesa integrata (volontaria)

8.2.9.3.1.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari include gli obblighi, per tutte le aziende, di:
--

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e dal decreto Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

- Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) che fissa i principi della difesa integrata obbligatoria:
- A) applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, infezioni e delle infestanti
- B) utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti
- C) ricorso a pratiche agronomiche che agevolino la razionalizzazione delle tecniche di difesa
- D) uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.

Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei

prodotti fitosanitari (patentino).

DM 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- a. gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale
- b. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai “Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
- c. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- d. le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.9.3.1.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La difesa delle colture, in Calabria, è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di

difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).

La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.

Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata.

8.2.9.3.1.10.1.7. IMP.07 - Tenuta del del Quaderno di Campagna e dei Registri di: Trattamenti, Concimazioni e Magazzino

8.2.9.3.1.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari include gli obblighi, per tutte le aziende, di:

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e dal decreto Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i settori della produzione primaria riportati nello schema - schema impegni 10.1.1 - IMP07

Schema impegni 10.1.1 - IMP07

- Produzioni animali
- Produzioni vegetali
- Produzione di latte crudo
- Produzione di uova
- Produzione di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni vegetali- impegni a carico dell'azienda

2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma

2.c. tenere un'opportuna registrazione di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari (tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo);
- ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione

2.e. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari così come previsto dalla norma

2.f. tenera un'opportuna registrazione di:

- iii. ogni uso di prodotti fitosanitari;

i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

schema-impegni _m10.1 -IMP07

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola, in Calabria, vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche

8.2.9.3.1.10.1.8. IMP.08 - Acquisizione certificazione di "regolare taratura" macchine distributrici prodotti fitosanitari

8.2.9.3.1.10.1.8.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari include gli obblighi, per tutte le aziende, di:

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e dal decreto Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

All.7 DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)che stabilisce l'obbligo di controllo funzionale delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari almeno una volta entro il 26 novembre 2016 e con intervallo tra i controlli non superiore ai 5 anni fino al 31 dicembre 2020 e 3 anni per le attrezzature controllate successivamente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"

L'art. 12 prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura

certificata)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.9.3.1.10.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

2.9.3.1.10.1.9. IMP.09 - Adesione al sistema nazionale di qualità produzione integrata

8.2.9.3.1.10.1.9.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari che disciplina il sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

DM dell' 8 maggio 2014 attuativo dell'art. 2 comma 6 della legge. N. 4 del 3 febbraio 2011, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.9.3.1.10.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.2. 10.01.02 - Colture permanenti in area ad elevata vulnerabilità ambientale

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, con l'obiettivo di intervenire, in maniera mirata sul rischio erosione dei suoli, che come si è visto attraverso l'analisi di contesto, interessa il territorio regionale ed agisce in risposta al fabbisogno F17.

Essa è in grado di contribuire direttamente ai tre obiettivi della Priorità 4 e della Focus area 5D ed agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici. In particolare, l'inerbimento e la non esecuzione di lavorazioni meccaniche, essendo tecniche agronomiche atte a contrastare i fenomeni erosivi, consentono di contribuire all'obiettivo della FA 4C. Inoltre, l'obbligo di non eseguire lavorazioni meccaniche, contribuisce a ridurre le emissioni di GHG nell'atmosfera, contribuendo agli obiettivi della FA 5D e alla preservazione/accumulo di Carbonio nei suoli contribuendo alla FA 5E. Infine esso contribuisce indirettamente a mantenere la biodiversità agricola, contribuendo agli obiettivi della FA 4A.

L'operazione è applicata alle aree del territorio regionale a rischio di erosione (Classi di rischio da "moderato" in su, per come individuato nella Carta del rischio erosione della Regione Calabria approvata con DGR 363/2012). La superficie interessata dalla misura è di 134.000 ha.

Attraverso l'operazione viene previsto un sostegno per le aziende con colture permanenti in aree a rischio di erosione (Classi di rischio da "moderato" in su per come individuato nella Carta del rischio erosione della Regione Calabria approvata con DGR 363/2012).

L'operazione si prefigge, attraverso l'adozione di nuove pratiche colturali, di ottenere i seguenti benefici:

1. aumento della quantità di sostanza organica presente nei suoli attraverso l'inerbimento delle coltivazioni con conseguente abbattimento delle emissioni di gas serra e minore necessità di apporto antropico di input chimici;
2. l'azzeramento del rischio erosivo. È infatti dimostrato che in presenza di cotico erboso continuo i fenomeni di erosione tendono a zero aumento del sequestro di carbonio attraverso tecniche di coltivazioni sostenibili;
3. riduzione di innesco dei fenomeni di soliflusso e delle frane superficiali;
4. riduzione dei fenomeni alluvionali a causa dell'aumento del tempo di corrivazione all'interno del bacino di riferimento;
5. aumento dell'infiltrazione idrica su tutto il versante;
6. aumento della biodiversità dal punto di vista floro-faunistico.

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

- a. Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina. L'impegno è garantito dall'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree. Ordinariamente in Calabria si effettuano lavorazioni meccaniche (aratura, frangizollatura, erpicatura) su tutta la superficie a

colture permanenti.

- b. Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falcatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali , larga almeno 3 metri, in cui è obbligatorio la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea. La funzione di detta striscia è esclusivamente per la prevenzione degli incendi
- c. Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree. In Calabria per le colture permanenti si effettua, nella prassi ordinaria, il diserbo chimico
- d. I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti.

L'inerbimento è una tecnica agronomica atta a contrastare i fenomeni erosivi, inoltre, l'obbligo di non eseguire lavorazioni meccaniche contribuisce a ridurre le emissioni di GHG nell'atmosfera ed a ridurre il rischio erosivo. Rispetto alle pratiche abituali l'impegno assicura una copertura vegetale naturale che contrasta i fenomeni erosivi e la mineralizzazione della sostanza organica. Inoltre nei terreni calcarei rappresenta una valida pratica agronomica che limita l'inconveniente della clorosi ferrea

Il divieto di utilizzo dei diserbanti contribuisce a ridurre i rischi di inquinamento ambientale e preservare la biodiversità

Le lavorazioni meccaniche riguardanti la striscia perimetrale non vengono tenute in considerazione nel calcolo del premio.

Gli impegni previsti nell'azione 10.1.2 non sono a rischio di doppio finanziamento con i pagamenti del Primo Pilastro riguardanti il Greening, perché gli impegni riguardano colture permanenti che non sono comprese nelle pratiche greening, inoltre tali operazioni non sono previste nell'allegato IX del Reg (UE) 1307/2013.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

8.2.9.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 7 anni.

8.2.9.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg, Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015

“Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale”, DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui; DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d’incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report.

DGR 308/2015 - Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

DGR 257/2015 - Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015

8.2.9.3.2.4. Beneficiari

Ai sensi dell’art 28(2) del Reg(UE) 1305/2013 sono *concessi pagamenti agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori di cui all’art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali.*

8.2.9.3.2.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013, rispetto alla gestione ordinaria in Calabria. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell’allegato II del REG(UE) 1305/2013.

8.2.9.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all’art.9 del Reg (UE) 1307/2013 con indirizzo a colture permanenti la cui azienda ricade in aree a rischio di erosione da “moderato” a “catastrofico”, per come delimitate nella Carta del Rischio di erosione della regione Calabria approvata con DGR 363/2012, per almeno il 50% della SAU. Il premio si calcola sull’intera superficie aziendale investita a colture permanenti. I beneficiari della misura dovranno rispettare gli impegni previsti per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 1 ettaro, per i beneficiari singoli

- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Le aziende con superficie compresa tra 0 e 1 ha sono, in Calabria, 57.882, per una SAU di 32.293,39 ettari pari al 6% del totale della SAU regionale. Queste aziende possono partecipare alla misura attraverso i beneficiari collettivi. Le aziende con una superficie aziendale utile minore di 0,5 ettari sono 5511 pari al 4% delle aziende regionali con una superficie pari allo 0.4% della SAU Regionale. Pertanto la soglia di ammissibilità stabilita in 0,5 ettari **consente la partecipazione alla misura del 96% delle aziende pari al 99,6% della SAU regionale.** (Dati ISTAT – INEA 2012, elaborazione Dipartimento Agricoltura).

8.2.9.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura. Ove necessario, potranno essere adottate procedure di selezione nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 49 del reg. (UE) 1305/2013. Qualora fosse necessario, a causa della dotazione finanziaria non sufficiente per concedere il sostegno a tutti i beneficiari, saranno definiti eventuali criteri di selezione basati sulle seguenti priorità:

- Maggiore priorità è data alle Aziende ricadenti in aree a rischio erosione superiore a “moderata”.
- Aziende ricadenti in aree Natura 2000 o HNV per come individuate nella Carta delle Aree HNV della Regione Calabria approvata con DGR n. 73 del 28/02/2014

8.2.9.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno viene quantificato in 400 €/ha di superficie con colture permanenti per i soggetti singoli; 432 €/ha per i beneficiari collettivi.

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base, nel caso di singoli agricoltori
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi

La stima dei costi di transazione dovuti all'adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all'adempimento dei diversi impegni:

- a. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
- b. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di pagamento in ogni anno dell'impegno;
- c. costo di gestione della pratica, intese nell'impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
- d. costo dell'imprenditore agricolo per espletamento pratica;
- e. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
- f. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).
- g. costi di tracciabilità degli impegni. (sono esclusi i costi di registrazione)

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

I premi previsti dall'azione saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie a premio presente in domanda di aiuto secondo le modalità riportate nella tabella 1.

Per i soggetti collettivi la degressività si applica a livello di singolo beneficiario. Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

La definizione di soglie di degressività trova la sua giustificazione economica nelle economie di scala che si ottengono all'aumentare della superficie ammessa a premio su alcune delle voci di costo che incidono sulla determinazione del premio stesso (es. sui costi di manodopera, trattamenti fitosanitari, ecc.). Infatti all'aumentare dell'estensione degli appezzamenti agricoli alcune voci di costo diminuiscono riducendo di fatto il differenziale ad ettaro con la baseline, di conseguenza si è ritenuto opportuno ridurre il premio corrispondente onde evitare, di fatto, sovracompensazioni per i beneficiari che portano a premio superfici più estese.

I calcoli alla base delle definizioni delle soglie di degressività sono riportati in maniera dettagliata nell'allegato al PSR:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

Tabella 1

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
Sino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

Tabella1

8.2.9.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta, per il 100% delle domande di aiuto/pagamento in fase di espletamento dei controlli amministrativi, attraverso la sovrapposizione delle mappe catastali aziendali con lo strato informativo della Carta del rischio di erosione. La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

- inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina. possibili criticità in merito alla tempestività temporale dei controlli in campo (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR)
- controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici: possibili criticità in merito alla tempestività temporale dei controlli in campo (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR)
- divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree: soddisfatto
- avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti: possibili criticità in ordine alle modalità ed alla tempistica per l'assolvimento dell'impegno (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR)

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.

8.2.9.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate.

Per i rischi ECR5:

- verranno definiti, a livello di bando, i diversi periodi dell'anno in cui effettuare i controlli per la verifica dell'impegno di cui ai punti 1 e 2 precedenti.
- verranno definiti, a livello di bando, prescrizioni precise in ordine alle modalità ed alla tempistica massima per aderire alle attività di formazione o consulenza per conseguire l'impegno di cui al punto 4.
- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo.

Per i rischi ECR3:

- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;
- esecuzione di campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità.

8.2.9.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo. Sono presenti delle criticità che non compromettono l'esito del controllo e per le quali sono state individuate delle azioni di mitigazione.

I principi per l'individuazione dei criteri di selezione, ove verranno utilizzati, sono traducibili in criteri oggettivi e controllabili, i quali saranno oggetto di valutazione in itinere.

8.2.9.3.2.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.9.4.1. IMP.01 - Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina.

8.2.9.3.2.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno è garantito dall'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree. Ordinariamente in Calabria si effettuano lavorazioni meccaniche (aratura, frangizollatura, erpicatura) su tutta la superficie a colture permanenti

Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina. L'impegno è garantito dall'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree. Ordinariamente in Calabria si effettuano lavorazioni meccaniche (aratura, frangizollatura, erpicatura) su tutta la superficie a colture permanenti è riscontrabile in situ (Controllo in loco per il 5%).

8.2.9.3.2.9.4.2. IMP.02 - Controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici

8.2.9.3.2.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali, larga almeno 3 metri, in cui è obbligatorio la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea. La striscia ha esclusiva funzione di prevenzione degli incendi.

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione durante tutto l'anno.

8.2.9.3.2.9.4.3. IMP.03 - Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree permanenti

8.2.9.3.2.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione attraverso la verifica del Quaderno di Campagna per le operazioni colturali, Registro dei Trattamenti, Registro di Concimazioni. Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici

8.2.9.3.2.9.4.4. IMP.04 - Adesione a piani formativi o di consulenza

8.2.9.3.2.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti.

Controllo amministrativo sul 100% dei beneficiari, attraverso la presentazione di attestazione di partecipazione ad azioni informative/formative .

8.2.9.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per l'intervento

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio

finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Per rendere più puntuale l'intervento si è proceduto, dapprima, ad individuare quale fossero le colture permanenti presenti nelle aree ad alta vulnerabilità ambientale, onde procedere ad effettuare i conti colturali per quelle che fossero risultate più diffuse. I dati utilizzati sono quelli relativi all'uso del suolo e provengono dal sistema Corine Land Cover livello 4 (2014). I risultati delle elaborazioni mostrano, in maniera evidente, come la maggior parte della SAU ricadente nelle aree ad alta vulnerabilità ambientale sia occupata da oliveti (87,99%), seguono gli agrumeti (4,54%) mentre i vigneti occupano il 2,49% del totale.

Nel caso del presente intervento, nel calcolo del premio si è tenuto anche conto degli impegni aggiuntivi riportati nel paragrafo precedente che comportano delle operazioni colturali che incidono sui costi di produzione oltre ad un'ulteriore riduzione delle rese. In particolare l'impegno a non effettuare lavorazioni meccaniche al suolo impone almeno 4 passaggi all'anno con la trincia al fine di ridurre lo sviluppo del cotico erboso nell'interfila. Inoltre il divieto di utilizzare il diserbo chimico impone il decespugliamento manuale con alti costi di manodopera onde contenere lo sviluppo delle infestanti sia erbacee che arbustive che negli ambienti colturali regionali tendono a svilupparsi estrema rapidità e vigore.

Il calo di produzione è dovuto sostanzialmente a due ordini di motivi. Il primo dipende dalla competizione nell'assorbimento dell'acqua disponibile nel suolo, tra la coltura permanente e lo strato erbaceo, tale tipo di competizione è molto forte in ambiente mediterraneo. In particolare tra un passaggio e l'altro della trincia il rapido sviluppo del cotico erboso aumenta l'evapotraspirazione riducendo la disponibilità idrica sia negli strati superficiali che in quelli profondi del suolo. Il secondo dipende dalla minore fertilità chimica del suolo causata da una più bassa porosità, a seguito delle non lavorazioni, che comporta peggiori condizioni di mineralizzazioni della sostanza organica e conseguente minore disponibilità di micro e macro nutrienti.

8.2.9.3.2.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.10.1.1. IMP.01 - Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina.

8.2.9.3.2.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

L'impegno è garantito dall'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree. Ordinariamente in Calabria si effettuano lavorazioni meccaniche (aratura, frangizollatura, erpicatura) su tutta la superficie a colture permanenti.

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013 se applicabile.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Requisiti minimi all'uso dei prodotti fitosanitari

Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.2.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti non prevede l'inerbimento sotto la fila.

8.2.9.3.2.10.1.2. IMP.02 - Controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici

8.2.9.3.2.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Requisiti minimi all'uso dei prodotti fitosanitari Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.2.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale gestione delle superfici prevede lavorazioni meccaniche secondo le linee di massima pendenza

8.2.9.3.2.10.1.3. IMP.03 - Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree permanenti

8.2.9.3.2.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013 se applicabile

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Requisiti minimi all'uso dei prodotti fitosanitari Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.2.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

In Calabria, la normale gestione delle superfici prevede il ricorso al diserbo chimico per il contenimento delle erbe infestanti.

8.2.9.3.2.10.1.4. IMP.04 - Adesione a piani formativi o di consulenza

8.2.9.3.2.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.2.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.3. 10.01.03 - Preservazione della biodiversità: colture a perdere

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Per mitigare le pressioni a cui sono sottoposte le aree agricole principalmente le zone di particolare pregio naturalistico, quali la frammentazione degli habitat, la perdita di biodiversità dei territori agricoli e la scarsa diversificazione paesaggistica, ed in risposta al fabbisogno F14 del Programma, l'intervento prevede il sostegno all'adozione di impegni in grado di conservare e migliorare lo stato della biodiversità di tale aree e di mitigare i rischi cui tali aree sono sottoposte, anche per via degli effetti dei cambiamenti climatici.

Nell'ambito della strategia generale del PSR, il presente intervento agisce sugli obiettivi della Priorità 4 e della Focus area 5E e contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

L'operazione si applica all'interno delle Aree Natura 2000 in tutto il territorio della Regione Calabria ed aree HNV (per come individuate nella Carta delle Aree HNV della Regione Calabria approvata con DGR n. 73 del 28/02/2014).

Gli ambienti agricoli regionali sono ricchi di fauna selvatica, diverse sono le specie animali che vivono associate alle colture, soprattutto tra i mammiferi, gli uccelli e gli invertebrati. I cambiamenti di uso dei suoli, l'aumento della meccanizzazione delle pratiche agricole e la loro intensificazione attraverso l'uso di prodotti chimici di sintesi costituisce una criticità per la fauna e una delle più importanti cause di perdita di biodiversità a livello regionale. L'intervento è finalizzato a favorire la stabilizzazione della presenza delle specie legate all'agricoltura, garantendo al contempo una fonte di alimentazione per la fauna e la protezione di aree agricole particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico.

I principali risultati Attesi dall'applicazione dell'intervento sono:

- Tutela della Biodiversità
- Azione antierosiva
- Aumento della sostanza organica
- Riduzione della mineralizzazione e della lisciviazione dei composti azotati.

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

1. coltivare annualmente almeno 1 coltura a scelta tra gli erbai e le colture cerealicole, anche in consociazione, utilizzando per ciascuna di esse una densità di semina pari al 40% di quella utilizzata nella coltivazione a scopi produttivi. La superficie minima deve essere pari ad 1 ha e non può rappresentare più del 20% della SAU aziendale.;
2. divieto di impiego di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci;
3. I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

La coltura deve essere lasciata a disposizione della fauna almeno fino a 3-5 mesi oltre la data di raccolta abituale (giugno-luglio); per i cereali autunno-vernini è ammesso l'abbattimento di un terzo delle file per rendere disponibile la granaglia, entro il termine di fine ottobre oltre il quale il seme non è più appetibile (marcescenza e/o germinazione), per i cereali a semina primaverile (per es. mais, sorgo) le piante vengono lasciate fino a marzo dell'anno successivo alla maturazione in modo da assicurare una preziosa fonte di alimento durante tutto l'inverno. Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle, anche fra loro affiancate. Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato, le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, per poter essere distinguibili da queste ultime e potere essere trattate in modo differenziato. Durante il periodo di impegno è possibile alternare le superfici aziendali oggetto dell'impegno, a condizione di mantenere la loro estensione complessiva. Sulle superfici oggetto d'impegno è fatto divieto di pascolo degli animali e dell'esercizio dell'attività venatoria.

L'intervento è finalizzato a favorire la stabilizzazione della presenza delle specie legate all'agricoltura, garantendo al contempo una fonte di alimentazione per la fauna ed il mantenimento e la protezione di aree agricole particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico. Esso contribuisce, prioritariamente, al conseguimento degli obiettivi dello sviluppo rurale della FA4A, intervenendo direttamente nell'ambito delle aree a maggiore pregio di biodiversità, quali le aree N2000 e le aree NHV.

8.2.9.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 7 anni.

8.2.9.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg. Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale", DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui. DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report.

DGR 308/2015 - Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del piano di azione nazionale

(pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

DGR 257/2015 - Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015

8.2.9.3.3.4. Beneficiari

Ai sensi dell'art 28(2) del Reg(UE) 1305/2013 sono *concessi pagamenti agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali.*

I beneficiari devono ricadere in aree Natura 2000 o HNV (per come individuate nella Carta delle Aree HNV della Regione Calabria approvata con DGR n. 73 del 28/02/2014).

8.2.9.3.3.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del REG(UE) 1305/2013.

8.2.9.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 con superfici agricole investite a seminativi nei 2 anni precedenti l'inizio dell'impegno, al fine della produzione di colture a perdere destinate all'alimentazione della fauna selvatica che rappresentano inoltre sede di rifugio per la stessa. Le colture a perdere da rilasciarsi in campo per l'alimentazione della fauna selvatica sono le colture di cereali e/o gli erbai, è preferibile utilizzare specie o cultivar con elevata attitudine alla disseminazione. In aggiunta ai cereali più diffusi (frumenti, orzo, avena, mais), possono essere utilizzate specie ormai poco diffuse come segale, sorgo, miglio e panico, anche in virtù della loro rusticità. Le specie foraggere, anche poliennali, (erba medica, trifogli, vecchie e sulla) possono validamente rappresentare delle colture a perdere con elevata valenza agro ambientale.

I beneficiari della misura dovranno rispettare gli impegni previsti per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 1 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve

essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Le aziende con superficie compresa tra 0 e 1 ha sono, in Calabria, 57.882, per una SAU di 32.293,39 ettari pari al 6% del totale della SAU regionale. Queste aziende possono partecipare alla misura attraverso i beneficiari collettivi. Le aziende con una superficie aziendale utile minore di 0,5 ettari sono 5511 pari al 4% delle aziende regionali con una superficie pari allo 0.4% della SAU Regionale. Pertanto la soglia di ammissibilità stabilita in 0,5 ettari **consente la partecipazione alla misura del 96% delle aziende pari al 99,6% della SAU regionale.** (Dati ISTAT – INEA 2012, elaborazione Dipartimento Agricoltura).

8.2.9.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.9.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno viene quantificato in 250 €/ha per i soggetti singoli; 273 €/ha per i beneficiari collettivi

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base, nel caso di singoli agricoltori
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi

La stima dei costi di transazione dovuti all'adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all'adempimento dei diversi impegni:

- a. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
- b. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di pagamento in ogni anno dell'impegno;
- c. costo di gestione della pratica, intese nell'impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
- d. costo dell'imprenditore agricolo per espletamento pratica;
- e. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
- f. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).
- g. costi di tracciabilità degli impegni (sono esclusi i costi di registrazione)

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013), al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

Tenuto conto che il greening rappresenta la baseline per questa misura, non vi è rischio di doppio finanziamento.

8.2.9.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito alle analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

1. coltivare annualmente almeno 1 coltura a scelta tra gli erbai e le colture cerealicole, anche in consociazione, utilizzando per ciascuna di esse una densità di semina pari al 30-40% di quella utilizzata nella coltivazione a scopi produttivi: rischio tempestività controllo: possibili criticità in merito alla tempestività temporale dei controlli in campo (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR)
2. divieto di impiego di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci: soddisfatto
3. avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti: possibili criticità in ordine alle modalità ed alla tempistica per l'assolvimento dell'impegno (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR)

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.

8.2.9.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate.

Per i rischi ECR5:

- verranno definiti, a livello di bando, i tempi e le modalità di controllo in loco da effettuarsi nel periodo di permanenza della coltura a perdere prescelta;
- verranno definiti, a livello di bando, prescrizioni precise in ordine alle modalità ed alla tempistica massima per aderire a strumenti da utilizzare per conseguire l'impegno di avvalersi di un adeguato servizio di consulenza/formazione per dimostrare la partecipazione alle azioni formative/informative;
- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo.

Per i rischi ECR3:

- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;
- esecuzione di campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità.

8.2.9.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo. Sono presenti delle criticità che non compromettono l'esito del controllo e per le quali sono state individuate delle azioni di mitigazione.

I principi per l'individuazione dei criteri di selezione, ove verranno utilizzati, sono traducibili in criteri oggettivi e controllabili, i quali saranno oggetto di valutazione in itinere.

8.2.9.3.3.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.3.9.4.1. IMP.01 - Coltivare annualmente almeno 1 coltura tra erbai e colture cerealicole con densità di semina pari al 40%

8.2.9.3.3.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione da effettuarsi in presenza della coltura a perdere.

8.2.9.3.3.9.4.2. IMP.02 - Divieto di impiego di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci

8.2.9.3.3.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione ricorrendo alla verifica del registro dei trattamenti. Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici.

8.2.9.3.3.9.4.3. IMP.03 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.9.3.3.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo amministrativo sul 100% dei beneficiari, attraverso la presentazione di attestazione di partecipazione ad azioni informative/formative

8.2.9.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per l'intervento

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il premio rimborsa il mancato reddito dovuto alla perdita del raccolto che viene lasciato in campo a favore della fauna selvatica.

Giustificazione e metodologia di calcolo dei premi sono riportati nel documento allegato:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

8.2.9.3.3.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.3.10.1.1. IMP.01 - Coltivare annualmente almeno 1 coltura tra erbai e colture cerealicole con densità di semina pari al 40%

8.2.9.3.3.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.3.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola in Calabria, si procede alla raccolta e alla eliminazione dei residui colturali

8.2.9.3.3.10.1.2. IMP.02 - Divieto di impiego di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci

8.2.9.3.3.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.9.3.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola, in Calabria, si procede alla raccolta e alla eliminazione dei residui colturali.

2.9.3.3.10.1.3. IMP.03 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.9.3.3.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente.

2.9.3.3.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente.

8.2.9.3.4. 10.01.04 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La perdita di qualità dei suoli e il dissesto idrogeologico sono fenomeni ampiamente riscontrati sul territorio calabrese ed in aumento, in funzione degli effetti dei cambiamenti climatici, al cui contrasto è indirizzata questa operazione. Tali fenomeni sono stati rilevati nell'ambito dei fabbisogni F14, F17 e F21, cui l'intervento intende rispondere.

L'intervento ha lo scopo di far passare da cereali in monosuccessione, con un forte impatto sulle risorse suolo e acqua, nonché sulla biodiversità, a pratiche estensive senza lavorazioni del terreno. Per tale motivazione esso contribuisce a più di un obiettivo dello sviluppo rurale: prioritariamente agli obiettivi della FA 4C, avendo effetti benefici sulla gestione del suolo ed il mantenimento della qualità degli stessi, prevenendone il rischio erosione e rendendoli più adattabili e resilienti ai cambiamenti climatici; contribuisce altresì alla FA 4A, in termini di effetti benefici sulla biodiversità; alla FA 4B, in termini di effetti benefici sulla gestione della risorsa idrica; alla FA 5E in termini di presidio dei contenuti di sostanza organica nei suoli.

I fenomeni cui si intende intervenire attraverso l'intervento interessano, in modo particolare, i terreni con maggiore pendenza, soprattutto dove questa è associata a coltivazioni intensive, spesso di cereali in monosuccessione. Si rileva, quindi, la necessità di programmare azioni che favoriscano la rinaturalizzazione dei suoli, migliorandone la fertilità e la struttura attraverso la riduzione o l'eliminazione degli interventi agricoli.

L'intervento, per questo motivo, per ottenere un maggiore effetto benefico in termini ambientali e di riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, si applica alle aree collinari regionali appartenenti alla "Provincia Pedologica 6, 7, 8" della Carta dei Suoli della Regione Calabria di cui alla DGR 363/2012. In questa regione pedologica sono molto intensi i fenomeni di degrado dei suoli per erosione da attribuire, oltre che ad una gestione impropria (es. frumento in monosuccessione), alla forte erosività delle piogge, tipica del clima marcatamente mediterraneo, e alla elevata erodibilità dei suoli derivante dal substrato argilloso-limoso del Pliocene.

L'intervento prevede la conversione a pascolo, prato-pascolo, prato di superfici attualmente coltivate a seminativi. Si intende, così, incentivare il passaggio da cereali in monosuccessione con un forte impatto sulle risorse suolo e acqua, nonché sulla biodiversità, a pratiche estensive senza lavorazioni del terreno. Per favorire la biodiversità vegetale naturale, per garantire buone probabilità di riuscita dell'intervento e per consentire la naturale evoluzione delle comunità vegetali verso stadi più complessi la fase di conversione sarà effettuata a favore di ecotipi locali e/o specie foraggere autoctone.

L'azione permette, prioritariamente, di:

- contrastare la perdita di qualità dei suoli;
- contrastare il dissesto idrogeologico;
- accrescere il contenuto della sostanza organica nel terreno.

Permette altresì di:

- ottenere una riduzione dell'erosione laminare (sheet erosion) e per rigagnoli (rill erosion) con aumento della capacità di infiltrazione idrica profonda
- riduzione di innesco dei fenomeni di solifluzione delle frane superficiali;
- riduzione dei fenomeni alluvionali a causa del tempo di corrivazione all'interno del bacino di riferimento;
- aumento del contenuto di sostanza organica nel suolo che si traduce in una maggiore produttività agricola (o di superficie edibile per il bestiame) per unità di superficie.

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

1. conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato;
2. non includere la superficie convertita nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda;
3. effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita;
4. mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame inferiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha ;
5. avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

8.2.9.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 5 anni.

8.2.9.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg. Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale", DGR 63/2013

Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui. DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report

DGR 308/2015 - Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del piano di azione nazionale (pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

DGR 257/2015 - Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015

8.2.9.3.4.4. Beneficiari

Ai sensi dell'art 28(2) del Reg(UE) 1305/2013 sono *concessi pagamenti agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali.*

I beneficiari devono essere ad indirizzo colture cerealicole ed appartenenti alla "Provincia Pedologica 6,7,8" della Carta dei Suoli della Regione Calabria di cui alla DGR 363/2012.

8.2.9.3.4.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del Reg(UE) 1305/2013.

8.2.9.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che ricadono nella provincia pedologica 6,7,8 della Carta dei Suoli della Calabria.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 1 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della

domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Le aziende con superficie compresa tra 0 e 1 ha sono, in Calabria, 57.882, per una SAU di 32.293,39 ettari pari al 6% del totale della SAU regionale. Queste aziende possono partecipare alla misura attraverso i beneficiari collettivi. Le aziende con una superficie aziendale utile minore di 0,5 ettari sono 5511 pari al 4% delle aziende regionali con una superficie pari allo 0.4% della SAU Regionale. Pertanto la soglia di ammissibilità stabilita in 0,5 ettari **consente la partecipazione alla misura del 96% delle aziende pari al 99,6% della SAU regionale.** (Dati ISTAT – INEA 2012, elaborazione Dipartimento Agricoltura).

8.2.9.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La Regione, per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati con l'attuazione dell'intervento ritiene necessario stabilire dei criteri di priorità attraverso cui effettuare la selezione dei beneficiari, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande di aiuto pervenute:

1. Aziende ricadenti in aree Natura 2000
2. Aziende ricadenti in aree HNV per come riportate nella Carta potenziale delle aree agricole e seminaturali ad alto valore naturalistico (DGR 73/2014)

Questo anche al fine della tutela degli habitat erbosi regionali per come raccomandato dal PAF della Regione Calabria.

8.2.9.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'operazione prevede un premio di 300 €/ha per beneficiari singoli 327 €/ha per i beneficiari collettivi.

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base, nel caso di singoli agricoltori
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi

La stima dei costi di transazione dovuti all'adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all'adempimento dei diversi impegni:

1. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
2. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di pagamento in ogni anno dell'impegno;
3. costo di gestione della pratica, intese nell'impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;

4. costo dell'imprenditore agricolo per espletamento pratica;
5. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
6. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).
7. costi di tracciabilità degli impegni (sono esclusi i costi di registrazione)

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

I premi previsti dall'azione saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie a premio presente in domanda di aiuto secondo le modalità riportate nella tabella 2

Per i soggetti collettivi la degressività si applica a livello di singolo beneficiario.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

La definizione di soglie di degressività trova la sua giustificazione economica nelle economie di scala che si ottengono all'aumentare della superficie ammessa a premio su alcune delle voci di costo che incidono sulla determinazione del premio stesso (es. sui costi di manodopera, trattamenti fitosanitari, ecc.). Infatti all'aumentare dell'estensione degli appezzamenti agricoli alcune voci di costo diminuiscono riducendo di fatto il differenziale ad ettaro con la baseline, di conseguenza si è ritenuto opportuno ridurre il premio corrispondente onde evitare, di fatto, sovracompensazioni per i beneficiari che portano a premio superfici più estese.

I calcoli alla base delle definizioni delle soglie di degressività sono riportati in maniera dettagliata nell'allegato al PSR:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

Tenuto conto che il greening rappresenta la baseline per questa misura ne deriva che non esiste rischio di doppio finanziamento.

Tabella 2

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
Sino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

Tabella2

8.2.9.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Le verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta, per il 100% delle domande di aiuto/pagamento in fase di espletamento dei controlli amministrativi sul Piano di Coltivazione, attraverso la sovrapposizione delle mappe catastali aziendali con lo strato informativo della Provincia pedologica 6 della Carta dei Suoli della Regione Calabria.

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

1. conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato: soddisfatto
2. non includere la superficie convertita per 5 anni dalla data di inizio impegno nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda: possibili criticità legate alla tempestività dei controlli
3. effettuare il pascolamento con animali propri e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita o l'alimentazione dei propri animali: possibili criticità legate alla tempestività dei controlli
4. mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha: possibili criticità legate alla tempestività dei controlli;

partecipazione ad attività di consulenza o formazione: possibili criticità nella verifica dell'effettivo adempimento dell'impegno (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR).

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.



8.2.9.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate.

Per i rischi ECR5:

- verranno definiti, a livello di bando, i diversi periodi dell'anno in cui effettuare i controlli per la verifica dell'impegno di cui al punto 2 precedente;
- verranno definiti, a livello di bando, i diversi periodi dell'anno in cui effettuare i controlli per la verifica dell'impegno di cui al punto 3 precedente;
- il controllo della condizione di cui al pt 4 viene effettuata sulla base della superficie aziendale rapportata alla consistenza media annua rilevata dai registri di stalla;
- verranno definiti, a livello di bando, prescrizioni precise in ordine alle modalità ed alla tempistica massima per conseguire l'impegno di cui al punto 5 precedente;
- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo.

Per i rischi ECR3:

- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;
- esecuzione di campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità

8.2.9.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo. Sono presenti delle criticità che non compromettono l'esito del controllo e per le quali sono state individuate delle azioni di mitigazione.

I principi per l'individuazione dei criteri di selezione, ove verranno utilizzati, sono traducibili in criteri oggettivi e controllabili, i quali saranno oggetto di valutazione in itinere.

8.2.9.3.4.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.4.9.4.1. IMP.01 - Conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato

8.2.9.3.4.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco del 5% del campione (per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014)

8.2.9.3.4.9.4.2. IMP.02 - Non includere la superficie convertita nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda

8.2.9.3.4.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco del 5% del campione (per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014)

8.2.9.3.4.9.4.3. IMP.03 - Pascolamento e/o eseguire interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio foraggio

8.2.9.3.4.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

IMP.03 - Effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita o l'alimentazione dei propri animali

Controllo in loco del 5% del campione (per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014)

8.2.9.3.4.9.4.4. IMP.04 - Carico bestiame in caso di pascolamento

8.2.9.3.4.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

IMP.4. mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha

Controllo in loco del 5% del campione (per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014), il controllo della condizione viene effettuata sulla base della superficie aziendale rapportata alla consistenza media annua

rilevata dai registri di stalla.

8.2.9.3.4.9.4.5. IMP.05 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.9.3.4.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo amministrativo sul 100% dei beneficiari, attraverso la presentazione di attestazione di partecipazione ad azioni informative/formative

8.2.9.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per l'intervento

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale

metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il premio compensa le perdite di reddito dovuto al passaggio dai seminativi a cereali al pascolo o prato pascolo.

Giustificazione e metodologia di calcolo dei premi sono riportati nel documento allegato:

“ La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

8.2.9.3.4.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.4.10.1.1. IMP.01 - Conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato

8.2.9.3.4.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

DM 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

articolo 45 del regolamento Pagamenti diretti – (GREENING) zone interessate dalle direttive habitat (92/43/CEE) o uccelli (2009/147/CE)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.9.3.4.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale pratica agricola prevede la coltivazione, ordinariamente in mono successione, di cereali secondo le tecniche dell'agricoltura intensiva

2.9.3.4.10.1.2. IMP.02 - Non includere la superficie convertita nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda

8.2.9.3.4.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.9.3.4.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale pratica agricola in Calabria, prevede la coltivazione in mono successione, di cereali secondo le tecniche dell'agricoltura intensiva.

8.2.9.3.4.10.1.3. IMP.03 - Pascolamento e/o eseguire interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio foraggio

8.2.9.3.4.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

IMP.03 - Effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita o l'alimentazione dei propri animali

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.4.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

IMP.03 - Effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita o l'alimentazione dei propri animali

La normale pratica agricola in Calabria prevede la coltivazione in mono successione, di cereali secondo le tecniche dell'agricoltura intensiva.

8.2.9.3.4.10.1.4. IMP.04 - Carico bestiame in caso di pascolamento

8.2.9.3.4.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

IMP4 mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

DM 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.4.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

IMP4 mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha

La normale pratica agricola prevede in Calabria, la coltivazione in mono successione, di cereali secondo le tecniche dell'agricoltura intensiva

8.2.9.3.4.10.1.5. IMP.05 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.9.3.4.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

8.2.9.3.4.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente.

8.2.9.3.5. 10.01.05 - Difesa del suolo ed incremento sostanza organica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Secondo i dati riportati nell'analisi di contesto del programma, oltre il 25% dei terreni calabresi è caratterizzata da un contenuto di sostanza organica scarso o molto scarso (fino a 1,5%). Sebbene questi dati fotografino un contesto nettamente migliore rispetto all'insieme dei suoli italiani, la Calabria è impegnata a fronteggiare situazioni di incipiente desertificazione e, in generale, di degrado dei suoli, rispondendo al fabbisogno F21 del Programma.

Inoltre, per ragioni legate alle condizioni climatiche ed agli usi del suolo da parte dell'uomo, la Calabria è particolarmente esposta ai fenomeni erosivi, come rilevato dal fabbisogno F17 del Programma, rispetto al quale il presente intervento intende agire.

L'intervento agisce, inoltre, nei confronti del fabbisogno F14, in quanto è in grado di apportare il proprio contributo, adottando tecniche di agricoltura conservativa a basso grado di lavorazione, in termini di riduzioni delle emissioni.

Per tali motivazioni, l'intervento, contribuisce direttamente agli obiettivi dello sviluppo rurale della Priorità 4 e delle FA 4A, 4B, 4C, 5De 5E. Esso contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

L'intervento si propone l'obiettivo di sostenere impegni adottati dagli agricoltori attraverso azioni innovative che mitigano gli impatti sul suolo. Tali impegni consentono l'aumento della capacità produttiva e della fertilità del suolo. Tecniche agronomiche quali le non lavorazioni o le lavorazioni ridotte del terreno (no tillage e minimum tillage) combinate in maniera opportuna con colture di copertura riescono a ridurre i processi di degrado del suolo favoriscano la rinaturalizzazione dei suoli, migliorandone la fertilità e la struttura attraverso la riduzione o l'eliminazione degli interventi agricoli.

L'intervento, al fine di massimizzare il proprio effetto benefico sulle criticità su cui agisce (climatico-ambientali), si applica sui terreni agricoli della Regione Calabria con contenuto di SOC < 1,5%. (Soil Organic Carbon)

L'operazione prevede l'introduzione di pratiche benefiche per i suoli e l'ambiente quali:

- Lavorazione Minima (Minimum Tillage) e Non Lavorazione (No Tillage) per i seminativi;
- Inerbimento per le colture permanenti.

Principali risultati attesi dall'intervento sono:

- riduzione del rischio di erosione idrica ed il conseguente aumento della capacità di infiltrazione del suolo;
- aumento della sostanza organica e di azoto negli strati superficiali del terreno che permette una

riduzione degli input chimici e la salvaguardia della falda sottostante da possibili inquinanti;

- immagazzinamento del carbonio organico;
- aumento della biomassa del suolo (una maggiore attività biologica contribuisce alla formazione di macropori che aumentano l'infiltrazione dell'acqua e la resistenza del suolo alla compattazione);
- contrastare la perdita di qualità dei suoli;
- contrastare il dissesto idrogeologico;
- accrescere il contenuto della sostanza organica nel terreno;
- mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Gli impegni previsti per l'intervento sono i seguenti.

Per i seminativi: lavorazione scegliendo una delle seguenti tecniche:

1. minima lavorazione (*minimum tillage*: per minima lavorazione si intende la tecnica che ha lo scopo di lavorare il terreno per una zona superficiale di 10 – 15 cm. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per tale lavorazione);
2. non lavorazione, ossia la cosiddetta semina su sodo (per non lavorazione si intende la tecnica per cui la semina viene effettuata direttamente sul terreno non lavorato, quindi senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta di 8 – 10 cm ed una profondità di 6 – 8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per tale lavorazione).
3. avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti.

Per le colture arboree:

1. Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina. L'impegno è garantito dall'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree. Ordinariamente in Calabria si effettuano lavorazioni meccaniche (aratura, frangizollatura, erpicatura) su tutta la superficie a colture permanenti.
2. Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali, larga almeno 3 metri, in cui è obbligatorio la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea. La striscia perimetrale ha esclusiva funzione di prevenzione degli incendi
3. Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree. In Calabria per le colture permanenti si effettua, nella prassi ordinaria, il diserbo chimico
4. avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti.

I beneficiari del sostegno, al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013,

al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

8.2.9.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 7 anni.

8.2.9.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg, Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale", DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui. DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report.

8.2.9.3.5.4. Beneficiari

Ai sensi dell'art 28(2) del Reg(UE) 1305/2013 sono *concessi pagamenti agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.9.3.5.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni, rispetto all'ordinarietà in Calabria, come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del Reg(UE) 1305/2013.

8.2.9.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 nel territorio della Regione Calabria con contenuto di SOC < 1,5% .

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 1 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Le aziende con superficie compresa tra 0 e 1 ha sono, in Calabria, 57.882, per una SAU di 32.293,39 ettari pari al 6% del totale della SAU regionale. Queste aziende possono partecipare alla misura attraverso i beneficiari collettivi. Le aziende con una superficie aziendale utile minore di 0,5 ettari sono 5511 pari al 4% delle aziende regionali con una superficie pari allo 0.4% della SAU Regionale. Pertanto la soglia di ammissibilità stabilita in 0,5 ettari **consente la partecipazione alla misura del 96% delle aziende pari al 99,6% della SAU regionale.** (Dati ISTAT – INEA 2012, elaborazione Dipartimento Agricoltura).

8.2.9.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura. Ove necessario, potranno essere adottate procedure di selezione nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 49 del reg. (UE) 1305/2013.

Qualora fosse necessario definire eventuali criteri di selezione essi saranno basati sulle seguenti priorità:

- Aziende ricadenti in aree Natura 2000 o HNV per come individuate nella Carta delle Aree HNV della Regione Calabria approvata con DGR n. 73 del 28/02/2014.
- Aziende che praticano l'agricoltura biologica.

8.2.9.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'operazione prevede un premio di 300 €/ha per beneficiari singoli 327 €/ha per beneficiari collettivi.

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base, nel caso di singoli agricoltori

- il 20% del premio base per i soggetti collettivi

La stima dei costi di transazione dovuti all'adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all'adempimento dei diversi impegni:

1. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
2. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di pagamento in ogni anno dell'impegno;
3. costo di gestione della pratica, intese nell'impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
4. costo dell'imprenditore agricolo per espletamento pratica;
5. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
6. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).
7. costi di tracciabilità degli impegni (sono esclusi i costi di registrazione).

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11 (sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per i beneficiari collettivi

I premi previsti dall'azione saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie a premio presente in domanda di aiuto secondo le modalità riportate nella tabella 3.

Per i soggetti collettivi la degressività si applica a livello di singolo beneficiario.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

La definizione di soglie di degressività trova la sua giustificazione economica e nelle economie di scala che si ottengono all'aumentare della superficie ammessa a premio su alcune delle voci di costo che incidono sulla determinazione del premio stesso (es. sui costi di manodopera, trattamenti fitosanitari, ecc.). Infatti all'aumentare dell'estensione degli appezzamenti agricoli alcune voci di costo diminuiscono riducendo di fatto il differenziale ad ettaro con la baseline, di conseguenza si è ritenuto opportuno ridurre il premio corrispondente onde evitare, di fatto, sovracompenzazioni per i beneficiari che portano a premio superfici più estese.

I calcoli alla base delle definizioni delle soglie di degressività sono riportati in maniera dettagliata

nell'allegato al PSR:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

Tenuto conto che il greening rappresenta la baseline per questa misura ne deriva che non esiste rischio di doppio finanziamento.

Tabella 3

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
Sino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

Tabella3

8.2.9.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Le verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta, per il 100% delle domande di aiuto/pagamento in fase di espletamento dei controlli amministrativi, attraverso la sovrapposizione delle mappe catastali aziendali con lo strato informativo della Carta dei contenuti di sostanza organica dei suoli derivata dalla Carta dei Suoli della Regione Calabria.

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno.

Impegni previsti per i seminativi:

- minima lavorazione (*minimum tillage*: per minima lavorazione si intende la tecnica che ha lo scopo di lavorare il terreno per una zona superficiale di 10 – 15 cm. Le macchine e gli attrezzi che

si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per tale lavorazione): soddisfatta

- non lavorazione, ossia la cosiddetta semina su sodo (per non lavorazione si intende la tecnica per cui la semina viene effettuata direttamente sul terreno non lavorato, quindi senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta di 8 – 10 cm ed una profondità di 6 – 8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per tale lavorazione): soddisfatta

Impegni previsti per le colture arboree:

- inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina: possibili criticità in merito alla tempestività del controllo (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR);
- controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falcatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali, larga almeno 3 metri, in cui è obbligatorio la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea: possibili criticità in merito alla tempestività temporale dei controlli in campo (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR);
- Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree. In Calabria per le colture permanenti si effettua, nella prassi ordinaria, il diserbo chimico: soddisfatta
- impegno ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti: rischi connessi alle modalità di controllo dell'effettiva esecuzione

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.

8.2.9.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate.

Per i rischi ECR5:

- verranno definiti, a livello di bando, i diversi periodi dell'anno in cui effettuare i controlli, per la verifica degli impegni;
- verranno definiti, a livello di bando, prescrizioni precise in ordine alle modalità ed alla tempistica per dimostrare l'effettiva partecipazione ad attività formative/di consulenza;
- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo.

Per i rischi ECR3:

- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;
- esecuzione di campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità

8.2.9.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo. Sono presenti delle criticità che non compromettono l'esito del controllo e per le quali sono state individuate delle azioni di mitigazione.

I principi per l'individuazione dei criteri di selezione, ove verranno utilizzati, sono traducibili in criteri oggettivi e controllabili, i quali saranno oggetto di valutazione in itinere.

8.2.9.3.5.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.5.9.4.1. IMP.01 - Minima lavorazione per i seminativi

8.2.9.3.5.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco il 5% da effettuarsi nel periodo delle lavorazioni (per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014)

8.2.9.3.5.9.4.2. IMP.02 - Non lavorazione per i seminativi

8.2.9.3.5.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco il 5% da effettuarsi nel periodo delle lavorazioni (per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014)

2.9.3.5.9.4.3. IMP.03 - Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina.

8.2.9.3.5.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno è garantito dall'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree. Ordinariamente in Calabria si effettuano lavorazioni meccaniche (aratura, frangizollatura, erpicatura) su tutta la superficie a colture permanenti.

L'esistenza dell'inerbimento delle colture arboree è riscontrabile in situ (Controllo in loco per il 5% delle aziende beneficiaria per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014)

2.9.3.5.9.4.4. IMP.04 - Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici

8.2.9.3.5.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

IMP 4 Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falcatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali, larga almeno 3 metri, in cui è obbligatorio la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea. La striscia perimetrale ha l'esclusiva funzione di prevenzione degli incendi

L'utilizzo di solo lavorazioni meccaniche è riscontrabile in situ (Controllo in loco per il 5% - per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014))

2.9.3.5.9.4.5. IMP.05 - Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree

8.2.9.3.5.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione dei beneficiari attraverso la verifica del Quaderno di Campagna per le operazioni colturali, Registro dei Trattamenti, Registro di Concimazioni. Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici

2.9.3.5.9.4.6. IMP.06 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.9.3.5.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo amministrativo sul 100% dei beneficiari, attraverso la presentazione di attestazione di partecipazione ad azioni informative/formative

8.2.9.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per l'intervento

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il premio compensa le perdite di reddito dovuto al passaggio da tecniche di coltivazione di tipo tradizionale tipiche dell'ordinarietà nella regione Calabria a tecniche di coltivazione di tipo conservativo .

Compensa inoltre il maggior costo per il diserbo meccanico.

Giustificazione e metodologia di calcolo dei premi sono riportati nel documento allegato:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

--

8.2.9.3.5.10.1. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.9.3.5.10.1.1. IMP.01 - Minima lavorazione per i seminativi

8.2.9.3.5.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.5.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le pratiche abituali nella regione Calabria, prevedono la lavorazione del terreno con inversione degli strati

8.2.9.3.5.10.1.2. IMP.02 - Non lavorazione per i seminativi

8.2.9.3.5.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.9.3.5.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le pratiche abituali nella regione Calabria, prevedono la lavorazione del terreno con inversione degli strati

2.9.3.5.10.1.3. IMP.03 - Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina.

8.2.9.3.5.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.9.3.5.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le pratiche abituali nella regione Calabria, prevedono la lavorazione del terreno con inversione degli strati

2.9.3.5.10.1.4. IMP.04 - Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici

8.2.9.3.5.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

IMP 4 Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali, larga almeno 3 metri, in cui è obbligatorio la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea. La striscia perimetrale ha l'esclusiva funzione di prevenzione degli incendi

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.5.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

IMP 4 Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falcatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali , larga almeno 3 metri, in cui è obbligatorio la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea. La striscia perimetrale ha l'esclusiva funzione di prevenzione degli incendi

Le pratiche abituali nella regione Calabria, prevedono la lavorazione del terreno con inversione degli strati

8.2.9.3.5.10.1.5. IMP.05 - Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree

8.2.9.3.5.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.9.3.5.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le pratiche abituali nella regione Calabria, prevedono la lavorazione del terreno con inversione degli strati

2.9.3.5.10.1.6. IMP.06 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.9.3.5.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.9.3.5.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente



8.2.9.3.6. 10.01.06 - Preservazione della biodiversità: Cedro

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è finalizzato a rispondere al fabbisogno F14 del Programma ed in particolare a contrastare il fenomeno di abbandono della coltivazione del cedro, che come emerso nell'analisi di contesto, rappresenta un elemento di biodiversità agricola del territorio regionale, e presenta un fenomeno di erosione genetica.

L'intervento consente di perseguire, congiuntamente, diversi obiettivi dello sviluppo rurale. In particolare esso contribuisce direttamente a mantenere la biodiversità agricola, contribuendo agli obiettivi della FA 4A. L'inerbimento e la non esecuzione di lavorazioni meccaniche, essendo tecniche agronomiche atte a contrastare i fenomeni erosivi, consentono di contribuire all'obiettivo della FA 4C. Inoltre, l'obbligo di non eseguire lavorazioni meccaniche, contribuisce a ridurre le emissioni di GHG nell'atmosfera, contribuendo agli obiettivi della FA 5D e alla preservazione/accumulo di Carbonio nei suoli contribuendo alla FA 5E. Si limita inoltre l'effetto lisciviazione dei nutrienti e di conseguenza il pericolo di inquinamento delle falde.

La diffusione del cedro sulla costa tirrenica calabrese risale al 130 d.C. In quest'area la pianta trovò le migliori condizioni agro - ambientali per attecchire e diffondersi.

La misura ha lo scopo di supportare le aziende cedricole ancora esistenti con l'obiettivo di evitarne l'abbandono e la conseguente perdita in termini di biodiversità con particolare riferimento alla varietà "Liscia di Diamante" che è coltivata esclusivamente in queste aree a livello mondiale. La coltivazione del cedro, che raggiunse la sua massima espansione negli anni 40 - 50 del XX secolo con una superficie di 800 ha è oggi ridotta 60 - 70 ha a causa dell'intensa cementificazione del suo areale di produzione, dalle difficoltà di coltivazione (che avviene prevalentemente in maniera manuale ed in ginocchio), la problematica penetrazione dei mercati mondiali, il mancato ricambio generazionale. La "liscia di Diamante" che è tipica della zona è considerata la migliore varietà al mondo in particolare per la commercializzazione del frutto "a coppa".

Da un'indagine svolta nel 2012 dall'ARSAC (Ag. Regionale Sviluppo Agricolo Calabria) in collaborazione con l'Università Mediterranea di Reggio Calabria nel 1950 risultavano coltivati a cedro 850 ha con una produzione di 88.000 qli. Nel 1970 le superfici coltivate a cedro erano scese a 483 ha con una produzione di 50.000 qli. Nel successivo trentennio si ha la contrazione maggiore, nel 2000 infatti le superfici erano ridotte 145 ha; nel 2012 le superfici coltivate a cedro erano oramai solo 68 ha con una produzione stimata di 7000 qli.

In virtù dei dati sopra menzionati la regione ritiene che siano verificate le condizioni previste dal comma 4 dell'art 7 del Reg (UE) 807/2014 e che sia pertanto prioritario invertire la tendenza alla riduzione degli areali di coltivazione onde impedire anche una grave perdita della biodiversità regionale

L'intervento prevede un sostegno per le aziende ad indirizzo cedricolo ubicate nel territorio della Regione Calabria

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

1. Coltivare per i 7 anni dell'impegno la cultivar autoctona "Liscia diamante"
2. inerbimento naturale permanente dell'interfilare;
3. controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici
4. divieto di utilizzo del diserbo chimico su tutte le superfici aziendali a colture permanenti
5. ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti al fine di essere adeguatamente formati ed informati

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

Rispetto alle pratiche abituali nella regione Calabria, l'impegno assicura una copertura vegetale continuativa durante tutto l'anno che contrasta i fenomeni erosivi e la mineralizzazione della sostanza organica.

Inoltre, nei terreni calcarei rappresenta una valida pratica agronomica che limita l'inconveniente della clorosi ferrea.

8.2.9.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Premio a superficie. Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 7 anni.

8.2.9.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg, Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale", DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui. DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report

8.2.9.3.6.4. Beneficiari

Ai sensi dell'art 28(2) del Reg(UE) 1305/2013 sono *concessi pagamenti agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali.*

Agricoltori e aziende agricole beneficiarie devono essere ad indirizzo Cedricolo ricadenti nel territorio della Regione Calabria, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg(UE) 1307/2013.

8.2.9.3.6.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del Reg(UE) 1305/2013..

8.2.9.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori, Aziende singole o associate ad indirizzo cedricolo , rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013

La superficie minima ammissibile a finanziamento è pari 0,5 ha. Nel caso di domande collettive la superficie minima dovrà essere pari a 5 ha minimo 0,5 ha per ciascun partecipante al raggruppamento.

8.2.9.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.9.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno viene quantificato in 800 €/ha di superficie coltivata a cedro per i soggetti singoli; 873 €/ha per i soggetti collettivi.

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

8.2.9.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta attraverso il controllo del Piano di coltivazione, delle registrazioni effettuate sul quaderno di campagna e sui registri dei trattamenti e di magazzino.

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

1. Coltivare per i 7 anni dell'impegno la cultivar locale "Liscia diamante":soddisfatto
2. inerbimento naturale permanente dell'interfilare: possibili criticità in merito al controllo dell'impegno per tutta la durata dell'anno (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR);
3. controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici: soddisfatto
4. divieto di utilizzo del diserbo chimico: soddisfatto
5. partecipazione ad attività formative o di consulenza: rischi connessi alle modalità di verifica dell'effettività del rispetto dell'impegno (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR).

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.

8.2.9.3.6.9.2. *Misure di attenuazione*

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate:

Per i rischi ECR5:

- verranno definiti, a livello di bando, i diversi periodi dell'anno in cui effettuare i controlli per la verifica dell'impegno di cui al punto 1 precedente;
- verranno definiti, a livello di bando, prescrizioni precise in ordine alle modalità e alla tempistica per dimostrare la partecipazione alle azioni formative/di consulenza;
- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo.

Per i rischi ECR3:

- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolta dall'Organismo pagatore per la condizionalità;

- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;

- esecuzione di campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità.

8.2.9.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo. Sono presenti delle criticità che non compromettono l'esito del controllo e per le quali sono state individuate delle azioni di mitigazione.

I principi per l'individuazione dei criteri di selezione, ove verranno utilizzati, sono traducibili in criteri oggettivi e controllabili, i quali saranno oggetto di valutazione in itinere.

8.2.9.3.6.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.6.9.4.1. IMP.01 - Coltivazione della varietà locale « Liscia diamante » per i 7 anni dell'impegno

8.2.9.3.6.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco per il 5% -per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014.

8.2.9.3.6.9.4.2. IMP.02 - Inerbimento naturale permanente dell'interfilare

8.2.9.3.6.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

L'esistenza dell'inerbimento delle colture arboree è riscontrabile in situ (Controllo in loco per il 5% -per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014).

8.2.9.3.6.9.4.3. IMP.03 - Controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici

8.2.9.3.6.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione durante tutto l'anno.

2.2.9.3.6.9.4.4. IMP.04 - Divieto di utilizzo del diserbo chimico su tutte le superfici aziendali a colture permanenti

8.2.9.3.6.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione attraverso la verifica del registro aziendale dei trattamenti fitosanitari. Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici

2.2.9.3.6.9.4.5. IMP.05 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.9.3.6.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo amministrativo sul 100% dei beneficiari, attraverso la presentazione di attestazione di partecipazione ad azioni informative/formative.

8.2.9.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Coltura del cedro nella varietà autoctona “Liscia diamante”

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I costi aggiuntivi per l'adozione dell'inerbimento permanente riguardano l'obbligo di lavorazioni manuale con aumento dei costi di manodopera e inoltre con conseguente perdita di produzione .

L'impegno a non effettuare il diserbo implica il contenimento della flora infestante con mezzi meccanici e pertanto con un aumento dei costi :

L'adozione di una striscia perimetrale libera da infestanti a seguito di utilizzo di mezzi meccanici al fine di ridurre il rischio di incendi comporta un aggravio dei costi

Giustificazione e metodologia di calcolo dei premi sono riportati nel documento allegato:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

8.2.9.3.6.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.6.10.1.1. IMP.01 - Coltivazione della varietà locale « Liscia diamante » per i 7 anni dell'impegno

8.2.9.3.6.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

DM 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.9.3.6.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella regione Calabria, la normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti non prevede l'inerbimento sotto la fila.

2.9.3.6.10.1.2. IMP.02 - Inerbimento naturale permanente dell'interfilare

8.2.9.3.6.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

--

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.6.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti , in Calabria, prevede il diserbo chimico per il controllo delle infestanti.
--

8.2.9.3.6.10.1.3. IMP.03 - Controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici

8.2.9.3.6.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

<p>Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013</p> <p>DM 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)</p> <p>rif. Tabella Baseline Condizionalità</p>
--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

non pertinente

Attività minime

non pertinente

2.9.3.6.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti, in Calabria, non prevede l'inerbimento sotto la fila.

2.9.3.6.10.1.4. IMP.04 - Divieto di utilizzo del diserbo chimico su tutte le superfici aziendali a colture permanenti

8.2.9.3.6.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.9.3.6.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

In Calabria, nella normale pratica agricola vengono utilizzati diserbanti chimici.

8.2.9.3.6.10.1.5. IMP.05 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.9.3.6.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

8.2.9.3.6.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente.

8.2.9.3.7. 10.01.07 - Preservazione della biodiversità: Bergamotto

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è finalizzato a rispondere al fabbisogno F14 del Programma ed in particolare a contrastare il fenomeno di abbandono della coltivazione del bergamotto, che come emerso nell'analisi di contesto, rappresenta un elemento di biodiversità agricola del territorio regionale, e presenta un fenomeno di erosione genetica.

L'intervento consente di perseguire, congiuntamente, diversi obiettivi dello sviluppo rurale. In particolare esso contribuisce direttamente a mantenere la biodiversità agricola, contribuendo agli obiettivi della FA 4A. L'inerbimento e la non esecuzione di lavorazioni meccaniche, essendo tecniche agronomiche atte a contrastare i fenomeni erosivi, consentono di contribuire all'obiettivo della FA 4C. Inoltre, l'obbligo di non eseguire lavorazioni meccaniche, contribuisce a ridurre le emissioni di GHG nell'atmosfera, contribuendo agli obiettivi della FA 5D e alla preservazione/accumulo di Carbonio nei suoli contribuendo alla FA 5E. Si limita inoltre l'effetto lisciviazione dei nutrienti e di conseguenza il pericolo di inquinamento delle falde.

Il bergamotto deriva, molto probabilmente, da una mutazione spontanea da altra specie (arancio amaro o limetta) verificatasi nei dintorni della città di Reggio alla fine del XVII secolo, per le particolari miti condizioni micro climatiche.

Il Bergamotto è una specie (del genere Citrus) estremamente resiliente ai cambiamenti climatici e per tale motivo si presta ad una agricoltura estensiva che richiede poche lavorazioni, pochi input chimici e un bassissimo apporto idrico.

L'intervento ha lo scopo di supportare le aziende bergamotticole della Regione Calabria salvaguardando così la peculiarità delle produzioni e la biodiversità, gravemente minacciate dalla speculazione edilizia e dal degrado ambientale. La Calabria, infatti, realizza quasi interamente la produzione di bergamotto a livello mondiale. Quest'agrume pregiato, infatti, cresce solo, grazie al particolare microclima, in una limitata fascia costiera della Regione, lunga poco più di cento chilometri, tra Villa San Giovanni e Gioiosa Jonica, compresa tra le propaggini estreme dell'Aspromonte e i mari Jonio e Tirreno, in provincia di Reggio Calabria

La superficie coltivata a bergamotto si è notevolmente ridotta passando dai 3500 ha del 1970 a soli 1200 ha, mentre le produzioni sono passate da 300.000 q.li a poco più di 100.000 q.li a dimostrazione che la coltivazione di questo agrume rischia di scomparire in favore di produzione di tipo intensivo e più redditizie.

In particolare un'indagine del 2013 svolta dall'Università Mediterranea di Reggio Calabria in collaborazione con il consorzio del bergamotto ha evidenziato un andamento fortememnte decrescente delle produzioni e degli areali di coltivazione. Gli estensori dell'indagine hanno infatti rilevato come dai 3500 ha del 1970 che consentivano produzioni intorno ai 300.000 qli, già nel 1990 si era passati a meno di 2500 ha con produzioni pari a meno di 210.000 qli; negli anni successivi sia gli areali e conseguentemente le produzioni si sono ulteriormente ridotte arrivando agli attuali 1200 ha con una

produzione di soli 100.000 qli.

A fronte di questi dati preoccupanti la regione ritiene che ricorrano le condizioni previste dal comma 4 dell'art 7 del Reg (UE) 807/2014, e pertanto ritiene opportuno avviare un intervento a salvaguardia degli areali di produzione ancora attivi e con l'intento ove possibile di ampliarli.

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni, aggiuntivi rispetto alle pratiche colturali ordinarie in regione:

1. Coltivazione per i 7 anni dell'impegno delle cultivar autoctone di bergamotto (Femminello, Castagnaro, Fantastico)
2. inerbimento naturale permanente dell'interfilare;
3. controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici
4. divieto di utilizzo del diserbo chimico su tutte le superfici aziendali a colture permanenti
5. I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

Rispetto alle pratiche abituali in regione l'impegno assicura una copertura vegetale continuativa durante tutto l'anno che contrasta i fenomeni erosivi e la mineralizzazione della sostanza organica. Inoltre nei terreni calcarei rappresenta una valida pratica agronomica che limita l'inconveniente della clorosi ferrea

8.2.9.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Premio a superficie. Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 7 anni.

8.2.9.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg, Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale", DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di

Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui. DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report

8.2.9.3.7.4. Beneficiari

Ai sensi dell'art 28(2) del Reg(UE) 1305/2013 sono *concessi pagamenti agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali.*

Le aziende beneficiarie devono essere ad indirizzo Bergamotticolo

8.2.9.3.7.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni rispetto alle pratiche ordinarie in Calabria, come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II.

8.2.9.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate ad indirizzo bergamotticolo, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013.

La superficie minima ammissibile a finanziamento è pari 0,5 ha.

Nel caso di domande collettive la superficie minima dovrà essere pari a 5 ha minimo 0,5 ha per ciascun partecipante al raggruppamento.

8.2.9.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.9.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno viene quantificato in 700 €/ha di superficie coltivata a bergamotto per i soggetti singoli; 764 €/ha per i soggetti collettivi.

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei

costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

8.2.9.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta attraverso il controllo del Piano di coltivazione, delle registrazioni effettuate sul quaderno di campagna e sui registri dei trattamenti e di magazzino.

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

1. Coltivazione per i 7 anni dell'impegno delle cultivar autoctone di bergamotto: soddisfatto
2. inerbimento naturale permanente dell'interfilare: possibili criticità in merito al controllo dell'impegno per tutta la durata dell'anno (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR);
3. controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici: soddisfatto
4. divieto di utilizzo del diserbo chimico: soddisfatto
5. partecipazione ad attività formative o di consulenza: rischi connessi alle modalità di verifica dell'effettività del rispetto dell'impegno (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR).

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.

8.2.9.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate:

Per i rischi ECR5:

- verranno definiti, a livello di bando, i diversi periodi dell'anno in cui effettuare i controlli per la verifica dell'impegno di cui al punto 1 precedente;
- verranno definiti, a livello di bando, prescrizioni precise in ordine alle modalità e alla tempistica per dimostrare la partecipazione alle azioni formative/di consulenza;
- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo.

Per i rischi ECR3:

- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;
- esecuzione di campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità.

8.2.9.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo. Sono presenti delle criticità che non compromettono l'esito del controllo e per le quali sono state individuate delle azioni di mitigazione.

I principi per l'individuazione dei criteri di selezione, ove verranno utilizzati, sono traducibili in criteri oggettivi e controllabili, i quali saranno oggetto di valutazione in itinere.

8.2.9.3.7.9.4. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.9.3.7.9.4.1. IMP.01 - Coltivazione per i 7 anni dell'impegno delle cultivar autoctone di bergamotto

8.2.9.3.7.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco per il 5% dei beneficiari per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014.

8.2.9.3.7.9.4.2. IMP.02 - Inerbimento naturale permanente dell'interfilare

8.2.9.3.7.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

L'esistenza dell'inerbimento delle colture arboree è riscontrabile in situ (Controllo in loco per il 5% - per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014).

8.2.9.3.7.9.4.3. IMP.03 - Controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici

8.2.9.3.7.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione durante tutto l'anno.

8.2.9.3.7.9.4.4. IMP.04 - Divieto di utilizzo del diserbo chimico su tutte le superfici aziendali a colture permanenti

8.2.9.3.7.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione attraverso la verifica del registro aziendale dei trattamenti fitosanitari. Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici

8.2.9.3.7.9.4.5. IMP.05 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.9.3.7.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo dell'impegno sul totale dei beneficiari attraverso la presentazione di attestazione di partecipazione ai corsi formativi/informativi.

8.2.9.3.7.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Varietà autoctone Femminello, Castagnaro, Fantastico.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I costi aggiuntivi per l'adozione dell'inerbimento permanente riguardano l'obbligo di lavorazioni manuale con aumento dei costi di manodopera e inoltre con conseguente perdita di produzione .

L'impegno a non effettuare il diserbo implica il contenimento della flora infestante con mezzi meccanici e pertanto con un aumento dei costi :

Giustificazione e metodologia di calcolo dei premi sono riportati nel documento allegato:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli

21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

8.2.9.3.7.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.10.1.1. IMP.01 - Coltivazione per i 7 anni dell'impegno delle cultivar autoctone di bergamotto

8.2.9.3.7.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.7.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti non prevede l'inerbimento sotto la fila

8.2.9.3.7.10.1.2. IMP.02 - Inerbimento naturale permanente dell'interfilare

8.2.9.3.7.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.7.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti non prevede l'inerbimento sotto la fila

8.2.9.3.7.10.1.3. IMP.03 - Controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici

8.2.9.3.7.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.9.3.7.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti in Calabria non prevede l'inerbimento sotto la fila

2.9.3.7.10.1.4. IMP.04 - Divieto di utilizzo del diserbo chimico su tutte le superfici aziendali a colture permanenti

8.2.9.3.7.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non Pertinente

--

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non Pertinente

Attività minime

Non Pertinente

2.9.3.7.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti in Calabria non prevede l'inerbimento sotto la fila

2.9.3.7.10.1.5. IMP.05 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.9.3.7.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non Pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non Pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non Pertinente

Attività minime

Non Pertinente

2.9.3.7.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non Pertinente

8.2.9.3.8. 10.01.08 - Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento ha lo scopo di promuovere la salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale, rispondendo direttamente al fabbisogno F14 de programma e, indirettamente al fabbisogno F21.

L'intervento, avendo ad oggetto il recupero di razze autoctone adattive di sistemi di allevamento estensivi, combinata con l'obbligatorietà di legare tale recupero all'adozione di sistemi di allevamento estensivi, comporta la riduzione di emissioni di GHG nell'atmosfera e la riduzione del rischio erosivo. Esso, dunque, contribuisce al perseguimento degli obiettivi della FA 4A, in quanto agisce positivamente sulla biodiversità agricola; degli obiettivi della FA 4C, in quanto contribuisce alla riduzione del rischio erosivo ed agli obiettivi della FA 5D, in quanto comporta la riduzione di GHG nell'atmosfera.

Le razze autoctone sono dotate di elevata rusticità, capacità di adattamento ad ambienti difficili, frugalità (intesa come capacità di utilizzare alimenti poveri) ed elevata capacità di pascolamento anche in zone molto impervie; inoltre sono caratterizzate da bassa produttività e performances riproduttive medio basse.

Tradizionalmente l'allevamento era di tipo brado o semibrado, con sfruttamento di pascoli di collina e montagna che non avrebbero trovato altro utilizzo a causa delle accentuate condizioni di pendenza e di dissesto idrogeologico.

L'azione è finalizzata, pertanto, ad ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali che si registra a carico, di alcune razze autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.

E' questo il caso della razza Podolica per la specie bovina, delle razze Nicastrese, Rustica di Calabria e Aspromontana, per quanto attiene la specie caprina, della razza Apulo-calabrese con riferimento ai suini, delle razze Ragusana e di Martina Franca con riferimento agli equidi, della razza Gentile di Puglia per la specie ovina.

Le razze minacciate di abbandono sono state individuate, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014, in funzione del numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate.

Le razze individuate sono state suddivise per numero di fattrici e per condizione a rischio, sulla scorta della classificazione effettuata dal Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecnologie Innovative- ConSDABI (riconosciuto DDL n. 752 dell'8/11/1986, 201 del 10/07/1991 e 499 del 23/12/1999), il quale ha determinato le seguenti quattro classi e/o situazioni di rischio genetico:

- Critica, quando il numero delle fattrici è inferiore a 100;
- Danneggiata: quando il numero delle fattrici è tra 101 e 1.000;

- Vulnerabile, quando il numero delle fattrici è tra 1.001 e 5.000;
- Rara, quando il numero delle fattrici è tra 5.001 e 10.000.

Nello specifico vedi Tabella 4.

La registrazione e l'aggiornamento dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici delle razze individuate sono effettuati, per delega del MIPAAF, dall'Associazione Italiana Allevatori (Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n.1051/1950) che svolge tale compito istituzionale attraverso le proprie sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale.

Le sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono rappresentate dalle Associazioni Regionali degli allevatori, il cui compito istituzionale è la tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza nonché l'effettuazione dei controlli funzionali, sulla scorta del Programma annuale dei controlli funzionali emanato dal MIPAAF.

Nello specifico in Calabria, è l'Associazione Regionale Allevatori della Calabria che adempie ai compiti e alle funzioni proprie della tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza Tale organismo possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Si specifica inoltre che tutti i dati rilevati/prodotti a livello regionale vengono trasmessi e validati dagli organismi seguenti: Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne A.N.A.B.I.C. (riconosciuto D.P.R. n. 1250 del 10/11/1966) che gestisce, i Libri Genealogici delle razze bianche italiane (Chianina, Romagnola, Marchigiana, Maremmana, Podolica);

Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) (riconosciuto D.P.R. del 23/12/1962) che in base alla Legge n.30 del 15 gen 1991 e successive modifiche ed integrazioni tiene il Libro genealogico ed il Registro anagrafico della specie suina. Essa inoltre coordina l'Albo dei Registri dei Suini riproduttori ibridi.

Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa) (riconosciuto D.P.R. del 28/10/1963, n. 1871) che detiene e gestisce l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico delle razze Ovine e della specie Caprina; il Registro Genealogico giovane bestiame; il Registro Anagrafico delle popolazioni Ovi-Caprine autoctone a limitata diffusione.

La registrazione e l'aggiornamento dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici delle razze individuate sono effettuati, per delega del MIPAAF, dall'Associazione Italiana Allevatori (Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n.1051/1950) che svolge tale compito istituzionale attraverso le proprie sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale.

Le sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono rappresentate dalle Associazioni Regionali degli allevatori, il cui compito istituzionale è la tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza nonché l'effettuazione dei controlli funzionali, sulla scorta del Programma annuale dei controlli funzionali emanato dal MIPAAF.

Nello specifico in Calabria, è l'Associazione Regionale Allevatori della Calabria che adempie ai compiti e alle funzioni proprie della tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza Tale organismo possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze

minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla “Disciplina della riproduzione animale” modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Si specifica inoltre che tutti i dati rilevati/prodotti a livello regionale vengono trasmessi e validati dagli organismi seguenti: Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne A.N.A.B.I.C. (riconosciuto D.P.R. n. 1250 del 10/11/1966) che gestisce, i Libri Genealogici delle razze bianche italiane (Chianina, Romagnola, Marchigiana, Maremmana, Podolica);

Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) (riconosciuto D.P.R. del 23/12/1962) che in base alla Legge n.30 del 15 gen 1991 e successive modifiche ed integrazioni tiene il Libro genealogico ed il Registro anagrafico della specie suina. Essa inoltre coordina l'Albo dei Registri dei Suini riproduttori ibridi.

Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa) (riconosciuto D.P.R. del 28/10/1963, n. 1871) che detiene e gestisce l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico delle razze Ovine e della specie Caprina; il Registro Genealogico giovane bestiame; il Registro Anagrafico delle popolazioni Ovi-Caprine autoctone a limitata diffusione.

Associazione Italiana Allevatori (AIA) (riconosciuto D.P.R. 27/10/1950, n.1051) che detiene il Registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione.

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi cui è tenuto il beneficiario:

- sottoscrizione settennale dell'impegno a partire dal primo pagamento, cioè dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale;
- effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di aiuto;
- gestione degli allevamenti oggetto di aiuto, con sistemi estensivi di allevamento (semibrado o brado);
- mantenere per 7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri;
- provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico individuate dal presente intervento.

Tabella 4

Specie	Razza	Femmine riproduttrici numero consistenza nazionale	Fonte del dato di consistenza nazionale delle fattrici	Categoria (ConSDABI)	Organismo di controllo
bovina	Podolica	4.253	Libro genealogico di razza	Vulnerabile	ANABIC/ARA
suina	Apulo-calabrese	465	Registro Anagrafico di razza	Danneggiata	ANAS/ARA
caprina	Nicastrese	4.541	Registro Anagrafico di razza	Vulnerabile	ASSONAPA/ARA
caprina	Aspromontana	7.424	Registro Anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
caprina	Rustica di Calabria	9.844	Registro Anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
ovina	Gentile di Puglia	5956	Registro Anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
equina	Ragusana	1.256	Registro Anagrafico di razza	Vulnerabile	AIA/ARA
Equina	Martina Franca	309	Registro Anagrafico di razza	Danneggiata	AIA/ARA

Tabella4

8.2.9.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Premio per UBA (€/UBA/anno), per come definito nel Reg. UE n. 1305/2013 art. 28 e Reg. UE n. 808/2014 art. 9, paragrafo 2.

Sarà utilizzata la Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'allegato II del Reg. UE n. 808/2014.

8.2.9.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg. Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale", DGR 63/2013

Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui. DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report

8.2.9.3.8.4. Beneficiari

Agricoltori in attività con allevamenti delle razze individuate, presenti in regione, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg. (UE) 1307/2013.

8.2.9.3.8.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del Reg(UE) 1305/2013.

8.2.9.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg. (UE) 1307/2013, con allevamenti di razze rischio genetico di estinzione individuate, presenti in regione, i cui capi siano regolarmente iscritti al registro anagrafico/libro genealogico.

8.2.9.3.8.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.9.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La misura prevede il pagamento di un premio annuale, per tutta la durata dell'impegno (7 anni), per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto.

Il sostegno è pari a 200,00 EURO/UBA/anno.

Il calcolo del premio non tiene conto del costo di farmaci, vaccini e spese veterinarie.

I premi sono già comprensivi dei costi transazione (non sono compresi i costi di registrazione).

Le UBA dichiarate al momento della presentazione della domanda annuale, devono essere mantenute per gli anni di durata dell'impegno.

Eventuali variazioni di consistenza, che intervenissero nel corso dell'attuazione degli impegni, devono essere comunicate e giustificate nei termini dell'art. 47 del Reg. (UE) 1305/2013.

Le variazioni di consistenza in diminuzione, comportano una riduzione del premio concesso proporzionale al numero di UBA variate in diminuzione.

Relativamente alla specie Bovina - razza Podolica, il premio va decurtato del premio "vacche nutrici" di cui al DM n. 6513 del 18 novembre 2014.

8.2.9.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta.

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

1. sottoscrizione settennale dell'impegno a partire dal primo pagamento, cioè dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale: potenziale rischio in ordine al controllo del rispetto della condizionalità su tutta la SAU aziendale (categoria di rischio ECR3 di cui al paragrafo 18.1 del PSR) ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in casodi infrazione di impegni
2. effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di aiuto: rispettato
3. gestione degli allevamenti oggetto di aiuto, con sistemi estensivi di allevamento (semibrado o brado): soddisfatta
4. mantenere per 7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri: soddisfatta
5. provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico individuate dal presente intervento: soddisfatta

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al controllo del rispetto del mantenimento delle UBA dichiarate in domanda di aiuto, nei 12 mesi successivi alla concessione del sostegno ed alla corretta applicazione delle eventuali riduzioni del premio

8.2.9.3.8.9.2. *Misure di attenuazione*

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate.

Per i rischi ECR3 individuati:

- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo;
 - saranno effettuati controlli incrociati con i dati disponibili nei Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, per la verifica della consistenza periodica delle UBA dichiarate;
 - per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
 - per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;
 - saranno eseguite campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità.
- La verificabilità e controllabilità dell'ammissibilità e degli impegni è rispettata. Non necessitano misure di mitigazione.

8.2.9.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo.

8.2.9.3.8.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.8.9.4.1. IMP.01 - Sottoscrizione settennale dell'impegno a partire dal primo pagamento

8.2.9.3.8.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

IMP.1. Sottoscrizione settennale dell'impegno a partire dal primo pagamento, cioè dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale

Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)

Controlli in loco effettuati dall'Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n.

280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).

Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento .

8.2.9.3.8.9.4.2. IMP.02 - Effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di aiuto

8.2.9.3.8.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)

Controlli in loco effettuati dall' Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).

Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento .

8.2.9.3.8.9.4.3. IMP.03 - Gestione degli allevamenti oggetto di aiuto, con sistemi estensivi di allevamento (semibrado o brado)

8.2.9.3.8.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)

Controlli in loco effettuati dall' Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).

Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento .

8.2.9.3.8.9.4.4. IMP.04 - Mantenere per 7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto

8.2.9.3.8.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

IMP.4. Mantenere per 7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri

Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)

Controlli in loco effettuati dall'Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).

Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento .

8.2.9.3.8.9.4.5. IMP.05 - Provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori

8.2.9.3.8.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

IMP.05 - Provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico individuate dal presente intervento

Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)

Controlli in loco effettuati dall'Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).

Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento .

8.2.9.3.8.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze minacciate di abbandono sono state individuate, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014, in funzione del numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate.

Le razze individuate sono state suddivise per numero di fattrici e per condizione a rischio, sulla scorta della classificazione effettuata dal Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative- ConSDABI (riconosciuto DDLL n. 752 dell'8/11/1986, 201 del 10/07/1991 e 499 del 23/12/1999), il quale ha determinato le seguenti quattro classi e/o situazioni di rischio genetico:

- Critica, quando il numero delle fattrici è inferiore a 100;
- Danneggiata: quando il numero delle fattrici è tra 101 e 1.000;
- Vulnerabile, quando il numero delle fattrici è tra 1.001 e 5.000;
- Rara, quando il numero delle fattrici è tra 5.001 e 10.000.

La registrazione e l'aggiornamento dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici delle razze individuate sono effettuati, per delega del MIPAAF, dall'Associazione Italiana Allevatori (Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n.1051/1950) che svolge tale compito istituzionale attraverso le proprie sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale.

Le sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono rappresentate dalle Associazioni Regionali degli allevatori, il cui compito istituzionale è la tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza

nonché l'effettuazione dei controlli funzionali, sulla scorta del Programma annuale dei controlli funzionali emanato dal MIPAAF.

Nello specifico in Calabria, è l'Associazione Regionale Allevatori della Calabria che adempie ai compiti e alle funzioni proprie della tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza Tale organismo possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Si specifica inoltre che tutti i dati rilevati/prodotti a livello regionale vengono trasmessi e validati dagli organismi seguenti: Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne A.N.A.B.I.C. (riconosciuto D.P.R. n. 1250 del 10/11/1966) che gestisce, i Libri Genealogici delle razze bianche italiane (Chianina, Romagnola, Marchigiana, Maremmana, Podolica);

Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) (riconosciuto D.P.R. del 23/12/1962) che in base alla Legge n.30 del 15 gen 1991 e successive modifiche ed integrazioni tiene il Libro genealogico ed il Registro anagrafico della specie suina. Essa inoltre coordina l'Albo dei Registri dei Suini riproduttori ibridi.

Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa) (riconosciuto D.P.R. del 28/10/1963, n. 1871) che detiene e gestisce l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico delle razze Ovine e della specie Caprina; il Registro Genealogico giovane bestiame; il Registro Anagrafico delle popolazioni Ovi-Caprine autoctone a limitata diffusione.

Associazione Italiana Allevatori (AIA) (riconosciuto D.P.R. 27/10/1950, n.1051) che detiene il Registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione.

Elenco delle razze autoctone è riportato nella tabella 5

Tabella 5: Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono

Specie	Razza	Femmine riproduttrici numero consistenza nazionale	Fonte del dato di consistenza nazionale delle fattrici	Categoria (ConSDABI)	Organismo di controllo
bovina	Podolica	4.253	Libro genealogico di razza	Vulnerabile	ANABIC/ARA
suina	Apulo-calabrese	465	Registro Anagrafico di razza	Danneggiata	ANAS/ARA
caprina	Nicastrese	4.541	Registro Anagrafico di razza	Vulnerabile	ASSONAPA/ARA
caprina	Aspromontana	7.424	Registro Anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
caprina	Rustica di Calabria	9.844	Registro Anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
ovina	Gentile di Puglia	5.956	Registro Anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
equina	Ragusana	1.256	Registro Anagrafico di razza	Vulnerabile	AIA/ARA
Equina	Martina Franca	309	Registro Anagrafico di razza	Danneggiata	AIA/ARA

Tabella5

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Mancati redditi derivanti dalla bassa produttività e performances riproduttive medio basse.

In alcuni casi (equidi) maggiori costi riferiti alla gestione dei capi allevati come capi da reddito.

Relativamente alla Razza Podolica, il premio va decurtato del Premio sulle vacche nutrici.

Giustificazione e metodologia di calcolo dei premi sono riportati nel documento allegato:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

8.2.9.3.8.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.8.10.1.1. IMP.01 - Sottoscrizione settennale dell'impegno a partire dal primo pagamento

8.2.9.3.8.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"

DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.8.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

IMP1 Sottoscrizione settennale dell'impegno a partire dal primo pagamento, cioè dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale

Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ubiquitarie.

Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese; per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia; per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, rossa di siria al posto della Nicastrese; per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della charrolaise, limousine, ecc.; introduzione dell'incrocio della razza podolica con razze specializzate da carne.

Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.

8.2.9.3.8.10.1.2. IMP.02 - Effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di aiuto

8.2.9.3.8.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"

DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.9.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ubiquitarie.

Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese; per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia; per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, rossa di siria al posto della Nicastrese; per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della charrolaise, limousine, ecc.; introduzione dell'incrocio della razza podolica con razze specializzate da carne.

Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.

8.2.9.3.8.10.1.3. IMP.03 - Gestione degli allevamenti oggetto di aiuto, con sistemi estensivi di allevamento (semibrado o brado)

8.2.9.3.8.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"

DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.8.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ubiquitarie.

Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese; per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia; per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, rossa di siria al posto della Nicastrese; per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della charrolaise, limousine, ecc.; introduzione dell'incrocio della razza podolica con razze specializzate da carne.

Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.

8.2.9.3.8.10.1.4. IMP.04 - Mantenere per 7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto

8.2.9.3.8.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"

DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.8.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ubiquitarie.

Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese; per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia; per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, rossa di siria al posto della Nicastrese; per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della charrolaise, limousine, ecc.; introduzione dell'incrocio della razza podolica con razze specializzate da carne.

Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.

8.2.9.3.8.10.1.5. IMP.05 - Provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori

8.2.9.3.8.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per

la protezione dei vitelli"

DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.9.3.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ubiquitarie.

Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese; per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia; per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, rossa di siria al posto della Nicastrese; per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della charrolaise, limousine, ecc.; introduzione dell'incrocio

della razza podolica con razze specializzate da carne.

Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

--

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

l'informazione richiesta viene descritta per singolo intervento

8.2.9.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Clausole di revisione:

Ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) 1305/2013, i beneficiari sono sottoposti a due clausole di revisione degli impegni:

- adeguamento degli impegni in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori della misura;
- adeguamento del livello di premio onde evitare il doppio finanziamento, ove necessario;
- adeguamento al periodo di programmazione successivo nel caso di impegni che oltrepassino il 2020.

Regola del divieto di doppio finanziamento:

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiarie di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione europea. Inoltre, nel caso di agricoltori che hanno diritto ad un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie sono ammissibili ai pagamenti della presente misura solo i costi addizionali e/o le perdite di reddito legate agli impegni che vanno al di là delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (altrimenti dette "greening") di cui all'art. 43 del reg. (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o le pratiche ad esse equivalenti elencate all'allegato IX del medesimo regolamento, come individuate a livello nazionale. Ove uno o più impegni di un'operazione della misura corrispondano a una o più pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente il valore del pagamento verrà ridotto di un importo forfetario pari al pagamento della pratica agricola in questione.

Condizioni di ammissibilità:

I terreni eleggibili sono i terreni agricoli, compresa la superficie agricola ai sensi dell'art. 2 del reg. (UE) 1305/2013, ossia superficie occupata da seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) 1307/2013.

Utilizzo degli anticipi

Ai sensi del par. 1 art. 75 del reg. (UE)1306/2013 i pagamenti potranno essere effettuati sotto forma di anticipi fino al 75% del sostegno concesso, ultimati i controlli amministrativi di cui all'art. 59, par. 1 del medesimo regolamento.

8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.10.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 11 è l'Art. 29 del Reg. 1305/2013.

Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014

8.2.10.2. *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

L'agricoltura biologica, anche grazie all'importante intervento sostenuto nei precedenti periodi di programmazione, è fortemente rappresentativa, nel contesto regionale, sia in termini di aziende agricole interessate che di superfici e allevamenti gestiti in regime biologico. Infatti, le aziende in regime biologico a livello regionale sono 6769 con una SAU interessata pari a 97.150 ha (fonte dati Eurostat 2010). La Misura interviene rispetto a specifici fabbisogni del programma, quali il fabbisogno F14, in quanto sostiene il mantenimento e rafforza il processo dell'agricoltura regionale verso una conduzione sostenibile. Allo stesso tempo, dati gli impatti positivi che l'agricoltura biologica è in grado di determinare sui fattori produttivi scarsi (qualità dei suoli, qualità delle acque, qualità dell'aria, protezione della biodiversità), essa è in grado di apportare il proprio contributo ai fabbisogni F16-F17-F20-F21.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce direttamente al perseguimento degli obiettivi della focus area:

FA 4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi", la Misura è in grado di contribuire sostanzialmente alla qualità delle risorse idriche, agendo direttamente sui fertilizzanti e dei pesticidi, limitandone l'utilizzo;

Ed indirettamente agli obiettivi delle focus area:

FA 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell'assetto paesaggistico dell'Europa", la Misura promuove l'utilizzo di pratiche e processi colturali/zootecnici in grado di garantire un'azione di presidio della biodiversità animale e vegetale;

FA 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi", la Misura sostiene un uso compatibile della risorsa "suolo" contribuendo al mantenimento della qualità degli stessi e, quindi, della mitigazione del rischio erosione;

FA 5D "Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura", la Misura sostiene tecniche colturali che limitano il numero di operazioni in campo e contengono l'uso di fertilizzanti azotati, riducendo le emissioni da esse derivanti (ed in particolare gas effetto serra e ammoniaca);

FA 5E "Promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", la

Misura sostiene tecniche colturali che migliorano la capacità di sequestro di carbonio nei suoli agricoli.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** in quanto, agendo contemporaneamente su tutti gli obiettivi (Focus Area) della Priorità 4 e di due focus area della Priorità 5, si prefigge di favorire il ripristino ed il mantenimento della biodiversità nei sistemi agricoli; il mantenimento e miglioramento della qualità dei suoli e la gestione sostenibile degli stessi; la migliore gestione ed il presidio della qualità delle risorse idriche, limitando il ricorso e l'uso di fertilizzanti e pesticidi. Inoltre contribuendo a ridurre il numero delle operazioni in campo e l'uso dei fertilizzanti azotati determina una conseguente riduzione delle emissioni, apportando il proprio contributo al mantenimento della qualità dell'aria.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **clima** in quanto favorisce una riduzione delle emissioni agricole sui suoli e nell'atmosfera, agendo rispetto all'obiettivo di mitigazione sui fattori che determinano i cambiamenti climatici. Essa, inoltre, agendo a favore della qualità dei suoli è in grado di promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo contribuendo, così, a spostare il comparto primario regionale verso un'economia a più basse emissioni. D'altra parte, contribuendo a determinare la mitigazione del rischio erosione suoli, ma anche il mantenimento di un buon equilibrio della biodiversità agricola, è in grado di agire positivamente sulla capacità di adattamento e di resilienza degli ecosistemi agricoli, sia rispetto a fenomeni atmosferici intensi, che rispetto alla diffusione di malattie e patologie nei sistemi floro-faunistici.

L'obiettivo della misura è quello di incoraggiare sempre più gli agricoltori ad introdurre e mantenere tecniche di coltivazione e di allevamento compatibili con l'ambiente ed in grado di agire a favore della mitigazione dei cambiamenti climatici ed allo sviluppo dell'adattamento e della resilienza agli stessi.

Con l'adozione e la diffusione delle tecniche dell'agricoltura biologica, la Regione Calabria persegue le seguenti finalità:

- assicurare un sistema di gestione delle tecniche agricole rispettosa degli ecosistemi e dei cicli naturali e mantenere o migliorare le condizioni del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali;
- salvaguardare la biodiversità animale e vegetale;
- sostenere un uso responsabile delle risorse naturali (acqua, suolo, sostanza organica e aria);
- tendere alla produzione di una grande varietà di alimenti che rispondano alla domanda dei consumatori moderni.

Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad introdurre o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e Regolamento (CE) n. 889/2008 e che sono agricoltori/allevatori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Si sono attivate le necessarie sinergie con le Misure 1 e 2 del Programma, in quanto i beneficiari della presente misura, al fine di essere adeguatamente formati ed informati, sia per interventi di introduzione del regime biologico, che interventi di mantenimento, si impegnano ad avvalersi di adeguati Servizi di Consulenza e di Formazione, garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti. Inoltre, nella misura 3 si dà priorità al sostegno dei regimi di qualità e ai programmi di produzione biologica.

Gli impegni assunti nell'ambito della presente disposizione hanno una durata massima di sette anni.

L'intervento della Misura si articola attraverso l'azione di due sub-misure e due tipologie di intervento:

Sub-misura 11.1 – Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche.

11.1.1 Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche

Sub-misura 11.2 – Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche.

11.2.1 Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche.

La Regione Calabria ha aderito al "Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici", elaborato in conformità al Reg (CE) del Consiglio n. 834/2007.

L'obiettivo del Piano è il rafforzamento e la qualificazione del settore agroalimentare biologico attraverso la realizzazione di specifiche azioni definite sulla base di 4 assi strategici:

1. Penetrazione sui mercati mondiali
2. Consolidamento e incremento della base produttiva
3. Aumento della domanda interna e comunicazione istituzionale
4. Rafforzamento e miglioramento del sistema istituzionale e dei servizi

Il suddetto Piano d'azione è stato attuato attraverso le azioni 3.1 e 3.2

Agli impegni di cui agli artt. 28,29 del Reg (UE) 1305/2013 si applica integralmente quanto previsto ai commi da 1 a 5 del art 47 del Reg (UE) 1305/2013, recante "Norme sui pagamenti basati sulla superficie".

In particolare il beneficiario può procedere ad un aumento della superficie o dei capi assoggettati ad impegno a condizione che:

1. l'ampliamento comporti vantaggi certi dal punto di vista ambientale;
2. vi sia giustificazione riferita alla natura dell'impegno, alla durata del periodo restante ed alla dimensione della superficie/capo aggiuntivi. Sono consentiti ampliamenti non superiore al 40% di quanto già assoggettato ad impegno;
3. l'ampliamento non comprometta l'efficace verifica del rispetto dei requisiti stabiliti per la concessione dell'aiuto.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014, per gli impegni facenti capo ai rispettivi interventi, è stato valutato il rischio di sovra compensazione conseguente alla possibilità di combinare gli aiuti di più interventi sulla medesima superficie. A questo riguardo si è provveduto ad effettuare specifiche valutazioni rispetto alle possibili combinazioni degli impegni.

Dalla valutazione della "cumulabilità" delle sub misure/interventi è emerso che gli impegni degli interventi/sub misure (la cui combinazione è contrassegnata con la lettera A) risultano essere diversi, sia dal punto di vista delle operazioni colturali da svolgere sia per le eventuali macchine da impiegare, e pertanto sulla stessa superficie non sussiste nessun rischio di sovrapposizione. Tali interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabella con la lettera A. Al contrario gli impegni di altri interventi/sub misure risultano essere simili ed in questo caso, allo scopo di evitare il rischio di sovrapposizione, gli stessi interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabelle come "non combinabili" (lettera B). Si è proceduto, quindi, a un calcolo combinato (di cui al documento: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013") da cui risulta che gli importi per singolo intervento/sottomisura/operazione sono addizionali. Tuttavia, tali importi, ove superino i massimali regolamentari, sono ricondotti a questi ultimi.

IMPEGNI E BASELINE MISURA 11									
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE n. 180 del 23 Gennaio 2015	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Nei nuovi impianti di fruttiferi, si deve ricorrere a materiale di origine "certificato" di provenienza da agricoltura biologica.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente		Utilizzo materiale C.A.C. come da DM 14/04/1997. Il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà.	Riduzione rischio fitosanitario. Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.	In caso di realizzazione di nuovi impianti all'interno del periodo di impegno verificare la disponibilità dei certificati di provenienza	Un eventuale maggiore costo del materiale di moltiplicazione può essere conteggiato in funzione della durata dell'impianto e sulla disponibilità effettiva sul mercato del materiale certificato rispetto a quello ordinario
Avvicendamento colturale	Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture principali e preveda al massimo due anni di monocoltura per ogni coltura.	BCAA 6 (ex standard 2.2) Avvicendamento delle colture. "Greening": diversificazione colturale: non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi: aziende con meno di 10 ettari di seminativi; - aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari; - aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi				Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno-vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture erbacee a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monocoltura (es. mais). L'impegno è più restrittivo di quello della coesistenza e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture. determina benefici ambientali e agronomici superiori al corrispondente vincolo "greening" di diversificazione colturale, per le seguenti ragioni: - esso si applica anche ad aziende oventate dal vincolo "greening"; - richiede che nel corso degli anni su un determinato terreno sia praticato l'avvicendamento delle colture, a differenza	L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici. L'impegno è più restrittivo di quello della coesistenza e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture. determina benefici ambientali e agronomici superiori al corrispondente vincolo "greening" di diversificazione colturale, per le seguenti ragioni: - esso si applica anche ad aziende oventate dal vincolo "greening"; - richiede che nel corso degli anni su un determinato terreno sia praticato l'avvicendamento delle colture, a differenza	L'avvicendamento deve essere registrato nelle schede colturali registro. Il confronto fra i diversi anni permette la verifica documentale Può essere effettuata la verifica in loco. Il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recita, infatti, che "Gli agricoltori entro la data di presentazione della domanda "UNICA", depositano nel fascicolo aziendale il piano colturale e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano". (Articolo 31)	Costi per la redazione del piano di successione colturale L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata. Conseguentemente non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione colturale previsto dal Greening

Misura_11_Impegni_e_baseline_pag1

		non superi i 30 ettari. Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse.					del vincolo "greening" che può essere soddisfatto anche coltivando le diverse colture in massicciosità su diverse porzioni dell'azienda senza determinare i benefici della rotazione. - considera i cereali vernali (frumento, triticale, orzo, avena, ecc.) come una stessa coltura e quindi tali da non dare luogo ad arrotondamento, mentre il criterio di diversificazione li considera colture diverse in quanto appartenenti a generi botanici diversi. - determina, attraverso il limite di un solo risaggio e quindi di coltivazione di una stessa coltura per non più di tre volte nel quinquennio, un'incidenza media della coltura principale pari al 60%, inferiore a quella consentita dal vincolo "greening" (75%), con conseguente incremento delle colture meno redditizie, a beneficio della seconda e terza coltura		
Fertilizzazione	Obbligo di utilizzo dei prodotti per come disciplinato dal Reg (CE) 834/2007 e smi Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura sulla base dei risultati della analisi chimico-fisiche del terreno	Atto A4 - CGO 1 - Diretiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto Effluenti). In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati: obblighi amministrativi; obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;	Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'equipaggiamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013: - obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo			La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevato qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale. Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione. Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.	Registrazione delle fertilizzazioni nelle schede di coltura Verifica dei certificati delle analisi del suolo. Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti. Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite. Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.	Minori spese per acquisto fertilizzanti e riduzione delle rese dovute al minore impiego di fertilizzanti Manodopera per prelievo campioni per analisi terreno Manodopera per la redazione del piano di fertilizzazione Registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura e di magazzino aggiuntive rispetto agli obblighi di registrazione derivanti dalle condizioni di cui dai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti	
Ulteriore impegno per coloro che conducono le foraggere in biologico:	mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2								

Misura_11_Impegni_e_baseline_pag2

UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, L4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha	obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; diversi (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. Piano di azione per la Zona Vulnerabile Nitrati (ZVN) viene approvato con atto regionale (Ogni regione deve indicare i suoi riferimenti normativi) Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni a direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzanti per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.	stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).				delle acque superficiali. I disciplinari indirizzano verso l'utilizzo di fertilizzanti organici in un'ottica della loro efficienza e non dello smaltimento. Questo, oltre a ridurre il rischio di inquinamento permette di migliorare la fertilità del suolo sia per un incremento del tenore di sostanza organica e quindi una maggiore attività microbiologica.			
Irrigazione	Determinazione di epoche e volumi irrigui tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue (CARTA DEI FABBISOGNI della Regione Calabria, servizi telematici, strumenti specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno. I dati agronomici, dati e volumi degli interventi irrigui devono essere registrati tranne che in caso di microirrigazione. Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione (fatta eccezione per il riso) e per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli	BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi.	Gli impegni consentono un impiego della risorsa idrica che soddisfi il fabbisogno della coltura in modo razionale, senza mai superare la capacità di campo. Questo allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti, il trasporto di particelle solide, e lo sviluppo di avversità.	Registrazione degli interventi irrigui e del dato pluviometrico e della documentazione relativa al piano di irrigazione. Il controllo in campo consente la verifica del metodo irriguo adottato (per es. assenza di irrigazione per scorrimento, presenza di pluviometri, di strumenti di monitoraggio)	Registrazione dati meteo e dati irrigazioni su schede colturali Eventuali costi per la redazione del piano irriguo, per l'acquisto e manutenzione degli strumenti specialistici di rilievo

Misura_11_Impegni_e_baseline_pag3

<p>Difesa Fitosanitaria</p> <p>Obbligo di giustificare i trattamenti sulle tesse dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento viciocritici o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti</p> <p>Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dal Reg 834/2007</p> <p>Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione del prodotto fitosanitario (Litri o Kg/ha)</p> <p>Per come previsto nel reg(ce) 834/2007 e smi</p>	<p>CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'ammissione sul mercato dei prodotti fitosanitari</p> <p>Incluse gli obblighi, per tutte le aziende, di registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)</p> <p>rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;</p> <p>-presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).</p> <p>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, TX), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).</p> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.</p>	<p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"</p> <p>Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:</p> <p>gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale</p> <p>Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel DM del 22 gennaio 2014 è al punto A1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.</p> <p>Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.</p> <p>le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive a valenza territoriale e/o aziendale -</p> <p>L'impiego dei prodotti fitosanitari deve essere giustificato in base ad osservazioni aziendali (monitoraggi, soglie, modelli previsionali) o i sulla base delle indicazioni dei bollettini fitosanitari territoriali.</p> <p>La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.</p> <p>..</p>	<p>Sono escluse o fortemente limitate le sostanze attive che verranno classificate come candidate alla sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento 1107/09/UE.</p> <p>Questo determina normalmente, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitari, minore numero di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente, in particolare si riduce od evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna.</p> <p>L'impiego di prodotti selettivi consente inoltre di rispettare l'entomofauna utile, contribuendo ulteriormente alla riduzione dell'impiego dei fitofarmaci.</p>	<p>Registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri colturali e registri di magazzino.</p> <p>Quando nelle schede campo siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione, vengono verificate l'indicazione sulle schede dei parametri relativi.</p> <p>Verificata, quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (trappole, phytomonte, ecc.), la presenza di tali dispositivi in campo.</p> <p>Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) oltre all'admissibilità all'impiego dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi massime o altri indicati nei disciplinari di produzione.</p> <p>Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengono registrazioni.</p> <p>È possibile a seconda del periodo il prelievo di materiale vegetale - frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari. Ciò in particolar modo risulta raccomandato nei casi in cui</p>	<p>Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa delle colture ed il diserbo.</p> <p>Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie</p> <p>Manodopera per registrazioni difesa biologica (culture trappole, esiti campionamenti visuali, ecc.)</p> <p>Manodopera per raccolta campioni</p> <p>Eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa biologica (minori rese e/o minore qualità)</p> <p>Maggiori costi per macchinari (costi fissi e variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari</p>
---	--	---	-----------------------	--	--	---	---

Misura_11_Impegni_e_baseline_pag4

		<p>legislazione vigente.</p>					<p>comunque in tutti quei casi in cui, sulle schede, risultino non</p> <p>indicati i trattamenti ritenuti fondamentali per la coltura nella zona e/o nel periodo specifico</p>	
<p>Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino</p>	<p>Obbligo della tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio.</p> <p>Viene effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell'impegno. In particolare il registro contiene le seguenti schede dettagliate:</p> <p>anagrafica e dati dell'azienda</p> <p>pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc)</p> <p>fertilizzazioni</p> <p>irrigazione</p> <p>monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti</p> <p>trattamenti fitosanitari</p> <p>scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari</p>	<p>CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'ammissione in commercio dei prodotti fitosanitari</p> <p>CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> <p>CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p>	<p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica minimo a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'acquedotto da fosforo.</p>		<p>Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale l'accesso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.</p>	<p>Verifica della completezza e veridicità delle schede colturali e di magazzino</p>	<p>I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti (come sopra indicato)</p> <p>Eventuali costi di registrazione funzionali al solo controllo del rispetto dell'impegno sono inseriti fra i costi di transazione</p>
<p>Adesione al sistema di certificazione</p>	<p>Obbligo di adesione ad un Organismo di controllo per come previsto dal Reg. 834/2007 e smi</p>							

Misura_11_Impegni_e_baseline_pag5

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato di nitrati provenienti da fonti agricole (Gazzetta Ufficiale L.375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d), ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)	<p>In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi di Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati :</p> <p>A. obblighi amministrativi;</p> <p>B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.</p> <p>A fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo" di cui al decreto del MIPAAF del 7 aprile, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.</p> <p>Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri)</p>
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	<p>Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la norma prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua; – la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita". <p>Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:</p> <p><i>a) divieti di fertilizzazioni.</i> E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'articolo 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione del CGO 1 e, nel caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni degli animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione al presente impegno.</p> <p><i>b) costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.</i> Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D.Lgs 152/2006, i cui aspetti di dettaglio sono definiti nel DM del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 131/2008 e nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260. L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale delle stesse.</p>

Fig. 8.1.3a (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Acque.**

Fig. 8.1.3a pagina 1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme	Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCA A 1	Introduzione di fasce tampone e lungo i corsi d'acqua	<div data-bbox="718 414 1197 571" style="text-align: center;"> <p>Il diagramma mostra un alveo inciso in un terreno. Una fascia inerbita è indicata con una freccia che punta verso la zona di terreno adiacente all'alveo. Un'altra freccia indica il "Ciglio di sponda", che è il punto più elevato della sponda dell'alveo.</p> </div> <p>Ai fini della norma, si intende per:</p> <p>"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata .</p> <p>"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente di deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.</p> <p>"Sponda": alveo di scorrimento non sommerso.</p> <p>"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.</p> <p>Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.</p> <p><i>Scoline e fossi collettori</i> (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta ed al coinvolgimento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.</p> <p><i>Adduttori d'acqua per l'irrigazione</i>: rappresentati da corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.</p> <p><i>Pensili</i>: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.</p> <p><i>Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.</i></p> <p>Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso , è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.</p> <p>Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2015, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.</p> <p>Deroghe</p> <p>La deroga agli impegni di cui alle lettere a) e b) precedenti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008, n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme di recepimento.</p> <p>La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.; 2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare; 3. oliveti; 4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 5 del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2015).

Fig. 8.1.3a (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Acque.**

Fig. 8.1.3a pagina 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito o oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma viene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure, qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Fig. 8.1.3a (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni:
Acque.

Fig. 8.1.3a pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	<p>Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCCAA 3 sono riferiti a :</p> <ul style="list-style-type: none"> – obblighi e divieti validi per tutte le aziende: <ol style="list-style-type: none"> 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; – obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: <ol style="list-style-type: none"> 1. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti; 2. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione. <p>Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore di acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.</p> <p>Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie .</p> <p>Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lettere a), b), c) provenienti da imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; – dedite all'allevamento di bestiame; – dedite alle attività di cui ai punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia, a qualunque titolo disponibilità. <p>Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo, in conformità alle prescrizioni fissate. E' sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee del sottosuolo. (art. 104).</p> <p>Al fine del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.</p>

Fig. 8.1.3a (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni:
Acque.

Fig. 8.1.3a pagina 4

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA4		<p>Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'art. 3, comma 5, lettera b) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p>	<p>Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:</p> <p>a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;</p> <p>b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). <p>Deroghe</p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera a) sono ammesse le seguenti deroghe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la pratica del sovescio, in presenza di sovescio a piante biocide; 2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotipi; 3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002; 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione degli interventi di miglioramento fondiario; 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione; 6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria. <p>Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.</p>

Fig. 8.1.3b (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio**.

Fig. 8.1.3b pagina 1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitarne l'erosione	l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015. per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati: a) la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgombrò delle acque. Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione di suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata. Deroghe In relazione all'impegno di cui alla lettera a) , le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, via siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione. In tali casi, è necessario attuare gli impegni previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia. In relazione all'impegno di cui alla lettera c): <ul style="list-style-type: none"> – sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE; – in presenza di drenaggio sotterraneo; – in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Fig. 8.1.3b (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio**.

Fig. 8.1.3b pagina 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Superfici a seminativo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione di habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.</p> <p>E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.</p> <p>Deroghe.</p> <p>La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per le superfici investite a riso, salva diversa prescrizione dell'autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione 2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competenze autorità di gestione, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC); 3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. <p>La deroga di cui al punto 3 non sia applica comunque alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).</p>

Fig. 8.1.3b (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio.**

Fig. 8.1.3b pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.01.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b, articolo 4 paragrafi 1,2 e 4.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3 , comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	Recepimento Legge 11 febbraio 1992, n. 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 bis , 5 e 5 bis. DPR 8 settembre 1997. n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni). Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000" – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSCF) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni. Le Regioni e le Province autonome, a norma dell'art. 22, comma 1 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. L 206 del 22.07.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3 , comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) ricadenti nei SIC/ZPS del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Fig. 8.1.3c Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Biodiversità**.

Fig. 8.1.3c

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppo, isolati, margini dei campi, terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Deroghe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti. 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità 3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad esempio alianto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad. Es. rovo) 5. In relazione alle sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente. <p>Le deroghe di cui al punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, comunque, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.</p>

Fig. 8.1.3d (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Livello minimo di mantenimento dei paesaggi.**

Fig. 8.1.3d pagina 1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppo, isolati, margini dei campi, terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Deroghe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti. 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità 3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad esempio alianto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad. Es. rovo) 5. In relazione alle sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente. <p>Le deroghe di cui al punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, comunque, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.</p>

Fig. 8.1.3d (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Livello minimo di mantenimento dei paesaggi.**

Fig. 8.1.3d pagina 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività in funzione del processo produttivo realizzato.</p> <p>A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produzioni animali - Produzioni vegetali - Produzione di latte crudo - Produzione di uova - Produzione di mangimi o alimenti per gli animali. <p><i>Produzioni animali – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>1.a. curare il corretto stoccaggio e la manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;</p> <p>1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti;</p> <p>1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;</p> <p>1.d. tenere opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali; ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali; iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana; iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale. <p>1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;</p> <p>1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.</p> <p><i>Produzioni vegetali– impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014</p> <p>2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma</p> <p>2.c. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari (tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo); ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia <ul style="list-style-type: none"> i. animali sotto trattamento medico ii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati

Fig. 8.1.3e (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Fig. 8.1.3e pagina 1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione</p> <p>2.e. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari così come previsto dalla norma</p> <p>2.f. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari; ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana. <p><i>Produzione latte crudo – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>3.a. assicurare che il latte provenga da animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare le contaminazioni del latte ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione della produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competenze. iv. <p>3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo. <p>3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. lavaggio della mammella prima della mungitura ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati <p>3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte; ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Fig. 8.1.3e (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Fig. 8.1.3e pagina 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p><i>Produzione di uova – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e all'esposizione diretta alla luce solare, protetta dagli urti in maniera efficace</p> <p><i>Produzione di mangimi o alimenti animali – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del reg (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività</p> <p>5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o dei mangimi stessi</p> <p>5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi</p> <p>5.d. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi ii. l'uso di semente geneticamente modificata iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Fig. 8.1.3e (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Fig. 8.1.3e pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CE (G.U. del 23.05.1996, pag. 3. Articolo 3, lettere a), b), d) ed e); ed articoli 4, 5 e 7.	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuto nel decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.</p> <p>In particolare gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina dall'allevamento e/o produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di somministrazione agli animali di azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestacena, di stilbeni e di sostanze beta-antagoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono, tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico veterinario ad animali chiaramente identificati - divieto di destino alla commercializzazione di animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati, per qualsiasi via o metodo, medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-antagoniste, estrogeni, androgeni e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-antagoniste, estrogeni, androgeni e gestagene, effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006 (uso terapeutico, zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Fig. 8.1.3e (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Fig. 8.1.3e pagina 4

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L2013 del 08.08.2008, pag. 31) Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti suinicoli	<p>Descrizione degli impegni:</p> <p>A. Comunicazione dell'azienda agricola alla ASL per la registrazione dell'azienda</p> <p>A.1 richiesta al servizio veterinario competente del codice aziendali entro 2 giorni dall'inizio attività;</p> <p>A.2 comunicazione al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni</p> <p>B. Tenuta del registro aziendale e comunicazione delle consistenze dell'allegamento dell'azienda agricola</p> <p>B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni</p> <p>B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilavata entro il 31 marzo in banca Dati Nazionale (BDN)</p> <p>B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro carico e scarico ed al 31 marzo di ciascun anno in BDN-</p> <p>Movimentazione dei capi tramite Modello 4, ovvero dichiarazione di provenienza dell'animale, riportando il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dell'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.</p> <p>C. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>C1 obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e, comunque, prima dall'uscita del capo dall'azienda</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Fig. 8.1.3f pagina 1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e del prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.08.2000, pagina 1) Articoli 4 e 7	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini e/o bufalini	<p>Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere</p> <p>A. Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN</p> <p>A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività</p> <p>A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN</p> <p>A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – direttamente nella BDN con accesso tramite smart card – tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato <p>A.4 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.</p> <p>B. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi</p> <p>B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente dalla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali</p> <p>B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1° gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000</p> <p>B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa, se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN</p> <p>B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione</p> <p>B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registrata direttamente su BDN)</p> <p>B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN</p> <p>B.8. Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato</p> <p>B.9 Comunicazioni al servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti</p> <p>B.10 nel caso i capi vengano acquistati da Paesi terzi, consegna al Servizio veterinario competente per territorio o altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'impostazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione all'anagrafe.</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Fig. 8.1.3f pagina 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e del prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.08.2000, pagina 1) Articoli 4 e 7	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini e/o bufalini	Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere (segue) C. Registro aziendale C.1 corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni) D. Movimentazione dei capi: nascite, ingresso in azienda, decesso D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazione in ingresso D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni D.3 Nel caso di capo acquistato/scambiato con altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe D.4 Per bovini introdotti in allevamento; annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo al ritiro del passaporto dal Servizio veterinario E. movimentazione dei capi: uscita dall'azienda E.1 compilazione modello 4 E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato

Fig. 8.1.3f (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Fig. 8.1.3f pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 82/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 dl 9.01.2004, pagina 8) Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti ovi-caprini	<p>Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere</p> <p>A. Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN</p> <p>A.1 Richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività</p> <p>A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttamente nella BDN con accesso tramite smart card - tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato <p>A.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.</p> <p>B. Registro aziendale e BDN</p> <p>B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta all'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati alla macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera soddisfatta (nota ministeriale n. 4618 del 08.03.2012)</p> <p>B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e di relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN</p> <p>B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo di registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente</p> <p>B.4 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita), decesso, movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni)</p> <p>C. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale</p> <p>C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate da altri allevamenti</p> <p>C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante univo marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).</p> <p>Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura se non lasciano l'allevamento prima.</p> <p>Per i capi dopo il 31.12.2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Fig. 8.1.3f pagina 4

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/111/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pagina 1) Articoli 7,11, 12, 13 e 15	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini	Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento (CE) 1292/05, allegato IV, par. II, devono rispettare: a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi b) Divieto di somministrazione agli animali dall'allevamento di : – Proteine animali trasformate – Gelatina ricavata da ruminanti – Prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate – Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale – Mangimi contenenti le proteine di cui sopra c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L309 del 24.11.2009, pagina 1) Articoli 55 prima e seconda fase	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015	Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e dal decreto Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Fig. 8.1.3g Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Malattie degli animali**

Fig. 8.1.3g

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L10 del 15.01.2009, pagina 7) Articoli 3 e 4	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini/bufalini	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119(CE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, Supplemento ordinario)
Benessere degli animali	Benessere degli Animali	CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18/02.2009, pagina 5) Articolo 4	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti suinicoli	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120(CE) che stabilisce le norme minime per protezione dei suini (G.U. n. 178 del 2 agosto 2011, Supplemento ordinario)

Fig. 8.1.3h Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore **Benessere degli animali**

Fig. 8.1.3h

Tabella complementarità tra le varie azioni della misura 10 e la misura 11

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture Permanenti 10.1.2	Colture a Perdere 10.1.3	Conv Colturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Bergamotto 10.1.6	Cedro 10.1.7	Salvaguardia Razze Autoctone 10.1.8	Agricoltura biologica 11.1 - 11.2
10.1.1	Agricoltura integrata	-	A	A	B	B	A	A	A	B
10.1.2	Colture Permanenti	A	-	B	B	B	B	B	A	A
10.1.3	Colture a Perdere	A	B	-	A	B	A	A	A	A
10.1.4	Conv Colturale	B	B	A	-	B	B	B	A	A
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	-	B	B	A	A
10.1.6	Bergamotto	A	B	A	B	B	-	B	A	A
10.1.7	Cedro	A	B	A	B	B	B	-	A	A
10.1.8	Salvaguardia Razze Autoctone	A	A	A	A	A	A	A	-	A
11.1-11.2	Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	A	-

Legenda:

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/sub misure pertanto le operazioni sono combinabili sempre nei limiti previsti dall'allegato II del Reg (UE) n. 1305/2013

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/sub misure corrispondenti pertanto le operazioni non sono combinabili

tabella-complementarieta M10-M11

8.2.10.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.10.3.1. 11.01.01 - Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito degli obiettivi generali della misura 11, il presente intervento mira a sviluppare sul territorio regionale e nell'ambito delle singole aziende, la conversione all'agricoltura biologica. Attraverso l'intervento, pertanto, si perseguono tutti gli obiettivi declinati a livello di misura in termini di contributo alle diverse Focus Area già descritte. L'intervento, data la molteplicità di fattori sui quali agiscono gli impegni associati al premio, agisce direttamente sulla FA 4A, 4B e indirettamente sugli obiettivi delle focus area 4C, 5D e 5E dello sviluppo rurale. Esso contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e

cambiamenti climatici.

Gli aiuti sono concessi agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che per la prima volta introducono le tecniche dell'agricoltura e/o della zootecnia biologica conformemente ai Regolamenti (CE) 834/2007 e 889/2008.

La durata dell'intervento è di sette anni, cui corrispondono due fasi:

- per i seminativi, pascoli e prati permanenti : *Fase 1* - 2 anni corrispondenti al periodo di conversione; *Fase 2* - i restanti 5 anni corrispondenti al periodo mantenimento
- per le colture perenni diverse dai foraggi: *Fase 1* - 3 anni corrispondenti al periodo di conversione; *Fase 2* - i restanti 4 anni corrispondenti al periodo di mantenimento.

(Ai sensi del Capo 5 Art 36 del Reg 889/2008 e s.m.i.)

Alle due fasi si applicano regimi di sostegno differenziati (introduzione e mantenimento) per come riportato nel paragrafo "Importi ed aliquote di sostegno".

Non sono ammesse alla presente operazione le aziende che hanno già percepito premi per conversione o mantenimento delle tecniche di produzione di agricoltura biologica.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Regolamento (CE) n.1305/2013, il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là della baseline riportata al paragrafo "informazioni specifiche della misura". Gli impegni da mantenere, conformemente ai Regolamenti (UE) 834/2007, 889/2008, 128/2008 e successive modifiche e integrazioni, ed alla legislazione nazionale di attuazione sul biologico sono allegati nella "Tabella Impegni", allegata alla presente scheda di Misura.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

L'elenco dei raggruppamenti colturali ammessi a premio include tutte le colture presenti nel territorio regionale e corrisponde con quello elencato di seguito:

- olivo
- agrumi
- drupacee
- altri fruttiferi
- actinidia
- patata
- castagno da frutto
- noce da frutto
- nocciolo e mandorlo
- vite
- ortive in pieno campo
- ortive in serra

- seminativi
- foraggiere.

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Pagamento a superficie. Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 7 anni, come segue:

- nel caso di seminativi, pascoli e prati permanenti: *Fase 1* - per i primi due anni si applicano le aliquote per l'introduzione delle pratiche biologiche; *Fase 2* - per i successivi 5 anni si applicano le aliquote per il mantenimento delle pratiche biologiche
- nel caso di colture perenni: *Fase 1* - per i primi tre anni si applicano le aliquote per l'introduzione delle pratiche biologiche; *Fase 2* - per i successivi 4 anni si applicano le aliquote per il mantenimento delle pratiche biologiche.

per come riportato nella "Tabella premi per coltura" di cui al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)".

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1306/2013, titolo IV, capo I, (condizionalità)

Regolamento (UE) 1307/2013 (condizionalità, greening e assenza di doppio finanziamento)

Direttiva CE 128/2009, art. 14, comma 1 (difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi)

Decreto Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali del 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale".

Regolamento (CE) n. 834/2007 (disciplina del regime di agricoltura biologica)

Regolamenti (CE) 889/2007 e 1235/2008 (norme attuative del Regolamento (CE) 834/2007) DM n. 18354 del 27 novembre 2009 (attuazione dei reg. ce 834/2007, 889/2008 e 1235 2008 – e successiva comunicazione n. 750 del 22 gennaio 2010, pubblicati su G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2010 ed in vigore dal 9 febbraio 2010)

DM n. 11955 del 30 luglio 2010 (notifica per l'acquacoltura, pubblicato su g.u n. 212 del 10 settembre 2010)

DM n. 309 del 13 gennaio 2011 (contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica, pubblicato su G.U. n. 82 del 9 aprile 2011 – e successiva circolare n. 13349 del 11 luglio 2011: criteri applicativi del DM 309/2011)

DM 700 del 20 gennaio 2011 (disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio delle

richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da paesi terzi, pubblicato su g.u del 14 febbraio 2011)

DM n. 14458 del 26 luglio 2011 (disposizioni in materia di irregolarità e infrazioni riscontrate dagli stati membri ai sensi dell'art. 92.2 reg ce 889/2008 – sistema ofis, pubblicato su G.U. n. 187 del 12 agosto 2011)
Circolare n. 15844 del 5 agosto 2011 (utilizzo e commercializzazione di formulati commerciali identificati quali corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante ai sensi del DM 18354 del 27 novembre 2009)

DM n. 2049 del 01 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (ce) n. 834/2007, pubblicato su G.U. n. 70 del 23 marzo 2012)

DM n. 10071 del 03 maggio 2012 (misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato dagli artt 27 e seguenti del reg. (ce) n. 834/2007 e relativi regolamenti di attuazione, pubblicato su G.U. n. 140 del 18 giugno 2012)

DM n. 15992 del 12 luglio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. (UE) n. 203/2012 della commissione relativo al vino biologico, pubblicato su G.U. n. 177 del 31 luglio 2012)

DM n. 17425 del 31 luglio 2012 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 184 del 8 agosto 2012)

DM n. 18321 del 9 agosto 2012 (disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del reg. (ce) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato su G.U. n. 227 del 28 settembre 2012)

DM n. 18378 del 9 agosto 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. (ce) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (ce) n. 834/2007 del consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, pubblicato su G.U. n. 199 del 27 agosto 2012)

DM n. 6561 del 27 dicembre 2012 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 303 del 31 dicembre 2012)

DM n. 5337 del 28 marzo 2013 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 77 del 2 aprile 2013)

Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria 63/2013 (Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006)

Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria 363/2012 (Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui).

DGR 308/2015 - Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del piano di azione nazionale (pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

DGR 257/2015 - Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015



8.2.10.3.1.4. Beneficiari

Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare ed a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (UE) 889/2008 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

Il sostegno ammissibile è calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e le perdite di reddito derivanti dagli impegni assunti per effettuare l'introduzione ed il mantenimento di pratiche e metodi definiti dalla legislazione dell'agricoltura biologica.

I costi fissi non sono ammissibili ai sensi della presente misura. Per come disposto dall'art 11 del Reg 808/2014.

Al fine di migliorarne le performance ambientali e nel rispetto dei massimali di premio stabiliti all'Allegato II del Regolamento 1305/2013, gli impegni degli interventi della Mis. 10 e delle sub misure Mis. 11.1 e 11.2 possono essere rafforzati, quando compatibili, mediante la combinazione con uno degli altri interventi/sub misure.

Le combinazioni possibili sono quelle riportate nella *Tabella1 "Combinazioni tra interventi/misure"* ed indicate con la lettera A (la lettera B indica le combinazioni escluse)

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014, per gli impegni facenti capo ai rispettivi interventi, è stato valutato il rischio di sovra compensazione conseguente alla possibilità di combinare gli aiuti di più interventi sulla medesima superficie. A questo riguardo si è provveduto ad effettuare specifiche valutazioni rispetto alle possibili combinazioni degli impegni.

Da tale analisi è emerso che gli impegni di alcuni interventi/sub misure risultano essere diversi e pertanto sulla stessa superficie non sussiste nessun rischio di sovrapposizione. Tali interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabella con la lettera A.

Al contrario gli impegni di altri interventi/sub misure risultano essere simili ed in questo caso, allo scopo di evitare il rischio di sovrapposizione, gli stessi interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabelle come "non compatibili" (lettera B).

Il calcolo dei premi (di cui al documento: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013") e le tabelle di confronto "Obblighi di baseline – impegni aggiuntivi" (di cui all'allegato 1 "Impegni e Baseline delle Misure 10 – 11 – 14" del medesimo documento) evidenziano che gli impegni presi in conto per la determinazione dell'aiuto sono diversi per ogni intervento/sub misura; pertanto dalla loro combinazione non c'è nessun rischio di doppio finanziamento.

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di

transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

Vengono riconosciuti i costi di transazione, di cui al comma 4 dell'articolo 29 del Reg(UE) 1305/2013, il 10% del premio totale cui ha diritto l'azienda in caso di agricoltori singoli ed il 20% nel caso di gruppi di agricoltori.

La stima dei costi di transazione dovuti all'adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all'adempimento dei diversi impegni:

1. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
2. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di pagamento in ogni anno dell'impegno;
3. costo di gestione della pratica, intesa nell'impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
4. costo dell'imprenditore agricolo per espletamento pratica;;
5. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
6. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).
7. costi di tracciabilità degli impegni.

Tabella1 “Combinazioni tra interventi/misure”

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture Permanenti 10.1.2	Colture a Perdere 10.1.3	Conv Colturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Berga motto 10.1.6	Cedro 10.1.7	Agricoltura biologica 11.1 - 11.2		
10.1.1	Agricoltura integrata	B	A	A	B	B	A	A	B		
10.1.2	Colture Permanenti	A	B	B	B	B	B	B	A		
10.1.3	Colture a Perdere	A	A	B	A	A	A	A	A		
10.1.4	Conv Colturale	A	B	A	B	B	B	B	A		
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	B	B	B	A		
10.1.6	Bergamotto	A	B	A	B	B	B	B	A		
10.1.7	Cedro	A	B	A	B	B	B	B	A		
11.1-11.2	Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	B		

LEGENDA

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni delle sub misure pertanto i premi sono cumulabili sempre nei limiti previsti dall'allegato II del Reg (UE) n. 1305/2013

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni delle sub corrispondenti pertanto i premi non sono cumulabili

tabella_1

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013

Il sostegno nell'ambito del presente intervento è concesso per ettaro di superficie agricola agli agricoltori o associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) 889/2008, nell'ambito delle colture individuate dalla presente misura e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

L'ammissibilità di beneficiari collettivi deriva dall'effetto moltiplicatore dei benefici ambientali derivanti dall'adozione su larga scala delle pratiche dell'agricoltura biologica.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 1 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo avere ricevuto provvidenze quinquennali a valere sul Regolamento (CE) 1257/99 (PSR 2000-2006) o del Regolamento (CE) 1698/05 (PSR2007-2013).

Sono ammessi gli agricoltori che introducono per la prima volta l'agricoltura biologica nella propria azienda.

8.2.10.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Pagamento a superficie. Il premio viene erogato annualmente, per una durata di 7 anni, come segue:

- nel caso di seminativi, pascoli e prati permanenti: *Fase 1* - per i primi due anni si applicano le aliquote per l'introduzione delle pratiche biologiche; *Fase 2* - per i successivi 5 anni si applicano le aliquote per il mantenimento delle pratiche biologiche
- nel caso di colture perenni: *Fase 1* - per i primi tre anni si applicano le aliquote per l'introduzione delle pratiche biologiche; *Fase 2* - per i successivi 4 anni si applicano le aliquote per il mantenimento delle pratiche biologiche;

per come riportato nella "Tabella 2- premi per coltura intervento. 11.1

(*Gli agricoltori che attuano le colture foraggere in biologico devono attuare anche il seguente impegno:

mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha ;

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base nel caso di singoli agricoltori;
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi.

I premi previsti dall'intervento saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie presente in domanda di aiuto secondo le modalità riportate nella tabella 3.

Per i beneficiari collettivi la degressività si applica a livello di singolo beneficiario.

La definizione di soglie di degressività trova la sua giustificazione economica nelle economie di scala che si ottengono all'aumentare della superficie ammessa a premio su alcune delle voci di costo che incidono sulla determinazione del premio stesso (es. sui costi di manodopera, trattamenti fitosanitari, ecc.) per come giustificate in dettaglio nella tabella "Giustificazione economica delle soglie di regressività" dell'allegato al Programma "Giustificazione Premi".

Infatti all'aumentare dell'estensione degli appezzamenti agricoli alcune voci di costo diminuiscono riducendo di fatto il differenziale ad ettaro con la baseline, di conseguenza si è ritenuto opportuno ridurre il premio corrispondente onde evitare, di fatto, sovracompensazioni per i beneficiari che portano a premio superfici più estese.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

Tabella 3 - Degressività Intervento 11.1

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
fino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

tabella_3

Tabella premi per coltura sub misura 11.1

Coltura	U. M.	Singoli Mantenim.	Singoli Introd.	Collettivi Mantenim	Collettivi Introd.
Olive	€/Ha	600	650	655	709
Agrumi (escluso cedro)	€/Ha	700	750	764	818
Cedro	€/Ha	900	900	900	900
Drupacee	€/Ha	600	650	655	709
Actinidia	€/Ha	550	600	600	655
Vite	€/Ha	600	650	655	709
Ortive in pieno campo	€/Ha	600	600	600	600
Ortive in serra	€/Ha	520	570	567	600
Seminativi	€/Ha	300	350	327	382
Foraggere (escluso pascoli)	€/Ha	170	220	185	240
Patata	€/Ha	450	500	491	545
Castagno da frutto	€/Ha	350	400	382	436
Nocciolo e Mandorlo	€/Ha	500	550	545	600
Noce da frutto	€/Ha	450	500	491	545
Altri fruttiferi	€/Ha	520	570	567	622
Zootecnia Biologica	€/Ha	200	250	218	265

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso al rispetto degli impegni previsti dai Regolamenti 834/2007 e 889/2008 (ECR3)
2. Un rischio basso connesso al rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari (ECR3).
3. Un rischio moderato di doppio finanziamento al premio corrisposto per l'agricoltura integrata (intervento 10.1) rispetto alla quale vengono rilevati sovrapposizioni di impegni (ECR3);
4. Un rischio basso nel caricamento delle "non conformità" sul sistema informativo dell'organismo pagatore da parte degli organismi di controllo (ECR3).

8.2.10.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Il rischi individuati, tutti di categoria ECR3, possono essere mitigati:

- per quanto attiene al controllo degli impegni previsti dai Regolamenti 834/2007 e 889/2008, gli esiti dei controlli effettuati dall'organismo di controllo sono inseriti nel sistema informativo dell'Organismo pagatore, talune "non conformità" rilevano ai fini delle inadempienze ai sensi della presente misura;
- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- il rischio doppio pagamento rispetto ad impegni che si sovrappongono può essere evitato, effettuando un controllo al momento del pagamento del sostegno: predisponendo un apposito utilizzo del sistema informativo dell'Organismo pagatore per effettuare il controllo incrociato dei dati e per consentire di verificare se per lo stesso beneficiario gli impegni si sovrappongono rideterminando l'importo del premio, detraendo la parte relativa al pagamento di impegni per i quali è avvenuto già un pagamento;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e l'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità": viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore.

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli impegni associati all'indennità concessa.

L'intervento non prevede l'utilizzo di criteri di selezione.

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si rimanda a quanto descritto a livello di misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda a quanto descritto a livello di misura.

8.2.10.3.2. 11.02.01 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno al mantenimento delle pratiche biologiche assume un aspetto strategico per il territorio della regione Calabria le quali, come si è avuto modo di illustrare nella presentazione della misura, hanno assunto un aspetto importante nell'agricoltura regionale.

L'intervento, data la molteplicità di fattori sui quali agiscono gli impegni associati al premio, determina effetti diretti sugli obiettivi della focus area 4B ed effetti indiretti sulle focus area 4A, 4C, 5D e 5E dello sviluppo rurale. L'intervento ha effetti diretti rispetto agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

L'intervento sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l'importanza di un loro consolidamento sia nel contesto produttivo agricolo regionale, che nel contesto nazionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

Attraverso l'intervento, si perseguono tutti gli obiettivi declinati a livello di misura in termini di contributo alle diverse Focus Area già descritte nella descrizione della Misura. L'intervento, data la molteplicità di fattori sui quali agiscono gli impegni associati al premio, hanno effetti positivi, contemporaneamente, su tutti gli obiettivi della Priorità 4 e sulle FA5D e 5E dello sviluppo rurale. L'intervento ha effetti diretti rispetto agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

Gli aiuti sono concessi agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che mantengono le tecniche dell'agricoltura e/o della zootecnia biologica ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007 e del Regolamento (CE) 889/2008.

Gli impegni assunti nell'ambito della presente azione di mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica hanno una durata di 7 anni.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Regolamento (CE) n.1305/2013, il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là della baseline riportata al paragrafo "Informazioni specifiche della misura".

Gli impegni da mantenere, conformemente ai Regolamenti (UE) 834/2007,889/2008, 123/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legislazione nazionale di attuazione sul biologico sono elencati nella tabella "Tabella Impegni" allegata alla presente scheda di misura.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

L'elenco dei raggruppamenti colturali ammessi a premio include tutte le colture presenti nel territorio

regionale e corrisponde con quello elencato di seguito

- olivo
- agrumi

- drupacee
- altri fruttiferi
- actinidia
- patata
- castagno da frutto
- noce da frutto
- nocciolo e mandorlo
- vite
- ortive in pieno campo
- ortive in serra
- seminativi
- foraggere.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Pagamento a superficie. Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente per una durata di 7 anni.

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1306/2013, titolo IV, capo I, (condizionalità)

Regolamento (UE) 1307/2013 (condizionalità, greening e assenza di doppio finanziamento)

Direttiva CE 128/2009, art. 14, comma 1 (difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi)

Decreto Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali del 23 gennaio 2015 “Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale”.

Regolamento (CE) n. 834/2007 (disciplina del regime di agricoltura biologica)

Regolamenti (CE) 889/2007 e 1235/2008 (norme attuative del Regolamento (CE) 834/2007)DM n. 18354 del 27 novembre 2009 (attuazione dei reg. ce 834/2007, 889/2008 e 1235 2008 – e successiva comunicazione n. 750 del 22 gennaio 2010, pubblicati su G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2010 ed in vigore dal 9

febbraio 2010)

DM n. 11955 del 30 luglio 2010 (notifica per l'acquacoltura, pubblicato su g.u n. 212 del 10 settembre 2010)

DM n. 309 del 13 gennaio 2011 (contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica, pubblicato su G.U. n. 82 del 9 aprile 2011 – e successiva circolare n. 13349 del 11 luglio 2011: criteri applicativi del DM 309/2011)

DM 700 del 20 gennaio 2011 (disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da paesi terzi, pubblicato su g.u del 14 febbraio 2011)

DM n. 14458 del 26 luglio 2011 (disposizioni in materia di irregolarità e infrazioni riscontrate dagli stati membri ai sensi dell'art. 92.2 reg ce 889/2008 – sistema ofis, pubblicato su G.U. n. 187 del 12 agosto 2011) Circolare n. 15844 del 5 agosto 2011 (utilizzo e commercializzazione di formulati commerciali identificati quali corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante ai sensi del DM 18354 del 27 novembre 2009)

DM n. 2049 del 01 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (ce) n. 834/2007, pubblicato su G.U. n. 70 del 23 marzo 2012)

DM n. 10071 del 03 maggio 2012 (misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato dagli artt 27 e seguenti del reg. (ce) n. 834/2007 e relativi regolamenti di attuazione, pubblicato su G.U. n. 140 del 18 giugno 2012)

DM n. 15992 del 12 luglio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. (UE) n. 203/2012 della commissione relativo al vino biologico, pubblicato su G.U. n. 177 del 31 luglio 2012)

DM n. 17425 del 31 luglio 2012 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 184 del 8 agosto 2012)

DM n. 18321 del 9 agosto 2012 (disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del reg. (ce) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato su G.U. n. 227 del 28 settembre 2012)

DM n. 18378 del 9 agosto 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. (ce) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (ce) n. 834/2007 del consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, pubblicato su G.U. n. 199 del 27 agosto 2012)

DM n. 6561 del 27 dicembre 2012 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 303 del 31 dicembre 2012)

DM n. 5337 del 28 marzo 2013 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 77 del 2 aprile 2013)

Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria 63/2013 (Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n.

393/2006)

Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria 363/2012 (Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui).

DGR 308/2015 - Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del piano di azione nazionale (pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

DGR 257/2015 - Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

Il sostegno ammissibile è calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e le perdite di reddito derivanti dagli impegni assunti per il mantenimento di pratiche e metodi definiti dalla legislazione dell'agricoltura biologica.

I costi fissi non sono ammissibili ai sensi della presente misura, per come disposto dall'articolo 11 del Regolamento (UE) 808/2014.

Al fine di migliorarne le performance ambientali e nel rispetto dei massimali di premio stabiliti all'Allegato II del Regolamento 1305/2013, gli impegni degli interventi della Mis. 10 e delle sub misure Mis. 11.1 e 11.2 possono essere rafforzati, quando compatibili, mediante la combinazione con uno degli altri interventi/sub misure.

Le combinazioni possibili sono quelle riportate nella **Tabella 4 "Combinazioni tra misure"** ed indicate con la lettera A (la lettera B indica le combinazioni escluse)

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014, per gli impegni facenti capo ai rispettivi interventi, è stato valutato il rischio di sovra compensazione conseguente alla possibilità di combinare gli aiuti di più interventi sulla medesima superficie. A questo riguardo si è provveduto ad effettuare specifiche valutazioni rispetto alle possibili combinazioni degli impegni.

Da tale analisi è emerso che gli impegni di alcuni interventi/sub misure risultano essere diversi e pertanto sulla stessa superficie non sussiste nessun rischio di sovrapposizione. Tali interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabella con la lettera A.

Al contrario gli impegni di altri interventi/sub misure risultano essere simili ed in questo caso, allo scopo di evitare il rischio di sovrapposizione, gli stessi interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabelle

come “non compatibili” (lettera B).

Il calcolo dei premi (di cui al documento: “La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”) e le tabelle di confronto “Obblighi di baseline – impegni aggiuntivi” (di cui all’allegato 1 “Impegni e Baseline delle Misure 10 – 11 – 14” del medesimo documento) evidenziano che gli impegni presi in conto per la determinazione dell’aiuto sono diversi per ogni intervento/sub misura; pertanto dalla loro combinazione non c’è nessun rischio di doppio finanziamento.

Vengono riconosciuti i costi di transazione di cui al comma 4 dell’articolo 29 del Regolamento (UE) 1305/201, il 10% del premio totale cui ha diritto l’azienda in caso di agricoltori singoli e il 20% nel caso di gruppi di agricoltori.

La stima dei costi di transazione dovuti all’adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all’adempimento dei diversi impegni:

1. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
2. costo della consulenza per la predisposizione di pagamento in ogni anno dell’impegno;
3. costo di gestione della pratica, inteso nell’impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
4. costo dell’imprenditore agricolo per espletamento pratica;
5. costo dell’imprenditore agricolo per assistenza alla certificazione biologica aziendale;
6. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
7. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).

costi di tracciabilità degli impegni.

Tabella4 "Combinazioni tra interventi/misure"

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture Permanenti 10.1.2	Colture a Perdere 10.1.3	Conv Culturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Berga motto 10.1.6	Cedro 10.1.7	Agricoltura biologica 11.1 - 11.2		
10.1.1	Agricoltura integrata	B	A	A	B	B	A	A	B		
10.1.2	Colture Permanenti	A	B	B	B	B	B	B	A		
10.1.3	Colture a Perdere	A	A	B	A	A	A	A	A		
10.1.4	Conv Culturale	A	B	A	B	B	B	B	A		
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	B	B	B	A		
10.1.6	Bergamotto	A	B	A	B	B	B	B	A		
10.1.7	Cedro	A	B	A	B	B	B	B	A		
11.1-11.2	Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	B		

LEGENDA

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni delle sub misure pertanto i premi sono cumulabili sempre nei limiti previsti dall'allegato II del Reg (UE) n. 1305/2013

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni delle sub corrispondenti pertanto i premi non sono cumulabili

tabella_4

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013

Il sostegno nell'ambito del presente intervento è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007 e Regolamento (CE) 889/2008 nell'ambito delle colture individuate dalla presente misura e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 1 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della

domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo avere ricevuto provvidenze quinquennali a valere sul Regolamento (CE) 1257/99 (PSR 2000-2006) o del Regolamento (CE) 1698/05 (PSR2007-2013).

8.2.10.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato come premio ad ettaro ed è differenziato per coltura e per una durata di 7 anni, secondo quanto descritto nella **Tabella 5 “Premi per coltura intervento 11.2”**.

(*)Gli agricoltori che attuano le colture foraggere in biologico devono attuare anche il seguente impegno:

mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha ;

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base nel caso di singoli agricoltori
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi.

I premi previsti dall'azione saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie presente in domanda di aiuto secondo le modalità riportate nella **Tabella 6 – “Degressività intervento 11.2”**:

La degressività per i beneficiari collettivi è applicata a livello di singolo beneficiario.

La definizione di soglie di degressività trova la sua giustificazione economica nelle economie di scala che si ottengono all'aumentare della superficie ammessa a premio su alcune delle voci di costo che incidono sulla

determinazione del premio stesso (es. sui costi di manodopera, trattamenti fitosanitari, ecc.) per come giustificate in dettaglio nella tabella “Giustificazione economica delle soglie di regressività” dell’allegato al Programma “Giustificazione Premi”.

Infatti all’aumentare dell’estensione degli appezzamenti agricoli alcune voci di costo diminuiscono riducendo di fatto il differenziale ad ettaro con la baseline, di conseguenza si è ritenuto opportuno ridurre il premio corrispondente onde evitare, di fatto, sovracompensazioni per i beneficiari che portano a premio superfici più estese.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l’azienda.

Tabella 6 – “Degressività intervento 11.2”

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
Fino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

tabella_6

Tabella importi del sostegno per coltura

Coltura	U. M.	Singoli Mantenim.	Collettivi Mantenim.
Olivo	€/Ha	600	655
Agrumi (escluso cedro)	€/Ha	700	764
Cedro	€/Ha	900	900
Drupacee	€/Ha	600	655
Actnidia	€/Ha	550	600
Vite	€/Ha	600	655
Ortive in pieno campo	€/Ha	600	600
Ortive in serra	€/Ha	520	567
Seminativi	€/Ha	300	327
Foraggere (escluso pascolo)	€/Ha	170	185
Patata	€/Ha	450	491
Castagno da frutto	€/Ha	350	382
Nocciolo e Mandorlo	€/Ha	500	545
Noce da frutto	€/Ha	450	491
Altri fruttiferi	€/Ha	520	567
Zootecnia Biologica	€/Ha	200	218

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso al rispetto degli impegni previsti dai Regolamenti 834/2007 e 889/2008 (ECR3)
2. Un rischio basso connesso al rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari (ECR3).
3. Un rischio moderato di doppio finanziamento al premio corrisposto per l'agricoltura integrata (intervento 10.1) rispetto alla quale vengono rilevati sovrapposizioni di impegni (ECR3);
4. Un rischio basso nel caricamento delle "non conformità" sul sistema informativo dell'organismo pagatore da parte degli organismi di controllo (ECR3).

8.2.10.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Il rischi individuati, tutti di categoria ECR3, possono essere mitigati attraverso:

- per quanto attiene al controllo degli impegni previsti dai Regolamenti 834/2007 e 889/2008, gli esiti dei controlli effettuati dall'organismo di controllo sono inseriti nel sistema informativo dell'Organismo pagatore, talune "non conformità" rilevano ai fini delle inadempienze ai sensi della presente misura;
- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- il rischio doppio pagamento rispetto ad impegni che si sovrappongono può essere evitato, effettuando un controllo al momento del pagamento del sostegno: predisponendo un apposito utilizzo del sistema informativo dell'Organismo pagatore per effettuare il controllo incrociato dei dati e per consentire di verificare se per lo stesso beneficiario gli impegni si sovrappongono rideterminando l'importo del premio, detraendo la parte relativa al pagamento di impegni per i quali è avvenuto già un pagamento;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e l'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità": viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore.

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli impegni associati all'indennità concessa.

L'intervento non prevede l'utilizzo di criteri di selezione.

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si rimanda a quanto descritto a livello di misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda a quanto descritto a livello di misura

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La baseline che inciderà sull'attuazione della Misura 11 a partire dal 1° gennaio 2015 è composta dai seguenti componenti.

1. Disciplina sul Greening ai sensi del Reg (UE) 1307/2013

2. Requisiti obbligatori di condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) 1306/2013, nel quale si dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e Ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppati nei seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali, per come dettagliato nel paragrafo 8.1 del PSR.

3. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale
- Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
- Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La Regione Calabria garantisce che i calcoli e il relativo sostegno:

- a. contengano unicamente elementi verificabili;
- b. siano basati su valori associati mediante opportune perizie;
- c. indichino chiaramente la fonte dei dati;
- d. siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- e. per le misure di cui agli articoli 23, 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi".

Pertanto, per il calcolo del sostegno, sono state utilizzate sia fonti primarie (indagini e studi ad hoc) che secondarie (banche dati, o indagini già esistenti).

Nel primo caso si è fatto riferimento a conti colturali in aziende tipo selezionate sulla base di criteri di rappresentatività della realtà agricola e zootecnica calabrese, nel secondo caso invece sono state utilizzate

delle banche dati ed informazioni statistiche a completamento dei dati rilevati in campo nel corso dell'indagine. In particolare sono state utilizzate le seguenti fonti:

- dati della R. I. C. A. (Rete Informatizzata di Contabilità Agraria) rilevati dall'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) – Anno 2012;
- dati congiunturali dell'ISTAT, rilevati per la Regione Calabria, sulle rese degli ultimi tre anni (2010-2013);
- dati strutturali ISTAT della Regione Calabria per la zootecnia relativi all'anno 2010;
- specifiche tecniche relative all'agricoltura integrata e biologica e alla zootecnia definite da esperti di settore (Università Mediterranea di Reggio Calabria, Organizzazioni Professionali Regionali, Ordini Provinciali degli Agronomi della Regione Calabria);
- media degli ultimi tre anni dei prezzi dei fattori di produzione e prodotti finiti (indagini periodiche ISMEA 2014);
- costo orario della manodopera per le varie operazioni colturali è quello previsto dal Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Catanzaro (anno 2013);
- specifiche tecniche per la sostanza organica, l'erosione e l'inerbimento sono state tratte dal "Manuale di Agricoltura", HOEPLI, 2001;
- costo orario delle operazioni relative alle pratiche al punto precedente è stato tratto dal "Prontuario di Agricoltura", F. Ribauda, Edagricole, 2002;

Partendo dalle fonti sopra citate, si è proceduto all'elaborazione dei dati in modo differenziato in funzione della tipologia di intervento prevista, delle specificità delle singole misure o degli impegni in esse contenuti.

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione per ciascuna coltura ed allevamento della baseline e determinazione dei costi e ricavi per produrre in tali condizioni;
- individuazione e quantificazione dei risultati economici che si determinano per ciascuna coltura/allevamento a seguito dell'assunzione degli impegni;
- determinazione dell'aggravio di costo sostenuto dalle aziende per unità di superficie (ha) o di allevamento (UBA) a seguito dell'adozione degli impegni.

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni delle varie misure nelle aziende agricole o forestali, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione nelle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito delle misure/operazioni ed una condizione di adesione alle misure stesse, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti.

Pertanto sono stati portati a confronto gli oneri che le tecniche colturali dei vari impegni comportano rispetto alla gestione ordinaria tipica delle aziende regionali che non aderiscono alla misura in oggetto. Tali tecniche presentano per i beneficiari oneri non solo in termini di maggiori costi per interventi a seguito di lavorazioni meccaniche, di manodopera ma anche legate ai fattori della produzione, che nel caso del biologico risultano essere più costosi di quelli ordinari (es Concimi, prodotti fitosanitari, ecc.)

La giustificazione dettagliata ed il relativo importo per ogni singola coltura è riportata nell'allegato: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31, e 33 del Regolamento (UE) 1305/2013.

--

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

La tabella sottostante (Tabella impegni) riporta gli impegni della misura con la corrispondente baseline e la normativa di riferimento.

8.2.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.11.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 13 sono gli articoli 31 e 32 del Reg. 1305/2013.

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Regione Calabria (classificazione delle aree montane ed altre aree svantaggiate della programmazione 2007/2013, Regolamento 1698/2005) presenta un territorio che è fortemente caratterizzato da svantaggi naturali o di altra natura.

L'indicatore comune di contesto ICC32 del Programma, evidenzia come il 93,3% della superficie agricola utilizzata (SAU), per come definita nel comma f) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 1305/2013, ricade in ambito di svantaggio, con il 46,8% della SAU classificata per svantaggi naturali, montagna, ed un ulteriore 46,5% della SAU classificata per altri svantaggi naturali.

In un contesto oggettivo come quello appena descritto è evidente come gli svantaggi naturali caratterizzanti il territorio rappresentano un elemento di rischio, principalmente di natura ambientale, data l'estensione dei fenomeni, ma anche un elemento che interagisce negativamente sulla produttività aziendale.

Più in particolare, dato il contesto di generale svantaggio strutturale dei territori agricoli, l'attività agricola è in grado svolgere a pieno la sua capacità di fornire servizi ecosistemici.

E' anche evidente che gli svantaggi naturali rappresentano un maggiore rischio rispetto all'influenza dei cambiamenti climatici, quali principalmente i fenomeni atmosferici intensi – piogge intense, ondate di calore -, con tutto ciò che ne deriva (perdita qualità dei suoli, minore produttività agricola, perdita di raccolto o di capi di bestiame, rischio idrogeologico, propagazione di virus e malattie per la sopravvivenza di agenti patogeni e loro vettori).

La Misura, di conseguenza, nella logica di intervento del Programma, agisce direttamente su fabbisogni di natura climatico-ambientale, quindi, indirettamente, su fabbisogni di natura più propriamente economico-produttiva.

Per quanto riguarda i primi essa agisce rispetto all'esigenza di mantenere nelle aree agricole soggette a svantaggi naturali, il presidio offerto attraverso i servizi ecosistemici delle attività agricole, per favorire il mantenimento della biodiversità e, contemporaneamente, la migliore qualità, adattabilità e resilienza dei suoli agricoli (fabbisogni F14-F17-F21 della SWOT).

Per quanto riguarda l'aspetto economico, la misura è in grado di intervenire positivamente nel mitigare il gap di produttività dei suoli e dell'attività agricola, che è oggettivamente registrato nelle aree soggette a svantaggi naturali, rendendo più conveniente dal punto di vista economico, la permanenza dell'attività

agricola nelle in tali aree (fabbisogni F4-F8 della SWOT).

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce direttamente alla focus area

FA 4C “Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”, la Misura, svolge un ruolo importante a favore del mantenimento della qualità dei suoli (attraverso la mitigazione del rischio incendi e la limitazione della diffusione di piante invasive) e, di conseguenza la mitigazione del rischio erosione.

La stessa misura ha effetti indiretti sugli obiettivi della focus area:

FA 4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell’assetto paesaggistico dell’Europa”, la Misura promuove il mantenimento dell’attività agricola nell’ambito dei territori montani e dei territori soggetti ad altri vincoli naturali. L’attività agricola, in tali aree soggette a svantaggi naturali è in grado di fornire importanti servizi ecosistemici, quali, per esempio la mitigazione del rischio incendi; l’avanzamento incontrollato dei boschi, delle sterpaglie e di piante invasive, con la conseguente perdita di biodiversità agricola (vegetale e animale); perdita di paesaggio agricolo. La Misura contribuisce, quindi, alla finalità di presidio della biodiversità animale e vegetale che caratterizza e distingue tali aree ed il mantenimento del paesaggio agrario.

In funzione del ruolo che la misura riesce a svolgere rispetto al mantenimento della qualità e, di conseguenza della produttività dei suoli, e rispetto alla compensazione degli svantaggi economici degli agricoltori che operano all’interno delle aree svantaggiate la Misura è altresì in grado di fornire il proprio contributo indiretto anche rispetto alla FA 2A.

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **ambiente** in quanto è finalizzata direttamente ad obiettivi di natura ambientale ed è rivolta a mantenere e/o consentire il ripristino della prestazione di servizi ecosistemici forniti dall’attività agricola. In tal senso essa contribuisce a favorire il mantenimento della biodiversità nei sistemi agricoli e la tutela del paesaggio agrario, anche a livello di specifici areali agricoli. Essa contribuisce, altresì, al presidio della qualità dei suoli, agendo su quei fattori che, in caso di abbandono delle pratiche agricole, possono determinare perdita di qualità, quali, per esempio, il rischio incendio, la diffusione di specie vegetali invasive e l’avanzamento incontrollato dei boschi.

La misura, contribuisce all’obiettivo trasversale **cambiamenti climatici** in quanto interviene mitigando i rischi connessi ai cambiamenti climatici, più elevati proprio nelle zone soggette a svantaggi naturali, contribuendo ad aumentare la capacità di adattamento e di resilienza, principalmente attraverso la gestione dei suoli (rischio idrogeologico) e la gestione della vegetazione (rischio incendio), e, nelle zone di montagna, la gestione del bilanciamento delle risorse irrigue (rischio siccità).

Nella regione Calabria sono state individuate le seguenti zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e precisamente, designate in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e dell’art. 32 del Reg (UE) 1305/13:

1. zone montane, (fino a diversa delimitazione si applica la classificazione ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, ex art. 23 del regolamento (CE) n. 950/97 ed ex art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99).
2. zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, (fino a diversa delimitazione si applica la classificazione ai sensi dell’art. 3, paragrafo 4 della Direttiva

75/268/CEE).

La classificazione delle aree montane ed altre aree svantaggiate adottata in questa misura è la medesima di quella adottata dalla programmazione 2007/2013. La classificazione delle aree svantaggiate sarà oggetto di revisione entro l'anno 2018.

L'obiettivo della Misura è garantire il presidio e la salvaguardia del territorio agricolo al fine di assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la prevenzione di fenomeni di abbandono delle zone interne, anche per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico e mitigare il rischio incendi. La misura prevede la corresponsione di un'indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali e/o da eventuali vincoli.

L'intervento della Misura si articola attraverso l'azione di due sub-misure:

- Sub-misura 13.1 – Indennità compensative a favore delle zone montane;
- Sub-misura 13.2 – Indennità compensative a favore di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. 13.01.01 - Indennità compensative a favore delle zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Nella logica di azione della misura, il presente intervento risponde prioritariamente ai fabbisogni F14, F17 e F21, in quanto sostiene il permanere dell'agricoltura di montagna, e di conseguenza consente la continuità nell'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dall'agricoltura in tali aree (qualità dei suoli, riduzione rischio erosione suoli, riduzione rischio incendi, riduzione rischio idrogeologico, presidio della biodiversità e del paesaggio agrario). Esso risponde inoltre, indirettamente, ai fabbisogni F4-F8 in quanto consente di equilibrare i redditi degli agricoltori in tali aree, compensandoli dei maggiori costi da essi sostenuti ed allo stesso tempo consente la valorizzazione dei prodotti di montagna.

Essa ha effetti diretti sulla focus area 4C ed ha effetti indiretti sulla focus area 4A.

L'intervento, quindi, ha effetti positivi sugli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

L'intervento consiste nel pagamento di un'indennità che sostiene il mantenimento di pratiche agricole in zona montana e della relativa produzione di servizi ecosistemici e paesaggistici, contribuendo a

garantirne la sostenibilità economica.

Le aree montane sono caratterizzate da una limitazione importante delle possibilità di utilizzo dei suoli agricoli e da un notevole incremento dei costi di produzione, in particolare il costo del lavoro, dovuti principalmente:

- alla presenza di condizioni climatiche avverse a causa dell'altitudine che determina un accorciamento del periodo vegetativo;
- alla presenza, anche nelle zone di minore altitudine, di pendii molto scoscesi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature di lavoro specifiche altamente costose,
- scarsa accessibilità dei fondi agricoli;
- elevata frammentazione fondiaria;
- presenza diffusa di zone soggette a dissesto idrogeologico.

Ciò che determina una contrazione dell'attività agricola, con conseguente decremento della SAU (per come definita nel comma f) dell'art 2 del reg(UE) 1305/2013) ed abbandono dei territori, con riflessi negativi sul piano idrogeologico, paesaggistico, economico e sociale.

In base al disposto dell'articolo 32(2) del Regolamento (UE) 1305/2013, l'operazione prevede l'erogazione di un premio annuale ad ettaro (indennità) basato sulla superficie agricola eleggibile per le aziende ricadenti nei territori della regione classificati come montani.

La Regione ha identificato i territori montani. La definizione delle aree svantaggiate di montagna è stata definita dalla Direttiva n. 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate approvata al fine di contemperare le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole per il conseguimento delle finalità della politica agricola (art. 33 Trattato UE) che verrà poi resa operativa dall'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate (Direttiva 75/273/CEE e successive modifiche e integrazioni); le zone montane così individuate soddisfano i criteri indicati all'articolo 32(2) del Reg(UE) 1305/2013

Secondo tale definizione le aree montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro:

- a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un sensibile accorciamento del periodo vegetativo;
- a causa dell'esistenza, ad altitudine inferiore, nella maggior parte del territorio, di fattori orografici limitanti, come ad esempio la pendenza, che impediscono la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso;
- ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente sia meno accentuato, ma la presenza della loro combinazione crei uno svantaggio equivalente a quello corrispondente alle prime due situazioni.

La zonizzazione individuata è la medesima di quella adottata del PSR 2007 – 2013. L'elenco dei comuni montani è allegato alla presente misura.

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Premio a superficie nel rispetto dei massimali di cui all'Allegato II del Regolamento (CE) n.1305/2013

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1306/2013 (Sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Reg. (CEE) 352/78, il Reg. (CE) 165/94, il Reg. (CE) 2799/92, il Reg. (CE) 814/2000, il Reg. (CE) 1290/2005, il Reg. (CE) 485/2008.

Regolamento (UE) 1307/2013 (Pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune).

Regolamento (UE) 1310/2013 (Disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR).

Direttiva del Consiglio europeo 75/268/CEE.

DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale".

DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui.

DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report a valere sulle Misure forestali del PSR Calabria. Nonché i disciplinari sulla Produzione Integrata approvati con DGR 314/2014.

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori e Aziende agricole che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 del Reg UE 1305/2013 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg UE 1307/2013.

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

Calcolo dei costi aggiuntivi e i minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. I premi terranno conto dei massimali dell'allegato II e dei parametri di cui al Titolo III, capo 3, del Regolamento

(UE) 1307/2013.

Il premio, di cui alla presente misura, verrà decurtato delle somme corrispondenti agli aiuti accoppiati nel caso di aziende zootecniche che dispongono di vacche nutrici.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Agriicoltori e/o Aziende singole, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg(UE) 1307/2013 situate in zone montane per come designate in base al disposto dell'articolo 32(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 secondo la perimetrazione adottata nella precedente programmazione 2007 – 2013. L'elenco dei comuni montani è riportato nella sezione informazioni specifiche della Misura.

La superficie minima ammissibile a premio deve essere pari a 0,5 ha.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati Istat – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha e pari al 4% del totale.

Impegni da mantenere: proseguire l'attività agricola in zona svantaggiata, come definita dalla presente operazione, nell'anno della presentazione della domanda di aiuto.

8.2.11.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato come premio ad annuale ad ettaro secondo quanto riportato nella presente operazione.

Il premio base è di 350 €/ha.

La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione delle superfici agricole complessivamente condotte nelle zone montane per come riportate nella tabella **“Degressività del premio sottomisura 13.1”**.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
Fino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

“Degressività del premio sottomisura 13.1”

Degressivita_del premio_sottomisura_13.1

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio moderato connesso alla verifica del divieto di frazionare artificialmente l'azienda per l'applicazione della degressività (ECR1).
2. Un rischio moderato connesso alla verifica del mantenimento in attività (attività agricola minima) dell'azienda nel periodo di impegno (ECR5).
3. Un rischio basso connesso al rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari (ECR3).

8.2.11.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la chiara definizione, in sede di emissione dei bandi, di quali sono le condizioni che definiscono l'artificiosa frammentazione. Per definire tale fattispecie possono essere utilmente adottati criteri quali un tempo massimo entro il quale non devono essere avvenute cessioni; e, in aggiunta, le tipologie di cessioni, a qualsiasi titolo, che

determinano un artificioso frazionamento, come la cessione fra parenti o coadiuvanti familiari; oppure la determinazione delle tipologie di cessioni, che dovrebbero escludere le cessioni diverse dalla vendita;

2. Il rischio ECR5 viene mitigato attraverso l'utilizzo delle stesse modalità di controllo previste nell'ambito del primo pilastro;
3. Il rischio ECR3 può essere mitigato tenendo conto dell'attività di controllo dei risultati dell'attività di controllo svolta dall'Organismo pagatore e rafforzando l'efficacia dei controlli in loco, attraverso la produzione di un manuale dei controlli in cui vengono codificati i documenti da verificare presso l'azienda e le specifiche fattispecie da controllare.

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli impegni associati all'indennità concessa.

L'intervento non prevede l'utilizzo di criteri di selezione.

8.2.11.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La stima dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi sostenuti da aziende che sono soggette a particolari vincoli naturali (svantaggiate) è stata realizzata mettendo a confronto tali aziende con aziende localizzate in aree non soggette a questo tipo di vincoli (non svantaggiate). L'evidenza empirica del grado di svantaggio è stata verificata a livello dell'intero sistema produttivo aziendale, utilizzando appositi indici di redditività. Le informazioni disponibili attraverso il campione RICA (2007-2010) consentono di misurare in modo appropriato e completo il differenziale di redditività tra aziende svantaggiate e non svantaggiate, quindi non si è ritenuto opportuno procedere con altri tipi di verifiche basate su indicatori alternativi. Le indennità compensative vengono erogate in base all'estensione della superficie agricola. Quindi la stima dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi deve essere ricondotta ad indicatori per ettaro di superficie agricola in modo da tener conto sia del differenziale di reddito tra aziende in zone svantaggiate e non svantaggiate, inoltre è stata tenuta in debita considerazione la possibile esistenza di eventuali sovracompensazioni dovute all'erogazione di questo sussidio. Per quanto riguarda la zonizzazione delle zone soggette a vincoli naturali, ci si è attenuti a quella già individuata nella programmazione PSR 2007-2013 che, facendo proprie le definizioni di aree svantaggiate di montagna delle direttive 75/268/CEE e 75/273/CEE, considera tali solo le zone montane, in quanto caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre, dalle più difficili condizioni climatiche dovute all'altitudine, da un sensibile accorciamento del periodo vegetativo, dall'esistenza di fattori orografici limitanti, come ad esempio la pendenza, che ne impediscono la meccanizzazione o la rendono più onerosa. Si rimanda comunque al paragrafo relativo alla Misura 13 nell'allegato: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (ue) n. 1305/2013".

Infine si è tenuto conto nella metodologia del calcolo della economia di scala, all'aumentare della superficie agricola, nell'applicazione della degressività.

8.2.11.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Per valutare l'effettivo aggravio dei costi al variare dell'ampiezza aziendale sono stati analizzati i costi relativi alla meccanizzazione, manodopera, altri costi fissi e variabili sostenuti dalle aziende.

Dalle analisi effettuate è risultato che i costi sostenuti diminuiscono del 10% a seguito di economie di scala, nelle aziende con superficie compresa tra 30 e 100 ha; del 20% nelle aziende con superficie superiore a 100 ha. Tali economie di scala fanno sì che l'impatto degli svantaggi si riduca in funzione della dimensione aziendale e pertanto sulla base di tali considerazioni è stata individuata una soglia minima di 30 ha

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale prescelto per la designazione delle zone è rappresentato dalla delimitazione comunale.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

La Regione ha identificato i territori montani.

La definizione delle aree svantaggiate di montagna è stata definita dalla Direttiva n. 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate approvata al fine di contemperare le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole per il conseguimento delle finalità della politica agricola (art. 33 Trattato UE) che verrà poi resa operativa dall'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate (Direttiva 75/273/CEE e successive modifiche e integrazioni).

Secondo tale definizione le aree montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro:

- a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un sensibile accorciamento del periodo vegetativo;
- a causa dell'esistenza, ad altitudine inferiore, nella maggior parte del territorio, di fattori orografici limitanti, come ad esempio la pendenza, che impediscono la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso;
- ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente sia meno

accentuato, ma la presenza della loro combinazione crei uno svantaggio equivalente a quello corrispondente alle prime due situazioni.

La zonizzazione individuata è la medesima di quella adottata del PSR 2007 – 2013. L'elenco dei comuni montani è riportato nella sezione "Disposizioni Generali" come allegato, denominato "**Elenco comuni montani e zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici**"

8.2.11.3.2. 13.02.01 - Indennità compensative a favore di altre aree con altri vincoli naturali, diverse dalle aree montane.

Sottomisura:

- 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Nella logica di azione della misura, il presente intervento risponde prioritariamente ai fabbisogni F14, F17 e F21, in quanto sostiene il permanere dell'agricoltura nelle aree soggette a vincoli naturali, diverse dalle aree montane e consente la continuità nell'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dall'agricoltura in tali aree (qualità dei suoli, riduzione rischio erosione suoli, riduzione rischio incendi, riduzione rischio idrogeologico, presidio della biodiversità e del paesaggio agrario). Esso risponde inoltre, indirettamente, ai fabbisogni F4-F8 in quanto consente di equilibrare i redditi degli agricoltori in tali aree, compensandoli dei maggiori costi da essi sostenuti.

L'intervento, quindi, ha effetti positivi sugli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

Essa ha effetti diretti sulla focus area 4C ed ha effetti indiretti sulla focus area 4A.

L'operazione prevede l'erogazione di un premio annuale ad ettaro (indennità) basato sulla superficie agricola per le aziende ricadenti nei territori della regione soggetti ad altri vincoli e/o svantaggi naturali diversi da quelli montani in base al disposto dell'articolo 32(3) del Regolamento (UE) 1305/2013.

La zonizzazione individuata è la medesima di quella adottata dal PSR 2007/2013. L'elenco dei comuni con svantaggi naturali diversi da quelli montani è riportato nella presente misura nella sezione "informazioni specifiche della Misura".

Queste aree, la cui delimitazione è la medesima di quella individuata nella programmazione 2007/2013, corrispondono a quelle dell'allegato della Direttiva 75/273/CEE, hanno limitazione importante delle possibilità di utilizzo dei suoli agricoli e presentano un notevole incremento dei costi di produzione, in particolare il costo del lavoro, dovuti principalmente:

- alla presenza, anche nelle zone collinari di minore altitudine, di pendii molto scoscesi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature di lavoro specifiche altamente costose;
- scarsa accessibilità dei fondi agricoli;
- elevata frammentazione fondiaria;
- presenza diffusa di zone soggette a dissesto idrogeologico.

Ciò che determina una contrazione dell'attività agricola, con conseguente decremento della superficie agricola utilizzata (SAU), (per come definita nel comma f) dell'articolo 2 del Reg(UE) 1305/2013) abbandono dei territori e spopolamento, il tutto con riflessi negativi sul piano idrogeologico, paesaggistico, economico e sociale.

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Premio a superficie nel rispetto dei massimali di cui all'Allegato II del Regolamento (CE) n.1305/2013.

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1306/2013 (Sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Reg. (CEE) 352/78, il Reg. (CE) 165/94, il Reg. (CE) 2799/92, il Reg. (CE) 814/2000, il Reg. (CE) 1290/2005, il Reg. (CE) 485/2008.

Regolamento (UE) 1307/2013 (Pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune).

Regolamento (UE) 1310/2013 (Disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR).

Direttiva del Consiglio europeo 75/268/CEE.

DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale".

DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui.

DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report a valere sulle Misure forestali del PSR Calabria. Nonché i disciplinari sulla Produzione Integrata approvati con DGR 314/2014.

8.2.11.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori e Aziende agricole che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 del Reg UE 1305/2013 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg UE 1307/2013.

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

Calcolo dei costi aggiuntivi e i minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013, I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II e dei parametri di cui al Titolo III, capo 3, del regolamento (UE) 1307/2013.

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori, e Aziende agricole rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg(UE) 1307/2013 e le cui aziende sono situate in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane designate in base al disposto dell'articolo 32(3) del Regolamento (UE) 1305/2013, secondo la perimetrazione adottata nella precedente programmazione 2007-2013 ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e che sarà oggetto di revisione entro l'anno 2018.

La superficie minima ammissibile a premio deve essere pari a 0,5 ha

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati Istat – Inea 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha e pari al 4% del totale Impegni da mantenere: proseguire l'attività agricola in zona svantaggiata, come definita dalla presente operazione, nell'anno della presentazione dell'aiuto.

8.2.11.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato come premio annuale ad ettaro secondo quanto riportato nella presente operazione.

Il premio base è fissato in 250 €/ha

La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione delle superfici agricole complessivamente condotte per come riportato nella “**Tabella – Degressività sottomisura 13.2**”.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
fino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

“Tabella 1 Degressività sottomisura 13.2”.

Degressivita_sottomisura_13.2

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio moderato connesso alla verifica del divieto di frazionare artificialmente l'azienda per l'applicazione della degressività (ECR1).
2. Un rischio moderato connesso alla verifica del mantenimento in attività (attività agricola minima) dell'azienda nel periodo di impegno (ECR5).
3. Un rischio basso connesso al rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari (ECR3).

8.2.11.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la chiara definizione, in sede di emissione dei bandi, di quali sono le condizioni che definiscono l'artificiosa frammentazione. Per definire tale fattispecie possono essere utilmente adottati criteri quali un tempo massimo entro il quale non devono essere avvenute cessioni; e, in aggiunta, le tipologie di cessioni, a qualsiasi titolo, che determinano un artificioso frazionamento, come la cessione fra parenti o coadiuvanti familiari; oppure la determinazione delle tipologie di cessioni, che dovrebbero escludere le cessioni diverse dalla vendita;
2. Il rischio ECR5 viene mitigato attraverso l'utilizzo delle stesse modalità di controllo previste nell'ambito del primo pilastro;
3. Il rischio ECR3 può essere mitigato tenendo conto dell'attività di controllo dei risultati dell'attività di controllo svolta dall'Organismo pagatore e rafforzando l'efficacia dei controlli in loco, attraverso la produzione di un manuale dei controlli in cui vengono codificati i documenti da verificare presso l'azienda e le specifiche fattispecie da controllare.

8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli impegni associati all'indennità concessa.

L'intervento non prevede l'utilizzo di criteri di selezione.

8.2.11.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La stima dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi sostenuti da aziende che sono soggette a particolari vincoli naturali (svantaggiate) è stata realizzata mettendo a confronto tali aziende con aziende localizzate in aree non soggette a questo tipo di vincoli (non svantaggiate). L'evidenza empirica del grado di svantaggio è stata verificata a livello dell'intero sistema produttivo aziendale, utilizzando appositi indici di redditività. Le informazioni disponibili attraverso il campione RICA (2007-2010) consentono di misurare in modo appropriato e completo il differenziale di redditività tra aziende svantaggiate e non svantaggiate, quindi non si è ritenuto opportuno procedere con altri tipi di verifiche basate su indicatori alternativi. Le indennità compensative vengono erogate in base all'estensione della superficie agricola. Quindi la stima dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi deve essere ricondotta ad indicatori per ettaro di superficie agricola in modo da tener conto sia del differenziale di reddito tra aziende in zone svantaggiate e non svantaggiate, inoltre è stata tenuta in debita considerazione la possibile esistenza di eventuali sovracompensazioni dovute all'erogazione di questo sussidio.

Infine si è tenuto conto nella metodologia del calcolo della economia di scala, all'aumentare della superficie agricola, nell'applicazione della degressività.

I principi adottati per il calcolo del premio per l'intervento 13.2.1 sono i medesimi adottati nella passata programmazione.

Si rimanda comunque al paragrafo relativo alla Misura 13 nell'allegato: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013".

8.2.11.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Per valutare l'effettivo aggravio dei costi al variare dell'ampiezza aziendale sono stati analizzati i costi relativi alla meccanizzazione, manodopera, altri costi fissi e variabili sostenuti dalle aziende.

Dalle analisi effettuate è risultato che i costi sostenuti diminuiscono del 10% a seguito di economie di scala, nelle aziende con superficie compresa tra 30 e 100 ha; del 20% nelle aziende con superficie superiore a 100 ha. Tali economie di scala fanno sì che l'impatto degli svantaggi si riduca in funzione della dimensione aziendale e pertanto sulla base di tali considerazioni è stata individuata una soglia minima di 30 ha

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale prescelto per la designazione delle zone è rappresentato dalla delimitazione comunale.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

La revisione delle zone svantaggiate intermedie di cui dell'art.50.3, lettera a) del regolamento CE n. 1698/05 prevede una nuova perimetrazione su criteri biofisici entrerà in vigore dal gennaio 2018.

Nelle more ci si è attenuti a quella già individuata nella programmazione PSR 2007-2013 facendo proprie le definizioni di aree svantaggiate e di montagna delle direttive 75/268/CEE e 75/273/CEE

Queste aree hanno limitazione importante delle possibilità di utilizzo dei suoli agricoli e presentano da un notevole incremento dei costi di produzione, in particolare il costo del lavoro, dovuti principalmente:

- alla presenza, anche nelle zone collinari di minore altitudine, di pendii molto scoscesi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature di lavoro specifiche altamente costose;
- scarsa accessibilità dei fondi agricoli;
- elevata frammentazione fondiaria;
- presenza diffusa di zone soggette a dissesto idrogeologico.

Ciò che determina una contrazione dell'attività agricola, con conseguente decremento della superficie agricola utilizzata (SAU), (per come definita nel comma f) dell'articolo 2 del Reg(UE) 1305/2013) abbandono dei territori e spopolamento, il tutto con riflessi negativi sul piano idrogeologico, paesaggistico, economico e sociale.

La zonizzazione individuata è la medesima di quella adottata del PSR 2007 – 2013. L'elenco dei comuni montani è riportato nella sezione "Disposizioni Generali" come allegato, denominato "**Elenco comuni montani e zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici**"

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento.

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento.

8.2.11.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La stima dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi sostenuti da aziende che sono soggette a particolari vincoli naturali (svantaggiate) è stata realizzata mettendo a confronto tali aziende con aziende localizzate in aree non soggette a questo tipo di vincoli (non svantaggiate). L'evidenza empirica del grado di svantaggio è stata verificata a livello dell'intero sistema produttivo aziendale, utilizzando appositi indici di redditività. Le informazioni disponibili attraverso il campione RICA (2007-2010) consentono di misurare in modo

appropriato e completo il differenziale di redditività tra aziende svantaggiate e non svantaggiate, quindi non si è ritenuto opportuno procedere con altri tipi di verifiche basate su indicatori alternativi. Le indennità compensative vengono erogate in base all'estensione della superficie agricola. Quindi la stima dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi deve essere ricondotta ad indicatori per ettaro di superficie agricola in modo da tener conto sia del differenziale di reddito tra aziende in zone svantaggiate e non svantaggiate, inoltre è stata tenuta in debita considerazione la possibile esistenza di eventuali sovracompensazioni dovute all'erogazione di questo sussidio. Per quanto riguarda la zonizzazione delle zone soggette a vincoli naturali, ci si è attenuti a quella già individuata nella programmazione PSR 2007-2013 che, facendo proprie le definizioni di aree svantaggiate di montagna delle direttive 75/268/CEE e 75/273/CEE, considera tali solo le zone montane, in quanto caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre, dalle più difficili condizioni climatiche dovute all'altitudine, da un sensibile accorciamento del periodo vegetativo, dall'esistenza di fattori orografici limitanti, come ad esempio la pendenza, che ne impediscono la meccanizzazione o la rendono più onerosa. Si rimanda comunque al paragrafo relativo alla Misura 13 nell'allegato: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013"

8.2.11.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

L'informazione è riportata nella descrizione delle operazioni della misura, alle quali si rimanda.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Le elaborazioni e valutazioni per individuare le aree sono state effettuate a livello di Stato membro. Le aree sono state designate ad un livello sub comunale in base ai disposti dell'Allegato III di cui al Regolamento (UE) 1305/2013.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Le elaborazioni e valutazioni per individuare le aree sono state effettuate a livello di Stato membro.

8.2.11.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

L'elenco dei comuni montani è riportato nella sezione "Disposizioni Generali" come allegato, denominato **"Elenco comuni montani e zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici"**

8.2.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.12.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 14 è l'Art. 33 del Reg. 1305/2013.

La base giuridica per definire gli "agricoltori in attività" è l'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013.

La base giuridica per la determinazione degli elementi rispetto ai quali individuare gli standard minimi da superare per la concessione del sostegno è l'art. 10 del Regolamento Delegato (EU) 807/2014.

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

In un contesto regionale in cui il comparto zootecnico rappresenta una significativa quota della produzione vendibile regionale, la zootecnia è fortemente diffusa nelle aziende ricadenti in aree montane ed assume rilievo all'interno delle produzioni di qualità certificata della regione (2 DOP della categoria formaggi e 4 DOP della categoria prodotti a base di carne), la misura si propone di sostenere il comparto attraverso un'azione finalizzata al miglioramento qualitativo delle produzioni zootecniche regionali, e, di conseguenza, ad aumentare la competitività sui mercati dei prodotti delle aziende regionali.

Il sistema zootecnico regionale, si presenta come un comparto di rilievo per la regione Calabria in grado, oltre che di sviluppare benefici economici ed occupazionali, anche di presidiare i territori montani, nell'ambito dei quali il comparto zootecnico è presente e vivace, sia nel comparto latte che in quello della carne.

In tale direzione la misura agisce direttamente sui fabbisogni F8, F11 e F20 del programma ed ha effetti indiretti sui fabbisogni F4 e F9 (in termini di miglioramento della competitività delle singole aziende agricole e della filiera zootecnica) e sui fabbisogno F14, in quanto in grado di contribuire agli obiettivi climatico-ambientali del programma.

Non da ultimo, come tra l'altro ha rimarcato anche la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (2014), la misura può apportare un significativo contributo allo sviluppo di una zootecnia regionale in grado di rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici. Inoltre, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento proveniente dalla attività antropica "allevamento", con particolare riferimento all'allevamento intensivo, possono realizzarsi attraverso la presente misura. La misura è in grado di incentivare la diminuzione della densità degli allevamenti e l'aumento del livello di benessere degli animali, con conseguente riduzione di emissione di reflui e deiezioni per unità di superficie, riduzione dei quantitativi di azoto nitrico ed ammoniacale nel suolo, riduzione di emissioni di gas GHG con benefici effetti mitiganti dei cambiamenti climatici.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e

delle finalità della Priorità 3 ed in particolare della seguente FA:

FA 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali”, nei termini in cui sostiene l’adozione di pratiche ed interventi che innalzano i livelli qualitativi delle produzioni zootecniche e consentono agli allevatori di posizionare sul mercato prodotti ai quali può essere riconosciuta una maggiore qualità, anche attraverso la costruzione e l’utilizzo della filiera corta e/o la certificazione “animal welfare friendly ed animal friendly product” delle produzioni.

La misura, indirettamente, è in grado di apportare il proprio contributo alla focus area:

FA 5D “Ridurre le emissioni di gas a effetto serra o di ammoniaca prodotta dall’agricoltura”, nei termini in cui influisce sulle funzioni fisiologiche e parafisiologiche degli animali, determinando una riduzione di emissioni di gas climalteranti.

La misura contribuisce all’obiettivo trasversale “**ambiente**” in quanto promuove sistemi zootecnici più estensivi e sostenibili. In particolare essa promuove l’adozione di pratiche innovative nei sistemi di allevamento per minimizzare l’impatto ambientale (minori emissioni nei suoli e nell’aria).

La misura contribuisce inoltre alla tematica trasversale “**cambiamenti climatici**” in quanto l’aumento del benessere degli animali comporta una diminuzione delle emissioni di gas GHG, con benefici effetti mitiganti sulle cause dei cambiamenti climatici. Allo stesso tempo essa contribuisce ad aumentare la capacità del sistema zootecnico di adattarsi ai cambiamenti climatici (soluzioni adattive rispetto agli effetti diretti ed indiretti dei cambiamenti climatici) e, allo stesso tempo, di essere più resiliente (determinato dal mantenimento in salute dei capi).

Nell’ambito del ciclo di programmazione 2014-2020 si intende conseguire un duplice obiettivo: da un lato “alzare l’asticella qualitativa” delle pratiche zootecniche, prevedendo nuovi impegni di benessere animale più ambiziosi per chi ha già avviato tale processo performante; dall’altro raggiungere altri allevatori che introducono per la prima volta nuovi e migliori standard qualitativi di benessere animale. In ogni caso non saranno retribuiti livelli di benessere degli animali già raggiunti.

In tale direzione la misura è in grado di attuare processi di adattamento che servono a contrastare gli effetti negativi sul benessere, lo stato di salute e la produttività degli animali allevati.

Obiettivi di questa natura e portata incidono positivamente anche sulla gestione del rischio in zootecnia, elevando il livello di attenzione sugli stessi e la capacità di mitigarli.

Nella sua attuazione la Misura è finalizzata alla realizzazione di sistemi di allevamento che applicano standard di benessere animale più elevati rispetto all’ordinarietà praticata in Calabria, che rispetta comunque le norme della condizionalità inerenti il benessere animale. Le azioni della misura sono volte a ridurre in maniera significativa lo stress degli animali in relazione al contesto climatico, ambientale e territoriale nel quale insiste l’azienda zootecnica, attraverso un miglioramento delle condizioni di:

- acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;
- condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;
- accesso all’esterno.

Le specie ed i sistemi di allevamento interessati al miglioramento dei livelli di benessere sono:

- Bovini da latte;
- Bufalini;
- Bovini da carne;
- Ovini - Caprini;
- Suini allevamento intensivo;
- Suini allevamento all'aperto;
- Avicoli.

Gli impegni di benessere degli animali ammissibili a ricevere il sostegno introducono metodi di produzione che vanno al di là dell'ordinarietà praticata nella regione Calabria e dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del Titolo VI, capo I del Regolamento (UE) 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori.

Il miglioramento delle condizioni di vita degli animali, grazie al miglior benessere introdotto a seguito degli impegni aggiuntivi all'ordinarietà praticata in Calabria, descritti nelle azioni individuate nell'ambito di 3 dei 4 settori indicati dal Reg. UE n. 807/2014 (art. 10), si ripercuote in maniera positiva sulle funzioni fisiologiche e para-fisiologiche degli animali. Ne consegue che anche i fenomeni digestivi, specie nei ruminanti, vengano influenzati positivamente, nel senso di migliore metabolizzazione dei nutrienti ingeriti con la razione, minori disturbi gastroenterici, conseguente miglioramento qualitativo delle produzioni e soprattutto ridotte emissioni di gas GHG con benefici effetti mitiganti dei cambiamenti climatici.

L'intervento della Misura si articola attraverso una sola submisura ed un solo intervento:

- Submisura 14.1 Benessere degli animali

14.1.1 Benessere degli animali.

8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.12.3.1. 14.01.01 – Benessere degli animali

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo dell'intervento, nella logica descritta nella misura, è quello di migliorare le condizioni di benessere animale e di determinare un miglioramento della qualità delle produzioni zootecniche, attraverso l'adozione di impegni aggiuntivi rispetto alla situazione specifica delle aziende e rispetto a quanto previsto, in materia di benessere animale, dalla normativa di riferimento e dalla ordinaria conduzione degli allevamenti in Calabria.

Infatti, i pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa vigente comunitaria, nazionale, regionale.

Tali impegni aggiuntivi riguardano i metodi di produzione nei seguenti settori definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 804/2014, per i quali, si riporta di seguito, una breve descrizione delle pratiche ordinariamente praticate nella Regione Calabria e delle pratiche che devono essere introdotte negli allevamenti per accedere al sostegno previsto dal presente intervento.

Settore A - Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia

Specie interessate (Bovini, Bufalini-Ovini-Caprini-Suini)

Nella maggior parte degli allevamenti della regione gli impianti di abbeverata (tipologia, distribuzione e rapporto con il numero per animali allevati) sono dimensionati ai parametri minimi indicati dalla condizionalità. Oltre ai normali abbeveratoi, l'allevatore si impegna ad installare abbeveratoi aggiuntivi, al fine di ridurre i fenomeni di competizione tra i diversi individui. L'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive. Gli abbeveratoi aggiuntivi devono determinare un fronte di abbeveramento utile per capo di bestiame (FAU/Capo) superiore a quello che si determina nella ordinarietà e nella specifica situazione delle aziende.

Nello schema 14-A1 " Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

Negli allevamenti zootecnici si vengono spesso a determinare condizioni ideali per lo sviluppo di varie specie di sinantropi, in particolare ditteri appartenenti a varie famiglie. Alcune specie possono raggiungere densità di popolazione elevatissime. Ricordiamo la possibilità di fungere da vettori di agenti patogeni, l'azione di disturbo sugli animali allevati (Bruce e Decker, 1958; Bellini e Maini 1988). La metodologia di lotta ordinaria si basa sull'utilizzo di mezzi chimici ad azione adulticida e/o larvicida. Il metodo chimico, oltre a provocare rischi quali la possibile contaminazione dei prodotti alimentari derivati zootecnici, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza, con particolare riferimento a Ditteri e Roditori. In quest'ottica, l'introduzione di prodotti biologici, attraverso l'introduzione di un sistema bio-integrato con il quale si integrano i mezzi di lotta biologica e chimica supportato da consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo, avrà come risultato, un controllo delle popolazioni più efficace e duraturo rispetto ai mezzi chimici ed a risultati significativi in termini di benessere degli animali.

Nello schema 14-A2 " Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

Settore B - condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazione, materiali di arricchimento, luce naturale

Specie interessate (Bovini-Bufalini-Ovini-Caprini-Suini-Avicoli)

Le modalità di stabulazione degli animali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo di spazi all'aperto o di maggiori superfici a disposizione, incidono fortemente sul loro stato di salute, specie negli allevamenti in cui gli animali sono tenuti prevalentemente al chiuso all'interno dei ricoveri. Si deve favorire, il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando l'utilizzo degli spazi interni ed esterni dell'allevamento.

L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame; diminuiscono i casi di aggressioni, cannibalismo, fratture e lesioni agli arti. In complesso diminuisce lo stress e di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni zootecniche.

Usualmente in Calabria, lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base di parametri indicati dalla condizionalità per specie animale, età e categoria di peso. L'impegno aggiuntivo consiste nell'aumentare la superficie minima di stabulazione fruibile all'interno della stalla a seconda della specie animale, età, categoria di peso.

Nello schema 14-B1 " Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

In condizioni di ordinarietà, in Calabria, gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa. In sistemi ad allevamento intensivo con stabulazione fissa, l'impegno prevede il passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di animali.

Nella Regione Calabria, specie nell'ultimo decennio, è aumentata l'esigenza di difendere gli animali dal caldo eccessivo (si raggiungono valori massimi di temperatura superiori ai 40°C e di UR superiori allo 80%): lo stato di disagio degli animali nel periodo estivo è testimoniato dalla regolare diminuzione quantitativa e peggioramento qualitativo delle produzioni in questo periodo causato dalla diminuzione della ingestione degli alimenti.

Nello schema 14-B2 " Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

La circolazione dell'aria, i valori di temperatura e di umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali ($T^{\circ} >10 <30^{\circ}\text{C}$; $\text{UR} > 60 \% < 75\%$).

Negli allevamenti caratterizzati da un basso livello di specializzazione, nella pratica ordinaria, in Calabria, il controllo di taluni parametri quali la velocità dell'aria e la temperatura, risulta carente. Una ventilazione non idonea condiziona indirettamente il livello di parametri importanti in particolare la temperatura.

Negli allevamenti caratterizzati da un alto livello di specializzazione, nella pratica ordinaria, in Calabria, il controllo ambientale è affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle e agli impianti di ventilazione.

Nelle situazioni in cui nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato alle sole aperture appositamente predisposte nelle stalle, l'impegno consiste nell'introduzione di impianti automatici di ventilazione.

Nelle situazioni in cui nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato a sistemi di ventilazione, l'impegno consiste nell'adozione di sistemi di raffrescamento diretti o indiretti con particolare riferimento alla zona di attesa mungitura, alla zona mungitura, alla zona di alimentazione, al fine di garantire un confort termico adeguato.

Nello schema 14-B3 " Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

Settore C - accesso all'esterno

Specie interessate (ovaiole)

La possibilità di poter disporre di adeguate aperture che favoriscono l'accesso all'aperto, superfici più ampie per il razzolamento e quindi una diminuzione del carico di bestiame per unità di superficie, unitamente al maggiore tempo di permanenza degli animali all'aperto, migliorano significativamente lo stato di benessere (maggiore disponibilità di luce, di movimento ed aria) ed etologico dell'animale.

In regione, gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, senza accesso all'esterno. L'impegno aggiuntivo consiste nella predisposizione di accessi all'aperto.

Nello schema 14-C1 " Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

I dettagli relativi alla Baseline e maggior impegni rispetto alla Baseline per specie, tipologia di allevamento e settore di intervento sono riportati e schematizzati in tabella Misura 14 " Baseline e impegni misura 14"

schema 14-A "Baseline/maggiori impegni"

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Oltre ai normali abbeveratoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 30 capi, al fine di limitare la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono

OVINI E CAPRINI

BASELINE

Nelle pratiche ordinarie di allevamento in Calabria, l'accesso all'acqua è garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Oltre ai normali abbeveratoi bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 50 capi, al fine di limitare la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono

SUINI (allevamenti intensivi) – (allevamenti all'aperto)

BASELINE

Nelle pratiche ordinarie di allevamento in Calabria, il fronte di abbeveramento è:

abbeveratoio a imbocco: 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 capi scrofe

abbeveratoi a tazza/a truogolo: 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 capi scrofe

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Bisogna aumentare il fronte di abbeveramento come segue:

abbeveratoio a imbocco: 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 capi scrofe

abbeveratoio a tazza/a truogolo: 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 capi scrofe

schema 14-A1

schema 14-A2 “Baseline/maggiori impegni”**BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI
BASELINE**

Nella pratica ordinaria in Calabria, controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducano del 50% l'utilizzo di questi ultimi;
introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo

schema 14-A2

schema 14-B1 "Baseline/maggiori impegni"

BOVINI E BUFALINI**BASELINE**

La superficie minima di stabulazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta:

- 1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150;
- 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220;
- 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220.

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

La superficie minima di stabulazione fruibile interna per il vitello a seconda delle categorie di peso deve essere almeno pari a:

- 1,65 mq capo per vitelli con P.V. < 150;
- 1,87 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220;
- 1,98 mq capo per vitelli con P.V. > 220.

OVINI E CAPRINI**BASELINE**

La superficie minima di stabulazione per ovini/capri è:

- Pecora/Capra in produzione 0,8 m²/capo
- Agnelle da rimonta 0,6 m²/capo
- Agnelli fino a 4 mesi 0,4 m²/capo
- Ariete 2,0 m²/capo

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Le superfici coperte di stabulazione dovranno essere pari a:

- Pecora/Capra in produzione 1 m²/capo
- Agnelle da rimonta 0,8 m²/capo
- Agnelli fino a 4 mesi 0,6 m²/capo
- Ariete 2,5 m²/capo

SUINI (allevamenti intensivi)**BASELINE**

La superficie minima di stabulazione (superficie libera a disposizione del singolo soggetto) per le diverse categorie di suini è stabilita dalla normativa vigente.

Superficie stabulativa m²/capo

Scrofa gestante: 2,5

Verro: 6,0

Scrofa allattante: 7,5

Suinetto da 40 giorni a 30 Kg: 0,6

Suini da 31 a 50 Kg: 0,8

Suini da 51 a 85 Kg: 1,1

Suini sa 86 a 110 Kg: 1,3

Suini superiori a 110 Kg: 1,6

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso:

Superficie stabulativa m²/capo

Scrofa gestante: 3,5

Verro: 8,0

Scrofa allattante: 9,0

Suinetto da 40 giorni a 30 Kg: 1,0

Suini da 31 a 50 Kg: 1,2

Suini da 51 a 85 Kg: 1,5

Suini sa 86 a 110 Kg: 1,7

Suini superiori a 110 Kg: 2,0

BASELINE

Usualmente in Calabria lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri della condizionalità. Nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo in:

- recinti 2,8 mt di lato per n. di scrofe > di 6
- recinti 2,4 mt di lato per n. di scrofe è pari a 6

Maggiori impegni rispetto alla baseline

Nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo in:

- recinti 2,8 mt di lato per n. di scrofe massimo di 6
- recinti 2,4 mt di lato per n. di scrofe massimo di 3

SUINI (allevamenti all'aperto)**BASELINE**

Nella normale pratica agricola in Calabria, negli allevamenti estensivi di suini:

- le scrofe vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq
- i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso:

- scrofe in zona parto con relativa nidata, almeno 150 mq totali;
- i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di 10 mq/capo

BASELINE

Nella pratica ordinaria di allevamento, in Calabria, oltre alle capannine/igloo di ricovero, sono presenti tettoie/pozzanghere con le quali viene garantita una disponibilità di spazio di 1m²/capo,

Maggiori impegni rispetto alla baseline

Rendere disponibili per i suini tettoie e /o pozzanghere, oltre alle capannine/igloo di ricovero, che rispettino il requisito di 2m²/capo

GALLINE OVAIOLE (allevamenti intensivi a terra)**BASELINE**

Gli spazi riservati alle galline ovaiole sono quelli previsti dalla normativa vigente: • allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: allevamenti intensivi a terra, densità massima: 4 galline/mq

POLLI DA CARNE (allevamenti intensivi a terra al coperto)**BASELINE**

Gli spazi riservati ai polli da carne sono quelli previsti dalla normativa vigente: allevamenti intensivi a terra, densità massima di 2.6 capi/mq

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: densità massima 1 capo/ mq

schema 14-B1

schema 14-B2 “Baseline/maggiori impegni”**BOVINI E BUFALINI:
BASELINE**

In condizioni ordinarie, in Calabria, gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

In sistemi di allevamenti intensivo con stabulazione fissa, l'impegno prevede il passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di animali

schema 14-B2

schema 14-B3 “Baseline/maggiori impegni”**OVINI; CAPRINI; SUINI
BASELINE**

Nella pratica ordinaria, in Calabria, controllo ambientale affidato solo alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; non si trovano impianti di ventilazione e le temperature estive raggiungono valori massimi tra 35 e 40°C

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Nelle situazioni in cui nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato solo alle aperture appositamente predisposte nelle stalle, l'impegno consiste nella introduzione di impianti di ventilazione per il controllo di temperatura, entro limiti non dannosi per gli animali: temperature massime tra 25 e 30°C.

**BOVINI E BUFALINI
BASELINE**

Nella pratica ordinaria, in Calabria, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione che garantiscono condizioni di umidità relativa compresi in un range di valori tra 50 e 80%

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Nelle stalle in cui, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione, l'impegno consiste nell'adozione di sistemi di raffrescamento evaporativo diretti o indiretti, con particolare riferimento alla zona di attesa mungitura, alla zona mungitura, alla zona di alimentazione, al fine di garantire livelli di umidità relativa compresi tra 60 e 70%.

schema 14-B3

schema 14-C1 “Baseline/maggiori impegni”**BASELINE**

Gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, senza accesso all'esterno

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Predisposizione di accessi all'aperto.

schema 14-C1

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

I pagamenti sono concessi agli agricoltori in attività, rientranti nella definizione di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013, che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni necessari per superare gli standard minimi di benessere degli animali rispetto alla ordinaria conduzione degli allevamenti in Calabria, alla condizionalità e alla situazione specifica delle aziende.

I suddetti impegni hanno una durata di sette anni; il premio è annuale, rinnovabile per sette anni.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei

polli allevati per la produzione di carne

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126, attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122, recante attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19.07.1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole

Direttiva 2002/04/CE, di attuazione della direttiva 1999/74/ce e 2002/04/ce relativa al benessere delle galline ovaiole allevate in gabbia

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 , recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti

Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267, recante attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento

DM n.180 del 23 gennaio 2015, che reca la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 (regolamento orizzontale) Ministero della Salute - Circolare 5 novembre 2001, n. 10, recante chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo Circolare Ministero della Salute del 12/12/2012, n. 22766, recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Ministero della Salute del 4/4/2014 n. 7570, miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, così come previsto dal Reg UE 1305/2013 art. 33(1).

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

Il sostegno viene concesso annualmente per compensare i costi aggiuntivi ed il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti rispetto alla ordinarietà che in Calabria rispetta le norme della condizionalità inerenti il benessere animale e rispetto alla situazione specifica delle aziende.

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione.

Vengono riconosciuti i costi di transazione - di cui al comma 4 dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013 - pari al 20% del premio totale di cui ha diritto l'azienda.

Nel caso di cumulabilità degli impegni/gruoppi di impegno, al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del 10%.

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

Sono ammessi gli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e nello specifico:

- che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- con allevamenti di Bovini da latte, Bufalini, Bovini da carne, Ovini, Caprini, Suini allevamento intensivo, Suini allevamento all'aperto, Avicoli, regolarmente identificati e registrati in (BDN) ai sensi del DPR 30 aprile 1996 n. 317 – Direttiva 92/102/CEE – Decreto Legislativo n. 336/1999 relativi alla istituzione dell'anagrafe animale ed alla identificazione e registrazione degli animali.

Ammissibilità della proposta

Le aziende dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità.

Le domande di aiuto dovranno essere corredate da una check list aziendale/relazione tecnica comprendente le tipologie di impegni aggiuntivi rispetto alla situazione specifica aziendale la quale deve rispettare l'ordinarietà della conduzione degli allevamenti in Calabria e la condizionalità.

Il beneficiario è tenuto alla presentazione della check list aziendale/relazione tecnica comprendente le tipologie di impegni previsti all'interno di 3 settori di impegno individuati.

Nella check list aziendale/relazione tecnica deve essere fatto il raffronto con la situazione preliminare (ex-ante) specifica aziendale e la situazione futura (ex post) specifica aziendale, determinata dall'assunzione degli impegni aggiuntivi rispetto alla condizionalità, alla baseline e alla situazione ex ante specifica dell'azienda.

In ogni caso la misura non prevede il sostegno di livelli di benessere che non superino la baseline, che in

Calabria coincide con l'ordinarietà, ricadenti nei 3 settori di impegno e già presenti in situazione ex ante.

In ogni caso non saranno retribuiti livelli di benessere degli animali già raggiunti.

Gli impegni devono essere assunti per 7 anni al fine di garantire un elevato livello di efficacia degli interventi.

8.2.12.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Qualora fosse necessario, a causa della dotazione finanziaria non sufficiente a concedere il sostegno a tutti i beneficiari, saranno definiti criteri di selezione basati sulle seguenti priorità:

- Territorializzazione (maggiore punteggio in funzione della maggiore vulnerabilità dell'area in cui ricade l'allevamento -*aree vulnerabili da nitrati, Aree Natura 2000, ecc.-*);
- Grado di estensivizzazione dell'allevamento (maggiore punteggio in funzione del maggior grado di estensivizzazione)

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il massimale aziendale è definito moltiplicando il livello di sostegno, espresso in euro/UBA/ANNO (definito in base ad operazione e specie oggetto di impegno), per il numero di UBA presenti in azienda nell'anno di impegno e dichiarate in domanda. Le UBA dichiarate al momento della presentazione della domanda annuale devono essere mantenute per i successivi 12 mesi.

Eventuali variazioni di consistenza in diminuzione, che intervenissero nel corso dell'annualità, devono essere comunicate e giustificate nei termini previsti dalla normativa vigente pena la decadenza del beneficio concesso.

Tali variazioni di consistenza in diminuzione, comportano una riduzione del premio concesso equivalente al numero di UBA variate in diminuzione.

I premi vengono riportati nella tabella (tab. 14.1), suddivisi per specie animale allevata.

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione.

Vengono riconosciuti i costi di transazione - di cui al comma 4 dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013 - pari al 20% del premio totale di cui ha diritto l'azienda.

In funzione del numero di UBA ammesse a premio, al premio sarà applicato un coefficiente di regressione, secondo la tabella (tab. 14.2).

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'azione comportano, a livello aziendale, una riduzione, di alcune voci del costo di produzione; tale riduzione è direttamente proporzionale all'aumento delle UBA interessate.

Nella fattispecie, subiscono contrazioni, all'aumentare del numero di UBA, i costi unitari relativi a: mangimi, lettiera, spese medicinali ed analisi, spese veterinarie, manutenzione macchine/attrezzature,

secondo la dimensione degli acquisti per cui, all'aumentare dei volumi acquistati diminuisce il costo unitario dei mezzi tecnici/prestazioni professionali. I fattori che incidono principalmente sono: i maggiori tassi di sconto applicati e la diminuzione dell'incidenza dei costi di trasporto.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

Tab. 14.1

Specie animale	Impegno	Premio
Bovini da latte Bufalini	- Adozione di sistemi di raffrescamento - Passaggio alla stabulazione libera	200,00/UBA/Anno
	- Aumento di disponibilità di superficie/capo - Controllo dei sinantropi - Aumento del fronte di abbeveramento/capo	200,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio.</p>		
Bovini da carne	- Aumento di disponibilità di superficie/capo - Controllo dei sinantropi	€ 150,00/UBA/Anno
	- Adozione di sistemi di raffrescamento - Passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera	€ 150,00/UB /Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		
Suini	- Aumento del fronte di abbeveramento/capo - Aumento di disponibilità di superficie/capo - Controllo di temperatura, umidità relativa	€170,00/UBA/Anno
	- Aumento spazio scrofe gravide - Controllo di temperatura, umidità relativa	€ 150,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		
Ovini Caprini	- Aumento del fronte di abbeveramento/capo - Controllo dei sinantropi	€200,00/UBA/Anno
	- Controllo di temperatura, circolazione dell'aria - Incremento della superficie minima di stabulazione interna	€ 200,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		
Avicoli	- Aumento di disponibilità di superficie/capo - Accesso all'esterno	€ 190,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		

tabella_14.1 - premi per specie animale allevata

Tab. 14.2

Uba a Premio	Riduzione Progressiva Premio
fino a 30 UBA	Premio Base
da 31 a 100 UBA	90% del premio base
Oltre 100 UBA	80% del premio base

tabella_14.2 - Degressività premio

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio moderato connesso alla verifica del mantenimento in attività (attività agricola minima) dell'azienda nel periodo di impegno (ECR5).
2. Un rischio moderato connesso alla verifica del mantenimento delle UBA per i successivi 12 mesi dalla concessione del sostegno (ECR5).
3. Un rischio moderato connesso alla verifica delle condizioni ex-ante delle aziende che richiedono il sostegno (ECR 5).
4. Un rischio basso connesso al rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari (ECR3).

8.2.12.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di

attuazione del PSR.

1. I rischi ECR5 vengono mitigati come segue:

- la verifica del mantenimento dell'attività agricola minima può essere eseguita attraverso l'incrocio dei dati in possesso dell'Organismo pagatore e relativi alle condizioni di accesso al sostegno di cui al I Pilastro della PAC;
- la verifica del mantenimento delle UBA per i successivi 12 mesi dalla concessione del sostegno viene eseguita attraverso l'utilizzo di database disponibili a livello regionale (anagrafe zootecnica della Banca Dati Nazionale) i cui dati vengono controllati da organismi esterni a ciò demandati dalla normativa italiana, tali dati vengono incrociati con i dati acquisiti nell'ambito delle attività di controllo sulla condizionalità operati dall'Organismo pagatore;
- la verifica delle condizioni ex ante della singola azienda agricola viene eseguita attraverso il controllo amministrativo del 100% delle check list presentate dall'impresa, sottoscritte da un professionista abilitato, inoltre viene previsto il controllo in loco della effettiva corrispondenza delle check list allo stato ex-ante sul 100% delle domande di sostegno ammissibili; in fase di corresponsione del premio saranno effettuati controlli in loco su un campione pari al 5% delle aziende beneficiarie;

2. Il rischio ECR3 può essere mitigato tenendo conto dei risultati dell'attività di controllo svolta dall'Organismo pagatore e rafforzando l'efficacia dei controlli in loco, attraverso la predisposizione di un manuale dei controlli in cui vengono codificati i documenti da verificare presso l'azienda e le specifiche fattispecie da controllare.

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli impegni associati all'indennità concessa.

8.2.12.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Le informazioni sono riportate nella Tabella (tab. 14.3) denominata "Baseline e impegni Misura 14" allegata alla scheda di misura.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. UE 1307/2013.

Tab. 14.3

M14 - "Baseline e impegni Misura 14" (art. 33)

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabilizzazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabilizzazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta: 1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	1) La superficie minima di stabilizzazione fruibile interna per il vitello a seconda delle categorie deve essere almeno pari a: 1,65 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 2 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame; diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress e di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specificata dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabilizzazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione, in seguito all'adeguamento della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina 1

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, l'accesso all'acqua è garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	accesso all'acqua garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza,	2) Oltre ai normali abbeveratoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 30 capi al fine di limitare la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche sottedette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del fronte di abbeveramento utile (FAU) diviso per il numero di capi allevati.	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione all'incremento del fronte di abbeveramento disponibile/30 capi allevati. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina2

BOVINI DA LATTE BUFALINI IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei sinantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei sinantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	3) Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiori benefici dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica; inoltre è dimostrato che la metodologia di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei sinantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche sottedette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione del piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai sinantropi Verifica del possesso di fatture fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei sinantropi e utilizzo di prodotti biologici. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina3

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione che garantiscono condizioni di umidità relativa compresi in un range di valori tra 50 e 80%	4) Adozione di sistemi di raffrescamento evaporativo diretti o indiretti, con particolare riferimento alla zona di attesa mungitura e alla zona mungitura, al fine di garantire livelli di umidità relativa compresi tra 60 e 70%	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive delle lattifere e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di raffrescamento	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei sistemi di raffrescamento. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, di manutenzione delle attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina4

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 5								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà	In condizioni di ordinarietà gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa	allevamenti intensivi gestiti a stabulazione fissa	5) In sistemi ad allevamento, intensivo con stabulazione fissa, passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di bovini	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica tramite confronto della situazione ex ante ed ex post	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per il passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera riguardano le operazioni di gestione della stalla. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina5

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione per il vitello è • 1,5 mq , < 150 Peso vivo (kg/capo); • 1,7 mq , > 150 >220 Peso vivo (kg/capo); • 1,8 mq , >220 Peso vivo (kg/capo).	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	superficie minima di stabulazione per il vitello: • 1,5 mq , < 150 Peso vivo (kg/capo); • 1,7 mq , > 150 >220 Peso vivo (kg/capo); • 1,8 mq , >220 Peso vivo (kg/capo).	1) La superficie minima di stabulazione interna fruibile per i bovini a seconda delle categorie di peso deve essere almeno pari a: • 1,65 mq capo bovini con P.V. < 150; • 1,8 mq capo per bovini con P.V. > 150 < 220; • 2 mq capo per bovini con P.V. > 220.	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress e di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina6

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei sinantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei sinantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica ad azione adulticida e/o larvicida e senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	2) Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiori benefici dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica; inoltre è dimostrato che la metodologia di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei sinantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione nel piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai sinantropi Verifica del possesso di fatture fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei sinantropi e di utilizzo di prodotti biologici.. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina7

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione che garantiscono condizioni di umidità relativa compresi in un range di valori tra 50 e 80%	3) Adozione di sistemi di raffrescamento evaporativo diretti o indiretti, con particolare riferimento alla zona di attesa mungitura e alla zona mungitura, al fine di garantire livelli di umidità relativa compresi tra 60 e 70%	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di raffrescamento	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione di sistemi di raffrescamento, riguardano le operazioni di gestione di attrezzature specifiche. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina8

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di corcarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà	In condizioni di ordinarietà gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa	allevamenti intensivi gestiti a stabulazione fissa	4) In sistemi ad allevamento, intensivo con stabulazione fissa, passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di bovini	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica tramite confronto della situazione ex ante ed ex post	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per il passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera riguardano le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento della stalla. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina9

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, l'accesso all'acqua è garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	accesso all'acqua garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	1) Oltre ai normali abbeveratoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 50 capi, al fine di limitare la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del fronte di abbeveramento utile (FAU) diviso per il numero di capi allevati.	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione all'incremento del fronte di abbeveramento disponibile/50 capi allevati. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina10

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei sinantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei sinantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica ad azione adulticida e/o larvicida e senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	2) Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi: introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiori benefici dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica; inoltre è dimostrato che la metodologia di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei sinantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione nel piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai sinantropi Verifica del possesso di fatture fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei sinantropi e utilizzo di prodotti biologici. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina11

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; generalmente non si trovano sistemi di circolazione forzata dell'aria. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; non si trovano impianti di ventilazione e le temperature estive raggiungono valori massimi tra 35 e 40°C	3) Introduzione di impianti di ventilazione per il controllo di temperatura, entro limiti non dannosi per gli animali: temperature massime tra 25 e 30°C	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di ventilazione	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione di sistemi di ventilazione per il controllo di temperatura, umidità relativa; Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina12

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione per ovini/capri è: Pecora/Capra in produzione 0,8 m ² /capo Agnelle da rimonta 0,6 m ² /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,4 m ² /capo Ariete 2,0 m ² /capo	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	superficie minima di stabulazione per ovini/capri: Pecora/Capra in produzione 0,8 m ² /capo Agnelle da rimonta 0,6 m ² /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,4 m ² /capo Ariete 2,0 m ² /capo	4) Le superfici coperte di stabulazione dovranno essere pari a: Pecora/Capra in produzione 1 m ² /capo Agnelle da rimonta 0,8 m ² /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,6 m ² /capo Ariete 2,5 m ² /capo	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame di conseguenza diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress, migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento; calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina13

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione (superficie libera a disposizione del singolo soggetto) per le diverse categorie di suini è stabilita dalla normativa vigente. <u>Superficie stabulativa m2/capo</u> (Scrofa gestante) 2,5 (Verro) 6,0 (Scrofa allattante) 7,5 (Suinetti da 40 giorni a 30 kg) 0,6 (Suini da 31 a 50 kg) 0,8 (Suini da 51 a 85 kg) 1,1 (Suini da 86 a 110 kg) 1,3 (Suini superiori a 110 kg) 1,6	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	1) Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso: <u>Superficie stabulativa m2/capo</u> (Scrofa gestante) 3,5 (Verro) 8 (Scrofa allattante) 9 (Suinetti da 40 giorni a 30 kg) 1 (Suini da 31 a 50 kg) 1,2 (Suini da 51 a 85 kg) 1,5 (Suini da 86 a 110 kg) 1,7 (Suini superiori a 110 kg) 2	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche sottedette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento della porcaia in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina14

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; generalmente non si trovano sistemi di circolazione forzata dell'aria. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; non si trovano impianti di ventilazione e le temperature estive raggiungono valori massimi tra 35 e 40°C	2) Introduzione di impianti di ventilazione per il controllo di temperatura, entro limiti non dannosi per gli animali: temperature massime tra 25 e 30°C	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche sottedette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di ventilazione	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione di sistemi di ventilazione per il controllo di temperatura, umidità relativa; Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina15

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	3) Per garantire minore rivalità tra gli animali, bisogna aumentare il fronte di abbeveramento: abbeveratoi a imbocco 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe; abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del numero di abbeveratoi in rapporto al numero di capi allevati ed alla categoria	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'installazione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina16

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero è maggiore di 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero è maggiore di 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6	4) Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 3	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica delle dimensioni dei recinti in rapporto al numero di capi in essi contenuti	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento strutturale dei recinti pre-parto, finalizzato all'aumento della superficie disponibile/capo/ Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di consumo di lettiera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina17

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Nella normale pratica agricola, negli allevamenti estensivi di suini: - le scrofe vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq - i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	negli allevamenti estensivi di suini: - le scrofe vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq - i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso	1) Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso: - scrofe in zona parto con relativa nidata, almeno 150 mq totali; - i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di 10 mq/capo, per tutte le categorie di peso	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'adeguamento della porcilaia in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di consumo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina18

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	2) Per garantire minore rivalità tra gli animali, bisogna aumentare il fronte di abbeveramento: abbeveratoi a imbocco 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del numero di abbeveratoi in rapporto al numero di capi allevati ed alla categoria	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'installazione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina19

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Cons., del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della Dir. 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circ. Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 D. Lgs n. 126/2001, "Attuazione della dir. 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"	In allevamenti all'aperto quando si verificano condizioni meteorologiche estreme, è necessario garantire luoghi in cui gli animali possano proteggersi e/o trovare un ausilio alla termoregolazione	Nella pratica ordinaria di allevamento oltre alle capannine/igloo di ricovero, sono presenti tettoie/pozzanghere e con le quali viene garantita una disponibilità di spazio di 1 m ² /capo	oltre alle capannine/igloo di ricovero, sono presenti tettoie/pozzanghere con le quali viene garantita una disponibilità di spazio di 1 m ² /capo	3) Rendere disponibile per i suini tettoie e/o pozzanghere, oltre alle capannine/igloo di ricovero, che rispettino il requisito di 2 m ² /capo.	Le condizioni ambientali più adatte, il maggiore spazio valorizzano al massimo le produzioni; migliorano le prestazioni riproduttive delle scrofe e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la introduzione di pozzanghere e superfici all'ombra, in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di manutenzione strutture oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina20

GALLINE OVAIOLE (allevamenti intensivi a terra)								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale; c) accesso all'esterno	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 126/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" D.L. 267/2003 recante attuazione delle dir. 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Gli spazi riservati alle galline ovaiole sono quelli previsti dalla normativa vigente (Direttiva 99/74/CE): • allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq	Gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, senza accesso all'esterno e con spazi pro capite dimensionati sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq allevamenti intensivi a terra praticati in capannoni, senza accesso all'esterno	1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: • allevamenti intensivi a terra, densità massima: 4 galline/mq Predisposizione di accesso all'aperto:	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento; calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno - per categoria di animale. Verifica di predisposizione di accesso all'aperto	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'adeguamento delle strutture di allevamento in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo ed alla predisposizione di accesso all'aperto. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina21

POLLI DA CARNE (allevamenti intensivi a terra al coperto)								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" D.L. 267/2003 recante attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Gli spazi riservati ai polli da carne sono quelli previsti dalla normativa vigente (Direttiva 99/74/CE): • allevamenti intensivi a terra, densità massima di 2.6 capi/mq	Gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, con spazi pro capite dimensionati sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	allevamenti intensivi a terra, densità massima di 2.6 capi/mq	1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: • densità massima 1 capo/2 mq	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento; calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno - per categoria di animale.	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'adeguamento delle strutture di allevamento in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina22

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano

pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

In premessa si evidenzia che la Regione Calabria garantisce che, per la giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto i relativi calcoli:

- a. contengano unicamente elementi verificabili;
- b. siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- c. indichino chiaramente la fonte dei dati;
- d. siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- e. per la Misura in oggetto di cui all'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi".

Pertanto, per il calcolo del sostegno, sono state utilizzate sia fonti primarie (indagini e studi ad hoc) che secondarie (banche dati, o indagini già esistenti).

Nel primo caso si è fatto riferimento a conti relativi ad allevamenti tipo selezionati sulla base di criteri di rappresentatività della realtà zootecnica calabrese, nel secondo caso invece sono state utilizzate delle banche dati ed informazioni statistiche a completamento dei dati rilevati in campo nel corso dell'indagine. In particolare sono state utilizzate le seguenti fonti:

- dati della R. I. C. A. (Rete Informatizzata di Contabilità Agraria) rilevati dall'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) – Anno 2012;
- dati congiunturali dell'ISTAT, rilevati per la Regione Calabria, sulle rese degli ultimi tre anni (2010-2013);
- dati strutturali ISTAT della Regione Calabria per la zootecnia relativi all'anno 2010;
- specifiche tecniche relative alla zootecnia definite da esperti di settore (Università Mediterranea di Reggio Calabria, Organizzazioni Professionali Regionali, Ordini Provinciali degli Agronomi della Regione Calabria);
- media degli ultimi tre anni dei prezzi dei fattori di produzione e prodotti finiti (indagini periodiche ISMEA 2014);
- costo orario della manodopera per le varie operazioni colturali è quello previsto dal Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Catanzaro (anno 2013);

Partendo dalle fonti sopra citate, si è proceduto all'elaborazione dei dati in modo differenziato in funzione della tipologia di allevamento o degli impegni presi in considerazione.

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione per ciascun allevamento della baseline e determinazione dei costi e ricavi per

produrre in tali condizioni;

- individuazione e quantificazione dei risultati economici che si determinano per ciascun allevamento a seguito dell'assunzione degli impegni;
- determinazione dell'aggravio di costo sostenuto dalle aziende per unità bovina adulta (UBA) a seguito dell'adozione degli impegni.

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione nelle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito delle misure/operazioni ed una condizione di adesione alle misure stesse, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti.

Pertanto sono stati portati a confronto gli oneri che le tecniche di allevamento dei vari impegni comportano rispetto alla gestione ordinaria tipica delle aziende regionali che non aderiscono alla misura in oggetto. Tali tecniche presentano per i beneficiari oneri non solo in termini di maggiori costi per interventi di cui assumono l'impegno in quanto alcune voci del costo di produzione risultano essere più costose di quelle ordinarie.

La giustificazione dettagliata ed il relativo importo per ogni singola specie e sistema di allevamento è riportata nell'allegato: *"La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31, e 33 del Regolamento (UE) 1305/2013"*.

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'informazione è riportata a livello di intervento.

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

L'informazione è riportata a livello di intervento.

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

L'informazione è riportata a livello di intervento.

8.2.12.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

La tabella (tab. 14.3) sotto riportata denominata "Baseline e impegni Misura 14" riporta gli impegni e la relativa baseline con i riferimenti legislativi della misura in oggetto.

Tab. 14.3

M14 - "Baseline e impegni Misura 14" (art. 33)

BOVINIDA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta: 1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	1) La superficie minima di stabulazione fruibile interna per il vitello a seconda delle categorie deve essere almeno pari a: 1,65 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 2 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame; diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress e di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione, in seguito all'adeguamento della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina 1

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, l'accesso all'acqua è garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	accesso all'acqua garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza,	2) Oltre ai normali abbeveratoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 30 capi al fine di limitare la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche sottodette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del fronte di abbeveramento utile (FAU) diviso per il numero di capi allevati.	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione all'incremento del fronte di abbeveramento disponibile/30 capi allevati. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina2

BOVINI DA LATTE BUFALINI IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei sinantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei sinantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	3) Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiori benefici dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica; inoltre è dimostrato che la metodologia di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei sinantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche sottodette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione del piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai sinantropi Verifica del possesso di fatture fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei sinantropi e utilizzo di prodotti biologici. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina3

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione che garantiscono condizioni di umidità relativa compresi in un range di valori tra 50 e 80%	4) Adozione di sistemi di raffrescamento evaporativo diretti o indiretti, con particolare riferimento alla zona di attesa mungitura e alla zona mungitura, al fine di garantire livelli di umidità relativa compresi tra 60 e 70%	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive delle lattifere e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di raffrescamento	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei sistemi di raffrescamento. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, di manutenzione delle attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina4

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 5								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà	In condizioni di ordinarietà gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa	allevamenti intensivi gestiti a stabulazione fissa	5) In sistemi ad allevamento, intensivo con stabulazione fissa, passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di bovini	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica tramite confronto della situazione ex ante ed ex post	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per il passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera riguardano le operazioni di gestione della stalla. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina5

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione per il vitello è • 1,5 mq , < 150 Peso vivo (kg/capo); • 1,7 mq , > 150 >220 Peso vivo (kg/capo); • 1,8 mq , >220 Peso vivo (kg/capo).	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	superficie minima di stabulazione per il vitello: • 1,5 mq , < 150 Peso vivo (kg/capo); • 1,7 mq , > 150 >220 Peso vivo (kg/capo); • 1,8 mq , >220 Peso vivo (kg/capo).	1) La superficie minima di stabulazione interna fruibile per i bovini a seconda delle categorie di peso deve essere almeno pari a: • 1,65 mq capo bovini con P.V. < 150; • 1,8 mq capo per bovini con P.V. > 150 < 220; • 2 mq capo per bovini con P.V. > 220.	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress e di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina6

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei sinantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei sinantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica ad azione adulticida e/o larvicida e senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	2) Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiori benefici dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica; inoltre è dimostrato che la metodologia di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei sinantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione nel piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai sinantropi Verifica del possesso di fatture fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei sinantropi e di utilizzo di prodotti biologici.. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina7

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione che garantiscono condizioni di umidità relativa compresi in un range di valori tra 50 e 80%	3) Adozione di sistemi di raffrescamento evaporativo diretti o indiretti, con particolare riferimento alla zona di attesa mungitura e alla zona mungitura, al fine di garantire livelli di umidità relativa compresi tra 60 e 70%	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di raffrescamento	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione di sistemi di raffrescamento, riguardano le operazioni di gestione di attrezzature specifiche. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina8

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di corcarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà	In condizioni di ordinarietà gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa	allevamenti intensivi gestiti a stabulazione fissa	4) In sistemi ad allevamento, intensivo con stabulazione fissa, passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di bovini	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica tramite confronto della situazione ex ante ed ex post	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per il passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera riguardano le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento della stalla. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina 9

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, l'accesso all'acqua è garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	accesso all'acqua garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	1) Oltre ai normali abbeveratoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 50 capi, al fine di limitare la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del fronte di abbeveramento utile (FAU) diviso per il numero di capi allevati.	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione all'incremento del fronte di abbeveramento disponibile/50 capi allevati. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina10

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei sinantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei sinantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica ad azione adulticida e/o larvicida e senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	2) Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi: introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiori benefici dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica; inoltre è dimostrato che la metodologia di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei sinantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione nel piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai sinantropi Verifica del possesso di fatture fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei sinantropi e utilizzo di prodotti biologici. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina11

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; generalmente non si trovano sistemi di circolazione forzata dell'aria. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; non si trovano impianti di ventilazione e le temperature estive raggiungono valori massimi tra 35 e 40°C	3) Introduzione di impianti di ventilazione per il controllo di temperatura, entro limiti non dannosi per gli animali: temperature massime tra 25 e 30°C	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di ventilazione	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione di sistemi di ventilazione per il controllo di temperatura, umidità relativa; Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina12

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione per ovini/capri è: Pecora/Capra in produzione 0,8 m ² /capo Agnelle da rimonta 0,6 m ² /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,4 m ² /capo Ariete 2,0 m ² /capo	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	superficie minima di stabulazione per ovini/capri: Pecora/Capra in produzione 0,8 m ² /capo Agnelle da rimonta 0,6 m ² /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,4 m ² /capo Ariete 2,0 m ² /capo	4) Le superfici coperte di stabulazione dovranno essere pari a: Pecora/Capra in produzione 1 m ² /capo Agnelle da rimonta 0,8 m ² /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,6 m ² /capo Ariete 2,5 m ² /capo	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame di conseguenza diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress, migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento; calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina13

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione (superficie libera a disposizione del singolo soggetto) per le diverse categorie di suini è stabilita dalla normativa vigente. Superficie stabulativa m2/capo (Scrofa gestante) 2,5 (Verro) 6,0 (Scrofa allattante) 7,5 (Suinetti da 40 giorni a 30 kg) 0,6 (Suini da 31 a 50 kg) 0,8 (Suini da 51 a 85 kg) 1,1 (Suini da 86 a 110 kg) 1,3 (Suini superiori a 110 kg) 1,6	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	1) Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso: <u>Superficie stabulativa m2/capo</u> (Scrofa gestante) 3,5 (Verro) 8 (Scrofa allattante) 9 (Suinetti da 40 giorni a 30 kg) 1 (Suini da 31 a 50 kg) 1,2 (Suini da 51 a 85 kg) 1,5 (Suini da 86 a 110 kg) 1,7 (Suini superiori a 110 kg) 2	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche sottoposte Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento della porcellaia in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina14

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; generalmente non si trovano sistemi di circolazione forzata dell'aria. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; non si trovano impianti di ventilazione e le temperature estive raggiungono valori massimi tra 35 e 40°C	2) Introduzione di impianti di ventilazione per il controllo di temperatura, entro limiti non dannosi per gli animali: temperature massime tra 25 e 30°C	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche sottoposte Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di ventilazione	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione di sistemi di ventilazione per il controllo di temperatura, umidità relativa; Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina15

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe; abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	3) Per garantire minore rivalità tra gli animali, bisogna aumentare il fronte di abbeveramento: abbeveratoi a imbocco 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe; abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del numero di abbeveratoi in rapporto al numero di capi allevati ed alla categoria	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'installazione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina16

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero è maggiore di 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero è maggiore di 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6	4) Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 3	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica delle dimensioni dei recinti in rapporto al numero di capi in essi contenuti	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento strutturale dei recinti pre-parto, finalizzato all'aumento della superficie disponibile/capo/ Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di consumo di lettiera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina17

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Nella normale pratica agricola, negli allevamenti estensivi di suini: - le scrofe vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq - i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	negli allevamenti estensivi di suini: - le scrofe vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq - i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso	1) Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso: - scrofe in zona parto con relativa nidata, almeno 150 mq totali; - i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di 10 mq/capo, per tutte le categorie di peso	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'adeguamento della porcilaia in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di consumo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina18

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	2) Per garantire minore rivalità tra gli animali, bisogna aumentare il fronte di abbeveramento: abbeveratoi a imbocco 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del numero di abbeveratoi in rapporto al numero di capi allevati ed alla categoria	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'installazione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina19

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Cons., del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della Dir. 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circ. Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 D. Lgs n. 126/2001, "Attuazione della dir. 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"	In allevamenti all'aperto quando si verificano condizioni meteorologiche estreme, è necessario garantire luoghi in cui gli animali possano proteggersi e/o trovare un ausilio alla termoregolazione	Nella pratica ordinaria di allevamento oltre alle capannine/igloo di ricovero, sono presenti tettoie/pozzanghere e con le quali viene garantita una disponibilità di spazio di 1 m ² /capo	oltre alle capannine/igloo di ricovero, sono presenti tettoie/pozzanghere con le quali viene garantita una disponibilità di spazio di 1 m ² /capo	3) Rendere disponibile per i suini tettoie e/o pozzanghere, oltre alle capannine/igloo di ricovero, che rispettino il requisito di 2 m ² /capo.	Le condizioni ambientali più adatte, il maggiore spazio valorizzano al massimo le produzioni; migliorano le prestazioni riproduttive delle scrofe e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la introduzione di pozzanghere e superfici all'ombra, in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di manutenzione strutture oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina20

GALLINE OVAIOLE (allevamenti intensivi a terra)								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale; c) accesso all'esterno	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 126/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" D.L. 267/2003 recante attuazione delle dir. 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Gli spazi riservati alle galline ovaiole sono quelli previsti dalla normativa vigente (Direttiva 99/74/CE): • allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq	Gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, senza accesso all'esterno e con spazi pro capite dimensionati sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq allevamenti intensivi a terra praticati in capannoni, senza accesso all'esterno	1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: • allevamenti intensivi a terra, densità massima: 4 galline/mq Predisposizione di accesso all'aperto:	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento; calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno - per categoria di animale. Verifica di predisposizione di accesso all'aperto	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'adeguamento delle strutture di allevamento in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo ed alla predisposizione di accesso all'aperto. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina21

POLLI DA CARNE (allevamenti intensivi a terra al coperto)								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" D.L. 267/2003 recante attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Gli spazi riservati ai polli da carne sono quelli previsti dalla normativa vigente (Direttiva 99/74/CE): • allevamenti intensivi a terra, densità massima di 2.6 capi/mq	Gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, con spazi pro capite dimensionati sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	allevamenti intensivi a terra, densità massima di 2.6 capi/mq	1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: • densità massima 1 capo/2 mq	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento; calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno - per categoria di animale.	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'adeguamento delle strutture di allevamento in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina22

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano

pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

In premessa si evidenzia che la Regione Calabria garantisce che, per la giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto i relativi calcoli:

- a. contengano unicamente elementi verificabili;
- b. siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- c. indichino chiaramente la fonte dei dati;
- d. siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- e. per la Misura in oggetto di cui all'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi".

Pertanto, per il calcolo del sostegno, sono state utilizzate sia fonti primarie (indagini e studi ad hoc) che secondarie (banche dati, o indagini già esistenti).

Nel primo caso si è fatto riferimento a conti relativi ad allevamenti tipo selezionati sulla base di criteri di rappresentatività della realtà zootecnica calabrese, nel secondo caso invece sono state utilizzate delle banche dati ed informazioni statistiche a completamento dei dati rilevati in campo nel corso dell'indagine. In particolare sono state utilizzate le seguenti fonti:

- dati della R. I. C. A. (Rete Informatizzata di Contabilità Agraria) rilevati dall'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) – Anno 2012;
- dati congiunturali dell'ISTAT, rilevati per la Regione Calabria, sulle rese degli ultimi tre anni (2010-2013);
- dati strutturali ISTAT della Regione Calabria per la zootecnia relativi all'anno 2010;
- specifiche tecniche relative alla zootecnia definite da esperti di settore (Università Mediterranea di Reggio Calabria, Organizzazioni Professionali Regionali, Ordini Provinciali degli Agronomi della Regione Calabria);
- media degli ultimi tre anni dei prezzi dei fattori di produzione e prodotti finiti (indagini periodiche ISMEA 2014);
- costo orario della manodopera per le varie operazioni colturali è quello previsto dal Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Catanzaro (anno 2013);

Partendo dalle fonti sopra citate, si è proceduto all'elaborazione dei dati in modo differenziato in funzione della tipologia di allevamento o degli impegni presi in considerazione.

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione per ciascun allevamento della baseline e determinazione dei costi e ricavi per

produrre in tali condizioni;

- individuazione e quantificazione dei risultati economici che si determinano per ciascun allevamento a seguito dell'assunzione degli impegni;
- determinazione dell'aggravio di costo sostenuto dalle aziende per unità bovina adulta (UBA) a seguito dell'adozione degli impegni.

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione nelle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito delle misure/operazioni ed una condizione di adesione alle misure stesse, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti.

Pertanto sono stati portati a confronto gli oneri che le tecniche di allevamento dei vari impegni comportano rispetto alla gestione ordinaria tipica delle aziende regionali che non aderiscono alla misura in oggetto. Tali tecniche presentano per i beneficiari oneri non solo in termini di maggiori costi per interventi di cui assumono l'impegno in quanto alcune voci del costo di produzione risultano essere più costose di quelle ordinarie.

Nel calcolo del premio non sono stati presi in considerazione Farmaci, Vaccini e spese veterinarie in quanto non ammissibili

La giustificazione dettagliata ed il relativo importo per ogni singola specie e sistema di allevamento è riportata nell'allegato: *“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31, e 33 del Regolamento (UE) 1305/2013”*.

8.2.12.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

non presenti rilevanti osservazioni.

8.2.13. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.13.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 -Articoli 35, 56 e 57

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 – art.11

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Principali fabbisogni con cui interagisce la misura: F3-F4-F5-F8-F9-F10-F13-F14-F25, ed in particolare rispondono alle esigenze di un contesto economico ed ambientale in cui la ridotta dimensione delle aziende agricole e forestali richiede una sollecitazione ad intraprendere soluzioni collaborative per: avvicinare il mondo imprenditoriale a quello della ricerca ed innovazione (in termini di feedback ed interazione tra domanda e offerta), creare economie di scala nell'utilizzo dei fattori produttivi, sviluppare filiere corte e mercati locali, concorrere alla gestione sostenibile delle foreste. D'altra parte la Misura risponde alle esigenze di innovare il sistema economico extra-agricolo (nuove imprese, nuovi prodotti/nuovi servizi, nuove modalità di utilizzo/fruizione dei beni e servizi), sfruttando le opportunità offerte dagli investimenti infrastrutturali sulle tecnologie della comunicazione (banda larga e ultra-larga) già realizzati e da realizzare nel periodo di programmazione 2014-2020.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura agisce direttamente sugli obiettivi e le finalità di cui alla Priorità 2-3-4-6. In particolare agisce sulle finalità delle Focus aree:

FA 1A *“Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali*, la misura stimola e sostiene i processi cooperativi all'interno delle zone rurali nell'ambito di tutte le Priorità attivate dal Programma.

FA 2A *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché per la diversificazione delle attività”*, la Misura agisce a favore della competitività globale delle imprese agricole, il miglioramento delle produzioni per una migliore collocazione sui mercati e la diversificazione delle attività aziendali, anche attraverso progetti specifici attivati dai Gruppi Operativi PEI (prevalentemente attraverso le sub-misure 16.1 e 16.2).

FA 3A – *“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti sui mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali”*, la Misura sostiene azioni di cooperazione finalizzate a favorire l'entrata e migliorare il posizionamento sui mercati delle produzioni agroalimentari attraverso la

costruzione di valore aggiunto delle produzioni agricole, mediante progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie ed attraverso lo sviluppo e la promozione di filiere corte nell'ambito di mercati locali (prioritariamente attraverso la sub-misura 16.4).

FA 4C- Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi; la misura sostiene azioni congiunte e integrate per la diffusione dell'adozione dei principi di gestione sostenibile delle foreste anche nell'ambito delle aree forestali che per la ridotta dimensione non sono assoggettate a tale obbligo, attraverso la redazione dei piani di gestione forestale associati, apportando il proprio contributo ad una migliore gestione dei suoli forestali regionali (sub-misura 16.8).

Priorità 6A - *“Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché dell'occupazione”*, la Misura sostiene forme di cooperazione in grado di favorire la diversificazione delle attività agricole mediante il sostegno a processi di cooperazione rivolti alla creazione di imprese, prodotti e servizi innovativi, soprattutto per contribuire allo sviluppo di soluzioni che utilizzano le tecnologie ICT (sub-misura 16.9).

La misura apporta effetti indiretti sulle focus area 4A e 4B, attraverso l'attuazione della sub-misura 16.8. Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura favorisce indirettamente il rafforzamento degli obiettivi e delle finalità delle seguenti Focus Area:

FA 6B *“Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”* la Misura contribuisce alla costruzione ed attuazione di strategie di sviluppo locale per favorire la cooperazione all'interno dei territori rurali beneficiari dell'approccio CLLD.

E, più in generale, contribuisce indirettamente agli obiettivi della Priorità 5, attraverso la prioritizzazione degli interventi sostenuti con le sub-misure 16.1 e 16.2, a sviluppare soluzioni in grado di ridurre le pressioni sui cambiamenti climatici.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** favorendo azioni di cooperazione finalizzate alla gestione sostenibile delle foreste, stimolata attraverso l'elaborazione di piani di gestione associati. La misura contribuisce al tema trasversale anche attraverso la prioritizzazione dei progetti sostenuti attraverso le submisure 16.1 e 16.2 per la maggiore capacità di rispondere ed affrontare agli aspetti di “econoinnovazione”.

La Misura contribuisce all'obiettivo **clima**, attraverso la prioritizzazione nella selezione di progetti presentati dai Gruppi Operativi PEI e dei progetti presentati nella sub-misura 16.2 alla capacità di affrontare e produrre soluzioni che rispondano ai principali impatti attesi dai cambiamenti climatici (precipitazioni estreme, desertificazione, ondate di calore e conseguente perdita di produttività agricola) e che rispondano altresì alla necessità di mitigazione degli effetti che impattano sul cambiamento climatico (consumo energetico e produzione di gas ad effetto serra). Inoltre la diffusione della gestione sostenibile delle superfici forestali, cui mira attraverso la sub-misura 16.8, fornisce il suo contributo a rendere le foreste maggiormente adattabili agli effetti dei cambiamenti climatici, oltre che migliorare le sue funzioni ecosistemiche (ciclo delle acque, rischio incendio, rischio alluvioni, assorbimento di CO₂).

La Misura contribuisce all'obiettivo **innovazione** in quanto sostiene l'avvio e i progetti dei Gruppi Operativi PEI e, più in generale, lo sviluppo di forme di cooperazione finalizzate all'innovazione di prodotto, di processo e tecnologie nei settori agricolo e forestale, si propone di sviluppare e diffondere soluzioni innovative tra gli operatori del territorio.

La Misura sostiene azioni finalizzate ad implementare forme di collaborazione tra gli operatori regionali,

estese anche a soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi, in grado di applicare nuove ed innovative soluzioni cooperative per la realizzazione di un progetto comune finalizzato a migliorare le loro capacità nel lavorare insieme, stimolare l'attività economica e/o innovativa e raggiungere economie di scala, contribuendo ad una o più priorità dello sviluppo rurale.

Sono fondamento dell'azione della Misura: *a)* la presenza di due o più soggetti che pongano in essere un'azione di cooperazione; *b)* la definizione di un programma comune che si espliciti in un piano di azione chiaro e con finalità ben esplicitate nella proposta di cooperazione e coerenti con gli aspetti richiamati all'art. 35 (2) del Reg. (UE) 1305/2013; *c)* la coerenza tra gli aspetti salienti della proposta di cooperazione e la pertinenza dei soggetti aggregati.

Il sostegno viene concesso al fine di incentivare forme di cooperazione quali:

- rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale;
- la creazione di poli di nuova costituzione o che intraprendano un nuovo progetto con azioni, finalità e risultati attesi correlati chiari;
- la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, di cui all'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013.

Il "polo" è un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start up", piccole medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete ed alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo.

Il partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (PEI) promuove l'innovazione nel settore agricolo incoraggiando gli attori operanti a diversi livelli istituzionali, geografici e settoriali a collaborare nella realizzazione di un progetto concreto che, al di là delle opportunità offerte dalla politica agricola comune, apre a possibili sinergie con la politica di ricerca e innovazione dell'Unione, la politica di coesione, dalla politica dell'istruzione e della formazione. I progetti previsti dal PEI sono realizzate da gruppi operativi (GO), costituiti, in base alle necessità del progetto, da imprese, ricercatori, consulenti, organizzazioni, Enti pubblici e portatori di interessi collettivi diffusi (il cosiddetto "Sistema della conoscenza e dell'innovazione").

I progetti dei GO risponderanno a tematiche di interesse individuate a livello regionale e saranno volti a collaudare, modificare o ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie innovativi.

La Misura non può essere utilizzata per sostenere attività congiunte già in atto ma esclusivamente per creare e realizzare progetti comuni e nuovi.

La misura non è abbinata ad altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'articolo 35, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013), ma per evitare qualsiasi sovracompensazione la misura finanzia tutte le attività di collegamento tra ricerca e mondo imprenditoriale agricolo al fine di affrontare i problemi concreti o opportunità che conducono a soluzioni innovative. Le azioni strettamente collegate alla ricerca di base verranno finanziate esclusivamente dal FESR.

La Misura si sviluppa in interventi che sostengono forme di cooperazione e beneficiari diversificati ed è finalizzata al superamento degli svantaggi economici, ambientali e di altro genere derivanti dalla frammentazione, oltre che allo sviluppo dell'innovazione e alla promozione del trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali.

La Misura risponde alle esigenze di innovazione emerse dall'analisi di contesto e SWOT ed in particolare declinate nei seguenti aspetti:

- aumento dell'efficienza tecnico-produttiva delle aziende agricole e forestali;
- innovazione di processo/prodotto in grado di ridurre i costi, stabilizzare le rese, migliorare gli standard qualitativi, la redditività delle imprese, la fertilità dei suoli e ridurre l'impatto sull'ambiente, in particolare per quanto concerne lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche in relazione all'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e sul paesaggio rurale;
- aumento dell'efficienza organizzativa e di mercato;
- differenziazione di prodotto, ed in particolare delle commodity, tracciabilità e rintracciabilità;
- tecniche di coltivazione innovative rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno.

La Misura può essere attivata attraverso le seguenti sub-misure, declinate, a loro volta, per tipologie di intervento:

16.1 Sostegno alla creazione ed al funzionamento di Gruppi Operativi:

16.1.1 Supporto alla costituzione ed al funzionamento dei Gruppi Operativi PEI

16.2 Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare ed in quello forestale:

16.2.1 Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare ed in quello forestale;

16.3 Sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale:

16.3.1 Sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori

16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali, sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali:

16.4.1 Sostegno alla cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali ed attività promozionali a raggio locale.

16.8 Supporto alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

16.8.1 Supporto alla stesura di piani di gestione forestale

16.9 Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria,

l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale ed alimentare:

16.9.1 Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale.

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.13.3.1. 16.01.01 - Supporto alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

I Gruppi Operativi riuniscono intorno a progetti concreti gli attori dell'innovazione quali gli agricoltori, ricercatori, consulenti, imprese, gruppi ambientalisti, gruppi di interesse dei consumatori o altre organizzazioni non governative per promuovere l'innovazione nel settore agricolo.

Il coinvolgimento diretto delle imprese, in cooperazione con gli altri soggetti, favorisce la condivisione delle loro conoscenze pratiche al fine di affrontare problemi concreti o cogliere opportunità che possano condurre a soluzioni innovative.

L'intervento è finalizzato al sostegno per la costituzione e al funzionamento dei Gruppi Operativi sul territorio regionale.

I Gruppi operativi daranno attuazione nell'ambito del territorio regionale agli interventi della rete PEI, istituita ai sensi dell'art. 52 e 53 del Reg. (UE) 1305/2013 con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal PEI, l'intervento promuove la costituzione di Gruppi Operativi (G.O.) intorno ad un progetto innovativo e ne sostiene i costi di progetto e di esercizio della cooperazione tramite l'intervento 16.1.1 del Programma. I Gruppi Operativi dovranno realizzare sul territorio regionale un Progetto innovativo in grado di contribuire al miglioramento della produttività e/o della sostenibilità dell'agricoltura e delle silvicoltura in linea con gli obiettivi definiti dall'Europa, con i fabbisogni del territorio e con le finalità del PSR.

Per favorire la costituzione dei Gruppi Operativi, l'intervento potrà sostenere una fase di setting-up/avvio di durata massima di 6 mesi, finalizzata: alla concretizzazione del progetto innovativo; alla ricerca dei soggetti da coinvolgere ed all'informazione sul territorio per il completamento del partenariato; all'individuazione di

forme di finanziamento; alla predisposizione di studi di fattibilità per la finalizzazione del progetto innovativo. Pertanto questa fase potrà essere funzionale alla costituzione del G.O. e alla concretizzazione del progetto innovativo.

Il sostegno sarà oggetto di specifici bandi. Non è comunque preclusa la possibilità di accedere alla selezione dei G.O. a quei soggetti che non hanno partecipato a bandi della fase di setting-up/avvio.

Il progetto innovativo può riferirsi sia ad un singolo comparto produttivo che, quando è in grado di portare dei risultati utilizzabili in maniera trasversale, a più di un comparto produttivo.

I Gruppi operativi selezionati attraverso il Programma partecipano alle attività della Rete PEI e possono cooperare con i Gruppi Operativi di altre regioni.

Le operazioni sostenute dalla Misura in conformità con l'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono ubicate nell'area del programma, salvo le deroghe previste nel Paragrafo 8.1 del PSR.

A livello nazionale e dell'Unione, i risultati saranno divulgati rispettivamente attraverso la Rete rurale nazionale la rete PEI, ai sensi del dell'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale al raggiungimento del piano del G.O., e comunque non superiore a 5 anni.

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
- Comunicazione della Commissione C(2014) 3282/2 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione"
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
- all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli

aiuti «de minimis».

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
- Decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni – Codice dei Contratti Pubblici.

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno nella fase di setting-up/avvio è uno dei componenti il costituendo Gruppo Operativo (team di progetto).

Il beneficiario del sostegno nella fase di realizzazione del progetto innovativo è il Gruppo Operativo o i suoi componenti.

Il costituendo Gruppo Operativo (team di progetto) è formato almeno da due soggetti funzionali allo svolgimento del progetto innovativo, tra i seguenti :

- imprese del settore agricolo, agroindustriale, forestale, in forma singola o associata ;
- imprese che operano in comparti economici diversi da quelli di cui al punto precedente, in base alle esigenze specifiche del progetto innovativo ;
- organizzazione di produttori ;
- organismi interprofessionali ;
- organismi di ricerca e/o sperimentazione, incluse le Università ;
- soggetti pubblici o privati proprietari e gestori di boschi e loro associazioni.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

Nella fase di setting-up/avvio sono ammissibili le seguenti voci di costo, che devono essere correlati alla finalizzazione e concretizzazione di una proposta di progetto innovativo:

- a. costi per la consulenza;
- b. costi per la predisposizione di studi di fattibilità;
- c. costi di animazione finalizzati alla ricerca di partner di progetto.

Nella fase di realizzazione del progetto innovativo sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- a. costi amministrativi e legali per la costituzione del Gruppo Operativo;
- b. costi di esercizio della cooperazione, compresi gli oneri per l'affitto della sede, acquisto e noleggio di beni strumentali (mobili, attrezzature d'ufficio, hardware e software) e le spese sostenute per i consumi connessi; personale, viaggi e trasferte; costi per la formazione;
- c. nel caso di progetto transfrontaliero, i costi sostenuti per il coordinamento con i partner o Gruppi operativi transfrontalieri;
- d. costi relativi agli studi necessari per la realizzazione del progetto innovativo (di mercato, di fattibilità, piani aziendali);
- e. materiali ed attrezzature tecnico-scientifiche;
- f. costi per test, analisi di laboratorio, compresi i costi di materiale a perdere, prove in campo;
- g. acquisto di brevetti e licenze;
- h. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi;
- i. consulenze esterne qualificate;
- j. costi per le attività di divulgazione dei risultati.

I costi elencati devono essere strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto innovativo. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

Le spese per la realizzazione dei prototipi ed altri investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

Come previsto dal documento "Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability", il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione di un GO con altri operanti sul territorio regionale, interregionale e comunitario finalizzata alla realizzazione di un progetto in comune, nel rispetto delle indicazioni delle linee guida comunitarie sulle sinergie tra fondi e della sezione 4.5 "Cross-border operational groups".

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità nella fase di setting-up/avvio

Il costituendo Gruppo operativo (team di progetto) deve essere composto da almeno due soggetti tra quelli elencati come ammissibili all'intervento.

Per accedere al sostegno di setting-up/avvio deve essere presentata una proposta preliminare di progetto innovativo che contenga almeno le seguenti informazioni:

- descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;

- descrizione delle attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari soggetti partecipanti alla fase di setting-up/avvio;
- lista dei soggetti partecipanti (partner di progetto) alla fase di setting-up/avvio.

La realizzazione della fase di setting-up/avvio deve concludersi entro 6 mesi dalla concessione di aiuto. Il sostegno sarà erogato solo ai team di progetto che, a conclusione della fase di setting-up/avvio, presentano la propria candidatura a valere sul bando di selezione dei Gruppi Operativi ed a condizione che tale candidatura raggiunga nella fase di valutazione del progetto innovativo, almeno il punteggio minimo fissato quale soglia di accesso al sostegno.

I costituendi Gruppi operativi devono impegnarsi a costituirsi in una delle forme riconosciute dalla vigenti leggi o regolamentate da contratti privati debitamente registrati.

Ammissibilità nella fase di selezione dei Gruppi Operativi

Il Gruppo operativo deve essere composto da almeno due soggetti tra quelli indicati come beneficiari nel presente intervento, che assumono come soggetto capofila (“impresa leader”) un’impresa agricola/forestale costituita in forma singola e/o associata, oppure un’associazione di imprese agricole/forestali.

Per essere ammissibile, il potenziale Gruppo Operativo:

- deve presentare l’impegno a costituirsi in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentato da contratti privati debitamente registrati;
- deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative ed attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto;
- deve assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione ed assenza di conflitto di interessi.

I partner del Gruppo operativo devono dimostrare conoscenze pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato. Possono candidarsi al sostegno dell’operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate.

Non è preclusa la possibilità di accedere alla selezione dei Gruppi operativi a quei soggetti che non hanno partecipato ai bandi della fase di setting-up/avvio.

Per accedere ai bandi di selezione dei Gruppi operativi, deve essere presentato un progetto innovativo, la cui realizzazione deve prevedere una durata massima di 5 anni, recante le seguenti informazioni:

- a. descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;
- b. elenco dei soggetti partecipanti al Gruppo operativo e loro descrizione, ponendo in evidenza la loro pertinenza ai fini del progetto;
- c. descrizione delle attività di progetto e loro ripartizione tra i vari partner del Gruppo operativo;
- d. descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili nelle aziende agricole e contributo agli obiettivi del PEI;
- e. descrizione delle modalità di assunzione delle decisioni sull’elaborazione e l’attuazione di azioni innovative;
- f. descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato;

- g. tempistica di svolgimento del progetto;
- h. descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- i. descrizione e quantificazione degli indicatori target di progetto, attraverso i quali si intende misurare lo stato di avanzamento ed i risultati del progetto.

A conclusione del progetto, dovrà essere presentato un format contenente gli elementi comuni definiti dal documento “*Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability*”.

8.2.13.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure.

Per la fase di setting-up/avvio i principi che orienteranno i criteri di selezione sono riferiti:

- alla qualità/potenzialità della proposta in termini di obiettivi del progetto e dei risultati pratici attesi (potenzialità di risolvere problemi pratici e di sfruttare opportunità; potenzialità di mettere in pratica con successo l’innovazione);
- alla composizione in termini di pertinenza, competenza e completezza del partenariato del costituendo Gruppo operativo in funzione delle attività da realizzare a fronte dei temi che si intendono affrontare;
- alla capacità del progetto innovativo di rispondere alle finalità del PEI, ai fabbisogni del territorio regionale ed alle priorità del PSR.

La valutazione di ammissibilità è comunque soggetta al raggiungimento di un punteggio minimo, che viene indicato quale soglia di accesso alle risorse pubbliche.

Per la fase di selezione dei Gruppi operativi i principi che orienteranno i criteri di selezione sono riferibili:

- alla qualità della proposta in termini di applicabilità dei risultati;
- alla chiarezza della proposta in termini di definizione delle singole fasi in cui si articola il progetto e della divisione dei ruoli (chi fa che cosa) tra i partner di progetto;
- alla composizione della partnership in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di progetto (adeguatezza delle competenze, complementarietà delle competenze, completezza del partenariato);
- alla maggiore capacità della proposta di introdurre ecoinnovazioni e di affrontare i temi del cambiamento climatico (emissioni, protezione delle acque, rischio erosione dei suoli);
- alla trasversalità dei risultati in termini di soluzioni operative applicabili a più di un comparto produttivo;
- alla capacità del progetto innovativo di rispondere alle finalità del PEI, ai fabbisogni del territorio regionale ed alle priorità del PSR
- alla qualità delle attività di disseminazione dei risultati

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate

garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la prima fase di setting-up/avvio dei Gruppi operativi, l'intensità di aiuto è pari al 100%, ed è concessa sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate, fino ad un massimo di 15.000 euro.

Per la fase di realizzazione del progetto innovativo l'intervento fornisce un sostegno sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate. L'aliquota è pari al 100% della spesa ammessa, salvo che per operazioni che rientrano in una misura diversa dalla M16. Per le tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'intervento.

L'entità massima di spesa ammissibile per questa seconda fase non può superare i 400.000 euro.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente operazione a favore di prodotti non compresi nell'allegato I del trattato è conforme al Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Il sostegno è erogato per una durata funzionale al raggiungimento del piano del G.O., e comunque non superiore a 5 anni.

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione di pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio medio rispetto alla maggior parte delle condizioni di ammissibilità (ECR1) in quanto per questi interventi assume maggior importanza la valutazione della qualità e della fattibilità dei

progetti e delle azioni previste che è proprio di ambedue le fasi dell'intervento (start-up e selezione del Gruppo operativo);

4. un rischio moderato in relazione alla possibilità che tra i beneficiari ricadano enti pubblici in merito alla corretta applicazione delle norme sugli appalti (ECR4);
5. un rischio basso a livello di sistemi di controllo (ECR3) e di sistemi informativi adeguati (ECR9), considerando in particolare la probabile necessità di raccogliere informazioni da altre amministrazioni e fonti dei dati;
6. un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco - "controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3);
7. un rischio moderato rispetto alla verifica degli impegni relativi alla stabilità delle operazioni nel caso in cui il sostegno sia rivolto anche alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali (ECR5).

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti.
2. il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità, i documenti da presentare e le relative tempistiche per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto è necessario disporre di figure tecnico-scientifiche alle quali sarà richiesta una valutazione dell'effettivo avanzamento del progetto;
3. il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la costituzione della/e commissioni di valutazione (nella fase di ammissibilità) di professionalità con mirate conoscenze in grado di valutare la qualità dei progetti presentati nell'ambito delle diverse tipologie di intervento (ricercatori, docenti, tecnici);
4. il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici;
5. il rischio ECR3-ECR9 può essere mitigato attraverso l'individuazione di specifiche fonti dalle quali i valutatori potranno attingere per la verifica dell'originalità dell'intervento, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o collaborazioni esterne; inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
6. il rischio ECR5 può essere mitigato attraverso l'utilizzo del manuale di cui al precedente punto 2

di mitigazione, inserendo nello stesso chiare indicazioni sulle modalità di rendicontazione delle spese relative a investimenti materiali ed immateriali e, de del caso, sul rispetto delle condizioni di stabilità delle operazioni, di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.13.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.13.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.13.3.2. 16.02.01 Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.13.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito del più vasto intervento della M16, il presente intervento contribuisce in via prioritaria al fabbisogno F3 del programma, in quanto consente di rendere pratico ed operativo il collegamento tra le imprese agricole/forestali e gli enti di ricerca, per lo sviluppo di soluzioni concrete, ottenute applicando i risultati della ricerca. L'intervento agisce, altresì, a favore del miglioramento della sostenibilità delle imprese (F4) e può dare un forte impulso al rafforzamento della qualità delle produzioni regionali, sia attraverso il miglioramento dei prodotti e l'ampliamento delle funzioni d'uso, che attraverso la tracciabilità dei processi (F8-F11).

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 2A ed ha effetti indiretti sulla FA3A. Esso, inoltre, opportunamente prioritizzato verso l'ecoinnovazione, riesce a determinare effetti indiretti sulle priorità 4 e 5 del PSR.

L'intervento assume, pertanto, un ruolo importante rispetto all'obiettivo trasversale innovazione e riesce a dare il proprio contributo rispetto agli obiettivi ambiente e cambiamenti climatici.

L'operazione è finalizzata al sostegno di progetti di cooperazione, proposti da aggregazioni di soggetti con capacità pertinenti rispetto al progetto di cooperazione, nell'ambito dello sviluppo della competitività e della sostenibilità delle imprese agroalimentari e forestali, che elaborino ed attuino progetti finalizzati all'applicazione e/o adozione di risultati di ricerca al fine della loro valorizzazione, oppure attività di trasferimento tecnologico in settori economici, di servizi e delle tecnologie di frontiera legati ad attività di ricerca condotte in atenei/enti o organismi di ricerca.

Gli ambiti di interesse dei progetti sono finalizzati:

- a. allo sviluppo di nuovi prodotti agricoli e forestali in grado di migliorare il posizionamento sul mercato e determinare un maggiore grado di salubrità e/o qualità degli stessi, ivi compresa la conservazione ed il packaging dei prodotti;
- b. allo sviluppo di nuove pratiche agricole (pratiche colturali eco-compatibili, gestione del suolo) o forestali che migliorino l'utilizzo dei fattori produttivi e la gestione sostenibile delle aziende;
- c. allo sviluppo di nuovi processi e tecnologie agroalimentari che migliorino l'utilizzo dei fattori produttivi, la gestione sostenibile delle aziende, il miglioramento del posizionamento sul mercato e/o un maggiore grado di qualità dei prodotti agroalimentari, ivi compresa la conservazione ed il packaging dei prodotti.

L'operazione può sostenere sia progetti finalizzati ad uno solo dei precedenti ambiti di interesse, oppure, quando è in grado portare dei risultati utilizzabili in maniera trasversale, a più di un ambito di interesse.

L'operazione non sostiene progetti che abbiano come oggetto la ricerca di base, ma promuove progetti di sviluppo pre-competitivo ed eventuale "industrializzazione" dei risultati, essa può essere utilizzata per finanziare attività di ricerca che sono correlate o che accompagnano progetti pratici (analizzando il

successo e il fallimento dei progetti, adattando soluzioni per contesto climatico e strutturale specifico). Essa può essere utilizzata per lo sviluppo di tecniche e metodi che sono essenzialmente adattamenti di tecnologie esistenti a situazioni in cui non vengano correntemente utilizzate.

L'operazione supporta le attività dimostrative relative a nuove tecnologie, quando l'attività dimostrativa è la parte finale di un processo di testing e validazione di una tecnologia, di in processo, operando in netta demarcazione con le attività dimostrative dell'art. 14 (Misura 1), che, invece, devono semplicemente sensibilizzare rispetto a tecnologie, tecniche disponibili ed utilizzabili.

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un progetto innovativo;
- la pertinenza delle capacità/esperienze dei soggetti che compongono il gruppo operativo rispetto al progetto innovativo presentato.

8.2.13.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013, il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 3 anni.

8.2.13.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. (GUCE C198 del 27.06.2014).

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento all'Articolo 71 "Stabilità delle operazioni";

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

Legge Regione Calabria del 17 agosto 2009, n. 24 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”.

Decreto legislativo n. 1306/2006 e successive modifiche ed integrazioni – Codice dei Contratti Pubblici.

8.2.13.3.2.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è una forma di aggregazione tra almeno due soggetti tra i seguenti:

- imprese del settore agricolo, agroindustriale, forestale, in forma singola o associata;
- organizzazione di produttori;
- organismi interprofessionali;
- organismi di ricerca e/o sperimentazione, incluse le università;
- soggetti pubblici e/o privati proprietari e gestori di boschi e loro associazioni.

Nell’esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione delle opere.

8.2.13.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- a. costi amministrativi e legali per la costituzione dell’aggregazione;
- b. costi di esercizio della cooperazione, quali: costi di gestione per l’organizzazione ed il coordinamento del progetto, compresi gli oneri per affitto sede, acquisto e noleggio di beni strumentali (mobili, attrezzature d’ufficio, hardware e software) e le spese sostenute per i consumi connessi; personale; viaggi e trasferte; costi per la formazione;
- c. costi relativi agli studi necessari per la realizzazione del progetto innovativo (di mercato, di fattibilità, piani aziendali);
- d. materiali ed attrezzature tecnico-scientifiche;

- e. costi per test, analisi di laboratorio, compresi i costi di materiale a perdere, prove in campo;
- f. acquisto di brevetti e licenze;
- g. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi;
- h. consulenze esterne qualificate;
- i. costi per le attività di divulgazione dei risultati.

I costi elencati ai punti precedenti devono essere strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto innovativo. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

Le spese per la realizzazione di prototipi ed altri investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

8.2.13.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

1. Raggruppamenti di soggetti tra quelli indicati come ammissibili al presente intervento costituiti in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti privati debitamente registrati, che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto, che:

- a. assumono come soggetto capofila ("impresa leader") che si assume la responsabilità finanziaria del progetto, un'impresa agricola, agroindustriale, agroalimentare o forestale, costituita in forma singola e/o associata, ovvero un'associazione di imprese agricole e/o agroindustriali e/o agroalimentari o imprese forestali;
- b. dimostrano conoscenze pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato;
- c. adottano un proprio regolamento, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interesse.

2. "Poli", per come definiti nel Programma, di nuova costituzione .

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato un progetto recante, almeno, le seguenti informazioni:

- a. descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;
- b. elenco dei soggetti partecipanti al raggruppamento (partner) e loro descrizione, ponendo in evidenza la loro pertinenza all'interno del raggruppamento stesso;
- c. descrizione delle attività di progetto e loro ripartizione tra i vari partner del raggruppamento;
- d. descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili nelle aziende

- agricole/forestali/agroalimentari;
- e. descrizione delle modalità di assunzione delle decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative;
- f. descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato;
- g. tempistica di svolgimento del progetto;
- h. descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- i) descrizione e quantificazione degli indicatori target di progetto, attraverso i quali si intende misurare lo stato di avanzamento ed i risultati del progetto.

8.2.13.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure.

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, la selezione dei Progetti verterà sui seguenti principi inerenti la qualità dei medesimi :

- alla qualità della proposta in termini di applicabilità dei risultati;
- alla chiarezza della proposta in termini di definizione delle singole fasi in cui si articola il progetto e della divisione dei ruoli (chi fa che cosa) tra i partner di progetto;
- alla composizione della partnership in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di progetto (adeguatezza delle competenze, complementarietà delle competenze, completezza del partenariato);
- alla maggiore capacità della proposta di affrontare e risolvere i temi della sostenibilità ambientale e di affrontare i temi del cambiamento climatico (emissioni, protezione delle acque, rischio erosione dei suoli);
- alla trasversalità dei risultati in termini di soluzioni operative applicabili a più di un comparto produttivo;
- alla maggiore capacità dei risultati ottenuti di generare incremento di valore aggiunto per le imprese partner e/o del comparto produttivo.
- alla qualità delle attività di disseminazione dei risultati

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.13.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo di spesa sovvenzionabile dall'operazione € 400.000,00,

Tasso di sostegno dell'operazione 100% delle spese ammissibili, salvo che per operazioni che rientrano in una misura diversa dalla M16. Per le tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o submisure del

PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'intervento.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente operazione a favore di prodotti non compresi nell'allegato I del trattato è conforme al Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 3 anni.

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.


8.2.13.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione di pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio medio rispetto alla maggior parte delle condizioni di ammissibilità (ECR1) in quanto per questi interventi assume maggior importanza la valutazione della qualità e della fattibilità dei progetti e delle azioni previste che è proprio di ambedue le fasi dell'intervento;
4. un rischio moderato in relazione alla possibilità che tra i beneficiari ricadano enti pubblici in merito alla corretta applicazione delle norme sugli appalti (ECR4);
5. un rischio basso a livello di sistemi di controllo (ECR3) e di sistemi informativi adeguati (ECR9), considerando in particolare la probabile necessità di raccogliere informazioni da altre amministrazioni e fonti dei dati per verificare anche l'effettiva novità del programma presentato; un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco - "controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. un rischio moderato rispetto alla verifica degli impegni relativi alla stabilità delle operazioni nel caso in cui il sostegno sia rivolto anche alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali (ECR5).



8.2.13.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità, i documenti da presentare e le relative tempistiche per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto è necessario disporre di figure tecnico-scientifiche alle quali sarà richiesta una valutazione dell'effettivo avanzamento del progetto;
3. il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la costituzione della/e commissioni di valutazione (nella fase di ammissibilità) di professionalità con mirate conoscenze in grado di valutare la qualità dei progetti presentati nell'ambito delle diverse tipologie di intervento (ricercatori, docenti, tecnici);
4. il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici.
5. il rischio ECR3-ECR9 può essere mitigato attraverso l'individuazione di specifiche fonti dalle quali i valutatori potranno attingere per la verifica dell'originalità dell'intervento, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o collaborazioni esterne. Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
6. il rischio ECR5 può essere mitigato attraverso l'utilizzo del manuale di cui al precedente punto 2 di mitigazione, inserendo nello stesso chiare indicazioni sulle modalità di rendicontazione delle spese relative a investimenti materiali ed immateriali e, se del caso, sul rispetto delle condizioni di stabilità delle operazioni, di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.13.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.13.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per il presente intervento.

8.2.13.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

I "Progetti pilota" consistono nell'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nei progetti pilota la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Il progetto pilota può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Il progetto pilota non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Il "polo" è un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start up", piccole medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete ed alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo.

8.2.13.3.3. 16.03.01 - Cooperazione tra piccoli operatori per organ. processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.13.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è finalizzato a sostenere processi cooperativi tra piccoli operatori agricoli e forestali al fine di superare le criticità connesse alle micro dimensioni aziendali, rilevate dal fabbisogno F5 per sostenere la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole. E, più in generale sostenere la diversificazione dell'economia rurale, agendo a favore del fabbisogno F22, attraverso il sostegno a favore di processi cooperativi tra piccoli operatori turistici, che sviluppano progetti innovativi di commercializzazione.

In tale contesto di azione l'intervento agisce direttamente rispetto agli obiettivi della focus area 6A ed indirettamente sugli obiettivi della focus area 2A. Inoltre contribuisce alla definizione dei target della Focus area 1B. Contribuisce all'obiettivo trasversale innovazione, in quanto sostiene l'implementazione di soluzioni innovative di cooperazione.

L'operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione tra piccoli operatori agricoli e agroalimentari e tra piccoli operatori turistici finalizzate a migliorare la posizione dei soggetti collaboranti sui mercati di riferimento e sul raggiungimento di economie di scala attraverso il sostegno a:

- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per la condivisione di processi di lavoro/impianti e risorse produttive in comune e/o
- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale

Obiettivo primario dell'operazione è di favorire forme di cooperazione innovative tra le piccole imprese mediante l'adozione di soluzioni di compartecipazione e di condivisione ("sharing") delle risorse e dei fattori produttivi, attraverso progetti finalizzati ad organizzare processi di lavoro in comune e condividere locali di produzione e/o di commercializzazione ed impianti di lavorazione, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi (ICT).

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un Piano di cooperazione;
- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende cooperanti rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto innovativo presentato.

8.2.13.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni

8.2.13.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento all'Articolo 71 "Stabilità delle operazioni".

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i. "Disciplina contratto di rete".

Disciplina contratto di rete per le aziende agricole: Decreto Legge n. 179/2012 e Legge n. 221/2012; Decreto Legge n. 76/2003, conv. con Legge n. 99/2013, art. 9, comma 1.

8.2.13.3.3.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione: Partenariati tra almeno due soggetti tra "piccoli operatori" del settore agricolo e della filiera agroalimentare e della filiera turistica.

Ai fini delle operazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per «piccolo operatore» si intende una microimpresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, o una persona fisica non impegnata in un'attività economica al momento della richiesta di finanziamento.

8.2.13.3.3.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all'operazione, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a. il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali;
- b. i costi di esercizio della cooperazione;
- c. i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione del Piano di cooperazione, consistenti in investimenti materiali od immateriali.

Le spese per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

8.2.13.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

Aggregazioni di piccoli operatori, come definiti nella presente Misura, di nuova costituzione ed operanti nell'ambito delle attività agricola, agroalimentare, turistica e costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti registrati, ivi inclusi i "contratti di rete" per come regolamentati dalla legge italiana, che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e che si assumano la responsabilità finanziaria del progetto, rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato un Piano di cooperazione recante, almeno, i seguenti elementi:

- a. descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- b. descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili nelle aziende agricole/agroalimentari/turistiche e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali, attraverso la migliore apertura e presenza sui mercati di riferimento;
- c. descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;
- d. descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e. descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati dei progetti realizzati.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario, relativamente a Piani di cooperazione che prevedono il sostenimento di costi di investimento materiali o immateriali:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendali i beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni a

decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso.

8.2.13.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata;
- ad assegnare maggiore priorità all'ubicazione delle attività oggetto del Piano di cooperazione nelle aree rurali più svantaggiate (aree D del programma con minore densità abitativa);
- al maggiore numero di soggetti cooperanti;
- al maggiore grado di trasferibilità delle soluzioni adottate.
- ai migliori risultati in termini di benefici economici per i soggetti cooperanti, in termini di maggiore redditività delle imprese;
- al maggiore incremento occupazionale ottenuto.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.13.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo sovvenzionabile dall'operazione € 200.000,00

Tasso di sostegno dell'operazione 80%, salvo che per operazioni che rientrano in una misura diversa dalla M16. Per le tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'intervento.

Il contributo è concesso in ambito del regime "De Minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

8.2.13.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione della pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio moderato rispetto alla verifica degli impegni relativi alla stabilità delle operazioni nel caso in cui il sostegno sia rivolto anche alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali (ECR5).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -“controllo dei controllori” – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.13.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità ed i documenti da utilizzare per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto, che può riguardare anche spese diverse da investimenti materiali o immateriali, è necessario disporre di figure tecniche alle quali sarà richiesta una valutazione dell'effettivo avanzamento del progetto.
3. il rischio ECR5 viene mitigato prevedendo controlli in loco, da effettuarsi a campione, per verificare l'effettivo rispetto dell'impegno assunto dal beneficiario.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare

il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.13.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.13.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.13.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Informazioni non pertinenti per il presente intervento.

8.2.13.3.4. 16.4.1 Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.13.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento intercetta i fabbisogni del programma F5, F8, F10, F11 in quanto esso contribuisce a rafforzare sui mercati i piccoli produttori agricoli, a rafforzare le filiere corte, ed a sviluppare mercati locali dei prodotti di qualità regionale. In tale direzione l'intervento agisce direttamente sulla focus area 3A del programma ed indirettamente sulla focus area 2A ed apporta il proprio contributo all'obiettivo innovazione, sostenendo forme e soluzioni innovative di cooperazione all'interno della filiera agroalimentare.

L'intervento sostiene azioni e progetti di cooperazione della filiera agroalimentare, sia orizzontale che verticale, finalizzate alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte, di mercati locali ed alla promozione delle stesse filiere corte sui mercati di riferimento.

Il sostegno alla creazione e allo sviluppo delle filiere corte, come previsto ai sensi dell'art. 11 par. 1 del Reg. UE n. 807/2014, deve includere solo le filiere che non comportano più di un intermediario fra l'agricoltore e il consumatore.

Per i mercati locali le attività di lavorazione e la vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km dalla azienda agricola in cui il prodotto è ottenuto ai sensi dell'art. 11 par. 3 del Reg. UE n. 807/2014.

Obiettivo primario dell'operazione è di favorire forme di cooperazione rivolte:

- alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte che mettano in relazione contrattuale imprese ed associazioni di produttori primari con il proprio mercato di vendita
- alla creazione di mercati locali e all'esecuzione dell'attività di promozione a raggio locale per prodotti delle filiere corte e del mercato locale create con la presente misura.

La finalità dei progetti di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di comporre la filiera corta, anche all'interno di micro-distretti a forte caratterizzazione qualitativa dei prodotti, tra cui anche i biodistretti, sia aggregando i produttori primari e migliorandone l'apertura e la posizione sui mercati, che sostenendo verticalmente la filiera, potenziando la distribuzione nell'ambito di mercati locali per come definiti dalla presente misura.

Per quanto attiene l'esecuzione dell'attività di promozione, ogni emissione di materiale promozionale di supporto o attività deve rendere i potenziali clienti consapevoli che la filiera corta o il mercato locale in questione esistono e deve comunicare i vantaggi di acquistare tramite questo percorso.

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di una filiera corta;
- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende cooperanti rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto presentato.

8.2.13.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 4 anni.

8.2.13.3.4.3. Collegamenti con altre normative

D. L.vo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

Decreto Mipaaf 20.11.2007 "Regolamento dei mercati di vendita diretta degli imprenditori agricoli"

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento all'Articolo 71 "Stabilità delle operazioni";

Legge Regione Calabria 14 agosto 2008, n. 29 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali a chilometro zero" e s.m.i. apportate con Legge Regionale del 11 giugno 2012, n. 22.

Legge Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 23 "Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità.

8.2.13.3.4.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione:

- aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, delle PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche.

Quando i soggetti ammessi al sostegno sono pubblici, devono garantire il rispetto delle norme Comunitarie, così come recepite a livello nazionale, in materia di appalti pubblici e gli interventi devono

essere selezionati sulla base di criteri fissati ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.13.3.4.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all'operazione, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a. il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani di filiera, studi ed analisi di mercato;
- b. i costi di esercizio della cooperazione;
- c. i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione delle azioni previste nel Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di una filiera corta e per le azioni promozionali sui mercati locali, predisposizione di materiale divulgativo e pubblicitario, partecipazione ad eventi promozionali;
- d. costi diretti relativi ad investimenti materiali ed immateriali previsti dal Piano di cooperazione per allestire centri per la distribuzione diretta dei prodotti e per le attrezzature funzionali allo svolgimento delle sue funzioni.

Le spese per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

8.2.13.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

1. Aggregazioni di operatori operanti nell'ambito delle attività del settore agricolo, delle PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti debitamente registrati che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che:

- dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato.
- che si assumono la responsabilità finanziaria del progetto.

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato un Piano di cooperazione recante i seguenti elementi:

- a) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali di tutti i soggetti cooperanti;
- c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;
- d) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

Per tutte le azioni, ai sensi dell'art. 11 paragrafi 1 e 3 del Reg. UE n. 807/2014 i prodotti devono essere di filiera corta, con non più di un intermediario tra produttore e consumatore, o di provenienza locale, provenienti, cioè, da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

Le attività di promozione, ai sensi dell'art. 11 paragrafo 4 del Reg. UE n.807/2014, sono ammissibili al sostegno solo se riferite alle filiere corte ed ai mercati locali nella sua interezza pertanto con non più di un intermediario tra produttore e consumatore, provenienti, cioè, da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario, relativamente a Piani di cooperazione che prevedono il sostenimento di costi di investimento materiali o immateriali:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendali i beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso.

8.2.13.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 3A nella quale è programmata;
- al maggiore numero di prodotti agricoli interessati;
- alla maggiore presenza di prodotti certificati;
- al maggior numero di soggetti aderenti al progetto di cooperazione localizzati in aree montane, di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, quindi nelle aree rurali classificate come aree "D" dal programma;
- al maggior numero di soggetti cooperanti;
- alla maggiore trasferibilità dei risultati del progetto di cooperazione;

- alla maggiore capacità del progetto di generare valore aggiunto e nuova occupazione.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.13.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo sovvenzionabile dall'operazione € 200.000,00.

Tasso di sostegno dell'operazione 80%, salvo che per operazioni che rientrano in una misura diversa dalla M16. Per le tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'intervento.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 4 anni

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

8.2.13.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione della pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio moderato rispetto alla verifica degli impegni relativi alla stabilità delle operazioni nel caso in cui il sostegno sia rivolto anche alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali ed alla verifica dell'effettività della filiera corta e del mercato locale (ECR5).

4. un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -"controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.13.3.4.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità ed i documenti da utilizzare per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto, che può riguardare anche spese diverse da investimenti materiali o immateriali, è necessario disporre di figure tecniche alle quali sarà richiesta una valutazione dell'effettivo avanzamento del progetto;
3. il rischio ECR5 viene mitigato prevedendo controlli in loco, da effettuarsi a campione, per verificare l'effettivo rispetto dell'impegno assunto dal beneficiario, in prossimità della scadenza dell'impegno stesso. Mentre per quanto attiene all'effettività della filiera corta e del mercato locale può essere acquisita e verificate la documentazione contabile delle imprese (fatture, contratti) che attuano il progetto per verificare provenienza e destinazione delle produzioni interessate dal progetto.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.13.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.13.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.13.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura.

Per "filiera corta", ai sensi di quanto disposto all'art. 11(1) del Reg. UE n. 807/2014 si intendono solo le filiere che non comportano più di un intermediario fra l'agricoltore ed il consumatore.

Per i "mercati locali" le attività di lavorazione e la vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km dalla azienda agricola in cui il prodotto è ottenuto ai sensi dell'art. 11 par. 3 del Reg. UE n.

807/2014.

8.2.13.3.5. 16.8.1 Stesura di piani di gestione forestale

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.13.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione finalizzati solo alla stesura dei piani di gestione forestali di carattere integrato e di area vasta, in grado di migliorare la gestione economica sostenibile delle risorse forestali regionali. Esso risponde direttamente al fabbisogno F13 del programma che ha evidenziato la necessità di diffondere sul territorio regionale la pianificazione forestale, ispirata ai principi di sostenibilità delle foreste. Sotto tale aspetto l'intervento agisce direttamente sulla focus area 4c in quanto è in grado di contribuire alla gestione sostenibile dei suoli forestali; essa agisce altresì, indirettamente sulle focus area 4A e 4B in quanto contribuisce a garantire il presidio della biodiversità forestale e l'efficace svolgimento del ciclo delle acque.

La Misura 8 sostiene la stesura dei piani forestali quando obbligatoria per l'attuazione di specifici interventi sostenuti dal PSR, mentre la Misura 16 incoraggia la stesura di piani di gestione forestali in forma di cooperazione tra detentori di piccola dimensione non obbligati alla stesura dei Piani.

Determina, inoltre, effetti indiretti con la Focus area 2A.

Essa interviene direttamente sull'obiettivo trasversale ambiente ed è in grado di garantire una maggiore adattabilità e resilienza ai rischi dei cambiamenti climatici (quali il rischio incendi ed il rischio alluvioni), oltre lo svolgimento più efficace della funzione di sequestro di CO₂, in linea con l'attuazione della strategia UE per le Foreste e con i principi di gestione sostenibile delle foreste definiti dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

L'operazione si propone di sostenere lo sviluppo e la crescita del settore forestale, sia per gli aspetti economici/produttivi (filiera bosco-legno e bosco-legno-edilizia) che per quelli innovativi e ambientali, agendo sul sostegno di modelli innovativi ed integrati di programmazione delle attività forestali in grado di contribuire al miglioramento dell'adattamento e della resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici.

La finalità dei progetti di cooperazione è quella di sostenere forme di cooperazione tra aziende di proprietari forestali al fine di favorire una gestione forestale secondo finalità condivise e pianificate, finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni e la diffusione della pianificazione forestale anche nei casi in cui non sussista l'obbligo ai sensi della normativa vigente.

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un Piano di cooperazione per l'elaborazione di piani di gestione associati;
- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende e soggetti cooperanti rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto presentato.

8.2.13.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura verrà concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni

8.2.13.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. (GUCE C198 del 27.06.2014).

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Legge Regione Calabria n. 45/2012 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”.

Legge Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 25 “Istituzione dell'azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni un materia di forestazione e politiche della montagna.

8.2.13.3.5.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione:

- aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, forestale e altri soggetti pubblici o privati proprietari o detentori di superfici forestali, che singolarmente possiedono e/o detengono superfici forestali di dimensioni inferiori ai 100 ettari, e che insieme raggiungono complessivamente il possesso e/o detenzione di almeno 100 ha di bosco, da sottoporre a piano di gestione forestale.

8.2.13.3.5.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all'operazione, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a. il costo degli studi della zona interessata (studi preliminari e di contesto, studi di fattibilità);
- b. i costi di esercizio della cooperazione;
- c. i costi diretti di redazione del piano di gestione forestale.

8.2.13.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

Aggregazioni tra diversi operatori del settore agricolo e forestale proprietari e/o detentori di superfici forestali, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi, che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e assumano la responsabilità finanziaria del progetto, rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato.

Ciascuno dei soggetti partecipanti all'aggregazione deve essere possessore e/o detentore di una superficie forestale inferiore ai 100 ettari, mentre la superficie forestale complessivamente posseduta/detenuta

dall'aggregazione di soggetti deve essere uguale o superiore ai 100 ettari ed deve rappresentare una superficie territoriale contigua.

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato un Piano di cooperazione recante i seguenti elementi:

- a) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per lo sviluppo della gestione economica sostenibile integrata e/o di area vasta delle aree forestali;
- c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;
- d) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

8.2.13.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4C nella quale è programmata,;
- alla localizzazione delle aree forestali interessate (aree della Rete Natura 2000, aree protette, aree montane, aree in cui è più elevato il rischio incendi) ;
- al maggiore numero di soggetti cooperanti ed alla maggiore estensione della superficie forestale interessata

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.13.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo sovvenzionabile dall'operazione 100.000 €

Tasso di sostegno dell'operazione 100%. Per le tipologie di operazioni riconducibili al altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto sono quelli stabiliti nella misura/submisura/operazione cui si riferisce l'operazione.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni. Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 40 % del valore complessivo del progetto elaborato.

8.2.13.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione della pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio moderato in relazione alla possibilità che tra i beneficiari ricadano enti pubblici in merito alla corretta applicazione delle norme sugli appalti (ECR4).



8.2.13.3.5.9.2. Misure di attenuazione

1. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità ed i documenti da utilizzare per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto, verrà richiesta l'elaborazione di una relazione tecnica che illustri lo stato di avanzamento delle attività eseguite;
3. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici.

8.2.13.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.13.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento

8.2.13.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.13.3.6. 16.9.1 Diversificazione delle attività agricole per l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.13.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento risponde al fabbisogno di rafforzare il sistema economico extra-agricolo delle aree rurali, fabbisogno F22.

Esso, per come prioritizzato, risponde al fabbisogno F25 in quanto viene finalizzato a sollecitare lo sviluppo della crescita digitale nel sistema economico delle aree rurali, al fine di cogliere le opportunità offerte dall'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche di banda larga ultra larga realizzate attraverso il PSR.

Contribuisce direttamente agli obiettivi della Focus area 6A e, considerata la sua prioritizzazione sullo sviluppo di soluzioni ICT, determina il suo contributo sull'obiettivo trasversale innovazione.

L'operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione tra operatori agricoli ed alti operatori pubblici e privati delle aree rurali di pertinenza per gli obiettivi del progetto, finalizzate a definire soluzioni innovative per lo sviluppo delle imprese agricole che diversificano le attività agricole promuovendo servizi di integrazione sociale, di assistenza sanitaria e di educazione ambientale e alimentare attraverso l'utilizzo cooperativo di locali e strutture produttivi, risorse aziendali ed impianti e fattori produttivi.

Obiettivo primario dell'operazione è di favorire forme cooperative di diversificazione delle aziende agricole mediante l'adozione di soluzioni innovative di fornitura di servizi, anche attraverso:

- progetti finalizzati ad organizzare processi di lavoro e modalità di erogazione dei servizi anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi (ICT) in maniera aggregata;
- progetti finalizzati allo sviluppo ed alla animazione territoriale relativamente all'uso di nuovi servizi o di nuove modalità di erogazione degli stessi servizi anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi nelle aree rurali (ICT).

La finalità delle soluzioni di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di migliorare l'apertura e la presenza sui mercati dei servizi di agricoltura sociale e di servizi didattici delle aziende agricole che attuano il progetto di cooperazione puntando anche su una maggiore diffusione delle informazioni e sulla creazione di spazi di collaborazione, realizzati attraverso l'impiego delle ICT riducendo il *digital divide* e puntando al rafforzamento delle capacità relazionali e dell'identità territoriale delle zone rurali.

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un Progetto di cooperazione dettagliato;
- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di soggetti cooperanti rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto presentato.



8.2.13.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura verrà concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni.

8.2.13.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. (GUCE C198 del 27.06.2014).

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento all'Articolo 71 “Stabilità delle operazioni”;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”.



8.2.13.3.6.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione: aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, e altri soggetti pubblici o privati che operano nei settori socio sanitario, ambientale ed educativo che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale.

Quando i soggetti ammessi al sostegno sono pubblici, devono garantire il rispetto delle norme Comunitarie, così come recepite a livello nazionale, in materia di appalti pubblici e gli interventi devono essere selezionati sulla base di criteri fissati ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.13.3.6.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all'operazione, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a. il costo degli studi della zona interessata, di elaborazione del progetto (studi di fattibilità);
- b. i costi di esercizio della cooperazione;
- c. i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione delle azioni finalizzate all'innovazione e alla fornitura di servizi riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale di soggetti svantaggiati e l'educazione ambientale in aree rurali previste dal piano delle attività del Progetto di cooperazione presentato (attività di comunicazione e realizzazione di servizi di educazione, integrazione sociale e assistenza sanitaria da svolgere nelle aziende agricole, seminari, siti e attività web, materiale divulgativo).

Le spese per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

8.2.13.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

Per le tipologie di operazioni finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura sociale:

Aggregazioni tra aziende agricole, Comuni o altri enti pubblici o privati che operano nel settore socio sanitario costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e assumano la responsabilità finanziaria del progetto, rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato.

Per le tipologie di operazioni finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura didattico/educativa:

Aggregazioni tra diversi operatori del settore agricolo e altri soggetti pubblico o privati che operano nei settori ambientale ed educativo che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi, che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e assumano la responsabilità finanziaria del progetto, rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato.

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato di un Piano recante i seguenti elementi:

- a) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per lo sviluppo della dell'agricoltura sociale e dell'agricoltura didattico/educativa;
- c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;
- d) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario, relativamente a Piani di cooperazione che prevedono il sostenimento di costi di investimento materiali o immateriali:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendali i beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso.

8.2.13.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata;
- all'utilizzo di soluzioni che utilizzano tecnologie ICT per l'implementazione e la fruizione dei servizi;
- assegnando priorità alla localizzazione delle attività all'interno delle aree rurali più svantaggiate "C" e "D" del Programma ed alle aree montane;

- alla dimensione e completezza della rete di cooperazione (numero di soggetti aggregati, di fattorie didattiche coinvolti, di soggetti del partenariato sociale e del terzo settore coinvolti);
- alla maggiore capacità di creare valore aggiunto per le imprese cooperanti;
- alla maggiore capacità di creare nuova occupazione qualificata (laureati).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.13.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo sovvenzionabile dall'operazione € 200.000,00

Tasso di sostegno dell'operazione 80%. Per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto sono quelli stabiliti nella misura/submisura/operazione cui si riferisce l'operazione.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni.

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del progetto elaborato.

8.2.13.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione della pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti

giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;

3. un rischio moderato in relazione alla possibilità che tra i beneficiari ricadano enti pubblici in merito alla corretta applicazione delle norme sugli appalti (ECR4).
4. n rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -"controllo dei controllori" – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.13.3.6.9.2. Misure di attenuazione

1. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità ed i documenti da utilizzare per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto, verrà richiesta l'elaborazione di una relazione tecnica che illustri lo stato di avanzamento delle attività eseguite;
3. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.13.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.13.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.13.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento della misura.

--

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento della misura.
--

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento della misura.
--

8.2.13.5. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

L'informazione non è pertinente per la misura

8.2.13.6. *Informazioni specifiche della misura*

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento, qualora pertinenti.

8.2.13.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

8.2.14. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.14.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 19 è costituita da :

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
articoli 42 – 44;

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
articoli 32 – 35;

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014.

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura 19 è rivolta a sostenere lo sviluppo integrato delle zone rurali a livello sub-regionale ("locale") con il contributo prioritario delle forze locali. Si inserisce come intervento di "Sviluppo locale di tipo partecipativo" (CLLD) e si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte degli attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale, il quale deve elaborare un Piano di Azione Locale per tradurre gli obiettivi in azioni concrete dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti (strategia LEADER).

Attraverso lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) si punta, in via generale, al miglioramento delle politiche di sviluppo locale e, in coerenza con le indicazioni dell'Accordo di Partenariato, a:

- a. migliorare il design e l'implementazione delle politiche a favore di specifiche aree, attraverso un maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l'efficacia;
- b. promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- c. promuovere, con flessibilità e su un terreno concreto, il coordinamento tra le politiche con una logica ispirata alla semplificazione sia degli strumenti di governance sia delle procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

Ai fini del Reg. UE 1305/2013 e del presente Programma, lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR e denominato Sviluppo locale Leader rappresenta lo strumento finalizzato allo sviluppo locale delle zone rurali (art. 42-44), in funzione del conseguimento:

- dell'obiettivo generale del FEASR di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato (art. 4)
- delle correlate priorità dell'Unione, con particolare riferimento alla priorità 6 ed alla relativa focus area 6b (art. 5)
- degli obiettivi trasversali dell'innovazione e dell'ambiente (art. 5).

Principali fabbisogni su cui interagisce la misura: F5-F8-F14-F19-F22-F23-F24-F25.

Territorio di riferimento

Visti i principi sottesi all'attuazione di Leader, con riferimento alla territorializzazione prevista dal presente Programma in coerenza con gli indirizzi generali dell'Accordo di partenariato, l'attuazione dello Sviluppo locale Leader viene prevista nelle aree D (aree rurali con problemi di sviluppo), C (aree rurali intermedie) e B (aree rurali ad agricoltura intensiva).

Più specificatamente, si possono candidare aggregazioni di territori che raggiungono una massa critica sufficiente a sostenerne la strategia di sviluppo in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, appartenenti a:

- territori classificati come aree rurali C e D nella programmazione 2014/2020
- territori classificati come aree B che sono stati oggetto dell'approccio Leader nel periodo di programmazione 2007-2013, per garantire un principio di contiguità territoriale e di continuità nelle politiche di sviluppo locale
- aree non appartenenti alla zonizzazione sopra citata, ricadenti in aree protette e ad alto valore naturalistico, purché giustificate nella strategia di sviluppo locale presentata.

La popolazione del territorio candidato deve essere compresa tra i 10.000 e i 150.000 abitanti.

Su un totale in Calabria di 409 Comuni e 1.959.050 abitanti, il territorio potenzialmente interessato allo sviluppo locale Leader riguarda n. 274 Comuni in area D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" con 851.780 abitanti (43,47% della popolazione totale), n. 106 Comuni in area C "Aree rurali intermedie" con 365.494 abitanti (18,65 % della popolazione totale).

Il territorio coinvolto nelle strategie Leader è pari a Km² 13.015 (aree C e D) pari all'81% del totale della superficie regionale a cui si aggiungono le aree B "Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata" che hanno partecipato alla precedente programmazione Leader 2007/2013 che con 478 Km² di superficie raggiungono una percentuale di circa il 3 % sul totale della superficie regionale.

Il numero di GAL da selezionare sul territorio regionale per attivare la strategia Leader 2014-2020 non potrà essere superiore a 14, numero raggiunto nel periodo di programmazione 2007/2013.

Strategia di sviluppo locale LEADER

Lo Sviluppo locale Leader ai sensi dell'art. 33 del Reg. UE 1303/2013 è attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, che garantiscano:

approccio dal basso: definizione dei fabbisogni e costruzione di strategie e programmi che rispecchino il territorio di riferimento in base alla capacità di ascolto dei portatori di interesse;

approccio integrato: superamento di una logica settoriale degli interventi attraverso la proposta di progetti integrati intorno ad alcuni ambiti tematici scelti al fine di collegare il modello di sviluppo locale

alla crescita del territorio anche da un punto di vista economico e sociale;

innovazione: si esplicita nella possibilità di introdurre elementi di innovazione nel governo dei processi e nel soddisfacimento dei fabbisogni locali;

approccio territoriale: integrazione e collaborazione progettuale tra gli operatori locali e i portatori di interessi dei territori leader;

sviluppo del capitale umano dei territori: attraverso le strategie di sviluppo locale e le attività di cooperazione si contribuisce alla crescita delle capacità professionali ed umane locali delle aree rurali.

Gli ambiti tematici di programmazione della strategia LEADER nel PSR Calabria sono i seguenti:

- a. sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri);
- b. sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- c. turismo sostenibile;
- d. cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- e. valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- f. valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- g. accesso ai servizi pubblici essenziali;
- h. inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- i. legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- j. reti e comunità intelligenti.

All'interno degli ambiti tematici, spetterà ai GAL scegliere le azioni/misure da attivare in funzione dei risultati attesi individuati nel Piano d'Azione. I Piani di Azione, conformemente a quanto previsto nell'Accordo di Partenariato, dovranno concentrarsi su un numero esiguo di ambiti di intervento, non superiore a tre, su cui impostare la progettazione locale 2014-2020.

I Piani di sviluppo locale da selezionare dovranno concentrarsi su ambiti di intervento coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i rispettivi territori, nonché con le competenze e le esperienze espresse dai territori stessi.

Ogni strategia di sviluppo locale (art. 33 Reg.1303/2013) deve contenere almeno i seguenti elementi:

- definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi, la strategia deve essere coerente con il PSR;
- una descrizione, se prevista dalla strategia di sviluppo locale presentata, dei contenuti, degli obiettivi e delle finalità dell'attività di cooperazione di cui all'art. 44 del Regolamento (UE) 1305/2013 e delle modalità operative di attuazione;
- una descrizione del processo di partecipazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- un piano di azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;

- una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- il piano finanziario per la strategia.

E' garantita la parità tra uomini e donne e la non discriminazione sia nella fase di selezione che in quella di attuazione delle Strategie di sviluppo Locale secondo l'art.7 del Reg. (UE) 1303/2013. Sulle aree eleggibili, sarà avviato un processo di selezione delle strategie di sviluppo locale in grado di individuare i partenariati locali più pronti e più capaci di programmare ed implementare una strategia di intervento "innovativa", basata su un'analisi puntuale del territorio e su obiettivi limitati, chiari e misurabili e di interesse per l'intero territorio omogeneo.

L'ambito di azione dei GAL può essere esteso alle modalità e agli strumenti ritenuti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo locale indicati nei PSL, modalità e strumenti che dovranno rispettare le condizioni di ammissibilità di cui ai Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1303/2013 e dovranno contribuire agli obiettivi e alle priorità del FEASR fissati a titolo degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n.1305/2013 nonché, ove applicabili, rispettare le regole sugli aiuti di Stato.

Il LEADER viene programmato secondo un approccio mono-fondo, attraverso l'utilizzo del FEASR e, più in particolare attraverso la presente Misura nella Focus Area 6b. La dotazione finanziaria minima dei PSL è fissata, in conformità all'Accordo di partenariato, in € 3.000.000 e la massima in 12.000.000 di €. Ogni strategia di sviluppo locale dovrà dimostrare l'apporto di un valore aggiunto rispetto all'attivazione delle misure del PSR in maniera ordinaria sul territorio.

La Regione, sulla scorta dell'esperienza attuativa della programmazione 2007/2013, può prevedere uno o più obiettivi intermedi Leader nel periodo di programmazione 2014/2020, connessi alla valutazione dello stato di avanzamento fisico, finanziario e di risultato della strategia, sulla base di appositi criteri e procedure condivise in seno al Comitato di Sorveglianza ed adottate dall'Autorità di Gestione, analogamente al modello comunitario della riserva di performance.

Nello specifico le attività valutative riguarderanno l'analisi degli interventi della Strategia di Sviluppo Locale rispetto al soddisfacimento dei fabbisogni individuati, il raggiungimento dei target e degli obiettivi (efficacia della strategia), l'impiego delle risorse economiche (efficienza della strategia) e attraverso la valutazione dell'impatto nell'area interessata dalla strategia valutando in che misura gli interventi finanziati hanno contribuito al cambiamento programmato.

La valutazione dello stato di avanzamento delle strategie di sviluppo locale sia a livello procedurale che finanziario avviene in particolare nell'ambito delle relazioni annuali di attuazione, con particolare riguardo alla Relazione annuale di attuazione del 2018.

Gruppi di Azione Locale – GAL

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo Leader è proposto, attivato e gestito attraverso i Gruppi di Azione Locale previsti dagli artt. 32-34 del Reg. UE 1303/2013, appositamente selezionati e riconosciuti a livello regionale, sulla base dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente Scheda di Misura.

Il numero di GAL da selezionare sul territorio regionale per attivare la strategia Leader 2014-2020 non potrà essere superiore a 14, numero raggiunto nel periodo di programmazione 2007/2013.

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) è un partenariato composto da soggetti rappresentativi delle parti

economiche e sociali del territorio, sia pubblici che privati, nel quale, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; rappresenta interessi generali e diffusi, presenti all'interno del relativo ambito territoriale, assicurando una composizione articolata ed inclusiva, in grado di corrispondere comunque all'effettiva natura e agli ambiti di interesse della strategia proposta. Il quadro dei requisiti e delle condizioni richieste riguardano, in particolare:

- la conformazione giuridica e la composizione del relativo organo decisionale;
- le modalità con le quali vengono assunte le decisioni e selezionate le operazioni, improntate su procedure e criteri trasparenti, non discriminatori e tali da evitare possibili conflitti di interessi
- la titolarità di una strategia di sviluppo locale conforme al Reg. UE 1303/2013, all'Accordo di Partenariato, agli obiettivi ed ai fabbisogni del PSR Calabria ed alla presente Scheda di Misura;
- la trasparenza di tutti i processi decisionali e la garanzia dell'osservanza delle disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle norme in materia di informazione, comunicazione e pubblicità
- un organigramma coerente e strutturato, sotto il profilo organizzativo, operativo e funzionale, che preveda la dotazione di personale qualificato ed esperto, in grado di garantire l'elaborazione e l'attuazione della strategia e la corretta ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate; la composizione e la quantità delle figure previste dall'organigramma proporzionata alla complessità della strategia e del partenariato; standard organizzativi ed operativi orientati alla valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività ed in grado comunque di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria azione.

Integrazione della “Strategia Aree interne”.

Il PSR concorre, tramite la misura LEADER, all'attuazione della “Strategia Aree interne” di cui all'Accordo di Partenariato 2014-2020. Il FEASR interviene a favore della “strategia aree interne” esclusivamente nell'ambito dei territori che saranno selezionati per l'attuazione del programma Leader, ricadenti nella classificazione “C e D” delle aree rurali, adottata dal PSR. Le azioni del FEASR nell'ambito della strategia “aree interne” sono definite in coerenza con le indicazioni dell'Accordo di partenariato sui fattori latenti di sviluppo di tali aree e sui temi catalizzatori, nel quadro degli ambiti tematici del PSR.

Il GAL dell'area-progetto individuata definisce la propria Strategia di Sviluppo Locale tenendo conto della sinergia tra gli interventi previsti e l'insieme delle altre azioni della strategia aree interne.

Al fine di garantire l'integrazione tra la strategia Leader e la strategia aree interne è allocata nella M19 una riserva non superiore allo 0,5% della dotazione complessiva del PSR, da destinare ai PSL approvati che ricadono nelle “aree interne regionali” individuate nella Regione.

Principi e criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale

I principi posti alla base della selezione delle strategie di sviluppo locale devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, e sono riferiti:

- a. alla corrispondenza tra la strategia di sviluppo locale e gli obiettivi delle Priorità dello sviluppo

- rurale e con l'Accordo di partenariato, la strategia di intervento del PSR in relazione alle singole Focus Area programmate, le tematiche LEADER programmate dalla SSL, anche in termini di indicatori di misurazione delle operazioni attivate nelle Focus area e di target della stessa;
- b. alla verificabilità e controllabilità degli interventi/progetti programmati dalla SSL in base alle condizioni stabilite dal Reg.(UE) 1305/2013 sulle singole Misure del Programma;
 - c. alla qualità della proposta progettuale contenuta nel Piano di Azione Locale, la sua focalizzazione e concentrazione tematica rispetto all'analisi del territorio, la definizione dei fabbisogni del territorio, la definizione della strategia di intervento, l'integrazione tra i tematismi prescelti, l'attenzione e la focalizzazione verso i tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, cambiamenti climatici e innovazione);
 - d. alla qualità del partenariato ed alla coerenza fra l'esperienza e le competenze dei partner associati al GAL e l'ambito di intervento proposto;
 - e. alla capacità amministrativa della struttura tecnica, la previsione di meccanismi attuativi degli interventi che siano capaci di evitare conflitti di interessi e di assicurare efficacia rispetto agli obiettivi del piano locale;
 - f. alla chiara identificazione di risultati realisticamente conseguibili e misurabili;
 - g. all'efficienza finanziaria delle attività di gestione da valutare nell'ambito del piano finanziario presentato.

La strategia di intervento LEADER deve essere in grado di elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria con criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta.

La strategia di intervento LEADER, in coerenza con i contenuti dell'Accordo di Partenariato ed in aderenza ai fabbisogni espressi dal territorio regionale ed alla strategia di intervento del Programma, è programmata rispetto ad un gruppo di ambiti tematici in grado di esprimere complementarità rispetto all'attuazione delle Misure del PSR.

La gestione finanziaria della misura sarà interamente programmata nell'ambito della Focus Area 6b "Stimolare lo sviluppo locale delle zone rurali".

I progetti che saranno realizzati nell'ambito delle strategie di sviluppo locale dovranno produrre, per il loro carattere integrato e multi-settoriale, effetti multipli in vari settori contribuendo a più priorità dello sviluppo rurale ed a più Focus Area programmate. La misura contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** attraverso la sottomisura 19.2 "Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader" con l'eventuale attivazione di misure nei Piani di Azione Locale che incentivino investimenti per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale e delle foreste, rispondendo a specifici fabbisogni locali e che possono avere effetti positivi sull'ambiente.

La misura contribuisce all'obiettivo trasversale **cambiamenti climatici** in quanto è in grado di sollecitare, sia nell'ambito dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, adottando principi guida opportuni nella progettazione, selezione ed esecuzione dei progetti locali; sia attraverso l'utilizzo dell'attività di animazione che di cooperazione Leader; una conoscenza più diffusa dei fattori che determinano i cambiamenti climatici, gli impatti attesi e le strategie di adattamento, contribuendo alla declinazione a livello territoriale della Strategia nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

La misura contribuisce all'obiettivo trasversale **innovazione** in quanto sollecita l'introduzione di elementi innovativi nel governo dei processi e nel soddisfacimento dei fabbisogni locali attraverso la sottomisura

19.2“Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader”e anche attraverso la sottomisura 19.3. “Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale”che sostiene processi di cooperazione interterritoriali e transnazionali rivolti alla disseminazione di contenuti e soluzioni innovative, in grado di determinare cambiamenti innovativi nel tessuto socioeconomico dei territori regionali.

Procedura e tempistica per la selezione dei Gal

La procedura di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) è effettuata in una sola fase, che prevede la valutazione delle Strategie di sviluppo Locale e dei Piani di Azione Locale; il calendario per selezionare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo deve rispettare le scadenze fissate dai regolamenti di riferimento, che prevedono la conclusione del procedimento entro 2 anni dall’approvazione dell’accordo di partenariato. Ai sensi dell’ art.33(4) Reg.1303/2013 possono essere selezionate strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

Suddivisione dei compiti tra AdG, OP e Gal

Autorità di gestione, Organismo pagatore e GAL eserciteranno i compiti previsti dai regolamenti comunitari.

Ai GAL sono attribuiti i compiti previsti dall’art. 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

L’OP può delegare ai GAL l'esecuzione dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative alle operazioni selezionate, mantenendo la funzione di effettuare i controlli in loco o delegandola ulteriormente alla Regione.

La Misura si articola nelle seguenti sub-misure, a loro volta declinate in tipologie di intervento:

19.1 Supporto preparatorio alla definizione e attuazione della strategia locale.

19.1.1 Sostegno preparatorio alla definizione

19.2. Sostegno all’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia.

19.2.1 Sostegno all’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia.

19.3 Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL.

19.3.1 Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL

19.4 Costi di gestione e animazione

19.4.1 Costi di gestione e animazione

8.2.14.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.14.3.1. 19.1.1 – Sostegno preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno consiste nel rafforzamento delle capacità di programmazione, nella formazione e creazioni di reti al fine di elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale.

Le azioni di *costruzione delle capacità di sviluppo*, di formazione e *creazioni di reti* sono aperte sia alle nuove aree, che non hanno operato nell'ambito di LEADER, sia ai GAL già esistenti. Il sostegno ha lo scopo di assistere i partenariati alla preparazione di strategie di sviluppo locale.

Il sostegno ha lo scopo di assistere i partenariati alla preparazione di strategie di sviluppo locale.

In linea generale, l'operazione prevede il sostegno delle attività strettamente correlate alla costituzione dei partenariati ed alla definizione della strategia di sviluppo locale, anche in funzione delle possibili azioni per il miglioramento delle capacità degli attori locali pubblici e non pubblici nello svolgimento del loro ruolo nel LEADER, con attenzione allo sviluppo delle capacità, alla formazione, all'animazione ed alla messa in rete. L'azione di animazione, in tale contesto, comprende in particolare attività ed iniziative necessarie per incoraggiare i membri della comunità a partecipare al processo di sviluppo locale attraverso l'analisi della situazione locale, dei relativi fabbisogni e delle possibili proposte migliorative.

La procedura per rendere disponibile il sostegno preparatorio verrà attivata mediante Avviso Pubblico. Per l'ammissibilità delle spese relative al sostegno preparatorio il beneficiario dovrà presentare domanda a valere sul bando di selezione dei GAL e delle relative SSL. Solo nel caso in cui la domanda venga ammessa, seppur non finanziata, il beneficiario otterrà il rimborso delle spese sostenute.

In accordo con l'articolo 35 del Regolamento (UE) 1303/2013, il sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno venga selezionata o meno.

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013 Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Soggetti proponenti sotto forma di partenariati pubblico-privati.

Gal che hanno partecipato alla programmazione 2007-2013 e che nel periodo di programmazione 2007-2013 non hanno ricevuto finanziamenti per preparare la strategia di sviluppo locale per la programmazione 2014-2020.

Nel caso di partenariati non formalmente costituiti, deve essere identificato un soggetto capofila che costituisce il beneficiario.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a. costi di formazione di animatori, del personale del partenariato, nonché degli stakeholder delle aree interessate;
- b. studi, analisi ed indagini sull'ambito territoriale designato, compresi gli studi di fattibilità, ai fini della progettazione della strategia e degli interventi correlati;
- c. costi relativi alla costituzione del partenariato, compresi i costi operativi e i costi del personale
- d. dell'organizzazione, per la predisposizione di quanto necessario per la partecipazione alla procedura di selezione;
- e. costi relativi all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza;
- f. costi per le attività di informazione, consultazione e partecipazione del territorio; della popolazione, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia.

Per essere ammissibili, le spese di cui al punto precedente, inoltre devono:

- essere sostenute e pagate dal richiedente solo se sostenute non oltre i sei mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno;

- essere sostenute dal richiedente entro la data di approvazione della graduatoria definitiva delle Strategie di Sviluppo Locale e pagate entro i due mesi successivi a tale data.

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I partenariati che presentano domanda per il sostegno devono:

- rappresentare i territori che rientrano nella territorializzazione per come riportata nella misura e classificati come aree rurali D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo” C “Aree Rurali intermedie” e B “Aree rurali ad agricoltura intensiva”;

8.2.14.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono stabiliti nel rispetto dell’art. 49 del Regolamento (UE) 1305/2013.

I principi che riguardano i criteri di selezione delle operazioni ammissibili si basano sulla congruità della spesa in relazione alla effettiva necessità del sostegno preparatorio, sulle caratteristiche del partenariato proponente, sulla rappresentatività del partenariato proponente e sulle competenze del proponente in relazione alla capacità di dare attuazione alle strategie di sviluppo locale.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 20.000,00 euro.

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l’attuazione dell’intervento sono stati identificati dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo pagatore, in esito alle analisi sulle condizioni dell’intervento, sui diversi impegni, sull’esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall’esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 19.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi, correlati in gran parte al grado di complessità che presenta la gestione della misura attraverso la quale il PSR applica l’approccio Leader.

Rischio di doppio finanziamento per i Gal che hanno partecipato alla programmazione 2007-2013

relativamente alla sottomisura 19.1 relativa al sostegno preparatorio.

8.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Per quanto riguarda il rischio del doppio finanziamento, che si limita ai Gruppi di Azione Locale già costituiti e che hanno operato nel periodo di programmazione 2007/2013, esso può essere mitigato attraverso un controllo effettuato dall'Autorità di gestione sulle spese sostenute per attività di animazione e consulenza effettuate nell'ultimo anno di programmazione.

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazioni previste e che devono essere garantite con continuità da parte dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di pagamento regionale, consentono di mantenere basso il rischio di errore della misura.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.14.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.14.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione viene descritta e riportata a livello di misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Gli elementi richiesti sono riportati nella descrizione generale della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

L'informazione viene descritta e riportata a livello di misura.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione viene descritta e riportata a livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

L'informazione viene riportata a livello di misura.

8.2.14.3.2. 19.2.1 - Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La strategia di sviluppo locale prevede, in particolare, un “piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete” (Reg. UE 1303/2013, art. 33). L'operazione sostiene l'implementazione degli interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi delle strategie di sviluppo locale (SSL) in riferimento agli ambiti tematici selezionati e il sostegno ad azioni previste da altre operazioni a livello regionale inseriti nei Piani di Azione Locale (PAL) che ciascun GAL ha programmato, in coerenza con l'analisi e le strategie del proprio territorio..

Gli interventi previsti nel Piano di azione locale devono essere coerenti nell'ambito di quanto definito nella descrizione del fondamento logico della Misura ed esplicitare il valore aggiunto rispetto alle operazioni standard richiesto all'approccio Leader nel caso in cui le modalità attuative saranno quelle delle operazioni di riferimento delle misure del PSR. Deve tradursi, operativamente, in una metodologia di attuazione delle strategie di sviluppo locale per progetti “su scala locale” che dovranno tenere conto dei bisogni e delle potenzialità locali, compresi gli elementi innovativi che emergono dall'analisi di contesto dei territori di riferimento e dovranno essere elaborate e concentrate su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale.

Gli interventi previsti nel Piano di azione locale devono essere protesi all'innovazione, intesa come offerta di servizi a cittadini e imprese, di metodi, di processi e di prodotto tali da garantire uno sviluppo strategico locale.

L'attuazione degli interventi programmati nella strategia deve svolgersi nel rispetto della normative in materia di appalti pubblici e la selezione degli interventi ai sensi dell'articolo 34 (3) del Reg.1303/2013, degli obiettivi e delle priorità indicati per il sostegno nell'ambito di LEADER dall'Accordo di Partenariato, nel Programma di Sviluppo Rurale della regione Calabria, nella presente Misura.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale. Nel caso di investimenti è previsto il pagamento di un anticipo, non superiore al 50% dell'aiuto pubblico. Tale anticipo può essere richiesto in rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

2014-2020; Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Regolamento (UE) 702/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il Reg. CE 1857/2006; Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale ai sensi del Reg. UE 1303/2013, art. 32-34 o attori locali in funzione dell'operazione attuata nell'ambito della Strategia di sviluppo Locale

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Costi di investimento ammissibili secondo l'art. 45 Reg. 1305/2013

Qualsiasi intervento in linea con le regole generali del Reg. (UE) 1305/2013, con le priorità per il CLLD / LEADER e la SSL

Ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata.
- c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n.1303/2013.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono definite sulla base delle condizioni, limiti, livelli ed entità di aiuto stabilite dal Regolamento (UE) 1305/2013, ma in linea generale un'operazione può essere finanziata se risponde ai seguenti criteri:

- Contribuisce a uno dei tre obiettivi dello sviluppo rurale indicati dall'articolo 4 del Regolamento di sviluppo rurale e a qualsiasi delle priorità e focus area indicate all'articolo 5 dello stesso regolamento

- Risponde agli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale
- E' coerente con le scelte operate a livello di Accordo di Partenariato
- Risponde alle norme di ammissibilità di cui agli articoli 65-71 del regolamento 1303/2013
- Risponde alle norme generali di ammissibilità di cui all'articolo 45 e agli articoli 60-63 del regolamento sullo sviluppo rurale

L'attuazione della strategia LEADER non è comunque limitata alle sole misure attivate dal PSR.

Le azioni previste dalla strategia, secondo le condizioni stabilite dal presente intervento, sono attivate dai GAL interessati, sulla base delle formule applicabili ai fini dello Sviluppo locale Leader:

1. bando pubblico GAL
2. regia GAL
3. gestione diretta GAL.

Il “**bando pubblico GAL**” rappresenta lo strumento privilegiato per l’attuazione di interventi a ricaduta vasta e diffusa, per i quali non sia giustificabile alcuna preventiva limitazione o riduzione del numero o tipologia di beneficiari, in particolare di natura privata. Ai sensi dell’art. 34 par.3 (b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;

La formula “**regia GAL**” è finalizzata a situazioni caratterizzate da progettualità complesse ed integrate, aventi finalità a ricaduta pubblica, rispetto all’area interessata e/o alle relative collettività, anche con riferimento alla tipologia di beneficiari previsti dal progetto, prevalentemente di natura pubblica, prevedendo comunque la sottoscrizione di apposita convenzione/accordo tra tutti i soggetti coinvolti dal progetto ed il GAL proponente.

La formula a “**gestione diretta**” prevede l’accesso diretto da parte del GAL ad una o più misure previste dal PSR e dal PSL, in funzione degli obiettivi della strategia e della tipologia di beneficiari ammissibili per il singolo intervento. L’accesso all’aiuto viene programmato dal GAL nell’ambito del PSL ed attivato sulla base di apposito bando per la presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di regia GAL/gestione diretta GAL, per ogni operazione andrà dimostrata la dimensione territoriale, la portata pubblica del progetto (e non di carattere commerciale) e che non è pervenuta proposta ammissibile da altro attore locale.

L’attuazione degli interventi programmati nella strategia deve svolgersi nel rispetto della normative in materia di appalti pubblici e la selezione degli interventi ai sensi dell'articolo 34 (3) del Reg.1303/2013, degli obiettivi e delle priorità indicati per il sostegno nell’ambito di LEADER dall’Accordo di Partenariato, nel Programma di Sviluppo Rurale della regione Calabria, nella presente Misura.

Nell’esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione delle opere.

8.2.14.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi per la definizione dei criteri di selezione sono definiti e motivati dai GAL nell'ambito della strategia di sviluppo locale (PSL), per ciascuna delle misure/interventi che il partenariato intende attivare ai sensi dell'art.34 parag. 3b del Reg UE 1303/2013

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I tassi di sostegno applicabili nel caso in cui gli interventi ricadono nell'ambito delle misure del Programma di Sviluppo Rurale devono rispettare le previsioni contenute nell'Allegato II del Regolamento 1305/2013 e dal PSR.

Per gli altri tipi di interventi i GAL, hanno la possibilità di differenziare l'intensità dell'aiuto per tipo di operazione finanziata a titolo dei loro Piani di Azione Locale, sulla base del ruolo strategico che queste operazioni possono giocare e, comunque, nel limite delle aliquote di intensità di aiuto previste nelle medesime operazioni sostenute dal PSR, rimanendo in ogni caso entro i limiti previsti dall'Allegato II del Regolamento 1305/2013. E' previsto il cofinanziamento da parte dell'investitore Pubblico e/o privato. Il contributo ai beneficiari privati può essere erogato in regime di "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 sulla base delle proposte progettuali dei GAL sarà verificato anche il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e le eventuali modalità di notifica o esenzione alla Commissione europea"

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 19.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi, correlati in gran parte al grado di complessità che presenta la gestione della misura attraverso la quale il PSR applica l'approccio Leader.

1. Un rischio medio connesso alla complessità delle fasi di gestione della misura, che in particolare per la 19.2 prevede il processo: individuazione criteri di selezione, valutazione delle proposte, accoglimento domande di pagamento, controlli. Tali rischi sono associabili alle categorie ECR2-ECR3-ECR7-ECR8.
2. Un rischio moderato connesso alla corretta applicazione delle norme e delle procedure della normativa sugli appalti che deve essere rispettata sia dai beneficiari finali del PSL che dagli stessi GAL (ECR4).

3. Un rischio connesso ai potenziali conflitti di interesse dei soggetti (pubblici e privati) che appartengono al partenariato GAL (ECR1).

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio associato allo svolgimento delle complesse fasi di attuazione della misura da parte dei GAL richiedono un intervento da parte dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di pagamento regionale finalizzata a sostenere lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze da parte dei soggetti che, a vario titolo, sono impegnati nell'attuazione della misura (attività di formazione, help desk, coordinamento attraverso l'impegno di personale dell'Autorità di gestione e/o dell'autorità di pagamento dedicato all'assistenza ai GAL). Tali attività sono accompagnate dall'utilizzo di linee guida predisposte ed aggiornate a seguito di attività di audit.
2. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuativo del manuale delle procedure per l'applicazione delle norme sui contratti pubblici.
3. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso attività di controllo e verifica periodica degli standard organizzativi ed operativi utilizzati dai GAL e che sono in grado di verificare, monitorare e governare le possibili situazioni di conflitto di interesse.

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Nonostante la complessità oggettiva dell'attuazione della misura, le azioni di mitigazioni previste e che devono essere garantite con continuità da parte dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di pagamento regionale, consentono di mantenere basso il rischio di errore della misura.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.14.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.14.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

L'informazione non è pertinente per la Misura, in quanto il PSR non attiva il kit di avviamento Leader.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

L'informazione viene riportata a livello di misura.

8.2.14.3.3. 19.3.1 - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.14.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione promuove e sostiene la cooperazione programmata dai GAL nell'ambito della SSL e promossa all'interno delle aree rurali. La finalità assegnata alla cooperazione è di attuare scambi di esperienze e trasferimenti di buone pratiche ma anche fare in modo di ampliare la prospettiva locale ed incentivare il carattere innovativo delle azioni di sviluppo locale contribuendo al miglioramento delle strategie di sviluppo e all'accrescimento della competitività dei territori. La cooperazione con altri territori in cui è applicato il CLLD/LEADER può anche essere uno strumento strategico che il GAL può utilizzare per raggiungere la massa critica necessaria per alcuni progetti o per mettere in comune risorse e competenze complementari che producono effetti sul territorio.

L'operazione sostiene le azioni per la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale dei gruppi di azione locale, di cui all'art. 35, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per "cooperazione interterritoriale" si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per "cooperazione transnazionale" si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e con territori di paesi terzi.

I partner dei gruppi di azione locale possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale, un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnata nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione, oppure un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnata nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

L'operazione può sostenere gli interventi attivati dai Gruppi di Azione Locale relativi al supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

Nell'attività di sostegno ai progetti di cooperazione veri e propri possono rientrare le seguenti azioni:

- attività collegate alla realizzazione dei progetti di cooperazione da parte del personale dedicato
- organizzazione di riunioni e incontri di coordinamento tra partner collegate alla realizzazione delle attività previste nel progetto
- ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti le attività specifiche di cooperazione
- azioni di comunicazione e di informazione
- interventi materiali strumentali alla realizzazione dell'azione comune organizzazione e attuazione delle attività progettuali
- attività di coordinamento del progetto
- costituzione e gestione di una eventuale struttura comune

La cooperazione potrà essere integrata nella strategia di sviluppo locale del GAL come una delle sue priorità. In questo caso il GAL dichiara la sua intenzione di cooperare nel/i territorio/i coperti dalla propria strategia. Ai sensi dell'articolo 34 (Reg. UE n. 1303/2013) saranno i GAL a selezionare i progetti da attuare nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

Nel PSL il GAL indicherà se prevede di attivare la sottomisura, quali risorse intende allocare per essa e le azioni e gli interventi che si intendono intraprendere al fine di valorizzare le risorse territori in una fase di reciproco scambio di esperienze al fine di favorire la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali attraverso lo sviluppo di esperienze innovative ed alla realizzazione di interventi di sistema strettamente connessi alla strategia di sviluppo locale.

Nel caso di partenariati che attuano le loro strategie di sviluppo locale al di fuori delle zone rurali, essi devono essere situati all'interno dell'UE

8.2.14.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale.

8.2.14.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, con particolare riguardo alle regole di ammissibilità delle spese previste dagli art. 65-71. Regolamento delegato (UE) 807/2014 del Reg. (UE) 1303/2013. Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.14.3.3.4. Beneficiari

GAL selezionati per l'attuazione di PSL nella regione Calabria e Attori Locali

8.2.14.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese di preparazione dei progetti di cooperazione per quanto riguarda, in particolare, i costi relativi a:

- spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto
- spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni

di sensibilizzazione ed informazione dei territori spese relative all'organizzazione di riunioni ed incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione

- spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche, compresa l'ideazione e la redazione del progetto
- spese generali relative all'organizzazione ed al coordinamento delle attività di progettazione ed animazione direttamente riferibili alla costruzione del progetto di cooperazione

Sono ammissibili le spese di realizzazione dei progetti di cooperazione veri e propri per quanto riguarda, in particolare, i costi relativi a:

- spese per attività di coordinamento del progetto
- spese per la costituzione e gestione di una eventuale struttura comune
- spese per attività collegate alla realizzazione dei progetti di cooperazione da parte del personale dedicato
- spese per organizzazione di riunioni e incontri di coordinamento tra partner collegate alla realizzazione delle attività previste nel progetto
- spese per ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti le attività specifiche di cooperazione
- spese per azioni di comunicazione e di informazione
- spese per interventi materiali strumentali alla realizzazione dell'azione comune organizzazione e attuazione delle attività progettuali
- azione attuativa comune.

Le spese relative all'azione attuativa comune sono ammissibili sulla base delle tipologie di spesa ammissibile e delle condizioni stabilite dal PSR e dal Piano di Azione Locale per le singole misure/interventi attivati.

E' ammissibile anche la quota degli eventuali costi comuni sostenuti nell'ambito delle attività di cooperazione, ossia le spese che devono essere condivise dai partner.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

Le spese per il sostegno preparatorio sono ammissibili dalla data di attivazione del bando per la presentazione della Strategia di Sviluppo Locale Leader.

8.2.14.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL e proposti nell'ambito della Piano di Sviluppo Locale.

Il sostegno al supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale,

sarà attivato a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

I progetti di cooperazione dovranno essere programmati e inseriti nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale con la descrizione di un programma di massima delle attività di cooperazione che si intende attivare tale da dimostrare la coerenza tra la strategia di sviluppo locale e gli ambiti tematici scelti e attraverso la descrizione dell'idea-progetto, dell'ambito territoriale di riferimento, della tipologia di partner e della spesa programmata e coerenti con le tipologie di progetto definite dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 1, lettere a) e b).

8.2.14.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL e pertanto i principi che riguardano i criteri di selezione dei progetti di cooperazione sono quelli indicati nei Piani di Azione Locale in coerenza con la relativa strategia di sviluppo locale ed in funzione dei fabbisogni, degli ambiti di interesse, degli obiettivi e dei risultati attesi della strategia medesima.

8.2.14.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% dei costi ammissibili.

Le spese relative alla preparazione dei progetti di cooperazione saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse e fino ad un massimo di Euro 15.000,00

I tassi di sostegno applicabili nel caso in cui gli interventi ricadono nell'ambito delle misure del PSR devono rispettare le previsioni contenute nell'Allegato II del Regolamento 1305/2013 e dal Programma.

8.2.14.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 19.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi, correlati in gran parte al grado di complessità che presenta la gestione della misura attraverso la quale il PSR applica l'approccio Leader.

Un rischio moderato connesso alla corretta applicazione delle norme e delle procedure della normativa sugli appalti che deve essere rispettata sia dai beneficiari finali del PSL che dagli stessi GAL (ECR4)

Un rischio connesso ai potenziali conflitti di interesse dei soggetti (pubblici e privati) che appartengono al partenariato GAL (ECR1).

Un rischio moderato relativo alla rendicontazione delle spese sostenute, ciò in quanto sono di molteplice natura e tipologia (ECR2)

8.2.14.3.3.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuativo del manuale delle procedure per l'applicazione delle norme sui contratti pubblici.

Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso attività di controllo e verifica periodica degli standard organizzativi ed operativi utilizzati dai GAL e che sono in grado di verificare, monitorare e governare le possibili situazioni di conflitto di interesse.

Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la redazione di un vademecum che definisce con precisione le modalità da utilizzare per la rendicontazione di ciascuna categoria di spesa e della documentazione da produrre.

8.2.14.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Nonostante la complessità oggettiva dell'attuazione della misura, le azioni di mitigazioni previste e che devono essere garantite con continuità da parte dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di pagamento regionale, consentono di mantenere basso il rischio di errore della misura.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.14.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.14.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

La Regione non attiva lo start-up-kit di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

L'informazione è riportata a livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

L'informazione è riportata a livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

L'informazione è riportata a livello di misura.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.14.3.4. 19.4.1 Costi di gestione e animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.14.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno ai costi di gestione ha i seguenti obiettivi:

- garantire un'adeguata gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale da parte del gruppo di azione locale;
- garantire un buon funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico- operative ed amministrative;
- sostenere una migliore crescita delle capacità progettuali, organizzative e gestionali a livello locale.

L'intervento riguarda e sostiene il funzionamento e attività del GAL legate alla gestione amministrativa e contabile connessa alla strategia di cui al comma 3 dell'art. 34 del Reg. UE 1303/2013 e all'attività di animazione territoriale connessa alla strategia di cui al comma 3 dell'art. 34 del Reg. UE 1303/2013.

L'operazione intende quindi: favorire l'acquisizione delle competenze necessarie e funzionali alla qualità dell'attuazione ed animazione della strategia, sostenere l'attività del GAL come promotore dello sviluppo locale nella gestione, nel monitoraggio e nella valutazione della strategia, favorire l'animazione della strategia da parte del GAL.

L'animazione della strategia comprende tutte le azioni necessarie alla comunicazione, alla diffusione di informazioni, alla promozione della strategia, al sostegno nei confronti dei potenziali beneficiari. Il GAL infatti svolge un ruolo di animazione e supporto informativo verso tutti gli attori locali interessati a valutare e attivare nuovi investimenti e progetti di sviluppo. Le attività di animazione sono proporzionate quindi alle esigenze individuate dal GAL in termini di diffusione e sviluppo di progetti nell'ambito della strategia di sviluppo locale. Ai fini del presente intervento e dell'attuazione della strategia, il GAL assume i seguenti impegni:

- mantiene i requisiti essenziali che riguardano il partenariato previsti dal presente intervento;
- elabora ed attiva apposite procedure e criteri di selezione delle operazioni trasparenti, non discriminatori e tali comunque da evitare conflitti di interessi e da accompagnare la selezione mediante procedura scritta;

assicura la massima trasparenza di tutti i processi decisionali, garantendo comunque l'osservanza delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti adottati, la gestione delle risorse, gli interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati, nonché i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione, attivando tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso.

8.2.14.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi pubblici in conto capitale.

I Gruppi di azione locale possono chiedere il versamento di un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione, secondo quanto disposto dall'art. 42(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 ed espressamente indicato nella sezione 8.1 del PSR.

8.2.14.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013.

D. lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

D. lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

D. lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico".

8.2.14.3.4.4. Beneficiari

GAL e strutture titolate per svolgere i compiti di gestione dei GAL individuate ai sensi dell'art. 34 (2) del regolamento UE 1303/2013.

8.2.14.3.4.5. Costi ammissibili

Per i costi di gestione: i costi legati alla gestione dell'attuazione della strategia consistenti in costi operativi, spese per il personale, i costi di formazione, i costi legati alla comunicazione, costi finanziari, nonché i costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui alla lettera (g) dell'art. 34 (3) Reg. (UE) 1303/2013

Per i costi di animazione: costi di animazione della strategia CLLD, al fine di facilitare lo scambio tra le parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare le istanze.

Sono ammissibili i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale e di animazione previsti dall'art. 35 del Reg. UE 1303/2013, lettere *d*) e *e*), per quanto riguarda, in

particolare le seguenti tipologie :

- a.1 Spese di esercizio connesse alla gestione dell'attuazione della strategia: telematici, acquisto o noleggio di arredi e dotazioni, materiale di consumo, costi connessi agli interventi di adeguamento necessari alla funzionalità ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, costi legati alle assicurazioni, ecc.);
- a.2 Spese per il personale e per il funzionamento degli organi gestionali del GAL previsti dalla forma giuridica assunta dal partenariato;
- a.3 Spese connesse alle pubbliche relazioni e alla partecipazione alle Reti;
- a.4 Spese di formazione del direttore e del personale del GAL e dei soci, compresa la partecipazione a seminari, convegni, workshop, ecc. correlati alla strategia di sviluppo locale e agli adempimenti connessi;
- a.5 Spese finanziarie (commissioni di gestione conto corrente, ecc.);
- a.6 Spese amministrative (sindaci, revisori, assicurazioni e fidejussioni, ecc.);
- a.7 Spese di progettazione e amministrative nel caso di modifiche della strategia;
- a.8 Spese per consulenze specialistiche, giustificate rispetto all'attuazione della strategia;
- a.9 Spese per missioni e trasferte, anche all'estero, giustificate rispetto all'attuazione della strategia;
- a.10 Spese per il monitoraggio e la valutazione della strategia.
- b. Spese di animazione della strategia:
 - b.1 Spese per attività di informazione, divulgazione e pubblicità (realizzazione ed aggiornamento siti internet del GAL, campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative obbligatorie, ecc.);
 - b.2 Spese di assistenza e supporto ai potenziali beneficiari;
 - b.3 Spese per lo scambio di esperienze fra stakeholder e attori chiave e lo scambio di best practices;
 - b.4 Spese per l'organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche.

8.2.14.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Non pertinente per la presente operazione. I GAL sono selezionati in base a quanto previsto all'operazione 19.2, in relazione alla SSL presentata.

--

8.2.14.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Non pertinente per la presente operazione. I beneficiari sono selezionati in base ai criteri stabiliti nella scheda di misura.

8.2.14.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% dei costi ammissibili.

Il sostegno per i costi di gestione e l'animazione non deve superare il 25% della spesa pubblica totale sostenuta nell'ambito della SSL.

8.2.14.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 19.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi, correlati in gran parte al grado di complessità che presenta la gestione della misura attraverso la quale il PSR applica l'approccio Leader.

Un rischio moderato connesso alla corretta applicazione delle norme e delle procedure della normativa sugli appalti che deve essere rispettata sia dai beneficiari finali del PSL che dagli stessi GAL (ECR4)

Un rischio moderato relativo alla rendicontazione delle spese sostenute, ciò in quanto sono di molteplice natura e tipologia (ECR2).

Un rischio moderato relativo al controllo dell'entità dell'erogazione del sostegno concesso, che deve essere pari al 25% della spesa pubblica effettivamente sostenuta dal GAL nell'ambito della Strategia di sviluppo locale (ECR3)

8.2.14.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuativo del manuale delle procedure per l'applicazione delle norme sui contratti pubblici.

Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la redazione di un vademecum che definisce con precisione le modalità da utilizzare per la rendicontazione di ciascuna categoria di spesa e della documentazione da produrre.

Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso l'adozione di una procedura di erogazione progressiva in funzione dello stato di avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta dal GAL nell'ambito della Strategia di sviluppo locale.

8.2.14.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Nonostante la complessità oggettiva dell'attuazione della misura, le azioni di mitigazioni previste e che devono essere garantite con continuità da parte dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di pagamento regionale, consentono di mantenere basso il rischio di errore della misura.

8.2.14.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.14.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

La Regione non attiva lo start-up-kit di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

L'informazione è riportata a livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Gli elementi richiesti sono riportati nella descrizione generale della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

L'informazione è riportata a livello di misura.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento della Misura.

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento della Misura.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento della Misura.

8.2.14.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per la misura.

8.2.14.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La misura LEADER contribuisce direttamente allo sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali, uno degli obiettivi generali della politica di sviluppo rurale. Essa viene attuata attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) metodo per elaborare ed implementare strategie di sviluppo locale (SSL),

integrate e multisettoriali, basato sull'approccio botton-up. Le SSL tengono conto dei bisogni e delle potenzialità locali, compresi gli elementi innovativi che emergono dall'analisi di contesto dei territori di riferimento.

La Misura 19 si compone delle seguenti sottomisure:

M 19.1 sostegno preparatorio

M 19.2 esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia CLLD

M 19.3 preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

M 19.4 costi di esercizio e di animazione .

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

La misura LEADER non prevede il sostegno del kit di avviamento.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione non è pertinente. Viene previsto che la selezione dei progetti di cooperazione LEADER avvenga nell'ambito della presentazione della strategia di sviluppo locale (SSL), attraverso la presentazione di un programma delle attività di cooperazione che dimostri l'attuazione di un progetto concreto.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La procedura di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) è effettuata in una sola fase, che prevede la valutazione delle Strategie di sviluppo Locale e Piani di Azione Locale presentati ed il calendario per selezionare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo devono rispettare le scadenze fissate dai regolamenti di riferimento, che prevedono la conclusione del procedimento entro 2 anni dall'approvazione

dell'accordo di partenariato. Ai sensi dell'(art.33(4) Reg.1303/2013) possono essere selezionate strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Le zone geografiche omogenee in cui si attuano le strategie di sviluppo locale vengono selezionate nel rispetto dei limiti di popolazione di cui all'articolo 33, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

L'approccio CLLD della Regione Calabria utilizza una gestione finanziaria e programmatica monofondo (FEASR). L'approccio integrato per lo sviluppo territoriale nelle aree rurali verrà realizzato pertanto solo tramite il FEASR. Il coordinamento con il FEAMP, quando attua le strategie di sviluppo locale sulle aree costiere, è garantito attraverso il Gruppo di Pilotaggio, la cui istituzione è descritta al Capitolo 9 del PSR.

Nella formulazione e nell'attuazione della programmazione regionale 2014 – 2020 è stato adottato un approccio di forte complementarità dei Fondi SIE all'interno di un quadro strategico più ampio di livello regionale sancito nel processo di predisposizione del DOS – Documento di orientamento Strategico della Regione Calabria 2014 -2020. Oltre a prevedere la gestione unitaria del FESR e del FSE, il coordinamento e l'integrazione dei fondi comunitari e nazionali (FEASR, FEAMP, FSC) e delle strategie regionali si concretizza attraverso i meccanismi di governance attuati dal Comitato per la Programmazione Unitaria 2014 - 2020, istituito con DGR n. 149 del 22 aprile 2013.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

La misura LEADER prevede il versamento di anticipi, previa presentazione di apposita garanzia, per le operazioni sostenute dai GAL nell'ambito delle sub misure 19.2 e 19.4, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del Programma.

Il versamento di anticipi a beneficiari diversi dai GAL sono regolamentati dalle singole schede di misura del Programma.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

In accordo con l'art. 34 del Reg.UE 1303/2013 i GAL hanno i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricevere e valutare le domande di sostegno;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.
- i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni, “ a regia diretta” conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Nel rispetto dell'art. 42 del Regolamento (UE) 1305/2013, inoltre, i GAL, effettuate le operazioni di controllo di propria competenza sulle domande di pagamento ricevute, provvedono alla trasmissione all'Organismo di pagamento delle richieste di liquidazione dei beneficiari/destinatari finali delle diverse operazioni cofinanziate previste dai rispettivi Piani, nel rispetto delle modalità e procedure definite per le operazioni di pagamento. L'Organismo di pagamento, a sua volta, esperiti i controlli di sua competenza, liquida le domande di pagamento ai rispettivi beneficiari.

I GAL, hanno il compito di monitorare l'avanzamento del PAL e condurre attività di valutazione specifiche legate alla SSL sulla base dei risultati raggiunti. A tal fine l'AdG provvederà ad esperire una gara d'appalto di servizi di valutazione, nell'ambito della valutazione generale del PSR, per le attività

svolte dai GAL, al fine di valutare lo stato di avanzamento dei risultati raggiunti per tutto il periodo di programmazione in coerenza con la SSL dei GAL stessi.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Le operazioni attuate nell'ambito del CLLD saranno implementate con approccio bottom up, e quindi si caratterizzeranno, sia nell'impostazione progettuale che nella fase realizzativa, per una dimensione più spiccatamente locale, con effetti mirati al territorio di riferimento. Ciò ne determina il valore aggiunto rispetto alle operazioni standard attuate nell'ambito delle altre misure del PSR.

In particolare nei PAL la demarcazione con le operazioni standard del PSR può essere definita in base:

- alla dimensione territoriale dei progetti;
- al carattere specifico del progetto.

Il coordinamento e la complementarità con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, verranno garantiti tramite il Comitato di sorveglianza, a cui parteciperanno anche rappresentanti regionali di altri fondi SIE, oltre che dal Gruppo di Pilotaggio.

Inoltre sarà comunque implementato un sistema di controlli incrociati per evitare la sovrapposizione dei finanziamenti.

8.2.14.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.

9. PIANO DI VALUTAZIONE

9.1. Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

Il presente piano di valutazione descrive sinteticamente il sistema di valutazione che si vuole porre in essere in rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti di cui agli articoli 67,68, e da 76 a 79 del Regolamento (UE) 1305/2013 e dagli articoli da 54 a 57 del Regolamento (UE) 1303/2013, ed in coerenza con quanto previsto nell'abito dell'Accordo di Partenariato, a livello nazionale. L'obiettivo del Piano di valutazione è quello di delineare le funzioni, le attività e gli strumenti utili ad assicurare una adeguata valutazione delle politiche di sviluppo rurale messe in atto dalla Regione. La valutazione svolge il ruolo di valido supporto alla programmazione e misura l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza degli interventi in relazione agli obiettivi stabiliti.

La valutazione contribuisce alla stesura delle relazioni di attuazione annuali, con particolare riferimento a quelle previste per il 2017 e 2019. Nel 2024, infine, è prevista la presentazione della valutazione ex post del PSR. Coerentemente con questi obiettivi generali, il piano di valutazione intende individuare regole e processi finalizzati a garantire:

- la disponibilità dei dati necessari alla valutazione del programma di sviluppo rurale;
- un'attività continuativa di elaborazione ed analisi dei dati basata sui documenti metodologici e gli indirizzi che sono stati concordati;
- la trasmissione alla Commissione di dati di monitoraggio e report di valutazione in maniera conforme, per qualità e tempistica, a quanto previsto dai regolamenti dello sviluppo rurale;
- una ampia diffusione dei risultati della valutazione come risposta ad esigenze di pubblicità, *accountability* e trasparenza delle politiche;
- l'utilizzo dei risultati della valutazione ai fini del miglioramento della gestione del programma.

Il piano di valutazione, quindi, contiene gli elementi generali di indirizzo per l'espletamento delle attività di valutazione provvedendo, inoltre, alla necessaria contestualizzazione di queste attività nel quadro normativo e programmatico di riferimento.

Nello specifico, i regolamenti prevedono che il processo di valutazione si articoli nel corso dell'intero periodo di programmazione. Aggiornamenti sulle attività di valutazione sono forniti, a partire dal 2016 e fino al 2023, nell'ambito delle relazioni annuali di attuazione.

Particolare enfasi è posta sulle relazioni di valutazione previste per il 2017 ed il 2019, nelle quali saranno fornite le prime risposte alle domande valutative, ed alla valutazione ex post del 2024.

Le relazioni di valutazione analizzano il grado di coerenza delle azioni intraprese rispetto alle priorità comunitarie. Esse esaminano il livello di raggiungimento degli obiettivi del PSR e formulano osservazioni e raccomandazioni agli organismi responsabili dell'attuazione del programma di sviluppo rurale, indirizzando gli aggiustamenti delle politiche e la riprogrammazione. Individuano i fattori di

successo ed insuccesso del PSR, le buone pratiche e le criticità.

Condizione essenziale per una buona valutazione è l'esistenza di un adeguato sistema di monitoraggio che consenta di estrarre ed elaborare le informazioni necessarie nella forma più utile all'analisi.

Altrettanto importante è la fase del *follow-up* della valutazione: la rilevazione ed analisi degli indicatori, infatti, restituisce un quadro chiaro ed aggiornato sulla validità della strategia predisposta dal programmatore, consentendo di adottare, in maniera tempestiva, le contromisure necessarie.

Al piano di valutazione faranno riferimento tutti i successivi documenti afferenti a questa funzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il capitolato d'appalto per la selezione di un valutatore indipendente;
- gli atti amministrativi che assegneranno le responsabilità connesse con il monitoraggio e la valutazione;
- eventuali cronoprogrammi, regolamenti interni e linee guida finalizzati a specificare l'esecuzione delle attività connesse con il monitoraggio e la valutazione;
- i documenti che struttureranno la valutazione del PSR presentandone i contenuti tecnici, metodologici ed organizzativi.

9.2. Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'attuazione del PSR in termini di contenuto e tempi.

Le attività di monitoraggio e valutazione sono organizzate in modo da conciliare esigenze di efficienza gestionale, trasparenza e pubblicità, qualità tecnica, obiettività ed indipendenza. Il modello di *governance* prevede, quindi, l'identificazione di precise responsabilità e funzioni, l'articolazione di flussi di informazione e condivisione ed il ricorso a risorse professionali e strumenti tecnici di elevata specializzazione. Gli organismi che partecipano direttamente al monitoraggio ed alla valutazione sono:

- l'autorità di gestione, con compiti di coordinamento e supervisione dell'intero sistema di monitoraggio e valutazione;
- il comitato di sorveglianza, che valida le relazioni annuali di valutazione e contribuisce alle decisioni strategiche della programmazione;
- l'organismo pagatore che assicura il trasferimento di dati necessari al monitoraggio;
- un valutatore indipendente, individuato con gara pubblica.

L'organizzazione delle responsabilità connesse con il monitoraggio e la valutazione potrà avvenire attraverso un apposito organismo di coordinamento, denominato *steering group* della valutazione (o gruppo di pilotaggio), nel quale siano rappresentate le funzioni essenziali di:

- indirizzo e sorveglianza della valutazione;

- gestione unitaria del sistema di monitoraggio;
- realizzazione delle attività valutative in senso stretto.

Il Gruppo di Pilotaggio è formato, oltre che dall'AdG (o da un suo referente incaricato), da:

- il personale regionale appartenente alle Sezioni regionali responsabili di Priorità del Programma (o eventuali temi trasversali del Programma)
- un responsabile dei GAL
- un rappresentante dell'Organismo Pagatore
- il responsabile del Piano di Comunicazione.

Al Gruppo di Pilotaggio, partecipano i valutatori indipendenti e potranno essere invitati a partecipare, volta per volta, esperti per particolari materie oggetto di studio e discussione e rappresentanti delle Autorità di Gestione dei Programmi regionali degli altri fondi SIE.

Sulla base delle esigenze di monitoraggio e di valutazione, questa articolazione di base potrà essere integrata da gruppi di lavoro, costituiti da rappresentanti degli organi direzionali del programma, di altri uffici regionali e/o da esperti in settori afferenti a specifici aspetti o particolari attività di monitoraggio e valutazione.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività valutative previste nell'ambito del Gruppo di Pilotaggio sono necessarie per ottimizzare il contributo della valutazione alla efficacia ed efficienza del programma. Tali funzioni saranno espletate nel pieno rispetto del principio di indipendenza del valutatore.

L'autorità di gestione (AdG), è responsabile della corretta, efficiente ed efficace gestione ed attuazione del PSR, ad essa, in particolare, spetta la responsabilità di garantire un adeguato monitoraggio e valutazione del programma. In particolare, attraverso un ufficio dedicato, l'AdG:

- assicura la raccolta, rilevazione ed elaborazione delle informazioni sull'attuazione e dei dati di monitoraggio (avanzamento procedurale e finanziario; indicatori di risultato), coordinando la costruzione e gestione del sistema informativo e relazionandosi costantemente con l'organismo pagatore e con gli uffici regionali incaricati della selezione delle operazioni;
- predispone un'interfaccia gestionale dedicata all'approccio Leader, con l'obiettivo di supportare i GAL nell'organizzazione delle funzioni amministrative connesse con il PSR e di coordinare i flussi procedurali con la Regione;
- effettua la supervisione delle attività di valutazione; verifica ed assicura che le valutazioni del PSR siano effettuate in conformità al Regolamento (UE) 1305/2013 ed al Regolamento (UE) 1303/2013 ed al Quadro comune di monitoraggio e valutazione;
- cura la rendicontazione periodica delle attività di monitoraggio e valutazione al comitato di sorveglianza, incluse la predisposizione dei capitoli dedicati al monitoraggio ed alla valutazione delle relazioni annuali di attuazione.
- gestisce le attività connesse con la comunicazione delle attività e dei risultati della valutazione;
- predispone il Piano di Valutazione e garantisce, ai sensi dell'art. 54, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1303/2013, che le attività valutative siano condotte da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma;
- mette a punto gli strumenti e le funzioni necessari alla valutazione ed organizza le attività collegate alla valutazione sulla base del Piano di Valutazione;

- assicura che le relazioni annuali sullo stato di attuazione del Programma degli anni 2017 e 2019 riportino i progressi del programma nel conseguimento dei suoi obiettivi e che, inoltre, la relazione relativa al 2017 descriva le azioni adottate per ottemperare alle condizionalità ex ante che risultano non soddisfatte o parzialmente soddisfatte all'atto di adozione del programma;
- si coordina con l'Autorità di Pagamento per l'esecuzione degli adempimenti di valutazione in itinere della verificabilità e controllabilità delle misure, secondo quanto previsto all'articolo 62 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- è responsabile della corretta gestione ed esecuzione del Piano di Comunicazione, ed in particolare della pubblicazione delle relazioni annuali e dei rapporti di valutazione.

Il comitato di sorveglianza, che riunisce i principali attori istituzionali e socio-economici coinvolti nell'attuazione del programma svolge le seguenti funzioni:

- esamina i rapporti annuali di valutazione e partecipa, attraverso osservazioni e raccomandazioni, alla pianificazione delle successive attività di valutazione, rilevando eventuali esigenze di approfondimento o di revisione;
- valida le decisioni strategiche relative al monitoraggio ed alla valutazione del programma e garantisce la massima diffusione dei risultati della valutazione;
- esprime un proprio parere sulle modifiche del Programma;
- è consultato ed emette un parere in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati;
- approva le relazioni annuali di esecuzione prima del loro invio alla Commissione europea.

L'organismo pagatore, garantisce le seguenti funzioni essenziali al fine di attuare la sorveglianza e la valutazione del Programma:

- si coordina con l'AdG e con il gruppo di pilotaggio, al quale partecipa, per la predisposizione dell'evoluzione dei sistemi informativi necessari alla gestione istruttoria delle domande di aiuto con la finalità di rendere il monitoraggio e la valutazione del programma efficace, efficiente e coerente con le disposizioni del quadro comune di monitoraggio e valutazione;
- assicura che nelle domande di aiuto e di pagamento e lungo l'iter istruttorio siano raccolte le informazioni necessarie ad alimentare le attività di monitoraggio e di valutazione del Programma;
- garantisce i corretti flussi informativi dei dati di attuazione, monitoraggio e pagamento;
- si coordina con l'AdG per l'esecuzione degli adempimenti di valutazione in itinere della valutabilità e controllabilità delle misure, secondo quanto previsto all'articolo 62 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- assicura l'alimentazione del sistema informativo per quanto riguarda i dati di propria competenza; assicura, inoltre, l'elaborazione ed il trasferimento delle informazioni rilevanti all'Autorità di Gestione ed al valutatore, con tempistiche e contenuti utili a rispettare gli impegni di reportistica alla Commissione europea (comunicazione dei dati di monitoraggio e relazioni annuali di attuazione) e le esigenze di aggiornamento periodico del monitoraggio.

Il valutatore indipendente sarà individuato attraverso procedura pubblica sulla base di comprovate capacità tecniche. Esso esegue la valutazione del Programma attraverso tre fasi:

- la valutazione *in itinere*, viene condotta durante tutta la durata del Programma e ne analizza principalmente i risultati conseguiti; una sintesi dei risultati delle attività della valutazione in itinere è riportata nelle relazioni di monitoraggio;
- la valutazione *intermedia*, la cui scadenza è prevista nell'anno 2017 e nell'anno 2019, raccoglie i

risultati della valutazione in itinere allo scopo di migliorare la qualità del Programma e della sua attuazione;

- la valutazione *ex-post* che ha lo scopo di valutare gli impatti a lungo termine del programma; la scadenza è fissata dai regolamenti all'anno 2024.

Le funzioni relative alla valutazione sono eseguite in stretta connessione con l'esecuzione del PSR. Il gruppo di pilotaggio della valutazione stabilisce l'articolazione e il cronoprogramma delle attività valutative tenendo conto, da un lato, delle scadenze regolamentari relative alla comunicazione dei dati di monitoraggio ed all'invio delle relazioni annuali, e dall'altro lato, del progressivo avanzamento delle misure di sviluppo rurale e delle focus area.

L'alimentazione del sistema di monitoraggio è direttamente collegata all'attuazione del programma: tutte le fasi del procedimento amministrativo, a partire dai bandi attuativi, devono prevedere l'immissione di dati nel sistema informativo sia da parte dei potenziali beneficiari che da parte del personale regionale impegnato nelle diverse attività di istruttoria, controllo e liquidazione. L'obiettivo è di mettere a disposizione del monitoraggio e della valutazione informazioni rilevanti, sempre aggiornate ed in formato utile all'analisi. In questo senso, il monitoraggio coinvolge in maniera diffusa e sistematica tutti gli uffici che attuano il programma, stabilisce una relazione diretta e costante tra le attività valutative con l'esecuzione delle misure e rappresenta, in ultima analisi, un elemento chiave della governance del PSR.

Inoltre, l'attuazione del PSR sarà presa in considerazione nella programmazione degli approfondimenti valutativi su alcuni temi specifici, meglio descritti nel successivo paragrafo di questo piano di valutazione.

Nella stesura delle relazioni annuali di esecuzione la Regione avrà cura di rendere evidenti ed esplicite le connessioni tra le attività di valutazione e l'attuazione del PSR nel periodo di riferimento.

Le domande di valutazione, e di conseguenza i temi che dovranno essere affrontati, sono definiti nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione stabilito dalla Commissione Europea. In particolare, l'allegato V del Regolamento di esecuzione del Regolamento 1303/2013 sullo sviluppo rurale indica trenta domande di valutazione riferite alle focus area (18 domande, una per ciascuna focus area), a specifici aspetti legati al PSR (tre domande relative alla sinergia tra focus area, al supporto dell'assistenza tecnica e della rete rurale) ed agli obiettivi di carattere più generale legati alla strategia Europa 2020 ed alla Politica Agricola Comune (9 domande).

Nel contesto delle relazioni annuali di esecuzione degli anni 2017 e 2019, la Regione sarà chiamata a dare le prime risposte alle domande valutative. Nel corso della valutazione *ex post*, prevista per il 2024, saranno fornite le risposte finali.

La Regione Calabria si riserva di aggiungere all'elenco ulteriori domande valutative, sulla base di specifiche esigenze di approfondimento di alcuni temi direttamente collegati a singole misure o di natura trasversale.

9.3. Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento

(UE) n. 1305/2013. Essa comprende: a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL; c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

La valutazione del Programma è indirizzata e finalizzata ad esprimere un giudizio sui risultati e sugli impatti degli interventi finanziati ed un giudizio sull'efficacia, l'efficienza e la pertinenza degli stessi interventi.

Le analisi valutative devono essere condotte tenendo come riferimento la logica di intervento del quadro comune europeo, ossia la gerarchia degli obiettivi europei stabiliti per lo sviluppo rurale (Priorità, Focus Area ed obiettivi trasversali) per la PAC e, a salire, gli Obiettivi Tematici dell'Accordo di Partenariato e l'attuazione della Strategia 2020.

In tale contesto logico-gerarchico in cui si colloca l'azione del PSR, i temi di valutazione devono comprendere opportuni approfondimenti rispetto agli obiettivi specifici individuati dalla programmazione dello sviluppo rurale (Focus Area) ed in particolare rispetto a quei temi per i quali i fabbisogni individuati dal Programma nella fase di analisi hanno orientato la strategia di intervento del Programma stesso.

L'attività di valutazione si esplicherà, in particolare, attraverso l'analisi degli indicatori di risultato ed impatto previsti dal quadro comune di monitoraggio e valutazione e la risposta alle domande comuni di valutazione relative alle Focus Area, a quelle orizzontali, collegate sia agli obiettivi generali della politica europea (obiettivi 2020 e obiettivi della PAC) che nazionali (Accordo di Partenariato), ed alle tre priorità trasversali alle politiche di sviluppo rurali: innovazione, ambiente e cambiamenti climatici.

Le attività valutative comprendono approfondimenti su temi specifici, descritti di seguito, ed una valutazione degli effetti netti delle politiche di sviluppo rurale: gli effetti, cioè, realmente ed esclusivamente attribuibili al PSR escludendo, attraverso opportune analisi comparative e controfattuali, quegli effetti che si sarebbero prodotti anche senza l'intervento del programma.

La Regione, sulla base dei propri specifici fabbisogni e dell'impostazione strategica del Programma (Priorità/Focus Area) prevede di approfondire alcuni temi che sono riconducibili ai seguenti obiettivi generali:

1. Competitività del sistema agricolo

- approccio integrato (PIF), con particolare riferimento all'analisi del contributo del PSR al rafforzamento delle filiere, dei distretti e dei sistemi competitivi nel settore agroalimentare.
- giovani agricoltori, con l'analisi delle caratteristiche dei nuovi insediamenti e le prospettive di sostenibilità delle aziende.
- innovazione, obiettivo trasversale del PSR che comprende l'acquisizione di competenze professionali, lo sviluppo di prodotti e processi, l'accesso e l'utilizzo delle TIC, la cooperazione.

2. Sostenibilità ed ambiente

- difesa del suolo, soprattutto in relazione agli effetti del PSR sulla riduzione del dissesto

idrogeologico e l'aumento del contenuto in sostanza organica dei suoli.

- gestione delle risorse idriche, nello specifico i temi del consumo dell'acqua in agricoltura e la qualità dei bacini idrici.
- Biodiversità, tema che interessa trasversalmente più azioni previste nel PSR: dalla conservazione del patrimonio genetico all'incremento della superficie a pascolo, dalla gestione delle foreste alla tutela delle aree di interesse paesaggistico.
- mitigazione del cambiamento climatico, miglioramento dell'adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, portando l'attenzione di nuovo sull'aumento della sostanza organica nei suoli – con la relativa riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera - e sugli interventi in ambito forestale

3. Sviluppo territoriale equilibrato ed approccio LEADER, comprese le attività valutative sulla capacità dei GAL di trasferire obiettivi e temi del PSR ai territori di riferimento, prendendone in esame i modelli di governance, il contributo degli attori territoriali all'elaborazione delle strategie di sviluppo locale, i bandi attuativi delle misure ed i risultati conseguiti.

Inoltre, nel campo specifico dell'obiettivo generale "sostenibilità ed ambiente", il processo di valutazione dovrà tenere in debito conto gli impegni di monitoraggio previsti nella VAS del PSR Calabria analizzando il rispetto delle raccomandazioni rinvenienti dal procedimento per l'approvazione della VAS e nel "Parere motivato" rilasciato dall'Autorità ambientale regionale. Il Parere favorevole della struttura di valutazione contiene le seguenti prescrizioni:

- il rispetto del Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica, adottato dal Consiglio Regionale;
- la tutela degli habitat forestali, in particolare quelli protetti, rari, sensibili o rappresentativi, e dei biotopi significativi (quali sorgenti d'acqua, zone umide, forre);
- l'assoggettamento ad ulteriori valutazioni di incidenza ambientale di determinati interventi del PSR in aree Natura 2000, SIN e SIR;
- la tutela dei diritti legali, consuetudinari e tradizionali acquisiti dalle popolazioni locali sulle aree oggetto di intervento del PSR
- la prevenzione, nell'esecuzione degli interventi del PSR, di ogni frammentazione od alterazione idrogeologica.

La conduzione delle analisi valutative, ivi inclusi gli approfondimenti tematici, viene esercitata attraverso l'organizzazione di attività che richiedono una forte sinergia e coordinamento tra i diversi attori coinvolti nel processo. Si ribadisce, tuttavia, che la messa a punto di canali di dialogo costante tra i livelli della gestione, del monitoraggio e della valutazione del programma risponde esclusivamente all'esigenza di migliorare la qualità del PSR e non pregiudica, in alcun modo, il principio di indipendenza del valutatore, sancito da regolamenti comunitari.

Al fine di avere a disposizione elementi conoscitivi tempestivi ed esaustivi necessari per rispondere alle diverse domande valutative, le metodologie di analisi da adottare saranno condivise nell'ambito del Gruppo di Pilotaggio.

Assume, inoltre, una fondamentale importanza il percorso di progettazione iniziale ed aggiornamento periodico delle attività valutative, che deve essere basato, principalmente, sulle seguenti attività:

- l'analisi delle esigenze valutative, delle domande di valutazione e dei criteri ed indicatori collegati;
- lo sviluppo di domande valutative specifiche per affrontare specifiche tematiche del Programma;
- l'analisi delle fonti per la raccolta dei dati e la predisposizione di opportuni raccordi utili alla raccolta dei dati.

La fase di strutturazione dell'impianto valutativo del Programma prevede due processi di analisi: un primo, rivolto alla ricostruzione della "logica di intervento", attraverso la quale si ripercorrono e si verificano i nessi causali tra i fabbisogni individuati in fase di programmazione, il sistema degli obiettivi del Programma, gli interventi programmati e gli effetti attesi (output, risultati, impatti); un secondo, rivolto alla definizione dei termini chiave, dei criteri e delle metodologie, ivi inclusi gli indicatori, da utilizzare per dare risposta alle domande valutative relative alle Focus Area ed al Programma nel suo insieme e verificare in quale misura gli interventi attuati dal PSR contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo rurale (livello PAC) ed agli obiettivi della strategia europea 2020 (livello Europa 2020).

La valutazione, in particolare, esaminerà la validità dei criteri di selezione dei progetti ammessi a finanziamento con la finalità di individuare se i criteri adottati dal Programma si sono dimostrati efficaci per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal PSR e delle ricadute sul sistema agricolo e forestale.

Sarà, inoltre, compito del Valutatore indipendente la raccolta dei dati mancanti, anche attraverso indagini dirette presso i beneficiari; l'analisi della normativa regionale (compresa quella di nuova introduzione) che in maniera diretta o indiretta interessa l'attuazione delle diverse misure del PSR.

9.4. Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. L'identificazione delle fonti di dati da utilizzare, le lacune in termini di dati, le potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e le soluzioni proposte. La presente sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

La principale fonte di dati per il PSR è rappresentata dal sistema informativo agricolo nazionale che fornisce dati di carattere finanziario e fisico sulle operazioni ammesse al contributo del FEASR. Questa piattaforma gestisce l'universo dei fascicoli aziendali e delle domande di aiuto informatizzate e consente di eseguire le istruttorie delle domande di aiuto e pagamento delle misure strutturali e, grazie al sistema integrato di gestione e controllo, anche una serie di controlli sulle misure a superficie.

Attraverso i dati resi disponibili dal sistema nazionale a livello di singola operazione, la Regione rileva gli indicatori di realizzazione e l'avanzamento finanziario del programma. Tuttavia, la complessità dei compiti di monitoraggio e valutazione rende necessari, da un lato, un migliore utilizzo del sistema nazionale e, dall'altro, il ricorso a fonti informative ulteriori e complementari.

La programmazione 2007-2013 ha manifestato alcuni limiti nell'accessibilità e nella fruibilità dei dati del sistema informativo nazionale (SIAN) da parte della Regione: tali limiti riguardavano sia la tempistica

con la quale erano disponibili le informazioni, non sempre adeguata ad esigenze di tempestività e regolarità, sia il formato dei dati, che non consentiva di effettuare tutte le analisi, le aggregazioni e le previsioni necessarie alla gestione. L'esigenza di ottenere in maniera sistematica, attraverso scarichi periodici di dati, le informazioni dei fascicoli aziendali e delle domande di aiuto, non soltanto in forma di consultazione individuale, ma con pieno accesso alle serie complete di records, rappresenta la principale questione istituzionale da affrontare nell'ambito del sistema di monitoraggio 2014-2020. È necessario, in particolare, concordare procedure di web service - eventualmente anche attraverso la elaborazione di un protocollo di intesa con le istituzioni nazionali - in cui si definiscono i dati da trasferire, la forma in cui gli stessi sono resi disponibili, i tempi in cui si eseguono gli scarichi e gli strumenti per la risoluzione di eventuali criticità.

Al fine di sopperire alle criticità manifestatesi nel trasferimento di dati dalla piattaforma nazionale, la Regione si è dotata, già nella programmazione 2007-2013, di un proprio sistema informativo, basato sulla registrazione degli avanzamenti delle singole operazioni a partire dalle graduatorie dei bandi. Questo sistema ha consentito di soddisfare le esigenze più immediate di sorveglianza delle misure ad investimento. L'esperienza della programmazione passata ha, tuttavia, evidenziato gli ulteriori margini di sviluppo del sistema che si è progressivamente arricchito di nuove funzioni e capacità di trattamento e sintesi dei dati.

Le lezioni apprese, in termini di valore aggiunto, limiti, opportunità e rischi dello strumento informativo regionale fanno parte del patrimonio di conoscenze organizzative e tecniche che permetterà alla Regione di affrontare, fin dalla fase di avviamento del PSR, i compiti di raccolta ed elaborazione di dati necessari al monitoraggio ed alla valutazione. Il nuovo sistema informativo regionale, quindi, costituirà una estensione – aggiornata e migliorata del sistema esistente, e sarà in grado di fornire ulteriore supporto alla gestione, al monitoraggio ed alla valutazione del programma.

Il sistema informativo regionale opererà in maniera complementare e non sostitutiva rispetto al SIAN, che rimane la principale fonte del sistema di monitoraggio del PSR Calabria. La Regione garantirà la piena coerenza tra i dati dei due sistemi.

Il sistema regionale utilizza le informazioni fisiche, finanziarie e procedurali rese disponibili durante l'attuazione delle operazioni cofinanziate. Di conseguenza, per l'alimentazione e l'aggiornamento di questa base dati è fondamentale il coinvolgimento degli uffici regionali responsabili della selezione delle operazioni e dell'organismo pagatore, presso il quale sono registrate e conservate tutte le informazioni relative all'avanzamento finanziario del programma. Ai potenziali beneficiari, all'atto della partecipazione ai bandi attuativi, deve essere evidenziato l'obbligo di contribuire al monitoraggio ed alla valutazione del programma fornendo, già nella domanda di aiuto, le necessarie informazioni, e dando la propria disponibilità a collaborare alla raccolta di altre informazioni eventualmente necessarie, a pena di sanzione in caso contrario.

Si possono individuare alcune *milestone* del processo di monitoraggio, coincidenti con le fasi procedurali in cui è necessario organizzare l'attività di raccolta di dati utili alla valutazione:

- la prima *milestone* si identifica con la fase di presentazione delle domande di aiuto. Attraverso la predisposizione di modulistica ad hoc, i potenziali beneficiari del PSR devono fornire informazioni di natura fisica e finanziaria che si aggiungono ai dati anagrafici (azienda, superfici, colture) desumibili dal fascicolo aziendale. Rispetto a questa fase, si sottolinea l'esigenza di aprire un fronte di dialogo con il sistema informativo nazionale, in particolare per il trasferimento dei dati dei fascicoli aziendali e per la personalizzazione dei format delle domande di aiuto

informatizzate sulle misure ad investimento;

- la seconda *milestone* coincide con le istruttorie delle domande di aiuto e si sostanzia nella registrazione dei criteri di selezione utilizzati e dei punteggi assegnati nelle graduatorie: questa attività deve restituire un quadro esaustivo sul funzionamento dei criteri di selezione stessi, sulla qualità dei progetti cofinanziati ed, in generale, sulla platea delle aziende che hanno partecipato ai diversi bandi, comprese quelle escluse e quelle non finanziate;
- la terza *milestone* si sviluppa lungo il percorso attuativo delle operazioni cofinanziate e riguarda la raccolta e gestione di informazioni fisiche (gli investimenti realizzati), procedurali (le rinunce, le revoche, i tempi di esecuzione dei progetti) e finanziarie (gli importi spesi e recuperati, i pagamenti, le economie).

In aggiunta ai sistemi informativi direttamente collegati al PSR, sono a disposizione del monitoraggio e della valutazione diverse banche dati, archivi documentali e strumenti di benchmarking a livello regionale. Documenti tecnici attualmente in uso presso il Dipartimento Agricoltura, come la “Carta dei suoli della Calabria” e la “Carta dei fabbisogni irrigui della Calabria” ed, in generale, i dati, gli studi e le elaborazioni dell’ARSSA Calabria costituiscono utili fonti di informazione e testi di riferimento per analisi, valutazioni e previsioni su argomenti di carattere ambientale.

Inoltre, basi dati esterne alla Regione rendono disponibili numerose informazioni, anche aggregate, utilizzabili a fini valutativi: ad esempio, le banche dati RICA ed ISTAT (V Censimento sull’agricoltura), gli strumenti di indagine della RRN (banca dati indicatori di contesto) e gli studi dell’INEA.

9.5. Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili a tempo debito.

Il cronoprogramma di massima per le attività di valutazione del PSR è costruito tenendo conto delle scadenze stabilite dai regolamenti comunitari. In particolare, la tabella in basso fa riferimento alle relazioni di valutazione da presentare nelle varie annualità di attuazione del programma con l’aggiornamento del set degli indicatori. Sono evidenziate le relazioni ampliate previste nel 2017 e 2019 che includeranno, con un livello di approfondimento adeguato all’avanzamento del programma, le risposte alle domande valutative. Infine, è menzionata la relazione di valutazione ex post da trasmettere alla Commissione entro il 31 dicembre 2024.

Una prima fase, della durata orientativa di 2 anni, è dedicata prevalentemente alla costruzione e messa in opera del sistema di monitoraggio e valutazione del PSR. Le attività preparatorie sviluppate in questa parte di programmazione sono necessarie per organizzare la governance della valutazione, individuare e colmare lacune nelle basi dati, definire strumenti, temi e compiti valutativi.

I principali processi che fanno parte del Piano di valutazione sono riferibili ai seguenti:

1. predisposizione del sistema informativo;

2. affidamento del servizio di valutazione in itinere ed ex-post;
3. costituzione del Gruppo di Pilotaggio e convocazione periodica;
4. comunicazione semestrale alla Commissione degli indicatori di prodotto e finanziari;
5. valutazione in itinere;
6. valutazione ex-post.

I processi elencati alle lettere da a) a c) riguardano la fase preparatoria del monitoraggio e della valutazione e si articoleranno nelle attività e secondo le tempistiche indicate di seguito:

- aggiornamento dei moduli del sistema informatico di gestione delle operazioni ed evoluzione dei nuovi servizi di business intelligence;
- costituzione del Gruppo di Pilotaggio;
- procedure per la selezione del valutatore indipendente;
- strutturazione dell'attività valutativa: presentazione del disegno di valutazione da parte del valutatore ed approvazione da parte del CdS;
- sviluppo di capacità amministrativa connessa al monitoraggio ed alla valutazione
- pianificazione della comunicazione relativa ai risultati della valutazione.

Per quanto attiene specificamente ai “software gestionali” per la presentazione delle domande di aiuto e la loro istruttoria, nel corso dell'attuazione del Programma saranno oggetto di adeguamenti, manutenzione ed aggiornamenti evolutivi degli applicativi.

La prima fase di aggiornamento del sistema informatico si concluderà entro il 2016.

La costituzione del Gruppo di Pilotaggio si concluderà entro il secondo semestre del 2015.

Il servizio di valutazione ex-ante ed ex-post si stima possa essere affidato, con gara di evidenza pubblica, entro il primo semestre del 2016.

L'analisi delle esigenze valutative a la predisposizione del disegno di valutazione saranno svolte entro il primo semestre del 2016.

Per tutto il corso del periodo di attuazione del PSR si svolgeranno incontri periodici con l'AdG, il Valutatore indipendente ed il Gruppo di Pilotaggio, per coordinare tutte le varie attività di valutazione.

Entro il primo trimestre del 2016 sarà pianificata l'attività di comunicazione delle attività di valutazione.

Naturalmente, anche durante il periodo di avviamento del monitoraggio e della valutazione sono assicurate le attività previste dai regolamenti comunitari, in particolare i primi aggiornamenti degli indicatori. Inoltre, possono essere previste alcune attività valutative strettamente legate alla

governance del programma, ad esempio sul funzionamento dei criteri di selezione in occasione dei primi bandi.

A pieno regime, la valutazione del PSR si svilupperà secondo le tempistiche stabilite nel cronoprogramma generale. Procederà, quindi, alla verifica periodica dell'attuazione delle singole misure rispetto agli indicatori target. Analizzerà i risultati, gli impatti e gli effetti netti, valutando l'avanzamento generale del programma verso gli obiettivi collegati con le focus area e le priorità di sviluppo rurale.

Inoltre, saranno pianificate con maggiore dettaglio gli approfondimenti valutativi su specifici settori di intervento. Questi ultimi comprenderanno l'impatto del PSR sugli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale, temi di interesse strategico come la competitività dei sistemi agroalimentari e la difesa del suolo, particolari aspetti legati alla governance del programma come il successo strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e il ruolo dei GAL.

Entro il 2016 sarà pianificata l'attività di comunicazione delle attività di valutazione.

Anno	Scadenza	Prodotto	Descrizione
2015-2017			Strutturazione del sistema di monitoraggio e valutazione (governance e capacità amministrativa, sistemi informativi e basi dati, rapporto di valutabilità, temi specifici di valutazione; piano di comunicazione dedicato)
2016	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione	Aggiornamento degli indicatori; Attuazione del piano di valutazione
2017	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione ampliato	Aggiornamento degli indicatori; Aggiornamento dei target intermedi del performance framework; Attuazione del piano di valutazione; Descrizione delle azioni adottate per ottemperare alle condizionalità ex ante; Risposte al questionario valutativo
2018	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione	Aggiornamento degli indicatori; Aggiornamento dei target intermedi del performance framework; Attuazione del piano di valutazione
2019	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione ampliato	Aggiornamento degli indicatori; Aggiornamento dei target intermedi del performance framework; Attuazione del piano di valutazione Risposte al questionario valutativo
2020	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione	Aggiornamento degli indicatori; Aggiornamento dei target intermedi del performance framework; Attuazione del piano di valutazione
2021	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione	Aggiornamento degli indicatori; Aggiornamento dei target intermedi del performance framework; Attuazione del piano di valutazione
2022	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione	Aggiornamento degli indicatori; Aggiornamento dei target intermedi del performance framework; Attuazione del piano di valutazione
2023	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione	Aggiornamento degli indicatori; Valorizzazione dei target finali del performance framework; Attuazione del piano di valutazione
2024	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione	Aggiornamento degli indicatori; Attuazione del piano di valutazione
2024	31 ottobre	Rapporto di valutazione Ex post	Valutazione finale sul programma

TABELLA_CAPITOLO_9

9.6. Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno diffuse ai destinatari mirati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

La valutazione sarà oggetto di specifiche attività di comunicazione. La pianificazione di queste attività, all'interno del più ampio piano di comunicazione del programma, risponde, da un lato, ad esigenze di pubblicità e costituisce, dall'altro lato, uno strumento utile alla programmazione.

In coerenza con l'art. 116, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013, il piano generale di comunicazione è presentato al Comitato di Sorveglianza del PSR per approvazione entro 6 mesi dalla adozione del programma.

La comunicazione dedicata alla valutazione sarà pianificata in modo da raggiungere i diversi gruppi target identificati con i contenuti ed i linguaggi più efficaci ed attraverso i canali più adeguati. In generale, si possono distinguere tre linee di comunicazione collegate alla valutazione del programma:

- una comunicazione interna alla Regione e dedicata ad ottimizzare la capacità amministrativa e l'efficienza delle procedure;
- una comunicazione istituzionale, rivolta ad un livello più ampio di destinatari direttamente coinvolti nella gestione del programma, che avrà nel Comitato di Sorveglianza il proprio luogo prevalente e privilegiato;
- un terzo ambito di comunicazione riguarderà il pubblico in generale e sarà mirato ad informare sui principali risultati dell'attività di valutazione, assicurando al territorio un puntuale riscontro sull'avanzamento del programma e sull'impatto della spesa pubblica.

La platea dei beneficiari, effettivi e potenziali, del PSR sarà raggiunta, attraverso le organizzazioni di produttori, dalle attività di comunicazione effettuate nell'ambito del Comitato di Sorveglianza e, in maniera più diretta, dalle iniziative di disseminazione che saranno organizzate sul territorio.

Per quanto riguarda la prima linea di comunicazione dedicata alla valutazione, procedure di comunicazione interna saranno previste per assicurare che tutti i soggetti quotidianamente coinvolti nella attuazione del PSR abbiano un livello di conoscenza sufficientemente approfondito ed aggiornato dello stato della valutazione. Ciò avverrà grazie alla circolazione di rapporti periodici, riunioni e sessioni formative ed informative. Queste azioni intendono diffondere la consapevolezza del ruolo e del contributo di ciascuno ai risultati del programma e risolvere, attraverso l'informazione e la condivisione, eventuali criticità nell'attività amministrativa.

Con riferimento al secondo ambito di comunicazione, le riunioni del Comitato di Sorveglianza del PSR costituiranno il momento più importante dedicato al confronto con il partenariato socio-economico: istituzioni regionali, organizzazioni di produttori ed altri portatori di interesse. In queste occasioni, saranno programmate presentazioni e sessioni di approfondimento relative alla valutazione finalizzati, da un lato, a descrivere l'avanzamento del programma verso gli obiettivi fissati e, dall'altro, a raccogliere osservazioni utili a correggere o migliorare determinati aspetti della programmazione.

Infine, al valutatore sarà chiesto di elaborare periodicamente sintesi non tecniche ed altri documenti divulgativi, funzionali alla pianificazione di attività di comunicazione dirette al grande pubblico. Queste saranno realizzate sia, in maniera convenzionale, attraverso i mass media, sia con eventi *ad hoc* che si rivolgeranno, prioritariamente, alle organizzazioni della società civile, ai portatori di interesse ed ai

potenziali beneficiari del programma. Questo ambito di comunicazione è particolarmente importante poiché consente di stabilire una dialettica tra istituzioni e territorio basata sui risultati reali e sugli effetti concreti della programmazione. Sebbene l'attività di valutazione presenti un alto livello specialistico, l'utilizzo di un linguaggio divulgativo e di opportuni canali di comunicazione può contribuire al risultato di disseminare la conoscenza del PSR e della sua attuazione.

Tra le finalità dei processi di comunicazione ed in particolare delle diverse linee di programmazione descritte (comunicazione interna e comunicazione istituzionale) vi è senza dubbio quella di guidare le azioni di follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione per migliorare la gestione del Programma. In particolare una comunicazione efficace dei risultati dalla valutazione consente di perseguire un molteplici obiettivo:

- avere a disposizione uno strumento guida da utilizzare per eventuali rimodulazioni/revisioni del Programma;
- consentire agli operatori (destinatari della comunicazione interna) che agiscono nell'ambito del Programma di migliorare le proprie conoscenze e capacità di gestione delle singole attività cui sono demandati;
- migliorare il coordinamento delle attività di gestione del Programma, anche attraverso l'adozione di specifiche "azioni di rafforzamento" della capacità amministrativa e/o delle metodologie utilizzate per la gestione di fasi/attività del Programma.

I luoghi di confronto e discussione per avviare le attività di follow-up di implementazione dei risultati dalla valutazione nella gestione del programma sono prioritariamente due: il Comitato di Pilotaggio, per quanto riguarda la comunicazione interna; il Comitato di Sorveglianza, per quanto riguarda la comunicazione di natura istituzionale.

9.7. Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

Le attività di monitoraggio e valutazione richiedono la mobilitazione di risorse finanziarie, personale altamente qualificato, adeguata strumentazione software. Inoltre, poiché è necessario che tutti gli uffici attuativi del PSR contribuiscano al monitoraggio ed alla valutazione, devono essere previsti percorsi di potenziamento delle capacità amministrative per il trasferimento al personale regionale di conoscenze e strumenti.

Le risorse finanziarie necessarie provengono dalla dotazione prevista per l'assistenza tecnica e sono destinate, in misura preponderante, alla realizzazione delle attività specialistiche di valutazione ed allo sviluppo e gestione del sistema informativo. Entrambi i servizi richiedono il coinvolgimento di specifiche professionalità che la Regione può decidere di individuare anche ricorrendo ad affidamenti esterni nei modi previsti dalle norme comunitarie e nazionali in materia di gare pubbliche.

In questo caso, le procedure di gara circoscriveranno l'ambito delle funzioni da espletare - descrivendone obiettivi, tempi ed output - e stabiliranno il budget da assegnare per l'intero periodo di esecuzione. I

contratti che saranno stipulati con i soggetti affidatari garantiranno che le attività siano eseguite a regola d'arte, nei modi e nei tempi necessari e con i contenuti adeguati a conseguire i risultati attesi.

La documentazione di gara stabilirà anche il numero, le caratteristiche e l'organizzazione dei gruppi di lavoro necessari alla realizzazione delle attività. Nel caso della valutazione, accanto a profili con esperienza in questo specifico ambito, potranno essere richieste figure con competenze nella gestione ed assistenza tecnica di programmi comunitari, con particolare conoscenza dei programmi di sviluppo rurale o con competenze in settori di interesse per il PSR quali quello agronomico, ambientale, economico. Per quanto riguarda il sistema informativo, saranno coinvolte professionalità con esperienza nella progettazione, analisi, sviluppo e gestione di software.

Accanto ai valutatori, l'esecuzione di funzioni collegate al monitoraggio ed alla valutazione richiede l'individuazione di risorse umane interne alla Regione: in particolare, è possibile individuare le seguenti aree di attività:

- coordinamento e supervisione del monitoraggio e della valutazione;
- *follow up* dei risultati della valutazione: azioni di comunicazione, informazione e formazione
- alimentazione dei sistemi informativi ai fini del monitoraggio e della valutazione;

Per quanto riguarda il primo punto, personale esperto nella gestione dei programmi comunitari ed in possesso di adeguate competenze tecniche ed organizzative, sarà impegnato a garantire il collegamento dell'autorità di gestione del programma con i valutatori e con il sistema di monitoraggio.

Con riferimento al secondo punto è necessario istituire un collegamento tra gli uffici e gli organismi che curano la valutazione con quelli responsabili del piano di comunicazione del PSR. A seconda delle esigenze, tale collegamento può assumere le forme di un semplice trasferimento di documenti divulgativi o della collaborazione nella organizzazione di sessioni informative e formative destinate al personale regionale o a gruppi di stakeholder del programma.

Relativamente al terzo punto, un efficace sistema di monitoraggio e valutazione deve svilupparsi coinvolgendo in modo capillare tutti gli uffici che lavorano all'attuazione del PSR: questa diffusione profonda rende necessaria la costruzione di capacità amministrativa specificamente finalizzata a favorire l'interazione del personale regionale con il monitoraggio e la valutazione. Si individuano a questo livello le principali esigenze di potenziamento delle competenze del personale regionale nella programmazione 2014-2020. Rispetto a questo fabbisogno, si prevede di organizzare percorsi di formazione ed informazione, eventualmente differenziati per tipologia di destinatario (responsabili di misura ed uffici attuativi; verificatori amministrativi ed in loco; personale dell'organismo pagatore; personale dei GAL), con alcuni obiettivi prioritari:

- garantire l'alimentazione regolare e corretta del sistema informativo;
- trasferire procedure e strumenti standardizzati per l'espletamento delle funzioni amministrative, il trasferimento di informazioni, l'archiviazione;
- adeguare l'azione amministrativa sulla base di raccomandazioni provenienti dalla valutazione.

Inoltre, le organizzazioni di produttori, i tecnici progettisti, i CAA ed altri organismi intermedi potenzialmente interessati dall'attuazione del PSR svolgono un ruolo chiave nel processo di monitoraggio in quanto rappresentano fonti dirette di informazioni. Il contributo di questi attori al monitoraggio ed alla valutazione del programma deve essere, quindi, organizzato e formalizzato attraverso:

- modulistica mirata alla raccolta di alcune informazioni fisiche e finanziarie;
- linee guida per la compilazione delle domande di aiuto e pagamento;
- eventuali accorgimenti informatici (campi obbligatori, invio di segnalazioni) per garantire la trasmissione dei dati richiesti.

Le principali basi dati del PSR sono rappresentate dai sistemi informativi agricoli nazionale e regionale. Queste piattaforme consentono di svolgere determinate funzioni di controllo sulle operazioni cofinanziate e di elaborare, aggregando ed incrociando dati, report e statistiche.

Più nello specifico, il sistema nazionale opera a partire dai dati presenti nell'universo dei fascicoli aziendali e delle domande di aiuto. Lo strumento regionale, invece, elabora informazioni finanziarie, fisiche e procedurali contenute nelle graduatorie e nelle domande di pagamento.

I dati e le informazioni utili al monitoraggio ed alla valutazione del PSR devono essere affidabili, completi, disponibili con regolarità e puntualità, fruibili in modo da consentire le necessarie elaborazioni, analisi, comparazioni, verifiche e sistematizzazioni. Per soddisfare questi requisiti, come già evidenziato, è necessario intervenire su due aspetti:

- l'integrazione tra i sistemi informativi nazionale e regionale, predisponendo gli strumenti tecnici ed amministrativi per effettuare trasferimenti periodici di dati dal primo al secondo;
- lo sviluppo del sistema informativo regionale, migliorando e completando le applicazioni disponibili.

Altre banche dati comunitarie, nazionali e regionali (RICA, ISPRA, ISTAT, RRN, ARSSA Calabria, per citare le principali) rappresentano fonti informative aggiuntive. La raccolta ed il trattamento di questi dati – non integrati nei due software principali - rientra tra i compiti dei valutatori.

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

--	--

--	--

10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

--	--

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

10.3.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

10.3.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

10.3.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

10.3.13. M16 - Cooperazione (art. 35)

10.3.14. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

10.3.15. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma

--	--	--

11. PIANO DI INDICATORI

11.1. Piano di indicatori

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

--	--	--

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

*11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi****Agricoltura***

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

*11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi***Agricoltura**

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

11.4.1. Terreni agricoli

11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

11.4.1.3. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

--	--	--	--	--	--	--	--

11.4.1.4. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

11.4.2. Aree forestali

11.4.2.1. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

--	--	--	--	--	--

11.4.2.2. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

11.4.2.3. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Indicatore/i di prodotto specifico/i

12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)**Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013**

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)**Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013**

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013**

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)**Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013**

non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)**Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013**

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)**Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013**

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

12.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

12.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

12.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

12.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

12.13. M16 - Cooperazione (art. 35)**Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013**

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

12.14. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]**Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013**

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

12.15. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)**Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013**

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

FEASR (in EUR): 4.840.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 3.160.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 8.000.000,00

13.1.1.1. Indicazione*:

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente Misura è conforme agli artt. 38 (settore forestale) e 47 (aree rurali) del Reg. (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

La sintesi dei suddetti aiuti, esentati dall'obbligo di notifica, sarà trasmessa alla Commissione nei termini stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 successivamente all'approvazione del PSR 2014-2020.

13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

FEASR (in EUR): 11.100.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 7.247.100,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 18.347.100,00

13.2.1.1. Indicazione*:

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente Misura è conforme agli artt. 39 (settore forestale) e 46 (aree rurali) del Reg. (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, del Reg. (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

La sintesi dei suddetti aiuti, esentati dall'obbligo di notifica, sarà trasmessa alla Commissione nei termini

stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 successivamente all'approvazione del PSR 2014-2020.

13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Titolo del regime di aiuti: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

FEASR (in EUR): 15.609.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 10.191.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 25.800.000,00

13.3.1.1. Indicazione:*

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente Misura è conforme agli artt. 48 e 49 del Reg. (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

La sintesi dei suddetti aiuti, esentati dall'obbligo di notifica, sarà trasmessa alla Commissione nei termini stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 successivamente all'approvazione del PSR 2014-2020.

13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Investimenti in immobilizzazioni materiali

FEASR (in EUR): 190.490.410,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 124.369.770,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 314.860.180,00

13.4.1.1. Indicazione:*

“Gli aiuti erogati in forza della Sub Misura 4.2 rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 in quanto il prodotto ottenuto dalla trasformazione è un prodotto elencato nell'Allegato I del Trattato.

Gli aiuti erogati nell'ambito degli strumenti finanziari di cui all'operazione 4.2.2, quando il prodotto ottenuto dalla trasformazione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE, sono concessi ai sensi

del regolamento (UE) 1407/2013 'De Minimis'".

Gli aiuti erogati in forza della Sub Misura 4.3, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art.42, destinati a enti pubblici che non svolgono un'attività economica e che hanno una finalità esclusivamente pubblica non costituiscono aiuto di stato in quanto non generano entrate nette per i beneficiari.

Qualsiasi altro aiuto, non rientrante nel campo di applicazione dell'art. 42, erogato in forza delle presenti operazioni per investimenti realizzati da beneficiari che non rientrano nella casistica di enti pubblici che non svolgono un'attività economica è conforme all'art. 40 del Reg. (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

La sintesi dei suddetti aiuti, esentati dall'obbligo di notifica, sarà trasmessa alla Commissione nei termini stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 successivamente all'approvazione del PSR 2014-2020.

Gli aiuti erogati in forza della Sub Misura 4.4, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art.42, destinati a enti pubblici che non svolgono un'attività economica e che hanno una finalità esclusivamente pubblica non costituiscono aiuto di stato in quanto non generano entrate nette per i beneficiari.

13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Titolo del regime di aiuti: Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

FEASR (in EUR): 6.050.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 3.950.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 10.000.000,00

13.5.1.1. Indicazione:*

Gli aiuti erogati in forza della presente Misura, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art.42, destinati a enti pubblici che non svolgono un'attività economica e che hanno una finalità esclusivamente pubblica non costituiscono aiuto di stato in quanto non generano entrate nette per i beneficiari.

13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

FEASR (in EUR): 31.721.590,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 20.710.790,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 52.432.380,00

13.6.1.1. Indicazione:*

Qualsiasi aiuto concesso in forza delle Sub Misure 6.2 (Aiuto all'avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali) e 6.4 (Supporto agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole) è conforme al Reg. (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti << de minimis>>.

13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

FEASR (in EUR): 26.650.250,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 17.399.750,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 44.050.000,00

13.7.1.1. Indicazione:*

Gli aiuti erogati in forza delle Sub Misure 7.1 e 7.2, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art.42, non costituiscono aiuto di stato in quanto destinati a enti pubblici che non svolgono un'attività economica e che hanno una finalità esclusivamente pubblica.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della Sub Misura 7.3 sarà erogato in conformità all'Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N) "Piano digitale – Banda ultra larga", approvato dalla Commissione Europea - DG COMP, qualora prorogato. Al termine di validità del suddetto aiuto, notificato a livello nazionale, si procederà sulla base di successive approvazioni ai sensi dell'art. 52 del Reg. (UE) N. 651/2014.

Gli aiuti erogati in forza delle Sub Misure 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, per interventi realizzati da enti locali, non costituiscono aiuto di stato in quanto destinati a enti pubblici che non svolgono un'attività economica e che hanno una finalità esclusivamente pubblica.

Per gli interventi realizzati da soggetti privati il contributo è erogato in conformità al Reg. (UE) N.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti << de minimis>>.

13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

FEASR (in EUR): 60.900.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 39.761.170,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 100.661.170,00

13.8.1.1. Indicazione:*

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente Misura è conforme agli artt. 32, 34, 35 e 41 del Reg. (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

La sintesi dei suddetti aiuti, esentati dall'obbligo di notifica, sarà trasmessa alla Commissione, nei termini stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 successivamente all'approvazione del PSR 2014-2020.

13.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Titolo del regime di aiuti: Pagamenti agro-climatico-ambientali

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.9.1.1. Indicazione:*

Non previsto

13.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Titolo del regime di aiuti: Agricoltura biologica

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.10.1.1. Indicazione:*

Non previsto

13.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Titolo del regime di aiuti: Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.11.1.1. Indicazione:*

Non previsto

13.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Titolo del regime di aiuti: Benessere degli animali

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.12.1.1. Indicazione:*

Non previsto

13.13. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: Cooperazione

FEASR (in EUR): 10.708.500,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 6.991.500,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 17.700.000,00

13.13.1.1. Indicazione:*

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente Misura, esclusivamente per gli impegni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art'42, è conforme al Reg. (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti << de minimis>>.

13.14. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento

FEASR (in EUR): 40.141.750,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 26.208.250,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 66.350.000,00

13.14.1.1. Indicazione:*

Agli aiuti erogati in forza della presente Misura, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, si applicheranno in linea generale le regole vigenti sugli aiuti di stato ed in particolare gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione ed il Reg (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Gli aiuti erogati in forza della presente Misura, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art.42, destinati a enti pubblici che non svolgono un'attività economica e che hanno una finalità esclusivamente pubblica non costituiscono aiuto di stato in quanto non generano entrate nette per i beneficiari.

A tal riguardo, si precisa che le pertinenti norme e regimi di aiuto di stato applicabili alla presente Misura sono rappresentati nei precedenti riquadri di questo capitolo, in corrispondenza delle singole misure descritte.

14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ

14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

Il Programma di Sviluppo rurale della Regione Calabria si sviluppa in coerenza con il I Pilastro della PAC. In complementarità con gli aiuti diretti, il PSR sostiene gli investimenti di ammodernamento, innovazione e miglioramento della competitività delle aziende agricole regionali e sostiene, senza incorrere nel doppio finanziamento e con l'obiettivo di migliorare le prestazioni ambientali ed ecosistemiche delle aziende agricole, interventi finalizzati all'introduzione e mantenimento di impegni agro climatico ambientali, pratiche biologiche, e pratiche di benessere degli animali.

Il programma a seguito di confronto programmatico tenutosi tra i Dipartimenti regionali responsabili della programmazione 2014-2020 (Dipartimento Programmazione e Dipartimento Agricoltura) si sviluppa in complementarità con i fondi FESR, FSE, FEAMP programmati a livello regionale, secondo quanto congiuntamente elaborato e riportato nell'allegato "Tavole di correlazione e complementarità". L'analisi sulla complementarità SIE (FESR-FSE-FEAMP) è frutto di un confronto avviato all'interno dell'Amministrazione regionale che ha posto sotto esame le correlazioni tra gli Obiettivi Tematici della programmazione 2014-2020 di cui all'Accordo di Partenariato 2014-2020 e le 6 Priorità dello sviluppo rurale, ponendo in evidenza eventuali momenti di potenziale sovrapposizione e proponendone gli elementi per garantire la complementarità tra i diversi fondi SIE.

Il confronto avviato a livello interdipartimentale sarà mantenuto nel corso dell'attuazione della programmazione 2014-2020 e garantirà complementarità ed organicità di intervento anche in sede di implementazione, affrontando e risolvendo specifiche tematiche di potenziale sovrapposizione. Il confronto, il coordinamento e l'integrazione dei fondi comunitari e delle strategie regionali è garantito dal Comitato per la Programmazione unitaria 2014/2020 istituito con DGR n.149 del 22/04/2013 e dal Gruppo di Pilotaggio, la cui descrizione della composizione e compiti, per come descritta al capitolo 9 del PSR, contribuisce ad una efficace azione di coordinamento tra fondi SIE.

Il programma è stato, altresì, oggetto di un esame intra-dipartimentale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria con la finalità di verificare, esaminare e definire gli aspetti della complementarità tra il PSR e l'OCM ed il fondo FEAMP, dall'altra. Anche il questo caso il confronto rimane costante al fine di verificare e migliorare ogni aspetto di complementarità/demarcazione tra i due strumenti.

Nell'allegato di riferimento (Tavole di correlazione e complementarità) vengono riportati gli esiti e le indicazioni rilevanti per demarcare la complementarità e le sinergie del PSR 2014-2020 della Regione Calabria con l'OCM e viene esplicitato come il sistema di controllo attua, nei confronti di OP, soci di OP e anche dei singoli beneficiari delle misure del PSR, un blocco informatico (alert) fino a completa verifica che le operazioni sostenute, nel singolo intervento, non siano oggetto di doppio finanziamento nel quadro dei due regimi e vengano pertanto rispettati i criteri di demarcazione fissati. Per il settore vitivinicolo tutte le linee di demarcazione indicate nel Piano di sostegno nazionale (PSN) sono rispettate e riportate nei dettagli alle tavole di correlazione.

Per quanto attiene le strategie di sviluppo locale di cui all'approccio CLLD, la Regione Calabria ha adottato

l'approccio monofondo. Il FEASR attua tale strategia attraverso l'approccio Leader.

La complementarità e le sinergie con il FEAMP, riportate all'interno dell'allegato "Tavole di correlazione e complementarità", rilevano potenziali effetti sinergici/di complementarità nell'ambito delle strategie di sviluppo locale programmate ed attuate dai GAL, all'interno delle aree rurali, e quelle attuate dai Gruppi di Azione Costiera GAC, nelle zone costiere. Rispetto a tali interrelazioni la Regione Calabria garantisce il coordinamento dei partenariati locali e degli interventi/progetti, per i quali in fase di attuazione si registrino sovrapposizioni territoriali tra le strategie di sviluppo locale avviate attraverso i due Fondi, attraverso il Comitato per la Programmazione unitaria 2014/2020 istituito con DGR n.149 del 22/04/2013 e dal Gruppo di Pilotaggio, la cui descrizione della composizione e compiti è descritta al capitolo 9 del PSR e contribuisce ad una efficace azione di coordinamento tra fondi SIE.

Il PSR concorre all'attuazione della Strategia nazionale aree interne nell'ambito della strategia di sviluppo locale Leader, garantendo il contributo coordinato tra i fondi, attraverso il Comitato per la Programmazione unitaria 2014/2020 istituito con DGR n.149 del 22/04/2013, secondo quanto previsto dalle modalità e procedure di attuazione della Strategia, previste dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 e dal Gruppo di Pilotaggio, la cui descrizione della composizione e compiti, è descritta al capitolo 9 del PSR e contribuisce ad una efficace azione di coordinamento tra fondi SIE.

14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi

Il Regolamento per lo sviluppo rurale 1305/2013, art. 6, prevede la possibilità per uno Stato membro di presentare dei programmi regionali o dei programmi nazionali.

Nel caso dell'Italia, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, ha deciso di attuare, mediante un Programma di sviluppo rurale nazionale, alcune misure di livello nazionale in tema di:

- investimenti irrigui;
- conservazione del patrimonio genetico zootecnico e biodiversità animale;
- strumenti di gestione del rischio.

Con specifico riferimento alla complementarità delle misure relative agli "investimenti irrigui" il PSR della Regione Calabria, nell'ambito delle condizioni di ammissibilità prescritte dall'art. 45 del Regolamento 1305/2013, prevede il sostegno ad interventi non finanziati dal PSRN, ossia:

- con interventi realizzati dalle aziende agricole, in forma singola, collettiva o consortile, finalizzati ad una gestione più efficace ed efficiente della risorsa idrica, attraverso interventi di efficientamento dei sistemi di irrigazione ed introduzione di sistemi di misurazione e controllo dei consumi ed interventi relativi a bacini di accumulo al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo;
- con interventi realizzati dalle autorità preposte dalla Regione alla gestione delle risorse irrigue e

alla relazione delle acque anche a scopo di bonifica e tutela idraulica del territorio, attraverso investimenti relativi a bacini di accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo ed investimenti per l'installazione di "sistemi intelligenti" (utilizzo TIC) presso le aziende agricole per la stima dei consumi ottimali di risorsa irrigua, il monitoraggio e la misurazione dei volumi consumati dalla singola azienda.

Per quanto riguarda la misura relativa al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico ed alla biodiversità, si evidenzia che il PSR non finanzia analoghi interventi, relativi alla promozione della cooperazione. Tale azione risulta, invece, complementare a quanto sostenuto attraverso il PSR con riferimento a:

- consulenza alle aziende, che potrà avvalersi anche dei potenziali servizi da erogare dal sistema di valorizzazione del patrimonio genetico aziendale;
- investimenti aziendali;
- tenuta dei registri anagrafici con riferimento alle razze autoctone minacciate di abbandono nell'ambito della misura 10.1.8;
- sostegno alle aziende che allevano capi appartenenti a razze autoctone minacciate di abbandono.

Per quanto riguarda la misura relativa alla gestione del rischio il PSR, in complementarietà con gli interventi sostenuti dal PSRN (premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante; fondi di mutualizzazione, strumenti di stabilizzazione del reddito) concentra il proprio intervento su azioni di formazione ed informazione e piani di consulenza rivolte a diffondere una corretta gestione dei rischi agricoli (M1 e M2 del PSR) ed investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici (M5 del PSR).

La RRN costituisce una modalità di collaborazione e di innovazione trasversale per le politiche di sviluppo rurale. Anche in questo caso vige una netta distinzione tra le attività svolte a livello nazionale e quelle dei programmi regionali. Infatti le azioni da attivare nell'ambito della RRN saranno indirizzate al perseguimento degli obiettivi dell'art. 54 del Reg. (UE) n.1305/2013, mentre l'assistenza tecnica dei PSR sarà incentrata su attività di supporto alle singole Autorità di Gestione dei PSR, nonché sul finanziamento di interventi relativi al controllo, sorveglianza, valutazione ed informazione del programma regionale.

14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE

La partecipazione dell'Autorità di Gestione, al Comitato per la Programmazione unitaria 2014/2020 istituito con DGR n.149 del 22/04/2013, garantisce l'efficacia dell'intervento congiunto, tra Fondi SIE e gli altri programmi Europei (HORIZON 2020, LIFE, EUSAIR). Attraverso il Comitato e il "gruppo di pilotaggio" (gruppo di lavoro interno e trasversale) previsto per il monitoraggio e la valutazione del PSR Calabria 2014-2020 verrà garantita un'agevole programmazione e implementazione, evitando duplicazioni degli interventi realizzati con i Fondi strutturali e con gli altri Programmi/Fondi UE.

Relativamente al Programma LIFE di cui regolamento (UE) n. 1293/2013, la regione Calabria si propone di utilizzarlo quale strumento catalizzatore per promuovere una migliore integrazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali delle proprie strategie. Nello specifico, il Programma

LIFE può contribuire a rafforzare le misure orientate al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi. Tali finalità potranno essere perseguite sia attraverso iniziative afferenti al sottoprogramma "Ambiente" che al sottoprogramma "Azione per il clima", ponendo anche una particolare attenzione sulle azioni per una migliore governance e informazione in materia ambientale (artt. 9- 12 Reg. LIFE). L'applicazione di LIFE prevede la coerenza e le sinergie utili ad evitare il più possibile sovrapposizioni con le altre politiche e gli strumenti finanziari dell'Unione. Il programma LIFE risulta pertanto complementare al Programma di sviluppo Rurale ed al Fondo europeo agricolo di garanzia, così come agli altri programmi di finanziamento dell'Unione sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo, dal Fondo europeo per gli affari marittimi e Orizzonte 2020. Le tematiche trattate risultano strettamente sinergiche alle misure del PSR che interverranno nell'ambito delle priorità OT4 "Economia a basse emissioni di carbonio", OT5 "Adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi", OT6 "Tutela dell'ambiente ed efficienza nella gestione delle risorse".

Per questi temi si prevede il finanziamento dei progetti integrati promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di altri Fondi con il coinvolgimento del *Punto di contatto* nazionale LIFE. Il PSR regionale non finanzia attività già finanziate da progetti del programma LIFE e attraverso il Comitato per la Programmazione unitaria 2014/2020 istituito con DGR n.149 del 22/04/2013 e dal Gruppo di Pilotaggio, la cui descrizione della composizione e compiti, è descritta al capitolo 9 del PSR, la Regione Calabria promuove la complementarietà e la sinergia tra i diversi strumenti evitando possibili doppi finanziamenti contribuendo, in concorso con il FESR, a perseguire obiettivi di tutela delle aree agricole e forestali ad alto valore naturale e della Rete Natura 2000 in coerenza con quanto previsto nel *Prioritized Action Framework* (PAF), documento trasmesso dalla Regione Calabria agli organi competenti e in attesa di essere operativo. La complementarietà degli interventi verrà garantita attraverso una verifica "caso per caso" dei beneficiari che attivano "interventi non produttivi" o "approcci collettivi agro climatico ambientali" in aree interessate dalla rete Natura 2000.

Il PSR Calabria presenta elementi di complementarietà e sinergia con la strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica (EUSAIR), contribuendo all'obiettivo generale della "strategia" identificato nella *promozione della prosperità economica e sociale sostenibile nella regione mediante la crescita e la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della sua attrattività, competitività e connettività, preservando al tempo stesso l'ambiente e assicurandosi che gli ecosistemi costieri e marittimi restino sani ed equilibrati*".

Più in particolare il PSR Calabria agisce in complementarietà e presenta sinergie con due dei quattro pilastri del Piano di azione EUSAIR, quali il terzo pilastro "*Qualità ambientale*" ed il quarto pilastro "*Turismo sostenibile*". Inoltre contribuisce ai due principi orizzontali comuni a tutti e quattro i pilastri identificati nella mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento e la gestione del rischio di catastrofe.

In ordine alle sfide affrontate dal pilastro "Qualità ambientale" gli obiettivi rispetto ai quali si rilevano le principali sinergie con il PSR Calabria vengono individuati nel contributo atteso dall'implementazione delle Priorità 4 e 5 dello sviluppo rurale. In particolare il contributo del PSR sugli obiettivi assunti dal pilastro in osservazione sono relativi al *presidio dell'ambiente marino in termini di inquinamento del mare*, attraverso l'aumento della conoscenza, della competenza e della sensibilità degli operatori agricoli rispetto alle conseguenze negative dell'uso eccessivo di nitrati sull'inquinamento del mare e, all'implementazione di specifiche misure (misure 10-11 e 16) in grado di determinare un minore impatto dell'attività agricola

sull'inquinamento delle acque interne.

Per quanto attiene alla complementarietà essa è rilevabile attraverso due obiettivi comuni assunti dai due strumenti, quali il presidio e ripristino della *biodiversità degli habitat terrestri*, ed il contenimento delle pressioni delle attività umane ed economiche sui fattori ambientali e su quei fattori che determinano i cambiamenti climatici, nonché l'adattabilità e la resilienza agli stessi.

Nello specifico, le **misure 1 e 2** (formazione, informazione e consulenza) del PSR possono apportare il proprio contributo ad obiettivi comuni in termini di conoscenza e sensibilizzazione degli operatori agricoli e forestali rispetto alle tematiche climatico-ambientali, ivi inclusa la gestione sostenibile delle risorse idriche e la riduzione del bilancio delle emissioni in atmosfera del comparto agricolo. L'attuazione della **misura 10** (impegni agro climatico ambientali) presta il proprio contributo in termini di presidio e ripristino della biodiversità negli ecosistemi agricoli; di riduzione delle fonti inquinanti delle acque interne, attraverso il contenimento dell'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi (nitrati di origine agricola e fenomeni di eutrofizzazione); di riduzione delle emissioni di gas climalteranti (pratiche colturali a bassa intensità di lavorazioni o *zero tillage*); di promozione della conservazione e sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale (presidio qualità dei suoli, riduzione rischio erosione e desertificazione). L'attuazione della **misura 11** (agricoltura biologica) presta il proprio contributo in termini di riduzione delle fonti inquinanti delle acque interne, attraverso il contenimento dell'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi (nitrati di origine agricola e fenomeni di eutrofizzazione); di riduzione delle emissioni di gas climalteranti (pratiche colturali a bassa intensità di lavorazioni o *zero tillage*); di promozione della conservazione e sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale (presidio qualità dei suoli, riduzione rischio erosione e desertificazione).

In ordine alle sfide affrontate dal pilastro "Turismo sostenibile" gli obiettivi rispetto ai quali si rilevano le principali sinergie con il PSR Calabria vengono individuati nel contributo atteso dall'implementazione della Priorità 6 dello sviluppo rurale. In particolare, il contributo del PSR si determina in relazione all'implementazione delle strategie di sviluppo locale (LEADER) nei termini in cui si pongono l'obiettivo di sviluppare l'economia rurale attraverso il sostegno alla diversificazione dell'offerta e dei servizi turistici locali, anche attraverso il potenziamento delle funzioni ecosistemiche (turistiche) dei contesti e dei paesaggi agrari e forestali, e l'implementazione di progetti od azioni di cooperazione interregionale e transnazionale. L'attuazione della **sub misura 19.2** (strategie di sviluppo locale Leader) presta il proprio contributo in termini di sviluppo e diversificazione di prodotti turistici nelle aree rurali, da finalizzare allo sviluppo di un turismo alternativo non stagionale e più sostenibile e responsabile. Mentre la **sub misura 19.3** (cooperazione Leader) è in grado di contribuire agli stessi obiettivi di sviluppo di un turismo alternativo non stagionale e più sostenibile e responsabile nelle aree rurali, mediante la promozione di azioni di cooperazione di programmi e progetti di cooperazione interregionale e transazionale. Nell'allegato "tavole di correlazione e complementarietà" è presente la sezione "CORRELAZIONI E COMPLEMENTARIETA' CON EUSAIR" dove vengono portate a sintesi le valutazioni di confronto tra i due programmi.

15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

15.1.1. Autorità

15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami

15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo

Conformemente a quanto previsto nell'art. 65 par. 2 del Reg. UE 1305/2013, in combinato disposto con gli artt. 7 e 9 del Reg. UE n. 1306/2013, la Regione Calabria designa le seguenti autorità:

- Autorità di Gestione;
- Organismo Pagatore;
- Organismo di Certificazione.

L'Autorità di Gestione del PSR è individuata dal Dipartimento Agricoltura. Ai sensi dell'art.66 del Reg. 1305/2013, essa è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione del programma e svolge le funzioni riportate dettagliatamente nella tabella "funzioni dell'Autorità di Gestione in base all'art. 66 reg. (UE) 1305/2013". In sintesi, queste riguardano la messa in opera degli strumenti e delle procedure tese ad assicurare l'esecuzione, il monitoraggio e la valutazione del programma, nel rispetto dei tempi e delle modalità di reportistica alla Commissione ed al comitato di sorveglianza e garantendo la più ampia comunicazione circa le opportunità offerte dal PSR e gli obblighi connessi.

Le funzioni di **Organismo Pagatore** sono svolte da ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo pagatore della Regione Calabria istituito ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs 165/1999, riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre

del 2009 e operativo per l'erogazione dei finanziamenti relativi al PSR 2007-2013 a decorrere dal 1 luglio 2010. Tra i compiti riconosciuti a tale Organismo rientrano le attività di controllo, pagamento e reportistica illustrate nella tabella "funzioni dell'Organismo Pagatore".

L'esecuzione dei compiti dell'OP, ai sensi dell'art. 7 par.1 del Regolamento 1306/2013, ad eccezione del pagamento degli aiuti comunitari, può essere delegata in conformità all'allegato I del Reg. UE 907/2014.

Deleghe

Il sistema delle funzioni e delle deleghe previsto per il PSR 2014-2020 è descritto nella tabella "Funzioni delegabili nella gestione del PSR Calabria 2014-2020".

L'AdG e l'OP rimangono pienamente responsabili delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi: l'AdG effettua verifiche di coerenza programmatica sugli atti emanati nell'ambito delle funzioni delegate mentre l'OP esegue controlli di II livello sulle attività delegate ad altri soggetti.

L'Organismo di Certificazione è individuato in un organismo di revisione di diritto pubblico o privato che avrà il compito di certificare i conti dell'OP attenendosi alle norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute. Questa funzione, ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 1 del Regolamento CE 1306/2013, è delegata all'Autorità Competente nominata a livello ministeriale per il riconoscimento degli organismi pagatori. L'organismo di certificazione del PSR Calabria 2014-2020 è Deloitte-Touche spa.

Per come stabilito all'art. 9 del Regolamento (UE) 1306/2013, l'OdC esprime pareri:

- sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore;
- sul corretto funzionamento del sistema di controllo interno predisposto dalla Regione e dall'OP;
- sulla legalità e la correttezza delle spese di cui è stato richiesto il rimborso alla Commissione.

Il sistema di gestione e controllo del PSR 2014-2020 ha l'obiettivo di organizzare l'esercizio di tutte le funzioni e le fasi procedurali connesse con il PSR assicurandone la coerenza interna, la fluidità, l'efficacia e la conformità alle norme. Esso comprende la individuazione o la predisposizione:

- delle risorse umane e tecniche necessarie alla esecuzione del programma;
- delle piste di controllo necessarie alla ricostruzione dettagliata dei processi attuativi;
- dei dispositivi informatici a supporto del monitoraggio;
- degli strumenti e delle procedure di verifica sulle operazioni cofinanziate;
- dei meccanismi per l'aggiornamento e la revisione di determinati aspetti del programma.

Le risorse umane, sulla base della buona prassi sperimentata nel periodo di programmazione 2007-2013, saranno organizzate per centri di responsabilità (funzionari pubblici), ai sensi della legge n. 241/90, corrispondenti alle misure o sub-misure in funzione della complessità gestionale e coordinati dalla struttura dirigenziale della Regione.

Nello strutturare il sistema di gestione e controllo del PSR 2014-2020, la Regione tiene conto di alcune lezioni apprese e di alcune buone pratiche individuate nella programmazione 2007-2013. Queste riguardano, ad esempio, l'esigenza di una maggiore standardizzazione e sistematizzazione delle domande di aiuto, da soddisfare attraverso l'utilizzo di modulistica predefinita per la stesura dei progetti e di checklist informatizzate nella fase di istruttoria e di controllo oppure, per citare un altro esempio, la valorizzazione di alcune procedure di controllo già sperimentate, come i meccanismi di autovalutazione da parte dei beneficiari, l'anticipazione di alcuni controlli essenziali in fase di domanda di aiuto, l'adozione di costi standard e l'unificazione dei controlli in campo in fase di chiusura delle operazioni.

Tali innovazioni, poiché migliorano e semplificano i processi amministrativi, consentiranno di ottimizzare i tempi dell'attuazione: in questo senso, obiettivi gestionali del PSR 2014-2020 saranno, da un lato, il sollecito avviamento di tutte le misure, attraverso la pubblicazione dei bandi nei primi mesi di attuazione del programma e, dall'altro, una distribuzione equilibrata della spesa nell'arco di ciascuna annualità, facilitando il raggiungimento dei target finanziari nel pieno rispetto di norme e procedure.

In relazione ai sistemi informativi del PSR, l'esperienza della programmazione 2007-2013 consente di fissare con precisione due obiettivi:

- sviluppare il sistema informativo regionale realizzato nel corso del PSR 2007-2013 per il supporto alla gestione, al monitoraggio ed alla valutazione del programma (dati provenienti dalle graduatorie e dalle domande di pagamento);
- migliorare il dialogo con il sistema informativo nazionale per ottenere regolari scambi di dati (provenienti dai fascicoli aziendali e dalle domande di aiuto) in formati utili alla gestione.

Per quanto riguarda il sistema dei controlli, la struttura di gestione del programma comprende un ambito di attività specificamente dedicato a garantire la conformità degli appalti pubblici alla normativa comunitaria e nazionale. Il personale assegnato a queste funzioni, in possesso di competenze in ambito tecnico, economico e giuridico, fornisce assistenza agli enti pubblici beneficiari del PSR nella esecuzione delle procedure di gara connesse al contributo FEASR; espleta funzioni di formazione ed affiancamento ai verificatori regionali per il controllo sugli appalti pubblici; effettua una supervisione e controllo sulle gare indette dalla Regione e sugli affidamenti in-house di determinate attività del PSR.

La Regione adotta disposizioni riferite alla verifica della ragionevolezza di tutti i costi cofinanziati dal FEASR. A tal fine, sono predisposte checklist da compilare in fase di controllo amministrativo sulle domande di aiuto, definite le modalità con cui avviene il controllo (prezziari di riferimento, preventivi, tariffari, indagini di mercato) e programmate attività di informazione e formazione destinate al personale regionale ed ai tecnici progettisti. Il sistema di controllo del PSR prevede meccanismi per il monitoraggio delle principali cause di irregolarità sulla base delle riduzioni applicate e la valutazione della capacità dei controlli di identificare tutte le irregolarità, in modo da

assicurare costantemente il rispetto dei requisiti per concessione del contributo comunitario.

Il buon rendimento del sistema di gestione e controllo del PSR dipende dal mantenimento di elevati standard gestionali da parte di tutti i suoi attori, dall'acquisizione di conoscenze e competenze su aspetti specifici del programma, dalla condivisione ampia di regole e processi. Lo sviluppo di capacità amministrativa costituisce, quindi, un ambito di attività complementare alla gestione del PSR. I principali obiettivi delle azioni in materia di capacità amministrativa sono:

- la trasmissione di conoscenze sulle norme comunitarie e nazionali rilevanti per le misure del PSR;
- l'acquisizione di competenze per l'utilizzo degli strumenti tecnici ed informatici per la gestione, il monitoraggio ed i controlli sulle operazioni;
- la diffusione di principi, metodologie e strumenti per favorire il miglioramento della progettazione e valorizzare il potenziale della progettazione integrata, di filiera e territoriale.

Nel rapporto di Valutazione ex ante si raccomanda al programmatore di avviare un'analisi più approfondita delle necessità del prossimo funzionigramma, tenendo presente alcuni aspetti: le sfide lanciate dalla nuova programmazione, si pensa in particolare al ruolo centrale della cooperazione od alle (utili) complicazioni e competenze legate all'adozione degli strumenti finanziari e dei costi semplificati; le necessità di un maggior coordinamento rispetto al passato dell'attuazione coordinata con il programma plurifondo FESR-FSE; l'interdipendenza fra le due programmazioni 2007-2013 e 2014-2020. Inoltre, si evidenzia l'importanza di attivare in tempi utili le procedure per la selezione del valutatore indipendente e, nel caso l'analisi dell'organizzazione ne confermi la necessità, del nucleo di assistenza tecnica.

Funzioni dell'Autorità di Gestione in base all'art. 66 reg. (UE) 1305/2013

Rif. lett. art. 66	Funzione
a	Assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.
b	Comunicare alla Commissione, entro il 31 gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno del programma, i dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari.
c	Garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi siano informati degli obblighi derivanti dagli aiuti concessi e dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati e la registrazione dei prodotti e dei risultati.
d	Garantire che la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla Commissione.
e	Accertare che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che la valutazione ex post di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia effettuata entro i termini previsti nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio e alla Commissione.
f	Trasmettere al comitato di monitoraggio le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo.
g	Redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio.
h	Assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti.
i	Dare pubblicità al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.

funzioni-della-autorita-di-gestione

Funzioni dell'Organismo Pagatore

- Definizione e attuazione delle procedure di raccolta e trattamento delle domande, attraverso il proprio sistema informativo o altro sistema comunque compatibile con quello nazionale.
- Controllo dell'ammissibilità delle domande, della procedura di attribuzione degli aiuti, della loro conformità alle norme comunitarie.
- Esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti.
- Fornitura dei dati tecnici, economici e finanziari ai sistemi di monitoraggio.
- Presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie.
- Accessibilità dei documenti e loro conservazione.

funzioni-dello_organismo_pagatore

Funzioni delegabili nella gestione del PSR Calabria 2014-2020

Funzione delegabile	Organismo responsabile della funzione	Organismo delegato
Predisposizione e pubblicazione di bandi attuativi. Istruttoria delle domande di aiuto. Selezione dei beneficiari e concessione dei contributi.	AdG	Altri settori del dipartimento Agricoltura della Regione
Controlli amministrativi e in loco sulle domande di pagamento Controlli in loco sulle domande di pagamento Controlli di condizionalità	OP	Dipartimento Agricoltura della Regione Altri organismi di controllo
Controlli amministrativi sulle domande di pagamento dei beneficiari selezionati dai GAL	OP	GAL
Controlli in loco sulle domande di pagamento dei beneficiari selezionati dai GAL	OP	Dipartimento Agricoltura della Regione

tabella-funzioni-delegabili

15.1.2.2. Disposizioni per l'esame dei reclami

Per come esplicitamente richiesto dal Regolamento UE 1303/2013 art. 74, nell'ambito dell'attuazione dei PSR ed in generale delle metodologie di "ascolto" dei beneficiari e degli utenti dei servizi erogati, il processo di gestione dei reclami riveste grande importanza. Una gestione sistematica consente, in primo luogo, di migliorare il servizio alla luce delle considerazioni provenienti dall'utente, predisponendo rimedi e azioni correttive o preventive; dall'altro, permette di migliorare la soddisfazione e il consenso attorno alla stessa organizzazione e ai servizi/prodotti erogati, diventando così un modo per migliorare e monitorare più in generale la qualità dei servizi e per diffondere l'immagine di un'organizzazione attenta alle esigenze e ai feedback dei suoi utenti/clienti.

Il sistema di gestione di reclami che sarà attuato nell'ambito del PSR Calabria 2014/2020 dovrà prevedere:

- la redazione di procedure di reclamo formalizzate e condivise, volte a incoraggiare la soluzione rapida dei problemi e la responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo stesso. Per essere corretta e realmente utile una procedura dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
- essere scritta in un linguaggio semplice e comprensibile,
- essere semplice da seguire sia per gli utenti che per gli operatori,
- favorire una veloce risoluzione dei casi,
- fissare e monitorare termini di tempo per l'accoglimento, la risposta e l'informazione sulle iniziative intraprese per risolvere il problema,
- essere rivista periodicamente;
- la creazione di una struttura organizzativa per la gestione dei reclami; a tale scopo possono essere naturalmente utilizzate strutture già esistenti, quali gli URP, oppure può essere costituito un ufficio ad hoc. In molte organizzazioni infine, la struttura di gestione dei reclami fa capo direttamente al Responsabile del SGQ.
- la creazione di facili e reperibili moduli (cartacei, elettronici, form online) da compilare per la presentazione scritta del reclamo; in caso di reclami ricevuti da sportelli di help desk/call center è opportuno prevedere comunque la registrazione di tutti gli estremi identificativi del reclamo,
- una adeguata informazione agli utenti sugli standard di servizio, sui casi di inosservanza e sulle modalità attraverso le quali è possibile presentare un reclamo (indicando i canali e le persone a cui rivolgersi), incoraggiare il reclamo e rimuovere le barriere anche attraverso la previsione di punti di raccolta delle segnalazioni noti e/o facilmente accessibili,
- la registrazione sistematica dei reclami, ovvero la possibilità di creare una banca dati in cui poter archiviare tutte le informazioni raccolte, inclusa la tracciatura di tutte le fasi di risoluzione del reclamo,
- la predisposizione delle modalità di risposta definendone con precisione i termini e tempi,
- l'effettuazione di analisi periodiche sull'andamento dei reclami, con l'obiettivo di identificare eventuali "aree di disservizio" e conseguentemente intraprendere iniziative di correzione/miglioramento,
- un'attività di auditing interno periodico sul processo di gestione di reclami.

Il processo di gestione dei reclami sarà opportunamente collegato ed allineato agli altri processi del Sistema di Gestione della Qualità ed avrà come obiettivo finale quello di mantenere ed accrescere la soddisfazione del cliente. In quest'ottica sarà periodicamente esaminato l'intero processo, i risultati ottenuti, le criticità emerse, l'andamento dei reclami, utilizzando idonee tecniche statistiche con l'obiettivo di fornire un quadro esaustivo che evidenzia, da un lato, eventuali carenze procedurali,

organizzative e/o comportamentali nella gestione dei reclami o, più in generale, sull'erogazione dei servizi e nel Sistema di Gestione.

15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

Le norme di cui al Reg. UE 1303/2013 nonché quelle del nuovo “Codice europeo di condotta sul partenariato”, Regolamento delegato (UE) n.240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 (in GUUE n.74 del 14.3.2014), sanciscono il dovere essenziale di identificazione, nell'ambito dell'attuazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei” (fondi SIE) e, quindi, anche del FEASR, di un partenariato collaborativo e rappresentativo.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 e dall'art. 4 del regolamento delegato n. 240/2014 il partenariato relativo alla programmazione 2014/2020 si compone di partners, già componenti del comitato di PSR 2007-2013, ampiamente rappresentativi ed in grado di garantire una collaborazione continua e responsabile, anche in un'ottica di scambio di buone pratiche. Tale partenariato coinvolge, infatti: a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti; b) le parti economiche e sociali; c) organismi che rappresentano la società civile quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

In particolare, rispetto al PSR 2007-2013, la composizione del CdS è stata integrata con organismi portatori di sensibilità e competenze specifiche su alcuni temi di interesse del PSR: l'inclusione sociale e la non discriminazione, con particolare riferimento alle categorie svantaggiate dei disabili e dei Rom ed al ruolo svolto in questo senso dall'agricoltura sociale; i cambiamenti climatici; la diversificazione verso attività non agricole nel contesto rurale.

Per quanto riguarda il primo tema, fa parte del comitato di sorveglianza 2014-2020, con funzione deliberante, un delegato del Forum regionale del terzo settore, organizzazione che coinvolge un ampio numero di associazioni e che sarà chiamata a rappresentare le istanze dell'agricoltura sociale calabrese; inoltre, tra i membri con funzione consultiva figurano un delegato del Forum regionale per l'agricoltura sociale, di recente costituzione, un rappresentante dell'UNAR, ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le associazioni Opera Nomadi Calabria e FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap.

Per quanto riguarda il tema del clima, il CdS ha coinvolto, tra i membri con funzione deliberante, un rappresentante della Divisione “Cambiamenti Climatici” del Ministero dell'Ambiente, al fine di garantire la più autorevole rappresentanza ad uno dei temi trasversali del programma.

Infine, il coinvolgimento di attori della diversificazione verso attività non agricole si realizza attraverso il coinvolgimento, in qualità di membri consultivi, di rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato e Federazione regionale artigianato calabrese - organizzazioni che possono portare al CdS le istanze delle piccole e medie imprese artigiane e commerciali che operano nelle aree rurali – e di delegati delle

associazioni dedicate al turismo rurale delle principali organizzazioni agricole.

Composizione del Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del PSR è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore all'Agricoltura, in caso di loro assenza o impedimento, dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione o dall'Autorità di Gestione.

I membri con funzione *deliberante* sono i seguenti:

- il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e forestazione;
- l'Autorità di gestione del PSR (che assume la direzione del Comitato di Sorveglianza);
- un rappresentante del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali (agricoltura), quale Amministrazione nazionale capofila del FEASR;
- un rappresentante del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali (pesca), quale Amministrazione nazionale capofila dello FEP/FEAMP;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.), in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/87;
- il Presidente della II° Commissione Consiliare permanente del Consiglio Regionale;

Sono membri *deliberanti* del CdS anche i rappresentanti dei seguenti organismi:

- Autorità ambientale regionale;
- Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (il presidente o suo delegato);
- Commissione Regionale "Pari Opportunità";
- Ufficio del Consigliere Regionale di Parità;
- Comitato Pari Opportunità per la Calabria;
- un altro rappresentante del mondo femminile in agricoltura;
- le Autorità di gestione dei fondi strutturali (FSE e FESR) e il responsabile regionale dell'attuazione degli interventi del Programma FEP/FEAMP;
- un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali;
- associazioni ambientaliste a carattere nazionale;
- cooperative (A.G.C.I. Calabria -Associazione Generale Cooperative Italiana - Associazione Regionale Calabria, Confcooperative Calabria, Lega Regionale delle Cooperative della Calabria, U.N.C.I. Calabria- Unione Nazionale Coopertaive Italiane- Federazione Calabria);
- il Presidente dell'Assogal;
- le componenti del partenariato istituzionale, ed in particolare:
- l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia);
- l'UPI (Unione Province italiane);
- l'UNCEM (Unità Nazionale Comunità ed Enti Montani
- l'Organismo Pagatore – Arcea
- il Forum Regionale del Terzo Settore della Calabria (con particolare riferimento all'agricoltura sociale);
- le Università Calabresi;

- il Ministero dell’Ambiente – Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia – Divisione cambiamenti climatici.

I rappresentanti della Commissione partecipano, di propria iniziativa ai lavori del Comitato con funzioni *consultive*.

Partecipano, inoltre, al Comitato a titolo *consultivo*, i rappresentanti degli organismi elencati di seguito:

- associazioni di consumatori (Adiconsum, Codacons, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, ACLI- Legaconsumatori);
- Conferenza Episcopale Calabrese;
- Corte dei Conti;
- Dipartimenti regionali (Direttori Generali o loro delegati);
- ABI;
- Confindustria regionale;
- Unioncamere della Calabria;
- UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali;
- Opera Nomadi Calabria;
- FISH – Federazione Italiana per il superamento dell’handicap;
- Federparchi, federazione italiana parchi e riserve naturali;
- URBI Calabria, Unione Regionale delle Bonifiche e Irrigazioni;
- Forum regionale per l’agricoltura sociale;
- Confcommercio;
- Confartigianato Calabria;
- Federazione regionale artigianato calabrese;
- Agriturist Calabria;
- Terra Nostra Calabria;
- Turismo Verde Calabria;
- Agrivacanze Calabria;
- Federazione associazioni antiracket e antiusura italiane;

La composizione del CdS potrà essere modificata su proposta del Comitato stesso.

Funzioni del Comitato di Sorveglianza

Le funzioni e le responsabilità del CdS sono delineate agli articoli 49 del reg. (UE) 1303/2013 e 74 del reg. (UE) 1305/2013. Il Comitato ha il compito principale di sorvegliare sull’attuazione del programma di sviluppo rurale 2014-2020.

Il CdS si riunisce almeno una volta l’anno, elabora periodiche valutazioni sullo stato di avanzamento del PSR, emette pareri relativamente ai criteri di selezione dei progetti, analizza i dati relativi agli indicatori finanziari e fisici ed esamina la relazione annuale di attuazione. Può formulare osservazioni in merito a determinati aspetti della gestione e verifica i provvedimenti forniti dalla Regione in risposta alle osservazioni. Valuta le azioni intraprese per il rispetto delle condizionalità *ex ante* a cui è soggetto il programma. Propone, inoltre, alla Commissione Europea gli eventuali provvedimenti volti a migliorare l’utilizzazione delle risorse finanziarie. Gli esiti della riunioni del Comitato di Sorveglianza vengono verbalizzate ed inviate alla Commissione Europea. Quest’ultima partecipa al CdS con funzione

consultiva.

Con apposito regolamento interno verranno fissate le norme che disciplinano la procedura del comitato di sorveglianza in termini di funzionamento, partecipazione e pubblicizzazione del CdS, così come dettato dall'art.11 del Reg.delegato (UE) n.240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014. Tale regolamento verrà adottato dal Comitato stesso nel corso della prima riunione.

Il CdS viene istituito entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione del programma. Il Comitato adotta un proprio regolamento interno. La composizione del CdS sarà oggetto di comunicazione sul sito dedicato al PSR www.calabriapsr.it.

Il CdS consulta il Comitato di monitoraggio nazionale al fine di esaminare determinati aspetti del programma secondo quanto disposto dall'art.73 del Reg.305/13.

La Segreteria Tecnica del CdS del PSR è istituita presso: Regione Calabria-Dip.Agricoltura e Risorse Agroalimentari- Settore Sviluppo Rurale - Responsabile: Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020. Posta elettronica: psrcalabria@regcal.it

Le spese di funzionamento di tale Segreteria, comprese quelle relative al personale regionale, saranno poste a carico delle risorse dell'Assistenza Tecnica (Misura 20)

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Il Piano di Comunicazione del PSR 2014-2020 è un documento che coniuga strategie, obiettivi, destinatari, azioni e strumenti di comunicazione necessari per dare adeguata pubblicità al Programma. Punta all'innovazione della Pubblica Amministrazione in termini di efficienza e di efficacia della comunicazione, a migliorare le relazioni e il dialogo all'interno e all'esterno dell'organizzazione stessa.

Le azioni di comunicazione sono programmate in base alla specificità del PSR e del FEASR. Saranno realizzate in ottemperanza all'art. 66 del Reg. CE 1305/2013, in cui si individuano gli obblighi e le responsabilità delle AdG in materia di informazione e pubblicità, ed agli artt.115-116 del Reg.(UE) n.1303/2013 che indicano contenuti e modalità di applicazione dei piani di comunicazione sugli interventi dei fondi strutturali.

L'art.115 del Reg.(UE) n.1303/2013 affida alle Autorità di Gestione la responsabilità di redigere un piano di comunicazione contenente le strategie di comunicazione. L'AdG, in riferimento all'art.116, è tenuta ad elaborare una strategia di comunicazione per il PSR 2014-2020, che tenga conto dell'entità dello specifico programma operativo conformemente al principio di proporzionalità.

È fondamentale definire le azioni strategiche di comunicazione al fine di conseguire la massima probabilità di raggiungere determinati obiettivi comunicativi nello specifico contesto del mondo rurale calabrese.

La strategia di comunicazione è presentata al comitato di sorveglianza per approvazione, a norma dell'art. 110, par. 2, lett. d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma. L'AdG informa il comitato in merito all'analisi dei risultati, alle informazioni pianificate e alle attività di comunicazione da realizzare.

Una delle più importanti attività di comunicazione previste all'interno del Piano è la creazione e realizzazione del sito internet, strumento principe per la diffusione delle informazioni in merito al programma operativo ed alle tempistiche di attuazione del programma. Il sito del Psr Calabria www.calabriapsr.it, già esistente, è un contenitore di informazioni il cui target finale è identificato con il beneficiario attuale o potenziale dei fondi comunitari. Tale sito rispecchia i principi delle "Linee guida per i siti web della PA", strumento per il miglioramento continuo della qualità dei siti web pubblici e i concetti dell'usabilità del sito.

Sul sito verranno indicate con chiarezza le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati.

L'importo, indicativo, che la Regione ha stanziato per le azioni di informazione e pubblicità si attesta intorno a 1MEuro nell'ambito della misura di assistenza tecnica, è relativo all'acquisizione di forniture e servizi strumentali alla realizzazione del piano di comunicazione. Tale importo è stato determinato sulla base dell'analisi condotta sull'esperienza del periodo di programmazione 2007/2013 espressa sia in termini di azioni che di efficacia delle stesse.

Il coordinamento delle attività di informazione e pubblicità rientra tra i compiti dell'AdG. Per la pianificazione, la realizzazione ed il monitoraggio delle attività di comunicazione, l'AdG potrà individuare, nel rispetto delle norme in materia di gare pubbliche, uno o più soggetti esterni alla Regione, in possesso delle necessarie competenze specialistiche e di adeguati mezzi tecnici.

Obiettivi del Piano di Comunicazione

L'obiettivo principale del piano di comunicazione del PSR 2014-2020 è avviare delle azioni tese a far conoscere al target di riferimento, opinione pubblica, potenziali beneficiari e beneficiari finali, le opportunità di finanziamento del programma, le modalità attuative degli interventi finanziati, i risultati raggiunti e l'impatto ottenuto dal programma operativo.

Altro obiettivo del Piano è di sensibilizzare il pubblico di riferimento sul ruolo svolto dall'Unione Europea, in collaborazione con le autorità nazionali e locali, in favore dell'attuazione dell'intervento e sui risultati ottenuti, aumentare la notorietà e la trasparenza del sostegno fornito dal FEASR.

Il Piano di Comunicazione del PSR terrà conto, per definire le strategie di comunicazione, degli *obiettivi* da raggiungere indicati all'interno dell'allegato XII del Reg. (UE)1305/2013; l'AdG ha l'obbligo di informare e comunicare sul sostegno fornito dai fondi considerando i seguenti elementi:

Target:

Opinione pubblica in generale: L'AdG e i beneficiari effettivi adottano le misure necessarie per informare e comunicare all'opinione pubblica, con l'obiettivo di dare sempre maggiore visibilità al programma operativo in questione. Tutte le azioni di comunicazione saranno realizzate conformemente alle strategie definite e utilizzando diversi strumenti e metodi utili ad assicurare la massima copertura mediatica. Verranno avviate azioni informative per l'avvio del programma operativo e campagne di comunicazione di tipo istituzionale; verrà organizzata almeno una volta

l'anno un'azione informativa per far conoscere al target di riferimento le opportunità di finanziamento, le strategie perseguite e i risultati raggiunti. L'AdG provvederà a rendere maggiormente riconoscibile la propria sede esponendo all'esterno anche il logo dell'Unione. Sul sito web dedicato, saranno inserite le informazioni aggiornate in merito all'attuazione del PSR. L'AdG coinvolge in azioni di informazione e comunicazione i seguenti organismi: 1) il partenariato di cui all'art.5 del reg.(UE) 1303/2013; 2) i centri di informazione sull'Europa, gli uffici di rappresentanza e uffici di informazione del Parlamento Europeo negli Stati membri; 3) gli Istituti di istruzione e ricerca.

Potenziali beneficiari: L'AdG assicura che vengano ampiamente informati i potenziali beneficiari e tutte le parti interessate, in merito a strategie, obiettivi e opportunità di finanziamento offerte dal programma, dal sostegno congiunto dell'Unione e dello Stato membro. In particolare informare in merito a opportunità di finanziamento, inviti a presentare domande, condizioni di ammissibilità, descrizione delle procedure amministrative e delle procedure di esame delle domande di finanziamento e rispettive scadenze, i criteri di selezione, le responsabilità dei potenziali beneficiari che devono informare il pubblico circa lo scopo dell'operazione.

Beneficiari effettivi: l'AdG fornisce informazioni e strumenti di comunicazione necessari al rispetto degli obblighi a cui sono tenuti; informa il pubblico inserendo sul proprio sito una breve descrizione dell'operazione, evidenziando obiettivi, risultati e sostegno finanziario ricevuto, nonché rispettando quanto previsto nell'allegato III del reg.(UE) 808/2014, e le caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'art.115, paragrafo 4.

Altri target di riferimento del PSR sono:-il partenariato economico e sociale; gli organi di informazione e gli opinion leader; il pubblico interno dell'organismo regionale.

Gli strumenti di comunicazione

I potenziali strumenti di comunicazione adottabili, quindi, sono di seguito indicati:

Comunicazione offline: Pubblicazioni in genere (brochure; depliant) ed editoriali.

Comunicazione online e multimediale: sito web; intranet; newsletter; Dem; social media; sms.

Comunicazione esterna: convegni; conferenze; seminari; tavoli tecnici.

Comunicazione interna: incontri; azioni informative; mailing list

Comunicazione pubblicitaria: acquisto spazi pubblicitari (tv, radio, stampa) e redazionali sulla stampa locale, regionale e nazionale; eventi pubblici (Fiere/manifestazioni), utilizzo strumenti innovativi; interviste su TV-Radio locali/ regionali.

Azioni di informazione: conferenze stampa/comunicati stampa

Le azioni informative e pubblicitarie mirano ad aumentare la notorietà, la trasparenza e la visibilità del ruolo dell'azione dell'Unione Europea e a dare ai destinatari un'immagine omogenea degli interventi.

L'AdG, perciò, elaborerà una serie di azioni in rapporto ai target di riferimento ed agli obiettivi definiti per una maggiore capacità comunicativa, conseguire i risultati attesi, pubblicizzare i risultati raggiunti e valutare l'impatto che hanno avuto sul territorio.

Tutti i supporti di comunicazione saranno caratterizzati da un layout grafico, specifico per il PSR 2014/2020, definito da elementi tecnici di comunicazione indicati negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione (emblema UE, colori standard, loghi...).

L'AdG, inoltre, deve informare l'intera opinione pubblica in merito al ruolo che l'UE svolge nel finanziamento del programma e nell'attuazione dello stesso.

Le strategie di comunicazione che saranno indicate nel piano di comunicazione del PSR avranno lo scopo di creare un rapporto diretto tra l'Europa e i cittadini caratterizzato dalla chiarezza, trasparenza e semplicità di linguaggio.

Le attività di comunicazione programmate dalla Regione saranno in sinergia con le azioni previste dalla Rete Rurale Nazionale. In particolare, potranno essere organizzate azioni coordinate su specifici temi, ad esempio per informare in merito alle opportunità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti o per identificare e diffondere le buone pratiche identificate nel corso dell'attuazione.

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE

La Regione promuove le strategie di sviluppo locale con l'obiettivo di rafforzare, attraverso un approccio partecipativo che coinvolga direttamente gli attori del territorio, l'impatto del programma di sviluppo rurale in ambiti di azione ben definiti. Il ruolo dei GAL è opportunamente delineato nel PSR ed è complementare ed integrativo rispetto all'azione messa in opera dalla Regione.

Più in particolare, rispetto alle esperienze precedenti, ai Gruppi di Azione Locale viene data ampia delega operativa nell'ambito di piani di azione caratterizzati da una precisa identificazione dei settori di intervento e da obiettivi chiari, realistici e misurabili. I piani di azione presentati dai GAL sono soggetti alla valutazione della Regione sulla base di criteri che premiano la qualità progettuale, la composizione del partenariato pubblico-privato e la coerenza della proposta rispetto agli obiettivi dello sviluppo rurale ed all'Accordo di Partenariato.

L'obiettivo della coerenza e complementarietà tra i due livelli valorizza in modo particolare la vocazione territoriale dell'approccio LEADER che risponde a fabbisogni specifici di aree circoscritte ed omogenee a partire dalle risorse esistenti nelle stesse aree.

Come nella programmazione 2007-2013, l'autorità di gestione effettua verifiche di coerenza programmatica sugli atti (bandi e graduatorie) emanati dai GAL per dare attuazione ai piani di sviluppo locale. In seguito ai controlli di coerenza programmatica, che prendono in esame sia gli aspetti procedurali ed amministrativi che la relazione con la strategia generale del PSR, l'autorità di gestione rilascia un parere favorevole o contrario e può disporre modifiche ai provvedimenti in esame. Inoltre, la Regione condurrà accertamenti mirati ad evitare rischi di doppio finanziamento irregolare nei casi in cui si rilevano potenziali sovrapposizioni tra misure attivate dai GAL e misure a gestione regionale. Sulla base del sistema di deleghe descritto in tabella al precedente paragrafo 15.1.2, tali verifiche potranno avvenire anche in concomitanza con le fasi di

controllo amministrativo e in loco sulle domande di pagamento dei beneficiari dei GAL.

Utilizzando opportunamente gli strumenti attuativi (criteri di selezione, disposizioni specifiche dei bandi relativamente alla definizione dei beneficiari, la territorializzazione delle operazioni e gli interventi ammissibili) e di controllo amministrativo e in loco, la Regione garantisce, in particolare, la coerenza fra le strategie LEADER di sviluppo locale, e le misure 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi rurali” e 16 “Cooperazione”.

Per quanto riguarda gli altri fondi SIE, si provvede a garantire coerenza e complementarietà mediante il coordinamento delle Autorità di Gestione dei relativi fondi FEASR, FESR, FSE e FEAMP nel Gruppo di Pilotaggio del PSR, al quale partecipano i valutatori indipendenti e potranno essere invitati a partecipare, volta per volta, esperti per particolari materie oggetto di studio e discussione e rappresentanti delle Autorità di Gestione dei Programmi regionali degli altri fondi SIE.

15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La riduzione del carico amministrativo per i beneficiari è un obiettivo di primaria importanza nell'ambito del PSR. Tale obiettivo sarà perseguito operando prevalentemente in tre ambiti, tra loro fortemente interconnessi:

- l'utilizzo di sistemi informativi sempre più evoluti, che portino sostanzialmente a ridurre la documentazione cartacea necessaria per la presentazione e gestione delle domande di contributo;
- la riorganizzazione del sistema di presentazione e verifica dei documenti da parte dei beneficiari;
- la semplificazione e razionalizzazione dei controlli, attraverso controlli preventivi che operano mediante l'incrocio delle banche dati pubbliche e mediante un maggiore coordinamento dei controlli operati da diversi soggetti in capo allo stesso beneficiario.

In concomitanza con l'avvio della programmazione 2014-2020 sarà attivato un nuovo sistema informativo a supporto di tutte le attività gestionali, attuative e verifica degli interventi che prevede una interazione con operatori esterni, compresa la gestione ed il monitoraggio del PSR 2014-2020.

Il nuovo sistema informativo consente di attivare nuove ed importanti funzionalità non solo in un'ottica di gestione della procedura amministrativa della domanda di contributo, ma anche in un'ottica di servizio agli utenti. Si tratterà di un sistema che consentirà la collaborazione tra Amministrazione pubblica e utente, grazie a molteplici funzioni:

- Sistema per la gestione dei procedimenti amministrativi
- GIS (Geographical Information System)
- Sistema repositoring documentale
- Sistema di protocollo e firma digitale
- Riduzione supporti cartacei
- Grafica personalizzata sul tipo utente

- Utilizzo delle comunicazioni PEC
- Registro Unico Controlli

La strategia regionale per la semplificazione comprende azioni per la gestione unitaria di diversi procedimenti amministrativi e, più nel dettaglio, la riorganizzazione delle richieste documentali per la verifica dei requisiti di accesso al contributo del PSR. La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale deve rappresentare il riferimento unico e costante per tutti gli uffici regionali che gestiscono procedimenti amministrativi relativi allo stesso beneficiario. Ogni informazione necessaria deve poter essere estrapolata attraverso una semplice consultazione, anche in formato digitale, del fascicolo aziendale, in modo da ottenere:

- la riduzione al minimo necessario delle comunicazioni con i beneficiari, evitando duplicazioni di richieste nelle diverse fasi procedurali;
- una gestione delle domande di aiuto e pagamento più razionale, veloce ed omogenea;
- la progressiva digitalizzazione dei documenti e, conseguentemente, la loro consultazione, trasmissione e conservazione in formato elettronico.

Le attività necessarie per mettere a punto questo sistema di trasmissione documentale saranno effettuate a monte dell'attuazione del PSR, contestualmente alla definizione dei bandi attuativi, al fine di applicare le misure di semplificazione già in fase di presentazione delle domande di aiuto. A questo proposito, si metterà a frutto l'esperienza dell'attuale programmazione per predisporre bandi di agevole lettura ed interpretazione. Saranno limitate al minimo essenziale le informazioni richieste ai beneficiari, predisponendo formulari e tabelle di facile compilazione (e per quanto possibile precompilate rispetto alle informazioni già in possesso dell'Amministrazione regionale).

Un terzo ambito di attività riguarda la gestione coordinata ed informatizzata di una serie di controlli attraverso scambi di informazioni con banche dati pubbliche. Procedure di questo tipo sono già state sperimentate nel corso della programmazione 2007-2013, ad esempio per la verifica delle certificazioni camerali, attraverso lo strumento Verifiche PA sul sito di Unioncamere, o per il controllo di eventuali doppi finanziamenti in materia di energie rinnovabili, tramite uno scambio di dati con l'operatore nazionale GSE. Si tratta di risposte efficienti ed efficaci nel contesto della semplificazione amministrativa in quanto consentono simultaneamente di:

- circoscrivere la ricerca di informazioni nell'ambito della pubblica amministrazione, sgravando i beneficiari di ulteriori richieste documentali;
- ridurre la documentazione cartacea utilizzando sistemi di comunicazione ed archiviazione esclusivamente informatici;
- razionalizzare il sistema di controllo attraverso la unificazione delle procedure e la messa a sistema dei risultati.

Per questi motivi, la Regione intende confermare i canali di comunicazione esistenti per determinate verifiche ed avviare, ove necessario stipulando convenzioni con gli organismi interessati, nuove forme di scambio di dati su altri elementi del sistema di controllo del PSR, per esempio:

- requisiti di carattere fiscale e contributivo;
- informazioni sulla dimensione e le attività aziendali;
- dati sul rischio di doppio finanziamento o sul superamento di soglie di finanziamento;

- esiti di controlli condotti da altri organismi autorizzati ad effettuarli.

Tutti gli strumenti e le procedure attivate nell'ambito della semplificazione amministrativa saranno attentamente monitorate e periodicamente verificate, al fine di valutare gli effetti delle azioni messe in campo e di identificare esigenze correttive o migliorative. Ove necessario, la loro applicazione sarà accompagnata da attività di formazione ed informazione dirette al personale regionale, ai CAA ed ai tecnici.

15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE n. 1303/2013 e dell'art. 51 del Reg. UE n.1305/2013, la Regione intende avvalersi della possibilità di utilizzare la Misura di assistenza tecnica per prevedere interventi volti a sostenere:

- attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit;
- eventuali azioni mirate a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati;
- azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità coinvolte e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi;
- azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner;
- attività relative all'attuazione del piano di azioni per la riduzione del tasso di errore e nell'ambito della strategia anti-frode e anti-corrruzione;
- attività relative al piano di azioni per il rispetto delle condizionalità ex-ante

La misura di assistenza tecnica ha l'obiettivo di assicurare il supporto necessario alla buona gestione del PSR in termini di risorse umane, tecniche, organizzative e logistiche.

Al fine di garantire una sana gestione finanziaria ed una piena realizzazione dei fabbisogni, nelle procedure pubbliche di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica verranno fissati obiettivi operativi "SMART", la cui realizzazione verrà monitorata e valutata sulla base di indicatori di prestazione,

La misura di assistenza tecnica sarà attivata, inoltre, per garantire la pianificazione e l'esecuzione di servizi che richiedono il coinvolgimento di competenze specialistiche e strumentazioni complesse. Tra questi servizi si possono prevedere le attività di consulenza giuridico-amministrativa e gestionale, il supporto specialistico su particolari aspetti della programmazione, la valutazione delle politiche di sviluppo rurale, la creazione e manutenzione di sistemi informatici per il trattamento delle domande ed il

monitoraggio del programma, la comunicazione.

Tutti i fornitori ed i prestatori di servizi esterni alla amministrazione regionale saranno individuati a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica, conformi alle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Rispetto al periodo di programmazione 2007-2013, la misura di assistenza tecnica è potenziata per rispondere ad alcuni aspetti gestionali innovativi o per operare in ambiti che richiedono un maggiore livello di organizzazione ed approfondimento. In particolare:

- la costruzione di capacità amministrativa, per la quale si devono pianificare e realizzare soprattutto attività di formazione ed informazione dirette in primo luogo al personale regionale coinvolto nell'attuazione ed estese a soggetti esterni come i beneficiari pubblici del PSR e i GAL;
- la semplificazione amministrativa, che sarà basata su opportuni adeguamenti al sistema delle procedure e dei controlli, sul potenziamento dei sistemi informativi e su protocolli per favorire la inter-comunicabilità tra banche dati pubbliche;
- il potenziamento del sistema di controllo sulle operazioni cofinanziate ed il maggiore impegno per l'esecuzione di specifiche attività di controllo come gli appalti pubblici e la congruità dei costi;
- lo sviluppo del sistema informativo, soprattutto rispetto alle esigenze di monitoraggio e valutazione del programma, ai servizi agli utenti, agli obiettivi di digitalizzazione e semplificazione amministrativa.

Le attività realizzate con risorse della misura di assistenza tecnica saranno oggetto di controlli amministrativi e in loco ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) 809/2014. La responsabilità di questi controlli è assegnata ad un ufficio individuato all'interno del Dipartimento Agricoltura, nel settore dello sviluppo rurale. Questo ufficio è funzionalmente autonomo rispetto all'autorità di gestione, responsabile della misura di assistenza tecnica, e dall'autorità che autorizza il pagamento dell'AT. I controlli saranno organizzati sulla base di tempistiche predefinite ed effettuati a seguito della presentazione di rendicontazioni periodiche o domande di pagamento in un'unica soluzione da parte dei soggetti che hanno realizzato i servizi e le forniture.

Per come descritto nel precedente paragrafo relativo alla comunicazione, le attività di assistenza tecnica in questa area di intervento saranno complementari e, ove opportuno, coordinate con l'azione della Rete Rurale Nazionale. Ulteriori ambiti di interazione con la RRN potranno riguardare l'attuazione del PEI o di altre iniziative di cooperazione e messa in rete tra gli attori dello sviluppo rurale regionale ed extra-regionale.

16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER

16.1. I.T. Febb/Marzo2014 e I.T. Maggio 2014

16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Incontri tecnici regionali e incontri tecnici di settore su Zootecnia, Olivicoltura e Ortofrutta. Obiettivi: informare i beneficiari attuali/potenziali su obiettivi, priorità e focus area del nuovo PSR; scambio di opinioni ed esperienze in merito all'attuazione del PSR.

16.1.2. Sintesi dei risultati

Durante gli incontri i partecipanti hanno fornito contributi scritti anche a mezzo questionario somministrato, nonché osservazioni costruttive frutto del confronto ottenuto.

16.2. Incontri tecnici: 27 marzo 2014 e 23 maggio 2014

16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Partecipanti: stakeholder della filiera bosco-legno. Obiettivo: informare su obiettivi, focus area e contenuti delle schede di misura relativi al settore forestale; favorire il confronto sulle misure forestali.

16.2.2. Sintesi dei risultati

Durante gli incontri i partecipanti hanno fornito contributi scritti anche a mezzo questionario somministrato, nonché osservazioni costruttive frutto del confronto ottenuto.

16.3. Sito Web

16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Realizzata una pagina web dedicata a PSR 2014-2020. Obiettivo: permettere la condivisione dei documenti regolamentari e strategici e la partecipazione del partenariato e del territorio alla fase di programmazione.

16.3.2. Sintesi dei risultati

Ottima la capacità del sito di facilitare la diffusione e condivisione dei documenti e delle linee strategiche del PSR. Strumento utile per la raccolta dei contributi.

16.4. T. P.30 maggio 2014

16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Convocato il partenariato del PSR. Obiettivo: informare i componenti su obiettivi, focus area e bozza di contenuti delle schede di misura. Raccolta di proposte e osservazioni in merito.

16.4.2. Sintesi dei risultati

I componenti hanno partecipato attivamente fornendo osservazioni e in seguito al tavolo hanno fornito contributi scritti utili alla redazione del programma.

16.5. T. T.(GAL) 19 giugno 2014

16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Convocati i GAL. Obiettivo: analisi e confronto in merito ai contenuti della misura specifica all'interno del PSR 2014-2020.

16.5.2. Sintesi dei risultati

Durante il tavolo tecnico i partecipanti hanno fornito diverse osservazioni costruttive frutto del confronto ottenuto.

16.6. T.T. 15 aprile 2014

16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Organizzato da AdG Inea, RRN, Abi, Fincalabra e Ismea. Partecipanti: beneficiari attuali/potenziati del PSR, tecnici, OOPP, etc. Obiettivo: riflessione su strumenti finanziari utili per la nuova programmazione per ampliare e rafforzare l'utilizzo degli stessi.

16.6.2. Sintesi dei risultati

I partecipanti al tavolo hanno fornito osservazioni e contributi scritti anche a mezzo questionario somministrato.

16.7. T.T.(OO.PP.) 19 giugno 2014

16.7.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Convocate Confagricoltura-Coldiretti-Cia-Copagri. Obiettivo: analisi e confronto sulle bozze dei contenuti delle singole misure del Programma.

16.7.2. Sintesi dei risultati

Durante il tavolo tecnico i partecipanti hanno fornito diverse osservazioni costruttive frutto del confronto ottenuto.

16.8. Tavolo partenariale 27 nov 2013

16.8.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Convocato il partenariato del PSR Obiettivo: informare su finalità, priorità e focus area del nuovo PSR. Confronto su analisi dei fabbisogni; analisi swot; raccolta proposte e osservazioni in merito.

16.8.2. Sintesi dei risultati

I componenti hanno partecipato attivamente fornendo osservazioni e in seguito al tavolo hanno fornito contributi scritti utili alla redazione del programma.

16.9. Tavolo tecnico (Leader) 13 marzo 2014

16.9.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Convocati i rappresentanti dei GAL. Obiettivo: informare e favorire il confronto sulle prospettive Leader nella programmazione 2014-2020

16.9.2. Sintesi dei risultati

I componenti hanno partecipato attivamente fornendo osservazioni e in seguito al tavolo hanno fornito contributi scritti utili alla redazione del programma.

16.10. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni

Gli incontri tecnici e partenariali sul Programma di sviluppo Rurale 2014/2020 sono stati realizzati per fase di programmazione e nello specifico si è trattato di:

1. Confronto sull'analisi e l'identificazione delle esigenze: analisi SWOT e analisi dei fabbisogni;
2. Confronto sulla definizione e la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici: definizione della strategia
3. Confronto sulle schede misura e allocazione delle risorse

Nella prima fase di programmazione sono stati raccolti gli orientamenti del partenariato in merito alle azioni da attuare in Calabria con la programmazione del FEASR 2014-2020; protagonisti della seconda e terza fase di programmazione sono stati, invece, il confronto sulla definizione della strategia, sulle schede misura e l'allocazione delle risorse. Tutto il partenariato ha collaborato attivamente nella definizione della strategia operativa del PSR sia durante i tavoli partenariali e di discussione che attraverso i contributi scritti.

L'Autorità di Gestione per consentire la partecipazione del partenariato e del territorio alla fase di

programmazione, inoltre, ha dedicato una pagina specifica del web dedicata alla condivisione delle informazioni. Il partenariato è stato periodicamente invitato a produrre eventuali osservazioni e opinioni. La partecipazione del partenariato ai tavoli tecnici e partenariali ha permesso il loro coinvolgimento nella definizione di allocazione finanziaria, discussione delle tematiche maggiormente rappresentative del programma, nonché della valutazione della composizione del cds

Durante gli incontri e i tavoli sono stati espressi, dal partenariato e dagli stakeholders, pareri e contributi scritti che hanno portato a risultati rilevanti evidenziando un generale accordo del territorio rispetto ai fabbisogni individuati dal programmatore, inteso quale valore aggiunto dei risultati delle consultazioni insieme all'analisi delle esperienze della passata programmazione e delle proposte di intervento manifestate. Nello specifico, le tematiche più assiduamente richiamate sono state:

- § le difficoltà di accesso al credito, in particolare per i giovani;
- § la salvaguardia delle aree interne e dei piccoli produttori che operano sui territori;
- § la necessità di intervenire sul settore forestale con certificazione dei prodotti legnosi, aumento della produttività asportabile, specializzazione del lavoro in bosco, rafforzamento della filiera foresta-legno energia;
- § la semplificazione e velocizzazione dell'iter burocratico di valutazione delle domande per dare tempi certi ai partecipanti;
- § la valorizzazione delle produzioni tipiche e il sostegno delle filiere corte;
- § la valorizzazione dell'agricoltura di qualità;
- § la valorizzazione dei distretti agroalimentari
- § l'importanza strategica dell'approccio Leader e delle reti
- § la necessità di diversificare il reddito degli imprenditori agricoli e forestali;
- § la valorizzazione delle risorse turistiche regionali ed il miglioramento le strutture di accoglienza;
- § la prevenzione del rischio idrogeologico;
- § il supporto all'innovazione.

Per quanto riguarda gli strumenti attivati, si rileva l'uso del web e l'organizzazione di più "tradizionali" tavoli partenariali e di discussione, cui sono seguiti alcuni contributi scritti:

Elenco contributi scritti pervenuti:

Data: 4/03/2014

Partner: AIAB Calabria (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica)

Oggetto: Proposte attività biologiche per PSR Calabria 2014-2020

Data: 6/03/2014

Partner: CGIL Alpa

Oggetto: Proposte relative al PSR Calabria

Data: 26/06/2014

Partner: CGIL Calabria

Oggetto: Osservazioni PSR Calabria 2014-2020

Data: 20/02/2014

Partner: Coldiretti Calabria

Oggetto: Proposte relative al PSR Calabria

Data: 30/06/2014

Partner: Coldiretti Calabria

Oggetto: Osservazioni e proposte sulle scheda di Misura

Data: 28/02/2014

Partner: Federparchi

Oggetto: Proposte per PSR Calabria 2014-2020 su misure di incentivazione per comuni dei Parchi nazionali calabresi

Data: 18/06/2014

Partner: Assogal Calabria

Oggetto: Osservazioni alla scheda di Misura 19

Data: Aprile 2014

Partner: Assogal Calabria

Oggetto: Contributo sullo sviluppo locale

Data: 24/04/2014

Partner: Gal Monte Poro Serre Vibonesi

Oggetto: Proposte relative al PSR Calabria

Data: 01/07/2014

Partner: Forum Regionale per l'Agricoltura Sociale

Oggetto: Nota su agricoltura sociale

Data: 06/06/2014

Partner: Confcooperative Calabria

Oggetto: Osservazioni tavolo partenariale

Data: 19/06/2014

Partner: Unaproa

Oggetto: Considerazioni per la redazione del PSR Calabria

Data: 30/6/2014

Partner: Odaf- Federazione Regionale Dottori Agronomi

Oggetto: Proposte relative al PSR Calabria

Data: 22/05/2014

Partner: Conaf- Federazione Regionale Dottori Agronomi

Oggetto: Proposte relative al PSR Calabria

Data:4/04/2014

Partner:Federlegnoaredo e CNR

Oggetto:Proposte relative al PSR Calabria

Data:18/06/2014

Partner: APS “Fili e Trame Solidali”

Oggetto:Osservazioni schede di misura programmazione PSR Calabria 2014-2020.

Data: 06/06/2014

Partner: UniRc (Università Reggio Cal)

Oggetto: PSR Calabria 2014-2020 / Filiera Bosco Legno

Data: 10/07/2014

Partner: URBI Calabria

Oggetto: Schede di Misura PSR 2014-2020

Ulteriori pareri sono stati espressi nell’ambito dei singoli incontri/tavoli.

Data	Partner	Oggetto
4/03/2014	AIAB Calabria (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica)	Proposte attività biologiche per PSR Calabria 2014-2020
6/03/2014	CGIL Alpa	Proposte relative al PSR Calabria
26/06/2014	CGIL Calabria	Osservazioni PSR Calabria 2014-2020
20/02/2014	Coldiretti Calabria	Proposte relative al PSR Calabria
30/06/2014	Coldiretti Calabria	Osservazioni e proposte sulle scheda di Misura
28/02/2014	Federparchi	Proposte per PSR Calabria 2014-2020 su misure di incentivazione per comuni dei Parchi nazionali calabresi
18/06/2014	Assogal Calabria	Osservazioni alla scheda di Misura 19
Aprile 2014	Assogal Calabria	Contributo sullo sviluppo locale
24/04/2014	Gal Monte Poro Serre Vibonesi	Proposte relative al PSR Calabria
01/07/2014	Forum Regionale per l'Agricoltura Sociale	Nota su agricoltura sociale
06/06/2014	Confcooperative Calabria	Osservazioni tavolo partenariale
19/06/2014	Unaproa	Considerazioni per la redazione del PSR Calabria
30/6/2014	Odaf- Federazione Regionale Dottori Agronomi	Proposte relative al PSR Calabria
22/05/2014	Conaf- Federazione Regionale Dottori Agronomi	Proposte relative al PSR Calabria
4/04/2014	Federlegnoaredo e CNR	Proposte relative al PSR Calabria
18/06/2014	APS "Fili e Trame Solidali"	Osservazioni schede di misura programmazione PSR Calabria 2014-2020.
06/06/2014	UniRc (Università Reggio Cal)	PSR Calabria 2014-2020 / Filiera Bosco Legno

cap 16 - figura elenco contributi



17. RETE RURALE NAZIONALE**17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)**

.

17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete

.

17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma

.

17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN

.

18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR

La programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 all'art. 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 dispone che gli Stati membri presentino una valutazione ex ante, ed una successiva in itinere, sulla verificabilità e controllabilità delle misure che intendono attuare con il programma di sviluppo rurale. Entrambe le valutazioni devono prendere a base di riferimento i risultati dei controlli effettuati nel corso delle programmazioni, sia dalle autorità regionali (Autorità di Gestione (AdG), Organismo Pagatore (OP)), che dagli Audit europei.

Nel corso della valutazione delle misure, per ognuna di esse è stata analizzata la verificabilità e misurabilità dei criteri di ammissibilità e ove possibile degli impegni descritti, secondo il seguente processo: 1) valutazione dei rischi; 2) verificabilità dei criteri di ammissibilità delle misure; 3) verificabilità dei criteri di ammissibilità delle misure, degli impegni e degli obblighi (ICO).

La Valutazione e la Controllabilità delle Misure si è sviluppata a partire da un'analisi sui rischi di errore ai quali bisogna porre attenzione nell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale. Tali rischi devono essere evitati alla luce delle esperienze delle precedenti programmazioni, come verificate attraverso i risultati degli Audit della Commissione europea, le linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale, nonché i risultati dei controlli effettuati dagli organismi locali (Autorità di Gestione e Organismo Pagatore) nel corso delle diverse programmazioni regionali. In base a tale valutazione sono proposte pratiche per mitigare i rischi. La valutazione è proseguita sulle singole misure/submisure/tipi di intervento attivate nel PSR 2014-2020 con un'analisi e valutazione dettagliata dei criteri di ammissibilità e degli impegni.

In particolare, sono stati analizzati per tutti i tipi di intervento del PSR le seguenti categorie di rischio di errore: ECR1-Trasparenza, concorrenza e pubblicità nelle procedure di gara; ECR2-Ragionevolezza e congruità dei costi; ECR3-Adeguatezza del metodo di verifica e controllo; ECR4-Verifica sulle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici; ECR5-Difficoltà di verifica e controllo di alcuni impegni; ECR6-Precondizioni come condizioni di eleggibilità; ECR7- Definizione chiara dei beneficiari; ECR8-Correttezza delle richieste di pagamento; ECR9-Informatizzazione; ECR10-Doppio finanziamento; ECR11-Criteri di selezione.

Nella figura 18.1 si illustrano gli elementi critici di rischio (ECR) che in base all'analisi di valutazione effettuata si possono manifestare durante l'attuazione delle misure.

Il passaggio di valutazione successivo è consistito nella verificabilità delle singole misure, condotta sui requisiti di ammissibilità (soggettivo e di progetto) e sull'identificazione dei beneficiari. Sono stati valutati i rischi di non controllabilità e le eventuali azioni di mitigazione, dettagliando inoltre gli elementi oggetto di controllo e tenendo in considerazione che talune misure possono essere, per loro natura, di difficile controllabilità (es. misure a superficie).

Anche se in questa fase della programmazione non sono disponibili tutti gli elementi per la verificabilità degli ICO (criteri di selezione e obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola) la valutazione ex ante ha esaminato essenzialmente principi dei

criteri di ammissibilità e gli impegni previsti.

E' utile ad ogni modo fornire una scheda di sintesi sulla verificabilità e controllabilità degli ICO (figura 18.2), che sarà meglio declinata in sede di valutazione in itinere.

I rischi inerenti l'attuazione delle singole misure, per come riportati nelle singole schede misura/submisura/intervento del PSR, sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della singola misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La Regione Calabria ha aderito ed utilizza il sistema informativo della Rete Rurale Nazionale per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure del PSR per la programmazione 2014-2020.

Al Programma viene allegata una dichiarazione resa da parte dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure finanziate.

Mis.	Descrizione	RISCHI DI ERRORE NELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA MISURA						AZIONI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI			VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
		Riscontro problemi di controllabilità e verificabilità nella programmazione 2007-2013	Audit nella programmazione 2007-2013	Superamento controlli senza criticità nella programmazione 2007-2013	Esistenza criteri di ammissibilità oggettivamente definiti nell'attuale programmazione	Correlazione impegni rispetto obiettivi misura	Difficoltà nell'implementazione della verifica degli impegni della misura/ICO VERIFICABILI	Indicazione tempi certi nelle procedure di controllo descritte	Previsione tracciabilità a sistema delle procedure di controllo	Previsione di un processo di automatizzazione delle procedure di controllo descritte	Contribuzione degli ICO al raggiungimento degli obiettivi di misura	Verificabilità degli elementi di controllo	Formulazione chiara e comprensibile degli ICO	Coerenza degli ICO con la misura
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
5	Ripristino potenziale produttivo agricolo e misure di protezione	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Pagamenti agro-climatico-ambientali (ACA)	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI
11	Agricoltura biologica	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI
13	Indennità a favore delle zone soggette a vuoti naturali	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI
14	Benessere degli animali	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
16	Cooperazione	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
19	Leader sviluppo locale	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI

Figura 18.2 scheda di sintesi sulla verificabilità e controllabilità degli ICO

Fig. 18.2 scheda di sintesi sulla verificabilità e controllabilità degli ICO

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0291598 del 05/10/2015



**DICHIARAZIONE CONGIUNTA
AI FINI DELLA VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE**
(Articolo 62 Reg (UE) 1305/2013)

Con riferimento alle misure attivate dal presente Programma, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore ARCEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Da tale valutazione ex-ante le sopradette misure risultano verificabili e controllabili. Nel corso delle fasi della gestione sarà curata una valutazione in itinere degli esiti operativi del metodo applicato.

Gli elementi di dettaglio relativi alle Misure, quali la modalità di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, le procedure di gestione e controllo e ogni altro elemento avente potenziali effetti sul rispetto degli impegni, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative dell'AdG, pubblicati sui Bollettini Ufficiali della Regione Calabria e sui siti di rilievo istituzionale per la Regione, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

Per
L'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020

Avv. Alessandro Zanfino

Per
L'Organismo Pagatore Arcea

Dott. Maurizio Nicolai

Dichiarazione+ADG-ARCEA

18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno

si rimanda alle attestazioni in allegato e ai contenuti della singole misure/operazioni



Cosenza

2 OTT. 2015

Regione Calabria
 Protocollo Generale - SIAR
 N. 0291487 del 05/10/2015



Regione Calabria
 Dipartimento Agricoltura e
 Risorse Agroalimentari
 Autorità di Gestione
 PSR Calabria
 Cittadella Regionale
88100 CATANZARO

Prot. N. 8747

Oggetto: Certificazione attestante l'esattezza della metodologia e del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure del PSR 2014-2020 (articolo 62, comma 2 del Reg. (UE)1305/2013)

In riferimento all'incarico affidato all'ARSAC dalla Regione Calabria per la certificazione dei premi e delle indennità previste dalle misure del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014-2020, si attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi riportati nel documento "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del Reg. (UE) 1305/2013". L'analisi ha riguardato le seguenti misure di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013: Forestazione e imboschimento (art. 22 - sottomisura 8.1), Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 misura 10), Agricoltura biologica (art. 29 sottomisure 11.1 e 11.2), Indennità compensativa per le zone montane (art. 31 sottomisura 13.1), Indennità compensativa a favore di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (Art. 32 sottomisura 13.2), Benessere degli animali, (art. 33 misura 14).

Inoltre si attesta che le modalità di calcolo e di attuazione delle misure escludono il pericolo del doppio finanziamento con i premi del Primo pilastro.

In seguito alla valutazione degli elementi e delle elaborazioni documentate dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, trasmessi a seguito di modifiche emerse in fase di negoziato, si ritiene che le analisi sviluppate siano adeguate e coerenti con le linee guida indicate dalla normativa europea e dai documenti nazionali

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
 Programmazione e Divulgazione
 (Dott. Bruno Maiolo)

Viale Trieste, 93 - 87100 COSENZA Tel. 0984 683.1 Fax 0984 683.296 www.arsac.calabria.it

Certificazione+ARSAC



19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

I regolamenti che disciplinano il passaggio dalla programmazione 2007/2013 alla programmazione 2014-2020 (Reg. UE 335/2013, Reg. UE 1310/2013, Reg. UE 807/2014) prevedono la possibilità di utilizzare, entro precise condizioni, risorse finanziarie assegnate al PSR 2014-2020 per il pagamento di spese relative ad impegni assunti in base al Reg. CE 1698/2005, su misure della precedente programmazione nel rispetto dei suddetti regolamenti.

La Regione Calabria intende avvalersi di questa possibilità per determinate misure del PSR 2007-2013. L'utilizzo di risorse "nuove" per il pagamento di impegni già assunti risulta, infatti, necessario per due ordini di ragioni. Da un lato, l'esigenza di dare continuità al sostegno assicurato alla competitività ed alla occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali calabresi soprattutto nel perdurare dei severi effetti di una crisi economica generale. Dall'altro lato, l'obiettivo di conseguire la migliore performance di spesa possibile facendo fronte al rischio di perdita di risorse impegnate – dovuto ad economie, revoche e rinunce delle operazioni cofinanziate – attraverso l'assunzione precauzionale di impegni ulteriori rispetto alle dotazioni finanziarie di alcune misure. In aggiunta a queste considerazioni, deve ricordarsi la presenza di impegni quinquennali che superano "naturalmente" i limiti temporali della programmazione 2007-2013 e per il rispetto dei quali occorre prevedere le somme necessarie sulle corrispondenti misure 2014-2020.

Le tabelle in basso presentano un riepilogo degli importi in transizione che graveranno sulle dotazioni finanziarie delle corrispondenti misure del PSR 2014-2020. Più nel dettaglio, il trascinarsi di somme sulla prossima programmazione interesserà sia alcune misure a superficie, in particolare l'agricoltura biologica di cui alla misura 214 azione 2 (corrispondente alla misura 11 del nuovo PSR), sia le misure ad investimento per le quali sono stati assunti impegni anche sulla base di aspettative legate al tasso di fallimento osservato per le operazioni finanziate.

La Regione, con D.D.G n. 4795 del 18 Aprile 2014, ha pubblicato un avviso per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulle misure 211 e 212 (domande annuali), 214 azioni 2 e 4 (inizio impegni quinquennali), 214 azioni 2-3-4-5, (domande di conferma impegni assunti in annualità precedenti), 221 e 223 (pagamento annuale delle cure colturali dopo imboscamento). Gli impegni iniziati o proseguiti ai sensi di questo bando genereranno la transizione di risorse finanziarie per i pagamenti fino al 2018, per quanto riguarda le misure 214.2, 214.4, 221 (imboscamento, che comprende anche impegni assunti ai sensi del regolamento CEE 2080/92, a loro volta transitati sulla programmazione 2007-2013 dai periodi precedenti) e 223; fino al 2016 per le altre misure ed azioni a superficie.

Nel PSR 2014-2020, le misure su cui graveranno le risorse per le spese in transizione sono la misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" che assorbirà gli impegni della misura 214, tranne l'azione 2; la misura 11 "Agricoltura biologica", corrispondente alla misura 214.2; la misura 13 "indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" a cui si riferiscono gli impegni 211 e 212.

Il quadro della transizione per le misure a superficie/capo è completato dalle risorse necessarie a rispettare gli impegni assunti nelle precedenti annualità per la misura 215, "benessere degli animali", corrispondente alla misura 14 del PSR 2014-2020, che si prevede di completare nel 2016.

Per gli impegni a superficie/capo oggetto di transizione è stata prevista una clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Per quanto riguarda le misure ad investimento, la Regione Calabria prevede di utilizzare risorse del PSR 2014-2020 per il pagamento di spese collegate ad impegni assunti anche per compensare il tasso di fallimento delle operazioni di sviluppo rurale che è stato rilevato ed analizzato nel corso dell'attuazione. Per la stima del tasso di fallimento di ciascuna misura sono state prese in considerazione, da un lato, le revoche, le riduzioni e le rinunce ai contributi e, dall'altro, le economie di spesa (dovute a risparmi su lavori e forniture, a ribassi d'asta nelle gare pubbliche o a realizzazioni parziali degli investimenti) fatte registrare dalle operazioni finanziate.

L'incidenza di revoche/decadenze, di rinunce al contributo e di realizzazioni parziali degli investimenti è da collegare alla debolezza del settore imprenditoriale regionale, aggravata dalla crisi e dalla difficoltà di accesso al credito che ha reso in molti casi impossibile, anche a fronte di anticipazioni concesse dalla Regione, reperire le risorse necessarie ad eseguire i lavori, pagare le forniture e sostenere i costi di finanziamento previsti dalle misure.

Le misure 2007-2013 interessate dal trascinarsi di impegni sul PSR 2014-2020 sono la 111 che utilizzerà risorse della misura 1, "trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"; la 132, corrispondente alla misura 3 "regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari"; le misure 121, 123, 125 e 216 che transitano nella nuova misura 4 "investimenti in immobilizzazioni materiali"; la misura 126, relativa al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, recentemente attivata dalla Regione Calabria in seguito all'alluvione che ha colpito i comuni di Rossano e Corigliano ad agosto 2015 e le cui spese graveranno in parte sul budget della corrispondente misura 5; le misure 112, 311 e 312, i cui impegni confluiscono nella misura 6 "sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"; le misure dell'asse III 313, 321, 323 che corrispondono alla misura 7 "servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali".

Sulla misura 8 del PSR 2014-2020 "investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", oltre che gli impegni 221 e 223 già menzionati, graveranno anche le risorse necessarie alle misure forestali del PSR 2007-2013: 122, 226, 227.

La misura 16 del PSR 2014-2020 comprenderà gli ultimi pagamenti relativi ad impegni assunti nella misura 124 della programmazione 2007-2013. Sul budget della nuova misura 19, relativa allo sviluppo locale Leader, saranno riservati alcuni importi per il completamento degli impegni assunti dai GAL nell'asse IV del PSR 2007-2013. Infine, anche sulla dotazione della misura 20 di assistenza tecnica, si prevede l'impiego delle somme necessarie per il pagamento di alcune spese residue della misura 511 del periodo 2007-2013.

Tutti i pagamenti relativi alla transizione delle misure ad investimento saranno completati entro il 2016.

La Regione Calabria conferma il pieno rispetto pienamente le regole per l'ammissibilità sul PSR 2014-2020 delle spese relative ad impegni in transizione dalle misure di cui al regolamento 1698/2015. In particolare, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del regolamento UE 1310/2013, relativamente agli assi I e II del PSR 2007-2013, e dall'art. 16 del regolamento UE 807/2014, per quanto riguarda gli assi III

e IV, la Regione provvede a :

- prevedere l'ammissibilità delle spese oggetto della transizione sulle corrispondenti misure del PSR 2014-2020;
- applicare alla spese in transizione il tasso di cofinanziamento FEASR stabilito per le corrispondenti misure del PSR 2014-2020;
- identificare e tracciare chiaramente nel proprio sistema di gestione e controllo le operazioni oggetto della transizione

Misure PSR 2014-2020		Misure PSR 2007/2013 e programmazioni precedenti	Anno previsto per gli ultimi pagamenti	Importo indicativo da fare gravare sulle risorse 2014-2020 (€ - FEASR)
M01	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	111	2016	50.000,00
		331	2016	
M03	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	132	2016	121.000,00
M04	Investimenti in immobilizzazioni materiali	121	2016	35.000.000,00
		123	2016	
		216	2016	
		125	2016	
M05	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	126	2016	1.200.000,00
M06	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	112	2016	6.000.000,00
		311	2016	
		312	2016	
M07	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	313	2016	4.235.000,00
		321	2016	
		323	2016	
M08	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	122	2016	4.235.000,00
		221 (ex reg. CE 2080/92)	2018	
		226	2016	
		227	2016	
		223	2018	
M10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	214 azione 1	2016	500.000,00
		214 azione 3	2016	
		214 azione 4	2018	
M11	Agricoltura biologica	214 azione 2	2018	50.000.000,00
M13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	211	2016	500.000,00
		212	2016	
M14	Benessere degli animali	215	2016	2.000.000,00
M16	Cooperazione	124	2016	150.000,00
M19	Sostegno al Leader per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)	Asse IV	2016	1.000.000,00
M20	Assistenza Tecnica	511	2016	400.000,00

Tabella di confronto misure Programmazione 2007-2013 e 2014-2020

20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI



Documenti

*Consiglio Regionale della Calabria*

IX LEGISLATURA
86^a Seduta
Lunedì 21 luglio 2014

Deliberazione n. 405 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo 2014/2020 – cofinanziato dal FEASR – e inoltro alla Commissione Europea.

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Carlo Pietro Calabrò

Consiglieri assegnati 49

Consiglieri presenti 28, assenti 21

...omissis...

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Imbalzano, nessuno avendo chiesto di intervenire, pone in votazione la seguente deliberazione:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 289 del 14 luglio 2014, recante in oggetto "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo 2014/2020 - cofinanziato dal FEASR - e inoltro alla Commissione Europea";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie";

VISTI:

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), contenente il primo gruppo di regole per la transizione dello sviluppo rurale verso la programmazione 2014-2020;

*Consiglio Regionale della Calabria*segue deliberazione n. 405

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799;
- il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie (secondo gruppo di regole) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo;
- la bozza di Regolamento delegato per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 - nota MIPAF n. 633 del 14 gennaio 2014 - testo in consultazione interservizi presso la Commissione Europea, contenente il terzo gruppo di regole per la transizione dello sviluppo rurale verso la nuova programmazione 2014 2020;

*Consiglio Regionale della Calabria*segue deliberazione 405

- il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.1.2014, in GUUE n.74 del 14.03.2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

CONSIDERATO CHE

- l'Italia, così come disposto dall'art. 14, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1303/2013, ha trasmesso l'Accordo di partenariato alla Commissione Europea in data 22/04/2014;
- l'art. 26, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 prevede che i Programmi Operativi sono presentati dagli Stati membri entro tre mesi dalla presentazione dell'Accordo di Partenariato ovvero, per i programmi dell'Italia, entro il 22 luglio 2014, e che tale termine è indifferibile al fine dell'approvazione da parte della Commissione Europea entro sei mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 4 del Regolamento medesimo;

PRESO ATTO CHE, così come si evince dalla delibera di Giunta regionale n. 289/2014,

- la Commissione Europea non ha ancora approvato l'Accordo di Partenariato summenzionato e che, pertanto, il programma potrà essere oggetto di revisioni/integrazioni di natura tecnica in funzione dell'approvazione definitiva dell'accordo di partenariato da parte della Commissione Europea nonché sulla base delle osservazioni della stessa Commissione in fase di adozione del programma;

*Consiglio Regionale della Calabria*

segue deliberazione n. 405

- è stato demandato all'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007-2013, quale soggetto deputato per la programmazione 2014-2020 sullo Sviluppo Rurale, la predisposizione degli adempimenti necessari per l'inoltro alla Commissione Europea del PSR Calabria 2014-2020 attraverso il sistema informatico denominato SFC;

CONSIDERATO CHE il provvedimento riveste un'importanza fondamentale in quanto contribuirà alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca e che l'approvazione dello stesso, in adempimento a quanto disposto dagli articoli 26 e 29 del Regolamento (UE) 1303/2013, riveste i caratteri dell'urgenza ed indifferibilità;

PRESO ATTO che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 18 luglio 2014, ha approvato il provvedimento di cui all'oggetto;

DELIBERA

di approvare il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria - cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, che si allega al presente atto per formare parte integrante e sostanziale" e, deciso l'esito - presenti e votanti 28, a favore 27, astenuti 1 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Calabrò

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 luglio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Carlo Pietro Calabrò)



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA
18ª Seduta
Martedì 23 febbraio 2016

Deliberazione n. 99 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria e istituzione del Comitato di Sorveglianza.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5

...omissis...

Quindi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo con i relativi allegati e, deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 20, astenuti 6 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 24 febbraio 2016



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

*Consiglio Regionale della Calabria***IL CONSIGLIO REGIONALE**

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 recante "Presenza d'atto della decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria e istituzione del Comitato di Sorveglianza";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie";

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie (secondo gruppo di regole) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo;

*Consiglio Regionale della Calabria*

- il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, in GUUE n. 74 del 14 marzo 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR);
- gli artt. 47, 48 e 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che definiscono, tra l'altro, le modalità di istituzione, la composizione e le funzioni del Comitato di Sorveglianza;

VISTI i seguenti allegati che costituiscono parte integrante della deliberazione di Giunta regionale n. 4/2016:

- allegato A: Decisione C(2015) 8314 final del 20 novembre 2015, di approvazione del PSR Calabria 2014 – 2020;
- allegato B: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014 - 2020 ed i relativi allegati;
- allegato C: elenco componenti del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014– 2020;

RILEVATO CHE:

- con D.G.R n. 289 del 14/07/2014 recante "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo 2014-2020 - cofinanziato dal FEASR- e inoltre alla Commissione Europea", la Giunta regionale ha approvato il PSR Calabria 2014-2020;
- il Consiglio regionale nella seduta del 21 luglio 2014, con deliberazione n.405, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo 2014 – 2020 cofinanziato dal FEASR;

*Consiglio Regionale della Calabria*

- in data 22 luglio 2014 il PSR Calabria 2014-2020 è stato formalmente trasmesso ai servizi della Commissione Europea attraverso il sistema informatico SFC e che il negoziato con i servizi della Commissione si è concluso nel mese di ottobre 2015 con l'inoltro della versione finale emendata per la definitiva approvazione;

CONSIDERATO CHE a seguito della chiusura positiva del negoziato, la Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 final del 20 novembre 2015, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014 – 2020;

PRESO ATTO CHE, così come si evince dalla Delibera di Giunta regionale n.4/2016,

- il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione di Giunta regionale e la sua conformità alle disposizioni di legge e regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a), e dell'articolo 30, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;
- il Dipartimento Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegno di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- è stato demandato all'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 il disimpegno degli adempimenti formali connessi all'istituzione del Comitato di Sorveglianza in argomento;

PRESO CHE la Seconda Commissione Consiliare permanente ha licenziato il provvedimento in oggetto ed i relativi allegati nella seduta del 16 febbraio 2016;

*Consiglio Regionale della Calabria***DELIBERA**

- di prendere atto della Decisione della Commissione Europea C (2015) 8314 final del 20 novembre 2015 (allegato A) e dell'istituzione del Comitato di Sorveglianza (allegato C);
- di approvare il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (FEASR) della Regione Calabria ed i relativi allegati (allegato B).

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE
(Giuseppe Neri)

F.to: IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 24 febbraio 2016



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)